Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2271

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

30/03/2018 - 05:44

Indice

1. DDL S. 2271 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 2271 5
1.2.2. Relazione 2271, 282, 453, 454 e 1236-A 12
1.2.3. Testo approvato 2271 (Bozza provvisoria) 35
1.3. Trattazione in Commissione 44
1.3.1. Sedute 45
1.3.2. Resoconti sommari 49
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 50
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 385 (pom.) del 12/04/2016 51
1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 386 (pom.) del 13/04/2016 68
1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 388 (pom.) del 20/04/2016 77
1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 389 (pom.) del 27/04/2016 94
1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 28/04/2016 104
1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 390 (pom.) del 28/04/2016 105
1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (ant.) del 03/05/2016 108
1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 391 (pom.) del 03/05/2016 109
1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 392 (pom.) del 04/05/2016 116
1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 05/05/2016 123
1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (ant.) del 17/05/2016 124
1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 394 (pom.) del 17/05/2016 125
1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 398 (pom.) del 25/05/2016 138
1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 402 (pom.) del 28/06/2016 145
1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 404 (ant.) del 30/06/2016 195
1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 406 (pom.) del 06/07/2016 197
1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 407 (pom.) del 07/07/2016 210
1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 410 (pom.) del 19/07/2016 214
1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 411 (pom.) del 20/07/2016 221
1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 412 (pom.) del 21/07/2016 227
1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 413 (pom.) del 26/07/2016 235
1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 414 (pom.) del 27/07/2016 251
1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 415 (pom.) del 01/08/2016 264

1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 416 (pom.) del 02/08/2016 273
1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 417 (ant.) del 03/08/2016 289
1.4. Trattazione in consultiva 294
1.4.1. Sedute 295
1.4.2. Resoconti sommari 300
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 301
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (pom.) del 24/05/2016 302
1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 601 (pom.) del 06/07/2016 313
1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 605 (pom.) del 13/07/2016 319
1.4.2.1.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 607 (ant.) del 19/07/2016 329
1.4.2.1.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 612 (pom.) del 26/07/2016 336
1.4.2.1.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 618 (ant.) del 01/08/2016 349
1.4.2.1.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 620 (ant.) del 02/08/2016 359
1.4.2.1.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 622 (pom.) del 03/08/2016 368
1.4.2.1.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 624 (pom.) del 13/09/2016 371
1.4.2.2. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 376
1.4.2.2.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 284 (pom.) del 21/06/2016 377
1.4.2.2.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 286 (pom.) del 28/06/2016 385
1.4.2.3. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 401
1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 230 (pom.) del 20/04/2016 402
1.4.2.3.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 234 (pom.) del 04/05/2016 416
1.4.2.3.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 241 (pom.) del 25/05/2016 419
1.4.2.3.4. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 242 (pom.) del 07/06/2016 430
1.4.2.3.5. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 243 (ant.) dell'08/06/2016 435
1.4.2.3.6. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 250 (pom.) del 29/06/2016 443
1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 447
1.4.2.4.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 252 (pom.) del 20/07/2016 . 448
1.4.2.4.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 253 (ant.) del 21/07/2016 . . 452
1.5. Trattazione in Assemblea 457
1.5.1. Sedute 458
1.5.2. Resoconti stenografici 460
1.5.2.1. Seduta n. 674 (ant.) del 03/08/2016 461

1.5.2.2. Seduta n. 675 (ant.) del 04/08/2016 631
1.5.2.3. Seduta n. 676 (pom.) del 13/09/2016 761
1.5.2.4. Seduta n. 677 (ant.) del 14/09/2016 877
1.5.2.5. Seduta n. 678 (pom.) del 14/09/2016 944
1.5.2.6. Seduta n. 679 (ant.) del 15/09/2016 988

1. DDL S. 2271 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2271
XVII Legislatura

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"
Titolo breve: *Editoria*

Iter
15 settembre 2016: approvato con modificazioni (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari

C.3317	T. U. con C.3345 approvato in testo unificato
S.2271	assorbe S.282, S.453, S.454, S.1236 **approvato con modificazioni**
C.3317-3345-B	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 198/16 del 26 ottobre 2016, GU n. 255 del 31 ottobre 2016.

Iniziativa Parlamentare
On. **Maria Coscia** (PD)
Cofirmatari
On. **Roberto Rampi** (PD), On. **Alessia Rotta** (PD), On. **Lorenza Bonaccorsi** (PD), On. **Flavia Piccoli Nardelli** (PD), On. **Tamara Blazina** (PD), On. **Irene Manzi** (PD), On. **Anna Ascani** (PD), On. **Manuela Ghizzoni** (PD), On. **Filippo Crimi'** (PD), On. **Luisa Bossa** (PD), On. **Giulia Narduolo** (PD), On. **Gianna Malisani** (PD), On. **Mara Carocci** (PD), On. **Caterina Pes** (PD), On. **Umberto D'Ottavio** (PD), On. **Simona Flavia Malpezzi** (PD), On. **Laura Coccia** (PD), On. **Maria Grazia Rocchi** (PD), On. **Liliana Ventricelli** (PD), On. **Camilla Sgambato** (PD), On. **Paolo Rossi** (PD)
On. **Giovanni Falcone** (PD) (aggiunge firma in data 7 ottobre 2015)
Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.3345 - On. **Annalisa Pannarale** (SEL) e altri

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Relazione tecnica richiesta il 24 maggio 2016; pervenuta il 6 luglio 2016.

Presentazione

Trasmesso in data **4 marzo 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 587 del 8 marzo 2016.

Classificazione TESEO

EDITORIA , INFORMAZIONE , CONTRIBUTI PUBBLICI , STAMPA

Articoli

FONDI DI BILANCIO (Art.1), GIORNALI E QUOTIDIANI (Artt.2, 6), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.2), COOPERATIVE (Art.2), GIORNALISTI (Artt.2, 5), CONSIGLI DI ORDINI PROFESSIONALI (Art.2), PREPENSIONAMENTO (Art.2), NEGOZI E RIVENDITE (Art.2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.1), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1), PERIODICI (Art.2), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Artt.2, 6), MINORANZE LINGUISTICHE (Art.2), CIECHI (Art.2), ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (Art.2), INTERNET (Art.2), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.2), COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE (Art.2), PAGAMENTO (Art.3), ABROGAZIONE DI NORME (Art.3), DIRITTO D' AUTORE (Art.4), PROROGA DI TERMINI (Art.4), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Roberto Cociancich** (PD) (dato conto della nomina il 13 aprile 2016) .

Relatore di maggioranza Sen. **Roberto Cociancich** (PD) nominato nella seduta ant. n. 417 del 3 agosto 2016 (Proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 4 agosto 2016; annuncio nella seduta ant. n. 675 del 4 agosto 2016.

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** l'8 marzo 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 587 dell'8 marzo 2016.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2271

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2271

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2016,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **COSCIA** , **RAMPI** , **ROTTA** , **BONACCORSI** , **PICCOLI NARDELLI** , **BLAŽINA** , **MANZI** , **ASCANI** , **GHIZZONI** , **CRIMÌ** , **BOSSA** , **NARDUOLO** , **MALISANI** , **CARROCCI** , **PES** , **D'OTTAVIO** , **MALPEZZI** , **COCCIA** , **ROCCHI** , **VENTRICELLI** , **SGAMBATO** , **Paolo ROSSI** e **FALCONE** (3317); **PANNARALE** , **Giancarlo GIORDANO** , **PAGLIA** , **Franco BORDO** , **COSTANTINO** , **DURANTI** , **RICCIATTI** e **MELILLA** (3345)

(V. *Stampati Camera nn.* **3317** *e* **3345**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 marzo 2016

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».

2. Nel Fondo confluiscono:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come

sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;

2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;

3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete *internet*.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera *d)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.

Art. 2.

(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:

1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;

2) come enti senza fini di lucro;

3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;

b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:

1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;

2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o *braille*, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;

3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;

c) esclusione dai contributi:

1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;

2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:

1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;

2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;

4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;

5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna;

e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:

1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;

2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;

3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;

4) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del

contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;

f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;

g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;

h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;

i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;

l) con riferimento alla rete di vendita:

1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;

2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;

3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;

4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;

m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione *on line/off line* in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;

n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la

revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b),* della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:

1) competenze in materia di formazione;

2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;

3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

Art. 3.

(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui è chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo,»;

b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis*. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1º al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.».

Art. 4.

(Proroga dei termini per l'equo compenso)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

«*4*. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3».

Art. 5.

(Esercizio della professione di giornalista)

1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - *(Esercizio della professione). -- 1.* Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».

Art. 6.

(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

Art. 7.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*.

3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b),* sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.

1.2.2. Relazione 2271, 282, 453, 454 e 1236-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2271, 282, 453, 454 E 1236-A

Relazione Orale

Relatore Cociancich

TESTO PROPOSTO DALLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 4 agosto 2016

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (n. 2271)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2016,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **COSCIA** , **RAMPI** , **ROTTA** , **BONACCORSI** , **PICCOLI NARDELLI** , **BLAŽINA** , **MANZI** , **ASCANI** , **GHIZZONI** , **CRIMÌ** , **BOSSA** , **NARDUOLO** , **MALISANI** , **CARROCCI** , **PES** , **D'OTTAVIO** , **MALPEZZI** , **COCCIA** , **ROCCHI** , **VENTRICELLI** , **SGAMBATO** , **Paolo ROSSI** e **FALCONE** (3317); **PANNARALE** , **Giancarlo GIORDANO** , **PAGLIA** , **Franco BORDO** , **COSTANTINO** , **DURANTI** , **RICCIATTI** e **MELILLA** (3345)

(V. *Stampati Camera nn.* **3317** *e* **3345**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 2016

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica (n. 282)

d'iniziativa dei senatori **MARINELLO** , **ALICATA** , **GUALDANI** , **SCOMA** , **BARANI** , **SCILIPOTI** , **MANDELLI** , **MAZZONI** e **CERONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria
(n. 453)

d'iniziativa dei senatori **CRIMI** , **AIROLA** , **ANITORI** , **BATTISTA** , **BENCINI** , **BERTOROTTA** , **BIGNAMI** , **BLUNDO** , **BOCCHINO** , **BOTTICI** , **BUCCARELLA** , **BULGARELLI** , **CAMPANELLA** , **CAPPELLETTI** , **CASALETTO** , **CASTALDI** , **CATALFO** , **CIAMPOLILLO** , **CIOFFI** , **COTTI** , **DE PIETRO** , **DE PIN** , **DONNO** , **ENDRIZZI** ,

FATTORI , **FUCKSIA** , **GAETTI** , **GAMBARO** , **GIARRUSSO** , **GIROTTO** , **LEZZI** , **LUCIDI** , **MARTELLI** , **MARTON** , **MASTRANGELI** , **MOLINARI** , **MONTEVECCHI** , **MORONESE** , **MORRA** , **MUSSINI** , **NUGNES** , **ORELLANA** , **PAGLINI** , **PEPE** , **PETROCELLI** , **PUGLIA** , **Maurizio ROMANI** , **SANTANGELO** , **SCIBONA** , **SERRA** , **SIMEONI** , **TAVERNA** e **VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. ?69, sull'ordinamento della professione di giornalista (n. 454)

d'iniziativa dei senatori **CRIMI** , **AIROLA** , **ANITORI** , **BATTISTA** , **BENCINI** , **BERTOROTTA** , **BIGNAMI** , **BLUNDO** , **BOCCHINO** , **BOTTICI** , **BUCCARELLA** , **BULGARELLI** , **CAMPANELLA** , **CAPPELLETTI** , **CASALETTO** , **CASTALDI** , **CATALFO** , **CIAMPOLILLO** , **CIOFFI** , **COTTI** , **DE PIETRO** , **DE PIN** , **DONNO** , **ENDRIZZI** , **FATTORI** , **FUCKSIA** , **GAETTI** , **GAMBARO** , **GIARRUSSO** , **GIROTTO** , **LEZZI** , **LUCIDI** , **MARTELLI** , **MARTON** , **MASTRANGELI** , **MOLINARI** , **MONTEVECCHI** , **MORONESE** , **MORRA** , **MUSSINI** , **NUGNES** , **ORELLANA** , **PAGLINI** , **PEPE** , **PETROCELLI** , **PUGLIA** , **Maurizio ROMANI** , **SANTANGELO** , **SCIBONA** , **SERRA** , **SIMEONI** , **TAVERNA** e **VACCIANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali (n. 1236)

d'iniziativa dei senatori **BUEMI** , **NENCINI** , **Fausto Guilherme LONGO** , **BARANI** , **MASTRANGELI** , **CRIMI** e **MARAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2014

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 2271

NONCHÉ DELLE
PETIZIONI

del signor Salvatore ACANFORA (n. 440)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013

del signor Salvatore ACANFORA (n. 454)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013

del signor Massimo D'AGOSTINO (n. 1489)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2015

del signor Andrea CRISTIANI e di altri cittadini (n. 1563)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2016

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: Tonini)

19 luglio 2016

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che all'articolo 1, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: «4-*bis*. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi

di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, commi da 1 a 3, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4». Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo»;

che all'articolo 1, comma 4, dopo il primo periodo sia inserito il seguente periodo: «Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo»;

e con le seguenti osservazioni:

per quanto riguarda l'istituzione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, sarebbe opportuno prevedere che il relativo gettito fosse destinato al Fondo al netto del minor introito fiscale derivante dall'eventuale carattere di deducibilità o detraibilità del contributo medesimo;

ai fini di una migliore comprensione dei profili contabili, appare opportuno riformulare l'articolo 7, comma 3, nel modo seguente: «3. Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a*) e *b*), non confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e continuano ad essere gestite, con le medesime modalità vigenti, sui pertinenti stati di previsione, per l'esecuzione degli interventi già programmati; fatte salve le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), possono essere destinate agli interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.18, 1.19, 1.67, 1.45, 1.55, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 1.3, 1.4, 1.0.1, 2.9, 2.105, 2.126, 2.166, 2.170, 2.171, 2.172, 2.0.1, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.7, 2.0.8, 3.0.4, 3.0.5, 6.0.1, 7.1, 1.15, 1.27, 1.66, 1.0.2, 2.3, 2.142, 6.4, 2.124, 2.127, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133 e 2.143.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Guerrieri Paleotti)

1º agosto 2016

La Commissione,

esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.102, 1.102/1, 2.500 e 2.123 (testo 2).

Il parere rimane sospeso sull'emendamento 6.0.100 e sui relativi subemendamenti.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Tonini)

2 agosto 2016

La Commissione,

esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12, 6.0.100/13 e 6.0.100/5.

Il parere è non ostativo sulla proposta 6.0.100 e sui restanti subemendamenti alla proposta medesima.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

sul disegno di legge

(Estensore: senatrice Orrù)

30 giugno 2016

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge;

richiamato il proprio parere espresso in data 18 febbraio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il provvedimento interviene nelle materie "tutela della concorrenza", "ordinamento penale" e "previdenza sociale", ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *l)* ed *o)*, della Costituzione), e nelle materie "ordinamento della comunicazione" e "professioni", attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione),

esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 2271	**DISEGNO DI LEGGE**
Approvato dalla Camera dei deputati	Testo proposto dalla Commissione
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti	**Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria** e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, **della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.** Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
Art. 1.	Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)	*(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*
1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».	1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo **8**, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:	2. *Identico*:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;	*a) identica*;
b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;	*b) identica*;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge;	*c)* una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo **8**, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; 2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività; 3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete *internet*.	*d) identica*.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera *d)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.	3. *Identico*.

4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze**, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato**. Le risorse di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti.	4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. **Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.** Le risorse di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti**; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato**.

	5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema del regolamento di cui al primo periodo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.	**6**. *Identico*.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.	**7**. *Identico*.
Art. 2.	Art. 2.

(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)	*(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria* ***e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale*** *, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)*
1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.	1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici **e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale**, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	2. *Identico*:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite: 1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; 2) come enti senza fini di lucro; 3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;	*a) identica*;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:	*b) identica*;

1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche; 2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o *braille*, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate; 3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;	
c) esclusione dai contributi: 1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; 2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;	*c) identica*;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi: 1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata; 2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative; 3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta; 4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo; 5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna;	*d) identica*;

e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:	*e) identica*:
1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;	*soppresso*
2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;	**1)** graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita **per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali**, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;	**2)** *identico*;
4) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;	**3)** *identico*;
5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;	**4)** *identico*;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;	*f) identica*;
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;	*g) identica*;

h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;	*h) identica*;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;	*i) identica*;
l) con riferimento alla rete di vendita: 1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive; 2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale; 3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;	*l) identica*;

4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;	
m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione *on line/off line* in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;	*m) identica*;
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.	*n)* incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici **nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.	3. *Identico*.
4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.	4. *Identico*.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	5. *Identico*:

a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b),* della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;	*a) identica*;
b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:	*b) identica*:
1) competenze in materia di formazione;	1) *identico*;
2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;	2) *identico*;
3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché **questi ultimi siano come tali** titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;	3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di **sessanta** consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti**, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute,** e un terzo pubblicisti**, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute**, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.	4) *identico*.

6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.	6. *Identico*.
7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	7. *Identico*.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.	8. *Identico*.
Art. 3. *(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)*	Art. 3. *(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)*
1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico*:

a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui è chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo,»;	*a) identica*;
b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;	*b) identica*;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «*7-bis*. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».	*c) identica*: «*7-bis*. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al **50** per cento del contributo **calcolato come previsto dal presente decreto**. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.	2. *Identico*.

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1º al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.	3. *Identico*.	
4. A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge: *a)* il comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;	4. *Identico*.	

b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.».

Art. 4. *(Proroga dei termini per l'equo compenso)* 1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente: «*4*. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3».	Art. 4. *(Proroga dei termini per l'equo compenso)* *Identico*
Art. 5. *(Esercizio della professione di giornalista)* 1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente: «Art. 45. - *(Esercizio della professione). -- 1.* Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».	Art. 5. *(Esercizio della professione di giornalista)* *Identico*
Art. 6. *(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali)* 1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.	Art. 6. *(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali)* *Identico*

2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

Art. 7.

(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« ***1-bis*** **. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.**

1-ter**. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-** *bis*, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella ***Gazzetta Ufficiale*** .

1-quater **. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.**

	1-quinquies **. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-*ter* , alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».**
Art. 7. *(Norme di coordinamento)*	Art. **8**. *(Norme di coordinamento)*
1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».	1. *Identico*.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*.	2. *Identico*.
3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b),* sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.	3. *Identico*.
	4. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 5 , al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

DISEGNO DI LEGGE N. 282

D'iniziativa dei senatori Marinello ed altri

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il titolare di autorizzazione per un punto di vendita esclusivo può, nell'ambito dell'area di localizzazione, consentire la vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali o soggetti terzi da lui incaricati. A tal fine le parti sottoscrivono un'apposita convenzione che è comunicata al comune territorialmente competente. Decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione della convenzione senza che siano intervenute osservazioni da parte del comune, l'assenso si intende acquisito».

DISEGNO DI LEGGE N. 453

D'iniziativa dei senatori Crimi ed altri

Art. 1.

1. La presente legge reca disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria, ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché al fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

DISEGNO DI LEGGE N. 454

D'iniziativa dei senatori Crimi ed altri

Art. 1.

(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69)

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista)

1. É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla

fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

DISEGNO DI LEGGE N. 1236

D'iniziativa dei senatori Buemi ed altri

Art. 1.

(Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria)

1. In conformità con i principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo nella manifestazione del pensiero, di valorizzazione e diffusione della cultura e della lingua italiane nonché delle opere dell'ingegno e di tutela delle minoranze linguistiche, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il superamento del finanziamento diretto al mercato editoriale e lo sviluppo di nuove forme di sostegno in favore del settore.

2. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo opera nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e riordinare la normativa vigente in materia di sostegno delle imprese editoriali, eliminando:

1) ogni forma di contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, sia secondo i requisiti di accesso e le modalità di calcolo definiti dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sia secondo qualsivoglia normativa speciale o di settore;

2) ogni forma di rimborso di costi ai soggetti di cui al numero 1), eccettuati quelli dei quali sia dimostrato che sono stati effettivamente sostenuti per gli scopi di cui alla lettera *b)* e che rispondono a logiche di sana imprenditoria e di accettazione consapevole del rischio di impresa;

b) destinare le risorse stanziate per l'editoria dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come stabilite nella tabella C della legge annuale di stabilità, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esclusivamente a specifiche forme di sostegno:

1) della domanda di lettura, incentivando la sottoscrizione, da parte di soggetti pubblici e privati, di abbonamenti di durata annuale a giornali quotidiani e periodici in edizione digitale attraverso l'introduzione di buoni acquisto che siano pari a non oltre il 30 per cento del prezzo annuale dell'abbonamento a giornali quotidiani e periodici in edizione digitale. Il buono acquisto è utilizzabile da ciascun acquirente per la sottoscrizione di abbonamenti di durata annuale fino ad un massimo di due, di cui un quotidiano e un periodico. Il buono acquisto è utilizzabile dall'editore in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

2) per l'innovazione tecnologica e l'avvio di nuove imprese editoriali e la loro transizione al digitale e alla multimedialità, secondo le modalità di cui alla lettera *e)*;

c) definire le categorie di soggetti destinatarie del sostegno di cui al numero 2) della lettera *b)*, con particolare riguardo ai quotidiani e ai periodici di consolidata tradizione e valore politico-culturale, nonché alle testate che siano espressione di comunità locali ed alle riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro nazionale tenuto dal consorzio interuniversitario CINECA del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) correlare l'entità complessiva delle forme di sostegno di cui al numero 2) della lettera *b)*, alle risorse finanziarie annualmente disponibili, evitando altresì che, per ciascuna impresa, il contributo ecceda il fatturato relativo all'anno di riferimento delle provvidenze;

e) prevedere incentivi per l'avvio di nuove imprese editoriali, editrici di quotidiani o periodici, anche in edizione digitale, per l'innovazione tecnologica e per la multimedialità, attraverso il ricorso a forme di credito d'imposta, compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica e con l'ordinamento dell'Unione europea, ovvero attraverso il ricorso ad agevolazioni di credito per gli investimenti materiali e immateriali secondo le procedure previste dal capo III del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, privilegiando le iniziative costituite da soggetti provenienti da imprese editrici in stato di crisi aziendale o che comportano l'assunzione di personale di altre imprese editrici in stato di crisi aziendale;

f) prevedere forme di promozione della lettura e della diffusione dei libri attraverso campagne annuali di comunicazione istituzionale curate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché misure per il sostegno della domanda di lettura, che tengano conto dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) anche al fine di monitorare le variazioni degli indici della lettura;

g) ridefinire il quadro delle competenze in materia di politiche per il sostegno dell'editoria, di comunicazione istituzionale, di tutela del diritto d'autore e di promozione della lettura;

h) prevedere una nuova disciplina in materia di servizi da acquistare ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, garantendo il pluralismo dell'informazione, tenendo conto dell'occupazione di soggetti dotati di professionalità adeguate, della quantità di notizie e di servizi forniti, del fatturato delle aziende, dell'innovazione dei prodotti e assicurando una valutazione annuale dei risultati dell'attività informativa svolta;

i) prevedere che le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dall'articolo 51, comma 1, lettera *c)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, siano destinate ad incrementare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'alinea della lettera *b)*;

l) dare seguito alle finalità indicate dall'articolo 29, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine all'abolizione del finanziamento diretto pubblico all'editoria, mediante l'abrogazione o la modifica delle seguenti disposizioni e di tutte le altre che risultino incompatibili con le finalità della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché al fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica:

1) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

2) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

3) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

4) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

5) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

6) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

7) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

8) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

9) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

10) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

11) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

12) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

13) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

14) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

15) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

16) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

3. L'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Successivamente gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1.

Art. 2.

(Modifica alla disciplina delle sale stampa)

1. L'articolo 28, sesto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«6. Gli organi costituzionali e, previo parere favorevole del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del consiglio dei ministri, le altre amministrazioni centrali dello Stato, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono autorizzate ad istituire e mantenere sale stampa, destinandovi esclusivamente locali appositi all'interno delle rispettive sedi».

PETIZIONE N. 440

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede l'abolizione di ogni forma di finanziamento pubblico ai partiti politici e all'editoria.

PETIZIONE N. 454

Presentata dal signor Salvatore Acanfora

Il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede nuove norme a tutela del diritto all'informazione e di cronaca.

PETIZIONE N. 1489

Presentata dal signor Massimo D'Agostino

Il signor Massimo D'Agostino, di Roma, chiede l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.

PETIZIONE N. 1563

Presentata dal signor Andrea Cristiani
e da altri cittadini

Il signor Andrea Cristiani e altri cittadini chiedono interventi per garantire la rete degli esercizi di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica, impedendone la liberalizzazione.

1.2.3. Testo approvato 2271 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2271

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 settembre 2016, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Coscia, Rampi, Rotta, Bonaccorsi, Piccoli Nardelli, Blažina, Manzi, Ascani, Ghizzoni, Crimì, Bossa, Narduolo, Malisani, Carrocci, Pes, D'Ottavio, Malpezzi, Coccia, Rocchi, Ventricelli, Sgambato, Paolo Rossi e Falcone; Pannarale, Giancarlo Giordano, Paglia, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Ricciatti e Melilla:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

Art. 1.

(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».

2. Nel Fondo confluiscono:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-

2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;

2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;

3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete *internet*.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera *d)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema del regolamento di cui al primo periodo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime

disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.

Art. 2.

(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale , della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:

1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;

2) come enti senza fini di lucro ovvero come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti;

3) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;

b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:

1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;

2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o *braille*, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;

3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;

c) esclusione dai contributi:

1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;

2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:

1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;

2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;

4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;

5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna;

e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:

1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;

2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;

3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

4) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;

f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;

g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;

h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;

i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;

l) con riferimento alla rete di vendita:

1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge

18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;

2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;

3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;

4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;

m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione *on line/off line* in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;

n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b),* della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:

1) competenze in materia di formazione;

2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;

3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

Art. 3.

(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui è chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo,»;

b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis*. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1º al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di

edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.»;

c) all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è aggiunto in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Per "quotidiano *on line*" si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;

b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente *on line*;

d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;

e) che produca principalmente informazione;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;

g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».

Art. 4.

(Proroga dei termini per l'equo compenso)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

«*4*. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3».

Art. 5.

(Esercizio della professione di giornalista)

1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - *(Esercizio della professione). -- 1.* Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».

Art. 6.

(Modifica alla legge 3 febbraio 1963, n. 69)

1. All'articolo 1, quinto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, dopo le parole: «ciascun regione» sono inserite le seguenti: «e provincia autonoma».

Art. 7.

(Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n. 237, e alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 15 maggio 1954, n. 237, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati».

2. Al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati».

Art. 8.

(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

Art. 9.

(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1-ter. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.

1-quater. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-*ter* non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-*bis*, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

1-sexies. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni

effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1-septies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-*quinquies*, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

Art. 10.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*.

3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b),* sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.

4. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2271
XVII Legislatura

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"
Titolo breve: *Editoria*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)	
N. 385 (pom.) 12 aprile 2016	
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente	
N. 386 (pom.) 13 aprile 2016	Congiunzione di S.282, S.453, S.454, S.1236, Petizione n. 440, Petizione n. 454, Petizione n. 1489
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)	
N. 388 (pom.) 20 aprile 2016	Discusso congiuntamente: S.282, S.453, S.454, S.1236, Petizione n. 440, Petizione n. 454, Petizione n. 1489
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente	

N. 389 (pom.) 27 aprile 2016	Discusso congiuntamente: S.282, S.453, S.454, S.1236, Petizione n. 440, Petizione n. 454, Petizione n. 1489
N. 106 (pom.) 28 aprile 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizioni informali

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 390 (pom.) 28 aprile 2016	Discusso congiuntamente: S.282, S.453, S.454, S.1236, Petizione n. 440, Petizione n. 454, Petizione n. 1489 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

N. 107 (ant.) 3 maggio 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.282, S.453, S.454, S.1236 Audizioni informali
N. 391 (pom.) 3 maggio 2016	Discusso congiuntamente: S.282, S.453, S.454, S.1236, Petizione n. 440, Petizione n. 454, Petizione n. 1489 Pubblicazione di documenti acquisiti
N. 392 (pom.) 4 maggio 2016	
N. 108 (pom.) 5 maggio 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizioni informali

N. 109 (ant.) 17 maggio 2016 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizioni informali
N. 394 (pom.) 17 maggio 2016	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 30 maggio 2016 alle ore 13:00
N. 398 (pom.) 25 maggio 2016	Adottato testo base S.2271. Proroga. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 7 giugno 2016 alle ore 20:00
N. 402 (pom.) 28 giugno 2016	Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 404 (ant.) 30 giugno 2016	
N. 406 (pom.) 6 luglio 2016	Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 407 (pom.) 7 luglio 2016	
N. 410 (pom.) 19 luglio 2016	Presentati emendamenti del relatore (testo allegato al resoconto)
N. 411 (pom.) 20 luglio 2016	Approvati emendamenti Testo degli emendamenti allegato al resoconto

N. 412 (pom.) 21 luglio 2016	Presentati ulteriori emendamenti del relatore (testo allegato al resoconto). Fissato termine per la presentazione di subemendamenti: 25/7/2016, h. 10..
N. 413 (pom.) 26 luglio 2016	Approvati emendamenti Testo di emendamenti allegato al resoconto
N. 414 (pom.) 27 luglio 2016	Approvati emendamenti
N. 415 (pom.) 1 agosto 2016	Testo emendamento allegato al resoconto
N. 416 (pom.) 2 agosto 2016	Approvati emendamenti Testo degli emendamenti allegato al resoconto
N. 417 (ant.) 3 agosto 2016	Approvati emendamenti Testo degli emendamenti allegato al resoconto Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: dei ddl S.282, S.453, S454 e S.1236 da parte del ddl S.2271 proposto testo modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 385 (pom.) del 12/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2016
385ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari svolta nella giornata del 6 aprile,nella quale si è convenuto di integrare l'ordine del giorno con l'esame del disegno di legge n. 2258, approvato dalla Camera dei deputati, e di altri disegni di legge connessi, in materia di conflitti di interessi, che avrà inizio a partire dalla seduta di oggi, martedì 12 aprile.

Si è concordato, inoltre, di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge n. 2271, approvato dalla Camera dei deputati, e di altri disegni di legge connessi, in materia di editoria, il cui esame avrà inizio a partire dalla seduta di domani, mercoledì 13 aprile.

Si è altresì convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2064 (disposizioni in materia di predicazioni religiose di culti non oggetto di intese).

In relazione all'esame del disegno di legge n. 2092 (disposizioni in materia di cittadinanza), si è convenuto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 27 aprile.

Infine, si è deciso di riprendere l'esame del disegno di legge n. 795 (scioglimento ASL infiltrazioni mafiose), a partire dalla seduta di domani, mercoledì 13 aprile.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1522 E CONNESSI (ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA INTERESSI)

La PRESIDENTE propone di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1522, adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 13 di giovedì 21 aprile.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (*Doc.* LXXXVII, n. 4) (n. 742)
(Parere alla 14a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sull'atto in esame, che è articolato in cinque parti.
La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali. La seconda parte illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione. La terza parte è incentrata sul tema della dimensione esterna dell?Unione europea e illustra l?azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi. La quarta parte dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'Unione europea. L'ultima parte concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato tecnico di valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle istituzioni dell?Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell?Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.
L?elenco delle direttive recepite nel 2015 e il seguito dato agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le

risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei, compaiono tra gli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2015, come presentate dal Governo nella Parte seconda della Relazione ("Principali politiche orizzontali e settoriali"), si segnalano quelle di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il documento riporta le principali iniziative del Governo relative all?attuazione dell?Agenda digitale europea. Si dà conto, in particolare, dell?approvazione della Strategia per la banda ultra larga e della Strategia per la crescita digitale. Tra gli interventi posti in essere dall'Italia, si ricordano: l'attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2010/45/UE in tema di fatturazione elettronica; il rilascio, da parte dell?Agenzia per l?Italia digitale, della nuova versione del sito dati.gov.it, il portale degli *open data* della pubblica amministrazione italiana; l'emanazione, da parte dell?Agenzia per l?Italia digitale dei regolamenti SPID, con cui il Sistema pubblico di identità digitale di cittadini e imprese è entrato nella sua fase attuativa; l'emanazione delle nuove specifiche attuative delle linee guida per i pagamenti elettronici; la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 29 settembre 2015, recante il regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico; la presentazione delle linee guida di *design* per i siti *web* della pubblica amministrazione, con indicazioni e strumenti per la creazione di siti *web* che possano supportare il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni, il Governo riferisce la propria partecipazione alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2015, sottolineando: il contributo dell?Italia al processo di rilancio della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN), con particolare riferimento al semestre italiano di Presidenza dell'EUPAN (*European public administration network*); il sostegno italiano all?Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA ? *European institute of public administration*), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri e organizza un premio biennale per le amministrazioni; la partecipazione, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, all?EUPAE (*European public administration employers*), l?organizzazione europea dei datori di lavori delle pubbliche amministrazioni.

Il Governo si è inoltre impegnato nel sostegno alla mobilità internazionale ed europea dei funzionari pubblici italiani. In seguito all?entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 184 del 2014, relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri, sono state definite le strategie di migliore distribuzione dei funzionari pubblici italiani presso le istituzioni europee. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha favorito l?utilizzo delle professionalità acquisite dai distaccati italiani al momento del rientro, avviando contestualmente una banca dati alla quale le Amministrazioni accederanno per acquisire informazioni e avvalersi del personale.

In relazione alle politiche europee di semplificazione normativa e amministrativa, il Governo sostiene le iniziative del cosiddetto "pacchetto *better regulation*", presentato dalla Commissione europea a maggio 2015, che contiene misure volte ad aumentare la trasparenza del processo decisionale comunitario, migliorare la qualità della nuova legislazione e promuovere una revisione regolare e costante della legislazione esistente, affinché le politiche europee raggiungano gli obiettivi prefissati nel modo più efficiente ed efficace.

Il Governo riferisce inoltre di aver sostenuto il potenziamento della piattaforma REFIT (Programma di controllo dell?adeguatezza e dell?efficacia della regolamentazione), istituita al fine di verificare che la legislazione europea risponda allo scopo per la quale è stata introdotta e produca i risultati attesi.

In merito alle politiche per la tutela dei diritti, il Governo, nel 2015, ha elaborato il primo Piano d?azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani, il quale definisce le strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno, nonché le azioni finalizzate all'integrazione sociale delle vittime.

Sul fronte della lotta alla violenza nei confronti delle donne, il Governo ha proseguito e concluso

positivamente la sua azione di coordinamento e diffusione del progetto europeo dal titolo "FIVE MEN" (*Fight violence against woMEN*). È stato realizzato, inoltre, il progetto "*Women mean business and economic growth*" ("Donne significano affari e crescita economica"), finalizzato alla promozione della presenza equilibrata di donne e uomini nelle posizioni apicali dei luoghi decisionali dell?economia, anche con la raccolta di dati sulla presenza delle donne nei consigli delle società italiane e un?analisi sull?impatto della legge n. 120 del 2011, relativa alle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società pubbliche.

Oltre a ciò, al fine di assicurare il sostegno a iniziative imprenditoriali femminili e di favorire maggiori occasioni di occupazione, sono proseguite anche nel 2015 le attività inerenti la sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese - istituita nel 2013 e dedicata all?imprenditoria femminile - ed è stata data attuazione al Protocollo d'intesa per lo sviluppo e la crescita dell?imprenditorialità e dell?autoimpiego femminili, attraverso interventi volti a favorire l?accesso al credito per le lavoratrici autonome e per le imprese a prevalente partecipazione femminile.

Infine, per promuovere l?accesso e l?avanzamento di carriera delle donne nei settori della scienza, della tecnologia, dell?ingegneria e della matematica, in cui le donne sono sottorappresentate, il Governo ha continuato anche nel 2015 l?azione di coordinamento di due progetti europei: STAGES (*Structural transformation to achieve gender equality in science*) e TRIGGER (*Transforming institutions by gendering contents and gaining equality in research*).

Nel paragrafo dedicato alle politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, si legge che nel 2015 il Governo ha rivisto la Strategia nazionale di inclusione dei rom, sinti e caminanti 2012-2020, per assicurarne una maggiore operatività ed efficacia a livello locale; ha continuato a sviluppare il sistema di *governance*, insieme ad azioni di sensibilizzazione su modelli, progetti pilota e sperimentazioni, soprattutto in ambito scolastico, socio-sanitario e nel mondo del lavoro.

È proseguita l?attività di coordinamento sulla proposta di direttiva in materia di antidiscriminazione, concretizzatosi nella predisposizione di un nuovo testo. In particolare, nella sezione dedicata alla disabilità, l?attività ha comportato alcuni progressi, anche se si sta attendendo l?adozione della proposta di direttiva della Commissione, la quale mira a introdurre condizioni di accesso semplificate a beni e servizi fondamentali nel mercato interno per le persone affette da disabilità. In merito alla promozione di azioni sul "*Diversity management*", sono stati sostenuti modelli, progetti pilota e sperimentazioni per l'inserimento nel mondo del lavoro di specifiche categorie svantaggiate, attraverso la formazione dei candidati e dei responsabili delle risorse umane e la realizzazione di tre "*Career days*", rivolti alle aziende e alle categorie discriminate nel mondo del lavoro.

Il Governo ha infine elaborato la Strategia nazionale di contrasto e prevenzione delle discriminazioni basate sull?orientamento sessuale e identità di genere, articolata su 4 assi prioritari - educazione, lavoro, sicurezza e *media* - in merito ai quali sono state svolte attività di sensibilizzazione, informazione e formazione.

La Relazione si sofferma poi sul tema del controllo delle frontiere e della immigrazione irregolare.

Il Governo riferisce di aver sostenuto l'azione della Commissione europea volta ad affrontare l'intensificarsi della pressione migratoria, a partire dall'adozione, il 13 maggio 2015, dell'Agenda europea sulla migrazione. Questa è stata presentata dalla Commissione come risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo e con l'intento di indicare le iniziative a medio e lungo termine che, attraverso soluzioni strutturali, permettano di gestire la questione migratoria in tutti i suoi aspetti.

In particolare, la Relazione evidenzia che l'Italia ha svolto un ruolo concreto nell'attivazione dei cosiddetti *hotspot* necessari per identificare i migranti richiedenti protezione internazionale e distinguerli dai migranti irregolari. Al 31 dicembre 2015, risultavano operativi i centri di Lampedusa e Trapani, mentre al 16 marzo 2016 risultano operativi quattro punti di crisi (oltre a Lampedusa e Trapani, anche a Pozzallo e Taranto). L'Italia, inoltre, ha stimolato gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea a realizzare una concreta politica europea in materia di rimpatri, soprattutto attraverso gli accordi di riammissione fra l'Unione europea e i Paesi terzi; ha sollecitato il rafforzamento delle sinergie fra organismi e sistemi, quali Frontex, SIS II, Eurosur, Europol ed

Eurojust, nella gestione delle frontiere e nella repressione dei reati connessi all'immigrazione illegale; ha appoggiato le forme di collaborazione operativa fra gli Stati membri, auspicate dalla Commissione nell'Agenda europea e confluite nell'istituzione dell'operazione militare Eunavfor Med, volta a smantellare le reti di trafficanti.

Nel paragrafo dedicato all'azione esterna in materia migratoria, il Governo sottolinea l'impegno profuso nella promozione della consapevolezza circa l'urgenza di una risposta europea alla crisi migratoria e dei rifugiati. Riferisce, in particolare, di aver ottenuto, in seguito alla tragedia avvenuta al largo delle coste libiche, la convocazione di un Consiglio europeo straordinario interamente dedicato all'emergenza migratoria. Fra le decisioni adottate in quell'occasione, si ricordano l'aumento delle risorse per l'operazione Triton, il lancio di un'operazione nell'ambito della politica di sicurezza e difesa comune (Eunavfor Med), una maggiore cooperazione con i Paesi terzi al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e combattere il traffico di esseri umani, il rafforzamento dei principi di solidarietà e responsabilità.

L'Italia ha sostenuto le proposte presentate dalla Commissione europea, nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, volte all'istituzione di un sistema di accoglienza più equo. In particolare, si ricordano le proposte volte ad attivare il sistema di risposta di emergenza per il ricollocamento di 160.000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale, poi adottate con decisione del Consiglio, nonché la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di modifica del regolamento Dublino III, che dovrebbe istituire un meccanismo permanente di ricollocazione in caso di crisi. In proposito, nella Relazione si ricorda la risoluzione *Doc.* XVIII, n. 100, con la quale la Commissione affari costituzionali del Senato si è pronunciata in senso favorevole.

Il Governo italiano ha sostenuto la necessità di un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, appoggiando fra l'altro la proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea (COM (2015) 671), del 15 dicembre 2015, ed è stato attivo nella promozione dei dialoghi e della cooperazione nel quadro del cosiddetto "Approccio globale su migrazione e mobilità", a sostegno dei partenariati per la mobilità (come nel caso del Libano) e delle agende comuni su migrazione e mobilità (con la Nigeria e con l'Etiopia). Ha sostenuto i quadri di dialogo regionali noti come processi di Rabat e di Khartoum, che investono, rispettivamente, i Paesi dell'Africa settentrionale, centrale e occidentale e i Paesi del Corno d'Africa (Tunisia, Egitto e, in prospettiva, la Libia) ed è stato fra i negoziatori più attivi degli impegni assunti in occasione del vertice di la Valletta, per quanto concerne, in particolare, la promozione della migrazione legale, la cooperazione allo sviluppo, il rafforzamento dei sistemi locali di asilo, la lotta ai trafficanti di esseri umani, una maggiore cooperazione in materia di rimpatri. Ha sostenuto, infine, un forte coinvolgimento della Turchia in relazione all'emergenza dei rifugiati lungo la rotta del Mediterraneo orientale e dei Balcani occidentali, come poi elaborato nel quadro del vertice tra Unione europea e Turchia del 29 novembre 2015.

In materia di migrazione legale, l'attività del Governo volta a segnalare la grave situazione di pressione sul nostro sistema d'asilo ha trovato riscontro nell'articolato pacchetto di proposte presentato in attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione.

Oltre alle citate proposte per la ricollocazione e al progetto di riforma del regolamento di Dublino, si ricorda la proposta di regolamento per l'istituzione di una lista di Paesi di origine sicuri, ai fini dell'adozione delle decisioni sulla protezione internazionale ai sensi della direttiva 2013/32/UE. Infatti, il 9 settembre 2015 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'Unione europea di Paesi di origine sicuri, ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale. La proposta intende consentire un esame più rapido delle domande di asilo di candidati provenienti da Paesi che tutta l'Unione considera sicuri e accelerarne il rimpatrio qualora la valutazione individuale della domanda confermi che non sussistono le condizioni per la concessione dell'asilo.

La Relazione sottolinea, in particolare, che il pacchetto di proposte rappresenta un riconoscimento

politico significativo rispetto a quanto da sempre sostenuto dal Governo italiano, in linea con le indicazioni parlamentari espresse nella risoluzione *Doc.* XVIII, n. 101 della Commissione affari costituzionali del Senato.

La Relazione si sofferma poi sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità. Su questo versante si osserva che l'Italia ha svolto un ruolo di grande rilievo nella formulazione e implementazione della strategia dell'Unione nel campo della sicurezza, soprattutto per quanto concerne il fenomeno dei *foreign fighters*.

Tra le misure prioritarie indicate dal Consiglio europeo del 12 febbraio 2015 e successivamente rese operative, si ricordano in particolare: l'incremento dello scambio di informazioni fra le autorità antiterrorismo degli Stati membri e le Agenzie e strutture di settore dell'Unione (Europol, Eurojust e Frontex), nonché dell'immissione di dati relativi ai sospetti *foreign fighters* nel Sistema d?informazione Schengen (SIS II); il potenziamento della sicurezza nei trasporti, con il raggiungimento dell'accordo politico fra Parlamento europeo e Consiglio sul cosiddetto "codice passeggeri" (PNR); l'approvazione del regolamento di attuazione sugli *standard* comuni di disattivazione delle armi da fuoco; il rafforzamento delle strutture dell'Unione di supporto all'azione di *law enforcement* degli Stati membri; le strategie di prevenzione dell'estremismo radicale violento; la valorizzazione delle buone pratiche europee di comunicazione in funzione anti radicalizzazione; la sinergia fra istituzioni di *law enforcement* e industria del *web* e dei *social network*, a fini di prevenzione dell'estremismo violento e del terrorismo.

Fra i principali risultati conseguiti, la Relazione evidenzia che l'Italia ha operato il maggior numero di inserimenti di dati relativi ai *foreign fighters* nel Sistema informativo Schengen, ha dato il via alla rete dei punti di contatto nazionali per le investigazioni sui *foreign fighters*, considerata una delle migliori pratiche a livello internazionale per la specializzazione e l'efficienza raggiunte, e ha consolidato la propria presenza entro il cosiddetto "Gruppo degli 11", un Foro informale di consultazione fra gli undici Stati membri più colpiti dal fenomeno dei *foreign fighters*.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole con osservazioni, sollecitando la prosecuzione dell'impegno nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del sistema di Dublino.

Ritiene opportuno, inoltre, ribadire la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI.

La PRESIDENTE propone di inserire, tra le osservazioni, la sollecitazione al Governo a promuovere un ampliamento delle competenze della Procura europea anche ai reati di terrorismo, come già evidenziato nella risoluzione *Doc.* XVIII, n. 117, approvata dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia il 17 marzo scorso.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) sottolinea che, a fronte delle reiterate sollecitazioni volte alla tutela degli accordi di Schengen e al rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, si registrano sempre più spesso episodi che, al contrario, mettono a rischio la libera circolazione all'interno dell'Unione europea. Infatti, non si è ancora provveduto a modificare il regolamento di Dublino nel senso auspicato dall'Italia e si moltiplicano i casi di creazione di barriere ai confini tra gli Stati europei.

In ogni caso, propone di inserire un'ulteriore osservazione, in relazione alla necessità di realizzare un coordinamento tra i sistemi di *intelligence* dei Paesi dell'Unione, sul modello del Comitato di analisi strategica antiterrorismo italiano, che finora ha prodotto risultati molto positivi grazie alla collaborazione tra le forze di polizia impegnate nel contrasto alla minaccia terroristica interna e internazionale.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) manifesta la sua disponibilità ad accogliere i rilievi avanzati e riformula, quindi, in tal senso la sua proposta di parere.

Si passa quindi alla votazione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando il tentativo del relatore di valorizzare gli aspetti positivi della partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ritiene comunque insoddisfacente l'azione del Governo.

Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel dichiarare il proprio voto contrario, osserva che sarebbe opportuno prendere atto che lo spazio Schengen è ormai definitivamente compromesso. Inoltre, se si considera il sensibile incremento del numero di ingressi di migranti nel territorio europeo, bisogna concludere - a suo avviso - che anche le misure per il rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea non hanno prodotto alcun risultato. Infine, sottolinea che le prospettate modifiche del regolamento di Dublino non hanno ancora trovato adeguato accoglimento, nonostante gli auspici dell'Italia.

Per questi motivi, dichiara il proprio voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2258) ***Disposizioni in materia di conflitti di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti***

(853) ***MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

(904) ***LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche***

(2170) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di***

interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MARAN (*PD*) sottolinea la complessità del provvedimento in materia di conflitti di interessi, che tuttavia risulta molto atteso. Infatti, l'applicazione rigorosa del principio di imparzialità nell'esercizio delle funzioni pubbliche, enunciato dall'articolo 97 della Costituzione, potrebbe contrastare la crescente disaffezione dell'opinione pubblica nei confronti della politica. La causa principale dell'allontanamento dei cittadini dalla vita pubblica, secondo uno studio inglese, sarebbe proprio la crescente percezione, da parte dei cittadini, del condizionamento della politica da parte di interessi privati.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 2258, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Esso si articola in cinque capi, che riguardano, rispettivamente, le disposizioni di carattere generale, le situazioni di conflitto di interessi, le cause di ineleggibilità per i parlamentari e per i consiglieri regionali, l'integrazione delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le disposizioni finali.

Il testo sostituisce la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004, che viene contestualmente abrogata, ad eccezione degli articoli 7 e 9, relativi, rispettivamente, alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitti di interessi e al potenziamento dell'organico delle Autorità garanti per le comunicazioni e della concorrenza, nonché di alcune disposizioni richiamate dai medesimi articoli. In particolare, il concetto di conflitto di interessi proposto dal testo, di tipo per così dire preventivo, si differenzia da quello vigente, di cui alla legge n. 215 del 2004, che dispone un intervento prevalentemente successivo.

I destinatari della nuova disciplina normativa, che - ai sensi dell'articolo 1 - sono tenuti ad operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati e nell'interesse generale della Repubblica, sono i titolari di cariche politiche. Più specificamente, all'articolo 2, essi sono individuati nei titolari di cariche di governo nazionali e regionali, nei membri del Parlamento e nei consiglieri regionali, ai quali sono equiparati i componenti delle Autorità indipendenti.

Le disposizioni del testo sono poi modulate in maniera differente in considerazione del ruolo e delle funzioni svolte dai titolari di cariche di governo e dagli altri titolari di cariche politiche, tenendo conto delle disposizioni costituzionali che attengono al rispetto delle competenze regionali e alla funzione parlamentare.

In particolare, per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali), sono previste nuove disposizioni nella sola materia dell'ineleggibilità, agli articoli 13 e 14, mentre il comma 4 dell'articolo 13 è riferito a coloro che intendono candidarsi.

Le Regioni, come stabilito dall'articolo 11, sono tenute ad adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla legge, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica previsti per i titolari di cariche di governo nazionali. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano tali previsioni si applicano nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

Con l'articolo 3, la competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri. L'articolo 14 ridefinisce le modalità di elezione dei componenti - da parte della Camera e del Senato - e specifica le competenze e professionalità richieste. La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 16; in particolare, le relative controversie sono devolute alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica.

In via generale, l'articolo 4 individua l'insorgere di un conflitto di interessi in tutti i casi in cui il

titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Rispetto alla disciplina vigente, all'articolo 5 si conferma una serie di obblighi di dichiarazione, prevedendo tuttavia un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, con scadenze più stringenti rispetto a quelle attuali e con sanzioni precise. Inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati: coniuge non legalmente separato, parenti entro il secondo grado, conviventi non a scopo di lavoro domestico.

Al comma 7, si prevede che, per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dal testo in esame, l'Autorità possa avvalersi di banche dati pubbliche, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità detenute dalle agenzie fiscali, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai sensi dei commi 8 e 9, i provvedimenti adottati dall'Autorità devono essere motivati e sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità stessa, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

Secondo il comma 10, l'Autorità, entro i 30 giorni successivi, provvede agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni e può chiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Qualora le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, ne informa immediatamente gli interessati e in ogni caso il titolare della carica di governo nazionale perché provvedano - entro 20 giorni - all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza. Nel caso in cui le dichiarazioni del titolare della carica di governo nazionale siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse, ma non oltre 30 giorni da tale scadenza, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro. Inoltre, l'Autorità informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

I titolari di cariche di governo nazionale che non presentino le dichiarazioni nei 30 giorni successivi al termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, del codice penale, relativo al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che deve essere compiuto senza ritardo. Qualora le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete, si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Con gli stessi poteri l'Autorità procede nel caso in cui - entro cinque anni dalla fine del mandato di governo - emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese, nonché nel caso in cui emergano violazioni degli obblighi dichiarativi.

Le dichiarazioni sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità, secondo le modalità previste nel testo.

All'articolo 6, si individua un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente, in particolare rispetto all'articolo 2 della legge n. 215 del 2004. L'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni, le situazioni di incompatibilità e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i 30 giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile, ferme restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione

dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto all'obbligo di astensione.

Nel caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e di ciò viene data adeguata pubblicità da parte dell'Autorità. Per evitare la dichiarazione di incompatibilità, l'imprenditore può accedere all'applicazione della misure di cui all'articolo 9, cioè gestione fiduciaria o vendita, d'intesa con l'Autorità.

Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari, oppure determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, in data antecedente all'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione, l'Autorità applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

In via generale, il testo prescrive, all'articolo 7, un obbligo di astensione del titolare della carica di governo dall'adozione di atti o dalla partecipazione a deliberazioni che - pur essendo destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti - possano produrre un vantaggio economicamente rilevante nel suo patrimonio. L'interessato, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza dell'obbligo di astensione.

L'obbligo di astensione è stabilito anche a prescindere dalle valutazioni dell'Autorità, nel caso in cui il titolare della carica di governo abbia un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza, secondo la definizione generale dell'articolo 4. Qualora si tratti di atti dovuti, invece, l'obbligo di astensione non opera.

Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui vi è l'obbligo di astensione sono comunicate ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.

Nei casi di violazione di tali obblighi, l'Autorità applica una sanzione pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito. L'atto adottato viene sottoposto al Consiglio dei ministri, che può revocarlo o procedere all'annullamento straordinario previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *p)*, della legge n. 400 del 1988.

Il Consiglio dei ministri può altresì convalidare gli atti individuali posti in essere in violazione dell'obbligo di astensione, ove ravvisi ragioni di interesse generale. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi decorrono dalla scadenza del termine di 30 giorni entro il quale l'Autorità deve comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri la violazione dell'obbligo di astensione.

L'articolo 8 prevede che si determinino situazioni di conflitto di interessi patrimoniali qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in imprese operanti nel settore della difesa, del credito o in imprese di rilevanza nazionale nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione. Ulteriori casi di conflitto di interessi patrimoniali si rilevano quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, questi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

In tali casi l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del

conflitto: il contratto di gestione fiduciaria o la vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti.

L'articolo 9 disciplina, in particolare, l'affidamento a una gestione fiduciaria dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti ai sensi dell'articolo 8, che ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto scelto dall'Autorità tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare, sulla base di un elenco di gestori istituito dall'Autorità. Durante la gestione, il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità.

Il titolare della carica di governo ha diritto di conoscere, tramite l'Autorità, ogni 90 giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato e di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione. Qualora ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, può chiedere la sostituzione del gestore all'Autorità. Entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica di governo, il gestore presenta un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

Al comma 10 dell'articolo 9, si prevede che, nel caso in cui non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità possa disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti, fissando un termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro tale termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, il titolare della carica di governo, ove non opti per le dimissioni dall'incarico, conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti.

Qualora il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, il testo prevede che si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo.

Una disposizione specifica (commi 12 e 13 dell'articolo 9) prevede che, al di fuori delle situazioni di incompatibilità , ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale - o ai parenti entro il secondo grado o al coniuge non separato o alla persona stabilmente convivente non a scopo domestico - ovvero le imprese o le società da essi controllate, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi, l'Autorità, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla gestione fiduciaria e alla vendita, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria.

Riguardo al regime fiscale, all'articolo 10 è previsto che si applichi l'aliquota del 26 per cento alle plusvalenze realizzate con eventuali operazioni di dismissione di valori mobiliari eseguite in ottemperanza alle disposizioni del testo medesimo; si intende inoltre garantire la neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento di beni in gestione fiduciaria, disponendo altresì l'esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all'interessato.

In tema di ineleggibilità, con gli articoli 13 e 14 si apportano modifiche all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e alla legge n. 165 del 2004, che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda i membri del Parlamento, l'ineleggibilità viene riferita anche a coloro che abbiano la titolarità o il controllo anche indiretto nei confronti di un'impresa che svolge prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o concessione di notevole entità economica rilasciata dallo Stato che importi l'obbligo di adempimenti specifici e l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 13, le cause di ineleggibilità non si applicano agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica prima della presentazione della candidatura, nonché ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, prima della presentazione della candidatura, perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

Con riferimento ai consiglieri regionali, è demandata alle Regioni anche la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione di notevole entità economica, rilasciata dallo Stato o dalla Regione.

Infine, si stabilisce che coloro che intendono candidarsi possano accedere, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, alla procedura prevista nel caso di conflitto di interessi patrimoniale e in relazione alle misure tipiche per la prevenzione dei conflitti (contratto di gestione fiduciaria e vendita). In caso di elezione, l'Autorità trasmette alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri una propria relazione sulle suddette misure.

Illustra brevemente, quindi, altri disegni di legge presentati in materia di conflitto di interessi. Nel definire i destinatari della nuova disciplina, il disegno di legge n. 853, d'iniziativa dei senatori Mucchetti e altri, e il disegno di legge n. 904, a prima firma del senatore Lucidi, si riferiscono ai soli membri del Parlamento. Nel disegno di legge n. 2170, d'iniziativa della senatrice De Petris e altri, il conflitto di interessi riguarda, oltre ai membri del Parlamento, i titolari di cariche di governo statali, regionali e locali, nonché i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. I titolari di cariche di governo e i componenti delle Autorità indipendenti sono anche oggetto della proposta n. 840, presentata dalla senatrice Lanzillotta e altri. Infine, nel disegno di legge n. 1319, d'iniziativa del senatore Buemi e altri, l?ambito soggettivo di applicazione della normativa è rappresentato dai titolari di cariche politiche e di alta amministrazione.

Il disegno di legge n. 853 reca alcune novelle alla legge n. 60 del 1953, in materia di incompatibilità parlamentari. In particolare, è considerata incompatibile con il mandato parlamentare la condizione di coloro che risultano avere il controllo o l?esercizio di un?influenza dominante su una società di diritto privato che sia in rapporti con amministrazioni pubbliche. Si prevede un'estensione delle aree in cui possono verificarsi casi di incompatibilità dalle sole attività in rapporto contrattualistico con lo Stato, individuate dal testo unico del 1957, alle attività sottoposte a regolazione specifica. Allo stesso modo, i casi di incompatibilità vanno a loro volta estesi dagli esponenti e consulenti delle imprese agli azionisti che abbiano il controllo di diritto o di fatto o che esercitino il controllo, di diritto o di fatto, in forma congiunta attraverso la partecipazione a patti di sindacato o ad altri accordi.

Il disegno di legge n. 904 introduce l'incompatibilità della carica di parlamentare con qualsiasi altra carica pubblica elettiva e conferma quella con altre cariche pubbliche o private, già prevista dalla legge n. 60 del 1953.

Nel disegno di legge n. 840 sono disciplinate le incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali nonché i conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali. In base alle proposte n. 1319 e n. 2170, situazioni di conflitto di interessi sussistono in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo - oppure il coniuge, la persona stabilmente convivente, un parente o un affine - è anche titolare di un interesse economico privato tale da poter condizionare, o che appaia poter condizionare, l?esercizio delle sue funzioni pubbliche.

Per evitare situazioni di conflitto di interessi, i disegni di legge n. 840, n. 1319 e n. 2170 prevedono l?obbligo per i soggetti titolari di cariche pubbliche di dichiarare gli incarichi, le attività e la situazione patrimoniale propri, del coniuge, dei parenti e affini. Sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme introdotte.

In merito alla prevenzione e al controllo delle situazioni di conflitto di interessi, il disegno di

legge n. 2170 attribuisce le relative funzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, mentre il disegno di legge n. 1319 prevede che le dichiarazioni destinate a costituire l'Anagrafe dei titolari di cariche pubbliche siano rese al giudice delegato. La proposta n. 840 invece istituisce una Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi, deputata all?attuazione della nuova disciplina e composta da cinque componenti nominati dal Presidente della Repubblica, che li sceglie - sentiti i presidenti di Camera e Senato - tra persone di notoria e indiscussa indipendenza.

Qualora sia accertata l'incompatibilità, nel disegno di legge n. 1319 è prevista la possibilità di optare tra il mantenimento della carica pubblica e il mantenimento della posizione incompatibile. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile e pertanto decade dalla carica stessa.

Il disegno di legge n. 2170 prevede che il parlamentare o il titolare di una carica di governo che si trovi in una situazione di conflitto di interessi sia tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 50.000 e 500.000 euro. Nel disegno di legge n. 853 è riconosciuta al parlamentare che si trovi in una condizione di incompatibilità la possibilità di rimuovere la causa di tale incompatibilità entro un termine perentorio, decorso vanamente il quale è prevista la decadenza dal mandato parlamentare. Il disegno di legge n. 904 rafforza, attraverso le previsione della decadenza del parlamentare, la procedura di accertamento dell'incompatibilità che, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, deve comunque spettare alla Camera di appartenenza.

In merito ai conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali, il disegno di legge n. 1319 dispone, per il titolare di una carica pubblica, l'obbligo di astensione dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse, recando ad essi un vantaggio economico rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. È comunque prevista la possibilità che il titolare di una carica possa investire della questione il giudice delegato, il quale stabilisce linee guida sui casi di possibile astensione, oltre a pronunciarsi in concreto sui casi sottoposti alla sua valutazione.

Il disegno di legge n. 840 disciplina il procedimento per la prevenzione dei conflitti di interessi derivanti da attività patrimoniali e detta misure tipiche in materia, quali l?affidamento a una gestione fiduciaria ovvero, come *extrema ratio*, la vendita e il successivo affidamento del ricavato a gestione fiduciaria. Sono previste, inoltre, norme in materia di cessioni a congiunti, a società collegate o a fini elusivi, nonché disposizioni specifiche per le imprese titolari di concessioni.

Infine, il disegno di legge n. 2170 introduce, quali strumenti per la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi, la costituzione di un *trust* cieco, oppure l'alienazione, totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi, il cui ricavato può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d'impresa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (n. 267)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte congiuntamente con la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, nelle giornate del 31 marzo e del 6 e del 7 aprile, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato - o comunque ne hanno preannunciato la trasmissione - della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), dopo aver formulato osservazioni critiche per la tardiva presentazione dei decreti legislativi attuativi della riforma della pubblica amministrazione, rileva che il provvedimento in esame disattende gli annunci del Governo circa la tempestiva adozione di misure per garantire la trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

Infatti, sebbene il provvedimento risulti ispirato - secondo gli intendimenti del Governo - al *Freedom of information acts* (FOIA), che stabilisce obblighi di informazione, pubblicazione e trasparenza per la pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, nel testo in esame, a suo avviso, non si riscontrano i principi di trasparenza, gratuità, obbligo di motivazione e coinvolgimento dell'utenza che, al contrario, connotano il FOIA.

In primo luogo, infatti, è introdotto il silenzio-diniego, peraltro senza adeguata motivazione. A tale proposito, sarebbe opportuno altresì individuare un apparato sanzionatorio specifico nel caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione da parte dell'amministrazione.

In secondo luogo, non vi è certezza della gratuità della esibizione dei documenti richiesti da parte del cittadino, al quale potrebbe essere richiesta la corresponsione di una somma, peraltro non quantificabile, anche per il solo accesso all'archivio informatico.

Segnala, inoltre, che mentre il FOIA privilegia metodi alternativi di soluzione delle controversie, più snelli ed economici, quali la negoziazione guidata, la mediazione e l'arbitrato, lo schema di decreto legislativo in esame prevede esclusivamente il ricorso in via giurisdizionale al TAR e al Consiglio di Stato.

Infine, rileva un'assenza di coordinamento tra le nuove disposizioni e la legge n. 241 del 1990, che potrebbe determinare confusione a livello interpretativo.

A suo avviso, la legge n. 124 del 2015, pur essendo condivisibile sotto il profilo delle finalità, lascia un eccessivo margine di discrezionalità al Governo nell'attuazione della riforma, soprattutto su alcuni temi di maggiore impatto per la vita quotidiana dei cittadini.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2192) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

La PRESIDENTE avverte che è stato presentato un ordine del giorno, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO N. 742**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
espresso apprezzamento per il sostanziale rispetto da parte del Governo dei tempi di presentazione della Relazione di cui all?articolo 13 della legge n. 234 del 2012;
considerato che la Relazione:
illustra, tra l'altro, gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno 2015 e le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, nonché il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere;
rappresenta il complemento della Relazione programmatica per il 2016 (*Doc.* LXXXVII-*bis*, n. 4), già esaminata dalla Commissione nella seduta del 10 febbraio scorso;
costituisce uno strumento fondamentale per consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti;
rilevato che:
il Governo riferisce di essersi attenuto nei negoziati alle indicazioni formulate dalla Commissione, in particolare in riferimento alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

COM (2015) 450 def e alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell?UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE - COM (2015) 452 def;
nella partecipazione al processo decisionale dell'Unione europea l'azione del Governo si è dimostrata coerente con le indicazioni formulate dalla Commissione;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
si sollecita la prosecuzione dell'impegno nella protezione dello spazio Schengen, nel rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione, con il sostegno alla proposta della Commissione europea relativa all'istituzione di una Guardia costiera e di frontiera europea, e nella gestione condivisa del fenomeno migratorio, anche attraverso la riforma del sistema di Dublino;
si ribadisce la necessità di adeguare in tempi rapidi il quadro giuridico penale europeo alle gravi minacce terroristiche, favorendo l'approvazione della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, nonché compiendo ogni iniziativa utile al fine di estendere le competenze della Procura europea anche ai reati connessi al terrorismo e promuovendo una più stretta cooperazione e comunicazione tra i servizi di *intelligence* nazionali.

ORDINI DEL GIORNO PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 2192

G/2192/1/1
MALAN
Il Senato, nel corso dell'esame dell'articolo 4 del disegno di legge A.S. 2192
premesso che:
la legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui "culti ammessi", non certo particolarmente libertaria, come suggeriscono la data di approvazione e il titolo, e come è dimostrato dal fatto che vari articoli sono già stati dichiarati abrogati dalla Corte costituzionale, stabilisce all'articolo 3 che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla "religione dello Stato" (tale all'epoca era la religione cattolica) debbono essere notificate al ministero dell'interno per l'approvazione, senza prevedere limiti numerici rapportati al numero di fedeli, ma affidando a detto ministero una discrezionalità che, anche alla luce della Costituzione, può ritenersi opportuna per evitare che la qualifica di ministro di culto possa essere usata per fini diversi e pericolosi;
anche il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che dettaglia le diverse prerogative dei ministri di culto, non pone alcun limite numerico;
mai, neppure durante il regime fascista, era stato imposto un numero minimo di fedeli per l'approvazione ministeriale della nomina;
alcuni anni fa, invece, il Ministero dell'interno ha sospeso del tutto l'applicazione della legge citata, in ragione del fatto che aveva richiesto un parere al Consiglio di Stato sull'opportunità di stabilire un numero minimo di fedeli per avere diritto all'approvazione di un ministro di culto;
dopo molti mesi di attesa, è giunto il parere del Consiglio di Stato, secondo il quale non solo va imposto un numero minimo di fedeli per ottenere l'approvazione di un ministro di culto, ma tale limite va fissato in 500, in asserita analogia alle più piccole parrocchie cattoliche con sacerdote residente;
tale limite è del tutto incongruo poiché: *a)* rischia di ridurre l'opportuna discrezionalità dell'approvazione in presenza del citato numero di fedeli, anche nel caso in cui, ad esempio, l'aspirante ministro di culto sia sospetto di incitamento all'odio e alla discriminazione; *b)* parametrare le minoranze religiose ai numeri della confessione che raccoglie la vasta maggioranza degli italiani, è irragionevole e manifestamente discriminatorio; confessioni religiose che nella migliore delle ipotesi hanno in Italia un numero di seguaci centinaia di volte inferiore a quelli della Chiesa cattolica, li

vedono necessariamente dispersi in aree centinaia di volte più ampie e la loro cura necessita di un lavoro assai più grande; *c)* anche la Chiesa cattolica ha comunità che comprendono meno di 500 fedeli; il fatto che molte di queste vengano curate da un sacerdote non residente non significa nulla, anche perché in molte confessioni il ministro di culto svolge anche un lavoro ordinario e pertanto non può dedicarsi alla sua comunità a tempo pieno, proprio come un sacerdote "non residente"; particolarmente significativa la situazione della diocesi di Pinerolo (Torino), che comprende alcuni comuni dove i cattolici sono in minoranza, caso unico in Italia, a causa della forte presenza valdese: in quest'area esistono parrocchie in comuni di poche centinaia di abitanti, fra i quali i fedeli cattolici sono minoranza, dunque ben al di sotto dei 500; d) le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione hanno generalmente un numero di fedeli per ministro di culto assai inferiore a 500: l'Unione delle chiese valdesi e metodiste, la prima a firmare un'intesa, ha oggi circa 19.000 membri di chiesa adulti e un centinaio di pastori con la qualifica di ministri di culto, con una media di non più di 200 membri per ministro, media che scende di parecchio se si esclude la piccola area piemontese dove l'antichissima confessione vede concentrata la metà dei suoi fedeli, con l'altra metà dispersa in tutto il resto del Paese;

considerato che:

il 10 settembre 2015, il sottosegretario all'interno dottor Domenico Manzione, rispondendo nell'Aula del Senato a un'interrogazione in merito al limite numerico recentemente imposto, specificava che tale limite era "anche frutto di diversi pareri resi dal Consiglio di Stato all'amministrazione dell'interno in merito alle verifiche da compiersi in sede di rilascio dell'approvazione circa la sussistenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi in relazione al richiedente e alla sua confessione di appartenenza", precisando che "tali elementi consistono nella presenza di un luogo di culto nel Comune di residenza del ministro, nella consistenza numerica della comunità di fedeli, nella cittadinanza italiana del ministro medesimo e nella sua affidabilità, serietà e moralità";

vincolare l'approvazione della nomina al fatto che vi sia un luogo di culto della confessione nel comune di residenza dello stesso ministro è totalmente ingiustificato, poiché il nucleo base delle confessioni minoritarie, equivalente alla parrocchia cattolica, a causa della dispersione sul territorio, corrisponde quasi sempre a un insieme di comuni e non c'è ragione alcuna perché la residenza del ministro di culto debba coincidere con il comune in cui si trova il luogo di culto;

ritenuto che tali vincoli siano incompatibili con l'uguaglianza fra i cittadini nell'esercizio della loro confessione religiosa, non giustificati da alcuna ragione, tanto meno da questioni di sicurezza;

impegna il Governo:

a non imporre limiti numerici di fedeli per l'approvazione dei ministri di culto, e in ogni caso a non porre questo limite minimo a cinquecento;

a non restringere le garanzie previste dalle norme del 1929 e 1930 ma torni a valutare tali nomine secondo i criteri sempre applicati fino a pochi anni fa, in particolare negando l'approvazione ove ve ne siano ragioni sufficienti per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dal numero dei fedeli.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 386 (pom.) del 13/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2016
386ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Bocci e Manzione.
Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Vittorio Agnoletto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui temi dell'immigrazione: audizione di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 3 marzo.

La PRESIDENTE rivolge parole di saluto al professor Agnoletto e introduce i lavori.

Il professor Vittorio AGNOLETTO, politico e attivista, svolge il suo intervento illustrando alcune *slides*, che successivamente consegna alla Presidenza.

Intervengono il senatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*) e le senatrici DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) e LO MORO (*PD*), nonché i senatori COCIANCICH (*PD*) e MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) e la PRESIDENTE, per porre quesiti e formulare considerazioni.

Il professor AGNOLETTO risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'audizione e comunica che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Resoconto stenografico

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno***

all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra i disegni di legge in titolo, recanti norme relative al settore dell'editoria.

In particolare, il disegno di legge n.2271, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria, nonché quella relativa ai prepensionamenti dei giornalisti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

L'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, ponendolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia. Precisa, a tale riguardo, che tale Fondo era già stato previsto dalla legge di stabilità per il 2016, che tuttavia lo aveva collocato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, a incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel settore dell'informazione digitale. Nel Fondo confluiscono le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, istituito per il triennio 2014-2016, e le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. Ad esso affluiscono altresì una quota parte delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI e le somme versate quale contributo di solidarietà dai concessionari della raccolta pubblicitaria, dalle società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, nonché dagli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Tali risorse sono annualmente ripartite a metà tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, se afferiscono alle somme versate a titolo di canone di abbonamento televisivo o al contributo di solidarietà imposto agli operatori della raccolta pubblicitaria. Per le altre risorse del Fondo, i criteri di ripartizione annuale sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell?economia, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 2, ai commi da 1 a 3, delega il Governo a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e a incentivare gli investimenti per l'innovazione del sistema distributivo e dell'offerta informativa.

In particolare, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, il comma 2 prevede la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi, stabilendo innanzitutto, quale condizione necessaria per il finanziamento, l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale. Inoltre, si definiscono meccanismi di determinazione e di calcolo dei contributi, stabilendo altresì i requisiti di accesso alla contribuzione e l'esclusione dal finanziamento di alcuni soggetti, tra cui gli organi d'informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico e le imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa. Sono poi incentivati gli investimenti in innovazione digitale, anche attraverso investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, con particolare riguardo ai progetti presentati da imprese editoriali di nuova costituzione.

La delega concerne altresì la rete di vendita, prevedendo la progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali. Deve essere assicurata la parità di condizioni per gli operatori, anche con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantito il pluralismo delle testate presenti nei punti

vendita, con una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali che assicuri ai punti vendita l'accesso alle forniture senza il condizionamento di prestazioni o servizi aggiuntivi.

Si prevede, infine, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

Quanto al procedimento della delega, si dispone che i decreti legislativi siano emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

I commi da 4 a 6 dell'articolo 2 recano due discipline di delega al Governo in materia di trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, e di revisione della composizione e delle competenze del consiglio nazionale dell?ordine dei giornalisti.

Al fine di rendere l?accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, la disciplina di delega prevede l'incremento dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, nonché la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell?accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti.

I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardante il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti attengono al riordino delle competenze in materia di formazione e alla razionalizzazione del procedimento disciplinare. Si prevede inoltre la riduzione del numero dei componenti del Consiglio fino a un massimo di 36.

All'attuazione della delega per la ridefinizione delle misure di sostegno all'editoria si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo, mentre si introduce una clausola di neutralità finanziaria per l'attuazione della delega relativa al sistema pensionistico dei giornalisti.

L'articolo 3 reca nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici. Si dispone che il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa non possa eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo. È inoltre soppressa la riserva di risorse destinata ai periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro. In virtù di tale soppressione, la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi diretti.

L'articolo 4 prevede la proroga del mandato della commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico - la cui scadenza sarebbe altrimenti prevista per giugno 2016 - fino al completamento degli adempimenti a carico della medesima Commissione.

L'articolo 5 modifica l'articolo 45 della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'ordine dei giornalisti, sostituendo il riferimento all'albo professionale con il richiamo all'iscrizione nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'ordine regionale o interregionale competente.

All'articolo 6, sono introdotte nuove disposizioni per la vendita dei giornali. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la previsione relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate da parte dei punti vendita esclusivi è limitata alle pubblicazioni regolari, in occasione della loro prima immissione nel mercato. A tale riguardo, si precisa che per pubblicazioni regolari si intendono quelle che sono registrate presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare e che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 47 del 1948. Alle medesime prescrizioni sono tenute ad adeguarsi anche le imprese di distribuzione.

Infine, l'articolo 7 reca disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente.

Il disegno di legge n. 1236, d'iniziativa del senatore Buemi e altri, delega il Governo a definire nuove forme di sostegno all'editoria. Esso stabilisce alcune linee guida per la razionalizzazione di tali interventi, con lo scopo di alleggerire l?onere finanziario attualmente derivante dai sistemi di

contribuzione diretta e di creare condizioni di autonomia e indipendenza dei giornalisti, mediante una competizione più aperta.

In particolare, l'articolo 1 elenca principi e criteri direttivi che vincolano il Governo a riordinare le misure di sostegno alle imprese editoriali, eliminando ogni forma di contributo diretto, e a selezionare le categorie dei possibili beneficiari, con particolare riguardo ai quotidiani e ai periodici di consolidata tradizione e valore politico-culturale, nonché alle testate che siano espressione di comunità locali e alle riviste di alta cultura iscritte in un apposito registro nazionale tenuto dal consorzio interuniversitario CINECA del Ministero dell?istruzione.

Inoltre, si prevede l'individuazione di forme di intervento per l'innovazione, l'avvio di nuove imprese editoriali e la multimedialità, al fine di modernizzare e sviluppare il settore. Per il contenimento degli oneri gravanti sulla finanza pubblica, si stabilisce che le provvidenze siano strettamente correlate alle risorse annualmente disponibili e che il contributo non possa in ogni caso eccedere il fatturato dell'impresa beneficiaria.

Il Governo è altresì delegato a ridefinire il quadro delle competenze in materia di comunicazione istituzionale e di tutela del diritto d'autore.

Infine, l'articolo 2 prevede che gli organi costituzionali e le altre amministrazioni centrali dello Stato siano autorizzate a istituire e mantenere sale stampa esclusivamente nell'ambito di appositi locali situati all'interno delle rispettive sedi. In tal modo, si intende evitare che le istituzioni pubbliche siano tenute a sostenere oneri rilevanti per il canone locatizio delle sale stampa.

Il disegno di legge n. 453, d'iniziativa del senatore Crimi e altri, propone il superamento del modello di finanziamento pubblico all'editoria, al fine di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, nonché di assicurare consistenti economie di spesa per la finanza pubblica. Pertanto, al comma 2 dell'articolo 1 si prevede un elenco dettagliato delle disposizioni da abrogare.

Con il disegno di legge n.454, anch'esso a prima firma del senatore Crimi, si propone l'abrogazione della legge n. 69 del 1963, unitamente al relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, sulla base del presupposto che il modello ordinistico italiano - che prevede l'iscrizione obbligatoria a un ente associativo di natura pubblica - non abbia consentito di superare le criticità relative al sistema di accesso alla professione, alla situazione di precariato di molti giornalisti e a quella di quanti, pur non essendo giornalisti professionisti, svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita.

Sono comunque fatti salvi, all'articolo 2, i principi della legge n. 69 in materia di autonomia dei giornalisti e tutela delle fonti.

Infine, il disegno di legge n.282, d'iniziativa del senatore Marinello e altri, interviene in materia di punti vendita della stampa quotidiana e periodica. La proposta è volta a superare le criticità che deriverebbero dall'ampliamento della possibilità di apertura di punti vendita non esclusivi - che affiancano la vendita di altri prodotti, anche non editoriali, a quella di quotidiani e giornali - prevedendo che l'edicolante stesso, all'interno della zona di competenza, possa concedere la vendita dei giornali a esercizi diversi. A tal fine, le parti sottoscrivono un'apposita convenzione, che è comunicata al comune territorialmente competente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(795) ***Doris LO MORO e Lucrezia RICCHIUTI. - Norme in materia di scioglimento degli organi***

delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per infiltrazioni mafiose

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

La relatrice LO MORO (*PD*) ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame è volto a superare le criticità emerse a seguito dell'applicazione dei provvedimenti di scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere per infiltrazione mafiosa. Infatti, nel tentativo di ripristinare la legalità e risanare i bilanci delle aziende, si potrebbe arrecare un pregiudizio alla prestazione dei servizi sanitari essenziali ai cittadini. Pertanto, con il disegno di legge a sua prima firma, si propone di separare la gestione commissariale da quella affidata a un direttore generale incaricato di garantire le prestazioni sanitarie.

Rammenta, altresì, che il rappresentante del Governo aveva prospettato la possibilità di inserire nel disegno di legge in titolo alcune norme contenute nel disegno di legge n. 1687, recante misure di contrasto alla criminalità organizzata, per quanto attiene specificamente lo scioglimento dei comuni per infiltrazione mafiosa.

A tale proposito, segnala l'opportunità di introdurre anche il riferimento allo strumento intermedio della diffida, al fine di evitare - se possibile - lo scioglimento. Soluzioni di questo tipo, infatti, sono già state adottate con successo a livello locale dalle prefetture, come è emerso nel corso dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle intimidazioni agli amministratori locali.

Tuttavia, ritiene indispensabile conoscere l'orientamento complessivo del Governo sulla possibilità di giungere a una definizione positiva del disegno di legge n. 795, con le integrazioni prospettate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2192) ***Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

La PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo, sul testo, a condizione che alla copertura finanziaria "si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero".

Il relatore CALDEROLI (*LN-Aut*) presenta, quindi, l'emendamento 26.100, pubblicato in allegato, in coerenza con il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) illustra l'ordine del giorno G/2192/1/1, con il quale si impegna il Governo a non imporre limiti numerici di fedeli per l'approvazione dei ministri di culto e, in ogni caso, a non porre questo limite minimo a 500. L'approvazione di tali nomine, infatti, dovrebbe essere negata solo in presenza di pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, indipendentemente dal numero dei fedeli.

Negli ultimi tempi, invece, il Ministero dell'interno ha applicato criteri più stringenti di quelli previsti dalla legge n. 1159 del 1929 e dal regio decreto n. 289 del 1930, in base a un parere del Consiglio di Stato sull'opportunità di stabilire in 500 il numero minimo di fedeli per avere diritto all'approvazione di un ministro di culto, per analogia con le più piccole parrocchie cattoliche con sacerdote residente. In realtà, a suo avviso, tale limite è incongruo, anche in considerazione del fatto che vi sono numerose comunità cattoliche al di sotto dei 500 membri.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere favorevole sull'emendamento 26.100.

Quanto all'ordine del giorno, sottolinea che il Ministero dell'interno non può sottrarsi all'applicazione del parere espresso dal Consiglio di Stato.

Pertanto, si dichiara disponibile ad accogliere l'atto di indirizzo come raccomandazione, purché sia modificato il dispositivo.

In primo luogo, concordando sulla opportunità di una riflessione più approfondita in merito alla questione della consistenza numerica della comunità di fedeli per l'approvazione del ministro di culto, ritiene che il Governo potrebbe chiedere un ulteriore parere al Consiglio di Stato, affinché modifichi gli indirizzi precedentemente dati alle strutture ministeriali.

Pertanto, invita il proponente a modificare la prima parte del dispositivo nel senso di impegnare il Governo "a riconsiderare una riduzione dei limiti numerici di fedeli per l'approvazione dei ministri di culto tenendo conto dei diversi criteri di aggregazione delle confessioni religiose sul territorio, e in ogni caso a non porre questo limite minimo a 500".

La seconda parte del dispositivo, invece, dovrebbe essere soppressa.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2192/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 26.100 è accolto.

L'ordine del giorno G/2192/1/1 (testo 2) è accolto come raccomandazione.

La Commissione conferisce quindi al relatore Calderoli il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2192, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,45.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2192

G/2192/1/1 (testo 2)
MALAN
Il Senato, nel corso dell'esame dell'articolo 4 del disegno di legge A.S. 2192,

premesso che:

la legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui "culti ammessi", non certo particolarmente libertaria, come suggeriscono la data di approvazione e il titolo, e come è dimostrato dal fatto che vari articoli sono già stati dichiarati abrogati dalla Corte costituzionale, stabilisce all'articolo 3 che le nomine dei ministri dei culti diversi dalla "religione dello Stato" (tale all'epoca era la religione cattolica) debbono essere notificate al ministero dell'interno per l'approvazione, senza prevedere limiti numerici rapportati al numero di fedeli, ma affidando a detto ministero una discrezionalità che, anche alla luce della Costituzione, può ritenersi opportuna per evitare che la qualifica di ministro di culto possa essere usata per fini diversi e pericolosi;

anche il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, che dettaglia le diverse prerogative dei ministri di culto, non pone alcun limite numerico;

mai, neppure durante il regime fascista, era stato imposto un numero minimo di fedeli per l'approvazione ministeriale della nomina;

alcuni anni fa, invece, il Ministero dell'interno ha sospeso del tutto l'applicazione della legge citata, in ragione del fatto che aveva richiesto un parere al Consiglio di Stato sull'opportunità di stabilire un numero minimo di fedeli per avere diritto all'approvazione di un ministro di culto;

dopo molti mesi di attesa, è giunto il parere del Consiglio di Stato, secondo il quale non solo va imposto un numero minimo di fedeli per ottenere l'approvazione di un ministro di culto, ma tale limite va fissato in 500, in asserita analogia alle più piccole parrocchie cattoliche con sacerdote residente;

tale limite è del tutto incongruo poiché: *a)* rischia di ridurre l'opportuna discrezionalità dell'approvazione in presenza del citato numero di fedeli, anche nel caso in cui, ad esempio, l'aspirante ministro di culto sia sospetto di incitamento all'odio e alla discriminazione; *b)* parametrare le minoranze religiose ai numeri della confessione che raccoglie la vasta maggioranza degli italiani, è irragionevole e manifestamente discriminatorio; confessioni religiose che nella migliore delle ipotesi hanno in Italia un numero di seguaci centinaia di volte inferiore a quelli della Chiesa cattolica, li vedono necessariamente dispersi in aree centinaia di volte più ampie e la loro cura necessita di un lavoro assai più grande; *c)* anche la Chiesa cattolica ha comunità che comprendono meno di 500 fedeli; il fatto che molte di queste vengano curate da un sacerdote non residente non significa nulla, anche perché in molte confessioni il ministro di culto svolge anche un lavoro ordinario e pertanto non può dedicarsi alla sua comunità a tempo pieno, proprio come un sacerdote "non residente"; particolarmente significativa la situazione della diocesi di Pinerolo (Torino), che comprende alcuni comuni dove i cattolici sono in minoranza, caso unico in Italia, a causa della forte presenza valdese: in quest'area esistono parrocchie in comuni di poche centinaia di abitanti, fra i quali i fedeli cattolici sono minoranza, dunque ben al di sotto dei 500; d) le confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione hanno generalmente un numero di fedeli per ministro di culto assai inferiore a 500: l'Unione delle chiese valdesi e metodiste, la prima a firmare un'intesa, ha oggi circa 19.000 membri di chiesa adulti e un centinaio di pastori con la qualifica di ministri di culto, con una media di non più di 200 membri per ministro, media che scende di parecchio se si esclude la piccola area piemontese dove l'antichissima confessione vede concentrata la metà dei suoi fedeli, con l'altra metà dispersa in tutto il resto del Paese;

considerato che:

il 10 settembre 2015, il sottosegretario all'interno dottor Domenico Manzione, rispondendo nell'Aula del Senato a un'interrogazione in merito al limite numerico recentemente imposto, specificava che tale limite era "anche frutto di diversi pareri resi dal Consiglio di Stato all'amministrazione dell'interno in merito alle verifiche da compiersi in sede di rilascio

dell'approvazione circa la sussistenza di determinati elementi soggettivi e oggettivi in relazione al richiedente e alla sua confessione di appartenenza", precisando che "tali elementi consistono nella presenza di un luogo di culto nel Comune di residenza del ministro, nella consistenza numerica della comunità di fedeli, nella cittadinanza italiana del ministro medesimo e nella sua affidabilità, serietà e moralità";

vincolare l'approvazione della nomina al fatto che vi sia un luogo di culto della confessione nel comune di residenza dello stesso ministro è totalmente ingiustificato, poiché il nucleo base delle confessioni minoritarie, equivalente alla parrocchia cattolica, a causa della dispersione sul territorio, corrisponde quasi sempre a un insieme di comuni e non c'è ragione alcuna perché la residenza del ministro di culto debba coincidere con il comune in cui si trova il luogo di culto;

ritenuto che tali vincoli siano incompatibili con l'uguaglianza fra i cittadini nell'esercizio della loro confessione religiosa, non giustificati da alcuna ragione, tanto meno da questioni di sicurezza;

impegna il Governo:

a riconsiderare una riduzione dei limiti numerici di fedeli per l'approvazione dei ministri di culto tenendo conto dei diversi criteri di aggregazione delle confessioni religiose sul territorio, e in ogni caso a non porre questo limite minimo a cinquecento.

Art. 26

26.100

CALDEROLI, *relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 17, valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 388 (pom.) del 20/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
388ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di proseguire quanto prima l'esame dei disegni di legge n. 2271 (disposizioni in materia di editoria) e connessi, n. 2258 (disposizioni in materia di conflitti di interessi) e connessi, n. 1522 (attività di rappresentanza interessi) e connessi.

In relazione all'esame del disegno di legge n. 1522, inoltre, si è concordato di prorogare ulteriormente il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di mercoledì 27 aprile.

Infine, si è deciso di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2307 (elezioni primarie per selezione candidati a cariche monocratiche) e di iniziarne l'esame a partire dalla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 4) ***Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il relatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Ha inizio la discussione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che anche quest'anno le stime e le previsioni programmatiche riportate nel Documento di economia e finanza non siano realistiche. Infatti, i dati relativi ai principali indicatori economici - *deficit*, debito pubblico e PIL - dimostrano che le valutazioni proposte in passato non sono poi state suffragate dai fatti. Ciò dimostra, a suo avviso, che le scelte di politica economica del Governo sono avventate e basate su situazioni contingenti favorevoli.

La riduzione del *deficit* negli ultimi due anni, per esempio, è stata favorita per lo più dalla politica monetaria espansiva della Banca centrale europea, che ha consentito una consistente diminuzione degli interessi sul debito pubblico. Tale strategia sembra confermata anche per il prossimo anno, sebbene risulti legata a un numero eccessivo di variabili: infatti, non vi è alcuna certezza sul mantenimento del *quantitative easing* da parte della Banca centrale e ancora non è possibile sapere se l'Italia riuscirà a evitare le sanzioni europee per il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

Il rapporto tra debito pubblico e PIL è diminuito solo dello 0,3 per cento, a fronte dell'1,4 per cento annunciato in precedenza. Ricorda, inoltre, che ulteriori discrasie tra le previsioni del Governo e le stime reali sono state rilevate da importanti organismi, quali Eurostat, Fondo monetario internazionale e OCSE. Tutto ciò conferma la tendenza dell'Esecutivo a rinviare le scelte più impopolari, limitandosi a interventi privi di ampio respiro e basati solo sull'auspicio che perdurino condizioni favorevoli a livello internazionale.

A fronte di ciò, si prefigura un preoccupante incremento della tassazione, accompagnato dall'aumento di quasi 22 miliardi della spesa pubblica. Si registra, al contempo, una riduzione degli investimenti pari a 7 miliardi.

Sottolinea che anche il Rapporto Paese 2016, elaborato dalla Commissione europea e pubblicato il 26 febbraio 2016, nel precisare che l'Italia ha compiuto progressi nella capacità di risposta alle raccomandazioni del 2015, registra il permanere di criticità per l'occupazione, la tenuta del sistema bancario, l'istruzione, la semplificazione amministrativa e la competitività.

Critica la gestione del fenomeno migratorio, che risulta inefficiente ed eccessivamente onerosa, dal momento che la spesa per l'accoglienza continua ad aumentare, come anche il numero dei migranti sul territorio italiano. A tale proposito, ritiene che nel DEF si sarebbe dovuto indicare un piano di interventi strutturali; al contrario, si continua ad affrontare l'emergenza, lasciando così spazio a fenomeni di cattiva gestione e infiltrazioni criminali negli appalti per la conduzione dei centri per

richiedenti asilo. Tra l'altro, l'attuazione dell'accordo per il ricollocamento dei migranti appare del tutto insufficiente, nonostante le dichiarazioni ottimistiche del Presidente del Consiglio.

Il Documento di economia e finanza, inoltre, prevede che la riforma della pubblica amministrazione determinerà una maggiore efficienza, con ricadute particolarmente positive per gli investimenti. A tale proposito, rileva che l'impatto sulla crescita del PIL sarà contenuto in percentuali inferiori all'1 per cento e quindi insignificanti nel processo di crescita e modernizzazione del Paese. Peraltro, non risulta che sia stato considerato il maggior onere derivante dal rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Osserva, infine, che in tema di riduzione delle società partecipate si resta ancora a una fase meramente ricognitiva della situazione esistente, nonostante l'annuncio di operare una netta riduzione, che ormai risale a due anni fa.

Conclude, anticipando il proprio voto contrario.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) esprime un giudizio positivo sul ridimensionamento dell'indebitamento della pubblica amministrazione e sulla conferma della ripresa della crescita economica, seppure in una percentuale ancora ridotta.

Tuttavia, ritiene opportuno segnalare alcune criticità. In primo luogo, la pressione fiscale resta ancora troppo elevata. Inoltre, si registra un ulteriore ritardo nell'applicazione dei costi *standard*, soprattutto nel settore della sanità, colpito peraltro dall'applicazione di tagli lineari. Desta particolare preoccupazione anche la riduzione dei trasferimenti agli enti territoriali, in particolare ai Comuni, la cui situazione, dal punto di vista del bilancio, appare molto compromessa.

Valuta favorevolmente l'esclusione dai limiti del patto di stabilità delle spese per l'edilizia scolastica. Tuttavia, sarebbero necessari interventi più significativi, soprattutto dal punto di vista della revisione della spesa. Inoltre, bisognerebbe premiare le amministrazioni più virtuose, pur nel rispetto dell'equilibrio dei conti pubblici.

Preannuncia, quindi, il proprio voto contrario.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) osserva che le stime sulla riduzione del debito pubblico non sono realistiche, in quanto su di esse incide la scadenza dei titoli di Stato con alti tassi di interesse, in via di sostituzione con titoli dal rendimento inferiore.

Inoltre, i dati sul calo della disoccupazione, che prevedibilmente si attesterà al 10,4 per cento nel 2018, destano comunque preoccupazione, se comparati a quelli precedenti l'inizio della crisi economica.

Sottolinea, quindi, che la spesa aggregata è destinata a crescere, fino a superare gli 849 miliardi nel 2019. Tuttavia, nel DEF non sembrano esserci margini di manovra per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, come già rilevato dai sindacati, e permane il taglio dei trasferimenti agli enti locali. Da ciò si deduce, a suo avviso, che le risorse pubbliche sono investite in modo inefficace, anche in considerazione dell'aumento di procedure burocratiche a carico degli apparati pubblici, che finiscono per ostacolarne il funzionamento.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori CALDEROLI (*LN-Aut*) e CRIMI (*M5S*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (n. 267)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CRIMI (*M5S*) illustra una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) osserva che le condizioni e osservazioni inserite nella proposta di parere recepiscono molti dei rilievi sottolineati dal senatore Crimi.

Il senatore CRIMI (*M5S*) evidenzia che le criticità indicate nella proposta di parere alternativo sono più numerose, rispetto a quelle segnalate dal relatore. In ogni caso, ricorda che bisognerà verificare l'effettivo recepimento, da parte del Governo, delle condizioni poste dalla Commissione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che, nella proposta di parere, si fa riferimento solo all'introduzione di un ricorso in via amministrativa avverso il provvedimento di diniego della domanda di accesso civico, seppure in via preventiva rispetto al ricorso giurisdizionale. Non si farebbe cenno, quindi, ai metodi alternativi di soluzione delle controversie, quali la negoziazione guidata, la mediazione e l'arbitrato, previsti invece dal *Freedom of information acts* (FOIA).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, avanzata dal relatore.

La proposta di parere alternativo è quindi preclusa.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (n. 291)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice LO MORO (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in base alla delega conferita al Governo dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, così come di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

Ricorda che l'esercizio della delega deve informarsi ai principi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge n. 241 del 1990, ai principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Al legislatore delegato sono altresì richieste l'introduzione di una disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, nonché la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti *standard* degli atti prodotti dagli interessati e delle modalità di svolgimento della successiva procedura.

Lo schema di decreto legislativo in esame è composto di 4 articoli.

Sottolinea che, nonostante la formulazione più ampia dell'articolo 1, comma 1, il provvedimento si occupa in maniera specifica del procedimento relativo alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come del resto precisato nel titolo del provvedimento, mentre non comprende la disciplina relativa al silenzio assenso che rientrerebbe nelle "attività private non soggette ad autorizzazione espressa". Inoltre, la delimitazione degli "ambiti dei relativi regimi amministrativi" non è trattata nel decreto legislativo. Come specificato dall'articolo 1, comma 2, infatti, spetterà a successivi decreti legislativi l'individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa. Come clausola residuale, si dispone che tutte le attività private non espressamente disciplinate dai predetti decreti o dalla normativa europea statale o regionale non sono soggette a disciplina procedimentale.

L'articolo 2 prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni, come pure della documentazione da allegare, secondo le modalità stabilite dall'articolo 24 del decreto-legge n. 90 del 20l4. Tali moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle segnalazioni. Qualora non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le amministrazioni pubblicano l'elenco degli stati, delle qualità personali e dei fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.

Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di più amministrazioni o di più articolazioni interne della stessa amministrazione. È possibile istituire più sedi di tale sportello, ma solo per consentire al cittadino una pluralità di accessi sul territorio.

La ricevuta rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione costituisce avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990; tuttavia, il rilascio di ricevuta da parte dell'amministrazione non è condizione di efficacia della SCIA. A tale proposito, segnala che nel decreto non è disciplinato "l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda", di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015.

Qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione dei documenti richiesti, le Regioni,

anche su segnalazione del cittadino, adottano le misure sostitutive. In caso di inadempienza della Regione, è previsto l'intervento in via sostitutiva da parte dello Stato. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati sul sito costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi.

L'articolo 3 introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi. Nelle ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato dovrà presentare un'unica segnalazione che sarà trasmessa dall'amministrazione ricevente alle altre coinvolte, al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività. Le amministrazioni potranno presentare, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi. In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti, l'amministrazione che ha ricevuto la SCIA prescrive le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione. La sospensione dell'attività, comunque, può essere disposta con atto motivato solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della sicurezza pubblica o della difesa nazionale.

Nel caso in cui l'efficacia della SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici o amministrazioni, o all'esecuzione di verifiche preventive, è stabilito che il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione della SCIA allo sportello o, in caso di presentazione mediante posta raccomandata o modalità telematica, dal momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

L'articolo 4, infine, stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, possono fissare solo ulteriori livelli di trasparenza e semplificazione.

Si riserva, infine, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *s)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in base alla delega, conferita al Governo dall'articolo 17, comma l, lettera *s)*, della legge n. 124 del 2015. Esso interviene - attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge - sulla disciplina relativa alla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, con norme finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo, nei tempi di espletamento e di conclusione, l'esercizio dell'azione disciplinare.

Il primo dei due articoli di cui si compone il provvedimento apporta alcune modifiche

significative all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge delega n. 150 del 2009, in materia di licenziamento disciplinare, al fine di allargarne l'ambito di applicazione e di reprimere più efficacemente le condotte volte ad attestare falsamente la presenza in servizio dei dipendenti pubblici.

In particolare, è aggiunto il comma 1-*bis* che amplia il novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie di falsa attestazione della presenza. Ai sensi del nuovo comma, infatti, costituisce "falsa attestazione della presenza in servizio" qualunque condotta posta in essere, anche attraverso l'ausilio di terzi, al fine di far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro del dipendente stesso. Viene precisato, inoltre, che di tale violazione risponde anche chi abbia agevolato, con comportamenti attivi o emissivi, la condotta fraudolenta.

Sono poi inseriti i commi 3-*bis* e 3-*ter* con i quali, nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio, viene introdotto un procedimento disciplinare accelerato. Il comma 3-*bis* prevede che, qualora la violazione sia accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, il responsabile della struttura presso la quale i1 dipendente presta servizio o l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari dovrà disporre, immediatamente e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui la violazione è accertata, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato, la sospensione cautelare senza stipendio del dipendente. Viene precisato inoltre, che il superamento di tale termine non determina la decadenza dell'azione disciplinare né l'inefficacia della sospensione cautelare.

Il comma 3-*ter* dispone che, nelle stesse fattispecie regolate dal comma 3-*bis*, il responsabile della struttura presso la quale il dipendente lavora, contestualmente all'irrogazione della sospensione cautelare, dovrà trasmettere gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, la quale darà avvio al relativo procedimento disciplinare da concludersi entro trenta giorni.

Il comma 3-*quater* prevede che le stesse ipotesi di cui al comma 3-*bis* comportino la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. La procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti ed entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento, potrà procedere per danni di immagine della pubblica amministrazione nei confronti del dipendente licenziato per assenteismo. L'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice, anche in relazione alla rilevanza del fatto per gli organi di informazione, e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

Il comma 3-*quinquies* prevede che le stesse ipotesi declinate al comma 3-*bis* comportino responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) nei casi in cui lo stesso ometta la comunicazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari o l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza. Tali fattispecie costituiscono ipotesi che rientrano nel reato di omissione d'atti d'ufficio, di cui all'articolo 328 del codice penale, e possono comportare il licenziamento disciplinare del dirigente o del responsabile del servizio.

Infine, l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria per cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 4,
SUI CONNESSI ALLEGATI E SUL RELATIVO ANNESSO**

La Commissione,
esaminato il documento in titolo, gli allegati e il relativo annesso,
premesso che:
- con riferimento al 2015, il Documento evidenzia come l?economia italiana sia tornata a crescere dopo tre anni di contrazione, registrando un tasso di crescita dello 0,8 per cento in termini reali e dell?1,5 per cento in termini nominali;
- per il 2016, le stime a legislazione vigente indicano un ridimensionamento dell?indebitamento netto della PA pari a 3 decimi di punti percentuali di PIL;
- in coerenza con la comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità nel Patto di stabilità e crescita del gennaio 2015, l?Italia ha richiesto 0,5 punti di flessibilità per le riforme strutturali e 0,3 per gli investimenti pubblici. Si è inoltre domandata ulteriore flessibilità nella misura di 0,2 punti percentuali per tenere conto delle spese relative all?emergenza immigrazione. Infatti, l?impatto sul bilancio dell?emergenza migranti, in termini di indebitamento netto e al netto dei contributi dell?Unione europea, è attualmente quantificato in 2,6 miliardi per il 2015 e previsto pari a 3,3 miliardi per il 2016, in assenza di un ulteriore acuirsi della crisi;
- riguardo alle regole di bilancio per le amministrazioni locali, si segnala che la legge di stabilità 2015 ha previsto l?anticipo per le regioni, dal 2016 al 2015, della regola del pareggio di bilancio, confermando, invece, la previgente impostazione del patto di stabilità interno per gli enti locali, con alcune innovazioni che hanno permesso di ottenere risultati positivi in termini di incremento degli investimenti e riduzione della spesa corrente;
- di particolare rilevanza è l?esclusione, ai fini del pareggio di bilancio, delle spese sostenute dalle amministrazioni locali per interventi di edilizia scolastica finanziate tramite l?uso di avanzi di amministrazione e risorse reperite dal ricorso a indebitamento;
- il Documento di economia e finanza 2016 reca menzione anche delle riforme istituzionali, evidenziandone gli effetti virtuosi ai fini dell'economicità e dell'efficienza del sistema. In particolare, la sezione dedicata al Programma nazionale di riforma rammenta i due principali aspetti del mutamento già avviato dell'architettura istituzionale: da una parte, la riforma costituzionale, con particolare riguardo al superamento del bicameralismo paritario e all'introduzione dell'istituto del "voto a data certa", che assicurerà una corsia preferenziale ai disegni di legge di particolare rilevanza per l'attuazione del programma di Governo; dall'altra parte la riforma della legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati;
- il Documento menziona altresì, sotto la voce "riforme istituzionali", una nuova disciplina in materia di conflitto di interessi. La Camera dei deputati ha, per questo riguardo, approvato il 25 febbraio 2016 uno specifico disegno di legge, del quale è in corso presso il Senato l'esame in sede referente, congiuntamente ad altri disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla medesima materia;
- si ricorda, inoltre, che lo scorso agosto è stata approvata la legge delega di riforma della pubblica amministrazione, volta al conseguimento di maggiore efficienza e migliori servizi resi a cittadini e imprese. E' stato altresì emanato il primo decreto legislativo, relativo all?abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l?adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (decreto legislativo n. 10 del 2016). Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare undici decreti attuativi, alcuni dei quali già all'esame delle competenti Commissioni parlamentari,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 267

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
- il presente schema di decreto legislativo è stato emanato nell?esercizio della delega prevista dall?articolo 7 della legge n. 124 del 2015;
- lo schema di decreto legislativo in esame, come dispone l'articolo 2, comma 1, disciplina "la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati nell?articolo 2-*bis* garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l?accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l?organizzazione e l?attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione";
- la libertà di accesso viene garantita attraverso tre strumenti: pubblicità obbligatoria, accesso civico e accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990;
- detti strumenti costituiscono il sistema della trasparenza e vanno considerati tra loro complementari, rispondendo alle esigenze di tre livelli differenziati di trasparenza: quella generale, che deve essere garantita dal sistema pubblico a prescindere da ogni richiesta; quella generale a domanda, che riguarda ciò che non è oggetto di pubblicità obbligatoria e che è, per questo, accessibile solo a domanda; quella singolare, riconosciuta a chi abbia un privato interesse giuridicamente rilevante a conoscere atti o documenti appartenenti alla pubblica amministrazione;
- è evidente, pertanto, che la disciplina va modulata, evitando sovrapposizioni;
- i tre livelli di accesso, come sottolineato nell?articolo richiamato (e, prima ancora, nell'articolo 1, comma 1) hanno come "*ratio*" la tutela dei diritti fondamentali e le condizioni per forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull?utilizzo delle risorse pubbliche;
- alla luce degli articoli 2 e 3 della Costituzione e del principio di proporzionalità, l?accesso dei dati personali, in specie di quelli sensibili, deve essere graduato in relazione al livello di accesso, acquisendo la massima estensione, legalmente ammissibile, nell?accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990;
- il raggiungimento dell?equilibrio del sistema della trasparenza è, peraltro, imposto dalla stessa "*ratio* " della trasparenza, che è strumento di partecipazione e di garanzia della legalità, cioè del diritto e dei diritti;
- su queste premesse e in un contesto coerente, l?entrata in vigore del decreto legislativo in esame comporterà un vero salto di qualità del nostro sistema della trasparenza, con l?introduzione dell?accesso civico, altrimenti noto come F.O.I.A. (*Freedom of Information Act*), grazie al quale la pubblica amministrazione diventa una "casa di vetro";
- la rilevanza e la portata della novità aprono ad una fase sperimentale, che richiederà inevitabilmente correttivi in corso d?opera, un?adeguata organizzazione della pubblica amministrazione, la ricerca della massima omogeneità di comportamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte, omogeneità da ricercare con linee guida o con altri strumenti di indirizzo e la perdurante collaborazione tra le due autorità più coinvolte per competenza: ANAC e Garante per la protezione dei dati personali. Su queste premesse, non appare improprio suggerire di considerare l'eventualità di prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendo l'efficacia delle nuove norme sull'accesso civico e quelle relative alle norme di restringimento degli obblighi di pubblicazione per un congruo periodo, in ogni caso non più ampio di sei mesi, che permetta alle amministrazioni di organizzarsi per una piena applicazione del diritto di accesso civico generalizzato;
- in questa prospettiva, peraltro, appare anche degna di considerazione la proposta di una "cabina di regia" o comunque di forme di monitoraggio dell?applicazione del decreto legislativo, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati,
esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1-*bis*, occorre chiarire la disposizione che attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione il potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati prevista per legge è sostituita con la pubblicazione di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. Al riguardo, è necessario specificare - nel rispetto dei principi di delega - che tale potere di delegificazione deve essere esclusivamente funzionale all'effettiva semplificazione;
- all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1-*ter*, è necessario correggere il refuso, sostituendo la parola "organi" con l'altra "ordini";
- all'articolo 6, comma 1, al capoverso "Art. 5", occorre in primo luogo individuare - anche attraverso linee guida, da emanarsi dall'ANAC d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, - parametri certi ai quali i soggetti pubblici devono attenersi in sede di accoglimento o di rifiuto delle istanze di accesso ai documenti contenenti dati personali, al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra la protezione dei dati personali e l'interesse del richiedente;
- per quanto riguarda l?obbligo, per chi richiede l?accesso ai dati e alle informazioni, di definire "chiaramente" i documenti, così come previsto dall?articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5 (*Accesso civico a dati e documenti*)", comma 3, occorre sopprimere la parola "chiaramente", in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o i documenti richiesti, essendo opportuno chiarire che, a carico dell?istante, vi è l?onere di fornire tutti gli elementi identificativi in suo possesso o dal medesimo ordinariamente acquisibili. Al medesimo comma, appare necessario limitare la previsione del rimborso a carico del cittadino al solo recupero, comunque da giustificare, dei costi effettivamente sostenuti per l'eventuale riproduzione su supporti materiali;
- all'articolo 6, comma 1, al capoverso "Art. 5", comma 4, occorre inserire la clausola "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", per i quali non è necessario l'individuazione dei soggetti controinteressati. Inoltre, nei dieci giorni riconosciuti ai controinteressati per avvalersi della facoltà di presentare motivata opposizione per via telematica, il termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza deve essere sospeso;
- all'articolo 6, comma 1, al capoverso "Art. 5", al medesimo comma 4, salvi i casi di comprovata indifferibilità, occorre prevedere che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, pur in presenza dell'opposizione del controinteressato, l'amministrazione competente provveda ad inviare la comunicazione entro un congruo periodo di tempo, non minore di quindici giorni, per consentire ai controinteressati l'esercizio della facoltà di ricorso;
- è necessario sostituire l'ipotesi di silenzio-rigetto, prevista dall'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5", comma 5, con l?obbligo del provvedimento espresso e motivato, analogamente a quanto previsto dall?articolo 25 della legge n. 241 del 1990;
- all'articolo 6, comma 1, al capoverso "Art. 5", comma 6, infine, appare necessario prevedere, per l'istante avverso il provvedimento di diniego della domanda di accesso civico e per il controinteressato nell'ipotesi di accoglimento della medesima, un rimedio amministrativo ulteriore, preventivo e non alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale;
- all'articolo 6, comma 2, capoverso "Art. 5-*bis*", per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di trasparenza, le quali si aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, occorre prevedere che il diniego all'accesso debba fondarsi sull'esigenza di evitare un pregiudizio "concreto" alla tutela degli interessi pubblici e privati ivi elencati. Al medesimo comma, appare necessario inserire la previsione di apposite linee guida per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria, affidandone la redazione ad organismi *super partes*, quali ad esempio l'ANAC, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali;
- all'articolo 26, in tema di obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i beni immobili, occorre fare riferimento anche a quelli "detenuti" e non solo a quelli direttamente "posseduti";
- all'articolo 29, la disposizione ivi prevista, relativa alla pubblicazione dei dati concernenti i tempi di pagamento, deve essere riformulata con un maggior grado di dettaglio, nel rispetto dei criteri direttivi

previsti dalla legge di delega.
Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
- appare opportuno coordinare le disposizioni, anche di attuazione dell'accesso, di cui alla legge n. 241 del 1990, con quelle di attuazione dell'accesso civico, così da delimitare, nel modo più chiaro possibile, ambiti, limiti e discipline delle due fattispecie, prevenendo sovrapposizioni o contraddizioni;
- con riferimento al criterio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) della legge n. 124 del 2015, occorrerebbe chiarire, nella relazione illustrativa, che a questo criterio corrispondono le previsioni del nuovo articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2014, relativo ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- con riferimento al criterio di delega di cui allo stesso articolo 7, comma 1, lettera *b*), n. 2, sarebbe necessario chiarire che è stata prevista la pubblicazione, oltre che dei tempi di attesa, anche dei criteri di formazione delle liste di attesa;
- sarebbe necessario valutare l?opportunità di individuare disposizioni sanzionatorie nei confronti delle amministrazioni che non ottemperano agli obblighi previsti dallo schema di decreto legislativo in esame;
- all'articolo 3, comma 2, è opportuno chiarire il rapporto tra il presupposto del finanziamento e quello della nomina dei titolari degli organi, sopprimendo altresì il riferimento alla nomina della maggioranza dei titolari/componenti degli organi e specificando che fra i titolari rientrano anche i componenti degli organi collegiali;
- all'articolo 5, comma 1, capoverso, dopo le parole "l'articolo 4", è necessario inserire - per ragioni di corretta tecnico-normativa - le parole "del decreto legislativo n. 33" e la rubrica del Capo I, ivi richiamata, dovrebbe essere più correttamente sostituita con la seguente: "*Dati pubblicati in formato di tipo aperto*", dal momento che la locuzione "dati pubblici aperti" appare equivoca, anche perché - all'interno del Capo - sono collocati gli articoli 5, 5-*bis* e 5-*ter*, che non disciplinano il tema dei dati pubblici aperti. Inoltre, occorre evidenziare che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria non possono essere considerati "dati di tipo aperto": essi, infatti, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, sono quelli utilizzabili da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato, secondo i termini di una licenza d'uso;
- all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, capoverso "Art. 4-*bis*", sarebbe opportuno precisare meglio e distinguere l'onere a carico dell'AGID e quello ricadente sulle singole amministrazioni, eventualmente prevedendo espressamente che sono pubblici i "dati aggregati" e che i dati pubblicati dalla singola amministrazione fanno riferimento alle "categorie di beneficiari" a cui si riferiscono e non "ai beneficiari", la cui diffusione soggiace, invece, ai limiti previsti espressamente dal successivo articolo 26, trattandosi di dati personali;
- all'articolo 5, comma 2, la disposizione ivi prevista deve essere riformulata con un maggior grado di dettaglio, così come specificamente indicato dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, n. 3 della legge di delega, con particolare riguardo al tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici, nonché all'aggiornamento periodico di tali dati, ricorrendo ad adeguate forme di pubblicità sul sito www.soldipubblici.gov.it;
- all'articolo 6, l'estensione dell'accessibilità ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto", potrebbe determinare effetti paradossali, in quanto verrebbe così ricompreso un significativo volume di dati, che non sono di per sé oggetto di pubblicazione. Pertanto, è opportuno chiarire che gli obblighi di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente, sono solo quelli specificamente previsti dal decreto stesso;
- per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accesso, di cui all?articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5", comma 3, appare necessario valutare l?opportunità di individuare un percorso più semplice, efficiente e lineare, che preveda l?inoltro della domanda, "di norma" per via telematica, ad un unico ufficio-sportello per ogni amministrazione, deputato alla ricezione, alla prima gestione delle istanze e alla comunicazione dei dati o delle motivazioni dell?eventuale diniego

all?accesso, che sia indicato in modo evidente sul sito istituzionale della relativa amministrazione e che agisca come una sorta di "desk telematico" unico per la trasparenza;
- sempre all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5", comma 3, occorrerebbe valutare l?opportunità di specificare ulteriormente l?obbligo di collaborazione tra le amministrazioni, qualora la richiesta d?accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene atti e informazioni richieste;
- ancora in riferimento al diritto di accesso civico, appare opportuno prevedere, all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5", l'obbligo di nomina del responsabile del relativo procedimento, nonché - in base al principio di leale collaborazione - l'obbligo, per la pubblica amministrazione adita, di trasmettere l'istanza alla pubblica amministrazione competente, dandone comunicazione al soggetto che ha promosso l'istanza;
- sempre in riferimento all'articolo 6, la mancata previsione, per la richiesta di accesso civico, dell'obbligo di motivazione rischia di determinare applicazioni difformi, in quanto la decisione sulla ostensibilità dell'atto è affidata unicamente alla valutazione del funzionari pubblici. A tal fine, occorre rimodulare la disciplina, prevedendo, al comma 2, capoverso "Art. 5-*bis*", dopo il comma 3, l'inserimento di un ulteriore comma, nel quale si specifichi che - qualora dall'accesso possa derivare la comunicazione di dati personali - esso sia accolto soltanto ove risulti accertata, in atti, la prevalenza dell'interesse perseguito dall'accesso rispetto al diritto del controinteressato alla protezione dei propri dati personali, ovvero previo oscuramento dei dati personali presenti. L'accesso deve essere in ogni caso rifiutato qualora esso comporti la comunicazione dei dati sensibili o giudiziari o, comunque, di dati personali di minorenni, sempre che non sia possibile rendere accessibile l'atto, il documento o l'informazione, previamente cancellando i suddetti dati relativi a minorenni e rendendone impossibile la loro conoscibilità;
- all'articolo 41, al comma 1, lettera *e)*, capoverso "6", appare opportuno chiarire, eventualmente con specifici riferimenti normativi, la portata della disposizione che fa riferimento alla possibilità, per le "amministrazioni di piccole dimensioni", di aggregarsi per definire in comune il piano triennale, prevedendo anche la nomina del responsabile unico della prevenzione;
- è opportuno prevedere, in coerenza con i principi della trasparenza e in relazione alla finalità - attribuita dalla legge - di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche, adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità del personale pubblico.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CRIMI, ENDRIZZI E MORRA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 267

La Commissione,
in sede di esame dello Schema di decreto legislativo recato dall'Atto del Governo n. 267 di attuazione della delega di cui all?articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché prevenzione della corruzione,
premesso che:
il testo in esame modifica in più punti il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che disciplina l'accesso civico e la legge 6 novembre 2012, n. 190, in relazione ai contenuti e ai procedimenti di adozione del Piano nazionale anticorruzione e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione. Mediante l'atto in esame il Governo asserisce di introdurre nell'ordinamento italiano l'equivalente della forma di accesso che nei sistemi anglosassoni è definita *Freedom of information act* (F.O.I.A.) ampliando il regime di accesso previsto dalla normativa vigente e consentendo in tal modo di accedere - senza obbligo di motivazione dell'istanza - non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione (per i quali permane, comunque, l'obbligo dell'amministrazione di pubblicare quanto richiesto, nel caso in cui non fosse già presente sul sito

istituzionale), ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente. Diversamente dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, c.d. legge sul procedimento amministrativo, la richiesta di accesso prevista dall'Atto del Governo n. 267 non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso»;

nel complesso, pur a fronte del positivo ampliamento della legittimazione ad accedere, l'istituto che si vorrebbe introdurre differisce dal sopra richiamato FOIA per la mancanza di più di un presupposto fondamentale, a cominciare dalla circostanza in base alla quale i casi in cui le amministrazioni possono impedire l'accesso civico risultano paradossalmente più ampi rispetto a quelli indicati dall'articolo 24 della vigente legge n. 241 del 1990. Ciò in virtù della facoltà, per le pubbliche ammonistrazioni., di invocare ragioni di interesse più generale, che appaiono, nella loro elencazione, eccessivamente discrezionali. L'articolo 5-*bis* individua gli interessi a tutela dei quali è necessario rifiutare la richiesta di accesso civico raggruppandoli sommariamente in interessi pubblici (sicurezza pubblica; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive) ed interessi privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) in termini del tutto indefiniti. Considerato che è comunque escluso il diritto di accesso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma l, della legge 241 del 1990 (documenti relativi ai procedimenti tributari; all?attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; ai procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi) e che non sono ammissibili le istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, si lascerebbe in pratica alle singole amministrazioni il potere di individuare concretamente le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso, senza dover motivare in alcun modo tali scelte. Ciò contraddice lo spirito della legge delega;

del tutto non in linea con le premesse di trasparenza e potenziamento dell'accesso civico appare in particolare la presenza nel testo del silenzio-diniego rispetto alla richiesta di accesso, che deve essere del tutto eliminata o, in subordine, accompagnata da un obbligo di puntuale motivazione dell'eventuale diniego, prevedendo in ogni caso - in luogo della facoltà di tacere sulla richiesta del cittadino - la concessione di un sia pur breve differimento temporale per motivato supplemento di istruttoria;

oltre ad eliminare tutte le generiche eccezioni al principio generale della *full disclosure*, in subordine provvedendo a delimitarle assai più puntualmente ed accompagnandole con la predisposizione di idonee linee guida portate alla conoscenza delle amministrazioni e dei cittadini, sarebbe stato imprescindibile introdurre nel testo la previsione di rimedi stragiudiziali contro il diniego e la indicazione di sanzioni incisive, anche in termini disciplinari e di responsabilità amministrativa per la violazione degli obblighi di accesso o, in alternativa, valutare riti abbreviati esenti da costi di iscrizione a ruolo. Analogamente, doveva essere espressamente precisata la non onerosità, ad alcun titolo, della richiesta di accesso. In assenza di tali essenziali correttivi, la sovrapposizione tra le vecchie e nuove forme di accesso nell'ordinamento potrebbe paradossalmente penalizzare e scoraggiare l'accesso civico e rendere contemporaneamente più confuso sul piano applicativo il lavoro interpretativo delle pubbliche amministrazioni, accrescendo fatalmente il contenzioso in un campo in cui la collaborazione tra cittadini ed istituzioni deve essere la chiave di volta per ogni intervento;

puntuali osservazioni su tali essenziali profili sono state avanzate in sede consultiva anche dal Consiglio di Stato, che ha parimenti sollevato condivisibili rilievi su più di una disposizione del testo, proprio al fine di dare efficacia e sostanza al fondamentale e condiviso principio di massima

trasparenza che deve informare il decreto in oggetto. Analoghi rilievi sono contenuti nell'atto di segnalazione n. 1 del 2 marzo 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Appare inoltre indispensabile dare attuazione alla delega recata dal medesimo articolo 7 della legge n. 124 del 2015 nella parte in cui dispone in materia diritto di accesso dei parlamentari ai documenti amministrativi in relazione allo svolgimento dei loro compiti istituzionali;

considerato che:

non appare condivisibile che, dalla libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, in virtù dell'articolo 3 risultino escluse, in ambito pubblico, le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate da esse, nonché, in ambito privato, le associazioni, le fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, la cui attività non sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell?organo d'amministrazione o di indirizzo non sia designata da pubbliche amministrazioni. In particolare, non appare opportuno quanto previsto dall'articolo 3 dello schema di decreto nella parte in cui prevede l?applicazione della disciplina agli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni soltanto"in quanto compatibile", dal momento che l'indeterminatezza della clausola di compatibilità genera dubbi applicativi sull'accesso riferito alle associazioni private;

non appare opportuno, in riferimento all'articolo 4 in materia di *privacy*, che, qualora siano coinvolti dati personali, l?Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per i dati personali, con propria delibera, adottata previa consultazione pubblica, possa identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, configurandosi in tal modo, in assenza di linee guida sulle quali il Parlamento possa esprimersi, una sorta di potere di delegificazione in bianco. I medesimi rilievi possono essere avanzati per l'articolo 8 comma 1, lettera *b*), che andrebbe quindi espunta o riformulata ;

occorre assumere informazioni precise in ordine alla fattibilità tecnica delle numerose modifiche alla disciplina sull?accesso alle informazioni pubblicate sui siti internet delle amministrazioni per evitare duplicazioni sostituite dal collegamento ipertestuale alle stesse banche dati, come stabilito, in via generale dal nuovo articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013. Analogamente occorre procedere ad un chiarimento circa l'esaustività dei dati che residuano accessibili prima che vengano abrogati alcuni commi vigenti relativi agli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 14 dello schema proposto, nonché con riferimento all?articolo 19, che elimina un obbligo di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni con riferimento ai dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale. Da valutare attentamente è anche l?immediata entrata in vigore di quanto disposto dall'articolo 22, che elimina l?obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione, i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l?assunzione del personale e le progressioni di carriera e, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l?affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall?amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche elimina l?obbligo di pubblicarne il contenuto, l?oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento;

non appare opportuno mantenere - in quanto contrastante con la norma di delega - l?articolo 12 nella parte in cui elimina l?obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse assegnate a ciascun ufficio, né l'articolo 28, limitatamente alla parte che abroga la pubblicazione dei tempi medi di erogazione dei servizi, così eliminando incomprensibilmente un elemento di valutazione e raffronto comunque in possesso delle aziende interessate;

sarebbe stato opportuno procedere ad uniformare l'ufficio cui rivolgere la domanda, privilegiando di norma l'invio telematico, la cui priorità non è, irragionevolmente, prevista nello schema in oggetto. Analogamente, all'articolo 9, appare incomprensibile l'abrogazione della norma secondo cui - alla scadenza del termine di durata dell?obbligo di pubblicazione - i documenti, le informazioni e i dati

sono comunque conservati all?interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell?ambito della sezione "Amministrazione trasparente", mancando in tale parte la previsione di una conservazione in formato elettronico;
con riguardo all?articolo 31 e all'articolo 32, in materia di appalti pubblici, manca l'imprescindibile coordinamento con il codice degli appalti in imminente fase di revisione. Sarebbe stato anzi opportuno, a fini di trasparenza e prevenzione dei fenomeni corruttivi, rendere pubblica tutta la documentazione relativa alle opere realizzate in *project financing*, con particolare riferimento al piano economico finanziario, ma nulla in merito risulta essere stato introdotto ;
rilevato che :
nell'ambito dell?articolo 6, che sostituisce interamente il vigente articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 - al pur positivo fine di prevedere che le pubbliche amministrazioni debbano non soltanto provvedere alla pubblicazione degli atti, ma anche fornire il dato richiesto, senza che il richiedente motivi e dimostri di avere "interesse diretto, concreto e attuale" alla richiesta - è inaccettabile il meccanismo del silenzio-diniego, laddove si sarebbe invece dovuto disporre che le pubbliche amministrazioni debbano sempre esprimersi, in modo motivato, sulle istanze di accesso, prevedendo in tal caso che - decorso un breve e congruo differimento del termine generale in presenza di istanze complesse - l?istanza medesima si intenda accolta, organizzando le fasi di richiesta e adempimento in modo tale da assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione interessata ;
non ha ragion d'essere la formulazione dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013 che individua - in modo eccessivamente generico - gli interessi pubblici e gli interessi privati a tutela dei quali diventa possibile per una pubblica amministrazone rigettare la richiesta di accesso civico, in quanto, introducendo nel corpus delle leggi sull'accesso un elemento di ampia discrezionalità assolutamente non compatibile col principio della trasparenza, la sua attuale formulazione, in combinato disposto col predetto silenzio-diniego, potrebbe minare seriamente l'efficacia del nuovo istituto e rendere non omogeneo sul territorio nazionale il livello di risposta al medesimo dato;
contraddittorio con la natura stessa dell'accesso mediante il modello della cosiddetta *full disclosure*, è il comma 3 dell'articolo 6, nella parte in cui prevede l'obbligo per cui l?istanza di accesso civico debba identificare "chiaramente" i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Al medesimo articolo dovrebbe essere eliminato ogni riferimento alla copertura dei costi sostenuti dall?amministrazione, che, secondo il testo trasmesso dal governo, dovrebbero invece essere rimborsati dal richiedente, senza che siano individuate nell'Atto in esame neppure le procedure di determinazione del rimborso dovuto e senza che sia chiarito se il rimborso sia dovuto solamente per la copertura dei meri costi di riproduzione dei dati ovvero entro un tetto predeterminato;
sarebbe stato doveroso prevedere, in luogo dell'oneroso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, forme di soluzione stragiudiziale delle controversie in caso di rigetto dell'istanza, non onerose per il cittadino richiedente. La disposizione contenuta nel testo è suscettibile invece di creare problemi di funzionamento alla giustizia amministrativa, che si vedrebbe investita di un numero potenzialmente elevato di controversie, laddove si sarebbe invece eventualmente potuto valorizzare strutture e procedure già da tempo esistenti, ove compatibili. Si sarebbe quantomeno dovuta disporre l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, cosa che non è avvenuta;
con riferimento all'articolo 10 dello schema in oggetto, appare assolutamente negativo procedere all'abrogazione della lettera *d*) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013, in relazione all'obbligo di pubblicazione curriculare e dei compensi ivi previsto. Allo stesso modo, con riferimento all'articolo 23 del vigente decreto legislativo n. 33 del 2013, doveva essere mantenuto l'obbligo di pubblicazione ed aggiornamento dei provvedimenti relativi a procedimenti di autorizzazione o concessione, che viene invece ad essere eliminato;
non è, più in generale, assicurato il coordinamento con quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, stante la necessità di eliminare sovrapposizioni tra gli istituti e prevenire difficoltà interpretative che possano tradursi in una riduzione dell'ambito applicativo dell'accesso civico; né viene garantito il coordinamento delle diverse forme di accesso che vengono ad essere disciplinate dallo stesso decreto

legislativo 33 del 2013, come novellato, potendosi così ingenerare, tra i destinatari della norma, una confusione sulla procedura applicabile alla singola istanza. Si rileva a tale proposito che non è stata prevista una idonea ed esaustiva informazione al pubblico sugli istituti introdotti o modificati;
non risulta specificamente assicurato, con riferimento all'articolo 2, neppure il coordinamento con le definizioni in materia di società controllate e partecipate in sede di attuazione della delega si cui all?articolo 18 della legge 124 del 2015. Censurabile è l'omissione totale nel provvedimento del criterio di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 7 della legge delega, che prevedeva di individuare forme di accesso agli atti per i membri del parlamento nell'ambito della loro attività costituzionale. Nel complesso si profila la predisposizione di limiti all'accesso o alla pubblicazione di singole categorie di documenti che potrebbero risultare più stringenti rispetto a quelli attualmente vigenti, il che costituisce un chiaro paradosso rispetto alla asserita volontà di ampliare nel concreto gli spazi di accesso ai documenti;
con riferimento agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, non risulta esplicitato - nelle definizioni dei soggetti interessati - l'obiettivo del massimo ampliamento degli obblighi di pubblicazione e, conseguentemente, non risulta alcun fine di estensione dell?obbligo di rendere le relative dichiarazioni patrimoniali. Entrambi sono invece obiettivi tipici di una azione di *disclosure* organica ed esaustiva. Altresì non rafforzati risultano gli obblighi di pubblicazione - per chi ricopre incarichi politici - della titolarità di imprese, gli obblighi per gli incarichi di collaborazione, consulenza e per gli incarichi professionali, cosa assai grave data la scarsa trasparenza che anche le recenti vicende fanno emergere con sempre più cogenza. Tantomeno viene prevista, in tutti i casi di mancata o incompleta comunicazione, l'applicazione del trattamento sanzionatorio;
con riferimento al trattamento sanzionatorio per mancata ottemperanza degli obblighi di pubblicazione, laddove è prevista la sola responsabilità disciplinare e dirigenziale, manca una idonea sanzione pecuniaria, che dovrebbe essere irrogata dall'amministrazione cui viene attribuito il potere di ordine. Non si è neppure provveduto ad estendere - nel riformulare le norme vigenti con il presente atto di governo - le sanzioni, oggi previste per determinate fattispecie, a tutti i casi, con l'effetto che in molte ipotesi esse non risultano espressamente applicabili;
con riferimento all'articolo 41, manca la soglia dimensionale in relazione alla previsione per cui le amministrazioni di piccole dimensioni possono aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, lasciando dubbi applicativi non irrilevanti nella realtà concreta;
non sono stati mantenuti tutti i vigenti obblighi di pubblicazione non espressamente assorbiti dalle nuove disposizioni, con l'effetto di veder paradossalmente ridurre l'ambito di conoscibilità di alcuni dati e, quindi, la trasparenza. Con riferimento all'articolo 43, non può condividersi l'abrogazione degli articoli 24, 25 e 34 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in tema, rispettivamente, di obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all?attività amministrativa, ai controlli sulle imprese e alla trasparenza degli oneri informativi;
considerato infine che:
al di là dei numerosi aspetti specifici, rilevati criticamente sia dal Consiglio di Stato che dall'Anac, dalla Conferenza Stato Regioni, dal Garante della *Privacy* e dalle associazioni audite, la presenza dei più rilevanti elementi distorsivi - le eccezioni troppo ampie al diritto di accesso che violano il principio di tassatività; il silenzio-diniego che non permette di conoscere neppure i motivi per cui la propria richiesta non trova attuazione ed invita indirettamente le pubbliche amministrazioni all'inerzia di fronte alle istanze dei cittadini; la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni nell'introdurre un costo per l?accesso che finora è stato gratuito; l'assenza di sanzioni per le amministrazioni pubbliche inadempienti pur richieste dalla norma di delega; la mancanza di rimedi stragiudiziali non onerosi o di riti giudiziari abbreviati; la mancanza di raccordo e coordinamento tra l'accesso civico, quello generalizzato e l'ordinario accesso agli atti; la mancanza una previsione volta a consentire alle amministrazioni di prevedere una disciplina del diritto di accesso più vantaggiosa per il cittadino - finisce col penalizzare fortemente la trasparenza delle amministrazioni nello stesso momento in cui si

pretende di introdurre nel nostro paese un istituto corrispondente alle norme conosciute internazionalmente come "*Freedom of Information Acts*" (FOIA). In tal modo si conseguirebbe un risultato opposto a quello previsto dalla legge delega,

esprime parere contrario

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 389 (pom.) del 27/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
389ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2299) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri in data odierna, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore.

(2299) ***Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, il cui esame è stato rimesso in data odierna alla sede plenaria dalla Sottocommissione per pareri.

Propone di esprimere quindi, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 2.0.12 propone di formulare un parere contrario, in quanto, con norma statale, si intende intervenire sullo *status* dei docenti delle scuole di servizio sociale, materia regolata da legge regionale, in tal modo creando improprie sovrapposizioni e alterando il corretto rapporto tra fonti normative, con particolare riferimento al criterio della competenza.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore CRIMI (*M5S*) dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) annuncia il proprio voto contrario, ritenendo particolarmente criticabile la proroga per l'affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(302) ***DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni***

(1019) ***Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana***

(1151) ***PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere***

(1789) ***CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***

(1907) ***AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***

- e petizione n. 765 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 febbraio.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che sarebbe utile una ricognizione delle normative vigenti in altri Paesi sulla lingua dei segni.

Il relatore RUSSO (*PD*), nel riservarsi di presentare un quadro riassuntivo della legislazione vigente in materia negli altri Paesi europei, sottolinea che, in Europa, solo l'Italia non ha ancora disciplinato le modalità di utilizzo della lingua dei segni. Pertanto, ritiene opportuno pervenire a una rapida definizione del testo in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2307) ***MARCUCCI ed altri. - Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni inerenti cariche monocratiche***

(Esame e rinvio)

Il relatore COLLINA (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a disciplinare le procedure e i termini di svolgimento delle primarie da parte dei soggetti politici. Si attribuisce in tal modo ai cittadini il diritto di selezionare i candidati ai vertici delle amministrazioni, mentre i partiti si occupano di elaborare le proposte da sottoporre ai cittadini.

All'articolo 1, si prevede che le elezioni primarie si svolgano per la selezione dei candidati dei partiti politici, dei movimenti politici e delle coalizioni tra i medesimi alle cariche di sindaco, sindaco metropolitano - nei casi in cui ne sia prevista l'elezione diretta -, presidente della giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2 disciplina l'indizione delle elezioni primarie stabilendo che, entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il legale rappresentante di uno o più soggetti politici possa richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati alle suddette cariche. La richiesta di indizione di elezioni primarie è soggetta alla raccolta di un numero di firme pari a quelle necessarie per la presentazione delle liste nelle elezioni corrispondenti. La data e le modalità di svolgimento delle elezioni primarie sono comunicate mediante affissioni pubbliche, nonché mediante pubblicazione nel sito internet del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei soggetti politici promotori delle elezioni primarie.

Con l'articolo 3 si stabilisce che, unitamente alla richiesta di indire le elezioni primarie, i soggetti politici depositino il regolamento di disciplina delle elezioni stesse, nel quale sono fissate le condizioni per la presentazione delle candidature e le norme di comportamento per la campagna elettorale, idonee ad assicurare il contenimento entro limiti appropriati delle spese sostenute dai candidati. Inoltre, il regolamento assicura condizioni di parità dei candidati, con riferimento anche all'entità, alle modalità e alla documentazione delle spese, e prevede le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni in esso previste.

L'articolo 4 reca la definizione delle diverse forme di elezioni primarie. Si tratta di elezioni primarie

aperte se il diritto di voto è attribuito alla generalità degli elettori; sono semiaperte, se il diritto di voto è attribuito agli elettori che al momento del voto si dichiarano sostenitori di un soggetto politico e sono disposti a farsi registrare in quanto tali in un albo; sono invece chiuse, se il diritto di voto è attribuito a coloro che, alla data di indizione delle elezioni primarie, risultano regolarmente iscritti a un determinato soggetto politico, oppure a un albo degli elettori appositamente costituito dal medesimo soggetto politico.

L'articolo 5 disciplina il collegio dei garanti, istituito in caso di indizione di elezioni primarie, che sovrintende alla regolarità delle elezioni anche in fase di presentazione delle candidature, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, vigila sul rispetto dei risultati elettorali, delibera su qualsiasi ricorso e proclama il vincitore.

L'articolo 6 disciplina le norme in materia di elettorato attivo e passivo, prevedendo che alle elezioni primarie si applichino le disposizioni normative vigenti, previste per le corrispondenti consultazioni elettorali, in materia di limitazione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

L'articolo 7 prevede che alle elezioni primarie siano applicati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di disciplina della campagna elettorale. In particolare, in caso di più candidati a parità di voti, viene selezionato il più anziano per età; qualora sia stata avanzata una sola candidatura alle elezioni primarie, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e il collegio dei garanti procede a dichiarare il vincitore.

L'articolo 8 disciplina lo svolgimento delle elezioni primarie prevedendo che le stesse si svolgano in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature e che ciascun elettore non possa partecipare alle elezioni primarie di più di un soggetto politico, per la medesima carica e nella medesima tornata elettorale.

L'articolo 9 stabilisce che i soggetti politici che non adottano le elezioni primarie per la selezione dei propri candidati non possono accedere ai benefici previsti dal decreto-legge n. 149 del 2013, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici e di destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Secondo l'articolo 10, un soggetto politico che presenti una dichiarazione di collegamento con un gruppo parlamentare esistente o un numero di firme di elettori iscritti nelle liste elettorali compreso tra un minimo di 30.000 e un massimo di 40.000 può richiedere che tali disposizioni si applichino anche alla procedura di selezione del proprio leader nazionale.

Infine, l'articolo 11 reca la copertura degli oneri finanziari, quantificati in 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in esame presenti molteplici profili critici.

In primo luogo, rileva che, sebbene si intenda riconoscere ai cittadini il diritto di selezionare i candidati ai vertici delle amministrazioni, in realtà la titolarità dell'iniziativa di richiedere le elezioni primarie resta al soggetto politico. A suo avviso, con il provvedimento in esame, si otterrà il solo risultato di trasferire sulla collettività gli oneri dello svolgimento delle elezioni, finora sostenuti dai partiti. Peraltro, lo stanziamento di 15 milioni di euro per la copertura finanziaria appare assolutamente insufficiente. Al fine di ridurre i costi per l'espletamento delle elezioni primarie, ritiene auspicabile prevedere anche la possibilità di votazione *on line*.

Segnala, inoltre, che - per evitare confusioni in sede applicativa - bisognerebbe precisare le modalità di svolgimento - in caso di contemporaneità - delle differenti tipologie di elezioni primarie, che possono essere aperte alla generalità degli elettori, oppure riservate ai sostenitori di un partito politico o solo agli iscritti.

A suo avviso, sarebbe preferibile regolare lo svolgimento delle elezioni primarie attraverso la definizione di requisiti minimi per la partecipazione, la scelta delle candidature e il controllo da parte

di un organo pubblico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2258) ***Disposizioni in materia di conflitti di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti***

(853) ***MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

(904) ***LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche***

(2170) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti***

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Riprende la discussione generale.

Il senatore RAZZI (*FI-PdL XVII*) esprime molte perplessità sul testo approvato dalla Camera dei deputati che - a suo avviso - risulta eccessivamente restrittivo. Ritiene, quindi, che per la tutela dell'interesse pubblico e, quindi, del bene comune, sia sufficiente la vigente legge n. 215 del 2004, in particolare sotto il profilo della definizione del conflitto d'interessi, che a suo avviso è già correttamente sanzionato dall'articolo 323 del codice penale.

Inoltre, ritiene particolarmente grave la scelta di attribuire la competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri, eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato. Inoltre, appare del tutto inappropriata la previsione di attribuire al giudice ordinario la giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità, incidendo così sulle prerogative delle Camere elettive inerenti alla concessione dell'autorizzazione a procedere. In tal modo, infatti, si rischierebbero indebite ingerenze nell'attività politica, soprattutto da parte della burocrazia.

Sottolinea, inoltre, gli effetti discriminatori della nuova disciplina nei confronti di imprenditori e professionisti, i quali saranno poco propensi ad accettare cariche di governo, per evitare non solo la diffusione dei dati sulla propria situazione patrimoniale, ma addirittura la gestione fiduciaria dei beni attraverso l'istituto del *blind trust*.

Conclude, sottolineando la contrarietà del Gruppo Forza Italia al testo approvato in prima lettura, che - a suo avviso - presenta non pochi profili di incostituzionalità.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) ritiene particolarmente restrittiva la disciplina del conflitto d'interessi prevista dal disegno di legge n. 2258, che stabilisce l'incompatibilità tra la titolarità di una carica di governo nazionale e altre cariche o uffici pubblici, qualsiasi impiego pubblico o privato, l'esercizio di attività professionali e imprenditoriali, nonché di compiti di gestione in società pubbliche e private.

Inoltre, al fine di prevenire potenziali conflitti d'interessi, si prevede non solo un obbligo di astensione del titolare di una carica di governo dall'assunzione di decisioni o dalla partecipazione a deliberazioni che potrebbero produrre, nel suo patrimonio, un vantaggio economicamente rilevante, ma addirittura la possibilità che il patrimonio sia affidato a una gestione fiduciaria. Tale misura, infatti, è applicata quando il titolare di una carica di governo detenga, anche per interposta persona o società fiduciaria, partecipazioni rilevanti nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria.

La competenza per l'attuazione della nuova disciplina, peraltro, è rimessa all'Autorità garante della concorrenza, i cui membri saranno eletti dalle Camere e - dunque - legati a una determinata maggioranza parlamentare. A suo avviso, vi è il rischio che l'Autorità possa interferire con l'attività del Governo, attraverso la valutazione arbitraria delle situazioni di conflitto di interessi da parte di una burocrazia che - proprio in ragione delle modalità di elezione - potrebbe venir meno al proprio dovere di neutralità e imparzialità.

Ritiene eccessivo, poi, che l'obbligo di dichiarazione dei redditi e dei dati relativi a beni immobili e mobili e ad attività patrimoniali sia esteso anche al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente non a scopo di lavoro domestico, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria anche elevata.

A suo avviso, è configurabile una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto il provvedimento potrebbe dissuadere professionisti e imprenditori dall'impegno nell'attività politica, per evitare conseguenze dannose sulle propria situazione patrimoniale.

Sarebbe preferibile, quindi, migliorare e adeguare la normativa vigente, piuttosto che approvare un testo che presenta molte criticità, solo con l'intento demagogico di acquisire il consenso dell'opinione pubblica, a fronte della recente inchiesta giudiziaria sull'impianto petrolifero in Basilicata, che avrebbe costretto alle dimissioni il Ministro dello sviluppo economico.

Osserva, infine, che per assicurare la piena trasparenza dell'attività dell'Esecutivo sarebbe sufficiente consentire un esame puntuale dei provvedimenti da parte del Parlamento, rinunciando a un ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che l'articolo 14 del disegno di legge approvato in prima lettura prevede l'elezione di due dei cinque membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da parte del Senato. Tuttavia, bisognerebbe valutare quali conseguenze potrebbero determinarsi sull'assetto di questo ramo del Parlamento, qualora entrasse in vigore la riforma costituzionale, dal momento che, per alcune Autorità indipendenti, le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante, espresso a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti dalle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), pur ritenendo necessario disciplinare la materia del conflitto d'interessi,

giudica inopportuno predisporre un assetto normativo, nel presupposto che il *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale abbia un esito positivo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), dopo aver sottolineato l'opportunità di estendere le nuove norme sul conflitto d'interessi anche ai componenti delle Autorità indipendenti, ritiene condivisibili le considerazioni del senatore Calderoli. Infatti, allo stato attuale, non è possibile prevedere il numero e le competenze delle Commissioni permanenti del Senato, in caso di attuazione della riforma costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*) valuta positivamente la riforma del settore dell'editoria, volta a ridefinire le modalità del sostegno pubblico, in un'ottica di maggiore trasparenza e parità di trattamento. Ritiene che, in questo modo, sia possibile attuare compiutamente gli articoli 2 e 21 della Costituzione, su cui è basato il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo informativo.

Osserva che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati propone due livelli di intervento: da un lato, regola l'operatività e la permanenza sul mercato degli operatori del settore, con particolare riferimento alla capacità di investimento delle imprese editrici e all'acquisizione di posizioni di mercato sostenibili nel tempo; dall'altro, ridefinisce la disciplina dei profili pensionistici e previdenziali dei giornalisti e stabilisce nuove norme sulla composizione e le competenze del

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Ricorda che l'intervento è atteso da tempo anche dagli stessi operatori del settore, per il rilancio e la ripresa del mercato editoriale, profondamente colpito dalla congiuntura economica negativa, che ha causato una gravissima perdita occupazionale. Il settore della carta stampata, infatti, ha risentito non solo dell'avvento di internet e *social network*, che hanno provocato un deterioramento del concetto di informazione, ma anche della riduzione degli investimenti, indirizzati principalmente a favore del settore televisivo, più capace di intercettare la raccolta pubblicitaria.

Sottolinea, quindi, gli aspetti particolarmente qualificanti del testo: i criteri premiali per incrementare le quote di rimborso a favore delle imprese editrici che investono nella trasformazione digitale e multimediale del prodotto informativo e di quelle che assumono a tempo indeterminato lavoratori di età inferiore a 35 anni; l'incentivazione fiscale per le inserzioni su quotidiani e periodici, con particolari benefici per imprese di piccole dimensioni e *start up* innovative; le misure sui prepensionamenti, con il divieto di collaborazione del giornalista pensionato.

Auspica, infine, una efficace attuazione della delega da parte del Governo, nell'ambito dei principi e criteri direttivi stabiliti dal disegno di legge all'esame.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea la necessità di riformare il settore dell'editoria, al fine di garantire il pluralismo dell'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero. Pertanto, valuta positivamente l'istituzione di un apposito Fondo, per garantire la certezza del sostegno economico alle imprese editrici. Ritiene insufficiente, tuttavia, la quota massima di 100 milioni di euro, derivante dalle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione. A suo avviso, infatti, in sede di ripartizione di tali somme, sarebbe preferibile privilegiare il settore editoriale, piuttosto che l'azienda televisiva pubblica.

Quanto ai principi e criteri direttivi relativi al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, rileva un'incongruenza, all'articolo 2, lettera *b*), comma 5, tra i punti 3) e 4). Infatti, se da un lato si prevede che all'interno dell'Ordine debba essere garantita la massima rappresentatività territoriale, dall'altro si stabilisce che il numero dei componenti sia al massimo di 36. Da ciò si deduce che alcune Regioni non avranno un'adeguata rappresentanza nel Consiglio. Infine, ritiene inaccettabile limitare l'ingresso nell'Ordine solo ai pubblicisti che siano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) evidenzia l'opportunità dell'intervento a sostegno dell'editoria, a fronte della crisi irreversibile che ha colpito il settore della carta stampata, con ripercussioni molto gravi sotto il profilo occupazionale. A tale proposito, ricorda il fenomeno diffuso del precariato nella professione giornalistica, che è causa di inaccettabili forme di sfruttamento di giornalisti *freelance*. Pertanto, ritiene condivisibile il divieto, previsto al comma 5, lettera *a*), dell'articolo 2, di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, proprio al fine di favorire l'assunzione di giovani giornalisti.

Condivide l'istituzione di un nuovo Fondo per il sostegno all'editoria quotidiana e periodica, particolarmente penalizzata dalla diffusione di Internet, che ha favorito l'affermazione del principio di gratuità dell'accesso all'informazione. Rileva, tuttavia, che l'introduzione - all'articolo 2, comma 2, lettera *e*), punto 2) - di una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita, potrebbe avere effetti dannosi. In tal modo, la situazione di crisi si estenderebbe anche ad altre testate, oltre a quelle già coinvolte, come i quotidiani "Il Foglio" e "Il manifesto".

Condivide la riduzione del numero dei componenti del Consiglio dell'ordine, che attualmente risulta pletorico, tanto da aver causato il fallimento di precedenti progetti di autoriforma del settore.

Valuta positivamente anche la limitazione dell'accesso ai soli pubblicisti titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in quanto è

opportuno che essi svolgano la professione giornalistica in modo preponderante e versino i relativi contributi alla cassa previdenziale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *s)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Si apre la discussione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene il provvedimento meritevole di particolare attenzione, in quanto esso è volto a precisare alcune norme contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2009, che a sua volta modificava il decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo un assetto ispirato a modelli privatistici nella regolazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, con il decreto legislativo n. 150 del 2009, si è introdotto il principio della necessità di premiare il merito e sanzionare il demerito dei pubblici dipendenti. Tuttavia, tale intento è spesso rimasto inattuato, a causa di alcuni elementi ostativi: l'assenza di un riconoscimento del principio nei contratti collettivi nazionali; un approccio eccessivamente garantista, da parte del giudice del lavoro, a favore del lavoratore; la necessità della collaborazione dei sindacati nella definizione di canoni oggettivi per l'applicazione dei criteri premiali e sanzionatori.

Dopo aver criticato la mancata estensione della modifica dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori anche ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sottolinea il rischio che l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici possa essere inficiata dall'avvio del procedimento penale. Infatti, la misura cautelare prevista nei confronti del dipendente che abbia falsamente attestato la propria presenza in servizio potrebbe essere sospesa in sede di processo penale.

Il sottosegretario MANZIONE sottolinea che il provvedimento in realtà è volto proprio a evitare l'interferenza fra processo penale e procedura disciplinare, con effetti pregiudizievoli del primo sulla seconda. Infatti, vi è il rischio che, in pendenza del giudizio penale, si possa determinare la prescrizione dell'illecito amministrativo.

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) ritiene opportuno approfondire la questione sollevata dalla senatrice Bernini. Ribadisce che il provvedimento è particolarmente atteso, proprio al fine di evitare quelle distorsioni che in passato hanno impedito la compiuta attuazione della normativa sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti.

Riservandosi di accogliere ulteriori sollecitazioni che emergeranno dal dibattito, auspica lo svolgimento di una riflessione accurata sulle molteplici questioni coinvolte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2299 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 2.0.12 parere contrario, in quanto, con norma statale, si intende intervenire sullo *status* dei docenti delle scuole di servizio sociale, materia regolata da legge regionale, in tal modo creando improprie sovrapposizioni e alterando il corretto rapporto tra fonti normative, con particolare riferimento al criterio della competenza;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 106 (pom.) del 28/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 106
GIOVEDÌ 28 APRILE 2016

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,20

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2271 E CONNESSI (EDITORIA)

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 390 (pom.) del 28/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 28 APRILE 2016
390ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La PRESIDENTE comunica che, al termine dell'audizione informale sui disegni di legge n. 2271 e connessi (editoria), che si è svolta nella riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusa, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2258) ***Disposizioni in materia di conflitti di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti***

(853) ***MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

(904) ***LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche***

(2170) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti***

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Riprende la discussione generale.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), soffermandosi sul disegno di legge n. 2258, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, evidenzia alcune criticità.

Innanzitutto, ritiene che la definizione di conflitto d'interessi sia talmente generica da coinvolgere una platea di soggetti eccessivamente ampia. Infatti, secondo il testo, sussiste un conflitto in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. In sostanza, la titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato, attività professionale o imprenditoriale, esercizio di compiti di gestione in imprese o società pubbliche e private o fondazioni.

Appare eccessiva, a suo avviso, anche l'estensione dell'obbligo di dichiarazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o alla persona stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. Peraltro, il mancato adempimento di tale obbligo può causare una sanzione pecuniaria fino a 50.000 euro.

Risultano, inoltre, troppo restrittive le misure per la prevenzione del conflitto d'interessi. Oltre all'obbligo di astensione dall'adozione di atti o dalla partecipazione a deliberazioni che possano produrre un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, è previsto anche l'affidamento dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti a una gestione fiduciaria, strutturata sul modello del *blind trust*, o addirittura, la vendita. A suo avviso, in tal modo, si finirà per allontanare dall'impegno nell'attività politica gli elementi più validi della società civile, cioè imprenditori e professionisti che non intenderanno accettare misure così vessatorie.

Suscita perplessità anche la scelta di affidare la competenza a verificare le situazioni di incompatibilità all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, composta da cinque membri eletti dal Parlamento.

Ravvisa il rischio, infatti, di un'ingerenza nell'attività del Governo da parte di una burocrazia che - a suo avviso - sarà inevitabilmente legata alla maggioranza parlamentare da cui è stata eletta, la quale potrebbe anche mutare nel corso del mandato dell'organo collegiale.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene preferibile apportare correttivi puntuali alla normativa vigente, piuttosto che modificarla radicalmente, peraltro con il rischio di violare i diritti di difesa e di parità di trattamento, tutelati dalla Costituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 107 (ant.) del 03/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 13,30

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2271 E CONNESSI

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 391 (pom.) del 03/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2016
391ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(302) ***DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni***
(1019) ***Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana***
(1151) ***PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere***
(1789) ***CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***
(1907) ***AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***
- e petizione n. 765 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore RUSSO (*PD*), nel replicare al senatore Calderoli, il quale aveva chiesto chiarimenti sulla disciplina in materia di lingua dei segni nell'Unione europea, precisa che essa è riconosciuta a livello costituzionale in Austria, Finlandia e Portogallo, ed è in ogni caso regolamentata in tutti gli altri Paesi, ad eccezione di Italia e Lussemburgo.

Ribadisce, quindi, la necessità di prevedere una normativa adeguata, quanto più possibile condivisa, superando i contrasti che finora hanno impedito di raggiungere un orientamento comune. A tale proposito, ritiene che sarebbe riduttivo limitarsi al mero riconoscimento della lingua italiana dei segni. Sarebbe preferibile, invece, ampliare l'oggetto del testo all'esame, modificandone anche il titolo, al fine di comprendere tutte le misure volte a favorire l'inclusione e la piena realizzazione sociale delle persone affette da sordità, attraverso la garanzia di opportunità formative e professionali.

Evidenzia che, a seguito del ciclo di audizioni di esperti, medici, familiari e associazioni per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde, è emersa una profonda differenza di opinioni sull'opportunità del riconoscimento della LIS, per quanto l'orientamento prevalente sia favorevole. Tale divergenza risale addirittura al 1880, quando al congresso internazionale di Milano fu scelto ufficialmente il metodo orale per l'educazione dei sordomuti. Per molti anni, quindi, la lingua dei segni è stata ignorata dalle istituzioni, ma ciò nonostante ha continuato a svilupparsi, finché negli ultimi anni è stata riconosciuta anche a livello accademico come una lingua a tutti gli effetti, dotata di una propria struttura morfologica e sintattica. Infine, nel 2010, al congresso internazionale di Vancouver, è stato approvato un documento che riconosce la centralità del rispetto di tutte le lingue, comprese quelle dei segni, e delle diverse modalità di comunicazione nella didattica rivolta agli alunni sordi.

La norma in esame, quindi, ha l'obiettivo di superare il contrasto esistente sul tema, assicurando piena libertà di scelta ai non udenti e ai loro familiari. Infatti, non è possibile prevedere l'applicazione di protocolli *standard*, proprio in considerazione della varietà delle situazioni personali dei non udenti, sotto il profilo medico, psicologico e familiare. Vi sono, infatti, bambini e giovani più inclini all'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati, rispetto ad adulti e anziani, oppure persone a cui è stato praticato un impianto cocleare e altre che, per diversi motivi, non hanno avuto tale opportunità.

Sottolinea che recenti studi hanno dimostrato la possibilità di ripristinare la percezione uditiva anche nei bambini con sordità profonda, con l'esposizione molto precoce al suono attraverso un apparecchio acustico, seguita - ove possibile - dall'impianto cocleare. Per questo motivo, ritiene che il provvedimento dovrebbe favorire l'istituzione, almeno in ogni Regione, di un centro d'eccellenza per lo *screening* neonatale e l'inserimento in un percorso con accompagnamento medico e psicologico, al fine di garantire la piena integrazione dei bambini nella scuola e nella società.

Tuttavia, ricorda che medici e psicologi riconoscono la LIS come un ottimo complemento per la formazione di capacità cognitive, soprattutto nei primi mesi di vita. Del resto, nonostante i progressi medici, scientifici e tecnologici, vi è comunque una percentuale di bambini a cui non è possibile praticare l'impianto cocleare, senza dimenticare quegli adulti che finora hanno seguito percorsi riabilitativi differenti. Peraltro, i neurologi hanno accertato che è possibile l'acquisizione contestuale del metodo orale e della LIS, quindi i due strumenti non devono essere considerati alternativi.

Ritiene, pertanto, che vi siano le condizioni per superare le attuali divisioni, affiancando la LIS all'italiano, anche per consentire alle persone sorde di comunicare con la pubblica amministrazione. A tal fine, sarebbe opportuno prevedere che nelle scuole almeno una sezione sia dedicata all'insegnamento della LIS, accanto all'italiano, per favorire l'integrazione di bambini sordi e normodotati, secondo la positiva esperienza dell'Istituto comprensivo di Cossato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel ringraziare il relatore per l'esaustiva sintesi del ciclo di audizioni, ritiene opportuno che egli presenti un nuovo testo, sulla base dei principi appena delineati, i

quali risultano ampiamente condivisibili. In questo modo, sarebbe possibile accelerare l'*iter* del provvedimento.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene opportuno prevedere, in attesa che sia formato un numero adeguato di interpeti della LIS nell'ambito della pubblica amministrazione, anche l'utilizzo di tecnologie avanzate e *software* specifici per le persone sorde e sordocieche, al fine di garantire il diritto di accesso ai servizi di pubblica utilità.

Il sottosegretario BIONDELLI segnala l'importanza dell'istituzione di centri specializzati abilitati ad effettuare una diagnosi precoce, che si è rivelata decisiva nel recupero delle disabilità. Per l'attuazione di tale percorso, ritiene opportuno il coinvolgimento non solo del Ministero della salute, ma anche del mondo della scuola.

La PRESIDENTE condivide l'opportunità di modificare il titolo del testo all'esame, al fine di non limitare l'intervento normativo al mero riconoscimento della LIS. Da un lato, la lingua dei segni dovrebbe essere affiancata all'italiano, come lingua ufficiale che favorisca la comunicazione delle persone sorde nei rapporti con la pubblica amministrazione. Dall'altro, però, ciò non esime lo Stato, in tutte le sue articolazioni, dall'obbligo di offrire ai non udenti le migliori opportunità per conquistare la piena autonomia sotto il profilo della comprensione e della comunicazione.
Invita, quindi, il relatore a predisporre un nuovo testo, sulla base delle linee guida già enucleate.

Il relatore RUSSO (*PD*) si riserva di presentare un nuovo testo, previo confronto con il Governo e i colleghi della Camera dei deputati, per giungere a un orientamento quanto più possibile condiviso e concludere l'esame del provvedimento in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2258) ***Disposizioni in materia di conflitti di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti***

(853) ***MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

(904) ***LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche***

(2170) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti***

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Riprende la discussione generale.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) esprime profonde riserve nei confronti del disegno di legge in titolo, il quale estende il regime delle incompatibilità anche a soggetti diversi dai parlamentari, escludendone però irragionevolmente alcune, come - ad esempio - i sindaci.

La *ratio* del disegno di legge è quella di sanzionare il possibile conflitto che insorga nell'esercizio dell'azione di governo, qualora sia ipotizzabile che il titolare della carica possa perseguire, a causa delle sue funzione, un interesse privato.

Il sistema configurato, però, è tale da scoraggiare soprattutto gli imprenditori e i liberi professionisti dall'impegno politico, dal momento che - per il regime di incompatibilità previsto - chi assume ruoli di governo non può essere titolare di alcuna attività professionale o esercitare lavoro autonomo.

Esprime, in particolare, critiche nei confronti del cosiddetto *blind trust*, istituto in base al quale il patrimonio della personalità che eserciterà funzioni di governo viene affidato a terzi.

Appare, inoltre, censurabile l'obbligo di presentare una dichiarazione preventiva della propria situazione patrimoniale, volto a verificare la sussistenza di un possibile conflitto di interessi. Tale obbligo è esteso, peraltro, ai coniugi, ai conviventi e ai parenti entro il secondo grado.

Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della dichiarazione viene inoltre punito con sanzioni penali amministrative di rilevante entità.

Si sofferma, quindi, sul ruolo che in materia eserciterà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In proposito, valuta criticamente le modalità di composizione dell'organo, composto da cinque membri, di cui tre eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato, tra soggetti inseriti in appositi elenchi di candidati individuati dalle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento sulla base dei *curricula* presentati.

Ribadisce, pertanto, la contrarietà del suo Gruppo a un disegno di legge volto ad assecondare pulsioni populiste e contrario ai principi fondamentali che ispirano gli ordinamenti liberali. Al contrario, ritiene che una coerente riforma in tema di conflitto di interesse dovrebbe piuttosto favorire la massima trasparenza nelle procedure attraverso le quali il Governo assume le proprie decisioni e attua l'indirizzo politico.

Il senatore BERTACCO (*FI-PdL XVII*) osserva in primo luogo che, in materia di conflitto di interessi, la legge attualmente in vigore, promossa dall'*ex* ministro Frattini, appare ancora la soluzione più equilibrata. Essa, nel contemperare le esigenze di trasparenza con il diritto fondamentale all'esercizio dell'attività politica, dispone che i membri del Governo non possano esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale, esercitare qualunque tipo di lavoro pubblico o privato, né esercitare attività professionali in materie connesse con la carica di governo.

Al contrario, ritiene che il disegno di legge all'esame presenta molteplici profili di criticità che rendono la proposta incompatibile con un ordinamento liberale. L'intervento normativo, infatti, è anticipato al momento della candidatura o della nomina, prima delle quali sorge l'obbligo di notificare

tutte le attività lavorative, nonché lo stato patrimoniale, sia quello personale sia quello dei propri familiari, al fine di valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse. Nell'ipotesi in cui si manifesti un possibile conflitto di interessi, il soggetto potrà decidere se vendere o affidare la gestione dei propri beni a un soggetto esterno.

Ritiene che scelte di tale natura, oltre ad essere discriminatorie nei confronti di alcune categorie di cittadini, rischiano di dissuadere dall'attività politica donne e uomini che hanno mostrato capacità imprenditoriali, manageriali, finanziarie e che potrebbero contribuire in maniera decisiva allo sviluppo del Paese.

Ribadisce, quindi, la netta contrarietà del suo Gruppo a un disegno di legge che, nell'innovare la normativa vigente, altera profondamente i principi costituzionali, limitando irragionevolmente il diritto di tutti i cittadini di partecipare, in condizioni di parità, alla vita politica, e di assumere incarichi e responsabilità nei diversi livelli di Governo.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni critiche sul testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in quanto la disciplina del conflitto d'interessi risulta troppo rigorosa. Ritiene eccessivo, infatti, prevedere l'incompatibilità della carica di governo nazionale con qualunque impiego pubblico o privato e qualsiasi attività professionale o imprenditoriale, nonché con l'esercizio di compiti di gestione in imprese, società pubbliche e private o fondazioni. A suo avviso, è inaccettabile prevedere la pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale del titolare della carica. Peraltro, l'obbligo di dichiarazione è esteso perfino al coniuge, ai parenti entro il secondo grado e al convivente.

Con queste limitazioni, è prevedibile che i migliori imprenditori e professionisti del Paese rinuncino ad assumere cariche di governo, per evitare di dover vendere o affidare a una gestione fiduciaria i propri beni e attività patrimoniali rilevanti. In tal modo, la politica resterà un settore isolato e autoreferenziale, riservato a funzionari di partito. Ciò non potrà che aumentare la disaffezione dell'opinione pubblica, facendo venire meno il confronto democratico, a vantaggio di movimenti di protesta incapaci di offrire soluzione alternative.

Critica anche l'affidamento della competenza a valutare le situazioni di conflitto d'interessi all'Autorità garante della concorrenza, i cui membri tra l'altro sarebbero eletti dalle Camere e, quindi, esposti a indebite pressioni da parte della maggioranza parlamentare.

Conclude, auspicando che il Senato riaffermi l'autorevolezza del proprio ruolo, modificando in modo incisivo il testo in esame, che priva una parte significativa della società civile della possibilità di contribuire alla vita pubblica del Paese. A suo avviso, invece, sarebbe sufficiente una modifica puntuale della normativa vigente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,***

in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La PRESIDENTE comunica che, al termine dell'audizione informale sui disegni di legge n. 2271 e connessi (editoria), che si è svolta nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) osserva che, dopo l'attento esame in prima lettura, accompagnato da un ampio ciclo di audizioni, sarebbe stato legittimo attendersi un testo maggiormente condiviso. Al contrario, il disegno di legge in esame reca diverse deleghe al Governo su materie - quali il sostegno pubblico all'editoria, il sistema pensionistico dei giornalisti e la disciplina del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti - che si sarebbe potuto definire in modo più appropriato in sede parlamentare.

Ritiene condivisibili solo le disposizioni sulla liberalizzazione dei punti vendita. Tuttavia, questa appare come una scelta obbligata, dal momento che i contenuti dell'informazione sono ormai presenti non solo sui siti *on line* dei giornali e dei periodici tradizionali, ma anche su migliaia di siti specializzati, che tra l'altro sono aggiornati in tempo reale e hanno un alto grado di attendibilità. In ogni caso, sarebbe stato più opportuno inserire tali norme nel provvedimento sulla concorrenza, già all'esame della Commissione industria.

A suo avviso, il meccanismo di sostegno pubblico all'editoria - previsto con il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - non risulta affatto innovativo. Inoltre, è assai criticabile la previsione di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo, destinato ad alimentare il Fondo. Tale contributo è posto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché delle società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta e di altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Infine, ritiene inopportuno che temi complessi, quali la riforma dell'Ordine dei giornalisti e la revisione del sistema pensionistico dei giornalisti, siano delegati al Governo. Sarebbe stato preferibile, invece, che tali argomenti fossero regolati dal Parlamento, attraverso specifici provvedimenti.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) esprime apprezzamento per l'intervento a favore dell'editoria, volto a favorire il pluralismo delle fonti d'informazione, anche in considerazione della grave difficoltà economica che il settore sta attraversando ormai da anni, aggravata dal passaggio all'informazione

digitale, che ha affermato il principio di accesso gratuito alle notizie e di libera fruibilità. Tra l'altro, l'indispensabile e costante miglioramento della versione *on line* di quotidiani e periodici determina un ulteriore effetto depressivo per la vendita delle copie stampate, con ripercussioni negative sui livelli occupazionali.

Pertanto, sebbene potrebbe sembrare inevitabile il ritorno a una logica di mercato, ritiene condivisibile l'istituzione del Fondo, i cui criteri di ripartizione dovrebbero però assicurare la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. A tale riguardo, ricorda che la legge n. 112 del 2004, in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, aveva introdotto un limite alla raccolta delle risorse del sistema integrato delle comunicazioni pari al 20 per cento dei ricavi complessivi, considerando come un mercato unico convergente la stampa quotidiana e periodica, nonché l?editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di *Internet*, radio e televisione, cinema, pubblicità e sponsorizzazioni.

Preannuncia quindi la presentazione di proposte di modifica per precisare il contenuto delle deleghe assegnate al Governo, che ritiene eccessivamente ampie e indeterminate, su materie rilevanti e complesse, quali la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, la revisione dei profili pensionistici per i giornalisti e la riforma del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Dopo aver ricordato l'importanza dell'Ordine non solo per tutelare i giornalisti nelle cause di diffamazione, ma anche per consentire un adeguato ristoro del danno d'immagine, ritiene ragionevole uno snellimento del Consiglio, che risulta effettivamente pletorico. Tuttavia, la nuova composizione dovrebbe essere più equilibrata, tenendo anche conto della esigenze di rappresentatività territoriale, senza peraltro penalizzare la quota riservata ai pubblicisti.

Conclude, assicurando la piena disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo, al fine di pervenire a un testo più condiviso, che favorisca lo sviluppo e l'innovazione del settore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 392 (pom.) del 04/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
392ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2258) ***Disposizioni in materia di conflitti di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti***

(853) ***MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

(904) ***LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche***

(2170) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti***

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) esprime valutazioni molto critiche sul testo approvato dalla Camera dei deputati, che - a suo avviso - introduce una disciplina illiberale e antidemocratica. Infatti, appare irragionevole valutare preventivamente la potenziale situazione di conflitto d'interessi del titolare di una carica di governo, mentre sarebbe più opportuno censurare l'eventuale compimento di atti o la partecipazione a deliberazioni suscettibili di determinare un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto alla generalità dei destinatari.

Una norma tanto restrittiva avrebbe effetti discriminanti nei confronti della parte migliore della società civile, cioè di quegli intellettuali, imprenditori e professionisti desiderosi di contribuire alla vita pubblica del Paese, condividendo il patrimonio di conoscenza acquisito attraverso le rispettive esperienze professionali. Costoro, infatti, sarebbero costretti a rinunciare all'impegno politico, per non subire conseguenze dannose dal punto di vista patrimoniale. In tal modo, gli incarichi di governo potranno essere attribuiti solo a politici di professione, a persone prive di alcuna esperienza professionale e, quindi, incapaci di intervenire con adeguata coscienza critica nel procedimento di formazione delle leggi o nell'attività di governo.

Pertanto, ritiene che il provvedimento sia da respingere, in quanto alimentato da un pregiudizio di carattere ideologico nei confronti di imprenditori e professionisti. Tutt'al più, a suo avviso, si potrebbe applicare l'istituto del *blind trust*, ma nei limiti in cui è previsto dalla legislazione americana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (n. 293)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, volto a ridefinire e semplificare la disciplina della conferenza di servizi.

Sottolinea che gli obiettivi perseguiti attengono alla riduzione dei tempi e dei casi in cui la conferenza è obbligatoria, nonché alla semplificazione del modello decisionale.

Lo schema si compone di due titoli.

Il titolo I, composto del solo articolo 1, reca le modifiche alla disciplina generale mediante la completa riformulazione del testo degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

In particolare, nel nuovo articolo 14 sono specificate le varie tipologie di conferenze di servizi, mentre negli articoli successivi sono precisate le relative procedure. Il decreto individua, quindi, tre tipi di conferenze: istruttoria, quando l'amministrazione procedente ritenga opportuno effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati; decisoria, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici; preliminare, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su richiesta dell'interessato motivata e corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo.

Infine, è disciplinata la conferenza di servizi nell'ipotesi in cui un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale. La nuova formulazione prevede l'integrazione dei procedimenti, attraverso l'indizione, da parte dell'amministrazione competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), di un'unica conferenza di servizi dal carattere decisorio. In questo modo il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso, non solo quelli ambientali, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

Il nuovo articolo 14-*bis* prevede, nei casi più complessi, l'ulteriore tipologia della conferenza semplificata. Essa si svolge in modalità asincrona, che ricorre quando, per una ragione di composizione o di organizzazione, la decisione o la valutazione è assunta in tempo differito. Entro cinque giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, nel caso di procedimento ad iniziativa di parte, la conferenza in modalità asincrona è indetta dall'amministrazione procedente, che comunica l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione alle altre amministrazioni interessate. Queste devono pronunciarsi, in via telematica, entro quarantacinque giorni, con un atto esplicito congruamente motivato, formulato in termini di assenso o dissenso, indicando in quest'ultimo caso le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. II silenzio delle amministrazioni ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei suddetti requisiti equivalgono ad assenso senza condizioni. Scaduto il termine, l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni, la determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Il novellato articolo 14-*ter* disciplina la riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, che si verifica quando la decisione è assunta in tempo reale. Ad essa si ricorre, in particolare, qualora siano stati comunicati dissensi espressi che l'amministrazione procedente ritiene possibile e opportuno superare, ovvero nelle ipotesi di particolare complessità della determinazione da assumere. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni dalla prima riunione. La decisione è assunta dall'amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti delle amministrazioni. Le amministrazioni statali, ove alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, sono rappresentate da un unico soggetto, abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per le amministrazioni periferiche, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato. Si stabilisce, poi, che debba considerarsi acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione, ovvero pur partecipando alla stessa non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato. Ciò dovrebbe avere un importante effetto di semplificazione, in quanto, qualora alla conferenza partecipino anche amministrazioni non statali, si riduce notevolmente il numero di interlocutori abilitati ad esprimere un dissenso.

L'articolo 14-*quater* reca la previsione secondo cui la determinazione motivata di conclusione della

conferenza adottata dall'amministrazione procedente sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare, con congrua motivazione, l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela, purché abbiano partecipato anche per il tramite del rappresentante unico alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini. La norma è finalizzata ad evitare comportamenti omissivi o dilatori da parte delle amministrazioni. In caso di approvazione unanime, tale determinazione è immediatamente efficace; se, invece, la decisione è assunta sulla base delle posizioni prevalenti, la sua efficacia è sospesa qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies* e per il periodo utile all'esperimento della procedura di opposizione ivi prevista.

Con il novellato articolo 14-*quinquies*, si regola il procedimento di opposizione previsto in favore delle amministrazioni con posizione qualificata che abbiano espresso un dissenso motivato in seno alla riunione della conferenza. La prima fase prevede lo svolgimento di trattative fra le amministrazioni per giungere ad una soluzione concordata. Nel caso in cui all'esito delle riunioni sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora, invece, le trattative falliscano, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. Se tale organo non accoglie l'opposizione, la decisione assunta in conferenza diviene definitivamente efficace.

Il titolo II dello schema di decreto, comprensivo degli articoli da 2 a 8, contiene le disposizioni di coordinamento fra la disciplina generale e la normativa di settore che regola lo svolgimento della conferenza di servizi, in particolare in materia edilizia e ambientale, nonché di sportello unico per le attività produttive, autorizzazione unica ambientale e autorizzazione paesaggistica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (n. 291)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibili gli obiettivi di semplificazione e trasparenza, nonché di standardizzazione e pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei moduli che definiscono i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni. A tale proposito, segnala che alcuni enti territoriali hanno già conseguito tali obiettivi, avendo provveduto all'unificazione e alla pubblicazione in rete dei modelli, come pure all'istituzione di uno sportello unico al quale presentare istanze, segnalazioni e comunicazioni.

Rileva, tuttavia, che non risulta ancora chiaro l'ambito di applicazione del provvedimento. Pertanto, affinché lo schema di decreto legislativo non si limiti a una mera dichiarazione di intenti, sia pure condivisibili, sarebbe opportuno individuare con precisione i procedimenti che richiedono la SCIA, oppure che possono essere oggetto di silenzio assenso, così come quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e quelli per cui è sufficiente una comunicazione preventiva.

Il ministro MADIA, nel riconoscere la fondatezza dei rilievi formulati dalla relatrice Lo Moro, in occasione della illustrazione introduttiva, e dalla senatrice Bernini, assicura che il provvedimento in esame è finalizzato essenzialmente a stabilire un quadro normativo generale, che sarà successivamente integrato e completato da ulteriori decreti legislativi.

Tali provvedimenti stabiliranno con certezza - attraverso apposite tabelle - quali procedimenti necessitano di SCIA o di silenzio assenso, di autorizzazione espressa o di mera comunicazione preventiva, semplificando in modo significativo i rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Osserva, tuttavia, che per realizzare questi elenchi dettagliati sarà necessaria una istruttoria particolarmente complessa, che richiede tempi più lunghi. Per questo motivo, si è ritenuto opportuno ricorrere all'adozione di più decreti legislativi, come peraltro previsto dalla legge delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 292)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 17, comma 1, lettera *s)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) ritiene opportuno un breve rinvio dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di licenziamento disciplinare, per consentire l'approfondimento delle questioni già segnalate.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) conviene sulla opportunità di un breve rinvio. Infatti, non risulta ancora chiaro come sia possibile evitare la sospensione, in sede di processo penale, del provvedimento cautelare nei confronti del dipendente che abbia falsamente attestato la sua presenza in servizio.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) segnala alcune incongruenze all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 55-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserendo alcuni nuovi commi.

Con riferimento al comma 1-*bis*, che contiene una definizione della fattispecie disciplinare della falsa attestazione della presenza in servizio, sarebbe opportuno distinguere, sotto il profilo sanzionatorio, la partecipazione attiva e il mero comportamento omissivo di chi abbia agevolato la condotta fraudolenta.

A proposito del comma 3-*quater*, che precisa la procedura concernente l'azione di responsabilità nei confronti del dipendente per danno d'immagine alla pubblica amministrazione, osserva che tale materia è estranea alla responsabilità disciplinare, come anche sottolineato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto. Inoltre, la predeterminazione del limite minimo del risarcimento, fissato in sei mensilità dell'ultimo stipendio, sembra limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione del danno.

Infine, riguardo al comma 3-*quinquies*, ritiene che vi sia un eccesso di delega, in quanto si prevede che il responsabile del servizio che abbia omesso di avviare il procedimento disciplinare o di adottare il

provvedimento cautelare di sospensione sia punibile con il licenziamento. In realtà, tali comportamenti configurano il reato di omissione di atti d'ufficio, già previsto dall'articolo 328 del codice penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni (nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore SCOMA (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni molto critiche sul provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge, presentati, rispettivamente, da parlamentari del Partito democratico e di Sinistra ecologia e libertà. A suo avviso, infatti, l'intervento normativo sarebbe espressione del tentativo, da parte del centrosinistra, di condizionare il settore dell'editoria.

In primo luogo, ritiene irragionevole l'attribuzione di una delega così ampia al Governo, per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, la revisione del sistema pensionistico dei giornalisti e la riforma del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.

Con riferimento al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nota che, tra le consistenti risorse che dovrebbero affluirvi, non sono stati computati gli importi delle sanzioni applicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Invece, ritiene inopportuno alimentare tale Fondo attraverso l'imposizione di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo ai concessionari della raccolta pubblicitaria, nonché mediante il recupero dell'evasione del canone RAI, che da q uest'anno sarà pagato con la bolletta elettrica. Sarebbe stato preferibile, infatti, destinare tali somme alla riduzione del canone RAI

per le persone meno abbienti.

Con riferimento ai beneficiari del contributo - da cui restano esclusi gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico-scientifico e le imprese editrici che fanno capo a gruppi editoriali quotati in borsa - è stata soppressa la distinzione tra testate nazionali e locali. Il contributo sarà quindi graduato in funzione del numero di copie annue vendute, che comunque non deve essere inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita.

Le sole disposizioni condivisibili, a suo avviso, sono quelle che consentono la liberalizzazione del sistema di distribuzione e degli orari di apertura dei punti vendita dei giornali. Tuttavia, sarebbe stato più corretto affrontare tale argomento in sede di esame del disegno di legge in materia di concorrenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 108 (pom.) del 05/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108
GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2016

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2271 E CONNESSI

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (ant.) del 17/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 12,15

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2271 E CONNESSI

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 394 (pom.) del 17/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
394ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***
(Parere alla 6a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza, nonché la disomogeneità dei contenuti del provvedimento che - a suo avviso - presenta ulteriori profili di incostituzionalità.
In primo luogo, ritiene inaccettabile che l'indennizzo automatico degli investitori in obbligazioni subordinate delle quattro banche oggetto della procedura di risoluzione della crisi bancaria sia condizionato al possesso di determinati requisiti. Infatti, potrebbero accedere al risarcimento solo

coloro che hanno acquistato le obbligazioni entro il 12 giugno 2014 e che detengano un patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 euro o un reddito lordo ai fini IRPEF inferiore a 35.000 euro. Peraltro, l'eventuale ricorso alla procedura arbitrale rischierebbe di differire ulteriormente nel tempo l'indennizzo. Ritiene, quindi, che gli articoli da 8 a 10 del decreto-legge n. 59 del 2016 determinino una disparità tra risparmiatori, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Ravvisa elementi di criticità anche in merito all'introduzione del principio del pegno non possessorio. Tale istituto, infatti, consentirebbe alle banche creditrici, in caso di insolvenza dell'imprenditore debitore, di acquisire i beni oggetto del pegno senza un preventivo pronunciamento del giudice, peraltro sfavorendo i creditori privilegiati nell'ambito della procedura esecutiva. L'articolo 1, quindi, appare in contrasto con il diritto alla difesa e al contraddittorio tra le parti, nonché del principio di legalità.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta del 5 maggio dal relatore Collina, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni su testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore COLLINA (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando la necessità che, all'articolo 8, comma 2, la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere. Tale scelta, infatti, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente.

Inoltre, osserva che all'articolo 24, comma 2, sarebbe opportuno specificare l'espressione "giovani autori", al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Con riferimento all'emendamento 8.22, propone di esprimere parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali - deve essere rimessa all'ente competente.

Quanto agli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3, propone di esprimere parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo

irragionevolmente aggravando l'iter di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria.

Sul subemendamento 31.0.1/2, propone di esprimere parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi.

Infine, sui restanti emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea che l'articolo 34, nel delegare al Governo l'adozione di un testo normativo unico per il settore dello spettacolo, tra i principi e criteri direttivi, prevede, al comma 4, lettera *h*), la graduale eliminazione dell?utilizzo degli animali nello svolgimento attività circensi. A suo avviso, potrebbe profilarsi una lesione del principio di libertà d'impresa, riconosciuto dall'articolo 41 della Costituzione, in quanto gli animali sono essenziali per le imprese circensi, al fine di attrarre un maggior numero di spettatori. Ricorda, inoltre, che l'Italia ha recepito la normativa europea per evitare trattamenti e forme di trasporto degli animali suscettibili di arrecare pregiudizio al loro benessere.

La senatrice REPETTI (*AL-A (MpA)*) ritiene che anche il benessere animale sia un principio costituzionalmente tutelato, per quanto non in forma esplicita.

A suo avviso, la lettera *h*) del comma 4 dell'articolo 34 non pregiudica l'attività delle imprese circensi, in quanto si prevede una eliminazione graduale dell'utilizzo di animali, al fine di impedire che quelli attualmente presenti nei circhi siano sostituiti in futuro con altri esemplari, magari perfino esotici, prelevati in modo coercitivo dai rispettivi *habitat* naturali.

Del resto, in passato sono già state introdotte alcune limitazioni all'attività circense - al fine di vietare lo sfruttamento di persone, soprattutto di sesso femminile - senza che fossero configurate come una violazione della libertà d'impresa.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ricorda, preliminarmente, che il Governo precedente si era già formalmente impegnato - a seguito di un atto d'indirizzo approvato dal Senato - a eliminare gradualmente i finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle imprese circensi che utilizzano animali nei loro spettacoli.

Osserva, quindi, che il secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione limita l'esercizio dell'iniziativa economica privata, in quanto non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. A suo avviso, tale concetto, in via interpretativa, può comprendere anche i diritti degli animali, se si tiene conto sia della recente introduzione nell'ordinamento del reato di maltrattamento degli animali - peraltro perseguibile d'ufficio - sia dell'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica a tale riguardo.

Inoltre, ritiene che il rispetto della dignità degli altri esseri viventi sia desumibile anche dal principio di tutela del paesaggio, di cui all'articolo 9 della Costituzione. Infine, reputa che la riduzione degli animali in schiavitù e il loro sfruttamento arrechino un grave pregiudizio anche alla dignità umana, valore oggettivo e principio etico, la cui tutela informa l'intera Carta costituzionale.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur considerando non infondata l'obiezione del senatore Calderoli, ritiene che la scelta di privilegiare la tutela del benessere animale, rispetto al diritto di libertà d'impresa, assume carattere politico.

Pertanto, nell'intento di accentuare la tutela dei diritti degli animali, per giungere in prospettiva alla eliminazione di ogni forma di sfruttamento, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che le tecniche di addestramento degli animali comportino una

perdita di dignità anche per i domatori, per quanto involontariamente accettata dagli stessi lavoratori impiegati nei circhi.

In ogni caso, occorre considerare anche il pregiudizio morale arrecato ai tanti spettatori minorenni, i quali rischiano di interiorizzare l'errato convincimento della superiorità del genere umano rispetto agli animali.

Osserva, infine, che l'eliminazione degli animali dagli spettacoli non arreca necessariamente un danno all'impresa circense, in quanto solitamente risulta di stimolo al miglioramento della qualità delle performance artistiche, acrobatiche e ricreative.

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore Calderoli, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni sul testo e in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali sui disegni di legge n. 2271 e connessi (editoria), che si sono svolte davanti all'Ufficio di Presidenza nelle riunioni di giovedì 5 maggio e di oggi, martedì 17 maggio, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 di lunedì 30 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2258) ***Disposizioni in materia di conflitti di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti***

(853) ***MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

(904) ***LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche***

(2170) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti***

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Riprende la discussione generale.

Il senatore SCILIPOTI ISGRO' (*FI-PdL XVII*) critica la nuova disciplina in materia di conflitti d'interessi, che a suo avviso presenta gravi incongruenze e profili di incostituzionalità, in quanto viola i principi di difesa e di pari trattamento.

A suo avviso, con questo provvedimento non si otterrà il risultato di rendere più trasparenti le decisioni del Governo, ma si allontaneranno dalla partecipazione politica i cittadini che hanno avuto maggiore successo nella loro attività professionale e imprenditoriale. Infatti, considera eccessivo l'obbligo, previsto per i titolari di una carica di governo, di vendere i propri beni e attività o di cederli a una gestione fiduciaria, ancora prima che si determini un effettivo conflitto d'interesse. Tale misura, a suo avviso, costituirà un deterrente per quegli imprenditori desiderosi di partecipare alla vita pubblica del Paese, che tuttavia temono di subire in questo modo un grave danno patrimoniale.

Osserva che la platea di destinatari della norma risulta troppo estesa, essendo impossibile ipotizzare che vi siano soggetti privi di interessi specifici, pur legittimi, correlati alla precedente attività

lavorativa.

Inoltre, ritiene inopportuno che il giudizio preventivo sulla compatibilità dell'impiego pubblico o privato, ovvero dell'attività professionale o imprenditoriale con la carica di governo nazionale sia rimesso all'Antitrust. Peraltro, l'Autorità - nella nuova configurazione - sarebbe eletta da una maggioranza politica e, pertanto, soggetta al rischio di un uso strumentale. Qualora si determini un cambiamento della maggioranza parlamentare nel corso del suo mandato, infatti, i suoi componenti potrebbero ostacolare l'attività del nuovo Esecutivo.

Pertanto, esprime la propria ferma contrarietà a un provvedimento antidemocratico, finalizzato soltanto ad acquisire consenso elettorale, corrispondendo alle tendenze demagogiche di parte dell'opinione pubblica.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) reputa eccessivamente rigoroso il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in quanto si finisce per limitare le libertà civili, introducendo una disparità di trattamento nei confronti di titolari di cariche di governo. Basti pensare alla previsione che, dopo la conclusione dell'incarico governativo, la situazione di incompatibilità continua a produrre effetti per ulteriori dodici mesi, per le cariche in enti di diritto pubblico e in società aventi fini di lucro che operano in settori economicamente strategici.

Al contrario, la legge n. 215 del 2004, promossa dall'allora ministro Frattini, risulta più equilibrata e compatibile con i principi costituzionali, in quanto consente a tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive, nel rispetto dell'interesse generale e del regolare svolgimento dell'attività parlamentare.

Dopo aver criticato le norme relative agli obblighi di dichiarazione da parte dei coniugi e parenti di secondo grado del titolare della carica di Governo, nonché le misure tipiche per la prevenzione del conflitto d'interessi, auspica che si rinunci a proseguire l'*iter* del provvedimento. Sarebbe preferibile, invece, limitarsi a migliorare la normativa vigente, al fine di garantire l'assoluta trasparenza dell'attività del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(302) ***DE POLI. - Riconoscimento della lingua italiana dei segni***

(1019) ***Nicoletta FAVERO ed altri. - Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana***

(1151) ***PAGLIARI ed altri. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile, nonché per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva in genere***

(1789) ***CONSIGLIO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***

(1907) ***AIELLO. - Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche***

- e petizione n. 765 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il relatore RUSSO (*PD*) presenta una proposta di nuovo testo unificato, pubblicata in allegato, volta al riconoscimento della lingua italiana dei segni, ma in un quadro di tutele più ampio per tutte le persone che soffrono di ipoacusia.

Precisa che la nuova formulazione tenta di recepire alcune delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni informali e del successivo dibattito. Tuttavia, alla luce delle modifiche introdotte, sarà necessario rivedere, eventualmente nella fase di esame degli emendamenti, la clausola di invarianza finanziaria.

Propone quindi di adottare la nuova proposta come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE propone quindi di fissare alle ore 13 di martedì 24 maggio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al nuovo testo unificato, adottato quale base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge 2389 (decreto-legge 67/2016 - proroga missioni internazionali e misure di sicurezza interna), per l'espressione del parere sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2287 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:
- all'articolo 8, comma 2, appare necessario che la norma ivi prevista, nell'attribuire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni, sia riformulata senza l'individuazione dello strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, deve essere rimessa all'ente competente;
- all'articolo 24, comma 2, è opportuno specificare l'espressione "giovani autori", al fine di circoscrivere in modo più puntuale i beneficiari dei contributi selettivi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 8.22 parere non ostativo, a condizione che la norma ivi prevista, volta a attribuire alle Regioni la definizione di previsioni urbanistiche ed edilizie, sia formulata come facoltà e non sia individuato lo strumento attraverso il quale provvedere, scelta che - nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni e agli enti locali - deve essere rimessa all'ente competente;
- sugli emendamenti 23.1, 24.23, 25.29, 26.13 e 27.3 parere contrario, in quanto essi attribuiscono impropriamente carattere vincolante al parere espresso in sede di Conferenza Stato - Regioni nell'ambito del procedimento di adozione di decreti ministeriali, in tal modo irragionevolmente aggravando l'iter di formazione degli atti normativi di rango secondario, nel quale l'attività consultiva degli organi coinvolti ha natura esclusivamente obbligatoria;
- sul subemendamento 31.0.1/2 parere contrario, in quanto esso attribuisce impropriamente carattere vincolante al parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreti legislativi;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 302, 1019, 1151, 1789, 1907

Disposizioni per l?inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e della LIS tattile

NT2

RUSSO, *relatore*

Art. 1.

(Diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e rimozione delle barriere della comunicazione)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.
2. La Repubblica tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità: indagini preventive in gravidanza, *screening* neonatale universale, diagnosi audiologica

pediatrica, protesizzazione uditiva precoce, tecniche di abilitazione, riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la LIS tattile, in un'ottica di bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS). Garantisce la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e ogni altra azione atta a realizzare la piena autonomia, inclusione e realizzazione umana, nel rispetto delle scelte delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Promuove, altresì, la ricerca scientifica su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.
3. Le misure previste dalla presente legge si applicano anche in favore delle persone con disabilità comunicative non dovute a sordità.

Art. 2.

(Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Repubblica riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della piena inclusione sociale. La Repubblica assicura le garanzie necessarie affinché le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche possano, liberamente, fare uso della LIS, della LIS tattile e/o dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti i settori pubblici e privati, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei loro diritti e delle libertà costituzionali e in maniera particolare il libero sviluppo della personalità, la formazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché il diritto alla educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale.
2. Nessuna persona può essere discriminata né trattata in maniera diseguale, direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile e/o di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito, sia pubblico sia privato.

Art. 3.

(Prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit *uditivo e il* deficit *visivo)*

1. La Repubblica promuove l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali in particolare le indagini preventive in gravidanza, lo *screening* audiologico neonatale universale, la diagnosi audiologica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini dei necessari interventi di protesizzazione uditiva precoce e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.
2. La Repubblica promuove interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.
3. La Repubblica promuove, in ciascuna Regione e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, la presenza di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste nel presente articolo, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione.

Art. 4.

(Accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione)

1. La Repubblica promuove l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, così come gli oggetti e gli strumenti, gli utensili e dispositivi affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile.
2. La Repubblica garantisce che siano resi accessibili edifici e ambienti circostanti, specie se di nuova costruzione, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere, alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. A tal fine promuove l'implementazione, negli edifici, di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni e di sistemi di automazione e domotica.
3. La Repubblica promuove la diffusione e l'utilizzo della LIS e delle tecnologie per la sottotitolazione per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di informazione ed attualità, a film, *fiction* e documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto venga trasmesso dalle emittenti televisive di Stato e private.
4. Le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati da fondi pubblici devono essere rese accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato LIS. Le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e di sottotitolazione e stenotipia.
5. La Repubblica garantisce l'accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, come le applicazioni mobili; garantisce, altresì, l'accesso ai messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi eccezionali che coinvolgano la popolazione.
6. La Repubblica promuove, in ogni rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, l'uso di ogni metodologia comunicativa nella lingua italiana parlata e scritta, nella LIS e nella LIS tattile e di ogni strumento tecnico e informatico idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde e sordocieche, ivi inclusi *smartphone*, *tablet* e altri dispositivi. Promuove, altresì, la prestazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti ai cittadini.
7. Con riguardo all'amministrazione di giustizia e penitenziaria la Repubblica promuove la formazione e la disponibilità di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile per rendere effettiva l'applicazione di quanto disposto ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura penale nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 5.

(Scuola)

1. La pubblica amministrazione garantisce la prestazione di tutti i servizi volti al sostegno ed all'inclusione dell'alunno sordo e sordocieco, tra cui la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione per i bambini sordi e dell'assistente per bambini sordociechi,dell'interprete LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche, a seconda delle necessità di ciascun alunno. La pubblica amministrazione garantisce altresì all'alunno e alla sua famiglia la libertà di scelta tra le metodologie didattiche e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce l'apprendimento della LIS e della LIS tattile da parte degli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi che abbiano optato per queste lingue, nonché l'apprendimento di ogni altra modalità comunicativa necessaria alla piena inclusione. Fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, il Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca garantisce altresì l'accesso a percorsi educativi che, su libera scelta degli alunni sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi e delle loro famiglie, promuovano il bilinguismo (lingua italiana parlata e scritta/LIS) o la comunicazione totale.
3. La Repubblica promuove l'attivazione di classi miste di studenti udenti e sordi con *curriculum* bilingue (lingua italiana parlata e scritta/LIS) e, più in generale, l'inclusione nei piani di studio dell'apprendimento della LIS e della LIS tattile come materie facoltative, al fine di facilitare l'inclusione sociale degli alunni sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, utenti della LIS o della LIS tattile, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali.
4. Al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS, della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione e assistente per bambini sordociechi, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca determina, di concerto con un tavolo di esperti nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, i titoli di studio e l'*iter* formativo per l'accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

Art. 6.

(Formazione universitaria e post-universitaria)

1. La Repubblica garantisce l'accessibilità all'istruzione universitaria e post-universitaria attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti e servizi per l'abbattimento delle barriere della comunicazione, linguistiche, tecnologiche e di altra natura, tesi a garantire pari opportunità e autonomia dello studente sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco.
2. La Repubblica promuove, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione *post lauream*, l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS, della LIS tattile e di altre tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde e sordocieche e l'accesso all'informazione.

Art. 7.

(Inclusione lavorativa e formazione permanente)

1. La Repubblica garantisce, nei luoghi di lavoro, pari opportunità e accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili possibili nonché delle nuove tecnologie, tra cui applicazioni, *chat*, *e-mail*, videoconferenza, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sui luoghi di lavoro.

Art. 8.

(Tutela della salute)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti garantiscono l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, nonché attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici e delle tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nella LIS e LIS tattile, attraverso sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

Art. 9.

(Arte, cultura, tempo libero)

1. Le amministrazioni pubbliche competenti promuovono e garantiscono la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, il turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali,

della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale italiano alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali: formazione al personale, visite guidate in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

Art. 10.

(Trasporti)

1. Le stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo sono rese accessibili attraverso servizi di interpretariato LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione nonché altri mezzi e tecnologie atti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, in particolare nei punti di informazione e contatto con il pubblico.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni e le istruzioni relative alle norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse anche attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione o altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

Art. 11.

(Partecipazione politica)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a rendere accessibili e pienamente fruibili campagne informative, norme, tribune elettorali, programmi e calendari concernenti eventi elettorali, alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, veicolando la comunicazione e l'informazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione che rendano accessibile l'informazione.

2. Il Parlamento, le Regioni e gli enti locali promuovono servizi di interpretariato LIS, LIS tattile e di sottotitolazione in occasione di riunioni plenarie di carattere pubblico e di qualsiasi altro evento di interesse generale.

Art. 12.

(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentiti le Università, gli Enti di ricerca e le associazioni maggiormente rappresentative di rilevanza nazionale per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 13.

(Registro nazionale degli interpreti LIS e LIS tattile)

1. È istituito, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Registro nazionale degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e degli interpreti della Lingua dei Segni Italiana tattile (LIST).

2. Con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone il Piano didattico nazionale per la formazione professionale degli interpreti LIS e LIS tattile in ambito universitario, stabilendo in

particolare i requisiti formativi dei candidati per l'accesso ai corsi, il monte ore e i programmi di studio dei corsi di formazione, i programmi di studio nonché dei corsi di specializzazione e di aggiornamento; definisce altresì le norme transitorie per chi ha già acquisito il titolo di interprete LIS e LIS tattile.

Art. 14.

(Monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)

1. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità svolge un'attività di monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono designati tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e della sordocecità.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

Art. 15.

(Attuazione, monitoraggio e sanzioni)

1. Le istituzioni e la pubblica amministrazione provvedono a monitorare, secondo le proprie competenze e responsabilità, e con propri mezzi, l'attuazione dei princìpi e delle disposizioni contenute nella presente legge e predispongono opportune sanzioni in caso di inadempienze.

Art. 16.

(Agevolazioni fiscali per i servizi di interpretariato)

1. Alla Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 31) è aggiunto il seguente:
"31-*bis*) spese sostenute per i servizi di interpretariato dalle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche;".

Art. 17.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 398 (pom.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
398ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2345) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che delega il Governo a recepire alcune direttive europee e ad attuare alcuni atti dell'Unione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012.

Ricorda che, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il testo si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive elencate negli allegati A e B; per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi, si rinvia alle disposizioni della legge n. 234. Si stabilisce, inoltre, che sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Al comma 3, si dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardano l?attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l?adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri o delle minori entrate eventualmente derivanti dall?attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea. In caso di incapienza di tale Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, per i quali non sono già previste sanzioni. Infatti, sia nel caso dell?attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa, sia nel caso di regolamenti dell?Unione europea (che, come è noto, non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell?ordinamento nazionale), la disciplina sanzionatoria deve essere prevista da una fonte normativa interna di rango primario.

I successivi articoli contengono invece i principi e i criteri direttivi specifici di delega al Governo per il recepimento delle singole disposizioni europee. Tuttavia, dopo aver elencato dettagliatamente le direttive previste negli allegati A e B, conclude che non risultano disposizioni di specifico interesse della Commissione. Pertanto, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che i temi affrontati nel disegno di legge di delegazione europea sono di particolare rilievo, soprattutto sotto il profilo economico, in quanto riguardano diversi settori che investono direttamente interessi ed attività dei cittadini e delle imprese. Al riguardo, auspica che gli ulteriori interventi di carattere amministrativo, che si renderanno necessari, a seguito del recepimento delle direttive non introducano, se non ove strettamente necessario, gravosi adempimenti di natura burocratica, che finiscono per alimentare un sentimento di sfiducia verso le istituzioni europee.

Formula, quindi, alcune perplessità sull'articolo 1, con particolare riguardo alla disposizione relativa alla copertura degli oneri o delle minori entrate derivanti dall?attuazione delle direttive.

Infatti, considerata l'attuale scarsa dotazione finanziaria del Fondo per il recepimento della normativa europea, da cui dovrebbero essere reperite le risorse necessarie in sede di attuazione, vi è il rischio che buona parte delle direttive comprese negli allegati A e B sia destinata a rimanere inattuata, in attesa degli opportuni stanziamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2258) ***Disposizioni in materia di conflitti di interessi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) ***Linda LANZILLOTTA ed altri. - Disposizioni in materia di conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti***

(853) ***MUCCHETTI ed altri. - Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità***

(904) ***LUCIDI ed altri. - Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) ***BUEMI ed altri. - Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei titolari di cariche pubbliche***

(2170) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Disposizioni in materia di disciplina dei conflitti di interessi nonché delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti***

- e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore MARAN (*PD*) ritiene opportuno effettuare un ciclo di audizioni, soprattutto per acquisire dati comparati sulla normativa vigente in altri Paesi europei, riguardo agli aspetti più controversi della nuova disciplina.

La PRESIDENTE invita, quindi, i Gruppi parlamentari a indicare eventuali nominativi di esperti che si intendono convocare in audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi (n. 293)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ricorda che la legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo, aveva l'obiettivo di agevolare la composizione degli interessi delle pubbliche amministrazioni nelle procedure complesse, favorendo così la tutela dell'interesse generale. Purtroppo, però, la successiva stratificazione normativa ha impedito il conseguimento di tale obiettivo. Pertanto, l'intervento normativo del Governo, finalizzato a semplificare le norme in materia di conferenza di servizi, risulta quanto mai necessario e condivisibile.

Esprime, tuttavia, alcune perplessità, di cui il Governo dovrebbe tener conto, per consentire un confronto costruttivo.

Innanzitutto, la completa riformulazione del testo degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, oltre a prevedere differenti forme di conferenze di servizi, non appare esaustiva, se si è ritenuto necessario il coordinamento con un ampio elenco di norme di settore, in particolare in materia edilizia e ambientale, nonché di sportello unico per le attività produttive, autorizzazione unica ambientale e autorizzazione paesaggistica.

In secondo luogo, la formulazione dell'articolo 2 sembra estendere l'ambito di applicazione della conferenza di servizi anche a progetti e opere di minori dimensioni, finora di competenza dello sportello unico per l'edilizia, con un aggravio in termini di oneri burocratici. Peraltro, resterebbero ampi margini in sede interpretativa, che potrebbero determinare un significativo contenzioso in sede giurisdizionale.

Il sottosegretario RUGHETTI, nel ringraziare la senatrice Bernini per la disponibilità a un confronto costruttivo sul merito del provvedimento, chiarisce che la nuova disciplina deve essere interpretata alla luce delle disposizioni sul silenzio-assenso e sulla standardizzazione dei procedimenti amministrativi.

Infatti, l'intento del Governo è prevedere la conferenza dei servizi come strumento di decisione ordinario qualora, nella realizzazione di opere e progetti, siano coinvolti molteplici interessi di pubbliche amministrazioni. In tal modo, si otterrebbe una riduzione dei tempi e, soprattutto, la certezza della decisione finale. A tal fine, è stata prevista l'individuazione di un responsabile unico per ogni livello di governo, abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni rappresentate. Inoltre, per superare il potere di veto di alcuni enti, si prevede che la mancata partecipazione alla conferenza o il silenzio di un'amministrazione equivalgano ad assenso senza condizioni.

Un ulteriore snellimento della procedura deriverà certamente dall'adozione di modelli *standard*, che consentiranno di convocare preferibilmente conferenze di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, per l'assunzione della decisione in tempo reale. Resta comunque la possibilità di adottare diverse tipologie di conferenze di servizi, in ragione della complessità dell'istruttoria e del procedimento.

Inoltre, in caso di dissenso qualificato, espresso cioè da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che ha natura di alta amministrazione. Il Consiglio dei ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Infine, conferma l'ampliamento dell'ambito di applicazione della conferenza di servizi, proprio in quanto si tratta di un modello di governo e non meramente procedimentale, cioè finalizzato a garantire la certezza della decisione dell'amministrazione competente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene necessarie ulteriori precisazioni a proposito dei criteri di individuazione del responsabile unico. Infatti, qualora siano coinvolti molteplici interessi, bisognerebbe garantire in ogni caso la tutela degli interessi generali e dei beni costituzionalmente protetti, soprattutto in materia ambientale e paesaggistica.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene condivisibile l'obiettivo del Governo di snellire la procedura e garantire la certezza della decisione, per evitare eventuali comportamenti omissivi o dilatori da parte delle amministrazioni coinvolte. Tuttavia, esprime alcune riserve sull'adozione di un modello di decisione verticale in base al quale - qualora emergano posizioni in dissenso - la competenza sulla deliberazione finale è attribuita al Consiglio dei ministri. In proposito ritiene che la decisione debba comunque essere affidata a un organo tecnico, in coerenza con la natura propria della conferenza di servizi.

Pertanto, auspica che gli obiettivi di semplificazione sino comunque attuati nel rispetto dei principi che regolano i procedimenti amministrativi, senza l'intervento di organi di natura eminentemente politica.

Il sottosegretario RUGHETTI precisa che, per la riorganizzazione dell?amministrazione periferica dello Stato, si prevede la trasformazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo in ufficio territoriale dello Stato. Conseguentemente, è attribuita al prefetto la funzione di rappresentanza dell?amministrazione statale nella conferenza di servizi. Il Governo è comunque disponibile a valutare soluzioni alternative.

Non ravvisa il rischio di possibili interventi di organi di natura politica su procedimenti di carattere tecnico. Infatti, in caso di dissenso motivato espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la decisione sarà adottata dal Consiglio dei ministri solo a seguito di un?articolata procedura volta al raggiungimento di un accordo con l'ente di governo territoriale. È comunque auspicabile che tale procedura sia limitata a casi eccezionali.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea che l'accelerazione del procedimento amministrativo presuppone comunque ulteriori passaggi per la sintesi e il bilanciamento degli interessi coinvolti. La differenza, rispetto alla disciplina vigente, è che queste fasi precederanno la conferenza di servizi e si espleteranno, quindi, già al momento della individuazione del responsabile unico. A suo avviso, quindi, è proprio l'anticipazione della procedura di composizione dei diversi interessi a favorire la rapidità e la certezza della decisione finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa

Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

La PRESIDENTE, su richiesta della senatrice Lo Moro, alla quale si associano la senatrice Bernini e il senatore Calderoli, propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2271, adottato quale testo base per il seguito dell'esame, alle ore 20 di martedì 7 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1522) ***ORELLANA e BATTISTA. - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici***

(281) ***MARINELLO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari nelle relazioni istituzionali***

(358) ***RANUCCI. - Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali***

(643) ***NENCINI ed altri. - Disciplina della rappresentanza di interessi***

(806) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Riconoscimento e disciplina dell'attività di lobbying e di relazioni istituzionali nonché istituzione della Commissione parlamentare di controllo sull'attività dei portatori e dei rappresentanti di interessi particolari***

(992) ***MANCONI e ICHINO. - Norme sul riconoscimento e sulla regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso organismi istituzionali***

(1191) ***MILO ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari***

(1497) ***Isabella DE MONTE ed altri. - Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi***

(1632) ***Laura PUPPATO ed altri. - Norme in materia di attività di rappresentanza di interessi***

(1782) ***VERDUCCI ed altri. - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi***

- e petizioni nn. 217, 768 e 1474 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La PRESIDENTE comunica che l'emendamento 2.16 è stato riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2345

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1522

Art. 2

2.16 (testo corretto)
BERNINI
Al comma 1, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* per "decisori pubblici" si intendono tutti coloro che in ragione del proprio ufficio pubblico elettivo o dirigenziale concorrono a decisioni nell'ambito di ciascuna delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato dello Stato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicate nell'elenco Istat pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ? Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015 e successive modificazioni e integrazioni».

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 402 (pom.) del 28/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016
402ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza***
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore PAGLIARI (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dagli articoli 16 e 19 della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento si compone di 38 articoli, suddivisi in sette Titoli.

Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 4, delinea l'ambito di applicazione del testo unico in esame, ne definisce i rapporti con le discipline di settore e reca i principi generali della materia. In particolare, l'articolo 1 precisa l?oggetto del testo unico quale disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. Secondo la definizione di cui all'articolo 2, si tratta dei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che i comuni e le città metropolitane, nell?ambito delle rispettive competenze, assumono come necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l?omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Segnala che, al comma 2 dell'articolo 1, sono definiti i tre ambiti materiali dei quali si dovrà tenere conto in sede di applicazione del decreto legislativo, e cioè la tutela e la promozione della concorrenza, l'ambiente e i livelli essenziali delle prestazioni di cui all?articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Tali disposizioni individuano, ai sensi dell?articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, le funzioni fondamentali di indirizzo, controllo e regolazione di Comuni, Province e Città metropolitane e costituiscono principi di riforma economico-sociale della Repubblica.

Ai sensi dell'articolo 3, l'ambito di applicazione del testo unico è esteso a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale, con esclusione delle seguenti normative speciali di settore: servizio idrico integrato, servizio di gestione integrata dei rifiuti, trasporto pubblico locale, servizio di distribuzione dell'energia elettrica, servizio di distribuzione del gas naturale e servizio farmaceutico. Sottolinea, altresì, che le disposizioni in materia di modalità di affidamento dei servizi integrano e prevalgono sulle normative di settore, con la deroga per alcuni settori speciali quali il servizio di distribuzione di gas naturale e il servizio di distribuzione di energia elettrica.

L?articolo 4 definisce le finalità e i principi generali della materia, volti all'affermazione della centralità del cittadino e alla promozione della concorrenza.

Il Titolo II, composto dagli articoli da 5 a 8, reca la disciplina in materia di assunzione e gestione dei servizi di interesse economico generale. Nel dettaglio, l'articolo 5 detta disposizioni in riferimento all'assunzione del servizio. È previsto che l'individuazione delle attività di interesse generale, il cui svolgimento sia necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, sia funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane.

L'individuazione di servizi pubblici, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge, deve essere effettuata previa verifica dell'inidoneità del mercato a fornire tali servizi a condizioni compatibili con l'interesse pubblico.

L'articolo 6 razionalizza le modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico. In particolare, l'amministrazione coinvolta valuta se il perseguimento di tali obiettivi possa essere assicurato mediante l'imposizione di obblighi di servizio pubblico su tutte le imprese che operano nel mercato, ovvero mediante il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per la fruizione del servizio, o ancora attraverso l'attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico su uno o più operatori economici.

L?articolo 7 definisce le modalità di gestione del servizio, nel caso di attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico a uno o più operatori economici. L'ente competente all'organizzazione del servizio sceglie una delle seguenti opzioni: affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, affidamento a società mista il cui socio privato sia stato scelto con procedura a evidenza pubblica, gestione diretta, in economia, mediante azienda speciale o mediante affidamento in house, nei limiti fissati dall'ordinamento dell'Unione europea.

L?articolo 8 stabilisce la durata del periodo di affidamento che è fissata dall'ente concedente in funzione della prestazione richiesta, in misura proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare i programmi di investimento previsti in sede di affidamento.

Nell'ambito del Titolo III, recante la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, l'articolo 9 prevede che i beni strumentali all'erogazione del servizio - indipendentemente dalla titolarità della proprietà - siano vincolati all'uso pubblico e ne sia garantita la disponibilità al fine dell'affidamento della gestione. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali può essere affidata, al fine di favorire la tutela della concorrenza, separatamente dalla gestione del servizio, purché sia garantito l'accesso equo e non discriminatorio alle predette risorse.

L'articolo 10 disciplina l?esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio e il successivo articolo 11 dispone in materia di subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata.

Il Titolo IV, comprensivo degli articoli da 12 a 20, si suddivide in tre Capi, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di: organizzazione dei servizi; competenze delle Autorità indipendenti; distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione.

All'interno del Capo I, l'articolo 12 prevede che - fatte salve le disposizioni che impongono l?obbligo di esercizio associato delle funzioni di organizzazione dei servizi - spetti ai Comuni e alle Città metropolitane, nell?ambito delle rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

L'articolo 13 reca disposizioni relative all'organizzazione dei servizi a rete per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle Regioni e dalle Province autonome. Tali disposizioni non si applicano al servizio di distribuzione del gas naturale e al servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

L'articolo 14 dispone in merito all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale, specificando le procedure per la determinazione dei bacini di mobilità riferibili a tali servizi.

Il Capo II, comprendente gli articoli da 15 a 17, disciplina le competenze delle Autorità indipendenti in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale. Si prevede che, nei rispettivi ambiti di intervento, le Autorità indipendenti di regolazione settoriale predispongano schemi di bandi di gara e contratti tipo e individuino i costi *standard* dei diversi servizi pubblici locali di interesse economico generale, nonché i livelli minimi di qualità degli stessi.

Il Capo III reca la distinzione tra funzioni di regolazione e funzioni di gestione. In particolare, l'articolo 18 pone il principio della separazione tra funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici, mentre l'articolo 19 reca norme in tema di inconferibilità degli

incarichi inerenti la gestione del servizio, che si aggiungono a quelle già previste dalla normativa vigente, e l'articolo 20 reca le ipotesi di inconferibilità nella composizione delle commissioni di gara per l'affidamento della gestione del servizio.

Il Titolo V, comprensivo degli articoli da 21 a 32, reca disposizioni a garanzia della trasparenza e a tutela dei consumatori. In particolare, sono disciplinati: il contratto di servizio, le carte dei servizi, le modalità per la determinazione delle tariffe e un programma di controlli che consentano all'ente affidante di verificare il rispetto del contratto di servizio.

Il medesimo Titolo contiene, inoltre, misure in materia di trasporto pubblico locale: sono imposti specifici obblighi contrattuali a carico delle imprese gestrici; sono dettati nuovi criteri per il riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale; sono potenziati gli strumenti di contrasto all'evasione tariffaria; sono introdotte misure di tutela degli utenti, tra cui il rimborso del prezzo del biglietto, in caso di disservizio.

Il Titolo VI reca, agli articoli 33 e 34, disposizioni in materia di incentivi e premialità.

Infine, nell'ambito del Titolo VII, l?articolo 35 dispone in riferimento al trasporto pubblico locale per la pianificazione e il finanziamento della mobilità urbana sostenibile; l'articolo 36 detta la disciplina transitoria e gli articoli 37 e 38 recano rispettivamente norme di coordinamento con la legislazione vigente e abrogazioni delle disposizioni in materia di servizi pubblici locali ritenute non più necessarie rispetto al disegno complessivo della riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (n. 309)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*PD*) riferisce sullo schema di regolamento di delegificazione in esame, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 4 della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Come indicato all'articolo 1, il regolamento reca norme per la semplificazione e l'accelerazione di procedimenti amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o l?avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere positivi effetti sull?economia o sull?occupazione. Tali norme riguardano i procedimenti che hanno ad oggetto autorizzazioni, licenze, concessioni non costitutive, permessi o nulla osta comunque denominati necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere, lo stabilimento degli impianti produttivi e l?esercizio delle attività. È inoltre specificato che nei procedimenti sono compresi quelli di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Infine, si specifica che le disposizioni del regolamento sono applicabili anche ai procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale. La semplificazione e accelerazione è attuata attraverso due strumenti: la riduzione dei termini dei procedimenti e l?esercizio di un potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio in caso di

mancato rispetto dei termini.

L?articolo 2 stabilisce le modalità per l?individuazione degli interventi da accelerare. Il procedimento necessario a tal fine segue una scansione temporale annuale e si articola in due fasi. In una prima fase, si procede alla segnalazione di una serie di progetti - suscettibili di produrre positivi effetti sull?economia o sull?occupazione - che spetta agli enti territoriali entro il 31 gennaio di ciascun anno. La Presidenza del Consiglio può comunque, entro il 28 febbraio, segnalare ulteriori progetti. In una seconda fase, entro il 31 marzo, si passa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, all?individuazione in concreto dei singoli progetti cui si applicano le disposizioni di semplificazione e accelerazione.

Precisa, quindi, che le disposizioni acceleratorie di cui ai successivi articoli 3 e 4 possono applicarsi sia agli interi procedimenti e atti necessari per la realizzazione dell?intervento, sia a singoli procedimenti e atti ad esso preordinati.

L?articolo 3 prevede la riduzione dei termini dei procedimenti come una delle due modalità di intervento finalizzate alla semplificazione o accelerazione dei procedimenti. In particolare, la disposizione prevede che, con i decreti del Presidente del Consiglio, nei quali sono individuati in concreto i procedimenti per i quali si ravvisa un interesse pubblico ad accelerare l?iter, possono essere ridotti i termini di conclusione dei procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione dell?opera, lo stabilimento dell?impianto produttivo e l?esercizio dell?attività. La riduzione è consentita in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini previsti in generale dall?articolo 2 della legge n. 241 del 1990. Essa può riguardare sia i singoli procedimenti sia tutti i procedimenti necessari per la realizzazione del progetto, anche successivi all?eventuale svolgimento della conferenza di servizi. Qualora il termine sia parzialmente decorso, la riduzione opera limitatamente al periodo residuo.

L?articolo 4 disciplina l?esercizio del potere sostitutivo in capo al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento, eventualmente ridotto ai sensi dell?articolo 3. In particolare, il Presidente del Consiglio può sostituirsi direttamente all?amministrazione inadempiente, adottando i relativi atti, oppure può delegare il potere sostitutivo a un soggetto diverso, fissando un nuovo termine per la conclusione del procedimento, comunque di durata non superiore a quello originario.

L?articolo 5 disciplina l?esercizio del potere sostitutivo nei casi in cui l?intervento coinvolga le competenze delle Regioni e degli enti locali e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell?opera. Nell'ipotesi in cui l?intervento coinvolga esclusivamente o in misura prevalente il territorio di una Regione o di un Comune o Città metropolitana, il Presidente del Consiglio delega all?esercizio del potere sostitutivo il presidente della Regione o il sindaco. Negli altri casi in cui l?intervento coinvolge le competenze delle Regioni e degli enti locali, le modalità di esercizio del potere sostitutivo sono determinate previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L?articolo 6 individua i criteri per la selezione del personale di cui può avvalersi il titolare del potere sostitutivo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

La PRESIDENTE comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti della Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Commissione bilancio della Camera dei deputati nella mattina del 14 giugno, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato - o comunque ne hanno preannunciato la trasmissione - della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

Riprende la discussione generale.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) formula alcuni rilievi critici sull'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che definisce il regime delle responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate.

A tale riguardo, ritiene inopportuno che la condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti sia ritenuta punibile, ai sensi del comma 2, solo qualora - con dolo o colpa grave - sia stato provocato un danno erariale che pregiudichi il valore della partecipazione. Infatti, a suo avviso, nei casi di *mala gestio* delle società partecipate, è frequente che si verifichi, piuttosto, un pregiudizio economico diretto.

Auspica, pertanto, una riformulazione dell'articolo 12, al fine di estendere l'ambito della responsabilità degli amministratori delle società partecipanti, comprendendo tutte le ipotesi di danno erariale e sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 maggio.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2271

Art. 1

1.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Sopprimere l'articolo.

1.2
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. ? *(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). - 1.* La legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 2. ? *(Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). - 1.* É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e dì critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dai carattere fiduciario di esse, e da promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento

del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale dì lavoro giornalistico».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nei settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema dì contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese; ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di *start up* innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo".

2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di *start-up* innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del comma 6; a *start up*, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:

a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente *on line* e che la stessa attività sia l'unica svolta;

b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;

c) non abbiano finalità lucrative;

d) siano proprietarie e gestrici della *start up* innovativa a carattere editoriale;

e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;

f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento dell'Unione europera di esenzione n. 651/2014;

g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;

h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito *web*;

i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da non più di 6 mesi.

3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una *start-up* innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere dimostrato all'atto di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro

120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari ai 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.

5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei progetti editoriali presentati dalle *start up* di cui al precedente comma 2.

7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria *online*;

b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

e) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di *marketing*;

d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi.

9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal progetto sui tre anni.

10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che durano in carica tre anni, non rinnovabili.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e ne è data tempestiva comunicazione sul sito *internet* della medesima Autorità.

12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio *curriculum vitae*, unitamente ad un elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati sul proprio sito *internet*.

13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione.

15. Non possono essere candidati alla carica di membro della Commissione i soggetti che nei

sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive di qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle .situazioni indicate nell'articolo 23112 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI dei libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, sul proprio sito *internet*, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a)* nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b)* del comma 14 del presente articolo.

17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera *a)*, la propria visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti di cui al medesimo comma14, lettera *b)*, la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia e forme di pubblicità delle audizioni.

18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione.

19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, anche se non auditi.

20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza.

21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che partecipano alle selezioni di cui al precedente comma.

22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. AI termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente comma 10 verifica che siano rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al comma 2, i seguenti criteri:

a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero dì visitatori unici, identificati dalla somma di tutti i *cookie* persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento;

b) la *start up* risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

24. All'articolo 26 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.4

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Al fine di garantire il rispetto del pluralismo nel settore della stampa quotidiana, all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* la parola: "20" è sostituita dalla seguente: "10";

b) alla lettera *c)* la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "25".

2. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n, 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è soppresso.

3. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria" è abrogato.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato.

5. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui ai decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma i-*bis*, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 egli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito; con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 dei codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n, 223;

r) il Gomma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma 1-*bis*, dell'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.7

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché di incentivare fino a posizioni di mercato sostenibili nel tempo,».

1.8

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale»*, inserire le seguenti:* «nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.9

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale»*, inserire le seguenti:* «nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.10

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «e periodica,»*, inserire le seguenti:* «inclusa quella locale,».

1.11

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 5.

1.12

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.13

DE PETRIS

Al comma 2, sostituire la lettera c)*, con la seguente:*

«*c)* le somme, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, versate a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;».

1.14

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 4, lettera c)*, dopo le parole:* «una quota»*, inserire le seguenti:* «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.15

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «una quota,»*, inserire le seguenti:* «per un importo minimo di almeno 30 milioni di euro e».

1.16

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera c)*, dopo le parole:* «una quota»*, inserire le seguenti:* «a sostegno delle emittenti

televisive che operano in ambito locale».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d)*, premettere le parole:* «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale,».

1.17

GALIMBERTI

Al comma 2, lettera c)*, sostituire le parole:* «100 milioni»*, con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «b»*, sostituire le parole:* «100 milioni»*, con le seguenti:* «50 milioni».

1.18

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera c)*, sostituire la parola:* «100»*, con la seguente:* «150».

1.19

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera c)*, sostituire la parola:* «100»*, con la seguente:* «120».

1.20

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «subordinatamente alla piena attuazione della finalità alla lettera *a)* di cui al medesimo comma 160».

1.21

MAZZONI

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Le risorse di cui alle lettere *e)* e *d)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le risorse di cui alla lettera c)».

1.22

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.23

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera d)*, sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

«*d)* le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione di anno».

1.24

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera d)*, premettere le parole:* «a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.25

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera d) *alle parole:* «le somme» *premettere le seguenti:* «al fine di garantire il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale,».

1.26

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.27

MUCCHETTI

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* le somme versate a titolo di sanzioni. amministrative pecuniarie irrogate in applicazione

dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni».

1.28

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da:* «pari ano 0,1 per cento del reddito complessivo»*, fino alla fine del numero 3) alle parole:* «compresa la rete *internet*», *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.29

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera d) *sostituire le parole da:* «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» *a:* «compresa la rete *internet*» *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo; anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.30

MAZZONI

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da:* «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» *a:* «compresa la rete *internet*» *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.31

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera d) *sostituire le parole da:* «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.32

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole da:* «pari allo 0,1 per cento» *fino a:* «917» *con le seguenti:* «pari allo 0,01 per cento del fatturato annuale relativo alla raccolta stessa».

1.33

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) sopprimere le parole:* «e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali»;

b) *al numero 2) dopo le parole:* «raccolta pubblicitaria diretta» *aggiungere le seguenti:* «sulla stampa quotidiana e periodica»;

c) *sopprimere il numero 3).*

1.34

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1) dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» *aggiungere le seguenti:* «ivi inclusi i siti *web*, i motori di ricerca e le applicazioni»;

b) *al numero 3), dopo le parole:* «compresa la rete internet» *aggiungere le seguenti:* «con sede anche all'estero».

1.35

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero 1), dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali»*, aggiungere le seguenti:* «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti,

attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali»;

b) *al numero 3) dopo le parole:* «compresa la rete *internet*» *aggiungere le seguenti:* «, con sede anche all'estero».

1.36

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 2, lettera d)*, numero 1), dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radio televisivi e digitali» *aggiungere le seguenti:* «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete *internet*, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali».

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), dopo le parole: «compresa la rete *internet*» *aggiungere le parole:* «, con sede anche all'estero».

1.37

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera d)*, al numero 1) dopo le parole:* «radiotelevisivi e digitali» *aggiungere le parole:* «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n. 177/05».

1.38

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 2, lettera d)*, numero 1) dopo le parole:* «radiotelevisivi e digitali» *aggiungere le parole:* «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n.177/05».

1.39

CALDEROLI, CROSIO

Ai comma 2, lettera d)*, numero 1) dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» *aggiungere il seguente periodo:* «ivi inclusi siti *web*, i motori di ricerca e le applicazioni».

Conseguentemente, al numero 3), dopo le parole: «compresa la rete *internet*» *aggiungere le seguenti:* «con sede anche all'estero».

1.40

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE

Al comma 2, lettera d)*, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«3-*bis*) soggetti che esercitano l'attività di motori di ricerca In base all'ammontare della raccolta pubblicitaria in Italia».

1.67

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, dopo la lettera d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* una quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.41

DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone-di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

1.42

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, primo periodo. dopo le parole: «annualmente ripartito» *aggiungere le seguenti:* «fra le imprese editrici e le emittenti radiofoniche e televisive che operano in ambito locale».

1.43

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «annualmente ripartito» *aggiungere le seguenti:* «fra tutti gli organi di informazione».

1.44

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «annualmente ripartito» *aggiungere le seguenti:* «secondo anche le graduatorie elaborate dai Corecom».

1.45

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza radiofonica televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.46

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti. I decreti di cui ai periodi precedenti sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.47

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 4, dopo le parole: «sulla base dei criteri stabiliti» *aggiungere le seguenti:* «...entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» *e all'ultimo capoverso dopo le parole:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» *aggiungere le seguenti:* «da emanare entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge...».

1.48

DE PETRIS

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «entro trenta giorni» *fino alla fine del periodo, con*

le seguenti: «entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo dello schema di decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, sul quale le commissioni parlamentari possono esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato».

1.49

GASPARRI, BERNINI

Al comma 4, dopo le parole: «tra le due amministrazioni» *inserire le seguenti:* «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articola 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.50

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «tra le due amministrazioni», *inserire le seguenti:* «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.51

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 4, dopo le parole: «a livello locale» *aggiungere le seguenti:* «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dalla legge n. 208 28 dicembre 2015 articolo 1 comma 160 lettera *b)* e Gomma 162 per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

1.52

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 4, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dall'articolo 1, comma 160, lettera *b)*, e comma 162 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per te emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

1.53

MAZZONI

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

1.54

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decretò di cui al primo periodo può altresì prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata all'estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, in legge 29 luglio 2014 n. 106, alle emittenti radiofoniche che dimostrino di operare l'attivamente nella promozione e diffusione della cultura musicale classica e contemporanea a mezzo di propria collegata associazione culturale, con *ensamble*, orchestra da camera o filarmonica, con l'organizzazione di festival o altre rassegne culturali».

1.55

MARINELLO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.56

DE PETRIS

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La destinazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)».

1.57

BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Sono riconosciuti soggetti attivi della Comunicazione le associazioni professionali e i centri di ricerca ed analisi per lo sviluppo e la crescita sociale dell'economia che abbiamo realizzato eventi e prodotto comunicazione ed informazione digitale di interesse pubblico e generale da almeno 5 anni».

1.58

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto è trasmesso alle Camere ai tini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.59

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» *inserire le seguenti:* «da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

1.60

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.61

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «, garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.62

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse vengano destina alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.63

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri», *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a i sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.64

QUAGLIARIELLO

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a

sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.65

MAZZONI

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» *aggiungere le seguenti:* «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.66

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis* Al fine di garantire i livelli occupazionali, i diritti costituzionalmente garantiti e il pluralismo all'informazione, alle emittenti radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato i requisiti di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 250 si estende la qualifica di realtà dì interesse generale e si applica quanto previsto dal comma 1, lettera *b-bis)* dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133».

1.0.1

CALDEROLI, COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Misure a favare delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale)

1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie; su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.

2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

1.0.2

CALDEROLI, COMAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un

decimo.»;

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-*ter*. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo"».

Art. 2

2.1

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Sopprimere l'articolo.

2.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ? *1*. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».

2.3

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti presentati da imprese di nuova costituzione, per il sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite».

2.4

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» *con le seguenti:* «uno o più disegni di legge».

2.5

BRUNI, LIUZZI

Al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto» *inserire le seguenti:* «la definizione di nuovi soggetti professionali responsabili dei contenuti digitali dell'informazione e della comunicazione, identificati come persone e soggetti giuridici, nazionali ed internazionali,».

2.6

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «la ridefinizione» *fino a:* «distributivo,».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h) e i).

2.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici dì quotidiani e periodici,».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e g).

2.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere h) e l).

2.9

DE PETRIS

Al comma 2, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso».

2.10

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere la parola:* «parziale».

2.11

DE PETRIS

Al comma 2, lettera a)*, alinea, dopo le parole:* «al finanziamento» *aggiungere le seguenti:* «le emittenti radiofoniche e televisive locali,».

2.12

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* «le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività. informativa autonoma e indipendente, di carattere generale,» *con le seguenti:* «le imprese editrici che esercitano un'attività informativa».

2.13

COLLINA, RUSSO, SANTINI

Al comma2, lettera a)*, sopprimere la parola:* «unicamente».

2.14

MALAN

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere la parola:* «unicamente».

2.15

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera a)*, alinea, dopo le parole:* «informativa autonoma» *inserire le seguenti:* «corretta, imparziale, obiettiva».

2.16

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere le parole:* «di carattere generale», *e alla lettera* c)*, numero 1), sopprimere le parole:* «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.17

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a)*, sopprimere le parole:* «di carattere generale»;

alla lettera c)*, numero 1), sopprimere le parole:* «dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.18

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) *sopprimere le parole:* «, di carattere generale»;

alla lettera c) *punto 1) sopprimere le parole:* «dei periodi specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico».

2.19

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale» *e alla lettera* c), *numero 1), sopprimere le parole:* «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.20

MAZZONI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale» *e alla lettera* c), *numero 1), sopprimere le parole:* «, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico»,

2.21

GIUSEPPE ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) *sopprimere le parole:* «, di carattere generale,»;

alla lettera c), *numero 1) sopprimere le parole:* «, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.22

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale»;

alla lettera c), *numero 1) sopprimere le parole:* «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.23

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale».

Conseguentemente, alla lettera c) *del medesimo comma 1, al numero 1) sopprimere le parole:* «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.24

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 2, lettera a), *numero 1), dopo le parole:* «cooperative giornalistiche» *inserire le seguenti:* «composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e che abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto dì lavoro a tempo indeterminato».

2.25

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera a), *numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «, comunque non superiori al 10 per cento».

2.26

MAZZONI

Al comma 2, lettera a), *dopo il punto 1) inserire il seguente:*

«1-*bis*) società editrici, anche se costituite in cooperative, con capitale sociale pari al massimo ad euro 30.000, che reinvestano nella propria attività almeno il 15 per cento degli utili annui e che rispettino, quale corrispettivo per i beni immessi sul mercato, il valore normale nelle prestazioni acquisite da terzi».

2.27

BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Al comma 2, lettera a), *punto 2), dopo le parole:* «come enti senza fini di lucro» *inserire le seguenti:* «o cooperative».

2.28

QUAGLIARIELLO

Al comma 2), lettera a), *punto 2), dopo la parola:* «lucro», *aggiungere le seguenti:* «, direttamente o

per il tramite di società editrici interamente possedute».

2.29

COLLINA, SANTINI

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» *e sostituire le parole:* «in misura maggioritaria» *con le seguenti:* «totalmente».

2.30

QUAGLIARIELLO

All'articolo 2, comma 2, lettera a)*, punto 3), sopprimere le seguenti parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.31

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.32

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a)*, al numero 3, sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.33

GIUSEPPE ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera a)*, punto 3), sopprimere le seguenti parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.34

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.35

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.36

MAZZONI

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), dell'articolo 2 sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.37

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere le parole:* «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.38

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI

Al comma 2, lettera a)*, numero 3), sopprimere la seguente parola:* «, fondazioni».

2.39

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera a)*, punto 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «o la cui proprietà intellettuale sia riconducibile ad associazioni che abbiano come finalità la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero».

2.40

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, il seguente numero.*

«3-*bis*) come associazioni imprenditoriali, sindacati ed altri enti, qualora la maggioranza delle

queste sia detenuta da associazioni di imprenditori odi categoria e gli utili non vengano distribuiti».

2.41

BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Al comma 2, lettera b)*, punto 1), dopo le parole:* «per le imprese editrici di quotidiani e periodi» *inserire le seguenti:* «, esercitate anche da cooperative, fondazioni o enti morali,».

2.42

URAS, DE PETRIS

Al comma 2, lettera b), *dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«1-*bis*) per le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali innovativi, utilizzando prioritariamente re nuove tecnologie».

2.43

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 3).*

2.44

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera b), *punto 4, apportare le seguenti modificazioni:*

sostituire la parola: «italiani» *con le seguenti:* «scritti prevalentemente»;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che abbiano come finalità la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero».

2.45

DI BIAGIO, MICHELONI

Al comma 2, lettera b), *numero 4), dopo le parole:* «per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero» *aggiungere le seguenti:* «anche in forma telematica o digitale».

2.46

GALIMBERTI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.47

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera c), *dopo le parole:* «dai contributi», *inserire la seguente:* «diretti».

2.48

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera c), *numero 1), dopo le parole:* «dei partiti, dei movimenti politici e sindacali» *inserire le seguenti:* «, ovvero che abbiano con questi collegamenti diretti o indiretti, con gruppi finanziari ovvero con partiti, movimenti politici e sindacali».

2.49

BERGER, PALERMO, ZELLER, LANIECE, ZIN, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA

Al comma 2, lettera c), *punto 1), dopo la parola:* «sindacali,» *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione degli organi di informazione dei movimenti sindacali che editano periodici all'indirizzo delle minoranze linguistiche,».

2.50

MAZZONI

Al comma 2, lettera c), *punto 1) sopprimere le seguenti parole:* «o scientifico».

2.51

GALIMBERTI

Al comma 2, alla lettera c), *sopprimere il punto 2).*

2.52

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 2, lettera c), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) degli organi di informazione che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi,

entrate pubblicitarie superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo».

2.53

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera c), *dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) di tutte le imprese che non ottemperano alle disposizioni di legge sull'equo compenso, nonché di tutte le imprese che abbiano delle condanne o delle cause in corso per motivi di lavoro, *mobbing* o comportamenti antisindacali;».

2.54

MAZZONI

Al comma 2, lettera d), *sopprimere il punto 1).*

2.55

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera d), *sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali o territoriali, stipulati tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei dipendenti di imprese operanti nel settore dell'informazione e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;».

2.56

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 2), lettera d), *numero 2), sostituire le parole:* «del contratto collettivo» *con le seguenti:* «dei contratti collettivi».

2.57

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;».

2.58

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), *numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le imprese editrici, comunque strutturate, prima di accedere ai finanziamenti, devono documentare che gli adempimenti siano materialmente avvenuti».

2.59

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d), *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) previsione che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche informa di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti pensionati di vecchiaia, di anzianità o che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata ai sensi della legge 416/81, comporta la revoca di qualsiasi contributo, diretto e indiretto, e del finanziamento concesso nel caso di vecchiaia anticipata, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale nonché previsione di revoca di qualsiasi contributo anche nel caso di contratti commercia1iper la fornitura di contenuti editoriali sottoscritti con società. facenti capo, anche indirettamente, ai medesimi giornalisti pensionati».

2.60

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI

Al comma 2, lettera d), *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*) specifica previsione statutaria del divieto di distribuzione degli utili».

2.61

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 2 lettera d)*, sopprimere il numero 5).*

2.62

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere il numero 5).*

2.63

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della persona».

2.64

MAZZONI

Al comma 2, lettera d)*, punto 5), sostituire le parole:* «dell'immagine e del corpo della donna» *con le seguenti:* «della persona, con particolare riguardo ai minori».

2.65

FUCKSIA

Al comma 2, lettera d)*, numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «dell'uomo, dei bambini e degli animali».

2.66

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera d)*, punto 5), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e a favorire l'affermazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna».

2.67

DE PETRIS

Al comma 2 lettera d)*, aggiungere, in fine, le parole:* «nonché obbligo della remunerazione, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi».

2.68

DE PETRIS

Al comma 2, lettera d)*, dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) con riferimento alle imprese del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale destinatarie dei contributi, regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali deli lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative nonché obbligo del pagamento, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi. Nel caso di cessione di frequenze da parte di concessionari che cessano l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, la erogazione del contributo al fornitore subentrante è subordinata alla salvaguardia e alla continuità della totalità dei rapporti di lavoro preesistenti alle medesime condizioni».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale».

Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» *e dopo le parole:* «e periodici» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.69

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, lettera e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il numero 1);*

b) *al numero 2), dopo le parole:* «distribuite per la vendita» *inserire le seguenti:* «per le testate

locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».

2.70

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, COLLINA

Al comma 2, lettera e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il numero 1);*

b) *al numero 2), dopo le parole:* «distribuite per la vendita» *inserire le seguenti:* «per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».

2.71

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, lettera e)*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il numero 1);*

b) *sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) previsione di limiti al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura minima del 50 per cento di tali ricavi per le testate nazionali e dell'80 per cento di tali ricavi per le testate locali;».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno al 50 per le testate nazionali, nonché all'80 per cento per re testate locali».

2.72

DE PETRIS

Al comma 2, lettera e)*, sopprimere il numero 1).*

2.73

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera e)*, numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* «al fine di favorire l'accesso al finanziamento delle testate locali».

2.74

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) il contributo deve essere elargito in funzione del numero di copie annue realmente vendute e comprate».

2.75

DE PETRIS

Al comma 2, lettera e)*, numero 2), sopprimere le parole da:* «comunque non inferiore» *fino a:* «distribuite per la vendita».

2.76

DE PETRIS

Al comma 2, lettera e)*, numero 2), sostituire le parole da:* «comunque non inferiore» *fino alla fine del numero con le seguenti:* «se riferito a testata cartacea, e dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti registrati e verificati, se riferito a testata multimediale;».

2.77

CONTE, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera e)*, punto 2, sostituire le parole:* «non inferiore al 30 per cento» *con le seguenti:* «non inferiore al 50 per cento».

2.78

DE PETRIS

Al comma 2, lettera e)*, numero 2), dopo le parole:* «distribuite per la vendita» *inserire le seguenti:* «per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali,».

2.79

DE PETRIS

Al comma 2, lettera e)*, numero 3), sopprimere le parole:* «, anche mediante la previsione di un

aumento delle relative quote di rimborso».

2.80

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera e)*, numero 3), dopo le parole:* «testate telematiche» *inserire le seguenti:* «regolarmente registrate presso la cancelleria di un Tribunale,».

2.81

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 2, lettera e)*, numero 3), sostituire le parole da:* «contenuti informativi originali» *fino a:* «dei contenuti e» *con le seguenti:* «almeno cinque articoli originali al giorno, di cui almeno il 70 per cento d'informazione, garantiscano un aggiornamento quotidiano, pubblichino i propri contenuti esclusivamente *online*, abbiano una redazione composta da almeno tre elementi e tenendo altresì conto,».

2.82

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera e)*, dopo il numero 4), inserire il seguente:*

«4-*bis*) previsione di criteri premiali per le imprese radiotelevisive locali, in relazione all'impegno profuso nell'informazione locale;».

2.83

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il punto 5), con il seguente:*

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi dell'impresa;».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.84

GASPARRI, BERNINI

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi dell'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.85

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno 1'80 per cento dei ricavi dell'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.86

GIUSEPPE ESPOSITO, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera e)*, sostituire il punto 5) con il seguente:*

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi totali dell'impresa»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.87

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, sostituire le parole:* «ricavi dell'impresa» *con le seguenti:* «ricavi complessivi dell'impresa relativi all'attività editoriale purché non siano superiori a 10 milioni di euro annui».

2.88

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *aggiungere le parole:* «complessivi attinenti all'attività editoriale».

All'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «al netto del contributo».

2.89

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *inserire la parola:* «complessivi».

All'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «al netto del contributo medesimo».

2.90

QUAGLIARIELLO

«Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *aggiungere la parola:* «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

2.91

MAZZONI

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *inserire la seguente:* «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, abrogare le parole:* «al netto del contributo medesimo».

2.92

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *inserire la seguente:* «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

2.93

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, lettera e)*, numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi» *inserire la parola*: «complessivi».

2.94

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, lettera e)*, numero 5, dopo le parole:* «contributo sul totale dei ricavi»*, inserire la seguente:* «complessivi».

2.95

GALIMBERTI

Al comma 2, lettera e)*, al punto 5), sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento».

2.96

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera e)*, numero 5), sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «25 per cento».

2.97

COLLINA

Al comma 2, lettera e)*, al numero 5) sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

2.98

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, lettera e)*, numero 5), sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

2.99

GASPARRI, BERNINI, MALAN

Al comma 2, lettera e), *dopo il numero 5) aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia;».

2.100

MAZZONI

Al comma 2, lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) Previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo e quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.101

LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 2, alla lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.102

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, alla lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.103

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 2, alla lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto

accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.104

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 2, alla lettera e), *dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.105

DE PETRIS

Al comma 2, dopo lettera e) *inserire la seguente:*

«*e-bis)* prevedere sia per l'editoria quotidiana e periodica che per l'editoria radiotelevisiva, l'equiparazione degli ammortizzatori sociali e delle risorse destinate alla formazione continua dei lavoratori».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale, ivi comprese le cessioni di frequenze».

Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» *e dopo le parole:* «e periodici» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.106

MAZZONI

Al comma 2, lettera g), *sostituire le parole:* «più efficace per le imprese» *con le seguenti:* «che non vada oltre la chiusura dell'esercizio successivo a quello per il quale si è fatta richiesta».

2.107

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Ai comma 2, lettera g), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «prevedendo che, qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri proceda all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate e nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni-una sanzione pari al 50 per cento del finanziamento originariamente concesso».

2.108

DE PETRIS

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.109

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 2, lettera l), *sopprimere i numeri 1) e 2).*

2.110

DE PETRIS

Al comma 2, lettera l) *dopo le parole:* «liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali» *inserire le seguenti:* «mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività,».

2.111

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera l), *numero 1), sopprimere le parole:* «e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne», *e le parole:* «senza il loro condizionamento a servizio prestazioni aggiuntive».

2.112

MUCCHETTI

Al comma 2, lettera l), *numero 2), dopo le parole:* «di gettito erariale», *aggiungere le seguenti:* «nonché nel rispetto della prevalenza dei prodotti editoriali all'interno della superficie espositiva dei punti vendita;».

2.113

MUCCHETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

2.114

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 2, lettera n), *sostituire le parole:* «pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle» *con la seguente:* «delle».

2.115

DE PETRIS

Al comma 2, lettera n), *sostituire le parole:* «quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli» *con le seguenti:* «tutti quei quotidiani e periodici che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, per gli».

2.116

STEFANO, DE PETRIS

Al comma 2, lettera n), *dopo le parole:* «quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, televisioni e radio a livello locale».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «del'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale».

Conseguentemente, al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» *aggiungere le seguenti:* «a all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» *e dopo le parole:* «sostegno agli investimenti delle imprese editrici» *aggiungere le seguenti:* «e delle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.117

MARGIOTTA

Al comma 2, lettera n), *dopo le parole:* «quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, TV e radio locali».

2.118

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, lettera n), *dopo le parole:* «quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, TV e radio locali,».

2.119

BOCCARDI, BERNINI

Al comma 2, lettera n), *dopo le parole:* «quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, TV e radio locali».

2.120

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Al comma 2, lettera n), *dopo le parole:* «quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, TV e radio locali».

2.121

MAZZONI, AMORUSO

Al comma 2, lettera n), *dopo le parole:* «quotidiani e periodici», *inserire le seguenti:* «, tv e radio».

2.122

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «su quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «, nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali,».

2.123

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «su quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali,».

2.124

MUCCHETTI

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*o)* iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani e dei periodici, anche a carattere digitale, mediante la previsione di agevolazioni fiscali, con particolare attenzione verso specifiche fasce della popolazione».

2.125

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti."».

2.126

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.127

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Al comma 2, dopo la lettera n)*, aggiungere la seguente:*

«*n-bis)* con iniziative volte alla promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante agevolazioni fiscali, con particolare attenzione a specifiche fasce della popolazione, quali i giovani e i pensionati».

2.128

DE PETRIS

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli schemi dei medesimi decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro quarantacinque giorni dalla data di loro trasmissione, i pareri vincolanti, delle Commissioni competenti per materia».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 4»*, con le seguenti:* «di cui al comma 4».

2.129

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo parere del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

2.130

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso al prepensionamenti per i giornalisti»,

inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali locali, analogiche o digitali».

2.131

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti»*, inserire le seguenti:* «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.132

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti»*, inserire le seguenti:* «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.133

CALDEROLI, CROSIO

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti»*, inserire le seguenti:* «, inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali e locali, analogiche o digitali, ».

2.134

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti progressivamente»*, inserire le seguenti:* «, entro il termine di un anno,».

2.135

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti,»;

b) *al comma 5, sopprimere la lettera* b);

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «nonché per l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, sopprimere le parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.136

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti»*, con le seguenti:* «nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti».

2.137

BRUNI, LIUZZI

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.138

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 4, sostituire le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» *con le seguenti:* «e al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze dei Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» *con le seguenti:* «e la

soppressione dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.139

DE PETRIS

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro 12 mesi».

2.140

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro 12 mesi».

2.141

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» *con le seguenti:* «entro 12 mesi».

2.142

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un più ampio quadro di riforma di sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni».

2.143

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Al comma 5, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, facendo comunque salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; in ogni caso, previsione del divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico».

2.144

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 5, lettera a)*, dopo le parole:* «e revisione» *inserire le seguenti:* «in senso molto restrittivo».

2.145

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 5, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 233 è sostituito dal seguente:

"4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3"».

2.146

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.147

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.148

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 5, sostituire la lettera b) *con le seguenti:*

«*b)* all'articolo 16, comma 3, della legge numero 69/1963 la parola: "500" è sostituita con la seguente: "1.000";

b-bis) all'articolo 16, comma 4 della legge 69/1963, la parola: "1.000" è sostituita con la

seguente: "2.000"».

2.149

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b)*, al numero 2) sostituire le parole:* «di cui all'articolo 62» *con le seguenti:* «di cui agli articoli 61 e 62».

2.150

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 5, lettera b)*, numero 2), sopprimere le parole da:* «prevedendo, in particolare,» *fino alla fine del periodo.*

2.151

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b), *sostituire i numeri 3) e 4) con il seguente:*

«3) composizione del Consiglio nazionale con i 20 Presidenti dei Consigli regionali dell'ordine dei giornalisti».

2.152

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, dei quali 20 sono i Presidenti dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e i restanti 16 scelti per due terzi tra i giornalisti professionisti e un terzo trai pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.153

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, lettera b), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».

2.154

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, lettera b), *sostituire il punto n. 3) con il seguente:*

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 70 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».

2.155

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b), *numero 3), sostituire le parole:* «da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» *con le seguenti:* «stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l'organo».

2.156

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 5, lettera b), *numero 3) sostituire le parole:* «nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» *con le seguenti:* «nel numero massimo di 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti».

2.157

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b), *numero 3) sostituire le parole:* «36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» *con le seguenti:* «62 consiglieri, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano».

2.158

COLLINA

Al comma 5, alla lettera b) *al numero 3) sostituire le parole:* «36 consiglieri» *con le seguenti:* «18 consiglieri».

2.159

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Al comma 5, lettera b), *numero 3), sostituire le parole:* «36 consiglieri» *con le seguenti:* «30 consiglieri».

2.160

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, BATTISTA

Al comma 5, lettera b), *numero 3), dopo le parole:* «36 consiglieri» *inserire le seguenti:* «tra i quali almeno un rappresentante per ogni minoranza linguistica riconosciuta».

2.161

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 5, lettera b), *numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «due terzi giornalisti professionisti» *inserire le seguenti:* «tra i quali almeno due rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute»;

b) *dopo le parole:* «e un terzo pubblicisti» *inserire le seguenti:* «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».

2.162

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b) *numero 3) sopprimere le parole da:* «purché questi ultimi» *fino alla fine del numero.*

2.163

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 5, lettera b), *numero 3) sopprimere le seguenti parole:* «purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.164

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 5, lettera b), *numero 3), sopprimere le parole:* «questi ultimi».

2.165

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 5, lettera b), *numero 3), sopprimere le parole:* «presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.166

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, lettera b), *dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.

4-*ter*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dai presidente della Corte d'Appello».

2.167

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».

2.168
COLLINA
Al comma 5, alla lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*
«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».
2.169
BRUNI, LIUZZI
Al comma 5, alla lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*
«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».
2.170
GASPARRI, BERNINI
Al comma 5, alla lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*
«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».
2.171
COLLINA
Al comma 5, lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*
«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».
2.172
BRUNI, LIUZZI
Al comma 5, alla lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*
«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».
2.173
COLLINA
Al comma 5, lettera b), *dopo il numero 4), aggiungere il seguente:*
«4-*bis*) attribuzione al Consiglio nazionale di compito di regolazione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di formazione dei giornalisti svolte a livello regionale».
2.174
BRUNI, LIUZZI
Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi dì cui alla lettera *b)* del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».
2.175
DE PETRIS
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» *inserire la seguente:* «vincolanti».
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
2.176
BRUNI, LIUZZI
Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti».
G2271/1/1
PAGLIARI

Il Senato,

premesso che:

all'articolo 2, commi 4 e 5, è prevista una delega al Governo con le seguenti prescrizioni:

«4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981f n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale sulle pensioni, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;»;

complessivamente i giornalisti attivi «effettivi» nel 2014 erano 50.488 di cui 32.631 autonomi «puri» (iscritti solo all'Inpgi2) e 17.857 dipendenti, di cui 7.903 iscritti anche all'Inpgi2, pertanto gli iscritti all'inpgi2 sono complessivamente 40534;

nel 2014 il lavoro autonomo/parasubordinato rappresentava dunque il 64,6 per cento di tutti gli attivi, contro il 62,6 per cento dell'anno precedente (era il 59,5 per cento del 2012, il 57,4 per cento nel 2011 e il 55,7 per cento nel 2010). Dai 4.788 iscritti del 1997 si è passati alle 40.534 posizioni all'Inpgi2 del 2014, con un incremento del 747 per cento;

questo segmento dell'industria giornalistica presenta sempre una evidente fragilità, visto che sui piano della retribuzione produceva zero redditi per oltre quattro giornalisti autonomi su dieci (16.830 su 40.534, il 41,5 per cento degli iscritti all'Inpgi2). Mentre fra i 23.704 giornalisti con un reddito sopra lo zero, sette su 10 dichiaravano introiti inferiori o pari a 10,000 euro annui e, complessivamente, si registrava un ulteriore ? anche se lieve ? calo della retribuzione media, scesa da 10.941 a 10.935 euro lordi annui;

i giornalisti iscritti al Fondo INPGI 2 ? gestione separata, a differenza dei giornalisti iscritti all'Inpgi 1, ad oggi non fruiscono di alcuna forma di ammortizzatore sociale, ivi compresa l'indennità dì disoccupazione mentre i lavoratori parasubordinati degli altri settori possono fruire della DIS-Coll;

i giornalisti iscritti al Fondo INPGI 2 ? gestione separata, che abbiano dei contributi versati anche al Fondo Inpgi 1, sono altresì penalizzati per l'accesso alla pensione, in quanto possono utilizzare solo l'istituto della ricongiunzione con oneri pesantissimi a carico del lavoratore o in alternativa procedere alla totalizzazione dei contributi che comporta un pesante abbattimento dell'importo della pensione, requisiti di accesso più elevati, sia in termini di contribuzione che di età anagrafica, nonché la decorrenza effettiva del trattamento pensionistico dopo 21 mesi dal perfezionamento dei requisiti contributivi e/o anagrafici;

soprattutto per i giovani professionisti è sempre più frequente la situazione di svolgere lavoro dipendente o autonomo, per periodi anche lunghi, intermittenti, per i giornalisti professionisti è ancora possibile la collaborazione coordinata e continuativa, la delega lavoro e i decreti legislativi attuativi non hanno-inciso sul lavoro parasubordinato in questo settore;

ad oggi dopo che Il TAR del Lazio, con sentenza 05054/2015, ha annullato la delibera 19 giugno 2014 con cui la Commissione presso il Dipartimento Informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri fissava l'equo compenso giornalistico, non si è ancora proceduto ad individuare parametri di remunerazione sufficientemente proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto dai giornalisti iscritti all'Inpgi 2 per superare un sistema di lavoro a pezzo o a chiamata

che porta solo ad aumentare la precarietà-de! lavoro a scapito anche della qualità dell'informazione,

impegna il Governo:

a prevedere nell'esercizio della delega per i giornalisti iscritti al Fondo INPGI:

la possibilità di accedere alla pensione attraverso l'istituto del cumulo dei contributi versati in Inpgi 1 e Inpgi 2 con il calcolo proquota a carico del singolo fondo in modo da valorizzare ogni contributo da lavoro dipendente e autonomo per poter garantire una pensione dignitosa e rispondente all'effettiva contribuzione in base al lavoro svolto da giornalista professionista;

l'accesso a forme di ammortizzatori sociali per gli iscritti a Inpsi 2;

la corretta ridefinizione della fissazione dell'equo compenso, cosi come previsto dalla legge n. 233 del 2012.

G2271/2/1

PEGORER, LAI, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico al settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e delia composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» (A.S. 2271);

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede la delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed altri interventi di razionalizzazione e di stimolo innovativo del settore;

in particolare, all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, viene specificata la volontà di mantenere i contributi: «con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi» per «le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche»,

considerato che:

con la entrata in vigore della legge n. 482 del 1999 vi è stato un più ampio e preciso riconoscimento delle minoranze linguistiche esistenti in Italia, più ampia di quella prevista all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, numero 1, sulla base della legge n. 250 del 1990, articolo 3, comma 2-*ter*;

le disposizioni vigenti hanno rimosso nel nostro Paese le discriminazioni tra minoranze linguistiche è assicurato pari diritti tra le stesse pur riconoscendo una loro diversa modulazione in relazione alle specifiche particolarità;

per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia si evidenziano le considerazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 215 del 2013,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di attuazione della delega di cui al presente provvedimento, che il mantenimento dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, numero 1), si applichi anche alle minoranze linguistiche individuate dalla legge n. 482 del 1999, con particolare riguardo alle minoranze linguistiche friulana e sarda nell'ambito delle rispettive Regioni;

a prevedere, in sede di attuazione della delega, nell'ambito degli incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, uno specifico canale di contribuzione per le minoranze linguistiche di cui alla legge n. 482 del 1999.

G2271/3/1

RUSSO

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede tra le diverse tipologie di organi di stampa che accederanno al finanziamento pubblico anche quelli espressione delle minoranze linguistiche;

per tali quotidiani e periodici si prevede che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa

di cui all'articolo 2, possa definire specifici criteri per quanto riguarda sia i requisiti di accesso, sia i meccanismi di calcolo dei contributi;

gli organi di stampa delle minoranze linguistiche, per loro stessa natura, si rivolgono ad un *target* di lettori ridotto e perciò non in grado di sottostare agli stessi parametri previsti per la generalità dell'editoria;

per le minoranze linguistiche la stampa pubblicata nelle lingue di riferimento svolge un ruolo insostituibile per la valorizzazione delle stesse e inerisce ad uno dei diritti fondamentali delle stesse minoranze, riconosciuti e tutelati dalla normativa vigente e da diversi strumenti giuridici internazionali;

i tagli apportati al Fondo per l'editoria negli ultimi anni hanno messo in grande difficoltà alcune delle testate in oggetto, le quali hanno dovuto dichiarare lo stato di crisi o annunciare addirittura la loro cessazione,

impegna il Governo:

a prevedere per gli organi di stampa delle minoranze linguistiche un finanziamento in grado di garantire la necessaria qualità e l'attuale dimensionamento degli stessi;

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, norme che ? tenendo conto delle specificità di tali organi di stampa ? non li penalizzi rispetto ai seguenti aspetti: conformazione societaria delle case editrici, riferimento del contributo alla diffusione, ai ricavi e alla raccolta pubblicitaria.

2.0.1

BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 2-*bis.*

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)

1. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 69 del 1963, la parola: "5OO" è modificata con la seguente: "1.000".

2. All'articolo 16,comma 4, della legge n. 69 del 1963, la parola: "1.000" è modificata con la seguente: "3.000".

Art. 2-*ter.*

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2-*quater.*

(Istituzione del Giurì d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sedei Consigli regionali è istituito il Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appelro».

2.0.2

COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei

ministri».

2.0.3

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione dei Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.4

BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.5

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. All'articolo 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al terzo comma, la cifra:* "500" *è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente:* "1.000";

b) *al quarto comma, la cifra:* "1.000" *è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente:* "3.000"».

2.0.6

BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)

1. Articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963, la parola «500» è modificata con la parola "1.000".

2. All'articolo 16, comma 4, della legge n. 69/1963, la parola «1.000» è modificata con la parola "3.000"».

2.0.7

COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, si interpreta nel senso che tra i soggetti ivi ricompresi sono incluse le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statutario le attività, di ricerca medico-scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzate alla cura delle patologie neuromuscolari e delle patologie genetiche, purché nei rispettivi statuti siano presenti, sia sotto il

profilo dell'organizzazione che dell'attività, gli elementi già richiesti dalla normativa per i soggetti che usufruiscono delle agevolazioni».

2.0.8

COLLINA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali)

1. Al comma 3 dell'art. 1 del Decreto legge 24 dicembre 2003 n. 353 e successive modificazioni, dopo le parole "fiumani e dalmati" aggiungere le seguenti: "le fondazioni senza scopo di lucro aventi ad oggetto statutario, le attività di ricerca medico scientifica condotte da più di vent'anni, finalizzata alla cura delle patologie neuro-muscolari e delle malattie genetiche".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.9

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Giuri d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito il Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.0.10

BRUNI, LIUZZI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Giurì d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

Art. 3

3.1

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «20 per cento».

3.2

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* «50 per cento» *con la seguente:* «25 per cento».

3.3

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera a), *sostituzione le parole:* « 50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

3.4

COLLINA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «70 per cento».

3.5

MUCCHETTI

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «dei proventi dell'impresa», *con le seguenti:* «dei ricavi dell'impresa».

3.6

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «al netto del contributo medesimo».

3.7

DALLA TOR, TORRISI, MANCUSO

Al comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «al netto del contributo medesimo».

3.8

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il contributo»*, con le seguenti:* « 70 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.9

COLLINA

Al comma 1, lettera c)*, al capoverso* «7-*bis*» *sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato» *, con le seguenti:* «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.10

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo»*, con le seguenti:* « 50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.11

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato»*, con le seguenti:* «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.12

DE PETRIS

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, quarto periodo, dopo le parole:* «contributi previdenziali»*, inserire le seguenti:* «dei quali deve documentare l'avvenuto pagamento delle relative competenze,».

3.13

BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, quarto periodo, dopo le parole:* «e con il versamento dei contributi previdenziali»*, inserire le seguenti:* «, deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».

3.14

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, aggiungere, in fine, le parole:* «, inoltre deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».

3.15

COLLINA

Al comma 1, lettera c) *dopo il capoverso* «7-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«7-*ter*. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.16

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Al comma 1, lettera c)*, dopo il capoverso* «7-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«7-*ter*. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.17

BRUNI, LIUZZI

Al comma 1, lettera c)*, dopo il capoverso* «7-*bis*»*, aggiungere il seguente:*

«7-*ter*. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze

dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.18

FUCKSIA

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «far pervenire nel medesimo termine un campione» *inserire la seguente:* «digitale».

3.19

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Al comma 4, lettera b), *aggiungere, in fine, le parole:* «Per quotidiano *on line* si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di Tribunale;

b) con una redazione composta da almeno 3 elementi di cui almeno 2 regolarmente iscritti all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblica i propri contenuti giornalistici esclusivamente *on line*;

d) che non sia un supplemento o versione telematica di una testata cartacea;

e) che produce principalmente informazione, con un minimo quantificabile in almeno il 70 per cento dei contenuti pubblicati nel sito;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano;

g) con una produttività minima di almeno 5 articoli originali al giorno;

h) che produca materiale informativo originale e non si configuri quindi come aggregatore di notizie ovvero ripubblicando totalmente o in prevalenza, in maniera automatica o manuale, i contenuti di altri-siti, siano essi a loro volta quotidiani o meno. Lo stesso dicasi per comunicati stampa o lanci di agenzie che devono essere rielaborati al fine di essere considerati esclusivi».

3.20

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. All'articolo l, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, al comma 3, primo periodo, le parole: "tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo", sono soppresse».

3.0.1

CALDEROLI, COMAROLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Equiparazione delle tutele per giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti)

1. All'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto in fine il seguente comma:

"4. Nella valutazione giudizi aria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti"».

3.0.2

DE PETRIS

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Parificazione delle tutele tra professionisti e pubblicisti)

1. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti».

3.0.3

CALDEROLI, COMAROLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Proroga dei termini per l'equo compenso)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione dura incarica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3"».

3.0.4

DE PETRIS

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Istituzione del registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati ne sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.0.5

CALDEROLI, COMAROLI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Istituzione del registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel settore dell'informazione è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il registro e gli aggiornamenti del medesimo sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Art. 4

4.1

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

4.2

MUCCHETTI

Sopprimere l'articolo.

4.3

ENDRIZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? *1*. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

"La Commissione almeno ogni due anni aggiorna la delibera che definisse l'equo compenso e l'elenco previsto commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 233"».

Art. 5

5.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sopprimere l'articolo.

5.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5. - *(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). ? 1*. La legge 3 febbraio 1963, n. 69; sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 5-*bis*. - *(Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). ? 1*. É diritto

insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico».

5.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Causa ostativa all'iscrizione all'albo dei giornalisti) ? 1*. All'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, aggiungere in fine il seguente comma:

"Non possono altresì essere iscritti all'albo coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione"».

5.4

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. All'articolo 16, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "1.000";

02. All'articolo 16, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "2.000"».

5.5

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 33, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea.";

b) i commi quinto, sesto e settimo sono abrogati.».

5.6

MAZZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 45.»*, sostituire le parole:* «degli articoli 348 e 498» *con le seguenti:* «dell'articolo 498».

5.7

BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 33, della legge n. 69 del 1963 sostituire il comma 4 con il seguente:

"Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea"».

Conseguentemente i commi 5, 6 e 7 dei suddetto articolo sono abrogati.

5.0.1

ZELLER, LANIECE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, al quinto comma, dopo le parole: "ciascuna regione", inserire le seguenti: "e provincia autonoma,"».

Art. 6

6.1

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Sopprimere l'articolo.

6.2

MUCCHETTI

Sopprimere l'articolo.

6.3

BERGER, ZELLER, PANIZZA

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per attività lavorative della distribuzione porta a porta e la vendita ambulante di giornali, agli editori ed edicolanti è consentita la facoltà di avvalersi di persone con prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel limite complessivo annuale di 15.000 euro per prestatore"».

6.4

BRUNI, LIUZZI

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. Le imprese di Informazione e Comunicazione digitale a maggioranza azionaria italiana da almeno 10 anni, presenti con proprie sedi ed attività in almeno 3 continenti da almeno 5 anni, sono considerate strategiche per l'interesse pubblico e generale detto Stato;

2-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la valorizzazione delle imprese di Comunicazione individuale nel comma 3-*bis*;

2-*quater*. il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la misurazione dell'indice di attenzione in Rete *internet* dello Stato Italia, del sistema istituzionale italiano, degli interessi strategici del sistema sociale e produttivo italiano, dell'efficacia di ogni accordo internazionale».

6.0.1

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici)

1. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2017 e nel 2018 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa di importo superiore a quello dell'anno precedente si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti sulla stampa dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti sulla stampa in eccedenza rispetto a quelli realizzati nell'anno precedente.

2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su giornali quotidiani e periodici, anche ordine, di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 24 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, dal sindaco unico o da una società di certificazione di bilanci iscritta alla Consob, o da un revisore dei conti attivo o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti attivi, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

4. L'incentivo fiscale di cui al comma 24 si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici dì imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2017.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della presente legge, per un importo pari a 32 milioni di curo per gli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera n).

Art. 7

7.1

CALDEROLI, COMAROLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze";

b) la lettera *d)* è soppressa».

Conseguentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.350, sostituire le parole: «all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» *con le seguenti:* «al comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lettera *b)*».

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 404 (ant.) del 30/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 2016
404ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver ringraziato i colleghi per aver contribuito a richiamare all'attenzione le questioni più rilevanti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ricorda che - in prima lettura - si è già svolto un ampio dibattito sul testo, sul quale peraltro si è registrato un consenso ampio e trasversale.

Ritiene opportuna, quindi, una prudente valutazione delle proposte di modifica. Assicura, tuttavia, che terrà conto di eventuali spunti di riflessione volti a un ulteriore miglioramento del testo, purché sia possibile conciliare l'esigenza di accogliere le diverse sensibilità sugli argomenti in discussione e quella di garantire la necessaria speditezza nella conclusione dell'*iter*.

La grave crisi dell'editoria, infatti, è ormai accertata da dati incontrovertibili, che testimoniano la forte diminuzione delle vendite di quotidiani, tra il 2015 e il 2016, per la maggior parte delle testate nazionali. Pertanto, la necessità di erogare quanto prima alle imprese editrici risorse che risultano indispensabili sia per consentire la gestione ordinaria che per pianificare gli investimenti induce a non rinviare ulteriormente l'approvazione definitiva del testo all'esame.

Si sofferma, quindi, sugli aspetti più significativi che sono stati affrontati durante il dibattito e segnalati nel corso delle audizioni informali.

È stata criticata, innanzitutto, la previsione di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica. In questo modo, infatti, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sarebbe alimentato dagli stessi gruppi editoriali che dovrebbero poi beneficiare del sostegno economico.

Ritiene condivisibile la necessità, da più parti segnalata, di un superamento della distinzione della diffusione a livello locale o nazionale, che risulta ormai obsoleta e inadeguata rispetto alle esigenze del settore. Allo stesso modo, sarebbe opportuna una revisione del meccanismo di graduazione del contributo in rapporto alla percentuale tra copie vendute e distribuite.

Valuta positivamente la proposta di subordinare la concessione del contributo al rispetto della normativa previdenziale e in materia di tutela del lavoratore, sebbene difficilmente in questa sede potrà essere del tutto superato il problema del precariato diffuso tra i pubblicisti.

Riguardo ai canali di distribuzione dei prodotti editoriali, bisognerà necessariamente tenere conto, a suo avviso, delle ricadute delle innovazioni tecnologiche, rispetto alla diffusione della carta stampata. In ogni caso, ricorda che dalle audizioni informali è emerso un apprezzamento generale sulla impostazione del disegno di legge su questo aspetto.

Quanto alla composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, evidenzia la necessità di individuare una soluzione equilibrata tra la proposta di una drastica riduzione del numero dei componenti e l'esigenza di non penalizzare la rappresentanza territoriale e quella dei pubblicisti.

Infine, richiama l'attenzione sui procedimenti relativi ai ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione nell'albo, e sulle disposizioni relative al diritto di rettifica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 406 (pom.) del 06/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
406ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli, per l'interno Manzione e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Calderoli ha ritirato gli emendamenti 1.11, 1.42, 1.43, 1.44 e 5.4 a sua prima firma e che ha presentato una riformulazione dell'emendamento 7.1 a sua prima firma (7.1 testo 2), pubblicato in allegato. Avverte quindi che si passerà all'esame degli emendamenti e ordini del giorno, già pubblicati nella seduta del 28 giugno, riferiti al disegno di legge n. 2271, adottato come testo base.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) illustra complessivamente gli emendamenti a propria firma, soffermandosi in particolare sulle questioni più significative.

Ricorda, innanzitutto, le proposte di modifica riferite all'articolo 2, comma 2, lettera *e*), numero 2), che prevede una graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, rispetto a quelle distribuite, nonché quelle volte a modificare le percentuali di erogazione dei contributi, stabilite dal comma 1, lettera *c*), dell'articolo 3.

Infine, segnala l'emendamento 2.9, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un registro delle imprese operanti nel settore dell?editoria, al fine di garantire la massima trasparenza sui soggetti proprietari di giornali ed emittenti radiofoniche in Italia.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) illustra, innanzitutto, l'emendamento 1.21, con cui si propone la soppressione della norma che prevede di alimentare il Fondo di sostegno all'editoria, tra l'altro, con una percentuale sugli utili degli operatori nel settore della pubblicità. Infatti, in tal modo si incrementa l'imposizione diretta, in contrasto con le esigenze di riduzione manifestate dai rappresentanti del settore. Inoltre, la norma introduce una disparità di trattamento in danno degli operatori nel settore della pubblicità, i quali peraltro assicurano flussi ordinari di risorse all'industria dell'informazione, che - in una logica di sostegno del comparto - dovrebbero essere salvaguardati.

L'emendamento 1.53, invece, è volto a sopprimere la norma che attribuisce poteri discrezionali al Governo nella ripartizione del Fondo, in contrasto sia con l'esigenza di riconoscere un diritto soggettivo agli editori, sia con la necessità di garantire l'indipendenza dell'informazione.

Si sofferma, quindi, su alcuni emendamenti riferiti all'articolo 2. In particolare, l'emendamento 2.26 inserisce una norma per evitare pratiche elusive della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, che riserva una quota di risorse del Fondo di sostegno alle cooperative e agli enti senza fine di lucro. Infatti, vi è il rischio che tali fondi siano assegnati a società lucrative che forniscono servizi all'impresa editrice, oppure che il potere di gestione dell'ente *no profit* sia in realtà assegnato a soggetti terzi, attraverso meccanismi di nomina degli organi dell'ente stesso. Pertanto, sarebbe preferibile attribuire i contributi a imprenditori di dimensioni medie e piccole, stabilendo limiti alla distribuzione degli utili, che dovrebbero essere reinvestiti nell'attività almeno nella misura del 15 per cento.

Segnala, quindi, l'emendamento 2.50, con il quale si intende includere nel novero dei soggetti destinatari dei contributi le riviste scientifiche, che spesso proseguono l'attività solo sulla base del volontarismo oppure sono costrette a cessare le pubblicazioni. Del resto, le università stanno attraversando una fase di tali ristrettezze economiche da non essere in grado neanche di sottoscrivere gli abbonamenti. Rileva, quindi, che sarebbero sufficienti risorse anche limitate per evitare una perdita tanto grave sotto il profilo culturale.

Con l'emendamento 2.54 si intende sopprimere, all'articolo 2, comma 2, il punto 1) della lettera *d*), che - con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi - fissa in due anni l'anzianità di costituzione dell'impresa editrice. Infatti, in questo modo, l'iniziativa di una nuova testata non potrebbe essere finanziata. Del resto, non si comprende per quale ragione non possano ricevere contributi anche le nuove testate editoriali che siano conformi agli *standard* comunemente seguiti.

Sottolinea, quindi, che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), numero 5), che esclude dal finanziamento le testate che non adottino misure per contrastare un uso lesivo dell'immagine e del corpo della donna, appare incongrua sotto diversi profili. Innanzitutto, l'uso improprio è punito solo se contenuto nella pubblicità e non anche nella parte restante della pubblicazione. In secondo luogo, non si tiene conto dell'offesa che può essere arrecata ad altri soggetti deboli. Pertanto, l'emendamento 2.64 propone di fare riferimento al rispetto della dignità della persona, con particolare riguardo ai minori.

Ritiene ambigua la formulazione del comma 2, lettera *g*), dell'articolo 2, che prevede una tempistica più efficace per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria. Pertanto, con l'emendamento 2.106 si tenta di stabilire tempi certi per il finanziamento, stabilendo che questo sia corrisposto non oltre la chiusura dell'esercizio successivo a quello per cui si è fatta richiesta.

Infine, illustra l'emendamento 5.6, che propone di sopprimere il riferimento al reato di esercizio abusivo della professione di giornalista. Infatti, la Corte di cassazione, già in una pronuncia del 1971, ha rilevato la difficoltà di applicare tale incriminazione rispetto a una attività strettamente connessa alla libertà di manifestazione del pensiero. Infatti, da allora non si sono più registrati procedimenti penali di questo tenore.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si riserva di illustrare in modo più approfondito gli emendamenti a sua firma, solo dopo l'acquisizione del parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge.

In ogni caso, sottolinea che le proposte di modifica intervengono principalmente sulla questione dell'entità delle risorse stanziate, sulla situazione dell'emittenza locale e sul numero di componenti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Esso - se allo stato attuale risulta pletorico - con il disegno di legge in esame viene drasticamente ridotto.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala due proposte di modifica di cui è primo firmatario. L'emendamento 2.27 è volto a includere le cooperative nella platea dei beneficiari dei contributi, anche al fine di salvaguardare le riviste di settore e in particolare quelle diffuse tra le comunità che appartengono a minoranze linguistiche.

Con l'emendamento 6.3, invece, si viene incontro alle esigenze dell'editoria locale di avvalersi di persone con prestazioni di lavoro accessorio per la distribuzione porta a porta e la vendita ambulante di giornali, in quanto il servizio postale in futuro sarà garantito solo quattro giorni a settimana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

-

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (n. 309)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Il relatore RUSSO (*PD*) rileva, in primo luogo, come lo schema di regolamento in titolo sia di importanza significativa, perché prevede l?attivazione di procedure accelerate per investimenti strategici sul territorio, come gli insediamenti produttivi, le opere di interesse generale e l?avvio di attività imprenditoriali che siano di notevole rilevanza finanziaria e rilevante impatto occupazionale, anche al fine di attrarre capitali nel Paese. Nel quadro della complessiva riforma della pubblica amministrazione, l'atto riveste un?importanza cruciale, al fine di accrescere la competitività.

Richiamando quanto affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso il 22 marzo 2016, osserva che il regolamento riconosce rilevanza al "fattore-tempo" come fattore fondamentale per la vita e l?attività dei cittadini e delle imprese, per i quali l?incertezza e la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide anche sulla libertà di iniziativa privata garantita dall?articolo 41 della Costituzione.

Rileva, inoltre, che l'atto in titolo, assieme agli schemi di decreti legislativi già esaminati sulla Scia e sulla Conferenza dei servizi, introduce il terzo fondamentale strumento di semplificazione per il rilancio delle attività private, e va dunque a inserirsi in un disegno complessivo e organico di riforma di taluni procedimenti amministrativi, volti al sostegno della ripresa produttiva.

Propone, quindi, alla Commissione di esprimere un parere non ostativo con alcune condizioni: in primo luogo, all?articolo 2, dopo il comma 2, occorre inserire un comma aggiuntivo, il quale preveda che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 3, in relazione alla rilevanza strategica degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata; in secondo luogo, all?articolo 2, comma 3, dopo le parole "sono individuati", reputa necessario inserire le seguenti: "sentiti i Presidenti delle Regioni interessate che partecipano ciascuno per la rispettiva competenza alla seduta del Consiglio dei Ministri"; infine, all?articolo 4, comma 1, appare necessario specificare, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *d)* della legge n. 124 del 2015, che i poteri sostitutivi siano attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri e si coordini questa previsione con il riferimento alla stessa delibera contenuta nel comma 2.

Formula, quindi, alcuni ulteriori rilievi, che propone di inserire nel parere in forma di osservazioni.

Ritiene opportuna un'armonizzazione con il decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto "codice degli appalti"). Segnala, infatti, che la disciplina speciale relativa alle "infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale", prevista dall?articolo 1, comma 3, dello schema di regolamento in titolo, risulta ora abrogata dalla nuova normativa in materia di appalti.

Al fine di salvaguardare il principio di effettività del potere sostitutivo, raccomanda di coordinare le disposizioni degli articoli 4, comma 3, e 6, comma 3, in materia di personale.

A suo avviso occorre anche valutare l?opportunità di prevedere l?istituzione di un apposito meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi previsti, al fine di verificare, anche con il coinvolgimento della Conferenza Unificata, il positivo impatto della riforma e l?eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto.

Analogamente, ritiene necessario valutare l?opportunità di sopprimere, all?articolo 5, comma 2, le parole "e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell?opera", al fine di consentire - nel caso in cui l?intervento coinvolga le competenze delle Regioni e degli enti locali - la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ovvero forme di raccordo alternative per la definizione dei poteri sostitutivi.

Infine, reputa opportuno inserire una clausola di salvaguardia delle competenze spettanti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) interviene in dichiarazione di voto, sottolineando che i diversi rilievi proposti dal relatore, pur essendo condivisibili e pertinenti, non appaiono sufficienti a superare le criticità presenti nello schema di decreto legislativo.

Innanzitutto, ritiene non condivisibile il conferimento di un potere sostitutivo al Presidente del Consiglio dei ministri, rispetto all'amministrazione inadempiente, in caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento. A suo avviso, sarebbe preferibile prevedere misure diverse per accelerare la realizzazione delle opere, ad esempio incrementando la dotazione di personale degli enti coinvolti nel procedimento. Tra l'altro, la norma desta particolari preoccupazioni, in quanto il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio potrebbe essere attivato anche per la mancata esecuzione nei tempi prestabiliti di progetti segnalati da soggetti privati, senza la necessaria intermediazione degli enti territoriali, preposti alla tutela degli interessi della collettività, soprattutto con riferimento alla tutela dell'ambiente, della salute e dei beni culturali.

In questo modo, si determina una inaccettabile limitazione delle prerogative delle Regioni, tanto più in considerazione del fatto che non sono ancora in vigore le nuove disposizioni del Titolo V, come modificate con la riforma costituzionale. Per superare tale criticità, ritiene non sia sufficiente prevedere - sebbene sotto forma di condizione - la preventiva consultazione dei presidenti delle Regioni interessate, in occasione della predisposizione dell'elenco dei progetti per cui è prevista una riduzione dei termini di conclusione, in ragione della loro rilevanza economica e occupazionale.

Infine, rileva che, contrariamente a quanto previsto nel nuovo codice degli appalti, nello schema di decreto non si fa riferimento al dibattito pubblico, cioè a quella procedura che consente il coinvolgimento delle comunità locali in fase di pianificazione delle opere pubbliche.

Annuncia, pertanto, un voto contrario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibile il rilievo, proposto dal relatore, circa la necessità di un'armonizzazione dello schema di decreto legislativo in esame con la disciplina relativa alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti di preminente interesse nazionale, inserita nel decreto legislativo n. 50 del 2016. Tuttavia, ciò è sintomo, a suo avviso, del rischio che si verifichino sovrapposizioni e incongruenze tra provvedimenti differenti emanati dal Governo, che incidono sul medesimo ambito.

Pur giudicando con favore l'obiettivo di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, valuta criticamente la limitazione delle competenze delle Regioni operata dal provvedimento in esame, con cui in sostanza si anticipa il conferimento allo Stato di alcune prerogative regionali previste dalla riforma costituzionale, la quale peraltro deve ancora essere sottoposta al *referendum* confermativo.

Osserva, tra l'altro, che la semplificazione introdotta riguarderà principalmente le grandi opere, mentre quelle di medie e piccole dimensioni continueranno a essere ostacolate da molteplici oneri burocratici.

Infine, sarebbe auspicabile prevedere una consultazione dell'ANAC, per evitare che la semplificazione dei procedimenti comporti anche una riduzione dei controlli.

Il senatore BRUNI (*CoR*) concorda con le critiche delle senatrici De Petris e Bernini circa l'inopportuna centralizzazione di alcune procedure amministrative di competenza regionale. A suo avviso, si tratta di un'impropria anticipazione di soluzioni delineate nella riforma costituzionale, che ancora deve essere sottoposta a *referendum* confermativo.

Tra l'altro, a suo avviso, la procedura di selezione dei progetti di particolare rilevanza strategica, effettuata dagli enti territoriali, ma con il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, non comporterà una effettiva riduzione dei tempi e degli oneri burocratici. A suo avviso, il nuovo meccanismo risulta eccessivamente articolato e ostacolerà la realizzazione soprattutto dei progetti di dimensioni piccole e medie, che tuttavia sono quelli più rilevanti per i territori. Basti pensare ai danni economici subiti dalle Regioni inserite nell'obiettivo 1

per il finanziamento attraverso i fondi strutturali europei, in quanto la mancata approvazione dei progetti entro i termini stabiliti ha determinato la scadenza del finanziamento degli organi comunitari.

Infine, ritiene opportuno integrare l'osservazione sulla necessità di armonizzazione dello schema di decreto legislativo con il codice degli appalti. Infatti, l'articolo 2, comma 1 richiama l'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che è oggetto di integrale sostituzione e abrogazione da parte del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La senatrice LO MORO (*PD*), nel ritenere pienamente condivisibile la proposta di parere del relatore, reputa necessario sottolineare alcuni aspetti.

Innanzitutto, considera quanto mai opportuna l'attribuzione di un potere sostitutivo al Presidente del Consiglio, al fine di superare le inadempienze di enti territoriali incapaci di dare una risposta alle esigenze delle comunità locali. Peraltro, non si può sottacere che l'esercizio di questo potere sostitutivo comporta anche un'assunzione di responsabilità nei confronti dell'opinione pubblica, su temi spesso particolarmente sensibili, come l'ambiente e la salute, sui quali è difficile acquisire consensi.

A suo avviso, poi, il provvedimento è destinato a favorire anche la realizzazione di progetti segnalati dagli enti territoriali, che saranno quindi di minori dimensioni, sebbene particolarmente rilevanti per le comunità locali, come del resto prevede l'articolo 2.

Sottolinea l'importanza della riduzione dei tempi per la realizzazione delle opere, anche per accrescere la capacità competitiva del Paese nell'attrarre investimenti, che risulta ancora più importante in vista dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, con il conseguente prevedibile spostamento della sede di importanti aziende.

Infine, propone di inserire una ulteriore osservazione, per segnalare l'opportunità di una più corretta formulazione del comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che le disposizioni del regolamento "sono applicabili". È preferibile, infatti, l'espressione "si applicano", per non ingenerare confusioni sul carattere vincolante della norma.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) esprime alcune perplessità sul contenuto del provvedimento. Rileva, in primo luogo, che la riduzione dei tempi non sempre produce effetti positivi. Basti pensare alla realizzazione di alcune opere pubbliche, ad esempio il progetto del MOSE a Venezia, per il quale forse sarebbe stata utile un'analisi istruttoria più approfondita.

Formula considerazioni critiche sulla limitazione delle prerogative delle Regioni, che non sarebbe superabile con l'inserimento, nella proposta di parere, di una condizione volta a sottolineare la necessità di un coinvolgimento dei Presidenti delle Regioni interessate nella selezione dei progetti per cui si prevede la riduzione dei tempi di conclusione dei lavori e l'eventuale attivazione del potere sostitutivo del Presidente del Consiglio. Il Parlamento, infatti, non avrebbe la possibilità di censurare *ex post* l'eventuale inadempienza del Governo su tale aspetto.

Sottolinea, quindi, l'inosservanza del principio stabilito al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 4 della legge n. 124 del 2015, che prevedeva l'individuazione, in sede di attuazione della delega, dei tipi di procedimento amministrativo relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali applicare eventualmente la riduzione dei termini.

Infine, per evitare disfunzioni e incertezze in sede applicativa, sarebbe opportuno formulare come condizione il rilievo sulla necessaria armonizzazione delle norme in esame con quelle del decreto legislativo n. 50 del 2016.

A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto contrario.

Il relatore RUSSO (*PD*), nel ringraziare per gli interessanti elementi di riflessione emersi nel corso del dibattito, riconosce l'esigenza di richiamare l'attenzione sui rischi di sovrapposizioni e contraddizioni che potrebbero derivare dalla compresenza, nel medesimo ambito, di differenti provvedimenti ancora

in corso di approvazione.

Tuttavia, al di là delle ragioni di contrapposizione politica, ritiene non si possa disconoscere l'importanza del "fattore-tempo", come affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di regolamento, quale fattore decisivo per le sfide competitive anche a livello internazionale. Del resto, come dimostrano esperienze del passato, nella realizzazione di importanti opere pubbliche la dilatazione dei tempi non è affatto garanzia di maggiore accuratezza. Spesso, anzi, procedure lunghe e farraginose hanno consentito l'infiltrazione della criminalità negli appalti. Pertanto, ritiene indispensabile garantire che anche in Italia sia possibile l'esecuzione di progetti in tempi certi, seppure con la necessaria prudenza e trasparenza, nel rispetto della legalità.

Si dichiara disponibile, invece, ad accogliere i rilievi del senatore Bruni, quanto alla integrazione dell'osservazione sulla armonizzazione con le norme del codice degli appalti, e della senatrice Lo Moro, in merito alla formulazione del comma 3 dell'articolo 1.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), chiede che la votazione abbia luogo per parti separate, votando prima l'osservazione proposta dalla senatrice Lo Moro, sulla quale anticipa il proprio voto favorevole, e successivamente la restante parte della proposta di parere.

La PRESIDENTE accoglie la richiesta del senatore Calderoli e pone in votazione la proposta di parere avanzata dal relatore, limitatamente all'osservazione proposta dalla senatrice Lo Moro.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La PRESIDENTE pone quindi in votazione la restante parte della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, avanzata dal relatore.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE avverte che il parere approvato sullo schema di decreto è pubblicato in allegato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea" (JOIN (2016) 18 definitivo) (n. 131)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza" (COM (2016) 230 definitivo) (n. 142)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza" (COM (2016) 205 definitivo) (n. 144)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 137)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il relatore MAZZONI (*AL-A (MpA)*), dopo aver richiamato i contenuti degli atti comunitari all'esame, illustra una proposta di risoluzione, che contiene alcuni specifici impegni rivolti al Governo.

In primo luogo, occorre sostenere il ruolo dell'Alto rappresentante in materia di politica estera e di sicurezza comune e del Servizio europeo di azione esterna del quale questi si avvale per l'esecuzione delle sue funzioni, nell'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride.

Inoltre, ritiene che il canale europeo debba essere individuato come quello naturale per lo sviluppo di una strategia di cybersicurezza adeguata, nel quadro della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e con l'intervento dell'Agenzia europea per la Difesa (EDA).

Appare a suo avviso necessario, inoltre, prevedere controlli più stringenti sui *social media*, adottando opportune misure volte a facilitare l'immediata rimozione di pagine e *account* recanti contenuti di propaganda terroristica, nell'ambito dell'azione di rafforzamento della resilienza contro la radicalizzazione e l'estremismo violento.

Reputa parimenti essenziale diversificare quanto più possibile le fonti di energia dell'Unione europea, i fornitori e le rotte, per garantire approvvigionamenti energetici più sicuri e scongiurare interruzioni dell'alimentazione energetica.

Ritiene, inoltre opportuno impegnare il Governo a sostenere il mercato unico digitale, migliorando la resilienza dei sistemi di comunicazione e informazione in Europa, per prevenire attacchi informatici che potrebbero bloccare i servizi digitali in tutta l'Unione europea.

Infine, appare decisivo, a suo avviso, intensificare gli sforzi contro il finanziamento della criminalità e del terrorismo, rafforzando il quadro europeo antiriciclaggio per individuare e bloccare trasferimenti di denaro sospetti, con una particolare attenzione al sistema dei *money transfer*, anche rivedendo il quadro normativo attuale che non favorisce un'adeguata conoscenza di tutti gli operatori del comparto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), nell'anticipare il proprio voto favorevole, ritiene opportuno formulare alcune considerazioni.

Innanzitutto, condivide il primo punto della parte dispositiva, in particolare con riferimento alla necessità di sostenere il ruolo dell'Alto rappresentante in materia di politica estera e di sicurezza comune, che risulta ridimensionato dalla recente nomina di Michel Barnier a consigliere speciale per la politica europea di sicurezza e di difesa. Infatti, ciò potrebbe incidere negativamente sull'attuazione dell'Agenda europea in materia di contrasto al terrorismo. Al contrario, sarebbe opportuno sollecitare l'applicazione in tempi rapidi di tali misure.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di favorire l'istituzione di strutture investigative che consentano un coordinamento dei servizi di *intelligence* anche con Paesi che non fanno parte della NATO, come Israele e la Federazione russa, nonché il coordinamento preventivo con gli Stati Uniti sugli sviluppi investigativi.

Infine, lamenta la perdurante assenza di un rappresentante di Forza Italia all'interno del COPASIR, soprattutto in una fase così critica per la sicurezza a livello internazionale.

Il senatore CRIMI (*M5S*) non condivide l'intento di accrescere il ruolo dell'Unione europea in materia di sicurezza, proprio in un momento così difficile per la stabilità delle istituzioni europee. Del tutto irrealistiche, quindi, appaiono le misure volte al rafforzamento delle strutture di coordinamento per il contrasto del terrorismo e per garantire la *cyber security*.

Esprime perplessità circa la previsione di controlli più stringenti sui *social media*, per la difficoltà di

individuare strumenti comuni, soprattutto in un momento in cui appare particolarmente complessa la sintesi tra gli interessi contrapposti dei Paesi europei. Peraltro, a suo avviso, la misura sarebbe anche tecnicamente irrealizzabile, data la valenza globale, che supera i confini europei, della maggior parte dei *social media*.

Critica, quindi, l'uso del termine "radicalizzazione", senza ulteriori precisazioni che ne indichino la connotazione negativa.

Infine, con riferimento alla opportunità di diversificare quanto più possibile le fonti di approvvigionamento di energia dell'Unione europea, ritiene che bisognerebbe innanzitutto privilegiare la riduzione del fabbisogno energetico.

In ogni caso, a nome del Gruppo, dichiara un voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene assolutamente inaccettabile che l'Unione europea continui a intrattenere rapporti commerciali, finalizzati anche all'approvvigionamento di energia, con Paesi sospettati di finanziare gruppi terroristici o comunque di intrattenere relazioni ambigue con il Daesh.

Quanto al richiamo a una maggiore attenzione sul sistema dei *money transfer*, in funzione di contrasto al riciclaggio, rileva la necessità di estendere tali controlli anche alla gestione delle transazioni finanziarie.

Annuncia, infine, che si asterrà dalla votazione.

Il relatore MAZZONI (*AL-A*), dopo aver ringraziato per i contributi offerti al dibattito, si dichiara disponibile ad integrare la proposta di risoluzione con alcuni dei rilievi formulati.

In primo luogo, ritiene condivisibile il richiamo, proposto dalla senatrice Bernini, sulla necessità di velocizzare l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del contrasto comunitario alle minacce ibride, con particolare riguardo alle misure contenute nell'Agenda europea sulla sicurezza .

Accoglie, quindi, la proposta di modifica avanzata dal senatore Crimi, affinché, nell'attuazione dei controlli sui contenuti pubblicati sui social media, nel quadro delle misure di contrasto del terrorismo, sia comunque salvaguardata la libera circolazione e fruibilità dei contenuti legali.

Per quanto riguarda il termine "radicalizzazione", invece, ritiene che ormai, nell'uso comune, esso abbia un'accezione negativa, che richiama l'estremismo islamico.

In riferimento alle considerazioni della senatrice De Petris sulla opportunità che l'Unione europea rinunci all'approvvigionamento energetico da Paesi sospettati di contiguità con gruppi di terroristi islamici, precisa che, nell'ambito della comunicazione relativa al quadro congiunto per il contrasto delle minacce ibride, si individuano nuovi canali per assicurare la diversificazione energetica. A titolo di esempio, sono citati il corridoio meridionale del gas, per il trasporto del gas dalla regione del Caspio in Europa, e la predisposizione di *hub* di gas liquidi nell'Europa del nord, con molteplici fornitori.

Infine, condivide le considerazioni della senatrice Bernini, circa la necessità di un consolidamento del ruolo dell'Alto commissario Mogherini, tanto più in un momento di gravi tensioni all'interno dell'Unione europea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 309

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo,
preso atto che lo schema è di importanza significativa, perché prevede l?attivazione di procedure accelerate per investimenti strategici sul territorio, come gli insediamenti produttivi, le opere di interesse generale e l?avvio di attività imprenditoriali che siano di notevole rilevanza finanziaria e rilevante impatto occupazionale, anche al fine di attrarre capitali nel Paese;
valutato che, nel quadro della complessiva riforma in atto della pubblica amministrazione, lo schema di regolamento riveste un?importanza cruciale, al fine di accrescere la competitività;
considerato favorevolmente che, come affermato anche dal Consiglio di Stato nel parere reso il 22 marzo 2016, lo schema di regolamento riconosce rilevanza al "fattore-tempo" come fattore fondamentale per la vita e l?attività dei cittadini e delle imprese, per i quali l?incertezza e la lunghezza dei tempi amministrativi può costituire un costo che incide anche sulla libertà di iniziativa privata garantita dall?articolo 41 della Costituzione;
preso atto della positiva intesa raggiunta in seno alla Conferenza Unificata e dell?avviso favorevole espresso nella seduta del 3 marzo 2016, con la richiesta di inserimento di una previsione su un?intesa generale tra lo Stato e le Regioni in materia di individuazione dei progetti per i quali è prevista la riduzione dei termini ai sensi dell?articolo 3, nonché della richiesta di una necessaria partecipazione dei Presidenti delle Regioni interessate, ciascuno per la rispettiva competenza, alle sedute del Consiglio dei Ministri;
osservato che l'atto in titolo, assieme agli schemi di decreti legislativi già esaminati sulla Scia (Atto del Governo n. 291) e sulla Conferenza dei servizi (Atto del Governo n. 293), introduce il terzo fondamentale strumento di semplificazione per il rilancio delle attività private, e va dunque a inserirsi in un disegno complessivo e organico di riforma di taluni procedimenti amministrativi, volti al sostegno della ripresa produttiva,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che:
- all?articolo 2, dopo il comma 2, sia inserito un comma aggiuntivo, il quale preveda che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza unificata, siano stabiliti i criteri per la selezione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dal comma 3, in relazione alla rilevanza strategica degli interventi pubblici e privati assoggettati alla procedura semplificata;
- all?articolo 2, comma 3, dopo le parole "sono individuati", siano inserite le seguenti: "sentiti i Presidenti delle Regioni interessate che partecipano ciascuno per la rispettiva competenza alla seduta del Consiglio dei Ministri";
- all?articolo 4, comma 1, si specifichi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015, che i poteri sostitutivi siano attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri e si coordini questa previsione con il riferimento alla stessa delibera contenuta nel comma 2.
Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
- appare quanto mai opportuna un'armonizzazione con il decreto legislativo n. 50 del 2016 (cosiddetto "codice degli appalti"): si segnala, infatti, che la disciplina speciale relativa alle "infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale", prevista dall?articolo 1, comma 3, dello schema di regolamento in titolo, risulta ora abrogata dalla nuova normativa in materia di appalti; analogamente, l'articolo 2, comma 1, dello schema richiama l'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che è oggetto di integrale sostituzione e abrogazione da parte del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

- all'articolo 1, comma 3, si ritiene necessario, ai fini di una più corretta formulazione della norma, sostituire le parole "sono applicabili" con le altre " si applicano";
- al fine di salvaguardare il principio di effettività del potere sostitutivo, si raccomanda di coordinare le disposizioni degli articoli 4, comma 3, e 6, comma 3, in materia di personale;
- si valuti l?opportunità di prevedere l?istituzione di un apposito meccanismo di monitoraggio e controllo successivo alla messa in opera degli interventi previsti, al fine di verificare, anche con il coinvolgimento della Conferenza Unificata, il positivo impatto della riforma e l?eventuale necessità di correttivi per una sua fisiologica messa a punto;
- si valuti l?opportunità di sopprimere, all?articolo 5, comma 2, le parole "e non sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell?opera", al fine di consentire - nel caso in cui l?intervento coinvolga le competenze delle Regioni e degli enti locali - la previa intesa in sede di Conferenza unificata, ovvero forme di raccordo alternative per la definizione dei poteri sostitutivi;
- si valuti l?opportunità di inserire una clausola di salvaguardia delle competenze spettanti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 131 E CONNESSI (Doc. XVIII, n. 137)

La Commissione,
esaminate, ai sensi dell?articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea" (JOIN (2016) 18 definitivo); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'unione della sicurezza" (COM (2016) 230 definitivo); la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza" (COM (2016) 205 definitivo),
premesso che:
- negli ultimi anni si è evidenziata la necessità, per l'Unione europea, di adattare e aumentare le sue capacità come garante della sicurezza, mettendo fortemente l'accento sulla stretta relazione fra la sicurezza esterna e interna;
- a seguito dell'invito formulato dal Consiglio Affari esteri del 18 maggio 2015, l'Alto rappresentante, in stretta cooperazione con i servizi della Commissione e con l'Agenzia europea per la Difesa (AED) e consultando gli Stati membri dell'UE, ha intrapreso i lavori per presentare questo Quadro congiunto corredato di proposte praticabili per contribuire a contrastare le minacce ibride e rafforzare la resilienza dell'UE e dei suoi Stati membri nonché dei partner. Nel giugno 2015 il Consiglio europeo ha ribadito la necessità di mobilitare gli strumenti dell'UE per contribuire a contrastare le minacce ibride,
considerato che:
- la presente comunicazione congiunta indica il complesso di azioni da intraprendere a livello europeo per contrastare le minacce di natura ibrida intese come combinazione di attività coercitive e sovversive, di metodi convenzionali e non convenzionali (cioè diplomatici, militari, economici e tecnologici), che possono essere usati in modo coordinato da entità statali o non statali per raggiungere determinati obiettivi, rimanendo però sempre al di sotto della soglia di una guerra ufficialmente dichiarata;
- essa intende facilitare un approccio olistico che permetterà all'Unione europea, in coordinamento con gli Stati membri, di contrastare in modo specifico le minacce di natura ibrida, creando sinergie fra tutti gli strumenti pertinenti e promuovendo una stretta cooperazione fra tutti gli interlocutori competenti.

Le azioni si basano infatti su strategie e politiche settoriali esistenti, volte a rafforzare la sicurezza, valutato, in particolare, che:
- è richiamata la necessità di mettere a punto metodi di valutazione dei rischi per la sicurezza, al fine di promuovere l'elaborazione di politiche specifiche in settori che vanno dalla sicurezza aerea al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro;
- si sottolinea l'importanza di proteggere le infrastrutture critiche allo scopo di prevenire destabilizzazioni economico-sociali. In sede di azione, si prevede che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le parti interessate, individui strumenti comuni per migliorare la protezione e la resilienza delle infrastrutture critiche a fronte delle minacce ibride nei settori rilevanti quali le reti energetiche, i trasporti e le infrastrutture spaziali;
- anche la salute pubblica e la sicurezza alimentare possono essere messe in pericolo da minacce ibride. L'azione in questo settore prevede un rafforzamento delle strutture europee esistenti in materia di sicurezza sanitaria, protezione ambientale e sicurezza alimentare;
- in materia di cybersicurezza, la Commissione incoraggia gli Stati membri a costituire e utilizzare reti e quadri per la cooperazione strategica, al fine di prevenire e contrastare attacchi informatici nei settori dell'energia, dei servizi finanziari e dei trasporti;
- è previsto un rafforzamento della resilienza contro la radicalizzazione e l'estremismo violento. Oltre all'attuazione delle misure previste nell'agenda europea sulla sicurezza, la Commissione sta analizzando la necessità di rafforzare le procedure di eliminazione dei contenuti illegali da Internet, invitando gli intermediari alla dovuta diligenza nella gestione delle reti e dei sistemi;
- nell'ambito della prevenzione e della risposta alle crisi, si prevede che l'Alto rappresentante e la Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, definiscano un protocollo operativo comune e procedano a esercizi regolari per migliorare la capacità decisionale strategica in risposta alle minacce ibride complesse, basandosi sulle procedure di gestione delle crisi e sui dispositivi integrati dell'Unione europea per la risposta politica alle crisi;
- in merito alla cooperazione dell'Unione europea con la NATO, si sottolinea l'importanza di condividere lo stesso quadro della situazione prima e durante la crisi, ponendo l'accento, altresì, sul rafforzamento della conoscenza delle reciproche procedure di gestione delle crisi per garantire reazioni rapide ed efficaci,

considerate altresì:
- la comunicazione "Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza" (COM (2016) 230 definitivo) volta a valutare specifiche questioni operative e individuare le carenze attuative nella lotta contro il terrorismo, identificando gli ulteriori interventi necessari per risolvere tali carenze, nonché a istituire nuove strutture di cooperazione permanente tra servizi operativi responsabili della lotta contro il terrorismo;
- la comunicazione sui sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza (COM (2016) 205 definitivo) recante l'indicazione di una serie di proposte volte a migliorare i sistemi esistenti e a introdurne di nuovi,

impegna il Governo:
- a sostenere il ruolo dell'Alto rappresentante in materia di politica estera e di sicurezza comune e del Servizio europeo di azione esterna del quale questi si avvale per l'esecuzione delle sue funzioni, nell'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride;
- a individuare il canale europeo come quello naturale per lo sviluppo di una strategia di cybersicurezza adeguata, nel quadro della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e con l'intervento dell'Agenzia europea per la Difesa (EDA);
- a prevedere controlli più stringenti sui social media, adottando opportune misure volte a facilitare l'immediata rimozione di pagine e account recanti contenuti di propaganda terroristica, nell'ambito dell'azione di rafforzamento della resilienza contro la radicalizzazione e l'estremismo violento, allo stesso tempo salvaguardando la libera circolazione e fruibilità dei contenuti legali;
- a diversificare quanto più possibile le fonti di energia dell'Unione europea, i fornitori e le rotte, per

garantire approvvigionamenti energetici più sicuri e scongiurare interruzioni dell'alimentazione energetica;
- a sostenere il mercato unico digitale, migliorando la resilienza dei sistemi di comunicazione e informazione in Europa per prevenire attacchi informatici che potrebbero bloccare i servizi digitali in tutta l'Ue;
- a intensificare gli sforzi contro il finanziamento della criminalità e del terrorismo rafforzando il quadro europeo antiriciclaggio per individuare e bloccare trasferimenti di denaro sospetti, con una particolare attenzione al sistema dei money transfer, anche rivedendo il quadro normativo attuale che non favorisce un'adeguata conoscenza di tutti gli operatori del comparto;
- a velocizzare l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del contrasto comunitario alle minacce ibride, con particolare riguardo alle misure contenute nella "Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'unione della sicurezza".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2271

Art. 7

7.1 (testo 2)

CALDEROLI, COMAROLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 160, primo periodo, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze";

b) al comma 164, la lettera *d)* è soppressa».

Conseguentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: «all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» *con le seguenti:* «alla lettera *b)* del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 407 (pom.) del 07/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016
407ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli e per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Pagliari ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.70, 2.149, 2.151, 2.152, 2.158, 2.168, 2.173, 2.0.2, 2.0.7, 2.0.8, 3.4, 3.9 e 3.15, già pubblicati nella seduta del 28 giugno, riferiti al disegno di legge n. 2271, adottato come testo base.

Comunica, inoltre, che il senatore Mucchetti ha ritirato gli emendamenti a sua firma 1.58, 2.47, 2.111, 2.112, 2.113, 3.5, 4.2 e 6.2, anch'essi già pubblicati nella seduta del 28 giugno, riferiti al disegno di legge n. 2271, adottato come testo base.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) illustra complessivamente gli emendamenti a sua firma 1.26, 1.64, 2.22, 2.28, 2.30, 2.71, 2.90, 2.102 e 2.118.

Pur condividendo l'obiettivo di urgente razionalizzazione del settore dell'editoria, anche attraverso un'accurata selezione dei destinatari dei contributi, esprime molteplici riserve circa la scelta di rinviare decisioni importanti in materia a una delega al Governo, peraltro piuttosto ampia, tanto più in un ambito strettamente connesso a principi di rilievo costituzionale, quali la pluralità di informazione e la tutela delle minoranze. Da questo punto di vista, fatti recenti - come il processo di fusione in corso tra i quotidiani "la Repubblica" e "La Stampa" e il repentino mutamento di linea editoriale del quotidiano "Libero" in tema di *referendum* confermativo sulla riforma costituzionale - dovrebbero indurre a un approccio più prudente.

Critica, inoltre, la scelta di svincolare la ripartizione delle risorse da criteri di qualità delle testate, con il rischio che risultino penalizzate proprio quelle di minori dimensioni e diffuse soprattutto a livello locale, che al contrario avrebbero più bisogno di sostegno per affrontare la competizione sui mercati.

Gli emendamenti a sua firma, pertanto, sono volti a modificare il criterio di ripartizione dei fondi, garantendo che questi siano non solo proporzionati ai ricavi, come in parte è già previsto nel testo all'esame, ma anche ponderati in base al bacino di utenza del quotidiano, per sostenere le testate diffuse a livello locale e nelle aree meno sviluppate del Paese.

Ritiene incomprensibile, inoltre, la disparità di trattamento nei confronti delle imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate da cooperative, fondazioni ed enti morali, le quali entro tre anni sarebbero escluse dalla platea dei beneficiari. Ricorda, infatti, che - a seguito della recente riforma del Terzo settore - possono essere annoverate tra le imprese *no profit* anche quelle che prevedono la redistribuzione degli utili.

Inoltre, occorre modificare, a suo avviso, la norma che esclude dal sostegno pubblico le pubblicazioni tecniche, aziendali, professionali e scientifiche. Innanzitutto, potrebbe rivelarsi arbitrario il criterio di valutazione del carattere generale di una rivista. In ogni caso, è del tutto inopportuno privare dei contributi pubblici proprio le riviste più significative sotto il profilo culturale, magari privilegiando quelle di *gossip*.

Sottolinea, poi, l'assenza di certezze sui tempi di erogazione dei contributi. Ciò risulta particolarmente dannoso per le imprese editoriali, che non potrebbero programmare gli investimenti a breve e medio periodo.

Infine, ritiene inopportuna l'introduzione di una sorta di contributo di solidarietà limitato al solo settore dell'editoria, in considerazione della grave crisi che questo sta attraversando. Sarebbe preferibile, allora, coinvolgere altri comparti economicamente più forti.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) ritiene che sarebbe stato più opportuno un esame congiunto del disegno di legge da parte delle Commissioni affari costituzionali e industria, al fine di affrontare la questione del sostegno all'editoria non solo sotto il profilo della ripartizione di contributi pubblici, ma

anche con un particolare riguardo al mercato dell'*equity*, ai canali di capitalizzazione delle imprese, al rapporto da definire con i cosiddetti *over the top*, cioè le grandi aziende che operano sul *web*.

Del resto, la crisi in atto è stata provocata non solo dal calo dei ricavi e delle quotazioni delle società editrici quotate, per effetto di errori manageriali, ma anche dall'affermazione dei social media, come Google, Facebook e Amazon, che esercitano un'influenza predominante sulla produzione e distribuzione dei contenuti, utilizzandoli a supporto della propria offerta pubblicitaria. Per questo motivo, sarebbe opportuno introdurre una regolazione che impedisca la formazione di nuove posizioni dominanti, lesive della concorrenza e, quindi, del pluralismo dell'informazione.

Tuttavia, le normative volte a limitare la concentrazione di testate editoriali non appaiono sufficienti a garantire il pluralismo politico e culturale nell'industria dell'informazione. In passato, si è quindi deciso di elargire alcune provvidenze di carattere generale, quali i sussidi alle ristrutturazioni delle imprese editoriali di quotidiani e periodici o le condizioni di miglior favore nel regime IVA e nelle tariffe postali, e altre specificamente destinate a giornali di partito e movimenti politici, oppure a enti senza fine di lucro.

Su tale impostazione, tuttavia, ha prodotto distorsioni il duopolio di RAI e Mediaset, solo in parte attenuato recentemente dall'affermazione di Sky e La7, che tra l'altro ha imposto uno *standard* tecnologico arretrato all'Italia, basato solo sull'uso delle frequenze radio, impedendo così l'utilizzo del cavo per trasmettere il segnale televisivo. Inoltre, diverse testate di partito e movimenti politici hanno usufruito delle provvidenze in modo irragionevole o addirittura illecito, mentre i grandi quotidiani di informazione hanno approfittato dei sussidi alle ristrutturazioni per accantonare impropriamente risparmi a beneficio dei loro azionisti.

Ora l'intero settore dell'editoria attraversa una gravissima crisi strutturale, ma sarebbe impossibile lasciare che fallisca, anche per la valenza fondamentale che l'informazione ha per la vita democratica. Del resto, è impensabile che i *blog* possano surrogare l'industria dell'informazione.

A suo avviso, tuttavia, il disegno di legge in esame risente di una impostazione limitata e superata, che non tiene conto delle sfide del progresso tecnologico.

Critica, in particolare, il contributo di solidarietà dello 0,1 per cento del reddito imponibile delle concessionarie di pubblicità e dei centri *media*, il cui gettito peraltro risulterà assolutamente insufficiente. Sarebbe stato preferibile, invece, inserire nell'elenco dei soggetti sottoposti al prelievo le imprese multinazionali che fatturano pubblicità in Italia dai paradisi fiscali, come Google, su cui la magistratura milanese sta indagando, con la prospettiva di recuperare le imposte evase, per importi molto elevati, nell'ultimo quinquennio. In alternativa, si potrebbe sostituire questa fonte di introito con l'incasso delle multe dell'AgCom.

Ritiene, altresì, inopportuno escludere dalla elargizione dei contributi le imprese che pubblicano, a scopi commerciali, immagini lesive della dignità della donna. A suo avviso, bisognerebbe tutelare l'immagine delle persone di entrambi i sessi e di tutte le età. Del resto, sotto questo profilo, dovrebbero essere sufficienti le prescrizioni della Carta di Treviso e il codice di autoregolamentazione della pubblicità, anche per evitare di praticare una impropria forma di censura.

È necessario, poi, introdurre un termine certo per l'assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari, in modo da consentire la pianificazione degli investimenti. A tale riguardo, sarebbe anche opportuno fissare una quota minima di 30 milioni per il prelievo dall'extragettito del canone della RAI, piuttosto che prevedere la soglia massima di 100 milioni di euro.

Sottolinea l'esigenza di sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti i criteri di assegnazione dei sussidi, che il Governo stabilirà per decreto, al fine di garantire maggiore equità e trasparenza.

Propone, quindi, di dedicare una somma alla deducibilità fiscale della pubblicità aggiuntiva sulla carta stampata, a beneficio degli inserzionisti, per favorire la ripresa dei consumi e generare un effetto moltiplicatore sulla spesa pubblicitaria.

Infine, sarebbe opportuno razionalizzare il quadro dei contratti di solidarietà, che hanno minato la

solidità economica e finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ed elevare l'età per l'accesso ai prepensionamenti, per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) segnala l'emendamento 2.153, con il quale si stabilisce in 70 il numero massimo dei componenti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, secondo un rapporto di tre a due tra i professionisti e i pubblicisti.

A suo avviso, infatti, nel ridefinire la composizione dell'Ordine, occorre conservarne la capacità rappresentativa a livello territoriale, senza penalizzare la quota riservata ai pubblicisti.

Si riserva, quindi, di approfondire le ulteriori proposte di modifica a sua firma nel seguito dell'esame.

Auspica, comunque, che sia possibile trovare un'intesa almeno sulle questioni più significative, qual è appunto quella introdotta con la proposta di modifica illustrata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 410 (pom.) del 19/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016
410ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2483) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), in qualità di relatrice, illustra il decreto-legge in titolo, che interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni contenute nei più recenti decreti-legge, riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti o affittuari del complesso aziendale.

Il provvedimento è composto da tre articoli. Il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 1 introduce modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015. In particolare, interviene sul comma 3 di tale articolo, che dispone l'erogazione all'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA della somma di 300

milioni di euro per far fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del gruppo, prevedendo che l'obbligo di restituzione degli importi erogati dallo Stato sia posto a carico dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA, anziché in capo al soggetto aggiudicatario della procedura di cessione, come previsto dal testo originario della norma.

La lettera *b)* del comma 1 modifica, integrandola in maniera significativa, la disciplina procedurale che era prevista dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 191 del 2015, nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richieda modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto. Il nuovo testo del comma 8 stabilisce che, qualora le offerte presentate entro il 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati da un comitato di esperti - nominato dal Ministro dell'ambiente, ai sensi del nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 - che può richiedere a ciascun offerente di integrare la documentazione prodotta in sede di offerta, fornendo gli ulteriori documenti eventualmente necessari per la valutazione delle modifiche o dei nuovi interventi proposti. Entro 120 giorni, il Ministro dell'ambiente, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti. Il parere è immediatamente comunicato ai commissari della procedura di amministrazione straordinaria, che ne curano la trasmissione agli offerenti i quali, nei successivi 15 giorni, presentano alla procedura le offerte vincolanti definitive, conformando i relativi piani al predetto parere del comitato degli esperti.

Il nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 stabilisce che l'aggiudicatario individuato come gestore può presentare domanda di autorizzazione dei nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, sulla base dello schema di Piano accluso alla propria offerta vincolante definitiva. L'istruttoria sugli esiti della consultazione è svolta dal medesimo comitato di esperti di cui al comma 8.2 nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, garantendo il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.

Il nuovo comma 8.3 stabilisce che la disciplina riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali immobiliari, prevista dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), si applica ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale, una volta approvate le modifiche o integrazioni ai piani ambientali e di bonifica relativi a tali beni o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi incluse quelle richieste dall'aggiudicatario, solo nel limite della inottemperanza alle prescrizioni di bonifica che l'aggiudicatario si sia impegnato ad attuare.

Il comma 2 dell'articolo 1 dispone che i commi terzo e quinto dell'articolo 104-*bis* della legge fallimentare - richiamati nella disciplina della procedura di cessione dei complessi aziendali delineata dal decreto-legge n. 347 del 2003 - non trovano applicazione se il contratto di affitto prevede l'obbligo, anche sottoposto a condizione o a termine, di acquisto del ramo d'azienda o dell'azienda da parte dell'affittuario. In tal caso, quindi, non è prevista l'ispezione dell'azienda, né il diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria, né il diritto di prelazione dell'affittuario. Restano invece fermi gli obblighi dell'affittuario di prestare idonee garanzie in relazione a tutte le obbligazioni che assume con il contratto di affitto o che derivano dalla legge.

L'articolo 1, comma 3 - novellando l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 - estende all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e alla commercializzazione dei relativi prodotti.

L'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al

30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

La lettera *b)* del comma 4, invece, modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Tale esclusione era prevista dal decreto-legge n. 1 del 2015 solo per il commissario straordinario e i suoi delegati.

Il comma 5 dell'articolo 1 stabilisce che le modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto-legge in esame hanno efficacia anche rispetto a procedure di amministrazione straordinaria già avviate.

L'articolo 2, al comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del gruppo ILVA. Tali importi, secondo il comma 6-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui sono stati erogati.

Infine, l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Considerata la natura di urgenza delle disposizioni descritte, propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene palese l'insussistenza dei presupposti costituzionali, a fronte del reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza sulle questioni legate allo stabilimento ILVA di Taranto.

A suo avviso, peraltro, il provvedimento lede anche altri principi costituzionali. Innanzitutto, ritiene particolarmente criticabile l'estensione - prevista all'articolo 1, comma 4, lettera *b)* - all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, dell'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa, a fronte di condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale, già prevista per il commissario straordinario e i suoi delegati. Considera preoccupante tale misura, non solo per la violazione del principio di uguaglianza, ma anche e soprattutto per le gravi implicazioni che questa potrebbe avere con riferimento ai diritti della salute e della incolumità pubblica, nonché della tutela ambientale.

In secondo luogo, formula osservazioni critiche sull'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, che pone a carico dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA l'onere di restituzione dell'importo erogato dallo Stato, con evidenti ripercussioni sulla finanza pubblica.

Ritiene inaccettabile, quindi, la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine per l'attuazione del Piano ambientale, peraltro su istanza dell'aggiudicatario. Anche tale disposizione prefigura, a suo avviso, una violazione di diritti costituzionalmente tutelati, nello specifico la tutela ambientale e della salute, nonché la libertà dell'iniziativa economica privata. Ricorda, inoltre, anche il quadro normativo europeo in materia di politica ambientale, in particolare gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, che hanno introdotto il principio di precauzione e l'obbligo di riparazione del danno ambientale a carico del soggetto che lo abbia provocato.

Infine, ritiene del tutto inopportuno affidare a un comitato di esperti - come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)* - il compito di valutare i progetti di modifica o integrazione al Piano ambientale, precedentemente affidato al Ministero dell'ambiente.

Pertanto, dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore BRUNI (*CoR*) critica l'adozione dell'undicesimo decreto-legge, nell'arco di soli quattro anni, riferito allo stabilimento ILVA. A suo avviso, la reiterazione di tali provvedimenti d'urgenza, evidentemente privi dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, arreca un pregiudizio alla potestà legislativa del Parlamento.

Rileva, quindi, ulteriori profili di incostituzionalità. Innanzitutto, la scelta di attribuire all'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA l'obbligo di restituzione degli importi versati dallo Stato, in luogo del soggetto aggiudicatario della procedura di cessione, comporterebbe una lesione del principio del legittimo affidamento, riconducibile all'articolo 97 della Costituzione.

Critica, altresì, la scelta di assegnare a un comitato di esperti quei compiti che finora sono stati svolti dal Ministero dell'ambiente, con il coinvolgimento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. La struttura ministeriale, infatti, avrebbe certamente garantito in modo più adeguato la tutela della salute e della incolumità pubblica. Da questo punto di vista, appare rischiosa anche la previsione di una ulteriore proroga di diciotto mesi per l'attuazione del Piano ambientale.

Esprime il proprio fermo dissenso, inoltre, con riferimento all'estensione della immunità penale e amministrativa all'affittuario o acquirente, in quanto vi sarebbe una violazione del diritto di difesa, nonché del principio di uguaglianza.

Infine, ritiene che l'ennesimo intervento a favore del gruppo ILVA possa configurarsi come un aiuto di Stato, in violazione, pertanto, dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il senatore MORRA (*M5S*), associandosi alle considerazioni della senatrice De Petris e del senatore Bruni, ritiene particolarmente criticabili le misure adottate, soprattutto per i gravi effetti che si potrebbero produrre sulla salute dei lavoratori e dei cittadini di quell'area. Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'insussistenza dei presupposti costituzionali sia resa evidente dal succedersi di ben undici provvedimenti d'urgenza per la gestione dello stabilimento dell'ILVA.

Peraltro, la necessità di modificare il decreto-legge n. 191 del 2015, convertito in legge soltanto nel febbraio scorso, suggerirebbe un approccio più prudente, da parte del Governo, nell'affrontare le complesse questioni inerenti lo stabilimento siderurgico di Taranto. Per esempio, la proroga di diciotto mesi del termine per la bonifica del territorio dimostra, a suo avviso, che la scadenza prevista in precedenza era quanto meno irrealistica.

A nome del Gruppo, quindi, dichiara un voto contrario.

La senatrice LO MORO (*PD*), pur ritenendo comprensibili le critiche per i ripetuti interventi d'urgenza sullo stabilimento ILVA, sottolinea la particolare complessità delle questioni affrontate, anche sotto il profilo operativo, che ha reso indispensabili alcune modifiche alla normativa vigente.

Considera necessario e urgente, quindi, l'intervento del Governo, anche come atto di responsabilità nei confronti della popolazione di Taranto, al fine di risolvere problemi molto gravi dal punto di vista economico e occupazionale, ma anche per la tutela della salute.

Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) critica il reiterato ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, per di più al fine di apportare modifiche a una normativa vigente da pochi mesi. Inoltre, ritiene ingiustificato l'uso di alcune espressioni in lingua inglese, nel testo del provvedimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dalla Presidente, in qualità di relatrice, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 luglio.

La PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio, in data odierna, ha espresso il parere sul testo del disegno di legge n. 2271 e sui relativi emendamenti, rilevando, in particolare, che sul testo è stato espresso un parere non ostativo con condizioni e osservazioni.

Inoltre, comunica che il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.13, 1.15, 1.18, 1.19, 1.27, 1.45, 1.55, 1.66, 1.67, 1.0.1, 1.0.2, 2.3, 2.9, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.124, 2.126, 2.127, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.142, 2.143, 2.166, 2.170, 2.171, 2.172, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 3.0.4, 3.0.5, 6.4, 6.0.1 e 7.1, mentre sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) presenta, quindi, gli emendamenti 1.100 e 1.101, pubblicati in allegato, i quali recepiscono le condizioni formulate dalla Commissione bilancio sul testo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, riservandosi di rivalutare, per l'esame in Assemblea, le proposte di modifica su cui si manifesti un orientamento ampiamente condiviso, soprattutto in riferimento a questioni di carattere tecnico. Del resto, l'avvicinarsi della pausa estiva, a fronte dell'urgenza di assicurare un sostegno al settore dell'editoria, impone di procedere speditamente nell'esame del disegno di legge.

Il sottosegretario RUGHETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.1 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.2 è respinto.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) insiste per la votazione degli emendamenti 1.3 e 1.4, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono respinti.

Sono quindi posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7, che risultano respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che, prima di esaminare i successivi emendamenti, riguardanti misure di sostegno a favore dell'emittenza locale, il rappresentante del Governo esprima il proprio orientamento sulla questione.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) si associa alla richiesta del senatore Calderoli. Ricorda che, attraverso il pagamento del canone RAI con la bolletta elettrica, sarà prevedibilmente possibile reperire maggiori risorse rispetto al passato. Questi fondi potrebbero essere impiegati al fine di promuovere ulteriori forme di aiuto per le emittenti televisive locali, salvaguardando così il pluralismo democratico e la libertà d'informazione.
Critica, infine, la scelta del relatore di esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, senza consentire un confronto costruttivo sulle specifiche proposte di modifica.

La PRESIDENTE, in considerazione dell'inizio ormai prossimo dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2271

Art. 1

1.100
COCIANCICH, *relatore*
Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo".
1.101
COCIANCICH, *relatore*

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, commi da 1 a 3, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore dei regolamento di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo».

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 411 (pom.) del 20/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016
411ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Riprende l'esame degli emendamenti.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*), in considerazione della disponibilità del relatore a rivalutare per l'esame dell'Assemblea le proposte di modifica più condivise, ritira gli emendamenti 1.21, 1.30, 1.53, 1.65, 2.20, 2.26, 2.36, 2.50, 2.54, 2.64, 2.91, 2.100, 2.106, 2.121 e 5.6.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) ritira gli emendamenti 1.10, 1.28, 1.50, 1.63, 2.16, 2.31, 2.85, 2.94, 2.104 e 3.6.

La PRESIDENTE, prima di riprendere la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricorda che i senatori Calderoli e Gasparri avevano chiesto di conoscere l'orientamento del Governo a proposito di eventuali forme di sostegno a favore della emittenza locale.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa che eventuali proposte emendative volte ad estendere anche alle emittenti radiotelevisive locali i benefici fiscali sulla pubblicità incrementale, già riconosciuti alla carta stampata, sarebbero valutate positivamente.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), preso atto dell'orientamento del Governo sul tema dell'emittenza locale, si impegna a presentare per l'esame in Assemblea una o più proposte che recepiscano i principi enucleati negli emendamenti già presentati in riferimento a tale questione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, sarà possibile proseguire l'esame in sede referente almeno fino a martedì 26 luglio. Vi sarebbero, pertanto, margini di tempo sufficienti per approfondire già in Commissione la questione del sostegno all'emittenza locale.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), concordando con il senatore Calderoli, si dichiara disponibile a individuare fin d'ora - in accordo con il Governo - gli emendamenti da rivalutare positivamente, sui quali è possibile formare un orientamento condiviso, nonché a presentare una ulteriore proposta a sua firma, volta a recepire il contenuto sostanziale degli altri emendamenti presentati sullo stesso tema.

La PRESIDENTE, quindi, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,15.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) presenta l'emendamento 2.500, pubblicato in allegato.

Inoltre, riformulando il parere precedentemente espresso, si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti identici 2.69 e 2.70, nonché sull'emendamento 2.123, a condizione che siano soppresse le parole: "e nazionali".

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 2.123 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ribadisce che la questione dell'emittenza locale dovrebbe essere approfondita anche alla luce della maggiore disponibilità di risorse derivanti dal recupero dell'evasione del canone RAI, attraverso l'inserimento nella bolletta elettrica.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa che, allo stato attuale, sarebbe impossibile quantificare le risorse da destinare al settore dell'editoria, in quanto non è stato ancora effettuato neanche il pagamento della prima rata di luglio.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti 1.8 e 1.9, di identico contenuto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.9 e lo ritira.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.8.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.12 e lo ritira.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.13, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 1.13, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.16 e 1.14.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.15, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibile l'emendamento 1.15, con il quale si propone di stabilire quanto meno l'importo minimo - pari a 30 milioni di euro - della quota da destinare al Fondo per l'editoria, derivante dalle maggiori entrate per il pagamento del canone RAI. Del resto, a fronte di previsioni, sebbene non ufficiali, di un gettito pari almeno a 50 milioni di euro, sarebbe preoccupante se il Governo rifiutasse di assumere un impegno per una cifra minima inferiore.

Il sottosegretario GIACOMELLI ribadisce che, in assenza di dati contabili certi, prima dell'effettivo pagamento del canone RAI, non è possibile prestabilire la quota da destinare al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, neanche per l'importo minimo, sebbene sia prevedibile che le risorse reperite saranno considerevoli.
Sottolinea, inoltre, che la proposta di destinare una quota del canone RAI a sostegno dell'editoria è stata avanzata proprio dal Governo.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.15 e lo ritira.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.17 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.18, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.18 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.19, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), l'emendamento 1.20, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.26.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.27 e lo ritira.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.24.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.25 e 1.31 e li ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.29.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.32, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.33.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene iniquo il contributo di solidarietà previsto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali. È nota, infatti, la situazione particolarmente difficile del settore, penalizzato dalla contrazione della raccolta pubblicitaria avvenuta negli ultimi anni. A suo avviso, pertanto, sarebbe grave ridurre ulteriormente la possibilità di reperire risorse che sarebbero destinate al miglioramento della qualità dell'informazione. A nome del Gruppo, quindi, annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.33 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è altresì respinto l'emendamento 1.34.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.35 e 1.36.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.37 e 1.38.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.39 è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.40 e lo ritira.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.67, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.67 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.41 è respinto.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.45 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.45 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.46 e lo ritira.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.47 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa all'emendamento 1.48.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritiene che la proposta in esame sia ragionevole, essendo volta a rafforzare il ruolo del Parlamento. Infatti, si prevede un termine più ampio per la trasmissione del parere delle Commissioni competenti sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo. Inoltre, si dispone che il Governo - qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari - debba trasmettere nuovamente il testo dello schema di decreto alle Camere con le proprie osservazioni e proposte di modifica, corredate dei necessari elementi informativi.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene condivisibile la proposta di assegnare un ruolo più significativo alle Camere nella definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo. Auspica, quindi, che la questione

sia approfondita in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), valutando positivamente la proposta di rafforzare il ruolo delle Commissioni parlamentari nella interlocuzione con il Governo, ritiene opportuno affrontare subito l'argomento.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), considerando la disponibilità della maggioranza a riesaminare la questione in Assemblea, ritiene preferibile ritirare l'emendamento in questa sede.

L'emendamento 1.48, pertanto, è ritirato.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.100.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2271

Art. 2

2.500
COCIANCICH, *relatore*
Al comma 1, dopo le parole: «investimenti delle imprese editrici», *inserire le seguenti:* «e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».
2.123 (testo 2)
CALDEROLI, CROSIO
Al comma 2, lettera n)*, dopo le parole:* «su quotidiani e periodici» *inserire le seguenti:* «nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali,».

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 412 (pom.) del 21/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016
412ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

La senatrice D'ADDA (*PD*), per incarico del Presidente della Commissione lavoro, prende la parola ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento, per comunicare il parere sul testo all'esame.

Riferisce che la Commissione ha espresso un parere favorevole con alcune osservazioni.

In primo luogo, si sottolinea l'esigenza di una coerenza complessiva del sistema previdenziale, all'interno del quale possano essere prospettate eccezioni solo se sostenibili e compatibili.

Con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera *a)*, si rileva l'opportunità di chiarire la portata del principio di delega sul divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, considerato che la disciplina vigente già richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro, ammettendo il cumulo del trattamento anticipato con redditi da lavoro entro i limiti stabiliti per la pensione di anzianità.

In merito all'articolo 4, si osserva che il mandato della commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (scaduto a giugno 2016) è prorogato fino al completamento degli adempimenti, al termine dei quali la commissione cessa dalle proprie funzioni. Poiché i compiti della commissione sono costituiti sia dalla definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo che dalla pubblicazione e costante aggiornamento di un elenco dei soggetti o delle testate che rispettino il suddetto parametro, si ritiene opportuno un chiarimento in ordine ai termini di applicazione della norma di proroga in esame. Si auspica, infine, che la suddetta commissione realizzi il suo mandato anche attraverso la definizione di parametri certi per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) presenta gli emendamenti 1.102 e 6.0.100, pubblicati in allegato.

Riguardo all'emendamento 1.102, rileva che esso recepisce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 1.48 della senatrice De Petris, ritirato nella seduta di ieri, proprio in vista di una soluzione sulla quale potesse maturare il più ampio consenso.

Il sottosegretario GIACOMELLI sottolinea che l'emendamento 6.0.100 consolida - a livello normativo - le modalità di svolgimento della procedura di affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, esplicitando alcuni indirizzi già emersi nel dibattito politico e istituzionale, in occasione dell'esame della riforma della *governance* della RAI.

In particolare, si era già convenuto che la durata della concessione fosse decennale anziché ventennale e che lo schema di decreto sull'affidamento in concessione e i risultati della consultazione pubblica fossero poi sottoposti alla valutazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Da quel momento, inizieranno a decorrere i termini per la stipula del contratto nazionale di servizio, nel quale saranno indicati nel dettaglio gli obblighi a carico del concessionario pubblico.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) ritiene necessario un approfondimento su tale proposta di modifica, per comprendere se vi siano implicazioni, per esempio, sotto il profilo delle risorse necessarie, oppure riguardo alla possibilità - valutata con la legge n. 112 del 2004 - di immissione sul mercato di comparti dell'azienda RAI.

Il sottosegretario GIACOMELLI ribadisce che la norma non affronta questioni di merito, quali il tema delle risorse o quello della privatizzazione della RAI, né individua gli obblighi del concessionario pubblico, che saranno fissati invece attraverso il contratto di servizio. Essa è volta unicamente a stabilire in modo certo la procedura di affidamento del servizio pubblico, limitando a dieci anni la

durata della concessione.

Resta impregiudicata la possibilità del Parlamento non solo di pronunciarsi sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'affidamento in concessione e sull'annesso schema di convenzione, ma anche di formulare linee generali sul servizio pubblico radiotelevisivo, attraverso gli opportuni strumenti di indirizzo.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) rileva la mancanza di organicità degli interventi sul servizio pubblico radiotelevisivo, che risultano estremamente frammentari. Infatti, l'emendamento 6.0.100 incide in modo significativo sulla legge n. 220 del 2015 che, da un lato, è ancora inapplicata con riferimento alla nomina del consiglio di amministrazione e del direttore generale e, dall'altro, delega al Governo solo il riordino e la semplificazione dell?assetto normativo vigente in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Tuttavia, vi è effettivamente la necessità di rinnovare la convenzione tra la RAI e lo Stato, che è già in regime di proroga, essendo la scadenza prevista per il 6 maggio scorso. A tale proposito, il Governo ha correttamente avviato la consultazione pubblica, promossa anche dalla RAI, ed è quindi ancora in corso una riflessione sullo schema di convenzione. Su questo argomento, è auspicabile che anche il Parlamento, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, avvii un ampio dibattito per formulare indirizzi al Governo.

In ogni caso, ritiene condivisibile la limitazione a dieci anni della durata della concessione, anche per tenere conto delle innovazioni tecnologiche. Tuttavia, l'emendamento 6.0.100 prevede altresì la conferma della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo in esclusiva alla RAI, senza bandi di gara. D'altro canto, questa sembrerebbe l'unica soluzione accettabile, anche in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche degli altri operatori del settore, senza dimenticare che la RAI ha una attitudine precipua a svolgere il servizio pubblico, anche per il suo assetto proprietario.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa che il superamento dell'opzione del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico - ipotizzato in passato - è già previsto dalla legge n. 220 del 2015. Pertanto, l'unico elemento innovativo introdotto con l'emendamento 6.0.100 è quello sulla durata della concessione.

Con riferimento alla segnalazione del senatore Gasparri sulla necessità di garantire la piena capacità rappresentativa del Consiglio dell'ordine dei giornalisti, dichiara la disponibilità del Governo a riesaminare le proposte di modifica presentate a tale riguardo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene che la modifica proposta dal relatore abbia anche implicazioni di carattere sostanziale, ad esempio con riferimento al piano industriale e agli investimenti. Pertanto, sarà necessario un ampio dibattito per approfondire tale argomento.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene opportuno che, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si pronunci anche la Commissione lavori pubblici. Comunque, in vista della prevista riassegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz, sarebbe preferibile un coinvolgimento di tutto il servizio radiotelevisivo, pubblico e privato.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa che la Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi potrà pronunciarsi su tutte le fasi della procedura di affidamento in concessione, come anche sulla convenzione e sul contratto di servizio. Tuttavia, l'emendamento 6.0.100 non affronta questioni specifiche come quella dell'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle

ore 10 di lunedì 25 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

-

Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice LO MORO (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, che reca il riordino e la definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.

Esso è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento si compone di un articolato (articoli 1 e 2, che approvano le disposizioni contenute negli allegati e ne prevedono l?entrata in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) e di tre allegati: l?allegato 1, che contiene il codice della giustizia contabile; l?allegato 2, che reca le norme di attuazione del codice; l?allegato 3, che contiene le norme transitorie e le abrogazioni.

Nel dettaglio, il codice della giustizia contabile risulta strutturato in 8 Parti.

La Parte I reca le disposizioni generali, strutturate in quattro Titoli.

Il Titolo I ha per oggetto i principi generali (Capo I) e gli organi della giurisdizione (Capo II). La giurisdizione contabile della Corte dei conti si esercita nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario, in materia di contabilità pubblica, in materia pensionistica e in quelli aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, nonché negli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.

Sono quindi richiamati i principi di effettività della tutela assicurata dalla giurisdizione contabile, di concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, nonché quello del giusto processo previsto dall?articolo 111 della Costituzione.

Si prescrivono obblighi di motivazione per ogni provvedimento decisorio del giudice e per ogni atto del pubblico ministero, di redazione chiara e sintetica degli atti, nonché di digitalizzazione dei medesimi e di informatizzazione delle attività.

La disciplina degli organi della giurisdizione contabile è materia ordinamentale, pertanto sottratta alla potestà legislativa delegata. Di fatto sono riportate le disposizioni vigenti le quali prevedono che la giurisdizione contabile sia esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

Il Capo III del Titolo I, intitolato "Giurisdizione", contiene previsioni calibrate sulle corrispondenti disposizioni processualcivilistiche, mentre il Capo IV ha per oggetto la competenza territoriale e funzionale. In particolare, per quanto riguarda la competenza territoriale, si segnala che, qualora sia parte del giudizio contabile un magistrato della Corte dei conti, la competenza è comunque attribuita a sezione giurisdizionale territorialmente diversa da quella in cui il magistrato eserciti le proprie funzioni. La tabella A, allegata allo schema, esplicita tali spostamenti di competenza territoriale. In tema di competenza funzionale, sono devoluti alla sezione giurisdizionale del Lazio i giudizi di responsabilità ove il fatto dannoso si sia verificato all'estero e i giudizi pensionistici relativi ai cittadini italiani residenti all'estero. Restano ferme le disposizioni sulla competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Capo V ha per oggetto l'astensione e ricusazione del giudice. Entrambe sono disciplinate facendo rinvio alle cause e alle modalità previste dal codice di procedura civile.

Il Capo VI concerne gli ausiliari del giudice, ossia il consulente tecnico, il commissario *ad acta* e il custode.

Il Titolo II è dedicato alle parti e ai difensori. In particolare, si ribadisce che nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti il patrocinio di un avvocato è obbligatorio e si richiede l?abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori per gli avvocati che assistono le parti nei giudizi presso le sezioni di appello e le sezioni riunite.

Il Titolo III disciplina gli atti del processo, riproducendo quasi integralmente il contenuto degli articoli da 121 a 126 del codice di procedura civile.

Il Titolo IV tratta dei provvedimenti del giudice contabile, mutuando prevalentemente questa disciplina dal codice di procedura civile.

La Parte II disciplina i giudizi di responsabilità.

Il Titolo I, rubricato "Fase preprocessuale", è articolato in quattro Capi, il primo dei quali è dedicato alla denuncia di danno. È disciplinato l?obbligo di denuncia del danno erariale, in aderenza alle previsioni di delega che prevedono di unificare le relative disposizioni in materia con quelle di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche per favorire l?adozione di misure cautelari.

Il Capo II concerne l?attività del pubblico ministero presso la Corte dei conti, non prevedendo nuovi poteri istruttori rispetto a quanto già stabilito dalla normativa vigente. Nel definire l?ambito dell?attività del pubblico ministero, si introduce come novità la possibilità di accertare fatti e circostanze favorevoli al presunto responsabile del danno. Ha un carattere di novità anche la previsione della riservatezza delle attività istruttorie fino alla notificazione dell?invito a dedurre al presunto responsabile del danno erariale. Inoltre, relativamente alle audizioni di persona informata, si introduce la previsione della nullità dell?audizione svolta senza l'assistenza del difensore di fiducia, nonché della sanzione pecuniaria irrogata dal pubblico ministero a coloro che, senza giustificato motivo, non si presentino all?audizione.

Il Capo III concerne la disciplina sulla conclusione della fase istruttoria. Nello specifico, sono disciplinati gli atti interruttivi della prescrizione, il cosiddetto "invito a fornire deduzioni", l'istanza di proroga, l?archiviazione nonché l'eventuale riapertura del fascicolo istruttorio.

Il Capo IV è inerente alle attività difensive costituite dalle attività preprocessuali di parte. In particolare, è stabilito il diritto del presunto responsabile ad accedere al fascicolo istruttorio depositato e a visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti ivi contenuti. Questi può, inoltre, accedere a tutti i documenti detenuti da pubbliche amministrazioni che ritenga rilevanti per la difesa; i termini di accesso agli atti sono, in tal caso, ridotti della metà, rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 241 del 1990.

Il Titolo II disciplina le azioni a tutela del credito erariale. Si stabilisce che spetta al pubblico ministero esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dal codice di procedura civile e sono espressamente richiamati i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale disciplinati dal codice civile. Si tratta dell?azione surrogatoria, dell?azione revocatoria e del sequestro conservativo.

Le novità di rilievo apportate dal codice consistono nella disciplina sulla reclamabilità dei provvedimenti cautelari e nella previsione di una cauzione o fideiussione bancaria in luogo del sequestro.

Il Titolo III disciplina il giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario, mentre il Titolo IV riguarda i giudizi presso le sezioni riunite, con particolare riferimento alle questioni di massima, al regolamento di competenza e ai giudizi in unico grado.

Il Titolo V concerne i riti speciali: il rito abbreviato, il rito monitorio e il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria.

La Parte III disciplina il giudizio sui conti. Le norme introducono, quali elementi di novità, l'anagrafe degli agenti contabili, la trasmissione per via telematica dei conti giudiziali, una più dettagliata disciplina del cosiddetto giudizio per la resa del conto e la previsione di un decreto del presidente della sezione che all'inizio di ciascun anno fissa le priorità cui i magistrati relatori, nella pianificazione dell'esame dei conti, dovranno attenersi.

La Parte IV riguarda i giudizi pensionistici. Le varie fasi del processo sono ulteriormente razionalizzate e semplificate, a partire dalla domanda di ricorso, per proseguire con il procedimento cautelare, la trattazione della causa, la disciplina della decisione e le disposizioni relative all'appello.

La Parte V reca la disciplina degli altri giudizi a istanza di parte. Tali giudizi riguardano il contenzioso contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborsi di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili di altre imposte erariali; contro i provvedimenti per ritenute cautelari su stipendi o altri emolumenti a personale statale; sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale; su altri giudizi a istanza di parte, previsti dalla legge, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

La Parte VI ha ad oggetto le impugnazioni, mentre la Parte VII è dedicata all'interpretazione del titolo giudiziale e alla fase esecutiva.

Infine, la Parte VIII prevede, attraverso la clausola di invarianza finanziaria, che le amministrazioni competenti provvedano all?attuazione del codice nell?ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 316)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), facente le funzioni di relatrice in sostituzione del relatore Gotor, illustra lo schema di decreto ministeriale di ripartizione dello stanziamento previsto per l'anno 2016 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, per il sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati.

L'importo stanziato sul capitolo di previsione del bilancio n. 2309, piano gestionale 1, del Ministero

dell'interno, è di 1.761.646 euro.

Ricorda, quindi, che le associazioni destinatarie dei contributi sono l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. Queste riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.374.083 euro, 211.397 euro e 176.164 euro, in ragione del numero degli iscritti, secondo il criterio già applicato negli anni precedenti.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2271

Art. 1

1.102

COCIANCICH, *relatore*

Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato".

Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere le parole: ", sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato".

Art. 6

6.0.100

COCIANCICH, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e

multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione, sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-*bis,* alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e quindi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

1-*quater*. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1-*quinquies*. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-*ter*, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"».

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 413 (pom.) del 26/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016
413ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti e per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2495) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra il decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

L'articolo 1 contiene alcune norme che riguardano il Fondo di solidarietà comunale. In particolare, precisa che l'importo massimo da destinare ai Comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI è pari a 80 milioni di euro.

L'articolo 2 reca disposizioni per un'applicazione graduale - a partire dal 2017 - della riduzione dei trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale nei confronti di quei Comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che hanno beneficiato finora di un'applicazione ridotta. L'articolo 3 prevede l'assegnazione di un

contributo straordinario, per l'esercizio 2016, al Comune de L'Aquila e agli altri Comuni del cratere sismico, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nel limite complessivo di 17,5 milioni di euro.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un Fondo - con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019 - finalizzato a evitare il dissesto finanziario di quei Comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell?entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegate.

L'articolo 5 reca disposizioni relative all'indennizzo delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, mentre l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi. L'articolo 7 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle Città metropolitane e delle Province delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015.

Con l'articolo 8 si ripartisce, tra le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, l'ammontare di risorse derivante dalla ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articoli 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. L'articolo 9 prevede che l'obbligo di pareggio di bilancio per il 2016 per Regioni, Province autonome, Città metropolitane e Province debba essere conseguito solo in sede di rendiconto, quindi non in sede di bilancio di previsione. L'articolo 10 reca una serie di interventi legislativi che recepiscono proposte normative presentate dalle Regioni, e condivise dal Governo, in sede di intesa, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dello scorso 11 febbraio, concernente la determinazione delle modalità ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione della legge di stabilità per il 2016.

L'articolo 11 prevede l'attuazione del recente Accordo in materia di finanza pubblica firmato tra il Governo e la Regione Siciliana il 20 giugno 2016, in particolare con riferimento alla determinazione della compartecipazione IRPEF spettante alla Regione. L'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, per una parziale compensazione della perdita di gettito subita negli anni dal 2011 al 2014. L'articolo 13 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario, al fine di rinviare al 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali (attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità; fiscalizzazione dei trasferimenti statali; istituzione dei fondi perequativi).

L'articolo 14 mira a facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, mediante la disponibilità di risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti pregressi, mentre l'articolo 15 concerne la possibilità per gli enti locali di rimodulare o riformulare il Piano di riequilibrio finanziario. L'articolo 16 abroga la norma secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. L'articolo 17, introducendo due nuovi commi alla legge di stabilità per il 2016, reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai Comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido. L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle disposizioni vigenti in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei Comuni e delle società da questi ultimi partecipate.

L'articolo 19 individua la copertura degli oneri relativi all'istituzione del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti concernenti la Regione Valle d'Aosta.

L'articolo 20 intende garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali. L'articolo 21 reca misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco. Con l'articolo 22, invece, si perseguono due finalità. Da un lato, si intende far confluire nella contabilità speciale di una struttura commissariale, appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per gli interventi di bonifica delle discariche medesime. Dall'altro lato, si intende disciplinare e accelerare le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque, al fine di conformarsi alle norme della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

L'articolo 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte, in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi, e rifinanzia il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Infine, l'articolo 24 introduce elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, mentre l'articolo 25 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) rileva ancora una volta il carattere estremamente eterogeneo del provvedimento, che affronta questioni tra loro molto diverse. Si va, infatti, dalle sanzioni a carico degli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno alle assunzioni di personale nelle scuole d'infanzia e negli asili nido, dalla spesa sanitaria all'efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco, dall'attuazione dell'accordo tra il Governo e la Regione Siciliana al sostegno ai produttori di latte.

L'assenza del requisito dell'omogeneità, espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, a suo avviso, rende particolarmente arduo valutare anche la necessità e l'urgenza delle singole misure adottate, alcune delle quali peraltro non sono di immediata applicazione, in quanto richiedono ulteriori norme attuative, oppure differiscono termini in scadenza.

Ritiene quindi che, attraverso il ricorso reiterato da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, in assenza dei presupposti previsti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, si incida anche sulle prerogative parlamentari, in violazione dell'articolo 70 della Costituzione. Ciò è ancor più evidente a pochi giorni dalla pausa estiva, quando i lavori delle Camere sono quasi interamente riservati alla conversione in legge di provvedimenti d'urgenza.

Il senatore MORRA (*M5S*), nel condividere le considerazioni della senatrice De Petris, sottolinea il carattere estremamente disomogeneo del provvedimento in esame, sebbene nel titolo si sia tentato di evidenziare un unico nesso logico nell'adozione di misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali.

Peraltro, a suo avviso, il decreto-legge non risponde neanche ai requisiti prescritti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

A nome del Gruppo, pertanto, dichiara un voto contrario.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) si associa alle osservazioni della senatrice De Petris, sottolineando l'eterogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, che attengono a settori assolutamente diversi tra loro. Per tale motivo, risulta impossibile anche riconoscere il carattere dell'urgenza al complesso delle misure adottate.

Rileva, inoltre, una violazione dell'articolo 81 della Costituzione, a causa della mancanza o indeterminatezza della copertura finanziaria degli interventi previsti.

Per tali motivi, a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea l'insussistenza sia dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza, sia del requisito dell'omogeneità e del carattere immediatamente prescrittivo delle disposizioni in esame.

Critica, inoltre, l'adozione di misure finanziarie a sostegno delle Province: ciò dimostra, a suo avviso, che la soppressione di tali enti, avvenuta con la legge n. 56 del 2014, ha carattere puramente nominale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (297-*bis*)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice LANZILLOTTA (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015. Ricorda che - ai sensi del comma 4 del medesimo articolo - lo schema di decreto è stato trasmesso nuovamente alle Camere, nel testo modificato secondo i rilievi formulati dalle Commissioni parlamentari competenti.

Dall'analisi del nuovo testo, risultano sostanzialmente recepite le osservazioni più significative. In particolare, è stato soppresso il comma 6 dell'articolo 1, che prevedeva l'esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall'applicazione della disciplina del testo unico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

È stato altresì modificato, in conformità al parere espresso dalla Commissione, il comma 3 dell'articolo 4, prevedendo la facoltà per le amministrazioni pubbliche di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili, purché queste abbiano per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse. Rileva, tuttavia, che attraverso l'inserimento del comma 7 nel medesimo articolo 4, l'elenco delle partecipazioni ammesse è stato ampliato anche alle società aventi per oggetto sociale esclusivo la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

Risulta sostanzialmente recepita anche l'osservazione espressa dalla Conferenza unificata circa il rischio di assegnare alla Corte dei conti una sorta di giudizio preventivo sugli atti deliberativi di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta adottati dagli enti locali. A tale riguardo, ritiene che il Governo, pur non abrogando la disposizione in esame, abbia optato per una soluzione intermedia, prevedendo, con il nuovo comma 3 dell'articolo 5, che l'amministrazione invii l'atto alla Corte dei conti a fini meramente conoscitivi.

È stato altresì modificato il comma 16 dell'articolo 11: è stabilito che anche alle società a partecipazione pubblica, ma non a controllo pubblico, sia possibile - su proposta dell'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale - estendere l'applicazione delle norme sulla determinazione del trattamento economico annuo degli amministratori, di cui ai commi 6 e 10 del medesimo articolo.

Formula, tuttavia, un rilievo critico in merito al comma 5 dell'articolo 26, che differisce al 30 giugno il termine - precedentemente previsto per il 30 aprile - relativo all'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, da parte di società a partecipazione pubblica, le quali risulterebbero così escluse dall'applicazione del testo unico. A suo avviso, infatti, ciò potrebbe celare rischi di elusione della norma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio.

La PRESIDENTE informa che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 1.102 e 6.0.100 del relatore, pubblicati in allegato. Comunica, altresì, che il relatore ha presentato un testo corretto dell'emendamento 6.0.100 (6.0.100 testo corretto), pubblicato in allegato. I subemendamenti riferiti al precedente testo si intendono, pertanto, riferiti anche al testo corretto.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamento 1.49 e 1.50, quest'ultimo fatto proprio, in assenza delle proponenti, dal senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*).

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì respinti gli emendamenti 1.51 e 1.52, di contenuto sostanzialmente identico.

La PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 1.102 del relatore e sul relativo subemendamento 1.102/1. Pertanto, ne dispone l'accantonamento.

Risultano altresì accantonati gli emendamenti 1.54 e 1.55, in quanto tali proposte incidono sull'ultimo periodo del comma 4, sul quale insiste l'emendamento 1.102.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede altresì l'accantonamento dell'emendamento 1.101 del relatore, poiché ritiene necessario un approfondimento della relazione tecnica presentata dal Governo su questa proposta di modifica.

L'emendamento 1.101 è quindi accantonato.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.56, 1.57 e 1.59 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti 1.60, 1.61, 1.62 e 1.64, di identico contenuto.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che gli emendamenti in esame intendono evitare che le risorse del Fondo siano impiegate per fini diversi dal sostegno all'editoria. Non condivide, infatti, che - con il comma 5 dell'articolo 1 - sia assegnata al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di stabilire annualmente, con proprio decreto, la destinazione delle risorse.
Rileva, peraltro, che la medesima proposta è stata presentata da rappresentanti di diversi Gruppi, quindi sarebbe opportuno che il parere contrario fosse quanto meno motivato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 1.64.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.60, 1.61, 1.62 e 1.64.

Il senatore TORRISI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 1.66.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 1.66 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.66.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono respinti.

La PRESIDENTE, su richiesta del senatore Calderoli, dispone l'accantonamento degli emendamenti relativi agli articoli 2 e 3, affinché siano esaminati, per ragioni di connessione, dopo la votazione dell'emendamento 1.101.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 4.1 e 4.3 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 5.5.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, in quanto la proposta prevede criteri più stringenti e al tempo stesso oggettivi per l'accesso alla professione giornalistica. In questo modo, si potrà garantire una formazione idonea dei giornalisti, i quali potranno essere valutati sulla base di requisiti certi, secondo indicatori di *performance*.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.5 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 5.7, che risulta respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 5.0.1 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 6.1 e 6.3 sono respinti.

Il senatore BRUNI (*CoR*) ritira l'emendamento 6.4.

I subemendamenti 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/5, 6.0.100/6, 6.0.100/7, 6.0.100/8, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13, nonché l'emendamento 6.0.100 (testo corretto) sono accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 6.0.1 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.1 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto anche l'emendamento 7.1 (testo 2).

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.101, precedentemente accantonato.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.101.

Restano invece accantonati gli emendamenti 1.102/1, 1.102, 1.54 e 1.55.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.1 e 2.2 sono respinti.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.3 e lo ritira.

La PRESIDENTE dichiara improponibile l'emendamento 2.4.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8 sono respinti.

La PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.500 del relatore, in attesa del parere della Commissione bilancio.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 2.9, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.10 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.11, affinché sia esaminato, per ragioni di connessione, insieme all'emendamento 2.500.

L'emendamento 2.11 è quindi accantonato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.12 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.13 e 2.14, di identico contenuto.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, con i quali si intende evitare l'esclusione dai contributi di un ampio numero di imprese editrici, soprattutto di piccole dimensioni e a diffusione locale.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.13 e 2.14.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.15 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.22.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22 e 2.23.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.24, 2.25 e 2.27 sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.28 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.29 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 e 2.37, di identico contenuto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.30. Considerato che analoga proposta è stata presentata da quasi tutti i Gruppi, invita il relatore a riformulare il proprio parere.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole. Sarebbe preferibile non limitare a tre anni la possibilità, per le imprese editrici detenute da cooperative e fondazioni, di ricevere il contributo pubblico. Si tratta di una disposizione essenziale, a suo avviso, per restituire fiducia anche a queste imprese, in difficoltà per la prolungata situazione di crisi.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) ritiene indispensabile prevedere almeno un arco temporale più ampio, al fine di garantire maggiori certezze alle imprese editrici - soprattutto in questa fase di grave crisi economica - per la predisposizione dei rispettivi bilanci preventivi e lo stanziamento di fondi per la necessaria ristrutturazione aziendale.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) osserva che la norma prevede un regime transitorio per il passaggio di

queste imprese editrici a una fase di maggiore autonomia, seppure in tempi congrui. Pertanto, appare indispensabile fissare un termine certo per la fine del sostegno pubblico, evitando che questa situazione temporanea si prolunghi eccessivamente.

Tuttavia, si dichiara disponibile a prendere in esame, per l'esame in Assemblea, la proposta di un termine più ampio.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 e 2.37.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.38, 2.39, 2.40, 2.41 e 2.42.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.43 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.44 e 2.45.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.46.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.46 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.48, che risulta respinto.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 2.49.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.51 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.52 e 2.53 sono respinti.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 2.55 e 2.62 e li ritira.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60 e 2.61 sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.63 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 2.65 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale sull'atto del Governo n. 308 (Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale), che si è svolta nella riunione dell'Ufficio di Presidenza di ieri, lunedì 25 luglio, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2271

Art. 1

1.102/1

GASPARRI, BERNINI

All'emendamento 1.102, al capoverso "Conseguentemente", sostituire le parole: "trenta giorni" *con le seguenti:* "sessanta giorni".

1.102

COCIANCICH, *relatore*

Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato".

Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere le parole: ", sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato".

Art. 6

6.0.100/1

DE PETRIS

All'emendamento 6.0.100, sostituire le parole da: «Art. 6-*bis*.» *fino alla fine con le seguenti:*

«Art. 6-*bis*.

(Proroga affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: "1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 31 dicembre 2026, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa"».

6.0.100/2

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*.»*, al comma 1, sostituire i capoversi da 1*-bis *a 1*-quinquies *con i seguenti:*

"1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. Fino al 1° gennaio 2017 continuano a trovare applicazione la concessione e la relativa convenzione in essere.

1-*ter*. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi e i dispositivi mobili atti e adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, *personal computer* e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori *usb pen* e decodificatori anche collegati a *internet* tramite un *modem/router* o a un *access point*, anche in modalità senza fili (*wireless*).

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi, è stabilito il compenso di cui al comma precedente, derivante determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

1-*quinquies*. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;

b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;

d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

1-*sexies*. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.

1-*septies*. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni".

6.0.100/3

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*.»*, al comma 1, sostituire i capoversi da 1*-bis *a 1*-quinquies *con i seguenti:*

"1-*bis*. Entro il 16 ottobre 2016, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. I Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

1-*ter*. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

1-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

1-*quinquies*. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati".

6.0.100/4

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*.»*, al comma 1, sostituire il capoverso 1*-bis *con il seguente:* "1-*bis*. Il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale è affidato per concessione ad una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni".

6.0.100/5

GASPARRI, BERNINI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*.»*, al comma 1, capoverso 1*-bis*, sostituire le parole:* "durata decennale" *con le seguenti:* "durata quindicennale".

6.0.100/6

ORELLANA, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*.»*, al comma 1, capoverso 1*-ter*, secondo periodo, dopo le parole:* "alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi" *inserire le seguenti:* "e alle competenti Commissioni parlamentari permanenti".

6.0.100/7

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*.»*, al comma 1, dopo il capoverso 1*-ter *inserire il seguente:* "1-*ter*.1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo, è affidato all'Agcom il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo e multimediale venga effettivamente prestato nel rispetto delle disposizioni del contratto di servizio, tenendo anche conto dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti con contratto medesimo".

6.0.100/8

DE PETRIS

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis.», al comma 1, capoverso 1-quater*, sostituire le parole:* "novanta giorni" *con le seguenti:* "sessanta giorni".

6.0.100/9

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*.»*, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

"l-*quinquies*.1. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto dei Ministro delle comunicazioni.

l-*quinquies*.2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

l-*quinquies*.3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate".

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.

6.0.100/10

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*.»*, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

"l-*quinquies*.1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

l-*quinquies*.2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177, sono abrogati".

Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli

igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

6.0.100/11

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*.»*, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

"l-*quinquies*.1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati".

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.

6.0.100/12

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*.»*, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni e inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto";

b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti".

1-*ter*. All'articolo 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "apparecchi atti", sostituire le parole: "o adattabili" fino alla fine del periodo con le seguenti: "alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.

6.0.100/13

CALDEROLI, CROSIO

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-*bis*.»*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2017, i proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.

6.0.100 (testo corretto)

COCIANCICH, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-*bis,* alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

1-*quater*. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1-*quinquies*. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-*ter*, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 414 (pom.) del 27/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
414ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti, per l'interno Manzione e per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (297-*bis*)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

La relatrice LANZILLOTTA (*PD*), dopo aver rilevato che risultano recepite le condizioni e le osservazioni più significative contenute nel parere espresso dalla Commissione in data 29 giugno 2016, propone di formulare un parere favorevole.

Tuttavia, ritiene opportuno valutare se la norma transitoria di cui al comma 5 dell'articolo 26, con cui si amplia temporalmente la possibilità per le società che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di sottrarsi alla disciplina contenuta nel decreto, possa

legittimare comportamenti elusivi.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) sottolinea che nello schema di decreto non sono stati accolti i rilievi formulati dal Gruppo Movimento 5 Stelle in prima lettura. Pertanto, annuncia il proprio voto contrario.

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) e del senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 307)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

-

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), propone di esprimere parere favorevole con alcune condizioni.

All?articolo 1, comma 1, lettera *b)*, capoverso "*n-ter)*", l?espressione "persone fisiche e giuridiche" dovrebbe essere sostituita con l?altra "soggetti giuridici", allo scopo di estendere l'ambito soggettivo di utilizzo della definizione "domicilio digitale" anche alle associazioni non riconosciute, che - in caso contrario - sarebbero escluse.

In secondo luogo, all?articolo 2, comma 1, lettera *c)*, capoverso "6", ove si prevede l'applicazione delle disposizioni del codice al processo civile e al processo penale, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme in materia di processo telematico, ritiene opportuno inserire un richiamo espresso anche ai processi amministrativi, contabili e tributari, al fine di conferire una maggiore omogeneità al quadro normativo.

Rileva che, all?articolo 3, comma 1, lettera *a)*, sarebbe preferibile inserire, dopo le parole "procedimento amministrativo", le seguenti: ", fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute". Appare infatti necessario garantire ai cittadini appartenenti a tali gruppi, nei territori in cui le lingue minoritarie hanno carattere di co-ufficialità, il pieno ed effettivo esercizio dei propri diritti digitali nei confronti della pubblica amministrazione, in coerenza con quanto già previsto in tema di rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni. In particolare, nella Provincia autonoma di Bolzano la lingua tedesca è già parificata a quella italiana, con riferimento ai rapporti con gli organi e gli uffici della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici, nonché con i concessionari dei servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima. L?articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 dispone che i predetti organi, uffici e concessionari devono predisporre o adeguare le strutture organizzative, al fine di consentire l?uso dell?una o dell?altra lingua, predisponendo i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue, purché si tratti di mezzi che, per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli stessi.

Con riferimento all?articolo 18, ritiene opportuno che sia conservata la disciplina vigente, che affida al prudente apprezzamento del giudice la valutazione dell?efficacia probatoria dei documenti informatici. La disposizione, al contrario, nell?intervenire sull?articolo 21 del codice dell?amministrazione digitale, stabilisce che il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica semplice, soddisfa il requisito della forma scritta e ha l?efficacia prevista dall?articolo 2702 del codice civile, ovvero quella di una scrittura privata, assumendo quindi un valore probatorio predefinito. Tale scelta presenta rilevanti profili di criticità, considerando che la firma elettronica può assumere caratteri profondamente diversi, con conseguente variabilità dei relativi sistemi di sicurezza.

Formula, quindi, alcuni ulteriori rilievi, che propone di inserire nel parere in forma di osservazioni.

All?articolo 1, comma 1, lettera *e)*, segnala l?opportunità di salvaguardare la specificità del documento giuridicamente rilevante rispetto alla restante documentazione elettronica, mantenendo la versione in vigore della definizione di documento informatico di cui all?articolo 1, lettera *p)*, del codice e coordinandola con quella di documento elettronico cui all?articolo 3, n. 35, del regolamento eIDAS, al fine di far emergere con chiarezza che il documento informatico deve essere in grado di documentare in modo affidabile la relativa rappresentazione.

All?articolo 5, comma 1, lettera *c)*, laddove si demanda al provvedimento di cui all?articolo 71 del CAD (modificato dall?articolo 57 del decreto legislativo e relativo alla determinazione delle regole tecniche) la determinazione delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare pagamenti attraverso la piattaforma AgID Nodo dei Pagamenti - SPC, appare opportuno e coerente con i principi della legge delega prevedere in modo espresso che il gestore del Nodo garantisca il principio di libertà di scelta tra tutti gli strumenti di pagamento elettronici e digitali.

Riguardo all?articolo 5-*bis* del codice dell?amministrazione digitale, riguardante la comunicazione obbligatoria in forma elettronica tra imprese e pubblica amministrazione, reputa necessario inserire una norma che preveda la possibilità di deroghe in presenza di situazioni particolari, con precipuo riguardo ai piccoli imprenditori agricoli che abbiano un volume di affari inferiore a 7.000 euro (soglia al disotto della quale non si è obbligati alla tenuta dei libri contabili) o che operino in zone non coperte dalla rete.

All?articolo 13 dello schema di decreto, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento delle autonomie regionali e locali nell?adozione e nella revisione del Piano triennale per l?informatica nella pubblica amministrazione, anche attraverso il sistema delle conferenze.

Ritiene, inoltre che, all?articolo 15 dello schema di decreto, che modifica l?articolo 17 del Codice, si dovrebbe valutare la compatibilità con l?ordinamento generale delle funzioni attribuite quale "difensore civico digitale" al responsabile dell?unico ufficio dirigenziale generale competente in materia, considerando in particolare l?opportunità di investire di tali funzioni di tutela degli utenti i difensori civici regionali per quanto riguarda le amministrazioni regionali e locali e il loro coordinamento nazionale per quanto riguarda le regioni che non abbiano istituito tale figura e per le amministrazioni centrali.

All'articolo 18 dello schema di decreto, dal momento che l?evoluzione tecnologica può creare innumerevoli tipologie di firme elettroniche, appare opportuno riconsiderare l?eliminazione degli aggettivi "avanzata", "qualificata" o "digitale" in riferimento alle firme che hanno valore equivalente alla firma autografa, anche in aderenza al Regolamento (UE) n. 910/2014 (*Electronic identification authentication and signature* - eIDAS) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e alla stessa legge delega (articolo 1, lettera *o)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124).

Con riferimento all?articolo 30 dello schema di decreto, che modifica l?articolo 32-*bis* del CAD, osserva l?opportunità di modificare, alla lettera *c)*, la congiunzione "e" in "o" nella specificazione "agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o del presente codice". Infatti, con il testo proposto ("e"), le sanzioni risulterebbero applicabili solo ad attività che sono contemplate sia in eIDAS sia nel Codice, mentre, ad esempio, lo SPID è solo nel CAD, e i servizi fiduciari sono nel Regolamento eIDAS e non nel CAD.

L?articolo 46 dispone che alla pubblicazione delle sentenze e delle altre decisioni si provvede nel rispetto di quanto previsto dall?articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, modificato dall?articolo 62, comma 5, lettera *b)*, dello schema di decreto legislativo, in base al quale la pubblicazione può avvenire previa "anonimizzazione" dei dati personali in esse contenuti. Si innova, quindi, l?ordinamento vigente, che attualmente diversifica le ipotesi nelle quali è possibile o obbligatorio oscurare i dati personali contenuti nei provvedimenti adottati degli organi giurisdizionali. In proposito segnala che, nella legge di delega, non è contenuto alcun principio o criterio direttivo che consenta di attribuire alla pubblica amministrazione il compito di prevedere nuove disposizioni in materia di *privacy* o in materia di pubblicazione dei provvedimenti dell?autorità giudiziaria.

Appare altresì opportuno inserire, nello schema di decreto legislativo, una clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze spettanti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione.

In considerazione della previsione contenuta nella legge di delega, appare opportuna la riorganizzazione della *governance* del sistema digitale. Stante la complessità del tema, è auspicabile la nomina, per un periodo di tempo determinato, di un commissario governativo per l'attuazione dell'Agenda digitale, cui spetti il coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell?informatica e della comunicazione e rilevanti per l?attuazione degli obiettivi di cui all?Agenda digitale italiana, limitatamente all?attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell?Agenda digitale europea. In tal modo, il commissario dovrebbe svolgere funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed esercitare il potere sostitutivo, qualora le amministrazioni competenti non abbiano adottato i provvedimenti dovuti entro un periodo prestabilito. Il commissario dovrebbe riferire al Presidente del Consiglio dei ministri sullo svolgimento della propria attività e rappresentare lo stesso nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica, agenda digitale europea e *governance* di Internet.

Infine, ritiene opportuno che il decreto legislativo sia accompagnato da un?ampia pubblicizzazione dei benefici pratici che il *digital first* può produrre sulla vita quotidiana degli utenti. Potrebbe altresì rendersi necessario indicare con precisione i tempi di applicazione della riforma, in modo che i soggetti coinvolti abbiano piena consapevolezza del momento in cui potranno effettivamente avvalersi delle tecnologie informatiche per i rapporti con la pubblica amministrazione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) esprime alcune perplessità in ordine alla condizione relativa all'articolo 18 dello schema di decreto. Segnala, infatti, che un atteggiamento eccessivamente prudenziale nel conferire alla firma elettronica efficacia probatoria predefinita potrebbe ostacolare i commerci internazionali. Del resto, in materia si fa riferimento a *standard* europei e internazionali che sono già in uso, ai quali l'Italia non potrebbe sottrarsi senza provocare controversie e, quindi, ulteriori rallentamenti dei processi negoziali.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene preferibile che il rilievo sulla opportunità di riconsiderare l'eliminazione degli aggettivi "avanzata", "qualificata" o "digitale" in riferimento alle firme che hanno valore equivalente alla firma autografa, nell'articolo 18 dello schema di decreto, sia formulato come condizione. A suo avviso, occorre maggiore prudenza nel conferire efficacia probatoria ai documenti informatici, essendo elevato il rischio di falsificazioni ed errori materiali.

Rileva, inoltre, che l'osservazione del relatore sull'articolo 46, con il quale si dispone che la pubblicazione delle sentenze possa avvenire previa anonimizzazione dei dati personali in esse contenute, sembra prefigurare un eccesso di delega.

Esprime, infine, considerazioni critiche, sulla reale efficacia - a fini di semplificazione - dell'articolo 37 dello schema di decreto, con il quale si elimina l'obbligo per cittadini e imprese di conservare copia del documento informatico, nei casi in cui questo sia conservato da una pubblica amministrazione.

Infatti, cittadini e imprese dovranno comunque conservare quanto meno la copia della ricevuta di invio del documento informatico, da far valere nei confronti della pubblica amministrazione, nel caso in cui successivamente il documento risulti indisponibile o smarrito. Segnala, peraltro, l'assenza di una quantificazione degli oneri a carico delle pubbliche amministrazioni per l'adempimento dell'obbligo di archiviazione dei documenti informatici.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene inopportuno formulare come osservazione il rilievo sull'articolo 30 dello schema di decreto, con la quale si rimette al Governo la valutazione della opportunità di modificare, alla lettera *c)*, la congiunzione "e" con "o". A suo avviso, infatti, si tratta di un errore materiale, in quanto, facendo riferimento agli obblighi previsti sia dal regolamento eIDAS sia dal codice dell'amministrazione digitale, si rischia di limitare in modo improprio l'ambito delle attività sanzionabili.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in merito ai rilievi della senatrice Bernini sul valore probatorio della firma elettronica, precisa che l'obiezione nel senso di una maggiore cautela era stata formulata da alcuni *stakeholders*, in particolare gestori di firma digitale, nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati. Tuttavia, si dichiara disponibile a formulare la condizione come osservazione, per lasciare una margine di discrezionalità più ampio al Governo in fase di attuazione della norma.

Quanto alle osservazioni del senatore Endrizzi sull'obbligo di conservazione dei documenti informatici, ritiene che sia compreso nei doveri di normale diligenza del cittadino conservare la ricevuta dell'invio del documento informatico alla pubblica amministrazione.

Accoglie, invece, la proposta di formulare come condizione l'osservazione relativa alla necessità di precisare in modo più compiuto la tipologia di firma elettronica che soddisfa il requisito della forma scritta.

Infine, si rimette alle valutazioni del Governo con riferimento alle innovazioni previste dall'articolo 46 in materia di pubblicazione delle sentenze.

Il sottosegretario RUGHETTI precisa, preliminarmente, che la nuova procedura prevista dalla legge n. 124 del 2015, secondo cui gli schemi di decreti legislativi sono sottoposti a una doppia valutazione da parte delle Commissioni parlamentari, consente un particolare affinamento del testo, prima della sua stesura definitiva. Pertanto, il Governo non potrà che tenere conto con attenzione dei rilievi formulati in forma di condizioni e osservazioni.

Sulla questione del valore probatorio della firma elettronica, pur comprendendo le ragioni che farebbero propendere per una maggiore cautela, ritiene preferibile l'attuale formulazione dell'articolo 18 dello schema di decreto. Infatti, sebbene tale misura abbia una forte portata innovativa per la pubblica amministrazione e per i cittadini, anche dal punto di vista tecnico e culturale, il Governo intende agevolare l'utilizzo di strumenti elettronici. Pertanto, invita a valutare l'opportunità di attenuare l'efficacia vincolante del rilievo espresso su questo punto.

Ritiene condivisibile, invece, la proposta di formulare come condizione il richiamo sulla eliminazione degli aggettivi "avanzata", "qualificata" o "digitale" in riferimento alle firme che hanno valore equivalente alla firma autografa, nell'articolo 18 dello schema di decreto.

Quanto all'articolo 46, nel condividere l'opportunità di segnalare tale questione, reputa comunque necessario un aggiornamento della disciplina, dal momento che attualmente solo per alcuni atti è prevista l'anonimizzazione. Occorre contemperare, del resto, la normativa a tutela della *privacy* con le nuove norme del FOIA, che ampliano il diritto di accesso alle informazioni.

Per quanto riguarda gli oneri di archiviazione dei documenti informatici, ricorda che la legge n. 124 del 2015, all'articolo 23, reca una clausola di invarianza finanziaria. Pertanto, le risorse dovranno essere reperite dalle singole pubbliche amministrazioni nell'ambito dei rispettivi bilanci.

Infine, assicura che il Governo terrà conto della segnalazione sulla opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 30, comma 1, lettera *c*), per evitare una indebita limitazione delle attività sanzionabili ai sensi dell'eIDAS e del CAD.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pertanto, oltre alle proposte di modifica già accolte, riformula l'osservazione relativa all'articolo 46 dello schema di decreto. In particolare, in luogo del rilievo relativo alla possibile difformità rispetto alla legge delega, ritiene opportuno segnalare che la previsione contenuta nell'articolo 46 renderà ulteriormente necessario, nell?immediato futuro, un più efficace coordinamento tra le norme che prevedono l?accesso alle informazioni e quelle che garantiscono il diritto alla riservatezza, con particolare riferimento alla pubblicazione dei provvedimenti dell?autorità giudiziaria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.66, 2.67 e 2.68.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 2.69 e 2.70.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.71, 2.72, 2.73, 2.75, 2.76, 2.77 e 2.78.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.79, 2.80 e 2.81.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si riserva di trasformare l'emendamento 2.82 in un ordine del giorno, qualora il Governo fosse disponibile ad accoglierlo.

Il sottosegretario GIACOMELLI ritiene che possa essere accolto un atto di indirizzo di tenore analogo a quello dell'emendamento in esame, purché siano indicati criteri oggettivi in base ai quali apprezzare l'impegno profuso dalle imprese radiotelevisive nell'informazione locale, ai fini della concessione di regimi premiali.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), alla luce delle osservazioni del Governo, ritira l'emendamento 2.82.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.83, 2.84 e 2.86 sono respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.87.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.90.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 2.88, 2.89, 2.90, 2.91 e 2.92.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.93 e 2.94 sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.95 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.96.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.97 e 2.98 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.99, 2.101, 2.102 e 2.103, di identico contenuto, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.99.

Il senatore BRUNI (*CoR*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.102, e insiste per la votazione.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritira l'emendamento 2.101, mentre il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 2.103.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.99 e 2.102 sono respinti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.105, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.105 è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.107, 2.108, 2.109, 2.110, 2.114, 2.115 e 2.116.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.117.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.118.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.117, 2.118, 2.119 e 2.120 sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.122 e aggiunge la propria firma all'emendamento 2.123 (testo 2).

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.123 (testo 2).

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.124 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.124 è respinto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.125 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio altresì l'emendamento 2.126, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e lo ritira.

Il senatore BRUNI (*CoR*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.127, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.127 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 2.128.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.129 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.130 e 2.133, di identico contenuto, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.133.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.130.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.130 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti 2.131 e 2.132, di identico contenuto, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.132.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.131.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.131 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.134, che risulta respinto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.135.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.136.

Il senatore BRUNI (*CoR*) ritira l'emendamento 2.137.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento

2.138 è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 2.139, 2.140, quest'ultimo fatto proprio in assenza dei proponenti dalla senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), e 2.141 sono respinti.

Il senatore MORRA (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento 2.142, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.142 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.143 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.143 è respinto.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 2.144, che risulta respinto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.145 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti gli identici emendamenti 2.146, fatto proprio, in assenza dei proponenti dalla senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), e 2.147.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.148 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 2.149, 2.150 e 2.151.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297-*bis*

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che risultano recepite le condizioni e osservazioni più significative contenute nel parere espresso dalla Commissione in data 29 giugno 2016,
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
in riferimento alla norma transitoria di cui al comma 5 dell'articolo 26, con cui si amplia temporalmente la possibilità per le società che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, di sottrarsi alla disciplina contenuta nel decreto, valuti il Governo se tale disposizione non possa legittimare comportamenti elusivi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 307

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
all?articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso "n-*ter*)", l?espressione "persone fisiche e giuridiche" sia sostituita con l?altra "soggetti giuridici", allo scopo di estendere l'ambito soggettivo di utilizzo della definizione "domicilio digitale" anche alle associazioni non riconosciute, che - in caso contrario - sarebbero escluse;
all?articolo 2, comma 1, lettera *c*), capoverso "6", ove si prevede l'applicazione delle disposizioni del codice al processo civile e al processo penale, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme in materia di processo telematico, sia inserito un richiamo espresso anche ai processi amministrativi, contabili e tributari, al fine di conferire una maggiore omogeneità al quadro normativo;
all?articolo 3, comma 1, lettera *a*), siano inserite, dopo le parole "procedimento amministrativo", le seguenti: ", fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute". Appare infatti necessario garantire ai cittadini appartenenti a tali gruppi, nei territori in cui le lingue minoritarie hanno carattere di co-ufficialità, il pieno ed effettivo esercizio dei propri diritti digitali nei confronti della Pubblica Amministrazione, in coerenza con quanto già previsto in tema di rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni. In particolare, nella Provincia autonoma di Bolzano la lingua tedesca è già parificata a quella italiana, con riferimento ai rapporti con gli organi e gli uffici della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici, nonché con i concessionari dei servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima. L?articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 dispone che i predetti organi, uffici e concessionari devono predisporre o adeguare le strutture organizzative, al fine di consentire l?uso dell?una o dell?altra lingua, predisponendo i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue, purché si tratti di mezzi che, per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli stessi;
all?articolo 18 dello schema di decreto, sia riconsiderata l?eliminazione degli aggettivi "avanzata", "qualificata" o "digitale", in riferimento alle firme che hanno valore equivalente alla firma autografa, anche in aderenza al Regolamento (UE) n. 910/2014 (*Electronic Identification Authentication and Signature* ? eIDAS) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e alla stessa legge delega (articolo 1, lettera *o*), della legge 7 agosto 2015, n. 124), dal momento che l?evoluzione tecnologica può creare innumerevoli tipologie di firme elettroniche.
Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:
all?articolo 1, comma 1, lettera *e*) si segnala l?opportunità di salvaguardare la specificità del documento giuridicamente rilevante rispetto alla restante documentazione elettronica, mantenendo la versione in vigore della definizione di documento informatico di cui all?articolo 1, lettera *p*) del

Codice e coordinandola con quella di documento elettronico cui all?articolo 3, n. 35, del Regolamento eIDAS, al fine di far emergere con chiarezza che il documento informatico deve essere in grado di documentare in modo affidabile la relativa rappresentazione;
all?articolo 5, comma 1, lettera *c*), laddove si demanda al provvedimento di cui all?articolo 71 del CAD (modificato dall?articolo 57 del decreto legislativo, e relativo alla determinazione delle regole tecniche) la determinazione delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accettare pagamenti attraverso la piattaforma AgID Nodo dei Pagamenti ? SPC, appare opportuno e coerente con i principi della legge delega prevedere in modo espresso che il gestore del Nodo garantisca il principio di libertà di scelta tra tutti gli strumenti di pagamento elettronici e digitali;
all?articolo 5-*bis* del Codice dell?Amministrazione Digitale, riguardante la comunicazione obbligatoria in forma elettronica tra imprese e Pubblica Amministrazione, si reputa necessario inserire una norma che preveda la possibilità di deroghe in presenza di situazioni particolari, con precipuo riguardo ai piccoli imprenditori agricoli che abbiano un volume di affari inferiore a 7000 euro (soglia al disotto della quale non si è obbligati alla tenuta dei libri contabili) o che operino in zone non coperte dalla rete;
all?articolo 13 dello schema di decreto, appare necessario prevedere il coinvolgimento delle autonomie regionali e locali nell?adozione e nella revisione del Piano triennale per l?informatica nella pubblica amministrazione, anche attraverso il sistema delle conferenze;
all?articolo 15 dello schema di decreto, che modifica l?articolo 17 del Codice, occorre valutare la compatibilità con l?ordinamento generale delle funzioni attribuite quale "difensore civico digitale" al responsabile dell?unico ufficio dirigenziale generale competente in materia, valutando in particolare l?opportunità di investire di tali funzioni di tutela degli utenti i difensori civici regionali per quanto riguarda le amministrazioni regionali e locali e il loro coordinamento nazionale per quanto riguarda le regioni che non abbiano istituito tale figura e per le amministrazioni centrali;
all?articolo 18, si segnala l?opportunità che sia conservata la disciplina vigente, che affida al prudente apprezzamento del giudice la valutazione dell?efficacia probatoria dei documenti informatici. La disposizione, al contrario, nell?intervenire sull?articolo 21 del Codice dell?Amministrazione Digitale, stabilisce che il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica semplice, soddisfa il requisito della forma scritta e ha l?efficacia prevista dall?articolo 2702 del codice civile, ovvero quella di una scrittura privata, assumendo quindi un valore probatorio predefinito. Tale scelta potrebbe presentare profili di criticità, considerando che la firma elettronica può assumere caratteri profondamente diversi, con conseguente variabilità dei relativi sistemi di sicurezza;
all?articolo 30 dello schema di decreto, che modifica l?articolo 32-*bis* del CAD, si rileva l?opportunità di modificare, alla lettera *c*), la congiunzione "e" in "o" nella specificazione "agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o del presente Codice"; infatti, con il testo proposto ("e"), le sanzioni risulterebbero applicabili solo ad attività che sono contemplate sia in eIDAS sia nel Codice, mentre, ad esempio, lo SPID è solo nel CAD, e i servizi fiduciari sono nel Regolamento eIDAS e non nel CAD;
l?articolo 46 dispone che alla pubblicazione delle sentenze e delle altre decisioni si provvede nel rispetto di quanto previsto dall?articolo 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, modificato dall?articolo 62, comma 5, lettera *b*), del presente schema di decreto legislativo, in base al quale la pubblicazione può avvenire previa "anonimizzazione" dei dati personali in esse contenuti. Si innova, quindi, l?ordinamento vigente, che attualmente diversifica le ipotesi nelle quali è possibile o obbligatorio oscurare i dati personali contenuti nei provvedimenti adottati degli organi giurisdizionali. In proposito, si segnala che tale previsione renderà ulteriormente necessario, nell?immediato futuro, un più efficace coordinamento tra le norme che prevedono l?accesso alle informazioni e quelle che garantiscono il diritto alla riservatezza, con particolare riferimento alla pubblicazione dei provvedimenti dell?autorità giudiziaria;
appare opportuno inserire, nello schema di decreto legislativo, una clausola di salvaguardia che faccia salve le competenze spettanti alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione;

in considerazione della previsione contenuta nella legge di delega, appare opportuna la riorganizzazione della *governance* del sistema digitale. Stante la complessità del tema, è auspicabile la nomina, per un periodo di tempo determinato, di un commissario governativo per l'attuazione dell'Agenda digitale, cui spetti il coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell?informatica e della comunicazione e rilevanti per l?attuazione degli obiettivi di cui all?Agenda digitale italiana, limitatamente all?attuazione degli obiettivi di cui alla predetta Agenda digitale ed anche in coerenza con gli obiettivi dell?Agenda digitale europea. In tal modo, il Commissario dovrebbe svolgere funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed esercitare il potere sostitutivo, qualora le amministrazioni competenti non abbiano adottato i provvedimenti dovuti entro un periodo prestabilito. Il commissario dovrebbe riferire al Presidente del Consiglio dei Ministri sullo svolgimento della propria attività e rappresentare lo stesso nelle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione tecnologica, agenda digitale europea e *governance* di Internet;
appare opportuno, infine, che il decreto legislativo sia accompagnato da un'ampia pubblicizzazione dei benefici pratici che il *digital first* può produrre sulla vita quotidiana degli utenti; inoltre, potrebbe rendersi necessario indicare con precisione i tempi di applicazione della riforma, in modo che i soggetti coinvolti abbiano piena consapevolezza del momento in cui potranno effettivamente avvalersi delle tecnologie informatiche per i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

1.3.2.1.23. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 415 (pom.) del 01/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
LUNEDÌ 1 AGOSTO 2016
415ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Migliore e per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2500) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*PD*) dà conto del decreto-legge n. 117 del 2016, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.
Il comma 1 dell'articolo 1 novella l'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014, con il quale si prevedeva l'obbligo di utilizzo delle modalità telematiche anche nel processo amministrativo. Ricorda che, negli ultimi due anni, il termine originariamente previsto per il 1° gennaio 2015 è stato spostato al 1° luglio 2015, quindi al 1° gennaio 2016 e infine al 1° luglio 2016. La disposizione in esame differisce ulteriormente tale termine al 1° gennaio 2017, in quanto solo il 21 marzo scorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40, recante il regolamento che prevede le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo

amministrativo telematico. Per consentire tale sperimentazione - inizialmente prevista fino al 30 giugno 2016 - il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 13, comma 1-*bis*, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo.

L'articolo 2 del decreto-legge precisa che al processo amministrativo telematico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, sia dato avvio a partire dal 1° gennaio 2017. Pertanto, al termine della sperimentazione, il deposito di tutti gli atti di parte e del giudice dovrà obbligatoriamente essere realizzato con modalità telematiche.

L'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore del decreto-legge, che ha luogo il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone, quindi, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni molto critiche sulla scelta del Governo di rinviare - addirittura per la quarta volta - il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo delle procedure telematiche nel processo amministrativo. Ciò dimostra, a suo avviso, l'insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza previsti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Inoltre, ritiene che - a causa del ricorso allo strumento del decreto-legge - le Camere siano private della possibilità di discutere in modo approfondito di una riforma molto attesa sia dagli operatori del settore sia in sede comunitaria, benché la sperimentazione sia già stata avviata da tempo. A suo avviso, quindi, le ragioni dell'ennesimo rinvio sono di natura politica piuttosto che tecnica.

A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto contrario.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nell'associarsi alle considerazioni della senatrice Bernini, annuncia il proprio voto contrario. Ritiene, infatti, che l'esigenza di adottare un provvedimento d'urgenza al fine di rinviare ancora una volta l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzare modalità telematiche nel processo amministrativo discenda dalla incapacità del Governo di attuare le misure promesse e annunciate allo scopo di acquisire consensi. A suo avviso, infatti, sarà necessario ancora molto tempo per l'applicazione delle procedure telematiche in tutte le sedi giudiziarie.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) stigmatizza l'ennesimo rinvio del termine per la realizzazione del processo telematico, che probabilmente non sarà neanche risolutivo, considerato il ritardo nella sperimentazione a livello tecnico. A suo avviso, infatti, da un lato, si sarebbe dovuta favorire una più ampia partecipazione di avvocati e magistrati e, dall'altro, bisognerebbe verificare la tenuta della rete informatica.

In ogni caso, ritiene che i continui rinvii rivelino l'assenza dei requisiti di necessità e urgenza, che giustificherebbero il ricorso allo strumento del decreto-legge.

Il senatore MORRA (*M5S*), pur ritenendo condivisibile la finalità di favorire la digitalizzazione delle procedure nel comparto della giustizia, ritiene inaccettabile la reiterata proroga dei termini, peraltro attraverso l'ennesimo provvedimento d'urgenza, che sottrae al Parlamento la potestà legislativa in materia.

A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto contrario.

Il senatore BRUNI (*CoR*) ritiene ingiustificabile l'ulteriore proroga di termini per l'adozione di procedure telematiche nel processo amministrativo, sebbene proprio in questo settore sia stata avviata con anticipo, rispetto alla giustizia civile e penale, la sperimentazione tecnica e operativa.

Per questo motivo, annuncia il proprio voto contrario sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2500) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (*PD*) illustra il decreto-legge in esame, che è composto di 3 articoli. Il provvedimento interviene sulla disciplina del processo amministrativo telematico, posticipando di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, tuttavia, l'oggetto del provvedimento è stato ampliato, con l'inserimento di disposizioni sull'assunzione di personale amministrativo da parte del Ministero della giustizia.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 interviene sull'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 90 del 2014, posticipando dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017 l'efficacia della disposizione che obbliga tutte le parti del processo amministrativo, nonché il giudice, a sottoscrivere gli atti processuali con modalità digitali.

Il comma 2 dell'articolo 1 modifica l'articolo 13, comma 1-*bis*, delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo, per consentire la sperimentazione delle regole tecnico-operative introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, fino al 31 dicembre 2016, in luogo del 30 giugno 2016. Conseguentemente, durante i prossimi sei mesi il processo amministrativo telematico avrà carattere sperimentale e facoltativo.

Dopo il comma 2, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono stati inseriti ulteriori commi, con i quali il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere ad assunzioni straordinarie.

In particolare, i commi 2-*bis* e 2-*ter* autorizzano il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale; il personale sarà inquadrato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e potrà essere selezionato attingendo a graduatorie ancora valide o bandendo nuovi concorsi.

Il comma 2-*quater* consente l'assunzione a tempo indeterminato di ulteriore personale amministrativo non dirigenziale, attraverso procedure concorsuali e attingendo alle risorse che residuano dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle Province. Le risorse da considerare per realizzare queste procedure straordinarie di assunzione sono individuate dal comma 2-*sexies*, che rinvia a due disposizioni delle leggi di stabilità 2015 e 2016.

Il carattere straordinario del reclutamento è confermato dal comma 2-*septies*, che specifica come allo stesso si proceda in deroga alla normativa vigente. Si precisa, inoltre, che le assunzioni straordinarie avranno priorità su ogni altra procedura di trasferimento all'interno del Ministero della giustizia.

Per quanto riguarda le ordinarie procedure di assunzione (diverse dalle procedure straordinarie dei commi precedenti), al comma 2-*quinquies* si specifica che l'amministrazione non potrà procedere se prima non sarà stato ricollocato in ambito regionale il personale proveniente dalle Province.

Per quanto riguarda l'inquadramento del personale, il comma 2-*novies* consente, limitatamente alle procedure già in atto di riqualificazione e di mobilità del personale, l'inquadramento in soprannumero nei singoli profili, ma nel rispetto della dotazione organica complessiva, fino al completo riassorbimento e alla revisione della pianta organica. Tale revisione è infatti prevista dal precedente comma 2-*octies*, ai sensi del quale, con decreto del Ministero della giustizia, prima di procedere con le assunzioni straordinarie, si provvede alla rimodulazione dei profili professionali del ruolo dell'amministrazione giudiziaria e alla revisione della relativa pianta organica, sempre nel rispetto del limite della dotazione organica complessiva attuale e del conseguente limite di spesa.

Il comma 2-*decies* sopprime la disposizione - prevista dalla legge di stabilità 2016 - che consente, se non sono possibili le procedure di mobilità, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta mediante mobilità volontaria, prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. Tale modalità è da ritenersi superflua alla luce della disposizione che consente ora al Ministero di indire procedure concorsuali per la copertura dei posti.

Al comma 2-*undecies* è previsto lo stanziamento di 350.000 euro per il 2016 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il comma 2-*duodecies* riduce il contingente di personale che può transitare verso il Ministero della giustizia in mobilità ai sensi della legge di stabilità 2015. In relazione alla riduzione del contingente assumibile, i commi 2-*terdecies* e 2-*quaterdecies* provvedono a rimodulare la copertura finanziaria. Le risorse in tal modo rese disponibili sono destinate dal comma 2-*quinquiesdecies* all'assunzione di 1.000 unità di personale amministrativo, di cui al comma 2-*bis* del testo in esame. Infine, il comma 2-*sexiesdecies* autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 2 precisa che al processo amministrativo telematico, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, sarà dato avvio a partire dal 1° gennaio 2017. Al medesimo articolo, la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 1-*bis* per estendere, fino al 31 marzo 2017, l'applicazione delle disposizioni oggi vigenti, che prevedono la facoltà della firma digitale degli atti. In sostanza, al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, per i primi tre mesi sarà possibile sottoscrivere gli atti sia in modo tradizionale sia digitalmente.

Infine, l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in ordine alle misure previste per le assunzioni di personale da parte del Ministero della giustizia, chiede che il Governo fornisca dati sulle unità di personale proveniente dalle Province, precisando altresì se sono stati previsti percorsi di riqualificazione professionale.

Il senatore BRUNI (*CoR*) rileva la mancanza di criteri oggettivi per la individuazione del fabbisogno di personale. A suo avviso, vi è il rischio che, tra procedure di mobilità e di assunzione, si determini una situazione di incertezza, che avrebbe riflessi anche sotto il profilo della copertura finanziaria.

Il senatore CRIMI (*M5S*) chiede chiarimenti sulle misure di contenimento delle unità di personale che potranno essere assunte dal Ministero della giustizia e sull'eventuale copertura dei ruoli mediante procedure concorsuali.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene indispensabile, innanzitutto, una ricognizione complessiva delle piante organiche e delle professionalità necessarie, soprattutto con riferimento alle procedure di mobilità dei lavoratori provenienti dalle Province. Occorre tenere presente, infatti, che presso le cancellerie dei tribunali opera già un numero consistente di tirocinanti, i quali hanno un rapporto di lavoro precario e ricevono una retribuzione di poche centinaia di euro.

In secondo luogo, esprime perplessità sulla capacità della rete informatica di supportare l'innovazione tecnologica in atto.

La senatrice LO MORO (*PD*) esprime riserve sulla scelta, compiuta dal Governo, di disporre in merito all'assunzione di personale presso il Ministero della giustizia attraverso un provvedimento d'urgenza riguardante il processo amministrativo telematico. La questione, a suo avviso, assume particolare rilievo politico. Sarebbe stato preferibile, infatti, inserire tale misura in un disegno di legge, per consentire, seppur in tempi più congrui, un esame approfondito e organico della materia. Al contrario, l'inserimento inatteso delle nuove norme nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, peraltro alla immediata vigilia della pausa estiva, ha causato agitazione tra i tirocinanti, i quali si sono sottoposti a una lunga formazione in vista di un'assunzione definitiva. A tale riguardo, quindi, valuterà l'opportunità di presentare un atto di indirizzo per l'esame in Assemblea.

Condivide, invece, l'urgenza di differire i termini per l'attuazione del processo telematico, al fine di consentire un'adeguata sperimentazione a livello tecnico. Solo in questo modo, infatti, si potrà garantire un esito positivo al processo di digitalizzazione, che peraltro non incide sul rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, in quanto l'innovazione riguarda essenzialmente magistrati e avvocati.

Il sottosegretario MIGLIORE precisa, innanzitutto, che la proroga dei termini si è resa necessaria proprio al fine di superare le difficoltà tecniche emerse durante la prima fase della sperimentazione e garantire così che essa abbia esito positivo.

Sottolinea, quindi, che le misure per l'assunzione di personale da parte del Ministero della giustizia erano ormai indifferibili, dopo venti anni di blocco del *turn over*. Infatti, il personale amministrativo ha un'età media elevata e necessita di aggiornamento professionale, per cui si è deciso di introdurre una deroga alla normativa vigente, prevedendo l'assunzione di 1.000 unità, nei limiti delle risorse disponibili per il Ministero della giustizia. A tal fine, si procederà attraverso lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità, per reperire personale già selezionato, e successivamente con il bando di nuovi concorsi pubblici, ai quali potranno partecipare anche i tirocinanti. Questi potranno far valere un titolo di preferenza, in ragione del percorso formativo effettuato e della importante funzione svolta per l'Amministrazione. In questo modo, si intende riaffermare il principio - di rango costituzionale - che l'accesso al pubblico impiego avviene mediante pubblico concorso.

Riguardo alle procedure di mobilità del personale proveniente dalle Province, precisa che la mobilità volontaria presso il Ministero della giustizia è stata molto inferiore alle attese, dunque insufficiente a garantire la copertura dell'organico richiesto. Pertanto, le nuove disposizioni sono volte a consentire successivi ingressi di personale, anche per evitare che lo stanziamento già disposto rimanga inutilizzato.

Sono poi autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie a seconda della dotazione organica, in quanto alcuni profili professionali risultano in eccedenza, come gli autisti, a fronte di una carenza di tecnici informatici. Sono altresì già previsti percorsi di riqualificazione professionale. Sottolinea, quindi, che si tratta di misure positive e virtuose. Saranno, infatti, utilizzate risorse già disponibili, finora bloccate a causa di vincoli normativi.

Il senatore CRIMI (*M5S*) manifesta rilevanti perplessità in riferimento a quanto sostenuto dal rappresentante del Governo.

Pur essendo certamente apprezzabile lo sblocco del *turn over*, nota una riduzione delle unità di

personale di cui si prevede l'assunzione, a fronte delle 1.943 inizialmente previste. In ogni caso, ritiene indispensabile un chiarimento sul numero di lavoratori precari impiegati presso gli uffici giudiziari, sulla loro retribuzione, sulla loro provenienza e qualifica professionale.

Il sottosegretario MIGLIORE assicura che il Ministero dispone di dati completi in relazione ai tirocinanti. Ribadisce che costoro potranno essere assunti, ma solo previo superamento del concorso pubblico, nell'ambito del quale potranno far valere un titolo preferenziale.

Tuttavia, in considerazione dell'urgenza di garantire il funzionamento degli uffici giudiziari e tenendo conto che l'espletamento delle procedure concorsuali richiede almeno tre anni, si ricorrerà in primo luogo al personale già selezionato mediante precedenti concorsi e ancora non assunto.

Precisa, quindi, che i dati relativi al personale proveniente dagli enti di area vasta da ricollocare sono in possesso del Ministero della funzione pubblica. Tuttavia, è accertato che la mobilità volontaria è stata finora assorbita principalmente dalle Regioni, probabilmente preferite per la maggiore vicinanza geografica al domicilio dei lavoratori.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che, dopo il ricorso allo scorrimento delle graduatorie in vigore, nelle piante organiche resteranno pochi posti per cui bandire un concorso pubblico, nel quale peraltro i tirocinanti avranno un titolo preferenziale.

Chiede quindi quali criteri siano stati previsti per l'accesso al tirocinio formativo e quante siano, rispetto alle esigenze dell'amministrazione, le unità di personale in esubero.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che molto probabilmente i 1.000 posti disponibili saranno coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità e l'inserimento dei tirocinanti con titolo preferenziale, rendendo praticamente inutile il bando di concorsi pubblici.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene necessario un chiarimento sulla situazione relativa al personale proveniente dalle Province, dato che solo un numero limitato ha aderito alla mobilità presso il Ministero della giustizia.

Inoltre, in considerazione della previsione di assunzione di 1.000 unità, occorrerebbe capire quanti posti restano disponibili per il concorso pubblico, dopo lo scorrimento delle graduatorie in essere.

Il senatore CRIMI (*M5S*) rileva che un certo numero di unità di personale avrebbe preferito la collocazione presso il Ministero della giustizia e, tuttavia, non ha potuto aderire alla procedura di mobilità volontaria, avendo già scelto destinazioni diverse. A suo avviso, una diversa procedura di reperimento del personale avrebbe forse consentito una ottimizzazione dell'allocazione delle risorse disponibili.

Auspica, in ogni caso, che sia resa una corretta informazione all'opinione pubblica, per non creare inutili aspettative in merito al bando di un concorso pubblico.

Il sottosegretario MIGLIORE concorda con quanto rilevato dal senatore Crimi: probabilmente, una parte di personale avrebbe compiuto scelte differenti, se le fosse stata offerta - come prima opzione - la mobilità presso il Ministero della giustizia. Al riguardo, ritiene che in futuro sarà possibile consentire un ricollocamento di queste unità.

Ribadisce che l'iniziativa per l'assunzione di personale da parte del Ministero della giustizia è stata assunta dopo il completamento delle procedure di mobilità gestite dalla Funzione pubblica, nell'intento di utilizzare le risorse già stanziate quanto meno per ulteriori assunzioni, eventualmente anche attraverso procedure concorsuali, che tuttavia non sono state ancora bandite. In questo modo sarà possibile garantire la copertura degli organici e assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari.

Del resto, la carenza di personale rischia di compromettere il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia. Per questo motivo, si ricorrerà in primo luogo allo scorrimento delle graduatorie in relazione a concorsi già espletati in tutti i rami della pubblica amministrazione. Si tratta, del resto, di persone già selezionate e immesse in un ruolo unico. Ovviamente, saranno prese in considerazione le qualifiche professionali corrispondenti alle necessità degli uffici giudiziari; per i posti residui, si bandiranno concorsi pubblici, in relazione alle specifiche esigenze.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea l'opportunità di conoscere il numero degli idonei ancora inseriti nelle graduatorie in corso di validità per tutte le pubbliche amministrazioni. Infatti, se costoro sono più di 1.000, le capacità di assunzione da parte del Ministero della giustizia si esauriranno ancor prima di procedere al concorso pubblico.

Il sottosegretario MIGLIORE ribadisce che, in ogni caso, si tratta di persone che hanno già vinto un concorso pubblico e che comunque verranno prese in considerazione in base alle rispettive qualifiche professionali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di domani, martedì 2 agosto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454, 1489 e 1563 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

La senatrice FASIOLO (*PD*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G2271/3/1.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 2.152.

Si passa all'emendamento 2.153.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritiene indispensabile ridefinire il numero dei componenti del Consiglio dell'ordine. Se adesso la composizione può apparire pletorica, un Consiglio ridotto a soli 36 membri, come definito in prima lettura alla Camera dei deputati, sarebbe del tutto insufficiente, a fronte delle ulteriori e nuove competenze assegnate a tale organo.

Inoltre, sarebbe inopportuno limitare l'ingresso nell'Ordine solo ai pubblicisti che siano titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Infatti, costoro potrebbero essere iscritti presso altri istituti previdenziali, in ragione del carattere non esclusivo della loro attività. Peraltro, l'obbligo di iscrizione all'INPGI non è previsto neanche in capo ai giornalisti professionisti.

Chiede, quindi, al Governo di chiarire il proprio orientamento in materia.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) segnala, a tale proposito, l'emendamento 2.157 a propria firma, con il quale si propone di individuare in 62 il numero dei componenti del Consiglio, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti. Verrebbe altresì garantita una corretta rappresentatività territoriale.

Il sottosegretario GIACOMELLI conferma la propria disponibilità, già espressa precedentemente, a valutare proposte di modifica del numero dei componenti del Consiglio. Ritiene eccessivo, tuttavia, fissare a 70 il numero massimo dei componenti, così come previsto nell'emendamento 2.153.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) si riserva di riformulare l'emendamento 2.153, accogliendo le indicazioni del rappresentante del Governo, purché sia possibile approvarlo già durante l'esame in Commissione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) auspica che si giunga a un orientamento condiviso in Commissione, anche al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del senatore Calderoli. Ribadisce, quindi, l'inopportunità di rendere obbligatoria l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani per i componenti del Consiglio. Al riguardo, rileva che alcuni giornalisti versano i propri contributi previdenziali all'INPS.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene che l'unica soluzione condivisibile sarebbe quella di rendere obbligatoria l'iscrizione sia per i giornalisti professionisti sia per i pubblicisti.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) ribadisce la propria disponibilità ad accogliere proposte di

modifica condivise, allo scopo di favorire una rapida conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2271

Art. 2

2.500 (testo corretto)

COCIANCICH, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «investimenti delle imprese editrici», *inserire le seguenti:* «e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».

Conseguentemente nella rubrica dell'articolo e nel titolo del disegno di legge, dopo le parole: «per il settore dell'editoria» *inserire le seguenti:* «e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».

1.3.2.1.24. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 416 (pom.) del 02/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016
416ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Migliore e per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2500) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il relatore RUSSO (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.1, fatto proprio, in assenza del proponente, dalla senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*).

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 1.5 e 1.6 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9 sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.10, che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.11.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.15.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.16, che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.17.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.18 e 1.19 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.20 e 1.21 sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.22.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli identici emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24 sono respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 1.25 e 1.26 sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.0.1 che, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri gli emendamenti 2.5 e 2.1 che, posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risultano respinti.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, anche gli emendamenti 2.2 e 2.3 sono respinti.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.4, che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono respinti.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario MIGLIORE esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2500/1/1, che richiede un intervento urgente per affrontare la questione dei tirocinanti.

Ribadisce, infatti, che con il provvedimento in esame si prefigura l'assunzione di 1.000 unità, attraverso lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità e il bando di un concorso pubblico, nell'ambito del quale i tirocinanti potranno far valere il titolo preferenziale ad essi assegnato quale riconoscimento per il percorso formativo svolto. Sottolinea il valore di discontinuità - rispetto al passato, quando si procedeva attraverso sanatorie e stabilizzazioni del personale precario - di una scelta che consente invece di riaffermare il principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico.

Precisa che le procedure di assunzione delle 1.000 unità potranno essere finanziate avvalendosi delle residue risorse allocate sul Fondo per l'efficienza della giustizia, istituito con la legge di stabilità per il 2015.

Con la definizione delle procedure di mobilità in corso, le risorse residue saranno utilizzate per ulteriori assunzioni, che con lo sblocco del *turn over* potranno arrivare a 3.000 unità, in questo modo coprendo buona parte del fabbisogno di personale del Ministero della giustizia. Con tale prospettiva, quindi, risulta sostanzialmente recepito l'ordine del giorno G/2500/2/1, che quindi è accolto come raccomandazione.

Infine, pur condividendo in linea di principio l'ordine del giorno G/2500/3/1, segnala che l'ulteriore incremento delle dotazioni organiche per il rafforzamento del presidio dell'amministrazione della giustizia nelle aree più esposte alla criminalità diffusa e organizzata richiederebbe risorse finanziarie che attualmente non sono disponibili.

La senatrice LO MORO (*PD*) propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2500/1/1. In primo

luogo, ritiene opportuno premettere la parola "cosiddetti" all'espressione "precari della giustizia", ovunque ricorra. Infatti, anche se la definizione non è tecnicamente corretta, in quanto si tratta piuttosto di personale che svolge un tirocinio formativo, l'espressione è ormai diffusa nel linguaggio comune.

In secondo luogo, sarebbe preferibile modificare l'ultimo capoverso delle premesse, sostituendo le parole da: «non si comprende» a «platea di precari» con le seguenti: «appare opportuno licenziare il provvedimento in esame richiamando il tema dei cosiddetti precari della giustizia».

Infine, nella parte dispositiva, propone di sostituire le parole: «intervenire con urgenza» con le altre: «fare chiarezza in tempi brevi», e le parole: «prevedendo procedure tese alla loro assunzione a tempo indeterminato» con le seguenti: «proponendo una soluzione definitiva di un problema che si trascina da tempo».

Qualora tali modifiche fossero accolte, si dichiara disponibile a sottoscrivere l'ordine del giorno.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), nel ritenere condivisibili le proposte di modifica della senatrice Lo Moro, si dichiara disponibile a riformulare l'ordine del giorno in tal senso.

Nonostante i chiarimenti del rappresentante del Governo, non appare ancora certo se - alla conclusione delle procedure di mobilità - residueranno ulteriori posti disponibili da assegnare mediante concorso pubblico. Quindi, anche se ai tirocinanti è riconosciuto un titolo preferenziale, non è detto che questi possano poi avvalersene, non essendo affatto sicuro che la procedura concorsuale sarà avviata.

In ogni modo, anche senza procedere a stabilizzazioni o sanatorie, ritiene ormai urgente e indifferibile la soluzione della questione dei tirocinanti, che si protrae da troppo tempo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea che il Governo non ha ancora fornito i dati relativi al numero di vincitori di concorso non assunti nella pubblica amministrazione. Se questi fossero superiori a 1.000, è evidente che non sarà possibile bandire un concorso pubblico.

A suo avviso, sarebbe del tutto inaccettabile se un provvedimento di proroga dei termini per l'attuazione del processo telematico fosse stato utilizzato come espediente per la stabilizzazione di unità di personale già individuate.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) formula considerazioni critiche sulle scelte compiute dal Governo, sia perché si rinvia ancora una volta l'applicazione delle norme sulla digitalizzazione del processo amministrativo, nonostante la sperimentazione fosse già in fase avanzata, sia perché si interviene impropriamente sulla dotazione organica del Ministero della giustizia, attraverso lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità, senza però conoscere il numero delle unità di personale coinvolte.

Il sottosegretario MIGLIORE precisa che i commi da 2-*bis* a 2-*septies* dell'articolo 1 stabiliscono la procedura per il reclutamento di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, che si realizzerà sia attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, sia attraverso nuovi concorsi pubblici.

La scopertura di organico è pari a 4.159 unità per la III area e a 4.588 unità per la II area, però non sono ancora disponibili i dati relativi alle graduatorie in corso di validità. Ribadisce, in ogni caso, che i vincitori di concorso immessi nel ruolo unico della pubblica amministrazione sono già stati selezionati con procedura pubblica. Peraltro, per alcuni profili professionali che non sono presenti nelle graduatorie vigenti - come, ad esempio, i cancellieri - si dovrà necessariamente bandire un concorso pubblico.

Comunque, le risorse stanziate consentiranno certamente ulteriori assunzioni, oltre alle 1.000 previste dalla norma, che potranno essere effettuate con un programma pluriennale, ricorrendo sia alle procedure di mobilità sia ai concorsi già effettuati o ancora da bandire.

La PRESIDENTE osserva che l'ordine del giorno G/2500/1/1 non si pone in contraddizione con il provvedimento in esame, tanto meno con il principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso. Piuttosto, con questo atto di indirizzo si intende segnalare l'esigenza di tenere in considerazione la questione complessa dei tirocinanti presso il Ministero della giustizia, che finora hanno svolto una attività particolarmente significativa, consentendo il corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene inaccettabile che i dati sulle unità di personale inserite nelle graduatorie in corso di validità non siano disponibili. In ogni caso, secondo notizie non ufficiali, risulta che il numero sia elevatissimo, addirittura di circa ventimila unità. A questo punto, ritiene molto probabile che non saranno banditi nuovi concorsi pubblici.

A suo avviso, sarebbe inoltre opportuno, da parte del Governo, un chiarimento sui criteri che saranno adottati per lo scorrimento delle graduatorie.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che si debba tenere conto anche di ulteriori questioni.

Innanzitutto, fa presente che il personale inserito nelle graduatorie dei concorsi della pubblica amministrazione potrebbe non avere la competenza professionale specificamente richiesta nei ruoli del Ministero della giustizia.

Inoltre, segnala che alcune Regioni sarebbero in procinto di effettuare ulteriori assunzioni: ciò potrebbe frustrare le aspettative di coloro che attendono da tempo un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Infine, rileva che il Governo non ha ancora fornito chiarimenti sul ricollocamento - a seguito dell'approvazione della legge n. 56 del 2014 - del personale soprannumerario degli enti di area vasta.

Con riferimento all'ordine del giorno G/2500/3/1, osserva che - trattandosi di un atto di indirizzo - non vi è obbligo di copertura finanziaria. Pertanto, invita il rappresentante del Governo a rivalutare la propria posizione. Del resto, solo con il reclutamento straordinario di magistrati ordinari, cancellieri ed esperti informatici si potrebbe superare le difficoltà esistenti e migliorare la qualità dell'amministrazione della giustizia.

Il sottosegretario MIGLIORE, tenendo conto dei rilievi formulati dal senatore Endrizzi, riconsidera il parere precedentemente espresso e accoglie come raccomandazione anche l'ordine del giorno G/2500/3/1.

Sottolinea che il provvedimento consente l'assunzione di 1.000 persone, dopo un blocco durato venti anni, seppure a fronte di una carenza di organico di circa 8.000 unità nei ruoli non dirigenziali. Si tratta, comunque, di un primo provvedimento di assunzione, che preluderà al reclutamento di altro personale nel prossimo triennio, fino alla copertura di circa 4.000 posti.

A fronte di una carenza di organico pari al 21 per cento, il Ministero della giustizia ha provveduto al reclutamento di personale attraverso la mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come pure attraverso la mobilità del personale delle Province, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità 2015.

Con riferimento alla prima fase della mobilità obbligatoria gestita tramite apposito portale del Dipartimento della funzione pubblica, rileva che solo 363 dipendenti hanno espresso la propria preferenza per l'assegnazione al Ministero della giustizia, di cui 77 provenienti dall'area vasta e 286 dalla Croce rossa.

Per quanto riguarda i tirocinanti presso le cancellerie, precisa che questi sono titolari di un contratto di formazione professionale negli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, e pertanto non possono essere considerati propriamente precari.

Ricorda, inoltre, che i tirocini di durata trimestrale sono stati prorogati diverse volte, fino al 26 aprile 2016, e che il loro svolgimento consente - ai sensi dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge n. 83 del 2015 - l'acquisizione di un titolo preferenziale nell'ambito delle procedure concorsuali indette dalla pubblica amministrazione.

Alla luce di queste considerazioni, invita la senatrice De Petris a riformulare la parte dispositiva dell'ordine del giorno G/2500/1/1. In primo luogo, sarebbe preferibile sostituire l'espressione «cosiddetti precari della giustizia» con le parole: «tirocinanti presso le cancellerie». Inoltre, all'ultima riga, propone di sostituire le parole: «tese alla loro assunzione a tempo indeterminato» con le altre: «concorsuali nelle pubbliche amministrazioni, nelle quali garantire l'effettiva vigenza del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011».

Con queste modifiche, dichiara la propria disponibilità ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che sarebbe preferibile l'espressione: «effettivo rispetto» in luogo dell'altra: «effettiva vigenza», al fine di rendere obbligatoria la valutazione del titolo professionale nell'ambito del concorso pubblico.

Il sottosegretario MIGLIORE concorda con il senatore Pagliari.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo e quella del senatore Pagliari, riformula l'ordine del giorno G/2500/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, il quale è altresì sottoscritto dalle senatrici Lo Moro e Bisinella, nonché dai senatori Pagliari, Marton e Naccarato.

Pertanto, gli ordini del giorno G/2500/1/1 (testo 2), G/2500/2/1 e G/2500/3/1, sono accolti, rispettivamente, come raccomandazioni.

Si procede quindi alla votazione del mandato al relatore.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ribadisce le proprie considerazioni critiche sulla scelta del Governo di rinviare ulteriormente l'attuazione del processo telematico, nonostante la sperimentazione ormai avviata da tempo, peraltro con esiti positivi. In questo modo, infatti, si accresce la distanza con gli altri Paesi europei, dove la firma digitale e le procedure telematiche sono in vigore da tempo.

In secondo luogo, pur condividendo l'obiettivo di risolvere il grave problema della carenza di organico presso il Ministero della giustizia, ritiene assolutamente poco chiare le modalità indicate dal Governo. Il reclutamento, infatti, dovrebbe avvenire sia attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, sia con le procedure di mobilità del personale delle Province, sia attraverso nuovi concorsi pubblici, nei quali ai tirocinanti dovrebbe essere riconosciuto un titolo preferenziale.

A nome del Gruppo, pertanto, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) esprime perplessità in merito ai chiarimenti forniti dal Governo, soprattutto per l'assenza di dati sui vincitori di concorso nella pubblica amministrazione ancora non assunti e sul personale delle Province inserito nelle procedure di mobilità volontaria e obbligatoria.

In ogni caso, ritenendo indispensabile una ulteriore proroga per un'adeguata sperimentazione e una corretta applicazione delle procedure telematiche nel processo amministrativo, dichiara il proprio voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), pur non condividendo l'ulteriore proroga dell'attuazione del processo telematico, accoglie con favore le misure sul reclutamento di nuovo personale presso gli uffici giudiziari, la cui funzionalità appare compromessa a causa delle carenze degli organici. Tuttavia, sarebbe stato preferibile stabilire quote di posti da riservare alle diverse categorie interessate.

Annuncia, quindi, che si asterrà dalla votazione.

Il senatore MORRA (*M5S*), nel ritenere inappropriate le modalità scelte dal Governo per il perseguimento di obiettivi complessivamente condivisibili, dichiara - a nome del Gruppo - che si asterrà dalla votazione.

Auspica che il Governo intervenga per evitare ulteriori assunzioni, spesso a fini clientelari, da parte di alcune Regioni che - a suo avviso - approfittano della indeterminatezza del quadro normativo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene inaccettabile sia l'ulteriore differimento dei termini per la digitalizzazione del processo amministrativo sia le modalità di assunzione previste per coprire le carenze di organico presso il Ministero della giustizia. A suo avviso, infatti, è prevedibile che i concorsi non saranno banditi, in quanto le 1.000 unità da assumere secondo le procedure stabilite dal provvedimento in esame saranno assorbite esclusivamente attraverso lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità.

Sarebbe stato preferibile, a suo avviso, individuare una riserva di posti per le diverse categorie di personale interessate.

Tuttavia, in conformità con l'orientamento espresso dal proprio Gruppo durante l'esame presso la Camera dei deputati, annuncia che si asterrà dalla votazione.

La Commissione conferisce quindi al relatore Russo il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2500, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454, 1489 e 1563 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 2.153 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime parere favorevole sulla lettera *a*) e contrario sulla lettera *b*) dell'emendamento. Si rimette alla Commissione, invece, per quanto concerne la lettera *c*).

Il relatore COCIANCICH (*PD*) esprime parere favorevole limitatamente alle lettere *a*) e *c*), mentre esprime parere contrario sulla lettera *b*).

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) chiede che la votazione abbia luogo per parti separate, votando prima la lettera *a*), poi la lettera *b*) e successivamente la lettera *c*).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è accolta la prima parte dell'emendamento 2.153 (testo 2), limitata alla lettera *a*).

È quindi posta ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, la seconda parte dell'emendamento, limitata alla lettera *b*), che risulta respinta.

Infine, posta ai voti con il parere favorevole del relatore, è accolta l'ultima parte dell'emendamento, limitata alla lettera *c*).

Risultano quindi preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.154 (testo 2), 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.160, 2.162, 2.163 e 2.164.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.161.

Il sottosegretario GIACOMELLI si rimette alla Commissione.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) esprime parere favorevole limitatamente alla lettera *a*) e contrario sulla lettera *b*).

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) osserva che, con la modifica proposta dall'emendamento in esame, il numero dei componenti del Consiglio si riduce sostanzialmente a 57, essendo previsti complessivamente tre rappresentanti delle minoranze linguistiche. Sarebbe stato preferibile allora fissare in 63 il numero dei componenti.

Il sottosegretario GIACOMELLI ritiene inopportuno rimettere in discussione una soluzione condivisa, a cui si è pervenuti attraverso l'interlocuzione tra i rappresentanti dei Gruppi, il relatore e il Governo, per l'ampliamento a 60 del numero dei componenti del Consiglio dell'ordine dei giornalisti.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che sarebbe stato preferibile fissare in 62 il numero dei componenti del Consiglio. In ogni caso, per evitare una rappresentazione sovradimensionata delle minoranze linguistiche, in rapporto allo loro effettiva consistenza demografica sul territorio nazionale, ritiene che si potrebbe individuare una soluzione più equilibrata, stabilendo che vi sia un solo rappresentante delle minoranze linguistiche per i giornalisti e uno per i pubblicisti.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) ritiene condivisibile la proposta del senatore Calderoli. Invita, quindi, i proponenti a riformulare in tal senso l'emendamento.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 2.161 in un testo 2, pubblicato in allegato. Precisa che la proposta è volta a garantire la corretta rappresentanza di giornalisti e pubblicisti appartenenti a corpi intermedi separati dal punto di vista linguistico. Non si tratta, quindi, di un riconoscimento della rappresentanza a livello territoriale.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore, è accolto l'emendamento 2.161 (testo 2).

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 2.165.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2500

ordini del giorno

G/2500/1/1

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 1, comma 2-*bis*, l'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 117 del 2016;

i lavoratori precari della giustizia sono tirocinanti che da ben 6 anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia;

la funzione fondamentale svolta dai precari della giustizia è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della giustizia a valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;

trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da

ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento *ex* articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

ad oggi, dunque, sono circa 1200 i precari della giustizia che, dopo aver superato la selezione pubblica di cui in parola, sono impegnati nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituito Ufficio del Processo e la cui attività lavorativa cesserà, tuttavia, in data 30 novembre 2016;

alla luce di tali fatti, non si comprende l'esclusione dei cosiddetti "precari della giustizia" dalle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del provvedimento in esame, platea di precari che negli anni hanno arricchito il proprio bagaglio di competenze tecnico-professionali proprio nel settore giustizia, diventando così oltremodo idonei allo svolgimento delle mansioni di cui oggi si discute la razionalizzazione organizzativa,

impegna il Governo a:

intervenire con urgenza sulla situazione dei cosiddetti precari della giustizia, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure tese alla loro assunzione a tempo indeterminato.

G/2500/1/1 (testo 2)

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA, LO MORO, BISINELLA, MARTON, NACCARATO, PAGLIARI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 1, comma 2-*bis*, l'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 117 del 2016;

i cosiddetti "lavoratori precari della giustizia" sono tirocinanti che da ben 6 anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia;

la funzione fondamentale svolta dai cosiddetti "precari della giustizia" è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della giustizia a valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;

trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento *ex* articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

ad oggi, dunque, sono circa 1200 i cosiddetti "precari della giustizia" che, dopo aver superato la selezione pubblica di cui in parola, sono impegnati nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani

per garantire il corretto funzionamento dell'istituito Ufficio del Processo e la cui attività lavorativa cesserà, tuttavia, in data 30 novembre 2016;

alla luce di tali fatti, non si comprende l'esclusione dei cosiddetti "precari della giustizia" dalle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 2-*bis*, del provvedimento in esame, platea di precari che negli anni hanno arricchito il proprio bagaglio di competenze tecnico-professionali proprio nel settore giustizia, diventando così oltremodo idonei allo svolgimento delle mansioni di cui oggi si discute la razionalizzazione organizzativa,

impegna il Governo a:

intervenire con urgenza sulla situazione dei tirocinanti presso le cancellerie, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure concorsuali nella Pubblica Amministrazione, nelle quali garantire l'effettivo rispetto del titolo preferenziale previsto dal percorso professionalizzante maturato ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011.

G/2500/2/1

CAPPELLETTI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2500 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico»,

premesso che:

la Camera dei deputati ha ampliato l'oggetto del provvedimento suddetto, inserendo disposizioni che autorizzano il Ministero della giustizia per il trIennio 2016-2018 ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale;

nella Relazione ministeriale sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015, si afferma che: «a fine 2015 purtroppo la scopertura di organico presenta ancora un dato di crescita, ammontando a 34.656 unità, con una carenza di 9.046 unità, pari al 20,7%»;

il Ministro della giustizia nella seduta n. 653 di mercoledì 13 luglio 2016 alla Camera dei deputati ha affermato che: «è proprio sul personale amministrativo che scontiamo il peso di una più lunga stagione di stagnazione, che ha determinato il progressivo invecchiamento del personale amministrativo della giustizia, settore in cui da oltre vent'anni non si fanno più assunzioni, e vistose carenze d'organico» e che: «al 30 giugno 2016 il tasso nazionale di scopertura è pari al 21 per cento»,

considerato che:

la carenza di personale amministrativo è un dato assodato e diffuso nella quasi totalità degli uffici giudiziari italiani tale da determinare una considerevole riduzione della funzionalità ed efficienza del sistema giudiziario;

la grave scopertura della pianta organica degli uffici giudiziari italiani si riverbera direttamente sulle indagini preliminari e sui processi in corso, nonché sulle sentenze passate in giudicato che rimangono ineseguite a causa dei mancati e necessari adempimenti di cancelleria,

impegna il Governo:

ad avviare con urgenza una programmazione di un periodo di anni 3 durante i quali indire procedure concorsuali volte al reclutamento di personale amministrativo fino alla completa copertura delle vacanze di organico di tutti gli uffici giudiziari italiani.

G/2500/3/1

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 117 del 2016 che posticipa di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale,

considerato che:

l'amministrazione della giustizia registra da tempo situazioni di carenza strutturale ed organica che devono essere definitivamente superate. Numerosi esponenti dell'ordine giudiziario hanno

apertamente denunciato il concreto rischio di collasso del sistema giustizia e ribadito che una efficace lotta alla criminalità organizzata - interna ed internazionale - sia ottenibile non solo con un adeguato impianto normativo, ma con una concreta ed efficace funzionalità degli uffici giudiziari inquirenti e giudicanti;

mediante alcune disposizioni introdette alla Camera, il Ministero della giustizia viene autorizzato, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte ad assicurare un ulteriore incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, attraverso un reclutamento straordinario di magistrati ordinari, cancellieri ed esperti informatici, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione esistente e dal presente decreto-legge, al fine di assicurare l'immediata e piena funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP e dell'Ufficio del Processo, nonché al fine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche;

a rafforzare, conseguentemente, anche il presidio dell'amministrazione della giustizia nelle aree più esposte a situazioni di criminalità diffusa e organizzata, nella parallela prospettiva di recuperare all'attività giudiziaria sul territorio anche i magistrati in distacco presso i Ministeri e altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1

1.1

BRUNI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2017»*, con le seguenti:* «dal 1º luglio 2017».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2016»*, sono sostituite dalle seguenti:* «fino alla data del 30 giugno 2017».

1.2

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2017»*, con le seguenti:* «dal 1º settembre 2016».

1.3

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2017»*, con le seguenti:* «dal 15 ottobre 2016».

1.4

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2017»*, con le seguenti:* «dal 30 ottobre 2016».

1.5

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2017»*, con le seguenti:* «1º marzo 2017».

1.6

GALIMBERTI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2016»*, con le seguenti:* «28 febbraio 2017».

1.7

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»*, con le seguenti:* «a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.8

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»*, con le seguenti:* «trascorsi 5 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.9

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «1.000 unità»*, con le seguenti:* «2.000 unità».

Conseguentemente, al comma 2-quinquiesdecies*, sostituire le parole da:* «5.606.324 per l'anno 2016» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «12.000.000 per l'anno 2016 e di euro 67.500.000 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.10

GALIMBERTI

Al comma 2-bis*, sostituire le parole:* «1.000 unità»*, con le seguenti:* «500 unità».

1.11

D'ALÌ, BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 2-bis*, sostituire le parole da:* «mediante lo scorrimento di graduatorie» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «da individuarsi fra il personale già impegnato presso gli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituito ufficio del processo e la cui attività lavorativa dovrebbe cessare in data 30 novembre 2016».

1.12

BRUNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis*, sopprimere le parole da:* «o mediante procedure» *fino alla fine del comma;*

b) sopprimere il comma 2-quater*;*

c) al comma 2-septies*, sopprimere le parole da:* «Le medesime procedure» *fino alle seguenti:* «accordi collettivi nazionali».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter *e 2*-duodecies*.*

Conseguentemente, ai commi 2-sexies*, 2*-septies *e 2*-octies *sopprimere, ove ricorrano, le parole:* «e 2-*quater*»;

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente gli ammontari di cui ai commi 2-terdecies*, 2*-quaterdecies *e 2*-quinquiesdecies.

1.13

BRUNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis*, sopprimere le parole da:* «o mediante procedure» *fino alla fine del comma;*

b) al comma 2-septies*, sopprimere le parole da:* «Le medesime procedure» *fino alle seguenti:* «accordi collettivi nazionali».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter *e 2*-duodecies*.*

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente gli ammontari di cui ai commi 2-terdecies*, 2*-quaterdecies *e 2*-quinquiesdecies.

1.14

BRUNI

Al comma 2-bis*, sopprimere le parole da:* «o mediante procedure» *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter *e 2*-duodecies*.*

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente gli ammontari di cui ai commi 2-terdecies*, 2*-quaterdecies *e 2*-quinquiesdecies.

1.15

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Dopo il comma 2-bis*, inserire il seguente:*

«2-*bis*.1. L'applicazione delle disposizioni di cui a1 comma precedente è subordinata alla presentazione alle Camere, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversone del presente decreto, di una Relazione tecnica, predisposta dal Ministro della giustizia, che illustri le necessità, motivandole, di procedere all'assunzione urgente di un contingente di 1.000 unità, nonché le ragioni del ritardo nell'applicazione del processo amministrativo telematico».

1.16

GALIMBERTI

Al comma 2-ter*, sostituire le parole da:* «le predette graduatorie» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «i criteri per la definizione di un concorso pubblico al fine di soddisfare le esigenze assunzionali tenendo conto delle esigenze organizzative e i fabbisogni di professionalità».

1.17

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 2-ter*, sopprimere le parole:* «, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità».

1.18

BRUNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 2-quater*;*

b) al comma 2-septies*, sopprimere le parole da:* «Le medesime procedure» *fino alle seguenti:* «accordi collettivi nazionali».

Conseguentemente, ai commi 2-sexies*, 2*-septies *e 2*-octies *sopprimere, ove ricorrano, le parole:* «e 2-*quater*».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-duodecies.

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente gli ammontari di cui ai commi 2-terdecies*, 2*-quaterdecies *e 2*-quinquiesdecies.

1.19

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 2-quater.

1.20

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 2-quater*, sostituire le parole:* «trenta giorni»*, con le seguenti:* «tre giorni».

1.21

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 2-quater*, sostituire le parole:* «trenta giorni»*, con le seguenti:* «cinque giorni».

1.22

BRUNI

Al comma 2-septies*, sopprimere le parole da:* «Le medesime procedure» *fino alle seguenti:* «accordi collettivi nazionali».

1.23

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 2-septies*, sopprimere il secondo periodo.*

1.24

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Al comma 2-septies*, sopprimere il secondo periodo.*

1.25

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Al comma 2-octies*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il decreto di cui al presente comma è sottoposto al controllo preventivo di legittimità, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

1.26

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALÌ
Sopprimere il comma 2-novies.

1.27
GALIMBERTI
Al comma 2-undecies*, sostituire le parole:* «350.000 euro»*, con le seguenti:* «150.000 euro».

1.28
GALIMBERTI
Al comma 2-duodecies*, sostituire la parola:* «1211»*, con la seguente:* «800».

1.29
GALIMBERTI
Al comma 2-duodecies*, sostituire la parola:* «821»*, con la seguente:* «421».

1.30
GALIMBERTI
Al comma 2-duodecies *sostituire la parola:* «390»*, con la seguente:* «190».

1.0.1
BRUNI
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole da: "a norma" fino a "n. 82", sono sostituite con le seguenti: "mediante l'apposizione della propria firma digitale"».

Art. 2

2.5
GALIMBERTI
Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2017»*, con le seguenti:* «1º marzo 2017».

2.1
BRUNI
Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 1º gennaio 2017»*, con le seguenti:* «alla data del 1° luglio 2017».

2.2
BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALÌ
Sopprimere il comma 1-bis.

2.3
BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALÌ
Sostituire il comma 1-bis *con il seguente:*

«1-*bis*. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 gennaio 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2.4
GALIMBERTI
Al comma 1-bis*, sostituire le parole:* «31 marzo 2017»*, con le seguenti:* «30 giugno 2017».

2.0.1
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI
*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. All'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "ufficiale giudiziario", sono aggiunte le seguenti: "assistente informatico, contabile, esperto linguistico" nonché, dopo le parole: "dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" sono aggiunte le seguenti: "funzionario informatico,

contabile ed esperto linguistico"*;*

b) al comma 4, dopo le parole: "di ufficiale giudiziario", sono aggiunte le seguenti: "assistente informatico, contabile, esperto linguistico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 335.000 euro nel 2016 e in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.2

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALÌ

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Normativa)

1. Sono soppresse, le seguenti disposizioni:

a) articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i relativi decreti attuativi;

b) articolo 2, comma 584, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2271

Art. 2

2.153 (testo 2)

GASPARRI, BERNINI

Al comma 5, lettera b), *al numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «36 consiglieri» *con le altre:* «60 consiglieri»;

b) sostituire le parole: «di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» *con le altre:* «secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti»;

c) sopprimere le parole: «questi ultimi siano come tali».

2.154 (testo 2)

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, lettera b), *sostituire il punto n. 3) con il seguente:*

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 60 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».

2.161 (testo 2)

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, BERGER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 5, lettera b), *numero 3), apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «due terzi giornalisti professionisti» *inserire le seguenti:* «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute»;

b) dopo le parole: «e un terzo pubblicisti» *inserire le seguenti:* «tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute».

1.3.2.1.25. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 417 (ant.) del 03/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016
417ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

-

Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

La relatrice LO MORO (*PD*) propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Ritiene, infatti, che il provvedimento, nel comporre le molteplici disposizioni vigenti in materia in un testo normativo unitario tale da configurarsi quale "codice della giustizia contabile", sia coerente con i principi e i criteri direttivi contenuti nella disposizione di delega.

Inoltre, esso appare conforme ai principi costituzionali, con precipuo riguardo a quelli relativi alla Corte dei conti e alla giurisprudenza costituzionale in materia. In particolare, la Corte costituzionale ha

affermato che alla Corte dei conti è riservata la giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica, da intendersi comprensiva sia dei giudizi di conto sia dei giudizi di responsabilità a carico degli impiegati e degli agenti contabili dello Stato e degli enti pubblici non economici, che hanno la disponibilità del pubblico denaro; che la materia della contabilità pubblica non è definibile oggettivamente, ma occorrono apposite qualificazioni legislative rispetto all'oggetto (natura pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione) e rispetto ai soggetti (natura pubblica dell'ente); che - in applicazione dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione e nei limiti da esso imposti - spetta al legislatore la determinazione della sfera di giurisdizione della magistratura contabile rispetto alla magistratura ordinaria.

Ricorda, altresì, che la giurisdizione contabile in senso stretto e la giurisdizione della Corte dei conti sulle responsabilità dei pubblici dipendenti tendono a garantire l'interesse alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente, in ottemperanza al principio di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Sottolinea, quindi, che l'intervento normativo mira ad attivare nel processo contabile i principi del "giusto processo" sanciti dall'articolo 111 della Costituzione.

Rileva, infine, che la Corte dei conti, nel parere espresso nell'adunanza del 21 e 22 luglio 2016, non ha formulato rilievi di carattere sistematico sul disegno complessivo di riordino e di definizione della disciplina.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene opportuno attendere eventuali osservazioni dalle Commissioni competenti, prima di procedere alla votazione. Del resto, la scadenza del termine per l'espressione del parere è prevista per domani, giovedì 4 agosto.

In ogni caso, sarebbe altresì necessario sollecitare il Governo a coordinare lo schema di decreto legislativo sia con la normativa vigente, sia con gli ulteriori provvedimenti che saranno adottati per l'attuazione della legge n. 124 del 2015.

La relatrice LO MORO (*PD*) si riserva di modificare la proposta di parere, inserendo come osservazione il rilievo segnalato dal senatore Crimi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

- e petizioni nn. 440, 454, 1489 e 1563 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 agosto.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), per favorire la sollecita definizione dell'esame del disegno di legge in sede referente, ritira gli emendamenti 2.167, 2.170, 2.0.3, 2.0.5 e 2.0.9 e 3.16, nonché i subemendamenti 1.102/1 e 6.0.100/5.

Inoltre, in assenza dei proponenti, fa propri e ritira gli emendamenti 2.166, 2.169, 2.172, 2.174, 2.176, 2.0.1, 2.0.4, 2.0.6, 2.0.10, 3.1 e 3.17.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira gli emendamenti 2.175, 3.3, 3.8, 3.12, 3.0.2 e 3.0.4, nonché i subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/8.

Il senatore COLLINA (*PD*) ritira gli emendamenti 2.168, 2.171, 2.173, 2.0.2, 2.0.7, 2.0.8, 3.4 e 3.15.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), al fine di evitare che l'approvazione di un provvedimento molto importante per il settore dell'editoria sia rinviata alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, ritira gli emendamenti 3.14, 3.0.1, 3.0.3 e 3.0.5, nonché i subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/7, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13.

Auspica, tuttavia, che in Assemblea sia possibile ampliare il termine entro il quale imprese editrici detenute da cooperative e fondazioni potranno continuare a ricevere il contributo pubblico. Ricorda, infatti, che il relatore aveva dichiarato la propria disponibilità in tal senso.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira il subemendamento 6.0.100/6.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario PIZZETTI accoglie gli ordini del giorno G/2271/1/1, G/2271/2/1 e G/2271/3/1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 3.2.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 3.7.

Il senatore COLLINA (*PD*) riformula l'emendamento 3.9 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 3.11 in un testo corretto, pubblicato in allegato.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.9 (testo corretto), 3.10 e 3.11 (testo corretto), di identico contenuto.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolti gli identici emendamenti 3.9 (testo corretto), 3.10 e 3.11 (testo corretto).

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 3.13 e 3.18 e li ritira.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.19.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene opportuno precisare a livello normativo la definizione di quotidiani *online*, ai quali dovrebbe essere esteso il regime previsto per le pubblicazioni su carta stampata. Spesso, infatti, perfino in sede legislativa o giudiziaria, si fa confusione tra i siti e i blog su cui privati cittadini esprimono le proprie opinioni e le testate giornalistiche pubblicate *online*.
L'emendamento, quindi, elenca una serie di requisiti che contraddistinguono i giornali *online*, tra cui la frequenza dell'aggiornamento e la pubblicazione di materiale informativo originale.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), nel ritenere condivisibili le considerazioni del senatore Crimi, si riserva di rivalutare la questione per l'esame in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

A seguito di distinte votazioni, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 1.102, 2.500 (testo corretto) e 6.0.100 (testo corretto).

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 1.54 e 1.55, precedentemente accantonati.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 2.11, precedentemente accantonato.

La PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato.

Posta ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo, la proposta di coordinamento Coord.1 è accolta.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), la Commissione conferisce quindi al relatore Cociancich il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per

l'approvazione del disegno di legge n. 2271, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2271

Art. 3

3.9 (testo corretto)

COLLINA

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo»*, con le seguenti:* «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

3.11 (testo corretto)

CALDEROLI, COMAROLI

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «7-*bis*»*, sostituire le parole:* «30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale è chiesto il contributo»*, con le seguenti:* «50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto».

Coord.

Coord.1

COCIANCICH, *relatore*

*Al comma 4-*bis*, introdotto dall'emendamento 1.101, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:* «Sullo schema di regolamento di cui al primo periodo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato» *e al secondo periodo sostituire le parole:* «Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e» *con le seguenti:* «Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2271
XVII Legislatura

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"
Titolo breve: *Editoria*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 581 (pom.) 24 maggio 2016	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)** Richiesta relazione tecnica
N. 601 (pom.) 6 luglio 2016	Esito: **Esame e rinvio** Pervenuta relazione tecnica Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 605 (pom.) 13 luglio 2016	Esito: **Esame e rinvio**

	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 607 (ant.) 19 luglio 2016	Esito: Non ostativo con condizioni
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo con osservazioni
	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**
N. 612 (pom.) 26 luglio 2016	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti** **Nota**: Su ulteriori emendamenti
N. 618 (ant.) 1 agosto 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: su ulteriori emendamenti Esito: **Rinvio su emendamenti**

N. 620 (ant.) 2 agosto 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti** Pervenuta relazione tecnica **Nota**: Su ulteriori emendamenti Esito: Contrario **su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) **Nota**: Su ulteriori emendamenti
N. 622 (pom.) 3 agosto 2016	Esito: Non ostativo **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.282, S.453, S.454, S.1236 Parere destinato all'Assemblea Esito: parte Contrario **parte Non ostativo con condizioni su emendamenti** Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Esito: Non ostativo **su emendamenti**

N. 624 (pom.) 13 settembre 2016	Esito: Non ostativo **su emendamenti** **Nota**: su ulteriori emendamenti

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 284 (pom.) 21 giugno 2016	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
N. 286 (pom.) 28 giugno 2016	Esito: Favorevole

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 230 (pom.) 20 aprile 2016	Richiesta assegnazione congiunta
N. 234 (pom.) 4 maggio 2016	

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 241 (pom.) 25 maggio 2016	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**
N. 242 (pom.) 7 giugno 2016	Esito: **Esame e rinvio**
N. 243 (ant.) 8 giugno 2016	Esito: **Esame e rinvio**
N. 250 (pom.) 29 giugno 2016	Esito: Favorevole con osservazioni

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

N. 252 (pom.) 20 luglio 2016	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**

N. 253 (ant.) 21 luglio 2016	Esito: Favorevole con osservazioni
Commissione parlamentare questioni regionali	
30 giugno 2016 (ant.)	Esito: Favorevole
	Parere destinato alla Commissione **1ª (Affari Costituzionali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 581 (pom.) del 24/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 24 MAGGIO 2016
581ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica predisposta dal Ministero della giustizia in risposta alle osservazioni formulate dal relatore, in cui si conferma che la procedura elettorale dei magistrati onorari prevista dall'articolo 5 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto può espletarsi con il personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati. Con riferimento alla medesima nota, precisa che l'utilizzo delle risorse già stanziate in bilancio per le finalità connesse all'articolo 5 non incide sugli impegni di spesa già assunti o sugli interventi già programmati dall'amministrazione giudiziaria. Ritiene pertanto superate le osservazioni avanzate sull'articolo 5.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2232 e 292-A) ***Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grassi ed altri; Ileana Argentin ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Vargiu ed altri; Paola Binetti ed altri; Rondini ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare in quanto gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e confluiti nel testo proposto all'Assemblea hanno recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio sui medesimi.

Per quanto riguarda gli emendamenti già esaminati durante l'*iter* presso la Commissione di merito e ripresentati in Assemblea occorre ribadire parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.305 (già 1.16), 1.306 (già 1.18), 1.23, 1.307 (già 1.25), 1.318 (già 1.59), 1.319 (già 1.60), 1.320 (già 1.61), 1.322 (gia 1.65), 1.0.300 (già 1.0.1), 2.24, 2.26, 2.313 (già 2.25), 2.29, 2.34, 2.315 (gia 2.39), 2.36, 2.316 (già 2.37), 2.40, 2.317 (già 2.38), 2.0.1, 3.300 (già 3.3), 3.6, 3.12, 3.13, 3.15, 3.304 (già 3.16), 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.325 (già 4.56), 4.0.3, 4.0.300 (già 4.0.1), 5.302 (già 5.5), 6.47, 6.312 (già 6.50), 6.313 (già 6.48), 6.314 (già 6.49), 6.315 (già 6.52), 6.317 (già 6.55), 6.318 (già 6.58), 6.319 (già 6.59), 6.320 (già 6.60), 6.0.300 (già 6.0.1), 9.300 (già 9.1) e 9.301 (già 9.2).

Occorre ribadire altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1, 3.308 (già 3.25), 4.1, 4.301 (già 4.5), 4.308 (già 4.20), 4.311 (già 4.26), 4.28, 4.29, 4.318 (già 4.38), 5.303 (già 5.6) e Tit. 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti di nuova presentazione, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.308, 1.315, 1.323, 1.324 e 1.325, 3.301, 4.309, 4.313, 4.314, 4.315, 6.304, 6.311, 6.316 e 6.321. Occorre altresì valutare le proposte 1.309, 1.66 (in relazione al testo modificato dalla Commissione), 4.302, 4.316, 4.326, 4.0.301, 8.300 e 8.301. Occorre infine acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 5.301, 6.300, 6.301, 6.302 e 6.303 (fa tuttavia presente che in relazione agli ultimi quattro emendamenti la Commissione aveva già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su testi analoghi). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'opportunità di esprimere un parere non ostativo sul testo, di ribadire i pareri già resi alla Commissione di merito sugli emendamenti ripresentati in Assemblea, nonché sull'onerosità degli emendamenti segnalati dal relatore.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sul carattere oneroso dell'emendamento

1.325.

Il vice ministro MORANDO precisa che le modifiche proposte dall'emendamento risulterebbero un ampliamento della platea dei destinatari del beneficio e, pertanto, in un onere finanziario.

Quanto all'emendamento 1.309, reputa la rigidità introdotta dalla proposta tale da non giustificare l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ed esprime considerazioni analoghe sugli emendamenti 4.302 e 4.316. Relativamente all'emendamento 1.66, esprime un parere contrario, motivato dall'assenza di una copertura finanziaria per l'onere certo che ne deriverebbe. Fa presente che le proposte 4.326 e 4.0.301 comportano obblighi in carico ad altre amministrazioni pubbliche senza provvedere a dotarle delle necessarie risorse finanziarie, ed esprime pertanto un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Quanto alle proposte 8.300 e 8.301, volte a introdurre degli obblighi di monitoraggio finalizzati a garantire un'assoluta omogeneità dell'attuazione della norma su tutto il territorio nazionale, ritiene che, in assenza di una relazione tecnica che ne chiarisca l'impatto finanziario, il parere non possa che essere contrario. Concorda infine sulla richiesta di relazioni tecniche formulata dal relatore su taluni emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.305, 1.306, 1.23, 1.307, 1.318, 1.319, 1.320, 1.322, 1.0.300, 2.24, 2.26, 2.313, 2.29, 2.34, 2.315, 2.36, 2.316, 2.40, 2.317, 2.0.1, 3.300, 3.6, 3.12, 3.13, 3.15, 3.304, 3.18, 3.23, 4.22, 4.23, 4.35, 4.325, 4.0.3, 4.0.300, 5.302, 6.47, 6.312, 6.313, 6.314, 6.315, 6.317, 6.318, 6.319, 6.320, 6.0.300, 9.300, 9.301, 1.308, 1.315, 1.323, 1.324 e 1.325, 3.301, 4.309, 4.313, 4.314, 4.315, 6.304, 6.311, 6.316, 6.321, 1.66, 4.326, 4.0.301, 8.300, 8.301, 5.301, 6.300, 6.301, 6.302 e 6.303. Esprime altresì parere di semplice contrarietà sulle proposte 3.1, 3.308, 4.1, 4.301, 4.308, 4.311, 4.28, 4.29, 4.318, 5.303, 1.309, 4.302, 4.316 e Tit. 1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli emendamenti dei relatori e del Governo, 19.0.100, 34.200, 34.0.100, 40.0.100, 42.100, 42.1000, 42.2000, 47.0.100 e 52.0.300, nonché le ulteriori riformulazioni 28.100/6 (testo 2), 48.79 (testo 2), 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2), al

disegno di «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», trasmessi dalla Commissione competente in sede referente entro il 23 marzo 2016. Per quanto di competenza, occorre valutare il subemendamento 34.0.100/15, come gli analoghi 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19 e 34.0.100/20. Comporta maggiori oneri la proposta 34.0.100/22. Quanto ai subemendamenti riferiti alla proposta 42.100, occorre valutare il 42.100/5. Rispetto alla proposta 42.1000, occorre acquisire una relazione tecnica, mentre occorre valutare il subemendamento 42.1000/1. Con riferimento all'emendamento 47.0.100, occorre valutare l'emendamento principale e i subemendamenti 47.0.100/1 (con gli analoghi 47.0.100/3, 47.0.100/7, 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10 e 47.0.100/11), 47.0.100/12, 47.0.100/13 e 47.0.100/14. L'emendamento 52.0.300 richiede l'acquisizione di una relazione tecnica. Con riguardo alle riformulazioni trasmesse, occorre valutare la proposta 28.100/6 (testo 2), mentre occorre acquisire una relazione tecnica sulla ulteriore 48.79 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle ulteriori proposte tra quelle indicate.

In merito agli ulteriori emendamenti 23.1 (testo 3), 28.100/6 (testo 3), 33.0.100 e i relativi subemendamenti da 33.0.100/1 a 33.0.100/30, 34.0.100/14 (testo 2), 52.0.46 (testo 3) e 37.0.6 (testo 4), trasmessi dalla Commissione competente in sede referente successivamente al 24 marzo 2016, segnala che, per le parti di competenza, occorre valutare le proposte 28.100/6 (testo 3), 34.0.100/14 (testo 2), 52.0.46 (testo 3) e 37.0.6 (testo 4). Occorre altresì valutare i subemendamenti 33.0.100/1, 33.0.100/2, 33.0.100/3, 33.0.100/6, 33.0.100/8, 33.0.100/9, 33.0.100/10, 33.0.100/11, 33.0.100/12, 33.0.100/13, 33.0.100/15, 33.0.100/16, 33.0.100/17, 33.0.100/18, 33.0.100/19, 33.0.100/20, 33.0.100/21, 33.0.100/22, 33.0.100/23, 33.0.100/24, 33.0.100/25, 33.0.100/26, 33.0.100/28, 33.0.100/29 e 33.0.100/30.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica sull'emendamento 19.0.100 e sui relativi subemendamenti 19.0.100/1, 19.0.100/2, 19.0.100/3, 19.0.100/4 e 19.0.100/5. La relazione tecnica risulta altresì positivamente verificata sugli emendamenti 34.200, 34.0.100 e 40.0.100, mentre è negativamente verificata sull'emendamento 52.0.300.

Manca invece delle risposte sui restanti emendamenti.

Alla luce dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 52.0.300. Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 19.0.100, e relativi subemendamenti, 34.200, 34.0.100 e 40.0.100. Il parere rimane sospeso su tutte le restanti proposte.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2362) ***Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio.

Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il vice ministro MORANDO riassume gli elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione forniti dalla Ragioneria generale dello Stato in ordine ai profili sollevati sia dal relatore che dalla nota del Servizio del bilancio e mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito alla disposizione che elimina il limite di intervento di 100 milioni alla dotazione del fondo di solidarietà e sopprime il riferimento ai limiti dati dalle risorse e dalla normativa europea, ritenendo che non si possano escludere degli effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO fa presente che gli interventi del fondo di solidarietà sono a carico del fondo interbancario di tutela dei depositi, il quale costituisce un consorzio di diritto privato, le cui operazioni non sono pertanto suscettibili di impatto sulla finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(*Doc.* XXII, n. 5) **Rosetta Enza BLUNDO ed altri - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009***

(Parere alla 13a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizione sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, essendo finanziata l'istituenda commissione sul bilancio del Senato non vi sono osservazioni da formulare sul piano della copertura finanziaria degli oneri, tuttavia, poiché la durata della Commissione fa riferimento all'intera legislatura non è chiaro se i 50.000 euro ad essa destinati rappresentino la cifra complessiva degli oneri di funzionamento per l'intero periodo di vigenza della commissione o rappresentino invece il finanziamento annuale, in ogni caso la questione andrebbe specificata nel testo, data peraltro l'annualità del bilancio del Senato.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO suggerisce di indurre la Commissione di merito a precisare la cadenza temporale dell'onere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LUCHERINI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione: che nel testo sia chiarito se la cifra di 50.000 euro destinata alla commissione

rappresenti la cifra complessiva degli oneri di funzionamento per l'intero periodo di esistenza della medesima o rappresenti, invece, un finanziamento annuale, stante anche la necessità di rispettare il principio di annualità che presiede al bilancio del Senato.

In merito agli emendamenti il parere è di nulla osta.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento non risulta corredato della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva che il testo recepisce le condizioni poste dalla V Commissione della Camera.

Quanto all'articolo 1, segnala che occorre valutare il mancato recepimento della modifica, richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato (RGS) quale condizione per la verifica positiva della relazione tecnica originaria, riguardante la previsione che le somme non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo. L'assenza di tale modifica andrebbe valutata, in particolare, in relazione al dispositivo del comma 6, anch'esso richiesto quale condizione per la verifica positiva della relazione tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato ed approvato dalla Camera, secondo cui le occorrenti variazioni di bilancio possono essere apportate dal Ministro dell'economia e delle finanze anche in conto residui. Per quanto riguarda l?istituzione del contributo di solidarietà di cui al comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo, non si può escludere *a priori* che il contributo medesimo, possa generare, in ragione della sua obbligatorietà, anche un diritto di detrazione o deduzione da parte dei soggetti percossi che potrebbe dar luogo ad effetti onerosi per l?erario sia in termini di minor gettito per imposte dirette (nello specifico IRES) sia a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sarebbe opportuno acquisire in merito il parere del Governo. In relazione all'articolo 7, infine, occorre valutare il mancato recepimento della condizione, posta per la verifica della relazione tecnica dalla Ragioneria generale dello Stato, riguardante la soppressione di alcune riduzioni tariffarie previste dalla legge n. 416 del 1981, n. 67 del 1987, n. 250 del 1990 e n. 223 del 1990. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO si impegna a far pervenire nel più breve tempo la relazione tecnica aggiornata richiesta dal relatore.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali***

(Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le regioni e gli enti locali vedono con favore un intervento del legislatore a modifica della legge n. 243 del 2012 che accolga le loro richieste ai seguenti fini: semplificare complessivamente il quadro normativo di riferimento raccordando le norme approvate in questi anni; semplificare le disposizioni specifiche sulla definizione dei livelli di equilibri di bilancio; garantire e semplificare la possibilità per gli enti locali di programmare e prevedere le spese pubbliche territoriali consentendo altresì una politica espansiva; semplificare, da un lato, le modalità del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, e dall?altro, le modalità del concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, tenendo conto della giurisprudenza costituzionale.

Il disegno di legge in titolo reca, infatti, una serie di modifiche a disposizioni del Capo IV della legge n. 243 del 2012 - Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, dettate dalla necessità di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare nel nuovo quadro di regole contabili previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali.

L'obiettivo del provvedimento è dunque quello di consentire agli enti territoriali una gestione più efficiente delle risorse a livello locale, tenendo conto delle singole specificità di ciascun ente e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Inoltre, mediante un rafforzamento dei patti regionalizzati, il disegno di legge intende raggiungere l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio sia attraverso il ricorso al debito sia mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nonché rafforzando il ruolo delle regioni quali cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento.

Nel merito, le modifiche introdotte alla legge n. 243 del 2012 si articolano su quattro direttrici di intervento: l'articolo 1 modifica le disposizioni relative all'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali; l'articolo 2 modifica le norme concernenti il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; l'articolo 3 modifica le disposizioni inerenti il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e, infine, l'articolo 4 modifica le disposizioni relative al concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico.

In particolare, in tema di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, stabilisce che i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali introdotti dalla legge n. 243 del 2012 (ovvero un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti) siano sostituiti da un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Sono, conseguentemente, soppressi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti. A tale proposito segnala che l'eliminazione del vincolo di parte corrente è giustificato dal fatto che tale saldo è già disciplinato dall'articolo 162,

comma 6, del TUEL e dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevedono l'obbligo per gli enti territoriali di approvare un bilancio di previsione che garantisca l'equilibrio di parte corrente, compreso l'ammortamento dei prestiti, così come l'equilibrio di cassa. Inoltre, si evidenzia che il nuovo saldo, basato sulla competenza finanziaria potenziata introdotta dalla riforma della contabilità, è più vicino al saldo rilevato dall'ISTAT ai fini del computo dell'indebitamento netto nazionale; l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, stabilisce che, ai fini della determinazione del predetto saldo, non negativo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Entrate correnti di natura tributaria), 2 (Trasferimenti correnti), 3 (Entrate extratributarie), 4 (Entrate in conto capitale) e 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 (Spese correnti), 2 (spese in conto capitale) e 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) del medesimo schema di bilancio. Con la lettera *b)*, si dispone inoltre l'introduzione, con legge dello Stato e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, tra le entrate finali e le spese finali. Tale fondo è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell?ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l?entrata, che ha l'obiettivo di garantire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l?acquisizione dei finanziamenti e l?effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato è alimentato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Le risorse del fondo pluriennale vincolato sono destinate prevalentemente a spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti (ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa). Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell?accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all?impegno delle spese esigibili nell?esercizio in corso e all?impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi. In altre parole, il fondo pluriennale vincolato rappresenta uno strumento di programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall?ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo. Segnala, infine, che l'utilizzo del Fondo pluriennale vincolato incide sulla determinazione dell?equilibrio complessivo fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, determinando una politica espansiva per gli enti territoriali che vi fanno ricorso, con oneri in termini di indebitamento netto. L'articolo 1, al comma 1, lettera *c)*, stabilisce che qualora un ente territoriale registri un valore negativo del saldo, lo stesso deve adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo "in quote costanti". Nella legislazione vigente le misure di correzione devono assicurare il recupero entro il triennio successivo ma non in quote costanti. Tuttavia, viene previsto che con legge dello Stato si possano prevedere differenti modalità di recupero del saldo negativo e dunque non in quote costanti ma con un recupero concentrato maggiormente nella prima o nella seconda parte del triennio; l'articolo 1, comma 1, lettera *d)* sopprime il vincolo, previsto dal comma 3 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, di destinazione di eventuali saldi positivi all'estinzione del debito maturato dell'ente e al finanziamento di spese di investimento, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dell'equilibrio dei bilanci. Tale soppressione è giustificata dal fatto che, restando fermo l?obbligo di garantire, a preventivo e a consuntivo, l?equilibrio tra entrate finali e spese finali, gli enti territoriali possano comunque destinare i propri avanzi solo a copertura del proprio debito, ovvero a spese di investimento; infine, con l'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, si modifica il comma 4 dell'articolo 9 dalla legge n. 243 del 2012, prevedendo che, con legge dello Stato, siano definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni introdotte all'articolo in esame. Nella versione vigente, non sono previsti premi ma soltanto sanzioni nel caso di mancato conseguimento dell'equilibrio gestionale.

In tema di ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, le modifiche apportate dall'articolo 2 del provvedimento in esame all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 non modificano le norme che consentono agli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento e all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento. Per lo più le modifiche attengono alle modalità di svolgimento delle predette operazioni. In particolare: l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, modifica il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 prevedendo che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e che le stesse garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del "saldo non negativo" del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione. La modifica introdotta, pertanto, subordina all'acquisizione di un'intesa regionale anche l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Pertanto, in coerenza con le modifiche introdotte, scompare il riferimento al saldo di cassa finale; con la successiva lettera *b)* si abroga il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che prevede, in sede di rendiconto e, in presenza del mancato rispetto dell'equilibrio della gestione di cassa finale, il concorso del saldo negativo alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo, del complesso degli enti della regione interessata, ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Tale abrogazione è giustificata dal fatto che non si prevede più il conseguimento dell'equilibrio della gestione di cassa finale. Infine, con la lettera *c)* si sostituisce il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che nella versione vigente prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza Unificata, siano disciplinati criteri e modalità di attuazione tecnica del presente articolo. La modifica introdotta precisa che nella disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione del presente articolo, demandata al D.P.C.M., siano incluse anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

In tema di concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali, l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, nel modificare il comma 1, dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012, stabilisce che lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalità definite con leggi dello Stato. Per eventi eccezionali si intendono i periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea e gli eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. Rispetto al testo vigente, inoltre, non si procederà più all'istituzione del Fondo straordinario per il concorso dello Stato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da quota parte delle risorse derivanti dal ricorso all?indebitamento da parte dello Stato consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo del saldo del conto consolidato. La dotazione del fondo doveva essere determinata, nei documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, sulla base della stima degli effetti dell?andamento del ciclo economico e tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali, influenzata dall?andamento del ciclo economico; con la successiva lettera *b)*, si abrogano i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge n. 243 del 2012. In particolare, il comma 2 vigente specifica che qualora le Camere autorizzino scostamenti temporanei del saldo strutturale rispetto all?obiettivo programmatico, l?ammontare del Fondo sia determinato anche tenendo conto delle conseguenze degli eventi eccezionali sulla finanza degli enti territoriali, mentre il comma 3 vigente prevede che il riparto del Fondo tra gli enti territoriali che fanno ricorso all?indebitamento sia demandato ad un D.P.C.M., da adottare sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e previo parere parlamentare, tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente, influenzata dal ciclo economico e degli effetti degli eventi di cui al comma 2 sulla finanza dei singoli enti. Restano da verificare tempi e modi di applicazione della norma in relazione al concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni (Lep), in quanto in un?audizione in Commissione

parlamentare per l?attuazione del federalismo fiscale del 20 aprile scorso, la Sose, che ha il compito di effettuare una ricognizione dei Lep, ha illustrato i dati solo su Asili nido e istruzione pubblica.

In tema di concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico, l'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, reca una modifica di carattere formale al comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, che nella versione vigente demanda alla legge dello Stato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 243 del 2012, il concorso delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla sostenibilità del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche. La disciplina è rinviata a legge dello Stato; con la successiva lettera *b)*, si modifica il comma 1, dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, prevedendo che con legge dello Stato sia disciplinato il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la legge statale di determinare ulteriori obblighi al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'Unione europea. Il testo vigente prevede che nelle fasi favorevoli del ciclo economico, i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, tenendo conto della quota di entrate proprie degli enti di cui al comma 1 influenzata dall'andamento del ciclo economico, determinano la misura del contributo del complesso dei medesimi enti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Quindi, rispetto al testo vigente, non vi è più la precisazione per cui si tiene conto della quota di entrate proprie degli enti territoriali influenzata dall'andamento del ciclo economico, inoltre, il concorso degli enti territoriali non è più legato alle fasi favorevoli del ciclo economico di cui si tiene conto in modo più generico. Con la successiva lettera *c)*, si propone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 243 del 2012, con il quale si dispone che il contributo al Fondo per l'ammortamento dei titolo dello Stato sia ripartito tra gli enti territoriali tenendo conto della quota di entrate proprie di ciascun ente influenzata dall'andamento del ciclo economico. Tale modifica è giustificata, anche, dalla sentenza n. 88 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che il contributo al Fondo sia ripartito tra gli enti territoriali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «d?intesa con la Conferenza unificata di cui all?articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni». La stessa sentenza ha evidenziato come la previsione di garantire il rigore finanziario non possa essere disgiunta da quella di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni e l?esercizio delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali e che entrambe le previsioni, nella loro complementarità, trovano, dunque, la ragion d?essere in quel complesso di princìpi costituzionali già richiamati, ed in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nell'ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) chiede chiarimenti in merito alla definizione dell'equilibrio di parte corrente dei bilanci degli enti locali derivante dal provvedimento in esame.

La relatrice ZANONI (*PD*) fa presente che il venir meno dell'obbligo di pareggio di parte corrente deriva implicitamente dal riferimento alla disciplina disposta dall'articolo 162, comma 6, del TUEL e dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede se la facoltà degli enti locali di recuperare un eventuale valore negativo del saldo di riferimento possa essere esercitata senza limiti.

La RELATRICE precisa che il provvedimento non specifica alcun limite in proposito, e aggiunge che tuttavia tale facoltà appare implicitamente limitata dalla applicazione delle sanzioni

previste in caso di mancato rispetto degli obiettivi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 601 (pom.) del 06/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
601ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio richiesta dal relatore.

Il PRESIDENTE propone di rinviare quindi l'esame del provvedimento per consentire di valutare il contenuto della relazione tecnica e predisporre il parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, concorda con il relatore in merito all'onerosità delle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.20, in quanto comportano riduzione di gettito. Esprime, altresì, parere contrario sull'emendamento 5.23, in quanto comporta maggiori oneri.

Concorda, inoltre, sull'onerosità della proposta 5.29, in quanto la deducibilità prevista dalla modifica determinerebbe la riduzione del gettito erariale, mentre il parere contrario sugli emendamenti 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 deriva dagli effetti negativi associabili dall'abrogazione degli studi di settore. Evidenzia, con riferimento alle proposte 5.0.4 e 5.0.5, che le relative modifiche determinerebbero una riduzione delle entrate contributive, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento 5.0.12, in quanto prevede nuove detrazioni fiscali, e sull'emendamento 5.0.13, perché determinerebbe effetti negativi sul gettito fiscale. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 5.1, al fine di assicurare che la proposta non comporti oneri, nonché sull'emendamento 5.2, volto a sostituire una serie di deducibilità fiscali con le corrispondenti detraibilità. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.12. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 5.15, 5.16, 5.17, 5.18 e 5.19, in quanto ritiene che il tetto di spesa ivi previsto potrebbe essere difficilmente rispettato. Quanto all'emendamento 5.21, reputa che si possa interpretare nel senso di una estensione della relativa deducibilità fiscale e vada pertanto espresso un parere contrario. Sugli emendamenti 5.24 e 5.25 è necessario acquisire una relazione tecnica che dimostri la congruità della copertura finanziaria prevista. Ritiene altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 5.28 e 5.0.100, i subemendamenti 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/4 sono altresì da ritenersi onerosi. Dichiara quindi necessario acquisire una relazione tecnica anche sulle proposte 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.11. Quanto agli emendamenti 5.13, 5.14 e 5.27, ne evidenzia gli effetti negativi in termini di gettito fiscale, mentre ritiene non onerosi gli emendamenti 5.26 e 5.0.10.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, ritiene necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 6.1, 6.5, 6.6 e 6.7, specificando che le ultime tre proposte sono volte ad introdurre dei vincoli organizzativi nel funzionamento dell'amministrazione e che pertanto devono essere approfonditi. Dichiara onerosi gli emendamenti 6.3 e 6.15, mentre esprime parere non ostativo sulle proposte 6.4 e 6.9. Con riferimento all'emendamento 6.100, segnala che la clausola ivi inserita non è correttamente formulata e che in ogni caso è necessario acquisire una relazione tecnica che ne precisi gli effetti finanziari. Esprime poi parere contrario sull'emendamento 6.0.1, in quanto attribuire nuovi compiti all'ANPAL, mentre reputa necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 6.0.2.

Con riferimento agli emendamenti riguardanti l'articolo 7, reputa necessario acquisire una

relazione tecnica sulla proposta 7.0.1, della quale segnala, inoltre, l'estraneità rispetto al tema del disegno di legge in esame. Idonea relazione tecnica è necessaria anche sugli emendamenti 7.100 (e sul relativo subemendamento 7.100/1) e 7.0.2, mentre ritiene direttamente onerosi gli emendamenti 7.8 e 7.0.3. In merito alla proposta 7.4, dopo averne preliminarmente evidenziato l'estraneità rispetto al tema del disegno di legge, ne segnala gli effetti negativi indiretti sulla finanza pubblica, suggerendo l'espressione di un parere di semplice contrarietà al fine di evidenziare la rilevanza della questione dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, esprime la necessità di acquisire ulteriori elementi tecnici in merito all'emendamento 8.0.3, mentre ritiene onerose le proposte 8.0.2, 8.1 e 8.0.1.

Alla luce del parere fornito dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 5 a 8, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.20, 5.23, 5.29, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.12, 5.0.13, 6.15, 7.0.1, 8.0.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.12, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.21, 5.24, 5.25, 5.28, 5.0.100 e i relativi subemendamenti 5.0.100/1, 5.0.100/2, 5.0.100/3 e 5.0.100/4, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.11, 7.100 e il relativo subemendamento 7.100/1, 7.8, 7.0.2, 7.0.3, 8.1, 8.0.1, 8.0.3, 5.13, 5.14, 5.27, 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.0.100, 6.0.1 e 6.0.2.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 7.4.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 9 al termine.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI ricorda che il relatore Guerrieri Paleotti ha illustrato gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MORANDO, alla luce degli ulteriori elementi tecnici forniti dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, dichiara il parere contrario del Governo sulla proposta 52.0.400 e i relativi subemendamenti 52.0.400/3. 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13 e 52.0.400/19, nonché sulla proposta 52.0.100 (testo 2) e sul

relativo subemendamento 52.0.100 (testo 2)/1, per assenza di relazione tecnica.

Esprime quindi parere non ostativo sul subemendamento 34.0.100/100.

Rappresenta, poi, che è pervenuta una relazione tecnica relativa all'emendamento 48.79 (testo 3) (testo corretto), positivamente verificata con talune condizioni, che mette a disposizione dei senatori. Evidenzia, a tal proposito, la necessità di sottoporre il parere non ostativo sull'emendamento in esame alla condizione che la decorrenza dell'onere venga posticipata al 2017 e che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sia incrementato di un importo corrispondente all'onere dell'emendamento.

Esprime, quindi, parere non ostativo sul subemendamento 52.0.400/19 (testo 2), nonché sull'emendamento 34.200 (testo 2), sul quale dispone di pareri positivi dell'Agenzia delle dogane e della Ragioneria generale dello Stato.

Ritiene, quindi, non oneroso l'emendamento 34.0.300, nonché i relativi subemendamenti 34.0.300/1, 34.0.300/2 e 34.0.300/8, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 34.0.300/7, in quanto modifica il criterio di calcolo del relativo contributo. Ritiene, altresì, non oneroso l'emendamento 48.100 e i relativi subemendamenti 48.100/2, 48.100/4, 48.100/5, 48.100/7, 48.100/8, 48.100/10, 48.100/11, 48.100/12, 48.100/13, 48.100/14, 48.100/15, 48.100/16, 48.100/17, 48.100/18, 48.100/19, 48.100/20, 48.100/21, 48.100/22, 48.100/23, 48.100/24, 48.100/25, 48.100/26, 48.100/27, 48.100/29, 48.100/30, mentre sul subemendamento 48.100/28 reputa necessario acquisire una relazione tecnica attestante l'assenza di effetti finanziari. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento 52.0.500, osservando, altresì, che i subemendamenti non sembrano risolvere i problemi di natura finanziaria, suggerendo, quindi, l'espressione di un parere contrario anche su tutte queste proposte da 52.0.500/1 a 52.0.500/17.

Fa presente, quindi, che sull'emendamento 36.100 (testo 2) è pervenuta una relazione tecnica redatta dall'amministrazione competente, su cui, tuttavia, la Ragioneria generale dello Stato non ha ancora formulato un proprio parere.

Alla luce dei parere forniti dal Rappresentante del Governo, il RELATORE propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 52.0.400, 52.0.400/3. 52.0.400/4, 52.0.400/8, 52.0.400/9, 52.0.400/10, 52.0.400/11, 52.0.400/12, 52.0.400/13, 52.0.400/19, 52.0.100 (testo 2), 52.0.100 (testo 2)/1, 34.0.300/7, 48.100/28, 52.0.500/1, 52.0.500/4, 52.0.500/5, 52.0.500/6, 52.0.500/7, 52.0.500/8, 52.0.500/9, 52.0.500/10, 52.0.500/11, 52.0.500/12, 52.0.500/13, 52.0.500/17 e 52.0.500.

Sull'emendamento 48.79 (testo 3)(testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 5, delle parole: "a decorrere dal 2016" con le seguenti: "a decorrere dal 2017"; e all'inserimento, in fine, del seguente comma: "6. A decorrere dall'anno 2017, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è incrementato di 9.206.178,29 euro.".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte 34.0.200 e del relativo subemendamento 34.0.200/1, 36.100 (testo 2), 37.0.100 e 40.0.100 (testo 2) e relativi subemendamenti, sulle quali il parere è sospeso.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***
(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***
(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***
(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco***
(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***
(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 giugno.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter rinviare a domani mattina l'esame degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dello Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 7 luglio 2016, alle ore 9, è

anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 605 (pom.) del 13/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2016
605ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *f)*, e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO, facendo seguito alle questioni poste nel corso della seduta antimeridiana di oggi, mette a disposizione dei senatori una nota informale nella quale si affrontano le tematiche relative ai canoni demaniali e agli effetti del decreto legislativo in esame. Non si tratta di un documento ufficializzato nei modi di rito, tuttavia appare documentato in modo adeguato e idoneo a dare riscontro alle obiezioni sollevate. Per quanto attiene specificamente i profili di entrata, il decreto attuativo non modifica il regime vigente, che rimane immutato. In particolare, si evidenzia come la riorganizzazione delle autorità portuali sia priva di effetti finanziari negativi ma, al contrario, miri ad una maggiore efficienza del sistema nel suo complesso.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibili le affermazioni del rappresentante del

Governo ma considera non affrontata in modo soddisfacente la specifica obiezione formulata in precedenza. Il problema posto riguarda l'ingresso di nuovi porti di rilievo nazionale nelle autorità portuali, con una perdita di gettito (prima percepito dall'autorità marittima) da parte del bilancio dello Stato e a favore delle predette autorità. In assenza di compensazioni si determina certamente una diminuzione di entrata per lo Stato e un aumento delle percezioni per il bilancio autonomo delle autorità portuali.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), riassumendo i termini della questione, condivide il timore di una perdita di fondi sul versante del bilancio dello Stato, considerato che a fronte di minori introiti le autorità marittime continueranno a sostenere le medesime spese per la gestione delle funzioni di competenza in ambito portuale.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) invita a chiarire se lo spostamento di competenza determini effetti proprio sul fronte della ripartizione delle spese connesse alle attività portuali.

Il presidente TONINI osserva come la relazione tecnica documenti l'invarianza dei costi sul fronte delle spese di personale.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) osserva come non sia del tutto chiaro se al variare delle risorse che pervengono al bilancio dello Stato debbano disporsi delle compensazioni in termini di trasferimenti alle autorità portuali.

Il vice ministro MORANDO esclude vi siano effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, stante la collocazione delle autorità portuali nell'ambito di quest'ultima. Si riserva, tuttavia, di svolgere un'ulteriore verifica su possibili effetti in termini di fabbisogno della norma indicata nei precedenti interventi.

Il PRESIDENTE ritiene quindi necessario differire ulteriormente la predisposizione e votazione di un parere sull'atto di Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito di credito per il debito sovrano (COM (2015) 515 definitivo) (n. 86)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM (2015) 600 definitivo) (n. 87)

Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM (2015) 601 definitivo) (n. 88)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale

europea "Una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali" (COM (2015) 602 definitivo) (n. 89)

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM (2015) 603 definitivo) (n. 90)

Decisione della Commissione che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (C (2015) 8000 definitivo) (n. 91)

Decisione della Commissione che ritira la proposta della Commissione di decisione del Consiglio in merito alla rappresentanza e all'adozione di una posizione della Comunità sul piano internazionale nel contesto dell'Unione economia e monetaria (C (2015) 8001 definitivo) (n. 92)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 138)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 giugno.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), riepilogando i principali tratti dei documenti in esame, già illustrati nel corso dell'ultima seduta di trattazione, sottolinea in particolare l'utilità di un pronunciamento della Commissione sui Consigli nazionali per la competitività e sull'elaborazione delle politiche economiche dell'area euro. La fase di attuazione del rapporto dei cinque Presidenti è attualmente piuttosto avanzata, ma risulta tuttavia opportuno affermare la necessità di politiche unitarie e di interventi che vadano oltre i dati algebrici relativi alle *performances* dei singoli sistemi economici nazionali.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) invita ad aggiungere un riferimento più esplicito all'unione bancaria, ed in particolare alla necessità di disporre di strumenti idonei a incidere in modo rilevante sulle crisi bancarie. I fatti recenti hanno dimostrato la centralità di questi temi.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*), pur condividendo integralmente gli spunti offerti dal relatore, suggerisce di inserire nella risoluzione un chiaro invito a proseguire in direzione di una armonizzazione europea dei sistemi fiscali. E' infatti noto come le disomogeneità di trattamento fiscale incidano in modo talora dirimenti sulla competitività delle economie nazionali.

Il PRESIDENTE apprezza le indicazioni venute dagli interventi che lo hanno preceduto, ritenendo che rafforzino la direzione già intrapresa dal documento illustrato dal relatore nella scorsa seduta.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) dichiara di condividere ed accettare le indicazioni di modifica e propone pertanto uno schema di risoluzione integrato, pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo, al fine di manifestare scetticismo circa la possibilità che l'Unione europea si avveda degli errori commessi nell'impostazione delle politiche economiche e tenga conto degli auspici formulati nella risoluzione verso un approccio più ampio ai problemi congiunturali.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la risoluzione nel testo integrato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1917-B) ***Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

La Commissione approva.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 luglio.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra uno schema di parere redatto alla luce dei chiarimenti e delle condizioni contenute nella relazione tecnica di passaggio depositata nel corso dell'ultima seduta di trattazione, così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione:
- che all'articolo 1, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: «4-*bis*. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per

l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, collimi da I a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, commi da 1 a 3, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregi essi. Il contributo di cui al primo periodo del presente cominci è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.». Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore dei regolamento di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.»;

- che all'articolo 1, comma 4, dopo il primo periodo sia inserito il seguente periodo: «Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.»;

e con le seguenti osservazioni:

- per quanto riguarda l?istituzione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, sarebbe opportuno prevedere che il relativo gettito fosse destinato al Fondo al netto del minor introito fiscale derivante dall'eventuale carattere di deducibilità o detraibilità del contributo medesimo;
- ai fini di una migliore comprensione dei profili contabili, appare opportuno riformulare l'articolo 7, comma 3, nel modo seguente: «3. Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* non confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e continuano ad essere gestite, con le medesime modalità vigenti, sui pertinenti stati di previsione, per l'esecuzione degli interventi già programmati; fatte salve le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, possono essere destinate agli interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.".

Il PRESIDENTE ritiene necessario un breve differimento della votazione sullo schema di parere proposto, affinché i senatori ne possano prendere conoscenza compiuta in tutte le sue articolazioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUGLI ATTI COMUNITARI NN. 86, 87, 88, 89, 90, 91 E 62 (*Doc.* XVIII, n. 138)

La 5ª Commissione, esaminati, ai sensi dell?articolo 144 del Regolamento, gli atti comunitari in titolo,

premesso che:

il 21 ottobre 2015 la Commissione europea ha adottato le misure di attuazione della prima fase del processo di approfondimento dell?Unione economica e monetaria, così come delineata nel Rapporto dei Cinque Presidenti del 22 giugno 2015 e illustrata in dettaglio nella Comunicazione sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria" (COM(2015) 600);

nella prospettiva dell'Unione di bilancio, la Commissione europea ha approvato una Decisione - immediatamente operativa - che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione);

nella prospettiva dell'Unione economica, la Commissione europea ha presentato una raccomandazione del Consiglio sull'introduzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM (2015) 601);

nella prospettiva dell'Unione politica, attraverso il rafforzamento del controllo democratico e della legittimità delle istituzioni, la Commissione europea ha adottato la tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali (COM (2015) 602) e la proposta di decisione sulla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM (2015) 603)

nell'ambito della prima fase del processo di approfondimento dell?Unione economica e monetaria, la Commissione europea ha adottato anche un pacchetto relativo all'Unione dei mercati di capitali, che rileva nella prospettiva dell?Unione finanziaria e include una Comunicazione ("Piano d'azione per la creazione di un'Unione dei mercati di capitali, COM (2015) 468); due proposte di regolamento sulle cartolarizzazioni (COM (2015) 472) e sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM (2015) 473); una proposta di regolamento per la creazione di un sistema europeo di garanzia dei depositi (COM (2015) 586);

le misure previste dagli atti in titolo non sono ancora operative, in quanto né i Comitati per la competitività né il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sono stati ancora istituiti;

considerato che:

- l?esito del referendum favorevole all?uscita del Regno Unito dall?Unione europea spingerà verso un negoziato lungo e complesso per definire le modalità della separazione aprendo una fase del tutto nuova per l?Europa, densa di rischi e incertezze. Per una risposta all?altezza delle sfide esistenti è necessario che i paesi europei manifestino la loro determinazione ad andare avanti nel processo di integrazione rilanciandone e rinnovandone motivazioni e contenuti

- insoddisfazione e malcontento sulle condizioni difficili dell?economia europea hanno indubbiamente contribuito, insieme a fattori domestici più contingenti, sull?esito del referendum nel Regno Unito. In particolare il fatto che dopo lunghi anni di stagnazione dell?area euro, la ripresa economica in corso presenti tuttora una dinamica troppo modesta sia per offrire risposte adeguate agli elevati costi economici e sociali prodotti dai lunghi anni di crisi sia per fronteggiare l?elevata disoccupazione che tuttora caratterizza l?area euro e, soprattutto, i Paesi europei della sponda sud;
- la fase attuale continua a presentare criticità e problemi tali da non escludere la possibilità a medio termine di un prolungato ristagno dell?Unione monetaria, rischiando di rafforzare quel variegato insieme di movimenti e forze politiche che prospettano soluzioni anti-europee e nazionaliste, più o meno esasperate, tra cui continua a figurare in primo piano la proposta di un ritorno alle monete

nazionali;

- per innalzare la crescita effettiva e potenziale dei singoli Paesi europei e dell?area euro nel suo complesso alla attuale politica monetaria espansiva non convenzionale (quantitative easing) della BCE serve associare altre politiche e misure. Tra queste, le riforme strutturali, che molti Paesi stanno attuando, possono offrire un contributo molto importante sul piano del miglioramento delle condizioni di offerta potenziale delle economie. Si può e deve fare, tuttavia, certamente di più per accelerare e intensificare i processi di riforma in atto;

- al riguardo, il coinvolgimento di esperti indipendenti attraverso i Comitati nazionali per la competitività può contribuire a sostenere le azioni di riforma degli Stati membri. Tali riforme strutturali, tuttavia, pur se fondamentali, possono generare effetti positivi solo a medio e lungo termine attraverso il possibile aumento dei tassi di interesse reale, mentre, a breve, il loro impatto sulla domanda e sulla crescita è pressoché nullo o addirittura negativo;

- per salvaguardare l?implementazione e potenziare gli effetti positivi delle riforme strutturali è pertanto necessario varare politiche di sostegno alla domanda aggregata. Nell?area euro ciò non sta avvenendo ? o si sta verificando solo in minima parte -, come confermano gli elevati output gap (ovvero le differenze tra il reddito potenziale e il reddito effettivo) tuttora presenti in molti Paesi europei.

- per rafforzare la domanda aggregata andrebbero usate politiche fiscali espansive a livello dell?area euro nel suo complesso. Per generarle servono processi di aggiustamento più simmetrici tra Paesi rispetto a quanto finora avvenuto e una politica di bilancio che sia formulata tenendo conto degli spazi fiscali disponibili nei singoli Paesi. A questo fine, l'istituzione di un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche può contribuire ad assicurare un più adeguato orientamento di politiche di bilancio per la zona euro nel suo complesso.

- è altresì necessario un significativo approfondimento del processo di integrazione economica unitamente a una ulteriore centralizzazione dei processi decisionali a livello europeo. La priorità assoluta in questa direzione è oggi rappresentata dal completamento dell?Unione bancaria con i tre pilastri che la compongono (meccanismo di sorveglianza, di risoluzione delle crisi bancarie e di garanzia dei depositi unificata) dal momento che essa è sempre stata ritenuta un ingrediente fondamentale per il buon funzionamento dell?Eurozona.

- nell?odierno contesto mondiale condizioni di crescita stabile assumono tutti i contorni di un "bene pubblico" derivante dal coordinamento e dalla cooperazione tra le maggiori aree e Paesi. Il rafforzamento della rappresentanza esterna dell?area euro può contribuire a rendere il suo ruolo nelle istituzioni finanziarie internazionali più attivo, coerente e incisivo anche ai fini della formulazione di nuove regole e meccanismi per la definizione di soluzioni cooperative.

-si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni, delle quali auspica sia tenuto conto anche dalla Commissione europea nella preparazione del Libro bianco nel quale saranno delineate le tappe per il completamento dell'Unione economica e monetaria e dalle Commissioni Bilancio e Affari economici e monetari del Parlamento europeo nel Rapporto sulla capacità di bilancio della Zona euro:

- l'azione dei Comitati nazionali per la competitività dovrebbe essere orientata, oltre che al monitoraggio degli andamenti dei cosiddetti "fattori di costo" (salari e prezzi), anche alle tendenze dei cosiddetti "fattori strutturali" della competitività, che si riassumono nell?andamento della produttività degli stessi Paesi. In effetti, un?economia competitiva è un sistema che riesce a registrare nel tempo

una crescita elevata e sostenuta della sua produttività. Anche gli squilibri e le divergenze delle posizioni competitive dei Paesi all?interno dell?area euro possono essere ricondotte soprattutto agli andamenti differenziati delle produttività dei singoli Stati;

- per affrontare efficacemente tali "gap di produttività" sono necessarie riforme nei singoli Paesi ovvero interventi di tipo strutturale per realizzare una forza lavoro più istruita e competente, infrastrutture materiali e immateriali più efficienti, contesti produttivi più favorevoli all?innovazione tecnologica e alle energie rinnovabili. I Comitati nazionali dovrebbero diventare i "guardiani della competitività strutturale" dei singoli Paesi, con la responsabilità di suggerire misure per garantire la crescita della produttività e analizzare sistematicamente l?impatto sulla competitività strutturale delle politiche adottate;

- l'istituzione di un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche deve contribuire ad assicurare la conduzione di efficaci politiche fiscali complessive, garantendo risultati in termini di saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso ? la cosiddetta "fiscal stance" dell?Eurozona. Al riguardo si ritiene che una efficace politica fiscale della zona euro ? in funzione anticiclica e di rilancio della domanda aggregata - non possa essere assicurata dalla semplice somma o dall'indiretto coordinamento di politiche nazionali autonomamente formulate in base alle regole esistenti. Ciò è confermato dal fatto che le politiche fiscali, pur non avendo più segno restrittivo come negli anni 2011-2013, offrano tuttora un modesto contributo - rimasto neutrale o solo marginalmente positivo - alla crescita dell?area euro, dato il carattere tuttora fortemente nazionale delle politiche perseguite dai singoli Paesi europei;

- Più a medio termine è necessario ribadire per la politica fiscale della zona euro l?esigenza di passare da un sistema di decisioni nazionali ad un sistema comunitario attraverso la costruzione di una nuova capacità fiscale dell?Eurozona. Un percorso graduale e a tappe, ma la cui direzione di marcia e il cui sbocco finale dovrebbero essere chiaramente individuati fin da oggi, anche in direzione di una maggiore armonizzazione dei sistemi fiscali nazionali. La ragione è che la politica fiscale non è gestibile da meccanismi composti solo di regole, più o meno automatiche, che i singoli Paesi sono tenuti a rispettare. Lo confermano la progressiva complessità e la scarsa trasparenza del sistema di regole fiscali esistenti e le crescenti difficoltà incontrate nel farle rispettare. D?altra, parte solo muovendo verso un?unione fiscale, in cui un Governo e un Parlamento europeo potranno contribuire a decidere su tasse e spese, l?Eurozona potrà sopravvivere in futuro;

- unitamente alle politiche fiscali, un contributo importante alla crescita dell?area euro può venire dal rilancio degli investimenti, in quanto essi sono in grado di accrescere sia la domanda aggregata sia la capacità di offerta di lungo periodo dei diversi Paesi. Dal momento che gli investimenti privati continuano a essere ostacolati dall?incertezza tuttora che tuttora domina il quadro geo-economico internazionale, il varo di un consistente volume di investimenti pubblici potrebbe avere un forte e significativo impatto sulla crescita economica dell?area euro. Come dimostrano molte analisi, anche di Organizzazioni internazionali, tali investimenti potrebbero essere agevolmente finanziati nell?era dei tassi di interesse zero e potrebbero contribuire - nell?attuale fase di larghi margini di capacità produttiva inutilizzata - a ridurre il debito dei Paesi, generando reddito, produzione e occupazione aggiuntiva.

- quanto alla domanda sul tipo di investimenti e su come relaizzarli, va ricordato che l'Unione europea presenta debolezze diffuse in diversi settori chiave, segnatamente in materia di ricerca e sviluppo, di innovazione, di tecnologia dell'informazione e di comunicazione (TIC), di imprenditorialità, nonché di sviluppo di nuove competenze. Per risultare competitiva su un mercato mondiale sempre più aperto alla concorrenza, l'Unione europea deve innanzitutto incoraggiare

investimenti in questi comparti che rappresentano gli elementi fondamentali dell'attuale processo di transizione. È necessario in particolare che l'industria europea acceleri tali scelte preparandosi meglio alle sfide del processo di aggiustamento globale. In secondo luogo è necessario completare il mercato interno europeo anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione;

- per risultare efficace a livello di area euro nel suo complesso un nuovo piano di investimenti pubblici - come dimostrato da molte analisi - dovrebbe prevedere lo stanziamento di risorse comprese tra i 500-800 miliardi di euro. Ben oltre la dimensione dell?attuale piano Juncker che, pur positivo, va considerato solo un importante primo passo nella giusta direzione. Quelle necessarie sono risorse ingenti che, tuttavia, è possibile reperire lungo più direzioni: modificando regolamentazioni finanziarie oggi vessatorie sugli investimenti a medio e lungo termine e che premiano la speculazione finanziaria; attuando politiche di ricomposizione dei bilanci pubblici dei singoli Paesi attraverso ristrutturazioni della spesa pubblica, ovvero riduzioni della spesa corrente e aumenti delle spese in conto capitale; utilizzando emissioni obbligazionarie del Fondo salva Stati in modo da utilizzare proficuamente parte delle ingenti risorse a disposizione di questa organizzazione; l?introduzione della *golden rule* negli accordi europei sulle politiche di rigore, quali il *fiscal compact*;

- sul piano del processo di integrazione economica serve completare l?unione bancaria da associare all?unione monetaria, dal momento che l?Unione monetaria non sarebbe in grado di sopravvivere ? com?è ampiamente dimostrato - poggiando sulla sola gamba della moneta e della politica monetaria. Il completamento dell?Unione bancaria, e in particolare il rafforzamento del fondo di risoluzione comune e l?istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi, è un fattore essenziale per l'assorbimento degli effetti di shock finanziari. Non vi sono dubbi, in effetti, che con una Unione bancaria ferma oggi a metà del guado l?area euro rischierebbe di rimanere travolta dallo scoppio di una nuova, grave crisi finanziaria. Nell?attuale, fragile situazione in cui versano molte banche europee e in una fase in cui la Federal Reserve americana sta modificando la sua politica monetaria, il processo di completamento dell?integrazione bancaria in Europa non può essere più rinviato, e va completato al più presto;

- La proposta presentata dalla Commissione circa il completamento dell?Unione bancaria, e in particolare l?istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi, rappresenta una proposta di compromesso, ma non è riuscita finora a vincere le resistenze dei Paesi creditori. Le richieste di tali paesi ? in particolare della Germania - vanno in realtà in tutt?altra direzione, proponendo la riduzione dell?esposizione delle banche dei singoli Stati verso i rispettivi titoli sovrani prima di ogni passo ulteriore verso l?Unione bancaria. Come dire che la condivisione dei rischi deve essere preceduta dalla riduzione dei rischi stessi, una richiesta che è non solo tecnica ma anche politica. Ma è altrettanto evidente che in assenza di adeguati meccanismi di condivisione dei rischi bancari - che solo il completamento dell?Unione bancaria sarebbe in grado di assicurare - non si potrà arrivare ad attenuare quel perverso legame tra rischio sovrano e rischio bancario che è stato il vero motore della crisi dell?euro fin dalla sua iniziale esplosione e che rischia di lasciare indifesa la stessa zona euro di fronte al manifestarsi di future tempeste finanziarie;

- è infine da promuovere un più attivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella *governance* della zona euro dal momento che ciò potrebbe accrescere la legittimazione istituzionale e democratica dell?intero sistema. Com?è noto, prima il Trattato di Lisbona ha previsto la "partecipazione attiva" dei Parlamenti nazionali per il "buon funzionamento dell?Unione" e, poi, nella legislazione della crisi (*Six pack*, *Two Pack*, *Fiscal compact*, Unione bancaria) sono aumentate le connessioni procedimentali ed organiche tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, delineando così nell?ordinamento dell?Unione europea un sistema parlamentare composito, caratterizzato da strette interazioni e legami rafforzati tra le Assemblee legislative. E? una cooperazione

interparlamentare che può assumere dimensione sistemica e che va incentivata e sostenuta, in quanto potrebbe agire da contrappeso alla simultanea crescita, verificatasi a partire dalla crisi, del ruolo e del potere intergovernativi nella *governance* economica europea.

1.4.2.1.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 607 (ant.) del 19/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 19 LUGLIO 2016
607ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, ricorda che è stata illustrata una bozza di parere sul testo, da porre ora in votazione.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) interviene per stigmatizzare, al di là degli specifici contenuti del testo

in discussione, la permanenza di un regime speciale riservato ai giornalisti nell'ambito della previdenza e degli ammortizzatori sociali, sottolineando gli effetti negativi per la finanza pubblica di tale disomogeneità.

Il PRESIDENTE conviene con la considerazione del senatore Sposetti, aggiungendo che in un prossimo futuro sarà necessario affrontare quegli elementi di anomalia che hanno portato ad un sistema previdenziale di settore complessivamente non equilibrato.

Illustra, poi, in qualità di relatore, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.13, 1.18 (e l'analogo 1.19), 1.67, 1.45, 1.55, 2.99 (con gli analoghi 2.100, 2.101, 2.102, 2.103 e 2.104). Segnala, poi, che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.46, 1.0.1, 2.9, 2.105, 2.126, 2.153 (con gli analoghi 2.154, 2.156 e 2.157), 2.166 (con gli analoghi 2.170, 2.171, 2.172, 2.0.1, 2.0.9 e 2.0.10), 2.0.2 (con gli analoghi 2.0.3, 2.0.4), 2.0.7 (con l'analogo 2.0.8), 3.0.4 (con l'analogo 3.0.5), 6.0.1 e 7.1. Occorre inoltre valutare le proposte 1.11, 1.12, 1.15, 1.27, 1.66, 1.0.2, 2.3, 2.142, 2.162 (con gli analoghi 2.163 e 2.165), 5.0.1 e 6.4. Non vi sono a suo avviso ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.18, 1.19 e 1.67, che ritiene comportare maggiori oneri. Analogamente si esprime in senso contrario sulla proposta 1.45, la quale prevede oneri certi a fronte di una copertura non determinata.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) obietta che l'emendamento 1.45 si limita a ridestinare una parte dell'*extra* gettito derivante dalle nuove modalità di finanziamento del concessionario radiotelevisivo, utilizzando solo una quota determinata secondo un criterio prudenziale.

Il rappresentante del GOVERNO replica che, proprio nella legge di stabilità, si è evitato di imporre vincoli rigidi sull'impiego delle maggiori somme riscosse, in ossequio ad un principio di prudenza rispetto all'avvio del nuovo sistema previsto dalla norma. Prosegue formulando un giudizio contrario sull'emendamento 1.55 e sui seguenti 2.99 ed analoghi, i quali determinano certamente un onere di cassa in relazione alle compensazioni previste e, comunque, risultano incompatibili con la relazione tecnica che ha definito la quantificazione complessiva del provvedimento. Conviene, poi, con la necessità di una relazione tecnica in relazione alle proposte 1.3 e 1.4, mentre esclude controindicazioni finanziarie rispetto all'emendamento 1.46. Fornisce un parere contrario sull'emendamento 1.0.1, che opera un sostanzioso taglio lineare in un momento eccessivamente avanzato dell'anno finanziario. Considera inoltre onerosi gli emendamenti 2.9, 2.105 e 2.126.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), a proposito dell'emendamento 2.126, sottolinea a sua volta l'inopportunità di istituire un ulteriore registro, stante la presenza, già a legislazione vigente, di un elenco presso l'AGCOM con finalità analoghe.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non avere osservazioni critiche sugli emendamenti 2.153 e analoghi seguenti, mentre, al contrario sulle proposte 2.166 e seguenti, esprime parere contrario in relazione alla prevista costituzione di un nuovo organo. Analoghe considerazioni svolge per quanto riguarda le proposte 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4. Sottolinea che gli emendamenti 2.0.7 e 2.0.8, pur evidentemente mossi da un intento lodevole nel merito, risultano privi di adeguata copertura delle maggiori agevolazioni postali concesse. Comportano, a suo avviso, maggiori oneri anche gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.1, dall'approfondimento svolto sono emersi effetti negativi di gettito. Rispetto alla proposta 7.1 evidenzia che la formulazione testuale non appare del tutto chiara, ma la finalità risulta obiettivamente onerosa se compiutamente perseguita. Analogamente sottolinea come vi siano errori nel coordinamento testuale degli emendamenti 1.11 e

1.12 ma come essi, per converso, appaiono privi di impatto finanziario. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 1.15, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.27, che utilizza i proventi di sanzioni. L'emendamento 1.66 si presenta di difficile interpretazione e non può essere assentito senza una relazione tecnica che ne approfondisca le ricadute.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime l'opinione che l'emendamento 1.66 miri ad equiparare altre emittenti radio collegate a organizzazioni politiche a quelle che beneficiano di un accesso privilegiato nella ripartizione di fondi statali.

Il PRESIDENTE conviene con la opinione espressa dal rappresentante del Governo circa la necessità di relazione tecnica, al fine di comprendere esattamente gli effetti della norma, sia in termini di ampliamento del numero di beneficiari, sia in punto di ricadute sull'assetto delle emittenti che svolgono un servizio di trasmissione dei lavori parlamentari.

Il rappresentante del GOVERNO sottolinea che anche l'emendamento 1.0.2 necessita di una relazione tecnica positivamente verificata, così come il successivo 2.142, mentre ascrive direttamente maggiori oneri alla proposta 2.3. Non ritiene che vi siano osservazioni da formulare sugli emendamenti 2.162, 2.163, 2.165 e 5.0.1, mentre la proposta 6.4, da ultimo citata nella relazione, comporta maggiori oneri. Precisa che oltre agli emendamenti su cui finora ha espresso un parere, nel corso degli approfondimenti svolti dagli uffici del Governo sono emerse controindicazioni finanziarie anche a proposito delle proposte 2.124 e 2.127, mentre sono risultate poco chiare e potenzialmente onerose le successive 2.130, 2.131, 2.132, 2.133 e 2.143.

Il PRESIDENTE suggerisce pertanto, sugli emendamenti da ultimo elencati, di esprimere un parere contrario in assenza di relazione tecnica.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede che il Governo svolga un supplemento di approfondimento sulla proposta 1.0.2, sulla quale, a suo avviso, è possibile pervenire ad una asseverazione di neutralità finanziaria.

Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad interessare il proprio Dicastero ai fini della verifica richiesta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il PRESIDENTE, in qualità di relatore, propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione:

- che all'articolo 1, dopo il comma 4, sia inserito il seguente comma: «4-bis. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi da 1 a 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8, della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Con il medesimo regolamento sono abrogate le norme incompatibili con le nuove disposizioni e sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo

28, commi da 1 a 3, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.». Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: «3-bis. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore dei regolamento di cui all'articolo 1, comma 4-bis, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.»;

- che all'articolo 1, comma 4, dopo il primo periodo sia inserito il seguente periodo: «Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.»;

e con le seguenti osservazioni:

- per quanto riguarda l?istituzione del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), sarebbe opportuno prevedere che il relativo gettito fosse destinato al Fondo al netto del minor introito fiscale derivante dall'eventuale carattere di deducibilità o detraibilità del contributo medesimo;

- ai fini di una migliore comprensione dei profili contabili, appare opportuno riformulare l'articolo 7, comma 3, nel modo seguente: «3. Per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) non confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e continuano ad essere gestite, con le medesime modalità vigenti, sui pertinenti stati di previsione, per l'esecuzione degli interventi già programmati; fatte salve le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), possono essere destinate agli interventi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.».

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.18, 1.19, 1.67, 1.45, 1.55, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 1.3, 1.4, 1.0.1, 2.9, 2.105, 2.126, 2.166, 2.170, 2.171, 2.172, 2.0.1, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.7, 2.0.8, 3.0.4, 3.0.5, 6.0.1, 7.1, 1.15, 1.27, 1.66, 1.0.2, 2.3, 2.142, 6.4, 2.124, 2.127, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133 e 2.143.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(2217) ***Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura***

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il vice ministro MORANDO, in relazione alle questioni sollevate dal relatore nella precedente seduta di trattazione, deposita la relazione tecnica sul testo debitamente sottoscritta, mentre era stata fornita una copia senza firma per mero errore materiale. Consegna poi una nota a con cui si dà riscontro ai chiarimenti richiesti dal relatore.

Il relatore SANTINI (*PD*) prende atto dei chiarimenti forniti e si riserva di formulare una proposta di

parere a partire dalle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti 8.0.1 (testo 2), 9.0.1 (testo 2)/100, 12.100, 14.100 e 25.102, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sulle proposte indicate non vi sono osservazioni.

Ricorda che è rimasto sospeso il parere sulle proposte 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 11.12 (testo 2), 18.100, 18.100/1, 28.0.1 (testo 2), 29.1 (testo 2) e 31.0.1 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il relatore circa l'assenza di criticità finanziarie in merito ai nuovi emendamenti trasmessi. Quanto alle proposte ancora sospese esprime parere non ostativo sui subemendamenti 9.0.1/2, 9.0.1/4 e 9.0.1/9, così come sulla riformulazione 11.12 (testo 2) e sulle successive proposte 18.100 e 18.100/1.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) esprime l'opinione che l'emendamento 28.0.1 (testo 2) necessiti di relazione tecnica.

Il vice ministro MORANDO conviene. Ritiene poi assentibile anche l'emendamento 31.0.1 (testo 2) purché siano soppresse, al comma 1, le parole da "nonché" fino al termine e la successiva lettera *d)* del comma 2.

Il PRESIDENTE conviene sul recepimento della prescrizione del Governo sotto forma di condizione nel parere.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene non influente, dal punto di vista finanziario, la proposta 29.1 (testo 2), come confermato dalla relazione tecnica positivamente verificata che mette a disposizione dei senatori.

I senatori Elisa BULGARELLI (*M5S*) e URAS (*Misto*) contestano le rassicurazioni contenute nella relazione tecnica, ritenendo irrealistica la possibilità di attuare la disposizione con le risorse umane e materiali già previste dalla legislazione vigente.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) critica a sua volta la disposizione proposta, che ritiene fonte di sprechi e di duplicazioni di funzioni.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) considera, anche per parte propria, oneroso l'emendamento e, inoltre, ritiene non corretto affidare ad un decreto del Presidente del Consiglio la fase della spesa in senso sostanziale, dovendo essere l'onere predeterminato dalla legge.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'emendamento preveda delle attività d'ufficio, e come tanto l'amministrazione di settore quanto il Tesoro abbiano asseverato la possibilità di svolgerle con il personale già in servizio.

Il vice ministro MORANDO, alla luce delle relazioni tecniche positivamente verificate sugli emendamenti 17.2 e 18.2, fornite alla Commissione, ritiene possibile proporre una revisione del parere precedentemente espresso.

Il PRESIDENTE, ricordando che la Commissione si era espressa in senso contrario proprio per assenza di relazione tecnica, considera opportuno rivedere il parere sulle citate proposte 17.2 e 18.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 28.0.1 (testo 2).
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 31.0.1 (testo 2), su cui il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione al comma 1 delle parole: "nonché le disposizioni relative al sistema previdenziale ed assistenziale del settore cinematografico e audiovisivo", nonché alla soppressione della lettera *d)* del comma 2. A rettifica del parere precedentemente espresso sugli emendamenti 17.2 e 18.2, esprime parere di nulla osta.".

La Commissione approva.

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 34.0.300/2 (testo 3), 36.100 (testo 3), 40.0.100 (testo 3), con i relativi subemendamenti 40.0.100 (testo 3)/1, 40.0.100 (testo 3)/2, 40.0.100 (testo 3)/3, 40.0.100 (testo 3)/4, 40.0.100 (testo 3)/5, 40.0.100 (testo 3)/6, 40.0.100 (testo 3)/7, 40.0.100 (testo 3)/8, 40.0.100 (testo 3)/9, 40.0.100 (testo 3)/10, 40.0.100 (testo 3)/11, 40.0.100 (testo 3)/12, 40.0.100 (testo 3)/13, 40.0.100 (testo 3)/14, 40.0.100 (testo 3)/16, 40.0.100 (testo 3)/17, 40.0.100 (testo 3)/23, 40.0.100 (testo 3)/25, nonché l'emendamento 50.0.100. Occorre altresì valutare le proposte 52.0.400 (testo 2) e i relativi subemendamenti 52.0.400 (testo 2)/3, 52.0.400 (testo 2)/4, 52.0.400 (testo 2)/8, 52.0.400 (testo 2)/9, 52.0.400 (testo 2)/10, 52.0.400 (testo 2)/11, 52.0.400 (testo 2)/12 e 52.0.400 (testo 2)/13 (non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti) nonché la proposta 52.0.500 (testo 2) e i relativi subemendamenti 52.0.500 (testo 2)/1, 52.0.500 (testo 2)/4, 52.0.500 (testo 2)/5, 52.0.500 (testo 2)/6,

52.0.500 (testo 2)/7, 52.0.500 (testo 2)/8, 52.0.500 (testo 2)/9, 52.0.500 (testo 2)/10, 52.0.500 (testo 2)/11, 52.0.500 (testo 2)/12, 52.0.500 (testo 2)/13 e 52.0.500 (testo 2)/17 (non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti).

In relazione alla proposta 3.100/200 non vi sono osservazioni nel caso in cui la Commissione di merito abbia recepito la condizione recata sul testo base, ai sensi dell'articolo 81, nel parere reso il 30 marzo scorso.

Sono stati inoltre trasmessi i subemendamenti al subemendamento dei relatori 3.100/200, sui quali non vi sono osservazioni di competenza.

E' inoltre pervenuto il subemendamento 34.0.300/7 (testo 2), che va valutato.

Il vice ministro MORANDO dichiara di essere in grado di formulare un parere su diversi emendamenti ma non su tutti, essendo attualmente ancora in corso gli ultimi approfondimenti.

Il PRESIDENTE ritiene dunque preferibile un breve differimento dell'esame al fine di poter esprimere un parere in forma unitaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.4.2.1.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 612 (pom.) del 26/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2016
612ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2495) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che reca un insieme articolato di misure per gli enti territoriali che interessa diversi settori di loro competenza, tra cui le modalità del loro concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'attenuazione dei vincoli di bilancio, la funzionalità del Fondo di solidarietà comunale, le misure per i territori soggetti a calamità naturali e gli interventi per gli enti in crisi finanziaria. Le misure del decreto legge si inseriscono in un quadro complessivo di interventi rivolti agli enti territoriali come l'armonizzazione sui bilanci, il decreto-legge enti territoriali del 2015 e la legge di stabilità 2016, che complessivamente hanno come obiettivo il ripristino di condizioni "normali" di programmazione della propria attività. Alle misure per gli enti territoriali si aggiungono poi diverse altre misure in materia sanitaria, di personale delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali, nonché in materia ambientale ed agricola. Per quanto riguarda le regioni, numerose proposte contenute nel

provvedimento hanno recepito i contenuti dell'intesa raggiunta presso la Conferenza Stato-regioni lo scorso 11 febbraio. L'articolo 10, infatti, prevede un insieme di interventi finalizzati a determinare le modalità del concorso delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nella legge di stabilità per il 2016. In particolare, si prevede che le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni previste con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013 siano destinate, per l'anno 2016, ad incrementare la dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, per un importo pari a circa 74,5 milioni; alle regioni che hanno rispettato il vincolo del pareggio di bilancio e che, al contempo, registrano una saldo finale di cassa non negativo, sono assegnate, a partire dall'anno 2017, le risorse rivenienti dalle sanzioni versate al bilancio dello Stato dalle regioni che non si sono attenute agli obblighi di equilibrio di bilancio; le regioni che nell'anno 2015 hanno rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali sono autorizzate ad avvalersi, per l'anno 2016, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto; le risorse presenti nei conti intestati alle regioni, relativi sia alla gestione ordinaria, sia alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale e le anticipazioni di tesoreria possono essere consentite a condizione che si verifichi una carenza globale dei fondi; agli enti pubblici strumentali delle regioni è riconosciuta la facoltà di contrarre anticipazioni di cassa, con il fine esclusivo di far fronte a temporanee situazioni di mancanza di risorse, per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di propria competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione; la disciplina relativa alla tassa automobilistica in caso di *leasing* viene rivista al fine di chiarire che, a decorrere dal 25 giugno scorso, il pagamento della suddetta tassa è ad esclusivo carico dell'utilizzatore dell'autoveicolo e che il gettito della tassa è determinata in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore, con conseguenti effetti finanziari che interessano le regioni, destinatarie del relativo gettito.

All'attuazione degli accordi tra il Governo e la regione Sicilia e la regione Autonoma Valle d'Aosta sono dedicati rispettivamente gli articoli 11 e 12. In particolare l'articolo 11 prevede l'attuazione dell'accordo firmato tra il Governo e la regione Sicilia il 20 giugno 2016. Esso è rivolto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della regione Sicilia alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa. Vengono, dunque, assegnate alla regione Sicilia risorse di importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di acconto sulle compartecipazioni spettanti per l'anno 2016. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, di accompagnamento del provvedimento, tali risorse corrispondono a circa 500 milioni di euro; l'articolo 12 prevede l'attuazione di parte dell'Accordo firmato il 21 luglio del 2015 tra il Presidente della regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'obiettivo dell'Accordo è di riequilibrare i contributi della Regione e regolare le controversie e i rapporti finanziari pendenti tra il Governo e la regione Autonoma Valle d'Aosta. In particolare, in attuazione di quanto previsto dal punto 7 del citato Accordo, vengono attribuite alla regione Autonoma Valle d'Aosta risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 al fine di assicurare una parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra.

Al fine di semplificare i rapporti tra le autonomie territoriali e il giudice contabile, l'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, prevede che le regioni, ma anche i comuni, le province e le città metropolitane, possano richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla sezione delle autonomie della Corte dei Conti. Attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo. L'articolo 13 rinvia il termine per il riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario. Le modifiche introdotte rinviano all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali quali l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione dei fondi perequativi.

L'articolo 20, infine, è finalizzato a garantire la regolarità dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale assicurando alle regioni, da un lato, la conoscenza *ex ante* del livello del finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (per una corretta programmazione economico-gestionale), e, dall'altro, di evitare ritardi nella gestione dei pagamenti degli enti stessi, fissando tempi certi per l'approvazione in via definitiva della determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali. A tal fine, vengono fissati termini per l'individuazione delle regioni in equilibrio economico e per la definizione dei pesi nonché per l'individuazione delle regioni di riferimento (regioni *benchmark*), adempimenti propedeutici per la determinazione dei costi e dei fabbisogni sanitari regionali, ovvero per il riparto fra le regioni del fabbisogno sanitario nazionale, che, dal 2017, dovrà essere adottato in via definitiva al massimo entro il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento. Contestualmente, per il solo 2016, viene autorizzata l'erogazione alle regioni del finanziamento al Servizio sanitario nazionale degli anni 2014 e 2015 eccedente la quota premiale: finanziamento non trasferito alle regioni, mediante anticipazioni di tesoreria nel corso degli esercizi di riferimento, per la mancata tempestività della ripartizione delle risorse destinate allo stesso e per la conseguente impossibilità di determinazione della compartecipazione all'IVA. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, una nuova disposizione, inserita nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, impegna all'attuazione del programma di informatizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Con riguardo alle province e alle città metropolitane, sono state introdotte importanti misure che consentiranno a tali enti di operare con maggiori certezze nel corso del 2016. In particolare: l'articolo 7, il cui testo originario è stato sostituito durante l'esame alla Camera, è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio: tale sanzione viene disapplicata nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il Patto suddetto. Inoltre, per attenuare le sanzioni previste a carico delle città e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, l'articolo 7 esclude l'applicazione della sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio; l'articolo 7-*bis*, introdotto alla Camera, opera, con riferimento all'anno 2016, una duplice destinazione di risorse alle province, finalizzata sia all'esercizio delle loro funzioni fondamentali (48 milioni di euro), sia alla manutenzione della rete viaria (100 milioni di euro); l'articolo 8 reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articoli 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015. Il taglio incrementale per il 2016, quantificato in complessivi 900 milioni di euro rispetto al 2015, è ripartito nella misura di 650 milioni a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per i restanti 250 milioni a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria. Inoltre, nel corso dell'esame in Commissione bilancio presso la Camera dei deputati si è stabilito, con apposita tabella, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire complessivamente nell'anno 2016, ai sensi del suddetto comma 418 della legge di stabilità 2015 (complessivi 2.000 milioni di euro). Inoltre, si è disposto, anche in tal caso con apposite tabelle, il riparto tra le singole province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dei contributi disposti in favore di tali enti ai sensi dei commi 754 e 764 della legge di stabilità per il 2016, finalizzati, rispettivamente, al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica (495 milioni complessivi) e al mantenimento della situazione finanziaria corrente delle province per il 2016 (39,6 milioni). L'articolo 9, con l'obiettivo di rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio e favorire gli investimenti, estende all'esercizio 2016 la facoltà - consentita alle regioni nel 2015 ed ora estesa anche a province e città metropolitane - di non dare dimostrazione a preventivo delle modalità di attuazione del vincolo di finanza pubblica espresso in termini di pareggio di bilancio. Resta fermo l'obbligo di garantire il rispetto del vincolo a consuntivo; nel corso dell'esame in Commissione bilancio alla Camere dei

deputati sono state introdotte disposizioni volte a semplificare alcuni obblighi di comunicazione contabile ed in particolare per l'invio di tali documenti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, nonché ad introdurre un sistema sanzionatorio nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione, il rendiconto ed il bilancio consolidato). Tale sanzione consiste nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano rispettato tali adempimenti.

Con riferimento alle disposizioni riguardanti i comuni, segnala che le prime riguardano, a diverso titolo, il Fondo di solidarietà comunale. In particolare, l'articolo 1 precisa che l'accantonamento di 80 milioni di euro, destinato ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI, è da considerarsi come importo massimo da destinare a tale finalità. Inoltre, si consente l'utilizzo nell'anno 2016 delle disponibilità residue dell'importo accantonato nel 2015 sul Fondo, fermo restando la finalità di utilizzo. Infine, si interviene sulle modalità di ripartizione della quota parte del Fondo di solidarietà comunale che viene accantonata e redistribuita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard*. L'articolo 2 reca disposizioni per una applicazione graduale a partire dal 2017 del taglio di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotto per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici che ne sono stati esentati negli anni 2015 e 2016, nonché per un progressivo aumento del taglio per quelli che ne hanno avuto finora una applicazione ridotta. La norma riguarda, nello specifico, i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara, Mantova) e quelli danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 (provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo), esentati dal taglio, e i comuni danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 (territori delle province di Lucca e Massa Carrara), ai quali la riduzione del Fondo di solidarietà negli anni 2015-2016 si è applicata nella misura del 50 per cento. L'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene in tema di capacità fiscali ed è diretto a semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune, nel caso in cui non sia necessaria la revisione della procedura di calcolo, ma si renda opportuna unicamente l'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare le novità normative intervenute, il *tax gap* e la variazione dei dati assunti a riferimento. L'articolo 7, come modificato durante l'esame alla Camera, attenua le sanzioni previste a carico dei Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015. In particolare, la sanzione viene ridotta nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il Patto medesimo e del tutto esclusa per quei comuni che non hanno rispettato il Patto 2015 e che nel 2016 risultano estinti per fusione, ferme restando le rimanenti sanzioni. Sempre in tema di bilancio degli enti locali segnala le semplificazioni alla disciplina contabile degli stessi introdotte dall'articolo 9-bis, nonché l'istituzione, all'articolo 9-*ter*, del Fondo per l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, con dotazione complessiva di 110 milioni nel triennio 2016-2018.

Infine, l'articolo 13-*ter* dispone la sospensione dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco stabilito dall'articolo 13, comma 23, del decreto legge n. 145 del 2013, allo scopo di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri. Sono inoltre disciplinati l'incremento della medesima addizionale per l'anno 2019 e le modalità e le condizioni di un'eventuale rideterminazione del medesimo incremento.

Con riferimento agli enti locali in situazione di dissesto o di predissesto finanziario, illustra le disposizioni aventi lo scopo di garantire il loro funzionamento e di favorire il percorso di risanamento a cui sono sottoposti. In particolare, l'articolo 2-*bis* interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali. Le disposizioni stabiliscono che, in deroga alle norme vigenti, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione

vincolata competa all'organo straordinario di liquidazione. L'articolo 14, al fine di facilitare il risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, prevede la concessione di anticipazioni di liquidità da destinare all'incremento di massa attiva della gestione liquidatoria e restituire in base ad un piano di ammortamento. Più precisamente, si prevede un contributo triennale (dal 2016 al 2018) per un massimo di 150 milioni annui per i comuni, per le province e le città metropolitane (per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° settembre 2011 al 31 maggio 2016) e un contributo biennale (dal 2019 al 2020) di pari importo massimo annuo per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre 2019. Con una ulteriore disposizione introdotta durante l'esame alla Camera, si è disposto che per le province e città metropolitane l'importo massimo della suddetta anticipazione sia fissato in 20 euro per abitante. Infine, è stato altresì previsto il prolungamento di un anno del periodo utile al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio da parte dei comuni dissestati e fissato un limite dell'anticipazione per province e città metropolitane. L'articolo 15 proroga al 30 settembre 2016 il termine entro il quale gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono provvedere a rimodularlo o riformularlo. Lo stesso articolo 15, concede agli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l'approvazione la facoltà di riformularlo o rimodularlo - con delibera da adottarsi entro la data del 30 settembre 2016 - per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. La durata originaria del piano deve comunque restare invariata. L'articolo 15-*bis* interviene infine nella materia degli enti in difficoltà finanziaria, consentendo agli enti in dissesto, per i quali la massa attiva non è sufficiente al pagamento dell'intera massa passiva, di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (prevista dall'articolo 243-*bis* del TUEL) per il pagamento del residuo debito. Inoltre, ai fini della semplificazione delle modalità di liquidazione dei debiti, l'Erario viene ricompreso tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.

Fa poi presente che un pacchetto di misure è stato dedicato agli enti locali che nel corso degli ultimi anni hanno subito danni derivanti da calamità naturali. In particolare, l'articolo 3, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, assegna un contributo straordinario di complessivi 17,5 milioni di euro per l'esercizio 2016, a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ripartito in 16 milioni di euro per il comune dell'Aquila e in 1,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere sismico. Nel corso dell'esame alla Camera la disposizione è stata integrata al fine di prevedere alcuni obblighi di trasparenza sull'utilizzo delle risorse e per disciplinare le condizioni e le modalità per usufruire dei contributi previsti in casi specifici e per regolare i conseguenti rapporti con i comuni; l'articolo 3-*bis* detta disposizioni riguardanti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 volte a prorogare i termini per la comunicazione delle spese sostenute per fronteggiare la ricostruzione e ad autorizzare l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Sempre per quanto riguarda il sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, l'articolo 6 dispone il differimento del pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi: il pagamento della rata in scadenza il 31 giugno 2016 deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020. Con alcune disposizioni inserite nel corso dell'esame alla Camera si estende l'applicazione delle norme che dispongono agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012 anche alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, e si prevede che le risorse stanziate per il 2016 per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma sono destinati anche alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese. L'articolo 4, al fine di evitare il dissesto finanziario di comuni che si trovano a dover sostenere spese per condanne relative a eventi calamitosi verificatisi diversi anni prima, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2016-2019. Tale fondo è destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, il cui onere risarcitorio sia superiore alla metà del proprio bilancio di parte corrente come risultante dai rendiconti dell'ultimo triennio. Per i comuni che hanno sostenuto spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, si differiscono al 30 settembre 2016 alcuni termini in materia di bilancio ordinariamente fissati al 31 luglio di ciascun anno. L'articolo 5, infine, reca disposizioni relative all'indennizzo per le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Salerno, è attribuita la somma di 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e per il 2017, da gestire in un'apposita contabilità speciale, per la stipulazione di atti transattivi con i familiari delle vittime; il prefetto individua la platea dei soggetti beneficiari, nonché l'importo da riconoscere, avvalendosi anche della collaborazione dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, nel limite fissato di euro 100.000 per ciascun beneficiario.

Illustra poi le misure riguardanti il personale amministrativo e quello educativo e scolastico, la riscossione delle entrate locali e del trasporto pubblico. In particolare, l'articolo 16 abroga la previsione secondo cui gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno, ai fini del contenimento della spesa di personale, procedono alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti. Nel corso dell'esame presso la Camera, in tale articolo sono state introdotte ulteriori disposizioni, relative rispettivamente alla spesa di personale per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità, alle procedure di mobilità concernenti il personale soprannumerario delle province, a specifici contratti a tempo determinato stipulati dagli enti locali (che vengono esclusi dai vincoli di spesa normativamente fissati) e, infine, alla disapplicazione dei vincoli alle assunzioni a tempo determinato nei comuni istituiti a seguito di fusioni. L'articolo 17, in deroga alla normativa vigente, reca disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai comuni relativamente al personale educativo e scolastico delle scuole d'infanzia e degli asili nido, rese possibili sia mediante un apposito piano triennale straordinario, sia ricorrendo a specifiche procedure di stabilizzazione, nel triennio scolastico 2016-2018, di contingenti dello stesso personale impiegato a tempo determinato. Tali disposizioni trovano applicazione anche per i comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel 2015. Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato altresì prevista la facoltà per gli enti locali e alle istituzioni locali, comunque non oltre il 31 dicembre 2019, di esperire procedure concorsuali per valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono i servizi per l'infanzia, di prorogare le graduatorie vigenti per un massimo di 3 anni a partire dal 1° settembre 2016, di superare la fase preselettiva per coloro che abbiano maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso. L'articolo 18 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Inoltre, alla Camera è stato aggiunto una disposizione volta a consentire ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti, ivi incluse le relative sanzioni.

Fa poi presente che una parte rilevante del decreto legge è dedicata alla spesa sanitaria, di cui una parte già illustrata in relazione alla parte riguardante le regioni. In particolare, l'articolo 21 prevede una revisione del sistema di governo del settore farmaceutico, da compiersi entro il 31 dicembre 2016. Una parte consistente delle modifiche introdotte concernono i criteri e le procedure per il ripiano - con riferimento alle quote a carico delle aziende farmaceutiche - del superamento, negli anni 2013-2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera, la determinazione delle quote a carico dei grossisti e dei farmacisti, con riguardo al ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale per gli anni 2013 e

2015, la modifica, a decorrere dal 2016, della norma vigente sulla rimodulazione, con riferimento ai farmaci innovativi, delle quote di riparto tra le aziende farmaceutiche per il ripiano del superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, le quote di ripiano per l'eventuale superamento nel 2016 dei due suddetti limiti di spesa farmaceutica, l'accesso diretto da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ad alcuni flussi informativi. Nel corso dell'esame alla Camera, sono state operate alcune modifiche all'articolo in esame. A decorrere dal 2017, le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto, concorrono al fondo, istituito presso il Ministero della salute dalla legge di stabilità per il 2015, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi; l'AIFA deve rendere pubblici i dati raccolti nelle schede di monitoraggio, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata; l'obbligo per l'AIFA, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di concludere le negoziazioni, ancora pendenti al 31 dicembre 2015, per la determinazione dei prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. L'articolo 21-*bis* apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1954, n. 542, recante il Regolamento sull'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica. L'articolo 21-*ter* è diretto ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla normativa vigente. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Tale articolo introdotto alla Camera riproduce peraltro i contenuti del disegno di legge Atto Senato n. 2016, attualmente all'esame della Commissione sanità del Senato.

In materia ambientale, l'articolo 22 cerca di raggiungere due distinti obiettivi. Una prima finalità è quella di far confluire, nella contabilità speciale di una struttura commissariale appositamente costituita, tutte le risorse ancora non impegnate destinate alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE del 2 dicembre 2014, al fine esplicitato nella norma di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione dei necessari interventi di bonifica delle discariche medesime. Una seconda finalità è quella di disciplinare, al fine di accelerarle, le procedure per l'impegno e l'utilizzo delle risorse destinate dalla legislazione vigente all'attuazione degli interventi di depurazione delle acque necessari per conformarsi alle norme della direttiva 91/271/UEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane.

In materia agricola, l'articolo 23 autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per sostenere i produttori di latte in ragione di una pianificazione dell'offerta volta alla riduzione dei livelli produttivi. Inoltre, rifinanzia per un importo di 6 milioni di euro per il 2016 e di 4 milioni di euro per il 2017 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire l'acquisto e la distribuzione gratuita di latte. Nel corso dell'esame alla Camera sono stati previsti ulteriori tre interventi: il primo relativo ad un contributo per le imprese operanti nel settore suinicolo; il secondo relativo alla stipula di accordi quadro per la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo; il terzo di disciplina dei criteri di compensazione attinenti al pagamento delle multe per il superamento delle quote latte, limitatamente alla campagna lattiero- casearia 2014-2015. Infine, è stata prorogata la gestione del sistema informativo agricolo da parte di SIN, in scadenza il 20 settembre 2016, fino all'espletamento delle prescritte procedure di gara da parte di Consip L'articolo 23-*bis* prevede la costituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di un Fondo per il sostegno delle imprese del comparto cerealicolo, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017.

Infine, il provvedimento è stato ulteriormente arricchito da una serie di misure. In particolare, l'articolo 1-*ter*, prevede l'attivazione di strutture di accoglienza temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati in caso di arrivi consistenti e ravvicinati. L'articolo 5-*bis*, prevede la corresponsione di speciali erogazioni per le famiglie delle vittime e per coloro che siano stati gravemente feriti nel

medesimo disastro ferroviario avvenuto il 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. L'articolo 6-*bis*, introduce alcune misure finalizzate al potenziamento dell'attività Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quali l'autorizzazione all'assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco nei ruoli iniziali del Corpo per l'anno 2016, l'ampliamento di 400 unità della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo medesimo e all'autorizzazione all'assunzione di un corrispondente numero di unità di personale e l'autorizzazione della spesa di 10 milioni per l'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco. L'articolo 13-*bis* consente ai contribuenti decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dal beneficio della rateizzazione dei debiti tributari di essere riammessi alla stessa, fino a un massimo di ulteriori 72 rate mensili, presentando apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La possibilità di ottenere un nuovo piano di rateizzazione, a condizione che le rate scadute siano integralmente pagate all'atto della domanda, è estesa anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015. Si prevede inoltre che i debitori decaduti, dal 15 ottobre 2015 al 1° luglio 2016, dai piani di rateizzazione concessi a seguito di definizione di accertamenti con adesione o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere la concessione di un nuovo piano di rateizzazione. Infine, si eleva a regime, da 50.000 a 60.000 euro, l'importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'articolo 24 introduce una serie di misure in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, vengono introdotti elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento delle suddette fondazioni che hanno avuto la possibilità di presentare un piano di risanamento, sostituendo il previgente riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018. Viene inoltre specificato che le fondazioni lirico-sinfoniche possono accedere alla transazione fiscale, che consente di comporre stragiudizialmente i debiti tributari di un ente in crisi, anche se non hanno proposto il piano di risanamento che introduce il concordato preventivo, come disciplinato dalla legge fallimentare. Viene poi previsto che, con uno o più regolamenti di delegificazione, si provvederà alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi. In particolare, le attuali fondazioni lirico-sinfoniche potranno essere inquadrate, alternativamente, come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", e che da ciò conseguano diverse modalità organizzative, di gestione e di funzionamento.

Infine, i commi 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 24 intervengono in materia di concessioni demaniali marittime, disponendo la validità *ex lege*, dei rapporti già instaurati e pendenti, che erano stati prorogati fino al 31 dicembre 2020, ed estendendo fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, per la quale viene meno il termine del 30 settembre 2016, la sospensione dei relativi procedimenti pendenti. Tale intervento va messo in relazione alla recente sentenza, data 14 luglio 2016, mediante cui la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è recentemente pronunciata sulla materia.

Il senatore URAS (*Misto*), intervenendo incidentalmente, chiede se il Governo intenda porre la questione di fiducia sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario BARETTA dichiara di non essere nella condizione di rispondere, ma che la decisione dipenderà anche dal numero degli emendamenti che i Gruppi presenteranno, nonché dalla concreta possibilità di approvare il disegno di legge senza alcuna modifica entro la pausa estiva.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le

ore 10 di giovedì 28 luglio 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2483) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il vice ministro MORANDO deposita tecnica di passaggio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto di competenza, il comma 1, lettera *a)*, individua nell?amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, in sostituzione dell'aggiudicatario risultante dall'esito della procedura di cui al comma 2 dell' articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, il soggetto tenuto alla restituzione dell?importo di 300 milioni erogato dallo Stato. A tal proposito, occorrono rassicurazioni dal Governo sulla capacità dell'amministrazione straordinaria di fare fronte alla restituzione del finanziamento entro l'anno 2016 perché in caso contrario l'operazione avrebbe sul fabbisogno un impatto necessario di copertura. Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria volta ad assicurare che il Comitato di esperti di cui al capoverso 8.2 possa effettivamente avvalersi della struttura commissariale di ILVA, di ISPRA e delle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbero inoltre specificati gli oneri connessi all'aggiornamento della mappatura, disposta dall'articolo 1-*bis*, dei rifiuti pericolosi o radioattivi presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva Spa, nonché le risorse idonee a farvi fronte. Ritiene infine necessario assicurare, in merito all'articolo 2, che l'utilizzo delle somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ai fini della compensazione degli oneri in termini di fabbisogno, non comprometta le finalità a cui le risorse medesime sono destinate a legislazione vigente. Fa presente, a tal proposito, che tali finalità sono caratterizzate da una limitata possibilità di modulazione. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota di lettura n. 141 del Servizio del bilancio.
Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.10, 1.14, 1.15, 1.37 (con l'analoga 1.38), 2.6 e 2.0.1. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.11, 1.16 (con gli analoghi 1.17, 1.18, 1.19, 1.20 e 1.21), 1.28, 1.0.1 e 2.2. Occorre inoltre valutare le proposte 1.27, 1.90, 1.106, 1-*bis*.1 (con l'analoga 1-*bis*.2), 1-*bis*.0.1 e 2.0.2.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio da cui si evince che, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il finanziamento deve essere restituito con priorità rispetto a ogni altro debito, per cui la disposizione non necessita una nuova o diversa copertura rispetto a quella esistente.

Quanto al comma 1, lettera *b)* del medesimo articolo, conferma la possibilità dell'avvalimento di cui al capoverso 8.2 nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda il potenziamento dell'ARPA Puglia, previsto dal capoverso 8.2-*ter,* fa presente che la disposizione è stata così formulata in ossequio alla condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla V Commissione della Camera dei deputati.

Conferma inoltre che la mappatura di cui all'articolo 1-*bis* si intende svolta con le risorse disponibili in capo ai commissari.

Quanto infine alla possibilità che l'utilizzo delle somme versate sul conto di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali possano compromettere le finalità a cui le risorse sono destinate, fa notare che la disposizione non introduce un obbligo di mantenimento delle risorse nella contabilità speciale fino alla restituzione completa del finanziamento, ma semplicemente che le risorse medesime siano detenute in tesoreria a fine anno.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede di valutare l'opportunità che l'articolo 1, comma 1, lettera *a)* sia corredato da una clausola di invarianza finanziaria che consenta di evitare l'insorgere di nuovi e maggiori oneri. Quanto alle assunzioni dell'ARPA Puglia, riconosce che si tratta di una semplice facoltà, ma ritiene implausibile che la regione possa disporre delle necessarie risorse.

Quanto infine alla mappatura, osserva che difficilmente l'ILVA può essere in grado di restituire il finanziamento ricevuto se, con le stesse risorse, deve anche provvedere alla mappatura dei rifiuti pericolosi.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alle questioni sollevate, ritiene sufficiente l'attribuzione della priorità al finanziamento dello Stato per garantire che la restituzione avvenga effettivamente.

Quanto agli emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore sia su quelli segnalati come onerosi sia su quelli per i quali è necessario acquisire una relazione tecnica. Chiede invece di poter disporre di un tempo ulteriore per l'acquisizione di elementi sui restanti emendamenti.

Il RELATORE dichiara che provvederà a sottoporre una bozza di parere alla Commissione nella seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(*Doc.* XXII, n. 5-A) ***Rosetta Enza BLUNDO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né in relazione al testo né in relazione agli emendamenti.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1881-A) ***FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che il funzionamento della Commissione è posto a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Propone pertanto l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(2233) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 luglio.

Il vice ministro MORANDO fa presente che l'emendamento 9.1, su cui il parere è contrario, è da ritenersi assorbito dall'emendamento 4.0.400, in relazione al quale mette a disposizione una nota tecnica secondo cui il parere di nulla osta del Governo è subordinato all'approvazione di alcune modifiche di *drafting* ma connesse tuttavia alla copertura degli oneri. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti da 11.1 a 11.14, nonché sulle proposte 12.0.3, 12.0.4 e 12.0.5. In particolare, fa presente che sulle proposte 12.0.3 e 12.0.4 il Dipartimento delle finanze ha espresso un parere negativo, mentre l'emendamento 12.0.5 comporta una riduzione di entrate contributive. Ritiene oneroso l'emendamento 12.1, in quanto volto a modificare tipologie contrattuali con possibili effetti finanziari negativi, mentre il parere sulle proposte 12.0.6 e 12.0.7 potrebbe essere non ostativo nel caso fosse inserita una clausola di invarianza finanziaria. Dichiara invece non oneroso l'emendamento 12.0.8. Rispetto alle questioni sollevate dal relatore, segnala inoltre gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2, su cui è necessario acquisire una relazione tecnica che escluda l'insorgere di nuovi e maggiori oneri. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 13.15, 13.200 e sul relativo subemendamento 13.200/1, mentre ritiene privi di effetti finanziari gli emendamenti 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6 e

13.100. In particolare, su quest'ultimo, mette a disposizione una relazione tecnica positivamente verificata.

Evidenzia quindi la necessità di acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 13.7 e 13.8, dei quali segnala il carattere asistematico rispetto alla legislazione vigente.

Reputa privi di effetti finanziari gli emendamenti 14.4, 14.0.1, 14.0.2 e il subemendamento 14.100/2. Mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica verificata positivamente sull'emendamento 14.100 e dichiara non oneroso il subemendamento 14.100/2.

Reputa necessario acquisire una relazione tecnica sul subemendamento 15.100/1, mentre riferisce che l'emendamento 15.7 determinerebbe una riduzione del gettito fiscale. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 15.100, nonché sui relativi subemendamenti 15.100/7, 15.100/8, 15.100/9 e 15.100/10, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 15.100/2 e 15.100/3. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 15.1 e 15.5. Mette quindi a disposizione dei senatori una relazione tecnica verificata positivamente sull'emendamento 15.100 (testo 2), mentre reputa necessario acquisire un'analoga relazione sui relativi subemendamenti 15.100 (testo 2)/4 e 15.100 (testo 2)/5.

Per quanto riguarda l'articolo 16, esprime la necessità di disporre di una relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.1 e 16.0.2, mentre il parere è non ostativo sugli emendamenti 16.0.3 e 16.0.4.

Ritiene oneroso l'emendamento 18.0.1 e mette a disposizione una relazione tecnica verificata positivamente sulla proposta 18.100.

Dichiara quindi onerosi tutti gli emendamenti all'articolo 19 segnalati dal relatore, nonché le proposte 20.0.2, 20.0.5, 20.0.7, 20.0.6 e 20.0.8, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 20.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.100 e sul subemendamento 20.0.100/2. Il parere è invece non ostativo sugli emendamenti 20.3 e 20.4.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANTINI (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.1, 12.0.1, 12.0.2, 13.15, 13.200, 13.200/1, 13.7, 13.8, 15.100/1, 15.7, 15.100, 15.100/2, 15.100/3, 15.100/10, 15.100/7, 15.100/8, 15.100/9, 15.100 (testo 2)/4, 15.100 (testo 2)/5, 16.0.1, 16.0.2, 18.0.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 20.0.2, 20.0.5, 20.0.7, 20.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.8, 20.0.100 e 20.0.100/2. Il parere non ostativo sugli emendamenti 12.0.6 e 12.0.7 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria. Sull'emendamento 4.0.400, a revisione del parere precedentemente espresso, il parere è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 21, al comma 1, le parole «dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11» siano sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 4-*bis*, 5, 8 e 10» e che, al comma 4, le parole «agli articoli 8, 9, 10 e 11» siano sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4-*bis*, commi da 3 a 8, 8 e 10». Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte.".

La Commissione approva.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della***

disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.102 e relativi subemendamenti, 2.500, 2.123 (testo 2) e 6.0.100 e relativi subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, per i possibili effetti onerosi la proposta 2.500. Occorre altresì valutare l'acquisizione di una relazione tecnica in ordine alla proposta 6.0.100 per escluderne possibili effetti onerosi, occorre altresì acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13. Occorre altresì valutare la proposta 6.0.100/5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di rispondere alle questioni rilevate dal relatore nel tempo più breve.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SPOSETTI (*PD*), in relazione al dibattito intervenuto sulla stampa e sulle televisioni sul tetto agli stipendi dei dirigenti della Rai, fa presente la necessità di elaborare una relazione che ricostruisca in modo corretto i temi affrontati, anche dalla Commissione bilancio quando è stato approvato l'ultimo provvedimento di riforma della *governance* della concessionaria radiotelevisiva pubblica. I mezzi di informazione, hanno riportato infatti, cronache molto lacunose che non tengono in alcuna considerazione lo svolgimento dei lavori parlamentari su questo tema, che invece chiarirebbe più esattamente le responsabilità di ciascuno e le interlocuzioni avute in merito con il Governo.

Il presidente TONINI assicura che prenderà in considerazione la richiesta del senatore Sposetti.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.1.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 618 (ant.) del 01/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 1° AGOSTO 2016
618ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'assenza di profili finanziari problematici in relazione agli emendamenti 1.102 e relativi subemendamenti, 2.500 e 2.123 (testo 2). Quanto all'emendamento 2.500, in particolare, fa presente che la proposta amplia l'oggetto della delega legislativa, individuando ulteriori interventi che dovranno essere disposti a valere sull'unico fondo previsto dall'articolo 1. Ritiene pertanto di non dover svolgere alcuna osservazione atteso che la delega

risulterà più ampia nell'ambito, tuttavia, delle medesime risorse disponibili. Auspica tuttavia che la Commissione di merito faccia notare che all'ampliamento oggetto della delega non corrisponde un'adeguata modifica dei criteri e dei principi direttivi.

Con riferimento all'emendamento 6.0.100, osserva che la proposta presenta un carattere ordinamentale da cui potrebbero risultare dei problemi di coordinamento con la normativa vigente, e in particolare con il decreto legislativo n. 177 del 2005, pur non ravvisando profili finanziari negativi.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede al Governo di provvedere in ogni caso alla predisposizione di una relazione tecnica che asseveri il carattere ordinamentale dell'emendamento.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà alla Commissione una relazione tecnica asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato ed esprime altresì parere contrario su tutti i subemendamenti relativi alla proposta 6.0.100.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.102, 1.102/1, 2.500 e 2.123 (testo 2).

Il parere rimane sospeso sull'emendamento 6.0.100 e sui relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena***, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato***, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) ***Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato***, approvato dalla Camera dei deputati

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di***

relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4*-bis*, 14*-bis*, 14*-ter*, 14*-quater *e 41*-bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416*-ter *del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***Maria MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***Nadia GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(Parere alla 2a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti 13.10000 e 14.1000 dei relatori e i relativi subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sull'emendamento 13.10000 occorre acquisire una relazione tecnica, alla luce della quale valutare anche le proposte subemendative 13.10000/1, 13.10000/2 e 13.10000/3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che anche l'emendamento 13.10000 ha natura ordinamentale in quanto la norma non tocca profili finanziari che riguardano l'attuazione delle norme sugli ospedali giudiziari. Analogamente esprime parere favorevole anche sui subemendamenti anch'essi di carattere ordinamentale.

Preso atto dei chiarimenti del Governo, il RELATORE propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 13.10000 e 14.1000 e sui relativi subemendamenti.".

La Commissione approva.

(119) ***D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette***

(1004) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette***

(1034) ***CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette***

(1931) ***PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree***

protette e introduzione della Carta del parco

(2012) ***Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali***

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 luglio.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sulla istituzione, prevista dal capoverso 1, lettera *c)* della proposta 5.1000, di un organismo monocratico di revisione dei conti che contrasta con le norme di contabilità (articoli 14 e 16 della legge n. 196 del 2009) che prevedono, al contrario, un collegio di revisori dei conti. Esprime invece un parere non ostativo sulla lettera *d)* del capoverso 1, che ritiene di carattere ordinamentale, in quanto non influisce sugli aspetti economici dell'incarico di direttore del parco.

Quanto al subemendamento 5.1000/54, riferisce che i primi due commi sono già presenti nella legislazione vigente, mentre sul terzo comma il Dipartimento del tesoro ha espresso un parere negativo atteso che la disposizione è in grado di bloccare le procedure in corso per la dismissione di immobili pubblici. Non ha invece obiezioni su tutti i restanti subemendamenti, ad eccezione della proposta 5.1000/23, che ha carattere oneroso.

In relazione all'emendamento 9.100, evidenzia che la proposta è volta a intervenire sulla ripartizione del fondo eliminando la disposizione che ne regola l'afflusso di risorse. Stante l'attuale formulazione, il parere del Governo non può che essere contrario.

Reputa poi necessario acquisire una relazione tecnica dell'amministrazione competente in merito all'emendamento 9.105, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 12.1 in quanto elimina il riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze, per la ridotta efficacia dei meccanismi di valutazione degli oneri finanziari che ciò potrebbe implicare.

Evidenzia infine la necessità di esprimere un parere contrario sugli emendamenti 14.46 e 13.81. A questa ultima proposta sono associati effetti finanziari negativi per la riduzione di entrate da canone concessorio. Esprime infine un parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti segnalati dal relatore in quanto, fatti gli opportuni approfondimenti, risultano avere carattere ordinamentale.

Il senatore BROGLIA (*PD*) chiede notizie in merito alla relazione tecnica precedentemente richiesta sull'emendamento 9.200.

Il vice ministro MORANDO chiede di poter disporre di maggior tempo, in quanto la relazione tecnica predisposta dall'amministrazione di merito è tutt'ora priva di una verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce che, in base alle informazioni in suo possesso, il Ministero competente avrebbe già inviato alla Ragioneria generale dello Stato una relazione tecnica sull'emendamento 20.0.41 (testo 2), della quale chiede notizie, dato che la Commissione ha espresso su tale testo un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica non risulta pervenuta.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un

parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1000/23, 9.100, 9.105, 9.0.1, 12.1, 14.46 e 13.81. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.1000/54 e 9.108. Il parere non ostativo sull'emendamento 5.1000 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che l'organismo di revisione dei conti previsto dal capoverso 1, lettera c), abbia carattere collegiale anziché monocratico. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(2036) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto regimentato del torrente Barbucina/C?bnica nel settore V del confine, fatto a Trieste il 4 dicembre 2014***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2466) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge è provvisto della relazione tecnica depositata in prima lettura, stante l'assenza di modifiche al testo da parte dell'altro Ramo del Parlamento. In assenza di elementi sul punto all'interno della citata relazione tecnica, occorre un chiarimento circa i possibili effetti finanziari derivanti dagli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO illustra una nota del Dipartimento delle finanze secondo cui gli effetti finanziari associabili agli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione appaiono di entità trascurabile e comunque di difficile quantificazione.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante di Governo, il relatore SANTINI (*PD*)

propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 16, 18, 19 e 20 del testo della Convenzione siano di entità trascurabile.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(998-B) ***Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare atteso che le uniche modifiche rilevanti apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato consistono nel recepimento delle condizioni poste dalla V Commissione.

Propone, quindi, l'approvazione di un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 luglio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che la procedura per la verifica della relazione tecnica da parte degli Uffici non è ancora terminata, in quanto le ulteriori integrazioni richieste all'amministrazione competente nel merito da parte della Ragioneria generale dello Stato non hanno ancora superato tale vaglio. Auspica una conclusione del processo per la giornata di oggi e di poter inoltre mettere a disposizione della Commissione una relazione tecnica aggiornata entro la seduta di

domani.

Il senatore D'ALI' (*FI-PdL XVII*) chiede se dalle precisazioni del vice ministro si possa dedurre che sarà necessario apportare delle modifiche al testo. Ritiene necessario valutare tale eventualità, in quanto il provvedimento risulta di cruciale importanza non solo per il settore, ma anche per una serie di istituzioni non governative che assolvono importanti funzioni di carattere pubblico.

Il vice ministro MORANDO dichiara di non poter dare, allo stato, tali rassicurazioni.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2500) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità, per poter valutare gli aspetti finanziari del provvedimento, con specifico riferimento alle procedure concorsuali previste dall'articolo 1, comma 2-*undecies* e seguenti del decreto-legge.
Per ulteriori informazioni rinvia alla nota di lettura n. 143 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che una relazione tecnica risulta già pervenuta al Ministero dell'economia e ritiene plausibile che sia verificata in tempo utile per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 307)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, osservando preliminarmente che il

provvedimento è corredato di relazione tecnica verificata positivamente. Per quanto di competenza, segnala che occorre valutare l'inserimento nel testo di una clausola di neutralità finanziaria che riduca il rischio dell'insorgere di nuovi o maggiori oneri, in particolare per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 32, 38, 41, 42, 56, 57, 60 e 62. Per ulteriori osservazioni rinvia alla Nota di lettura n. 139 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre anzitutto acquisire chiarimenti in ordine all'articolo 7, comma 4 circa le risorse di cui gli enti pubblici dovranno avere disponibilità per sopportare i costi di asseverazione dei piani economico finanziari affidati in concessione. Occorre altresì avere chiarimenti in ordine ai mezzi con i quali dovrà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato farà fronte ai compiti ad essa attribuiti dal comma 5 del medesimo articolo. In relazione all'articolo 8, appare opportuno valutare se la durata dell'ammortamento per i servizi affidati in house non sia troppo breve. In relazione agli articoli 9 e 11 la relazione tecnica appare piuttosto lacunosa in quanto le conseguenze di carattere oneroso che potrebbero verificarsi con il cambio degli assetti proprietari delle reti non sono sufficientemente considerati ancorché segnalati chiaramente dal Consiglio di Stato nel parere allegato allo schema. Per quanto riguarda poi l'articolo 15, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria in considerazione dei nuovi compiti affidati alle autorità indipendenti di settore, anche in relazione alla definizione di costi standard dei diversi servizi pubblici locali. In relazione all'articolo 16 occorre acquisire conferma che la provvista di cui al comma 3 sia sufficiente a sostenere i costi ulteriori di funzionamento dell'Autorità di regolazione per energia, rifiuti e ambiente. Inoltre la norma in questione sembra contraddittoria rispetto alla clausola di invarianza di cui al comma 5. Altresì, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza finanziaria in considerazione dei nuovi compiti, di cui all'articolo 17, affidati all'Autorità di regolazione dei trasporti. In ordine all'articolo 22, comma 7, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di escludere che, ove le tariffe non coprano i costi di gestione dei servizi a domanda individuale, un incremento della percentuale del costo di erogazione debba essere finanziato dalla fiscalità generale dell'ente locale. Altresì appare opportuno acquisire ulteriori chiarimenti in ordine al comma 4 dell'articolo 26 in quanto la "messa a disposizione" (data la genericità sul piano giuridico di tale nozione) di agenti e ufficiali da parte del Ministero dell'interno rende difficile valutare i possibili effetti onerosi che l'ente locale dovrebbe sopportare in caso di utilizzo di tale personale. Occorre acquisire poi chiarimenti in ordine all'articolo 27, comma 2, in quanto la norma, se rigorosamente applicata a tutto il trasporto pubblico locale, potrebbe comportare costi notevoli in termini di contenzioso oltre che di rimborsi. Occorre infine avere chiarimenti sui possibili effetti onerosi dell'articolo 32 in ordine alla vigilanza degli organi di revisione sul rispetto dei contratti di servizio, nonché da quelli derivanti dall'articolo 35 che, obbligando talune amministrazioni locali alla predisposizione di piani urbani per la mobilità sostenibile, appare piuttosto complesso anche per gli ulteriori effetti negativi derivanti dal comma 4 dell'articolo medesimo in caso di mancato monitoraggio. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota

n. 137 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.4.2.1.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 620 (ant.) del 02/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 AGOSTO 2016
620ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO riferisce che, nonostante i numerosi solleciti la relazione tecnica non è ancora stata integrata da parte dell'amministrazione competente nel merito al fine di dimostrare che la gestione dei beni alimentari confiscati oggetto dell'articolo 6 del provvedimento, non comporti un onere per la pubblica amministrazione. Chiede pertanto di poter disporre di maggior tempo per consentire agli uffici di valutare l'eventuale integrazione che dovesse pervenire dal Ministero per le politiche agricole e forestali, osservando che, se tale relazione fosse stata prodotta durante l'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, la procedura sarebbe risultata molto più snella.

Il senatore BROGLIA (*PD*) chiede al rappresentante del Governo se esistano dei casi in cui la gestione di beni confiscati, anche non alimentari, sia risultata non onerosa per lo Stato.

Il vice ministro MORANDO precisa che proprio tale aspetto dovrebbe essere chiarito nell'integrazione della relazione tecnica richiesta dalla Ragioneria generale dello Stato.

L'esame è quindi sospeso.

(2500) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

L'esame è quindi sospeso.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mario Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO illustra una relazione tecnica che attesta il carattere ordinamentale dell'emendamento 6.0.100. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12 e 6.0.100/13. Concorda infine con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/3, 6.0.100/4 e 6.0.100/5.

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.100/1, 6.0.100/2, 6.0.100/3, 6.0.100/4, 6.0.100/9, 6.0.100/10, 6.0.100/11, 6.0.100/12, 6.0.100/13 e 6.0.100/5.

Il parere è non ostativo sulla proposta 6.0.100 e sui restanti subemendamenti alla proposta medesima.".

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 307)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio del bilancio.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) si impegna a predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato in risposta alle osservazioni avanzate dal Servizio del bilancio.

Il relatore BROGLIA (*PD*) si impegna a predisporre una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) ***Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Loredana Lupo ed altri; Zaccagnini e Franco Bordo; Olivero ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo, atteso che le condizioni poste dalla V Commissione della Camera sono state pienamente recepite.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare la proposta 4.1 in relazione alla compatibilità del carattere obbligatorio dei controlli previsti con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 10 del provvedimento. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sul fatto che non ci siano osservazioni da avanzare sul testo, atteso che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati per recepire le condizioni poste dalla V Commissione risolvono i problemi di natura finanziaria esistenti in origine.

Per quanto riguarda gli emendamenti, ritiene priva di effetti onerosi la proposta 4.1 in quanto le attività ulteriori da essa previste possono essere svolte dagli organismi già esistenti a legislazione vigente. Concorda, inoltre, con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, mentre segnala, in aggiunta alle osservazioni formulate dal relatore, che l'emendamento 2.1 appare in contrasto con la normativa europea e quindi suscettibile di produrre oneri in relazione al rischio di apertura di procedure di infrazione.

Il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 e 7.0.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1375) ***PAGLIARI ed altri. - Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto***

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo, si osserva la necessità di aggiornare i riferimenti temporali degli oneri e delle relative coperture, di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b)* e 2, comma 1. Peraltro l'eventuale approvazione degli emendamenti della relatrice 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) verrebbe incontro a tale esigenza. Rimane, in ogni caso, necessario acquisire conferma da parte del Governo circa la possibilità di realizzare una copertura sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) quale quella proposta nel corso dell'anno 2016 e a regime per gli anni successivi.

Quanto agli emendamenti, occorre valutare in relazione al testo la proposta 2.1 (in quanto realizza la medesima copertura) e le riformulazioni 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2) le quali, una volta appurata la praticabilità della copertura sul Fondo già citato, andrebbero approvati entrambi per coordinare onere e copertura.

Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice, in particolare sull'esigenza di condizionare il parere non ostativo sul testo, all'approvazione degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2), al fine di superarne i problemi di ordine finanziario. Esprime, pertanto, per quanto riguarda gli emendamenti, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2). Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.0.1, pur non ascrivendo alla proposta effetti finanziari diretti.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione degli emendamenti 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2).

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2) e 2.1 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1581) ***Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto***

(Parere alla 4ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica sui nuovi emendamenti 2.0.100 (analogo all'emendamento 2.0.1 sul quale la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), 1.100 e 01.1 (testo 2) (sul cui testo originario la Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione).

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario per assenza di relazione tecnica sull'emendamento 2.0.100, confermando così il parere già reso alla Commissione di merito su analogo emendamento. Mette quindi a disposizione della Commissione una relazione tecnica positivamente verificata sulla proposta 1.100, su cui esprime pertanto parere non ostativo.

Quanto all'emendamento 01.1, riferisce che la relazione tecnica trasmessa dal Ministero competente nel merito non è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in quanto non appare in grado di escludere che si possono determinare contenziosi futuri e quindi conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) propone, pertanto, l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.100 e 01.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.100.".

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) sollecita l'esame dell'Atto di Governo n. 313, in materia di riordino della disciplina processuale della Corte dei conti, che ritiene particolarmente rilevante.

Il PRESIDENTE conferma l'interesse della Commissione ad esaminare lo schema di decreto prima della pausa estiva.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Ripresa dell'esame. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, illustrandone in particolare la parte riguardante l'articolo 6 in cui si conferma che la devoluzione dei prodotti alimentari confiscati non è suscettibile di determinare significative perdite di gettito per l'erario poiché la natura e la deperibilità dei beni in questione non consentono una facile commercializzazione né l'individuazione di possibili acquirenti nei tempi e nei modi necessari a un idoneo o proficuo utilizzo dei beni stessi. Di conseguenza, i ricavi derivanti dalla vendita di tali beni sono stati sino ad ora di modesta entità. La relazione tecnica è stata pertanto positivamente verificata.

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 6.0.1, 9.200 e 17.1.

Segnala che occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.200, 3.201, 3.27, 3.0.200, 3.0.201, 4.1, 4.200, 6.2, 7.1, 9.11, 11.10, 13.1, 13.2, 15.4, 16.2, 16.3, 16.6 e 16.7. Occorre, inoltre, valutare gli emendamenti 3.5, 3.203, 3.13, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 5.1, 10.0.200, 11.4, 11.5 e 15.7.

Fa altresì presente che occorre valutare, ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, le proposte 3.202, 3.204, 8.5, nonché l'emendamento 9.15 per un eventuale previsione di un parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore in merito ai provvedimenti onerosi e alle richieste di relazioni tecniche, precisando tuttavia che secondo gli uffici nessuna relazione tecnica sarebbe in grado di determinare l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute negli emendamenti 16.6 e 16.7.

Esprime quindi parere contrario sulle proposte 3.5 e 3.203. Evidenzia che gli emendamenti 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26 fanno ricorso al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe), che tuttavia contiene le risorse non sufficienti a far fronte agli emendamenti stessi.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti in merito all'emendamento 3.5.

Il vice ministro MORANDO precisa che la proposta 3.5 sostituisce alla facoltà di donazione, un obbligo, da cui derivano degli oneri per i soggetti coinvolti, i quali, poi, potrebbero chiederne ristoro allo Stato.

Quanto alle proposte 11.4 e 11.5, chiarisce che individuano le coperture attraverso "tagli lineari" che a questo punto dell'anno sono di difficile attuazione. Esprime inoltre parere non ostativo sugli emendamenti 3.13, 5.1 e 10.0.200, mentre il parere è contrario sull'emendamento 15.7.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) interviene in merito all'emendamento 15.7, precisando che l'onere sarebbe a carico dei soggetti donatori.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la disposizione appare in ogni caso onerosa anche in relazione all'equiparazione al consumatore finale degli enti che svolgono attività assistenziale. Ritiene perlomeno necessario acquisire una relazione tecnica che chiarisca gli elementi più problematici della proposta.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.202, 3.204 e 8.5, fa presente che il parere non ostativo dovrebbe essere condizionato alla previsione di una clausola di invarianza finanziaria. Esprime infine parere non ostativo sull'emendamento 9.15.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore BROGLIA (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dai chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.0.1, 9.200, 17.1, 3.200, 3.201, 3.27, 3.0.200, 3.0.201, 4.1, 4.200, 6.2, 7.1, 9.11, 11.10, 13.1, 13.2, 15.4, 16.2, 16.3, 16.6, 16.7, 3.5, 3.203, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 11.4, 11.5 e 15.7. Il parere non ostativo sulle proposte 3.202, 3.204 e 8.5 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2500) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Ripresa dell'esame. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, precedentemente sospeso.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica, illustra una proposta di parere non ostativo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alla mancata determinazione nella relazione tecnica della proiezione decennale degli oneri connessi all'assunzione di mille unità di personale, prevista dalla legge di contabilità per le spese pluriennali afferenti al personale.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica determina l'onere relativo all'anno 2017 precisando che si tratta della previsione di un onere a regime, oltre a specificare che dalle procedure di assunzione e di ricorso alla mobilità sono attesi dei risparmi ancorché non quantificati.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede di integrare il parere esplicitando che dalle procedure di assunzione ci si attendono dei risparmi.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata anche in relazione ai risparmi di spesa attesi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

1.4.2.1.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 622 (pom.) del 03/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016
622ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271, 282, 453, 454 e 1236-A) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che tutte le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sono state recepite.

Per quanto riguarda gli emendamenti di nuova presentazione all'aula, comportano maggiori oneri le proposte 1.300, 1.302, 1.312, 1.313, 1.316, 2.318, 2.355, 2.358, 2.359, 2.370, 2.371, 2.372, 2.373, 2.0.300, 6-*bis*.300, 6-*bis*.311, 6-*bis*.312, 6-*bis*.313, 6-*bis*.316 e 6-*bis*.317. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 3.300, 3.301, 3.302, 5.0.300, 6-*bis*.301, 6-*bis*.302, 6-*bis*.303, 6-*bis*.304 e 6-*bis*.0.300. Ritiene opportuno si ribadisca il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti già presentati in Commissione di merito e ripresentati in Assemblea su cui la Commissione si era già espressa in tal senso.

Il vice ministro MORANDO dichiara di esprimere parere conforme al relatore sugli emendamenti segnalati come onerosi e su quelli che necessitano di una relazione tecnica. Parimenti conviene con la necessità di ribadire i pareri già espressi alla sede referente per le proposte emendative ripresentate all'Assemblea.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime dissenso rispetto alla valutazione dell'emendamento 5.0.300: esso è volto ad affrontare il problema della scelta delle agenzie di stampa di cui valersi da parte degli enti regionali e locali. Se infatti, fino a poco tempo fa era possibile una libera scelta del contraente, le recenti innovazioni legislative hanno portato a ritenere vi sia un obbligo di utilizzare sempre procedure di evidenza pubblica, con evidenti complicazioni per le amministrazioni e difficoltà per i contraenti che hanno forma di piccola o media impresa. Con l'emendamento si consente di concludere una convenzione per l'espletamento dei servizi di agenzia stampa come è permesso dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia che l'emendamento, nella sua attuale scrittura, permetterebbe la conclusione di un numero maggiore di convenzioni, senza prevedere una modalità di copertura dei relativi oneri. Per rendere l'emendamento neutro dal punto di vista finanziario è necessario, almeno, specificare che gli enti devono provvedere alla stipulazione di convenzioni nell'ambito delle risorse già destinate nel proprio bilancio a questi servizi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene soddisfacente l'inserimento della specificazione illustrata dal vice ministro Morando sotto forma di condizione della Commissione bilancio.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) interviene incidentalmente per evidenziare come il quadro normativo attualmente in discussione consenta alla categoria dei giornalisti un sistema previdenziale vistosamente derogatorio rispetto a quello di tutte le altre categorie di lavoratori.

Il PRESIDENTE sottolinea come l'articolo 2, commi 4 e 5 del disegno di legge in esame tenda ad allineare i requisiti previdenziali dei giornalisti, non a creare un regime derogatorio con maggiori costi.

Il vice ministro MORANDO concorda con quanto chiarito dal Presidente, puntualizzando che è possibile ritenere, come sostiene il senatore Sposetti, che non tutte le eccezioni stabilite per i giornalisti siano state riassorbite, ma tuttavia appare innegabile che la norma oggi all'esame del Senato tende ad un regime previdenziale più omogeneo con il resto delle categorie di lavoratori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle

proposte 1.300, 1.302, 1.312, 1.313, 1.316, 2.318, 2.355, 2.358, 2.359, 2.370, 2.371, 2.372, 2.373, 2.0.300, 6-*bis*.300, 6-*bis*.311, 6-*bis*.312, 6-*bis*.313, 6-*bis*.316, 6-*bis*.317, 3.300, 3.301, 3.302, 6-*bis*.301, 6-*bis*.302, 6-*bis*.303, 6-*bis*.304 e 6-*bis*.0.300.

Sulla proposta 5.0.300, il parere non è ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle parole: ", nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati".

Ribadisce il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti già presentati in Commissione di merito e ripresentati in Assemblea su cui la Commissione bilancio si era già espressa in tal senso.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.1.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 624 (pom.) del 13/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016
624ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271, 282, 453, 454 e 1236-A) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra l'ulteriore emendamento 2.23 (testo 2), trasmesso dall'Assemblea e riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma che non vi sono osservazioni critiche da formulare dal punto di vista finanziario, dal momento che l'emendamento tende a restringere la platea dei beneficiari

di determinate provvidenze a quei soggetti che applichino un limite agli emolumenti dei propri dipendenti. Si tratta, dunque, di una proposta finanziariamente neutra o, eventualmente, virtuosa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457-A) ***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato dei disegni di legge n. 2067 e connessi, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, si ribadisce il parere di nulla osta con presupposto già espresso alla sede referente.

Per quanto riguarda gli emendamenti, rileva che occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 17.100 nonché sulla proposta 38.0.100.

Occorre inoltre valutare gli emendamenti 12.122, 12.123 e 34.103, 35.133 (limitatamente al comma 8-*ter*). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conferma l'onerosità delle proposte segnalate dal relatore ed esprime l'opinione che anche gli emendamenti 12.122, 12.123, 34.103 e 35.133, citati dal relatore, comportino maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala inoltre che gli emendamenti 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119, nonostante vertano in materia di ordinamento penale, comportano comunque ad avviso dell'Esecutivo maggiori oneri in relazione alla complessità delle attività amministrative e di sicurezza prescritte dalle disposizioni per valutare le quali sarebbe indispensabile l'acquisizione di relazioni volte alla quantificazione degli oneri.

Il presidente TONINI suggerisce allora di esprimere un parere di contrarietà per assenza di relazione tecnica, al fine di tenere conto delle criticità segnalate dal Governo.

Il RELATORE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *d)*, possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.100, 38.0.100, 12.122, 12.123, 34.103, 35.133, 05.100, 14.0.100, 36.117 e 36.119. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2233 e 2229-A) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di bilancio per il 2016, nel testo proposto dalla Commissione di merito e trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sul testo.

Il vice ministro MORANDO si dichiara concorde con le valutazioni del relatore.

Il RELATORE propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2085-A) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte contrario e in parte non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, nel testo proposto all'Assemblea dalla Commissione competente nel merito, segnalando, per quanto di competenza, che in sede referente è stata recepita la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, inserendo una clausola di invarianza all'ultimo comma dell'articolo 23 (già 22). Occorre ribadire il parere di semplice contrarietà, già espresso dalla Commissione su precedenti emendamenti poi approvati, rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, all'articolo 41 e all'articolo 52. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Il vice ministro MORANDO esprime, anche in questo caso, parere conforme a quello del relatore, preso atto che la Commissione di merito ha recepito i vincoli formulati per esigenze di carattere finanziario.

Il RELATORE propone dunque di esprimere un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà rispetto all'articolo 16, comma 1, lettera *c)*, all'articolo 41 e all'articolo 52. Il parere è di nulla osta sulle restanti parti di testo.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2287, 649 e 1835-A) ***Disciplina del cinema e dell'audiovisivo***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno ribadire sull'articolo 17, comma 1 il parere di semplice contrarietà (già espresso in fase referente sull'emendamento 17.3, poi approvato); sull'articolo 26, comma 1 (in relazione al precedente emendamento 26.4) e sull'articolo 27-*bis* (in coerenza con il precedente emendamento 27.0.1). Sulle restanti parti di testo non vi sono osservazioni, stante il recepimento delle condizioni formulate dalla Commissione.

In relazione agli emendamenti, segnala che appare opportuno ribadire il parere contrario già reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito su proposte analoghe agli emendamenti 2.201, 11.200, 11.201, 11.202, 11.203, 11.204, 26.201, 31-*bis*.200 e 31-*bis*.203. Occorre altresì ribadire il parere di semplice contrarietà sulla proposta 21.201. Comporta inoltre maggiori oneri l'emendamento 9-*bis*.209. Occorre infine valutare le proposte 2.208, 2.209, 3.201, 3.202, 4.200, 9.202, 9.204, 9-*bis*.201, 9-*bis*.202, 13.200, 14.201, 16.200 e 26.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relazione del Presidente, e in particolare con la necessità di ribadire un parere di semplice contrarietà, ora da riferirsi agli articoli 17, comma 1, 26, comma 1 e 27-*bis*. A proposito di tale ultima norma reitera la segnalazione circa le criticità derivanti dalla duplice articolazione che viene prevista per il fondo oggetto della norma: una gestione pressoché analoga a quella di una contabilità separata rischia di rivelarsi controproducente sia ai fini di una celere capacità di erogazione di fondi, sia ai fini di una concreta idoneità del fondo a supportare le piccole e medie imprese del settore.

Il PRESIDENTE considera rilevante l'osservazione formulata dal rappresentante del Governo e ritiene che essa possa essere inserita nel parere della Commissione contestualmente al parere di semplice contrarietà sull'articolo.

Il vice ministro MORANDO aggiunge che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso alcune proposte di riformulazione tendenti a garantire una maggiore coerenza del testo con i vincoli derivanti dalla legislazione contabile.

Il PRESIDENTE evidenzia come l'*iter* del provvedimento sia piuttosto avanzato e che la Commissione si è già espressa in sede referente sull'attuale testo e sugli emendamenti trasmessi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) propone di includere le segnalazioni pervenute nel parere della Commissione all'Assemblea sotto forma di osservazioni, nell'auspicio che il relatore ne tenga conto.

Il PRESIDENTE propone, allora, di rinviare la formulazione del parere alle prossime sedute e di valutare se le osservazioni pervenute possano trovare collocazione all'interno del parere della Commissione, pur nel pieno rispetto della coerenza tra i pareri finora espressi e delle prerogative

dell'Assemblea e delle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.2.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 284 (pom.) del 21/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016
284ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI
indi del Vice Presidente
CONTE

Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per l'audizione all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla situazione dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e sulle misure a favore della ricerca

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 30 marzo, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il Ministro ha svolto la propria relazione. Rammenta altresì che in quella sede si era concordato di far pervenire dei quesiti scritti al Ministro, la quale si è resa disponibile ad intervenire nuovamente in Commissione per la propria replica. A fronte dell'elevato numero dei quesiti inviati, il Ministro fornirà delle indicazioni riassuntive, consegnando agli atti una documentazione più analitica per quanto riguarda le singole risposte.

Prende quindi la parola il ministro Stefania GIANNINI, la quale premette che le sono stati trasmessi circa 62 quesiti, alcuni assai puntuali. Intende pertanto consegnare le risposte per iscritto a tutte le domande e affrontare alcune tematiche specifiche riferite ai macrotemi dell'AFAM e della ricerca.

Partendo proprio da quest'ultima, rammenta che alcuni commissari hanno chiesto delucidazioni sull'attuazione delle politiche della ricerca, con particolare riferimento al Programma nazionale della ricerca (PNR). In linea generale, sottolinea la necessità di creare un "ecosistema della ricerca", con l'obiettivo di attrarre in maniera massiccia i ricercatori e i talenti, anche internazionali, affinchè il sistema nazionale della ricerca si sviluppi in modo efficace. Dopo aver precisato che nel PNR vi è uno stanziamento di risorse pari a circa 2,5 miliardi di euro, manifesta la volontà di rispettare i tempi ed evitare i ritardi che si sono riscontrati nelle procedure relative al VII Programma quadro di ricerca. Menziona dunque le prime misure riferite al Capitale umano, che troveranno attuazione da luglio 2016, e beneficeranno di fondi pari a circa il 45 per cento dell'intera programmazione. Una seconda fase, da concludersi entro il 31 dicembre 2016, interesserà altri settori.

Nello specifico, fa presente che gli interventi previsti per il finanziamento del Capitale umano si aggiungono ad altre misure assunte dal Governo per incrementare la professionalità dei ricercatori, tra le quali menziona ad esempio il piano straordinario di ricercatori di tipo B e le cosiddette "cattedre Natta". Dà indi conto di un'azione concernente i vincitori dei *grant* europei, descritta nel PNR, per la quale si prevede uno stanziamento di 246 milioni di euro, al fine di introdurre strumenti per potenziare l'attrattività. In proposito, fa presente che si riscontrano tanto un problema di esodo dei giovani ricercatori italiani quanto la debole attrattività delle nostre strutture nei confronti di ricercatori stranieri. Occorre dunque creare anzitutto un percorso di rientro dei ricercatori italiani; a tal fine, rispetto alle competizioni bandite dal Consiglio europeo della ricerca (ERC), saranno avviate diverse linee di intervento, che puntano in primo luogo all'accompagnamento attraverso un sostegno tecnico per consentire alle università e agli enti di concorrere nei diversi bandi. In seconda battuta, saranno introdotte azioni di potenziamento, i cui destinatari sono i ricercatori che hanno già partecipato a bandi ERC, ottenendo una valutazione positiva ma senza essere ammessi alla sovvenzione. Per tali soggetti saranno previsti finanziamenti aggiuntivi in modo da poter potenziare le attività di ricerca già avviate e partecipare con successo ai futuri bandi. Un'ulteriore iniziativa riguarda l'attrazione dei vincitori ERC, nell'ambito della quale saranno stanziate risorse aggiuntive fino ad un massimo di 600.000 euro in favore dei predetti vincitori di qualunque tipologia (*starting, consolidator* e *advanced grant*) che scelgono come sede l'Italia, onde favorire la creazione di un *team* di ricerca.

Dopo essersi brevemente soffermata sul carattere internazionale, interdisciplinare e intersettoriale che devono possedere i nuovi dottorati di ricerca, pone l'accento sul coinvolgimento del mondo industriale, rispetto al quale il dottorando o il dottore di ricerca potrebbero inserirsi con i propri filoni di ricerca. Fornisce dunque ulteriori indicazioni circa i prossimi bandi da emanare entro luglio rispetto alle borse di dottorato e ai dottorati idonei sul piano dell'innovatività, i quali avranno risorse aggiuntive e

dovranno prevedere una parte del loro percorso in quelle imprese che abbiano manifestato un interesse in tal senso. Lo scopo di tali misure, prosegue il Ministro, è il recupero di competitività, anche in termini occupazionali. Riferisce altresì che è stato già avviato il progetto *"Phd ITalents"* finalizzato a stimolare le imprese più qualificate ad accogliere dottori di ricerca, per un finanziamento totale di circa 16 milioni di euro. Una parte specifica di tale progetto è peraltro destinata al settore agronomico.

Illustra poi un'ulteriore misura riguardante i *cluster* tecnologici, nati nel 2012 in stretto collegamento con il territorio. Ricorda in merito che attualmente sono consolidati 8 *cluster* tecnologici nazionali ispirati alle priorità di *Horizon* 2020: si tratta di Aerospazio, *Agrifood*, Chimica verde, Fabbrica intelligente, Mobilità e trasporti, Salute, *Smart communities*, Tecnologie per ambienti di vita. Ad essi si aggiungeranno 4 nuovi *cluster*, attraverso una chiamata pubblica di interesse entro luglio prossimo sui seguenti ambiti: *Cultural heritage, Design* Creatività *Made* in *Italy*, Energia e *Blue Growth*. Osserva comunque che in tale nuova fase si trarrà spunto dall'esperienza dei precedenti bandi attraverso una ricognizione puntuale dell'operato relativo agli 8 *cluster* già attivi.

Dà altresì conto di alcune iniziative di semplificazione amministrativa, comunicando che entro il 4 luglio 2016 saranno adottati due decreti ministeriali volti a separare le norme sulla ricerca industriale da quelle sulla ricerca fondamentale. A tale ultimo riferimento, saranno semplificati i passaggi tra la fase valutativa e quella di assegnazione delle risorse, prevedendo verifiche *in itinere* ed *ex post*. Riconosce comunque che dette misure rappresentano un primo passo, per supportare il quale occorrerebbe a suo giudizio una norma primaria che ridefinisca le modalità di finanziamento della ricerca pubblica, coinvolgendo tutti i Dicasteri interessati. Rammenta peraltro che è imminente la disciplina normativa dei comparti della conoscenza, nella quale sarà progressivamente allineato lo *status* giuridico del ricercatori degli enti di ricerca rispetto a quello dei ricercatori universitari.

Passando al tema dell'AFAM, rende noto che è in via di conclusione il lavoro istruttorio per il completamento della legge n. 508 del 1999, sulla cui attuazione o supermento occorrerà una riflessione. I due aspetti attuativi allo studio del Ministero concernono il regolamento sul reclutamento e quello sulla *governance*. Con riferimento al primo, è stata elaborata una bozza che prevede il conferimento di autonomia alle diverse sedi che gestiranno le procedure concorsuali e dovranno conformarsi ad alcuni requisiti generali riferiti, ad esempio, ai titoli di ammissione. Il secondo tema, osserva il Ministro, non è ancora giunto a conclusione e ha alla base diversi modelli di riferimento, che comunque postulano una ridefinizione delle funzioni, rispettivamente, dei presidenti e dei direttori generali. Al riguardo, ipotizza un intervento anche attraverso i disegni di legge nn. 322 e abbinati, attualmente all'esame della Commissione. Reputa peraltro urgente razionalizzare l'offerta formativa su base territoriale. Dopo aver comunicato che le Accademie di Genova e Perugia saranno statizzate, si sofferma sulla condizione degli *ex* istituti musicali pareggiati, per la cui statizzazione occorreranno circa 38 milioni di euro a regime. Ritiene del resto funzionale che eventuali nuove disposizioni rivestano la forma di una legge delega, che affronti eventualmente anche il summenzionato nodo della *governance*. In tal modo, entro l'autunno potrà essere a suo avviso riorganizzato il comparto attraverso tanto le norme primarie quanto quelle secondarie.

Accennando brevemente alla delega relativa all'insegnamento dell'arte e della musica, prevista dalla legge n. 107 del 2015, fornisce alcuni dati sul riordino dell'offerta formativa delle istituzioni AFAM con riferimento ai corsi triennali. In conclusione, ribadisce che risposte più sintetiche sono contenute nella documentazione che consegna al Presidente.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la sensibilità dimostrata rispetto al desiderio della Commissione di confrontarsi nuovamente con lei e comunica che il materiale depositato sarà messo a disposizione di tutti i senatori. Dichiara infine concluso lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. COM (2016) 287 definitivo)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice FASIOLO (*PD*), la quale premette che la 7ª Commissione è chiamata a rendere, entro il 7 luglio, osservazioni all'8a Commissione sull'atto in titolo, resosi necessario a seguito dei cambiamenti sul piano dei contenuti audiovisivi e sulle loro modalità di fruizione, specialmente tra le nuove generazioni. Pertanto l'Unione europea reputa opportuno aggiornare la precedente direttiva 2010/13/UE sui servizi audiovisivi.

In linea generale, la relatrice rileva un rafforzamento della dimensione europea del mercato audiovisivo, anche a causa della crescita dei servizi *on line* e del carattere internazionale dei canali televisivi. Fornisce quindi alcuni dati in proposito, sottolineando la maggiore convergenza tra televisione e servizi distribuiti via *internet*, connessa a un mutamento delle richieste dei consumatori. Fa presente altresì che le emittenti stanno ampliando le loro attività *on line* e che si stanno affermando nuovi operatori che offrono contenuti audiovisivi via *internet*. Evidenzia tuttavia che attualmente la radiodiffusione televisiva, i video a richiesta e i contenuti generati dall'utente risultano soggetti a norme diverse e a differenti livelli di tutela dei consumatori.

Ripercorre indi le scorse modifiche alla legislazione europea sui servizi di media audiovisivi, soffermandosi in particolare sulle norme a tutela dei minori che vengono rafforzate nell'atto in esame. Espone poi le linee direttrici del provvedimento, sintetizzandole: nella ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme, anche in merito alla loro estensione ai servizi di piattaforme per la condivisione di video; nella armonizzazione, anche mediante l'indipendenza delle autorità di regolamentazione; nel sopracitato rafforzamento della tutela dei minori; nelle nuove condizioni per l'inserimento dei prodotti per la promozione di opere europee e per la pubblicità; nella possibilità per gli Stati membri di imporre contributi finanziari ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta; nella istituzionalizzazione del gruppo dei regolatori europei per la servizi di media audiovisivi (ERGA), che rappresenta a suo avviso una importante innovazione.

Precisa dunque che i programmi in grado di nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori devono essere accessibili solo in maniera tale da garantire che i minori non possano, in condizioni normali, vederli o ascoltarli, indipendentemente se siano trasmessi da emittenti televisive o da fornitori di servizi di media a richiesta.

Osserva altresì che il provvedimento obbliga i servizi a richiesta a riservare alle opere europee una quota di almeno il 20 per cento nei loro cataloghi, assicurandone un'adeguata visibilità. Si stabilisce inoltre che gli Stati possano richiedere ai fornitori di servizi audiovisivi a richiesta, soggetti alla loro giurisdizione, di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e nei contributi a fondi nazionali. Analoga possibilità può riguardare i predetti fornitori stabiliti in altri Stati ma che si rivolgono al pubblico di altri territori, fermo restando che i contributi devono essere basati solo sulle entrate provenienti dagli Stati interessati, evitando doppie imposizioni. Fa notare comunque che per non compromettere lo sviluppo del mercato e per permettere l'ingresso di nuovi operatori, le imprese che non hanno una presenza significativa sul mercato, specialmente se con fatturato modesto e pubblico ridotto, non sono soggette

a tale imposizione.

Dopo essersi soffermata brevemente sulla nozione di incitamento all'odio, si sofferma sull'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi di fornire informazioni sufficienti sui contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, morale o mentale dei minori. Rammenta peraltro che occorre regolamentare la stessa esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari e a bevande non conformi con gli orientamenti nutrizionali nazionali o internazionali.

Fornisce poi alcuni dettagli sugli annunci di sponsorizzazione nonché sull'inserimento di prodotti. Quanto alla pubblicità, rende noto che la trasmissione di film prodotti per la televisione (tranne serie, seriali e documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendita una volta per ogni periodo programmato di circa venti minuti, in luogo dei trenta minuti previsti attualmente, ad eccezione dei programmi per bambini. Sempre in materia di spot televisivi, segnala che è ridefinita la percentuale quotidiana di pubblicità, fissata in misura non superiore al 20 per cento nella fascia compresa tra le ore 7 e le 23, mentre attualmente il 20 per cento come soglia massima è calcolato per ogni ora di orologio. Sostituendo quindi il limite orario con il limite giornaliero ne conseguirà che il tempo di pubblicità totale sulle 24 ore resterà lo stesso, in quanto non vengono aumentati i tempi complessivi, ma gli spot potranno essere concentrati in alcune fasce orarie, per massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso degli spettatori.

Avviandosi alla conclusione, si sofferma sulle norme relative agli organismi di regolamentazione, che devono essere assolutamente indipendenti da ogni altro soggetto pubblico o privato. Essi svolgono funzioni di consulenza e assistenza della Commissione europea e agiscono in maniera imparziale e trasparente in conformità ai principi del pluralismo, della diversità culturale, della tutela dei consumatori, del mercato interno e della concorrenza e compongono il summenzionato gruppo dei regolatori europei.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PUGLISI (*PD*) riferisce che la 7a Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla 1a Commissione sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura. Segnala preliminarmente che, presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge è stato esaminato dalla VII Commissione, competente in materia di editoria, mentre per il Senato questa competenza è assegnata alla Commissioni affari costituzionali.

Volendo fare una breve sintesi delle misure contenute nel testo, elenca le seguenti disposizioni: l'istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1); la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, con delega al Governo (articolo 2, commi 1-3 e 7-8); la disciplina dei profili pensionistici per i giornalisti, per cui è prevista una delega al

Governo (articolo 2, commi 4-6 e 7-8); il riordino del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con introduzione di una delega al Governo (parimenti articolo 2, commi 4-6 e 7-8); il riassetto dei contributi alle imprese editrici (articolo 3); l'equo compenso (articolo 4); l'esercizio abusivo della professione di giornalista (articolo 5); la vendita dei giornali (articolo 6); le norme di coordinamento (articolo 7).

Riepilogando la genesi di tali previsioni, ricorda che il decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria (dal 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013). Al contempo, è stato stabilito che il risparmio conseguito fosse destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, al contenimento degli effetti dell'aumento del costo delle materie prime, nonché all'informatizzazione della rete distributiva.

Successivamente, osserva la relatrice, il decreto-legge n. 63 del 2012 ha introdotto una disciplina transitoria, in attesa di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale. In particolare, esso ha ridefinito i requisiti di accesso ai contributi e i criteri di calcolo, ed ha posto disposizioni a sostegno dell'editoria digitale e della modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici. Quasi contestualmente all'emanazione del decreto-legge n. 63 del 2012, un disegno di legge d'iniziativa governativa presentato presso la Camera dei deputati nella scorsa legislatura (A.C. n. 5270) prevedeva una delega per la definizione - a regime - di nuove forme di sostegno all'editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale. Durante l'esame parlamentare il disegno di legge è stato modificato istituendo un Fondo per il pluralismo dell'informazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da utilizzare per determinate finalità. Rammenta poi che l'esame del provvedimento non giunse però a conclusione entro la fine della legislatura.

In materia di editoria, prosegue la relatrice, un ulteriore intervento normativo è stato disposto dalla legge di stabilità 2014. Infatti l'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria". Tale Fondo è stato destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Da ultimo, la legge di stabilità 2016 ha previsto, all'articolo 1, comma 160, con riferimento agli anni dal 2016 al 2018, una riserva all?erario di quote delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione. Le quote sono destinate, tra l'altro, al finanziamento di un "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. L'articolo 1 del disegno di legge in titolo istituisce dunque il "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", al fine di dare attuazione all'articolo 21 della Costituzione sulla libertà di manifestazione del pensiero.

Ciò premesso, riferisce che attiene ai profili di interesse della 7a Commissione l'articolo 2, recante delega al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e delle competenze dell'Ordine dei giornalisti. Nell'ambito dei principi e criteri direttivi di esercizio della delega, si cita il mantenimento dei contributi, fra l'altro, anche per imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi all'estero, che svolgono peraltro un'importante azione di promozione della lingua italiana, come è emerso nel corso delle specifiche audizioni dell'ANSA e della Federazione unitaria stampa italiana all'estero (FUSIE), svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo.

Sempre tra i principi e criteri della delega, per le parti di competenza, la relatrice evidenzia l'esclusione dai contributi anche per i periodici a carattere scientifico, mentre nell'ambito dei parametri di calcolo del contributo è menzionata, fra l'altro, la previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni nonchè per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e per azioni di formazione e aggiornamento del personale.

Il presidente CONTE fa presente che nella sede di merito è già scaduto il termine per la presentazione di emendamenti. Segnala dunque che sarebbe utile che la 7ª Commissione esprimesse il suo parere entro la giornata di domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2371) ***Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Russo ed altri; Mazzoli ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente CONTE comunica che la senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/2371/2/7, G/2371/3/7, G/2371/4/7 e G/2371/5/7 nonché agli emendamenti 1.6 e 1.10.
Informa altresì che è pervenuto l'assenso al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante da parte dei rappresentanti dei Gruppi Misto, Partito democratico e Movimento 5 Stelle.
Saranno dunque sollecitati anche i Gruppi non presenti affinché si esprimano sulla proposta di passaggio di sede.

Il senatore LIUZZI (*Co.R.*) manifesta, a nome del Gruppo, il consenso al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Azione della Commissione europea volta a favorire un maggiore sviluppo delle interazioni tra il mondo scientifico e la società: gli obiettivi del Piano "Scienza con e per la società" del Programma europeo *Horizon* 2020 (n. 772)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il presidente CONTE ricorda che il presidente Marcucci, in qualità di relatore, informando preventivamente tutti i Capigruppo, ha svolto la scorsa settimana, nell'ambito della fase istruttoria, una interlocuzione informale con il dottor Giuseppe Borsalino, funzionario della Direzione generale della ricerca presso la Commissione europea, assegnato proprio al settore "Scienza con e per la società". In proposito fa presente che è stato acquisito del materiale che sarà messo a disposizione di tutti i senatori e reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica poi che il Capo dipartimento per la formazione e la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e i rappresentanti dell'Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE), auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno preannunciato l'invio di documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno parimenti rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 286 (pom.) del 28/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2016
286ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è entrato a far parte della Commissione il senatore Barani, in sostituzione del senatore Bondi.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-02713 del senatore Liuzzi

sull'acquisto dei testi per il concorso nella scuola 2016 sul sito di Amazon, precisando prima di tutto che il *link "concorso-scuola-2016-cosa-studiare"*, accessibile con immediatezza dai principali motori di ricerca, fa riferimento ad un sito *internet* denominato *"MiurIstruzione"* con indirizzo *www.miuristruzione.com* e non al sito ufficiale del Dicastero, che si trova all?indirizzo *www.istruzione.it.*

Sottolinea, inoltre, che da un confronto delle caratteristiche del sito *internet* sopra citato con quelle del sito ufficiale del Ministero, non si rilevano elementi che possano indurre gli utenti a ritenere che il primo sia il sito istituzionale, per due ordini di considerazione: innanzitutto, l?estensione *".com"* del sito "Miur Istruzione" suggerisce all?utente che si tratta di un sito *web* commerciale; in secondo luogo, nel suddetto sito viene esplicitamente dichiarato che "Miur Istruzione non è il sito ufficiale del Ministero".

Osserva, altresì, che l?aspetto del sito *internet* "Miur Istruzione" è molto diverso da quello del sito istituzionale del Ministero e che la presenza nel medesimo di *link* e *banner* commerciali non attinenti al mondo dell?istruzione è tale da rendere chiaro all?utente che non si tratta del sito ufficiale. Ciò posto, ribadisce che nella materia in argomento il Ministero mantiene indubbiamente un atteggiamento di assoluta quanto doverosa imparzialità istituzionale, la quale non è stata in alcun modo messa in discussione dalle attività del sito "Miur Istruzione".

Riferisce comunque che l'Amministrazione ha già effettuato una denuncia cautelare alla Polizia postale il 4 maggio 2016 per segnalare i fatti in discussione e verificare le eventuali violazioni di legge da parte dei responsabili.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) ringrazia per la risposta circostanziata e apprezza la posizione del Dicastero. Rileva peraltro alcune criticità nell'uso di *internet,* che possono indurre gli utenti ad acquisire informazioni distorte. Riferisce peraltro di aver ricevuto assicurazioni dai rappresentanti di Amazon Italia di non essere parte in causa. Si dichiara infine soddisfatto della risposta, specialmente laddove si rende noto che il Ministero ha presentato una denuncia cautelare alla polizia postale e chiede di conoscere gli sviluppi della vicenda.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno, nel corso della quale era stata svolta la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, ilPRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice PUGLISI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) dichiara il voto di astensione a nome del suo Gruppo, ravvisando talune criticità nel provvedimento che spera possano essere affrontate nella sede di merito. Comunica peraltro che il suo Gruppo ha presentato specifiche proposte emendative in 1a Commissione per la tutela delle piccole testate e delle testate indipendenti.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo interviene il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), il quale ringrazia il Presidente per aver voluto calendarizzare il disegno di legge in esame, in cui vi è un indubbio coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento ad alcuni precisi aspetti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. COM (2016) 287 definitivo)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - era stata svolta la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice FASIOLO (*PD*) illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ritiene che i rilievi avanzati dalla relatrice giustifichino un giudizio non favorevole sul provvedimento. Afferma infatti che le nuove previsioni sulla pubblicità consentono di fatto un aumento della sua frequenza. Rispetto al rilievo n. 1, chiede alla relatrice di inserire un esplicito richiamo alla necessità di mantenere l'integrità dei film anche con riferimento ai titoli di coda, troppo spesso interrotti dalla pubblicità. Rileva infatti che nei titoli di coda sono menzionati tutti coloro che hanno partecipato all'opera filmica e possono essere previste anche parti ulteriori del film stesso.

Si esprime inoltre negativamente sulle disposizioni dell'articolo 20, atteso che il limite giornaliero sulla pubblicità genererà un inevitabile affollamento in precise fasce orarie e dunque preannuncia il voto contrario del suo schieramento.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) si riallaccia alle considerazioni del senatore Bocchino e chiede di rafforzare il rilievo n. 2, tenuto conto che la pubblicità si concentrerà nelle fasce orarie in cui è presente un numero più alto di spettatori.

La senatrice PUGLISI (*PD*) chiede una breve sospensione per valutare la proposta della relatrice.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,05.

La relatrice FASIOLO (*PD*) reputa accettabile la proposta del senatore Bocchino in merito al rilievo n. 1 con riguardo ai titoli di coda. Quanto alla richiesta del senatore Conte, fa notare che nelle osservazioni si manifesta sufficiente perplessità in merito alle interruzioni pubblicitarie. Dopo aver sottolineato la complessità e il carattere innovativo del provvedimento, che comunque rafforza la tutela dei minori, riformula la proposta di osservazioni con rilievi.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) riconosce che la relatrice ha affrontato in maniera critica gli aspetti di competenza del provvedimento e ha recepito la segnalazione sui titoli di coda. Nel ritenere comunque opportuno un segnale politico più forte, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice, come riformulata, pubblicata in allegato al presente resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(1847) ***Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Norme per incentivare l'insediamento in Italia di istituzioni accademiche straniere***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il PRESIDENTE rende noto che nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in titolo a martedì 5 luglio, alle ore 19.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) ***Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall?unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice FASIOLO (*PD*), la quale osserva che il provvedimento in titolo persegue l'obiettivo di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti. Riepiloga quindi le finalità del testo, volto a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari e di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale, contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali legati alla produzione di rifiuti, raggiungere gli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, favorire la ricerca, l'informazione e la sensibilizzazione dei consumatori.

Ritiene dunque che tra gli obiettivi citati rientrino competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto tanto delle attività di formazione quanto del coinvolgimento degli istituti tecnici agrari, con le annesse aziende, nonché degli istituti professionali e delle mense scolastiche. Detti soggetti sono al contempo attori e destinatari delle iniziative di informazione e sensibilizzazione. Ricorda peraltro che di recente si è svolta in Commissione agricoltura un'audizione di rappresentanti del Coordinamento degli istituti agrari.

Occorre pertanto rafforzare nel testo il ruolo del Dicastero, già a partire dall'articolo 2, in quanto tra gli operatori del settore alimentare possono essere inclusi anche i predetti istituti e le mense scolastiche. Parimenti riferibile agli istituti secondari agrari e all'istruzione professionale è a suo avviso l'articolo 3.

In ordine all'articolo 8, reputa opportuno integrare il Tavolo di coordinamento con la presenza di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di un dirigente scolastico facente le veci degli istituti agrari e di uno degli istituti professionali. Rammenta infatti le funzioni di detto Tavolo, che formula tra l'altro proposte per iniziative di informazione e sensibilizzazione, per la definizione di provvedimenti relativi a incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari, e promuove progetti innovativi e studi finalizzati a limitare gli sprechi alimentari.

Con specifico riferimento all'articolo 9, comma 5, dà conto delle attribuzioni al Dicastero dell'istruzione in materia di educazione ad una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile nonché in tema di sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e gli squilibri nazionali ed internazionali nell'accesso al cibo. Nel giudicare assai positiva tale previsione, ribadisce infine l'esigenza di includere il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in maniera più diffusa nelle disposizioni di tutto l'articolato, di modo che affianchi gli altri protagonisti delle campagne informative e formative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Azione della Commissione europea volta a favorire un maggiore sviluppo delle interazioni tra il mondo scientifico e la società: gli obiettivi del Piano "Scienza con e per la società" del Programma europeo *Horizon* 2020 (n. 772)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) riepiloga brevemente le audizioni svolte e ribadisce la volontà di trasmettere una proposta di risoluzione alla Commissione europea entro il 4 luglio, ultimo giorno della consultazione pubblica indetta sul programma "Scienza con e per la società". Sul piano del metodo, tiene a precisare di aver predisposto un documento che possa essere utilizzato nel dialogo politico con la Commissione europea, ma che al contempo possa far tesoro dell'esperienza maturata dalla 7ª Commissione. Illustra dunque uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale si riepilogano anzitutto i contenuti del programma *Horizon* 2020 (paragrafo 1) e il lavoro che la 7a Commissione ha finora svolto sulla legislazione europea e sulla strategia nazionale in materia di ricerca (paragrafo 2).

Fa presente poi di aver inserito nel paragrafo 3 dei riferimenti specifici alla consultazione pubblica, indicando delle risposte ai sei quesiti promossi dalla Commissione europea. Al riguardo, fa presente che si tratta di risposte limitate nel numero di battute, proprio per rispettare il *format* europeo.

Nel paragrafo 4, prosegue il Presidente relatore, sono invece descritte precise linee di indirizzo al Governo relative all'attuazione complessiva di *Horizon* 2020 in ambito nazionale, tenuto conto della esigenza di manifestare un orientamento all'Esecutivo. In questo caso è stata compiuta una riflessione anche sulla *performance* italiana rispetto al Programma quadro, che è stata analizzata tenendo conto delle misure descritte nel Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020.

Invita pertanto tutti i commissari a far pervenire proposte ed integrazioni entro domani mattina alle ore 12, in modo che possa essere compiuta una ulteriore sintesi dei contributi provenienti da tutti gli schieramenti e si possa procedere alla votazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto la scorsa settimana l'audizione di rappresentantidella Conferenza dei Corsi di Studio di Scienze Motorie, ed oggi i rappresentanti dell'Unione sportiva Associazione cattolica lavoratori italiani (US ACLI) quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente ad eventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutato che i contenuti del disegno di legge come approvato dalla Camera non si discostano in modo significativo da quelli della proposta originaria, ma sono stati integrati ed arricchiti, particolarmente per quanto riguarda:
- i canali di alimentazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l?innovazione dell?informazione, e la sua configurazione come fondo permanente;
- la sottolineatura del rispetto dei contratti collettivi di lavoro tra i requisiti per usufruire del contributo pubblico;
- il risalto dato alle problematiche degli edicolanti nella prospettiva del processo di liberalizzazione della vendita dei giornali e nel rapporto con gli altri operatori della filiera;

considerato che all'articolo 1 un aspetto essenziale è l?istituzione presso il Ministero dell?economia del predetto Fondo per il pluralismo e l?innovazione dell?informazione, per il quale non si prevede alcuna scadenza e a cui affluiscono annualmente:
- le risorse ordinarie oggi stanziate per l?editoria e per l?emittenza radio-televisiva;
- una quota, fino a 100 milioni di euro, dei maggiori ricavi stimati per l?inclusione del canone TV nella bolletta elettrica;
- un contributo pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessionari per la raccolta pubblicitaria;

preso atto che ogni anno il Fondo viene ripartito tra editoria e settore radiotelevisivo e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla ripartizione delle risorse per l?editoria tra le diverse misure di sostegno finanziabili (contributo diretto, sostegno all?innovazione delle imprese editrici e della rete di vendita, incentivi alle *start-up*, sostegno ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese);

considerato che l'articolo 2, recante delega al Governo per ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e delle competenze

dell'Ordine dei giornalisti, nell'ambito dei principi e criteri direttivi cita il mantenimento dei contributi, fra l'altro, anche per imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi all'estero;

osservato che queste ultime imprese esercitano peraltro un'importante azione di promozione della lingua italiana, come è emerso nel corso delle specifiche audizioni dell'ANSA e della Federazione unitaria stampa italiana all'estero (FUSIE), svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, in corso da parte della 7a Commissione e dal Comitato per le questioni degli italiani all'estero;

tenuto conto che, per quanto concerne gli investimenti in innovazione digitale, la delega prevede che il Governo introduca specifici incentivi anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti;

rilevato che nei decreti delegati deve, inoltre, essere garantito l?ingresso agli *outsiders* mediante la previsione di finanziamenti, da assegnare mediante bandi annuali, a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione;

ritenuto positivo che, nell'ambito dei criteri di calcolo del contributo, è menzionata, fra l'altro, la previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 287 definitivo

La Commissione, esaminato, l'atto comunitario in titolo,

?preso atto del rafforzamento della dimensione europea del mercato audiovisivo, anche a causa della crescita dei servizi *on line* e del carattere internazionale dei canali televisivi;

rilevato tuttavia che attualmente la radiodiffusione televisiva, i video a richiesta e i contenuti generati dall'utente risultano soggetti a norme diverse e a differenti livelli di tutela dei consumatori;
?
esaminate le linee direttrici del provvedimento, quali: la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme, anche in merito alla loro estensione ai servizi di piattaforme per la condivisione di video; l'armonizzazione, anche mediante l'indipendenza delle autorità di regolamentazione; il rafforzamento della tutela dei minori dall?istigazione all?odio e alla violenza, della salute fisica e psicologica; il rafforzamento della informazione degli adulti circa i rischi di video o pubblicità, al fine dell?esercizio di una genitorialità o comunque di una funzione educativa consapevole; le nuove condizioni per l'inserimento dei prodotti per la promozione di opere europee e per la pubblicità; la possibilità per gli Stati membri di imporre contributi finanziari ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta; la istituzionalizzazione del gruppo dei regolatori europei per la servizi di media audiovisivi (ERGA);
?
ritenuta positiva la previsione di norme più rigorose per la tutela dei minori;

condiviso l'obbligo a carico dei servizi a richiesta di riservare alle opere europee una quota di almeno il 20 per cento nei loro cataloghi, assicurandone un'adeguata visibilità;

manifestata condivisione sulla possibilità per gli Stati di richiedere ai fornitori di servizi audiovisivi a richiesta, soggetti alla loro giurisdizione, di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e nei contributi a fondi nazionali;

considerato altresì che analoga possibilità può riguardare i predetti fornitori stabiliti in altri Stati ma che si rivolgono al pubblico di altri territori, fermo restando che i contributi devono essere basati solo sulle entrate provenienti dagli Stati interessati, evitando doppie imposizioni;

tenuto conto comunque che per non compromettere lo sviluppo del mercato e per permettere l'ingresso di nuovi operatori, le imprese che non hanno una presenza significativa sul mercato, specialmente se con fatturato modesto e pubblico ridotto, non sono soggette a tale imposizione;

?manifestata perplessità per la possibilità di interrompere, con pubblicità e/o televendite, la trasmissione di film prodotti per la televisione (tranne serie, seriali e documentari), opere cinematografiche e notiziari una volta per ogni periodo programmato di circa venti minuti, in luogo dei trenta minuti previsti attualmente, ad eccezione dei programmi per bambini;

esaminate le modifiche normative in materia di percentuale quotidiana di pubblicità, fissata in misura non superiore al 20 per cento nella fascia compresa tra le ore 7 e le 23, mentre attualmente il 20 per cento come soglia massima è calcolato per ogni ora di orologio;
?
preso atto con favore delle disposizioni sugli organismi di regolamentazione, che devono essere assolutamente indipendenti da ogni altro soggetto pubblico o privato, agiscono in maniera imparziale e trasparente in conformità ai principi del pluralismo, della diversità culturale, della tutela dei consumatori, del mercato interno e della concorrenza e compongono il gruppo dei regolatori europei;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. in relazione all'articolo 20 sulla pubblicità, si ritiene che la maggiore frequenza dell'interruzione dei film e delle opere cinematografiche per la televisione possa compromettere l'integrità e la continuità delle opere stesse, tanto più che attualmente l'articolo 37 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici prevede espressamente che "la pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari";
2. sempre in merito all'articolo 20 sulla pubblicità, laddove si sostituisce il limite orario con il limite giornaliero, pur riconoscendo che il tempo di pubblicità totale sulle 24 ore resterà lo stesso, in quanto non vengono aumentati i tempi complessivi, si paventa il rischio di possibili disagi per gli utenti che vedrebbero molta più pubblicità inserita nei programmi delle fasce orarie di punta, atteso che gli spot potranno essere concentrati in alcune ore per massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso degli spettatori.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 287 definitivo

La Commissione, esaminato, l'atto comunitario in titolo,

?preso atto del rafforzamento della dimensione europea del mercato audiovisivo, anche a causa della crescita dei servizi *on line* e del carattere internazionale dei canali televisivi;

rilevato tuttavia che attualmente la radiodiffusione televisiva, i video a richiesta e i contenuti generati dall'utente risultano soggetti a norme diverse e a differenti livelli di tutela dei consumatori;
?
esaminate le linee direttrici del provvedimento, quali: la ridefinizione dell'ambito di applicazione delle norme, anche in merito alla loro estensione ai servizi di piattaforme per la condivisione di video; l'armonizzazione, anche mediante l'indipendenza delle autorità di regolamentazione; il rafforzamento della tutela dei minori dall?istigazione all?odio e alla violenza, della salute fisica e psicologica; il rafforzamento della informazione degli adulti circa i rischi di video o pubblicità, al fine dell?esercizio di una genitorialità o comunque di una funzione educativa consapevole; le nuove condizioni per l'inserimento dei prodotti per la promozione di opere europee e per la pubblicità; la possibilità per gli Stati membri di imporre contributi finanziari ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta; la istituzionalizzazione del gruppo dei regolatori europei per la servizi di media audiovisivi (ERGA);
?
ritenuta positiva la previsione di norme più rigorose per la tutela dei minori;

condiviso l'obbligo a carico dei servizi a richiesta di riservare alle opere europee una quota di almeno il 20 per cento nei loro cataloghi, assicurandone un'adeguata visibilità;

manifestata condivisione sulla possibilità per gli Stati di richiedere ai fornitori di servizi audiovisivi a richiesta, soggetti alla loro giurisdizione, di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e nei contributi a fondi nazionali;

considerato altresì che analoga possibilità può riguardare i predetti fornitori stabiliti in altri Stati ma che si rivolgono al pubblico di altri territori, fermo restando che i contributi devono essere basati solo sulle entrate provenienti dagli Stati interessati, evitando doppie imposizioni;

tenuto conto comunque che per non compromettere lo sviluppo del mercato e per permettere l'ingresso di nuovi operatori, le imprese che non hanno una presenza significativa sul mercato, specialmente se con fatturato modesto e pubblico ridotto, non sono soggette a tale imposizione;

?manifestata perplessità per la possibilità di interrompere, con pubblicità e/o televendite, la trasmissione di film prodotti per la televisione (tranne serie, seriali e documentari), opere cinematografiche e notiziari una volta per ogni periodo programmato di circa venti minuti, in luogo dei trenta minuti previsti attualmente, ad eccezione dei programmi per bambini;

esaminate le modifiche normative in materia di percentuale quotidiana di pubblicità, fissata in misura non superiore al 20 per cento nella fascia compresa tra le ore 7 e le 23, mentre attualmente il 20 per cento come soglia massima è calcolato per ogni ora di orologio;
?
preso atto con favore delle disposizioni sugli organismi di regolamentazione, che devono essere assolutamente indipendenti da ogni altro soggetto pubblico o privato, agiscono in maniera imparziale e trasparente in conformità ai principi del pluralismo, della diversità culturale, della tutela dei consumatori, del mercato interno e della concorrenza e compongono il gruppo dei regolatori europei;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. in relazione all'articolo 20 sulla pubblicità, si ritiene che la maggiore frequenza dell'interruzione dei film e delle opere cinematografiche per la televisione possa compromettere l'integrità e la continuità delle opere stesse, con particolare riguardo ai titoli di coda, tanto più che attualmente l'articolo 37 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici prevede espressamente che "la pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari";
2. sempre in merito all'articolo 20 sulla pubblicità, laddove si sostituisce il limite orario con il limite giornaliero, pur riconoscendo che il tempo di pubblicità totale sulle 24 ore resterà lo stesso, in quanto non vengono aumentati i tempi complessivi, si paventa il rischio di possibili disagi per gli utenti che vedrebbero molta più pubblicità inserita nei programmi delle fasce orarie di punta, atteso che gli spot potranno essere concentrati in alcune ore per massimizzare la domanda degli inserzionisti e il flusso degli spettatori.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 772

1. premessa: i contenuti del programma *horizon* 2020 e del piano "scienza con e per la societa' (swafs)"

I Programmi quadro europei per la ricerca hanno sempre avuto per la 7a Commissione permanente del Senato un'importanza considerevole. Il Programma quadro di finanziamento a gestione diretta della Commissione europea per la ricerca e l?innovazione "*Horizon* 2020", valevole per il settennio 2014-2020, istituito con regolamento 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha avuto una lunga gestazione, ed è stato sottoposto in fase ascendente ai Parlamenti nazionali durante la XVI legislatura, nel dicembre 2011.

Il Programma - che integra in un?unica cornice i finanziamenti erogati in passato dal 7° Programma Quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, dal Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP) e dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (IET) - mira a coprire l'intera catena della ricerca, da quella di frontiera, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e valorizzazione dei risultati fino all?innovazione, che permea l'intero programma. *Horizon* 2020 ha un budget di quasi 80 miliardi di euro e rappresenta il più grande programma al mondo a sostegno della ricerca e l'innovazione.

La struttura di *Horizon* 2020 ruota intorno a tre pilastri: Eccellenza scientifica, *Leadership* industriale e Sfide della società, cui si aggiungono delle "questioni trasversali", necessarie per "sviluppare nuove conoscenze, competenze chiave e importanti scoperte tecnologiche nonchè a tradurre le conoscenze in valore economico e sociale".

Il piano "Scienza con e per la società" (SWAFS), che beneficia di circa 462,2 milioni di euro nel settennio secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento 1291/2013, è appunto una delle sezioni trasversali di *Horizon* 2020, al di fuori dei citati tre pilastri, per il quale sono stati già approvati i primi due programmi di lavoro il 10 dicembre 2013 e il 14 ottobre 2015. Esso rappresenta l'evoluzione dei programmi "Scienza nella società" e "Scienza e società" previsti, rispettivamente, nel 7° e nel 6° Programma Quadro, con un ammontare di risorse via via crescente. Detti programmi, a loro volta, traggono origine da un primo documento della Commissione europea del 14 novembre 2000 intitolato "Scienza, società e cittadini in Europa". L'idea di fondo è quella di avvicinare i cittadini alla scienza e alla ricerca, promuoverne la comprensione, valorizzarne gli aspetti etici e di parità di accesso, rafforzarne la capacità di intercettare i bisogni della società.

In *Horizon* 2020 per il piano "Scienza con e per la società" vengono incrementate le risorse, che comunque rappresentano solo lo 0,6 per cento del totale, e si sviluppa anche il concetto di ricerca e

innovazione responsabile (RRI), che permea orizzontalmente tutto il Programma. "Scienza con e per la società" si focalizza dunque sui seguenti sei aspetti: promozione dell'uguaglianza di genere nella ricerca e innovazione; etica; ricerca e innovazione responsabile; educazione scientifica; impegno pubblico nella ricerca e innovazione responsabile; "scienza aperta".

2. il lavoro della 7a commissione sulla legislazione europea e sulla strategia nazionale in materia di ricerca

Esaminando il regolamento istitutivo di Orizzonte 2020, nonchè gli obiettivi della consultazione pubblica in atto sul programma di lavoro 2018-2020 "Scienza con e per la società", occorre tener conto di quanto la 7a Commissione ebbe già modo di esprimere in occasione dell'esame dell'atto originario, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato, sui profili di sussidiarietà. In quella occasione, si svolse un *iter* molto approfondito, durato tre mesi, all'esito del quale la 7a Commissione approvò una risoluzione articolata (XVI legislatura, *Doc.* XVII, n. 147). L'analisi dei documenti preparatori, in fase ascendente, ha consentito senz'altro al Parlamento di conoscere le proposte di partenza sui contenuti e sulle singole linee di azione in materia di ricerca, che ora sono valutate da un altro punto di vista, trattandosi di un momento esecutivo/gestionale.

In quella sede, si apprezzò molto la semplificazione delle procedure di finanziamento, anche attraverso un unico insieme di regole per l'intero ciclo di ricerca e di innovazione, l'adozione di criteri chiari di valutazione e una riduzione degli oneri burocratici. La 7a Commissione si soffermò molto anche sull'impostazione generale di Orizzonte 2020 e sui singoli temi di azione, manifestando precisi rilievi. L'osservazione e la selezione delle tematiche è quindi mutata, nel passaggio da una legislatura ad un'altra, considerata l'emergenza di altre priorità. Pertanto, tenuto conto di quel lavoro, durante la legislatura in corso, la 7a Commissione ha avuto modo di esprimersi sugli scenari relativi agli enti pubblici di ricerca, approvando nel 2014 una specifica risoluzione (*Doc.* XXIV, n. 36) su molti aspetti del settore, alcuni dei quali (carriere dei ricercatori, *governance* unitaria della ricerca ecc.) potrebbero inserirsi in questo ulteriore percorso, che mira ad avere una valenza sovranazionale.

Del resto, il "potenziamento della forza di attrazione della professione di ricercatore" e "l'agevolazione della mobilità trasfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori" sono inserti proprio tra le questioni trasversali di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento 1291/2013. L'articolo 17 del regolamento è inoltre espressamente riservato alle "carriere dei ricercatori", quale obiettivo di rafforzamento di un mercato unico dei ricercatori, tenuto anche conto del carattere transnazionale delle azioni contenute nel Programma. Questo aspetto ha rappresentato una priorità anche per la 7a Commissione, che ha caldeggiato il recepimento della Carta europea dei ricercatori e la creazione, a livello nazionale, di una "cornice comune" per i ricercatori e i tecnologi degli enti pubblici di ricerca, proprio al fine di superare le attuali distonie con il sistema universitario.

Un ulteriore ambito sensibile, su cui ha avuto modo di esprimersi la 7a Commissione, attiene alla definizione di una politica unitaria della ricerca, realmente coordinata con le altre politiche nazionali, onde realizzare una *governance* efficace del Sistema nazionale della ricerca includendo la ricerca universitaria. In quest'ottica, si potrebbe ridurre la frammentazione ed evitare duplicazioni, come prevede lo stesso regolamento istitutivo di Orizzonte 2020.

Si nota dunque come, sui temi della ricerca, le finalità possano essere promosse in maniera condivisa a livello tanto nazionale quanto europeo, seppur nella autonomia delle procedure di esame e adozione degli atti. Potrebbe però essere individuato un ulteriore punto di contatto, segnatamente tra l'azione del Parlamento italiano e quella della Commissione europea, attraverso l'analisi delle ricadute e dell'attuazione concreta del Programma *Horizon* 2020, come valutazione di medio periodo, sottoforma di controllo, e come partecipazione alla stesura dei prossimi documenti di lavoro, in fase "pre ascendente". Ciò costituirebbe anche la base per creare una solida competenza della 7a Commissioneallorquando sarà chiamata a esaminare i nuovi Programmi quadro per settennio successivo a quello in corso.

Per tali ragioni, l'affare assegnato in titolo ha lo scopo di instaurare un dialogo politico con la

Commissione europea prendendo spunto dalla consultazione pubblica indetta da quest'ultima per il periodo 11 aprile-4 luglio 2016, per elaborare il programma di lavoro per la parte "Scienza con e per la società" di *Horizon* 2020 per l'ultimo triennio 2018-2020. L'approvazione di una risoluzione da parte della 7a Commissione può rappresentare infatti uno strumento per indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la posizione del Governo italiano nelle attività preparatorie alla definizione di documenti europei nonchè per arricchire i contenuti che la stessa Commissione europea si accinge ad elaborare, con particolare riferimento ad un segmento specifico di *Horizon* 2020.

3. I contenuti della consultazione pubblica riferita a "scienza con e per la societa'(swafs)" e il contributo della 7a Commissione del senato

La Commissione europea, seguendo una prassi consolidata per favorire l?interazione e promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile, ha ritenuto, in aggiunta alla procedura codificata nel regolamento e nelle decisioni di attuazione, di avviare una consultazione pubblica per la definizione del Programma di lavoro 2018-2020, rivolta anche a soggetti istituzionali, per integrare le proposte e i contributi forniti dal Gruppo di esperti indipendenti di alto livello istituito ai sensi dell?articolo 12 del regolamento 1291/2013. Tale azione assume particolare rilievo strategico per il suddetto obiettivo non tanto per le risorse stanziate, quanto per la valenza orizzontale in grado di qualificare l?azione complessiva riferita ai tre pilastri di Orizzonte 2020 "Eccellenza scientifica", "Leadership industriale" e "Sfide per la società".

Le finalità di tale procedura sono la realizzazione di una cooperazione efficace tra scienza e società, il reclutamento di nuovi talenti per la scienza e l'affiancamento dell'eccellenza scientifica alla consapevolezza sociale e alla responsabilità. Tali obiettivi sono condivisi dalla 7a Commissione, che ha anche tenuto conto delle attività concrete, indicate nel programma Orizzonte 2020 proprio con riferimento alla parte "Scienza con e per la società". Nella individuazione delle priorità di azione, la ricerca e l'innovazione rappresentano senz'altro gli elementi chiave nell'agenda europea per incoraggiare gli investimenti, cercare nuove soluzioni e ampliare la conoscenza, secondo il modello dell' "*Open Innovation, Open Science* e *Open to the world*", promosso dalla Commissione europea.

La 7a Commissione, sulla base degli approfondimenti svolti e degli orientamenti emersi, annette estrema importanza al coinvolgimento dei cittadini in termini sia di partecipazione della società civile ai progetti europei, sia di accesso alla scienza. Concorda dunque sull'idea di migliorare le interazioni tra il mondo scientifico e i cittadini, e si propone di individuare delle modalità attraverso cui le istituzioni possano favorire tale rapporto e incentivare l'avvicinamento della società civile, in un'ottica di democratizzazione.

Inoltre, da ciò consegue anche l'esigenza di rafforzare l'attrattività delle carriere di ricercatore, puntando alla mobilità, onde catturare l'interesse delle giovani generazioni verso tale settore, facendo leva sull'innovazione e sulla rapidità con cui si susseguono i cambiamenti tecnologici, aspetti del resto affini alle esperienze dei ragazzi.

Stanti queste premesse, al fine di apportare il proprio contributo alla procedura di consultazione dell'Unione europea, nell'ambito del dialogo politico, e di indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la posizione del Governo italiano nelle attività preparatorie all'emanazione di atti comunitari, osserva quanto segue rispetto ai sei quesiti della consultazione pubblica:

1. si reputa prioritario sostenere i temi della formazione scientifica, anche sotto il profilo dell'uguaglianza di genere e dell'accesso libero ai risultati della ricerca. Essi dovrebbero essere integrati negli altri obiettivi di *Horizon* 2020, in particolare rispetto alle Sfide sociali e alla *Leadership* nelle tecnologie abilitanti e industriali. È, altresì, necessario rendere le carriere scientifiche e tecnologiche attraenti per i giovani studenti, anche con misure che promuovano il dialogo tra scuole, istituti di ricerca, industria e organizzazioni della società civile. Favorire l'accesso della ricerca ai giovani in modo inclusivo,partendo dal sistema educativo e dalle scuole, potrebbe diffondere la conoscenza del mondo scientifico e le opportunità delle carriere di ricercatore, creando un dialogo

costante tra la domanda di innovazione delle grandi e piccole imprese tecnologiche e le giovani professionalità. A tale scopo, occorre una ricognizione delle tipologie di carriera nel settore pubblico e nel privato, onde rafforzare il quadro di riferimento europeo delle carriere. Appare, infine, opportuno promuovere la parità di genere nel settore scientifico, sul piano delle carriere delle giovani ricercatrici, sia in relazione ai contenuti e alla progettazione delle attività di ricerca sia nell'organizzazione degli istituti di ricerca.

2. La diffusione tra i cittadini europei, in particolare tra i giovani, di un nuovo approccio culturale nei confronti della scienza, più maturo e consapevole è uno dei risultati più significativi che possono essere conseguiti attraverso il programma SWAFS in un orizzonte temporale di 5-7 anni. La creazione di rapporti stabili tra la scienza e la società - con una maggiore attenzione ai bisogni dei singoli, ma anche alla qualità, alla pertinenza e alla sostenibilità dei risultati della ricerca - alimenta, infatti, circuiti virtuosi di ricerca e innovazione. A tal fine, le iniziative di diffusione e divulgazione di attività scientifiche svolgono un ruolo fondamentale per incoraggiare i cittadini ad acquisire un'istruzione e una sensibilità scientifica. Potrebbe essere utile elaborare un programma di iniziative "*Science on the field*" a carattere informativo, educativo, dimostrativo, rivolte prevalentemente verso i vari segmenti della società civile con *target* di volta in volta specifici.

3. Appare prioritario affrontare le sfide relative alla scienza aperta e all'innovazione, tenuto conto che la ricerca è utile per supportare il cambiamento e rafforzare l'azione istituzionale. L?accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati svolge una funzione cruciale nel limitare la duplicazione degli studi, rafforzare l?interdisciplinarietà, agevolare il trasferimento della conoscenza alle imprese e ai cittadini e promuovere innovazione e sviluppo. Il programma di lavoro dovrebbe dunque prevedere misure di sostegno alle politiche di apertura e ai soggetti che investono in tale ambito, nonchè creare una *Open Science Platform*, piattaforma tecnologica e multimediale di dialogo con la società civile, quale occasione di costante interazione e dibattito partecipato. Come principale fattore per l'accelerazione dei cambiamenti bisogna fare leva anzitutto sulla mobilità dei ricercatori, armonizzandone il più possibile le carriere, in quanto le persone rappresentano il primo veicolo delle idee. Inoltre, è il momento di normare l?approccio di RRI, mediante l'azione pubblica, in termini non soltanto di adeguatezza delle risorse, ma anche di collegamento tra i finanziamenti e i risultati raggiunti. In particolare, gli obiettivi della RRI dovrebbero essere previsti come pre-requisiti o condizioni di ammissibilità o come criteri di valutazione.

4. Gli ambiti che potrebbero trarre maggiori benefici dall'integrazione di aspetti orizzontali nel programma *Horizon* 2020 sono quelli nei quali si registrano progressi ancora insufficienti. Le iniziative da sostenere attraverso il programma SWAFS dovrebbero, dunque, riguardare soprattutto le questioni dell'uguaglianza di genere e del coinvolgimento delle imprese nella ricerca e nell'innovazione responsabile. Per fare ciò potrebbe essere istituito un tavolo permanente di esperti SWAFS, che dialoghi anche con i principali *network* esistenti sulla RRI, costituito da componenti del mondo scientifico, della società civile e delle istituzioni, in modo da incoraggiare lo scambio di idee e buone pratiche sui temi dell'etica della scienza, la gestione del rischio, il ruolo delle donne nella scienza ecc.

5. Un sistema efficace di monitoraggio, contabilità e valutazione è il presupposto essenziale per assicurare l'inclusione della ricerca e innovazione sostenibile all'interno del programma SWAFS e delle altre azioni di *Horizon* 2020. Considerati gli elevati flussi migratori, un'iniziativa che potrebbe essere sostenuta anche con altre parti di Orizzonte 2020 attiene all'opportunità di elaborare strategie volte all'integrazione e alla valorizzazione dei migranti e dei rifugiati che abbiano esperienza come scienziati e ricercatori. In tale modo si realizzerebbe la terza "O" (*Open to the world*) e si potrebbe mettere a disposizione nel sistema di ricerca d'Europa l'esperienza acquisita da questi ultimi. In tale

prospettiva, il linguaggio comune della scienza potrebbe essere un elemento di aggregazione e l'attività di ricerca potrebbe rappresentare un canale di inclusione.

6. Affinchè la scienza si avvicini davvero ai cittadini, occorre senz'altro un efficace impegno pubblico, non solo dello Stato ma di tutti i soggetti coinvolti. Il concetto di *public engagement* descrive infatti tutti i modi in cui le attività e i benefici dell'educazione di alto livello possono essere condivisi con i cittadini; si tratta di un processo bidirezionale: da un lato, la società con i suoi bisogni e, dall'altro, le università e i centri di ricerca con i loro progressi. Mettere a sistema tale approccio è fondamentale, in ogni settore e attraverso tutti i canali di interazione, onde far emergere le necessità e tentare di dare loro delle risposte efficaci. Gli istituti di alta cultura devono pertanto essere incentivati a promuovere tale aspetto, che per le università italiane rientrerebbe nella cosiddetta "terza missione", definita tecnicamente dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) anche come "il concetto di apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze" e inclusa nella valutazione della qualità della ricerca. Del resto, nella "Dichiarazione di Roma sulla ricerca responsabile e l'innovazione", del 21 novembre 2014, si richiama l'impegno continuo di tutti gli *stakeholders* nell'individuazione di soluzioni inclusive e sostenibili per la società. Attraverso tale rete di interazione è possibile anche utilizzare la scienza per favorire l'accesso delle categorie più svantaggiate, migliorandone la qualità della vita e riducendone i disagi, con indubbi vantaggi per la collettività.

4. le linee di indirizzo al governo

Dall'analisi del programma SWAFS, e tenuto conto più del valore prospettico e a lungo termine delle sue finalità che non del suo apporto finanziario, la 7a Commissione ritiene necessario indicare al Governo alcune linee di indirizzo di carattere più generale, che si riferiscono all'attuazione complessiva di *Horizon* 2020 in ambito nazionale. Occorre infatti gettare le basi tanto per aumentare il coinvolgimento dei cittadini rispetto alle tematiche della scienza, quanto per tramutare detto coinvolgimento in una concreta partecipazione ai bandi europei, onde cogliere tutte le opportunità offerte dall'Unione.

In questo scenario, il Parlamento può giocare un ruolo essenziale quale custode della democrazia rappresentativa e dunque centro della discussione sulle strategie nazionali in tema di ricerca, promuovendo anche iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Mediante il materiale raccolto e le audizioni svolte, è stata compiuta una valutazione della *performance* italiana rispetto al Programma quadro, che è stata letta tenendo conto delle misure descritte nel Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020. Alla luce di tali riflessioni e delle risposte ai quesiti della consultazione pubblica, la 7a Commissione impegna il Governo:

a. a lavorare congiuntamente con il Parlamento al fine di consolidare l'azione di tutte le Istituzioni nazionali in ambito europeo, incrementando il dialogo con la Commissione europea, anche attraverso una più marcata presenza negli organismi di gestione, valutazione e controllo del Programma *Horizon* 2020. Tale azione è mirata a rinsaldare il ruolo dell'Italia nell'attuazione del Programma *Horizon* 2020 e a dare un contributo più ampio allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER), definito dall'articolo 179 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b. ad informare i Rappresentanti nazionali nel Comitato di Programma dei contenuti della presente risoluzione, in modo che essi si facciano portavoce dell'attenzione e delle istanze del Parlamento nella definizione dei Programmi di lavoro;

c. a verificare i termini di inserimento nel *Work Programme Science with and for Society* delle risposte ai quesiti della consultazione, sostenendone l?implementazione;

d. a rafforzare l'azione dei Punti nazionali di contatto (NCP), in modo che sia assicurato un efficace supporto ai ricercatori italiani rispetto alla partecipazione ai bandi, anche il linea con le misure di accompagnamento già previste nel PNR. In questo contesto, si ritiene opportuno diffondere tra tutti gli attori della ricerca, in maniera continuativa e periodica, i risultati del dialogo messo in atto tra i diversi

NCP, onde rendere conoscibili le tematiche in discussione in Europa;

e. ad introdurre le opportune misure, anche attraverso le azioni del PNR, per realizzare un effettivo coordinamento del Sistema nazionale della ricerca, al fine di migliorare la *performance* italiana nell'accesso ai finanziamenti di Orizzonte 2020;

f. ad incentivare gli istituti di alta cultura e le scuole affinchè promuovano azioni di sensibilizzazione verso la scienza, con l'obiettivo primario di coinvolgere le giovani generazioni, sfruttando tutte le innovazioni tecnologiche già in uso tra i ragazzi, le quali potrebbero rendere familiare e accessibile il linguaggio stesso della scienza;

g. a completare le azioni avviate a seguito della risoluzione sugli enti pubblici di ricerca (*Doc.* XXIV, n. 36) e in attuazione della delega conferita con l'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework of Research Careers*, promuovendo un dibattito nel sistema italiano della ricerca al fine di contribuire alla definizione del quadro europeo delle carriere.

1.4.2.3. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 230 (pom.) del 20/04/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
230ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) **Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso**
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice LANZILLOTTA (PD), relatrice, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto di alcuni rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il sottosegretario GENTILE interviene per segnalare brevemente le linee strategiche che il Governo intende perseguire a favore delle imprese, parte integrante del Programma Nazionale di Riforma, soffermandosi soprattutto sull'importanza del settore manifatturiero.
Ricorda le diverse misure a favore del mondo imprenditoriale, tra le quali sottolinea il cosiddetto super ammortamento, introdotto con l?ultima legge di Stabilità, e il rafforzamento del Fondo centrale di garanzia. Evidenzia poi le ulteriori opportunità che derivano dal Piano Juncker, rispetto al quale l?Italia sta giocando una partita da protagonista.
Quanto all'innovazione, è stato ulteriormente rafforzato il credito d?imposta per la ricerca e sviluppo.

Sempre in materia di imprese, ricorda le iniziative del Governo in materia di startup innovative e gli incentivi alla valorizzazione dei brevetti e delle altre opere dell?ingegno. Cita il piano "Manifattura Italia", che propone un pacchetto articolato di interventi per favorire la digitalizzazione delle imprese italiane, e il Piano banda ultralarga, che si propone di raggiungere il duplice obiettivo fissato dall?Europa nell?Agenda 2020.

Si sofferma quindi sul Piano nazionale anticontraffazione e sull?internazionalizzazione delle nostre imprese, attraverso il Piano straordinario per il Made in Italy.

In ambito energetico ricorda la strategia di riduzione dei costi dell?energia, il continuo supporto alle fonti rinnovabili e la promozione dell?efficienza energetica, con gli strumenti del conto termico, dell?ecobonus e della riforma dei certificati bianchi.

In materia di concorrenza, sottolinea l'importanza del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, anticipando l'intendimento di approvare in tempi brevi quello del 2015 e di presentare il successivo entro il 2016.

Nel ribadire che il Governo ritiene la promozione delle imprese italiane una priorità strategica per il Paese, si dice convinto che solo attraverso la maggiore competitività delle nostre imprese l?Italia potrà tornare a una crescita stabile e sostenuta. Conclude esprimendo apprezzamento per la proposta di parere presentata dalla relatrice.

Il senatore GIROTTO (M5S), a nome del Gruppo parlamentare M5S, presenta e illustra uno schema di parere alternativo a quello della relatrice, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sul tema delle energie rinnovabili. Ricorda soprattutto che gli obiettivi posti dall'Unione europea per il 2020 sono stati raggiunti grazie agli investimenti del passato nel settore idroelettrico e alla crisi economica, che ha determinato una riduzione dei consumi di energia. Considera quindi casuale, e comunque temporanea, la posizione di leader del nostro Paese in Europa.

Ricorda altresì le conseguenze della riforma degli oneri delle tariffe elettriche delle bollette, il divieto all'impiego di Sistemi di distribuzione chiusi (SDC), il mancato utilizzo delle risorse stanziate per il conto termico, l'esclusione delle fonti energetiche rinnovabili dal mercato dei servizi elettrici, le problematiche relative al teleriscaldamento e, in generale, gli ostacoli di natura burocratica al raggiungimento di migliori risultati nel campo dell'efficienza energetica e dell'autoconsumo.

In conclusione dichiara il voto contrario del Gruppo M5S sulla proposta di parere della relatrice.

Il senatore TOMASELLI (PD) sottolinea la rilevanza dei temi segnalati nella proposta di parere, che auspica trovi riscontro nel seguito dei lavori parlamentari, e dichiara il voto favorevole del Gruppo PD.

Si sofferma quindi sulle osservazioni formulate dalla relatrice nella sua proposta di parere, augurandosi, in merito al disegno di legge annualeper il mercato e la concorrenza, che l'esperienza fatta con il provvedimento del 2015, ancora in corso di esame, in relazione ai tempi e alle materie trattate, possa servire per quello preannunciato per l'anno 2016, che dovrebbe affrontare i temi del trasporto pubblico, delle grandi infrastrutture e delle grandi concessioni, nonché del credito.

Ritiene molto opportuno avere sottolineato nella proposta di parere l'importanza di rafforzare il Fondo di garanzia per le PMI, che si è rivelato lo strumento di maggiore sostegno alle imprese; in tema di energia, ricorda la recente approvazione, da parte del Senato, della mozione che impegna il Governo a stabilizzare fino al 2019 le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica. Anche in replica a quanto detto dal senatore Girotto nei suoi interventi, assicura che il Governo e la maggioranza sono intenzionati a sostenere l'ulteriore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. Ricorda in proposito che una scelta in tal senso, che definisce strategica, è già stata fatta in passato con la previsione di forti incentivi a favore del solare fotovoltaico, i quali attualmente gravano sulla bolletta di famiglie e imprese per un totale di 13 miliardi di euro all'anno. A suo parere, dunque, la strada è tracciata, anche se occorrerà riflettere sullo sviluppo del settore in assenza degli incentivi assicurati in passato.

Giudica positivamente quanto fatto dall'Italia negli ultimi quindici anni per aprire il mercato della produzione di energia, anche se considera ancora insufficienti gli interventi in materia di mercato e di consumi energetici. L'Italia ha definito negli ultimi anni il proprio mix energetico, legandolo sempre meno alle fonti fossili e valorizzando sempre più quelle rinnovabili: si tratta di una scelta dalla quale non si intende arretrare.

In conclusione, ritiene importante segnalare nel parere le risorse finanziarie messe a disposizione dal Piano Juncker, ambito che vede l'Italia tra i principali destinatari, e l'azione di rilancio del Mezzogiorno, invitando in proposito il Governo a predisporre e attuare gli annunciati patti con le Regioni per un utilizzo più efficiente e rapido dei fondi europei.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice, che risulta approvato, restando pertanto preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo parlamentare M5S.

IN SEDE REFERENTE

(707) **IURLARO ed altri. - Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)**
(2280) **AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti**
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice PELINO (FI-PdL XVII) illustra il disegno di legge 2280, con il quale si intende promuovere e valorizzare un'eccellenza italiana, quale è la pizza, un prodotto simbolo della stessa identità nazionale, attraverso il riconoscimento di un'apposita qualifica professionale.

Dopo aver ricordato come «l'arte tradizionale dei pizzaiuoli napoletani» sia stata recentemente candidata per l'anno 2017 dall'Italia per la Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale promossa dall'Unesco e sul rilievo del settore nell'ambito della ristorazione in Italia, riferisce sul contenuto dell'iniziativa: le sue finalità sono il riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo e l'istituzione di un apposito albo nazionale dei pizzaioli professionisti. Sono indicate le modalità e i requisiti per il riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo, previo conseguimento di apposito diploma, rilasciato dalle associazioni nazionali di pizzaioli riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico: per il conseguimento del diploma è richiesta la frequentazione di uno specifico corso e il successivo superamento di un esame teorico-pratico. Si prevede la registrazione in un apposito elenco presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia e l'istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti: l'iscrizione in tale albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale con la qualifica di pizzaiolo professionista.

Si prevedono, infine, l'erogazione di un contributo economico da parte degli iscritti, il sostegno della candidatura della pizza a patrimonio dell'UNESCO da parte delle associazioni nazionali di pizzaioli, la copertura finanziaria - valutata in 5 milioni di euro - e l'immediata entrata in vigore.

Connesso all'esame del disegno di legge n. 2280 è quello del disegno di legge n. 707, che prevede il rilascio, da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca e previa certificazione da parte della Associazione maestri d'arte ristoratori pizzaioli (AMAR) delle competenze acquisite attraverso l'apposito corso di formazione, di una "patente europea dei pizzaioli". L'iniziativa in questione si compone di cinque articoli, che disciplinano il rilascio della patente, il percorso formativo obbligatorio per ottenerla, l'istituzione di un'apposita banca dati e la copertura finanziaria.

Conclude proponendo di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Concorda la Commissione.

Ha quindi la parola il senatore TOMASELLI (PD) che preannuncia la presentazione di un disegno di legge in materia da parte di senatori del Gruppo parlamentare PD.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233) **Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**

(2229) **SACCONI ed altri. - Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale**

(Parere alla 11ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SCALIA (PD) illustra i disegni di legge in titolo, in materia di lavoro autonomo e di lavoro subordinato, soffermandosi dapprima sull'atto Senato n. 2233, di iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica e già approvato dalla Camera dei deputati.

Il testo si propone di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di welfare moderno e di dare vita a una modalità flessibile di esecuzione del lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Passando all'esame dell'articolato, con riferimento alle parti di competenza della 10a Commissione, segnala in particolare gli articoli da 1 a 7, 13, 14, 16 e 20. Ai sensi dell?articolo 1,le norme di cui al Capo I si applicano ai rapporti di lavoro autonomo, definito dall'articolo 2222 del codice civile. Sono esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori.

L'articolo 2 estende l'applicazione delle norme in materia di contrasto ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, a quelle tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Si prevede che siano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una

prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Si dispone inoltre che è abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Il disegno di legge prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell?esecuzione del contratto spettino al lavoratore autonomo, fatta salva l'ipotesi in cui l?attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.

Dopo aver richiamato le norme sul regime di deducibilità di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi e quelle che dispongono che i centri per l'impiego e i soggetti accreditati si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, si sofferma sull'articolo 7 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; si prevede, inoltre, che i lavoratori autonomi rientranti nella disciplina in questione sono equiparati alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

Il Capo II introduce - anche con riferimento al pubblico impiego - una disciplina del lavoro agile, allo scopo di incrementare "la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro".

Richiamata la definizione di lavoro agile, stabilita dall'articolo 3 del disegno di legge, segnala che l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità e deve disciplinare specifici profili concernenti, tra l'altro, i tempi di riposo e, con riferimento alla prestazione all'esterno dei locali, i poteri direttivo e di controllo del datore di lavoro, gli strumenti impiegati dal dipendente, le condotte che diano luogo all?applicazione di sanzioni disciplinari.

L'accordo sul lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, il recesso può avvenire secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 14; il recesso è ammesso, nell'ipotesi di giustificato motivo, anche per l'accordo a termine.

Richiama quindi l'articolo 20, a norma del quale i contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali possono introdurre ulteriori previsioni, intese ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendano ricorrere alla modalità di lavoro agile.

Evidenzia poi le disposizioni concernenti il trattamento di maternità e congedo parentale per le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata INPS (e non iscritte ad altra forma pensionistica obbligatoria); la tutela nei casi di gravidanza, malattia e infortunio, con riferimento anche ai trattamenti terapeutici di malattie oncologiche; la definizione di collaborazione coordinata; i diritti economici e normativi del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro, nonché le relative garanzie, a carico del datore di lavoro, in materia di salute e sicurezza; i termini di applicazione per la prestazione lavorativa all?esterno dei locali aziendali (secondo la modalità del lavoro agile) della tutela contro gli infortuni in itinere, derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Passa poi a illustrare l'atto Senato n. 2229, a prima firma del senatore Sacconi, sempre in materia di lavoro autonomo. Secondo la relazione che lo accompagna, il disegno di legge si pone in termini di sincronia e complementarietà con il provvedimento proposto dal Governo a tutela delle libere professioni e del cosiddetto lavoro agile indotto dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali, con l'obiettivo di integrare quel testo con strumenti normativi duraturi di accompagnamento continuo dei cambiamenti nella produzione e nel lavoro, nonché con un sostenibile sistema di protezione sociale di tutte le libere professioni.

Sempre secondo la relazione, il disegno di legge intende, tra l'altro, fornire un'adeguata cornice legale che tenga conto della diffusione della fabbrica digitale, dell'economia della condivisione e dei "sistemi intelligenti" tra loro connessi per il tramite di reti di impresa, piattaforme open access di cooperazione, distretti industriali e della conoscenza.

Il disegno di legge intende permettere alle parti di sottoscrivere appositi accordi di lavoro agile che consentiranno loro di adattare caso per caso le regole standard del relativo rapporto e con esse orari e

luoghi del lavoro in modo da contemperare le variabili esigenze della produzione con preferenze personali o stili di vita sempre più differenziati e mutevoli e, come tali, gestibili solo a livello individuale o di prossimità.

Passando poi all'esame del testo, ricorda che oggetto di disciplina sono le forme di lavoro sia autonomo che subordinato per progetti o a risultato, rese cioè senza precisi vincoli di orario o di luogo, da lavoratori, con determinati requisiti, che si avvalgono per la propria prestazione di piattaforme informatiche, strumenti tecnologici anche portatili o sistemi interconnessi.

L'articolo 2 disciplina l'accordo tra le parti, con riferimento a diritto di recesso, periodo di prova o sperimentazione, obiettivi essenziali, criteri oggettivi di valutazione della prestazione e dei relativi risultati, eventuali fasce di reperibilità o presenza nei locali del datore di lavoro o del committente, misure di protezione della riservatezza, della sicurezza e della salute del lavoratore.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 3, che reca la disciplina giuridica della modalità di lavoro agile e il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro.

Dopo aver ricordato le norme in tema di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, di diritto all'apprendimento continuo, segnala l'articolo 6, che chiarisce nel dettaglio cosa si intende per «ricercatori» ed «attività di ricerca, progettazione e sviluppo», nonché la nozione di «dottorato industriale», al fine della applicabilità della legge in esame.

Infine l'articolo 7 estende ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro e destina, per il biennio 2016-2017, una somma di 100 milioni di euro al fine di promuovere un piano nazionale per l'alfabetizzazione digitale degli adulti.

Ricorda inoltre che, in relazione all'esame dei due provvedimenti in titolo, la Commissione Lavoro ha svolto una serie di audizioni informali dei soggetti maggiormente interessati. Cita in particolare quelle di Confindustria e di Rete Imprese Italia, durante le quali le due associazioni hanno espresso, con particolare riferimento al disegno di legge n. 2233, un giudizio complessivamente favorevole per le sue norme in materia di lavoro autonomo e lavoro agile (smart working), mentre la valutazione positiva sul disegno di legge n. 2229 si accompagna a un invito a valutare con attenzione e cautela alcune previsioni specifiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER UNA QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che il disegno di legge n. 2271, recante Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, è stato assegnato in sede referente alla Commissione affari costituzionali, che ne ha avviato l'esame.

Il disegno di legge incide sul complessivo sostegno pubblico all'editoria conferendo al Governo un'ampia delega volta a ridefinire la disciplina concernente i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria da parte di imprese di nuova costituzione, le misure per il sostegno a processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editrici già esistenti nonché l'Ordine dei giornalisti.

Nel ricordare, tra gli ambiti di intervento del disegno di legge, l'incentivazione degli investimenti in innovazione digitale, l'incentivazione a innovazioni da parte di start-up, nonché la disciplina della rete di vendita, sottolinea che il disegno di legge tende a dare attuazione in forme più adeguate ai tempi ai principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in tema di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, materie di specifica competenza della Commissione Affari costituzionali. Al tempo stesso, queste misure coinvolgono le competenze della Commissione Industria. Esse infatti configurano tipiche scelte di politica industriale, attraverso l'adozione di incentivi mirati e la liberalizzazione di attività che oggi non lo sono o lo sono soltanto in parte, e incidono sulle modalità di esercizio della concorrenza tra le imprese editoriali, che ormai usano tutte le piattaforme di diffusione delle informazioni e si avvalgono di più fonti di reddito.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) concorda con il Presidente, sottolineando come quello dell'editoria sia un settore industriale di cruciale importanza, cui sono connessi rilevanti aspetti che coinvolgono l'innovazione tecnologica, la raccolta pubblicitaria, la disciplina della concorrenza; il sostegno a tale settore interviene quindi non solo - come ricordato dal Presidente - in attuazione dell'articolo 21 della Costituzione, ma in misura non secondaria in ambiti di competenza della Commissione industria.

Il presidente MUCCHETTI propone pertanto, alla luce delle ragioni ora richiamate, di richiedere alla Presidenza del Senato una nuova assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite 1ª e 10ª.

Concorda la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima settimana, con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 2308 (Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore), già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così viene stabilito.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) invita il Presidente a sollecitare la risposta all'interrogazione 3-02709 sulla realizzazione del gasdotto Trans-Adriatic pipeline (TAP).

Il senatore SCALIA (PD) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1836, in materia di aree industriali dismesse.

Il presidente MUCCHETTI prende atto della richiesta del senatore Scalia per la futura organizzazione dei lavori della Commissione e assicura che il Governo è già stato contattato per sollecitare la risposta all'interrogazione della senatrice Lanzillotta.
Comunica infine che prenderà i necessari contatti con la Presidenza della Commissione lavori pubblici per organizzare l'audizione informale, nell'ambito dell'affare assegnato n. 645 (nuovi assetti societari di Telecom Italia SpA), dei vertici di Telecom Italia SpA.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, n. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 e i connessi allegati,

premesso che il quadro programmatico delineato fissa le stime tendenziali di crescita del PIL allo 1,2 per cento per l'anno in corso, all'1,4 per cento per il 2017, all'1,5 per cento per il 2018 e all'1,4 per cento per il 2019; un valore del tasso di disoccupazione pari all'11,4 per cento per l'anno in corso, al 10,8 per cento per il 2017, al 10,2 per cento per il 2018 ed al 9,6 per cento per il 2019; un tasso di inflazione in crescita all'1 per cento nel 2016 e all'1,5 per cento nel 2017;
giudicando positivo il quadro complessivo tracciato dal Governo nel Documento in titolo e l'obiettivo di puntare ad una politica economica espansiva focalizzata sull'obiettivo di stimolare la crescita e l'occupazione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo l'esigenza di dare prontamente seguito all'impegno, derivante dall'approvazione da parte del Senato della Repubblica di apposite mozioni, di rendere stabili per i prossimi tre anni gli sgravi fiscali nella misura del 65 per cento per la riqualificazione energetica e la ristrutturazione edilizia, cosiddetto eco-bonus, consolidando così una misura strategica non solo per la politica energetica del Paese, ma per l'intera economia italiana;
si segnala inoltre l'esigenza di rafforzare le politiche per il mercato e la concorrenza, a sostegno della ripresa economica, garantendo al disegno di legge per il mercato e la concorrenza per il 2016, che il Governo dichiara di avere già allo studio, una pronta presentazione alle Camere e un iter auspicabilmente meno laborioso di quello del disegno di legge attualmente in esame;
in materia di energia, si invita la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di assicurare, anche per gli anni a venire, un significativo impulso alla sua produzione da fonti rinnovabili e l'esigenza di rimuovere gli ostacoli ancora sussistenti all'efficientamento energetico;

quanto al Fondo di garanzia per le PMI, si ritiene che il Governo debba essere sollecitato a favorire, mediante il suo intervento, la nascita di nuove imprese di medie dimensioni e la crescita e aggregazione di quelle esistenti, ritenendo che dimensioni eccessivamente ridotte delle imprese possano pregiudicarne la capacità di innovazione;
si sollecita altresì a perseguire le opportunità connesse alle risorse finanziarie poste a disposizione dal Piano Juncker, realizzando ogni possibile sinergia tra interventi nazionali e interventi comunitari che, considerando la leva finanziaria, potranno attivare investimenti fino a 12 miliardi di euro;
si invita infine a proseguire l?azione di rilancio delle aree sottoutilizzate, segnatamente nel Mezzogiorno, con un più efficiente e rapido utilizzo delle risorse dei fondi strutturali attraverso la predisposizione ed attuazione degli annunciati patti con le varie regioni, da fondarsi su interventi mirati e concentrati in particolare nei settori delle infrastrutture e del sostegno alle imprese.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTO E CASTALDI SUL DOCUMENTO LVII, N. 4, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 e i connessi allegati,
premesso che:
l?economia italiana si colloca in un contesto globale contrassegnato da diffusi elementi di fragilità. L?instabilità finanziaria e geo-politica rischia di indurre colpi di freno a un?evoluzione mondiale già caratterizzata da un ritmo modesto di espansione;
in Italia la ripresa è proseguita nell?ultimo trimestre del 2015 a ritmi più contenuti del previsto. Come indicato in sede di audizione, presso le Commissioni Bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dall'Ufficio parlamentare di Bilancio (UPB) «il recupero appare anormalmente lento, sia se lo si confronta con le precedenti fasi cicliche espansive, sia se si considera la forte caduta da cui l?economia deve riprendersi»;
le organizzazioni internazionali hanno nuovamente corretto al ribasso, nelle più recenti previsioni, le stime di crescita mondiale per il 2016 e il 2017. Sia l?OCSE che il Fondo monetario internazionale (FMI), evidenziano che l?output globale aumenterebbe nel 2016 a ritmi simili a quelli dello scorso anno, rafforzandosi solo leggermente nel 2017. Le ipotesi di crescita adottate dal Documento di economia e finanza per il 2016 e 2017 si avvicinano sostanzialmente a tali stime, rivedendo al ribasso in misura decisamente significativa le previsioni ottimistiche che caratterizzavano la Nota di aggiornamento del DEF (NADEF) dello scorso settembre. Anche per gli anni successivi le previsioni adottate dal DEF (3,6 per cento tanto nel 2018 che nel 2019) risultano rettificate verso il basso (di circa mezzo punto percentuale) rispetto alle assunzioni della NADEF;
dopo tre anni e mezzo di recessione e stagnazione, l?economia italiana è tornata nel 2015 a sperimentare una ripresa decisamente contenuta. Anche nel confronto con l?UEM e gli altri maggiori Paesi dell?area, che hanno peraltro mostrato una maggiore tenuta nei mesi finali del 2015, l?Italia ha continuato a caratterizzarsi per un andamento meno dinamico. La valutazione dello scenario presentato nel Def, accanto al riconoscimento degli indubbi miglioramenti registrati nell?ultimo anno, non può quindi prescindere dal prendere in esame gli accresciuti elementi di incertezza;
il ritmo di crescita dell?attività economica è andato progressivamente riducendosi nel corso dell?anno. Nell?ultimo trimestre il PIL è aumentato dello 0,1 per cento, con un modesto effetto di trascinamento sul 2016 (0,2 per cento). Nel DEF in esame si stima che il PIL dell?Italia aumenti dell?1,2 per cento, nel 2016, 2017 e 2018, dell?1,3 per cento nel 2019, ma tali stime sono state stata riviste al ribasso di 0,4 punti percentuali nel 2016 e 2017 e di 0,3 punti percentuali nel 2018 rispetto a quanto indicato in autunno nella Nota di aggiornamento;
sulle prospettive dell?economia italiana pesano le incertezze relative al commercio internazionale. Il

DEF rivede in senso peggiorativo le ipotesi sul commercio mondiale rispetto alla Nota di aggiornamento di settembre 2015, prevedendo per le esportazioni italiane un tasso di crescita più che dimezzato per il 2016. Una revisione al ribasso che si estende anche agli anni successivi;
il Governo indica un indebitamento al 2,3 per cento del Prodotto Interno Lordo, ovvero a metà tra il 2,2 per cento indicato nell'autunno 2015 e il 2,4 per cento che si raggiungerebbe occupando tutto lo spazio legato alla ormai famosa "clausola di flessibilità" per i migranti (0,2 punti di Pil, circa 3 miliardi). Un risultato che si dovrebbe raggiunge grazie ad un "aggiustamento amministrativo" dei conti pubblici. Di fatto, però, per l'anno prossimo l'Italia chiede all'Unione europea di poter aumentare il deficit di 11 miliardi rispetto al previsto;
il livello di debito è comunque previsto "in calo per la prima volta dopo otto anni". Secondo i programmi del Governo, infatti, nell?anno in corso, l?incidenza del debito pubblico sul PIL si ridurrebbe per la prima volta dal 2007. A questo risultato contribuirebbero l?aumento del prodotto nominale, il contenimento della spesa per interessi e un programma di privatizzazioni per 0,5 punti percentuali del PIL. La discesa del rapporto tra il debito e il PIL sarebbe più marcata nel triennio 2017-2019. Al termine del 2019 l?incidenza del debito si collocherebbe al 123,8 per cento del prodotto. Tale livello è però più alto di circa quattro punti rispetto a quanto atteso in autunno, rispecchiando le previsioni di una crescita più contenuta del prodotto nominale e disavanzi più elevati. Per l?anno in corso, l?incidenza del debito sul prodotto è circa un punto al di sopra di quanto indicato dal Governo in autunno;
i dati contenuti nel DEF sarebbero, di fatto, allineati con le previsioni del panel dell'UPB, ma in prossimità del limite superiore delle stime. Ciò significa che di fronte alla "forchetta" di possibilità di volta in volta individuata, il Governo sceglie per le sue stime sempre quella più rosea e, alcune volte, si spinge anche oltre, come nel caso dei dati sull'inflazione e sul cambio euro/dollaro. Il Documento di economia e finanza, dunque, è imperniato su una previsione di crescita del PIL che corrisponde all?estremo più alto della forchetta. Di conseguenza, "sorprese negative" non possono assolutamente essere escluse e, con esse, il rischio di deragliamento dal percorso di riduzione del rapporto debito/PIL prefigurato nel DEF;
è evidente dunque che l?ottimismo e l'euforia dello scorso autunno permangono nelle dichiarazioni del Governo, ma molto meno nei dati aggiornati;
rilevato che:
dalle tabelle contenute nel DEF emergono con chiarezza due ulteriori allarmanti elementi: da un lato, il proseguire del sotto-finanziamento della sanità pubblica (con inevitabili tagli alle prestazioni sanitarie), e dall'altro, il blocco del turn over e la certezza del blocco degli stipendi dei dipendenti pubblici. IL DEF indica che la spesa per gli stipendi della Pubblica Amministrazione è stata di 162 miliardi nel 2015, sfiorerà i 164 miliardi quest'anno (per lo sblocco di alcuni comparti e il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale) per stabilizzarsi a 163,5 miliardi nel 2019. Stipendi fermi, dunque, e nuova perdita del potere di acquisto;
sul fronte del Servizio sanitario nazionale, il Governo ha tagliato i trasferimenti alle Regioni, il cui budget è per i tre quarti costituito da voci di costo in materia sanitaria. Al riguardo, il DEF comunica che a febbraio, d'intesa con i governatori, "il fabbisogno del settore è stato ridefinito per 3,5 miliardi nel 2017 e 5 miliardi a decorrere dal 2018". Per finanziare il Servizio sanitario nazionale nelle tabelle del DEF si prevedono, dunque, 113 miliardi nel 2017 e 114,9 a partire dal 2018: aumenti che non coprono neppure quelli relativi ai prezzi sanitari, con la conseguenza che nel 2019 la spesa pubblica in sanità crollerà al 6,5 per cento del PIL, cioè sotto il livello di rischio per la salute indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
tali dati mostrano che per il rilancio della crescita del Paese il Governo non considera minimamente che occorre contrastare e ridurre le diseguaglianze che affliggono il Paese, agendo sul modo in cui la ricchezza è distribuita, sugli investimenti nel welfare e sulla centralità delle politiche sociali e fiscali;
considerato che:
la strategia di riforma delineata nel DEF per la crescita dell'economia italiana si concentra solo sulla

realizzazione di programmi già avviati. Essa riguarda il funzionamento dei mercati del lavoro e dei prodotti, la competitività del sistema produttivo, il funzionamento del sistema bancario e il finanziamento delle imprese, nonché il contesto istituzionale in cui si svolge l?attività economica. Tutti questi profili sono in larga parte indicati nel Programma nazionale di riforma (PNR);

per gli aspetti di competenza della 10ª Commissione, si rileva che:

il Programma nazionale di riforma fa riferimento al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2015, di cui prevede l?approvazione definitiva entro giugno 2016, e afferma che il secondo disegno di legge annuale sulla concorrenza sarà varato nel 2016, a seguito della segnalazione da parte dell?Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; il provvedimento, che il Governo dichiara essere già allo studio, potrebbe intervenire sui settori delle comunicazioni, sanità, trasporti e servizi pubblici locali, in raccordo anche con la riforma della Pubblica Amministrazione;

le misure contenute nel disegno di legge per la concorrenza 2015, all'esame della 10ª Commissione, non delineano però un quadro di riforme che possano avere un reale impatto in termini di effettiva apertura dei mercati. Le misure recate dal provvedimento sono poche e non sistematiche. Il provvedimento non apre alla concorrenza e non rimuove i reali ostacoli allo sviluppo, a beneficio dei consumatori e del mercato. Non sono i consumatori al centro dell?agenda del Governo e non si delineano le condizioni per un mercato liberalizzato e più efficiente. Un chiaro esempio in tal senso sono le misure in materia di assicurazioni ed energia. Le norme che riguardano la RC auto obbligatoria sono solo l?ennesima riedizione di una serie di richieste che le imprese di assicurazione avanzano ormai da anni. Non ci sono interventi concreti per ridurre i premi degli assicurati, ma esclusivamente misure per limitare i risarcimenti. In ambito energetico, il disegno di legge prevede l'abrogazione del mercato tutelato dei prezzi di luce e gas per milioni di cittadini. A pagare maggiormente i costi di questo provvedimento saranno venti milioni di clienti domestici e quattro milioni di imprese, la cui bolletta elettrica crescerà, secondo i dati forniti dall'Aeegsi, nei prossimi anni, di circa il venti per cento. Non risultano, quindi, previsioni necessarie a superare le distorsioni che oggi rendono il mercato libero dell?energia poco sicuro per i consumatori domestici e poco appetibile dal punto di vista di risparmi economici conseguibili;

nel PNR il Governo passa in rassegna le politiche di sostegno alle imprese, dalle misure che afferiscono all'accesso al credito a quelle relative al sostegno agli investimenti, tramite sgravi fiscali e incentivi dedicati. Per rendere più competitive le imprese italiane, è essenziale anche stimolare la spesa in ricerca e innovazione. Il Governo ha ribadito l'impegno a sostenere i maggiori investimenti, ma senza indicare interventi specifici di potenziamento, mentre sarebbe auspicabile un maggiore impegno a velocizzare l'adozione dei provvedimenti già previsti, in particolare il Programma Nazionale della Ricerca, e l'introduzione di interventi migliorativi per potenziarne l'efficacia;

il PNR fa riferimento al piano "Manifattura Italia" e al tema del rafforzamento delle forme aggregative delle imprese italiane tramite le reti d?impresa, per soffermarsi poi sulla Strategia per il Mezzogiorno. Si apprende che uno degli strumenti di cui il Governo si è dotato è il Masterplan per il Mezzogiorno, che parte dai punti di forza e di vitalità del tessuto economico meridionale (aerospazio, elettronica, siderurgia, chimica, agroindustria, turismo) per collocarli in un contesto di politica industriale e di infrastrutture e servizi che consentano di far diventare le eccellenze meridionali veri diffusori di imprenditorialità e di competenze lavorative, attrattori di filiere produttive che diano vita a una ripresa e a una trasformazione dell?insieme dell?economia del Mezzogiorno. Il Piano prevede circa 95 miliardi, fino al 2023, da destinare allo sviluppo;

non si prevedono ulteriori e specifici strumenti per il Mezzogiorno e appare senza dubbio negativo che, ai fini della riduzione degli squilibri territoriali, non si faccia riferimento nel PNR alla possibilità, contemplata dall'ultima Legge di stabilità, di prorogare al 2017, per le sole regioni meridionali, lo sgravio contributivo per i nuovi assunti;

il PNR 2016 conferma l?azione di rafforzamento ed integrazione delle sinergie tra le politiche per la cultura e quelle per il turismo, settori riconosciuti come essenziali per la crescita dell?economia del nostro Paese, ma non contiene reali azioni strategiche per il sostegno del settore, al di là

dell'aggiornamento del Piano strategico per lo sviluppo del turismo e rilancio dell?ENIT entro il 2016;
in materia di Agenda digitale europea, il PNR segnala che nell'agosto 2015 è stato approvato il programma operativo del piano banda ultra larga che assegna 2,2 miliardi a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione. Un accordo quadro siglato con le Regioni a febbraio stabilisce che tali risorse saranno utilizzate secondo una ripartizione territoriale che tiene conto del fabbisogno stimato per gli interventi pubblici nelle "aree bianche" (a fallimento di mercato) e tenendo conto delle altre risorse disponibili per il finanziamento del piano banda ultra larga in ciascuna Regione. Per gli interventi nelle "aree bianche" si procederà con un intervento diretto, cioè non più con contributi a fondo perduto, ma con la costruzione di una rete che rimarrà pubblica (Stato-Regioni) e che coprirà 7.300 Comuni in tutto il territorio nazionale;
nulla viene però previsto per colmare il ritardo del Paese nella fruizione delle potenzialità delle tecnologie dell'informazione: un ritardo che parte innanzitutto dal possesso di competenze digitali;
in materia di privatizzazioni, il Governo ribadisce di voler continuare a dare attuazione al programma di privatizzazioni di società partecipate e proprietà immobiliari, con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico e aprire il capitale delle società al mercato. Nel 2015 il gettito a favore dell'Erario è stato equivalente a più dello 0,4 percento del PIL, pari a oltre 6,5 miliardi. Il programma per i prossimi anni prevede entrate pari allo 0,5 per cento del PIL l'anno nel 2016, 2017 e 2018, e allo 0,3 per cento nel 2019. Tra le operazioni concluse nel 2015 rientrano la cessione al mercato di una quota del capitale di Enel e il collocamento in borsa di azioni di Poste Italiane nella misura del 33,2 percento del capitale. Per il 2016 sono state fissate le modalità per l'alienazione di una quota fino al 49 per cento del capitale sociale di Enav. La privatizzazione delle Ferrovie dello Stato o sue componenti rientra nel programma di medio periodo del Governo;
con riferimento al programma di privatizzazioni, l'UPB ha rilevato in sede di audizione che: «il profilo quantitativo degli introiti previsti risulta molto ambizioso e non vi sono al momento informazioni sufficienti per valutare se il programma di privatizzazioni del Governo, e quindi la dinamica di discesa del debito, sia credibile. Questo pone un elemento di rischio nel quadro di programmazione»;
occorre segnalare che, al fine di pervenire alla riduzione della dipendenza energetica e al maggiore ricorso all'utilizzo di energie da fonte rinnovabile, nel Programma nazionale di riforma si evidenzia che nel 2014, a sei anni dalla scadenza stabilita dall?Europa (ossia il 2020), l?Italia ha raggiunto il target fissato, facendo registrare il 17,1 per cento di consumi finali lordi coperti da fonti rinnovabili. Rispetto all'obiettivo medio europeo, che prevede il raggiungimento del 20 per cento, la crescita media dei 28 Stati membri tra il 2013 e il 2014 è stata di circa un punto percentuale, con consumi finali lordi coperti da fonti rinnovabili che si attestano intorno al 16 per cento nel 2014;
continuare ad affermare, però, che l'Italia è leader nel settore delle fonti rinnovabili, distorce la lettura dei dati. L'obiettivo europeo del 17 per cento è stato raggiunto perché sono stati ridotti i consumi di energia, una riduzione dovuta non al miglioramento degli interventi di efficienza energetica nel settore produttivo, ma esclusivamente alla crisi economica. Il valore fissato al 17 per cento è determinato, infatti, sulla base del rapporto tra i consumi e la produzione di energia rinnovabile. Dal 2010 al 2014 l'Italia è passata da un consumo interno lordo di 187,8 mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) ad un consumo di 166 mtep. Tali valori hanno permesso all'Italia di raggiungere un primato che è solo casuale e che potrà essere superato alla ripresa dei consumi di energia, tra l'altro surrettiziamente favoriti dalla riforma degli oneri delle tariffe nella bolletta elettrica;
il settore delle rinnovabili resta in un contesto di totale incertezza. Nei primi undici mesi del 2015 si sono installati poco meno di 270 MW fotovoltaici, un dato che conferma lo stallo del settore, se confrontato con i 18.910 MW realizzati prevalentemente a partire dal 2007 con il cosiddetto II Conto Energia. I dati forniti dal GSE mostrano chiaramente che nel solo 2015 sono stati realizzati 884 MW a fronte di una potenza cumulata pari a 51.479 MW. Occorre altresì tenere presente che poco meno del 50 per cento della produzione elettrica e della potenza da rinnovabile proviene da impianti idroelettrici, realizzati molti anni addietro, non certamente su impulso delle misure adottate dal Governo Renzi;
il PNR segnala che il Governo ha adottato misure settoriali nel comparto energetico tra le quali figura

la riforma del sistema di tariffazione dei consumi. Il Governo, con l'approvazione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, (cd. Milleproroghe) e il sostanziale avallo della riforma della bolletta domestica promossa dall?Aeegsi, ha sostenuto la riforma degli oneri delle tariffe elettriche delle bollette svincolando il pagamento degli oneri dal consumo di energia. La riforma in vigore dal 1° gennaio 2016 coinvolge tutti i clienti, circa 24 milioni di clienti, che siano utenti domestici o piccole-medie imprese o grandi industrie. Il principio della riforma riguarda lo spostamento degli oneri dalla componente della bolletta legata al consumo di energia prelevata dalla rete (cd. variabile) alla componente fissa, in tal modo praticamente azzerando la convenienza della produzione in autoconsumo da fonte rinnovabile;

se gli oneri sono indipendenti dal consumo di energia prelevata dalla rete, gli oneri saranno identici sia per il consumatore che autoproduce energia attraverso la copertura sul tetto con pannelli fotovoltaici che per il consumatore che invece acquista energia dalla rete. Ne consegue che viene meno qualsiasi incentivo ad effettuare interventi di risparmio energetico, come ad esempio sostituire gli elettrodomestici ad alto consumo con altri più efficienti in termini di consumo, se il risparmio in bolletta non sarà più significativo. A ciò occorre aggiungere che circa sedici milioni di clienti domestici si troveranno a pagare una bolletta più cara, in ragione dell'eliminazione della progressività della tariffa;

considerato, inoltre, che:

il Governo ostacola il raggiungimento di migliori risultati nei settori della produzione di energia rinnovabile, dell'efficienza energetica e dell'autoconsumo, attraverso l'inerzia nell'adozione di specifiche misure, come quelle di seguito indicate:

- è stato vietato, a palese tutela dei concessionari di distribuzione, senza che il Governo intervenisse, l?impiego di Sistemi di Distribuzione Chiusi (articolo 5 della Delibera 539/2015 dell?Autorità per l?Energia), consentiti invece dalla normativa europea, impedendo il consumo in loco dell?energia prodotta sul tetto degli edifici commerciali, industriali e di servizi (ospedali, stazioni, aeroporti, etc.) quando all?interno degli stessi edifici vi è più di un utente. Tale misura consentirebbe di consumare in loco tutta l?energia prodotta e quindi di produrre importanti efficienze economiche e di sistema, diminuendo anche le potenze impegnate sulla rete pubblica. Eppure, l'articolo 11 del decreto legislativo n. 28 del 2011 obbliga ad installare gli impianti fotovoltaici per incentivare l?autoconsumo di energia;
- si lasciano ancora inutilizzate le risorse stanziate per il Conto Termico. In particolare, si continuano a mantenere limitazioni eccessive al ricorso alle ESCO, che possono intervenire solo con contratti di prestazione energetica o di servizio energia; non si prevede la incentivazione della trasformazione degli edifici di privati in edifici a energia quasi zero;
- non sono ancora state attuate le disposizioni che permettono ai produttori di energia da fonte rinnovabile, ed in generale ai piccoli impianti di produzione di energia, di garantire i servizi necessari alla stabilità ed al funzionamento delle reti, resi invece dagli altri produttori. Il relativo procedimento è fermo presso l?Autorità per l?energia dal 2014. La conseguenza è che si perpetua l?oligopolio dei grandi produttori da fonte fossile che sono i soli a cui oggi è garantita la possibilità, congruamente remunerata, di intervenire, per rimediare alle disfunzioni che possono crearsi nella rete elettrica. Ciò costituisce una fonte indiretta di sostegno alle fonti fossili e un freno all?innovazione tecnologica e allo sviluppo del nostro Paese, perché la componentistica per fare rendere ai piccoli impianti questi servizi è uno dei settori in cui l?Italia potrebbe essere all?avanguardia;
- non è stata data attuazione al Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica. Sono ancora ignote le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo per il finanziamento di interventi di efficienza energetica. Restano così bloccati circa 220 milioni di euro;
- non sono ancora state attuate le misure per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili;
- è stata proposta dal Ministero dello Sviluppo Economico la "riforma dei certificati bianchi", che sino ad oggi hanno dato buona efficacia nello stimolare interventi di efficienza energetica. Le linee guida

della riforma prevedono di: rendere residuali le incentivazioni all'efficienza energetica attraverso fonti rinnovabili; precludere l'utilizzo dei certificati bianchi per i piccoli interventi e in generale per il settore civile, così di fatto aumentando i costi energetici per le famiglie e in particolare per quelle meno abbienti, che non si avvantaggiano delle detrazioni fiscali in modo significativo; limitare per tutti gli interventi l'incentivo riconosciuto;

- non è stata ancora data attuazione alla direttiva europea in materia di mobilità elettrica; non sono state aggiornate le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti relative alla mobilità elettrica e nulla è stato previsto per l'integrazione fra la mobilità elettrica e la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- manca un quadro normativo chiaro e completo in materia di teleriscaldamento, che consenta di valutare adeguatamente le relative condizioni di convenienza.
- si attende ancora la pubblicazione del decreto per l?incentivazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile diversa dal fotovoltaico, ma, al contempo, il Governo ha sostenuto il settore fossile concedendo una serie di semplificazioni e facilitazioni per il settore fossile;

a fronte di quanto indicato in precedenza è evidente che l'obiettivo del Governo è quello di bloccare la generazione distribuita da fonte rinnovabile e sostenere modelli industriali di produzione da fonte fossile, obsoleti e non sostenibili sia dal punto di vista ambientale che economico,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE CONTRARIO

1.4.2.3.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 234 (pom.) del 04/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2016
234ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI
indi della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI informa che, in relazione alla richiesta di riassegnazione del disegno di legge n. 2271, in materia di editoria, alle Commissioni riunite 1ª e 10ª, la Presidenza del Senato ha confermato l'assegnazione del provvedimento, in sede referente, alla Commissione Affari costituzionali.

In proposito, sottolinea come il tema dell'editoria richiederebbe un approccio più attuale, poiché il pluralismo dell'informazione, a suo parere, non si sostiene e rafforza solo con la previsione di contributi a editori di piccole dimensioni, ma anche e soprattutto tenendo conto che l'industria editoriale è semmai messa in crisi dall'ingresso di grandi *player*, come Google.

Nella sua lettera il Presidente del Senato ha inoltre comunicato che la presidente Finocchiaro ha garantito che verrà assicurato tutto il rilievo possibile al parere espresso dalla Commissione industria, avendo cura, durante l'esame in sede referente, di regolare la fase emendativa al fine di consentire la presentazione di proposte coerenti con le osservazioni formulate.

Propone, in conclusione, che l'ordine del giorno della Commissione sia integrato, a partire dalla settimana prossima, con l'esame, in sede consultiva, dello stesso disegno di legge.

La Commissione conviene.

Il presidente MUCCHETTI propone altresì di chiedere l'assegnazione anche alla 10ª Commissione, per

la formulazione di osservazioni alla Commissione affari costituzionali, dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (atto del Governo n. 297), che evidenzia profili attinenti alle materie della concorrenza e del mercato.

Conviene la Commissione.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) reitera la richiesta di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1950 sulla *class action*, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente MUCCHETTI assicura che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione giustizia a tal fine.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) chiede conferma della seduta di domani, prevista per le ore 8, tenuto conto che probabilmente nella stessa giornata non si terranno sedute di Assemblea.

Il presidente MUCCHETTI ritiene opportuno mantenere la seduta di domani mattina, perché considera necessario che in quella occasione la Commissione verifichi nel confronto con il Governo, le modalità e i tempi per l'esame del disegno di legge n. 2085.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(2151) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009***

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) interviene per esprimere, in via generale, la sua personale contrarietà nei confronti dello strumento della Commissione parlamentare d'inchiesta, che, a suo parere, non ha fornito risultati apprezzabili nella storia del Parlamento italiano. Per conto proprio ritiene infatti più opportuno, anche per evitare eventuali strumentalizzazioni politiche, che di inchieste si occupi solo la magistratura mentre le Camere possono utilmente svolgere un ruolo di indagine.

Quanto al provvedimento in esame, evidenzia in particolare uno degli ambiti di competenza della Commissione, quello che riguarda i motivi per i quali non si è intervenuto con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, ricorrendo invece ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritenendolo ampiamente criticabile, perché potrebbe far ipotizzare la volontà del Parlamento o del Governo attuali di contestare il Parlamento e il Governo dell'epoca e favorire un'attività di propaganda politica sul passato.

La presidente PELINO (*FI-PdL XVII*), relatrice, richiamando la sua personale esperienza come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ritiene che le Commissioni parlamentari di inchiesta svolgano un ruolo importante, non di rado utile anche per la magistratura. Tuttavia, anche in considerazione dell'intervento che l'ha preceduta, manifesta l'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento.

Il senatore CASTALDI (*M5S*), nel condividere le parole della Presidente, chiede che venga stabilita una data per la ripresa dell'esame del provvedimento.

La presidente PELINO (*FI-PdL XVII*), relatrice, rassicura il senatore Castaldi in tal senso.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***
(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**
(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La presidente PELINO comunica che, nella seduta di ieri della Commissione bilancio, il vice ministro Morando ha assicurato che, già dalle prossime sedute, potrà puntualmente fornire una valutazione dei profili finanziari del nuovo testo adottato dalla Commissione per i disegni di legge in titolo. Propone pertanto di rinviare l'esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 241 (pom.) del 25/05/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
241ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Bellanova e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2085) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 19.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto al vice ministro Bellanova e la invita a svolgere il suo intervento.

La vice ministro BELLANOVA interviene per chiarire le ragioni del parere favorevole che il Governo

ha già espresso nella giornata di ieri sull'emendamento dei relatori 19.0.100. Tale emendamento, che giudica molto importante, è volto a superare le lacune e le criticità applicative dell'articolo 24-bis del decreto legge n. 83 del 2012, recante disposizioni in materia di delocalizzazione dell'attività di call center, con particolare riferimento alla mancata indicazione delle autorità competenti a ricevere le comunicazioni relative e a comminare le sanzioni.

Poiché tale articolo, come segnalato da diverse amministrazioni, si è dimostrato sostanzialmente inapplicabile, la proposta dei relatori provvede a individuare i soggetti cui debbono essere indirizzate le comunicazioni concernenti le delocalizzazioni di attività di call center in un Paese che non sia membro dell'Unione europea. Inoltre, viene precisata la portata della sanzione per il mancato rispetto dei medesimi obblighi di comunicazione e viene individuato il titolare del potere sanzionatorio. Chiarisce poi, richiamando l'orientamento conforme dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, del Ministero del lavoro e del Ministero dello sviluppo economico, il significato della locuzione "Paesi esteri" secondo un'interpretazione conforme ai principi del diritto comunitario.

Evidenzia la delicatezza della materia, visto che la delocalizzazione dell'attività di call center ha riflessi non solo sul numero di posti di lavoro del settore, ma anche sulla sicurezza dei dati e delle informazioni relative ai consumatori che si rivolgono a tale servizio. L'emendamento, a suo parere, mira a contemperare l'esigenza di tutela dei dati personali degli utenti e la tutela dell'occupazione in Italia, disincentivando la delocalizzazione in Paesi extra UE, con il necessario rispetto del principio di libertà di stabilimento.

Quanto al tema degli incentivi alle aziende che delocalizzano, evidenzia che la normativa contenuta nella legge n. 407 del 1990, richiamata dal citato articolo 24-bis, prevedeva agevolazioni contributive a favore di aziende che assumevano determinate categorie di lavoratori, in particolare nel Mezzogiorno; tale normativa è peraltro ormai superata da successivi interventi legislativi, che hanno disciplinato la materia delle agevolazioni e degli incentivi alle assunzioni con riferimento all'intero territorio nazionale. Conclude sottolineando che l'emendamento non è volto a contrastare la delocalizzazione, ma a garantire le informazioni necessarie sulle delocalizzazioni stesse e ad assicurare un efficace apparato sanzionatorio per le violazioni della normativa.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur ringraziando il vice ministro per il suo contributo alla discussione, ritiene che i dubbi sollevati nel corso della seduta precedente non siano ancora stati fugati. Sottolinea l'importanza di tutelare un preminente intereresse nazionale, quello della tutela dell'occupazione in Italia; l'emendamento dei relatori al riguardo è carente, poiché consente che anche un'azienda che delocalizza all'estero, purché nell'ambito dell'Unione europea, possa godere di incentivi all'occupazione. Giudicherebbe con altra opinione la norma se con il processo di unificazione europea si fosse conseguita un'omogeneità in termini di regime fiscale generale (fatta salva una disciplina speciale per alcune zone particolarmente svantaggiate). Tuttavia, poiché, come è noto, in Europa ci sono diversi regimi fiscali per le imprese (alcuni molto favorevoli, come, per esempio, in Irlanda), ritiene che la norma possa avere l'effetto di incentivare la delocalizzazione.

In conclusione, precisa che condivide l'emendamento dei relatori fino al comma 2 compreso.

Il presidente MUCCHETTI esprime, a sua volta, il proprio favore sul testo fino al comma 2 compreso; quanto agli incentivi, poiché la disciplina richiamata è ormai superata, come riferito dalla Vice Ministro, chiede quale sia la ratio di intervenire modificandola. Inoltre, domanda se vi sia mai stata contestazione da parte degli organismi europei relativamente all'articolo 24-bis del decreto legge n. 83 del 2012 e se siano state individuate specifiche aziende che, in situazione di difficoltà, potrebbero beneficiare delle misure contenute nell'emendamento.

La vice ministro BELLANOVA, lamentando la mancanza di tempo per poter rispondere diffusamente a tutte le domande poste, a causa di un imminente impegno presso l'altro ramo del Parlamento, si

dichiara comunque disponibile intervenire nuovamente, eventualmente in altra sede, sul tema dei call center.

In risposta ai quesiti dei senatori, precisa che nessun call center italiano ha delocalizzato in Irlanda, mentre alcune aziende hanno delocalizzato in Albania e nei Paesi del Far East, con l'obiettivo di usufruire, non di contributi, ma di un costo del lavoro molto più basso. Dopo aver ricordato la norma del nuovo codice degli appalti che ha segnato il superamento del criterio del massimo ribasso nell'assegnazione della gara, a favore di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, informa che per quanto a sua conoscenza, l'Unione europea non ha mai contestato le previsioni dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83.

Invita infine i senatori a considerare l'importanza di una approvazione sollecita dell'emendamento dei relatori 19.0.100, tenuto anche conto del rischio di ulteriori delocalizzazioni in Paesi non appartenenti all'Unione europea, in cui è molto difficile assicurare la tutela dei dati personali. Ferma restando la preferenza del Governo per l'approvazione dell'emendamento 19.0.100 nel suo testo integrale, anticipa comunque che se la Commissione riterrà di espungere dal testo il comma 3, il Governo esprimerà lo stesso un parere favorevole, giudicando di preminente importanza i suoi primi due commi, assolutamente necessari per consegnare al Paese una legislazione efficace, così come chiedono anche i lavoratori del settore che manifestano davanti alla sede del Ministero dello sviluppo economico.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) condivide la ratio dell'emendamento. Chiede tuttavia se non sia più opportuno affidare i controlli alla polizia postale o alla guardia di finanza.

Il presidente MUCCHETTI, ringrazia la Vice Ministro per la sua partecipazione ai lavori della Commissione e, alla luce del suo intervento, ipotizza la possibilità di riformulare l'emendamento eliminando i commi 3 e 4 dell'articolo 19-bis proposto con l'emendamento 19.0.100.

Il relatore TOMASELLI (PD) condivide il giudizio della vice ministro sulla grande importanza dei commi 1 e 2, che fanno riferimento ai controlli e alle sanzioni.

Quanto al comma 3, ritiene che la sostituzione delle parole: "Paese estero" con le altre: "Paese che non sia membro dell'Unione europea" vada mantenuta per garantire l'adeguamento alla normativa comunitaria. Inoltre paventa il rischio che una sua espunzione dal testo possa condurre all'apertura di una procedura di infrazione per aiuti di Stato. Ritiene quindi opportuno non modificare l'emendamento in esame.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) condivide la posizione del relatore e ribadisce la domanda posta poco prima sulla titolarità del soggetto che deve svolgere materialmente i controlli.

La senatrice VALDINOSI (PD) esprime grande apprezzamento per l'intervento della Vice Ministro, che ha chiarito la portata e le finalità dell'emendamento dei relatori ed evidenziato il cambiamento del regime dei contributi per le assunzioni. Giudica quindi necessario il mantenimento del suo comma 3 al fine di adeguarsi ai già ricordati obblighi comunitari, tra i quali richiama il principio di non discriminazione, paventando altrimenti il rischio di possibili procedure di infrazione.

Il senatore ASTORRE (PD) ribadisce quanto già dichiarato nella seduta precedente, ossia che l'emendamento dei relatori, oltre a salvare numerosi posti di lavoro, conforma la normativa vigente al principio di libertà di stabilimento. Sottolinea comunque l'anomalia relativa alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83, che tuttavia nei quasi quattro anni di vigenza non è mai stata oggetto di osservazioni da parte degli organismi comunitari.

Il presidente MUCCHETTI, in merito al tema degli aiuti di stato e degli incentivi alle assunzioni, ricorda le parole della Vice Ministro relativamente alla disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 e alla legge n. 407 del 1990, mai contestata dall'Unione europea, e successivamente modificata. La valutazione circa la configurabilità o meno di aiuti di Stato per le decontribuzioni di cui si tratta va compiuta alla luce dell'applicazione della normativa alle assunzioni in Regioni svantaggiate. Osserva peraltro che la modifica normativa, che consente tale decontribuzione sull'intero territorio nazionale, ha mutato il quadro di riferimento. Si sofferma poi sul contenuto del provvedimento prescrittivo del Garante della privacy, nella parte in cui parla di "maggior onere connesso al rispetto delle prescrizioni dell'articolo 24-bis" sopra citato.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) apprezza la chiarezza della vice ministro e condivide l'importanza della parte dell'emendamento relativo ai controlli e alle sanzioni. Poiché a suo parere sono in gioco preminenti interessi nazionali, invita a non preoccuparsi preventivamente di eventuali censure comunitarie in un momento in cui nell'Unione europea si stanno rafforzando le tutele nazionali, quasi sempre a favore dei Paesi più forti economicamente, a discapito di una visione comunitaria.

Conferma la sua richiesta di riformulazione dell'emendamento con l'espunzione dei commi 3 e 4.

La senatrice FUCKSIA (Misto) invita a distinguere tra la libertà di impresa, la libertà di stabilimento e la previsione di un sistema di incentivi, che non necessariamente porta alla violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Ricorda poi la portata della legge n. 407 del 1990 e anche i casi di aziende che hanno goduto di incentivi non dovuti.

Secondo il senatore GALIMBERTI (FI-PdL XVII) non si può condizionare la valutazione della norma alla circostanza della sua mancata applicazione in passato: occorre infatti considerare la sua applicazione futura. In questa prospettiva, condivide l'opportunità, al fine di tutelare i posti di lavoro in Italia e le aziende che vogliono rimanere nel Paese, di modificare l'emendamento con l'eliminazione dei commi 3 e 4.

Il presidente MUCCHETTI ipotizza una riformulazione del comma 4, volta a superare le criticità emerse.

La senatrice VALDINOSI (PD) invita i colleghi a considerare la delicatezza della materia e il rischio relativo al mancato adeguamento alla normativa comunitaria.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) condivide l'esigenza di tutelare i posti di lavoro del settore dei call center, ma esprime perplessità sui commi 3 e 4 dell'emendamento, manifestando il proprio favore sulla proposta di riformulazione avanzata dal Presidente.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) invita a valutare l'opportunità di procedere al voto per parti separate.

Il relatore TOMASELLI (PD) dopo aver ribadito la sua contrarietà a una riformulazione dell'emendamento 19.0.100, si dichiara non contrario alla votazione per parti separate.

.

Il senatore RUVOLO (AL-A (MpA)) giudica positivamente la posizione del Governo e reputa quindi necessario approvare l'emendamento al più presto, anche per dare un segnale ai lavoratori che manifestano davanti alla sede del Ministero dello sviluppo economico. Riporta l'esperienza del suo

territorio, che ha visto l'insediamento, grazie alla previsione di specifici incentivi, di attività di call center, per i quali purtroppo sono attualmente previsti numerosi licenziamenti e procedure di mobilità. Invita a facilitare l'opera del Governo in materia e a non soffermarsi su questioni che giudica di scarso rilievo, e che potranno essere riconsiderate durante la discussione da parte dell'Assemblea; conclude manifestando l'intendimento di votare l'emendamento 19.0.100 in ogni sua parte.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ribadisce la sua richiesta di votare per parti separate e invita i colleghi a valutare anche gli aspetti legati alla convenienza per un imprenditore di delocalizzare all'estero. Conferma l'opportunità di sopprimere i commi 3 e 4 dell'articolo 19-bis proposto dall'emendamento.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) ricorda il giudizio negativo che da sempre la Lega Nord ha espresso sul fenomeno delle delocalizzazioni; dichiara quindi il proprio favore per una votazione per parti separate e che in tal caso il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole sui commi 1 e 2 e di astensione sui commi 3 e 4.
Giudica poi opportuno, contrariamente a quanto detto dal senatore Ruvolo, che la Commissione definisca subito una normativa che non lasci spazio a dubbi, senza rinviare alla discussione in Assemblea eventuali correzioni.

La senatrice LANZILLOTTA (PD), nel condividere la posizione del relatore, sottolinea l'importanza di adeguare le norme nazionali alle prescrizioni europee, senza furbizia alcuna, anche per evitare eventuali procedure di infrazione, che costerebbero molto al Paese. Preannuncia il voto favorevole del gruppo PD all'emendamento 19.0.100 in ogni sua parte.

Si passa alle votazioni.

Il presidente MUCCHETTI ricorda i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri sui subemendamenti all'emendamento dei relatori 19.0.100.

Dopo che il presidente MUCCHETTI ha risposto a una richiesta di chiarimento avanzata dal senatore GALIMBERTI (FI-PdL XVII), il sottosegretario GENTILE conferma il parere favorevole del Governo su tutte le parti dell'emendamento 19.0.100.

Il senatore ASTORRE (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 19.0.100/1 e accoglie la proposta di riformulazione avanzata nella seduta del giorno precedente dal relatore.

Il subemendamento 19.0.100/1 (testo 2), pubblicato in allegato, è quindi posto ai voti e approvato.

I subemendamenti 19.0.100/2, 19.0.100/3, 19.0.100/4 e 19.0.100/5, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, si procede quindi alla votazione per parti separate dell'emendamento 19.0.100.

Il presidente MUCCHETTI pone ai voti la prima parte dell'emendamento 19.0.100 dei relatori, fino al comma 2 compreso, come modificata dall'approvazione del subemendamento 19.0.100/1 (testo 2).

La Commissione approva.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime compiacimento per l'unanimità registrata su questa prima parte dell'emendamento.

La seconda parte dell'emendamento 19.0.100, comprendente il solo comma 3, posto ai voti, è approvata.

Anche la terza parte dell'emendamento 19.0.100, comprendente il solo comma 4, posta ai voti, è approvata.

Infine, previa dichiarazione di astensione dei senatori BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), GIROTTO (M5S), PELINO (FI-PdL XVII) e CONSIGLIO (LN-Aut), il presidente MUCCHETTI pone ai voti l'emendamento 19.0.100 - come subemendato - nel suo complesso, che viene approvato.

Il relatore TOMASELLI (PD) presenta, anche a nome dell'altro relatore, Luigi Marino, l'emendamento 52.0.400, in materia di autoservizi pubblici non di linea, come pubblicato in allegato.

Il presidente MUCCHETTI propone che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento che i relatori hanno appena presentato sia fissato alle ore 12 di mercoledì 9 giugno.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) **Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, soffermandosi, in primo luogo, sul Fondo per il pluralismo e

l'innovazione dell'informazione che l'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia: si tratta del Fondo già previsto dalla legge di stabilità 2016, che lo collocava nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Dopo aver richiamato le finalità del Fondo, sottolinea come ad esso affluiscano le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica (anche digitale), incluse quelle del Fondo straordinario per gli interventi dell'editoria; le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale; una quota - fino all?importo massimo di 100 milioni in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 - delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di tre tipologie di soggetti: i concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; le società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione, le quali svolgano raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa Internet.

Riferisce quindi sulla delega conferita al Governo con l'articolo 2 e sulle disposizioni, recate dal successivo articolo 3, che disciplina i contributi alle imprese editrici, un ambito oggetto anche della delega di cui all'articolo 2. Tale disciplina, che si applica a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, dispone che il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa non possa eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo. Si stabilisce inoltre la soppressione della vigente riserva di risorse destinata ai periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro. In virtù di tale soppressione la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi diretti.

Illustra quindi altre disposizioni contenute nel disegno di legge: l'articolo 4 prevede la proroga del mandato della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico; l'articolo 5 interviene sulla legge che disciplina l'ordinamento della professione di giornalista, e in particolare sull?uso del titolo e sull?esercizio della professione di giornalista, nonché sull?iscrizione nell?albo professionale. Infine, l'articolo 6 reca disposizioni in materia di punti vendita esclusivi, mentre l'articolo 7 contiene disposizioni volte al coordinamento della legislazione vigente a seguito dell'entrata in vigore del disegno di legge.

Segnala, quindi, alcuni profili a suo giudizio problematici.

In primo luogo, rileva come la disciplina istitutiva il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione configuri uno strumento economico alimentato sia da risorse certe sia da risorse il cui contributo non è al momento accertabile: ciò potrebbe determinare un fattore di incertezza per il sistema dell'industria dell'editoria. Le misure certe ammonteranno a 201 milioni di euro circa per l'anno 2016, 179 milioni di euro per il 2017 e 178 milioni per l'anno 2018.

Per quanto riguarda le risorse al momento non accertabili, il primo contributo riguarda il cosiddetto contributo di solidarietà previsto al comma 2, lettera d) dell'articolo 1, che presenta una duplice criticità: la prima concerne l'irrisorietà dell'ammontare che potrebbe confluire al fondo da questa misura, ove si abbia a mente il reddito fiscale dichiarato all'Agenzia delle Entrate dai soggetti di cui alla stessa lettera d). Il secondo elemento di criticità riguarda la mancata definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del contributo, nonché l'assenza di un provvedimento regolamentare con il quale dovrebbero essere meglio individuati i soggetti passivi del contributo e il meccanismo per la sua determinazione. Più in generale, la difficoltà nel disegnare il perimetro applicativo dei soggetti tenuti al contributo può portare all?esclusione dalla contribuzione delle grandi multinazionali operanti nel mercato della pubblicità online.

In sostanza, la norma così delineata rischia di rivelarsi inutile, per l'esiguità delle risorse in tal modo destinate a confluire nel Fondo; d'altra parte, se così non fosse - ossia se il gettito fosse invece

consistente - la misura sarebbe discutibile in quanto suscettibile di sottrarre risorse al settore dell'editoria, che al contrario si intende sostenere. Pertanto sarebbe, a suo giudizio, da valutare la soppressione del contributo o, quantomeno, una sua più puntuale definizione, con l?esclusione di quei soggetti che direttamente (imprese editrici di giornali) o indirettamente (concessionarie pubblicità della stampa) assicurano un flusso di risorse al settore dell?informazione giornalistica.

In ogni caso, si chiede se non sia possibile prevedere che i contributi gravino su altre attività, quali, per esempio, le sponsorizzazioni o gli abbonamenti.

Più in generale, osserva come i meccanismi di sostegno all'editoria delineati dalla legislazione più risalente - nel cui solco si colloca l'iniziativa in esame - si indirizzassero a imprese editrici minori, a diffusione locale o i cui prodotti sono destinati a platee limitate; nella attuale situazione di grave crisi del settore - che coinvolge anche imprese editrici di giornali di maggiori dimensioni, emittenti televisive, in breve, la grande industria dell'informazione - occorre approntare strumenti idonei a fronteggiare le difficoltà in essere. In questa prospettiva, e facendo tesoro dell'esperienza di altri Paesi, come gli Stati Uniti d'America, egli riterrebbe utile prevedere una misura di defiscalizzazione delle donazioni alle imprese del settore, ove non diano diritto ad alcuna forma di remunerazione. Tale misura potrebbe trovare idonea copertura degli oneri con l'introduzione di una tassazione che gravi sulle grandi multinazionali operanti nel settore, in senso lato, informatico: il gettito derivante dalla cosiddetta "web tax", che egli propone da tempo, potrebbe cioè essere destinato, per una sua quota consistente, a sostenere le imprese di quotidiani e periodici, anche a carattere telematico, nonché ad emittenti radiotelevisive, anche a carattere locale.

Il secondo contributo che alimenta il Fondo è connesso all'eventuale gettito che deriverà all'erario dalla riscossione del canone Rai; trattandosi di un importo - seppur ipotetico - comunque rilevante (fino ad un massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per tre anni) si dovrebbe chiarire il meccanismo sulla base del quale tali risorse andrebbero a confluire nel fondo, garantendo anche una maggiore trasparenza e concorrenza delle contribuzioni pubbliche al sistema dell'editoria.

Sempre in merito all'articolo 1, che individua nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel Ministero dello Sviluppo Economico i soggetti pubblici che gestiranno il Fondo, osserva che la confluenza dei contributi diretti e di quelli indiretti pone problemi circa la ripartizione tra i diversi interventi demandata alla discrezionalità del Presidente del Consiglio. Appare pertanto opportuno prevedere esatti e puntuali criteri di ripartizione del Fondo, al fine di garantirne la necessaria ed equilibrata copertura, anche in questo caso in una logica di trasparenza e concorrenza delle erogazioni. Sarebbe inoltre opportuno fissare un termine per l?adozione del decreto del Presidente del Consiglio di riparto delle risorse tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, anche al fine di offrire elementi di certezza utili per la programmazione delle attività delle imprese. Occorre poi prevedere che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione di tali finanziamenti, sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Infine, segnala come alcuni criteri qualificanti l'accesso al fondo, come quelli legati ai progetti di "convergenza multimediale", andrebbero meglio specificati nella loro portata effettiva.

Per quanto riguarda l'articolo 2, osserva preliminarmente che esso conferisce una delega molto vasta, assegnando all'esecutivo un ampio margine discrezionale su aspetti fondamentali del sistema dell'editoria e dell'informazione, esprimendo perplessità in merito alla scelta di disciplinare una materia così delicata attraverso una legge delega. Se è vero che il pluralismo, inteso sia come pluralità delle fonti che come libertà del cittadino di ricercare e ricevere notizie e opinioni, è materia delicata e qualificante del sistema democratico, parrebbe più opportuno che fosse il Parlamento a discutere quali sono i criteri che rappresentano un arricchimento del pluralismo e che determinano quindi la possibilità di accedere a un contributo pubblico ad esso specificatamente dedicato. Più in particolare, vi sono alcuni aspetti specifici della delega che andrebbero meglio chiariti: in particolare, segnala come nel comma 1 non sia presente alcun riferimento alla previsione di misure di sostegno agli

ammortizzatori sociali di settore, come invece previsto dall?art. 1, comma 261 della legge n. 147 del 2013, istitutiva del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all?editoria. Inoltre, sempre al comma 1, andrebbe meglio specificato cosa si intenda per "progetti innovativi nell'ambito dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione". Al comma 2, lettera a), si prevede il requisito dell?unicità dell?attività informativa autonoma e indipendente, che mal si concilia con alcune tipologie di beneficiari del contributo (enti senza fini di lucro che, nella maggior parte dei casi, esercitano altre attività). Andrebbe pertanto previsto (al suo numero 2) l?accesso ai contributi non solo agli enti senza fini di lucro, ma anche alle imprese editrici interamente possedute da tali enti senza fini di lucro. Alla luce delle considerazioni espresse, sarebbe opportuno dunque modificare le parole "le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale" con le parole "le imprese editrici che esercitano un'attività informativa". Inoltre, per quanto riguarda il medesimo comma 2, lettera a), numero 3), la modifica ora proposta per il numero 2), renderebbe possibile la trasformazione (nei tre anni di moratoria) di tali imprese in imprese interamente possedute da enti senza fini di lucro di cui al richiamato numero 2), assicurando in tal modo la continuità dell?accesso alla contribuzione.

Alla lettera b), sarebbe opportuno valutare l?ipotesi di escludere le testate edite dalle associazioni dei consumatori dall?accesso ai contributi (al pari di quanto previsto per le testate organo di partito): tali testate potrebbero eventualmente essere finanziate con fondi per la tutela dei consumatori e non con fondi destinati all?editoria. Per quanto concerne la lettera c), invece, andrebbe chiarito, per evitare fraintendimenti non voluti, che l?esclusione operata dal titolo si riferisce alla contribuzione diretta e non alle altre forme di sostegno previste (investimenti, ristrutturazioni, etc.). Alla lettera d), occorre sottolineare che il rispetto dei contratti collettivi è requisito essenziale per tutte le aziende di settore: a questo proposito segnala l'opportunità di fare riferimento "ai contratti collettivi" e non "al contratto collettivo", vista la vigenza di più contratti collettivi (giornalisti, poligrafici e dirigenti). Sempre alla lettera d), al punto 3) si prevede un obbligo dell?edizione digitale che appare discutibile, in quanto discriminatoria della edizione su carta, mentre al punto 5) andrebbero sostituite le parole "lesiva dell'immagine e del corpo della donna" con le parole "lesiva dell'immagine e del corpo della persona", perché le discriminazioni di questo tipo riguardano sia l'uomo che la donna, come del resto i minori. Alla lettera g) sembra prefigurarsi un meccanismo di verifica dei criteri affidato a enti al di fuori della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarebbe opportuno definire meglio, individuando, ad esempio, di quali enti si tratta.

Per quanto concerne la lettera l), la sospensione delle consegne è lo strumento (riconosciuto anche dall?Accordo nazionale sottoscritto dai sindacati dei giornalai) cui si fa ricorso in caso di morosità nel pagamento delle forniture o in caso di altre forme di inadempimento contrattuale da parte delle rivendite. Vietare espressamente per legge le "sospensioni arbitrarie" significa mettere in discussione il diritto di interrompere il flusso delle consegne, relegando editori e distributori in una posizione di debolezza contrattuale. Il sistema di vendita si articola in punti di vendita esclusivi e non esclusivi. Questi ultimi, in molti casi contribuiscono, con servizi o prestazioni aggiuntive richieste dagli editori e dai distributori locali, a garantire la messa in vendita di quotidiani e periodici (in aggiunta alle altre merci che per gli stessi rappresentano la principale attività commerciale), distribuiti comunque con notevoli sforzi economici dagli editori. Pare pertanto opportuna la soppressione di quelle disposizioni che introducono elementi di rigidità e di confusione nella disciplina della vendita di quotidiani e periodici riguardanti la sospensione "arbitraria" delle consegne nonché la norma su servizi e prestazioni aggiuntive. Sempre alla lettera l), numero 2), si presenta il rischio concreto che il concetto di "assortimento illimitato" di prodotti non editoriali sia interpretato come facoltà di "occupazione senza limiti" degli spazi espositivi della rivendita dedicati al prodotto editoriale. L?Accordo nazionale citato prevede l?impegno dei rivenditori di "riservare gli spazi espositivi della struttura di vendita esclusivamente alle pubblicazioni in coerenza con le normative vigenti", impegno che rischierebbe di perdere ogni consistenza. Pertanto sarebbe necessaria al numero 2) della lettera l) l?introduzione di una disposizione volta a conservare, per i prodotti editoriali, la prevalenza della superficie espositiva delle edicole.

Infine, alla lettera n), appare preferibile una immediata operabilità dell?incentivazione con una disposizione di legge che indichi precisamente gli interventi (destinatari e risorse), lasciando a decreti attuativi l?individuazione delle modalità operative. Inoltre, andrebbero previste iniziative di promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante la previsione di agevolazioni fiscali, con particolare attenzione verso specifiche fasce della popolazione (giovani e pensionati). Si segnala che forme di sostegno della domanda, ancorché parziali, erano previste nel testo originario del disegno di legge.

Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 2, nel principio di delega per la ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l?accesso ai prepensionamenti dei giornalisti dovrebbe essere precisato che tale intervento potrà essere attuato facendo salve le istanze già presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l?accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell?art. 1-bis del decreto legge n. 90 del 2014.

L?articolo 6 interviene sull?obbligo dell?edicolante di assicurare parità di trattamento alle diverse testate, creando peraltro una paradossale disparità tra punti di vendita non esclusivi ed esclusivi: solo a questi ultimi, che per legge "effettuano la vendita generale di quotidiani e periodici", verrebbe incomprensibilmente consentito di rendere in qualsiasi momento il prodotto editoriale di seconda immissione (sul totale della fornitura rappresenta per gli editori, specie di periodici e dispense, una parte consistente e con buone possibilità di vendita) o ritenuto, a giudizio inappellabile dell?edicolante, irregolare. Sarebbe pertanto opportuna la soppressione del suddetto articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30 .

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

Art. 19

19.0.100/1 (testo 2)

DI BIAGIO, ASTORRE

All'emendamento 19.0.100, capoverso «Art. 19-*bis*»*, al comma 1, alla lettera* a)*, capoverso* «2.»*, dopo le parole:* «Qualora un soggetto» *inserire le seguenti:* «così come definito al comma 1».

Art. 52

52.0.400

I RELATORI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 53

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni *standard* tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati *standard* qualitativi;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una

consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.».

1.4.2.3.4. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 242 (pom.) del 07/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 7 GIUGNO 2016
242ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di ascoltare in audizione informale il nuovo presidente di Confindustria, nonché, previo accordo con la Presidenza della Commissione igiene e sanità, rappresentanti di Farmindustria sul progetto "*Disclosure Code*".

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del***

Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con una condizione, raccomandazioni e osservazioni, pubblicato in allegato.

Alla senatrice FISSORE (*PD*), che interviene per chiedere un chiarimento sulla prima raccomandazione contenuta nella proposta di parere, risponde il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, il quale, dopo aver evidenziato la grave crisi in cui versa il sistema dell'editoria, ricorda le esperienze estere a carattere *no profit*, con particolare riferimento ad alcune negli Stati Uniti di America. Infine, si sofferma sui contributi a imprese editrici di quotidiani e periodici di dimensioni minori, che, a suo parere, non sono sufficienti a garantire il pluralismo dell'informazione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che il sistema dei contributi pubblici all'editoria sia stato caratterizzato da eccessive contraddizioni e che i relativi meccanismi di regolazione, che giudica generici e suscettibili di applicazioni eccessivamente discrezionali, abbiano portato più danni che benefici al settore.

In merito al provvedimento in esame, considera necessario che nella bozza di parere venga dato maggior risalto ad alcune problematiche che riguardano i diversi soggetti coinvolti, a prescindere dalla loro dimensione economica.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) esprime la propria contrarietà all'osservazione, contenuta nello schema di parere, con la quale si suggerisce di sopprimere il numero 5) dell'articolo 2, comma 2, ritenendo di particolare delicatezza il tema dell'uso del corpo della donna a fini pubblicitari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge in titolo, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l?innovazione dell?informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell?editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell?Ordine dei giornalisti»,approvato dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

che sia soppresso il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, in quanto i soggetti passivi del contributo assicurano flussi ordinari di risorse all'industria dell?informazione che, in una logica di sostegno alla medesima, sarebbe contraddittorio ridurre; in particolare, il contributo previsto a valere sui redditi imponibili derivanti dalla pubblicità, e non, per esempio, dalle vendite, tende a discriminare ingiustificatamente tra le fonti di reddito dell'impresa; d'altra parte, l'esperienza degli ultimi anni rivela come il gettito che affluirebbe al fondo di cui all'articolo 1, sarebbe irrisorio, probabilmente inferiore agli oneri di raccolta e di verifica; il disegno di legge in titolo, in ogni caso, non definisce con precisione l'ambito soggettivo di applicazione del contributo, facendo riferimento, per esempio, a non meglio precisate «società operanti nel settore della comunicazione», né demanda a un provvedimento di natura regolamentare la puntuale indicazione dei soggetti passivi del contributo e la definizione delle procedure attuative; la difficoltà nel disegnare il perimetro applicativo dei soggetti tenuti al contributo, infine, porta all?esclusione dalla contribuzione delle nuove piattaforme *online* che, da qualche anno ormai, offrono pubblicità sul mercato italiano, fatturando dall'estero e realizzando utili operativi infinitamente più elevati di quelli conseguiti dai soggetti nazionali ai quali si applicano le norme in questione;

con le seguenti raccomandazioni:

premesso che le tradizionali misure di sostegno all'editoria, nel cui solco si colloca l'iniziativa in esame, si indirizzano prevalentemente a imprese editrici minori o a diffusione locale, e considerando che la gravità della crisi dell'editoria non trova ancora soluzione in questa fase storica nell'utilizzo delle nuove piattaforme tecnologiche *online,* si raccomanda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di introdurre modifiche volte a creare le condizioni affinché alle imprese tradizionali di mercato, che perseguono fini di lucro, si affianchino altre imprese *no profit* con ambizioni di ampio respiro, che possano trovare nuove forme di capitalizzazione favorite, come in altri ordinamenti, da misure di defiscalizzazione; in questo quadro si potrà operare per il recupero delle multinazionali del settore all'osservanza dei doveri fiscali attraverso forme di *web taxation*;
che sia previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti;

e con le seguenti osservazioni:

in merito al contributo al Fondo di cui all'articolo 1, derivante dall'eventuale extragettito determinato dalle nuove modalità di riscossione del canone Rai, andrebbe chiarito il meccanismo sulla base del quale tali risorse confluiscono nel Fondo stesso;
sempre in merito all'articolo 1, considerato che la ripartizione delle risorse del Fondo tra i diversi interventi è demandata alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri, si segnala l'opportunità di prevedere puntuali criteri di ripartizione del Fondo medesimo; andrebbe inoltre fissato un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si provvede al riparto delle risorse tra i diversi interventi, al fine di offrire certezze per la programmazione delle attività delle imprese;
al medesimo articolo 1, si rileva inoltre l'esigenza di precisare maggiormente l'effettiva portata di alcuni criteri qualificanti l'accesso al fondo, come quelli legati ai progetti di «convergenza multimediale», che risultano troppo generici;
quanto all'articolo 2, si esprime perplessità in merito alla scelta di disciplinare una materia così intimamente connessa all'esercizio della democrazia mediante il conferimento al Governo di una

delega con margini di discrezionalità tanto ampi;
al medesimo articolo 2, si invita a prevedere misure di sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite, e a specificare che cosa si intenda per «progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione»;
al comma 2, lettera *a)*, si segnala che il requisito dell'unicità dell'«attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale» rischia di dar luogo a equivoci interpretativi sul significato della locuzione «di carattere generale» e che esso pone il problema, irresolubile, di chi debba giudicare se un'attività informativa sia o meno «autonoma e indipendente»;
sempre con riferimento all'articolo 2, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità, alla lettera *b)*, di escludere dall?accesso ai contributi le testate edite dalle associazioni dei consumatori, al pari di quanto previsto per le testate dei partiti, dei movimenti politici e sindacali; si ricorda che le associazioni dei consumatori sono già destinatarie di contributi pubblici erogati dal Ministero dello sviluppo economico;
con riferimento alla medesima lettera *b*), numero 4), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare espressamente che i contributi ivi previsti sono attribuiti alle imprese editrici di quotidiani e periodici italiani diffusi all'estero anche in forma telematica o digitale;
per quanto concerne la successiva lettera *c)*, invece, andrebbe chiarito, per evitare fraintendimenti, che l?esclusione ivi prevista si riferisce ai contributi diretti e non ad altre forme di sostegno;
alla lettera *d)*, si segnala l'opportunità di fare riferimento «ai contratti collettivi» e non «al contratto collettivo», vista la vigenza di più contratti collettivi nel settore dell'informazione (giornalisti, poligrafici e dirigenti);
sempre alla lettera *d)*, si invita a valutare l'opportunità di sopprimere il numero 5), la cui applicazione implicherebbe un sempre discutibile esercizio dell'attività di censura da parte di un soggetto peraltro non precisato; d'altra parte, secondo la logica ispiratrice del principio di delega in questione, non si comprende perché intervenire per contrastare l'uso a fini pubblicitari dell'immagine e del corpo della donna e non anche delle immagini di persone di altro genere, tenuto conto che a tutela dei minori già opera la Carta di Treviso e, a tutela della correttezza della comunicazione pubblicitaria, già funziona l'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria;
per quanto concerne la lettera *l)*, si osserva come vietare espressamente per legge le «sospensioni arbitrarie» metta in discussione il diritto di interrompere il flusso delle consegne, che costituisce lo strumento cui si fa ricorso in caso di morosità nel pagamento delle forniture o in caso di altre forme di inadempimento contrattuale da parte dei rivenditori, relegando editori e distributori in una posizione di debolezza contrattuale; si invita pertanto la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere detta norma;
sempre in merito alla lettera *l*), premesso che i punti di vendita non esclusivi in molti casi contribuiscono attraverso servizi e prestazioni aggiuntive a garantire la vendita di quotidiani e periodici, si invita a considerare l'opportunità di sopprimere le disposizioni che introducono elementi di rigidità in merito ai predetti servizi e alle prestazioni aggiuntive;
al numero 2) della medesima lettera *l*), nel paventare il rischio che il concetto di «assortimento illimitato» di prodotti non editoriali sia interpretato come facoltà di "occupazione senza limiti" degli spazi espositivi della rivendita dedicati al prodotto editoriale, si rileva l'esigenza di integrare il richiamato numero 2) con una disposizione volta a conservare, per i prodotti editoriali, la prevalenza della superficie espositiva delle edicole;
infine, alla lettera *n)*, appare preferibile garantire un'immediata efficacia all?incentivazione in questione, integrando la medesima lettera con la precisa definizione degli interventi, in termini sia di destinatari che di risorse, demandando a successivi provvedimenti la sola disciplina delle modalità attuative; si invita altresì a valutare l'esigenza di prevedere iniziative di promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante agevolazioni fiscali, con particolare attenzione a specifiche fasce della popolazione, quali i giovani e i pensionati;

per quanto concerne il principio di delega per la ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l?accesso ai prepensionamenti dei giornalisti di cui al comma 5 dell'articolo 2, si invita la Commissione di merito a integrarlo facendo salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l?accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell?art. 1-*bis* del decreto legge n. 90 del 2014;
si invita, infine, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 6, che interviene sull?obbligo di assicurare parità di trattamento alle diverse testate: tale disposizione determina infatti un'ingiustificata disparità tra punti di vendita non esclusivi ed esclusivi, consentendo solo a questi ultimi, che per legge «effettuano la vendita generale di quotidiani e periodici», di rendere in qualsiasi momento il prodotto editoriale di seconda immissione o ritenuto, a giudizio inappellabile dell?edicolante, irregolare.

1.4.2.3.5. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 243 (ant.) dell'08/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
243ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) ricorda che Matteo Renzi, quando era ancora sindaco di Firenze, aveva proposto di abolire totalmente e in tempi rapidi il finanziamento pubblico ai giornali. Lo stesso Matteo Renzi, una volta divenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha cambiato opinione ritenendo

preferibile, per convenienza politica, limitare l'autonomia dei mezzi di informazione tenendo così sotto controllo editori e giornalisti: il disegno di legge n. 2271 infatti prevede un fondo per il pluralismo dell'informazione, finanziandolo, fino a 100 milioni di euro, con le eccedenze del canone RAI, attualmente addebitato nelle bollette elettriche.

Egli lamenta la mancata indicazione delle testate che riceveranno i contributi e la loro entità, paventando il rischio di vivere un nuovo caso "Europa", il quotidiano di Margherita e Partito Democratico, che in dieci anni ha ricevuto circa 32 milioni di risorse pubbliche.

Evidenzia poi una questione di merito, che, a suo parere, segna la distanza tra la concezione di libertà di informazione che ha il M5S e quella della maggioranza. Ritiene infatti che la previsione di incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici sia volta a favorire i grandi gruppi industriali di riferimento del PD: in questo modo le risorse pubbliche necessarie rischiano di essere ancora maggiori, visto che oltre al finanziamento per l'editoria, saranno destinate ai partiti per farsi pubblicità e per i relativi sgravi fiscali. Al contrario, molto poco viene destinato ai giornalisti, malpagati e costretti a un eterno precariato. Per tutelare il pluralismo la maggioranza ritiene si debbano finanziare gli editori: al contrario, per il M5S si deve difendere il diritto dei cittadini a essere informati.

In conclusione, anticipa che in sede di votazione il Gruppo M5S esprimerà un voto contrario.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), pur apprezzando la proposta di parere predisposta dal Presidente relatore, dichiara la propria contrarietà al disegno di legge in titolo: egli infatti ritiene preferibile destinare le risorse disponibili al sostegno dell'industria dell'informazione, anziché a finanziare misure di sostegno come quelle delineate dal disegno di legge in titolo.

Anticipa pertanto che non prenderà parte alla votazione del parere.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, ricorda che la legislazione vigente, nel cui solco si pone l'iniziativa in titolo, non finanzia più i grandi quotidiani, ma dà contributi a giornali minori e a esperienze editoriali portate avanti da enti senza fini di lucro; le uniche norme destinate alla generalità del settore sono quelle concernenti i prepensionamenti dei giornalisti, una misura peraltro prevista - da altri provvedimenti - anche per altre tipologie di lavoratori di diversi settori.

Evidenzia come l'informazione richieda adeguate risorse per essere autonoma e non risolversi in semplici e deboli commenti su fatti riferiti da altri soggetti, non sempre imparziali. Condivide comunque le preoccupazioni dei senatori Castaldi e Marino, ossia che la politica possa usare in modo discrezionale la leva dei contributi pubblici per condizionare la libertà di chi li riceve. Ricorda però che possono esistere anche altre forme di condizionamento, non meno incisive, come quelle che arrivano da centri di potere economico.

Conclude evidenziando come il primo obiettivo da porsi per garantire il pluralismo dell'informazione sia quello di evitare che chiudano le imprese che operano nell'editoria.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) dichiara la propria contrarietà alla parte della proposta di parere che fa salve le richieste di prepensionamento presentate prima di una determinata data, e invita a riconsiderarla alla luce del contesto generale della disciplina in materia di pensioni. Conclude sottolineando come sia preferibile che le risorse destinate a tali prepensionamenti siano invece destinate al sostegno dell'industria dell'editoria.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) interviene per chiedere di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere presentata dal relatore.

Non facendosi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il presidente MUCCHETTI informa che il senatore Marinello ha aggiunto la propria firma ai subemendamenti 34.0.100/21 e 34.0.100/22.

Prende atto la Commissione.

Dà quindi conto del parere reso il 26 maggio dalla 5ª Commissione che è non ostativo sull'emendamento 42.100, nonché, a rettifica di un precedente parere, sugli emendamenti 33.0.2 e 33.0.3. Dà conto inoltre del parere reso dalla stessa 5ª Commissione nella giornata di ieri, che è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 34.0.100/15, 34.0.100/16, 34.0.100/17, 34.0.100/18, 34.0.100/19, 34.0.100/20, 34.0.100/22, 42.1000/1, 42.2000, 47.0.100/14 e 48.79 (testo 2), che sono pertanto inammissibili. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.100/6 (testo 2), 28.100/6 (testo 3), 47.0.100/1, 47.0.100/3, 47.0.100/7, 47.0.100/8, 47.0.100/9, 47.0.100/10, 47.0.100/11, 47.0.100/12 e 47.0.100/13; non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 37.0.6 (testo 4); sospeso sugli emendamenti 33.0.100 e relativi subemendamenti, 52.0.200/1 (testo 2) e 52.0.200/2 (testo 2); non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) lamenta, con particolare riferimento all'emendamento a sua prima firma 48.79 (testo 2), l'espressione di pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio derivanti dall'assenza di relazione tecnica. Preannuncia a ogni modo la presentazione di una riformulazione all'emendamento in questione, volta a superare la contrarietà della Commissione bilancio.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) si unisce alle considerazioni critiche del senatore Berger, rilevando come la mancata presentazione di relazione tecnica da parte del Governo cui consegua l'espressione di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, finisca per consegnare all'esecutivo un potere di interdizione all'attività legislativa del Parlamento. Ritenendo che occorra contrastare questo uso pretestuoso dello strumento della relazione tecnica, sollecita la presidenza a segnalare la questione alla Presidenza del Senato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) si unisce agli interventi che lo hanno preceduto.

Il presidente MUCCHETTI si riserva di acquisire i necessari elementi sulla questione.

Riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 8.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), anche a nome dell'altro relatore Tomaselli, invita a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, sui quali altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira gli emendamenti 8.9 e 8.20 (testo 2).

La senatrice FISSORE (*PD*) ritira gli emendamenti 8.14, al quale aveva precedentemente aggiunto la propria firma, 8.24, 8.39, 8.57, 8.60 e 8.73.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 8.7, 8.17 e 8.18.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.15; gli identici 8.19, 8.21 e 8.22; 8.23, 8.25, 8.26, gli identici 8.27, 8.28 e 8.29; 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, gli identici 8.40, 8.41 e 8.42; 8.43, 8.44, 8.45, 8.47, 8.48, 8.49; gli identici 8.50, 8.51, 8.52 e 8.53; gli identici 8.54 e 8.55; 8.56, 8.58, 8.59, gli identici 8.61 e 8.63; 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, gli identici 8.71 e 8.72; 8.74, 8.75, 8.76 e 8.78.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito all'articolo 23, precedentemente accantonato.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita a riformulare l'emendamento 23.1 (testo 3) in un testo 4 che non novelli direttamente le vigenti disposizioni regolamentari, sul quale il parere sarebbe favorevole.

Il senatore PERRONE (*CoR*) accogliendo il suggerimento dei relatori presenta una nuova formulazione dell'emendamento 23.1 (testo 3), pubblicata in allegato, che, su proposta dei relatori, viene accantonato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28 precedentemente accantonati.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che nella seduta pomeridiana del 31 marzo era già stato avviato l'esame e che era stato approvato il subemendamento 28.100/8 (testo 2).

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sul subemendamento 28.100/2, ove riformulato in coerenza alla condizione posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla cui approvazione deriverebbe la preclusione del subemendamento 28.100/1.
Invita invece i proponenti dell'emendamento 28.100/6 (testo 3) a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) informa che l'emendamento 28.100 dei relatori è stato riformulato in un testo corretto, pubblicato in allegato, segnalando che nel prima comma si corregge il termine entro cui

deve essere realizzato il portale informatico, portandolo a cinque mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per coordinare tale norma con quanto previsto dall'emendamento 30.0.100; le altre correzioni sono di carattere formale.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori e dà parere favorevole sull'emendamento 28.100 dei relatori, nel testo corretto.

Il senatore SCALIA (*PD*) riformula il subemendamento 28.100/2 in un testo che aderisce alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Commissione bilancio.

Su proposta del relatore, l'emendamento 28.100/1 è momentaneamente accantonato per procedere alla votazione dell'emendamento 28.100/2 (testo 2), la cui approvazione ne comporterebbe la preclusione.

Posto ai voti, l'emendamento 28.100/2 (testo 2), riferito al 28.100 (testo corretto), è approvato. Risulta pertanto precluso l'emendamento 28.100/1.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) non accoglie la proposta del relatore di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 28.100/6 (testo 3), che, posto quindi ai voti, è respinto.

L'emendamento 28.100, nel testo corretto, come modificato dall'approvazione del subemendamento 28.100/2 (testo 2), e del subemendamento 28.100/8 (testo 2) posto ai voti, è approvato. Sono quindi preclusi gli emendamenti 28.2 (testo 2), 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.17, 28.18, 28.19, 28.20, 28.21, 28.22, 28.23, 28.24, 28.25 e 28.26.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) invita a precisare il richiamo normativo contenuto nel subemendamento 30.100/2, riformulandolo in un testo 2, sul quale il parere sarebbe favorevole. Esprime parere favorevole anche sul subemendamento 30.100/11. Invita a ritirare i subemendamenti da 30.100/13 a 30.100/18, poiché tali proposte intervengono in una materia per disciplinare la quale i relatori hanno presentato apposito emendamento aggiuntivo all'articolo 33. Invita inoltre a ritirare l'emendamento 30.100/9, suggerendone la trasformazione in un ordine del giorno che impegni il Governo a valutare il ricorso allo strumento delle aste nella fase attuativa della transizione al libero mercato conseguente al superamento del regime di maggior tutela nel settore dell'energia elettrica. Esprime infine parere contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 30.100.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme; esprime parere favorevole sull'emendamento dei relatori 30.100.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) riformula il subemendamento 30.100/2 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la sollecitazione dei relatori.

Il senatore SCALIA (*PD*), accogliendo l'invito dei relatori, ritira i subemendamenti 30.100/10 e 30.100/12; la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma e ritira il subemendamento 30.100/13; ritira altresì il subemendamento 30.100/17; la senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira il subemendamento 30.100/14; la senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma e ritira il subemendamento 30.100/15; il senatore GIROTTO (*M5S*) ritira il subemendamento 30.100/16; il

senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la propria firma e ritira il subemendamento 30.100/18.

Il presidente MUCCHETTI ricorda come il subemendamento 30.100/9 disciplini la gestione dei residui clienti in regime di maggior tutela in esito alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi per il mercato di vendita al dettaglio dell?energia elettrica, prevedendo procedure competitive per assegnare detti clienti a una pluralità di operatori del mercato libero. Sottolinea come tale proposta sia volta a impedire la cristallizzazione del mercato a favore dell'*incumbent*, senza peraltro impedire in alcun modo le libere scelte dei consumatori, i quali potrebbero comunque, anche immediatamente dopo la loro assegnazione a un operatore a seguito delle aste, optare per un altro operatore da loro stessi individuato, come peraltro possono già fare, a partire dal 2007.

Nel ribadire come la proposta emendativa non comprima il ruolo dei consumatori, ma al contrario sia volta a garantire maggiori tutele, accogliendo l'invito dei relatori ritira il proprio subemendamento 30.100/9, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Si passa quindi alle votazioni.

Il subemendamento 30.100/1, posto ai voti, è respinto, mentre il subemendamento 30.100/2 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 30.100/3, 30.100/4, 30.100/5, 30.100/6, 30.100/7 e 30.100/8.

Il subemendamento 30.100/11, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento dei relatori 30.100, come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 30.100/2 (testo 2) e 30.100/11 è quindi posto ai voti e approvato. Sono quindi preclusi gli emendamenti 30.3, 30.5, 30.6, 30.8, 30.4, 30.7, 30.9, 30.10, 30.11, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15, 30.16, 30.17, 30.18, 30.19, 30.20.

Il presidente MUCCHETTI informa che l'emendamento 33.0.100 dei relatori e i relativi subemendamenti restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio; su proposta dei relatori vengono accantonati gli emendamenti 33.02 e 33.0.3 e restano inoltre nuovamente accantonati anche gli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) preannuncia la presentazione di una riformulazione dell'emendamento dei relatori 52.0.100, volto a superare la contrarietà espressa, ai sensi dell'articolo 81, dalla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2085

Art. 23

23.1 (testo 4)

BONFRISCO, PERRONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Possono opporsi al trattamento delle numerazioni telefoniche effettuato mediante l'impiego del telefono per fini di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, gli interessati, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che risultano iscritti al Registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del predetto decreto.

1-ter. Nel Registro pubblico delle opposizioni, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.

1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le opportune modifiche regolamentari finalizzate all'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter di cui al presente articolo»

Art. 28

28.100/2 (testo 2)

SCALIA

All'emendamento 28.100, capoverso «Art. 28»*, comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «da parte del GSE S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate» *con le seguenti:* «da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazione, nella legge 13 agosto 2010, n. 129».

28.100 (testo corretto)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28

(Confrontabilità delle offerte)

1. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A., che può avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni delle proprie società controllate, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (SMC). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione sul portale. Presso l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale informatico di cui al comma 1. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli

utenti. I componenti del comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori. "

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 30

30.100/2 (testo 2)

GIROTTO, CASTALDI

All'emendamento 30.100, capoverso «Art. 30»*, comma 1, lettera* e)*, sostituire le parole:* «dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 17, paragrafo 4, della citata direttiva 2009/73/CE» *con le seguenti:* «dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE»

1.4.2.3.6. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 250 (pom.) del 29/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2016
250ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 giugno.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Nel rispondere a una richiesta di chiarimento della senatrice LANZILLOTTA (*PD*), il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, ricorda che l'articolo 1 del provvedimento istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel quale confluiscono le risorse statali già destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche

digitale, comprese quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, istituito per il triennio 2014-2016, e le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. Al fondo affluiscono altresì risorse attualmente non previste dalla legislazione vigente: una quota delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI, fino a un massimo di 100 milioni di euro, e le somme versate quale contributo di solidarietà dai concessionari della raccolta pubblicitaria, dalle società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, nonché dagli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Con riferimento al citato contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), ritiene che le somme che ne deriverebbero sarebbero irrisorie, probabilmente inferiori agli oneri di raccolta e di verifica. Ciò anche in relazione al fatto che le società in questione sono prevalentemente di proprietà dell'editore, quindi svolgono la loro attività *in house*, e rientrano nella categoria *"cost oriented"*. Evidenzia poi l'anomalia per cui ci si propone di far riferimento ai redditi derivanti dalla pubblicità, ma non anche ai redditi connessi ad altre attività editoriali, come, per esempio, quella di vendita. Sottolinea criticamente inoltre come le norme in questione conducano all'esclusione dalla contribuzione delle nuove piattaforme *online*, come Google.

In conclusione ricorda le motivazioni che lo avevano portato a richiedere, con esito negativo, alla Presidenza del Senato una nuova assegnazione del disegno di legge n. 2271 alle Commissioni riunite 1ª e 10ª.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) si sofferma sui prepensionamenti dei giornalisti di cui al comma 5 dell'articolo 2, nei confronti dei quali esprime la propria contrarietà in termini generali; al riguardo chiede se, relativamente alle istanze da fare salve, si possa far riferimento a un diverso termine temporale, suggerendo che sia fissato nella data di presentazione del disegno di legge in esame.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, pur comprendendo le ragioni della proposta della senatrice Lanzillotta, fa presente che, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una eventuale modifica della data in questione non modificherebbe il numero complessivo delle istanze, in quanto risalenti a epoca precedente il provvedimento: sono in tutto circa 400, con un costo complessivo di 150 milioni di euro da distribuire su un periodo di 5 anni.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) manifesta soddisfazione per la nuova proposta di parere e sollecita la conclusione dell'esame nella seduta in corso.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore è posto ai voti ed è approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore

20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l?innovazione dell?informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell?editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell?Ordine dei giornalisti»,approvato dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, tenendo conto che i soggetti passivi del contributo assicurano flussi ordinari di risorse all'industria dell?informazione che, in una logica di sostegno alla medesima, sarebbe contraddittorio ridurre; in particolare, il contributo previsto a valere sui redditi imponibili derivanti dalla pubblicità, e non, per esempio, dalle vendite, tende a discriminare ingiustificatamente tra le fonti di reddito dell'impresa; d'altra parte, l'esperienza degli ultimi anni rivela come il gettito che affluirebbe al fondo di cui all'articolo 1, sarebbe irrisorio, probabilmente inferiore agli oneri di raccolta e di verifica; il disegno di legge in titolo, in ogni caso, non definisce con precisione l'ambito soggettivo di applicazione del contributo, facendo riferimento, per esempio, a non meglio precisate «società operanti nel settore della comunicazione», né demanda a un provvedimento di natura regolamentare la puntuale indicazione dei soggetti passivi del contributo e la definizione delle procedure attuative; la difficoltà nel disegnare il perimetro applicativo dei soggetti tenuti al contributo, infine, porta all?esclusione dalla contribuzione delle nuove piattaforme *online* che, da qualche anno ormai, offrono pubblicità sul mercato italiano, fatturando dall'estero e realizzando utili operativi infinitamente più elevati di quelli conseguiti dai soggetti nazionali ai quali si applicano le norme in questione;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, cui è demandata la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti;
quanto al contributo al Fondo di cui all'articolo 1 derivante dall'eventuale extragettito determinato dalle nuove modalità di riscossione del canone Rai, di cui al comma 2, lettera *c)*, andrebbe fissata, oltre alla quota massima di 100 milioni, la quota minima del gettito stesso che - se realizzato - deve confluire al Fondo in questione;
al medesimo articolo 2, si invita a prevedere misure di sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite, e a specificare che cosa si intenda per «progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di

nuova costituzione»;
al comma 2, lettera *a)*, si segnala che il requisito dell'unicità dell'«attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale» rischia di dar luogo a equivoci interpretativi sul significato della locuzione «di carattere generale» e che esso pone il problema, irresolubile, di chi debba giudicare se un'attività informativa sia o meno «autonoma e indipendente»;
sempre con riferimento all'articolo 2, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità, alla lettera *b)*, di escludere dall?accesso ai contributi le testate edite dalle associazioni dei consumatori, al pari di quanto previsto per le testate dei partiti, dei movimenti politici e sindacali; si ricorda che le associazioni dei consumatori sono già destinatarie di contributi pubblici erogati dal Ministero dello sviluppo economico;
con riferimento alla medesima lettera *b*), numero 4), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare espressamente che i contributi ivi previsti sono attribuiti alle imprese editrici di quotidiani e periodici italiani diffusi all'estero anche in forma telematica o digitale;
per quanto concerne il principio di delega per la ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l?accesso ai prepensionamenti dei giornalisti di cui al comma 5 dell'articolo 2, considerato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già emanato decreti che contemplano circa 400 prepensionamenti, si invita la Commissione di merito a integrarlo facendo salve le istanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l?accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell?art. 1-*bis* del decreto legge n. 90 del 2014, già presentate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame;
si invita infine la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare il disegno di legge in titolo con una disposizione volta a rilanciare gli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2016 e nei tre anni successivi su quotidiani e periodici anche *online* attraverso meccanismi di detassazione sulla spesa pubblicitaria incrementale; tale detassazione dovrebbe essere realizzata mediante norme direttamente e immediatamente applicabili, anziché con l'esercizio della delega - con conseguente soppressione del corrispondente criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *n)* - anche in considerazione della consistente contrazione degli investimenti stessi e della necessità di favorirne un incremento tempestivo; sempre con riferimento a tali incentivi fiscali, si segnala l'esigenza di riconsiderare, in particolare, l'opportunità di garantire un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative trattandosi di soggetti che, di norma, non sono in grado di generare significativi volumi di affari.

1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 252 (pom.) del 20/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 2016
252ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), lamenta che da ultimo sono state sconvocate alcune sedute della Commissione, mentre quegli spazi temporali avrebbero potuto essere utilizzati per svolgere audizioni delle parti sociali e dei soggetti rappresentativi sull'Atto del Governo n. 311.

Il presidente SACCONI, nel ribadire che non gli è pervenuta alcuna richiesta di audizione riferita all'Atto citato, che avrebbe peraltro dovuto essere avanzata prima dell'inizio della discussione generale, rammenta che nella giornata di ieri è stata presentata una piattaforma informatica di interazione con soggetti esperti o rappresentativi che consentirà alla Commissione di integrare le tradizionali procedure di acquisizione di informazioni e di consultazione sui provvedimenti al suo esame.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (n. COM (2016) 378 definitivo)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANASSERO (*PD*), osserva che l'atto in esame mira a sviluppare una politica globale di gestione della migrazione. La proposta fa parte delle iniziative dell?UE intese a sviluppare una politica globale di gestione della migrazione, a norma dell?articolo 79 del trattato sul funzionamento dell?Unione europea (TFUE), e in particolare una nuova politica sulla migrazione legale, e contribuisce alla strategia di crescita dell?UE, in linea con le priorità di Europa 2020.

Passando agli aspetti di interesse della Commissione, si sofferma sui primi due articoli, che rispettivamente specificano le condizioni per il rilascio della Carta blu UE e chiariscono la nozione di lavoro altamente specializzato. L'articolo 3 consente di definire i soggetti beneficiari che possono richiedere il rilascio della Carta blu UE, ossia cittadini di Paesi terzi che domandano l'ammissione nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato.

La relatrice illustra poi l?articolo 5, sulla cui base sono individuati i criteri di ammissione del titolare della Carta blu UE, mentre gli articoli da 8 a 11 definiscono le procedure per il rilascio della Carta stessa. L'articolo 13 stabilisce che i titolari della Carta blu UE abbiano pieno accesso a posti di lavoro altamente specializzati.

Gli articoli 14 e 15 concernono, rispettivamente, le modalità di mantenimento della Carta in caso di disoccupazione temporanea e le disposizioni sulla parità di trattamento tra i titolari della Carta blu UE e i cittadini dello Stato membro. Con l'articolo 16 si intende agevolare il ricongiungimento familiare dei lavoratori altamente specializzati, mentre gli articoli da 19 a 22 disciplinano la mobilità dei lavoratori fra Stati membri. L?articolo 23, infine, regolamenta l'accesso alle informazioni riguardanti i dati dei lavoratori in possesso di Carta blu UE. Propone conclusivamente di esprimere osservazioni favorevoli.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) domanda se la disciplina dell'atto in esame si riferisca anche al trattamento degli sportivi professionisti.

La relatrice MANASSERO (*PD*), premesso che l'esame del provvedimento si riferisce alla cosiddetta fase ascendente, sottolinea che il riferimento a titoli di studio specifici e di alta qualificazione esclude la possibilità di ricomprendere gli sportivi professionisti.

Il PRESIDENTE aggiunge che l'atto riguarda i criteri minimi di trattamento dei cittadini di Paesi terzi che svolgono lavori altamente specializzati e che essi non sono applicabili agli sportivi professionisti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA (*PD*), dopo aver ripercorso alcuni interventi normativi che negli ultimi anni hanno interessato il settore dell'editoria, che è stato investito da numerose innovazioni tecnologiche, si concentra sugli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione, segnalando gli articoli 2, 4 e 5.

L'articolo 2 reca delega al Governo per la ridefinizione della disciplina pensionistica dei giornalisti e la composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine: in particolare, il comma 2 sancisce i principi e criteri direttivi della delega, concernenti i profili riguardanti i destinatari dei contributi, i meccanismi di calcolo dei medesimi e i requisiti di accesso alla contribuzione. I commi da 4 a 6 del medesimo articolo recano due discipline di delega, intese, rispettivamente, all'innalzamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti dipendenti da aziende in ristrutturazione e alla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell?Ordine dei giornalisti.

Sull'articolo 4, che prevede la proroga del mandato (scaduto a giugno 2016) della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, la relatrice ricorda che la Commissione Lavoro, nel corso della XVI legislatura, si è occupata dell'istituzione di tale Commissione (Atto Senato n. 3233, Equo compenso nel settore giornalistico, ora legge n. 233 del 2012) per porre un freno allo sfruttamento del lavoro giornalistico e salvaguardare il lavoro dei *freelance*. La proroga prevista dall'articolo 4 in esame è stabilita fino al completamento degli adempimenti a carico della medesima Commissione.

L'articolo 5, infine, novella l?articolo 45 della legge n. 69 del 1963, che detta condizioni per l?uso del titolo e l?esercizio della professione di giornalista attraverso l?iscrizione nell?albo professionale.

Conclusivamente, la relatrice si riserva di proporre una bozza di parere alla fine del dibattito.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) auspica che la Commissione possa esprimere un parere unanimemente condiviso, soffermandosi in particolare sulla centralità e delicatezza del tema dell'equo compenso.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede se sia possibile inserire nel parere un riferimento al sostegno alle cooperative e al volontariato e alla puntuale consegna dei giornali in abbonamento, dal momento che in alcune aree del Paese i servizi postali provvederanno ai recapiti solo quattro volte alla settimana.

Il PRESIDENTE evidenzia che le osservazioni del senatore Berger rientrano nelle competenze della Commissione affari costituzionali. Condivide l'auspicio che si possa giungere ad un parere unanimemente condiviso, di cui la relatrice D'Adda potrà dare conto dinanzi alla Commissione di

merito, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.4.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 253 (ant.) del 21/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016
253ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (n. COM (2016) 378 definitivo)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MANASSERO (*PD*) dà conto di una proposta di osservazioni non ostative (testo allegato al resoconto della seduta).

Il presidente SACCONI motiva l'urgenza di esprimere un parere sull'atto in titolo, il cui ambito di tutela è precisamente circoscritto ad alcune fattispecie di lavoratori.

Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti lo schema di osservazioni testé illustrato.

La Commissione, a maggioranza, approva.

(2271) ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice D'ADDA (*PD*) presenta lo schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto, ritenendo che debbano essere definiti con maggiore precisione i compiti e i termini della commissione per l'equo compenso nel lavoro giornalistico.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) presenta uno schema di parere alternativo e di segno contrario, allegato al resoconto, in cui particolare attenzione è riservata al tema dell'equo compenso e all'esigenza che i parametri retributivi nel lavoro giornalistico facciano riferimento all'articolo 36 della Costituzione.

Il PRESIDENTE ritiene necessario che lo schema di parere contenga un richiamo a parametri certi per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico.

La relatrice D'ADDA (*PD*), premesso che il disegno di legge in discussione alla Commissione affari costituzionali reca deleghe legislative al Governo e che pertanto il parere non può contenere indicazioni di dettaglio, conviene con le considerazioni del Presidente e con l'opportunità di integrare conseguentemente la sua iniziale proposta.

Presente il prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni, come modificato in base alla proposta del Presidente (allegato al resoconto), è approvato a maggioranza.

Risulta quindi preclusa la votazione dello schema di parere alternativo.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento la relatrice D'Adda darà conto del parere dinanzi alla Commissione di merito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia che la Commissione procederà alla votazione dello schema di parere

sull'Atto del Governo n. 311 nella seduta di martedì 26 luglio. Ricorda inoltre che nell'odierna seduta pomeridiana, convocata per le ore 14, interverrà il ministro del lavoro Poletti sul tema dell'affare assegnato n. 789 (Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato).

La seduta termina alle ore 9.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 378 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l'atto comunitario in titolo,
premesso che il provvedimento si inserisce in una pluralità di iniziative dell'Unione europea intese a sviluppare una politica globale di gestione della migrazione e - nel caso particolare - ad agevolare l'ammissione e la mobilità dei lavoratori altamente specializzati provenienti dai Paesi terzi;
valutata positivamente la raccomandazione agli Stati membri del Consiglio dell'Unione europea di istituire, entro il 2018, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale, riconosciutone il ruolo fondamentale per migliorare l'occupabilità e la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione;
considerata l'importanza dell'indicazione della retribuzione, prevista all'articolo 5, comma 1, per i lavoratori in possesso di Carta blu UE, che deve essere in linea con la media della retribuzione mensile o annuale dello Stato membro ospitante, al fine di non determinare forme di discriminazione tra lavoratori che svolgono medesime qualifiche,
esprime osservazioni non ostative.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il settore dell'editoria negli ultimi anni è stato interessato da una pluralità di interventi normativi, primo fra tutti quello che ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi statali e la conseguente disciplina transitoria, di cui al decreto legge n. 63 del 2012, in attesa di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale;
valutato che l'articolo 2, commi da 4 a 6, reca due discipline di delega al Governo, intese, rispettivamente all'innalzamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, e alla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell?Ordine dei giornalisti,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In via preliminare, la Commissione sottolinea l'esigenza di una coerenza complessiva del sistema previdenziale, all'interno del quale possano essere prospettate eccezioni solo se sostenibili e

compatibili.

Con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), si sottolinea l'opportunità di chiarire la portata del principio di delega sul divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, considerato che la disciplina vigente già richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro, ammettendo il cumulo del trattamento anticipato con redditi da lavoro entro i limiti stabiliti per la pensione di anzianità.

In merito all'articolo 4, si fa notare che il mandato della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (scaduta a giugno 2016) è prorogato fino al completamento degli adempimenti, al termine dei quali la Commissione cessa dalle proprie funzioni. Poiché i compiti della Commissione sono costituiti sia dalla definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo che dalla pubblicazione e costante aggiornamento di un elenco dei soggetti o delle testate che rispettino il suddetto parametro, si riterrebbe opportuno un chiarimento in ordine ai termini di applicazione della norma di proroga in esame. Con l'occasione si auspica che la suddetta Commissione realizzi il suo mandato anche attraverso la definizione di parametri certi per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il settore dell'editoria negli ultimi anni è stato interessato da una pluralità di interventi normativi, primo fra tutti quello che ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi statali e la conseguente disciplina transitoria, di cui al decreto legge n. 63 del 2012, in attesa di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale;
valutato che l'articolo 2, commi da 4 a 6, reca due discipline di delega al Governo, intese, rispettivamente all'innalzamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, e alla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell?Ordine dei giornalisti,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In via preliminare, la Commissione sottolinea l'esigenza di una coerenza complessiva del sistema previdenziale, all'interno del quale possano essere prospettate eccezioni solo se sostenibili e compatibili.

Con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), si sottolinea l'opportunità di chiarire la portata del principio di delega sul divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, considerato che la disciplina vigente già richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro, ammettendo il cumulo del trattamento anticipato con redditi da lavoro entro i limiti stabiliti per la pensione di anzianità.

In merito all'articolo 4, si fa notare che il mandato della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (scaduta a giugno 2016) è prorogato fino al completamento degli adempimenti, al termine dei quali la Commissione cessa dalle proprie funzioni. Poiché i compiti della Commissione sono costituiti sia dalla definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo che dalla pubblicazione e costante aggiornamento di un elenco dei soggetti o delle testate che rispettino il suddetto parametro, si riterrebbe opportuno un chiarimento in ordine ai termini di applicazione della norma di proroga in esame.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PUGLIA, NUNZIA CATALFO E SARA PAGLINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione 11a del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge, recante istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione delle informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria delle discipline di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (AS. 2271);
considerato che:
l'articolo 4 del disegno di legge in esame prevede la proroga del mandato della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico. La proroga è stabilita fino al completamento degli adempimenti a carico della medesima Commissione, costituiti dalla definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo e non titolari di rapporto di lavoro subordinato e dalla redazione e pubblicazione di un elenco dei soggetti che rispettino il suddetto parametro;
ai sensi della disciplina vigente:
a) per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
b) l'equo compenso deve essere definito, da parte della Commissione, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
c) il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo;
al contrario della scarna disposizione di cui all'articolo 4, appare maggiormente necessario l'inserimento di una specifica disposizione di modifica della citata disciplina che preveda esplicitamente:
1) un riferimento all'articolo 36 della Costituzione, come parametro specifico per la definizione di un giusto compenso, che possa dare dignità al lavoratore in merito alla sua prestazione e che tenga conto della quantità e qualità del lavoro;
2) che la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, in sede di attuazione, non possa derogare ai parametri retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
esprime per quanto di competenza parere contrario.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2271
XVII Legislatura

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"
Titolo breve: *Editoria*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 674 (ant.) 3 agosto 2016	**Dibattito connesso** Discusso congiuntamente: S.2271, S.282, S.453, S.454, S.1236 *Sui lavori del Senato in merito al termine emendamenti* **Discussione generale** Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Adottato come testo base il DDL **S.2271 testo della Commissione**. Conclusa la discussione generale. **Trattazione articoli** Esame art. *1 (accolto odg)*.
N. 675 (ant.) 4 agosto 2016	**Dibattito connesso** *Sull'ordine dei lavori*
N. 676 (pom.) 13 settembre 2016	**Trattazione articoli** Esame art. *2 (approvati emendamenti, accolto odg)*.
N. 677 (ant.) 14 settembre 2016	**Trattazione articoli** Esame art. *da 2, ripresa esame, a 6 (approvati emendamenti); accolto odg*.
N. 678 (pom.) 14 settembre 2016	**Trattazione articoli** Esame art. *6-bis, 7, approvati emendamenti*.

	Voto finale **Dichiarazioni di voto**
N. 679 (ant.) 15 settembre 2016	**Voto finale** Esito: **approvato con modificazioni** Assorbimento di S.282, S.453, S.454, S.1236 Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 154, contrari 36, astenuti 46, votanti 236, presenti 237.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 674 (ant.) del 03/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

674a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2016

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI,
del presidente GRASSO,
della vice presidente FEDELI
e del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nel Resoconto della seduta n. 675 del 4 agosto 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2500) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 9,39)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2500, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Prego i colleghi che non intendono seguire la discussione di abbassare il tono della voce o di allontanarsi, perché altrimenti gli oratori non sono in grado di svolgere i propri interventi.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ci siamo lasciati proprio ieri su questo provvedimento e abbiamo votato - ahimè respingendola - una questione pregiudiziale. Lo abbiamo detto: il tema non è banale. Stiamo esaminando un provvedimento a dir poco surreale... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Bernini, ma non è possibile intervenire con questo rumore di fondo. Colleghi, chi vuole chiacchierare con questo tono deve allontanarsi dall'Aula, altrimenti vi prego di rispettare l'oratrice.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Grazie, signora Presidente, lei è molto gentile.

Come dicevo ai colleghi, ci siamo lasciati votando - ahimè contro - la questione pregiudiziale di costituzionalità ad un provvedimento che manifesta in se stesso la sua incompatibilità con la Costituzione. In Commissione lo abbiamo definito - e lo ribadiamo in Assemblea, perché tutti dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo - un provvedimento a dir poco surreale. Il collega Migliore - anzi, chiedo scusa, il sottosegretario Migliore - ha già sentito queste parole.

È un provvedimento dicotomico, che si compone di due parti separate. Una prima parte, la reputiamo quantomeno inutile, perché - come ha ricordato il collega Calderoli ieri - se avessimo voluto semplicemente prorogare un termine, non sarebbe stato necessario scomodare un decreto-legge per farlo. Abbiamo avuto tante "diligenze" in cui avremmo potuto inserire la proroga termini, senza fare un decreto-legge apposito con cui intrattenere il Parlamento. Evidentemente questo contenitore aveva intenzione di produrre ben altri contenuti e di questo parlerò, quando tratterò della seconda parte di questo provvedimento dicotomico, che attiene alle piante organiche del Ministero della giustizia: un tema non irrilevante, su cui il sottosegretario Migliore si è giustamente misurato in Commissione, ma su cui, mi perdoni, nonostante la sua perizia e la sua disponibilità, non ci ha proprio convinto.

Il problema, per quanto riguarda la prima parte, relativa al processo telematico, è nell'assurdità del modo con cui il Governo - come dicevamo ieri - ha dichiarato, con la consueta assertività - e, oserei dire, protervia - del Presidente per del Consiglio, che avrebbe fatto del processo telematico all'interno della giurisdizione amministrativa, con tanto di firma digitale, il nostro fiore all'occhiello. Questo lo si dichiarava due anni fa. Nel frattempo - abbiamo detto - questo fiore si è "sfranto" in quattro deleghe consecutive, fatte peraltro con quattro decreti-legge: proprio in questo, colleghi, sta l'incostituzionalità, che pure nella totale indifferenza dell'Assemblea ieri abbiamo avallato. Abbiamo usato quattro decreti-legge per prorogare il termine del processo amministrativo telematico, a tutto svantaggio degli utenti e

dei cittadini che a questo avevano creduto.

Ci saremmo aspettati molto di più e molto di meglio dalla "generazione Telemaco". Quantomeno, il processo telematico andava rispettato nei suoi termini. Su questo punto vorrei intrattenermi tanto quanto ci siamo intrattenuti in Commissione, generando interessanti dibattiti.

La sperimentazione del processo amministrativo telematico ha due caratteristiche. La prima è di essere già stata fatta e di avere, per quanto riguarda la giurisdizione amministrativa, anche funzionato. La seconda è di rappresentare un chiaro impegno europeo al quale noi abbiamo aderito e che abbiamo espressamente avallato da cinque anni a questa parte, non soltanto con riferimento alla giurisdizione amministrativa, ma anche con riguardo alla ben più onerosa e impegnativa giustizia ordinaria, ovvero processi civili e processi penali.

Il nostro infaticabile e immarcescibile Presidente del Consiglio ha detto che il processo amministrativo telematico sarà l'apripista e lo spartiacque per inserire la firma digitale anche nel processo ordinario. Signora Presidente, colleghi, noi stiamo ancora aspettando che questo apripista, spartiacque, rompighiaccio, si faccia strada tra i ghiacci della giurisdizione.

Ripeto che tutto questo non rappresenta solamente un malessere costituzionale, una illegittimità costituzionale che noi stiamo avallando e, quindi, qualcosa di tecnico. Tutto questo ha una valenza fortemente politica, perché questo Governo ha una responsabilità che si deve assumere in regime di monopolio, perché noi non la vogliamo, che è quella di stare privando gli utenti del processo amministrativo, e non solo, della giusta risposta alla domanda di giustizia.

Noi tutti, infatti, sappiamo che una delle principali patologie del nostro sistema è la carente risposta del sistema giurisdizionale, sia esso civile che penale o amministrativo, cui si ricollegano conseguenze drammatiche. Nella giustizia civile, l'attesa di venti anni per avere una sentenza è una giustizia negata; e una giustizia negata è una non giustizia. Avere una sospensione dei propri diritti patrimoniali per venti anni significa interruzione della propria vita professionale e personale, della propria reputazione, delle proprie relazioni familiari, di vicinanza e di condominio. Per non parlare della sospensione dei propri diritti sotto il profilo penale.

Anche il seguente punto, sottosegretario Migliore, noi lo abbiamo sottolineato e lei ne conveniva. Nel processo amministrativo sono coinvolte tutte quelle opere così importanti per rilanciare la crescita, per fare correre e far girare l'economia nel nostro Paese. Tutte quelle piccole, medie e grandi opere che possono fare grande il nostro Paese e che possono portare capitali esteri nel nostro Paese.

Quante volte abbiamo dovuto vedere, negli ultimi tre anni, imprese straniere che andavano via a seguito di ricorsi e ricorsi e mai sentenze, perché non riuscivano ad avere ragione delle proprie istanze! Neanche dei propri diritti, ma delle proprie istanze! È successo - ahimè - in molte Regioni del Sud, che avrebbero tanto bisogno di innesto di capitali stranieri, di innesto di specifiche merceologiche in grado di produrre benessere, ricchezze e posti di lavoro. E tutto questo si ricollega alla giustizia amministrativa (e non solo).

Quindi, signora Presidente, il Governo ha fatto tante promesse e due anni fa ha annunciato una procedura come già fatta. E noi sappiamo che il mondo dei proclami renziani è un mondo bellissimo. È un mondo di sogno dove tutto è già fatto prima ancora di essere fatto. È però un mondo bellissimo che si infrange contro il muro durissimo di una realtà che non soddisfa le esigenze dei cittadini.

E questo, colleghi, è un dato che noi, doverosamente, dobbiamo non solamente acquisire, ma segnalare e cercare di emendare. Noi abbiamo cercato di collaborare su questo provvedimento - l'ho detto e lo ripeto - perché noi crediamo nel processo amministrativo telematico, crediamo negli impegni europei e questo è il motivo per cui ci siamo astenuti in Commissione. Noi crediamo che la giustizia sia uno dei perni o dei fusibili del sistema se non funziona, quindi ci siamo dichiarati disponibili e cosa abbiamo visto?

Arriviamo così alla seconda parte del provvedimento in esame. In Commissione alla Camera abbiamo visto l'inserimento proditorio della parte forse più significativa di questo contenitore, che altrimenti non avrebbe senso nei suoi contenuti. Mi chiedo, infatti, come mai si sia deciso di fare un decreto-

legge per una proroga che si poteva inserire dappertutto. Abbiamo capito che lo hanno fatto per regolamentare l'innesto di piante organiche presso il Ministero della giustizia da dedicare a nuove assunzioni, cosa altrettanto meritoria. Sottosegretario Migliore, come abbiamo detto, noi non possiamo non condividere l'idea di aggiungere 1.000 posti; signora Presidente, ho quasi concluso ma mi riservo di precisare meglio questa parte in sede di dichiarazione di voto. Noi non possiamo non essere d'accordo nel radicare piante organiche; tuttavia, signora Presidente, sottosegretario Migliore, colleghi, non in maniera casuale, non fatto come dite voi e basta, senza confrontarsi con nessuno, senza avere un minimo di interlocuzione con il Parlamento, senza capire chi sarà messo dove, quando, secondo quali criteri oggettivi e secondo quali criteri di professionalità o di riqualificazione. Ci sono almeno quattro categorie di soggetti che teoricamente potrebbero accedere a ruoli che, secondo le dichiarazioni del Governo, dovrebbero essere banditi attraverso concorso, ma forse non lo saranno.

Signora Presidente, non voglio abusare della sua gentilezza. Lascio l'Assemblea (che immagino non resisterà) nella *suspense* di vedere quale sarà la fine di questa assegnazione di ruoli, riservandomi di precisarlo meglio in sede di dichiarazione voto *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame indica che molti dei luoghi comuni che vengono detti a proposito del lavoro delle istituzioni sono del tutto falsi. Il luogo comune è che la piaga del Paese e la ragione per cui non è prospero come altri è che non si fanno abbastanza leggi e non le si fanno abbastanza in fretta; e la ragione per cui le leggi non vengono fatte in fretta sarebbe la famosa, mitica o mitologica, interminabile navetta di tre o quattro anni tra Camera e Senato.

Qual è la ragione per cui c'è questo provvedimento in discussione, oggi 3 agosto? I giornali parlano ampiamente delle lunghissime ferie del Parlamento italiano che sono di trenta giorni; nel frattempo noi salutiamo i nostri colleghi tedeschi che fin dall'8 luglio hanno preso la strada delle spiagge e delle loro altre mete preferite, perché fin dall'8 luglio il Bundestag è in pausa e riprenderà i lavori esattamente quando li riprenderemo noi. Peraltro forse la Germania è più prospera dell'Italia, sotto più di un aspetto, quindi intanto il problema non sono le ferie.

La ragione per cui noi stiamo esaminando questo provvedimento anziché altri è che il Governo per la quarta volta chiede la proroga di un termine che esso stesso si è posto attraverso un decreto-legge. Il problema della lentezza di come le cose vengono implementate, di come una cosa utile come il processo telematico venga implementata, è, nella maggiore parte dei casi, del Governo. Il provvedimento in esame è una sorta di estratto del milleproroghe, che è un'istituzione solida nei nostri lavori parlamentari, ma c'è l'abitudine a farlo solo una volta l'anno. In questo caso invece bisogna farne un estratto nel corso dell'anno. Come è già stato detto, non si capisce come mai ciò non venga fatto come emendamento ad altri provvedimenti. Comunque in questo caso abbiamo una inefficienza da parte del Governo, che in situazioni più evolute viene ordinariamente definito come potere esecutivo e che, per l'appunto, non esegue. Troppo impegnato a fare leggi appropriandosi delle prerogative che la Costituzione, in modo cristallino, assegna al Parlamento, troppo impegnato a fare ciò che non dovrebbe, non fa ciò che dovrebbe. Contemporaneamente chiede la cancellazione, in realtà, dei poteri di controllo e di legiferazione del Parlamento attraverso una sciagurata riforma costituzionale ma, impegnato su questo, non può adempiere a ciò che esso stesso si è posto attraverso diversi decreti-legge che gli imponevano di mettere in atto le misure affinché il processo telematico potesse avvenire.

A questo la Camera aggiunge una quantità enorme di testo supplementare, che è all'incirca sei o sette volte più lungo del decreto-legge originario: altro bel modo di legiferare. Naturalmente tutto questo è sempre una iniziativa del Governo, il quale poi si lamenta della lentezza dei lavori.

Insomma, oggi, ancora una volta, abbiamo la prova sull'origine del problema della lentezza attraverso la quale vengono attuati i provvedimenti utili, come questo, che in altri Paesi sono già in vigore da anni. Tale provvedimento nasce dal primo provvedimento preso nel 2010, in un'epoca in cui saremmo stati alla pari con i più evoluti Paesi europei sul processo telematico; nel frattempo, però, il Governo ha lasciato passare una scadenza dopo l'altra e adesso è urgente fare un decreto?legge; è

straordinariamente necessario e urgente (non è ironia, ma è ciò che prevede la Costituzione come condizione inderogabile per poter fare un decreto?legge ed eccolo qui) darsi ancora del tempo, perché nel frattempo il Governo ha dormito.

Qui abbiamo la misura dell'efficienza del Governo e di ciò che sarebbe il Governo dopo la riforma costituzionale: un Governo inefficiente, che si fa le leggi da solo, se le approva da solo, se le modifica da solo, senza l'interlocuzione parlamentare, e poi però non le mette in atto. No, grazie. E no, grazie, anche a questo provvedimento: il Governo si dia una mossa e faccia veramente ciò che deve, anziché fare ciò che non deve. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pagliari. Ne ha facoltà.

*PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, questo inizio di dibattito ci ha regalato qualche battuta abbastanza incredibile. Da un lato, sentiamo parlare della preoccupazione della lentezza dei processi da parte di chi, in ordine ai processi, avendo la responsabilità di governo, più che fare le leggi *ad personam* non ha fatto e, sul tema della lentezza del processo, mai ha prodotto un principio di innovazione. D'altra parte, pensare che la lentezza del processo si risolva nella questione telematica è molto ardito, per non dire - e questo non è sicuramente il caso della senatrice Bernini - che è affermazione di chi non conosce la macchina della giustizia, di chi non sa che la tecnica telematica può aiutare, ma che il tema è molto più radicale.

Si è assistito a una invettiva contro la riforma costituzionale del tutto slegata dal contesto e del tutto gratuita, perché quello che ha affermato il senatore Malan, con tutto il rispetto, non ha alcuna relazione con il tema: si è prodotto in una gratuita invettiva contro la riforma costituzionale, dicendo anche cose che, rispetto alla realtà dei fatti, sono assolutamente contraddittorie.

La questione che pone il decreto-legge in esame è quella del processo telematico, rispetto al quale voglio chiedere se, emergendo l'esigenza di una proroga, questa si debba fare il 30 dicembre rispetto al 31 dicembre o se non si debba fare sei mesi prima. È chiaro, infatti, che queste proroghe non possono essere annunciate all'ultimo minuto: non è lo slittamento della dichiarazione dei redditi, ma è una proroga rispetto a un sistema complessivo che si deve mettere in moto. Pertanto, se la proroga è da annunciare, è chiaro che deve essere annunciata prima, perché il processo di riorganizzazione possa assumere tempi più rallentati ma, nello stesso tempo, più efficaci.

D'altra parte, perché il termine del processo telematico va prorogato? Va prorogato perché è una questione molto delicata, che coinvolge tutto il sistema della giustizia: dagli avvocati alla magistratura alla macchina giudiziaria nel suo complesso. Non è semplice, ci sono problemi di efficienza, di garanzia della risposta della giustizia, di tutela dei diritti. Se non si è pronti, è responsabile un termine che garantisca di poter meglio provvedere alla definizione e all'avvio del processo telematico. Questo decreto-legge, nel prevedere il doppio binario, cioè da un lato la possibilità di continuare con il sistema cartaceo e dall'altro di avviare già il sistema telematico, appare davvero come l'ultimo passaggio prima dell'inserimento del processo telematico in modo integrale ed esclusivo.

Il secondo tema che viene tanto criticato è quello riguardante le misure per assumere personale amministrativo da parte del Ministero della giustizia. Si tratta di personale che abbia determinate qualificazioni, perché nel decreto-legge è prevista anche l'individuazione di nuove professionalità che sono necessarie al sistema giustizia. Bene, da questo punto di vista vorrei capire qual è il problema. Vorrei capire se si nega, di fronte alla carenza oggettiva degli organici del Ministero della giustizia, che ci sia un bisogno di assumere queste persone. Vorrei capire se si nega che ci sia un bisogno di ridefinire le qualifiche professionali delle persone e di efficientare, anche dal punto di vista delle competenze, il sistema della giustizia. Vorrei vedere infine qual è la controindicazione ad un tema di aumento dell'occupazione. Davvero, quando si vuole dire di no a tutti i costi e quando si vuole negare anche l'evidenza, si riesce a raggiungere la contraddizione di sostenere che misure che incrementano l'occupazione sono misure che non vanno bene, sono colpi di mano o sono scelte che non vanno ad onore del Governo ma appaiono come misure che ne dimostrano l'inefficienza.

Io credo che, molto più realisticamente, siamo di fronte ad una misura necessaria per chi conosce le cancellerie dei tribunali; siamo di fronte ad una misura che doveva essere presa in tempi rapidi, per

guadagnare il tempo possibile rispetto ad una situazione che da troppo tempo non viene risolta e che da troppo tempo è lasciata dove è oggi. Una situazione che è chiarissimo che anche l'assorbimento del personale delle Province non potrà risolvere, come non potrà risolvere nemmeno questa misura. Ma, se non si comincia, non si arriverà mai a risolvere il problema. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, il decreto-legge che oggi l'Aula convertirà in legge rinvia per la quinta volta l'obbligo imposto a tutti i soggetti coinvolti nel processo amministrativo, compreso il giudice, di sottoscrivere gli atti processuali con modalità digitali. L'obbligo, riconosciuto in capo al giudice, agli ausiliari, al personale degli uffici giudiziari amministrativi e alle parti, di sottoscrivere tutti gli atti e i provvedimenti con firma digitale è stato introdotto dall'articolo 38... *(Brusio)*. Chiedo scusa, Presidente, ma con questo brusio non riesco a parlare.

L'entrata in vigore dell'articolo 38, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014 era inizialmente prevista il 1° gennaio 2015, poi posticipato al 1° luglio 2015, ulteriormente spostato al 1° gennaio 2016 e infine al 1° luglio di quest'anno. Ora, il decreto-legge al nostro esame procrastina ulteriormente l'entrata in vigore della norma addirittura al 1° gennaio 2017, nonostante sia stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri un provvedimento che finalmente detta le regole tecnico operative per l'introduzione del processo telematico, cosa che rendeva difficile la stessa applicazione negli uffici.

Il decreto-legge autorizza inoltre il Ministero della giustizia a procedere, però, all'assunzione straordinaria di 1.000 impiegati amministrativi non dirigenziali, inquadrandoli nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. I canali di reclutamento, però, non sono chiari; potranno essere le graduatorie ancora valide, i nuovi bandi di concorso, oppure, per le ulteriori assunzioni, si potrà attingere tra il personale degli enti di area vasta o delle città metropolitane non ancora collocate. Tutte risorse umane che dovranno, nel complesso, supportare e realizzare gradualmente il programma di digitalizzazione degli uffici.

Ora, mi sembra che qui si stia verificando un fenomeno analogo a quello delle assunzioni nel settore della scuola: abbiamo una serie di graduatorie e non vorrei che ve ne sia qualcuna privilegiata non si sa perché. Tra l'altro, è necessario non creare disparità nei confronti di alcuni lavoratori che si sono visti privati della possibilità di scegliere una collocazione nettamente migliore rispetto a quella che hanno accettato. Bisognerebbe garantire informazioni relative ai requisiti e alle procedure di valutazione delle candidature che, allo stato attuale, risultano essere molto carenti e questo potrebbe generare nell'opinione pubblica inutili aspettative, si diceva ieri, forse perché già si è deciso chi deve essere assunto in merito a questo bando di concorso, così come è stato fatto in passato per le procedure concorsuali lanciate in altri settori.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, non dovrei intervenire ma faccio presente che l'ordine del giorno G1.100, dopo una lunga discussione in Commissione, è stato approvato con una riformulazione e pertanto è stato ritirato.

PRESIDENTE. Infatti mi risulta ritirato.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ci sono alcuni emendamenti che chiedono di anticipare la

data di entrata in vigore della norma al nostro esame. Visto che siamo già alla quarta proroga, credo che il Governo potrebbe permettersi qualche anticipo. Se non si distrae facendo cose che non dovrebbe fare, potrebbe benissimo trovare il tempo per fare le cose che doveva fare, non che dovrebbe fare oggi, ma che avrebbe dovuto fare. Pertanto, si può anticipare la data a decorrere dalla quale si dovrebbe poter avere finalmente anche in Italia il processo telematico.

Con l'emendamento 1.11, invece, si chiede che ciò che viene prospettato si faccia sul serio e, cioè, pensare ai precari. Il problema delle grandi graduatorie è diverso e si dovrebbe pensare a risolvere quello degli uffici giudiziari e dei precari che da anni in essi lavorano. Con l'emendamento 1.11 chiediamo che si individuino le persone da assumere fra il personale già impiegato presso gli uffici giudiziari, cosa che evita che il concorso di cui si parla diventi nullo.

Il Governo, che non sa fare il proprio mestiere e si mette a fare quello degli altri, dovrebbe almeno sapere cosa succede nelle cose che amministra direttamente. E, invece, non è neppure in grado di dirci quanti sono gli scritti in quelle graduatorie. Visto che non lo sa, ma è sicuro che sono molto più di mille, i nostri emendamenti vogliono che si faccia sul serio e si risolva il problema almeno di una parte dei precari dell'amministrazione giudiziaria, anziché prendere persone che sono sicuramente qualificate, ma che non hanno nulla a che fare con gli uffici giudiziari.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, illustro l'emendamento 1.9, che prevede l'aumento delle unità da assumere al Ministero della giustizia da 1.000 a 2.000.

L'emendamento serve non solo per assumere più persone nel Ministero della giustizia - cosa che sarebbe auspicabile - ma anche per evitare cose spiacevoli come quelle dette sia ieri in sede di esame delle questioni pregiudiziali che in Commissione e, cioè, che le mille assunzioni vengano facilmente raggiunte con lo scorrimento di graduatorie esistenti presso altre pubbliche amministrazioni, nonché venga ridotto il numero delle persone che arrivano in mobilità dalle ex Province e tutto il personale tirocinante o che lavora precariamente presso il Ministero della giustizia rimanga totalmente escluso.

Sebbene il Sottosegretario ci abbia rassicurato sul fatto che il personale attualmente impiegato precariamente presso il Ministero della giustizia avrà qualche titolo preferenziale, anche se purtroppo poco rilevante, nell'ambito delle procedure concorsuali, come previsto da altre norme precedenti, se si dovesse assottigliare sempre più il numero di mille per via dello scorrimento delle graduatorie, alla fine il totale dei precari attualmente presenti nella giustizia si troverebbe di fatto con un pugno di mosche. Aumentare il numero di assunzioni possibili per il Ministero della giustizia - si parla di assunzioni possibili e, quindi, proiettate anche nel tempo - garantirebbe una maggior platea di precari della giustizia, i quali potrebbero vedere soddisfatte le aspettative disattese, purtroppo, da scelte politiche fatte da questo Parlamento, dai Governi precedenti, da quello attuale e, in alcuni casi, anche dai Governi regionali. È inutile nascondere che 670 precari nella giustizia sono solo nella Regione Calabria, che li sostiene e li vuole. Oggi la Regione Calabria addirittura ne annuncia l'aumento, fino ad arrivare a 1.000, dimostrando che la soluzione di una crisi viene affrontata solo con una modalità assistenziale che non prevede degli sbocchi futuri certi, ma crea aspettative che non potranno trovare la giusta applicazione perché nell'ambito di un'amministrazione pubblica si entra esclusivamente per concorso pubblico. E noi sappiamo che molto spesso le selezioni per i precari della giustizia sono state fatte in passato in maniera molto grossolana. Le ultime assunzioni invece sono avvenute mediante selezioni pubbliche, e quindi gli assunti avrebbero anche un diritto che possiamo definire acquisito, perché hanno comunque partecipato - lo ripeto - a delle selezioni pubbliche per poter svolgere il loro lavoro.

Abbiamo visto che ci sono precari che hanno un livello elevatissimo di preparazione (laureati, avvocati) ma che oggi, con la situazione in cui ci troviamo, trovano come unico sbocco dare sostegno ai tribunali che non hanno altra alternativa se non appoggiarsi a personale non di ruolo anche nel Ministero della giustizia. E non abbiamo solo i cosiddetti tirocinanti, ma anche persone in mobilità che provengono persino da imprese private.

Insomma, la situazione è veramente tragica all'interno del Ministero della giustizia. Bisognerebbe mettere un punto fermo, chiudere una volta per tutte con il precariato in tutta la pubblica

amministrazione, a maggior ragione in un'amministrazione delicata come quella del Ministero della giustizia, e non consentirlo più. Occorre trovare un organico che sia il più possibile confacente allo svolgimento delle funzioni che sono proprie di un Ministero come quello della giustizia, che dovrebbe essere fondamentale per un Paese democratico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

RUSSO, *relatore*. Signora Presidente, invito al ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 1, altrimenti il parere è contrario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei fare un'osservazione.

Io capisco che il "canguro" - e questo di fatto lo è - venga applicato a provvedimenti con mille o duemila emendamenti, e posso comprendere le esigenze in simili casi. Ma trattandosi forse di venti emendamenti in tutto, votarli non credo sia un problema. Procedere con il voto per parti separate del primo emendamento strumentalmente per non consentire il voto di quelli successivi potrebbe anche evitarsi. Non dico che ciò non rientri nelle prerogative della Presidenza - è assolutamente una sua legittima prerogativa, anche se non la condivido - ma forse in questo caso votare gli emendamenti darebbe soddisfazione a chi li ha presentati.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, si tratta di emendamenti a scalare e c'è una successione logica. Ai miei tempi non si parlava di "canguro", ma semplicemente di preclusione. Se si preclude il concetto di modificare in ogni caso la data, ovviamente cadono le proposte che prevedono altre date. C'è anche una logica di economia dei lavori e di non far perdere tempo ai senatori.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, premesso che condivido quanto detto dal senatore Crimi, ed essendo la decisione della Presidenza evidentemente inappellabile, dichiaro allora il voto.

Poiché si vota sulla prima parte dell'emendamento, dichiaro il voto a favore del Gruppo Forza Italia. Sottolineo che siamo molto più che allo scalare, perché alcuni emendamenti vanno in direzioni opposte: ci sono degli emendamenti, come l'1.1, l'1.5 e l'1.6, che vogliono ulteriormente prorogare rispetto alla proroga già contenuta nel testo del Governo, e altri, come l'1.2, l'1.3 e l'1.4, che noi fortemente vorremmo votare in modo favorevole, che anticipano la data. Visto che, se viene bocciato l'emendamento 1.1, ci viene preclusa la possibilità di fare qualunque cosa dopo, allora voteremo a favore.

Perché proponiamo un accorciamento dei tempi? Come già detto, siamo alla quarta proroga di un termine esclusivamente per una sola ragione: il Governo non riesce, non sa, non vuole o comunque non mette in atto ciò che esso stesso si è posto come traguardo con successivi decreti-legge. E siccome il processo telematico è un'esigenza oggettiva per la nostra giustizia (giustizia di tutti i tipi), la quale pare abbia un certo arretrato, sarebbe bene accorciare la scadenza.

Peraltro, comprendo anche gli emendamenti che vanno in direzione opposta, probabilmente i più

realistici, perché si prevede anche questa volta che il Governo, siccome fa ciò che non dovrebbe fare, non farà ciò che deve fare, ossia mettere in atto le proprie leggi. E dico le proprie perché dovrebbe trattarsi di leggi dello Stato, ma che in realtà sono fatte dal Governo da solo. Dal momento che, anche questa volta, ci troveremo nella stessa situazione, i colleghi che hanno presentato questi emendamenti vogliono risparmiare al Governo la fatica di adottare un altro decreto, tra qualche mese, per prorogare la scadenza.

Noi preferiamo orientarci in un altro senso e, di conseguenza, votiamo a favore di questo moncone di emendamento che lei, signora Presidente, ha deciso di mettere in votazione, per non impedire al Senato di esprimersi in una direzione o nell'altra.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, premetto che, nel merito, avrei dato immediatamente avvio alla discussione sul provvedimento in materia di processo telematico, visto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è datato febbraio.

Rispetto agli emendamenti a scalare, concordo assolutamente con lei e auspico che anche al Senato venga introdotto il voto per principio, perché è evidente che, se qualcuno non vuole modificare la data, poi la dimensione della stessa è assolutamente ininfluente. Bisogna, però, anche considerare "come" si scrivono gli emendamenti, perché chi li scrive in siffatto modo sa già che, con un voto, verranno poi tutti preclusi. Quindi, a fine legislatura cederò il mio algoritmo, in modo che l'opposizione scriva un po' meglio gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Calderoli, ma penso che la sua eredità in Parlamento sarà migliore dell'algoritmo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «"2017" *con le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto precluse la restante parte e gli emendamenti da 1.2 a 1.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento 1.8.

Ovviamente esprimerò voto contrario su questo emendamento, perché è volto a introdurre un principio che riguarda le assunzioni per decreto-legge. Ricordo che i decreti-legge hanno un carattere di provvisorietà e, quindi, la logica vuole che non si possa provvedere a delle assunzioni per decreto-legge, perché si corre il rischio di avviare delle procedure che decadono dopo sessanta giorni nel caso in cui il contenuto del decreto-legge viene modificato o semplicemente convertito.

Si tratta di un film già visto in passato, quando con un decreto-legge sono state avviate le procedure di stabilizzazione per gli ex LSU e, poi, improvvisamente, il decreto-legge non è stato convertito per

problemi del Governo, con la conseguenza che gli interessati si sono ritrovati, di punto in bianco, di fronte alla decadenza di tutti i contratti di stabilizzazione che, addirittura, erano stati già firmati.

Pertanto - si tratta di una cosa che ho già detto in altre occasioni - quando si fanno previsioni di assunzione, concorsi o altro, deve essere sempre previsto che la procedura non possa essere avviata se non trascorsi almeno sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto-legge. Per questo motivo, riteniamo che la formulazione del comma in esame, come scritto alla Camera dei deputati, debba rimanere inalterata.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CRIMI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, fino alle parole «unità "*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.10.

Passiamo all'emendamento 1.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Sull'emendamento 1.11 c'è parere contrario della Commissione bilancio?

PRESIDENTE. Sì, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. È davvero curioso.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione, senatore Malan?

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Insisto sicuramente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.11.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ne chiediamo la votazione, perché siamo assolutamente certi che esso non comporta un aumento di spesa, visto che il fondo c'è e francamente non si rileva la differenza nell'assumere le stesse persone in un modo oppure in un altro. Al di là del fatto che non è oneroso, proponiamo questa soluzione perché il testo dice una cosa davvero bizzarra, ovvero che le mille unità si assumono mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto «o» mediante procedure concorsuali pubbliche. Cosa vuole dire «o»?

Abbiamo una discrezionalità in apparenza totale del Governo, a meno che - come sembrerebbe dall'interpretazione prevalente - questo «o» sia da intendersi come «prima» la categoria di coloro che sono nelle graduatorie e «dopo» mediante procedure concorsuali. In entrambi i casi non andiamo nella direzione giusta, perché per supplire alla carenza di personale dell'amministrazione giudiziaria si prendono da una graduatoria delle persone che spesso nulla hanno a che fare con l'amministrazione giudiziaria. Ecco perché l'emendamento 1.11 chiede che queste assunzioni vengano individuate «fra il

personale già impegnato presso gli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituito ufficio del processo».

Intanto c'è il famoso problema della professionalità e del precariato nell'ambito del personale che attualmente lavora presso gli uffici giudiziari, i cosiddetti tirocinanti. Con questa formulazione ci sono davvero una vaghezza, una discrezionalità e una incertezza, con tutte le connesse possibilità di ricorso.

Vogliamo dire la verità? Se la norma viene applicata nel senso della graduatoria, assumendo cioè prima gli iscritti nelle graduatorie, il concorso pubblico resta esclusivamente scritto sulla carta e tanto varrebbe sopprimere quelle parole, perché restano inutili. Dunque, il concorso non ci sarà, per cui sono totalmente esclusi tutti coloro che non sono già entrati nelle graduatorie per qualche ragione, anche se magari più meritevoli di qualcuno presente nelle graduatorie. Si deve infatti sperare che anche tra i giovani ci sia qualcuno qualificato. E invece si usano le graduatorie esistenti e il concorso rimane meramente scritto sulla carta. Il nostro emendamento sarebbe quantomeno utile a fare chiarezza su questo aspetto. *(Applausi della senatrice Bernini)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, voteremo a favore di questo emendamento che riporta all'attenzione dell'Assemblea la questione che abbiamo lungamente affrontato anche ieri, in 1a Commissione affari costituzionali, a proposito dei tirocinanti della giustizia.

Con il decreto-legge in esame ci troviamo di fronte al fatto che all'articolo 1, comma 2-*bis,* viene posta in essere - e questo per noi va bene - l'assunzione di mille persone. La questione non è stata assolutamente chiarita - e lo voglio ribadire - visto che nel testo del decreto-legge si parla o di scorrimento o di concorso e non si fissa - come invece sarebbe stato opportuno - una quota del 50 per cento per lo scorrimento della graduatoria e del 50 per cento per concorso. Onestamente non comprendiamo se, alla fine, potremmo mai avere la speranza che ci possa essere il concorso, per il quale i tirocinanti della giustizia dovrebbero vedersi riconosciuto il titolo preferenziale. Quindi, noi voteremo questo emendamento perché richiama il tema affrontato nell'ordine del giorno che ho ritirato, essendo stato approvato in Commissione stessa.

La questione affrontata è che lo Stato, come nel caso anche dei tirocinanti - bisogna dire le cose come stanno - effettua attraverso formule strane, come appunto quella dei tirocinanti, delle forme di vero e proprio sfruttamento: non dico lavoro nero, ma certamente sfruttamento.

Sta di fatto che in questi anni il personale è stato formato, ha partecipato a corsi di formazione e ha versato i propri contributi. Oggi, invece, ci troviamo di fronte a un problema serio: prendere mille persone attraverso lo scorrimento potrebbe, sì, immettere personale all'interno della amministrazione della giustizia - cosa che va sempre bene - ma non è detto che esso sia formato, come invece lo è quello che ormai da anni manda avanti, in moltissimi casi, i nostri uffici giudiziari e tribunali.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento che andrebbe a inquadrare coloro che - come ho già ricordato ieri - da decenni lavorano per 400 euro al mese nel settore della giustizia.

Vorrei però far rilevare - come appunto ho fatto ieri - entrando oggi nel merito, che i mille posti che il decreto-legge, in parte, vorrebbe destinare a vantaggio dei concorsi precedentemente già tenutisi, e in seguito a un concorso con procedure concorsuali per discipline dal Ministero di grazia e giustizia, sono una finzione pura.

Se il concorso previsto è per mille persone e abbiamo decine di migliaia di persone che ne hanno già vinto uno, è evidente che i mille posti verranno saturati immediatamente attraverso le graduatorie a scorrimento. Quindi, noi diciamo che si tiene un concorso per tutti gli altri, ma sappiamo che ciò non è possibile né previsto dal testo.

Questo mi ha portato ieri a dire che, in tal modo, si vanno ad assumere persone già inserite in una

graduatoria e che sarebbe perlomeno un consistente aiuto rispetto alle carenze di organico. Se si va però a leggere il comma 2-*bis*, rispetto a queste assunzioni, si scopre che il decreto del Ministro della giustizia, di cui al comma 2-*bis*, individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare.

Si evince, quindi, che non solo si prendono le vecchie graduatorie del concorso del ruolo unico, ma si possono poi stabilire, a livello del Ministero, delle procedure per individuare un nome e un cognome. Fate piuttosto una tabella allegata con nome e cognome di chi volete assumere, ma non fate un decreto-legge, prendendo in giro il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, noi voteremo contro questo emendamento perché non esiste un rapporto sinallagmatico tra le critiche segnalate dal senatore Malan e la soluzione.

Si dice che il provvedimento al nostro esame prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie di chi già ha partecipato a un concorso e, come soluzione, l'assunzione di tutti coloro che sono impegnati negli uffici giudiziari: mi pare, appunto, che non esista alcun rapporto.

I soggetti impegnati come tirocinanti o come stagisti negli uffici giudiziari con quale sistema di collocazione sono stati lì impegnati e con quali procedure concorsuali pubbliche? Nessuna.

Bastava una segnalazione del dirigente di un ufficio giudiziario perché il soggetto venisse lì impegnato come stagista o tirocinante, con una retribuzione e una finalità specifica di acquisire competenze; competenze che gli potranno essere utili nel momento in cui parteciperà a un regolare concorso.

Pretendere - come hanno già sollecitato il Movimento 5 Stelle e adesso il senatore Malan e i componenti del Gruppo SEL - significa violare un principio elementare di diritto amministrativo, secondo il quale gli impiegati pubblici devono superare un regolare concorso pubblico. Questo non lo condivido. Io sono per la meritocrazia e per chi, partecipando a un concorso, dimostri di essere più preparato di altri ed è soltanto all'esito della prova di merito che può essere assunto nella pubblica amministrazione.

Certamente, però, affidare alle iniziative del Governo la possibilità di scorrere dall'una o dall'altra graduatoria mi è sembrata una soluzione poco felice. In definitiva, pur condividendo la critica della scelta del Governo e della maggioranza, purtroppo la soluzione non è quella che noi immaginiamo e per queste ragioni il Gruppo AL-A voterà contro questo emendamento.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, vorrei innanzitutto sottoscrivere l'emendamento 1.11, ma non vedo il senatore D'Alì e non so se l'assenso del senatore Malan possa essere sufficiente.

In relazione alle assunzioni delle 1.000 persone attinte da vecchie graduatorie, il punto sarebbe capire quando quei concorsi sono stati fatti. Se sono stati svolti più di trentasei mesi fa, le persone in graduatoria avranno tutto il merito di essere state dichiarate idonee, ovviamente non vincitrici, ma sono in un certo senso obsolete. Sarebbe, quindi, importante aprire a un nuovo concorso perché ci saranno sicuramente persone più aggiornate e probabilmente con una formazione più idonea, le quali potrebbero risultare vincitrici. A mio avviso, sarebbe quindi opportuno aprire ad altro.

Sono quindi d'accordo con quanto detto dalla senatrice De Petris in relazione alla spiegazione dell'emendamento in esame.

LO GIUDICE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signora Presidente, vorrei solo ricordare il caso di cui stiamo parlando: 3.000 tirocinanti formativi e più sono stati utilizzati nei nostri uffici giudiziari ormai da più di quattro anni per svolgere funzioni fondamentali, senza i quali altrimenti i nostri processi sarebbero stati molto più rallentati, e rappresentano oggi un corpo di lavoratori che ha acquisito una professionalità, una

capacità e una dimestichezza con quel lavoro, tale per cui è del tutto improprio pensare che si tratti di persone assunte per rapporti preferenziali.

Ricordo che all'origine dell'immissione nei nostri uffici giudiziari di quelle che allora erano più di 3.000 persone c'erano invece degli interventi su lavoratori socialmente utili che avevano svolto meritoriamente un percorso e a cui si voleva offrire nel tempo la possibilità non solo di acquisire una competenza, ma anche di poter attivare un percorso lavorativo. Ora molte di quelle persone sono rimaste indietro, soprattutto quelle di età più avanzata, che non hanno avuto la possibilità di proseguire fino a fine 2016 la loro attività di perfezionamento della formazione, mentre altre termineranno l'ultima parte entro il 2016.

Ebbene, è del tutto opportuno che lo Stato ad esse garantisca la prosecuzione di una possibilità di lavoro, laddove hanno maturato oramai una competenza pluriennale. E, quindi, sono molto soddisfatto che la Commissione affari costituzionali abbia approvato un ordine del giorno che sottolinea per lo meno un punto: i titoli maturati in questo periodo formativo devono venire effettivamente valorizzati nelle prossime tornate concorsuali, previste dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 di questo provvedimento, in modo da garantire alla macchina amministrativa - e penso in particolare agli uffici giudiziari - la possibilità di continuare ad avvalersi di competenze e risorse. E ciò consente anche alle migliaia di lavoratori, che hanno servito con grande competenza e maturato una professionalità nella macchina amministrativa, di poter proseguire un rapporto lavorativo in cui hanno dimostrato non solo capacità e competenza, ma anche di avere acquisito una professionalità specifica. *(Applausi della senatrice Mattesini)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei far notare che il voto su questo emendamento di tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle è favorevole e non contrario, come risultato invece della velocità con cui si è chiusa la votazione. Se vuole, ci alziamo uno per uno per modificarlo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Segnalo però...

AIROLA *(M5S)*. Ieri ha annullato una votazione!

PRESIDENTE. Stia tranquillo, senatore Airola. Prendiamo atto che non c'è dissenso rispetto alla dichiarazione del senatore Santangelo da parte di alcun componente del Gruppo Movimento 5 Stelle. E, quindi, il voto sarà corretto di conseguenza.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «*del comma*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.13 e 1.14.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore

Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «2-*quater*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.19.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ritirando l'emendamento 1.20 risparmio la fatica di fare il cangurino, ma mantengo invece l'emendamento 1.21, perché abbiamo una serie di tempi che francamente non si capisce. Già siamo in regime di proroga, in una situazione di arretrati paurosi in tutti i settori della giustizia. Ebbene, in questo caso abbiamo notato una cosa molto curiosa. Al comma 2-*bis* sono previste le modalità di attuazione delle assunzioni, che sono straordinariamente necessarie e urgenti, tant'è vero che si inseriscono in un decreto-legge.

Non so sotto altri Governi, con diversa legittimazione popolare, cosa si sarebbe detto - e soprattutto cosa avrebbe detto qualche altissima carica della Repubblica - su un decreto-legge in cui la parte aggiunta con un emendamento nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione è sei o sette volte più lunga del testo originario, peraltro con collegamenti abbastanza scarsi dal punto di vista del contenuto.

Comunque qui si dice che, visto che è così urgente, e via dicendo, bisogna aspettare sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Ma allora non si poteva fare un disegno di legge? Sarebbe passato rapidamente, specialmente se ci si limitava a questo. Invece bisogna farlo subito, ma si scrive che bisogna aspettare sessanta giorni. E non si capisce perché.

Poi - e qui abbiamo il punto dove interviene il nostro emendamento 1.21 - prima si aspettano sessanta giorni, poi bisogna aspettarne altri trenta da quando il Dipartimento della funzione pubblica comunica la conclusione delle procedure di mobilità, e via dicendo. Allora, accorciamo un po' questi tempi. Forse cinque è poco. Se da parte del Governo c'è disponibilità per tempi più lunghi, siamo d'accordo; altrimenti manteniamo questo termine.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.20 è stato pertanto ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.24, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.26, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, nonostante siano stati respinti, vorrei aggiungere la mia firma agli ultimi due emendamenti votati.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 1.27, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.30, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

RUSSO, *relatore*. Formulo un invito al ritiro sugli ordini del giorno G.101 e G.102, essendo stati accolti come raccomandazione in Commissione.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.100 è stato ritirato.

Senatore Cappelletti, insiste per la votazione degli ordini del giorno G1.101 e G1.102?

CAPPELLETTI *(M5S)*. Sì, signora Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

RUSSO, *relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

RUSSO, *relatore*. Invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 2, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1 propongo ai presentatori di trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a modificare l'articolo 21-*quater*, riportando i punti *a)* e *b)* e ovviamente espungendo l'impegno di spesa previsto nel comma 2.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signora Presidente, io vedo inserita la scheda del senatore Giovanardi ma non vedo il senatore Giovanardi. *(Proteste dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Miracolo! Miracolo!

PRESIDENTE. Prego il senatore Segretario di ritirare le schede inserite nei posti che non sono occupati.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, faremo in modo che il senatore Giovanardi torni subito tra noi.

PRESIDENTE. Secondo le prescrizioni della Presidenza, nel momento in cui il senatore è assente, la scheda va sottratta. I senatori Segretari, quindi, devono estrarre la scheda.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

Senatore Crimi, accetta la proposta di trasformazione in ordine del giorno avanzata dal relatore?

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, onorevole relatore, onorevole rappresentante del Governo, prima di accettare eventualmente la trasformazione in ordine del giorno, vorrei illustrare l'emendamento.

Questo emendamento serve a sanare una situazione che non solo a mio avviso, ma credo di tutta evidenza, è piuttosto iniqua, nel senso che con il decreto-legge n. 83 del 27 giugno 2015, di rilancio del Ministero della giustizia, è stata prevista la riqualificazione del personale.

Tale iniziativa si aspettava da venti anni e, dopo mille discussioni, con una legge il Ministero della giustizia viene autorizzato finalmente a dare seguito alla riqualificazione, ovvero al passaggio di personale dalla qualifica di cancelliere o di ufficiale giudiziario fino a quella superiore, ovvero a funzionario dell'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) o giudiziario. Il problema è che ci si è dimenticati della figura del funzionario informatico, contabile ed esperto linguista. Nell'ambito del Ministero della giustizia esistono anche queste figure professionali che sono state, di fatto, dimenticate. È inutile che ce lo nascondiamo. A seguito della riorganizzazione delle figure professionali nell'ambito del Ministero della giustizia, sono stati individuati questi canali. Ogni

persona che entra con una qualifica specifica (che sia contabile, esperto informatico, linguistico o altro) viene ingabbiato in quella qualifica e non può spostarsi. È corretto nel momento in cui i concorsi vengono fatti per quella specifica qualifica. Dopo, però, all'interno di quella qualifica, viene prevista una possibile progressione in carriera a seguito di selezione e non automatica come avviene nell'esercito o in altre Forze armate. Parliamo di una progressione per selezione. Vengono individuati i posti vacanti di una qualifica e vengono messi a concorso, con un corso-concorso e attività particolari, per quelli della qualifica inferiore: questo viene previsto per i cancellieri, i funzionari giudiziari e i funzionari UNEP, ma non per le qualifiche elencate prima.

Posso anche accettare la trasformazione in ordine del giorno, ma mi auguro che il Governo provveda al più presto a sanare anche quelle posizioni. Credo che il Governo non abbia neanche bisogno di una legge per farlo. Una simile riqualificazione della figura professionale può essere avviata mediante contrattazione e al di là della previsione specifica. Pertanto, non vedo ostacoli. Mi auguro che anche per queste qualifiche sia previsto quanto stabilito per tutte le altre.

Accetto quindi la trasformazione in ordine del giorno, sapendo che l'emendamento non verrebbe approvato essendo il decreto-legge blindato ed essendo questa Camera ormai praticamente considerata abolita dal Governo, che la usa solamente per ratificare i propri provvedimenti perché è un obbligo della Costituzione. Prendiamo atto di questo: è meglio un ordine del giorno che niente.

Presidente, spero che queste figure professionali presenti nel Ministero della giustizia trovino adeguata soddisfazione al pari dei propri colleghi.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, intervengo anche a nome del collega Giovanardi. Vedo la tessera, ma non il senatore Ciampolillo.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di estrarre la tessera del senatore Ciampolillo. *(Commenti e applausi ironici dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

Colleghi, con calma.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Vergogna! Vergogna! *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, si calmi.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signora Presidente, ricordo a tutti i colleghi... *(Commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Colleghi, fate parlare il senatore Santangelo.

SANTANGELO *(M5S)*. Ricordo a tutti i colleghi che siamo nell'Aula del Senato, per cui... *(Vivaci commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, procediamo con i lavori. Ciò che dice è qualcosa che dovremmo ricordare sempre.

SANTANGELO *(M5S)*. Mi faccia intervenire perché è una cosa importante. La tessera... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, faccia parlare il senatore Santangelo.

SANTANGELO *(M5S)*. La presenza viene valutata e verificata esclusivamente in fase di voto. Eravamo in una fase di discussione... *(Vivaci commenti dal Gruppo PD)*. Non è proprio corretto. Da questo momento in poi le assicuro che su ogni votazione sarò qui ad indicare tutti quei senatori che non sono presenti, uno per uno. Glielo assicuro.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo...

SANTANGELO *(M5S)*. Lei faccia il Presidente e richiami nei giusti modi e nella giusta modalità.

PRESIDENTE. Come lei sa, sono state emanate delle direttive, a seguito di una discussione svolta in Consiglio di Presidenza, che prescrivono che quando ci si allontana bisogna estrarre la propria tessera,

anche se non si è in fase di votazione. *(Applausi dai Gruppi PDe FI-PdL XVII e del senatore Casini)*. Premesso che il senatore Ciampolillo ha rapidamente ripreso il suo posto... *(Proteste del senatore Ciampolillo)*.

Senatore Ciampolillo, basta! Per fatto personale si interviene al termine della seduta.

Senatore Malan, lei aveva chiesto di intervenire sull'emendamento 2.0.1?

MALAN *(FI-PdL XVII)*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Allora ho capito male. *(Proteste del senatore Ciampolillo)*.

Senatore Ciampolillo, sulla sua questione è intervenuto il senatore Santangelo. Per fatto personale si interviene al termine della seduta. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

L'emendamento 2.0.1 è stato trasformato nell'ordine del giorno G2.0.1. Senatore Crimi, insiste per la votazione? *(Il senatore Buccarella fa cenno di voler intervenire)*. Senatore Buccarella, intende intervenire sull'ordine del giorno?

BUCCARELLA *(M5S)*. No, signora Presidente...

PRESIDENTE. Sulla questione del senatore Ciampolillo è già intervenuto il senatore Santangelo. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, tranquillizziamoci un attimo.

PRESIDENTE. Bravo, contribuisca anche lei, perché vedo un po' di agitazione intorno a lei.

BUCCARELLA *(M5S)*. Innanzitutto vorrei aggiungere la firma all'emendamento 2.0.1, trasformato in ordine del giorno.

Inoltre, la invito cortesemente, e invito anche i colleghi, anche se capisco che questa è una fase goliardica... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Colleghi, basta.

BUCCARELLA *(M5S)*. Presidente, se lei desse la parola al senatore Ciampolillo, questi potrà spiegare... *(Commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Decide la Presidenza a chi dare la parola, quindi vi prego di fare silenzio.

Senatore Buccarella, per fatto personale si interviene al termine della seduta.

Procediamo con i lavori.

Senatore Crimi, eravamo all'ordine del giorno G2.0.1. *(Il senatore Ciampolillo scende verso il centro dell'emiciclo chiedendo ripetutamente la parola)*. Senatore Ciampolillo, non si permetta di intimidire! Ritorni al suo posto, avrà la parola al termine della seduta per fatto personale.

Senatore Crimi, insiste per la votazione? Le ho dato la parola, intervenga o gliela tolgo. *(Brusio)*.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, se mi consente di attendere un attimo che si calmi l'Assemblea...

PRESIDENTE. Senatore Crimi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G2.0.1?

CRIMI *(M5S)*. Accolgo la trasformazione in ordine del giorno, ma le chiedo di poter intervenire sull'ordine dei lavori. Me lo consenta, come da Regolamento.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Crimi, intervenga pacatamente. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, trovo assolutamente vergognoso - lo devo dire e mi dispiace - che una cosa così seria sulla quale... *(Ripetuti commenti dai Gruppi PD e FI-PdL XVII)*. Ecco, signora Presidente, questo trovo vergognoso.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego.

CRIMI *(M5S)*. Trovo vergognoso che su una questione così seria, con il Governo che ha fatto le sue battaglie sui furbetti del cartellino *(Applausi dei senatori Buccarella e Lezzi)*, ripeto su una cosa così seria... Perché i senatori che votano per altri sono una prassi in questi partiti, permetta... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Non le consento di dire questo, senatore Crimi. Non le consento di dire che è la prassi

che si voti per altri.

SANTANGELO *(M5S)*. Lo faccia parlare!

CRIMI *(M5S)*. Era la prassi finché qualcuno non ha cominciato a denunciare la situazione, a partire dal collega Ciampolillo e da tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle. Adesso è una cosa veramente vergognosa che si venga a fare questa ola da stadio su un fatto che dovrebbe essere serio e in relazione al quale tutti dovrebbero assumere l'impegno a verificare che nessuno... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Non è un intervento sull'ordine dei lavori! *(Commenti del senatore Stefano Esposito)*.

PRESIDENTE. Senatore Esposito, stia zitto. La richiamo. *(Commenti del senatore Stefano Esposito)*. La richiamo per la seconda volta.

AIROLA *(M5S)*. Lei non è in grado di gestire! *(Vivaci proteste dal Gruppo M5S)*.

CRIMI *(M5S)*. Si tratta di una truffa perpetrata ormai da anni. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, anzi sul disordine dei lavori.

Chi di scheda ferisce, di scheda perisce. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*. Fermo restando ciò, credo che lei abbia commesso un errore non dando la parola al senatore Ciampolillo, perché si sarebbe trattato non di un intervento a titolo personale, ma di legittima difesa, perché il senatore Ciampolillo si era allontanato togliendo la tessera. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La tessera è stata purtroppo confusa con quella del senatore Girotto. Ciò nonostante, il senatore Ciampolillo non deve rompere... *(Commenti dal Gruppo PD. Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, apprezziamo la sua difesa. Ne prendiamo atto, ma c'era comunque una scheda in più.

BOTTICI *(M5S)*. Ma cosa sta dicendo!

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, mi dispiace essere stato causa di tutto questo trambusto, ma questa mattina, quando si è aperta la seduta, ero qui. Poi ho accompagnato dal prefetto di Roma... *(Commenti dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, per fatto personale parla anche lei al termine della seduta.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Le spiego che ero dal prefetto di Roma con una delegazione di cittadini dell'Eur... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Mi spiace, le ragioni della sua assenza le potrà dire al termine della seduta. Come non l'ho data al senatore Ciampolillo, non posso dare neanche a lei la parola per fatto personale.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Lei è recidiva nel togliermi la parola!

PRESIDENTE. No, il problema è che lei prende la parola impropriamente, non che io gliela tolgo.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Non abusi della mia pazienza se non sa fare il suo mestiere!

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, ho davvero una considerevole stima per il senatore Crimi e per il senatore Buccarella, tanto che avevo chiesto la parola per essere autorizzato da loro a sottoscrivere l'emendamento 2.0.1, che condivido.

A proposito di questi ultimi incidenti, devo però dire che la difesa sia del senatore Buccarella che del senatore Crimi mi pare davvero commovente, perché la regola è che chi si allontana dall'Aula deve portare con sé la scheda. *(Proteste dal Gruppo M5S. Il senatore Ciampolillo fa cenno di voler*

intervenire).

Concludo. Che piaccia o no, cari senatori del Movimento 5 Stelle, la regola vale per tutti, quindi anche per voi. Rispettatela! *(Applausi dai Gruppi AL-A e PD. Proteste dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Torniamo all'esame dell'ordine del giorno.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, stavo aspettando il pronunciamento del relatore e del rappresentante del Governo sull'ordine del giorno con riferimento alla proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, vuole illustrare a voce la formulazione o l'ha già comunicata per iscritto?

CRIMI *(M5S)*. La formulazione è la seguente: "Si impegna il Governo a risolvere le problematiche indicate nell'emendamento 2.0.1". *(Commenti del senatore Ciampolillo)*.

Vorrei anche aggiungere, con tutto il rispetto che ci può essere in questi casi, che non accetto l'aggiunta di firma del senatore Falanga, in considerazione dei commenti con cui ha accompagnato la sua richiesta.

PRESIDENTE. È suo diritto, senatore Crimi, e la Presidenza ne prende atto.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

RUSSO, *relatore*. Invito il Governo ad accoglierlo.

MIGLIORE, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.1 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.0.2 è improcedibile.

Passiamo alla votazione finale.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Ciampolillo)*.

Senatore Ciampolillo, è stato già chiarito che per fatto personale si interviene a fine seduta, così come farà il senatore Giovanardi.

Prego, senatrice Bonfrisco. *(Brusio)*.

BONFRISCO *(CoR)*. Signora Presidente, attendo solo un attimo, affinché i senatori escano dall'Aula, visto il momento di particolare agitazione che abbiamo appena vissuto.

Vorrei iniziare il mio intervento in dichiarazione di voto ricordando alla Presidente e al rappresentante del Governo qui presente che, dall'inizio della legislatura al 15 giugno 2016, sono stati emanati ben 70 decreti-legge e quindi, con questo, se non abbiamo perso il conto, andiamo almeno a quota 71 decreti-legge. *(Brusio. Richiami della Presidenza)*. Del decreto-legge in esame, dunque, c'era grande necessità? La sua emanazione viene giustificata dal fatto che a febbraio è stato finalmente emanato il regolamento di attuazione delle norme per il processo telematico, ma al contempo si dice che è indispensabile modificare altre norme del codice del processo amministrativo. In parole povere, era il 2010 quando fu adottato il codice del processo amministrativo e venne prevista la facoltà di smaterializzare tutta l'attività burocratica connessa alla procedura, ma nulla è stato fatto dal 2010 ad oggi, tanto che nel 2014 fu emanato un altro decreto, con cui questa volta si stabilì l'obbligo di informatizzazione del processo amministrativo, come se fosse molto diverso dalla smaterializzazione prevista dal decreto precedente. Lo stesso articolo 38 di quel decreto prevedeva, però, che questa innovazione entrasse in vigore sei mesi dopo, lievitati sino ad arrivare ad oggi, di proroga in proroga, quando ancora si insiste a prevedere un periodo facoltativo di sperimentazione fino al 2017, che nei fatti costituisce un'altra proroga. *(Brusio)*.

Scusi, signora Presidente, ma non penso sia possibile continuare.

PRESIDENTE. Colleghi, senatore Crosio, senatrice Blundo! *(Commenti del senatore Santangelo. La senatrice Paglini riprende con il cellulare il senatore Ciampolillo)*.

Dovrebbe essere cura di ciascun senatore...

BONFRISCO *(CoR)*. Signora Presidente, l'intervista in Assemblea è una cosa che ancora non avevamo visto.

PRESIDENTE. Prosegua, senatrice Bonfrisco.

BONFRISCO *(CoR)*. Mentre in Europa si discute e si disegna il mercato unico digitale, in cui il nostro Paese risulta in posizione decisamente arretrata - e non è questa la sede per ricordare per quanti e tanti motivi il nostro Paese subisce ancora un drammatico *gap* da questo punto di vista - siamo qui a votare un decreto-legge per prorogare ancora l'entrata in vigore del solo processo amministrativo telematico. Sul tema dello sviluppo digitale, l'Europa (anzi, il buon senso, vorrei dire), impone piani di azione pluriennale.

In Italia sono stati adottati, in questa prospettiva, la strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la strategia per la banda ultra larga. Questo approccio, però, richiede una chiara individuazione delle priorità e soprattutto la fissazione delle scadenze per la realizzazione degli obiettivi.

Mentre noi con questo decreto-legge, da una parte, chiediamo allo Stato di impegnarsi con le risorse dei cittadini per l'infrastrutturazione della banda larga nel nostro Paese, per poter correre verso il futuro e per realizzare un efficientamento del sistema burocratico pubblico, dall'altro, sempre in questo stesso decreto, proroghiamo l'entrata in vigore delle modalità affinché l'infrastrutturazione della banda larga diventi una realtà vera nei servizi che dobbiamo poter rendere a imprese e cittadini.

È evidente che questa doppia velocità, quella italiana e quella europea, è dettata da una non incisiva azione politica di questo Esecutivo che rinuncia ad imporre una vera e propria accelerazione per avvicinare il nostro Paese al traguardo dell'*e-government.*

Cittadini ed imprese chiedono a gran voce di velocizzare la macchina burocratica, che è una zavorra insostenibile per lo sviluppo economico del Paese e per il libero esercizio d'impresa. E su questo, infatti, l'Europa si sta muovendo, per favorire anche la mobilità transfrontaliera.

La Commissione, tra le altre iniziative, intende presentare entro il 2017 una proposta per creare uno sportello digitale unico, che consenta agli utenti di completare interamente *online* le principali procedure amministrative negli Stati membri, e sta lavorando per realizzare, sempre entro il 2017, l'interconnessione obbligatoria di tutti i registri delle imprese dei Paesi UE.

Ma come vede, di proroga in proroga, di decreto-legge in decreto-legge, le imprese vanno in una direzione e la pubblica amministrazione, compresa la giustizia, va nella direzione opposta. Sono previste altre iniziative in ambito di giustizia, e sono specifiche. Riguardano i registri fallimentari, il trasporto marittimo, la registrazione e il pagamento dell'IVA, la mobilità professionale. Quello è il mondo reale del presente e del futuro e noi invece votiamo un decreto che ci condanna a stare nel mondo del passato.

Nel nostro Paese, invece, il Governo chiede al Parlamento altri sei mesi, non per completare l'intero processo dell'*e-government*, ma solo per introdurre la dematerializzazione degli atti per il processo amministrativo telematico.

Chi conosce la struttura del processo amministrativo, sa che questa incide fortemente sull'attività delle imprese, tanto che le nostre imprese hanno all'interno dei loro bilanci una voce contenzioso, per lo più di tipo amministrativo, che ne appesantisce notevolmente l'attività, anche per la lentezza delle procedure e soprattutto per i costi della materializzazione.

Noi, invece di alleggerire i costi che le imprese hanno nei loro bilanci, alla voce contenzioso, in particolare di tipo amministrativo, e che rappresenta un fardello notevole, continuiamo a prorogare, di altri sei mesi, l'introduzione non tanto del completamento dell'*e-government* ma addirittura di una piccola parte di esso, che è solo quello legato alla dematerializzazione del processo amministrativo.

Ormai non c'è più da stupirsi. D'altra parte, questo Paese è governato da chi è riuscito a far pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* il testo del nuovo codice degli appalti con 181 errori sui 220 articoli.

Signora Presidente, queste sono alcune delle motivazioni per le quali io, a nome dell'intero Gruppo dei Conservatori e riformisti (che ha guardato con orrore a questo testo per il ritardo che ancora accumuliamo), esprimo un convinto no alla conversione di questo decreto-legge. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

Sui lavori del Senato

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, mi perdoni, ma alle ore 9,30 di questa mattina si è dato mandato al relatore a riferire sul disegno di legge sull'editoria (lo ripeto: alle ore 9,30 di questa mattina), che non è un provvedimento qualunque. Ci sono stati stravolgimenti in Commissione, sono state fatte modifiche sostanziali, ci sono stati interventi per cui lo stesso relatore ha detto che dovremo vedere come affrontare quei temi. Non è quindi possibile fissare un termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea alle ore 11,45. Alle ore 9,30 viene dato al relatore il mandato a riferire su un provvedimento esaminato in fretta e furia, con il ritiro di tutti gli emendamenti da parte dei colleghi (altrimenti l'esame non si sarebbe concluso) e poi si fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11,45? Siamo veramente al ridicolo, signora Presidente.

Stiamo parlando di un provvedimento che è rimasto congelato per tanto tempo, perché nel PD non si trovava l'accordo con Gasparri *(Applausi dal Gruppo M5S)*e oggi in tutta fretta si fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11,45.

Prego la Presidenza di fissare un termine congruo, almeno alle ore 13,30. Non sto chiedendo di rimandarlo a domani, come sarebbe logico, ma almeno a un orario che consenta di scrivere gli emendamenti, dal momento che sono state fatte delle modifiche in Commissione. Credo sia una richiesta legittima, nel senso che non sto chiedendo di stravolgere tutto, ma di arrivare alle ore 13,30, se è possibile: anzi, non solo è possibile, perché è auspicabile.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, credo che la sua richiesta sia fondata e legittima. La presenterò al Presidente, non avendo io autonomia in tal senso. Penso però che sia assolutamente giustificata, quindi sarà data notizia ai Gruppi dell'eventuale rinvio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2500 (ore 11,20)

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, un ragazzino chiese a suo padre di spiegargli la differenza tra pratica e teoria e il papà, per farlo, gli fece un esempio. Io in quest'Assemblea non posso dire quali furono quella spiegazione e quell'esempio, anche perché furono espressi in forma dialettale napoletana; magari al Sottosegretario, che è napoletano come me, dirò in forma privata quale fu l'esempio che il padre fece al figlio per spiegargli questa differenza tra pratica e teoria.

Come Gruppo abbiamo deciso di votare a favore del provvedimento in esame, ma per farvi comprendere la differenza tra pratica e teoria con un esempio più consono a quest'Assemblea, vi dico che nella giornata di martedì mattina io non ero presente in Aula perché ero impegnato in un processo esecutivo presso il tribunale di Napoli. Ebbene, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare con un corposo patrimonio sottoposto a pignoramento, il debitore aveva prodotto telematicamente la rinuncia del creditore principale e una rateizzazione con Equitalia creditore interveniente. Questi due atti avrebbero dovuto immediatamente fare in modo che il giudice interrompesse la procedura in danno

del debitore, ma sono stato informato da uno dei miei collaboratori che purtroppo quel deposito digitale non era stato ancora lavorato e quindi trasferito sul portale del giudice; pertanto, quella mattina il giudice non avrebbe potuto fare alcun provvedimento di interruzione e sarebbero state necessarie quindi ulteriori attività particolarmente onerose a carico del debitore. Per tale ragione sono andato io con le due denunce dattiloscritte. Le ho prodotte al giudice, il quale, dopo averle lette ed esaminate, si è riservato di decidere e, nel corso della giornata, ha adottato il provvedimento di estinzione.

Signor Sottosegretario, signori colleghi della maggioranza, la previsione di un processo telematico, la previsione della firma digitale, la previsione della trasmissione attraverso via telematica degli atti da parte degli avvocati, che giungono sul portale del giudice affinché egli possa leggerli, valutarli e decidere, è un orientamento che non può che essere condiviso, non soltanto da chi è in maggioranza in questo momento, ma anche da parte di chi è all'opposizione. Sono temi che non hanno appartenenza politica. La giustizia, insieme alla sanità e alla scuola, rappresenta uno dei tre pilastri portanti di una democrazia. Il senatore, a qualunque forza politica appartenga, che esprime un voto diverso da quello che è il suo convincimento per seguire le linee indicate dal *leader*, dal capo o da come si vuol chiamare colui che dà le indicazioni, è un parlamentare che non ha rispetto per il suo elettorato né per il mandato che gli è stato conferito dagli elettori.

Ho sempre votato secondo la mia coscienza e i miei convincimenti (per carità talvolta sbagliati, ma ho sempre fatto così). È per questa ragione che avevo anticipato la mia volontà di chiedere ai senatori Crimi e Buccarella di sottoscrivere l'emendamento 2.0.1, poi trasformato in ordine del giorno. Per la verità, è stato troppo tempestivo il senatore Crimi nel rifiutare la mia firma, perché ancora non glielo avevo chiesto: avevo anticipato l'intenzione di chiederla, ma ancora non l'avevo chiesta. Il senatore Crimi non ha acconsentito.

Quando ho dichiarato la mia stima per i senatori Crimi e Buccarella l'ho fatto con sentimento assolutamente sincero perché, valutando le loro proposte e i loro emendamenti, ho sempre potuto apprezzare - per lo meno nel campo di mia più specifica applicazione, cioè la giustizia - un buon equilibrio, una saggezza e, devo dire, anche una solida preparazione. Quindi quanto accaduto mi dispiace molto.

Ho detto che era commovente la difesa fatta dal senatore: era commovente, sì, ma questa è un'espressione che noi usiamo nelle aule di giustizia quando in qualche modo vogliamo svilire le tesi del nostro avversario; invece poi mi sono davvero, seriamente commosso quando mi è stata rifiutata la possibilità di aggiungere la firma a quell'emendamento, che era giusto e sul quale forse il Governo e la maggioranza avrebbero dovuto fare una riflessione più approfondita per accoglierlo.

Torno al punto iniziale, ossia alla difficoltà di applicazione della norma in un sistema che richiede, a tal fine, l'adeguamento delle strutture. Si tratta di un'attività che deve fare qualsiasi Governo: legiferare è facile, ma scrivere sulla carta ciò che è giusto fare in teoria, non può essere in contrasto con quello che, poi, effettivamente è possibile fare. Vi è una oggettiva difficoltà a dare attuazione a tecniche e ammodernamenti del servizio della giustizia, utili per accelerare i tempi e migliorarne l'economia, così da fare in modo che il nostro Paese sia competitivo a livello europeo e internazionale, come diceva la senatrice Bonfrisco. Ebbene, questo è indubbiamente un provvedimento che va in quella direzione.

Ma noi stamattina approviamo la quarta proroga, signor Sottosegretario, e lei pensa che possa essere l'ultima? Lei è convinto che, nell'arco di questo ulteriore periodo di tempo, si possano realizzare quei presupposti per far in modo che il processo amministrativo telematico possa essere varato definitivamente?

L'esperienza dell'esempio che poc'anzi vi ho indicato, cioè il deposito di un atto che non viene lavorato e che non va quindi all'esame del giudice, mi ha portato a fare quello che facevo da sempre: consegnare materialmente in cancelleria l'atto, ovviamente con un impegno di energie e di tempi, cosa che avrei potuto evitare con la trasmissione telematica. Ma la trasmissione telematica, che pure ormai è legge nel nostro Paese, non funziona.

Signor Sottosegretario, faremo adesso il processo amministrativo con firma digitale. Ma funzionerà? È questo ciò di cui ella, il suo Governo e la sua maggioranza si devono preoccupare. Noi in quest'Aula

non possiamo che dire che va bene e che vi concediamo la quarta proroga. Ma io mi auguro, signor Sottosegretario, che non sarete qui, alla scadenza del termine ulteriormente fissato, a chiedere un'ulteriore proroga con un decreto-legge perché con questa metodologia voi incorrete in un vizio di costituzionalità. Infatti, se fate ricorso alla decretazione d'urgenza per risolvere un problema in tempi veloci, sicché l'*iter* legislativo ordinario non è praticabile, quando questa decretazione d'urgenza si ripete sino ad arrivare a due, tre o quattro anni dalla sua originaria e prima proposizione, quell'urgenza che accompagnò e consentì di superare il vaglio di costituzionalità diventa un macigno non più superabile.

Per il momento noi, condividendo sostanzialmente gli obiettivi della riforma, pur con le denunce che abbiamo fatto sul tema dello scivolamento delle graduatorie e quant'altro, voteremo a favore di questo provvedimento. Ma, signor Sottosegretario, signori della maggioranza, ove mai ci riproporrete nei prossimi tempi una proroga ulteriore, vi diciamo sin d'ora che non riusciremo a superare quel vizio di incostituzionalità che accompagnerebbe il provvedimento.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, stiamo parlando di un decreto?legge di ulteriore proroga di termini, che continua purtroppo una cattiva pratica del Parlamento italiano, che spesso utilizza questo sistema, quasi a voler dimostrare un assoluto fallimento di una modalità che si voleva operare.

Continuare a prevedere una proroga dei termini ha creato dei problemi non da poco, perché ovviamente per gli operatori del settore, trovarsi con un sistema che non è esattamente in uso crea ritardi, le solite lungaggini e comunque una situazione di incertezza.

Tra l'altro, stiamo parlando di un ambito, come quello del processo amministrativo, che è particolarmente delicato. La giustizia amministrativa è quel tipo di giustizia che mette a confronto il cittadino con l'apparato pubblico. È quindi una giustizia che deve essere particolarmente seguita e particolarmente efficiente, perché è l'altare sul quale viene consacrato il rispetto della legalità e del diritto da parte della pubblica amministrazione. Per cui, a maggior ragione, il sistema del processo amministrativo deve essere efficiente.

Si deve tenere conto, tra l'altro, del fatto che ultimamente gli aggravi di costo che sono stati imposti soprattutto in questa ultima legislatura per il processo amministrativo, grazie ad un aumento smisurato del contributo unificato, rendono veramente difficile il ricorso alla giustizia amministrativa anche dal punto di vista economico. Questo è solo un inciso, per dire che noi vogliamo credere che il processo amministrativo debba essere strutturato in maniera tale che al cittadino possa essere riconosciuto un diritto.

Per quanto riguarda il processo telematico, ci crediamo nonostante la sua prima applicazione. Personalmente, conosco il processo civile telematico, con tutte le perplessità che solleva un programma portato in uso a degli avvocati che, nella loro formazione, non hanno certamente avuto l'informatica e sono costretti ad avventurarsi in un programma talvolta difficile, che si blocca creando ritardi e anche difficoltà di interpretazione delle norme relative alla sua applicazione.

Il processo telematico è richiesto in particolare nel processo amministrativo, perché dovrebbe aumentare la velocità e agevolare l'attività di cancelleria, evitando appesantimenti. Se il sistema giustizia funzionasse in sé, probabilmente non avremmo bisogno di questi meccanismi. Credo ancora alla bellezza di leggere un testo di legge sul cartaceo, alla possibilità di studiare le proprie materie sulla carta, sottolineando, invece che di leggerle sullo schermo del computer, ma bisogna anche tenere conto di quanto il mondo sia cambiato. Basti pensare ai testi sui quali si studia il diritto. Visto che si parla del processo amministrativo, c'è un testo che era in uso nella facoltà dove ho studiato, il Sandulli, che è stato talmente rimaneggiato negli anni che, partendo da una veste di quasi 300 pagine, è arrivato ad averne più di 2000. Studiare diritto amministrativo, quindi, significa studiare uno, o due tomi, per un totale di quasi 2000 pagine, a dimostrare quanto sia complesso, oggi, il mondo del diritto e quanto sia complessa la normativa.

In tale complessità, il processo telematico doveva essere una soluzione ed invece, come vediamo, si continua a rinviare e probabilmente questi sistemi arriveranno a regime tra cinque anni, almeno lo speriamo.

Visto che nel titolo del decreto-legge si parla di proroghe e poi, alla fine, si parla di assunzione di personale amministrativo, cogliamo l'occasione per sancire quel che abbiamo denunciato nelle questioni pregiudiziali che abbiamo proposto su quasi tutti i decreti-legge e cioè la disomogeneità della materia, sempre che non si voglia considerare che il processo telematico risponde alle necessità di efficienza e avere personale di cancelleria dovrebbe rispondere alla medesima esigenza. È l'unica connessione che possiamo intuire.

Il problema della carenza di personale nei tribunali è gravissimo e rappresenta quello che è stato un vero e proprio fallimento della politica di mobilità interna. Basti pensare che attualmente, negli uffici giudiziari, tra segretari, cancellieri e commessi mancano più di 9.000 unità: nel foro in cui lavoro, c'è una carenza di personale amministrativo di cancelleria superiore al 25 per cento. Stiamo parlando di un sistema giustizia che, anche se rinforzato dall'arrivo di nuovi magistrati come ha promesso il ministro Orlando, se manca chi predispone gli atti, raccoglie i depositi, prepara le formule esecutive, stende i decreti ingiuntivi, cioè il personale di cancelleria, alla fine si paralizza. Arriviamo quindi a questa "iniezione" di 1.000 unità di personale, che è assolutamente irrisoria nel panorama italiano e noi continuiamo a dire che la giustizia non è un tema che interessa solo gli avvocati, i magistrati o una piccola nicchia dei nostri concittadini. Se non funziona il sistema giustizia, non funziona il sistema Paese. È un indice di grave inaffidabilità del Paese per l'impresa, ma anche per il singolo cittadino, che se non avverte la possibilità di ottenere giustizia, arriva a pensare che la giustizia se la può fare da sé. Questa è una preoccupazione che ci affligge, perché il cittadino deve credere nella giustizia e la giustizia funziona nel momento in cui abbiamo persone che funzionano: la giustizia non è una rappresentazione della signora bendata con le bilance, non è una filosofia; la giustizia è fatta dalle persone che sono dentro i tribunali, da magistrati e cancellieri seri.

Tra l'altro, questa iniezione di mille unità avviene con un metodo che appare, per certi versi, anche arcano. Si dice che si può ricorrere alle liste di mobilità e alle graduatorie già esistenti, ma ricordo che, al punto 2?*septies*, si dice che tutto questo deve avvenire in deroga ai limiti assunzionali previsti dalle normative vigenti in materia di *turnover*. Se allora si possono fare deroghe in tal senso, utilizzatele anche per le forze di polizia e per tutte le assunzioni che dovrebbero essere fatte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Creiamo così un panorama di addetti attinti da liste e graduatorie nate per tutt'altra funzione, mentre chi fa il cancelliere deve saperlo fare, avere dei fondamenti di diritto e una formazione specifica, ciò che non viene assicurato immettendo persone che per capire come funziona il sistema informatico del processo civile telematico impiegheranno anche anni. C'è bisogno di una formazione che non è assicurata, quindi abbiamo un numero di personale assolutamente irrisorio e personale che non è formato, secondo il solito sistema italiano per cui si dice di aver fatto, ma alla fine non si è fatto un bel nulla. Ci troviamo sempre con lo stesso panorama italiano.

Bisogna affrontare le tematiche non con i decreti-legge e le proroghe, ma in maniera sistematica, considerando tutto l'insieme. In questo modo si fanno delle vere riforme e non meri *slogan*, come potrebbe essere questo.

Per le ragioni ora espresse, il Gruppo della Lega Nord esprimerà un voto di astensione su questo provvedimento. Ci asterremo perché riteniamo che il processo telematico debba essere attivato e che queste mille unità debbano arrivare. Per il resto, abbiamo rappresentato tutte le nostre perplessità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, noi di Sinistra Italiana abbiamo sempre ritenuto che l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico fosse un'innovazione di fondamentale

rilievo, oserei dire quasi epocale. Per la verità, così era stata annunciata. Guardandolo dal punto di vista del cittadino, è un'innovazione che comporterebbe certamente un miglioramento del sistema del processo e, soprattutto, un rafforzamento del diritto del cittadino ad avere giustizia. Non ci deve sfuggire che stiamo parlando del processo amministrativo, ma sappiamo quanto anche i procedimenti che si svolgono davanti al TAR e i vari ricorsi al Consiglio di Stato abbiano molto a che fare con i diritti dei cittadini. Abbiamo quindi accolto con grande perplessità questo decreto-legge, come già illustrato ieri durante l'esame delle questioni pregiudiziali, perché è la quarta proroga. Ora siamo abituati agli annunci, soprattutto sulla parte che riguarda l'innovazione e il digitale, su cui da due anni ascoltiamo annunci roboanti ed epocali, ma purtroppo il decreto-legge di cui trattiamo ci conferma che non erano state poste basi adeguate per l'entrata in funzione del processo telematico. Vorrei infatti ricordare a tutti noi che l'ultima proroga aveva previsto l'entrata a regime già dal 1° luglio 2016 e che oggi è nuovamente prorogata a gennaio 2017, con una sperimentazione - questa, tra l'altro, introdotta dalla Camera dei deputati - fino a marzo 2017.

Parlavo degli annunci, a cui però non segue mai una capacità di direzione del lavoro e quindi di buon andamento dell'amministrazione per fare in modo che poi i termini per l'entrata in vigore di innovazioni importanti e fondamentali come questa possano essere rispettati in modo efficace.

Ma perché si è arrivati ancora una volta alla proroga? Perché vi sono stati moltissimi problemi che hanno causato questo rinvio. Non voglio tediarvi a lungo su tutte le vicende che hanno riguardato, in particolare, anche gli avvocati e le procedure di sperimentazione. Certo, lo voglio dire al Sottosegretario, la sperimentazione che è stata posta in essere, tra l'altro presso strutture pilota che avrebbero dovuto assicurare la preparazione degli avvocati, è stata tenuta in termini oggettivi e temporali tali da non consentire una effettiva partecipazione e quindi, in realtà, non è stata davvero efficace.

Si sono verificati problemi tecnici di varia natura ed errori che indicano una scarsa capacità di dar vita all'applicazione e all'entrata in vigore di innovazioni che - torno a ripeterlo - per noi sono importanti, perché crediamo nel processo telematico e riteniamo che questo possa essere un'ulteriore garanzia per i cittadini.

Vi è poi un'altra questione, che non ci è ben chiara e che è il motivo per cui, purtroppo, riteniamo che anche questo decreto-legge, e quindi la quarta proroga, rischi di non essere risolutivo. Non abbiamo ben compreso se le questioni emerse, come il grave ritardo della sperimentazione e le criticità, sia sostanziali che tecniche, che lo hanno accompagnato, si avviino a soluzione o se si siano messe in atto procedure per rimuovere le criticità.

Non ci è ben chiaro inoltre se effettivamente sia stato preso in considerazione il problema che sta alla base dell'attuazione del processo telematico amministrativo, cui ha fatto cenno anche la collega Stefani parlando del processo telematico civile. Mi riferisco al problema legato alla tenuta della rete informatica, su cui si basa il funzionamento del sistema del nuovo processo. La rete informatica è stata adeguatamente rinforzata, in considerazione della necessità di operare in termini molto più ampi di quanto avveniva in precedenza? Questo rinforzo è adeguato a sostenere il peso delle nuove attività? Tutte queste questioni erano già emerse in fase di sperimentazione ed hanno portato nei fatti a questa quarta proroga e onestamente non abbiamo ben compreso - né al riguardo abbiamo ricevuto notizie chiare - se soprattutto la questione della rete sia stata adeguatamente affrontata in termini di risorse - e al riguardo ho qualche dubbio - e in termini di capacità professionali sotto il profilo informatico. Manteniamo su questo punto moltissime perplessità, soprattutto perché riteniamo che questo decreto-legge alla fine rischi, ancora una volta, di non essere risolutivo proprio per i gravi ritardi che si sono accumulati.

Durante l'esame alla Camera - torno su questo punto - sono stati introdotti sedici commi che fanno sì che si possa arrivare, con una procedura accelerata e speciale, all'assunzione a tempo indeterminato di mille persone. La carenza cronica e gravissima di personale nell'amministrazione della giustizia nel nostro Paese è sotto gli occhi di tutti e l'abbiamo denunciata varie volte, quindi certamente può essere una buona notizia il fatto che qualcosa si muova e che forse mille persone saranno assunte.

Le questioni che abbiamo posto, relative alle assunzioni straordinarie, sono legate al fatto che non è ben chiaro, e onestamente ancora non abbiamo ben compreso, quale sarà il meccanismo riguardante la parte di personale che dovrebbe essere assunta attraverso lo scorrimento delle graduatorie di tutti i concorsi pubblici. Intanto non abbiamo notizia - lo chiederemo alla ministra Madia - di quanti effettivamente siano coloro che sono nelle graduatorie ancora valide. Ho il sospetto che siano decine di migliaia, quindi la domanda sorge spontanea: in base a quali criteri verranno selezionati e con quali criteri si attingerà ad una graduatoria o all'altra?

Il criterio fondamentale dovrebbe essere la possibilità di impiego, quindi di professionalità e di ruoli adeguati, per ricoprire gli incarichi all'interno dell'amministrazione della giustizia. Il vero sospetto che abbiamo è che, alla fine, non avremo nuovi concorsi, perché - torno a ripetere - stiamo parlando forse di decine di migliaia di persone che hanno vinto un concorso e sono nelle graduatorie ancora valide. Nel decreto si parla di concorso, ma non abbiamo alcuna garanzia che tale concorso sarà bandito.

Qui nasce un problema, che ho posto con un ordine del giorno che è stato approvato, e che è molto grave: denuncio qui la situazione dei tirocinanti, che continuo a chiamare precari, che lo Stato, con 400 euro, ha utilizzato, anche con procedure non proprio chiare (di fatto con un vero e proprio meccanismo di sfruttamento). Si tratta di persone che sono state formate con risorse pubbliche e che oggi rischiano di essere definitivamente estromesse, perché per quelle mille o anche duemila unità di cui si autorizza l'immissione in ruolo si rischia, ricorrendo al solo meccanismo delle assunzioni tramite lo scorrimento delle graduatorie, di non avere concorsi cui i tirocinanti possano partecipare con un titolo preferenziale.

Per tutti questi motivi e perplessità che noi abbiamo, annunciamo il nostro voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signora Presidente, il provvedimento in esame, che è stato discusso in Commissione, reca due temi importanti. Il primo è quello della proroga, motivo per cui è stato proposto, e il secondo è quello della carenza di dipendenti nelle strutture giudiziarie, carenza cui il Governo vuole in qualche modo rimediare. È dal 2001 che si pratica la sperimentazione sulle modalità tecnico-operative per il procedimento telematico nella giustizia e soltanto da due anni si è avuta un'accelerazione di questa sperimentazione ed è quindi quasi naturale che ci possano essere ritardi nella pratica sperimentale del processo telematico.

Per questo motivo, nonostante susciti un po' di perplessità, la proroga deve essere accettata, perché il percorso iniziato deve assolutamente continuare ed essere concluso. Infatti, con riferimento alla richiesta e alla necessità di efficientazione e velocizzazione del processo telematico amministrativo, occorre concludere la fase sperimentale e, quindi, dal 1° gennaio 2017 - con l'auspicio che si tratti dell'ultima proroga - ricorrere all'obbligatorietà della firma digitale. Il percorso è quindi assolutamente necessario e, nonostante le perplessità, giustifichiamo la richiesta di proroga da parte del Governo, perché riconosciamo la necessità di chiudere con la fase di sperimentazione tecnico-operativa. Voteremo quindi a favore del provvedimento in esame.

Il secondo tema è quello delle assunzioni, in relazione al quale le perplessità aumentano. Condividiamo in parte quello che è stato detto anche dai colleghi dell'opposizione, perché non è chiara la modalità complessiva con cui verranno assunti questi nuovi impiegati della giustizia, aventi un profilo non dirigenziale. Salutiamo però con favore il fatto che altre 1.000 unità possano andare a rimpinguare la platea dei lavoratori della giustizia, così consentendo di organizzare meglio il sistema giudiziario, di cui sono assolutamente palesi le debolezze e la necessità di una ristrutturazione e di un miglioramento, dovuta soprattutto alla carenza di organico.

Il Sottosegretario ha parlato di quasi circa 10.000 posti vacanti che devono essere coperti. Per la loro copertura ci sono già, all'interno del provvedimento, linee guida precise perché, oltre ai 1.000 che verranno assunti (mi auguro che il successivo decreto del Ministro possa dare equilibrio a queste

assunzioni), c'è anche l'impegno del Governo a stabilizzare 3.000 precari della giustizia che in questo momento, in tutte le Regioni d'Italia, anche con convenzioni a macchia di leopardo sul territorio nazionale, riescono, con buona volontà, a far funzionare e mandare avanti il sistema della giustizia. È però chiaro che la buona volontà può esaurirsi; le motivazioni devono venire anche da un'adeguata retribuzione e, quindi, la stabilizzazione di questi tirocinanti deve essere un obiettivo che il Governo deve perseguire.

Purtroppo, il passaggio per mobilità di parte dei dipendenti della Provincia ai ruoli giudiziari non ha avuto grande successo, perché soltanto 366 unità hanno fatto questa richiesta.

Nei prossimi tre anni, se ci sarà la dotazione finanziaria - credo e mi auguro che questa copertura ci possa essere - si faranno dei concorsi, per cui raccomandiamo al Governo di dare, possibilmente, spazio a nuovi assunti.

In definitiva, nel complesso, si tratta di un provvedimento a cui dobbiamo necessariamente aderire, nonostante qualche problematica che, ripeto, ci lascia insoddisfatti. Mi viene in mente in proposito un aforisma di Flaiano: ci auguriamo che, questa volta, non tutto quello che è provvisorio diventi definitivo *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Ci troviamo di fronte all'ennesimo decreto-legge. Ormai il decreto-legge è la prassi, non solo per fatti urgenti e indifferibili, ma viene utilizzato per le proroghe. Il decreto-legge è diventato infatti lo strumento utilizzato all'ultimo momento, quando il Governo si rende conto che ciò che aveva pensato di realizzare non è realizzabile, benché qualcuno magari, al momento della stesura del primo disegno di legge, lo avesse fatto notare al Governo che aveva scritto tale norma e avesse indicato tempi diversi. Ci si trova quindi di fronte alla quarta proroga, rispetto a qualcosa che di fatto è già operativo: il processo telematico, nell'ambito del processo amministrativo, è infatti già operativo e in essere. Il problema che si pone oggi è il trasferimento definitivo, cessando di dare attuazione alle modalità cartacee, per dare piena attuazione alle modalità digitali.

Tutto il percorso verso il processo telematico, in tutti gli ambiti, anche in quello civile, di giurisdizione ordinaria, è stato sempre travagliato, perché ha dovuto fare i conti con l'arretratezza formativa del Ministero della giustizia e di tutti gli operatori. Quando parlo di arretratezza formativa, imputo la colpa direttamente ai Governi che si sono succeduti e non agli interessati, perché la formazione nell'ambito degli addetti del settore giustizia - in tutte le sue accezioni: contabile, amministrativa e ordinaria - è sempre stata a carico dell'iniziativa personale oppure della buona volontà di formatori a livello locale e distrettuale, che hanno compiuto lo sforzo di cercare di diffondere l'ABC, senza che mai ci sia stato un piano organico di formazione. Come molti sanno, provengo dal Ministero della giustizia e ricordo che l'ultimo piano di formazione complesso e collettivo, svolto a livello nazionale, risale al 2000-2001, in cui tutti i neoassunti, una grande quantità di personale, sono stati avviati a formazione, che è durata un anno. Peccato che, nel frattempo, essi dovessero già operare, fin dal primo giorno, benché fosse in corso l'attività di formazione. La formazione viene spesso, se non sempre, trascurata, in tutti gli ambiti. Credo che la prima cura del Governo e del Ministero della giustizia dovrebbe essere quella di fare in modo che il proprio personale sia al passo con i tempi: mi riferisco sia ai magistrati, sia ai cancellieri che lavorano con loro.

La decretazione d'urgenza viene utilizzata come proroga, ma non vediamo mai un'assunzione di responsabilità: anche nella relazione di accompagnamento del decreto-legge, non c'è mai un'assunzione di responsabilità in cui si dica che la proroga si rende necessaria perché non si è stati in grado di garantire ciò che era stato promesso. Ogni volta ci sono gli annunci roboanti, in cui si dice che verrà digitalizzato il processo, ma di fatto ci troviamo a procedere di proroga in proroga. Il decreto-legge in esame, di fatto, è una semplice trasformazione di date per dare attuazione al processo telematico. Alla Camera, però, è stato utilizzato come un cavallo di Troia per introdurre l'assunzione di mille unità.

L'assunzione di 1.000 unità presso il Ministero della giustizia non può che rendere felice me, ogni persona in quest'Aula e ogni cittadino italiano, perché finalmente è una boccata di ossigeno per una amministrazione che è tra le più carenti in termini di organico e tra le più alte in termini di età media. Si tratta quindi un'amministrazione che ha bisogno ed infatti il bisogno è stato soddisfatto in questi decenni (perché non parliamo di anni ma di decenni) grazie al precariato.

Il precariato nell'amministrazione della giustizia è diventato quasi pari al personale in organico. Se andate a vedere alcune corti di appello in particolare e alcuni tribunali, questi hanno tanto di quel personale in regime di precariato, nelle forme più svariate, che è quasi uguale al personale in organico. Oggi forse un po' meno, ma semplicemente perché c'è stata una grande stabilizzazione di ex lavoratori socialmente utili una decina di anni fa, altrimenti sarebbe di gran lunga superiore. In ogni caso, questa è sempre stata la caratteristica fondante del Ministero della giustizia. Personale che arriva da amministrazioni private, da fabbriche e industrie, o semplicemente in mobilità; accordi con le Province per consentire a queste persone di attivare la loro mobilità e mettere a disposizione le loro competenze, seppure in ambito diverso, e dare respiro alle cancellerie giudiziarie che spesso hanno bisogno proprio di "bassa manovalanza", anche se ormai questo è un termine che non si può più utilizzare nell'ambito della giustizia, dove anche il livello più basso in termini di qualifica professionale deve avere un livello di formazione ben più alto di quello che prima, addirittura, forse era richiesto ai cancellieri. Pensiamo all'utilizzo della strumentazione informatica e della digitalizzazione, che è all'ordine del giorno, per non parlare del rapporto con l'utente, che ormai si è trasformato. Non si vede più (o non si dovrebbe vedere più) il cittadino come un peso da parte dell'operatore della giustizia, qualcuno che viene a chiedere qualcosa, ma come colui che sta interagendo dall'altra parte dello sportello, con il quale bisogna instaurare un rapporto quasi paritario, di accompagnamento, per soddisfarne le richieste e le esigenze. Questo è il ruolo degli URP aperti presso gli uffici giudiziari, sempre grazie alla buona volontà di presidenti di tribunali e di corte di appello, di procuratori, di dirigenti e di qualche cancelliere e di qualche operatore della giustizia, che ha messo del suo.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 12,06)**

(*Segue* CRIMI). Ma andiamo a esaminare nel dettaglio cosa abbiamo davanti. Abbiamo mille unità che vengono promesse come assunte dal Ministero della giustizia. Contemporaneamente - e non mi hanno soddisfatto le motivazioni che il Governo ha di volta in volta portato in Commissione - se andate a leggere il comma 2-*bis* dell'articolo, vi accorgerete che viene ridotto di mille unità il contingente del personale in mobilità che deve transitare dalle ex Province. A questo punto ci chiediamo: il problema del trasferimento del personale delle ex Province è stato risolto? Se il Ministero della giustizia dice che le duemila unità che dovevano arrivare sono ridotte a mille, evidentemente, o non servono più le altre mille, oppure queste unità non ci sono e quindi si autorizza l'assunzione di altre mille unità.

Ma anche con riferimento all'assunzione di queste mille unità bisogna andare nel dettaglio, perché è nel dettaglio che si nasconde la diabolicità di certi provvedimenti. Tale assunzione avviene «previo scorrimento delle graduatorie esistenti». Ma se da vent'anni non si fanno concorsi nel Ministero della giustizia, quali sono queste graduatorie esistenti ed in corso di validità? È qui che si apre un campo infinito, sul quale il Governo, il Ministero della giustizia e il Sottosegretario non hanno una chiara visione, dal momento che, ad oggi, non sono riusciti a fornirci, né in relazione, né in Commissione, un elenco delle graduatorie attualmente in vigore in corso di validità con idonei dalle quali si potrà attingere, perché dovrà essere fatta una verifica della compatibilità delle qualifiche e quant'altro.

Stiamo parlando di un percorso che potrebbe anche esaurire i mille posti - chi lo sa? - oppure non trovare nessuno. Pertanto, quello che viene denunciato è che probabilmente l'obiettivo dell'autorizzazione di queste mille assunzioni è esclusivamente quello di andare a sanare e a immettere in servizio gli idonei di concorsi in graduatorie ancora in corso di validità di altre pubbliche amministrazioni. Lo scopriremo dopo; quando sarà tutto approvato e sarà in corso di attuazione, scopriremo nomi e cognomi delle persone che si trovano in queste graduatorie. Dopodiché, in subordine vi sarà il concorso pubblico, ovviamente per i posti residui.

In tutto questo ci si è dimenticati di quella grossa fetta di precariato che c'è nel Ministero della

giustizia; una questione, quest'ultima, che dovrebbe essere definitivamente chiusa nella pubblica amministrazione. Al precariato può ricorrere il privato, che può individuare delle esigenze tali da costringerlo a dover assumere del personale per un periodo di tempo determinato, ovviamente con le giuste tutele; tuttavia la pubblica amministrazione non può permettersi, così come nella scuola e in qualunque ambito come la sanità e la giustizia, di continuare ad andare avanti con il precariato, che significa illudere delle persone che costruiscono il loro futuro sulla base di certe aspettative; ci sono famiglie che vivono grazie a quel piccolo salario, perché stiamo parlando di tirocinanti che percepiscono 400 euro al mese per lavorare venti ore a settimana, salvo casi in cui qualche Regione o Provincia dà qualche incremento con un accordo proprio. Questa è la situazione in cui ci troviamo.

Il provvedimento in esame ci sembra una semplice partita di giro, un semplice provvedimento fuffa che serve a spostare stanziamenti previsti per la mobilità del personale delle ex Province ed evitare che quei soldi vengano persi; pertanto si finge di voler provvedere all'assunzione di quel personale per congelare quei soldi per un po' di tempo per poi magari riutilizzarli per il personale in mobilità dopo aver ovviamente sanato le graduatorie esistenti.

Da tutto questo, in conclusione, mi viene da dire quanto segue: giustizia, stai serena, che probabilmente quelle mille assunzioni non arriveranno mai. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prometto che questa sarà l'ultima volta che parlerò di questo tema, anche perché l'*iter* del provvedimento si conclude, quindi cessa questa mia telenovela personale sul processo telematico.

Ha ragione il collega Crimi: con il provvedimento in esame la giustizia non può stare serena per tutti i motivi che abbiamo detto in precedenza, perché purtroppo una proroga rappresenta l'affermazione palese di una sconfitta, il non essere riusciti a fare qualcosa, un concetto che a questo Governo e a questo Presidente del Consiglio non piace molto riconoscere. Si tratta, tuttavia, di un dato oggettivo: quello che era stato promesso ancora una volta non è stato mantenuto e oltretutto ciò è avvenuto su un profilo tecnico non particolarmente complesso da realizzare. È vero, infatti, che l'informatizzazione del processo amministrativo non è una banalità, ma, come ricordavano i colleghi che mi hanno preceduto, noi abbiamo sperimentazioni e accessi di successo alla giustizia amministrativa, alla giurisprudenza dei tribunali amministrativi regionali, alla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Non a caso si è scelto di inserire come esempio pilota, come numero 1, nel codice del processo amministrativo proprio il processo telematico, perché si riteneva che fosse la forma di amministrazione della giustizia già più predisposta all'attuazione di questo strumento, rispetto al quale noi abbiamo assunto un precisissimo impegno nei confronti dei nostri partner europei.

Vorrei ricordare la delega di sei mesi che caratterizza la prima parte. Vedo il collega Morra, con cui prima commentavamo il fatto che io avessi usato l'espressione «dicotomico» per questo provvedimento e vi spiego la ragione. Il provvedimento è dicotomico perché è una specie di bilancia totalmente sbilanciata.

Il comma 1 e l'originario comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, che sono sostanzialmente il cuore del provvedimento primigenio originale, costituiscono solo una piccola parte del provvedimento attuale, che si compone ora di un obeso articolo 1, con un comma 2 (che arriva fino al comma 2-*sexiesdecies*) riguardante le nuove piante organiche del Ministero della giustizia, il vero cuore del provvedimento. In termini di contenuti e di aspetto fisico e testuale, più che dicotomico - si diceva con il collega Morra, con il gusto del *calembour* che lo caratterizza - che il provvedimento è quasi comico. Ma è così.

Non si capisce per quale motivo il provvedimento sia partito con un decreto-legge. Non si poteva inserire altrove - come abbiamo detto - questa ennesima sconfitta, questa ennesima proroga all'avvio di una procedura necessaria per l'amministrazione della giustizia? Si tratta di una procedura che, oltretutto, rappresenta in se stessa un risparmio per l'amministrazione generale della giustizia dello

Stato, la cui mancata attuazione costituisce, invece, una grande attribuzione di costi aggiuntivi agli utenti, ai destinatari finali della giustizia, non solo amministrativa, ma anche ordinaria, ossia i cittadini. Più la giustizia è lenta, più i cittadini pagano, sotto ogni profilo. Non pagano solo dal punto di vista economico; voglio sottolineare che anche questo aspetto non è irrilevante perché abbiamo avuto un aumento del contributo unificato (quindi aumenta il contributo unificato e diminuisce l'efficienza del sistema giustizia); il costo economico del contenzioso, comunque configurato (amministrativo, civile, penale) è enorme ed è anche un costo emotivo, che paralizza la vita, il patrimonio, le relazioni personali, i rapporti familiari.

Sottosegretario Migliore, ho apprezzato enormemente la sua disponibilità in Commissione. Lei in Commissione ha fornito i numeri con la grande disponibilità e la competenza che la caratterizzano, ma il problema è che i numeri non tornano; questi numeri non tornano mai. Non tornano i numeri delle proroghe, che non sono di sei, ma di nove mesi. Infatti, più avanti, annidato in un altro articolo della parte obesa del corpo del provvedimento, si dice che, sì, sono sei mesi, ma poi si può proseguire fino a marzo 2017 in un percorso parallelo con il processo *old style*, vecchia maniera, e il processo telematico, ove già esistente. Ci prendiamo quindi altro tempo rispetto a quanto previsto dalla proroga e lo annidiamo in una parte più oscura e nascosta, nello sgabuzzino del contenuto del provvedimento.

Molto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto su questo aspetto terribilmente opaco del nuovo comma 2 dell'articolo 1. Ripeto, lei, Sottosegretario, ha fornito i numeri alla Commissione, ma sono numeri che non ci convincono, soprattutto rispetto ai mille posti, anche in termini di allocazione delle poste in bilancio. Lei ci ha detto che si attingerà a un fondo per l'efficientamento dell'amministrazione della giustizia, che è contenuto nella legge di stabilità, che, però, si basa molto sulla percentuale negativa dell'allocazione degli attuali dipendenti delle Province. È quindi un fondo con un punto interrogativo, il cui contenuto non è così netto e definito, soprattutto se si riferisce a mille contratti a tempo indeterminato. Sappiamo che esiste una potenziale copertura di questo fondo per il 2016 e il 2017: e poi?

Quello che sappiamo per certo è che non è con un articolo, rapinato alla Camera, di un decreto-legge che si disciplina una materia così importante come quella del rimpolpamento delle piante organiche dell'amministrazione della giustizia per ruoli non dirigenziali. Non lo si fa trascurando l'effetto prenotativo che hanno meritatamente conquistato coloro che fino ad ora hanno lavorato per l'amministrazione della giustizia nel ruolo "precario" di tirocinanti. Li abbiamo inventati noi, sottosegretario Migliore, con il decreto-legge n. 98 del 2011, per rispondere ad un'esigenza emergenziale dell'amministrazione della giustizia. Noi non siamo certo quelli che dicono che i concorsi non devono essere celebrati, ma non siamo neanche quelli che dopo essersi fatti dare una mano dagli appartenenti a una categoria professionale, li congediamo garbatamente con un calcio nel sedere. Questo non è equo, questo non è corretto, questo non è equilibrato e legittimo nemmeno sotto il profilo costituzionale, perché esiste un articolo 3 nella Costituzione che ci dice che dobbiamo trattare nello stesso modo le situazioni che hanno un medesimo contenuto.

Quello che però non ci torna, veramente non ci torna, signor Presidente, sottosegretario Migliore, colleghi, è il fatto che queste quattro categorie siano identificate da un articolo e non da un provvedimento organico, su cui ci saremmo potuti tutti confrontare, su cui avreste potuto scrivere tutto quello che era necessario per far capire chi sarebbe andato a ricoprire quali posti, con quali professionalità, con quali prospettive di formazione (formazione continuativa lì e allora), con quali prospettive di riqualificazione. Questi sono tutti presupposti che devono esistere e che in questo testo non esistono. Nulla di tutto questo è scritto. Lei ci ha spiegato come dovrebbe essere; però questo appartiene sempre a quella dimensione onirica che, finché non viene trasferita sulla carta e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, non esiste in natura. Sono delle manifestazioni di buona volontà, che non hanno nessun peso e nessun valore fino a che non sono scritte, approvate, valide ed efficaci secondo le regole della Repubblica italiana. Noi sappiamo solo che ci sono mille posti e quattro possibili categorie di pretendenti.

Abbiamo le famose graduatorie, che riguardano tutte le amministrazioni e non solamente

l'amministrazione della giustizia. Quindi, non esistendo dei criteri di professionalizzazione e di garanzia che la persona giusta vada a ricoprire il posto giusto, come facciamo a sapere che quei posti, così importanti per l'amministrazione della giustizia, saranno ricoperti dalle persone giuste? Abbiamo i famosi dipendenti delle Province, che stanno dappertutto, soprattutto in Regione, ma che sembra non siano molto inclini ad andare verso il Ministero della giustizia. Abbiamo i tirocinanti che in qualche modo dovremo sistemare secondo le aspettative che abbiamo dato loro. Abbiamo infine la categoria più improbabile di tutte, cioè i nuovi assunti. Sappiamo infatti - come hanno più volte ricordato i colleghi che mi hanno preceduto - che c'è una grande graduatoria nazionale, indistinta, indeterminata, multiprofessionalizzata e, a proposito dell'età media dei dipendenti pubblici, sicuramente non caratterizzata dalla presenza di virgulti, abbiamo una categoria di scorrimento che rischia di coprire completamente - e toglierei il «rischia» - quei mille posti che sono stati propagandati come nuove assunzioni.

Quindi, signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, diciamoci la verità, usiamo le parole giuste per definire i contesti giusti. Se vogliamo fare le sanatorie dobbiamo avere il coraggio di raccontarcelo francamente; però, colleghi, non è questo il modo di accondiscendere a dei bisogni. Noi riconosciamo questi bisogni, li legittimiamo e li condividiamo: c'è bisogno di velocizzare la giustizia, non solo amministrativa, e c'è bisogno di ricoprire le piante organiche dell'amministrazione della giustizia. Ma questo non è il modo giusto, questo non è il modo in cui condividere le soluzioni. Tuttavia, solo perché il bisogno esiste e perché siamo purtroppo in un momento di emergenza, a fronte di un provvedimento di cui non condividiamo il metodo in alcun modo, siamo indotti, solo per l'esistenza dell'esigenza dell'emergenza, a dichiarare un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, non ho alcuna difficoltà a dichiarare subito che il Gruppo del PD voterà in modo convinto a favore di questo provvedimento.

Nonostante voglia contenere il discorso in poche battute, mi sembra giusto dare delle risposte perché in quest'Aula sono state dette tante cose, anche cose vere, ma i termini del discorso sono stati in qualche caso esasperati.

Certo, quando si parla di proroghe è facile dire che si sbaglia, che non è giusto e non è corretto. Ricordo a tutti quello che ci diciamo ogni anno, o che (speriamo) dicevamo, quando parliamo di milleproroghe. Prorogare, infatti, significa non aver calcolato bene una scadenza. Questo vale per tutti i provvedimenti. Però probabilmente per questo provvedimento vale meno che per altri, perché stiamo parlando di un disegno di legge che riguarda il processo amministrativo telematico che è stato introdotto con una riforma strutturale entrata in vigore nel 2010. Il primo termine previsto era il 1° gennaio 2015, quasi cinque anni. Il tempo è passato, questa legislatura è nata nel 2013 e tre anni erano già trascorsi rispetto all'entrata in vigore del primo decreto legislativo sul processo amministrativo telematico. Nel frattempo, si va di proroga in proroga e forse l'errore è precedente, perché si è prorogato di sei mesi in sei mesi quando invece mancava un elemento che è stato introdotto con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del febbraio 2016.

Non si trattava, infatti, soltanto di decidere una data, ma di avviare un percorso che sicuramente è stato reso più complicato della scelta, che noi condividiamo e che il Parlamento ha condiviso, fatta con l'articolo 38 del decreto-legge n. 90 del 2014 quando la facoltà che era stata concessa nella fase della riforma generale del processo telematico è diventata, invece, una necessità. Davanti a questo cambiamento, davanti al fatto che l'utilizzo delle modalità telematiche non è più una facoltà ma un obbligo, è chiaro che anche il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'organizzazione di tutto questo, è diventata molto più complessa. Quindi, se ci vogliamo lamentare delle proroghe, ci dovremmo semmai lamentare, e fare autocritica, sul fatto che in passato abbiamo più volte spostato il termine ben sapendo - probabilmente dovevamo saperlo - che se nella prima fase il termine previsto era stato di cinque anni, nella fase successiva, quella veramente operativa, il termine previsto di sei mesi era veramente risibile.

D'altra parte, questa proroga non è mai stata inserita nel calderone delle proroghe proprio perché ha una sua specificità, è piuttosto complicata e crea la necessità di interfacciarsi con altri soggetti. Infatti con questo provvedimento decidiamo date e criteri. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è entrato nel merito dei criteri e delle regole del processo telematico, ma poi c'è chi deve applicare tali regole, chi deve attrezzarsi e anche chi deve formare il personale.

Quindi lamentarsi eccessivamente oggi di questa proroga è una presa di posizione che poi viene smentita anche dal nostro stesso comportamento. Infatti anche l'opposizione che si scandalizza per la proroga ha presentato emendamenti in cui chiede proprio una proroga. Ad esempio, in uno di questi emendamenti si scrive: «Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo telematico, fino alla data del 31 gennaio 2017 restano applicabili le regole precedenti»; quindi l'opposizione subisce le stesse pressioni - si fa per dire - che subiamo noi, si rende conto delle difficoltà organizzative e recita una parte. Noi ovviamente recitiamo una parte diversa, cioè quella di chi tutela questa proroga sperando che sia sufficiente. Infatti, sinceramente, i termini del 1° gennaio 2017, e per l'obbligatorietà del 31 marzo 2017 (cioè di nove mesi), potrebbero essere congrui e io mi auguro che siano definitivi.

A proposito del nuovo testo dell'articolo 1 introdotto dalla Camera, molti di noi hanno colto un elemento di continuità con la precedente formulazione, il che ci dice anche quanto sia difficile la digitalizzazione, non solo del processo amministrativo ma in generale nei processi. Infatti, le assunzioni previste diventano urgenti per dare corso alla digitalizzazione. Lo dice chiaramente, letteralmente anche, il comma 2 dell'articolo 1 in cui si parla, appunto, delle assunzioni.

In conclusione, quest'ultimo aspetto ci dice una cosa ben precisa: introdurre il processo telematico e utilizzare questi strumenti significa avere più personale formato.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 12,28)**

(*Segue* LO MORO). Questa è una scommessa da vincere non solo come Parlamento e come Governo, ma come sistema Paese, includendo nello stesso da protagonista l'apparato giudiziario e amministrativo dei TAR, del Consiglio di Stato e anche dei tribunali ordinari.

Detto questo, passerei al nuovo comma 2 dell'articolo 1. Vorrei cogliere gli aspetti positivi della questione che ci ha visto discutere animatamente e produrre un ordine del giorno, sul cui contenuto rinvio, come Gruppo del PD, alle parole del senatore Lo Giudice. Non mi dilungherò ed esprimerò la stessa soddisfazione con le stesse considerazioni. Cogliamo l'aspetto positivo: se il Governo ci portasse un provvedimento in cui, per esempio, si parlasse di assunzioni per le Forze dell'ordine, noi tutti dovremmo solo avere parole di plauso perché da tempo parliamo di carenze di organico in vari settori. Qui si parla di giustizia e, quindi, parliamo delle carenze di organico finalizzate soprattutto all'accelerazione della digitalizzazione nei tribunali ordinari. Non è discutibile che sia un fatto positivo aver potuto impegnare le somme utilizzate perché disponibili per assumere mille persone. Né è una novità o può essere oggetto di scandalo il fatto che si dia corso alle procedure, che qui vengono richiamate in maniera elaborata riferendole al Ministero della giustizia. Le procedure della mobilità e dei concorsi pubblici sono disciplinate da leggi che abbiamo approvato come Parlamento e su cui siamo intervenuti anche di recente.

Tutto questo serve a dire che è ovvio che anche noi, come Gruppo, ci siamo posti il problema dei precari. Non dobbiamo dire una cosa e il contrario di quello che stiamo dicendo. Non dobbiamo dire che siamo tutti per i concorsi - e qui dobbiamo esserlo - e poi, quando si tratta di lavorare sui precari, dire un'altra cosa. Su questi abbiamo posto un problema al Governo e in Commissione, che l'ha trattato con un'unitarietà di intenti e che la stessa Presidente ha rappresentato in via sintetica nell'elaborazione dell'ordine del giorno che abbiamo votato. Siamo partiti da un ordine del giorno della collega De Petris e dei sui colleghi di Gruppo per aderire e lavorare insieme all'impostazione di tale questione. Noi ci poniamo il problema dei cosiddetti precari - o tirocinanti della giustizia, per usare un termine più tecnico - ma non per contraddire leggi dello Stato, ma per garantirli, seppure con un ordine del giorno - questo era lo strumento che avevamo a disposizione - e dire che non ci siamo dimenticati e che sappiamo che ci sono i soggetti in mobilità e in esubero, che dobbiamo collocare, provenienti dalla Provincia. È troppo facile dire di abolire le Province e poi non rendersi conto che bisogna collocare

questi soggetti. Sappiamo tutte queste cose, ma anche che c'è un personale utilizzato nel settore della giustizia cui va data una risposta. La risposta è il concorso con cui si riconosce la specificità della loro formazione a norma di una legge già vigente? Benissimo, facciamolo. Questo ci siamo detti in Commissione e questo ribadisco.

Gli aspetti che ci hanno visto discutere, anche in maniera animata, soprattutto sui tirocinanti hanno a che fare con la vita dei cittadini, con il fatto che molto spesso, come è stato denunciato in quest'Aula, in alcune Regioni si continua a ricorrere al precariato. È male che ciò avvenga perché il precariato non si crea, ma una volta che si crea bisogna farci i conti perché sono vite umane e famiglie che attendono risposte. Noi abbiamo cercato insieme una risposta. Siamo convinti che nel prosieguo troveremo una posizione comune su come andare avanti, ma intanto non possiamo che essere soddisfatti del fatto che la giustizia venga arricchita di mille persone e non possiamo che prendere atto che, essendoci un'assoluta necessità, il processo telematico entrerà in vigore in via definitiva il 1° gennaio 2017 e che questa modalità diventerà obbligatoria il 31 marzo per consentire ai cittadini un percorso di assoluta affidabilità e certezza.

Non abbiamo pertanto dubbi ed esprimeremo un voto favorevole. Concludo aggiungendo che ringrazio molto i colleghi per la discussione che si è svolta in Commissione, che è stata molto ricca e che è stata sollecitata anche da problemi che sono stati sollevati nel Gruppo. Mi sembra quindi che quando lavoriamo insieme, qualche risultato lo otteniamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito i senatori Segretari di controllare le postazioni di voto. Invito anche i senatori a collaborare togliendo le eventuali tessere che sono in scranni vicini, in caso di assenza dei senatori.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. In attesa che siano depositati gli emendamenti sul disegno di legge 2271 e connessi inerenti al provvedimento sull'editoria, dispongo che si passi al punto successivo all'ordine del giorno e cioè alla discussione del disegno di legge n. 2067 e connessi.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, noi non abbiamo nulla che osti all'incardinamento delle relazioni relative ai successivi disegni di legge in esame. Chiederemmo però la cortesia alla Presidenza, così come era stato concordato alla riunione dei Capigruppo, di dare la possibilità al mio Gruppo di svolgere una riunione dalle ore 13 alle 15.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo una conferma.

Questa mattina si è svolto un *iter* pesante e lungo sul disegno di legge sull'editoria. Abbiamo partecipato ai lavori della Commissione e fatto il *rush* finale per concludere i lavori e poterlo esaminare in Aula.

Considerata l'attesa che c'è attorno al provvedimento e che già qualche giorno fa abbiamo esaminato un provvedimento senza che vi fosse il parere della 5a in Commissione, per accelerare l'*iter* di tutti i provvedimenti, chiedo che dopo aver svolto le due relazioni si affronti finalmente il tema dell'editoria, perché la relazione e la discussione generale si possono tranquillamente svolgere anche in assenza dei pareri della 5a sugli emendamenti.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare che il Gruppo Movimento 5 Stelle concorda con la proposta che lei ha avanzato di proseguire con l'esame del successivo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna opposizione. Del resto è un'inversione disposta dal Presidente.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per essere certo di aver ben compreso. Noi della Commissione bilancio dobbiamo esprimere per l'Assemblea i pareri sugli emendamenti in relazione al provvedimento riguardante l'editoria. Per ragioni che concernono la presenza del Governo, non potremo riunirci prima delle ore 15. Penso che avremo bisogno di circa mezz'ora di tempo.

PRESIDENTE. Prendiamo atto di tutte queste esigenze che cercheremo di conciliare. Naturalmente le Commissioni e le Giunte possono convocarsi e lavorare quando non si vota in Aula.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo anch'io per un chiarimento, in modo da evitare fraintesi. Noi adesso svolgeremo la relazione sulla riforma del procedimento penale e poi quella sulla disciplina del cinema, dopodiché passeremo al disegno di legge sull'editoria? Ho capito bene?

PRESIDENTE. Adesso svolgeremo la relazione sul disegno di legge n. 2271 e connessi, dopodiché c'è una richiesta di interruzione, e poi valuteremo qual è la situazione, anche compatibilmente alla questione dei pareri.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Scusi, signor Presidente, ma noi abbiamo sempre svolto la discussione generale anche in assenza del parere della 5a Commissione. Quindi la discussione si può tranquillamente svolgere per consentire poi, in tempi utili, per le ore 16, di avere anche la possibilità di esaminare gli emendamenti.

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori la Presidenza farà conoscere i suoi intendimenti.

Discussione dei disegni di legge:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-*ter *del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter *del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*ter *del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-*bis *del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

(Relazione orale) **(ore 12,40)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2067, 2032 e 1844, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

I relatori, senatori Casson e Cucca, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cucca.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, arriva all'esame dell'Assemblea un provvedimento di estrema rilevanza, che contiene le modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Un provvedimento che per molti versi è estremamente complesso, che il ministro Orlando aveva annunciato all'indomani del suo insediamento e che è frutto di un serrato lavoro della Commissione, ove si è svolto un confronto tra le forze politiche, talvolta anche aspro ma sempre costruttivo e molto proficuo.

A questo riguardo ritengo doveroso porgere un ringraziamento, che non è di circostanza, ai colleghi componenti la Commissione, sia di maggioranza che di opposizione, che con il loro fattivo contributo

hanno consentito l'approvazione del testo che viene portato in Aula. Ma un ringraziamento va fatto anche al Governo nelle persone dei sottosegretari Migliore e Chiavaroli e del ministro Orlando, i quali hanno costantemente partecipato ai lavori, offrendo la loro preziosa opera in termini sia di contenuti che di capacità di mediazione, così favorendo la conclusione tutto sommato rapida dei lavori. Infine un sincero ringraziamento ai funzionari della Commissione, dottor Cavallucci e dottoressa Annecchiarico, per la consueta pazienza, competenza e professionalità manifestate anche in questa circostanza.

La Commissione giustizia ha avviato, il 3 marzo 2016, l'esame dei disegni di legge n. 2067 e 2032, entrambi già approvati dalla Camera dei deputati, congiuntamente ad altre numerose disegni di legge di iniziativa parlamentare, di alcuni dei quali (ovvero quelli che disciplinavano materie non specificamente trattate dall'Atto Senato 2067 e quelli recanti modifiche di tipo generale e sistemico del codice penale e del codice di procedura penale) nella seduta del 31 marzo 2016 è stata disposta la disgiunzione.

Per l'istruttoria legislativa la Commissione ha svolto, integrando l'attività conoscitiva già svolta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, alcune audizioni in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Sono stati quindi auditi il dottor Armando Spataro, procuratore della Repubblica di Torino, il dottor Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma e il dottor Giuseppe Borrelli, procuratore aggiunto coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, nonché i vertici dell'Unione delle camere penali italiane.

Il 4 maggio 2016 è stato adottato dalla Commissione un testo unificato elaborato dai relatori, il quale, tra le altre, ha assorbito - e questo è un dato estremamente significativo - anche la disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge Atto Senato 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati). Tale testo - è bene precisarlo immediatamente - è stato oggetto di significative modifiche nel corso dell'esame in sede referente.

L'auspicio è che si proceda speditamente all'esame e all'approvazione del provvedimento, consentendo di dare gambe all'ambizioso intendimento di snellire e mettere al passo con i tempi il sistema giudiziario e di rispondere alle esigenze rappresentate dall'Unione europea per un sistema moderno ed efficiente.

I lavori della Commissione hanno consentito, come detto, di modificare parzialmente il testo che era pervenuto dopo l'approvazione alla Camera dei deputati, nonché di introdurre qualche nuovo argomento che non era stato affrontato nel corso della prima lettura. Si pensi, ad esempio, alla regolamentazione dell'utilizzo dei cosiddetti captatori informatici, comunemente chiamati *trojan*.

Passando al merito del provvedimento, rappresento che sono stato nominato relatore, unitamente al collega Felice Casson, oggi assente, con cui ho diviso i compiti e gli argomenti da trattare. Farò dunque un'esposizione estremamente sommaria del contenuto, facendo presente che, avendo avuto soltanto ieri il testo definitivo del provvedimento, non ho avuto il tempo materiale di preparare una relazione organica e, soprattutto, più concisa. Chiedo quindi, fin d'ora, di essere autorizzato a depositare un testo scritto ove non riuscissi a completare l'esposizione nel tempo che ho a disposizione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CUCCA, *relatore*. Il provvedimento in esame si compone di 40 articoli, suddivisi in cinque titoli.

Il Titolo I reca modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da tre capi: il Capo I riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie e le modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto e rapina. Il Capo II reca modifiche alla disciplina della prescrizione, mentre il Capo III delega il Governo alla riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il Titolo II reca modifiche al codice di procedura penale ed è composto da tre Capi. Il Capo I interviene sulla disciplina dell'incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il Capo II riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il Capo III riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il Titolo III modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il Titolo IV reca delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.

Il Titolo V reca disposizioni finali, contenendo, in particolare, le clausole di copertura finanziaria e le disposizioni di entrata in vigore dell'intero provvedimento.

Passando specificamente al contenuto, l'articolo 1 inserisce nel codice penale il nuovo articolo 162-*ter*, il quale, con riguardo ai reati perseguibili a querela soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare l'estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile (tale inciso è stato aggiunto in Commissione), le conseguenze dannose e pericolose del reato. L'intento - è evidente - è quello di consentire, laddove possibile, la riparazione del danno e, quindi, la dichiarazione dell'estinzione del reato. Ove ciò non sia possibile, trattandosi di un fatto che non dipende più dalla volontà dell'interessato, è evidente che si dovrà comunque procedere nella medesima maniera.

La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo delle dichiarazioni di apertura del dibattimento di primo grado, salva la richiesta di fissazione di un termine ulteriore, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto, anche in forma rateale. In tal caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. La disposizione prevede, inoltre, che si applichi comunque l'articolo 240, comma 2, del codice penale relativamente all'obbligatorietà della confisca. La *ratio* del rinvio alla disposizione codicistica è proprio per la natura obbligatoria della confisca prevista dall'articolo 240 del codice penale. È evidente che l'intento è prevalentemente di tipo deflattivo, onde evitare che i reati di piccolo cabotaggio non intasino l'attività dei lavori degli uffici della procura e dell'aggiudicante. Il risarcimento del danno può essere comunque riconosciuto anche a seguito di offerta reale, ai sensi dell'articolo 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata.

L'articolo 2 del provvedimento reca disposizioni transitorie e prevede che la disciplina sulla nuova causa di estinzione del reato trovi applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge. Ovviamente la disposizione, in seguito alle modifiche apportate in Commissione, disciplina anche l'ipotesi in cui l'imputato si trovi nell'impossibilità, per fatto a lui non imputabile, di adempiere.

L'articolo 3 interviene invece sul reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. A questo riguardo è opportuno ricordare che nel corso della attuale legislatura, la legge n. 62 del 2014 ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sia sul fronte della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena comminata edittalmente, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la richiamata legge ha ampliato la gamma dei fatti punibili, includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o dell'erogazione, oltre che di denaro, anche di altra utilità. Sotto il secondo profilo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'articolo 416-*bis*, punendo le condotte di cui all'articolo 416-*ter* con la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Il disegno di legge al nostro esame interviene nuovamente sulla cornice edittale, sanzionando tale reato con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

L'articolo 4 interviene poi sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva dall'attuale anno a tre anni e la pena pecuniaria, nel minimo, dagli attuali 309 euro a 927 euro e, nel massimo, dagli attuali 1.032 a 1.500 euro. La disposizione inasprisce inoltre anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate, contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale. Infine, il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma, per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-*bis* (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto

di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano quindi sulla quantità della stessa, risultante dall'aumento conseguente alle circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. L'articolo 6 interviene invece sul reato di rapina, di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva, dagli attuali tre a quattro anni nel minimo, sia di quella pecuniaria, dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo, e dagli attuali euro 2.065 a 2.500 euro, nel massimo. La disposizione, inoltre, inasprisce il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. A questo riguardo reputo utile sottolineare che, per una mera svista, per una dimenticanza nel corso dei complessi lavori della Commissione, non si è provveduto a ciò che invece avremmo dovuto fare, recependo le osservazioni e l'esito della discussione che si è avuta in Commissione, in cui ci si era posti il problema della disorganicità del quadro generale, che emerge a seguito dell'introduzione del nuovo sistema, nei confronti dei delitti contro il patrimonio. Sarà quindi necessario, nel corso dei lavori d'Assemblea, per rendere organico l'intero sistema - cosa che abbiamo dimenticato di fare nel corso dei lavori di Commissione, per una mera svista - innalzare anche il minimo della pena edittale per il delitto di estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale, da sei a sette anni nel minimo, in maniera tale da rendere organico l'intero sistema dei delitti contro il patrimonio.

Successivamente, gli articoli da 7 a 11 si occupano del tema della prescrizione dei reati, tanto dibattuto in questi ultimi mesi, riprendendo, seppur con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge Atto Senato 1844, che - come detto - era già stato approvato dalla Camera dei deputati. L'articolo 7 modifica l'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il disegno di legge, inserendo un ulteriore comma a tale articolo del codice, stabilisce che per i reati indicati dall'articolo 392, comma I-*bis* del codice di procedura penale, in materia di incidente probatorio, ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia, di cui all'articolo 572 del codice penale e per i reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, e 600-*quinquies* del codice penale e per il reato di violenza sessuale e *stalking*, se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Con tale disposizione, come emerge anche dall'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

L'articolo 8 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione. Questo articolo ha avuto un *iter* abbastanza travagliato, ma poi ha trovato una condivisione abbastanza diffusa.

Il primo comma dell'articolo 159, nella sua formulazione vigente, prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di autorizzazione a procedere, deferimento della questione ad altro giudizio o di sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti.

In primo luogo la lettera *a)* dell'articolo 8 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'art. 159, anzitutto specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta con conseguente abrogazione del secondo comma dell'articolo 159 che attualmente disciplina tale ipotesi (alla lettera *c)*) e specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione.

La disposizione inoltre inserisce un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: per richiesta di rogatoria all'estero con un termine massimo di sospensione pari a sei mesi.

La lettera *b)* del comma 1 aggiunge poi all'articolo 159 citato ulteriori casi di sospensione della

prescrizione. Si prevede, in particolare, che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque ancora una volta per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Tali termini decorrono dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale che, lo ricordo, contiene i termini per i depositi della sentenza.

La disposizione precisa inoltre che, in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna ovvero di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice, i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d'appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione.

L'articolo 9 modifica l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, determini l'interruzione del corso della prescrizione.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 161, che disciplina gli effetti dell'interruzione e della sospensione modificandone, in primo luogo, il primo comma. Rispetto alla formulazione vigente della norma, che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato, la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Signor Presidente, la complessità della materia richiederebbe una discussione molto approfondita, ma non c'è il tempo materiale per farlo. Le chiedo pertanto sin da ora l'autorizzazione a depositare la relazione scritta che è molto dettagliata e prende in considerazione tutti i vari aspetti contenuti nel provvedimento. Questo ci consentirebbe anche di terminare i lavori in tempi molto brevi.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

CUCCA, *relatore*. L'articolo 12, comma 1, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale, in tema di regime di procedibilità di alcuni reati e per riformare la disciplina delle misure di sicurezza personali, prevedendo, in caso di capacità ridotta, l'abolizione del doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi. Questo è un tema estremamente importante.

Sempre nell'esercizio della delega, il Governo dovrà prevedere, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la destinazione alle Residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (le cosiddette REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto.

I commi 2 e 3 delineano poi il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 13, nel delegare il Governo ad emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede che tale revisione debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale anche processuale e dei principi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea. Anche questo tema della riforma del casellario è estremamente rilevante ed importante, perché ci mette al passo con l'Europa, modernizzando il sistema che fino ad oggi era oggettivamente molto farraginoso.

L'articolo 15 reca invece norme in materia di definizione dei procedimenti per incapacità dell'imputato, prevedendo una nuova disciplina. L'articolo 16 modifica il comma 2 dell'articolo 345 del codice di procedura penale, relativo alla mancanza della condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale.

L'articolo 17 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 162 del codice di procedura penale in materia di

comunicazione del domicilio eletto e l'articolo 18 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione.

C'è poi l'articolo 20 che interviene in materia di modifica dei riti speciali. Viene semplificata la materia delle impugnazioni e si apportano modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa e all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero.

Come dicevo, vi è poi una delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. In questo quadro mi limito a richiamare la parte relativa alle modifiche estremamente rilevanti in tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e di giudizio di impugnazione. In particolare, per quanto riguarda le operazioni captative, la delega dovrà prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto d'intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione.

Inoltre, come già annunciato in precedenza, c'è la regolamentazione della materia relativa ai cosiddetti captatori informatici, il cosiddetto *trojan*, che non era assolutamente regolata, ma di cui si era occupata una sentenza della Cassazione. A quei principi ci si era attenuti fino ad oggi, ma adesso abbiamo trovato una soluzione che riteniamo migliore per la regolamentazione di questa materia.

Come detto, consegno il testo della relazione affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Come richiesto dalla senatrice Bianconi, intendo sospendere la seduta fino alle ore 15.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo perché intendo chiedere le scuse ufficiali del senatore Quagliariello, che mi ha accusato di aver abbandonato l'Aula lasciando la scheda inserita. Questo ovviamente è falso. Quando mi sono allontanato ho estratto, come faccio sempre, la scheda. È un'accusa infamante e per questo pretendo le scuse ufficiali. La ritengo anche una calunnia. Questa di lasciare le tessere inserite è una pratica truffaldina che, come lei ben sa, avviene spesso in quest'Aula. Proprio questa mattina avevo denunciato la scheda inserita del senatore Giovanardi che non era in Aula.

Chiedo ufficialmente le scuse del senatore Quagliariello, perché ha dichiarato una cosa falsa. Ma soprattutto, trattandosi di una calunnia nei miei confronti, se non dovessi ricevere le sue scuse ufficiali, sarò costretto poi a procedere di conseguenza, ai sensi della legge. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei denunciare un atto di violenza ai danni della mia persona; si tratta di una violenza molto relativa, mentre tecnicamente è una violenza.

PRESIDENTE. Per precisare: era durante lo stesso contesto?

GIROTTO *(M5S)*. Sì, lo stavo spiegando.

PRESIDENTE. Lo chiedo perché non c'ero.

GIROTTO *(M5S)*. Benissimo, le spiego. Mentre mi trovavo in questa posizione, un collega è venuto e ha sfilato la mia tessera - la mia - mostrandola a tutti. Ribadisco che ha sfilato la mia tessera, quindi tecnicamente è un atto di violenza perché io ero qui.

PRESIDENTE. Un atto di violenza nei confronti della tessera? *(Ilarità. Applausi dai Gruppi PD e LN-Aut e della senatrice Bonfrisco)*.

GIROTTO *(M5S)*. No. Io lo ritengo un atto di violenza nei miei confronti, visto che ero qui.

PRESIDENTE. Ho capito il senso: era una cosa che lei non voleva fare.

GIROTTO *(M5S)*. Vorrei vedere come reagirebbe un'altra persona se le venisse sfilata la tessera. Non vi è stato il tempo di spiegare la situazione, anche se ho cercato di indicare che la tessera era mia e l'Assemblea ha reagito come ha reagito, con enorme superficialità e senza riflettere un attimo. Mi

chiedo: se basta così poco per ingannarvi, allora la situazione è poco allegra. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Rimarco anche il fatto che ho chiesto più volte la parola alla Presidente e non mi è stata data: si sarebbe chiarito in pochi secondi che si è trattato semplicemente di un equivoco.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Aveva chiesto di intervenire per una questione personale anche il senatore Giovanardi, ma credo si sia già chiarito tutto. Mi pare che abbia precisato che era fuori per un servizio.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, questo spiacevole episodio dà anche una cattiva immagine del Senato all'esterno. Questa mattina all'inizio dei lavori ero qui insieme ai colleghi, poi ho accompagnato una delegazione di cittadini dell'EUR dal prefetto di Roma e abbiamo avuto un colloquio di tre quarti d'ora su un'emergenza particolarmente sentita in quel quartiere. Finito l'incontro, sono tornato al Senato, tre quarti d'ora dopo. Avrò anche lasciato la tessera inserita (c'era la discussione generale), ma poteva essere estratta. Non capisco perché per tre quarti d'ora il Senato della Repubblica debba bloccarsi su una questione assolutamente banale, rispetto a una tessera che un senatore Questore può estrarre, mentre un senatore era (visto che abbiamo impegni anche fuori da quest'Assemblea) in un incontro formale con il prefetto di Roma per questioni che riguardano i cittadini.

Volevo solo spiegare perché sono uscito quei tre quarti d'ora. Ma anche quando un collega va prendere un caffè o ha un'esigenza fisiologica, se dimentica la tessera non deve essere una questione di Stato e chi continuamente solleva questi problemi facendone addirittura una questione che all'esterno ridonda come un fatto spiacevole per tutto il Senato se ne deve assumere la responsabilità.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, il fatto è che io avevo sollecitato l'attenzione di tutti i senatori, essendo una tessera personale, a custodirla e vigilarla.

Poiché ammettiamo qualche dimenticanza, provvedono di solito i Segretari o i Questori, con l'aiuto degli assistenti, a rimuovere le tessere dimenticate. Però continuo a ribadire il concetto che ognuno è responsabile della propria tessera e che, se la porta con sé quando si allontana, è meglio, anche se può succedere di dimenticarla.

Sull'ordine dei lavori

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei solo fare una segnalazione. Come membro della Commissione difesa ho ricevuto una comunicazione per una convocazione di una seduta in sede deliberante per le ore 14,45. Essendo deliberante, sarà necessario il numero legale, pertanto mi auguro che in un quarto d'ora si faccia in tempo. Volevo tuttavia che fosse a conoscenza di questa circostanza che ho appreso da una comunicazione.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo e sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,10, è ripresa alle ore 15,04).

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei intervenire per fatto personale. Prima della sospensione dei lavori, infatti, mentre lei presiedeva, è stata fatta una denuncia gravissima da parte del collega Girotto perché qualcuno avrebbe usato violenza nei confronti suoi e della sua scheda.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, gli interventi per fatto personale vengono normalmente svolti a fine seduta.

CROSIO *(LN-Aut)*. È una cosa molto importante, Presidente, mi voglio autodenunciare: sono stato io, signor Presidente, sono stato io che ho usato violenza nei confronti del senatore Girotto. Però, a mia discolpa, devo dire che sono stato istigato dal senatore Quagliariello, che è maestro in queste cose. Ci sono cascato.

PRESIDENTE. C'è un concorso di reato.

CROSIO *(LN-Aut)*. Mi appello alla clemenza della corte. Sono incensurato e spero nella clemenza della corte. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Discussione dei disegni di legge:

(2287) ***Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(649) ***GIRO ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali***

(1835) ***DI GIORGI ed altri. - Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive***

(ore 15,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2287, 649 e 1835.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

DI GIORGI, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, presentiamo il disegno di legge recante disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali n. 2287. Vi parlerò solo di cinema in quanto in Commissione abbiamo proposto e votato lo stralcio dell'articolo 34 relativo alla disciplina dello spettacolo dal vivo. Se l'Assemblea concorderà, tratteremo il sistema dello spettacolo dal vivo, sempre a partire dal Senato, con separato *iter* legislativo, in modo da poter garantire a questo settore il necessario approfondimento istruttorio anche con audizioni.

Signor Presidente, si tratta di un intervento molto rilevante che ha come obiettivo il rilancio e lo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo, in attuazione di principi consolidati anche a livello internazionale e europeo a salvaguardia dei valori e delle identità culturali in questa società globale e tecnologica. Le opere audiovisive e, in particolare, quelle cinematografiche sono considerate dall'Unione europea strategiche in quanto rispecchiano la varietà culturale delle diverse tradizioni e storie degli Stati membri dell'Unione europea. Per questa ragione, pur avendo una notevole incidenza sul mercato, gli interventi previsti dal disegno di legge non si configurano come aiuti di Stato vietati dalle norme sulla concorrenza, ma rientrano tra le eccezioni culturali previste dal Trattato, naturalmente nell'ambito di ben delineati limiti. Il disegno di legge richiama, quindi, le norme costituzionali europee e internazionali che definiscono il cinema e l'audiovisivo fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

Il Governo ha colto l'importanza dell'azione parlamentare avviata in 7a Commissione con il disegno di legge n. 1835, presentato da una cinquantina di senatori, con la sottoscritta come prima firmataria, e il disegno di legge n. 649, presentato dal collega Giro, che si occupava anch'esso di cinema e audiovisivo. Il Governo, per fruire di una corsia preferenziale, ha presentato, a sua volta, un disegno di legge collegato alla legge di bilancio per l'anno 2016, che quindi ingloba in parte i disegni di legge d'iniziativa parlamentare, beneficiando di una cosa molto importante - mi riferisco ai tempi - e utilizzando tutto ciò che in Commissione in oltre sei mesi di lavoro era già stato fatto attraverso un ciclo di circa 60 audizioni, che ci hanno consentito di ascoltare tutti gli attori del sistema. Credo che

non abbiamo dimenticati nessuno.

Il nostro obiettivo è stato quello di restituire agli investimenti pubblici sul cinema una valenza culturale e sociale che miri alla valorizzazione del cinema di qualità e alla formazione del pubblico, a partire dai giovani nelle scuole. Una finalità irrinunciabile, che ben può coniugarsi tuttavia con le esigenze delle imprese del cinema. Era questo il problema: stabilire l'equilibrio tra impresa e cultura e formazione culturale in questa materia. Era una finalità cui noi non potevamo rinunciare e che, di fatto, però doveva contemperarsi con le esigenze delle imprese del cinema in una logica di complessivo sviluppo del settore. La logica di carattere economico, che giustamente le imprese del cinema richiedevano, rispondendo ai criteri di sostenibilità del mercato, di fatto tuttavia tende a produrre una sorta di omogenizzazione di contenuti e prodotti. Dovevamo mettere insieme questa logica con quella più strettamente culturale e sociale che mira, invece, come si immagina, alla differenziazione e all'originalità. In questa prospettiva, quindi, deve leggersi il nostro lavoro emendativo. Abbiamo fatto un grande lavoro emendativo e ringrazio i colleghi di tutti i Gruppi. Abbiamo lavorato moltissimo ottenendo anche un risultato positivo. Il nostro lavoro è stato indirizzato a incrementare le risorse destinate al cosiddetto fondo selettivo, utilizzato per le scelte di più elevata qualità artistica, e introducendo una percentuale minima garantita di investimenti a favore delle scuole. Abbiamo sempre tenuto presente - un po' è lo spirito della nostra Commissione che lo richiede, dal momento che si occupa di cultura, scuola e formazione - un elemento molto importante, che qui rivendico e presento all'Assemblea con un po' di orgoglio; un elemento che è stato accolto dal Governo e che si sostanzia in un investimento forte sulla scuola, un investimento strutturale che di fatto consentirà di espletare un importante lavoro di formazione sia per gli insegnanti che per gli studenti all'interno delle scuole di ogni ordine e grado.

Nella nostra attività emendativa abbiamo poi aggiunto al testo d'iniziativa del Governo un nuovo organismo: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, composto da esperti di qualificata esperienza e diversa provenienza; una sorta di struttura simile a quella già esistente presso il Ministero dei beni culturali, vale a dire il Consiglio superiore per i beni culturali. La finalità è quella di assicurare un dialogo stabile con gli operatori del settore e i diversi livelli di Governo - penso allo Stato ma anche alle Regioni - con il compito di effettuare una verifica sugli effetti degli interventi. Infatti, è sempre importante verificare i risultati degli investimenti realizzati dallo Stato nei vari settori. Pertanto, abbiamo previsto questo organismo e gli abbiamo attribuito questa funzione di verifica degli effetti degli interventi, allo scopo di indirizzare le politiche del Ministero in sede di elaborazione dei decreti. Tali attività di monitoraggio e valutazione saranno poi alla base della relazione, sempre prevista con un nostro emendamento, all'interno della relazione annuale del Ministro in Parlamento.

Un pacchetto orientato a fare in modo che l'importante fase di verifica possa effettuarsi con uno strumento utile ed anche agile, che è appunto il Consiglio superiore della cinema e dell'audiovisivo.

Il lavoro svolto a livello parlamentare ha consentito di perfezionare il disegno di legge, recuperando molti degli elementi importanti discussi in Commissione e contenuti nel disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Illustrerò alcuni degli elementi principali del disegno di legge mettendo insieme il lavoro svolto in Commissione con il testo proposto dal Governo.

Nel disegno di legge si prevede una piena attuazione della Costituzione e dei Trattati dell'Unione europea e dell'UNESCO in quanto si riconosce, a livello di principio, che il cinema va sostenuto. Cito dalla legge «il disegno di legge riconosce, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale».

Colleghi, abbiamo poi un vero e proprio raddoppio delle risorse. Un risultato davvero positivo, ottenuto dal Governo e dal ministro Franceschini. Al riguardo ringrazio il sottosegretario Cesaro, presente in Assemblea, che ha seguito la Commissione in tutto il suo lavoro: 400 milioni di euro annui, a partire da quest'anno, a fronte degli attuali 200 milioni circa, allocati su diversi fondi. Con questo provvedimento si istituisce il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Si realizza in tal modo un riordino del complesso degli investimenti. Questo livello di finanziamento

complessivo è commisurato annualmente in base ad una percentuale. Si tratta di un elemento interessante e innovativo, che è stato anche oggetto di dibattito con la Ragioneria generale dello Stato.

Ogni anno il livello di finanziamento è commisurato all'11 per cento delle entrate IRES e IVA del settore, quindi in realtà va a crescere: ove crescesse il mercato, è previsto che si abbia un aumento dei parametri di riferimento per ridefinire coerentemente le risorse nella manovra annuale di bilancio. Questo come capite è molto importante, perché c'è il raddoppio delle risorse che vengono date al cinema. Da qui l'idea che effettivamente ci crediamo: il Governo ci ha creduto e naturalmente il Parlamento su questo non può che essere d'accordo. Il Parlamento ovviamente avrebbe voluto anche di più, ma diciamo che il raddoppio può essere un buon risultato che il Governo ci ha proposto e che noi abbiamo valorizzato e molto condiviso.

Vi parlavo inoltre anche dei contributi selettivi a progetto. A tale proposito abbiamo lavorato molto e abbiamo voluto che ci fosse un impegno forte del Governo, perché si tratta dei film fatti dai giovani, dei film sulle opere prime e seconde; si tratta di dare finanziamenti ai film *d'essai*, ai contenuti di qualità, anche ai film difficili per intenderci. Quindi abbiamo rivolto una particolare attenzione, con una cifra che in termini assoluti è di circa 70 milioni di euro e in percentuale va dal 15 al 18 per cento del Fondo annualmente. Considerando ciò che dicevo prima, ossia che il fondo è commisurato all'11 per cento delle entrate IRES e IVA, evidentemente se questo aumenta aumenterà anche la cifra assoluta dei 70 milioni che intanto per quest'anno mettiamo a disposizione per le opere di qualità, per le opere difficili, con i contributi selettivi.

Abbiamo poi i contributi automatici, un altro elemento molto importante su cui dobbiamo fare un lavoro equo, dobbiamo in realtà introdurre un nuovo criterio. Si prevedono nuovi parametri per l'accesso ai contributi riconosciuti per opere già realizzate condizionati però al reinvestimento nel settore, che tengano conto anche della qualità della partecipazione ai *festival* internazionali, dei premi conseguiti, e non soltanto degli incassi al botteghino.

Nella legislazione vigente si considera solo il parametro dell'incasso al botteghino. Capite bene, colleghi, che questo non poteva essere sufficiente: non possiamo pensare che un film debba ricevere finanziamenti dallo Stato soltanto se va bene al botteghino. Non abbiamo niente contro i botteghini, anzi, siamo perché il massimo numero possibile di persone vada al cinema e arricchisca il botteghino, ma certamente non può essere questo il parametro perché a finanziamento si aggiunga finanziamento.

Dobbiamo dare contenuto di qualità anche a quei film che spesso vanno molto bene, che hanno un ottimo risultato di botteghino, ma che nello stesso tempo sono - grazie al cielo - film di qualità. Quindi, film di grande successo, ma non perché sono i cosiddetti film panettone, di cui avete sentito parlare; mi riferisco anche a film di qualità che hanno vinto concorsi internazionali, *festival* e premi. Abbiamo cercato di mettere insieme una serie di parametri. Considerate che per questa tipologia di contributi automatici su opere realizzate, storicamente, siamo nell'ordine dei 20 milioni di euro l'anno: ogni anno il Ministero ha investito 20 milioni di euro su questa tipologia.

Introduco ora il tema del *tax credit*, che non è una cosa nuova, perché qualcosa già esisteva. Anche noi abbiamo votato già in questa legislatura una serie di provvedimenti che hanno considerato il *tax credit* e che hanno introdotto, anche con varie percentuali, i *tax credit* all'interno del mondo del cinema. Con questo provvedimento abbiamo riordinato il tutto, con un *tax credit* con diverse percentuali: va dal 15 al 40 per cento a seconda delle tipologie e delle finalità. Quindi anche questo va considerato come un nuovo investimento dello Stato.

Signor Presidente, di fatto ci sono i fondi diretti e i fondi che arrivano dal *tax credit*, che sono comunque risorse a cui lo Stato rinuncia per reimpiegarle nel mondo del cinema. Quindi, capite che l'investimento è veramente interessante e credo che ciò sia stato condiviso e accolto molto positivamente da un po' tutti i colleghi di tutte le forze politiche. Si tratta di uno sforzo vero fatto dal Governo.

C'è, quindi, un credito di imposta per le imprese di produzione, un credito di imposta per le imprese di distribuzione e un terzo credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di postproduzione e per l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale. C'è poi

un credito di imposta, molto importante, per la promozione di opere italiane ed europee nelle sale e un credito di imposta, su cui richiamo la vostra attenzione, per l'attrazione in Italia di investimenti (ossia produzione esecutiva e postproduzione di film stranieri). Noi vogliamo, infatti, che in Italia si vengano a girare dei film, perché questo significa lavoro e internazionalizzazione, ma anche turismo, occasioni e opportunità per tutti coloro che lavorano nel settore. Quindi, vi è un quinto credito di imposta per l'attrazione di investimenti stranieri in Italia.

È inoltre previsto un sesto credito di imposta per le imprese che non appartengono al settore del cinema e dell'audiovisivo, ma che hanno deciso di investire per la produzione e la distribuzione di opere cinematografiche audiovisive. Il nome che gli abbiamo dato è *tax credit* esterno.

Con il disegno di legge in esame, quindi, il valore complessivo del *tax credit* giunge a 260 milioni di euro, rispetto ai 150 milioni dell'anno scorso. Bisogna infatti fare i conti e vedere le cifre assolute. In questo caso abbiamo complessivamente raddoppiato tutti i filoni di intervento e di finanziamento e, quindi, credo che abbiamo fatto uno sforzo enorme da questo punto di vista.

Come vi ho appena detto, vi sono quindi sei tipi di *tax credit*, cui si aggiungono ulteriori strumenti di sostegno al credito. Abbiamo pensato anche a qualcos'altro di innovativo, come richiesto ed emerso nelle molte audizioni che abbiamo fatto, cui hanno partecipato gli operatori, anche quelli più deboli. È infatti evidente che questo è un mondo dove ci sono soggetti molto forti e molto potenti, ma anche soggetti che sono un po' in difficoltà o perché, trattandosi di giovani imprese, devono ancora seguire un processo che - auspichiamo - le porterà al successo. È evidente che, in questa fase, essi vanno aiutati e, attraverso un provvedimento come quello in esame, è compito dello Stato supportare queste giovani imprese, sempre riferendosi all'eccezione culturale. Non stiamo dando aiuti di Stato e ne dobbiamo essere tutti molto consapevoli. Qualche volta, infatti, il confine può non essere così chiaro: quelli che vengono dati non sono aiuti di Stato, perché il cinema è cultura e identità culturale di un Paese e l'Unione europea riconosce l'eccezione culturale. Lo ripeto, perché è evidente che questo è il tema più delicato affrontato dal provvedimento ed è quindi giusto che sia ben chiaro ai colleghi nel momento in cui poi ci apprestiamo a esaminare il disegno di legge.

Abbiamo introdotto la possibilità per quelle imprese che non riescono a utilizzare il credito di imposta ad esse spettante di poter cedere le somme, secondo le procedure di legge, oltre che a intermediari bancari e assicurativi, anche all'Istituto per il credito sportivo. Che c'entra il credito sportivo? L'Istituto per il credito sportivo fa investimenti anche nella cultura e, quindi, quella che abbiamo introdotto è un'innovazione, anch'essa frutto del lavoro parlamentare. L'Istituto per il credito sportivo si impegna, sulla base di un'apposita convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a destinare le somme corrispondenti all'importo dei crediti ceduti al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo. Abbiamo quindi creato una sorta di circolo virtuoso molto interessante e innovativo, che francamente credo potrà portare a risultati molto interessanti. Lo vedremo. Adesso dobbiamo sperimentarlo, in quanto, come per tutte le cose nuove, è giusto osservare con attenzione e vedere quali saranno i risultati di queste intuizioni che, secondo noi, sono intelligenti, ma - ripeto - vedremo in seguito (in genere cerchiamo di fare il meglio e proporre qualcosa di utile).

C'è un altro punto molto importante, richiesto dai giovani produttori e dai giovani che lavorano o vogliono lavorare nel mondo del cinema e dell' audiovisivo: si tratta del Fondo di garanzia. Si prevede infatti l'istituzione di un Fondo di garanzia, con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno, configurato come sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per garantire operazioni di finanziamento per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici. È la prima volta che viene istituito un Fondo di garanzia: il Ministero su questo tema è stato molto disponibile e abbiamo condiviso questa idea. Dunque è stato previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro all'anno per i giovani e per coloro che hanno realmente bisogno di un supporto per poter partire con la propria attività.

Nel provvedimento c'è poi una misura molto importante, che credo interesserà molto i colleghi, che nei territori avranno probabilmente avuto sollecitazioni in tal senso. Nel disegno di legge presentato dal

Governo era previsto un Fondo di 120 milioni di euro di contributi a fondo perduto. Era previsto che lo stanziamento di questi fondi - che sono tanti - avesse una durata di soli per tre anni. In seguito al dibattito parlamentare abbiamo portato a cinque anni tale durata, perché vogliamo dare tempo per le progettazioni, affinché sia il pubblico che il privato possano approntare un'analisi corretta delle sale e di tutto che è presente nei territori, in modo da presentare una progettazione che supporti il cammino che intendiamo proporre. Vogliamo infatti che le sale cinematografiche vengano riaperte, in particolare nei centri storici. Naturalmente, in occasione della legge sullo spettacolo ci saranno interventi anche affinché i teatri vengano riaperti e credo che il Governo, su nostra sollecitazione, sarà spinto a cercare nuove risorse per lo spettacolo dal vivo e per i teatri. Intanto però parliamo di cinema e, a tal proposito, possiamo dire che lo sforzo è stato compiuto. Si sta proponendo infatti di tornare al cinema, perché a mio avviso - se permettete una considerazione personale - non è giusto e non è bello rimanere in casa a guardare solo ciò che ci viene proposto dalla grande distribuzione televisiva. Proviamo a tornare fuori, nelle piccole sale, soprattutto nei piccoli centri, perché ciò significa fare socialità, tornare a incontrarsi e a parlare, senza stare chiusi in casa, in salotto, seduti sul divano, a guardare da soli un film, ma condividendo emozioni e commenti all'uscita del cinema. Quindi abbiamo favorito la riapertura delle piccole sale e lo abbiamo fatto in particolare per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, per cui sono messe a disposizione ulteriori risorse, proprio perché in quei luoghi è particolarmente importante che torni il cinema. Questo lo dico non perché vogliamo essere «Amarcord» o perché ci piaccia il "piccolo mondo antico", ma perché riteniamo che rimettere in campo alcuni valori di quel piccolo mondo, non fa certamente male a nessuno. Quindi su questo aspetto abbiamo voluto dare un forte sostegno e, da questo punto di vista, il Governo ha fatto un lavoro eccezionale.

A proposito di piccoli mondi antichi e di modernità, è stato previsto un piano straordinario di digitalizzazione di tutto il patrimonio cinematografico e audiovisivo, che dobbiamo conservare nel miglior modo possibile. Per questo il Governo ci ha proposto uno stanziamento di 10 milioni di euro, per tre anni, a fondo perduto - quella, signor Sottosegretario, è una delle poche cifre che non abbiamo aumentato - per finanziamenti agevolati e interventi di digitalizzazione delle opere televisive e cinematografiche da parte delle imprese italiane. Anche questo è importante ed è una richiesta che è stata rivolta. All'interno della Commissione in sede referente abbiamo voluto con forza le misure relative alla scuola e all'alta formazione. Abbiamo infatti proposto - e il Governo ha accettato - una riserva di non meno di 12 milioni di euro all'anno da destinare alle scuole. Abbiamo pensato, infatti, di vincolare a tal fine una quota pari al 3 per cento dei 400 milioni di euro - o della diversa cifra che sarà a disposizione - del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo. Si tratta quindi di una percentuale del 3 per cento di tale Fondo, che tutti gli anni sarà vincolata per la scuola, con una misura strutturale. Vogliamo, infatti, far crescere il pubblico di domani; vogliamo far crescere la passione per i mestieri del cinema. Vogliamo che nella scuola, attraverso corsi di formazione (che con questi fondi verranno proposti, attraverso una convenzione che verrà messa in atto tra MIBACT e MIUR), si innalzi il livello culturale e la formazione nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo. Sono quindi risorse strutturali che vengono messe a disposizione. E questo è molto importante.

Vi è poi un'altro aspetto, che credo interessi perché conoscete bene le realtà territoriali. Esistono le Film commission, che attualmente sono istituite all'interno di varie Regioni, ma non in tutte. Esse lavorano in modo molto diverso e producono degli effetti diversi tra Regione e Regione.

L'Italia, invece, è tutta bellissima, e le Film commission devono valorizzare il proprio territorio, attrarre investimenti e riuscire a far lavorare nei territori coloro che al cinema sono interessati.

Noi sosteniamo le Film commission attraverso una importante immissione di risorse, ma anche con un riconoscimento. Per la prima volta, infatti, nelle definizioni relative al cinema, ritroverete, all'articolo 2 del disegno di legge, che è dedicato appunto alle definizioni, la definizione di Film commission e, quindi, la previsione di Film commission regionali. Noi riteniamo che questo sia un altro aspetto significativo.

Un altro punto, colleghi, concerne la trasparenza. Spesso, nell'ambito del finanziamento dei fondi

pubblici destinati al cinema, la criticità è sempre stata rappresentata dalla trasparenza dei finanziamenti. Non abbiamo mai saputo, se non in modo parziale, chi prendeva risorse e da dove, né chi fossero i soggetti che elargissero risorse alle varie produzioni. Pertanto, si è perso in questi anni il canale di riferimento e non si riusciva a capire bene chi usufruisse in misura maggiore di queste risorse.

Adesso abbiamo istituito un registro, il registro cinematografico, che raccoglie tutte le informazioni relative alle assegnazioni di contributi pubblici statali, regionali e dell'Unione europea, dandone pubblicità sulla rete Internet. È un accesso che viene dato a chiunque. Dunque, chiunque potrà sapere quel film da chi è stato finanziato, come e perché. Questo è un elemento fortissimo di trasparenza, che noi riteniamo, con grande orgoglio, di avere introdotto, perché era necessario che in questo mondo ci fosse una maggiore trasparenza rispetto ai finanziamenti.

Signor Presidente, ho citato qui i punti essenziali. Ritengo che questo provvedimento risponda (e in realtà siamo abbastanza soddisfatti) alle aspettative del mondo del cinema e dell'audiovisivo. Lo abbiamo verificato negli innumerevoli incontri e nelle ore di audizione che a questo provvedimento abbiamo dedicato. Dovevamo trovare un equilibrio tra investimenti diretti e misure di *tax credit*. Molta attenzione abbiamo riservato alla formazione del pubblico e agli interventi significativi e strutturali nella scuola italiana, come ho avuto modo di dire.

Un grande lavoro è stato compiuto dai membri della 7a Commissione, che ringrazio molto per l'importante contributo dato in fase emendativa. Ringrazio i colleghi del Movimento 5 Stelle e del Gruppo Misto. Davvero è stato un lavoro molto serio e anche molto positivo quello che abbiamo svolto. Ringrazio poi, non solo i colleghi della 7a Commissione, ma anche altri colleghi che sono molto intervenuti su questo provvedimento, ponendoci delle questioni e dandoci delle sollecitazioni interessanti che spesso, con l'aiuto del Governo, siamo riusciti a introdurre in questo provvedimento. E questo ritengo sia un motivo di soddisfazione per un parlamentare.

Ringrazio molto anche i colleghi della Commissione bilancio. Come ho detto, sono stati introdotti alcuni elementi innovativi di finanza pubblica, quindi c'era bisogno di un approfondimento insieme alla ragioneria; c'è stato quindi un rapporto tenuto molto bene dal MIBACT con il Tesoro e la 5a Commissione che ha dovuto supportarci. Considero giusto, utile e opportuno che tutta questa parte e questi approfondimenti di natura tecnica, che non era semplice effettuare e anche far muovere in una logica di innovazione e di sfida, siano valorizzati in quanto tali. Vedo che il presidente Tonini sta entrando in Aula proprio adesso, mentre è in atto il ringraziamento a lui e alla 5a Commissione.

Ringrazio tutti i miei collaboratori che hanno consentito di realizzare il nostro lavoro e coloro che, anche fuori dall'Aula del Senato, fin dall'inizio hanno creduto che nel 2016 si potesse avere in Italia una legge complessiva sul sistema del cinema e dell'audiovisivo. Non tutti concordavano nel redigere una legge unica che in qualche modo diventa anche un codice; sicuramente ci sono alcune deleghe al Governo su una serie di questioni, come vedremo nell'esame degli articoli, ma abbiamo disegnato la disciplina del cinema e dell'audiovisivo e a mio avviso abbiamo fatto bene il lavoro concernente le definizioni. Abbiamo dato forma giuridica a un mondo che via via in questi anni è cresciuto e si è trasformato molto, quindi era importante dare una risposta in questo senso.

Ringrazio davvero tutti i collaboratori, quelli che fuori dall'Aula ci hanno creduto, e poi ringrazio davvero la struttura e la dirigenza del Senato della Repubblica. Quello in esame è un provvedimento complicato, a cui abbiamo lavorato per tanti mesi; ringrazio in particolare la dottoressa Di Cesare della 7a Commissione e la dottoressa Piccardi, che ha risolto una quantità di problemi all'interno della 5a Commissione. Ringrazio naturalmente il ministro Franceschini, i suoi uffici e soprattutto il sottosegretario Cesaro, che ha seguito con minuzia il nostro lavoro e ci ha aiutato a porre il disegno di legge in esame in una condizione di equilibrio che non era facile da trovare, proprio per le questioni cui accennavo prima.

In ultimo, ma non per importanza, ringrazio il presidente Marcucci che, con la consueta competenza e saggezza, ha messo insieme questo mondo della 7a Commissione e ha condotto i lavori su un provvedimento difficile e che ha avuto un *iter* particolarmente complesso per via di una questione di

fondo, il fatto cioè che si doveva trovare un equilibrio tra l'attività parlamentare che era già avviata e il provvedimento che veniva dal Governo, quindi il disegno di legge collegato, che noi abbiamo accolto positivamente perché ci ha aperto un'autostrada, nel senso che, sia per quanto riguarda i finanziamenti (essendo un disegno di legge collegato alla legge di stabilità) che per i tempi, ci ha dato un grosso aiuto.

Credo quindi che, con il lavoro di tutti, abbiamo prodotto un testo che a settembre spero riusciremo a esaminare con attenzione.

Naturalmente siamo disponibili nei confronti del lavoro emendativo che l'Assemblea dovrà ancora fare, considerando che moltissimi emendamenti anche dell'opposizione sono già stati accolti in Commissione e che quindi un grande lavoro comune è già stato fatto. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori per stigmatizzare questo modo di procedere. È inaccettabile che venga fatta solo la relazione di un provvedimento così importante, che, stando alle promesse fatte dal Governo, avrebbe dovuto la vedere la fine dell'*iter* in Senato prima della pausa estiva. È chiaro che oggi si è deciso di incardinare il provvedimento e fare la relazione unicamente per poter andare al Festival di Venezia e dire che in Senato il provvedimento è stato incardinato.

Noi vorremmo che rimanesse agli atti che la relazione fatta dalla senatrice Di Giorgi - che comunque ringraziamo per il lavoro svolto - non garantisce assolutamente che alla ripresa, dopo la pausa estiva, questo provvedimento possa essere recuperato e vedere velocemente la luce in Senato.

Ricordiamo che, tra l'altro, il provvedimento era stato collegato alla manovra finanziaria proprio per avere un*iter* veloce e questo ha imposto anche una certa regolazione dei lavori parlamentari, incidendo sulla possibilità per le opposizioni di intervenire sul testo.

Spero, quindi, che rimanga agli atti che tutta la manovra è fatta unicamente per andare al Festival di Venezia e dire che in Senato abbiamo fatto il compitino. Il compitino non è stato fatto: che rimanga agli atti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Discussione dei disegni di legge:

(2271) ***Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti****(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

(Relazione orale) **(ore 15,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2271, già approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.

Il relatore, senatore Cociancich, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non

facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, riferisco sul disegno di legge che ha impegnato in modo significativo e importante la Commissione affari costituzionali e le altre Commissioni che hanno reso i pareri e che ha comportato anche un significativo lavoro istruttorio, avendo noi audito molte delle parti che vengono in qualche modo coinvolte dalle disposizioni del disegno di legge.

Vorrei rivolgere un ringraziamento non rituale a tutti, soprattutto ai componenti della 1ª Commissione e ovviamente un ringraziamento di cuore alla presidente Finocchiaro, per lo spirito costruttivo e propositivo che ha caratterizzato questi lavori.

Si tratta di un disegno di legge che è stato accompagnato da molta attenzione anche da parte dell'opinione pubblica e che viene da tutti considerato estremamente urgente. Questo è il motivo per il quale, credo, tutti si siano fatti responsabili nel cercare di trovare le soluzioni il più possibile condivise.

Vorrei riassumere brevemente i tratti salienti di questo provvedimento, che istituisce innanzitutto un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione (libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione), a livello sia nazionale che locale, e a incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita. Sostanzialmente viene previsto un regime transitorio che dovrebbe accompagnare le imprese editoriali dalla situazione di attuale crisi a una situazione che dovrebbe consentire loro, anche grazie all'innovazione tecnologica, la possibilità di restare sul mercato con le loro stesse gambe, facendo affidamento sulle proprie risorse e sulla propria capacità di vendere il prodotto che esse forniscono.

Su tale Fondo confluiscono tre elementi: le risorse statali destinate al sostegno all'editoria quotidiana e periodica; le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; e poi una quota parte, fino a un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI che, come sappiamo, verrà riscosso quest'anno all'interno della bolletta elettrica.

Infine è previsto un elemento ulteriore, ossia un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria delle società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione o di altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Il Fondo verrà ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze. Il disegno di legge disciplina anche le procedure con le quali il Parlamento avrà modo di interloquire e di verificare il rispetto dei criteri che vengono indicati nell'ambito della ripartizione.

Per quanto riguarda la definizione della platea dei beneficiari, questo disegno di legge consta soprattutto di una delega al Governo volta a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e ad incentivare gli investimenti per l'innovazione dell'offerta informativa. Potranno accedere ai finanziamenti le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, individuando criteri relativi alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio, enti senza fini di lucro e assimilati, limitatamente ad un periodo di tre anni - questa era la previsione iniziale; ma questo è anche oggetto di un emendamento, sul quale ho già anticipato il mio parere positivo - quindi limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici, la maggioranza del cui capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro. Ci sono poi imprese editrici di quotidiani e di periodici che siano espressione delle minoranze linguistiche, imprese che siano destinate agli ipovedenti, associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi o

diffusi all'estero in lingua italiana.

Sono esclusi dal finanziamento gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico e le imprese editrici di quotidiani e periodici di aziende che sono quotate in borsa. Ci sono poi ulteriori criteri: è necessario, ad esempio, che l'impresa abbia un'anzianità di costituzione e di edizione della testata di almeno due anni, dimostri il regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro, editi la testata in formato digitale, dinamico e multimediale, eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo, dia evidenza dei contributi ricevuti, abbia l'obbligo di non adottare misure che, in qualunque modo, siano lesive dell'immagine del corpo della donna.

I decreti legislativi che dovranno essere emanati dal Governo dovranno prevedere un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, legato all'incidenza percentuale del contribuito sul totale dei proventi e fino alla misura massima del 50 per cento. I decreti legislativi dovranno anche prevedere regole di liquidazione il più possibile omogenee ed uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie e semplificare il procedimento amministrativo, al fine di addivenire a tempi di liquidazione minori. Vi sono poi delle misure che riguardano la liberalizzazione del sistema di vendita dei giornali.

Infine, la seconda parte importante di questo disegno di legge riguarda la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. È stato previsto, grazie ad un emendamento che è stato votato, che il Consiglio dei giornalisti venga a consistere di sessanta membri e che vi sia una rappresentanza regionale. Il decreto legislativo dovrà anche prevedere il sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale. Sono previsti un allineamento al sistema generale per quanto riguarda i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso agli ammortizzatori sociali e ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata. Si stabilisce che la commissione per la votazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico duri in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso stesso, in ragione del fatto che oggi si sente come una piaga del settore il fatto che molti operatori percepiscano un compenso veramente troppo modesto. Infine, viene modificato l'articolo 45 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963, con la statuizione che nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione di tale disposizione costituisce reato.

Con questo ho concluso, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame altro non è che un testo che mette assieme, unificandole, due proposte di iniziativa parlamentare in una ritrovata unità tra PD e SEL alla Camera. Vorrei solo ricordare che si erano presentati assieme alle elezioni per accedere al premio di maggioranza del Porcellum e poi si erano divisi, subito dopo le elezioni, in distinti Gruppi parlamentari.

Il testo contiene diverse deleghe al Governo, che avrà quindi libertà di scrivere ciò che vuole, essendo le deleghe poco dettagliate. E questo sebbene sia nell'altro ramo del Parlamento, che nella 1a Commissione del Senato, si sia tenuto un approfondimento, attraverso una serie di audizioni, con tutti gli attori del settore dell'editoria, per definire e conoscere meglio le tematiche oggetto dell'intervento legislativo.

I contenuti del disegno di legge riguardano il modello di sostegno pubblico all'editoria, il sistema pensionistico dei giornalisti e la disciplina del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Inutile osservare come già queste considerazioni ci dovrebbero far riflettere sul nostro ufficio di legislatori. La domanda che allora ci poniamo è la seguente: cosa stiamo a fare in Senato se poi ci limitiamo a ratificare decisioni già assunte altrove? Noi siamo legislatori, fino a prova contraria, e avremmo voluto compilare queste deleghe valutando noi gli approfondimenti, per potere arrivare a un

testo condiviso.

Auspicavamo di chiudere quella contrapposizione improduttiva tra Governo e opposizioni su temi che - non dimentichiamolo mai - in conclusione riguardano la libertà di espressione.

Ci chiediamo inoltre per quali ragioni in questo testo ci debbano essere norme che dovrebbero essere oggetto di uno specifico intervento normativo che riguardi il sistema di distribuzione e gli orari di apertura dei punti di vendita dei giornali.

Vorrei solo ricordare, ad esempio, che qui in Senato è stato approvato un disegno di legge che riscrive - parzialmente, va detto - le norme sulla concorrenza e sulle liberalizzazioni. Rilevo, a titolo di inciso, che queste sono le uniche norme condivisibili in questo testo, che è largamente da respingere.

La liberalizzazione dei punti vendita non è una scelta normativa, ma la conseguenza del fatto che oggigiorno l'informazione e i suoi contenuti sono ovunque grazie al *web*, che contiene non solo i siti Internet dei quotidiani tradizionali, ma anche al largo mondo dei *social media* e dei *provider*, che arricchiscono sempre più di contenuti informativi i propri siti. E la scelta non si riduce ai soli siti in italiano, ma si estende ai siti di tutto il mondo, e in questo la scelta è talmente vasta, che non conosce orari di apertura o di chiusura, essendo siti consultabili giorno e notte, sul telefonino, sul *tablet*, sul *computer* e sui televisori *hi-tech*.

Oltretutto, basta leggere le classifiche stilate a livello internazionale per avere questi riscontri e la loro attendibilità è dimostrata anche dalle classifiche che vengono stilate dagli operatori specializzati sugli utenti che visitano i differenti siti Internet, anche quelli prettamente di informazione.

I contenuti, quindi, ormai non sono più esclusiva dei tradizionali editori della carta stampata, ma sono ovunque. E questo è bene sottolinearlo, perché il tradizionale sistema di contributi all'editoria - che come vedremo è perpetuato anche in questo disegno di legge - risulta ancora legato al vecchio metodo della conta delle copie vendute e di quelle rese.

A questo variegato mondo dell'informazione libera e gratuita, che viaggia ora a una velocità incredibile, sarebbe stato necessario e doveroso rispondere rendendo più dinamico il mercato della carta stampata. Invece, il disegno di legge ha la medesima impostazione culturale delle leggi degli anni Novanta in materia.

Viene istituito il Fondo per il pluralismo e l'innovazione nell'informazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Sarebbe meglio dire viene ricostituito, perché era già stato istituito dalla legge di stabilità 2016. In questo rinnovato Fondo afferiscono le risorse già riservate all'editoria, quelle destinate all'emittenza locale e una quota, sino a 100 milioni, del canone RAI (secondo il meccanismo di riscossione che avviene attraverso la bolletta elettrica dal luglio di quest'anno, con immensa gioia di tutti gli italiani). Poi, essendo questo il Governo delle tasse, non poteva mancare una nuova imposta creata *ad hoc*. Questa sarà a carico delle concessionarie della raccolta pubblicitaria, delle società che raccolgono pubblicità in forma diretta e degli altri soggetti, inclusi i *provider* Internet, dediti alla raccolta pubblicitaria. Sarà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di ciascuna azienda coinvolta. Con la solita «astuzia normativa», che ormai purtroppo conosciamo, è stata chiamata contributo di solidarietà, per poter anch'essa alimentare il citato Fondo. La suddivisione degli importi avviene, quindi, tra il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio. Ciascuno di essi valuterà gli interventi di rispettiva competenza e la distribuzione degli aiuti. Come dicevamo, è un meccanismo vecchio di almeno trent'anni, sia nel settore dell'editoria, che in quello dell'emittenza locale. Si vogliono solo appesantire ulteriormente i *player* del mercato pubblicitario di un salasso ulteriore. Troveremo, quindi, aziende prospere e feconde che devono versare qualche obolo in più ad aziende che il mercato non riesce a premiare.

Sempre in questo provvedimento, viene introdotta una delega ulteriore al Governo per provare a dare un nuovo ordine alla disciplina dei contributi diretti alla editoria. I beneficiari saranno quelle cooperative giornalistiche, gli enti senza fine di lucro e, solo per tre anni, le imprese editrici la cui maggioranza sia detenuta da cooperative o enti senza fini di lucro. Ovviamente stiamo parlando di imprese che si presume facciano informazione. L'idea del mondo dell'informazione è, appunto, vecchia

e legata a un vecchio modo di recepire contributi, eppure si perpetua questo meccanismo, di fatto superato dall'emergente mondo dell'informazione contemporanea. L'unico dato certo è che verranno esclusi da questo meccanismo di contributi pubblici tutti gli organi di informazione dei partiti, dei sindacati e, persino, i periodici specialistici che, sino ad oggi, hanno beneficiato del sostegno pubblico. Ovviamente, nel momento in cui i partiti e i politici vengono additati agli occhi della pubblica opinione come responsabili di ogni nefandezza, è chiaro che bisognava colpirli per mettere dei *tweet* più divertenti in rete.

Al Governo Renzi viene, inoltre, assegnata una delega ulteriore per procedere alla revisione del sistema pensionistico dei giornalisti, al fine di renderlo gradualmente simile alle disposizioni in materia di pensioni che riguardano la stragrande maggioranza degli italiani, che ovviamente sono meno favorevoli di quelle attualmente vigenti per i giornalisti. Bisogna, in realtà, anche andare a porre mano a una gestione non proprio virtuosa dell'ente pensionistico dei giornalisti e bisogna studiare norme assimilabili al sistema pensionistico generale, già oggetto di diverse riforme, da Dini a Fornero, sino alle ultime modifiche introdotte.

Su questo tema si sarebbe potuto provare ad avere una mediazione in Senato. Un'altra delega è prevista per riformare il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, riducendone i componenti ad un massimo di 60, rispetto ai 144 di oggi. Anche questa sembra una delega che va a supplire ad una mancata auto riforma degli stessi giornalisti, ma che poteva essere risolta in Parlamento. Si novella persino una norma che andrebbe abrogata, quella relativa all'esercizio abusivo della professione giornalistica. Resta difficile comprendere come l'esercizio abusivo della professione giornalistica possa ancora presentarsi come un reato in un'epoca in cui chiunque pubblica notizie, come se lo scrivere o il diffondere notizie fosse appannaggio esclusivo di chi è iscritto a un elenco di un ordine professionale. Probabilmente la norma serve a fare la solita reprimenda da parte dell'Ordine dei giornalisti alla intrattenitrice o intrattenitore televisivo di turno che, oltre a tenere compagnia al pubblico, gli rende anche informazioni di tipo giornalistico.

Il testo alterna quindi norme immediate ad altre che richiedono un'attuazione da parte del Governo ma persino, in modo assai contraddittorio, sulle medesime materie.

In sostanza, è un testo che risulta sicuramente ancora troppo confuso, anche se comprende intenti importanti, come quelli della riforma dell'editoria e della emittenza locale, del sistema pensionistico dei giornalisti, che avrebbero potuto e dovuto essere meglio approfonditi e trattati nella sede parlamentare. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI *(CoR)*. Signor Presidente, il provvedimento che ci accingiamo a votare è un chiaroscuro; una proposta di legge che ha come obiettivo l'istituzione di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, come recita il titolo del disegno di legge.

Il settore modificato da questo disegno di legge è stato oggetto, nel corso degli ultimi anni, di numerosi interventi legislativi che ne hanno modificato l'assetto, tutti in linea con una generale politica di contenimento della spesa pubblica e con una conseguente contrazione della platea dei beneficiari dei contributi stessi. Non è un mistero, infatti, che le grandi testate non sono più destinatarie di finanziamenti diretti e, tra le stesse, quelle che ricevono una qualsiasi forma di sostegno rappresentano una realtà molto ristretta rispetto al numero totale: si parla di 215 testate su circa 7.000. Ad oggi questo resta uno dei settori che sta affrontando una grave crisi, non da poco tempo ma da anni, nonostante 20 milioni di italiani continuino ad essere lettori di quotidiani e periodici e tale numero rappresenti una fetta consistente di popolazione. Forse però, mi viene il sospetto che tali lettori siano visti come clienti di bar, come spettatori di rassegne stampa televisive e molto meno come acquirenti, anche per l'utilizzo enorme - sottolineato poc'anzi dalla collega Rizzotti - delle informazioni provenienti dal *web* e dalle testate utilizzabili *online* e non a pagamento.

Sarebbe pertanto insensato continuare ad ignorare il processo irreversibile di trasformazione delle informazioni. Il mondo delle informazioni rappresenta un settore esiziale per la qualità della nostra

democrazia. Non a caso la nostra Costituzione, tra i suoi principi fondamentali, si pone l'obiettivo di tutelare il pluralismo dell'informazione e il diritto di libertà di essere informati e di informare. In tal senso, garantire una concreta e autentica libertà di stampa significa permettere a tutte le voci di occupare il proprio spazio culturale, ritagliando per sé una fetta del mercato della comunicazione, a volte anche una piccola fetta, anche delle nicchie di questo mercato, potendo avere pari dignità rispetto alle varie testate; siano esse tradizionali, innovative o *online* poco importa.

Molto spesso, anche in quest'Assemblea, si è posto il problema della distribuzione delle risorse pubbliche da indirizzare verso l'editoria al fine di assicurare il pluralismo pieno nell'assoluta trasparenza, individuando criteri oggettivi indiscutibili, facili anche da utilizzare.

Informazione e trasparenza sono principi che il Governo predica ed enfatizza molto spesso, ma molto più frequentemente senza far seguire comportamenti concludenti.

Mi sovviene a tal riguardo, per rimanere in tema, l'esempio del canone RAI. Il Governo ha sostenuto la novità del canone riscosso con la bolletta dell'energia elettrica, motivandola tra l'altro con ulteriori disponibilità di risorse provenienti da tale riscossione, attraverso appunto la bolletta elettrica, destinate al fondo ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio e il Ministero dello sviluppo economico a sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e delle emittenti locali. Vedremo se ciò avverrà. Tuttavia, qualche dubbio è legittimo nutrirlo davanti al Governo degli annunci e delle poche realizzazioni.

Tornando al testo del disegno di legge, non si possono non rilevare le importanti e consistenti deleghe al Governo per ridefinire contemporaneamente la disciplina del sostegno pubblico all'editoria, per disciplinare i pensionamenti dei giornalisti, riordinare le norme concernenti il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, innovare il sistema distributivo nell'ottica di una maggiore liberalizzazione.

Quanto all'intervento di riordino e razionalizzazione del funzionamento del consiglio, noi avevamo presentato degli emendamenti perché abbiamo evidenziato che le norme di riordino del funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti presentano evidenti criticità nella previsione di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera *a)*, punti 2 e 3.

In particolare, con riferimento al punto 2 e alla previsione di alternatività delle impugnazioni dinanzi al giudice ordinario o dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con eventuale impugnativa al Presidente della Repubblica, si sottolinea che non è possibile prevedere la facoltà di impugnazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica delle decisioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 104 del 2010, il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Se si sceglie la strada della giurisdizione amministrativa è possibile anche pensare al ricorso straordinario al Capo dello Stato; se invece si sceglie la strada dell'impugnazione davanti al consiglio nazionale, quella strada è preclusa. Noi in questo senso avevamo tentato di emendare, ma gli emendamenti non sono stati approvati in Commissione.

Orbene, è palese l'incoerenza sistematica della norma introdotta dal momento che, *ex* articolo 63 della legga n. 69 del 1963, le impugnazioni delle decisioni del consiglio nazionale sono devolute alla giurisdizione ordinaria, quindi c'è un contrasto tra la nuova norma e quella preesistente, vigente e non modificata della legge n. 69 del 1963. Anche in questo senso bisognerebbe porsi questo problema di discrasia.

Inoltre, con riferimento al punto 3 e alla previsione di una posizione previdenziale attiva dei pubblicisti presso l'INPGI al fine di poter esercitare l'elettorato passivo, si evidenzia l'ingiusta discriminazione nei confronti di quei giornalisti pubblicisti che hanno una posizione attiva presso enti previdenziali diversi da INPGI. Non si comprende, infatti, la finalità della previsione dal momento che per i giornalisti pubblicisti non vale il principio di esclusività professionale che vincola i professionisti, e soprattutto che la titolarità di una posizione attiva previdenziale presso l'INPGI non incide sull'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.

Analoga previsione limitativa non è prevista infatti per i giornalisti professionisti non iscritti ad

INPGI, e ciò rimarca l'irragionevolezza di una disposizione che si presenta di dubbia legittimità costituzionale. Ma oltre a questi rilievi che riguardano espressamente l'articolo 2, molti altri se ne possono fare, proprio per la consistenza e lo spessore di quelle deleghe, di cui parlavo prima.

Resta insoluto, e sarebbe stata questa l'occasione per porsi meglio il problema, dell'accesso concreto alla professione; problema che magari è comune a tutte le altre professioni autonome, a professioni simili a quella del giornalista, ma che diventa ancora più delicato e più complicato da risolvere se si pensa alla triste realtà dei praticanti o dei giovani che vengono sottopagati e che magari hanno davanti un futuro di *freelance*, per usare un termine enfatico, ma insomma di professionisti che non avranno mai un rapporto organico di lungo periodo e, soprattutto dal punto di vista economico, che possa assicurare serenità al proprio progetto di vita o delle proprie famiglie, proprio perché tale questione non è stata affrontata qui. Magari questo poteva essere un treno da prendere senza occuparsi solo delle norme relative al funzionamento dell'Ordine.

Un'altra considerazione che vorrei fare riguarda l'articolo 6, con riferimento alle nuove disposizioni che vengono introdotte per la vendita dei giornali. Si è parlato anche nella relazione introduttiva di liberalizzazione che viene più o meno inoculata nel sistema per favorire la vendita e per poter creare un elemento di novità. Ma direi che di fronte al proliferare della vendita *online*, degli abbonamenti in digitale dei giornali e di fronte a un minore acquisto di copie in edicola, la crisi delle edicole e dei punti vendita che direttamente consegnano il quotidiano o il periodico al proprio cliente è ormai irreversibile. Più che parlare di liberalizzazione, avrei puntato a cercare di rendere queste edicole dei contenitori più appetibili, potendo utilizzare magari altre forme che erano un tempo di monopolio o, comunque, che potevano essere gestite diversamente dallo Stato. Penso alle concessioni che l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli può ancora erogare e distribuire, le quali potrebbero essere utilizzate, insieme alle edicole, nei punti vendita dei giornali. Bisogna cioè trovare un modo per rendere più appetibili le edicole e questi punti vendita. Ciò potrebbe porre fine o comunque ridurre il problema della moria delle edicole o della loro precarietà economica. Si tratta, anche in questo caso, di un'occasione mancata.

Concludendo, il provvedimento in esame presenta molte luci e ombre. Il disegno di legge ci avrebbe potuto dare la possibilità di cogliere ulteriori possibilità, ma così non è stato e, quindi, rimane il rimpianto di un'occasione persa. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il provvedimento in esame sull'editoria è l'ultimo di una serie molto numerosa di provvedimenti che sono stati adottati nel corso degli anni. Sarebbe interessante una cronologia storica dei provvedimenti assunti in questo settore nel corso degli anni.

Potremmo delinearli a grande linee in questo modo. Per parecchi anni i provvedimenti sulla stampa e l'editoria sono stati strutturati in modo tale che tutti i periodici (compresi i grandi quotidiani, che spesso sono delle grandi aziende e, specialmente negli anni passati, con un notevole e molto salutare andamento economico) ricevessero dallo Stato importanti sovvenzioni, dell'ordine di parecchi milioni di euro ciascuno, sulla base di parametri quali la carta usata, il numero di copie diffuse e così via.

Nel corso degli anni l'attenzione si è accentrata soprattutto sulla stampa di partito, che godeva di particolari agevolazioni. Tuttavia, parlando dei giornali di partito ci si dimenticava che c'erano ben altre corazzate che ricevevano finanziamenti anche maggiori, certamente a fronte di tirature di gran lunga maggiori, ma con meno necessità. Al di là dell'impopolarità emersa nel corso degli anni, i finanziamenti alla stampa di partito avevano una loro ragione particolare nel dare attuazione al riconoscimento del ruolo dei partiti politici nella Costituzione e a beneficio del pluralismo dell'informazione.

Nel corso degli anni, queste agevolazioni sono state prima ridotte e, poi, riservate solo a determinate categorie di giornali e periodici. Sarà un caso ma, proprio quando gli aiuti, le sovvenzioni e i sussidi sono stati tolti alla grande stampa e limitati a quella particolarmente tutelata (cioè, in via sempre più parziale e marginale, alla stampa di partito, a quella gestita da cooperative di giornalisti, oppure a quei tipi di assetti societari che vengono particolarmente tutelati dalla legge ancora oggi), è nata la grande

campagna anticasta sugli odiosi privilegi dei parlamentari.

È un caso sicuramente, ma proprio quando i grandi quotidiani non hanno più preso delle sovvenzioni, che peraltro erano assai difficili da giustificare, c'è stata la grande scoperta e la grande battaglia anticasta. Può darsi che solo per una coincidenza essa sia emersa solo in quel periodo. Di certo non era suscitata in sé dalle famose cifre dei costi della politica, che erano già stati ampiamente ridotti, perché quando essi erano molto più alti la grande stampa non aveva nulla da dire al riguardo. Ha avuto da dire qualcosa, quando questi benefici sono stati ampiamente ridotti e, sempre per una curiosa combinazione temporale, sono stati ridotti i veri privilegi per i grandi giornali.

Si passò così ad una situazione nella quale solo particolari assetti societari fruivano di questi aiuti. Data la formulazione della legge, ci sono state alcune testate - tra cui alcune di quelle particolarmente attive, anche oggi, nel denunciare i presunti privilegi dei parlamentari, anche se in realtà dovremmo parlare di «prerogative», che sono assai inferiori a quelli che ci sono negli altri grandi Paesi europei e non solo - che sono riuscite a darsi delle tutele, attraverso la pretestuosa assunzione della forma di testata giornalistica di partito, magari di un partito nato in laboratorio, con la firma di un senatore e di un deputato del Gruppo Misto, e che sono così riuscite ancora ad ottenere dei notevoli vantaggi, sia pur decrescenti, da parte delle casse dello Stato.

Un provvedimento molto importante è stato approvato nella scorsa legislatura, in cui si è cercato ulteriormente di delineare i profili che devono caratterizzare i beneficiari di questi fondi, che nel frattempo sono stati di molto ridotti.

Questi fondi nel loro insieme sono veramente un granello nella grande massa del bilancio dello Stato: ne parleremo ancora nel corso della discussione del provvedimento. Si sono dunque prese delle misure particolarmente efficaci, a mio parere, per evitare che determinati periodici o editori prendessero delle forme pretestuosamente simili a quelle che potrebbero davvero meritare un sussidio da parte dello Stato. Tale misura è stata particolarmente efficace e severa, giacché non si stabilivano le caratteristiche che le testate devono avere, per andare a vedere solo poi, a piè di lista, quanto questo costasse per individuare la somma stanziata, ma si è fatto l'opposto, ovvero si è individuata una somma assai ridotta rispetto agli anni precedenti, a cui avrebbero potuto accedere solo determinate categorie e testate giornalistiche. Se le testate dovessero essere più numerose di quanto ragionevolmente previsto, le sovvenzioni e i sussidi sarebbero stati proporzionalmente ridotti. Quindi si tratta di un atteggiamento particolarmente severo e prudenziale da parte del legislatore.

Il disegno di legge al nostro esame interviene dunque in una situazione già molto difficile. Tutti coloro che ad oggi percepiscono qualcosa, percepiscono assai meno di quello che percepivano prima, e questo in un periodo decisamente molto difficile per tutte le testate giornalistiche, a cominciare dalle più grandi, dalle più antiche e prestigiose. Sappiamo bene che ciò deriva da una serie di fattori, come la crisi economica, che fa sì che molti italiani debbano tagliare le spese familiari e individuino come uno dei bersagli dei tagli proprio l'acquisto dei quotidiani e dei periodici. Per un altro è la concorrenza di Internet, che offre in modo generalmente gratuito una enorme massa di notizie, certo non sempre scelte bene, addirittura per nulla, spesso non molto attendibili e con grande difficoltà a distinguere l'attendibile dall'inattendibile.

Ma sta di fatto che la grande massa di informazioni su Internet c'è, e questo ha determinato in tutto il mondo, anche nei Paesi dove non c'è particolare crisi economica, una crisi nel settore della informazione delle testate giornalistiche su qualunque supporto e, in particolare, su quello cartaceo.

Pertanto, tutte le riduzioni che vengono fatte oggi intervengono a seguito di altre riduzioni e a seguito di forti sacrifici richiesti a seguito di grande difficoltà in cui si sono messe le aziende.

Questo provvedimento, a mio parere, ha alcuni difetti che abbiamo poi cercato di individuare, proponendo emendamenti che cercano di rimediare appunto alle criticità riscontrabili nel disegno di legge.

In primo luogo, non ci sono garanzie. C'è una totale discrezionalità affidata al Governo per la destinazione di quei fondi, assai limitati e ridotti rispetto al passato, ma non c'è nessuna certezza di

quanto di questi fondi andrà davvero alla piccola editoria, all'informazione locale e quanto, invece, ad altri soggetti.

Non c'è neanche una certezza per quanto riguarda il tipo di mezzo di comunicazione verso il quale saranno indirizzati questi fondi: il tutto, non sulla base di dati oggettivi, ma sulla base di una discrezionalità davvero molto ampia affidata al Governo.

Intanto, a noi, ovviamente, come forza di opposizione, non può piacere dare una grande discrezionalità al Governo che non appoggiamo e che avversiamo. Oggettivamente, però, la ragione d'essere di questi sussidi è di garantire e di sostenere il pluralismo dell'informazione, alla luce della necessità di salvaguardare le minoranze, che possono essere di tanti tipi. La minoranza tipica salvaguardata a livello di Costituzione è quella linguistica, ma vi sono anche minoranze intellettuali, culturali, religiose o anche semplicemente interessi di nicchia, che possono essere però meritevoli di un certo sostegno.

Nel testo approvato in Commissione non c'è garanzia che questi fondi vadano a questi soggetti, che dovrebbero essere meritevoli e che la legge ha sempre ritenuto meritevoli, un tempo con più fondi e oggi con meno fondi. Questo non va bene, perché pluralismo significa proprio tutelare, in base a regole precise, tutti quanti, indipendentemente dalle scelte discrezionali del Governo.

Tra l'altro, chi ha la forza del Governo dalla propria parte il modo di far sentire la propria voce ce l'ha senza bisogno di sussidi, senza bisogno di finanziamenti e senza bisogno di attenzioni particolari. Chi, invece, non ha questa possibilità deve essere tutelato. E che tutto sia dato in mano al Governo, francamente, è un controsenso.

C'è poi una situazione sulla quale io ho sollecitato l'attenzione della Commissione. Si parla di un regime di tre anni. E dopo questi tre anni non si capisce come si va a finire.

Teniamo presente che, per quanto siano state in parte sovvenzionate, si tratta pur sempre di aziende, che oggi non possono certo (come invece succedeva fino a qualche tempo fa) reggersi più solo sul sussidio statale. E questo era sbagliato.

C'erano delle testate, francamente poco più che virtuali, che affermavano di vendere migliaia di copie con il cosiddetto strillonaggio (che i più giovani neanche sanno cosa sia), con copie dunque non quantificabili. E sulla base di questo ricevevano dei soldi, stampavano delle copie e ne distribuivano alcune in posti dove era facile distribuirle, cioè la Camera e il Senato, e in qualche modo sopravvivevano. Questo non si può più fare: che fosse buono o cattivo.

Queste imprese hanno dovuto confrontarsi con il mercato. Ebbene, a queste imprese viene detto: non ti facciamo morire subito (anche se qualcuna morirà subito), ma per tre anni usiamo questo regime. Stiamo parlando di aziende e mi domando che piani può fare un'impresa non sapendo cosa succederà il quarto anno. Cosa può programmare? Stiamo parlando di posti di lavoro, di persone, di giornalisti, di personale non giornalistico che lavora per queste testate, per queste imprese, e pensare che il poco che si dà, lo si eroga in modo che è praticamente impossibile ad oggi determinare quanto percepirà anche per chi fino ad oggi ha preso una cifra sulla base di determinati parametri. Comunque si sa già che tra quattro anni si va nel terreno di nessuno. Tutto ciò è veramente problematico per queste imprese, per questi lavoratori e per questi cittadini italiani che lavorano in questo settore, proprio perché si spera che riescano in qualche modo anche a collocarsi sul mercato.

Tuttavia questa situazione di grave incertezza si dovrebbe sapere. Chi è troppo impegnato a fare le leggi pensando che più leggi si fanno e meglio è, dovrebbe sapere che in realtà meno leggi si fanno e meglio è per tutti coloro che operano sul mercato. Infatti, sono già sufficienti le oscillazioni del mercato e quelle dei gusti della platea cui sperabilmente sono destinati i prodotti giornalistici: è già più che sufficiente quello a creare incertezza. Se poi le norme cambiano spesso e addirittura in questo caso si dichiara che si predispone una norma che non si sa che fine farà tra tre anni, ciò causa più danni che una riduzione di fondi che però dia un barlume di certezza per il futuro.

Che investimenti può fare? Noi chiediamo a queste aziende di modernizzarsi, di diventare particolarmente attive su Internet e a questo fine diamo anche un piccolo aiuto, ma per poco tempo, dopo non si sa. Come si possono fare degli investimenti in una situazione del genere? Si evita la

bancarotta, per cui si spenderà sempre di meno, pertanto accompagniamo alla morte tante piccole imprese. Per carità, la dura legge del mercato prevede anche che le imprese, così come nascono, a volte muoiono; tuttavia se lo Stato deve intervenire, non lo deve fare per facilitare la morte delle imprese, bensì per facilitarne la nascita o la sopravvivenza.

In Commissione, con una certa sorpresa, mi sono sentito dire che è fatto per tre anni di proposito, perché entro quel termine le imprese si devono mettere sul mercato; quindi si rinuncia completamente all'intenzione di sostenere il pluralismo. Questo provvedimento è una sorta di eutanasia; c'è un prolungamento di un'agonia che fa sì che almeno, prima delle prossime elezioni e del voto sul *referendum,* non ci siano troppe testate che devono celebrare il proprio necrologio, cioè che devono fare l'ultimo numero in forma di necrologio anziché di ordinario numero di giornale, ma forse dovremo avere delle prospettive un po' diverse.

Sappiamo bene che su certe cose si è inesorabilmente per il mercato senza pietà, ma poi quando si ha a che fare con entità miliardarie improvvisamente si scopre che la garanzia è molto bella. Io credo che forse, semmai, dovremmo avere l'atteggiamento opposto, specialmente in settori dove l'informazione ha una funzione fondamentale, come dicevo prima, garantisce il pluralismo e dà una voce alle minoranze, di qualunque tipo si tratti. Poi però quando si tratta di affari da miliardi, c'è una grande tutela per quelli che c'erano prima e per quello che ha sempre avuto facilitazioni miliardarie dallo Stato: in quel caso diventiamo improvvisamente garantisti. Qui vedo una disparità che davvero non mi piace, non è conforme alla Costituzione e credo che non sia conforme all'interesse pubblico.

In Commissione il gentile e preparatissimo relatore, senatore Cociancich, ha manifestato una certa disponibilità per l'Assemblea. In Commissione è andata così, spero che poi questa disponibilità si concretizzi in qualche modo e che non sia solo un atto di, sia pur gradita, cortesia.

Tanti che stanno seguendo i nostri lavori tengono in piedi imprese e iniziative culturali che danno vitalità locale. Ricordo che non ci sono solo le grandi città: l'Italia non è fatta soltanto da Roma, da Milano e qualche volta anche da Napoli e da Torino; ci sono anche le piccole realtà, con difficoltà di distribuzione, che però sono tenute vive grazie anche a piccole testate giornalistiche che conferiscono un'identità al territorio, costituiscono un punto di riferimento, danno informazioni e a volte svolgono un servizio a beneficio delle popolazioni.

Gli italiani sono tutti uguali, anche se ci sono certi provvedimenti di legge - anche se non voglio aprire una polemica - per i quali sembra che gli italiani degni siano solo quelli che vivono nelle grandi città, mentre quelli che vivono nelle piccole città o nei piccoli e piccolissimi Comuni sono italiani di serie B, con meno diritti e più tasse. Già sono in situazioni oggettivamente più difficili, perché anche solo per recarsi all'anagrafe o in un centro importante per determinate necessità, da sanitarie a burocratiche o di qualunque genere, sono già svantaggiati; vediamo di non massacrarli. *(Richiami del Presidente)*. Ebbene, queste piccole realtà spesso si riconoscono e sono tenute vive da piccole testate che sopravvivono grazie anche - diciamo la verità - agli aiuti di Stato. Il relatore saprà ben specificare l'entità di questi soldi, che sono veramente pochissimi; non è tagliando quelli che risolviamo alcun problema, mentre creiamo gravissimi problemi se obblighiamo alla chiusura delle realtà molto belle e importanti per il nostro tessuto sociale. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 16,32)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, la contrarietà del Movimento 5 Stelle alla presente proposta di legge non potrebbe essere più radicale poiché il Movimento 5 Stelle ha nel proprio programma l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Questa posizione così netta parte proprio dalla convinzione che un filo diretto tra un Governo, di qualsiasi colore politico esso sia, e i giornali produca delle dinamiche che vadano nella direzione esattamente opposta a quelle che sono le intenzioni anche della stessa proposta della maggioranza, ossia tutelare pluralismo, indipendenza e autonomia dell'informazione. Come si evince anche da un'attenta lettura del *dossier*, per ottenere tali obiettivi sarebbe necessario individuare delle misure che evitino l'accentramento del potere nelle mani di pochi.

Inoltre, non si comprendono le ragioni per le quali le competenze che riguardano l'editoria afferiscono alla 7a Commissione presso la Camera, mentre qui in Senato tutto va alla 1a Commissione. Tale ripartizione, a nostro avviso, non riguarda solo un aspetto formale, ma finisce per condizionare la natura e la trattazione stessa della materia, di là dai profili di interesse specifici.

Va sottolineato, in secondo luogo, sempre per ciò che concerne l'*iter* procedurale del provvedimento, che il presente atto Senato diviene solo l'ultimo in ordine di tempo fra i provvedimenti che si avvicendano e che giungono in Aula con una fretta immotivata, senza che sia stato possibile valutare adeguatamente il testo uscito con cospicue e significative modifiche dalla Commissione e con un termine per la scadenza degli emendamenti inizialmente risibile (poiché erano stati dati solo quaranta minuti, poi prolungati) che di fatto vanifica la possibilità di dare un reale e ragionato contributo.

Quella presente, oltretutto, è materia che coinvolge numerosi profili di interesse, anche perché l'editoria (nel suo insieme) inevitabilmente non può non intercettare quella società liquida, complessa e multiforme, ventilata dai sociologi, dove l'informazione cresce a dismisura e a discapito della conoscenza, grazie anche alla grande trasformazione informatico-digitale e alla polverizzazione dei linguaggi, e in cui molti, fra cui i giovanissimi, vivono continuamente connessi e in un bisogno perenne di rincorrersi, o semplicemente, forse, far sapere di esistere.

Noi crediamo che sia molto difficile che, con un provvedimento di questo tipo, si dia un contributo al miglioramento della condizione generale dell'informazione nel nostro Paese. Siamo dell'idea esattamente opposta, anche perché, dal nostro punto di vista, esso rappresenta l'ennesimo spreco di denaro pubblico. Potremmo dire, in sintesi, che con questi finanziamenti, ancora una volta, il Governo mette le mani sull'informazione, ed è proprio qui che si giustifica la fretta che abbiamo denunciato. Infatti, a nostro avviso, il filo diretto che c'è tra il Governo e gli editori va proprio esattamente dalla parte opposta rispetto a quello che, almeno a parole, è l'obiettivo principale del provvedimento, ossia favorire il pluralismo dell'informazione.

Favorire il pluralismo in una prospettiva radicalmente mutata dell'informazione - come ha riconosciuto e sottolineato lo stesso relatore di maggioranza - significa ragionare sull'universo dell'*online* ad ampio raggio, salvaguardare l'autonomia dell'informazione, ma anche cercare di capire in che modo incoraggiare e ripristinare quelle intermediazioni culturali di cui il sistema editoriale nel suo complesso è veicolo primo e privilegiato.

Ci troviamo in presenza dell'istituzione di un nuovo fondo per l'editoria, entro il riordino della disciplina dei contributi statali. La nuova legge stabilirà quali imprese editoriali dovranno prendere i soldi e quanti, quale sarà il futuro assetto dell'Ordine, cioè dell'organo di autogoverno della categoria e chi potrà andare in pensione (chissà chi).

Ci sono, quindi, aspetti di questo provvedimento che non attengono precisamente alla finalità principale della misura stessa, come i prepensionamenti dei giornalisti o il sistema di vendita e distribuzione delle edicole, dei venditori esclusivi e non esclusivi, la spinosa questione dell'Ordine dei giornalisti, un istituto che riteniamo assolutamente obsoleto: tutti argomenti che avrebbero meritato uno spazio diverso rispetto a qualche comma incidentale in questo testo di deleghe. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui oggi riuniti per discutere del disegno di legge n. 2271, recante: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti»; tutto questo titolone per parlare dell'eventuale sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza locale.

Il disegno di legge è stato redatto dai Gruppi parlamentari del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà. Argomentazione primaria del disegno di legge in esame è la prossima e possibile istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione presso il Ministero

dell'economia.

Scendiamo nel dettaglio e vediamo dove verrà istituito questo Fondo. Per prima cosa, era prevista la sua istituzione presso la Presidenza del Consiglio. In seconda battuta, esso andrebbe a prendere il posto del fondo concepito al Ministero dello sviluppo economico, già previsto dalla legge di stabilità 2016. Nel Fondo confluiranno diverse risorse che saranno indirizzate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, per di più a quella digitale: risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana, periodica e digitale; risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale; una quota, fino un importo massimo di 100 milioni per il periodo 2016-2018, per le entrate del canone RAI; somme derivanti dal contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessori pubblicitari. Ulteriore precisazione per quanto concerne questo elenco di ricavi: l'Assemblea di Palazzo Montecitorio ha lasciato fuori dal computo dei proventi la somma di denaro proveniente dalle multe dell'AGCOM.

I Gruppi del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà hanno deciso di far ridefinire al Governo, mediante delega, la disciplina del sostegno pubblico dell'editoria.

Come se non bastasse, il Governo dovrà ulteriormente revisionare la disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti, della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il disegno di legge n. 2271 mette in elenco i beneficiari che verranno annoverati nella ridefinizione del sostegno pubblico per il settore dell'editoria. Tra essi figurano televisioni locali, cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro, giornali espressione delle minoranze linguistiche, periodici per non vedenti e per ipovedenti, associazioni dei consumatori, giornali in lingua italiana diffusi all'estero.

Verranno esclusi dai finanziamenti: gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; le imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

In ultimo, viene ridimensionato il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Attualmente il Consiglio è composto da 144 consiglieri che, con la riforma, si vogliono ridurre a 60, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. Questi ultimi dovranno essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

In questo disegno di legge in materia di editoria, sono presenti molti elementi negativi; di contro, le novità sono poche e scarseggiano di positività.

Scorrendo il testo del provvedimento, esso prevede numerose deleghe, con pochezza in merito ai contenuti che il Governo adotterà con la delega.

Concludo l'intervento esprimendo la contrarietà più assoluta per questo disegno di legge in materia di editoria; un provvedimento che mira, ancora una volta, a estendere i tentacoli del centrosinistra sulla possibilità di manipolare il settore dell'editoria, situazione che già si verifica per buona parte delle testate giornalistiche.

Da salvare, ma solo in parte, sono le norme che darebbero l'occasione di discutere sulla liberalizzazione del sistema distributivo e riguardo gli orari d'apertura dei punti vendita dei giornali, anche se questo poteva essere già previsto nel disegno di legge sulla concorrenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, quello in esame è un provvedimento che riguarda il tema dell'editoria e, più in generale, dell'informazione.

È ormai ben noto che stiamo discutendo di un settore che sta attraversando momenti bui di profonda crisi. Oltre ad assistere a un calo drammatico delle vendite dei quotidiani, che mette a rischio la sopravvivenza di importantissime fonti di informazione, si assiste anche alle difficoltà che attraversano il settore pubblicitario, che ancora stenta a risollevarsi.

Ebbene, pur considerando positive alcune disposizioni di questo provvedimento, nel complesso il giudizio è fortemente critico, in quanto nulla viene fatto; anzi si peggiora una situazione che parte già svantaggiata e che subisce i colpi della crisi economica che, da anni, non lascia respiro al nostro Paese.

L'unico punto che possiamo condividere è la disposizione attraverso cui si promuove, di concerto con le Regioni, un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti vendita e si procede alla rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi. Certo, sarebbe stato opportuno introdurre questa nuova liberalizzazione nel disegno di legge sulla concorrenza all'uopo dedicato.

Tutto il resto del provvedimento non è assolutamente condivisibile. Si tratta, infatti, di un disegno di legge fortemente eterogeneo: gran parte delle disposizioni recano delega al Governo per nuove regole in materia di editoria; altre dispongono l'introduzione di ulteriori tasse per un settore che - ripeto - attraversa una profonda crisi da diversi anni.

Nel merito dei profili critici, l'articolo 1 istituisce il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e si legge, nel dispositivo, che nel Fondo confluiscono, oltre alle risorse statali, una quota, fino a un importo massimo di 100 milioni di euro, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione; inoltre, confluiscono le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei concessionari della raccolta pubblicitaria, delle società operanti nel settore dell'informazione e di altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità. La cosa grave è che si legge «contributo di solidarietà», ma esso rappresenta in tutto e per tutto una nuova imposta.

Forza Italia, qui al Senato, ha dato un grande contributo e, sebbene molte proposte di modifica non siano state accolte, altre di grande rilievo, invece, lo sono state. Una fra tutte è la disposizione che prevede che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti abbia 60 componenti, che è di indubbia importanza. Prima della modifica voluta da Forza Italia, si proponeva di ridurre il numero dei consiglieri a 36, senza però rendersi conto che, con quella esigua composizione, si rischiava di bloccare le procedure di funzionamento del Consiglio e, oltretutto, era annullato il criterio di rappresentanza di tutte le Regioni d'Italia. Plaudo al contributo significativo che Forza Italia ha realizzato in Commissione e critico fortemente il provvedimento perché non dà alcun apporto rilevante alla libertà di stampa, che viene invece ostacolata.

Presidente, faccio un'ultima annotazione al Governo. Mi piacerebbe che venisse posta un'attenzione particolare nell'esercizio della delega ai contributi a favore del pluralismo linguistico. È, infatti, noto che i giornali che vengono scritti con l'uso delle lingue locali, a causa della scarsità delle copie vendute, e i programmi televisivi prodotti per una minoranza linguistica necessitino di aiuti particolari. Per questo mi rivolgo al Governo perché sull'argomento, nell'esercizio della propria delega, si impegni al fine di evitare una perdita culturale dovuta all'abbandono delle lingue e dei dialetti che fortemente caratterizzano tutti insieme la nostra Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galimberti. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il provvedimento che ci troviamo a discutere oggi in Aula è stato già approvato alla Camera dei deputati ed è il risultato dell'unificazione di due proposte di iniziativa parlamentare del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà.

Stiamo parlando del disegno di legge riguardante l'editoria o, per meglio dire, l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delle conseguenti deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché della procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Andando nel dettaglio del provvedimento, il testo propone l'istituzione del Fondo testé citato presso il Ministero dell'economia - peraltro già previsto dalla legge di stabilità 2016 - cui affluiscono le risorse

statali che erano già state destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, e all'emittenza locale. Il Fondo verrà integrato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il periodo 2016-2018, derivanti dalle maggiori entrate del canone RAI.

Al Fondo potranno accedere le televisioni locali, le cooperative giornalistiche, gli enti senza fini di lucro, i periodici per non vedenti e per ipovedenti, le associazioni dei consumatori i giornali di lingua italiana diffusi all'estero. Sono esclusi però, inspiegabilmente, i giornali di partiti o movimenti politici, gli organi sindacali, le imprese editrici di quotidiani e periodici, che appartengono o sono partecipati da società quotate. Inoltre, il Fondo viene ripartito tra il MISE e la Presidenza del Consiglio per gli interventi di rispettiva competenza, ma con un meccanismo che misura il peso delle diverse voci di entrata delle risorse anche sul procedimento di distribuzione dei fondi, tenendo a non superare il congegno di aiuti esistenti, per l'editoria e per l'emittenza.

Passando poi all'articolo successivo, si prevede la delega al Governo per quanto riguarda la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

La graduazione del contributo è legata al numero di copie annue vendute, che non potranno essere comunque inferiori al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui corrisponderanno quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta, mentre per le testate *on line* la graduazione avviene in funzione del numero dei giornalisti assunti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti.

Il testo si propone, inoltre, di attuare una riforma, attraverso un riordino e razionalizzazione delle norme, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in materia di formazione e composizione del Consiglio stesso. Ci si domanda, però, perché si sia deciso di unire provvedimenti così diversi come gli aiuti per l'editoria e una riforma dell'Ordine dei giornalisti, che aveva invece bisogno di un approfondimento e di un disegno di legge interamente dedicato. Malgrado questo, abbiamo cercato di migliorare anche questa parte del provvedimento: grazie al contributo di Forza Italia, si prevede un numero massimo dei componenti di 60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo di pubblicistici, tra i quali - anche in questo caso - almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. E con questa parte si mette in atto una forte discriminazione tra i giornalisti pubblicisti e professionisti, perché solo i primi avranno l'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale per far parte del Consiglio.

Sono inserite, inoltre, nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici. Si prevede, infatti, un contributo erogato in due rate annuali, di cui la prima versata entro il 30 maggio, mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come determinato nel decreto; mentre la seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento.

E siccome il Governo non voleva farsi mancare niente, con il disegno di legge in discussione si sceglie di scrivere norme che, per loro stessa natura, sarebbero dovute entrare nella legge sulla concorrenza. Cosa c'entra, infatti, la progressiva liberalizzazione della vendita dei prodotti editoriali con gli altri argomenti contenuti in questo provvedimento? Si sa che sulla legge sulla concorrenza ci sono opinioni contrastanti anche all'interno della stessa maggioranza.

Nessuno mette in dubbio che il mondo dell'editoria avrebbe avuto bisogno di una revisione profonda e complessiva, ma certamente non è questo il provvedimento adatto. Si tratta di un disegno di legge confuso, che affronta una platea di argomenti troppo vasta e, soprattutto, dà solo risposte provvisorie e superficiali. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, ero abbastanza su di giri e contento che finalmente questo

importante disegno di legge arrivasse in Aula; un provvedimento importante per il nostro Paese specialmente in questo momento storico, in cui il pluralismo dovrà essere protagonista della stagione politica, e non solo. È fondamentale sottolineare come la riforma del sistema dei contributi pubblici all'editoria fosse sicuramente attesa da tutti e da tempo. Non si può non considerare il fatto positivo della tutela del pluralismo, specie - come ho detto - in questo momento storico, nel quale assistiamo a una sempre maggiore concentrazione di gruppi editoriali.

Ahimè, mi preme sottolineare come il nostro Paese sia ancora fra gli ultimi posti in Europa per investimento *pro capite* al sostegno del pluralismo dell'informazione, nonostante si sia impegnato a promuovere e garantire le libertà di espressione e informazione. E perché sottolineo questo? Proprio oggi, nel nostro Paese assistiamo non all'esaltazione del pluralismo, come è stato tanto decantato da qualcuno che mi ha preceduto, ma esattamente al contrario.

L'azione di oggi del Governo sulla questione della RAI è tutt'altro che pluralismo; anzi, cari colleghi, parlerei piuttosto di monismo. Non c'entra niente con le "monate" del Presidente del Consiglio, ma è esattamente il contrario di quello che ci aspettavamo, ossia il pluralismo. L'arroganza che oggi è stata messa in campo dal Presidente del Consiglio e dalla sua banda nelle nomine dei direttori delle testate di RAI 1, RAI 2 e RAI 3 - la conferma di RAI 1 è scandalosa - è esattamente il contrario di quello che si vorrebbe far passare.

Vorrei citare uno dei famosi *tweet*, cinguettii di Renzi Matteo, che passeranno alla storia. Non più tardi del 14 maggio 2014, alle ore 24,14, ci ha dato una chicca della sua apertura e lungimiranza per quanto riguarda il pluralismo, scrivendo: «Niente paura. Il futuro arriverà anche alla RAI. Senza ordine dei partiti. # cambiareverso # Italiariparte».

Signora Presidente - ahimè - purtroppo già nel titolo del provvedimento in esame si capisce che questa volontà viene disattesa dal Governo. Istituire il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è, infatti, esattamente il contrario di quello che, appunto, sta avvenendo nelle ultime ore nel nostro Paese. Probabilmente lo vedremo questa sera in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In quella sede ne vedremo di cotte e crude, così come é già avvenuto in passato. La sostanza, però, non cambierà.

L'arroganza di Renzi Matteo e della sua banda consegnerà a questo Paese il peggio del peggio. Negli anni passati tutti quanti abbiamo assunto un atteggiamento di stigmatizzazione. E mi rivolgo ai colleghi della sinistra, con cui ho condiviso anche la precedente legislatura, i quali - giustamente - si accanivano e si lanciavano in maniera alquanto feroce su presunti, ma probabilmente palesi, conflitti di interessi. Oggi più che di conflitti di interesse, bisogna parlare di delinquenti del pluralismo. Io li definirei monisti, cioè coloro che fanno veramente - me lo permetta signora Presidente, perché è un termine che forse si può anche usare - delle "monate".

C'è del buono all'interno del provvedimento in esame. Giudiziosamente, il collega Calderoli si è fatto in quattro e ha presentato degli emendamenti per proporre soluzioni concrete in favore dell'emittenza locale, che crediamo sia fondamentale. Il Presidente del Consiglio fa oggi uno sgarro agli italiani per quanto riguarda la RAI, ma ci dimentichiamo sempre che il pluralismo dell'informazione passa anche attraverso le televisioni locali. Infatti, nel nostro Paese - unico caso in Europa - la questione delle televisioni locali è fondamentale, perché esse, anzitutto, hanno dato un grande contributo all'economia - fanno lavorare gente e gestiscono pubblicità - e fanno veramente informazione sui territori. In tutte le realtà territoriali del nostro Paese c'è una televisione privata che manda in onda telegiornali locali e dà un tipo di informazione che la televisione pubblica non offre.

Tra l'altro, c'è chi vive, come il sottoscritto, ai confini, dell'impero dove mamma RAI non arriva, ma sicuramente arriva la bolletta dell'energia elettrica con, nascosto, il canone. É una situazione paradossale. L'anno scorso si è svolto in quest'Assemblea il dibattito sulla riforma della RAI. Prima forse la RAI non funzionava bene, ma, con profondo rispetto per il collega Gasparri, era meglio quando si stava peggio, in quanto siamo passati alla situazione attuale, nella quale il signor Campo Dall'Orto - un nome, tra l'altro, che non mi sta neanche simpatico - becca uno stipendio di più di 600.000 euro. Tutti questi ci hanno fatto la morale. Di cosa stiamo parlando? Del pluralismo che voi,

colleghi del Partito Democratico, state decantando?

Nascosto tra le pieghe del provvedimento c'è qualcosa di buono, ma a non funzionare in questo Paese è il principio. Matteo Renzi diceva: fuori i partiti dalla RAI. Poi, però, sono entrati con gambe e piedi lui e tutta la sua banda Bassotti. Sono tutti belli schierati e pronti a fare cosa, signora Presidente?

Arriviamo al punto della situazione: la battaglia politica in questo Paese ce la giocheremo il prossimo autunno con il *referendum*. Renzi ha preparato le truppe, anzitutto mettendole nei posti dove si influenza il voto. In televisione ha messo i suoi uomini per cercare di portare a casa il risultato. Il ragazzo è un po' preoccupato, perché il fronte del no è sempre più pressante e, dunque, sta cercando di piazzare le sue truppe, per cercare di portare a casa i voti che gli serviranno per fare la sua porcata, ovvero la riforma costituzionale. A questo punto, signora Presidente, non ci resta che appellarci al Capo dello Stato, perché sia lui a salvaguardare l'articolo della Costituzione in cui si stabilisce che l'informazione è un diritto del cittadino e deve essere pluralista e trasparente.

Cari colleghi del PD, siamo rientrati in pieno fascismo. Questa è la verità! Matteo Renzi ci ha riportati in pieno fascismo, e lo vedremo questa sera in Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi e domani con le nomine. È una vergogna, signora Presidente! È una vergogna l'arroganza che si sta vedendo questi giorni nel nostro Paese. E la cosa che più mi lascia con l'amaro in bocca è che - glielo posso garantire - ho vissuto male la precedente legislatura, quando ogni tanto noi leghisti eravamo in difficoltà per certe birichinate che si vedevano. Quelle però, erano delle birichinate rispetto all'arroganza che vediamo oggi. Silvio Berlusconi era un dilettante! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Era un dilettante, signora Presidente, un poverino. Matteo Renzi è un fuoriclasse: da quel punto di vista è un fuoriclasse, e non c'è nient'altro da dire.

Sono però convinto di una cosa, signora Presidente. Gli italiani non sono così cretini, come qualcuno pensa. Il ragazzo, secondo noi, se la vedrà un po' brutta: le posso garantire che le bugie hanno le gambe corte, come le "minchiate" che scrive su Twitter. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII e del senatore Compagnone)*.

PRESIDENTE. Certo, sarebbe meglio un linguaggio più adeguato. Si possono dire le stesse cose senza insultare, senatore Crosio.

È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà.

GIBIINO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il disegno di legge al nostro esame tratta punti troppo eterogenei del mondo dell'informazione e dell'editoria, mostrando una mancanza di prospettiva per lo sviluppo di un settore fondamentale per la democrazia del nostro Paese. Il testo del provvedimento in esame affronta aspetti diversi, che avrebbero richiesto un maggior approfondimento. Non si capisce perché, nonostante le richieste ormai storicizzate di gran parte degli addetti ai lavori, non si sia voluta percorrere la strada di una vera e organica riforma dell'Ordine dei giornalisti, preferendo, per motivi ignoti, dedicare a un organo così strategico una parte assolutamente residuale all'interno di un provvedimento nato in realtà per regolamentare i contributi all'editoria.

Eppure il settore, l'intero settore, meriterebbe progetti di lungo respiro, in grado di veicolare un mondo in sempre più veloce evoluzione verso un futuro che, per tanti editori e per tantissimi giornalisti, è fatto invece di incertezze e difficoltà economiche. I *media* hanno, infatti, subito in questi anni una trasformazione importante, derivante da una proliferazione sempre crescente di testate *online*, che utilizzano nuove forme di interazione e comunicazione con i lettori. Appare inoltre negativo l'aspetto nel quale il disegno di legge attribuisce alla Presidenza del Consiglio il potere di esercitare quello che appare come un controllo assoluto e troppo discrezionale sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione nell'informazione. Si tratta di una svolta rispetto alle precedenti disposizioni che rischia di limitare l'autonomia del settore dell'informazione e della comunicazione e di fare di Palazzo Chigi un centro di potere e di condizionamento, di cui non si sentiva di certo il bisogno.

Il sistema, pensato per la distribuzione dei contributi, rischia inoltre di penalizzare in particolare i quotidiani locali che, anche nei casi di pari tiratura rispetto a testate di caratura nazionale, potrebbero ricevere contributi nettamente inferiori solo in virtù di una inferiore capacità di raccolta pubblicitaria;

una difficoltà che - come è facilmente immaginabile - si manifesterà soprattutto nelle aree più depresse del Paese.

Questo aspetto, pertanto, necessita di una più puntuale e attenta valutazione, come richiesto anche dai piccoli editori che su di esso hanno già prospettato, con grafici e calcoli dettagliati, quelle che potrebbero essere le distorsioni reali.

Ritengo poi non accettabile l'ennesima tassa mascherata, il balzello dello 0,1 per cento su tutta la raccolta pubblicitaria che, se pur limitato nell'entità, dà un segnale completamente sbagliato un settore che, soprattutto in questo momento di difficoltà, avrebbe invece meritato sgravi fiscali, detassazioni, agevolazioni. Il fatto che si sia scelto di chiamarlo contributo di solidarietà di certo non ne stempera la portata.

Trovo, inoltre, assolutamente discutibile l'esclusione di alcuni settori strategici del mondo dell'informazione italiana: cito, per tutti, le riviste di alto valore tecnico o scientifico, che danno al valore culturale del Paese un contributo assolutamente irrinunciabile. Sarebbe bastato uno sforzo in più - così come chiesto da Forza Italia con una serie di emendamenti mirati - per evitare quella che è, a tutti gli effetti, una misura di esclusione incomprensibile.

Da questo punto di vista trovo invece apprezzabile che, quanto meno in altre parti del provvedimento, si sia riconosciuto l'impegno e il lavoro costruttivo del nostro Gruppo e, in generale, delle opposizioni. Mi riferisco, in particolare, alla temperata riduzione del numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Era infatti del tutto evidente che la sforbiciata a 36 membri votata dalla Camera avrebbe prodotto solo l'impossibilità a operare dell'organismo che si voleva rendere più agile e operativo. La mediazione a 60 componenti è invece accettabile, contemperando anche la giusta e necessaria rappresentanza degli organismi di tutte le Regioni.

In conclusione, ribadendo la sbagliata sovrapposizione di interventi disomogenei che non trovano la giusta attenzione, si conferma ancora una volta il vizio storico di questa maggioranza nel legiferare all'insegna del vorrei ma non posso. Si fanno grandi proclami, si annunciano riforme strabilianti e poi, mestamente, si finisce con l'approvare norme di portata limitata, di contenuto pasticciato, di dubbia efficacia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(AL-A)*. Signora Presidente, questa è una riforma attesa da tempo dagli operatori del settore e l'obiettivo principale è dare un sostegno all'editoria locale. Pertanto, chi dice che questa è una riforma per mettere, da parte del Governo, le mani nei giornali, non conosce né la storia recente dell'editoria italiana né la realtà attuale della stampa locale.

L'obiettivo è mantenere più voci possibili oltre a quelle nazionali, chiudendo però in modo definitivo la stagione dei contributi assegnati a pioggia a chi non ne ha diritto, e di codificare regole di assoluta trasparenza con criteri restrittivi, anzi, per meglio dire, oggettivi.

La legge 2001, in questo senso, fissava sì alcuni paletti, ma la sua interpretazione ha portato a diverse disparità di trattamento, per cui alcuni quotidiani locali che uscivano regolarmente in edicola si sono visti togliere il finanziamento pubblico, e altri, che potremmo definire, con un eufemismo, fittizi, hanno continuato a riceverli.

Dunque, questa riforma è assolutamente necessaria. È un contributo al pluralismo, anche se nel testo uscito dalla Camera non mancavano le criticità, alcune delle quali sono state superate grazie al lavoro della 1a Commissione del Senato e alla disponibilità del relatore Cociancich e del Governo.

La riforma arriva in un momento in cui la situazione dell'editoria italiana, soprattutto di quella locale, è drammatica. Negli ultimi cinque anni in Italia si è registrata una progressiva riduzione dei ricavi nel settore dell'informazione: i *media* classici hanno complessivamente perso quasi 2 miliardi di euro, con una riduzione pari al 16 per cento nel periodo 2010-2014, con punte superiori al 30 per cento nel caso dei quotidiani. Ed è un effetto della digitalizzazione sull'editoria. A fronte delle opportunità offerte al sistema delle comunicazioni elettroniche dai nuovi bisogni e dalle nuove modalità di consumo, la digitalizzazione ha effetti in controtendenza sulla domanda di servizi tradizionali di comunicazione e

informazione, primi tra tutti i prodotti editoriali. Dal 2010 il sistema tradizionale dell'informazione attraversa una fase recessiva che non vede vie d'uscita, almeno nel breve-medio periodo. Le imprese del settore, oltre ad essere colpite dalla crisi economica e finanziaria, sono attraversate da una crisi strutturale, poiché si chiudono spazi di crescita nella fornitura dei servizi tradizionali, mentre le nuove opportunità di sviluppo connesse alla diffusione di Internet non compensano le perdite del cartaceo. Nell'editoria i ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria si sono ridotti del 9 per cento (da 941 a 859 milioni di euro); gli introiti derivanti dall'utente valgono 1,2 miliardi, con una perdita di 30 milioni (-2 per cento): in flessione in particolare sono i ricavi da vendita di copie (-4 per cento, pari circa a 40 milioni).

Non solo: come ha recentemente riferito il presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) Camporese in occasione della sua audizione in Parlamento, la perdita occupazionale del sistema del giornalismo italiano negli ultimi anni è stata di sei volte superiore a quella del Paese, una diminuzione del 17-18 per cento, con 3.000 occupati in meno, prepensionati, pensionati, esplosione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali (alcuni al 200 per cento). I recenti sgravi contributivi per fortuna hanno permesso alcune centinaia di assunzioni, che tuttavia si limitano a rallentare la tendenza negativa, senza invertirla.

Quando ci sono delle aziende in difficoltà in un settore cruciale come la stampa, che in democrazia è uno dei baluardi della libertà di espressione, è giusto che la politica se ne occupi: salvaguardarle significa infatti proteggere giornalisti e poligrafici che rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Le imprese di cui parliamo non sono aziende qualunque: la loro vita o la loro morte rappresenta, in un certo senso, il concetto di democrazia. Questo vuol dire, nella pratica, che l'esistenza o la non esistenza di un'impresa che edita un giornale, significa che una voce si spegne e che in alcune parti del Paese viene a mancare un'opinione o ne resta una sola. Oggi giorno viviamo in un contesto in cui l'informazione su quello che accade nel mondo è sempre presente: Internet, televisione e così via. Su quello che succede geograficamente a casa nostra, invece, nelle realtà più piccole, c'è una evidente sofferenza. Ribadisco quindi che il ruolo delle testate locali, che questa riforma si propone di consolidare, è fondamentale per garantire il pluralismo informativo.

Con il testo in esame si cerca di rafforzare una capacità nel pubblico di intervenire individuando delle risorse e al tempo stesso facendo in modo che queste risorse, per essere spese in maniera efficace, possano davvero arrivare a chi svolge un lavoro importante e si è tentato di migliorare i criteri di delega sull'assegnazione dei fondi: parliamo di trasparenza, cioè della reale esistenza delle testate, del numero delle copie vendute, della capacità di raccogliere risorse, che sono elementi di misurazione utili per confermare la necessità di ricorrere alle risorse pubbliche.

L'editore, però, è prima di tutto un imprenditore e come tale deve necessariamente operare sulla base di attendibili piani di previsione e il contributo all'editoria è parte essenziale di questo piano (ne abbiamo discusso a lungo in Commissione). Se così è, la concessione del contributo non può essere un accadimento discrezionale e incerto. Dev'essere consentito all'editore di sapere sin dall'inizio qual è l'ammontare del contributo che può ottenere e, perciò, rispettate le condizioni previste dalla legge; dovrebbe essere configurato un vero e proprio diritto soggettivo, un diritto che c'era fino a che il ministro Tremonti lo fece depennare, a causa della *spending review* e delle difficoltà del bilancio statale, ma la cui cancellazione ha messo in gravissime difficoltà le società editrici, impossibilitate perfino a stilare i propri bilanci preventivi e a programmare assunzioni a tempo determinato o indeterminato. La riforma su questo punto resta purtroppo vaga, prevedendo che l'erogazione dei contributi avvenga con una tempistica «efficace». Questa espressione può rassicurare, ma resta palesemente ambigua e non corrisponde all'esigenza che l'editore imprenditore ha di fare affidamento su tempi certi per l'erogazione.

Inoltre, legare i contributi all'editoria esclusivamente alle vendite e fissare un tetto non superiore al 50 per cento dei ricavi (lasciando al Governo attuale e a quelli futuri solo la possibilità di diminuirlo), senza distinguere tra giornali locali e nazionali, significa penalizzare i giornali locali e delle minoranze rispetto alla stampa nazionale. In fondo, come ho già sottolineato, il contributo è fondamentale per

l'editoria più debole proprio perché locale e dunque insita su bacini con un'utenza potenziale molto ridotta.

Il Fondo per il pluralismo dell'informazione è composto da tutto quello che oggi veniva speso già per l'editoria: una parte delle plusvalenze del canone RAI, più una parte di una fattispecie nuova che si chiama contributo di solidarietà e che viene dalle grandi concessionarie pubblicitarie, di cui una piccola parte (lo 0,1 per cento) andrà in questo fondo. Si tratta, però, a tutti gli effetti, di un incremento dell'imposizione diretta e si introduce una disparità di trattamento in danno degli operatori nel settore della pubblicità che rischia di essere lesiva del principio di eguaglianza.

Un punto, invece, molto positivo è il tentativo di razionalizzazione e sostegno alla rete di vendita, nel rapporto tra edicola e distributori. I giornali devono arrivare realmente a tutti i cittadini, quindi parliamo di tutta la filiera. Questo è un passo molto positivo rispetto ad una criticità che era stata per troppo tempo trascurata e che questa riforma invece considera.

Uno degli emendamenti che abbiamo presentato riguarda le riviste scientifiche, che sono escluse dai contributi. La realtà delle riviste scientifiche è che le ristrettezze economiche attraversate dalle università non consentono più neppure ai dipartimenti di sottoscrivere gli abbonamenti. Le riviste scientifiche, di conseguenza, vanno avanti sulla base di puro volontarismo e molte di esse sono costrette a cessare le pubblicazioni. Si tratta - se il testo non verrà corretto - di una perdita secca per la dimensione culturale del nostro Paese, alla quale potrebbe ovviarsi con risorse molto limitate.

L'altro punto su cui si è discusso molto è la riduzione dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Credo che sia una cosa positiva che vada nella direzione di un rafforzamento del ruolo e dell'autorevolezza del Consiglio. Il testo uscito dalla Camera lo riduceva in modo troppo drastico, impedendo una reale rappresentanza di tutti gli organismi regionali e un giusto equilibrio tra le delegazioni di professionisti e pubblicisti. L'aver riportato il numero dei componenti sopra il livello di 60, come abbiamo fatto in 1a Commissione al Senato, credo possa essere considerato un buon compromesso e un buon viatico per la funzionalità del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Altro punto: l'accesso ai contributi pubblici passerà dalla necessaria messa anche *online* della testata; sarà anzi un elemento condizionante. Questo creerà sicuramente qualche problema alle piccole testate locali, ma mi rendo conto che si tratta di un passaggio quasi ineluttabile. Sarebbe però un errore sostenere che la carta non deve esistere più, perché esistono esperienze negli Stati Uniti di un ritorno alla carta, soprattutto proprio per i giornali locali e di quartiere. La carta dunque non va considerata uno strumento del tutto superato, visto anche che la sinergia con l'*online* per il momento non ha portato risultati soddisfacenti dal punto di vista economico nemmeno per le grande testate nazionali.

Ultima considerazione: credo sia giusto sottolineare l'incongruenza di un processo legislativo che, nato sotto la spinta di una richiesta di abolizione *tout court* dell'Ordine dei giornalisti, si conclude invece con un arroccamento corporativo come la previsione di sanzioni penali per l'esercizio abusivo della professione.

Ricordo che alcuni tentativi di addebitare il reato di cui all'articolo 348 del codice penale (esercizio abusivo di una professione) ai giornalisti non iscritti ci sono stati negli anni Sessanta, ma si sono conclusi con una sentenza della Corte di cassazione del 1971 che ha sottolineato la difficoltà di applicare l'incriminazione rispetto ad un'attività che comunque è segnata dal principio di libertà di manifestazione del pensiero. Da allora non si trovano tracce di altri procedimenti o altre sentenze nei repertori dei procedimenti penali a carico di giornalisti abusivi.

Questo credo sia il quadro complessivo della riforma. A nostro parere l'impianto uscito dalla 1a Commissione del Senato va nella giusta direzione e quindi auspico che, una volta conclusa la seconda lettura al Senato, già nel mese di settembre la Camera possa approvarlo in via definitiva, in quanto rappresenterà comunque una boccata d'ossigeno per tante piccole imprese editrici locali che, lo ribadisco, rappresentano un valore aggiunto per il pluralismo dell'informazione. *(Applausi dai Gruppi AL-A e FI-PdL XVIIe del senatore Cociancich)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marin. Ne ha facoltà.

MARIN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei partire dall'intervento, che ho apprezzato, del collega Mazzoni, il quale ha finito parlando del pluralismo dell'informazione, che credo dovrebbe interessare tutti. Francamente, credo che le ragioni per preoccuparsi siano molte.

Partirò da un punto. Volevo partire diversamente, ma voglio fare una prima considerazione sulle deleghe in bianco che quest'Aula decide di dare al Governo. Io credo che sia inaccettabile: sono tante, sono tantissime, sono vaste e non si sa dove ci porteranno. Non vorrei che succedesse poi quello che sta avvenendo ad esempio per la RAI, perché non si può dimenticare, quando si parla di informazione, quello che sta avvenendo, anche in questi giorni, rispetto al servizio di informazione pubblica, che dovrebbe essere servizio plurale che dà voce a tutti. Vogliamo ricordarci non le polemiche, ma le considerazioni e i dati che ci sono stati forniti, non quelli di parte, ad esempio per quanto riguarda il *referendum*. Sul*referendum* si sta costruendo il futuro di questo Paese, su una riforma sbagliata, voluta dal 30 per cento circa degli elettori italiani, con il 70 per cento che è contrario. Gli ultimi dati sulle presenze televisive ci ricordano come chi propende per il sì, che rappresenta il 30 per cento degli italiani, oggi a dismisura occupa i teleschermi, occupa le testate pubbliche, occupa i canali pubblici, le trasmissioni, i telegiornali, mentre chi rappresenta il 70 per cento degli italiani si vede molto meno rappresentato.

E ancora, se guardiamo alla presenza dei vari partiti e dei Gruppi politici nelle trasmissioni televisive, i dati sono terrificanti. Lo dico con un termine molto forte, che non uso a caso, ma uso volontariamente: terrificanti. Questa è la libera informazione che vuole il Governo? Non parlo solo del nostro Gruppo di Forza Italia, ma anche della Lega e del Movimento 5 Stelle, considerando che le posizioni politiche fra noi del centrodestra e il Movimento 5 Stelle sono profondamente diverse. I rappresentanti di Forza Italia e della Lega partecipano alle trasmissioni televisive con percentuali molto inferiori a quelle del partito del Presidente del Consiglio, nonché segretario del Partito Democratico, che occupa la televisione pubblica ed occupa quindi la possibilità di incidere su quello che pensano gli italiani.

Ecco, questo provvedimento dovrebbe partire da qui. Io mi chiedo come fanno i colleghi di maggioranza a votare tutte queste deleghe in bianco al Governo. Da quando c'è il Presidente del Consiglio abusivo a Palazzo Chigi, stiamo assistendo a deleghe in bianco al Governo: ci sta dicendo che il Parlamento non conta. Mi verrebbe da dire, cari colleghi: passi per il Senato, perché tanto nel primo discorso ci ha detto che l'avrebbe chiuso. Il meccanismo dei contrappesi, le regole democratiche e la discussione non piacciono all'ex sindaco di Firenze (anzi, al sindaco di Firenze, perché lì era stato eletto, mentre gli italiani non l'hanno eletto *Premier*). Chiudiamo allora il Senato, facciamo parlare poco in televisione e oggi prendiamoci anche tutte le deleghe, in bianco, assolutamente indefinite, per quanto riguarda un settore strategico del nostro Paese per la libertà e la democrazia: l'editoria. Qui dobbiamo parlare di libertà di stampa.

Non mi voglio dilungare sulla questione aperta dell'Ordine dei giornalisti; ne hanno parlato i colleghi precedentemente e mi sembra che sia importante e fondamentale. Per fortuna, lì siamo riusciti a dare un contributo nell'aumentare il numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine. Volevate ridurlo, ma alla Camera l'abbiamo aumentato; per fortuna lì siamo riusciti ad incidere. Ci fate incidere su quello che voi reputate assolutamente ininfluente, ma non ci fate dare contributi. Cari colleghi, non dovete gioire del fatto che l'opposizione non riesca a dare contributi su argomenti così importanti; non riuscite a darli neanche voi, perché le deleghe in bianco al Governo di cui parlavo prima fanno sì che neanche voi riuscite ad influire.

Non è solo questa parte dell'emiciclo che non riesce ad influire, anche voi noi riuscite ad influire: è la ridicolizzazione del Parlamento. Questo mi fa pensare perché ho la netta impressione che anche sull'editoria si voglia fare una concentrazione di potere: decidiamo tutto noi a Palazzo Chigi.

Intanto il settore è in crisi: vedete cosa sta avvenendo nei quotidiani. Tutto ciò che sta accadendo non è dovuto solo all'irruzione sul mercato, come hanno ricordato autorevoli colleghi precedentemente, dei giornali *online*. Guardate la nuova aggregazione «La Stampa»-«la Repubblica»: lo fanno perché i giornali sono in difficoltà. Quando i giornali sono in difficoltà e chiudono, si perde parte della

democrazia. Ricordo a tutti che quest'anno abbiamo perso altre quattro posizioni nella classifica mondiale relativa alla libertà di stampa: siamo passati dal 73° al 77° posto. Ricordo cosa diceva la sinistra quando c'era il Governo Berlusconi e i dati erano migliori di questi: si urlava allo scandalo, oggi silenzio assoluto. Evidentemente per alcuni la democrazia va a senso alternato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Se il problema riguarda la sinistra bisogna tacere, se riguarda il centrodestra, si urla, si va in piazza e si fanno i girotondi.

Onestamente io credo che ci voglia il buon gusto e la dignità del buonsenso, in quest'Aula prima di tutto, dove rappresentiamo gli italiani. Ma veramente io mi chiedo perché non ci poniamo alcune domande. La crisi del settore vuol dire perdita di posti di lavoro, non solo di libertà di stampa e democrazia. Mi sembra di capire che il *Premier* abusivo vuole una stampa addomesticata. Sono di questi giorni non le polemiche ma le considerazioni da parte di molti schieramenti, anche di parti del Partito Democratico, anche del segretario Presidente del Consiglio (segretario di partito che si dimentica di essere Presidente del Consiglio) che dicono che adesso in televisione si farà piazza pulita del dissenso. Vi piace l'idea di tornare alla Russia di un tempo? C'era tanta speranza che si fosse fatto un passo in avanti e invece non è così, sono proprio i vecchi metodi: dobbiamo controllare tutto noi.

Comunque, dicevo che la crisi del settore non mi preoccupa solo per la libertà, mi preoccupa per le persone che lavorano. Però il Governo ha un'idea geniale: aggiungo un balzello che sarà solo dello 0,1 per cento; ma 0,1 per cento oggi e 0,1 per cento domani, alla fine le tasse continuano ad aumentare. Ma chi ha pensato a questo Fondo che viene chiamato di solidarietà pensa di usare belle parole come «solidarietà» che a me fa venire in mente il settore sociale, le famiglie con difficoltà economiche, le famiglie con persone diversamente abili; invece no, è un ulteriore balzello nascosto, ancora uno 0,1 per cento in più, ieri era il 2 per cento in più e via via aumentano le tasse. Nessuno ha pensato di controllare se la raccolta pubblicitaria diminuiva o aumentava, tanto la RAI ha il canone. Invece i giornali che sono libera stampa che siano di destra o che siano di sinistra - perché qui ce n'è per tutti - devo poterli controllare e devo poter decidere io a chi do i contributi.

Tra le altre cose, credo che tutti noi leggiamo i giornali locali. Io mi chiedo, e aspetto una risposta in questo senso perché mi sembra che sia proprio così, quanto verranno penalizzati i piccoli quotidiani locali? È vero che voi, per quello che riguarda il federalismo, siete per il centralismo assoluto, quello democratico, perché le riforme costituzionali che avete approvato dimostrano che tutto deve essere concentrato, possibilmente a Palazzo Chigi; anzi se Renzi andrà un po' a Palazzo Chigi e un po' nella sede del PD, lui probabilmente farebbe più volentieri il segretario del PD e farebbe tutto in quella sede. Quindi ci sarà una penalizzazione anche per i quotidiani locali perché verranno sempre «favoriti» i quotidiani nazionali naturalmente.

Ancora una volta mi sembra allora di capire (anche in questo caso deciderà Palazzo Chigi tra le altre cose) che sia stata annunciata una grande riforma, che dobbiamo approvare naturalmente in fretta e furia. A tale proposito mi chiedo perché i rappresentanti della maggioranza oggi non parlino. Se questa riforma è importante mi piacerebbe sentire le loro voci autorevoli perché io riconosco che persone per bene siedano in tutte le forze politiche. Ma oggi non parlate. È così importante questa riforma che mi sembra di capire che il presidente dell'Ordine dei giornalisti non la vuole, non la approva, i giornalisti non la approvano, chi lavora in questo settore non la vuole: nessuno la vuole, la volete solo voi, anzi non la volete neanche voi, ve la impongono da Palazzo Chigi perché è ormai evidente, per il discorso delle famose deleghe che passate in bianco al Governo, che la vostra voce non si sente. Mi dispiace per voi, colleghi di maggioranza, perché vi stimo profondamente ma non capisco perché tacete. Non so perché non parlate. Se tacete per dignità avete tutta la mia stima e la mia considerazione. Tacete perché tanto fanno tutto a Palazzo Chigi.

Questo Senato deve chiudere. Dopo, anche alla Camera dei deputati, parleranno solo i Capigruppo. Renzi sarà contento e il *Premier* abusivo farà tutto quello che vuole. Guardate che si parla di editoria e di libertà di stampa. Ancora una volta, si parla di una grande riforma, ma in realtà tanti sono gli annunci e poche le cose sostanziali. L'unica cosa sostanziale che vedo è una presa di poter e di forza del tipo: qua comando io. Per questo il Gruppo di Forza Italia ha cercato di lavorare e migliorare

questa riforma. Vogliamo chiamarla così? È un provvedimento che ci fate approvare in fretta e furia. La vostra voce non la sentiamo. Pensavo e penso che vogliamo un'Italia profondamente diversa da questa. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signora Presidente, questo provvedimento è certamente atteso soprattutto da coloro che garantiscono il pluralismo dell'informazione in questo Paese. È quindi atteso dai giornalisti, dalla gran parte dell'editoria e, in modo particolare, da un'editoria che è presente nei territori, una piccola editoria che garantisce, attraverso la sua azione, un livello più alto della nostra democrazia e il maggior pluralismo che è possibile riscontrare in una dimensione democratica come la nostra e come quella europea.

Vorrei ricordare a tutti noi che in questo momento ci sono luoghi in cui i giornalisti sono perseguitati per le loro opinioni e per il modo con il quale rappresentano anche le opinioni degli altri. Non può passare inosservato che, ai confini dell'Europa, ci sono Paesi che non hanno aspettato tentativi di colpi di Stato per silenziare l'informazione e chi la rende colpendo i giornalisti con modalità che arrivano fino alla privazione della loro libertà e vita.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,38)**

(*Segue* URAS). Quindi, il pluralismo si poggia sulla tutela e sulle garanzie a esercitare liberamente la professione giornalistica. Principalmente si poggia su questo. Ce lo ricorda in modo preciso l'articolo 21 della Costituzione.

Questo provvedimento si colloca dentro questa idea e in una situazione nazionale di crisi profonda dell'economia e anche di settori come quello dell'editoria, che subiscono profonde trasformazioni anche per ragioni di innovazione tecnologica. Reputo assolutamente importante che si costituisca un fondo che va alimentato costantemente e in modo adeguato per sostenere tutta l'editoria, quella che ha una dimensione nazionale ma anche quella che vive nelle periferie, quella usa la carta stampata ma anche altre forme di comunicazione, quella delle radio e delle televisioni anche locali e regionali. Queste ultime svolgono, infatti, una funzione di informazione in sede locale assolutamente indispensabile, ma, dirò di più, consentono una rappresentazione dell'articolatissima situazione politica nazionale anche a forze che non hanno un respiro nazionale. Penso alla mia Regione, in cui movimenti identitari fortemente autonomisti ed indipendentisti esistono e possono esprimere e manifestare in modo più compiuto la loro posizione politica perché ci sono soggetti della comunicazione in grado di recepirli, di rimbalzarli e di rappresentarli all'esterno. Ciò garantisce poi anche presenza, rappresentanza politica ed acquisizione di spazi nell'ambito delle istituzioni, almeno in quelle regionali e locali.

Il provvedimento in esame ha dunque questa natura. Penso che, come tutto quello che noi facciamo e che si fa, possa essere migliorato. Devo dire che l'unico difetto che non ha è quello che da parte di altre forze politiche è stato individuato come un peccato d'origine, vale a dire il fatto che sia stato il prodotto di una collaborazione parlamentare tra il Partito Democratico e Sinistra Ecologia e Libertà. Forse questo è il merito migliore e forse questo è un terreno che andrebbe anche maggiormente sperimentato. Ritengo, infatti, che la costruzione di una più robusta area democratica e progressista possa rappresentare per questo Paese la scelta necessaria e forse anche quella più utile, piuttosto che la sperimentazione di alleanze anomale e di relazioni un po' acrobatiche, che pure si sono manifestate in questa legislatura e che ancora si manifestano, esistono, producono effetti e gestiscono un Governo. Il limite indicato, dunque, è per me un pregio ed è un terreno interessante che ancora va tutto indagato.

Questo provvedimento presenta degli aspetti molto interessanti e, secondo me, nell'esame qui in Senato è stato migliorato rispetto a quello che avevamo acquisito dalla Camera. Ciò vale, innanzitutto, per quanto riguarda l'entità del contributo e le modalità con cui lo stesso viene erogato. L'editoria, soprattutto quella che si aggrega attorno alle grandi centrali della presenza culturale, del lavoro e della cooperazione, è venuta a chiedere un'attenzione da questo punto di vista e gli è stata accordata la possibilità della divisione del contributo tra anticipazione e saldo al 50 per cento: è un risultato assolutamente positivo, che risponde ad una domanda che è giusta e che salva quella realtà economica

su cui si sviluppano tante situazioni, anche professionali ed umane, che garantiscono occupazione, migliorando la condizione di serenità di quanti operano nell'attività giornalistica. I giornalisti, infatti, vanno difesi anche da questo punto di vista, cioè dal punto di vista delle retribuzioni: la loro libertà nel rendere il servizio di informazione passa anche attraverso una maggiore indipendenza, che si afferma con sicure garanzie della loro condizione professionale, occupazionale e previdenziale.

Anche in questo senso va dunque apprezzato l'intervento fatto in materia previdenziale. È vero che, per qualche verso, introduce elementi più rigorosi che portano avanti il processo di unificazione dei trattamenti previdenziali di tutte le categorie; è però anche vero che c'è una sensibilità ad affrontare le situazioni di crisi e a favorire la soluzione, individuando modalità più celeri e garantite sul piano dei prepensionamenti e del superamento delle condizioni di difficoltà nelle situazioni di crisi e di ristrutturazione.

Quindi questo è un provvedimento migliorabile. Ci saranno altre occasioni nelle quali potremo discutere di questo argomento, ma è sicuramente un provvedimento buono, atteso e che spero la Camera approverà in via definitiva e in modo celere, senza apportare ulteriori modifiche al testo uscito dal Senato.

È un provvedimento che fa fare un passo in avanti alla situazione dell'editoria nazionale e garantisce in qualche misura ancora di più le professioni giornalistiche e i giornalisti. In questo Paese, dove quel tipo di professione è giustamente tutelata perché il nostro è un Paese democratico, vorrei ricordare altre situazioni che si presentano in tutta la sponda Sud del Mediterraneo e del Medio Oriente; vorrei pensare a situazioni che si verificano nell'Estremo Oriente; vorrei pensare a situazioni che abbiamo visto spesso nell'America latina; vorrei pensare al Nord dell'Europa verso l'Est, dove ci sono state situazioni nelle quali l'informazione è stata colpita nella sua libertà colpendo il giornalismo. Noi invece ci preoccupiamo di dare almeno un minimo di garanzia e interveniamo sull'Ordine dei giornalisti per rafforzare la funzione del giornalista professionista, di cui pure si occupa il provvedimento, in cui è prevista anche la tutela di coloro che svolgono l'attività in modo più libero, introducendo, ad esempio, alcuni parametri relativi all'equo compenso, una cosa sulla quale vale la pena di ragionare anche in maniera approfondita più avanti. Abbiamo infatti assistito ad un'operazione nella quale i più importanti quotidiani sia locali che nazionali e le agenzie hanno abusato del contributo di giornalisti pubblicisti in funzione di messe in crisi, perché alcune categorie datoriali dell'editoria non sono puramente editori, ma hanno interessi altri da sostenere, da difendere e da promuovere. In questa operazione hanno tentato di colpire il giornalismo professionista e la tutela che le associazioni, la federazione della stampa piuttosto che l'Ordine dei giornalisti danno a quel tipo di professione sotto questo profilo. È anche lì che si mina la libertà dell'informazione, e quindi anche il valore del principio costituzionale cui facevamo riferimento, che è quello dell'articolo 21 della Costituzione.

Ecco perché, signora Presidente, noi, e la collega De Petris in modo particolare, abbiamo lavorato in Commissione affari costituzionali perché questo progetto di legge andasse a buon fine e siamo contenti e soddisfatti in buona parte del risultato che abbiamo ottenuto. Avremmo voluto e vorremmo che il Governo e il partito di maggioranza relativa tenessero questo stesso profilo anche per altre vicende e anche per la RAI - Radiotelevisione italiana, quella che guardiamo con attenzione, perché sia tutelata proprio dal punto di vista del pluralismo dell'informazione e delle garanzie ai cittadini di avere un prodotto di informazione e di spettacolo il più rispettoso possibile della realtà del Paese. *(Applausi della senatrice De Petris).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, condivido le considerazioni del senatore Uras sull'importanza del provvedimento, che chiama in causa dei diritti assolutamente fondamentali, sia individuali che collettivi, e che ha ingenerato delle aspettative profonde nei suoi destinatari.

Dico in anticipo, come premessa, che il lavoro che abbiamo svolto insieme in Commissione non ci ha soddisfatto. Noi avevamo altre richieste che consideriamo fondamentali, le quali saranno dibattute nel corso dell'esame degli emendamenti. In Commissione, nel vero rispetto del diritto dell'informazione

(di informare, informarsi ed essere informati) grazie al Presidente, alla sempre disponibile competenza, professionalità e preparazione del relatore e a una potente attività di audizioni, abbiamo avuto modo di sviscerare la materia, che è complessa e composita.

Questo è il primo elemento di criticità che sottopongo alla vostra attenzione: all'attenzione del relatore, *in primis*, e del Governo. Mi scuso se ho dimenticato di menzionare il Governo che è stato sempre presente e disponibile e, per quanto ha potuto, ciascuno ovviamente nell'esercizio dei propri ruoli e competenze, ha recepito, pur se in minimerrima parte (confidiamo ora nel lavoro in Assemblea) le nostre istanze.

Dicevo che il confronto è stato importante perché questa è una normativa *monstre*, non perché mostruoso sia il legislatore, bensì perché mostruosi sono i temi chiamati in causa e il potenziale bacino di applicazione. Qui parliamo non solamente del sostegno all'editoria, che è *magna pars* del provvedimento in causa, non solamente del trattamento pensionistico dei giornalisti e non solamente della disciplina del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Questi argomenti potrebbero essere oggetto di una filiazione e gemmazione di altri provvedimenti (e lo saranno, perché le deleghe contenute nel disegno di legge in esame sono numerose, come sempre, e anche su queste ci intratterremo).

Ci sarebbe piaciuto essere parte anche di questo secondo percorso e non affidare completamente al Governo la trattazione di temi che riteniamo essere di matrice parlamentare e non ancora governativa. Ne vorremmo discutere, poterci guardare in faccia e trattare temi che, secondo noi, sono dibattuti molto più ampiamente ed esaustivamente in un'Assemblea parlamentare che non in un Consiglio dei ministri o in un confronto tra diverse sensibilità ministeriali o burocratico-ministeriali.

Come dicevo, i temi sono straordinariamente attuali e si intrecciano - purtroppo - con la più bruciante attualità. Il primo tema attiene al cambiamento rapidissimo - direi fulmineo - dell'informazione. Ormai i sistemi e i modelli informativi - li possiamo anche chiamare *format*, anche se io non amo questa esterofilia sintattica - stanno cambiando con una rapidità straordinaria e ciò rende la nostra disciplina di una delicatezza cristallina, intesa come la fragilità del cristallo. Purtroppo, questa disciplina non è altrettanto cristallina e non ha la trasparenza del cristallo: per quanto ci riguarda, è un po' opaca. Temi come l'intermedialità, la crossmedialità e la multimedialità ormai rappresentano il pane quotidiano non solo del settore delle telecomunicazioni (ossia della comunicazione televisiva incrociata con altre forme di comunicazione Internet), ma anche della carta stampata. I colleghi che mi hanno preceduto hanno giustamente ricordato che ormai è molto difficile stabilire delle linee di demarcazione tra i vari comparti informativi, che rappresentano l'espressione immediata e più naturale dell'articolo 21 della Costituzione. Lo dicevo prima: informare, informarsi ed essere informati. Il collega Mazzoni ha giustamente ricordato che c'è stata una ripresa della carta. Negli Stati Uniti - è vero - la carta ha ricominciato a crescere, ma perché supportata da una potente piattaforma Internet, che, a differenza di quanto accaduto in altri sistemi come il nostro, è riuscita con intelligenza a non essere vampirizzata dalla comunicazione Internet, che è necessariamente più veloce, più *updated* e immediata nel fornire le informazioni e spesso brucia la testata cartacea del giorno dopo.

Tutti questi sono i presupposti e i criteri di una realtà oggettiva, con cui si deve confrontare chiunque voglia erogare i contributi all'editoria.

Ho visto che in coda al disegno di legge in esame ci sono delle petizioni. Incontriamo raramente questo strumento di democrazia diretta, ma ci sono dei cittadini che ci chiedono di fare cose e ci dicono che il Parlamento non è sensibile a certe istanze, pur non obbligando a trattare questa materia: si tratta infatti di un istituto di democrazia diretta che, a differenza dell'iniziativa legislativa popolare, non richiede al Parlamento l'obbligatoria trattazione della materia, ma rappresenta pur sempre un indicatore. Molte di queste petizioni chiedono l'abolizione dei finanziamenti pubblici all'editoria. Quindi, comprendo la sensibilità di chi governa rispetto a certe istanze e comprendo altresì e sollecito la necessità di mediare queste istanze, che sono molto belle quando declamate, ma sono di molto difficile realizzazione, perché sia come legislatori, sia a maggior ragione esercitando una maggioranza di Governo *pro tempore*, occorre saper mediare tra contrapposti interessi.

Il diritto all'informazione purtroppo non è un fiore che fiorisce e cresce spontaneamente, ma deve essere alimentato, annaffiato, protetto, così come certe imprese editoriali, che quando si parla di pluralismo dell'informazione dobbiamo avere ben presenti, che hanno la necessità di essere tutelate, ricorrendo i presupposti della correttezza ed equità della loro tutela. Sappiamo che la crisi morde non soltanto gli operatori del settore, ma anche gli erogatori dei contributi pubblici, ovvero tutti noi, che eroghiamo contributi pubblici, servendoci di quello che ci danno i cittadini e, dunque, a maggior ragione dobbiamo essere oculati. Non dobbiamo però dimenticare che questa è una materia in cui è fondamentale operare un sempre equilibrato bilanciamento tra chi ha diritto e dovere di esercitare un'attività di informazione, a livello nazionale e locale, e le istanze, giustissime e doverose, tipiche della cultura liberale che condividiamo, del libero mercato e delle regole, che naturalmente sviluppano un'attività nel mercato.

Quindi, spesso riteniamo che i disposti di tale norma non abbiano raggiunto questo equilibrio e il nostro pensiero si è manifestato nei nostri emendamenti, che illustreremo in seguito. Il relatore, sempre disponibile, ha cercato di venire incontro alla nostra esigenza, ma non l'ha soddisfatta. Ci sono state delle modifiche *de minimis* del testo, che possiamo vedere. Come sapete, il testo che abbiamo in distribuzione reca in neretto le modifiche. Al netto delle modifiche fatte su iniziativa del relatore o in base alle sollecitazioni che il relatore ha giustamente raccolto, la porzione di testo modificata è così poco significativa da non farci perdere la speranza che non abbiamo finito di modificare il testo e che il relatore sarà ancora sensibile, anche in Assemblea, a queste nostre esigenze.

Non voglio certo essere io, dopo aver bacchettato sulle mani il Governo questa mattina, ad essere eccessivamente poetica e poco pratica, ma in realtà in questo caso la forma è sostanza. Non si possono lasciare sole o impedire di fare dei piani di *budget* a delle impresa editoriali, che rappresentano, incarnano, soddisfano delle istanze locali fondamentali per la tutela del pluralismo dell' informazione.

Colleghi, voi tutti sapete che il pluralismo dell'informazione non è una parola, ma un percorso, che va tutelato progressivamente, man mano che intervengono nel mondo, intorno a noi, degli strumenti o delle modifiche sostanziali, giurisprudenziali, che mettono a repentaglio l'equilibrio che il legislatore ha previamente raggiunto. Si è giustamente citata la legge Gasparri, ma il collega Gasparri che interverrà dopo di me, sarà in grado di parlarne da par suo. Certamente gli equilibri vanno attualizzati. A mio avviso questa norma è troppo ambiziosa nel volere regolamentare troppo e nel dire troppo poco, nel non tenere conto delle esigenze di quelle categorie che aspettano di essere soddisfatte, ma non in questo modo. La soddisfazione ci deve essere non solo nei titoli, ma anche nei contenuti.

Io sono contenta che sia aumentato il numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Io appartengo a un ordine professionale che - è vero - ha meno componenti, ma ha anche meno attribuzioni, meno competenze, meno ruoli da svolgere, meno delegazioni composte al proprio interno e meno oneri da affrontare e cui accondiscendere.

Per fare di tutta questa lunga storia qualcosa di breve, noi apprezziamo lo sforzo, ma speriamo che in sede di esame, discussione e votazione degli emendamenti, il Governo e il relatore si sforzino ancora di venire incontro a queste esigenze, che non sono nostre ma di tutti quelli che si aspettano qualcosa da questa legge. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, può un Governo così, che si è scippato la RAI con una legge invereconda, che dà la *governance* e la dirigenza direttamente in mano al Governo, fare una buona legge sull'editoria? La risposta è no, è evidente.

Quella che voi chiamate informazione pluralistica è in realtà, da decenni, una informazione lottizzata, divisa per correnti. Certo, prima lo facevate con il manuale Cencelli e, quindi, c'era forse una minima reale rappresentazione democratica e pluralistica delle varie voci di questa società e della politica italiana. Oggi no. Oggi è arrivato un signore che finisce un percorso che è stato fatto da...

VOCI DAL GRUPPO LNP-AUT. Manca il Governo!

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, mi segnalano che non è presente il Governo. Sarà alla RAI?

PRESIDENTE. È presente, ed è coperto da un senatore. È seduto in prima fila.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, mi suggeriscono che forse sta facendo i titoli del TG1! Forse Orfeo non è abbastanza servile? No, è impossibile.

PRESIDENTE. Senatore Airola, il sottosegretario Pizzetti non è proprio la persona su cui scagliarsi.

AIROLA *(M5S)*. Forse questo processo iniziato vent'anni fa, di smantellamento e concentrazione del potere dell'informazione in mano a pochi, è partito quando, con Berlusconi, si è presentato sulla scena un signore che aveva tre televisioni. Inaudito! Un Presidente del Consiglio. Tutta l'Europa che ci stava addosso.

Ricordo che c'era ancora un fronte di controinformazione, o di informazione pluralistica, che lavorava per contrastare la visione politica della Casa delle Libertà. Anzi, saliva spesso sulle barricate. Vi abbiamo visti sulle barricate a difendere l'informazione italiana contro un conflitto di interessi mai visto.

Oggi si è arrivati alla perfezione di questo regime mediatico, con un Renzi che appunto si è preso tutto, venendo a decadere gli opposti (sempre che opposti fossero), con una unica larga intesa, in un silenzio assordante e totale di tutti gli organi di informazione.

Quindi, abbiamo un tessuto editoriale che rispecchia questo non pluralismo, con concentrazioni in mano ad alcuni editori che di puro non hanno più nulla: da Caltagirone a De Benedetti ad Agnelli, che si sta però defilando. Su questo tessuto opera una casta di giornalisti che è la vera esecutrice degli ordini politici e, a scendere, un precariato di giornalisti che devono lavorare pagati in nero, o con partite IVA, anticipando le spese e venendo pagati in fattura, ricattati e schiavizzati.

Ci domandiamo allora che senso abbia fare una iniezione di risorse su un tessuto così marcio. Che senso ha favorire la cancrena?

Ma è ovvio. È l'amputazione della coscienza dei cittadini e, soprattutto, della loro conoscenza. Perché questa politica indecente oramai sopravvive esclusivamente in simbiosi con una casta giornalistica; e mi dispiace usare questo termine perché insulto chi fa quelle poche isole di giornalismo e quegli editori autonomi che ancora ci sono e, pur con una difficile sopravvivenza, esistono. Invece, assistiamo a un appiattimento totale dell'informazione.

Come diceva la mia collega, siamo contrarissimi al finanziamento pubblico all'editoria, come del resto lo siamo a quello dei partiti. Le questioni, infatti, vanno di pari passo. Abbiamo però voluto presentare degli emendamenti a questo testo e abbiamo voluto provare a farvi delle proposte. Perché dalle vostre dichiarazioni (sempre che non si dimostri che il livello di ipocrisia ormai è insopportabile), voi avete spesso contestato anche in Commissione di vigilanza delle prese di posizione ben specifiche: mi riferisco ad esempio ai superstipendi dei *manager* e dei dirigenti RAI. Ci sono state sedute in cui c'è stata un'indignazione generale perché Dall'Orto, il signore che Renzi ha messo lì, si prendeva 650.000 euro e distribuiva stipendi sopra i 240.000 euro (che è il tetto massimo dello stipendio per chi lavora in una società pubblica o partecipata). Ebbene, aggirando questa norma con l'emissione di *bond*, vi siete indignati tutti. E noi abbiamo presentato emendamento che ripristina il tetto di 240.000 euro, quindi mi piacerebbe vedere la vostra reazione quando voteremo su queste proposte, perché in quel caso misureremo cos'è il PD, cos'è NCD, cos'è questa maggioranza e cos'è questo Governo.

Parliamo ancora di libertà dell'informazione. Noi diamo risorse a testate che magari non pagano i collaboratori, i giornalisti, che magari li sfruttano, li mobbizzano, li schiavizzano. Dicevamo prima che la libertà d'informazione passa anche tramite l'indipendenza e l'equo compenso dei giornalisti (che non è quello di cui si è sentito parlare). Se io sono costantemente ricattato non sarò libero e non avrò la mia autonomia; per questo abbiamo presentato un altro emendamento che propone di non erogare somme a chi ha problemi sindacali, mobbizza, non paga i collaboratori e non rispetta i contratti. Vorrei poi dire una banalità: il contributo dovrebbe essere direttamente proporzionale alle copie realmente vendute e non ai giornaletti che stampate e distribuite sui treni agli amici, eccetera. Parlavamo di equo compenso per i giornalisti perché questo è un aspetto importante, visto che assistiamo a personaggi che fanno delle grandi trasferte e sono pagati magari 400.000 euro all'anno (sono cifre abbastanza diffuse nel

settore), mentre al pari abbiamo giornalisti che lavorano senza limiti di orari, con stipendi da fame e anticipandosi le spese: immaginate un giornalista che adesso deve andare a fare un servizio in Turchia e si deve pagare il viaggio, l'albergo, magari anche le cure mediche (perché la Turchia potrebbe anche non essere uno scenario tranquillo), poi torna a casa, fa la fattura e ci inserisce le spese. Questo magari a fronte di un signore che guadagna 250.000-300.000 euro, messo lì dalla politica.

Non parliamo dell'Ordine dei giornalisti. Voi sapete benissimo cosa pensiamo delle *authority* e degli organi. Certo, in un mondo perfetto potrebbe esistere un'*authority* che controlla la comunicazione, ma finché abbiamo Cardani, un ometto che viene in Commissione di vigilanza RAI e ci insulta, signori, io non voglio le *authority* se sono questa roba qua; se sono il prodotto di un'infiltrazione anche in quel caso decennale: è una spartizione della politica anche quella sulle *authority*. Basta, siete vergognosi, siete al di là della vergogna! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Parliamo dell'Ordine dei giornalisti. Dicevamo che gli ordini professionali sono poltronifici, sono gettoni, un numero incredibile di poltrone evidentemente per sistemare amici, ma anche per esercitare un controllo. Abbiamo 60 consiglieri di cui noi proponiamo un taglio almeno fino a 30, ma noi lo aboliremmo, perché siamo contrari e abbiamo anche presentato emendamenti totalmente soppressivi.

Vorrei tuttavia provare a darvi qualche spunto, perché è il mio lavoro, visto che io sono qua ancora forse per un anno o due - non si sa - e devo fare questo lavoro. Considerate però che oggi lo faccio nell'estrema consapevolezza del fatto che non rinuncerete mai al controllo sull'informazione, perché farlo per voi significa la morte politica definitiva. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Vi seppelliranno e lo stanno già facendo, nonostante i tentativi.

Adesso in RAI sono emerse queste tre nomine veramente ridicole. Dopo un anno in cui si cerca di parlare di libertà d'informazione, vediamo Orfeo confermato al TG1, lui che arriva dal 2011, quindi ha superato indenne Monti, Letta e rimane con Renzi; è bravissimo nel suo lavoro, evidentemente è imbattibile, tanto è vero che lo confermano. Dopodiché hanno messo la Colucci, che probabilmente paga uno scambio a larghe intese, un Nazareno 2.0; probabilmente sarà come il giornalista D'Angelis, quello de l'Unità 2.0, quella paccottiglia che spacciate per giornalismo. Poi al TG3 - che poteva essere un canale su cui avviare una politica (almeno con Dall'Orto ce lo auguravamo, lo auspicavamo) e una scelta un po' più indipendenti - ci mettono Mazzà. Ce lo mettete voi, non lo abbiamo scelto noi: lo sceglie Dall'Orto sulla base di quello che dice Renzi, dopo che si è preso una sgridata generale in Commissione vigilanza RAI l'altro giorno proprio per i superstipendi. Siete ridicoli.

Adesso votate questa roba qua, se avete il coraggio. Vediamo se avete veramente un minimo di dignità. Da parte mia - lo sapete - non ve l'attribuisco, neanche questo minimo, ma potete sempre stupirmi. Forse questa volta ci riuscite. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, già altri colleghi del mio Gruppo sono intervenuti su diversi punti di questo disegno di legge, esprimendo una valutazione critica.

Abbiamo partecipato alla discussione in Commissione con spirito comunque responsabile e costruttivo, pur non condividendo l'impianto del provvedimento in molti aspetti. Tornerò su un paio di questioni. Ce ne sono tante che riguardano il finanziamento all'editoria, il Fondo unico che viene costituito, i criteri francamente opinabili che, a mio avviso, non garantiscono quel sostegno all'innovazione e all'occupazione nel mondo dell'informazione. Si eludono questioni fondamentali.

Oggi parliamo del provvedimento sull'editoria, ma in realtà bisognerebbe chiedersi cosa accade nel campo dell'informazione, in cui la crisi, in particolare dei giornali, deriva dal fatto che sulla rete si trova, ormai gratuitamente, pressoché tutto: notizie, informazioni, immagini, video. Gli stessi giornali, paradossalmente, fanno concorrenza a se stessi, modernizzando e rendendo sempre più efficienti i vari siti. È vero, tentano di far pagare alcuni servizi e alcuni articoli, ma ciò che le persone trovano gratuitamente soddisfa più che abbondantemente la richiesta di conoscenza e di sapere.

Poi vi è, naturalmente, la televisione*free*, libera, che si è moltiplicata grazie alle riforme che abbiamo

fatto. Quante critiche al digitale terrestre e oggi, anche se uno non ha la televisione satellitare o un abbonamento alla televisione a pagamento, ha a disposizione centinaia di canali e ha una possibilità di scelta ampia perché, grazie alle innovazioni e alle riforme che ha fatto il centrodestra, si è aumentato il pluralismo e l'offerta.

Tutto ciò determina, ovviamente, come tutti i processi di modernizzazione, positività e negatività, per cui il giornale classico, una fondamentale forma di conoscenza e di approfondimento, il giornale cartaceo di cui prima parlavano i colleghi, ha una difficoltà. Gli interventi legislativi cercano quindi di agevolare l'editoria classica e, ovviamente, le parti *online*, che spesso sostituiscono parzialmente o addirittura totalmente l'informazione cartacea, in quanto ci sono testate che si sono trasferite totalmente o che nascono direttamente sul *web*.

La legge in esame non si occupa solo di queste cose e ne trascura molte. Vi è, ad esempio, un problema non risolto: la tassazione dei grandi operatori della rete, gli *over the top*. Questo tema ogni tanto affiora e poi scompare e bisognerà affrontarlo. Noi siamo in un mondo strano. Anche in quest'Aula ci siamo occupati recentemente (e torneremo ad occuparci) dei balneari e dei venditori ambulanti. Direte voi: che c'entrano i balneari con l'editoria? Siamo in una costruzione europea che pretende di fare le gare per un poveraccio che deve alzarsi alle 4 di mattina per vendere le scarpe nel mercato itinerante o per quello che affitta ombrelloni e sdraio. Bisogna fare una gara mondiale, europea, internazionale, quel sito deve essere contendibile da chiunque. Dopodiché, nel campo dell'editoria ci sono tutti i grandi operatori, i vari Google, Amazon e simili, dei veri potentati che decidono cosa si vende e cosa no, perché ormai il commercio *online* cresce. Hanno il profilo di ciascuno di noi: sanno cosa leggiamo e cosa eventualmente compriamo. Sono banche dati che conoscono meglio dell'anagrafe o di una forza di polizia le propensioni, le abitudini, le letture, le curiosità, in pratica le opinioni di ciascuno di noi. Lì la tassazione langue e quindi abbiamo delle realtà... Poi si fanno degli accordi, anche Renzi ha fatto degli accordi, poi abbiamo scoperto che la grande società internazionale, le *start up* che faceva a Napoli prevedevano poi lavoro gratuito, non posti di lavoro.

Quindi io credo che noi dovremo prima o poi affrontare questo tema, non con gli accordi diretti. Anche la FIEG ha fatto un accordo con alcuni grandi operatori della rete ed ha avuto qualche soldo. Ma noi dobbiamo mettere tutti in condizione di parità, perché, se dobbiamo far fare a quelli che vendono le scarpe una gara europea e a chi sulla rete ci dà l'informazione o ci vende prodotti non gli facciamo pagare nessuna tassa, a fronte di guadagni giganteschi, le cose non possono funzionare. Quindi questo disegno di legge elude questi temi.

Dopodiché, esso introduce due questioni: una riforma dell'Ordine dei giornalisti e un pezzetto della riforma a tappe della RAI. Quanto all'Ordine dei giornalisti, io lo difendo. Gli ordini professionali sono lodati, criticati, ne aggiungiamo alcuni, ne vorremmo sopprimere altri. Io difendo gli ordini professionali e sono contento - lo dico per inciso - che pochi minuti fa le casse previdenziali degli ordini professionali si siano sottratte all'ennesimo ricatto del Governo Renzi *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Volpi)*, che aveva convocato le casse professionali dei giornalisti, dei commercialisti e degli avvocati, per dire loro di investire nel Monte Paschi di Siena. Viene da ridere. Pensate se uno di voi, cari colleghi legislatori, entrasse in banca e l'agente gli dicesse: «Guardi, senatore, investa nel Monte dei Paschi di Siena». Uno gli risponderebbe male e cambierebbe banca *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*, oppure direbbe: «Guardi, piuttosto comprerei le azioni del Senato, se esistessero, che è un ente pure questo precario, ma forse almeno l'immobile sta messo meglio del Monte dei Paschi». Le casse professionali si sono rifiutate, perché devono difendere i versamenti contributivi

Tra l'altro, l'ente previdenziale dell'Ordine dei giornalisti, a cui appartengo, già ha dovuto subire sperperi da parte di vari personaggi, vedremo se colpevoli o meno. Alcuni si chiamano i fratelli Magnoni. Quindi il mio ente, l'INPGI, li poteva anche accogliere; quelli si chiamano Magnoni e che fanno? Non lo so, avevano già nel cognome una *mission*. E allora noi dobbiamo difendere anche la previdenza versata e i contributi dei professionisti. Renzi aveva detto: «Dateci 500 milioni per il

Monte dei Paschi». Gli hanno risposto di no. Poi sarebbe meglio se gli enti previdenziali evitassero anche i fratelli Magnoni, oltre che il Monte dei Paschi, e che investissero bene, perché quelli sono i soldi dei loro associati che versano i contributi.

Dopodiché voi volete fare questa riforma. In Commissione abbiamo cambiato alcune cose. Si era detto che il Consiglio dell'Ordine, oggi pletorico con 160-170 persone, deve essere formato da 36 persone. Mi dolgo di una cosa e ringrazio la senatrice Finocchiaro, come Presidente della 1a Commissione, per aver corretto un'impostazione che non ho capito dov'era nata. Erano stati infatti auditi solo alcuni ordini regionali, forse quelli che l'avevano chiesto; poi abbiamo allargato a tutti. *(Commenti della senatrice Finocchiaro)*. Eh, lo so, presidente Finocchiaro, però, se si sentono gli ordini regionali dei giornalisti, è poi strano sentire quello della Lombardia e non sentire quello di un'altra Regione (forse alcuni erano favorevoli a un certo impianto ed altri no). Poi li abbiamo auditi tutti, in una logica federalista e di rispetto del territorio.

La riforma dell'Ordine dei giornalisti la si deve fare da molto tempo. Ora la si fa in ritardo e con un emendamento; questo è un modo sbagliato di farla. Abbiamo convenuto che il numero non deve essere più di 36, ne do atto. Noi proponevamo 72, ora sono 60. Lo dico poi anche da giornalista professionista, che ha superato l'esame di Stato ahimè molto tempo fa. Stiamo creando un sistema per cui i professionisti, che sono una minoranza dell'Ordine, esprimeranno i due terzi degli eletti e i pubblicisti, che sono tanti... Alcuni forse non sono praticanti della professione come fatto primario; ma ci sono molti pubblicisti che nei giornali fanno il lavoro dei giornalisti professionisti, perché gli editori li sfruttano, gli editori li sottopagano, gli editori li fanno lavorare in prima linea. Però noi facciamo una riforma per cui i giornalisti professionisti... Parlo contro la mia appartenenza, perché sono un professionista, mentre mi pare che il sottosegretario Giacomelli, pure lui giornalista, sia pubblicista. Paradossalmente, io difendo le ragioni dei pubblicisti, mentre il Governo dà ai professionisti il potere di esprimere, essendo una minoranza, i due terzi degli eletti. Questo è sbagliato e antidemocratico.

Dopodiché abbiamo almeno portato il numero a 60 ed abbiamo introdotto le minoranze linguistiche. Io non ce l'ho con le minoranze linguistiche e le rispetto. Tuttavia non si capisce perché le minoranze linguistiche debbano avere i posti assicurati nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e non debbano averlo, a questo punto, nelle altre professioni. I notai che esercitano a Bolzano devono essere bilingui, sennò non possono fare il notaio. Che fanno, arriva un cliente e non si capiscono? È ovvio, stanno lì e devono operare con un patentino, con un'abilitazione; sennò non lo possono fare. Allora c'è anche questa contraddizione.

Io ritengo, in sostanza, che questa riforma sia fatta male.

Per quanto riguarda la RAI, abbiamo inserito all'ultimo un emendamento all'articolo 6 che introduce una procedura di legge per rinnovare la convenzione. Non è il rinnovo della convenzione ma solo un documento che specifica come si rinnova la convenzione tra la RAI e lo Stato. Di fatto si dice anche che sarà la RAI a gestire il servizio pubblico. In Commissione ho anche specificato che quest'ultimo passaggio è abbastanza logico, lo dico dai banchi del centrodestra. Io non sono mai stato a favore della gara. La facciamo, secondo l'Europa, per chi vende le scarpe alle quattro di mattina, per i mercati, che è una cosa un po' assurda, o per le spiagge e non la facciamo per il canone perché chi parteciperebbe? La RAI stessa. Poi se partecipasse il principale operatore privato si direbbe che è conflitto di interesse. Figuratevi se Mediaset partecipasse alla gara del canone, garantisse le prestazioni (notiziari, informazione regionale, previsioni del tempo, informazione religiosa, informazione per le minoranze e quant'altro) e vincesse la gara e quindi anche il canone. Chissà cosa succederebbe! Altre emittenti o hanno azionariati esteri, e francamente non si capisce perché dovrebbero prendersi il canone, o non hanno nemmeno la copertura dell'illuminazione televisiva sufficiente. Quindi è giusto, lo ripeto, che il servizio pubblico lo faccia la RAI, ma lo deve fare, sottosegretario Giacomelli, una RAI pluralista. Avete fatto una riforma a tappe della RAI: qui scrivete l'articolo 6, ma quando avete fatto la leggina che attribuisce tutti i poteri al direttore generale avete violato la Costituzione e le sentenze della Corte costituzionale perché la RAI deve essere espressione del Parlamento e del pluralismo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Abbiamo visto a cosa serviva: forse l'eterogenesi dei fini, sottosegretario Giacomelli, non era quello che voleva lei. Oggi abbiamo un direttore generale che fa nomine monocolori. Oggi Fabio Martini su «La Stampa» - un giornalista qualificato e non certo ascrivibile alla galassia del centrodestra, libero ma non della nostra parte - ha detto che mai si è visto un monocolore governativo come quello che esce fuori dalle nomine fatte nelle reti e dalle nomine annunciate nelle testate giornalistiche di cui si dovrebbe discutere. Questo lo dice Fabio Martini su «La Stampa». Un monocolore renziano per normalizzare il tutto in vista del *referendum*. A questo serviva la leggina per dare al direttore generale il potere di fare ogni nomina. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Dopodiché avete previsto, in questa riforma a tappe, il canone obbligatorio in bolletta per cui prima il canone era obbligatorio da pagare però non era in bolletta e quindi c'era una certa evasione, giustificata o meno. Adesso è in bolletta, tutti devono pagare con la bolletta elettrica il canone, e pagheremo il monocolore renziano del direttore generale incapace e perfino il giornale «La Stampa» lo scrive. Peraltro, «La Stampa» adesso sposa «la Repubblica»: rispetteranno i tetti *antitrust* in questo supercartello? Non credo.

Noi abbiamo contestato questa scelta a suo tempo. Ora l'articolo 6, direte, tipizza solo le procedure per la convenzione ma che ce ne facciamo della convenzione Stato-RAI se poi - e lo dico dopo aver difeso la funzione di servizio pubblico della RAI - non è il servizio pubblico, ma il servizio privato di Renzi? Renzi aveva detto fuori i partiti dalla RAI, certo lo diceva alla Leopolda: fuori i partiti degli altri dalla RAI per far rimanere solo la sua corrente di partito nella RAI, nemmeno tutto il suo partito! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Infatti, ho letto alcune dichiarazioni pluraliste e ho visto immolata una direttrice che evidentemente non era allineata al nuovo corso; l'hanno sostituita con uno che sarà bravissimo, non lo conosco, però nel *curriculum* ha un litigio con Giannini. Anche a me Giannini è antipatico, ma cacciarlo perché è antipatico a Renzi me l'ha fatto diventare simpatico! Guardate un po' come sono strane le cose della vita. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

E allora, io credo che questo provvedimento debba anche introdurre un tetto alle retribuzioni. Lo dico anche a lei, Presidente di turno: noi abbiamo già approvato in Commissione parlamentare di vigilanza, alcuni mesi fa, una proposta di parere riformulata dal relatore. Specificatamente l'11 novembre 2015 (quindi non cento anni fa) la Commissione di parlamentare di vigilanza RAI ha approvato all'unanimità (qui ci sono altri colleghi che fanno parte della Commissione) un parere in cui si dice che in relazione alla disposizione che si propone di introdurre al comma 3 dell'articolo 111, si raccomanda che nello statuto della RAI si stabilisca quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 del citato decreto-legge che determina in euro 240.000 il limite massimo dei compensi e delle retribuzioni spettanti rispettivamente agli amministratori con deleghe e ai propri dipendenti. Questa non è una legge, ma un parere. La Commissione di vigilanza dovrebbe vigilare e ha votato a novembre il rispetto di quel tetto. Io ho presentato - mi pare che anche altri Gruppi lo abbiano fatto - con la senatrice Bernini un emendamento, che tutto il Gruppo ha sottoscritto, per dire che introduciamo in legge il tetto dei 240.000 euro. Campo Dall'orto ne prende 650.000 per fare il lottizzatore per conto di Renzi. Lo potrebbe pagare direttamente Renzi con il codice IBAN di Campo Dall'Orto. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Costui dice che si può fare perché la RAI ha emesso dei *bond* e le società pubbliche che emettono dei *bond* si sottraggono a questo dovere del tetto, ma il nostro emendamento specifica che questo può valere per le società che hanno un'attività finanziaria prevalente e per cui emettere *bond* e investire sul mercato azionario è la vocazione primaria. La RAI può incidentalmente emettere dei *bond*, ma produce informazione, cultura e sapere. Quindi, noi abbiamo presentato un emendamento che restringe il campo delle società pubbliche che possono sforare il tetto dei 240.000 euro retributivi. Campo Dall'Orto ha anche mentito alla Commissione di vigilanza perché ci ha detto che non ha chiesto nulla e che appena è arrivato alla RAI gli hanno offerto 650.000 euro, che ha preso. Il suo predecessore Gubitosi, invece, si era adeguato, con dolore immagino, alla riduzione a 240.000 euro, con cui si campa. Noi che siamo la casta delle caste e siamo vituperati, a torto o a ragione, prendiamo di meno e siamo sicuramente al di sopra della media della popolazione italiana e, quindi, dobbiamo

autolimitarci e non alimentarci. Anche considerando le bugie del direttore generale della RAI perché il suo predecessore si era uniformato ai 240.000 euro, vogliamo che si tenga conto dell'emendamento. Quando ci arriveremo credo che parleremo in tanti. C'è il parere della Commissione di vigilanza. Colleghi che avete presentato gli emendamenti, ve ne darò copia perché sull'archivio degli atti parlamentari in materia radiotelevisiva sono abbastanza fornito per consuetudine e attenzione alla materia. A chi non ce l'avesse, forniamo la fotocopia del parere che all'unanimità abbiamo votato. Era l'equivalente dell'emendamento che in molti abbiamo presentato. Il parere può essere eluso ed è stato eluso; l'emendamento non può essere eluso. Per quanto riguarda l'artista ci sarà l'eccezione. Noi parliamo di dirigenti e dipendenti. Se Raffaella Carrà - cito un nome datato - la si assume, diventerà una dipendente. Se è invece un artista che fa delle prestazioni stagionali, sarà il mercato a dettare le regole.

Questa discussione è importante perché il tema dell'equità retributiva, della trasparenza e di come funziona la RAI è centrale. Il canone non è molto elevato come tassa: sono un centinaio di euro. Ogni volta, però, che si fanno le indagini statistiche è il più impopolare dei balzelli. La gente non lo ama; vorrebbe che sparisse, però poi ci sono gli equilibri, la pubblicità, i giornali. Io conosco le regole del sistema e capisco. Il canone, benché ci siano tasse più elevate, alla gente sta sul gozzo. Presidente, si può dire «sul gozzo»? Il senatore D'Anna l'altra settimana ha innovato il linguaggio; invece «gozzo» si può dire.

Noi insisteremo su queste proposte. Non apprezziamo il modo incidentale con cui si è fatta la riforma dell'Ordine dei giornalisti. Le audizioni preordinate di alcuni sì e di altri no facevano capire quale fosse il piattino. Apprezziamo - questo lo dico perché non ho remore - che ci sia stato un po' di ascolto modificando i numeri da 36 a 60. Noi avevamo proposto 72. Per rispondere a chi dice che i numeri sono pletorici, vorrei dire che non li paga lo Stato i membri del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Se oggi sono 170 e diventeranno 60 o se fossero diventati 72, ci sarebbe comunque stato il dimezzamento. Non li paga lo Stato, sia chiaro al contrario di noi che, invece, dobbiamo dimezzarci e triturarci.

Caro Presidente, la ringrazio dunque anche per la tolleranza sui tempi.

L'esame di merito di questo provvedimento ci consentirà di affrontare molti temi, tra cui quello della modernizzazione dell'informazione e quello delle impunità fiscali dei grandi giganti della rete che saccheggiano le risorse di tutti, mentre al povero scarparo o bagnino facciamo fare la gara mondiale con i cinesi e con gli americani come se fosse un monopolista dell'ombrellone. Il provvedimento ci darà modo di parlare anche di RAI, della riforma a pezzettini mal fatta, e credo che qualcuno si sia anche pentito, perché poi, come dire, il campo dell'orto è pieno solo degli amici dell'ortolano Renzi, e questo non va bene. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mucchetti. Ne ha facoltà.

MUCCHETTI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo ha lo scopo di sussidiare un settore dell'economia come altri provvedimenti sussidiano altri settori. Il settore dell'editoria tuttavia merita a parere del legislatore, da tanti anni, un particolare sostegno, perché garantisce uno dei fondamenti della democrazia che è l'informazione libera e pluralista, dove la libertà si misura nel confronto di orientamenti, procedure e tecniche diversificate, non certo nell'adesione di ogni testata alle idee che ciascuno di noi può prediligere.

Sussidiare significa correggere i meccanismi del mercato e correggere anche gli esiti che il mero esercizio della libera concorrenza può generare. Questo è un punto che da qualche anno in altri Paesi, più avanti di noi su questa materia, sia dal punto di vista tecnologico, che dal punto di vista ordinamentale e delle storie aziendali - mi riferisco agli Stati Uniti d'America - è materia di approfondita discussione, perché il settore dei *media*, specialmente dei giornali quotidiani e della televisione generalista, sta affrontando una crisi strutturale, qualcuno dice epocale. Ricorderò a quest'Assemblea che qualche anno fa il settimanale «The Economist» si pose il problema di quale sarebbe stato l'ultimo giornale a chiudere nel 2043. Dato l'andamento delle cose, temo che in Italia non bisognerà aspettare il 2043 per assistere ad una recrudescenza ancora più cattiva della crisi in atto.

Tuttavia, questo disegno di legge, che origina da un'idea giusta, ha uno svolgimento che, a mio parere, è largamente inferiore a quello che sarebbe dovuto. Si propone di essere una misura di tipo ordinamentale, ma, in realtà, finisce con il concentrare le risorse oggi disperse e ricollocate in capo a più Ministeri nelle mani di un unico ente erogatore: la Presidenza del Consiglio. La stessa Presidenza del Consiglio, attraverso questo disegno di legge, avoca a sé tutti i poteri in materia.

Bene ha fatto il relatore Cociancich ad introdurre un emendamento che quantomeno sottopone al parere rafforzato delle Commissioni parlamentari competenti i criteri di assegnazione dei sussidi. Tuttavia questo, a mio giudizio, non basta, perché il parere rafforzato conta, ma, alla fine, il messaggio che arriva è che i gruppi editoriali in difficoltà - siano essi le televisioni locali, la stampa di tendenza, le iniziative editoriali di tipo culturale, ma - aggiungo - anche molti dei grandi gruppi «normali» - dovranno andare a Palazzo Chigi col cappello in mano a chiedere soccorso. Questo, a mio parere, non va bene; non starò ad annoiarvi citando il pensiero di un padre della Patria, cioè Luigi Einaudi, in merito alla libertà di stampa, ma non è un bel giorno per la democrazia quello nel quale un giornale, per vivere in un contesto che è quello che abbiamo indicato prima, ha bisogno della benevolenza discrezionale del principe. Se sussidi ci devono essere, ed io ritengo che siano per certi aspetti inevitabili, questi devono essere finanziati in modo credibile - e dirò qualcosa al riguardo - ed erogati secondo meccanismi i più automatici possibili, con un grado di discrezionalità ridotto al minimo indispensabile.

Vengo quindi a fare qualche considerazione sulle norme specifiche di questo provvedimento. Esso raggruppa finanziamenti già decisi da norme precedenti per circa 200 milioni, a valere sull'anno 2016, e per 170 milioni circa per i due anni successivi. Poi aggiunge due fonti di finanziamento in modo secondo me discutibile. Dice che fino a 100 milioni si potrà pescare dall'extragettito che verrà dal canone RAI riscosso attraverso le bollette dell'energia elettrica. Perché non mettere anche un minimo ove si parla degli eventuali? Lasciamo ancora una volta la più totale discrezionalità anche nello stabilire il *quantum*.

Secondariamente, si inventa - e qualche collega ne ha già fatto cenno in precedenza - un contributo di solidarietà a carico delle concessionarie di pubblicità dei centri *media*, quasi che la materia pubblicitaria abbia in sé un qualche piccolo peccato da scontare rispetto ad altre fonti di reddito del settore editoriale e quindi sia chiamata essa, e non altre fonti, a pagare un contributo di solidarietà; quando noi sappiamo che tutte le fonti di reddito hanno pari dignità da questo punto di vista. Mi pare un residuato di antiche culture, di un mondo dal quale anch'io provengo, quello della sinistra, che sono state superate ormai da decenni nella loro attualità.

Ma quel che più colpisce di questa norma è il gettito. Coloro i quali la propongono non ci dicono quanti denari pensano di ricavare. Ho fatto questo esercizio perché è facile da fare: basta prendere i bilanci degli ultimi tre anni delle società chiamate a dare questo contributo di solidarietà e si scopre che, se va bene, arriviamo a 1,5 milioni di euro, ma più probabilmente a meno. Stiamo parlando di una sciocchezza, per fare la quale si dimentica di fare cenno alla più grande società operatrice del settore pubblicitario che esista al mondo, la seconda in Italia, che si chiama Google, la quale vive di pubblicità. Solo che la fattura da Dublino, e noi ce ne dimentichiamo; e ciò per fare una normetta. Quindi, quasi quasi, consolidiamo questo stato di cose.

Ci sono altre tre cose - chiedo un po' di grazia alla Presidenza - sulle quali vorrei fare alcune rapide osservazioni.

Passo alla prima osservazione. Se è vero che l'intero settore dell'editoria è in difficoltà, credo sia compito di una norma di questo genere garantire quel minimo di sostegno che, anche negli altri settori, viene garantito alle ristrutturazioni aziendali, se non altro a quelle che sono già state in qualche misura autorizzate dallo stesso Governo attraverso la richiesta di prepensionamenti depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si dice che questo costa dei denari. Certo, costa dei denari, ma non tantissimi e, comunque, si può andare a incidere su quel monte già finanziato che ho ricordato all'inizio dell'intervento. In questo modo la Presidenza del Consiglio avrebbe qualche margine di discrezionalità in meno. È così grave?

Passo al secondo aspetto. La pubblicità serve non soltanto a coloro i quali la realizzano, la pubblicano e la mandano in onda per avere una fonte di ricavi, ma anche agli inserzionisti per promuovere la vendita dei propri prodotti. Meritoriamente, il disegno di legge in esame stabilisce che la Presidenza del Consiglio debba pensare a una qualche forma di incentivazione della pubblicità aggiuntiva rispetto a quella fatta negli ultimi tempi, perché questo produrrebbe anche un beneficio sull'andamento dei consumi e sull'economia in generale. Ma perché non indicare, come è possibile fare, le modalità, dare un po' di certezza e degli obiettivi in questa materia e mettere nero su bianco una cifra che dia l'idea di cosa vogliamo fare? Ancora una volta, si preferisce lasciare tutto questo alla scelta discrezionale del principe.

Concludo con un'osservazione su un passaggio del tutto marginale, che però indica come tante volte, dovendo far passare una norma che concentra il potere in una materia così delicata nelle mani del Governo, si vuole pagare un tributo all'opinione pubblica benpensante e politicamente corretta. Mi riferisco - seguitemi bene - a quella breve norma che esclude dai sussidi i soggetti che pubblicano inserzioni pubblicitarie lesive dell'immagine del corpo della donna. Chi mi conosce sa quanto sia alto il mio rispetto per il genere femminile e come abbia condiviso tutte le battaglie che sono state fatte in quest'Assemblea e, prima ancora, sui giornali. Ho praticato queste cose nella mia vita e non ne ho solo chiacchierato. Tuttavia, vi invito a fare una breve riflessione: perché noi legislatori pensiamo di colpire le immagini pubblicitarie lesive e non anche - giacché ci siamo - dei filmati, dei video, delle fotografie, dei testi e dei titoli? Si tratta di una cosa abbastanza ridicola. Si colpisce una cosa marginale come, ad esempio, Oliviero Toscani, e si lascia andare serenamente il sito YouPorn, che non chiede i contributi. La pubblicità di Oliviero Toscani può essere pubblicata anche dai quotidiani «Il manifesto» o «Avvenire».

PRESIDENTE. Senatore Mucchetti, le ho concesso quattro minuti di tempo in più. Ora la invito a concludere.

MUCCHETTI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

Chi sarà - poi - il soggetto che escluderà dai contributi? Palazzo Chigi? Stiamo riaprendo la commissione di censura? Per pagare un contributo al politicamente corretto e rendere più digeribile un provvedimento mal costruito ci accingiamo a varare questa norma che avrà un unico pregio, ossia il non essere mai applicata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sull'ordine dei lavori

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo un attimo l'attenzione dell'Assemblea. Come tutti voi avrete saputo, finalmente la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso i propri lavori e quindi adesso abbiamo la possibilità, finalmente, di concretizzare quello che abbiamo chiesto ormai da giorni e giorni. Riteniamo che l'Assemblea debba dare un segnale forte contro un fatto che non è neanche paragonabile, ad esempio, a quello di un ex senatore, tal Dell'Utri, che nel suo *pedigree* aveva un'accusa per concorso esterno in associazione mafiosa.

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, mi deve dire la sua richiesta sull'ordine dei lavori e non entrare nel merito.

LUCIDI *(M5S)*. La mia richiesta è la seguente: stante la conclusione dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentare, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento del Senato - le sto per consegnare il foglio con le otto firme richieste - chiedo l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e quindi la sospensione dell'esame del provvedimento, in questo

momento, per iniziare immediatamente la discussione relativa alla relazione della Giunta che prevede la richiesta di arresto per il senatore Caridi, e alla fine di questo punto riprendere con l'ordine del giorno così come è stato preannunciato. Questa è la mia richiesta: sospensione immediata del provvedimento in esame e inizio immediato della discussione sulla relazione appena fatta dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. *(Commenti del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Senatore Buemi, consenta alla Presidenza di rispondere.

Senatore Lucidi, mi ascolti per cortesia. Quello che lei mi chiede sarebbe possibile se si potesse modificare il nostro Regolamento. Quello che lei chiede sarebbe un'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, perché quello che ha chiesto è già calendarizzato nell'ordine del giorno. L'inversione dei punti all'ordine del giorno si può chiedere o a inizio seduta o quando si passa da un argomento all'altro e non quando ci si trova a metà di un provvedimento, come sta facendo in questo momento. Quindi la sua richiesta è respinta.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo che non ci sono repliche sulle decisioni della Presidenza.

CRIMI *(M5S)*. La mia non è una replica, signor Presidente, ma ci sono stati parecchi esempi, anche se ovviamente non abbiamo a disposizione tutti i testi...

PRESIDENTE. Senatore Crimi, sono le ore 18,47: domani mattina all'inizio della seduta potrà legittimamente fare la medesima richiesta. All'inizio della seduta, e non quando un argomento è in trattazione.

CRIMI *(M5S)*. Ci sono fior fior di precedenti in cui, nell'intervallo tra la discussione generale e l'inizio del voto degli emendamenti, su richiesta dei Capigruppo probabilmente della maggioranza, quindi assecondati dalla Presidenza, è stato dato il consenso a questa inversione. Li troverò prima della fine della seduta e contesterò la sua decisione.

PRESIDENTE. Io applico il Regolamento e non decisioni politiche e quindi procedo con l'esame del disegno di legge.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2271 , 282 , 453 , 454 e 1236 (ore 18,47)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

COCIANCICH, *relatore*.Signor Presidente, ringraziando lei e tutti i colleghi che sono intervenuti, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, non potrei discostarmi dalla linea suggerita dal relatore e quindi rinuncio anch'io alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2271, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZONI *(AL-A)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.21 e 1.53.

L'emendamento 1.21 prevede che il Fondo di sostegno sia alimentato, tra l'altro, con una percentuale sugli utili degli operatori del settore della pubblicità. A tale proposito, merita osservare che si tratta di un incremento oggettivo della imposizione diretta e perciò di un provvedimento non in linea con le esigenze, manifestate da più parti, di ridurre questo tipo di imposizioni. La norma introduce, poi, una disparità di trattamento ai danni degli operatori nel settore della pubblicità, che rischia di essere lesiva del principio di uguaglianza.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.53, è una norma che attribuisce poteri discrezionali al Governo nella ripartizione del Fondo e appare in contrasto con l'esigenza di riconoscere un diritto soggettivo agli editori e con l'esigenza di garantire l'indipendenza della informazione. In assenza di qualsiasi certezza sui fondi, anzi in una oggettiva incertezza, in quanto le decisioni vengono rimandate anno per anno al Governo di turno, diventa impossibile, per le imprese editoriali, programmare la propria attività anche con diretto riferimento agli elementi qualificanti previsti da questa riforma, come per esempio l'assunzione di giornalisti con contratto a tempo indeterminato e l'innovazione di processo e di prodotto, individuati dal disegno di legge come strumenti idonei a trovare un nuovo modello di sostenibilità dell'informazione autonoma sul mercato. Quindi, per questa ragione, sarebbe essenziale che la legge, nell'ambito della delega al Governo, garantisse che una quota delle risorse disponibili venisse comunque destinata alle imprese qualificate per la capacità di produrre informazione autonoma e indipendente.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 1.306, che recita: «al comma 2, sopprimere la lettera *c)*». In pratica, serve per evitare uno scippo fino a 100 milioni di euro, per il periodo 2016-2018, a quello viene chiamato extragettito eventuale del canone RAI.

Sinceramente, alla RAI veramente abbiamo già imposto troppo: una Maggioni, un Dall'Orto e una pletora di gente pagata una barca di soldi; gli abbiamo fatto vendere le antenne di RAI Way; l'abbiamo costretta a una serie di tagli. Adesso andiamo a toglierle anche quello che, essendo in teoria un extragettito, doveva servire a rilanciare l'azienda per buttarlo in un calderone e andare a spargerlo in mille rivoli.

Secondo me ciò è ingiusto e illegittimo, come altri scippi fatti alla RAI. Ci terrei, quindi, che si sopprimesse questa norma.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero illustrare alcuni emendamenti, dei quali sono tra i primi firmatari.

Segnatamente, l'emendamento 1.22 chiede di sopprimere la lettera *d)*, al comma 2. Qui, per dare delle provvidenze che peraltro, nell'insieme, sono assai modeste, si istituisce una nuova imposta in settori che già sono in difficoltà. Ecco perché noi proponiamo di sopprimere la lettera *d)*.

Con l'emendamento 1.33 proponiamo delle modifiche per evitare di incidere su settori che già si trovano in un periodo non facile e per trovare nuove risorse.

Voglio però sottolineare soprattutto l'emendamento 1.34. Siccome temo che questa nuova tassa verrà approvata e che così si aggiungerà al lungo elenco delle nuove tasse istituite da questo Governo (che le taglia solo a parole, ma non nella pratica), con tale emendamento sottolineiamo che questa tassa dovrebbe colpire anche la raccolta di pubblicità svolta attraverso la rete Internet anche da aziende con sede all'estero. Internet è una cosa molto particolare, è una rete globale, ma ci troviamo nella situazione paradossale che quelli che oggi sono assolutamente i più grandi colossi dell'industria, le più grandi aziende del mondo, sono proprio quelle di Internet, più di tutto ciò che produce cose più concrete e visibili. Ebbene, queste imprese si scelgono delle sedi di comodo in Paesi che sono piccoli rifugi fiscali e comunque non in Italia; il risultato è che la pubblicità di prodotti italiani, fatta su siti italiani, di cose prodotte in Italia e destinate a essere vendute in Italia, pagano le tasse in Irlanda, negli Stati Uniti d'America o chissà dove. Pertanto, prevediamo questo, se vogliamo contribuire; è inutile andare a colpire piccole o medie aziende di casa nostra e poi lasciare intatte aziende che valgono centinaia di miliardi nelle quotazioni azionarie. Dobbiamo quindi stabilire se si sta con i più forti, specie se sono stranieri, o se si sta anche un po' con i piccoli, specie se italiani.

Lo stesso viene proposto con l'emendamento 1.35, mentre l'emendamento 1.61 prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che deve stabilire annualmente la destinazione delle risorse abbia almeno qualche vincolo, per esempio garantisca che almeno l'80 per cento di queste risorse venga destinato a misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, che è ciò su cui si interviene. Altrimenti abbiamo una delega in bianco, che peraltro sarebbe di dubbia costituzionalità perché si dà al Governo la totale discrezionalità nello stabilire una destinazione di questi fondi, che nell'idea di tutti noi dovrebbero essere dedicati al sostegno all'editoria e invece

possono andare ad altri scopi. Vedo che anche altri colleghi hanno presentato proposte di questo genere, pertanto credo che sia un aspetto importante. Non è possibile, non è serio (vuol dire rinunciare a una prerogativa che assolutamente deve essere del Parlamento) stabilire che, mentre le finalità delle spese vengono stabilite nei dettagli dalla legge, poi però le entità delle somme vengono stabilite arbitrariamente il Governo. È qualcosa di totalmente inaccettabile e auspico l'approvazione di questo emendamento, nonché di quello che propone che coloro che si avvalgono di attività con sede in Italia per prodotti destinati al mercato italiano paghino le tasse in Italia; visto che non pagano le altre, almeno questo prelievo dello 0,1 per cento lo paghino in Italia.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io vorrei a mia volta commentare alcuni degli emendamenti di cui sono prima firmataria, scusandomi perché abbiamo ricevuto il fascicolo molto di recente, quindi chiederò al Presidente di aiutarmi con la numerazione.

Con l'emendamento soppressivo 1.22, come anticipava il collega Malan, noi vogliamo eliminare quello che è stato con molto garbo (molto spesso il diavolo sta nei dettagli) definito contributo di solidarietà, ma mi permetterei di definire questa solidarietà come una solidarietà un po' pelosa. Si tratta in realtà di una tassa dello 0,1 per cento del reddito complessivo derivante dalla raccolta pubblicitaria su stampa quotidiana e periodica e su mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo tutti stigmatizzato nei nostri interventi - certo, non abbiamo ascoltato molti interventi della maggioranza, purtroppo - la crisi del settore. Siamo in sede di illustrazione degli emendamenti e, al netto di qualsiasi valutazione polemica, francamente non ci sembra opportuno inserire un'ennesima, ulteriore tassa, l'ennesimo balzello. Siamo, anzi, in una fase - mi sembra di ricordare, nell'attività promozionale del Governo - di forte riduzione delle tasse, che noi non vediamo ma che forse da qualche parte sta. Sicuramente non qui.

Noi chiediamo - lo abbiamo già fatto in Commissione e lo ripetiamo in Aula, evocando i nostri interventi precedenti - l'eliminazione di questa che è una nuova tassa a tutti gli effetti, che colpisce le concessionarie, quelle aziende che svolgono direttamente la raccolta pubblicitaria, ma anche quelle che eventualmente si avvalgono di intermediari. Si tratta di un comparto già in crisi: cerchiamo di aiutarlo e di non sottoporlo a ulteriori gravami.

È evidente che, trattandosi di un contributo dello 0,1 per cento, già in sede di prima lettura alla Camera si è detto che una gabella così ridotta può e deve essere accettata senza drammi eccessivi. In realtà, lo 0,1 di qualcosa è sempre uno 0,1, quindi non sottovalutiamo la crisi del settore, perché a forza di 0,1 si impoveriscono le casse di imprese già fortemente indebolite.

L'emendamento 1.33 corrisponde, nella sostanza, alle stesse finalità del precedente. Riteniamo che risulti iniquo e di dubbia costituzionalità il contributo di solidarietà dalle concessionarie pubblicitarie. Si tratta, colleghi, di un contributo forzoso, che non vogliamo e non possiamo avallare. Abbiamo detto prima che tutto questo provvedimento si basa su un faticoso equilibrio, che però dobbiamo raggiungere, conseguire e conservare, tra le esigenze di chi, meritevolmente, deve esercitare un'attività che enuclea il diritto all'informazione e le regole del libero mercato. Attenzione, perché l'imposizione di regole, e di regole inique, sbilanciano fortemente questo equilibrio, che già noi non ravvisiamo come esistente in alcune parti di queste disposizioni, ma che certamente questi disposti alterano profondamente.

L'emendamento 1.34 sottende alle stesse finalità. Poiché nel testo che avversiamo si includono altri strumenti di comunicazione e telecomunicazione multimediale e crossmediale, la riformulazione che proponiamo è che il pagamento del contributo anche da parte dei nuovi operatori Internet *over the top* sia esteso anche a quelli con sede all'estero, attualmente non soggetti al quadro normativo applicato ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi, ma che attingono ingenti e sempre crescenti risorse pubblicitarie dallo stesso mercato in cui operano editori e *broadcaster* tradizionali. Il riferimento della sede «anche all'estero» è inserito per assicurare l'effettività della norma, al fine di non creare discriminazioni per gli operatori nazionali e di non determinare elementi di svantaggio competitivo per l'attività pubblicitaria sulla stampa e sulle emittenti radiotelevisive.

Signor Presidente, anche l'emendamento 1.35 corrisponde agli stessi obiettivi, mentre l'emendamento

1.37 modifica il testo nella parte che non consente ancora, secondo noi, di identificare in modo univoco il soggetto dal quale pretendere il contributo di solidarietà; proponiamo quindi il testo come da nostra indicazione.

Per quanto mi riguarda, per l'illustrazione degli emendamenti è sufficiente così. Su un punto mi riservo di intervenire in occasione dell'esame dell'articolo 2; per il resto, mi ritengo soddisfatta.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 1.65, a prima firma del senatore Mazzoni.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore barani.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.20, del quale suggerisco una trasformazione in ordine del giorno, altrimenti il parere è contrario.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, questo emendamento propone sostanzialmente l'abrogazione dell'ordine professionale dei giornalisti. Ricordo appena il fatto che è stato istituito con una legge del 1963, a partire da un albo istituito da Mussolini. Era un albo controllato dal Governo e messo sotto la tutela del Ministero della giustizia; esso serviva appunto ad imbavagliare la libertà di stampa.

Oggi questo organismo di controllo sostanzialmente cementa una corporazione che limita l'accesso alla professione di giornalista da parte di chi vuole contribuire alla pluralità delle voci che intervengono nell'informazione italiana. Da questo punto di vista, non si vede come una legge che mira appunto alla pluralità, possa non contenere questa semplice misura. Va detto che l'Italia è l'unico Paese ad avere un Ordine così concepito e forse non è un caso che l'Italia, ancora quest'anno, sia scesa ulteriormente al 77° posto nella classifica dei Paesi per libertà di stampa, dietro il Botswana.

Di questo albo ricordo che Einaudi scrisse: «L'albo obbligatorio è immorale, perché tende a porre un limite a quel che limiti non ha e non deve avere, cioè alla libera espressione del pensiero. Ammettere il principio dell'albo obbligatorio sarebbe un resuscitare i peggiori istituti delle caste e delle corporazioni chiuse, prone ai voleri dei tiranni e nemiche acerrime dei giovani, dei ribelli, dei non?conformisti».

Quanto all'Ordine dei giornalisti, Berlinguer aggiunse: «Io sono contrario al requisito di qualsiasi titolo di studio per la professione di giornalista, perché considero questo come una discriminazione assurda, una discriminazione di classe, contraria alla libertà di stampa e alla libera espressione delle proprie opinioni» (che la nostra Costituzione tutela).

Allora, l'informazione è libera e l'Ordine dei giornalisti limita la libertà di informazione. Chiunque deve potere scrivere senza vincoli se non quelli previsti per chiunque dalla legge. La principale giustificazione teorica per gli ordini è che darebbero una garanzia di qualità ai cittadini. Ma qual è la qualità garantita dall'Ordine dei giornalisti? Se io parlo di un medico posso capire che l'Ordine verifichi la sussistenza dei titoli di studio, ma qual è il titolo di studio per un giornalista? Abbiamo altre caratteristiche da valorizzare: la capacità di fare domande scomode e non esprimere meramente opinioni, di andare a cercare i fatti. Abbiamo una testata che ha scelto questo nome perché mancano i fatti e siamo inondati di opinioni e propaganda.

In questo disegno di legge non può mancare l'abolizione dell'Ordine dei giornalisti. Solo così avremo una misura fondamentale per la libertà di informazione per tutti i cittadini italiani.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILIA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Endrizzi, insiste per la votazione?

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, questo emendamento mira a sopprimere il finanziamento pubblico ai giornali. Anche in questo caso abbiamo una misura introdotta dal fascismo, inizialmente con l'Ente nazionale cellulosa e carta la cui attività tendeva allo sviluppo autarchico del mercato interno delle materie prime. Poi, nel 1994 questo ente è stato soppresso. Sono stati comunque erogati ancora finanziamenti: dal 2003 al 2015 sono stati stanziati 1,5 miliardi di euro a favore degli editori. Questa misura doveva concludersi per iniziativa del Governo Monti nel 2014; ma che cosa ha fatto il Governo Renzi? Ha introdotto il Fondo straordinario a sostegno dell'editoria che riservava 50, 40 e 30 milioni dal 2014 al 2016. Allora, io forse ho la memoria troppo lunga ma ricordo Matteo Renzi che quando doveva scalare la segreteria del partito per arrivare dov'è ora diceva che voleva abolire questi finanziamenti e destinarli agli asili nido. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Oggi si rimangia tutto e il motivo è anche abbastanza chiaro. Perché questa legge arriva oggi, alla vigilia della campagna referendaria, che per lui è la battaglia campale? Perché in questo modo - si tratta di una legge delega - il Governo avrà uno strumento di ricatto in più per condizionare la stampa che già recentemente ha taciuto sul *referendum* contro le trivellazioni in mare. *(Applausi del senatore Puglia)*.

Abbiamo visto quanto la stampa sia succube del Governo e la spiegazione sta in questo disegno di legge e nel fatto che il Governo eserciterà un potere di ricatto, un bavaglio implicito. Il finanziamento all'editoria, che sia pubblico o che sia privato, è sempre un condizionamento e va ridotto al minimo essenziale, non va lasciato alla discrezione del Presidente del Consiglio dei ministri stabilire chi deve avere e chi non deve perché questo vuol dire che noi impediamo ai cittadini di sapere le cose rispettando il principio della verità, dell'onestà intellettuale e della trasparenza nell'accesso alle informazioni.

Signor Presidente, noi chiediamo di sopprimere la quantità di rivoli che oggi va ad inquinare la nostra libertà di stampa, di sopprimerli una buona volta per tutte, e sottrarre la vita politica di questo Paese al dubbio che sia influenzata da questi poteri che nulla hanno a che fare con la democrazia.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, mi risponda anche sui successivi. Intendete insistere per la votazione anche se c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione?

ENDRIZZI *(M5S)*. No, Presidente, ci limitiamo a illustrare gli essenziali.

PRESIDENTE. Chiedevo se insisterete per la votazione degli emendamenti su cui c'è il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, è intento ostruzionistico.

PRESIDENTE. Li volete votare lo stesso anche se c'è il parere contrario *ex* articolo 81? Sì o no?

ENDRIZZI *(M5S)*. Se si tratterà di emendamenti essenziali, lo faremo, Presidente.

PRESIDENTE. Questo lo votiamo? Insistete?

ENDRIZZI *(M5S)*. Certo, Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «di garantire».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatore Endrizzi, insiste per la votazione?

ENDRIZZI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle ha presentato alla Camera la prima proposta di disegno scritta dai cittadini per abolire il finanziamento pubblico all'editoria. È stato il primo esperimento di democrazia diretta *online* nella storia della Repubblica. L'impianto di questa proposta è stato elaborato dai nostri componenti della 7a Commissione ed è stato sottoposto al contributo delle persone iscritte alla piattaforma LEX del Movimento 5 Stelle. Ci sono stati 4.456 interventi, di cui 3.269 erano i suggerimenti, 639 le integrazioni, 137 le modifiche, 258 le obiezioni e 57 i vizi di forma sollevati.

È stata una partecipazione straordinaria che si è tradotta in questi punti principali: abrogazione di tutte le disposizioni che prevedono finanziamenti all'editoria, ad eccezione di quella per i contributi di natura prevalentemente sociale; dirottare gli 80 milioni di euro di cui Renzi si lamentava...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Endrizzi: per un mio errore, non ho segnalato che, essendo stata respinta la prima parte dell'emendamento 1.3, la restante parte e l'emendamento 1.4 sono preclusi.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, fino alle parole «seguenti disposizioni».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.6.

Passiamo all'emendamento 1.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.301, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.302, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.302 e 1.303.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.304, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, fino alle parole «la lettera».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.305 e 1.306.

Passiamo all'emendamento 1.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.15 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.18 e 1.19 sono improcedibili.

Senatore Endrizzi, in relazione all'emendamento 1.20 il relatore aveva proposto la trasformazione in ordine del giorno. Accoglie tale proposta?

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e lo trasformo in ordine del giorno. Chiedo comunque di poterlo mettere in votazione e lo illustro brevemente.

Si chiede l'impegno al Governo a valutare l'ampliamento della platea delle persone e delle famiglie esentate dal pagamento del canone RAI, che attualmente è previsto per le persone sopra i settantacinque anni e con reddito inferiore ad 8.000 euro. Dobbiamo estendere tale esenzione a tutte le famiglie e alle persone che abbiano reddito sotto i 13.000 euro e ai pensionati. Attenzione alle famiglie numerose e a quelle che abbiano minori o persone non autosufficienti e diamo possibilità di accesso totalmente gratuito a quello che in tante famiglie è l'unico strumento di acculturazione. *(Applausi del*

senatore Puglia).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.20, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Mazzoni, fino alle parole «lettera *d)*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.22 e 1.307.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.27 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28, sostanzialmente identico all'emendamento 1.30.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole a questi emendamenti identici che riprendono un tema che avevo illustrato nell'intervento precedente, perché nella ricerca di risorse si fa cenno alle attività della rete Internet e si fa riferimento anche ai soggetti che hanno un fatturato complessivo superiore ai 100 milioni di euro. Quindi è un intento giusto far sì che chi ha ampie risorse e opera sulla rete possa pagare.

Questo tema, colleghi, e lo dico soprattutto a quanti non hanno avuto modo di seguire il dibattito e la discussione generale precedente, è importante perché oggi abbiamo un problema di colossi della rete che operano nel mondo dell'informazione facendo una concorrenza impari a giornali ed attività che noi poi cerchiamo di sostenere con interventi, fondi unici, sussidi di varia natura, e che però poi vengono travolti. Questo perché il consumo di informazioni, di conoscenze e di notizie avviene sempre più sulla rete tramite i cosiddetti OTT (*over the top*), ossia i grandi protagonisti sulla scena informatica, che sono anche grado di orientare i consumi. Infatti non c'è solo l'informazione che viene veicolata da questi grandi operatori come Google, Amazon e tutti gli altri: c'è anche l'attività del commercio *online*, attività senz'altro importante e per molti versi apprezzabile, spesso anche conveniente, perché i costi di intermediazione diminuiscono e quindi l'acquirente finale può trarne anche dei vantaggi. Certo, ci sono anche delle ripercussioni sulle reti commerciali tradizionali che ne possono soffrire, ma questa è anche la concorrenza dovuta all'evoluzione tecnologica.

Ma nel campo dell'informazione questo tema si pone con grande attualità. Vediamo che talvolta si fanno degli accordi. Nel mio intervento in discussione generale ho citato ad esempio l'intesa che la FIEG, la federazione degli editori, ha fatto con uno dei principali operatori della Rete, garantendo agli editori un provento di alcuni milioni di euro. La stessa cosa era stata fatta anni fa in Francia, ma sono intese episodiche, sono degli accordi privati. Oppure abbiamo visto che anche l'attuale Governo si è vantato del fatto che alcuni grandi operatori della Rete - alcuni di questi OTT - hanno deciso di fare investimenti in Italia, a Napoli. Abbiamo anche visto che molte di queste attività sono di formazione e non creano del lavoro. Per carità, ben venga tutto ciò che smuove le acque in un'epoca così incerta,

tuttavia rimane il problema di come regolare i colossi della rete ed evitare fenomeni di evasione ed elusione fiscale. In un'Europa che impone le gare addirittura per i balneari e i venditori ambulanti e le gare mondiali per qualsiasi attività, non credo sia giusto vedere una libertà di azione totale per questi protagonisti.

Comprendo che non si debba alimentare una sorta di oscurantismo fiscale. Noi siamo un movimento di stampo liberale e ovviamente vogliamo incoraggiare tutte le innovazioni, però proprio un principio liberale di concorrenza leale non può vedere alcuni soggetti esentati nell'ambito di una miriade di costi e tassazioni, anche nel campo dell'editoria, per qualsiasi attività e per tutti i lavoratori dipendenti. Anche l'acquisto di carta è gravato da tasse (pensiamo ai giornali cartacei). Tutto quello che è nel ciclo produttivo - dalle prestazioni di natura culturale e intellettuale dei giornalisti, alle prestazioni dei dipendenti addetti alla stampa, all'acquisto dei macchinari - è gravato da una serie di tasse. Nel campo dell'informazione tecnologica c'è una libertà fiscale eccessiva. Quindi, riteniamo che sia assolutamente giusto alimentare questi fondi, come proposto dai due emendamenti in esame.

Per questo motivo, il Gruppo Forza Italia, per un principio di equità fiscale e di concorrenza più leale, condivide gli identici emendamenti 1.28 e 1.30, presentati dai colleghi Bisinella, Munerato, Bellot e Mazzoni.

Disegni di legge, nuova assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che è stata disposta la nuova assegnazione in sede deliberante alla Commissione 12a del disegno di legge n. 998-B, recante: «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Fermo restando i pareri già richiesti, la Commissione è autorizzata a convocarsi.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2271 , 282 , 453 , 454 e 1236 (ore 19,28)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.30, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.309, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.34.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ancorché con riferimento alla sola prima parte, noi ovviamente voteremo a favore dell'emendamento 1.34, anche per evitare di precluderci l'esame dell'emendamento successivo.

L'emendamento in esame chiede che - guarda un po' - vengano tassate le più potenti aziende del mondo e questa è forse la ragione per cui c'è una certa ritrosia ad approvarlo.

Le più potenti e grandi aziende del mondo, oggi, sono quelle che gestiscono la pubblicità su Internet. Basta vedere i dati della capitalizzazione in borsa delle grandissime aziende. Fanno il loro mestiere - benissimo - ma è giusto che paghino le tasse e che, per attività che fanno in Italia, le versino nel nostro Paese. Ciò è stato detto anche dal Presidente della Commissione bilancio della Camera, onorevole Boccia, che fa parte - anzi, ne è personaggio importante - del Partito Democratico. È il momento di mettere in pratica quanto detto.

Il provvedimento introduce una nuova tassa e prevede che vengano esentati dal pagamento i soggetti più grossi che, in ambito italiano, hanno un fatturato enorme, ma non pagano le tasse nel nostro Paese. Facciamo almeno pagare loro questa tassa. Sappiamo benissimo che una delle ragioni principali della crisi dell'editoria è che sia i lettori, che gli inserzionisti tendono a spostarsi dalla carta stampata a Internet. Non possiamo opporci all'evoluzione tecnologica, dei gusti, della sensibilità e degli usi dei cittadini, ma non possiamo neanche punire chi usa i cosiddetti vecchi *media* e salvaguardare invece da qualsiasi tipo di tassazione i potentissimi - che probabilmente sono tali anche politicamente, ed ecco perché c'è la contrarietà ad approvare l'emendamento in esame - collettori, raccoglitori e diffusori di pubblicità su Internet, inclusi, come scriviamo nel nostro emendamento, i motori di ricerca e così via. Qui è veramente la prova: stiamo con le grandissime aziende, con capitalizzazione da 300, 400 o 500 miliardi, o stiamo con la piccola stampa italiana? Noi stiamo con le aziende di informazione italiane, dai piccoli ai grandi giornali: anche le più grandi di queste aziende sono infatti dei nanetti rispetto a questi colossi, che la formulazione della norma esenta anche da questa tassa, dopo che già pagano le altre imposte nei ripari o rifugi fiscali, che per una cattiva traduzione vengono definiti «paradisi fiscali». Qui c'è la riprova. Volete aiutare le grandi aziende, esentandole dalle tasse, e massacrare le aziende italiane? Fatelo, ma vi suggerisco di votare invece a favore dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «digitali" *aggiungere le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.35 a 1.39.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.310 presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.311, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 1.40 è stato ritirato.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.40 e sottolineo che apprezzo l'iniziativa dei colleghi del Gruppo per le Autonomie che lo hanno presentato e non apprezzo invece la decisione di averlo ritirato.

L'argomento è simile a quello dell'emendamento precedente: se non si vuole esentare da questa tassazione i colossi del *web*, allora dovreste votare questo emendamento, già presentato dai senatori Zeller e Berger e ora fatto mio. Mi dispiace che gli stimati colleghi rinuncino ad un emendamento pienamente sensato, giusto, a difesa di tutti e in favore dell'eguaglianza. Non vogliamo colpire e punire i colossi - per carità! - ma vorremmo almeno che venissero trattati come gli altri. E non che il povero giornale di provincia, che raccoglie 5.000 euro di pubblicità, debba pagare le tasse, mentre i colossi da 500 miliardi di capitalizzazione non debbano pagare niente. A quanto pare c'è invece la tendenza a difendere i colossi e a massacrare i piccoli.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 1.40.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori, ritirato e successivamente fatto proprio dai senatori Malan e Galimberti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.67, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.41.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento della collega De Petris, che affronta una *vexata quaestio*. Ogni volta discutiamo della legge di stabilità parliamo del Fondo per l'emittenza locale, un tema che anche il sottosegretario Giacomelli, insieme a molto colleghi in quest'Aula, conosce bene. Anche negli anni passati ricordiamo che soprattutto alcune associazioni dell'emittenza locale collegavano ai proventi del canone il diritto delle emittenti locali a ricevere degli stanziamenti. Per la verità, l'emittenza locale è sempre stata destinataria di contributi pubblici e nel passato in maniera più cospicua. L'emittenza locale ha svolto e svolge una funzione importante di equilibrio territoriale nel mondo dell'informazione, dando voce alle vite dei territori delle città, della politica locale e della vita sociale delle varie realtà italiane.

Nell'emittenza locale spesso sono cresciute e stanno crescendo aziende di dimensioni importanti.

Questo emendamento chiede di destinare, in maniera molto ragionevole, una cifra adeguata, quantificata in 50 milioni di euro, all'emittenza locale, in ragione dei maggiori incassi che il canone dovrebbe registrare con la sua introduzione nella bolletta elettrica. Peraltro, il sottosegretario Giacomelli sa che questo tema è stato oggetto di discussione e c'è anche un orientamento favorevole del Governo in questa direzione.

L'emendamento è quindi utile per fotografare una realtà, indicando la cifra da destinare a tale scopo in almeno 50 milioni, tratti dalle eventuali maggiori entrate dal canone. Si immagina, infatti, che il canone in bolletta determinerà maggiori introiti per il Tesoro, che lo incassa e poi lo deve dirottare al servizio pubblico radiotelevisivo esercitato dalla RAI.

Di questo abbiamo discusso nelle Commissioni parlamentari, anche recentemente, e c'è questo orientamento.

Dico ai colleghi che l'occasione di questo emendamento 1.41 è appunto di stabilire che almeno 50 milioni di questi maggiori proventi vadano all'emittenza locale. Avremo così una sorta di minimo garantito. Quanti colleghi, infatti, che pur non si occupano di questo tema durante l'anno, quando arriva la legge di stabilità vengono giustamente sollecitati dalle emittenti locali e dalle diverse associazioni che, legittimamente, chiedono un sostegno.

Poiché entreranno più soldi nelle casse dello Stato, a goderne non sia solo la RAI ma anche la democrazia dei territori, la molteplicità delle voci, in un settore che sta subendo anche una forte selezione e si sta riducendo di numeri, con una selezione, a volte, anche dolorosa.

Questo minimo garantito può dunque determinare una maggiore sicurezza. C'è infatti occupazione, c'è sviluppo, c'è formazione professionale nell'ambito della emittenza locale. Quindi, l'emendamento è assolutamente ragionevole e giusto e il Gruppo di Forza Italia, per questo motivo, voterà a favore.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, chiedo innanzitutto alla senatrice De Petris di poter sottoscrivere l'emendamento 1.41 a nome dell'Italia dei valori.

Aggiungo, poi, che questo emendamento segue la linea di quanto votammo in legge di stabilità. Lì, infatti, decidemmo la destinazione dell'extragettito del canone. Ora, vedremo se già a luglio, nella prima rata, ci sarà una maggiore entrata ma, in tutti i casi, parte di quella maggiore entrata dovrà andare alle emittenti locali e parte ad ampliare la platea degli esonerati dal pagamento il canone.

Quindi, un minimo comune economico come 50 milioni è una cifra equa, perché si suppone che questo extragettito supererà questi 50 milioni.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la rimozione delle schede corrispondenti ai tanti senatori assenti. *(Proteste)*.

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a effettuare un controllo e a rimuovere le eventuali tessere laddove non si rilevi la presenza del senatore.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, accetto naturalmente la richiesta della senatrice Bencini.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, chiedo anch'io di poter aggiungere la firma all'emendamento 1.41. Mi viene poi qui ricordato dal collega Gasparri anche il soggetto proponente esterno. È un soggetto esterno che, però, anche nella scorsa legislatura, ha evidenziato tutte le motivazioni, che non sono di natura privatistica ma pubblicistica, atteso il fatto che l'emittenza privata ha una finalità di tutela dei principi di democrazia. Proprio nella pluralità dell'informazione, infatti, noi garantiamo i principi di democrazia.

Su questo emendamento, signor Presidente, lei ricorderà che nella scorsa legislatura abbiamo fatto delle vere e proprie battaglie, non sempre andate a buon fine. Condivido l'impegno della collega De Petris e, come ha ricordato il collega Gasparri, per le medesime motivazioni, che non sto a ribadire perché toglierei tempo, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 1.41.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.312, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.312, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.45, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.313, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.313, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.49, sostanzialmente identico all'emendamento 1.314.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei descrivere il senso dell'emendamento 1.49, che riguarda il Fondo che noi vorremmo emendare sotto due profili. Trattandosi di una delega amplissima, il primo è quello di fare chiarezza su un punto che per noi è di una importanza capitale, quello cioè di ridurre quanto possibile il margine di discrezionalità del Governo e quindi di ampliare il margine di prevedibilità delle imprese che anno per anno devono essere in grado di produrre i loro *budget*.

Evidentemente un altro tema che noi troviamo alquanto stridente è che, trattandosi di una norma che tutela i principi del pluralismo dell'informazione, è alquanto specioso che sia la maggioranza a decidere i diritti della minoranza. Pertanto, su questo presupposto, su una tutela della minoranza che deve essere scritta sulla carta *per tabulas* oggettiva, si dà il senso dei numeri che noi esprimiamo. Infatti, in assenza di una oggettiva certezza sui fondi (anzi, l'incertezza è oggettiva), le decisioni

vengono rimandate di anno in anno dal Governo e si crea una difficoltà programmatoria per quanto riguarda l'attività delle imprese.

Questo è il senso dell'emendamento 1.49 e questa è la ragione per cui riteniamo essenziale che la legge, nell'ambito della delega al Governo, garantisca che una quota delle risorse disponibili venga comunque destinata alle imprese qualificate per la capacità di produrre informazione autonoma e indipendente.

PRESIDENTE. È pervenuto un foglio su cui sarò costretto ad effettuare delle perizie calligrafiche rispetto alle sciocchezze che vengono scritte e consegnate al senatore Segretario.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.314, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.51, sostanzialmente identico all'emendamento 1.52.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, uno dei problemi del testo in esame riguarda la ripartizione delle somme specificate al comma 4, frutto, tra le altre, dell'introduzione di una nuova tassa, alla quale sono sottoposti tutti coloro che lavorano in un certo settore, a meno che siano dei colossi internazionali con fatturati multimiliardari, caso in cui vengono protetti mentre i piccoli devono pagare.

Ebbene, nonostante questa tassa, non c'è nessuna garanzia che le finalità per le quali questo disegno di legge - almeno nominalmente - è fatto, ricevano una quota adeguata delle risorse che vengono raccolte. Osservo che il titolo del disegno di legge, invece, cita la disciplina per il sostegno pubblico per il settore dell'editoria; poi, però, quando negli emendamenti si chiede di garantire almeno una certa parte all'editoria, questi vengono bocciati.

Gli emendamenti 1.51 e 1.52 chiedono che, almeno per una quota (inferiore, perché così è sempre stato) e almeno per le emittenze radiofoniche e televisive locali (sottolineo, locali), ci sia la garanzia di un certo fondo. Sono aziende in difficoltà, anche loro messe in difficoltà da Internet; c'è il rischio che vengano colpite, per via indiretta, dalla supertassa sulla raccolta pubblicitaria, dalla quale sono esentati i colossi internazionali: almeno garantiamo loro una somma, altrimenti è tutto a pura discrezionalità del Governo, quel Governo che la riforma costituzionale vuole mettere nelle mani di una sola persona senza controllo da nessuna parte. Già vi state portando avanti con il lavoro: ammazzare la piccola editoria, difendere i colossi e dare tutto il potere in mano a una sola persona. Noi non ci stiamo.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, a nome di tutti i componenti del Gruppo chiedo di sottoscrivere questi emendamenti.

PRESIDENTE. Fa piacere, perché è a mia prima firma. Non posso rifiutare, non essendo al mio posto in questo momento.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.56, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.315.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

L'emendamento 1.58 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.61, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.63 e 1.65.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lei ha già rilevato l'identità degli emendamenti 1.61, 1.63 e 1.65. Per quanto mi riguarda, la *ratio* è la stessa dell'emendamento 1.49: emarginare, per quanto possibile, la discrezionalità connaturata all'erogazione dei sussidi tratti dal fondo, soprattutto perché questa discrezionalità - non lo si dirà mai abbastanza - danneggia le imprese editoriali. Ce l'hanno detto: ognuno di noi ha avuto contatti, durante la discussione in Commissione e durante le audizioni, con gli operatori del settore, i famosi *stakeholder*, e tutti ci hanno segnalato la necessità di avere delle certezze, che non dipendessero da un eccesso di opacità annuale nell'erogazione dei fondi, ma rendessero loro possibile fare programmazioni pluriennali.

Il settore è in crisi - anche questo non lo diremo mai abbastanza - e dobbiamo agevolarne la ripresa, non la crisi attraverso norme eccessivamente manichee, che pregiudicano il risultato che originariamente volevano ottenere.

Questo è il senso del nostro emendamento: limitare la discrezionalità e soprattutto tamponare l'eccesso di ampiezza della delega, che è una delle più grandi patologie che caratterizzano questo provvedimento: troppa poca discussione del provvedimento nelle Aule parlamentari e troppe deleghe lasciate all'attività del Governo e all'attività di normazione secondaria, anche in questo contesto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.65, al quale ho aggiunto la mia firma, è volto a garantire le cronache locali. I nostri giornali, l'editoria, i piccoli editori e soprattutto i cittadini hanno bisogno di avere la cronaca locale, la cronaca cittadina, la cronaca paesana, e certe volte si acquistano i giornali solo per leggere la cronaca locale, che è quella che desta maggiore interesse in chi vive una certa realtà.

Con questo emendamento noi permettiamo ai piccoli editori di poter almeno fare i bilanci. Non ci sfugge, infatti, che vengono attribuiti dei poteri discrezionali al Governo nella ripartizione del fondo. E

ciò appare in contrasto con l'esigenza sia di riconoscere un diritto soggettivo agli editori, e quindi di avere una certezza sulla ripartizione dei fondi, anche programmate, per fare i bilanci, sia di garantire l'indipendenza dell'informazione.

Noi quindi crediamo che almeno l'80 per cento delle spese debba essere destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dalla legge n. 250 del 1990 (legge fatta proprio in questi giorni, il 7 agosto, e poco modificata successivamente). Riteniamo di poter garantire ai cittadini il sostegno alla piccola editoria e di avere la possibilità, con la cronaca locale, di essere informati su cosa succede nella propria zona, nei propri paesi, nelle piccole comunità, per partecipare quindi ? noi riteniamo ? alla vita sociale e civica. L'Italia è fatta di tanti piccoli Comuni - sono qualche migliaio quelli sotto i 3.000 abitanti - e la cronaca della piccola editoria è rivolta proprio a loro; l'informazione viene data un po' come il porta a porta in quei piccoli Comuni.

Invitiamo quindi l'Assemblea a sostenere l'emendamento l'1.65, a prima firma Mazzoni, assieme agli altri emendamenti ad esso identici.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.61, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.63, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, e 1.65, presentato dai senatori Mazzoni e Barani.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.316, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.316, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 1.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Poiché se ne chiede la votazione, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dai senatori Calderoli e Comaroli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dall'editoria legislativa all'editoria pratica: tra qualche minuto è prevista una importante riunione della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, con l'audizione dei vertici della RAI, e le vicende all'ordine del giorno sono note. Vorrei, quindi chiedere alla Presidenza di consentire ai numerosi parlamentari che fanno parte della Commissione di partecipare alla sua riunione che sta per iniziare e di proseguire in altra seduta l'esame, avviato proficuamente, del provvedimento relativo all'editoria.

PRESIDENTE. Tenuto conto che siamo arrivati a pagina 72 del fascicolo degli emendamenti, e quindi abbiamo svolto una buona parte del lavoro, e che la Presidenza aveva indicato la possibilità di tenere Commissioni o Giunte quando non si fosse votato, e in questo momento, invece, si dovrebbe procedere al voto, se non vi sono contrarietà da parte dell'Assemblea, potrei disporre la chiusura della seduta. *(Brusio)*.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, siamo contrari a questa richiesta per due motivi: in primo luogo, negli ultimi giorni c'è stata un'accelerazione improvvisa nell'esame di questo provvedimento già in Commissione, lavorando anche con modalità non proprio consone a un lavoro serio di Commissione. C'è stata un'accelerazione anche questa sera nella calendarizzazione del disegno di legge sull'editoria che si vuole votare, evidentemente, prima dell'estate, per poter annunciare con un *tweet* che il provvedimento è stato votato.

In secondo luogo, non mi risulta che ogni qual volta il senatore Airola abbia chiesto una sospensione della seduta per una riunione della Commissione di vigilanza RAI, anche più importante di quella odierna sia stata mai concessa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E, quindi, ora ci chiediamo perché alla richiesta di Gasparri tutti acconsentano.

Ci opponiamo a questa richiesta, sebbene mi dispiaccia per i miei colleghi che fanno parte della Commissione di vigilanza RAI. In più di un'occasione è stata avanzata la stessa richiesta, anche in situazioni di minore emergenza in cui c'era tempo per poter votare, e la sospensione non è stata concessa. Per questo ci opponiamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Essendoci un'opposizione, la proposta dovrà essere votata.

Metto ai voti la proposta di rinviare la discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta, avanzata dal senatore Gasparri.

È approvata.

Passiamo dunque agli interventi di fine seduta.

Colleghi, essendo eccessivo il numero dei richiedenti, invito i senatori ad essere molto brevi, perché non è possibile aggiungere praticamente una seduta serale in cui si trattano gli argomenti più svariati.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MATTESINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTESINI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei sollecitare al Ministro dello sviluppo economico la risposta all'interrogazione 4-04004 del 20 maggio 2015 che riguarda una situazione molto delicata.

Una cooperativa edilizia di Arezzo, La Perla, nel 2009 ha avuto un accertamento da parte della Guardia di finanza terminato con una sentenza del tribunale di Arezzo che ha condannato il Presidente della cooperativa per tentata estorsione.

Il punto è che il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto la liquidazione della cooperativa nel 2010 e ha nominato due ispettori del Ministero che, in modo automatico, nonostante la delicatezza della situazione, prima che scadesse il termine per il deposito della relazione, hanno disposto la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa.

La situazione adesso è la seguente. Ho più volte sollecitato la mia interrogazione, anche tramite telefonate agli uffici interessati, e la cosa grave è che nel frattempo si è generata una situazione di grande differenziazione tra i soci stessi arrivando - sembra - per alcuni di essi, a definire contratti riservati. Si è creata, dunque una situazione per la quale alcuni dei soci, che sono tra l'altro quelli che hanno denunciato la situazione iniziale, si trovano ad aver pagato completamente la casa per circa 300.000 euro e ora rischiano di perderla. Chiedo quindi al Ministero una risposta per capire se la situazione è proprio quella descritta e se c'è la volontà, stanti i liquidatori, di permettere a quelle persone di salvare la casa che hanno interamente pagato.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le nuove norme che introducono la nuova carta di identità elettronica, che supera il documento unificato (carta identità elettronica e tessera sanitaria), hanno individuato ultimamente 199 Comuni pilota e si scoprono dei problemi. I tempi di rilascio della nuova carta di identità aumentano da uno a sei giorni, e i costi attuali da 5,42 euro salgono a 22,21 euro. Il costo, quindi, cresce di quattro volte per un documento che non è voluttuario, ma obbligatorio. L'apparecchiatura per prelevare le impronte digitali - cosa che la Lega ha chiesto per diversi anni - è posta nel Comune. I disabili e coloro che non si possono spostare da casa come faranno? È questa la semplificazione del Governo Renzi? Si tratta dell'ennesimo aggravio per i contribuenti. E per questo ho presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere ai Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione se intendono introdurre la gratuità almeno per i minori; come risolveranno il problema del prelievo delle impronte digitali per coloro che non si possono spostare da casa e, infine, di prevedere una revisione delle disposizioni per perseguire veramente gli obiettivi di semplificazione, gratuità e di riduzione dei tempi di rilascio della carta d'identità. Si va in direzione opposta rispetto agli auspici dei cittadini italiani.

PRESIDENTE. Speriamo che il progetto pilota serva per correggere la rotta.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dopo un anno di lunghe trattative, la Provincia di Pavia - dove c'è un'amministrazione provinciale guidata del Partito Democratico - ha aggiudicato alla società Autoguidovie l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per la Provincia stessa. Nell'affidamento si parla di 406 dipendenti.

È da un anno che la Lega ricorda all'amministrazione provinciale e all'ex senatore Bosone del Partito Democratico che i dipendenti non sono 406, ma 450, oltre ad altri 40 lavoratori in subappalto. All'appello mancano 100 persone, 100 posti di lavoro. Inoltre, è scomparso il progetto riguardante l'utilizzo degli autobus a metano. Ieri il sindacato CUB, insieme alla Lega, ha protestato sotto la sede del Comune di Pavia.

Grazie al Partito Democratico in Provincia di Pavia ci sono più inquinamento e meno posti di lavoro. I cittadini pavesi vi ringraziano per l'ultimo regalo del presidente Bosone. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GRANAIOLA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(PD)*. Signor Presidente, con questo intervento intendo proseguire la staffetta che ci siamo proposti per denunciare la violenza sulle donne.

Oggi a Lucca è morta Vania Vannucchi, quarantasei anni, operatrice sociosanitaria, bruciata viva dall'*ex* collega con il quale aveva avuto una storia che lei aveva deciso di troncare. L'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. Si tratta di un delitto calcolato, premeditato e orrendo! A Caserta Rosaria Lentini è stata uccisa la scorsa notte a coltellate, con estrema violenza nel corso di una lite! È un altro efferato delitto. Sono oltre 60 le donne uccise in ambito affettivo dall'inizio del 2016 in Italia, oltre 180 da gennaio 2015.

Pertanto, rivolgiamo gli stessi appelli di sempre e un appello alla Ministro per le pari opportunità e a tutto il Governo affinché si monitorino l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, si dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Ci fa piacere apprendere la notizia che la ministro Elena Boschi ha deciso di convocare a settembre la cabina di regia prevista dal piano.

Rivolgiamo anche un appello ai *media*: a volte nei comunicati si ha la percezione che, in fondo, si giustifichino gli assassini e si colpevolizzino le donne. Con il delitto passionale o la storia della gelosia spesso si rischia di giustificare. In realtà si tratta di brutalità come alternativa alla parola, per calpestare e rimarcare il dominio.

Un appello al Paese, uomini e donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, e non possiamo più accettare questa mattanza. Non si può cedere all'assuefazione, non bisogna mollare, bensì accentuare l'indignazione e continuare a combattere, a denunciare, a pretendere che le leggi siano applicate e, se non bastano, a pretendere che siano modificate. Tutti possono e debbono giocare un ruolo per mettere la parola fine a questa lista degli orrori. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Donno. Congratulazioni)*.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo perché ormai siamo veramente giunti al colmo. Il paradosso è che neppure più i mezzi di informazione danno notizia di quanto sta accadendo nei Comuni.

Ho avuto notizia, e abbiamo appreso tutti dalle agenzie, che è stato arrestato un estremista siriano, residente a Varese, perché sospettato con prove schiaccianti di stare organizzando attività per la *jihad*, addirittura per andare a combattere in Siria.

Parallelamente, sono venuto a conoscenza di una cosa assurda: nel Comune di Bettona sono stati portati, senza che neppure il sindaco ne avesse conferma e notizia, ventidue richiedenti asilo, messi in una casa dichiarata inagibile dal Comune, senza neanche i permessi per poter risiedere in quell'edificio, con l'autorità comunale scavalcata. La stessa cosa avviene in Provincia di Varese, a Gazzada Schianno. Il sindaco di Saronno è costretto a usare i propri agenti di polizia locale per rincorrere i clandestini che girano per il Paese, i quali, nonostante siano stati respinti, non sono stati riaccompagnati nel Paese d'origine.

È una situazione di sicurezza che ci preoccupa molto, con i sindaci, che sono l'ultima tutela dei cittadini sul territorio, abbandonati a se stessi. Questa è una situazione grave. Siamo in un periodo di estrema tensione sociale e abbiamo bisogno da parte del Ministero di sicurezze e certezze, e non di questo abbandono, non dei prefetti che mettono i clandestini nei paesi tenendo all'oscuro i sindaci.

Queste sono situazioni gravi, a fronte delle quali chiediamo al Ministero dell'interno una presa di coscienza istantanea. Diversamente, diciamo ai sindaci: ribellatevi, impedite una tale occupazione e che questa invasione continui nei Comuni con il silenzio complice della stampa. No, questa situazione deve essere fermata. *(Applausi del senatore Divina)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 4 agosto 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,08)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico (**2500**)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 117

All'articolo 1, dopo il comma 2 sono inserite i seguenti:

«2-*bis*. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2-*ter*. Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2-*bis* individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.

2-*quater*. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il

Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-*bis*.

2-*quinquies*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali.

2-*sexies*. Il reclutamento di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-*septies*. Le procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-*octies*. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater*, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-*novies*. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-*decies*. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2-*undecies*. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-*duodecies*. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: "1943" è sostituita dalla seguente: "1211", le parole: "943 nel corso dell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "821 nel corso dell'anno 2016" e le parole: "1000 nel corso dell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "390 nel corso dell'anno 2017".

2-*terdecies*. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: "46.578.000" è sostituita dalla seguente: "40.966.000", la parola: "91.578.000" è sostituita dalla seguente: "57.906.000" e la parola: "90.578.000" è sostituita dalla seguente: "56.906.000".

2-*quaterdecies.* All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: "43.378.000" è sostituita dalla seguente: "37.766.000" e la parola: "89.378.000" è sostituita dalla seguente: "55.706.000".
2-*quinquiesdecies.* Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-*sexiesdecies.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-*bis.* Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di processo amministrativo telematico)

1. All'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «dal 1º luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2017».
2. All'articolo 13, comma 1-*bis*, delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, le parole: «fino alla data del 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2016».
2-*bis.* Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
2-*ter.* Il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2-*bis* individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.
2-*quater.* Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia adottato a norma del comma 2-*bis*.
2-*quinquies.* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di esercizio delle ordinarie facoltà assunzionali.
2-*sexies.* Il reclutamento di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e

dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2-*septies*. Le procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'Amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater* è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

2-*octies*. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-*bis* e 2-*quater*, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché all'individuazione di nuovi profili, anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

2-*novies*. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili e nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

2-*decies*. L'ultimo periodo del comma 771 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2-*undecies*. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2-*duodecies*. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1943» è sostituita dalla seguente: «1211», le parole: «943 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «821 nel corso dell'anno 2016» e le parole: «1000 nel corso dell'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «390 nel corso dell'anno 2017».

2-*terdecies*. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «46.578.000» è sostituita dalla seguente: «40.966.000», la parola: «91.578.000» è sostituita dalla seguente: «57.906.000» e la parola: «90.578.000» è sostituita dalla seguente: «56.906.000».

2-*quaterdecies*. All'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto- legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «43.378.000» è sostituita dalla seguente: «37.766.000» e la parola: «89.378.000» è sostituita dalla seguente: «55.706.000».

2-*quinquiesdecies*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-*sexiesdecies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Le parole da: «*Al comma*» a: «2017"*con le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: « dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «dallo luglio 2017».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «fino alla data del 30 giugno 2017».

1.2

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «dal 1º settembre 2016».

1.3

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «dal 15 ottobre 2016».

1.4

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «dal 30 ottobre 2016».

1.5

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1 sostituire le parole: «1º gennaio 2017» con le seguenti: «1º marzo 2017».

1.6

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «28 febbraio 2017».

1.7

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.8

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» con le seguenti: «, trascorsi 5 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.9

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Le parole da: «*Al comma*» a: «unità"*le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «1000 unità» con le seguenti: «2000 unità».

Conseguentemente, al comma 2-quinquiesdecies, *sostituire le parole da:* «5.606.324 per l'anno 2016» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «12.000.000 per l'anno 2016 e di euro, «67.500.000 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.10

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: «1000» con le seguenti: «500».

1.11

D'ALI', BERNINI, FAZZONE, MALAN, BENCINI (*)

Respinto

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: «mediante lo scorrimento di graduatorie» fino alla fine del comma con le seguenti: «da individuarsi fra il personale già impegnato presso gli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituito ufficio del processo e la cui attività lavorativa dovrebbe cessare in data 30 novembre 2016».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.12

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Le parole da: «*Apportare*» a: «*del comma;*» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2*-bis *sopprimere le parole:* «o mediante procedure» *fino alla fine del comma;*

b)*sopprimere il comma 2*-quater;

c)*al comma 2*-septies, *sopprimere le parole da:* «le medesime procedure» *fino alle parole:* «accordi collettivi nazionali».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter *e 2*-duodecies.

Conseguentemente, ai commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sopprimere, ove ricorrano, le parole: «e 2-quater».

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.13

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a)*al comma 2*-bis, *sopprimere la frase da:* «o mediante procedure» *fino alla fine;*

b) *al comma 2*-septies, *sopprimere la frase che va dalle parole:* «le medesime procedure» *fino alle parole:* «accordi collettivi nazionali».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter *e 2*-duodecies.

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.14

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Precluso

Al comma 2-bis, sopprimere la frase da: «o mediante procedure» fino alla fine.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter *e 2*-duodecies.

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.15

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-*bis*.1. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione alle Camere, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversone del presente decreto, di una Relazione tecnica, predisposta dal Ministro della Giustizia, che illustri le necessità,

motivandole, di procedere all'assunzione urgente di un contingente di 1.000 unità, nonché le ragioni del ritardo nell'applicazione del processo amministrativo telematico».

1.16

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2-ter sostituire le parole da: «le predette graduatorie» a: «professionalità» con le seguenti: «i criteri per la definizione di un concorso pubblico al fine di soddisfare le esigenze assunzionali tenendo conto delle esigenze organizzative e i fabbisogni di professionalità».

1.17

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Al comma 2-ter, sopprimere le parole: «, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità».

1.18

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Le parole da: «*All'articolo*» a: «*2*-quater;» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere il comma 2*-quater;

b)*al comma 2*-septies, *sopprimere la frase che va dalle parole:* «le medesime procedure» *fino alle parole:* «accordi collettivi nazionali».

Conseguentemente, ai commi 2-sexies, *2*-septies *e 2*-octies *sopprimere, ove ricorrano, le parole:* «e 2-*quater*».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2-duodecies.

Conseguentemente, rimodulare proporzionalmente le cifre di cui ai commi 2-terdecies, 2-quaterdecies e 2-quinquiesdecies.

1.19

GALIMBERTI

Precluso

Sopprimere il comma 2-quater.

1.20

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Ritirato

Al comma 2-quater, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «tre giorni».

1.21

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Al comma 2-quater, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

1.22

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Al comma 2-septies, sopprimere le parole da: «le medesime procedure» fino alle seguenti: «accordi collettivi nazionali».

1.23

BERNINI, FAZZONE, MALAN

Respinto

Al comma 2-septies, sopprimere il secondo periodo.

1.24

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Id. em. 1.23

Al comma 2-septies, sopprimere il secondo periodo.

1.25

BERNINI, FAZZONE, MALAN, Mario MAURO (*)

Respinto

Al comma 2-octies, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il decreto di cui al presente comma è sottoposto al controllo preventivo di legittimità, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.26

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALI', Mario MAURO (*)

Respinto

Sopprimere il comma 2-novies.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.27

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2-undecies, sostituire le parole: «350.000» con le seguenti: «150.000».

1.28

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «1211» con le seguenti: «800».

1.29

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «821» con le seguenti: «421».

1.30

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2-duodecies, sostituire le parole: «390» con le seguenti: «190».

G1.100

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, PETRAGLIA

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 1, comma 2-*bis*, l'autorizzazione al Ministero della giustizia per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge 117/2016;

i lavoratori precari della giustizia sono tirocinanti che da ben 6 anni prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della Giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia;

la funzione fondamentale svolta dai precari della giustizia è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della Giustizia a

valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;

trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della Giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupatio inoccupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015, che prevede l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento *ex* articolo 37 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111;

ad oggi, dunque, sono circa 1200 i precari della giustizia che, dopo aver superato la selezione pubblica di cui in parola, sono impegnati nelle cancellerie degli uffici giudiziari italiani per garantire il corretto funzionamento dell'istituito Ufficio del Processo e la cui attività lavorativa cesserà, tuttavia, in data 30 novembre 2016;

alla luce di tali fatti, non si comprende l'esclusione dei cosiddetto «precari della giustizia» dalle assunzioni previste dall'articolo 1, comma 2-*bis* del provvedimento in esame, platea di precari che negli anni hanno arricchito il proprio bagaglio di competenze tecnico-professionali proprio nel settore giustizia, diventando così oltremodo idonei allo svolgimento delle mansioni di cui oggi si discute la razionalizzazione organizzativa,

impegna il Governo a intervenire con urgenza sulla situazione dei cosiddetto precari della giustizia, soggetti ormai specializzati nella materia e nei confronti dei quali lo Stato ha per anni investito le proprie risorse, prevedendo procedure tese alla loro assunzione a tempo indeterminato.

G1.101

CAPPELLETTI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2500 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematica»;

premesso che:

la Camera dei deputati ha ampliato l'oggetto del provvedimento suddetto, inserendo disposizioni che autorizzano il Ministero della Giustizia per il triennio 2016-2018 ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale;

nella Relazione ministeriale sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015, si afferma che «a fine 2015 purtroppo la scopertura di organico presenta ancora un dato di crescita, ammontando a 34.656 unità, con una carenza di 9.046 unità, pari al 20,7 per cento»;

il Ministro della Giustizia nella seduta n. 653 di mercoledì 13 luglio 2016 alla Camera dei deputati ha affermato che «è proprio sul personale amministrativo che scontiamo il peso di una più lunga stagione di stagnazione, che ha determinato il progressivo invecchiamento del personale amministrativo della giustizia, settore in cui da oltre vent'anni non si fanno più assunzioni, e vistose carenze d'organico» e che «al 30 giugno 2016 il tasso nazionale di scopertura è pari a 21 per cento»;

considerato che:

la carenza di personale amministrativo è un dato asso dato e diffuso nella quasi totalità degli uffici giudiziari italiani tale da determinare una considerevole riduzione della funzionalità ed efficienza del sistema giudiziario;

la grave scopertura della pianta organica degli uffici giudiziari italiani si riverbera direttamente sulle indagini preliminari e sui processi in corso, nonché sulle sentenze passate in giudicato che rimangono ineseguite a causa dei mancati e necessari adempimenti di cancelleria,

impegna il Governo ad avviare con urgenza una programmazione di un periodo di anni 3 durante i quali indire procedure concorsuali volte al reclutamento di personale amministrativo fino alla

completa copertura delle vacanze di organico di tutti gli uffici giudiziari italiani.

G1.102

BUCCARELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 117 del 2016 che posticipa di sei mesi il termine a decorrere dal quale tutti gli atti del processo amministrativo dovranno essere sottoscritti con firma digitale;

considerato che:

l'amministrazione della giustizia registra da tempo situazioni di carenza strutturale. ed organica che devono essere definitivamente superate. Numerosi esponenti dell'ordine giudiziario hanno apertamente denunciato il concreto rischio di collasso del sistema giustizia e ribadito che una efficace lotta alla criminalità organizzata interna ed internazionale sia ottenibile non solo con un adeguato impianto normativa, ma con una concreta ed efficace funzionalità degli uffici-giudiziari inquirente e giudicanti;

mediante alcune disposizioni introdotte alla Camera il Ministero della giustizia viene autorizzato, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale destinato a supporta re i processi di digitalizzazione degli uffici,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte ad assicurare un ulteriore incremento delle dotazioni organiche dell'amministrazione della giustizia, attraverso un reclutamento straordinario di magistrati ordinari, cancellieri ed esperti informatici, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione esistente e dal presente decreto-legge, al fine di assicurare l'immediata e piena funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP e dell'Ufficio del Processo, nonché alfine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche;

a rafforzare, conseguentemente, anche il presidio dell'amministrazione della giustizia nelle aree più esposte a situazioni di criminalità diffusa e organizzata, nella parallela prospettiva di recuperare all'attività giudiziaria sul territorio anche i magistrati in distacco presso i Ministeri e altre amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

Al comma 2, dell'articolo 3-*bis* della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sostituire le parole da: "a norma" fino a "n. 82" con le seguenti: "mediante l'apposizione della propria firma digitale"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Avvio del processo amministrativo telematico)

1. Al processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, è dato avvio alla data del 1º gennaio 2017.

1-*bis*. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

EMENDAMENTI

2.1

BRUNI, BONFRISCO, AUGELLO, COMPAGNA, DI MAGGIO, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «alla data del 1º gennaio 2017» con le seguenti: «alla data del 1 º luglio 2017».

2.5

GALIMBERTI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1º gennaio 2017» con le seguenti: «1º marzo 2017».

2.2

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALI'

Respinto

Sopprimere il comma 1-bis.

2.3

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALI'

Respinto

Sostituire il comma 1-bis con il seguente: «Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematica, fino alla data del 31 gennaio 2017 restano applicabili, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematica, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

2.4

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 1-bis sostituire le parole: «31 marzo 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINE DEL GIORNO

2.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

1. All'articolo 21-*quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "ufficiale giudiziario" sono aggiunte le seguenti: "assistente informatico, contabile, esperto linguistico" nonché, dopo le parole: "dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti" (UNEP) sono aggiunte le seguenti: "funzionario informatico, contabile e esperto linguistico";

b) al comma 4, dopo le parole: "di ufficiale giudiziario" sono aggiunte le seguenti: "assistente informatico, contabile, esperto linguistico".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 335.000 euro nel 2016 e in 1 milione di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2814, n. 190».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.0.1 (già em. 2.0.1)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2500,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.1.

_____

(*) Accolto dal Governo

2.0.2

BERNINI, FAZZONE, MALAN, D'ALI'

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Normativa)

1. Sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e i relativi decreti attuativi;

b) articolo 2, comma 584, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (**2271**)

_____

N.B. Per l'articolo 1 del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione si rinvia all'Atto Senato 2271, 282, 453, 454 e 1236-A.

Per gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati all'articolo 1 si rinvia ad un Fascicolo di prossima pubblicazione e all'Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 675.

Allegato B

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2500 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica aggiornata anche in relazione ai risparmi di spesa attesi, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 2.0.1, 2.0.2 e 1.11.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 2271, 282, 453, 454 e 1236 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle

proposte 1.300, 1.302, 1.312, 1.313, 1.316, 2.318, 2.355, 2.358, 2.359, 2.370, 2.371, 2.372, 2.373, 2.0.300, 6-*bis*.300, 6-*bis*.311, 6-*bis*.312, 6-*bis*.313, 6-*bis*.3l6, 6-*bis*.317, 3.300, 3.301, 3.302, 6-*bis* .301, 6-*bis*.302, 6-*bis*.303, 6-*bis*.304 e 6-*bis*.0.300.

Sulla proposta 5.0.300, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle parole: ", nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati".

Ribadisce il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti già presentati in Commissione di merito e ripresentati in Assemblea su cui la Commissione bilancio si era già espressa in tal senso.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Integrazione alla relazione orale del senatore Cucca sul disegno di legge n. 2067 e connessi

La disposizione, in seguito alle modifiche apportate in Commissione, disciplina inoltre anche l'ipotesi in cui l'imputato si trovi nell'impossibilità per fatto a lui non imputabile, di adempiere.

L'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, inasprendone il quadro sanzionatorio. È opportuno ricordare in proposito che nel corso della attuale legislatura, la legge 17 aprile 2014, n. 62 ha modificato il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, intervenendo sia sul versante della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittalmente comminata, riducendola. Sotto il primo profilo, infatti, la richiamata legge ha ampliato la gamma dei fatti punibili includendovi l'accettazione della promessa di voti in cambio della promessa o della erogazione (oltre che di denaro, anche) di altra utilità; sotto il secondo profilo, ha ridotto la cornice sanzionatoria rispetto all'articolo 416-*bis*, punendo le condotte di cui all'articolo 416-*ter* con la pena della reclusione da 4 a 10 anni. Il disegno di legge interviene nuovamente sulla cornice edittale sanzionando il reato in questione con la pena della reclusione da 6 a 12 anni.

Gli articoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio. rispettivamente, del furto in abitazione e con strappo (articolo 624-*bis* del codice penale), del furto aggravato (articolo 625 del codice penale) e della rapina (articolo 628 del codice penale), aumentando le pene e escludendo - in relazione al reato di furto - il bilanciamento di alcune circostanze.

Più nel dettaglio l'articolo 4 interviene sulla cornice sanzionatoria del delitto di furto in abitazione e di scippo, elevando il minimo edittale della pena detentiva (dall'attuale anno a tre anni) e la pena pecuniaria (nel minimo dagli attuali 309 euro a 927 euro e nel massimo dagli attuali 1.032 a 1.500 euro). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 625-*bis* (collaborazione per l'individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori), concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 (vedi articolo 5 del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 625 del codice penale. Tale disposizione codicistica reca una elencazione di circostanze aggravanti per le quali il reato di furto è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032. Il disegno di legge inasprisce il quadro sanzionatorio, prevedendo la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.

L'articolo 6 interviene sul reato di rapina di cui all'articolo 628 del codice penale, elevando i limiti edittali sia della pena detentiva (dagli attuali tre a quattro anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (dagli attuali 516 euro a 927 euro, nel minimo e dagli attuali euro 2.065 a 2.500 euro, nel massimo). La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell'articolo 628 del codice penale. Infine il disegno di legge introduce nella norma codicistica un ulteriore comma per il quale se concorrono due o più delle circostanze

aggravate, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 (aggravanti generiche), la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.

Reputo necessario sottolineare il fatto che per una mera svista non si è provveduto all'innalzamento del minimo della pena da 6 a 7 anni per il reato di estorsione di cui all'articolo 629 codice penale, al fine di dare organicità al sistema sanzionatorio dei reati contro il patrimonio previsti nel testo approvato. Sarà quindi necessario provvedervi nel corso dell'esame dell'Aula.

Modifiche in materia di prescrizione dei reati

Gli articoli da 7 a 11, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge Atto senato n. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di prescrizione dei reati.

L'articolo 7 modifica l'articolo 158 del codice penale, che disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione. Il disegno di legge, inserendo un ulteriore comma all'articolo del Codice, stabilisce che per i reati indicati dall'articolo 392, comma 1-*bis* del codice di procedura penale (in materia di incidente probatorio) - ovvero per i reati di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale), tratta di persone (articoli 600, 601 e 602 del codice penale), sfruttamento sessuale di minori (articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*, 600-*quinquies* del codice penale) e violenza sessuale (articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 609-*undecies* del codice penale) e *stalking* (articolo 612-*bis* del codice penale) - se commessi in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Con tale disposizione, come emerge anche dall'esame parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento, si è voluto dare attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Tale Convenzione, infatti, richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale «sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età».

L'articolo 8 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 159 del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 159 del codice penale, nella sua formulazione vigente, prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

- autorizzazione a procedere (numero 1);
- deferimento della questione ad altro giudizio (numero 2);
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore (numero 3).

In primo luogo la lettera *a)* dell'articolo 8 del disegno di legge interviene sul primo comma dell'articolo 159 del codice penale anzitutto specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine è sospeso a decorrere dal provvedimento con il quale il pubblico ministero presenta la richiesta e fino al giorno in cui la richiesta è accolta con conseguente abrogazione del secondo comma dell'articolo 159 che attualmente disciplina tale ipotesi lettera *c)* e specificando, per quanto riguarda la già prevista sospensione per deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione n. 1 della lettera *a)*.

La disposizione inoltre inserisce un'ulteriore ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: per richiesta di rogatoria all'estero (termine massimo di sospensione pari a 6 mesi) n. 2 della lettera *a)*.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo in esame aggiunge poi all'articolo 159 citato ulteriori casi di

sospensione della prescrizione.
Si prevede in particolare che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dopo la sentenza di condanna in appello, anche se pronunciata in sede di rinvio, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.
Tali termini decorrono dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale.
In proposito è opportuno osservare come la disposizione codicistica richiamata preveda due distinti termini: di 15 e 90 giorni rispettivamente per l'ipotesi in cui non sia possibile procedere immediatamente alla redazione della sentenza, (comma 2), ovvero la stesura della motivazione della sentenza sia particolarmente complessa per l'alto numero delle parti o la gravità delle imputazioni (comma 3).
La disposizione precisa inoltre che, in caso di assoluzione dell'imputato in secondo grado, ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità ovvero di dichiarazione di nullità della decisione, con conseguente restituzione degli atti al giudice ai sensi dell'articolo 604 del codice di procedura penale i periodi di sospensione di un anno e sei mesi (per il giudizio d'appello) e di un anno e sei mesi (per il giudizio di Cassazione) vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione. Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, rogatoria all'estero), il termine è conseguentemente prolungato.
L'articolo 9 modifica l'articolo 160 del codice penale per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del Pubblico ministero, determini l'interruzione del corso della prescrizione. L'intervento legislativo in esame dirime in tal modo un contrasto sorto nella giurisprudenza dì legittimità in ordine all'effetto interruttivo dell'interrogatorio compiuto dalla procura generale su delega del Pubblico ministero e risolto negativamente dalle Sezioni Unite in ragione del carattere tassativo della elencazione degli atti interruttivi (Cassazione SS.UU. 11 settembre 2001, n. 33543).
L'articolo 10 interviene sull'articolo 161 del codice penale, che disciplina di effetti dell'interruzione e della sospensione del corso della prescrizione, modificandone, in primo luogo, il primo comma. Rispetto alla formulazione vigente della norma - che stabilisce come tanto la sospensione quanto l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro che hanno commesso il reato - la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
La disposizione interviene, poi, sul secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, il quale, nella formulazione vigente prevede che, salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma (recidiva aggravata: specifica infraquinquennale), di due terzi nel caso di cui all'articolo 99 quarto comma (recidiva reiterata) e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105 (persona, dichiarata delinquente abituale o professionale". Il disegno di legge interviene sulla disposizione prevedendo che l'interruzione della prescrizione non può comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per i seguenti reati:
- corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articolo 319 del codice penale);
- corruzione in atti giudiziari (articolo 3l9-*ter* del codice penale);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-*quater*);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320);
- pene per il corruttore (321 del codice penale);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamata articolo 322-*bis)*;

- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-*bis*).

Infine, l'articolo 11 stabilisce espressamente che questa riforma della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.

Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità., per il riordino di alcuni settori del codice penale e in materia di casellario giudiziario

L'articolo 12, comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare il codice penale al fine di:

- modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata (articolo 610 del codice penale) ed ai reati contro il patrimonio. Per i reati perseguibili a querela in base all'articolo in esame commessi prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; nel caso in cui il procedimento sia pendente, il Pubblico ministero o il giudice è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e in tal caso il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta ogniqualvolta ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona offesa da tali condotte è incapace per età o per infermità;
- ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti di cui all'articolo 339 del codice penale (previste con riguardo ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);
- nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità;
- riformare la disciplina, delle misure di sicurezza personali:
- sancendo espressamente il principio di irretroattività nella applicazione delle
stesse;
- rivedendo il regime del cosiddetto doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, soltanto per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, prevedendo comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle stesse nel caso di mancata sussistenza della pericolosità;
- intervenendo sul rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità;
- prevedendo, nei casi di non imputabilità, misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la pericolosità e la necessità di cura sono venute meno;
- prevedendo, in caso di capacità ridotta, l'abolizione del doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;
- prevedere, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la destinazione alle Residenze di Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) prioritariamente delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva
lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio

di pericolosità sociale, nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di
sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della Costituzione.

I commi 2 e 3 dell'articolo, delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla trasmissione degli atti. Si tratta di un procedimento rinforzato, che prevede un significativo coinvolgimento dell'attore parlamentare, infatti, nel caso di mancata conformazione dell'Esecutivo ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

L'articolo 13, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi. In base ai criteri di delega inoltre l'Esecutivo deve provvedere alla abrogazione dell'articolo 5 (eliminazione dell'iscrizione) del Testo Unico sul casellario giudiziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002).

Il Governo è altresì delegato a rivedere anche i presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni al fine di adeguarli alla attuale durata media della vita umana; a consentire alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio di ottenere - a determinate condizioni - dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determina persona; ad eliminare la previsione di iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale; a rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità. Il comma 2 dell'articolo delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare. Infine, l'articolo 14 conferisce delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 12, recanti le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti previsti dagli articoli 12 e 13 del disegno di legge.

Modifiche alla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del domicilio eletto, delle indagini preliminari e dell'archiviazione.

L'articolo 15 reca norme in materia di definizione dei procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La disposizione, oltre a integrare l'articolo 71 del codice di procedura penale, in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, inserisce nel codice di rito un nuovo articolo 12-*bis* sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

L'articolo 16 modifica il comma 2 dell'articolo 345 del codice di procedura penale relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi dell'articolo 12-*bis* del

codice di procedura penale (introdotto dall'articolo 15 del disegno di legge) l'incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata. L'articolo 17 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 162 del codice di procedura penale, in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione prevede che nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario.

L'articolo 18 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e ai procedimento di archiviazione. In particolare, interviene:

- sull'articolo 104 del codice di procedura penale, relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il pubblico ministero del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (articolo 51, comma 3-*bis*, e 3-*quater* del codice di procedura penale);
- sull'articolo 335 del codice di procedura penale, per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo;
- sull'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale, concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile, inserendo anche il riferimento al nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 335 del codice di procedura penale (vedi supra);
- sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (articolo 360 del codice di procedura penale), per prevedere che qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda, efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro dieci giorni;
- sugli articoli 407 e 412 del codice di procedura penale, per prevedere che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari il pubblico ministero abbia tempo tre mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. La disposizione obbliga dunque il pubblico ministero ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; se non lo farà l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello;
- sull'articolo 408 del codice di procedura penale, per allungare da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il pubblico ministero debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli trenta (attualmente venti giorni) giorni per opporsi;
- sull'articolo 409 del codice di procedura penale, imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, di fissare entro tre mesi la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro il termine di tre mesi nel caso in cui non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché abrogando la disposizione in base alla quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo articolo 410-*bis* del codice di procedura penale;
- sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'articolo 410-*bis*, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a

quello di una somma in favore della cassa, delle ammende. Per coordinamento è poi modificato anche l'articolo 411 del codice di procedura penale;

- sull'articolo 415 codice di procedura penale, per disporre che il termine entro il quale il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L'articolo 19 modifica l'articolo 15 della legge n. 47 del 2015 di riforma delle misure cautelari. L'articolo 15 citato prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente. Il disegno di legge integra tale obbligo informativo prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.

Modifiche in materia di riti speciali

L'articolo 20 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (articolo 428 del codice di procedura penale), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo:

- che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in Cassazione:
- la soppressione della, disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per Cassazione;
- che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale partecipato;
- che, se ad appellare è il pubblico ministero, la Corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato;
- che il ricorso per Cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal Procuratore generale presso la Corte d'appello per i soli motivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *e)* dell'articolo 606 del codice di procedura penale ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza, o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena, di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
- che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio.

L'articolo 21 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato prevedendo che: ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (massimo sessanta giorni) chiesto dal pubblico ministero per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato; dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice; ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento. La disposizione modifica anche: l'articolo 442 del codice di procedura penale, intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale; in particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena; l'articolo 458

del codice di procedura penale per disciplinare i contenuti della possibile decisione assunta dal giudice in camera di consiglio sulla richiesta di rito abbreviato dell'imputato.

L'articolo 22 modifica l'articolo 130 del codice di procedura penale relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo pubblico ministero *ex* articolo 448, comma 2, codice di procedura penale) alla rettifica provvede la Corte di Cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. La disposizione prevede inoltre una modifica all'articolo 448 del codice di procedura penale per prevedere che il ricorso per Cassazione da parte del pubblico ministero e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.

L'articolo 23, attraverso modifiche all'articolo 546 del codice di procedura penale, interviene in materia di requisiti della sentenza, prevedendo che tale provvedimento debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della, prova adottati avendo riguardo:

- all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
- alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
- alla responsabilità civile da reato;
- all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Gli articoli 24 e 25 del disegno dì legge intervengono in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie modificando:

- l'articolo 135 del codice penale, norma generale sul ragguaglio, per abbassare da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva;
- l'articolo 459 del codice di procedura penale, sul procedimento per decreto, per introdurre una norma speciale sul ragguaglio, da applicare esclusivamente a questo procedimento. Anche in questo caso il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 e non può superare di tre volte tale ammontare.

Semplificazione delle impugnazioni

Gli articoli da 26 a 30 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali. In particolare, l'articolo 26, intervenendo sulla disciplina in generale delle impugnazioni:

- modifica l'articolo 571 del codice di procedura penale, per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per Cassazione;
- sostituisce l'articolo 581 del codice di procedura penale specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione;
- integra l'articolo 593 del codice di procedura penale relativo ai casi d'appello, prevedendo l'inappellabilità anche delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa. Sulla questione della appellabilità in generale delle sentenze di proscioglimento si veda la Corte costituzionale, sentenza del 4 aprile 2008, n. 85.

L'articolo 27 del disegno di legge reintroduce nel codice di procedura penale il cosiddetto concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008. All'uopo inserisce l'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale che permette alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova, pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno

essere riproposte nel dibattimento (viene a tal fine modificato l'articolo 602 del codice di procedura penale). Il procuratore generale presso la Corte d'appello dovrà confrontarsi con i pubblici ministeri del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i pubblici ministeri del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello. Attraverso una modifica all'articolo 603 del codice di procedura penale si prevede la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal pubblico ministero contro la sentenza di proscioglimento ed è fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa. Restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto del "concordato" i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, per i reati sessuali anche nei confronti di minori, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L'articolo 28 reca modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione. In particolare, il disegno di legge:

- interviene sull'articolo 48 del codice di procedura penale che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di cassazione assume in camera di consiglio e prevede che in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione. Tali importi sono adeguati con decreto ministeriale con cadenza biennale, tenendo conto della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente;
- modifica l'articolo 325, comma 3 del codice di procedura penale, prevedendo, attraverso il rinvio anche al comma 5 dell'articolo 311, l'applicazione del rito camerale partecipato, di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, anche con
riguardo al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali.
- modifica l'articolo 610 del codice di procedura penale per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso. In particolare, la riforma prevede che nei casi di inammissibilità previsti dall'articolo 591 del codice di procedura penale, comma 1, lettera a) (impugnazione presentata da soggetto non legittimato), b) (impugnazione presentata avverso provvedimento non impugnabile), c) (carenza dei requisiti di forma- esclusa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 581 del codice di procedura penale vedi supra) e d) (rinuncia all'impugnazione) la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello. Contro tale provvedimento è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale. La disposizione, inoltre, modifica:
- l'articolo 608 del codice di procedura penale, per prevedere che se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione è possibile solo per i vizi di cui all'articolo 606, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale (ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza);
- l'articolo 613 del codice di procedura penale per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione;
- l'articolo 616 del codice di procedura penale per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso. Anche in questo caso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso ed è previsto l'adeguamento biennale degli importi;
- l'articolo 618 del codice di procedura penale, relativo alla rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi quando le sezioni semplici ravvisino un contrasto giurisprudenziale che debba essere risolto,

prevedendo che le stesse possano operare la rimessione anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite ma non condiviso dai giudici della sezione. Di contro, le Sezioni Unite possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;

- l'articolo 620 del codice di procedura penale per specificare in quali casi la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. La riforma specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;
- l'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale, in terna di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore, per precisare può essere effettuata senza formalità, ma entro novanta giorni dalla deliberazione.

L'articolo 29 dispone l'abrogazione dell'articolo 625-*ter* del codice di procedura penale concernente la rescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'articolo 629-*bis* all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, compete alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

L'articolo 30 prevede che i presidenti delle Corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-*bis* del codice di procedura penale sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e alla normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

L'articolo 31 modifica l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita, l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero - nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata - deve dare notizia dell'imputazione. In seguito ad una modifica apportata in sede referente la disposizione interviene inoltre sull'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata prioritaria trattazione anche quelli relativi ai delitti di corruzione.

L'articolo 32 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato.

L'articolo 33 apporta alcune ulteriori modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (articoli 45-*bis*, 134-*bis* e 146-*bis*) per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regola nei seguenti casi:

- la persona si trova in carcere per uno dei delitto di cui agli articoli 51, comma 3-*bis*, e 407, comma 2, lettera a) numero 4) del codice di procedura penale, in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili;
- la persona è ammessa a misure di protezione.

L'eccezione alla regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere disposta, sempre con decreto motivato, dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o

debba essere assunta la testimonianza di un recluso. Il comma 5 dell'articolo 33 prevede infine per alcune delle disposizioni in esame un differimento dell' entrata in vigore.

Delega al Governo per la riforma del processo penate e dell'ordinamento penitenziario

L'articolo 34 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, il quale vede un significativo coinvolgimento delle Commissioni parlamentari.

L'articolo 35 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. Con riguardo alle operazioni captative:

- prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti che:

- ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura, cautelare, il pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini, assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei;

- gli atti suddetti non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di cui all'articolo 268, comma 6 (diritto della difesa di accedere ai risultati delle intercettazioni) e 7 (trascrizione integrale delle registrazioni) del codice di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al comma 1 dell'articolo 114 del codice di procedura penale relativamente agli atti acquisiti;

- successivamente alla conclusione di tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;

- in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo

all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili ai sensi del Codice della *privacy* che non siano pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;

- le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria

ai sensi dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al Pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza, con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione.

- prevedere una nuova fattispecie penale (punita con la reclusione non superiore a 4 anni) volta a

punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca;

- tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione;
- prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
- disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cosiddetti *Trojan*) in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che:
- l'attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
- la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice;
- l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (articolo 266, comma 1, codice di procedura penale); in ogni caso il decreto autorizzativo dei giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
- il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il *server* della procura così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;
- siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo *standard* idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;
- fermi restando i poteri del giudice nei casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero possa disporle, limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, con successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
- i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (*ex* articolo 380 del codice di procedura penale);
- non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.

Per quanto riguarda le impugnazioni:

- prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;
- prevedere che il procuratore generale presso la Corte di appello possa appellare soltanto nei casi di

avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
- prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
- prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso";
- prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

L'articolo 36, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penale, individua i seguenti criteri e principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario:
- semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di
sorveglianza, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla
detenzione (lettera *a*);
- revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative (lettere *b* e *c*);
- revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari (lettere *d* ed *e*);
- previsione di attività di giustizia riparativa (lettera *f*);
- incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno nonché di attività di volontariato (lettere *g* e *h*);
- revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (lettera *l*), all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi (lettera *i*), al riconoscimento del diritto all'affettività (lettera *n*);
- interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri (lettera *o*);
- attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della, salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato (lettera *q*);
- previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a
quella esterna, la sorveglianza dinamica, (lettera *i*);
- interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri (lettere *s* e *t*);
- revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (lettera *u*);
- revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (lettera *v)*.

La disposizione di delega (lettera *p*) contiene infine specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Ulteriore delega è affidata al Governo dall'articolo 37 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre l'articolo 38 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.

Disposizioni finali

Gli articoli 39 e 40 dispongono, rispettivamente, in ordine all'invarianza finanziaria e alla entrata in vigore della riforma.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 2290:
nella seduta n. 673, sull'articolo 18, la senatrice Blundo avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Disegno di legge n. 2500:
sull'emendamento 1.9 (prima parte), il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.11, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, il senatore Borioli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bonaiuti, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Colucci, D'Anna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fazzone, Formigoni, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Minniti, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rossi Luciano, Rubbia, Schifani, Sciascia, Sibilia, Stucchi, Tarquinio, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 3 agosto 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), approvata nella seduta del 27 luglio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (COM (2016) 287 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 144).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato e la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 luglio 2016, n. 145, hanno chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, rispettivamente, il senatore Paolo Romani e il deputato Ettore Rosato.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettere in data 28 luglio 2016, ha inviato due relazioni - approvate dalla Commissione stessa nella seduta del 27 luglio 2016 - rispettivamente, sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC) (*Doc*. XVI-*bis*, n. 7) e sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) (*Doc*. XVI-*bis*, n. 8).

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Stefano ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito di un procedimento penale (Doc. IV, n. 14-A).

Disegni di legge, nuova assegnazione

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
in sede deliberante

Sen. Taverna Paola ed altri
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (998-B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
S.998 approvato da 12° Sanita'
C.3504 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.94);
Già assegnato, in sede referente, alla 12ª Commissione permanente (Sanita')
(assegnato in data 03/08/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 03/08/2016 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena" (2067)
(presentato in data 24/09/2015)
C.2798 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.370, C.372, C.373, C.408, C.1285, C.1604, C.1957, C.1966, C.1967, C.3091)
Dep. Ferranti Donatella ed altri
"Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato" (1844)
(presentato in data 25/03/2015)
C.2150 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.1174, C.1528, C.2767)
Dep. Molteni Nicola ed altri
"Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato" (2032)
(presentato in data 31/07/2015)
C.1129 approvato dalla Camera dei deputati
Sen. Scilipoti Isgro' Domenico
"Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione" (176)
(presentato in data 15/03/2013)
Sen. Torrisi Salvatore
"Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena" (209)
(presentato in data 15/03/2013)
Sen. Manconi Luigi
"Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena" (286)
(presentato in data 25/03/2013)
Sen. Compagna Luigi
"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario" (299)
(presentato in data 26/03/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti" (381)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate" (382)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena" (384)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive" (385)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti" (386)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"" (387)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" (389)
(presentato in data 04/04/2013)
Sen. Marinello Giuseppe Francesco Maria ed altri
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario" (468)
(presentato in data 10/04/2013)
Sen. Compagna Luigi
"Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo" (581)
(presentato in data 30/04/2013)
Sen. Cardiello Franco ed altri
"Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni" (597)
(presentato in data 30/04/2013)
Sen. Cardiello Franco ed altri
"Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione" (609)
(presentato in data 07/05/2013)
Sen. Cardiello Franco ed altri
"Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo" (614)
(presentato in data 07/05/2013)
Sen. Barani Lucio
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette" (700)
(presentato in data 22/05/2013)

Sen. Casson Felice, Sen. Lumia Giuseppe
"Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale" (708)
(presentato in data 23/05/2013)
Sen. De Cristofaro Peppe ed altri
"Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione" (709)
(presentato in data 24/05/2013)
Sen. Lo Giudice Sergio
"Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata" (1008)
(presentato in data 08/08/2013)
Sen. Casson Felice ed altri
"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale." (1113)
(presentato in data 16/10/2013)
Sen. Lumia Giuseppe ed altri
"Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso" (1456)
(presentato in data 16/04/2014)
Sen. Lo Giudice Sergio ed altri
"Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti" (1587)
(presentato in data 31/07/2014)
Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico
"Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso" (1681)
(presentato in data 18/11/2014)
Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico
"Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso" (1682)
(presentato in data 18/11/2014)
Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico
"Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso" (1683)
(presentato in data 18/11/2014)
Sen. Giarrusso Mario Michele, Sen. Cappelletti Enrico
"Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata" (1684)
(presentato in data 18/11/2014)
Sen. Ginetti Nadia ed altri
"Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale" (1693)
(presentato in data 25/11/2014)
Sen. Campanella Francesco ed altri
"Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati" (1713)
(presentato in data 12/12/2014)
Sen. Ricchiuti Lucrezia ed altri
"Modifica della disciplina della prescrizione" (1824)
(presentato in data 18/03/2015)
Sen. Barani Lucio

"Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale" (1905)
(presentato in data 28/04/2015)
Sen. Mussini Maria ed altri
"Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati" (1921)
(presentato in data 19/05/2015)
Sen. D'Ascola Nico ed altri
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione" (1922)
(presentato in data 19/05/2015)
Sen. Cappelletti Enrico
"Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione" (2103)
(presentato in data 16/10/2015)
Sen. Ginetti Nadia
"Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà" (2295)
(presentato in data 23/03/2016)
Sen. Bisinella Patrizia
"Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina" (2457)
(presentato in data 30/06/2016).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 1° agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, due documenti approvati:
dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 19 luglio 2016, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM (2016) 51 final) (Atto n. 825);
dalla X Commissione (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 27 luglio 2016, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'Unione europea in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM (2016) 49 final) (Atto n. 826).
Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (n. 322).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 10a e 13a e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 2 ottobre 2016. Le Commissioni 1a e 8a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite entro il 14 settembre 2016.
L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato -

alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 2 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (n. 323).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 12 settembre 2016. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 2 settembre 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di aprile e maggio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, undici delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 28 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, relativa al secondo semestre 2015 e al primo semestre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XCV, n. 4).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), per gli esercizi dal 2014 al 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 433).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

Il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni, con lettera in data 29 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente l'attività svolta dalla Fondazione stessa nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CCVIII, n. 4).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mancuso ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00608 del senatore Scibona ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Bocchino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03068 della senatrice Petraglia ed altri.

I senatore Conte, Vacciano, Ceroni, D'Adda e Angioni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03069 del senatore Giuseppe Esposito.

La senatrice Spilabotte ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03078 del senatore Mancuso.

Interpellanze

CANDIANI, COMAROLI, MANDELLI, PICCINELLI, CENTINAIO, STEFANI, DIVINA, ZIZZA, VOLPI, CROSIO, RAZZI, CALDEROLI, CARDIELLO, FASANO, TOSATO, GIOVANARDI, BONFRISCO, PERRONE, BERNINI, DE SIANO, CONTI, NACCARATO, ARRIGONI, BERTACCO, SERAFINI, AMIDEI, ALBERTINI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, ARACRI,

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, STUCCHI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti:

la produzione italiana di risone viene venduta a seguito di contrattazioni che si svolgono nelle sale di varie borse merci;

i mercati su cui si effettuano le contrattazioni sono solo 4: Novara, Vercelli, Pavia e Mortara;

i produttori prediligono vendere con contratti che prevedono pagamenti a 60 giorni dalla data della stipula, con ritiri della merce che avvengono mediamente nei 30 giorni. Il produttore, quando intende porre in vendita un grosso quantitativo di risone, quasi sempre dà mandato al mediatore di frazionarne la vendita a più aziende, allo scopo di ridurre il rischio di perdita dell'intero ammontare del valore della partita, in caso di insolvenza del compratore alla scadenza del termine previsto per il pagamento;

può capitare, inoltre, che il frazionamento delle vendite sia dovuto al fatto che le varietà offerte sul mercato, essendo destinate a diversi canali di commercializzazione (mercato interno, parboilizzazione ed *export*), possano non trovare collocamento presso una stessa azienda;

in Italia, le diverse varietà di risone vengono raggruppate per tipologia "qualitativa e di dimensione" e questi "gruppi" vengono quotati nei listini;

va però evidenziato che il prezzo delle singole varietà poste in vendita non dipende solo dall'appartenenza ad un gruppo varietale, ma da una serie molto ampia di parametri, la cui valutazione complessiva determina il prezzo finale di vendita;

la formulazione dei listini delle varie borse merci non avviene, quindi, mai all'inizio delle contrattazioni e tantomeno durante il suo svolgimento, ma sempre alla fine delle sedute, raccogliendo le indicazioni dei prezzi registrati dai componenti della commissione, tra cui figurano le varie categorie coinvolte (agricoltori, mediatori e compratori);

le diverse varietà sono le peculiarità del *made in Italy* senza le quali il nostro prodotto non esisterebbe neanche sul panorama mondiale, mentre la filiera italiana è in grado di rifornire i mercati esteri anche di quei prodotti tipici di altre culture, utilizzando varietà italiane diverse, a seconda dell'utilizzo finale: ad esempio la varietà Selenio per il *sushi* e la varietà Centauro utilizzata dalla Kellogs per i suoi prodotti, pur essendo entrambi classificati come riso tondo;

per le vendite di risone pregiato non potrà mai essere fatto un listino prezzi sulla scorta del rilevamento del prezzo di vendita delle partite trattate;

bisogna sottolineare anche l'importanza della figura del mediatore, che, operando in una posizione intermedia tra venditore e compratore, sia per deontologia professionale, sia per continuo confronto con la realtà di mercato, non può favorire gli interessi di alcuna delle parti, che concorrono alla chiusura dell'affare;

con l'istituzione delle commissioni uniche nazionali (CUN), con sede presso una o più borse merci con la funzione di determinare quotazioni di prezzo, che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione, stipulati ai sensi della normativa vigente, le borse merci, le sale di contrattazione e le commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell'attività delle CUN;

a parere degli interpellanti non è con l'abolizione delle borse merci esistenti che si otterrà, nel settore risicolo, una maggiore trasparenza dei listini. Anzi il rischio reale, senza alcun beneficio di risparmio per il consumatore finale, è l'instaurarsi di un sistema di contrattazione a vantaggio della grande distribuzione con danno irreparabile per i produttori, tale da mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza del settore risicolo nazionale;

l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2015, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, reca disposizioni per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole. Per conseguire ciò, con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, verranno adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli

orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati;
durante l'esame al Senato, era stato approvato un ordine del giorno (G6-bis.103 al disegno di legge n. 1971) con il quale si impegnava il Governo, in sede di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulle disposizioni concernenti l'istituzione delle sedi e delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo alimentare, a tenere conto della peculiarità del settore risicolo, preservando regole e modalità di contrattazione in grado di tutelare la produzione nazionale risicola, quindi in sostanza a escludere il settore stesso dalle CUN;
il 21 luglio 2016, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita un'intesa su uno schema di regolamento per l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 51 del 2015;
all'articolo 4, comma 1, dello schema di regolamento si legge che: "Le C.U.N. sono istituite, su richiesta, con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, che ne stabilisce la composizione la sede di svolgimento delle riunioni, il regolamento di funzionamento, il settore di riferimento e/o le categorie di prodotto e/o i prodotti oggetto di intervento";
sembra, quindi, che lo schema di regolamento non tenga chiaramente conto dell'impegno che il Governo si è assunto in sede di approvazione dell'ordine del giorno, ma lasci un dubbio interpretativo sull'istituzione della CUN per il settore del riso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire urgentemente, anche con provvedimenti di natura legislativa, che il settore risicolo sia escluso dalle commissioni uniche nazionali, dando, quindi, seguito a quanto indicato nell'ordine del giorno approvato in Senato, in quanto il suo inserimento potrebbe danneggiare il settore.
(In allegato alla presente interpellanza è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato).
(2-00406*p. a.*)
BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, MINEO, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, DE PETRIS, CAMPANELLA, MUSSINI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
i contratti a tempo indeterminato, introdotti dal "Jobs Act" (legge n. 183 del 2014), sono accompagnati da sgravi contributivi: per le assunzioni effettuate nel 2015 il datore di lavoro ha ottenuto sgravi fino a 8.060 annui, per 36 mesi, quindi 24.000 euro in 3 anni; per le assunzioni concluse nel 2016, la decontribuzione è passata a 3.250 e la durata decurtata a 24 mesi;
nel corso del 2015, si sono registrati 1,4 milioni di nuovi rapporti a tempo indeterminato incentivati, di cui circa 500.000 trasformazioni di contratti a termine, quasi 100.000 di contratti di apprendistato, oltre alla trasformazione di centinaia di migliaia di contratti co.co.pro. (contratto di collaborazione a progetto);
ai fini della decontribuzione, l'unica condizione che la legge prevede è che il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, ai sensi della nuova normativa, non abbia avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi precedenti; si possono invece trasformare i contratti "precari" (a termine, di apprendistato, di collaborazione a progetto) in contratti a tempo indeterminato;
gli incentivi sono stati concessi ai datori di lavoro, senza altre condizioni, vincoli o accertamenti contabili, fiscali e contributivi;
considerato che, a quanto risulta agli interpellanti:
è noto agli operatori del mercato del lavoro che la maggior parte dei contratti precari sarebbero quasi sempre irregolari: infatti o mancava una causale precisa (contratti a termine), o mancava l'insegnamento (apprendistato), o mancava il progetto (co.co.pro), pertanto questi contratti avrebbero dovuto essere considerati tutti a tempo indeterminato, già dal loro inizio;
ne consegue che l'INPS non avrebbe dovuto concedere la decontribuzione connessa all'apparente

trasformazione nei nuovi contratti a tutele crescenti, perché la stessa legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) vieta di concedere la decontribuzione, con riguardo ai lavoratori, che già fossero, in realtà, a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti;
considerato inoltre che:
secondo l'INPS, nei primi 4 mesi del 2016, si è avuta una diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente del 78 per cento dei contratti a tempo indeterminato ed ha ripreso vigore la pratica di pagare i lavoratori attraverso i *voucher* o altre forme illecite di pagamento, come i buoni pasto;
l'INPS, che di norma è ben attento a perseguire i rapporti precari irregolari, per recuperare la relativa contribuzione, dall'entrata in vigore del Jobs Act, ha concesso, in automatico, tutte le decontribuzioni richieste, invece di attivare uno *screening* dei contratti precari in via di trasformazione, per escludere quelli irregolari, dai quali era sorto fin dal principio un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
si stima che le trasformazioni fittizie siano circa 500.000, con un danno erariale calcolato tra gli 8 e i 10 miliardi di euro;
con l'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 407 del 1990, è venuto a mancare il vero principale incentivo all'occupazione, che funzionava benissimo da oltre 20 anni, uno strumento che concedeva al datore di lavoro che avesse assunto un disoccupato, un cassintegrato o un sospeso dal lavoro da almeno 24 mesi una decontribuzione per 3 anni, del 100 per cento per il Centro-Sud e del 50 per cento negli altri casi, un incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato, con diritti dei lavoratori inclusi, al contrario della normativa in vigore, che non solo si sta dimostrando fallimentare dal punto di vista dell'incremento dell'occupazione, ma ha distrutto i diritti e la dignità del lavoro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover introdurre quantomeno dispositivi di controllo sulle imprese che usufruiscono degli sgravi contributivi, per verificare quali siano effettivamente le trasformazioni di contratti di lavoro a norma di legge e quali invece irregolari;
se non ritengano che si sia realizzato un immenso spreco di denaro pubblico, senza ottenere quegli incrementi occupazionali propagandati;
se non ritengano che, a fronte di quei datori di lavoro che non hanno rispettato le norme, possa configurarsi l'ipotesi di reato di truffa, a danno degli enti previdenziali;
se non ritengano di dover invitare il presidente dell'INPS a esercitare serrati controlli prima di riconoscere le decontribuzioni ai richiedenti datori di lavoro;
se non ritengano che la normativa, denominata Jobs Act, vada abrogata e vada riscritto uno statuto del lavoro, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei doveri dei datori di lavoro.
(2-00407)
Interrogazioni
SIMEONI, VACCIANO, FUCKSIA, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIETRO - *Ai Ministri della salute e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la decisione n. 189 del 2003, adottata dalla Commissione amministrativa delle comunità europee, prescrive, all'art. 1, l'adozione della tessera europea d'assicurazione malattia, Team, in progressiva sostituzione dei moduli, previsti dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 per poter beneficiare delle prestazioni per cure sanitarie, in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro, diverso dallo stato competente o di residenza;
tale tessera è destinata a tutti i cittadini dello Stato italiano regolarmente iscritti al SSN (Servizio sanitario nazionale), e consente loro di accedere ai servizi sanitari nei Paesi dell'Unione europea, nonché dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), come anche della Svizzera;
pertanto, la Team accorda, ad ogni cittadino dell'Unione, il diritto alle prestazioni medicalmente necessarie durante un temporaneo soggiorno in uno Stato membro dell'Unione europea, alle stesse condizioni del cittadino residente nel Paese, in cui ci si trova;

a seguito del *referendum* di giugno 2016 che ha sancito, previa ratifica del Parlamento britannico, la fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea, si imporrà, a stretto giro, la revisione e il rifacimento di una vasta ed articolata serie di accordi bilaterali tra il nostro Paese e la Gran Bretagna, concernenti, indubbiamente, anche quelli relativi all'assistenza sanitaria;
considerato che all'indomani del risultato del *referendum*, il neo Primo ministro britannico, Theresa May, ha dichiarato, nel suo discorso di insediamento, la ferma intenzione di concretizzare il distacco dall'Unione nel più breve tempo possibile e comunque senza superare il termine di 24 mesi a partire dalla data di notifica, come indicato dall'art. 50 del Trattato sull'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, il quale, al terzo paragrafo, statuisce che "I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine";
considerato inoltre che:
con la libertà di circolazione, principio cardine dell'Unione, negli anni sono stati, e sono tuttora, numerosi i cittadini italiani che, per ragioni più diverse, soggiornano, anche per lunghi periodi, nel territorio britannico; cittadini ai quali, attraverso la tessera europea di assicurazione malattia, è attualmente garantito l'accesso ai servizi sanitari del Regno Unito;
la necessità di assicurare ai cittadini italiani, che si recano nel Regno Unito, un'adeguata assistenza sanitaria, anche in assenza di specifici riferimenti comunitari a valenza generale, si rende un'evenienza, alla luce delle recenti circostanze, non più prorogabile,
si chiede di sapere quali iniziative, i Ministri in indirizzo, intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di consentire l'accesso all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani che soggiornano nel Regno Unito, nonché il mantenimento degli stessi *standard* e livelli prestazionali, al momento, assicurati dai vigenti trattati europei.
(3-03087)
ANGIONI, SOLLO, CARDINALI, CAPACCHIONE, BORIOLI, BROGLIA, MANASSERO, ALBANO, FILIPPI, CANTINI, CALEO, ASTORRE, COLLINA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
l'Osservatorio sicurezza sul lavoro della Vega Engineering, società di consulenza e di progettazione ingegneristica, con sede a Mestre, dal 2009 rileva le informazioni relative agli infortuni mortali sul lavoro, provenienti da diverse fonti, istituzionali e di informazione, al fine di individuare le misure di sicurezza più idonee per prevenire le morti bianche;
si prendono in considerazione tutti i casi di infortunio mortale accaduti nel nostro Paese, durante un'attività lavorativa, distinguendo le morti avvenute in "funzione" del lavoro (trasferimenti casa-lavoro, per esempio);
considerato che:
dalla mappatura dell'indagine condotta dagli esperti del suddetto Osservatorio, sulla base di dati INAIL, aggiornati al 30 giugno 2016, risulta che, tra gennaio e giugno 2016, ammonterebbero a 341 le morti in occasione di lavoro e a 120 quelle *in itinere*;
seppur rispetto allo stesso semestre del 2015 risulta diminuito il numero, in occasione di lavoro, di circa 20 unità e di 9 rispetto alle morti *in itinere*, appare, in ogni caso, sempre molto elevata la percentuale di morti,
si chiede di sapere quali interventi il Ministro in indirizzo stia adottando, per diminuire nel nostro Paese, ulteriormente e progressivamente, in particolare il numero di morti in occasione di lavoro.
(3-03088)
ANGIONI, SOLLO, CAPACCHIONE, CARDINALI, BORIOLI, MANASSERO, ALBANO, FILIPPI, CANTINI, CALEO, ASTORRE, COLLINA - *Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* - Premesso che la normativa vigente nel nostro Paese impone l'accessibilità dei documenti informatici, anche ai soggetti ciechi ed ipovedenti;

considerato che in particolare, gli atti del Governo sottoposti a parere parlamentare, non risultano ancora totalmente accessibili alle categorie indicate, con grave pregiudizio in merito alla loro capacità di informarsi autonomamente,

si chiede di sapere quali procedure il Ministro in indirizzo ritenga di poter adottare, al fine di rendere progressivamente accessibili ai menzionati soggetti tutti i documenti informatici del Governo.

(3-03089)

MORONESE, DONNO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, MARTON, CASTALDI, SERRA, SANTANGELO, GIARRUSSO, LEZZI, PUGLIA, MORRA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Frasso Telesino (Benevento) ricade, secondo il programma di sviluppo rurale 2014/2020, in continuità con quanto già previsto nel programma 2007/2013, nell'area C " con specializzazione agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta", che ha come priorità strategiche la valorizzazione delle filiere agroalimentari e del territorio rurale, nonché il sostegno ad interventi volti a preservare la qualità dell'ambiente, valorizzando il patrimonio di risorse naturalistico - paesaggistiche a fini di fruizione turistica;

l'area denominata Cocola, situata principalmente tra il Comune di Frasso Telesino e Dugenta, è ad alta valenza naturalistica e contraddistinta da corridoi ecologici di altissimo pregio, da coltivazioni fruttifere di eccellenza IGP (indicazione geografica protetta) e da allevamenti bufalini DOP (denominazione origine protetta);

il comune di Frasso Telesino è inserito nel piano territoriale regionale nell'ambito dei sistemi a dominante naturalistica (Area a);

considerato che, risulta agli interroganti:

con delibera consiliare n. 38 del 28 novembre 2014 veniva assegnato alla ditta Ecotrading srl il 4° lotto dell'area PIP (piano per l'insediamento produttivo) - località Cocola del Comune di Frasso Telesino;

l'art.17 del vigente regolamento per l'assegnazione lotti PIP del Comune di Frasso Telesino, al punto 1) prevede che "Il servizio Attività produttive comunica al beneficiario, non oltre 15gg dalla esecutività della deliberazione consiliare,a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta,gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione del lotto,del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fidejussorie necessarie, con l'invito a presentarsi per la firma di accettazione. Il giorno stabilito per la firma di accettazione il beneficiario formula il proprio assenso firmando apposito verbale."; inoltre l'art. 17 al punto 2) recita: "La mancata presentazione per la firma di accettazione, comporta la decadenza definitiva dell'assegnazione del lotto";

il legale rappresentante della Ecotrading non avrebbe posto alcuna firma su alcun verbale di accettazione e non avrebbe mai ottemperato al pagamento delle rate previste;

in data 24 marzo 2016 la ditta Ecotrading ha trasmesso alla Regione Campania, al fine del procedimento di VIA (valutazione impatto ambientale) il progetto denominato "Impianto per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzarsi in area PIP località Cocola-lotto n.4";

l'impianto dovrebbe interessare una superficie di circa 2.400 metri quadrati;

in data 14 aprile 2016, con verbale n. 182, la Commissione locale del paesaggio del Comune di Frasso Telesino ha espresso parere favorevole relativo al suddetto progetto della ditta Ecotrading, avente sede in Via F. Turati 59 a Somma Vesuviana;

con nota inviata dall'UTC (ufficio tecnico comunale) di Frasso Telesino del 28 aprile 2016 alla Ecotrading srl ed al Sindaco, si comunicava la "Assegnazione e Cessione di Aree a Destinazione Produttiva all'interno del Piano d'insediamenti Produttivi in Frasso Telesino - Comunicazione di avvio di procedimento per revoca di assegnazione", imputando alla ditta la responsabilità per mancato perfezionamento dell'assegnazione del lotto a causa della mancata accettazione formale;

la ditta Ecotrading, con nota del 6 maggio 2016, ha comunicato al Comune di non aver mai ricevuto la comunicazione di cui all'art. 17 del regolamento comunale. A fronte di tale informazione il Comune ha

ritenuto che non si fosse verificata la decadenza in data 23 giugno 2016 e con verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 43 è stato emesso "Atto di indirizzo all'Ufficio Tecnico Comunale per la risoluzione della problematica relativa all'assegnazione del IV lotto nell'area P.I.P. DEL Comune di Frasso Telesino in località Cocola", anche per evitare di incorrere in contenziosi giudiziari con la società;

il 17 giugno 2016, la Soprintendenza delle belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, alla quale era stato richiesto parere sul citato progetto, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, ha richiesto ulteriori informazioni al Comune di Frasso Telesino, proprio perché informata delle problematiche connesse all'assegnazione del lotto; analoga richiesta è stata successivamente sollecitata il 1° luglio 2016;

considerato inoltre che:

nonostante le richieste di rinvio pervenute anche dalla Soprintendenza di Benevento e Caserta, dall'ARPAC (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) e dall'Università degli studi del Sannio, il 5 luglio 2016 si è tenuta la Conferenza dei servizi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ai sensi degli articoli 29-*ter* e 29-*sexies*;

i cittadini, preoccupati dalla realizzazione dell'impianto, hanno costituito il Comitato cittadino "Uniti per l'ambiente" e con diverse iniziative stanno informando le autorità competenti dei paventati rischi per l'ambiente;

a giudizio degli interroganti, le anomalie riscontrate nella procedura di assegnazione del lotto richiederebbero una più attenta osservazione delle disposizioni vigenti e nel caso di specie il Comune avrebbe dovuto accertare l'automatica decadenza dell'assegnazione del lotto, anche e soprattuto alla luce delle caratteristiche naturali dell'area che verrebbero irrimediabilmente compromesse. Il progetto comporterà evidenti impatti negativi sul territorio per la salute degli abitanti e per l'economia agricola della zona;

considerato altresì che:

il decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede all'articolo 177 che "La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse" e che "I rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonche' per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente";

inoltre, il suddetto decreto legislativo prevede che, per conseguire tali finalità, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati";

considerato infine che la legge della Regione Campania n. 14 del 26 maggio 2016 ha previsto, all'articolo 12, comma 4, che "Gli impianti per la gestione dei rifiuti non possono essere localizzati nelle aree individuate nel Piano Territoriale Regionale della Campania (PTR) come "Sistemi territoriali di Sviluppo: Dominanti" a matrice Naturalistica (Aree A); fatti salvi gli impianti di trattamento aerobico della frazione organica a servizio dei Consorzi di Comuni, nonché gli impianti di compostaggio di comunità",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano opportuno attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di verificare se la Regione Campania intenda rivalutare il progetto di realizzazione dell'impianto citato, nonché fornire gli opportuni chiarimenti circa le criticità evidenziate, anche alla luce delle preoccupazioni, a parere degli interroganti fondate, manifestate dai cittadini;

se siano a conoscenza dello "stato dell'arte" dell'*iter* autorizzatorio dell'impianto in questione nonché del parere che la Soprintendenza delle belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento è

tenuta ad emettere, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
se non considerino che la realizzazione di tale impianto possa compromettere le particolari caratteristiche rurali dell'area denominata Cocola.
(3-03090)
CERVELLINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
la società Aeroporti di Roma (ADR), in forza della legge n. 755 del 1973 e del successivo decreto ministeriale 1° luglio 1974, che ha approvato e resa esecutiva la convenzione n. 2820 del 26 giugno 1974 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ADR, regolamentando la gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale, costituito dall'aeroporto intercontinentale "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e dall'aeroporto "Giovan Battista Pastine" di Ciampino, ha avviato e finalizzato la procedura per la cessione del ramo d'azienda relativo alla manutenzione dei mezzi aeroportuali e quanto organicamente connesso tramite la procedura di confronto negoziale;
la società SIMAV SpA, è stata invitata a presentare l'offerta, giudicata più conveniente "sia economicamente che tecnicamente", e ciò ha permesso alle parti di sottoscrivere il preliminare di cessione e successivamente, in data 31 ottobre 2012, il contratto e l'affidamento di beni e servizi (subconcessione);
la cessione del ramo d'azienda e quanto organicamente connesso ha significato anche il trasferimento di 71 unità lavorative su 104. Le 33 unità non cedute, ma perimetrate nel detto ramo manutenzione mezzi, erano addette a vari servizi come il pronto intervento su pista, la manutenzione mezzi, attività amministrative e rappresentanze sindacali; rimanendo con la cedente ADR, hanno procurato gravi squilibri nelle attività cedute;
il trasferimento delle unità lavorative doveva avvenire con l'assenso di ogni singolo lavoratore alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro e l'impegno di non dare luogo ad eventuale successiva controversia derivante dalla cessione del ramo d'azienda;
alle attività connesse alla cessione del ramo d'azienda, ADR applica delle *royalty* come se il servizio non fosse un segmento delle attività oggetto della convenzione n. 2820/74;
considerato che:
in base alla concessione del 1974, manutentori esterni non possono prestare o svolgere le loro attività all'interno dell'area aeroportuale, ovvero in aree concesse dello Stato in esclusiva al concessionario;
all'interno dell'aeroporto ed anche negli *hangar* opera un numero significativo di manutentori terzi dei mezzi di terra senza averne titolo, con grave danno economico e occupazionale per la società SIMAV SpA che deve esercitare, come da norma, le attività in aree demaniali concesse da ADR in subconcessione;
all'atto della firma del contratto del 31 ottobre 2012, ed anche nel momento in cui ADR ha invitato la SIMAV SpA a presentare l'offerta per partecipare all'acquisizione del ramo d'azienda, quest'ultima non aveva i requisiti di cui l'articolo 13 del decreto legislativo n. 18 del 1999;
a norma dell'art. 693, comma 1, del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, si ritiene che la cessione del ramo d'azienda dovesse avvenire tramite una gara d'appalto ad evidenza pubblica come da decreto legislativo n. 158 del 1995 e non tramite chiamata diretta;
il pronto intervento su pista dovrebbe essere in capo al gestore aeroportuale, essendo un servizio essenziale per l'agibilità e la *security* e *safety* dell'aeroporto, dato il suo carattere d'urgenza, e, come previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 18 del 1999, dovrebbe collocarsi nelle cosiddette infrastrutture centralizzate che non possono né devono essere scorporate dal gestore;
le attività di emergenze aeroportuali come la rimozione della neve, la prevenzione del ghiaccio e l'*aircraft recovery* vengono effettuate da personale certificato e periodicamente allenato per l'intervento che è nel settore della manutenzione mezzi aeroportuali ora ceduta alla SIMAV: tale dinamica sfugge ed entra in netto contrasto con la continuità gestionale delle emergenze di un aeroporto, anche perché non più controllabili né verificabili dal gestore;
circa metà dei lavoratori non ha dato l'assenso al trasferimento del proprio contratto e alla rinuncia di

impugnare la cessione, e da quel momento questa parte dei lavoratori non recepisce una parte significativa degli emolumenti. Costoro hanno aperto un contenzioso legale riguardante irregolarità sulla cessione del ramo d'azienda e sul mancato riconoscimento di parte dello stipendio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che vi siano state irregolarità nella procedura messa in atto della società ADR per la cessione del ramo d'azienda e se intenda intervenire e con quali modalità, per le verifiche sulle credenziali tecniche della società cessionaria, come avrebbe dovuto fare Enac;

se intenda verificare, ed eventualmente intervenire, per far cessare le attività di manutenzione dei veicoli che attualmente vengono effettuate negli *hangar* delle compagnie aeree, senza che si siano verificate le regolari posizioni di competenze camerali e le certificazioni lavorative degli addetti e del regime di sicurezza, comprese le agibilità degli stabili;

se non ritenga opportuno attivarsi al fine di riportare il servizio all'interno della società ADR, evitando così il contenzioso promosso dai lavoratori e ripristinare quanto previsto nel decreto legislativo n. 18 del 1999.

(3-03091)

PIGNEDOLI, FILIPPI, BORIOLI, FABBRI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

nel gennaio 2011, la Commissione europea ha avviato un'indagine sui produttori di veicoli industriali per il trasporto di merci, per accertare l'esistenza di cartelli e accordi collusivi ed altre pratiche restrittive della concorrenza;

il 19 luglio 2016, la Commissione europea ha comunicato di aver accertato, al termine dell'indagine, che i costruttori MAN, Volvo-Renault, Daimler, Iveco e DAF avrebbero violato la normativa *antitrust* della UE, nel periodo che va dal 1997 al 2011. Il procedimento nei confronti di Scania è stato aperto, ma non ancora concluso, e la società si è rifiutata di patteggiare;

per 14 anni i citati costruttori di autocarri hanno stretto accordi collusivi in materia di prezzi degli autocarri e sul trasferimento ai clienti dei costi, per conformarsi a norme più rigorose in materia di emissioni. La Commissione ha conseguentemente comminato un'ammenda *record* di circa 3 miliardi di euro;

la decisione assunta dalla Commissione europea si riferisce, in particolare, al mercato della costruzione di autocarri medi (di peso compreso tra 6 e 16 tonnellate) e pesanti (di peso superiore a 16 tonnellate), e ha rivelato che MAN, Volvo-Renault, Daimler, Iveco e DAF avevano costituito un cartello in relazione: al coordinamento dei prezzi dei "listini all'ingrosso" degli autocarri medi e pesanti nello spazio economico europeo (SEE), ossia dei prezzi di fabbrica degli autocarri, fissati da ciascun costruttore, che all'ingrosso costituiscono la base per la fissazione dei prezzi nell'industria degli autocarri, di fatto trasferendo sugli acquirenti un maggior prezzo finale per l'acquisto dei veicoli; alla tempistica di introduzione delle tecnologie di riduzione delle emissioni per autocarri medi e pesanti, al fine di renderli conformi alle sempre più rigorose norme europee sulle emissioni; al trasferimento ai clienti dei costi delle tecnologie di riduzione delle emissioni;

le ammende irrogate ai produttori sono state pari a 1,008 miliardi per Daimler, a 752,679 milioni di euro per DAF, 670,448 milioni di euro per Volvo-Renault e 494,606 milioni per Iveco;

nel fissare l'importo delle ammende, la Commissione ha tenuto conto delle vendite di autocarri medi e pesanti di ciascuna impresa nel SEE, pari a circa 30 milioni di veicoli, come pure della natura grave della violazione, dell'elevata quota di mercato combinata delle imprese, della portata geografica e della durata del cartello;

in applicazione della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006, l'impresa MAN ha beneficiato della piena immunità per aver rivelato l'esistenza del cartello, evitando così un'ammenda di importo pari a circa 1,2 miliardi di euro e, sempre in virtù della stessa comunicazione, le imprese Volvo-Renault, Daimler e Iveco hanno ottenuto riduzioni calcolate in funzione del momento in cui le imprese hanno cominciato a collaborare e della misura in cui le prove fornite hanno aiutato la Commissione a dimostrare l'esistenza del cartello, ammettendo la loro partecipazione e

assumendosene la responsabilità;
considerato che:
il trasporto di merci su strada costituisce una parte essenziale del settore europeo dei trasporti e la sua competitività è strettamente legata al prezzo dei veicoli usati dai trasportatori;
nella comunicazione della Commissione europea sul caso si evidenzia che le persone o le imprese, vittime del grave comportamento anticoncorrenziale dei produttori di veicoli industriali per il trasporto di merci, potranno adire i tribunali degli Stati membri, per chiedere il risarcimento dei danni subiti. Sia la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, infatti, ribadiscono che, nelle cause dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita;
l'importo della multa a carico dei produttori dei veicoli industriali per il trasporto di merci confluirà nel bilancio UE, riducendo il contributo degli Stati membri per il funzionamento dell'Unione europea,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo sui fatti riportati;
quali iniziative intendano adottare in favore delle persone e delle imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale dei produttori di veicoli industriali per il trasporto di merci e affinché tali comportamenti non si ripetano a danno dei medesimi;
se intendano adoperarsi, affinché la quota di riduzione del contributo dovuto dall'Italia per il funzionamento dell'Unione europea, in conseguenza della decisione assunta dalla Commissione europea, sia reinvestito, come forma di risarcimento degli autotrasportatori, in interventi infrastrutturali sulle strade e, in particolare, sulle aree di sosta e di servizio dedicate agli autotrasportatori.
(3-03093)
BLUNDO, MARTELLI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, COTTI, BERTOROTTA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
seguire una corretta alimentazione sin dalla prima infanzia costituisce una fondamentale misura di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, situazioni patologiche, che, secondo un rapporto 2013 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), costituiscono il quinto principale fattore di rischio di mortalità, oltre che possibile causa del 44 per cento dei casi di diabete, del 23 per cento di cardiopatia ischemica e di una percentuale ricompresa tra il 7 ed il 41 per cento di alcune tipologie di tumore;
il Ministero della salute nelle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" ha fissato, tra gli obiettivi principali, quello di facilitare, sin dalla tenera età, l'adozione di abitudini alimentari corrette, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie cronico-degenerative, come il diabete, malattie cardiovascolari, obesità, osteoporosi. Inoltre, sempre nel medesimo documento, si individua la ristorazione scolastica "come strumento prioritario per promuovere la salute ed educare ad una corretta alimentazione, nonché la necessità di "elevare la qualità nutrizionale e sensoriale dei pasti, mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare";
considerato che:
da alcuni anni è nato il progetto "Okkio alla Salute", nell'ambito del progetto "Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni", promosso e finanziato dal Ministero della salute e coordinato dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute (CNESPS) dell'Istituto superiore di sanità (ISS), in collaborazione con le Regioni e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale progetto, avviato come sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l'obesità dei bambini nelle scuole primarie, ha permesso la raccolta di una grande mole di dati sull'attività fisica e le abitudini alimentari dei bambini fino a 10 anni, nonché favorito la stipula da parte dell'ISS di un accordo di collaborazione con le università di Torino, Siena e Padova, per l'avvio di un sistema di monitoraggio e controllo anche per i ragazzi tra gli 11 e 17 anni;
il tema della salute e della sana alimentazione, in ambito scolastico, viene affrontato nel decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, recante "Misure urgenti in

materia di istruzione, università e ricerca". Nel testo si specifica che il "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, sentito il Ministero della salute, specifiche linee guida per disincentivare nelle scuole di ogni ordine e grado la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati ossia contenenti elevato apporto di lipidi, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, nonché per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia";

sempre nel decreto-legge è stabilito che nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari negli asili nido, scuole dell'infanzia e primarie, nonché nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e nelle altre strutture pubbliche, che abbiano, come utenti, bambini e giovani fino a 18 anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari, provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture, rispondenti al modello nutrizionale denominato "dieta mediterranea", consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e *yogurt*, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. I bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia;

va da sé che, secondo quanto appena enunciato, la scuola assume un ruolo fondamentale, soprattutto come luogo di insegnamento di una corretta educazione ambientale, fin dai primi anni di vita. È dalla scuola, infatti, che occorre partire per abituare i bambini ad un'alimentazione sana, varia e completa, che possa supportarli nella crescita e dotarli di un patrimonio di conoscenze alimentari da riproporre e sviluppare anche all'interno della propria famiglia. Tale approccio, a parere degli interroganti, risulta essere indispensabile di fronte alla costante diffusione di messaggi pubblicitari, del tutto fuorvianti per i minori, riguardanti cibi e alimenti a bassa percentuale di nutrienti e caratterizzati dalla massiccia presenza di coloranti e conservanti;

considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:

il 24 ottobre 2014 gli assessori per l'agricoltura delle Regioni italiane hanno firmato un protocollo d'intesa che vieta la distribuzione ai minori, mediante distributori automatici e in ogni luogo aperto al pubblico, di alimenti e bevande sconsigliati o poco nutrienti. Tale intesa ha valore e significato immensi, soprattutto in un Paese come il nostro, in cui il 22 per cento dei bambini risulta essere in sovrappeso e addirittura l'11,6 per cento obeso;

anche l'articolo 24, commi 1 e 2, della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, fa espressamente riferimento al diritto dei minori ad un'alimentazione nutritiva, nonché alla necessità che gli Stati membri diano complete informazioni in merito, sia ai minori che ai genitori, garantendo anche la fornitura di alimenti nutritivi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia contezza dei dati raccolti dal Ministero della salute e dall'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con le università di Torino, Siena e Padova, sui livelli di sovrappeso o obesità, che affliggono i ragazzi ricompresi nella fascia d'età 11-17 anni;

quali iniziative abbia adottato o intenda adottare per dare effettiva applicazione a quanto stabilito nella legge n. 128 del 2013, sulla scia anche delle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica" emanate dal Ministero della salute;

se siano state assunte iniziative volte a sensibilizzare, promuovere e incoraggiare, all'interno degli istituti scolastici, soprattutto in quelli primari e secondari, l'installazione di distributori automatici di frutta, verdura e *snack* biologici a chilometro zero, in sostituzione, ove presenti, dei distributori di alimenti e bibite ad alta percentuale di lipidi, zuccheri, oli vegetali e dall'apporto nutritivo quasi inesistente.

(3-03094)
GRANAIOLA, AMATI, PUPPATO, VALENTINI, MATTESINI, SILVESTRO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il bracconaggio massacra un elefante ogni quarto d'ora; in tutta l'Africa ne sopravvivono 350.000 contro i 27 milioni di oltre un secolo fa; in Mozambico è sparito il 60 per cento degli elefanti solo negli ultimi 5 anni, in Congo il 70 per cento negli ultimi 10, nello Zimbabwe è stato massacrato il 60 per cento dei rinoceronti;
in poco più di 2 secoli la popolazione degli elefanti è stata sterminata, anche all'interno di quelli che erano considerati i loro santuari, vale a dire i grandi parchi africani;
la richiesta sempre crescente di avorio, in particolare nei mercati asiatici e soprattutto in Cina, ha portato il più grande mammifero terrestre del pianeta sulla via dell'estinzione;
secondo l'organizzazione "Save the elephants" in Africa sopravvive probabilmente poco più di un centinaio di "grandi zanne", come vengono chiamati i maschi adulti che hanno zanne che pesano più di 50 chili, quasi nessun elefante muore di vecchiaia;
corruzione, bracconaggio, indifferenza e avidità dei trafficanti di avorio, aggiunti al costante consumo di suolo, stanno distruggendo uno degli elementi fondamentali dell'ecosistema africano;
l'unica misura efficace di conservazione che per 8 anni ha messo fine a questo traffico è stato il divieto internazionale di commercio dell'avorio, emanato nel 1989 quando gli elefanti uccisi ogni anno erano 70.000 e la metà della popolazione era stata decimata nel decennio precedente, passando da 1,3 milioni a 624.000 esemplari;
durante il periodo di divieto gli elefanti hanno cominciato a ricostituire la loro popolazione, ma quando il bando è stato parzialmente cancellato nel 1997, il bracconaggio degli elefanti è immediatamente ripreso ed ha subìto una netta accelerazione dopo che la Convenzione sul commercio internazionale della fauna e della flora ha nuovamente autorizzato, nel 2008, la vendita d'avorio a Giappone e Cina da parte di 3 Paesi dell'Africa del sud;
dal 6 luglio, negli Stati Uniti al divieto di importazione delle zanne degli elefanti si è aggiunto il divieto di commercializzazione dell'avorio, anche se si potrà commerciare l'avorio proveniente dagli elefanti asiatici che non siano a rischio estinzione, dai rinoceronti, dai trichechi e perfino dalle balene;
un tale tipo di divieto è importante ma non risolve il problema, in quanto una volta che l'"oro bianco" entra illegalmente in un Paese come palla da biliardo o manico d'un coltello non è possibile sapere se tali oggetti siano fatti di materiale recente oppure vecchio, importato quand'era permesso;
la sparizione degli elefanti riguarda l'umanità ed è tempo che, dopo il Tribunale internazionale per i crimini contro l'umanità, venga istituito un organismo mondiale per perseguire i grandi crimini ambientali e una forza armata assimilabile ai caschi blu dell'ONU, che possa essere dispiegata rapidamente contro un bracconaggio sempre più organizzato, che usa elicotteri, fucili AK47 e lanciarazzi per compiere le sue devastanti operazioni,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, per impedire il massacro degli elefanti, impegnandosi in sede comunitaria e internazionale per l'introduzione del divieto totale di importazione e commercializzazione legale e illegale di zanne e avorio derivante da elefanti e da altri animali per garantire a questi animali, vittime di bracconaggio, la massima protezione legale, senza riserve né eccezioni;
a che punto sia lo stato di adozione della normativa nazionale, per introdurre nel nostro Paese il divieto del commercio legale di avorio, annunciata nel mese di marzo 2016, nell'ambito della campagna internazionale di distruzione dell'avorio.
(3-03095)
BOCCHINO, CAMPANELLA, PETRAGLIA, VACCIANO, MOLINARI, BIGNAMI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il comma 114 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona scuola), ha previsto l'indizione di un

concorso a posti e cattedre per il personale docente per un totale di 63.712 unità che verranno assegnate nel corso del triennio 2016/2018;
la procedura concorsuale ha carattere regionale e prevede tre bandi: uno per i docenti della scuola dell'infanzia e della primaria, un secondo rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e, infine, un terzo bando per i docenti di sostegno;
sono arrivate agli interroganti molteplici segnalazioni di anomalie nelle procedure concorsuali che sono balzate alle cronache anche attraverso giornali e *social network* a cominciare dalla formazione delle commissioni, alla difficoltà ad individuare i commissari anche a causa dei risibili compensi e alle continue modifiche delle commissioni stesse;
le griglie di valutazione delle prove scritte risultano essere state pubblicate solo a conclusione delle stesse impedendo, di fatto, ai concorrenti di conoscere i descrittori e i criteri in base ai quali sarebbero stati successivamente valutati i loro elaborati. Sorgono ragionevoli dubbi che sia proprio per questo motivo che la percentuale di bocciati sia particolarmente elevata e quantomeno inusuale per questo tipo di prove concorsuali;
inoltre, a parere degli interroganti è paradossale il caso dell'insegnante precaria bocciata agli esami scritti e poi chiamata dall'USR, alla disperata ricerca di commissari, probabilmente come commissario aggregato, per far parte della commissione giudicatrice: non idonea a diventare docente, lo è invece per valutare i suoi colleghi a diventarlo;
al concorso per il sostegno per la scuola secondaria di primo grado, secondo quanto noto agli interroganti, la cui prova si è svolta a Palermo nel mese di maggio 2016, a metà luglio tutti i candidati che hanno svolto la prova sono stati convocati d'urgenza per chiedere loro di riconoscere i propri compiti, perché, dopo la correzione, sarebbero stati "persi" i codici che permettono l'abbinamento del compito al candidato, e quindi nessuno sarebbe stato più in grado di associare il voto al candidato, e di stilare la classifica per l'ammissione agli orali;
considerato che quanto esposto è sicuramente esemplificativo ma non esaustivo del *caos* in cui il concorso sta procedendo e non si può non citare l'ultima eclatante, se non paradossale, situazione accaduta alla candidata della Regione Lazio nella classe di concorso A043/A050, la dottoressa M.T.M., la quale, iscrittasi al concorso, ha successivamente deciso di non presentarsi agli scritti. Purtuttavia, si è vista recapitare dalla PEC istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il seguente messaggio: «Le comunichiamo che per la procedura concorsuale in oggetto Lei ha riportato la seguente votazione: 30.4. Pertanto, Lei è stata ammessa a sostenere la prova orale ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso indicato in oggetto. La S.V. dovrà presentarsi (...) USR responsabile procedura concorsuale LAZIO";
ritenuto altresì che, a causa delle molteplici inesattezze e illegittimità, presumibilmente dovute alla fretta e al pressapochismo dell'organizzazione, molti concorrenti si stanno rivolgendo agli organi giurisdizionali competenti per la tutela dei propri diritti ed interessi, non ultimo il Tar Abruzzo, che ha sospeso la graduatoria della prova orale della classe A050, con non più quantificabili spese ed aggravi per lo Stato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno chiarire tempestivamente le vicende, esponendo con motivazioni circostanziate le cause del *caos* del concorso ormai non solo percepite o enfatizzate dai *social network*, ma realisticamente esposte dalle centinaia, se non migliaia, di segnalazioni che sono state inviate alla sua attenzione;
se non ritenga opportuno intervenire con tempestivi ed adeguati provvedimenti al fine di ristabilire la serenità nello svolgimento del concorso e nella legittimità delle procedure poste in essere.
(3-03096)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SIMEONI, DE PIETRO, FUCKSIA, Maurizio ROMANI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
come si ha modo di apprendere da notizie di stampa locale, nella giornata di lunedì 1° agosto 2016,

durante il trasporto in ambulanza dall'ospedale "Bufalini" di Cesena all'ospedale "Pierantoni" di Forlì, è avvenuto il decesso, per infarto del miocardio, di una paziente, che era stata sottoposta, il giorno precedente, ad intervento chirurgico;
il trasporto, della durata di circa 30 minuti, sembra essersi reso necessario a causa della mancanza di assistenza cardiologica per "acuti", presso il nosocomio cesenate, sia durante i fine settimana, sia a partire dalle ore 14 di ogni giorno feriale;
considerato che:
la riorganizzazione della sanità nell'"area vasta romagnola" (legge regionale n. 22 del 21 novembre 2013, pubblicata, in pari data, sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, Parte Prima, n. 344) ha strutturato i servizi in modo "distribuito" tra i diversi presidi ospedalieri, al fine di procedere ad una razionalizzazione, anche della spesa sanitaria regionale;
il documento denominato "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete ospedaliera" approvato dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna in data 10 dicembre 2015 (doc. GPG/2015/2189) identifica l'ospedale "Pierantoni" di Forlì quale struttura "HUB" e l'ospedale "Bufalini" di Cesena, quale struttura "SPOKE";
nello stesso documento, a pag. 31, viene statuito che "Gli obiettivi (…) miravano a migliorare l'assistenza al cardiopatico acuto riducendone significativamente la mortalità attraverso la riduzione del "ritardo evitabile" e la promozione delle tecniche di rivascolarizzazione precoce come l'angioplastica primaria";
come dimostrano i fatti esposti, l'auspicata "riduzione del ritardo evitabile" pare che non sia stata efficace, come nelle intenzioni della Giunta, supportata dalla possibilità configuratasi, allorquando la Giunta stessa ebbe a sottolineare che "Ad oggi (…) sono necessarie ancora azioni di miglioramento per rendere omogenei e facilitare i percorsi assistenziali, in particolare per l'attuazione ancora subottimale dei percorsi fast-track (118 - Laboratorio di emodinamica) e la riduzione del ritardato trasporto all'HUB dei pazienti con STEMI che si presentano nei PS SPOKE";
considerato inoltre che sono state registrate in passato numerose manifestazioni, nonché raccolte di firme, ad opera della popolazione dei territori romagnoli oggetto di accorpamento (ex ASL di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna) proprio allo scopo di prevenire disservizi gravi, quali quello denunciato,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di appurare l'effettiva situazione organizzativa in essere presso l'area vasta romagnola e, conseguentemente, quali verifiche intenda promuovere, al fine di accertare le eventuali responsabilità politiche ed amministrative che hanno condotto al decesso della paziente.
(3-03092)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COMPAGNA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
il consigliere d'Ambasciata Michael Louis Giffoni è stato per più di 5 e più anni (dal 3 settembre 2008 al 30 settembre 2013) ambasciatore d'Italia in Kosovo, incarico ricoperto a lungo, meritando riconoscimenti in ambito nazionale e internazionale, che hanno dato lustro a lui, ma soprattutto al nostro Paese;
dopo il rientro alla sede centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (1° ottobre 2013), egli ha diretto l'Unità per il Nord Africa e Mediterraneo della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza del Ministero, seguendo con particolare cura ed esperienza il delicato *dossier* relativo alla Libia;
in data 7 febbraio 2014, è stato convocato dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero e, in assenza di ogni preventiva comunicazione o informazione al riguardo, è stato informato di essere destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare, da ricondurre a un suo presunto coinvolgimento in un traffico di visti scoperto dalla missione europea in Kosovo "Eulex";
i responsabili del crimine furono individuati in un gruppo di malavitosi kosovari, i quali sono stati tratti in arresto con un impiegato dell'Ambasciata italiana: prima dell'adozione del provvedimento, il Ministero aveva disposto un'ispezione nella sede diplomatica di Pristina, che fu svolta senza

informare, né prima, né dopo il consigliere Giffoni (particolare alquanto opinabile, essendo egli stato capo di quella missione diplomatica fino a pochi mesi prima) e comunque, in tale ispezione, non furono ascoltati, né i giudici kosovari, né i funzionari di "Eulex", incaricati del caso, né gli "Stakeholders" sul terreno (rappresentanti dei principali *partner* europei e internazionali);
il Ministero aveva poi deferito il caso ad una commissione disciplinare che, il 1° luglio 2014, con decreto ministeriale n. 1116, deliberava la destituzione del consigliere Giffoni, *ex* art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;
non accettando tale provvedimento, il consigliere Giffoni ha reagito prontamente con impugnativa innanzi alla competente sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che, con sentenza n. 8220 dell'11 giugno 2015, alla luce del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, e previo integrale assorbimento delle altre censure, annullava l'atto, per vizio pregiudiziale e sostanziale di incompetenza del Ministro, ordinando pertanto l'esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione,
si chiede di sapere:
se, in quali tempi e con quali modalità il Ministro in indirizzo intenda ottemperare al dispositivo della sentenza del TAR del Lazio relativa al funzionario citato;
se nei suoi confronti non si possa ravvisare un "accanimento" esagerato da parte del Ministero, estraneo alle normali procedure di tutela dell'amministrazione.
(4-06232)
SANTANGELO, CRIMI, MARTON, PUGLIA, DONNO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:
come previsto dalla direttiva per l'impiego del personale Aeronautica Militare in ambito nazionale ed internazionale (DIPMA-UD-001, edizione 2014), gli incarichi presso gli enti NATO in Italia prevedono una permanenza minima di 4 anni, con un eventuale estensione di ulteriori 2 "per motivate ed improrogabili esigenze di servizio e/o comprovate necessità di carattere personale, così come previsto dallo SMD-P-104";
seguendo quanto stabilito dalla direttiva, quindi, già nel 2012 la Direzione impiego personale militare dell'Aeronautica avrebbe dovuto mettere a bando tale posizione organica per ricercare i potenziali candidati, necessari al ripianamento per l'anno successivo; invece, solo in data 3 maggio 2016, la Direzione ha inserito la posizione di interesse nella "Integrazione/Reiterazione della ricerca di personale Sottufficiale per l'avvicendamento di posizioni presso Enti Internazionali/NATO in Italia per l'anno 2016" emessa nel novembre del 2015, stabilendo un urgente ripianamento, ossia entro il 1° agosto 2016;
gli interpelli "Ricerca di personale Ufficiale fino al grado di Tenente Colonnello, Sottufficiali e Volontari di Truppa in Servizio Permanente per l'avvicendamento di posizioni presso Enti Internazionali/NATO Italia - anno 2016" e la sua "Integrazione/Reiterazione" sono stati emessi dalla Direzione del personale dell'Aeronautica militare, rispettivamente in data 18 novembre 2015, con prot. nr. M_D ARM004 50543 DIP33.P12.01 e in data 3 maggio 2016, con prot. nr. M_D ARM004 22431 DIP33.P12.01;
considerato che risulta agli interroganti che numerose proroghe, al mandato quadriennale, vengono concesse al personale titolare delle posizioni organiche citate, diversamente da quanto previsto dalla "Direttiva per l'impiego del personale A.M. in ambito nazionale ed internazionale" (DIPMA-UD-001, edizione 2014);
considerato inoltre che agli interroganti risultano poco chiari i criteri di valutazione usati per la stesura delle graduatorie dei potenziali candidati al ripianamento nelle posizioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa;
se la data di avvicendamento dei citati interpelli, ossia quella del 1° agosto 2016, sia stata rispettata, come da previsioni della direttiva SMD-P-104;
se quanto sollevato trovi riscontro per le altre forze armate e, nel caso, quale sia il *modus operandi*

applicato per gli enti Nato in Italia e all'estero;
quali siano i criteri di valutazione per la stesura delle graduatorie e con quali modalità quest'ultime siano portate a conoscenza dei candidati.
(4-06233)
SANTANGELO, CRIMI, MARTON, DONNO, PUGLIA, CASTALDI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il 12 aprile 2016, da comunicato stampa della nuova compagnia di navigazione SNS SpA (Società di navigazione siciliana), si apprendeva dell'acquisizione della compagnia marittima Siremar avente una flotta navale composta da 19 navi e con un personale di circa 380 dipendenti, costola siciliana della ex Tirrenia (ex compagnia di Stato);
sono soci al 50 per cento della compagnia di navigazione SNS SpA la Ustica lines e la Caronte&Tourist, tra i cui azionisti figurano le famiglie Franza e Matacena e la famiglia del deputato Genovese. Oltre alla sovvenzione legata a Siremar, la SNS riceverà 40 milioni di euro circa dalla Regione Sicilia per effettuare collegamenti veloci nei prossimi 5 anni con le isole di Linosa, Lampedusa, Pantelleria e Ustica; inoltre, la stessa è in gara per un appalto da 120 milioni di euro per le isole Egadi ed Eolie, in via di aggiudicazione;
da quanto riportato da molti giornali *on line*, nel trasporto marittimo veloce in Sicilia, dopo il passaggio della compagnia Siremar alla SNS, si starebbe presentando una situazione di monopolio del mercato;
considerato che:
il 17 settembre 2010, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, la società Siremar (Sicilia regionale marittima SpA), veniva ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004. Il 5 ottobre 2010, il Tribunale di Roma ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza di Siremar;
con sentenza n. 2351/2015, i giudici del Tar del Lazio hanno accolto i ricorsi presentati dalla Società di Navigazione Siciliana SpA annullando l'aggiudicazione, avvenuta alla fine del 2011, della Siremar a Compagnia Delle Isole (CDI), società partecipata, indirettamente e in maniera minoritaria, dalla Regione Siciliana. Con la sentenza si ordina al Ministero dello sviluppo economico di riavviare la procedura dismissiva del ramo d'azienda, a partire dalla lettera di invito del 29 settembre 2011, nel termine di 120 giorni, nonché di assumere le necessarie determinazioni a riguardo. Il Tar del Lazio ha ritenuto condivisibile la posizione della società di navigazione generale siciliana sull'esclusione di Compagnia Delle Isole dal procedimento. In particolare, i legali di SNS hanno contestato l'esclusione della propria iniziale offerta sostenendo che quella di CDI fosse basata su un illegittimo aiuto di Stato, consistente nel rilascio di una contro-garanzia bancaria da parte della Regione siciliana. In base alla sentenza, il Ministero, entro 4 mesi, avrebbe dovuto riaggiudicare la gara partendo dal presupposto dell'esclusione di Compagnia Delle Isole;
risulta agli interroganti che la suddetta sentenza non sia stata rispettata nei termini previsti dal giugno 2015;
in data 19 gennaio 2016, è stato sottoscritto, presso il Ministero dello sviluppo economico l'accordo transattivo tra lo stesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Sicilia, la Siremar, la Compagnia Delle Isole, e la SNS;
i collegamenti da e per l'arcipelago delle isole Egadi sono stati sempre assicurati dalla Siremar e dalla stessa Ustica Lines nel rispetto della libera concorrenza del mercato, sancito dal trattato ai trasporti marittimi dell'Unione europea, come riportato dall'articolo 100, paragrafo 2;
la SNS SpA, con la descritta acquisizione, ha ereditato la sovvenzione di 55,6 milioni di euro l'anno che lo Stato pagherà per i prossimi 9 anni per collegare la Sicilia alle isole minori;
Caronte&Tourist, attraverso la partecipata Ngi (al 50 per cento, per il rimanente di proprietà della famiglia La Cava), a sua volta, nel novembre 2915, si è aggiudicata appalti regionali per quasi 50 milioni di euro per servizi traghetti con le isole Eolie, Egadi e Ustica;
la transazione del 19 gennaio 2016 farà entrare nelle casse di società di Navigazione Siciliana in 9 anni

circa 560 milioni di euro di contributi statali, e 300 milioni di euro di incassi da vendite dirette;
considerato inoltre che:
dopo l'acquisizione della Siremar da parte della SNS SpA, composta tra l'altro al 50 per cento da Ustica lines, quest'ultima ha provveduto a cambiare denominazione in Libertylines e, ad oggi sui collegamenti da Trapani e Marsala verso le isole Egadi, sembra configurarsi un regime di monopolio dell'offerta di trasporto marittimo passeggeri;
a parere degli interroganti, detta concentrazione in mano ad un unico soggetto dell'offerta di trasporto marittimo passeggeri, risulta estremamente inopportuna, in quanto potenzialmente dannosa per l'interesse dei cittadini e per la libera concorrenza, scomparsa dopo l'acquisizione di Siremar, stante che ricoprirebbe una posizione dominante di mercato nella banchina portuale di Trapani;
si apprende da quanto pubblicato sul *magazine on line* "ship2shore" del 20 luglio 2016: "A Liberty Lines i collegamenti veloci con Egadi ed Eolie - La compagnia dei Morace (ex Ustica Lines), unica offerente, si aggiudica il contratto regionale da 53 mesi e 120 milioni di euro, e lancia anche una nuova linea con la Calabria",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga necessario, per quanto di competenza, chiarire le modalità, che hanno portato alla transazione del 19 gennaio 2016, dalla quale secondo gli interroganti potrebbe derivare un danno erariale, in quanto tutto il trasporto marittimo siciliano è stato affidato ad un solo soggetto, finanziato interamente con fondi pubblici;
quali misure intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di contrastare ogni iniziativa ispirata alla violazione delle regole di mercato e alla libera concorrenza che porti ad instaurare nel servizio di trasporto marittimo una situazione di monopolio o di cartello, nella fattispecie per i collegamenti in Sicilia da e per le isole minori;
se intenda adottare iniziative di competenza al fine di ricevere le opportune informazioni dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) relativamente all'attribuzione, nell'ottobre 2015, alla società Liberty Lines del "rating di legalità", parametro conferito alle imprese che rispettano elevati requisiti etici e giuridici, ponendola tra le eccellenze, in termini di rispetto delle norme in ambito penale, civile, fiscale e sul piano della leale concorrenza.
(4-06234)

AIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
nell'ultimo mese, la città di Catanzaro ha vissuto una situazione di elevato rischio per la sicurezza e l'ordine pubblico, causata dall'occupazione abusiva dell'area Magna Graecia, nel quartiere marinaro. Quotidianamente, sono giunte alle autorità locali decine di telefonate e segnalazioni relativamente alla presenza di centinaia di cittadini clandestini, o in attesa dello *status* di rifugiato politico, all'interno dell'Area Magna Graecia;
i residenti hanno, a più riprese, lamentato il persistere di problematiche igienico-sanitarie e, soprattutto, gli evidenti rischi per la sicurezza. Ad aggravare la situazione, si è aggiunto anche l'arrivo di cittadini, presumibilmente di etnia rom, che, negli ultimi decenni, hanno causato problemi di sicurezza nei quartieri a sud della città. È, quindi, intollerabile la presenza abusiva all'interno dell'area Magna Graecia di persone non identificate provenienti da territori limitrofi;
il sindaco, in qualità di primo garante dell'ordine pubblico in città, avrebbe dovuto assicurare una risposta immediata ed efficace da parte dell'amministrazione comunale, che potesse rassicurare i cittadini e, dall'altra parte, ripristinare il decoro all'interno di uno spazio che un tempo ospitava i grandi eventi;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
auto rubate e furti di ogni entità continuano ad essere segnalati ogni giorno dai cittadini sempre più allarmati dalla presenza invasiva di soggetti che nell'area Magna Graecia, hanno dato vita ad un vero e proprio villaggio, che di turistico ha ben poco. Ad avviso dell'interrogante, è un controsenso parlare di eventi e *festival* cinematografici, quando, nello stesso quartiere, i residenti sono costretti a convivere

con situazioni di questo genere;
in un incontro con l'interrogante, una delegazione del Consiglio comunale ha evidenziato lo stato di forte allarme sociale, registrato nelle ultime settimane sulla problematica in oggetto;
la presenza invasiva di gruppi di soggetti clandestini e di etnia rom ha dato vita ad una sorta di "area franca" a ridosso del quartiere a vocazione turistica nel pieno della stagione estiva. Diversi cittadini hanno segnalato l'aumento esponenziale di episodi di reati, come furti e danneggiamenti alle autovetture, che stanno provocando una recrudescenza della microcriminalità, rispetto alla quale occorre opporre una risposta immediata da parte delle forze dell'ordine;
considerato, inoltre, che:
la problematica dell'occupazione abusiva dell'area Magna Graecia è stata al centro di una riunione, tenutasi la scorsa settimana e presieduta dal prefetto Luisa Latella, con i rappresentanti delle forze dell'ordine del territorio. Al termine dell'incontro, è stato concordato la predisposizione di un'ispezione congiunta da parte del personale delle forze dell'ordine e della Polizia locale per verificare la consistenza e la provenienza delle persone presenti all'interno dell'area;
appare inverosimile, in ogni caso, pensare di risolvere la questione, attraverso una Conferenza dei servizi, quasi si trattasse di un problema di ordinaria amministrazione. Si tratta, invece, di un'emergenza rispetto alla quale sarebbe opportuno a parere dell'interrogante convocare al più presto una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di concertare ed individuare le soluzioni immediate e adeguate per la tutela e la salvaguardia dei diritti dei cittadini;
nella giornata del 2 agosto 2016, le forze dell'ordine, in esecuzione delle ordinanze del sindaco e del prefetto, hanno provveduto a sgomberare l'area da una cinquantina di occupanti. Sul posto, oltre alla Polizia municipale, che ha coordinato le operazioni, erano presenti i servizi sociali del Comune, la Polizia, i Carabinieri e Vigili del fuoco. Le forze dell'ordine hanno proceduto alle identificazioni e successivo sgombero;
nove di queste persone sono state portate in Questura per l'identificazione. Sembra che l'area oggi sia stata posta sotto la sorveglianza dei vigili urbani, e molto probabilmente verrà affidata in futuro ad una ditta di vigilanza,
si chiede di sapere:
quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende sollecitare, per garantire una corretta sorveglianza delle coste calabresi in merito ai flussi di immigrati che occupano, molto spesso, abusivamente, aree anche di elevato valore artistico;
se non sia il caso di sollecitare la convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di individuare una soluzione definitiva per il presidio e la valorizzazione dell'area Magna Graecia, nel quartiere marinaro di Catanzaro.
(4-06235)

AIELLO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
lo scorso 23 giugno 2016, si è tenuta presso la sede municipale del Comune di Tiriolo (Catanzaro) una Conferenza di servizi, a cui hanno partecipato i sindaci di Tiriolo, Settingiano, Miglierina, Amato e Gimigliano;
tutte le realtà comunali interessate sono accomunate dai gravi disagi per le continue disfunzioni della condotta idrica regionale nel tratto, che va da Gimigliano a Tiriolo;
considerato che:
i frequenti interventi di manutenzione che la tratta idrica richiede causano gravi disagi alle popolazioni dei comuni interessati; allo stesso tempo, non sembrano più sufficienti semplici interventi di manutenzione ordinaria, ma, per risolvere definitivamente i problemi, occorrerebbero interventi strutturali definitivi, che, presumibilmente, potrebbero comportare nel lungo periodo anche un risparmio di risorse pubbliche, rispetto ai continui esborsi per gli interventi parziali di manutenzione ordinaria;
già nel 2003, a seguito di una Conferenza di servizi analoga a quella dello scorso giugno, erano stati

promessi degli interventi risolutivi da parte dell'Ufficio acquedotti della Regione Calabria. Purtroppo, alle promesse non sono seguiti i fatti;
oltretutto, non ha sortito alcun effetto neanche la Conferenza di servizi tenutasi nel giugno 2008 tra gli enti comunali interessati e la Sorical, la società risorse idriche calabresi, la quale non ha dato seguito agli impegni assunti;
lo stato di grave disagio della popolazione, derivante dalla carenza idrica, persiste e si aggrava nel tempo, col peggiorare delle condizioni materiali dell'acquedotto;
soprattutto col sopraggiungere della stagione turistica vitale per quest'area del catanzarese, e il susseguente aumento della popolazione da approvvigionare (circa 15.000 persone), il problema della carenza idrica e del malfunzionamento dell'acquedotto potrebbe comportare delle ripercussioni negative, sia per gli operatori economici, sia per l'immagine globale del territorio calabrese,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno convocare il prima possibile una Tavolo di coordinamento con il presidente della Regione Calabria, l'assessore regionale ai lavori pubblici, la Sorical e i sindaci dei territori interessati, al fine di programmare, in modo puntuale, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il corretto ripristino della condotta idrica regionale, nel tratto che va da Gimigliano a Tiriolo.
(4-06236)
DONNO, MARTON, BERTOROTTA, SANTANGELO, GIARRUSSO, MORONESE, PUGLIA - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante disposizioni sulla "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa Italiana (CRI), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" la Croce rossa italiana-ente strumentale alla Croce rossa italiana (CRI-ESACRI) è stata investita da un radicale processo di mutamento;
tale processo ha determinato l'emersione di numerose criticità, tra cui quelle riguardanti la natura pubblica del comitato centrale e dei comitati regionali e la contrapposta natura privata dei comitati provinciali e locali, la cessione di beni mobili ed immobili, la gestione dell'indotto riorganizzativo, nonché la gerenza e il trattamento del personale, anche con riferimento alla figura professionale dell'autista soccorritore;
nella risposta all'interrogazione 4-05613 sul tema in questione, il Ministero della salute rendeva noto che: "La tematica concernente il riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore è da tempo all'attenzione di questo Ministero, che sin dal 1° marzo 2011 si è attivato in vista di tale obiettivo, inviando al coordinamento interregiortale sanità una proposta di accordo per l'istituzione del relativo profilo professionale. Tuttavia, a seguito di numerosi incontri con il coordinamento tecnico della commissione salute e con le rappresentanze sindacali, il coordinamento stesso, in data 25 novembre 2013, ha comunicato la mancata condivisione da parte delle Regioni e Province autonome della proposta ministeriale di istituzione della figura. La competente Direzione generale di questo Ministero, nel prendere atto della posizione assunta dalle Regioni, con nota del 21 febbraio 2014, ha risposto al coordinamento tecnico della commissione salute, sottolineando che il perdurare della mancanza del profilo professionale provoca una grave lacuna nel sistema dell'emergenza urgenza. Inoltre, nell'evidenziare che il profilo professionale è già operante in alcune Regioni, in virtù di specifiche leggi regionali, si è rappresentata l'urgente necessità, per le rimanenti Regioni e Province autonome, di attivare idonee procedure di corretto utilizzo del personale assunto come autista che, stante l'attuale quadro normativo, non può prestare ausilio al personale sanitario addetto al soccorso. Si assicura che il Ministero continua a seguire con la necessaria attenzione i vari aspetti della questione";
considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 397, lett. *d)* della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), veniva disposto che: "all'articolo 6, i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5, comma 5, secondo periodo. I processi di mobilità previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale. 7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette e' fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto. 7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale»",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti misure di competenza, anche di natura normativa, intendano adottare, al fine di sanare la lacuna tuttora esistente sotto il profilo professionale nel settore dell'emergenza-urgenza, in un'ottica di tutela nonché di valorizzazione delle competenze delle risorse investite.

(4-06237)

IURLARO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 67 del 2011 è volto a consentire ai lavoratori dipendenti, impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di *stress* psicofisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni;

per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato 4 diverse categorie di soggetti: a) i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999; b) i lavoratori subordinati notturni come definiti dal decreto legislativo n. 66 del 2003; c) i lavoratori alle dipendenze di imprese, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro impegnati all'interno di un processo produttivo in serie; d) i conducenti di veicoli, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;

il lavoro dei dipendenti da istituti di vigilanza privata conferito con decreto interministeriale 27 aprile 2006 e con l'art. 41, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 (l'orario di lavoro e la sua regolamentazione è demandato al contratto collettivo nazionale di categoria), come quello delle forze di polizia, è stato escluso dall'applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2003, nonostante tale attività sia caratterizzata dalla notoria esistenza di fattori e rischi in grado di determinare alti tassi di *stress* psicofisico e dai carichi di lavoro irregolari;

la prima disposizione normativa in tema di vittime del dovere fu la legge n. 629 del 1973, che istituì una pensione speciale per le vedove ed i figli degli appartenenti alle forze di polizia italiane, mentre la legge n. 624 del 1975 stabilì elargizioni a favore dei familiari delle vittime del dovere;

la legge n. 466 del 1980 fu la prima norma che diede una definizione delle vittime del dovere, modificando la legge n. 669 del 1973;

nella disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, è previsto un particolare elenco di pubblici funzionari particolarmente esposti ad essere vittime nello svolgimento del proprio dovere. Esso comprende: i magistrati ordinari della magistratura italiana; gli appartenenti alle forze armate italiane: all'Aeronautica militare; all'Arma dei Carabinieri; all'Esercito italiano; alla Marina militare; alla Guardia di finanza e gli appartenenti alle forze di polizia italiane: al Corpo

nazionale dei vigili del fuoco; al Corpo forestale dello Stato; alla Polizia di Stato; alla Polizia penitenziaria; alla Polizia municipale;
la legislazione prende in considerazione gli eventi luttuosi o le invalidità riportate in conseguenza di eventi verificatisi nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; in operazioni di soccorso; in attività di tutela della pubblica incolumità; a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità;
la guardia particolare giurata, come si evince dalla definizione, al momento del rilascio dei titoli, effettua un giuramento di fedeltà alla nazione, alle sue leggi e al Presidente della Repubblica, il medesimo che prestano gli appartenenti alle forze dell'ordine e armate nonché tutti coloro che devono esercitare dei pubblici poteri o delle pubbliche potestà; la guardia particolare giurata svolge comunque un servizio di pubblica utilità e sempre più spesso, sostituisce le forze dell'ordine nel controllo degli obiettivi sensibili, quali le strutture aeroportuali e portuali, gli uffici pubblici, le strutture sanitarie, i tribunali e così via;
le guardie particolari giurate, che prestano la loro opera di vigilanza presso enti pubblici e privati, sono ormai figure di spicco nelle attività commerciali di cui il cittadino è utente: banche, supermercati, ospedali, centri commerciali, aeroporti, porti, trasporto valori;
sarebbe, quindi, opportuno, a parere dell'interrogante, garantire la possibilità e la precedenza di pensionamento anticipato ai lavoratori del settore della vigilanza privata e alle guardie particolari giurate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario attivarsi per il reintegro, all'interno del decreto legislativo n. 66 del 2003, dei lavoratori del settore della vigilanza privata, dal momento che lo svolgimento dei vari servizi è riconducibile alle attività di tutela della pubblica incolumità, e demandare la regolamentazione dell'orario di lavoro al suddetto decreto;
quali azioni normative intenda porre in essere, affinché le guardie particolari giurate possano, ove ne sussistano i requisiti, accedere prioritariamente al trattamento pensionistico per i lavori usuranti.
(4-06238)

STEFANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
stando a notizie pubblicate dalla stampa locale, in data 1° agosto 2016, il sindacato di polizia SAP di Vicenza avrebbe rappresentato al prefetto una situazione difficile, dal punto di vista del mantenimento della sicurezza, prossima "al collasso", anche a causa della forte contrazione degli agenti effettivi disponibili per il presidio del territorio: "nell'ultimo decennio" infatti, si sarebbe registrato "un calo di circa 150 agenti";
secondo i dati forniti dalla sigla sindacale, sarebbero in effetti attualmente in servizio presso la Questura di Vicenza, la Polizia stradale ed il commissariato di Bassano circa 260 poliziotti;
nel 2015, sono andati in pensione 30 agenti ed altri 21 saranno collocati in quiescenza a fine 2016;
per effetto di queste contrazioni, il solo commissariato di Bassano è passato da un organico di 60 operatori ad uno di 40, perdendo improvvisamente il 30 per cento dei propri organici, ed è destinato a calare ulteriormente, visto che nel 2016 sono stati assegnati a Vicenza solo due agenti in più, a causa dei limiti imposti al *turn over*;
complica ulteriormente la situazione l'invecchiamento del personale rimasto, la cui età media si attesta ormai già attorno ai 50 anni;
secondo le fonti sindacali, sarebbe peraltro insufficiente persino il mantenimento delle piante organiche esistenti, dal momento che risalgono al 1989, quando non esisteva ancora il flusso migratorio che raggiunge attualmente il nostro Paese;
in effetti, risulta che la gestione dei richiedenti asilo costituisca un onere particolarmente gravoso per la Questura vicentina, che ogni giorno deve destinarvi non meno di 5 poliziotti "che potrebbero fare altro", come fatto notare dagli ambienti sindacali,
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno riconsiderare le scelte in materia di *turn over* fatte con riferimento al personale delle forze dell'ordine;
se non ritenga necessario invertire la tendenza al taglio del personale che ha colpito la Polizia di Stato nella provincia di Vicenza, proseguita malgrado l'afflusso dei migranti irregolari richiedenti asilo stesse accrescendo i compiti gravanti sugli effettivi rimasti delle forze dell'ordine.
(4-06239)

STEFANI - *Ai Ministri dell'interno e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
il segretario generale del SAP, Sindacato autonomo di Polizia, Gianni Tonelli, ha inviato una lettera al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per ricordare le inadempienze del Governo ad un anno esatto dalla sentenza della Corte costituzionale che ha sancito l'illegittimità del blocco dei contratti nel pubblico impiego;
in tale sentenza, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2015, veniva, in effetti, dichiarata dalla Corte costituzionale "l'illegittimità costituzionale sopravvenuta (...) del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dal (...) decreto-legge 6 luglio 2011";
malgrado sia trascorso un anno da quella pronuncia, il Governo non ha ancora messo in moto le procedure per l'avvio dei rinnovi contrattuali, né sembra intenzionato a farlo, almeno per il momento;
pare invece che il rinnovo dei contratti pubblici avrà luogo solo se ci sarà più sviluppo e maggiore crescita economica, circostanze altamente incerte;
di questa situazione sono vittime tutti i dipendenti del settore pubblico ed in particolar modo quelli appartenenti al comparto sicurezza, oltre 300.000 persone, cui è affidato il primo presidio di difesa, anche rispetto all'emergente minaccia legata al terrorismo di matrice islamista;
nella missiva, Tonelli ha altresì lamentato la mancanza di comunicazioni e rapporti tra il Governo e le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza,
si chiede di sapere:
se effettivamente il Governo intenda subordinare l'avvio delle procedure di concertazione e contrattazione per il rinnovo dei contratti nel comparto sicurezza all'andamento imprevedibile del ciclo economico;
se confermi la propria intenzione di rinunciare a garantire il rinnovo dei contratti al personale delle forze dell'ordine, chiamato a fronteggiare la crescente minaccia terroristica e a gestire le procedure per l'accoglienza dei migranti irregolari richiedenti asilo, qualora il reddito nazionale non cresca al di sopra di una certa soglia, peraltro non ufficialmente annunciata;
per quali ragioni non comunichi i propri intendimenti a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del personale delle forze dell'ordine.
(4-06240)

CENTINAIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
Poste italiane, oltre ad essere una delle aziende più grandi del nostro Paese, sia per dimensioni sia per *asset* strategici, risulta essere particolarmente importante, soprattutto perchè è chiamata a garantire l'espletamento del servizio universale postale sulla base di un contratto di programma, siglato con lo Stato in una condizione di sostanziale monopolio;
la società sta portando avanti un piano di razionalizzazione, che sembra confermare l'orientamento degli ultimi anni che insegue una logica del guadagno puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere, a scapito delle esigenze della collettività, sacrificando uffici che ritiene non redditizi, senza considerare la loro importanza dal punto di vista sociale e rinnegando la *ratio* propria del servizio universale, che, a tutela delle esigenze essenziali degli utenti, impone la fornitura del servizio, anche in situazioni di fallimento di mercato, caratterizzate da bassi volumi di domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l'erogazione delle prestazioni strutturalmente non redditiva ed antieconomica;
le decisioni unilaterali portate avanti da Poste italiane stanno creando numerosi disagi ai cittadini e ai lavoratori: solo come esempio, nella provincia di Pavia, ci sono 174 uffici postali di cui 44 aperti a

giorni alterni con un servizio scadente, senza le sufficienti linee dedicate a uffici, negozi ed attività produttive e di servizi tra cui il tribunale, gli ospedali, l'università, dove i portalettere sono costretti a carichi di lavoro esorbitanti e sperequati e gli uffici spesso hanno un solo dipendente;
all'interno dell'ampio programma di privatizzazioni, previsto dal Governo, con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico nel periodo 2014-2017 di 0,5 punti percentuali di Pil all'anno attraverso gli introiti delle privatizzazioni e delle dismissioni immobiliari, si inserisce anche la cessione sul mercato del pacchetto azionario di Poste Italiane SpA in capo al Ministero dell'economia e delle finanze e la preoccupazione è che la già disastrosa situazione possa ulteriormente peggiorare;
in tema di economicità solleva dubbi la perdita della cedola annuale versata da Poste: da un calcolo presentato nel corso di un'audizione in 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) al Senato, si evince che la dismissione della prima *tranche* di azioni ha già significato una perdita di 157 milioni per le casse dello Stato nel 2015, rispetto a quanto incassato nell'anno precedente. A condizioni date, nel brevissimo periodo l'operazione di dismissione delle quote azionarie avrà una connotazione totalmente negativa per il bilancio dello Stato;
il già deliberato conferimento del 35 per cento di azioni del gruppo Poste in Cassa depositi e prestiti fa emergere potenzialmente un conflitto di interessi, visto che Poste italiane colloca per conto della medesima Cassa buoni fruttiferi e libretti di risparmio postale, a fronte di commissioni periodicamente contratte e le consistenze della Cassa per quasi l'80 per cento derivano proprio dalla raccolta di risparmio postale;
alla luce di questo possibile scenario, si verificherebbe che Cassa depositi e prestiti, maggiore azionista di Poste, sarebbe contemporaneamente controparte contrattuale nella definizione del rapporto economico tra emittente e collocatore. A ciò si aggiunga che la medesima Cassa è in parte controllata dalle fondazioni bancarie, *competitors* di Poste italiane, il che fa presumere che anche quel 35 per cento di azioni poste in capo a Cassa depositi e prestiti nel giro di breve tempo verrà messa sul mercato con ciò prefigurando la totale privatizzazione del gruppo;
esiste il forte rischio che il mutato assetto proprietario porti a favorire lo sviluppo delle attività finanziarie del gruppo con una inevitabile contrazione delle attività preposte al servizio universale, fino al loro completo azzeramento,
si chiede di sapere quali azioni si stiano mettendo in atto per scongiurare l'eventualità che la privatizzazione di un'azienda così importante e strategica per il nostro Paese, sia dal punto di vista economico che da quello sociale, come Poste italiane, possa ledere il diritto dei cittadini di accedere ad un servizio essenziale di qualità.
(4-06241)

BAROZZINO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il 4 maggio 2016, Antares (gruppo Papagni), titolare del marchio Leon, ha spedito lettere di licenziamento individuale (*ex* legge n. 608 del 1996) per giustificato motivo oggettivo, effettivo dal 19 giugno, ai 17 lavoratori del supermercato Leon di Santa Rufina di Cittaducale (Rieti);
su invito dell'azienda, 5 lavoratori avevano dato le dimissioni volontarie;
il licenziamento ha seguito il rifiuto degli altri lavoratori di respingere la proposta della società di accettare le dimissioni volontarie a fronte di un'ipotetica riassunzione: dimissioni volontarie per essere poi riassunti con una tipologia di contratto differente;
tale proposta si è rivelata in realtà un espediente, il nuovo contratto non è mai esistito, per non riconoscere le tutele del licenziamento, aggiungendo un ulteriore danno nei confronti dei lavoratori licenziati;
le associazioni sindacali cui si sono rivolti i lavoratori hanno ottenuto il 12 maggio un incontro con la Direzione territoriale del lavoro e l'azienda: in quella sede l'azienda ha confermato la chiusura dell'attività ma, nel contempo, ha lasciato intendere che il gruppo Papagni utilizzerà l'immobile di proprietà della famiglia per una nuova attività di commercio alimentare con cooperative, e si è rifiutata di discutere dei licenziamenti;

nel frattempo si sono chiarite le intenzioni dell'azienda, che intende proseguire l'attività come cooperativa di soci non dipendenti e ha avviato colloqui per assunzioni, colloqui che sono stati bloccati dall'intervento dell'Ispettorato del lavoro;
il 26 maggio, in sede di conciliazione con la Direzione territoriale del lavoro, Antares ha ritirato i licenziamenti con procedura *ex* legge n. 608 del 1996 e ha avviato la procedura *ex* legge n. 223 del 1991, che si è concluso presso l'Assessorato regionale il 23 giugno con un verbale di mancato accordo, nonostante la ripetuta disponibilità delle organizzazioni sindacali a trattare al fine di evitare i licenziamenti;
nonostante l'impegno assunto dalla proprietà, sia presso il Ministero sia davanti al prefetto, il 21 luglio ha riaperto il punto vendita ex marchio Leon (gruppo Papagni), ora marchio Le Mark, con nuovi assunti, escludendo tutti gli ex dipendenti;
considerato che:
le nuove assunzioni, con contratti a tempo determinato, con stipendi e diritti drasticamente ridotti, sono la prova della volontà dell'azienda di liberarsi di lavoratori impiegati da 20 anni nel supermercato;
i residui diritti dei lavoratori sono stati altresì aggirati attraverso il cambio di ragione sociale, *escamotage* molto utilizzato nella zona industriale di Cittaducale;
il licenziamento potrebbe essere alla base delle ragioni che hanno spinto il quarantaduenne Luca D'Ammando, dipendente del supermercato, a togliersi la vita, gettandosi da un ponte, nel mese di maggio, dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, a fronte della prassi ormai dilagante di aziende che proseguono l'attività, licenziando i lavoratori già occupati per assumerne altri con stipendi e diritti dimezzati;
se non intenda riaprire il tavolo di confronto con l'azienda Antares per proseguire la trattativa e per trovare soluzioni positive alla collocazione occupazionale degli ex dipendenti del supermercato.
(4-06242)

MATTESINI, CARDINALI, GINETTI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
ogni giorno centinaia di pendolari provenienti dalle regioni Toscana, Umbria e Lazio si recano a Roma per motivi di lavoro o di studio, utilizzando il mezzo di trasporto ferroviario;
particolarmente utilizzata dai pendolari delle citate regioni è la linea Firenze - Roma, che vede, nel corso del tragitto, importanti fermate quali Arezzo, Terontola - Cortona, Chiusi Chianciano Terme, Orvieto e Orte, che rappresentano snodi di trasporto molto importanti per la mobilità dell'intera Italia centrale;
sempre più frequentemente, e in particolare nelle ultime settimane, si segnalano ritardi nel servizio, con particolare riferimento alla categoria dei treni Intercity, che dovrebbe assicurare un servizio puntuale e rapido e che invece vede di anno in anno allungare i tempi di percorrenza previsti dall'orario, ai quali si sommano ritardi frequenti e considerevoli;
particolarmente degno di nota è il caso dell'Intercity 598 Roma - Firenze, che fino ad alcuni anni fa, aveva tempi di percorrenza nettamente inferiori e un tasso di arrivi puntuali superiore a quello attuale, che vede una frequenza di ritardi molto alta;
il cronico ritardo del servizio incide negativamente sulla qualità della vita e sulla produttività dei pendolari stessi, sottraendo loro tempo prezioso, che potrebbe, altrimenti, essere dedicato alle relazioni familiari, lavorative, sociali e al riposo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda acquisire elementi in merito alla possibilità di migliorare il servizio Intercity nella tratta Roma - Firenze, in termini di puntualità e riduzione dei tempi di percorrenza.
(4-06243)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

come è emerso durante il convegno tenutosi in data 27 febbraio 2016, organizzato dal sindacato di polizia COISP, a cui hanno partecipato diversi esponenti politici, la pianta organica delle forze dell'ordine nel territorio del Molise è risalente agli anni '80, anche se oggi risultano mutate le condizioni del territorio stesso (aumento del numero delle attività, incremento dei reati e un vero e proprio cambiamento del tessuto sociale). Alcune zone in particolare evidenziano maggiori difficoltà, come la fascia adriatica, zona in cui convergono importanti vie di comunicazione interregionale e dove i pochi operatori di servizio devono contrastare le sempre più crescenti attività illecite. La zona, inoltre, riveste un'importanza strategica nella repressione dei reati lungo le zone di confine con regioni ad alta densità criminale;

il territorio regionale del Molise con sempre maggior frequenza viene individuato come sede di domicilio per collaboratori di giustizia della criminalità organizzata o per esponenti condannati al confino o a scontare gli arresti domiciliari, come nei casi recenti dell'ex sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino e di Enrichetta Avallone, moglie del *boss* Antonio Jovine, che seguono un lungo elenco di figure simili, aperto, nel lontano passato, dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, inviato nel basso Molise. Più recentemente si ricorda la revoca della protezione al collaboratore di giustizia Felice Ferrazzo (appartenente alla cosca di 'ndrangheta di Mesoraca) "la cui condotta è risultata chiaramente dimostrativa della sua volontà di rompere il rapporto di collaborazione intrapreso con lo Stato" come emerge dalla relazione della Direzione nazionale antimafia del gennaio 2014;

la presenza di queste "personalità" richiede indubbiamente una maggiore presenza di forze dell'ordine nel territorio. L'accorpamento della legione Carabinieri Molise a quella dell'Abruzzo a decorrere dal 1° settembre 2016, voluta per il contenimento e l'abbattimento dei costi, va pertanto verificata meglio. Anche se non sarà toccata la dotazione organica, il nuovo assetto operativo mette di fatto in rischio alcune funzioni dirigenziali e di coordinamento in Molise,

si chiede di sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano sollecitare ogni utile potenziamento degli organici delle forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;

se intendano verificare la possibilità di limitare la presenza di condannati e dei collaboratori di giustizia agli arresti domiciliari per reati gravi provenienti da altri territori;

se ritengano opportuno rivalutare la soppressione della legione Carabinieri del Molise.

(4-06244)

CENTINAIO - *Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

in data 31 maggio 2016, le associazioni delle cittadine contro il femminicidio, dopo l'ennesimo crimine perpetrato per futili motivi contro una donna, avevano richiesto, con una lettera ufficiale un incontro al Ministro in indirizzo, al fine di illustrare alcune proposte concrete, mirate a mettere in campo, in tempi rapidi, una strategia finalizzata a trovare soluzioni concrete, in grado di arginare la recrudescenza del fenomeno criminale;

nel nostro Paese, se da un lato, negli ultimi 10 anni, il numero complessivo degli omicidi è diminuito, il numero degli omicidi perpetrati nei confronti delle donne è aumentato in maniera allarmante (i dati relativi al 2012 in Italia registrano più di 120 vittime), e nella maggior parte dei casi, gli autori di questi delitti sono legati alle vittime da un rapporto parentale;

fino agli anni '90, il dato dei delitti non era disaggregato, per cui non si conosceva la gravità del fenomeno, che, invece, si è rivelato di tale portata da giustificare la scelta di coniare il termine specifico di femminicidio, per indicare la violenza misogina dell'uomo nei confronti delle donne, introducendo un'ottica di genere nello studio dei crimini;

il termine è nato per indicare gli omicidi della donna «in quanto donna», ossia la maggior parte degli omicidi di donne e bambine. Si tratta di omicidi di donne commessi da parte di *partner* o ex *partner*, ma anche di ragazze uccise dai padri, che non accettano le decisioni e l'emancipazione delle proprie figlie;

la dimensione e la specificità del fenomeno sembrano giustificare l'esigenza dell'introduzione nel codice penale italiano, di una fattispecie di reato *ad hoc,* per perseguire in modo specifico tali condotte criminose;
la circostanza per cui i delitti sono perpetrati nella maggioranza dei casi da un uomo che ha, o ha avuto, una relazione di affetto o conoscenza con la donna, esplicita una dimensione sociale della violenza, ancora più preoccupante per il fatto che le «mura domestiche» sono spesso la scena del crimine e che gli assassini, nella maggioranza dei casi, sono legati alle vittime da rapporti coniugali o genitoriali,
si chiede di sapere quali siano le ragioni per le quali il Ministro in indirizzo ad oggi non abbia ancora programmato l'incontro con i rappresentanti delle associazioni contro il femminicidio e se non ritenga opportuno avviare, in tempi rapidi, un tavolo con le associazioni stesse, per mettere in campo una strategia concreta di contrasto verso tale specifica e aberrante tipologia di crimine.
(4-06245)

CAPPELLETTI, MARTON, SANTANGELO, MORRA, BERTOROTTA, GIARRUSSO, LEZZI, MORONESE, GIROTTO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
da fonti di stampa (agenzia "ANSA" Veneto dell'8 luglio 2016), si apprende che un capitano ed un luogotenente della Guardia di finanza, in servizio a Treviso, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con l'accusa di corruzione "per aver accettato oggetti di valore da un imprenditore trevigiano in cambio di uno sguardo indulgente sulle verifiche fiscali";
da fonti di stampa ("la tribuna di Treviso" del 12 luglio 2016) si apprende altresì che, le esigenze cautelari prospettate dall'accusa, consistono nel "fondato timore che i due militari possano commettere altri gravi delitti della stessa specie dato che risultano intrattenere numerosi contatti con altri imprenditori sottoposti a verifica fiscale";
da ulteriori fonti di stampa ("la tribuna di Treviso" del 28 luglio 2016) si apprende che, in seguito alla revoca della misura cautelare da parte del giudice per le indagini preliminari, per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, i 2 militari della Guardia di finanza sono rientrati in servizio al comando provinciale di Treviso;
considerato che:
il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", all'art. 91, prevede che il pubblico impiegato, sottoposto a provvedimento penale, deve essere necessariamente sospeso dal servizio, qualora sia destinatario di una misura restrittiva della libertà personale, mentre può essere sospeso, quando la natura del reato sia particolarmente grave;
il Consiglio di Stato, sez. VI, nella decisione n. 880 del 13 febbraio 2013, ha stabilito che "la revoca di una misura cautelare restrittiva della libertà personale, in forza della quale è stata disposta la sospensione cautelare obbligatoria del pubblico dipendente, giustifica il passaggio alla sospensione cautelare facoltativa, per la cui adozione, sul presupposto della natura particolarmente grave del reato, non è richiesto che il dipendente abbia assunto la qualità di imputato, essendo sufficiente la sua sottoposizione a procedimento penale e, perciò, anche nella fase delle indagini preliminari";
il Consiglio di Stato, sez. IV, nella sentenza n. 5745 del 3 dicembre 2013, ha evidenziato che "la pubblica amministrazione ha la facoltà, a seguito della revoca della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio conseguente a misura interdittiva del giudice penale, di valutare se disporre la sospensione cautelare facoltativa, ove siano ritenute sussistenti ragioni di pubblico interesse ostative alla ripresa del servizio";
nella decisione suddetta, il Consiglio di Stato ha fissato le condizioni necessarie per la sospensione cautelare facoltativa del dipendente, stabilendo che "non è necessario che vi sia stato il rinvio a giudizio del dipendente medesimo, essendo sufficiente che siano in corso le indagini penali preliminari, e che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà personale, successivamente cessata" a condizione che "i fatti su cui pendono le indagini penali preliminari siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che i 2 finanzieri vengano immediatamente sospesi dal servizio, date le indagini preliminari in corso su fatti gravi, inerenti al rapporto di lavoro e sussistendo evidenti ragioni di pubblico interesse, ostative alla ripresa del servizio.
(4-06246)

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, nonostante il contingentamento dei tempi offerti ai candidati e la palese mancanza di rispetto per la professionalità dei commissari costretti a lavorare a ferragosto, è in svolgimento un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, come previsto dal comma 114 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
numerose sarebbero le segnalazioni di falle procedurali, sia livello organizzativo che tecnico: esiti che vedrebbero l'ammissione alla prova orale di un numero di candidati pari a 0, scambio di codici identificativi dei candidati, oltre a numerosissime anomalie segnalate e verbalizzate sul territorio nazionale;
gli esiti parziali, dopo la prova scritta, evidenziano percentuali che si attestano sul 70 per cento di candidati ritenuti non idonei, con punte dell'80 per cento e addirittura del 100 per cento, nonostante il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stesso ne avesse precedentemente certificato l'idoneità;
le griglie di valutazione non sarebbero univoche per tutto il territorio nazionale, con evidenti sperequazioni tra i candidati e la mancanza di oggettività delle stesse, con margini inaccettabili di discrezionalità delle diverse commissioni;
visto che questo concorso a parere degli interroganti sta producendo e produrrà in futuro un grave danno ai candidati,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire, a fronte delle numerose anomalie che stanno caratterizzando la procedura concorsuale, e se intenda prevedere un regime transitorio, che possa garantire i candidati che saranno giocoforza fuori dalla graduatoria di merito di questo concorso, alla luce dei numerosissimi esposti inoltrati alle Procure della Repubblica di competenza.
(4-06247)

IURLARO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
nei giorni scorsi si è appreso dagli organi di stampa dell'incendio divampato nella discarica di Autigno (in provincia di Brindisi), e, seppure i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere l'incendio nella discarica attualmente sottoposta a sequestro giudiziario, non sono mancati momenti di paura per il pericolo sorto, visto che le fiamme hanno sfiorato i tubi del gas, con conseguenze che sarebbero state devastanti per l'intera area, e pertanto si è reso necessario l'utilizzo della schiuma per domare le fiamme;
sul posto si sono portati anche i tecnici del Comune, i Carabinieri e personale dell'Arpa Puglia; tuttavia, per il momento, resta il mistero sulle origini dell'incendio: i rifiuti potrebbero essere andati a fuoco per autocombustione, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi;
la discarica pubblica di contrada Autigno è chiusa ormai da più di un anno; infatti, la Regione, è intervenuta nel marzo 2015, con un'ordinanza. Motivo del provvedimento è stato il superamento dei limiti nella concentrazione di sostanze inquinanti, in particolare metalli pesanti, nella falda acquifera sottostante. Appena 2 mesi dopo, arrivò il procedimento di sequestro penale da parte dei Carabinieri del Noe, nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura non solo sulla gestione della discarica;
da quel momento, nel sito non sono entrati più rifiuti ma si è dovuta comunque gestire la presenza di quelli già stoccati, che producono, soprattutto quando piove, litri di percolato, il cui trattamento e smaltimento è costato nel frattempo oltre un milione di euro al Comune;
la situazione sembrerebbe in via di miglioramento, con il piano di caratterizzazione dell'area; infatti, dovrebbero emergere ulteriori dettagli sullo stato ambientale dell'area e dopo si dovrebbe passare alla

fase della messa in sicurezza d'emergenza, per la quale la Regione ha già stanziato 700.000 euro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del recente episodio accaduto e quali interventi urgenti di propria competenza intenda intraprendere al fine di provvedere alla messa in sicurezza dell'area fino a quando non vengano meno le ragioni per cui è stata sottoposta a sequestro.
(4-06248)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
nel 2014, l'Ufficio scolastico della Regione Toscana segnalava il comportamento di una docente di musica, che protraeva l'assenza da scuola, con certificati di vari medici di luoghi diversi, lamentando «grave patologia»;
contemporaneamente, però, da vari siti *internet* emergeva che la docente organizzava e partecipava ad eventi musicali in giro per l'Italia nei giorni di assenza da scuola;
a seguito di questo fatto, sono scattate le indagini della Guardia di finanza e, nel 2015, è partito l'atto di citazione della procura contabile, anche in virtù del fatto che la professoressa non si sarebbe mai sottoposta a visita collegiale, malgrado i tanti certificati;
la docente si è costituita in giudizio e con una memoria ha dedotto la nullità della citazione per «omessa osservanza dei termini a comparire», rilevando di non essere mai stata sottoposta a provvedimenti disciplinari da parte dell'Ufficio scolastico regionale e ribadendo la veridicità dei certificati medici;
la Corte dei conti ha ribadito l'indubitabilità dei fatti, infatti «un'assenza dal luogo di lavoro durante l'orario di servizio, ingiustificata perché dedicata a chiare finalità personali, comporta indebita percezione della retribuzione. Perciò in assenza della prestazione lavorativa non è dovuta la retribuzione che, se erogata, deve essere restituita»;
per questo, la Corte dei conti ha condannato l'insegnante della scuola media "Convenevole" di Prato a pagare oltre 97.000 euro allo Stato, quindi a restituire gli stipendi «riscossi indebitamente», perché si è assentata «dal servizio sulla base di un falso stato di malattia, desumibile dal contemporaneo svolgimento di altra attività, sottraendo energie lavorative all'amministrazione e incorrendo in chiare violazioni di servizio». Questo comportamento, dunque, avrebbe causato un danno erariale;
inoltre la Corte dei conti ha stabilito che la professoressa dovrà anche pagare 15.000 euro per il «danno di immagine» arrecato all'istituzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta e se intenda attivare i poteri ispettivi, previsti dalla normativa, per appurare la veridicità dell'episodio.
(4-06249)

SCILIPOTI ISGRO' - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
fin dal 2007, le imprese farmaceutiche multinazionali operanti in Italia, dissimulando crisi aziendali fittizie, dopo avere incassato cospicui contributi statali per l'apertura dei siti industriali, chiudono gli stabilimenti di produzione, trasferendo la stessa produzione nei Paesi dove il costo della manodopera è più basso;
contemporaneamente, addossando allo Stato la responsabilità di avere introdotto maggiori sistemi di controllo sulla spesa farmaceutica, stanno continuamente e pervicacemente smembrando le reti di informazione scientifica sui farmaci con l'azzeramento quasi del servizio di farmaco-sorveglianza sul territorio, con impatti negativi sulla salute pubblica e sull'aggiornamento dei medici per i farmaci in commercio, sulle interazioni tra farmaci e sulle reazioni avverse dei medicinali;
per giustificare i licenziamenti sono state attivate numerosissime procedure di mobilità che dissimulano una formale conformità alle norme, ma che, in sostanza, operano spregiudicati aggiramenti, così come accertato da numerose sentenze emesse dai tribunali del lavoro italiani;
il maggior numero di imprese farmaceutiche multinazionali, fatta eccezione di alcune aziende ubicate a Firenze e a Roma, ha sede a Milano, per cui più del 90 per cento delle presunte crisi aziendali e le

conseguenti procedure di mobilità vengono gestite dalle organizzazioni sindacali territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e dall'Assolombarda di Milano;
gli accordi sottoscritti, fin dal 2007, dalle organizzazioni sindacali territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil con Assolombarda di Milano, a giudizio dell'interrogante stranamente, sono state sempre validate dall'Agenzia regionale per la formazione e il lavoro di Milano (ARIFL), la quale, invece di valutarne la legittimità procedurale e sostanziale, ha avallato ogni genere di accordo che favoriva imprese e sindacati, ma creava ingenti danni ai lavoratori e al sistema previdenziale, partecipando, così, al dissesto finanziario dell'Inps, con l'abuso dell'istituto della mobilità;
numerose sono le sentenze emesse dai tribunali del lavoro che hanno sentenziato l'illegittimità di tali accordi;
incuranti delle numerose sentenze, Assolombarda e le rappresentanze territoriali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil continuano a sottoscrivere, in presenza di crisi d'impresa inesistenti, accordi di mobilità con talune multinazionali farmaceutiche. Tali accordi sottraggono alle aziende in reale crisi importanti risorse di sostegno ai lavoratori;
le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil dalle indennità spettanti per legge ai lavoratori licenziati riceverebbero, in clamoroso conflitto di interessi e a giudizio dell'interrogante in maniera non trasparente, circa 1.000 euro per ogni lavoratore licenziato, sulla base di una presunta e non richiesta assistenza sindacale, soprattutto dai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato. Poiché i lavoratori, licenziati dal 2007 ad oggi, ammontano a circa 25.000 (19.000 informatori scientifici e altri 6.000 lavoratori tra sede e stabilimenti), risulta facilmente desumibile l'interesse dei sindacati territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil a sostenere l'utilità dei licenziamenti, anche se pubblicamente e falsamente dichiarano contrarietà;
l'azienda farmaceutica Sanofi, con il supporto di Assolombarda e di Cgil, Cisl e Uil, ha in corso un numero consistente di licenziamenti, sebbene dovrebbe aver ricevuto dal Governo Renzi circa 4,3 milioni di euro;
evidenziato che, a quanto risulta all'interrogante:
un informatore scientifico del farmaco operante in Sicilia, dipendente della società Sanofi, destinatario di un provvedimento di licenziamento per la mobilità aperta per un'inesistente crisi aziendale, si è suicidato;
l'elenco dei lavoratori da licenziare sarebbe stata redatta aprioristicamente, con un accordo illecito, sottoscritto dai sindacati territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e da Assolombarda di Milano, volutamente firmato di notte, rinunciando ad utilizzare tutti i tempi che la legge concede per l'esame congiunto;
l'industria farmaceutica italiana continua ad effettuare massicci licenziamenti, nonostante abbia promesso al Governo migliaia di nuovi posti di lavoro. In termini di costi di produzione, il prezzo dei farmaci non ha subito reali diminuzioni, e le aziende che producono o commercializzano farmaci realizzano utili notevolmente maggiori di quelli altissimi che già hanno,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, dato che numerose interrogazioni riguardanti licenziamenti collettivi strumentali di informatori scientifici del farmaco e di ricorso anomalo alla mobilità non hanno ricevuto risposta, intendano intraprendere iniziative perché tali abusi cessino, e quali interventi ritengano di dover porre in essere;
se ritengano che le multinazionali farmaceutiche che effettuano tali numerosi e ripetuti ricorsi alla mobilità, e che pure hanno ricevuto recentemente consistenti finanziamenti dal Governo, hanno diritto a scaricare sugli ammortizzatori sociali false ristrutturazioni aziendali;
se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non trovi doveroso attivarsi affinché l'operato di Assolombarda e dei sindacati territoriali di Milano Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, che sembrano imprudentemente disattendere le pronunce dei tribunali, sia più trasparente;
se i Ministri del lavoro e della salute non ritengano necessario porre fine a ingiustificati licenziamenti, attuati a parere dell'interrogante con illegittime procedure di mobilità, perpetrate con la collaborazione

dei sindacati territoriali di Milano e da Assolombarda, che producono gesti estremi e devastazioni sociali nelle famiglie e nelle persone coinvolte;
se i Ministri del lavoro e della salute non ritengano di intervenire per individuare e perseguire i responsabili che hanno indotto l'informatore scientifico Sanofi della Sicilia a compiere il gesto estremo, con irreparabili conseguenze drammatiche sulla persona e sulla sua famiglia;
se il prezzo del farmaco che i cittadini e il Servizio sanitario nazionale pagano alle aziende farmaceutiche sia una variabile indipendente dal suo costo di produzione.
(4-06250)

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità), nella dichiarazione dal titolo "La prevenzione ed eliminazione dell'abuso e della mancanza di rispetto durante l'assistenza al parto presso le strutture ospedaliere", definisce trattamenti irrispettosi e abusanti durante il parto nelle strutture ospedaliere: l'abuso fisico diretto, la profonda umiliazione e l'abuso verbale, le procedure mediche coercitive o non acconsentite (inclusa la sterilizzazione), la mancanza di riservatezza, la carenza di un consenso realmente informato, il rifiuto di offrire un'adeguata terapia per il dolore, gravi violazioni della *privacy*, il rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere, la trascuratezza nell'assistenza al parto con complicazioni altrimenti evitabili che mettono in pericolo la vita della donna, la detenzione delle donne e dei loro bambini nelle strutture dopo la nascita connessa all'impossibilità di pagare;
l'OMS si rivolge a tutti i Paesi membri, inclusa l'Italia, invitando Governi e società civile a realizzare azioni per fare emergere e misurare il fenomeno della violenza ostetrica che viola il diritto alla salute delle donne;
la campagna "Basta tacere: le madri hanno voce", iniziativa della società civile, lanciata sui *social media* con la pagina "facebook" per raccogliere le esperienze delle donne durante il parto, ha fatto emergere l'esistenza di abusi e mancanza di rispetto presso le strutture ospedaliere anche in Italia;
la campagna ha raccolto, in soli 15 giorni, 21.621 *like*, oltre 1.136 testimonianze in formato foto-cartello ed ha coinvolto più di 700.000 utenti al giorno con oltre 70.000 interazioni quotidiane, richiamando l'attenzione dell'opinione pubblica e della stampa, che ha dedicato al tema oltre 60 articoli rinvenibili sul *web* e sulla carta stampata. Fenomeno che non può essere ignorato dalle istituzioni;
i dati ISTAT 2013 mostrano che nell'assistenza al parto spontaneo non mancano pratiche di medicalizzazione nella fase del travaglio o del parto, tanto che il 72,7 per cento di parti "spontanei" risultano essere medicalizzati; nel 32 per cento dei casi riguardano la rottura artificiale delle membrane, nel 34,7 per cento l'episiotomia e nel 22,3 per cento la somministrazione di ossitocina per aumentare la frequenza e l'intensità delle contrazioni, ma una quota affatto trascurabile (14,2 per cento) dichiara di non sapere se le sia stata o meno somministrata;
nel 2013 venne promossa un'inchiesta dal Ministro della salute *pro tempore* Renato Balduzzi nel 2013 sui tassi di tagli cesarei, che, tramite l'intervento dei NAS, ha posto in luce il fenomeno della falsificazione delle cartelle cliniche in relazione alle indicazioni terapeutiche del taglio cesareo, ma non risulta agli atti nessuna informativa circa le azioni sanzionatorie a carico degli autori degli illeciti, né sono state comunicate le misure concrete per prevenire e sanzionare il fenomeno dell'abuso del taglio cesareo che lede il diritto alla salute di madri e bambini e priva il SSN di ingenti risorse economiche per pagare interventi non necessari, e privando di risorse altri settori della sanità;
considerato che:
recentemente la magistratura ha proceduto nell'arresto di un gruppo di pediatri che inducevano le neo-mamme a scegliere l'allattamento artificiale per favorire le ditte produttrici. In cambio ricevevano *computer* e viaggi. Un totale di 18 medici in Toscana, Lombardia, Marche e Liguria;
a Reggio Calabria gli esiti delle indagini condotte dalla magistratura hanno portato alla luce i crimini realizzati all'interno del reparto di Ostetricia dell'ospedale Riuniti (di Reggio Calabria), sottolineando la totale mancanza di umanità del personale medico e sanitario, reo anche di falsificazione di cartelle cliniche;
le citate inchieste della magistratura trovano riscontro nelle testimonianze delle donne raccolte della

campagna "Bastatacere" e dall'osservatorio sulla violenza ostetrica Italia, entrambe iniziative della società civile;
le donne infatti riferiscono trattamenti abusanti e irrispettosi durante il parto in particolare, tagli cesarei non acconsentiti, senza motivi medici e spesso senza anestesia, episiotomie non necessarie e senza consenso, induzioni, applicazioni di ventosa e realizzazione di forti spinte sull'addome (manovra di Kristeller), somministrazione di latte artificiale senza il consenso dei genitori, umiliazioni verbali per avere manifestato la volontà di allattare al seno, separazioni ingiustificate dei bambini dalle madri,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda effettuare delle verifiche o avviare una raccolta dati o una ricerca sui tassi di episiotomie, di applicazione di ventosa, di induzione al travaglio, di rottura artificiale delle membrane, di applicazione della manovra di Kristeller e sul numero di casi in cui i neonati sono stati separati dalla madre;
se intenda effettuare un'indagine sui casi in cui le donne subiscono abusi, coercizioni e umiliazioni verbali durante l'assistenza al parto con conseguente lesione della dignità personale e del diritto alla salute, sulla completezza o veridicità delle cartelle cliniche; se intenda verificare lo stato di coerenza tra le cartelle cliniche e le schede di dimissioni ospedaliere, e la coerenza tra le cartelle cliniche e i racconti delle donne;
se intenda predisporre un sistema di ascolto delle esperienze delle donne, con programmi di protezione dalle ritorsioni delle strutture ospedaliere come per tutte le vittime di abusi e violenze;
quali iniziative intenda adottare, o abbia già adottato, al fine di rendere effettivo il diritto alla salute e all'integrità psicofisica delle donne durante il parto, se intenda adeguare il sistema dell'assistenza al parto al rispetto dei diritti fondamentali delle donne come raccomandato dall'OMS e come sancito da molteplici convenzioni internazionali (Dichiarazione universale dei diritti umani; Dichiarazione universale sulla bioetica ed i diritti umani; Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; Patto internazionale sui diritti civili e politici; la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne; Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne; relazione dell'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla morbidità e mortalità materna prevenibili e i diritti umani; i contenuti della IV conferenza mondiale di Pechino sulle donne).
(4-06251)
DI BIAGIO, AIELLO, BILARDI, CONTE, DALLA TOR, PANIZZA, Stefano ESPOSITO, BIGNAMI, RICCHIUTI, LAI - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la normativa vigente, ai sensi dell'art. 1, commi 563 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, ha previsto la progressiva equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e a tal riguardo fu istituito un tavolo tecnico operante dapprima presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, poi presso il Ministero dell'interno;
nonostante la definizione di tale principio equiparativo risalga ormai a più di un decennio fa, allo stato attuale permangono tra le diverse categorie di vittime numerose disparità di trattamento, che, oltre ad insistere su storie personali già gravate da eventi delittuosi, contribuiscono ad alimentare un consistente contenzioso amministrativo;
per quanto i profili di spesa di un intervento complessivo di equiparazione possano profilarsi come particolarmente onerosi, è ingiustificabile il consistente ritardo nell'adeguamento anche progressivo delle tutele. Tale ritardo è ascrivibile anche al rallentamento che ha condizionato in questi anni i lavori del tavolo tecnico che avrebbe dovuto garantire il coordinamento delle amministrazioni coinvolte nell'erogazione dei benefici e l'analisi puntuale della situazione. Il tavolo tecnico, infatti, rimasto quasi fermo nel biennio 2012-2014, ha potuto riprendere con forza la propria attività solo nel 2015 definendo finalmente una relazione conclusiva che illustrava una panoramica di riferimento rispetto alle quantificazioni e agli eventuali costi della manovra equiparativa;
tuttavia, nonostante il conseguimento di tale obiettivo, permangono forti perplessità in riferimento alle stesse evidenze fornite nella relazione conclusiva del tavolo tecnico, dove alcune stime sembrerebbero

sovrastimate rispetto alla realtà dei fatti. Un esempio eclatante si desume dalle stime di spesa previste, per il decennio 2015-2026, relativamente all'adeguamento dell'assegno vitalizio mensile *ex* articolo 2 della legge n. 407 del 1998, da 258,23 euro a 500, di cui beneficiano coloro che abbiano riportato un'invalidità superiore al 25 per cento;

le stime fornite a tal riguardo dal Ministero dell'interno ed inserite nella relazione del tavolo tecnico considerano che la platea di beneficiari al 2015 come composta di 2479 unità, per una spesa annuale complessiva pari a 9.024.948,24 euro e con conseguente stima di spesa pari a 18.127.241,28 euro per l'eventuale adeguamento dell'assegno. Ma la stima finale al 2026 fornita dal Ministero prevede una platea di 7.023 ipotetici beneficiari per una spesa totale, incluso l'adeguamento, pari a 59.292.068,67 euro;

a giudizio degli interroganti è evidente che una simile cifra sia considerevole e tuttavia risulta difficile comprendere il meccanismo di stima degli ipotetici beneficiari che porta in 10 anni le vittime del dovere da 2.479 a 7.073, quasi triplicandone l'ammontare in una visione che definire "pessimistica" sembra un eufemismo. Se si considera che i primi interventi di tutela delle vittime del dovere risalgono al 1961 non si capisce la *ratio* sulla base della quale il numero delle persone interessate, che in 54 anni è arrivato a contare circa 2.500 unità, dovrebbe subire improvvisamente un'impennata che in 10 anni ne triplicherebbe l'ammontare;

sembrerebbe che all'originaria cifra di 2.479 feriti sia stato applicato un coefficiente di incremento del 10 per cento annuo, che se nel passaggio dal 2015 al 2016 comporta un aumento di circa 250 unità, già nel passaggio dal 2025 al 2026 definisce un incremento di circa 600 unità: un dato assolutamente discutibile che avrebbe potuto e dovuto essere approfondito in sede di lavori del tavolo tecnico e sul quale sarebbe necessario condurre ulteriori approfondimenti;

su tutta la questione permane dunque una mancanza di chiarezza che condiziona fortemente il percorso di equiparazione e che sarebbe opportuno rettificare, sia per conseguire al meglio gli obiettivi di tutela, sia per garantire quell'imprescindibile trasparenza che dovrebbe caratterizzare l'azione amministrativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto evidenziato;

sulla base di quale meccanismo siano state formulate le stime degli ipotetici beneficiari che portano in 10 anni le vittime del dovere da 2.479 a 7.073, definendo conseguentemente l'impegno di spesa per lo Stato ;

se non ritengano opportuno avviare ulteriori approfondimenti delle stime fornite nella relazione del tavolo tecnico, al fine di verificarne la congruità e rimodulare eventualmente le previsioni di spesa, anche allo scopo di garantire un'azione di tutela quanto più coerente ed efficace.

(4-06252)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

come emerge da un comunicato stampa diffuso il 30 luglio 2016, il presidente di Pubbliservizi SpA, partecipata della Provincia oggi Città metropolitana di Catania, ha scritto alle autorità, dal sindaco della Città metropolitana di Catania, Enzo Bianco, al presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, dal Procuratore della Repubblica Carmelo Zuccaro al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, per fare presente la situazione in cui versa l'azienda che egli presiede da poco. Con l'insediamento della nuova dirigenza, avvenuto il 22 giugno 2016, è stato avviato un importante percorso di verifica dei conti della società che ha fatto emergere diverse anomalie contabili e molteplici violazioni di norme di legge. Conseguentemente, il 20 luglio è stata istituita una commissione interna al fine di accertare l'esposizione debitoria della Pubbliservizi SpA nei confronti dei fornitori;

sempre su disposizione dello stesso presidente, a seguito di indagini interne, è stata redatta dalla Pubbliservizi una relazione per descrivere al meglio la situazione emersa, in particolare, sulla esposizione debitoria della stessa società nei confronti dei fornitori e sulle anomalie contabili nella

gestione della "piccola cassa";
la commissione ha esaminato complessivamente la composizione del debito verso fornitori al 31 dicembre 2015, pari ad un totale di 3.567.071,28 euro. Sulla base della documentazione vagliata e delle risultanze contabili, la verifica del debito ha fatto emergere, su una parte di esso, irregolarità amministrative rispetto alle vigenti disposizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e affidamenti di servizi, lavori e forniture. Questa quota è stata stimata in ben 2.400.000 euro, di cui circa 1.890.000 per fatture prive del codice identificativo di gara (CIG) e circa 880.000 euro da imputare a procedure ad evidenza pubblica rispetto alle quali, in fase di esecuzione, sono state apportate varianti che hanno superato il 20 per cento del valore contrattuale, ovvero cambiamenti approvati in assenza delle necessarie procedure. Successivamente, è stato richiesto un parere legale inerente alla possibilità di stralciare dal bilancio 2015 della società le fatture ritenute illegittime. Il parere, reso in data 18 maggio 2016, rimarca l'illegittimità delle fatture prive di CIG (emesse sulla base di prestazioni non eseguite ovvero sulla base di contratti da ritenersi nulli) e ha ritenuto sussistente l'obbligo in capo all'ente chiamato a svolgere il controllo analogo di stralciare, in sede di approvazione del bilancio 2015, le partite contabili relative alle posizioni debitorie iscritte a favore dei fornitori facenti riferimento alle posizioni predette e oggetto del parere;
in data 13 luglio 2016, veniva notificato presso la sede legale della Pubbliservizi SpA decreto ingiuntivo da parte della società Plastica Sicula Srl per l'omesso pagamento di 2 fatture. Successivamente alla ricezione, veniva avviata la verifica del credito richiesto nei confronti della società tramite la ricerca delle fatture e dei relativi ordini. Da una prima verifica della scheda contabile del fornitore non vi era traccia di alcuna fattura insoluta. Attraverso la verifica delle fatture veniva rilevato che una fattura risultava pagata per cassa dal coordinatore del servizio pulizia, mentre l'altra risultava inesistente agli archivi contabili della società;
successivamente è stata effettuata un'ulteriore verifica della movimentazione della "piccola cassa" affidata al dipendente preposto: sono state rilevate ulteriori anomalie contabili: pagamenti subdolamente suddivisi al fine di eludere il divieto di trasferimento di denaro in contanti sopra la soglia (ai tempi dei fatti di 1.000 euro), utilizzo di una carta prepagata personale per la piccola cassa nella quale venivano effettuate ricariche a prescindere dalla reale ed effettiva presenza della documentazione di spesa, saldo medio della carte sproporzionato rispetto alla funzione propria della piccola cassa. La società attribuisce le responsabilità per ciò al dipendente P. S., di tipo penale (configurando le ipotesi di appropriazione indebita ovvero truffa aggravata e dichiarazione fraudolenta), amministrativo-contabile (procurando alla società un danno di tipo erariale) e disciplinare (violando gli obblighi di condotta sanciti dalla legge e dal codice di comportamento) e avviando così per il dipendente il percorso di risoluzione del contratto di lavoro;
conseguentemente, sono state avviate indagini sulla gestione della piccola cassa negli anni che vanno dal 2008 al 2016: è venuto alla luce che in azienda veniva utilizzato denaro per pagamenti contanti ingiustificati per la piccola cassa nei confronti di alcuni fornitori, al fine di raggirare i limiti imposti dalla legge, caricando carte ricaricabili intestate a dipendenti per importi esorbitanti. Queste procedure illegittime erano consuetudinarie nelle precedenti amministrazioni che non hanno effettuato alcun controllo finanziario-amministrativo. Secondo il principio della tracciabilità della spesa, infatti, anche nella gestione delle spese di minore entità, le società pubbliche hanno il dovere di redigere un proprio regolamento interno che impone all'amministrazione regole di gestione condivise e trasparenti. È emerso l'uso improprio e sconsiderato di decine di carte prepagate e della relativa procedura che serviva verosimilmente a creare provviste di denaro in contanti il cui uso è ancora da accertare nella sua complessità. Si sottolinea, inoltre, il mancato controllo, riscontro e verifica da parte degli organi preposti che ha portato ad un giro di contante di pubbliche risorse che, oltre ad essere illegittimo, fa sorgere il sospetto di appropriazione indebita, truffa aggravata e dichiarazione fraudolenta allo Stato per gli intestatari della carta e per altri soggetti terzi. Infatti, non si spiegherebbe un uso abnorme della piccola cassa se non per favorire fenomeni corruttivi di massa,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano dare supporto all'attuale dirigenza, per

completare l'azione di ripristino delle condizioni di legalità nella gestione di questa importante società di servizi.

(4-06253)

MONTEVECCHI, GIROTTO, DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CASTALDI, BERTOROTTA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 7 dicembre 2013, visto il decreto direttoriale del 6 dicembre 2013, è stato disposto l'avvio di una procedura per la selezione di 500 giovani laureati da formare, per la durata di 12 mesi, nelle attività di inventariazione e di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano presso gli istituti ed i luoghi della cultura statale;

i candidati, aventi punteggio idoneo, hanno sostenuto, nel gennaio 2015, un esame scritto a *quiz*, il cui risultato è stato sommato al punteggio della valutazione dei titoli, creando una graduatoria definitiva a scorrimento, pubblicata sul sito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel marzo 2015;

a fine maggio è stato avviato il programma formativo ed il 30 giugno 2015 è stata pubblicata la circolare n. 33, con la ripartizione dei progetti per istituti e le loro specifiche;

considerato che:

inizialmente, il bando prevedeva un assegno annuale di 5.000 euro lordi, a parere degli interroganti del tutto sproporzionati rispetto al lavoro che i tirocinanti erano chiamati a svolgere e inappropriato rispetto alle qualifiche richieste;

a settembre 2015, i vincitori del concorso hanno iniziato a svolgere la loro attività, percependo, fino a dicembre, l'importo di 489 euro mensili;

a partire da gennaio 2016, i pagamenti sono stati interrotti, ma i tirocinanti hanno continuato a svolgere le proprie attività;

ad aprile 2016, sul sito del Ministero è stata pubblicata una circolare della Direzione generale educazione e ricerca, del seguente tenore letterale: "per quanto riguarda l'indennità di formazione residua, essa dovrà essere liquidata parametrando l'importo complessivo alla durata residua del percorso formativo e dividendo l'ammontare su base mensile. Per esempio, un importo complessivo a titolo di indennità residua pari ad euro 2.385,00, parametrato all'orizzonte temporale 1.1.2016-30.6.2016 genererà una rata mensile pari ad euro 397,50 di cui nella mensilità di aprile dovranno essere corrisposti anche gli arretrati di gennaio, febbraio e marzo". Pertanto dalla già, a parere degli interroganti, misera somma, sono state detratte le trattenute a titolo di IRAP e INAIL;

tuttavia, ad oggi, in alcune regioni, ad esempio Marche o Campania, i pagamenti non sarebbero stati effettuati;

considerato inoltre che, poiché i tirocini sono terminati, ma le attività non sono ancora completate, i tirocinanti hanno presentato istanza al Ministero per ottenere una proroga del tirocinio, al fine di completare il lavoro iniziato, ma senza ricevere alcun riscontro, anche alla luce del fatto che il Ministero ha pubblicato il 24 maggio 2016 un bando per 500 funzionari, che non tiene assolutamente conto dei titoli dei tirocinanti e quanto dagli stessi svolto, ai fini della partecipazione al concorso; in questi giorni, inoltre, è stato notificato un ricorso per l'annullamento del bando dinanzi al TAR del Lazio;

considerato infine che a parere degli interroganti, è opportuno assumere impegni concreti volti alla tutela dei giovani neo laureati, schiacciati dal ricatto precarietà o fuga all'estero, e del patrimonio artistico e culturale italiano, che non può permettersi di adattarsi alla precarietà,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per risolvere la situazione, a parere degli interroganti imbarazzante, e reperire le risorse necessarie alla distribuzione dei pagamenti dovuti ai tirocinanti vincitori del bando;

quali opportune iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare, al fine di tutelare le figure professionali operanti nel settore dei beni culturali e archeologici.

(4-06254)
MONTEVECCHI, SERRA, MORONESE, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO, COTTI, CASTALDI, BERTOROTTA, PUGLIA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
in data 16 settembre 2015 veniva pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 il "Bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali";
le domande di partecipazione al concorso dovevano essere inviate telematicamente entro il 30 ottobre 2015;
considerato che:
alla procedura di selezione potevano partecipare coloro che alla data di pubblicazione del bando fossero in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 182 e dall'allegato B del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero svolto già attività di restauro utili elencate nell'art. 3.5 del bando stesso;
con decreto del direttore generale Educazione ricerca del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dell'11 novembre 2015 è stata costituita la Commissione di valutazione delle domande pervenute al Ministero. La commissione era così composta: Maria Assunta Lorrai, ex dirigente generale del Ministero; Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, dirigente di II fascia del Ministero, soprintendente belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, diplomata restauratore ICR (Istituto conservazione ed il restauro); Pietro Petraroia, ex dirigente generale cultura della Regione Lombardia, ex dirigente storico dell'arte del Ministero; Marisa Laurenzi Tabasso, docente all'università di Roma "La Sapienza" in "Tecnologie per la conservazione dei beni culturali", ex dirigente ICCROM (International centre for the study of the preservation and restoration of cultural property), ex direttore del Laboratorio di prove sui materiali dell'ICR; Eugenio Vassallo, già ordinario di Restauro architettonico all'Istituto universitario di architettura di Venezia;
il termine dei lavori della commissione era previsto per il 31 maggio 2016, con eventuale proroga di 60 giorni;
a selezione ancora in corso, il 19 maggio è stato pubblicato il bando "Ripam" di assunzione di 500 funzionari fra cui 80 restauratori; tra i requisiti richiesti vi è anche il possesso di quanto previsto dall'art. 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
considerato inoltre che:
a pochi giorni dalla chiusura dei lavori della commissione (scaduta il 31 maggio 2016 e prorogata di 60 giorni al 31 luglio 2016), finalizzati alla pubblicazione dell'elenco restauratori, il 21 luglio 2016 è stato pubblicato un elenco parziale che anticipa il riconoscimento della qualifica di restauratori agli aventi diritto, soltanto 858, in quanto diplomati nelle scuole di alta formazione del Ministero, consentendo loro di partecipare al concorso per funzionari restauratori;
risulta agli interroganti che gli aspiranti restauratori non rientrati nell'elenco si sono mobilitati ed hanno annunciato azioni legali volte all'annullamento dell'elenco;
considerato infine che:
a giudizio degli interroganti, ad aggravare la portata del *vulnus* a carico dei partecipanti al bando per il riconoscimento della qualifica di restauratore è intervenuta un'ulteriore proroga dei lavori della commissione al 30 giugno 2017;
nel frattempo, gli aspiranti restauratori non rientranti nell'elenco, pur se altamente qualificati, non potranno vedersi riconosciuto alcun titolo;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
occorre riconoscere le qualifiche e le competenze di coloro che svolgono la delicata professione di restauratore; inoltre, tramite bando pubblico non possono essere adottate quelle che appaiono come discutibili ed inopportune corsie preferenziali;
la pubblicazione dell'elenco pregiudica i diritti di coloro che sono rimasti esclusi pur partecipando al bando, anche in considerazione del fatto che l'art. 182 del codice dei beni culturali elenca i requisiti per la qualifica di restauratore e che tra questi non risulta il possesso del diploma ottenuto presso le scuole di alta formazione;

desta sospetti la lentezza con cui la commissione sta svolgendo il compito attribuitole,
si chiede di sapere:
quali siano le effettive motivazioni che hanno contribuito ad adottare i provvedimenti citati e il relativo *iter* di adozione;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la pubblicazione dell'elenco provvisorio sia lesiva dei diritti degli altri restauratori che hanno partecipato al bando di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali e che attendono le valutazioni dell'apposita commissione esaminatrice.
(4-06255)
MONTEVECCHI, GIROTTO, DONNO, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CASTALDI, BERTOROTTA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il *festival* Puccini di Torre del Lago (Lucca) è uno dei *festival* lirici più importanti d'Italia e l'unico al mondo dedicato al compositore Giacomo Puccini che si svolge ogni estate, nei mesi di luglio e agosto, proprio nei luoghi che ispirarono le sue melodie;
nato nel 1930, con il passare degli anni, il *festival* è diventato un appuntamento che richiama migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo per ascoltare le più grandi stelle della lirica, sotto la direzione di importanti direttori d'orchestra, ed ammirare straordinari allestimenti curati dai più famosi registi dei capolavori pucciniani;
considerato che:
negli ultimi anni, il *festival* pucciniano è balzato agli onori delle cronache non tanto per l'eccellenza degli eventi, quanto per gestioni poco rigorose;
l'ultimo evento eclatante è avvenuto il 15 luglio 2016, durante la serata inaugurale del *festival* 2016, con l'abbandono della direzione della "Tosca" da parte del maestro Alberto Veronesi, direttore d'orchestra nonché presidente della fondazione Festival Puccini, motivato dallo sconcerto per i fatti di Nizza e dalla rabbia per l'annullamento delle elezioni comunali di Viareggio da parte del Tar, a suo dire un grave attacco alla democrazia;
subito dopo la sua defezione, che ha provocato non pochi imbarazzi e polemiche, Alberto Veronesi si è dimesso dall'incarico di presidente della fondazione;
considerato inoltre che
il *festival* da sempre riceve contributi pubblici regionali, comunali e statali. A tal proposito, a mero titolo esemplificativo, si richiama il comunicato stampa della fondazione di presentazione del bilancio preventivo per la stagione 2016, nel quale si evince che il *festival* pucciniano ha a disposizione entrate per 4.740.967 euro suddivisi tra ricavi propri (38 per cento) e contributi pubblici (62 per cento) di cui effettivamente disponibili saranno 3.104.802 euro;
nel bilancio consuntivo del 2015, tra l'altro, si evince che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha attribuito alla fondazione stessa un contributo pari a 580.720 euro a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, a cui si aggiunge il contributo per le spese dei Vigli del fuoco per 8.346,36 euro;
inoltre, la fondazione gode di diritti di superficie su terreni di proprietà del Comune di Viareggio, inseriti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali; a tal proposito il collegio dei revisori della fondazione non espresse il suo parere sul bilancio consuntivo 2014 in attesa di una perizia sul valore delle suddette servitù, della quale non sembra esservi traccia;
sono però note le cattive condizioni economiche della fondazione e di conseguenza le difficoltà organizzative del *festival* pucciniano che dal 2010 ad oggi ha subito una costante perdita di esercizio;
per risanare la disastrosa situazione, la fondazione ha applicato una strategia di *spending rewiew*, ma a subirne le conseguenze sono stati i lavoratori, non pagati o pagati in ritardo, e la stessa qualità della manifestazione;
appena nominato presidente nel 2015, Veronesi, già noto per aver diretto in maniera tutt'altro che impeccabile altri *festival*, ha subito iniziato la sua a parere degli interroganti oscura strategia: la regista Vivien Hewitt è stata sollevata dall'incarico, licenziamento costato alla fondazione 8.000 euro a titolo

transattivo; a pochi giorni dall'inizio del *festival* 2015 è stata annullata una parte del programma del cartellone; è stata applicata una riduzione del 50 per cento agli stipendi degli interpreti; sono stati sostituiti cantanti e tagliate parti di orchestra e del coro; il licenziamento ad un anno dalla scadenza del contratto del direttore artistico Daniele De Plano. In compenso, però, sono stati noleggiati megaschermi ai lati del palco (costati 21.000 euro in più rispetto al preventivo delle spese di noleggio macchinari come indicato nel consuntivo 2015) e affittato il teatro in riva al lago per lo svolgimento di concerti di musica leggera mai svolti;

il 7 agosto 2015 il tenore Marco Voleri, mentre era in scena la "Turandot", precipitava da un'altezza di quasi 2 metri schiantandosi al suolo a causa della rottura del montacarichi sul quale era seduto, con conseguenti avvisi di garanzia e apertura delle indagini per lesioni colpose a carico di 4 esponenti del *festival* e uno dell'azienda proprietaria del macchinario.

considerato infine che la fondazione recentemente è stata oggetto di interesse della Corte dei conti, la quale ha chiesto informazioni in merito alla relazione della società di revisione Bdo di Firenze sullo stato della fondazione, una relazione che la stessa fondazione ha commissionato, salvo poi, con il cambio di presidenza dopo l'avvento dell'amministrazione Del Ghingaro, decidere di non acquisire, interrompendo il lavoro della Bdo. Inoltre, come si apprende da un articolo del quotidiano "Il Tirreno", edizione Versilia, del 21 giugno 2016, la Corte dei conti ha chiesto chiarimenti in seguito all'esposto di un consigliere comunale sull'incarico allo studio Sgro in materia di sicurezza di un valore di 18.000 euro annui, a fronte degli 8.900 spesi nel 2015 in favore del precedente consulente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle difficoltà legate al *festival* pucciniano e del *vulnus* ad esso arrecato e se, attesa la necessità di tutelare il *festival* e la sua unicità, intenda attivarsi affinché venga accertato se la gestione economico-finanziaria degli ultimi anni, in particolare nell'utilizzo di fondi statali, sia stata oculata, nonché dedicata all'effettiva buona riuscita delle manifestazioni e non abbia comportato danni allo Stato.

(4-06256)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-02808, della senatrice Bianconi ed altri, nonché le interrogazioni 3-02814 e 3-03054, della senatrice Bianconi, precedentemente assegnate per lo svolgimento alla 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), saranno svolte in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-02999, della senatrice Bianconi, precedentemente assegnata per lo svolgimento dalla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03089, del senatore Angioni ed altri, sull'accessibilità ai documenti informatici da parte di soggetti ciechi ed ipovedenti;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03094, della senatrice Blundo ed altri, sulle misure per favorire una corretta alimentazione sin dalla prima infanzia;

3-03096, del senatore Bocchino ed altri, sulle molteplici irregolarità di svolgimento del concorso per docenti 2016;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03091, del senatore Cervellini, sulla cessione del ramo d'azienda manutenzione dei mezzi aeroportuali da parte di Aeroporti di Roma;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03088, del senatore Angioni ed altri, su misure per favorire la diminuzione delle morti sul lavoro;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-03090, della senatrice Moronese ed altri, sulla realizzazione di un impianto di stoccaggio nel comune di Frasso Telesino (Benevento);
3-03095, della senatrice Granaiola ed altri, sull'introduzione del divieto di commercializzazione dell'avorio.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 673a seduta pubblica, del 2 agosto 2016, a pagina 251, l'ordine del giorno G15.13 (già em. 15.13) si intende sottoscritto, in corso di seduta, dai senatori Mandelli e Rizzotti.
Nello stesso Resoconto, a pagina 318, gli annunci relativi all'"Autorità di vigilanza sui lavori pubblici" sono sostituiti dai seguenti:

"**Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti e documenti**

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 20 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la documentazione concernente la ricognizione straordinaria sulle società organismi di attestazione (SOA).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 824).
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, dell'articolo 19, comma 5-*ter*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'articolo 213, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CCXL, n. 1)".

1.5.2.2. Seduta n. 675 (ant.) del 04/08/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

675a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 4 AGOSTO 2016

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente GASPARRI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 676 del 13 settembre 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,42)*.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, com'è noto, l'ordine del giorno di oggi prevede, tra l'altro, l'esame di un documento il cui esito potrebbe incidere sia sulla libertà personale di un senatore sia sulla stessa composizione della nostra Assemblea, e ritengo che tale argomento debba avere la priorità sugli altri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno al fine di anticipare l'esame del documento IV, n. 14.

Discussione del documento:

(*Doc.* IV, n. 14) ***Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi nell'ambito di un procedimento penale*** **(ore 9,42)**

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi nell'ambito di un procedimento penale (n. 9339/2009 RGNR DDA - n. 5448/2010 RGGip DDA - n. 50/2015 ROCC DDA)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha deliberato di proporre al Senato la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma della Costituzione. *(I senatori Malan e Falanga chiedono ripetutamente di intervenire)*.

Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende intervenire. (*Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e AL-A)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Non c'è mica il Duce, qua!

PRESIDENTE. Volevo constatare la presenza del senatore Stefano.

FALANGA *(AL-A)*. Presidente, sull'ordine dei lavori, intendo intervenire e chiedo la parola!

PRESIDENTE. Ho capito!

Sull'ordine dei lavori

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, atteso che l'ordine dei lavori è mutato, propongo, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento del Senato, l'ulteriore inversione dell'ordine del giorno, al fine di proseguire l'esame del disegno di legge sull'editoria, che abbiamo iniziato a votare nella giornata di ieri. Si tratta di un provvedimento atteso, su cui abbiamo lavorato intensamente in Commissione. Gli altri provvedimenti all'ordine del giorno seguono.

Il calendario, che prevede la priorità dell'esame del provvedimento sull'editoria, che già è stato preceduto da altri due punti all'ordine del giorno, è stato votato a maggioranza in Conferenza dei

Capigruppo. In sede di approvazione del calendario a seguito dell'ultima Conferenza dei Capigruppo c'è stata una proposta, presentata da alcuni colleghi, di anticipare l'esame dei documenti della Giunta e tale proposta è stata respinta a larga maggioranza dall'Assemblea.

Nuovamente, ieri i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno proposto di anteporre la discussione dei documenti esitati dalla Giunta all'esame del provvedimento sull'editoria, ma la proposta è stata avanzata in un momento in cui non era possibile farlo: mi meraviglio che tale proposta sia ora stata fatta propria dalla Presidenza, tuttavia è nelle sue facoltà.

Propongo dunque di mantenere il calendario che è stato approvato non solo con il voto formale della Conferenza dei Capigruppo, ma anche con un duplice voto dell'Assemblea, a larga maggioranza, e da intese raggiunte tra i Gruppi, sulla base delle quali i lavori in Commissione sono stati condotti in un certo modo.

Come è noto e come si è ben visto nel corso nelle numerose operazioni di voto svolte nella giornata di ieri, il provvedimento sull'editoria non ci entusiasma; abbiamo in gran parte votato contro gli aspetti più importanti, ma riteniamo che si debba comunque procedere nell'esame del provvedimento. Non abbiamo fatto neanche l'ombra di ostruzionismo. Siamo intervenuti nel merito su alcuni emendamenti e altri colleghi sono intervenuti più di noi.

Pertanto, ribadisco la richiesta di ulteriore inversione dell'ordine del giorno, rispetto a quella da lei disposta, signor Presidente, portando al primo posto l'esame del provvedimento sull'editoria.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, in questo momento il senatore Barani sta presentando all'Ufficio di Presidenza una proposta a mia prima firma e sottoscritta da tutti i componenti del Gruppo AL-A, tesa alla modifica, come norma transitoria eccezionale, dell'articolo 19 del Regolamento del Senato, che attribuisce alla Presidenza il potere di nomina dei componenti della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari e pone un divieto chiaro e assoluto, anche per l'Ufficio di Presidenza (e, quindi, per il Presidente), di sostituire nel corso della legislatura i componenti della Giunta e, ancor più, di integrarla con ulteriori componenti.

Signor Presidente, in questo Senato siede un Gruppo parlamentare, regolarmente costituitosi e autorizzato dalla Presidenza, composto di 18 senatori, che non sono rappresentati nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Dunque, in quest'Aula ci sono 18 senatori che non conoscono una virgola degli atti a sostegno delle prossime decisioni che dovremo assumere. Vale a dire che noi (che in questo momento, come ho detto anche in altre sedi, abbiamo a mio avviso una funzione di natura giurisdizionale, così come credo abbia anche la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari) dovremmo decidere senza che un nostro rappresentante ci abbia informati circa ciò che avrebbe dovuto e potuto leggere in sede di lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Signor Presidente, non mi chiamo Zanda: mi chiamo Falanga. Le voglio però ricordare che il presidente Zanda, all'inizio della legislatura, ha depositato come primo firmatario una proposta di modificazione del Regolamento. Non ho mai copiato da altri atti e ho cercato sempre di impegnare la mia fantasia e le mie conoscenze, a meno che non avessi il dubbio che chi poi avrebbe dovuto decidere, lo avrebbe fatto - ahimè - anche e soprattutto sulla base dell'autore della richiesta. Ecco perché ho preso la proposta di modificazione del Regolamento avanzata dai senatori Zanda, Schifani, Mario Mauro e Laniece, con cui si chiedeva alla Giunta per il Regolamento di derogare all'articolo relativo alla composizione del Consiglio di Presidenza del Senato, dando la possibilità di nominare altri senatori Segretari, al fine di avere un Consiglio di Presidenza in cui fossero rappresentati tutti i Gruppi neocostituiti. Nella proposta di modificazione si legge espressamente che tale esigenza di modifica nasceva dal fatto che, durante il corso della legislatura, si era costituito un altro Gruppo parlamentare, per cui occorreva derogare alla regola generale dell'articolo del Regolamento del Senato per consentire la nomina di altri componenti.

Signor Presidente, questa mattina, a nome di tutto il Gruppo AL-A, ho presentato agli Uffici questa proposta di modifica del Regolamento e, così come fecero i colleghi del Partito Democratico e il presidente Schifani, l'ho immaginata come norma eccezionale e transitoria per l'integrazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. In buona sostanza, ho chiesto alla Giunta per il Regolamento di modificare l'articolo 19, che dispone che: «La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitré Senatori ed è presieduta da un senatore che la Giunta elegge fra i propri membri». Il secondo comma di tale articolo, ed è qui il punto delicato, dispone che i Senatori sono nominati dal Presidente del Senato e che essi «non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni».

Poiché la Giunta delle elezioni, signor Presidente, svolge una funzione, come ho detto poc'anzi, delicatissima che, a mio avviso, come ripeto - e lo dico assumendomi la paternità di ciò che dico - ha anche una natura giurisdizionale, come è possibile che in un organismo del Senato con funzioni così delicate, un Gruppo di 18 senatori, regolarmente e ritualmente costituitosi, non abbia rappresentanza?

Signor Presidente, è un caso che ella non può trascurare. Questa mattina noi non siamo in grado di esprimere un voto e un convincimento compiuto e serio, specialmente se ciò che noi andiamo a decidere va a limitare il diritto costituzionale, garantito dalla Costituzione, della libertà personale.

Per questa ragione, signor Presidente, molto sommessamente mi devo opporre alla decisione assunta dalla Presidenza di inversione dell'ordine dei lavori, per consentire agli Uffici di lavorare e alla Giunta per il Regolamento di valutare la mia proposta, la nostra proposta, e fare in modo che venga fuori dalla Giunta una relazione conclusiva, un suggerimento, che sia frutto del contributo di tutte le forze politiche presenti in Senato.

Ho fatto riferimento al fatto che io non mi chiamo Zanda, perché creda, signor Presidente, nonostante io abbia nei confronti della sua signoria e dell'intero Ufficio di Presidenza un sentimento di sommesso rispetto e anche di considerazione e di stima, sono convinto che le logiche politiche faranno in modo che questa proposta rimanga insabbiata e si continui a consumare una sostanziale ingiustizia all'interno di questo Senato della Repubblica. Una ingiustizia che, più che conseguire effetti sulle nostre 18 persone, conseguirà effetti su chi - ahimè - non potrà avere in Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il nostro modesto contributo per far spostare l'ago della bilancia da una parte o dall'altra.

Io confido in lei. Lei è stato un magistrato e comprenderà, signor Presidente, che la mia richiesta è giusta e che, se è stata ritenuta giusta la stessa richiesta per i senatori Zanda e Schifani, oggi non può non essere giusta per me. Altrimenti, quel rispetto di cui le ho parlato e di cui le do garanzia potrebbe seriamente vacillare. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, certamente la sua istanza verrà esaminata. Devo dire che questo problema sorge in quanto c'è una insorgenza di nuovi Gruppi e modifiche all'interno di Gruppi; quindi, teoricamente, tutti gli organismi che coadiuvano la Presidenza e, comunque, l'amministrazione del Senato dovrebbero, di volta in volta, cambiare in relazione alla creazione di nuovi Gruppi o alla scomparsa di vecchi Gruppi. Il Regolamento è chiaro su questo punto, all'articolo 19.

In attesa di valutare la sua istanza, che merita, come tutte le altre, una approfondita valutazione, intanto proseguiamo con gli interventi sull'ordine dei lavori.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, premetto un'affermazione che non è di rito. Faccio questo intervento con assoluto rispetto nei confronti della sua decisione. Ritengo che ella, con questa decisione, presa ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, esprima un giudizio assolutamente possibile e pertinente.

Nella storia parlamentare, l'arresto è stato consentito sempre in presenza di gravi reati. Ella, con la sua esperienza, giudica questo un reato grave, ancorché, fra le altre cose, sia stato stabilito da una legge da noi approvata abbastanza recentemente, che disciplina nel codice penale la parificazione del reato di mafia a quello di terrorismo e quindi afferma una gravità tale per cui queste decisioni bisogna che

siano assunte immediatamente.

Mi permetto di osservare soltanto alcuni particolari.

Il primo è che sempre, nella storia parlamentare, quando il Presidente assume queste decisioni ai sensi delle prerogative a lui conferite dal Regolamento, lo fa comunque sottoponendo all'Assemblea la sua decisione in modo che sia confermata e condivisa e in questo senso non credo che l'Assemblea glielo negherà, per come è conformata la maggioranza e quindi per il rapporto tra maggioranza e opposizione esistente: la inviterei però a fare questo a conferma di una prassi e per rendere più forte la decisione.

Contemporaneamente osservo un altro particolare secondo me importantissimo. Il calendario dei lavori prevedeva la trattazione dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari a seguire rispetto al provvedimento che stiamo trattando. In questo senso si era preparato anche il senatore Caridi, che appartiene al mio Gruppo, il quale ha diritto di intervenire e sarebbe bene secondo me lo facesse nei confronti di tutti i componenti; egli però non è in Aula e non si è preparato, quindi forse sarebbe il caso che l'Assemblea e la Presidenza ci dessero il tempo di prepararci a questo.

Altra questione meno importante, ma comunque di grande rilevanza è che il documento relativo alla decisione su cui ella invita l'Assemblea ad esprimersi è pronto per l'Assemblea solo da questa mattina. Si tratta di una relazione di grande importanza, come abbiamo convenuto nel senso della sua richiesta e del prologo del mio intervento e credo che i senatori debbano essere messi nelle condizioni di studiarlo almeno per qualche tempo, visto che è disponibile soltanto da questa mattina. Questo è stato sempre fatto: non c'è precedente alcuno diverso da questa procedura. Il senatore Palma ha più volte osservato, anzi, che questo è limitativo dell'attività parlamentare e quindi, nel suffragare la capacità decisoria, perché i senatori non sono posti nelle condizioni di esaminare tutti i documenti che sono a disposizione dei componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, auspico che almeno possano leggere con una certa calma questo documento e che non si affidino soltanto alla relazione del relatore, per quanto ottima, compiuta e certamente dotta, e agli interventi dei senatori che potrebbero essere un po' di parte.

Le ricordo che non è previsto un orario per la fine della seduta dell'Assemblea (e tutti siamo preparati in proposito) e che la trattazione di altri casi simili ci ha impegnati per qualche ora, quindi questo comporterebbe un andamento un po' schizofrenico dei lavori dell'Assemblea, nel senso che dovremmo riprendere l'esame di un provvedimento importante dopo che un altro documento è stato trattato abbastanza a lungo.

Per come sono andati i lavori ieri, quando abbiamo già esaminato in poco tempo l'articolo 1 del disegno di legge sull'editoria, credo che l'Assemblea si possa impegnare a concludere l'esame di tale provvedimenti entro una buona ora della mattinata e quindi poi a procedere con calma, alla presenza del senatore Caridi ed avendo esaminati i testi, all'esame del documento della Giunta.

Formulo quindi due richieste: qualora ella lo ritenga, seguire la prassi e sottoporre la sua decisione al voto dell'Assemblea, per fare in modo che sia seguito una prassi costante nelle passate legislature; in subordine, consentire un po' di tempo per leggere il documento e affinché il senatore Caridi possa essere presente.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, ferme restando le sue prerogative, su cui non possiamo assolutamente dirle nulla, vorremmo rimarcare le prerogative di una Conferenza dei Capigruppo, che aveva votato un ordine del giorno, tra l'altro proprio perché c'era l'esigenza di arrivare alla definizione dei documenti della Giunta delle elezioni e devo dire che la Commissione ha lavorato veramente di gran lena e con grande impegno per giungere alla definizione di questi documenti. Peraltro, non è che lei ci abbia fatto votare un calendario in cui detti atti erano così procrastinati nel tempo: sono posizionati esattamente dopo il disegno di legge sull'editoria, provvedimento che, tra l'altro, avevamo tutti ritenuto estremamente importante.

Pertanto, non essendo previsto un orario di chiusura della seduta di oggi, abbiamo tutto il tempo per

svolgere tranquillamente tutti i punti all'ordine del giorno, che abbiamo stilato insieme dei quali, soprattutto, sono stati già prodotti i documenti necessari. Le chiederei un *surplus* di attenzione, rispetto a un calendario votato a maggioranza in Conferenza dei Capigruppo e anche da quest'Assemblea.

COMPAGNA *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(CoR)*. Signor Presidente, l'ordine dei nostri lavori è stato abbastanza singolare questa mattina. Come lei certamente sa, era prevista - e credo si stia ancora svolgendo - una non importante, ma importantissima seduta delle Commissioni congiunte affari esteri e difesa. Argomento (lo dico senza enfasi): la guerra.

Ora, abbiamo abbondantemente delibato, proprio a proposito delle sedute della Giunta delle autorizzazioni a procedere, il rapporto che c'è tra i lavori dell'Assemblea e i lavori delle Commissioni. Mi pare che lei abbia più volte richiamato la norma che prevede la possibilità, per le Commissioni, di riunirsi e di discutere anche se l'Assemblea è riunita, purché non si voti. E come faceva lei, presidente Grasso, alle 8,30 di questa mattina, quando credo che i colleghi Casini e Latorre siano ancora lì, a sapere che non si sarebbe deciso se un documento di indirizzo - sulla guerra, ripeto - possa essere votato o no, rinviato a ferragosto, all'audizione della Mogherini e quant'altro, o sottoposto all'Assemblea, in questa materia?

Signor Presidente, con tutto il rispetto, non posso che giudicare scorretta nei confronti delle sue funzioni la decisione che lei ha comunicato a quest'Assemblea, dal momento che tutti i senatori, nella prospettiva di votare un'inversione dell'ordine del giorno che i colleghi del Movimento 5 Stelle avevano annunziato ieri, avevano abbandonato, tranne Casini e Latorre che presiedevano, i lavori della Commissione.

Signor Presidente, le chiedo, allora: possiamo condurre i lavori dell'Assemblea in rapporto alle altre responsabilità del Senato e dei senatori con tanta precarietà, con tanta occasionalità?

Non posso che rispettare le sue prerogative, la sua persona e persino la sua decisione o proposta che sia; ma, francamente, devo anche dirle che essa è abbastanza offensiva verso quella che è in generale la figura di garanzia del Presidente del Senato. *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

Certo, come ha ricordato molto bene la collega Bianconi, la Conferenza dei Capigruppo aveva previsto la possibilità che, ove conclusi i lavori in Giunta, l'Assemblea ad un certo punto si aprisse alle risultanze della Giunta. Ma c'era un collega che adesso, prima di me (non a caso un componente della Giunta), aveva l'onestà di senatore - smettiamola con l'onestà intellettuale, perché l'onestà di parlamentare è più importante - di ricordare a se stesso e a noi che quel documento prima di stamattina non era pronto e che quel documento pare sia stato redatto prima che, nella giornata di ieri, da parte del collega Caridi fosse portato all'attenzione della Giunta un documento non meno importante, relativo al fatto che il cosiddetto pentito, che lo tacciava di presenza ad un certo colloquio in una certa data, in quella data era recluso in carcere.

Non le sembra allora che la sua proposta sia troppo frettolosa, troppo affrettata, troppo poco rispettosa dei lavori delle Commissioni affari esteri e difesa riunite e della legge sull'editoria? Si tratta di un tema di grande delicatezza e importanza, che richiede un approfondimento. Non ci si può sdraiare sul fatto, con onestà anche qui senatoriale, che la settimana scorsa i colleghi a cinque stelle ci hanno detto che loro avrebbero votato a favore delle autorizzazioni all'arresto, per chiunque e comunque. Posizione legittima, ma non si può strumentalizzare la posizione di un nucleo consistente di un Gruppo numeroso per organizzare tatticismi e ginnastiche di calendario che, fatte dalla Presidenza, cercano e temo riescano ad appannare quel ruolo di garanzia che alla Presidenza compete. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. Per informazione, le Commissioni riunite hanno finito da tempo i loro lavori. *(Commenti del senatore Compagna)*.

Non essendovi altre richieste di intervento, ringrazio per il contributo dato sull'ordine dei lavori e, rimanendo fermo sulle mie decisioni, do la parola al senatore Stefano.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ma come? C'è una richiesta!

PRESIDENTE. La sua richiesta contrasta con la decisione della Presidenza, senatore Malan.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Vorrei fare un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. E vediamo il Regolamento.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. L'articolo 56, comma 3, del Regolamento le consente di assumere la decisione che ha appena preso, ma ricordo la rilevanza della decisione che lei ha preso, il fatto che il calendario era stato deciso in Conferenza dei Capigruppo e anche il fatto che mi sembra che il senatore Mario Ferrara abbia detto che la presenza del senatore Caridi fosse necessaria e non era previsto che venisse a quest'ora. Ricordo insomma la somma di tutte le difficoltà oggettive che ci sono e la sorpresa, signor Presidente, che quest'Assemblea le manifesta, rispetto alla decisione che ha preso, facendo riferimento ad un comma sicuramente esistente, dal momento che l'Aula si era preparata ad esaminare il calendario così com'era stato deciso dalla Capigruppo. Non c'erano procedure ostruzionistiche in atto, non c'era alcunché che facesse immaginare che non si potesse concludere il calendario che era stato stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Le chiedo quindi formalmente di convocare la Conferenza dei Capigruppo per discutere la sua proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Paolo Romani, se il tema della Conferenza dei Capigruppo è la mia decisione, mi dispiace ma non c'è motivo di convocarla.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Non è la sua decisione, ma la modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea. Se il calendario è stato deciso in sede di Conferenza dei Capigruppo, ritengo sia corretto che si modifichi nella stessa sede dove tutti i Capigruppo si possono esprimere sulla sua proposta.

PRESIDENTE. Senatore Paolo Romani, come lei mi insegna questa non è una modifica di calendario ma solamente un'inversione dell'ordine del giorno. L'argomento che stiamo per affrontare è già all'ordine del giorno, quindi non è una modifica di calendario. Mi sono limitato ad anticipare un argomento la cui trattazione era già prevista; l'ordine del giorno è già stato deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo, per cui non ritengo di dover convocare nuovamente la Conferenza per questo motivo.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, prendo atto della sua decisione e lo faccio avendola appresa, come tutta l'Assemblea, nel momento in cui ce la ha comunicata qui.

Mi permetta di svolgere soltanto due considerazioni.

La prima è il riconoscimento all'Assemblea del Senato della qualità del lavoro svolto in questa fase finale della sessione estiva. L'Assemblea del Senato ha lavorato molto intensamente, fuori dagli orari abituali; ha lavorato con molta responsabilità, non c'è stato mai da parte di nessuno - nemmeno da parte delle opposizioni - alcun momento di ostruzionismo. Io credo che di questo noi, in questo momento, dobbiamo dare atto all'Assemblea. Sottolineo che per questa ragione, ai colleghi dell'opposizione che nelle ultime giornate avevano ipotizzato la possibilità di intervenire sull'ordine del giorno, avevo suggerito di non modificarlo, perché mi sembrava che seguire l'ordine del giorno, secondo le modalità che l'Aula aveva affrontato, avrebbe aiutato lo svolgimento dei nostri lavori.

In secondo luogo, ci sono dei momenti nella vita del Parlamento nei quali il Parlamento stesso è chiamato a scelte molto difficili, di grande responsabilità e di grande serietà; questo è uno di quei momenti. Io sono certo che l'Assemblea del Senato continuerà ad esprimersi secondo coscienza, secondo diritto, secondo senso dello Stato anche nelle decisioni che in questa mattinata noi siamo chiamati ad assumere.

Quindi, ripeto - concludendo - che il nostro Regolamento è molto chiaro: quella assunta è una decisione del Presidente, della quale io prendo atto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che nella discussione sull'ordine dei lavori potrà intervenire un senatore per Gruppo.

Ne ha facoltà, senatore Buemi.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, vorrei semplicemente porre una questione che credo riguardi la sua decisione, ma anche la sua coscienza e il suo precedente ruolo di magistrato.

Nei giorni scorsi, quando abbiamo esaminato la questione riguardante il collega Giarrusso, lei si è assunto la responsabilità di rinviare al giorno successivo, perché il collega Giarrusso era assente da quest'Aula, in missione.

ENDRIZZI *(M5S)*. In missione con la Commissione antimafia!

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Ora, io credo che, a fronte di un calendario dei lavori d'Assemblea stabilito nei giorni scorsi, bisogna riconoscere al collega Caridi la possibilità di assentarsi dall'Aula fino al momento in cui non verrà esaminata la questione che lo riguarda.

L'inversione dell'ordine del giorno che lei ha disposto in base ai poteri che il Regolamento le conferisce, Presidente, ha mutato questa situazione. Il collega Caridi qui non c'è e le chiedo, pertanto, di mantenere la situazione precedente, in modo da garantirgli lo stesso trattamento che è stato garantito al collega Giarrusso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Uno era in missione, ma l'altro, fino a mezz'ora fa, sapeva che i lavori di quest'Aula si sarebbero svolti secondo l'ordine precedentemente indicato, vale a dire prima l'esame del provvedimento che avevamo iniziato a discutere ieri, poi la trattazione della questione riguardante il collega Minzolini e, successivamente, la sua.

Signor Presidente, lei non è più magistrato e questo può essere un vantaggio o uno svantaggio per il Paese. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. È però Presidente a garanzia di questo Senato ed io la invito ad assumere atteggiamenti coerenti ed uguali nei confronti di tutti i membri di questo ramo del Parlamento.

Senza guardare al futuro, Presidente, guardiamo al presente, perché è nel presente che facciano giustizia o ingiustizia: il futuro lo hanno in mano gli altri. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Buemi. Le faccio presente, però, che da quando è stata annunciata l'inversione dell'ordine del giorno, sono passati circa cinquanta minuti. *(Vivaci commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Il senatore Caridi ha facoltà, in qualsiasi momento della procedura che si avvierà, di prendere la parola e di avanzare le sue difese. La procedura sarà lunga: ci sarà una relazione, si svolgerà poi la discussione e ci saranno le dichiarazioni di voto. Garantisco quindi che, in qualsiasi momento il senatore Caridi verrà qui in Aula, avrà facoltà di prendere la parola, anche al di fuori dei momenti della procedura in cui è possibile farlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è quanto le rispondo. *(Applausi dal Gruppo M5S. Il senatore Barani fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Ha già parlato il senatore Falanga.

BARANI *(AL-A)*. Non ha parlato nel merito, ma di una modifica del Regolamento.

PRESIDENTE. Le do la parola come Capogruppo.

BARANI *(AL-A)*. La ringrazio, Presidente.

Vede, io faccio il medico nella vita…

PRESIDENTE. Anche il senatore, spero.

BARANI *(AL-A)*. La mia professione è quella del medico e, prima di somministrare una terapia, cerco di fare una diagnosi con un esame obiettivo, facendo un'anamnesi sulla base di esami di laboratorio, perché altrimenti rischierei di danneggiare la vita del paziente.

Il mio Gruppo, signor Presidente, come ha detto prima il senatore Falanga, non fa parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: non abbiamo visto un documento, non sappiamo nulla. Siamo sprovveduti su tutto, mentre vorremmo poter vedere le carte almeno per qualche ora, per capire di che cosa stiamo parlando. Come un medico, infatti, deve fare un esame obiettivo, analisi di laboratorio ed una diagnosi prima di somministrare una terapia; il mio Gruppo deve poter vedere le carte prima di esprimere un voto. Questa è la democrazia.

Spero, signor Presidente, che nella sua vita di magistrato, quando ha emesso una sentenza, non lo abbia fatto a scatola chiusa e si sia guardato gli atti. *(Applausi dal Gruppo AL-A e FI-PdL XVII)*. Spero questo, perché è questa la democrazia e lei qui sta intaccando la democrazia.

Lei non si può permettere di venire qui una mattina e di dire di aver assunto una decisione (su pressione sappiamo di chi, forse gli dovrà un ringraziamento).

PRESIDENTE. Non le permetto di avanzare ipotesi e, in particolare, di avanzare ipotesi di pressioni. *(Applausi dal Gruppo PD. Vivaci commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Non glielo permetto, senatore!

BARANI *(AL-A)*. Guardi, c'è già stato qualcuno che ha ucciso Matteotti. Vorrà dire che qualcuno ucciderà me, perché lei qui non mi può minacciare, perché io sto parlando da senatore.

PRESIDENTE. Io minaccio? È lei che propone delle cose indicibili.

BARANI *(AL-A)*. Sto dicendo che siamo in democrazia e lei deve mettere il mio Gruppo in condizione di vedere le carte. Se non lo fa, non si comporta da Presidente. Glielo dico ad alta voce, perché sono socialista e non mi fa certamente paura lei! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Barani, nessuno vuole farle paura.

BARANI *(AL-A)*. Stamattina ha fatto una cosa che un Presidente non dovrebbe poter fare.

Il mio Gruppo le chiede ufficialmente una riunione della Conferenza dei Capigruppo, come ha già fatto qualcun altro.

PRESIDENTE. Ho già risposto in merito.

BARANI *(AL-A)*. Bella democrazia!

PRESIDENTE. Senatore Barani, se il suo Gruppo fosse stato presente all'inizio della legislatura, avrebbe avuto la sua rappresentanza nella Giunta delle elezioni, come tutti i Gruppi allora presenti. Finché non si cambia il Regolamento, non c'è possibilità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Pensi che ci sono senatori che si sono dimessi dalla Giunta, ma le loro dimissioni non sono state accettate perché devono permanere perché così stabilisce il Regolamento. Quindi, io applico il Regolamento; finché non lo si modifica, si deve applicare così come è.

Ripresa della discussione del documento IV, n. 14 (ore 10,25)

PRESIDENTE. Chiedo nuovamente al relatore, senatore Stefano, se intende integrare la relazione scritta.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rinvio alla relazione scritta per gli aspetti di dettaglio dei fatti contenuti nella richiesta della magistratura. Oggi in Assemblea, considerata la gravità del provvedimento, mi soffermerò sulle ragioni che hanno condotto la maggioranza della Giunta ad accogliere la mia proposta.

In via preliminare voglio ribadire, ancora una volta, che con riferimento ad una richiesta di misura restrittiva delle libertà personali di un senatore la Giunta deve concentrarsi sul *proprium* di sua competenza, vale a dire un'indagine serena e obiettiva circa la ricorrenza o no di elementi atti a far adombrare, in primo luogo, un *fumus persecutionis* nei riguardi del senatore interessato, deducibile - salvo casi abnormi e improbabili di soggettivistiche persecuzioni "dolose" di magistrati verso un parlamentare - dai contenuti oggettivi dell'atto di cui alla richiesta di autorizzazione. Come noto, al senatore Caridi è stato applicato l'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, il quale attualmente prevede, per i reati di associazione mafiosa, la presunzione di adeguatezza della custodia

cautelare in carcere. In particolare il legislatore ha stabilito che, per tali reati, in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la scelta del giudice è vincolata nel senso che subentra *ex lege* una presunzione di adeguatezza della sola custodia carceraria a soddisfare le esigenze preventive. Ciò avviene, quindi, in deroga al principio della custodia in carcere quale *extrema ratio*. A questo proposito, l'analisi della Giunta si è concentrata in particolare sulla ragionevolezza e plausibilità del reato contestato al senatore Caridi, che comporta di per sé le descritte conseguenze restrittive in termini di libertà personale. Ebbene, il materiale indiziario (richiamato e riassunto dal giudice delle indagini preliminari alle pagine 1.939 e seguenti dell'ordinanza) apparirebbe allo stato confermare l'affiliazione del senatore Caridi alla cosca De Stefano, la quale sembrerebbe averlo sostenuto in varie competizioni elettorali, grazie al rapporto che intercorreva - quantomeno inizialmente - tra lui e il dottor Chirico.

A questo proposito, durante l'audizione davanti alla Giunta, il senatore Caridi ha fatto presente di essere sì stato eletto sempre consigliere comunale, fra l'altro sin dall'età di ventisei anni, ma di essere stato bocciato in due competizioni elettorali per il Consiglio regionale (2000 e 2005), nelle quali pure, come noto, vale il voto di preferenza, e di essere stato eletto solo al terzo tentativo (nel 2010). Questo argomento difensivo, pur suggestivo, rischia di essere però una sorta di falso sillogismo a giudizio del relatore (mancata elezione "uguale" assenza di sostegno), nel senso che il sostegno elettorale dell'associazione avrebbe potuto ben esserci stato in concreto, ma non essere risultato sufficiente ad un esito positivo, tanto più che il gip ha fatto riferimento ad un mero ruolo di «affiliazione esecutiva».

Pertanto, ad un'attenta lettura condotta sul piano delle motivazioni addotte dalla magistratura richiedente, emerge che il quadro indiziario delineato nelle oltre 2.000 pagine di ordinanza del giudice per le indagini preliminari è particolarmente articolato e grave.

Ma non basta. Va anche sottolineato come non sia emerso l'elemento disdicevole di un eventuale appiattimento del gip rispetto alle richieste del pubblico ministero. Anzi, emerge una certa dialetticità dì posizioni, dal momento che il gip, nel riportare le proprie valutazioni conclusive in ordine alla posizione del senatore Caridi, ha ritenuto di riqualificare il capo di imputazione formulato dalla pubblica accusa nei confronti di quest'ultimo, con il delitto di cui all'articolo 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale, quindi escludendo il comma 2 dello stesso articolo.

Il gip ha infatti ritenuto che i segmenti di condotta descritti, riconducibili al senatore Caridi, ne indichino una differenziazione rispetto alle posizioni degli indagati Romeo, De Stefano e Sarra, cui spetta (specie ai primi due) funzione di direzione strategica e di pianificazione accompagnata a poteri deliberativi del costituto associativo mafioso. Sostanzialmente, infatti, il senatore Caridi si rivelerebbe essere la parte meramente esecutiva del progetto criminoso, l'esecutore dei deliberati del Romeo e del De Stefano, a quanto afferma il gip. Al contempo, agendo come strumento esecutivo del programma, egli avrebbe acquisito contatti ed appoggi da parte di molte articolazioni territoriali della 'ndrangheta operanti sul territorio cittadino, legate ai De Stefano.

Queste considerazioni credo che vadano innervate nel solco della giurisprudenza parlamentare in materia di rimozione dell'inviolabilità, trattandosi di un difficile bilanciamento fra il principio costituzionale dell'integrità del *plenum* dell'organo parlamentare - che rappresenta il fine complessivo della garanzia costituzionale contemplata dall'articolo 68, secondo comma, della Costituzione - e le esigenze di giustizia proprie dello Stato di diritto.

Circa la situazione dei coimputati, è utile sottolineare all'Assemblea che tutti i coindagati con il senatore Caridi per la medesima fattispecie di reato risultano destinatari di misure cautelari in carcere, tranne il dottor Chirico, ristretto agli arresti domiciliari però solo in considerazione dell'età avanzata.

In conclusione ed in sintesi, la straordinaria gravità del reato, la mancanza di una palese insussistenza delle esigenze cautelari, la consistenza delle ricostruzioni indiziarie e degli elementi probatori (non solo intercettazioni, ma anche convergenti dichiarazioni dei sei pentiti), l'evidente non implausibilità delle motivazioni addotte dalla magistratura richiedente e la stessa situazione dei coindagati hanno indotto la maggioranza della Giunta a proporre all'Assemblea l'accoglimento della richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare in carcere sollecitata nei riguardi del senatore

Caridi, versandosi in una tipica situazione in cui la «"grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti» - per usare le stesse parole della Corte costituzionale proprio a proposito delle immunità - non possono che prevalere sulle pur costituzionali (ma non a caso rimovibili) esigenze di tutela del *plenum* assembleare.

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea del Senato la concessione dell'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare una questione pregiudiziale e una questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato.

Ci troviamo di fronte a una richiesta di arresto per motivi gravi; si tratta di una richiesta rara, per ovvi motivi. Questa è senza dubbio la trattazione più rapida di una richiesta di questo tipo che ci sia stata finora, il che crea qualche problema per la preparazione: sono state citate la necessità della presenza del senatore Caridi e anche la necessità dei singoli senatori di prepararsi per questo voto che, più di qualunque altro (ma dovrebbero esserlo tutti), è un voto di scienza e coscienza. La coscienza dovremmo portarcela sempre appresso, mentre la scienza non l'abbiamo infusa e, dunque, dovremmo poter studiare le carte.

Mi dicono che tribunali chiamati a una decisione urgente su una questione estremamente simile e contigua (penso al tribunale per il riesame) impiegano di solito quindici giorni per deliberare. Noi abbiamo iniziato a trattare il caso del senatore Caridi martedì, con un piccolo assaggio la settimana scorsa. Pertanto, se conclusa oggi, porteremmo a termine l'intera procedura nel giro di meno di una settimana (cosa da cui non ci esimiamo di certo, perché è positivo riuscire a fare meglio di un tribunale ordinario).

Bisogna però dire una cosa. In questa sede non voglio entrare nel merito della molto dibattuta diatriba se noi siamo un organo giurisdizionale, oppure se lo siano Giunta o l'Assemblea. Noi tutti siamo però chiamati ad assumere una decisione, che, dal punto di vista degli effetti, di certo equivale a quella di un tribunale per il riesame chiamato a esprimersi su una richiesta di arresto.

Ebbene, noi non abbiamo fatto solo questo. Come tutti i colleghi ben sanno, le sedute della Giunta - quella di ieri, ma anche le precedenti - si sono svolte mentre erano in corso i lavori dell'Assemblea. Parecchi colleghi sono intervenuti sia in Aula, che in Giunta perché - oltretutto - a volte sono stati dibattuti argomenti per certi versi simili (penso, ad esempio, alla relazione sul processo penale). Il tempo finora impiegato ammonta quindi non a sei o sette giorni, ma a poche ore, perché nel frattempo sono stati esaminati provvedimenti estremamente importanti, come quello sull'editoria. Su questo disegno di legge, che abbiamo già iniziato a esaminare, tutti i colleghi che seguono seriamente i lavori si sono preparati, credendo che l'esame dei documenti della Giunta si sarebbe svolto successivamente.

Da qui la mia richiesta - e in questo senso si tratta di una questione pregiudiziale - di non trattare oggi l'argomento in esame e di rimandarlo a quando una nuova Conferenza dei Capigruppo riterrà di inserirlo nel calendario.

Desidero illustrare anche una questione sospensiva, chiedendo che l'esame del documento riprenda quando, tra pochi giorni (sembra una settimana), si esprimerà il tribunale per il riesame, il quale si sta prendendo più tempo di noi, pur facendo quello e basta, specialmente in questi giorni. Propongo dunque di riconvocarci quando si sarà riunito il tribunale per il riesame, il quale potrebbe molto facilmente addirittura annullare, dal nostro punto di vista, la richiesta di arresto e quindi rischieremmo di deliberare sua una cosa di cui un tribunale della Repubblica potrebbe fin dall'inizio riconoscere l'infondatezza, indipendentemente dalla qualifica di parlamentare del senatore Caridi.

Cito un altro elemento importante, che dobbiamo considerare. Proprio ieri, all'inizio dell'ultima seduta della Giunta, che si è svolta per discutere il documento in esame, ci è giunta dal senatore Caridi, che

l'aveva ricevuta grazie alle ricerche del suo avvocato, una documentazione relativa ad uno dei punti fondamentali su cui si regge l'accusa e, di conseguenza, tutto l'apparato che ha portato a richiedere l'arresto del senatore Caridi. Tale documentazione si riferisce ad un incontro - che si asserisce essere uno dei tanti - del senatore Caridi con un tal capo della 'ndrangheta - tale Caponera, se non vado errato - riferito da uno dei pentiti - o dichiaranti, dipende da come li vogliamo chiamare - su cui peraltro si fonda esclusivamente l'accusa, perché non ci sono altre prove. Ebbene, questo dichiarante citava in particolare un incontro tra il senatore Caridi e questo capo della 'ndrangheta, che sarebbe avvenuto nel 2006 o nel 2007. Si tratta di uno spazio temporale già piuttosto esteso, ma è anche normale, visto che siamo a distanza di anni. Ebbene, abbiamo la documentazione precisa e chiarissima, proveniente dagli uffici giudiziari, che ci dice che questo tal Caponera è stato in carcere almeno dal 2005 al 2009. Dunque, questo incontro di Caridi con questo capo della 'ndrangheta, che il dichiarante ha collocato nell'arco di settecentotrenta giorni, e che costituisce uno dei pochissimi elementi concreti, tra l'altro basato sulle dichiarazioni di un criminale, sia pur dichiarante, è palesemente falso. So bene che non posso chiedere di aspettare finché non sia terminato l'esame di questi fatti, che effettivamente potrebbe andare avanti in modo indefinito. Quantomeno credo che sarebbe un minimo ragionevole aspettare la pronuncia del tribunale per la libertà.

Sono perfettamente d'accordo con lei, signor Presidente, sul fatto che per un arresto chiesto per questi motivi da un tribunale - e se un tribunale chiede l'arresto non è per motivi trascurabili - bisogna decidere tempestivamente. Farlo tempestivamente, però, vuol dire decidere al tempo giusto e non il più presto possibile, a costo di fare le cose male. Osservo che uno degli altri capisaldi dell'accusa - si fa per dire: forse dovremmo chiamarli "capimolli" - è un'intercettazione telefonica, avvenuta dunque con piena coscienza da parte dell'autorità giudiziaria, del 20 aprile 2002. Lo ripeto: si tratta di un'intercettazione del 2002: per quattordici anni, come minimo (ma, da altri elementi presenti nelle carte, sembra che le indagini fossero già avviate da altri due anni, se non di più), secondo le carte che ci invia il tribunale, vi sarebbe stata una prova fortissima dell'adesione all'organizzazione criminale da parte del senatore Caridi. Quattordici anni! E per questi quattordici anni nessuno è intervenuto. In quattordici anni, non hanno trovato alcuno dei reati dei quali nelle carte pure si fa menzione a proposito del senatore Caridi. Ma su questo punto spero che non dovremo tornare in seguito, perché mi auguro che verrà accolta questa proposta. Ma dopo quattordici possiamo anche aspettare altri sette giorni. La magistratura, che fa questo di mestiere, ha aspettato quattordici anni, sapendo dal 2002 che (appunto secondo quell'organismo) la persona di Antonio Stefano Caridi è pericolosa, ha infatti aspettato quattordici anni!

Noi allora aspettiamo sette giorni, e non per aspettare qualcosa di strano, ma affinché un tribunale della Repubblica si esprima, sostanzialmente, sulla stessa questione sulla quale saremmo chiamati noi ad esprimerci in questo momento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, intervengo per illustrare una questione sospensiva e una questione pregiudiziale.

Non vorrei entrare nel merito, del quale spero sì che parleremo, ma non oggi, ma per parlare dei tempi e dei modi con i quali il Senato si è trovato ad affrontare tale questione.

Soltanto il giorno 15 luglio noi abbiamo saputo che il collega Caridi, che è arrivato ed è qui (e che secondo la Costituzione non è colpevole fino a sentenza passata in giudicato), sarebbe stato, come riportano ancora oggi i giornali, uno dei cinque componenti della cosca mafiosa, massonica e criminale che avrebbe condizionato negli ultimi vent'anni tutta la vita politica, amministrativa ed elettorale della Calabria, avendo condizionato le elezioni comunali, provinciali, regionali, nazionali ed europee. Quindi, un'accusa gravissima. Questi sarebbero i mammasantissima che hanno governato la Calabria.

Come ha detto il relatore questa mattina, questa accusa sui giornali c'è ancora, ma in realtà è caduta. Avete infatti sentito il relatore Stefano dire che il senatore Caridi non è uno dei capi, ma sarebbe un

semplice esecutore. E il relatore Stefano ha anche detto che non è implausibile che lo sia; poi vedremo, nel merito, come, quando e dove avrebbe fatto qualcosa di esecutivo.

Veniamo invece ai tempi e al perché della richiesta di sospensiva. In data 15 luglio a noi sono arrivate 2.050 pagine di richiesta, che, come membri della Giunta, ci siamo affrettati a tentare di leggere compiutamente. Il 27 luglio, però, sono arrivate altre 1.800 pagine integrative da parte della procura, che in parte modificano, come ha detto il relatore, largamente l'accusa. Caridi non era più il capo della cupola, ma diventava, da quanto abbiamo capito, semplicemente un esecutore.

Nel frattempo, era stata data al collega Caridi, come data di scadenza dei termini di difesa, il 1° agosto. Naturalmente i suoi avvocati hanno lavorato su queste 5.000 pagine e il 1° agosto egli ha depositato la sua documentazione difensiva che, come membri della Giunta, avremmo dovuto leggere con attenzione. In parte, naturalmente, lo abbiamo fatto, perché il 2 agosto abbiamo ascoltato anche il senatore Caridi, che è stato audito dalla Giunta e ha illustrato la documentazione. Da essa risulta (è la versione del senatore Caridi) che tutte le affermazioni fatte dai partiti circa la rilevanza di un appoggio della 'ndrangheta nelle sue vicende elettorali (dove, per le regionali, due volte su tre è stato, detto con un termine tecnico molto brutto, "trombato", cioè non è stato eletto) sono totalmente false. Egli ha consegnato i tabulati, seggio per seggio, nei quali le famiglie della 'ndrangheta lo avrebbero aiutato, dimostrando, per atti, che in quei seggi i suoi concorrenti hanno ottenuto il massimo dei voti e lui, di voti, non ne ha ottenuti. Anzi, esistono intercettazioni di mafiosi che esultano perché è stato eletto un suo concorrente al quale loro hanno fatto pervenire i voti.

Che cosa abbiamo allora chiesto noi, invano, il giorno 3 agosto, dopo poche ore che il senatore Caridi ci aveva portato la sua documentazione difensiva? Che si facesse una verifica per scoprire se il senatore Caridi avesse detto il vero o il falso. Mi riferisco alla documentazione che il senatore Caridi ha prodotto per dimostrare che tutte le affermazioni dei pentiti sono assolutamente false.

La famosa intercettazione ambientale del 2002, in cui il sottosegretario Valentino parla a lungo con cui e con un altro deputato di elezioni e liste, è agli atti, se qualcuno avesse la voglia di leggerla: sono pagine in cui si parla soltanto della Calabria, degli investimenti, della possibilità di sviluppo della Calabria, di chi fa il sindaco eccetera. Poi, alla fine, il senatore Valentino dice qualcosa del genere: caro Caridi, tu vieni da una famiglia in cui tuo padre e tuo zio sono *recordman* di preferenze; se vieni eletto ci paghi la cambiale. Questa sarebbe stata interpretata come una cambiale pagata alla criminalità organizzata. Il senatore Caridi, allora, ha detto il vero oppure ha detto il falso. Mi chiedo però se noi in dodici ore, con 5.000 pagine da leggere, con la sua relazione difensiva depositata ieri mattina, possiamo mandare in carcere un collega con tutti i punti interrogativi che sono rimasti aperti, e non sul fatto che faccia parte della cupola della mafia (il che è stato escluso), ma che abbia fatto da qualche parte un intervento in favore della 'ndrangheta, anche se in tutte le pagine non c'è un episodio che viene citato in questo senso. Egli è senatore, noi siamo qui in Senato da tre anni e tutti abbiamo visto l'attività frenetica che il senatore Caridi ha posto in essere a favore della 'ndrangheta, no? Non si capisce dove, come e quando ciò sia avvenuto.

Signor Presidente, se il 13 agosto il cosiddetto tribunale della libertà prende una decisione, siamo noi che oggi dobbiamo mandare in carcere il collega? Ciò sulla base della seguente affermazione: non è implausibile. È agli atti: non è implausibile. Non si può cioè escludere che ci sia un qualche rapporto, ma ciò vale per tutti i colleghi eletti nelle Regioni dove la mafia, la 'ndrangheta e la camorra sono presenti. Chi può escludere che chi è eletto in quelle Regioni con voto di preferenza non abbia un qualche collegamento? Si può mandare in galera una persona sulla base del fatto che una determinata circostanza non si può escludere? Io penso che una persona va in carcere se ci sono elementi fondati, veri, seri e provati per la custodia cautelare, che non è la sentenza di condanna passata in giudicato: è un avvenimento che marchia la vita di una persona, della sua famiglia e la sua onorabilità.

Credo che sarebbe auspicabile saggezza da parte del Senato, davanti a una vicenda che passerà alla storia. Su questo, infatti, verranno scritti libri quando si scoprirà che in quarantotto ore il Senato ha votato senza dare neppure il tempo di leggere compiutamente le carte. Non l'ho detto io, ma magistrati autorevoli che abbiamo in Giunta, che per quarant'anni sono stati magistrati hanno denunciato come

sia incomprensibile il fatto che si possa decidere della vita di una persona non solo senza aver avuto il tempo di leggere le migliaia di carte, ma senza neanche poter valutare la sua difesa, se le fattispecie sono vere o no (e questo non noi, ma gli uffici), senza aver avuto il tempo di verificare. Ci sono state date le tabelle: è vero o non è vero che in tutti i seggi indicati dai pentiti lui non ha preso voti? Se è vero, l'accusa di aver condizionato le elezioni (non diciamo quelle europee, regionali, provinciali e comunali dove non è stato eletto) è risibile e grottesca e, se è vero che nelle zone dove sono state indicate le famiglie mafiose i voti non li ha presi, perché lo dobbiamo mandare in carcere noi? Lasciamo che sia il tribunale per il riesame, che in questi quindici-venti giorni ha avuto modo di guardare e di valutare le carte, a decidere e poi, sulla base di quella decisione, anche il Senato, con le idee un po' più chiare, potrà decidere della vita di un collega. Nella mia cultura c'è scritto di non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te e chiedo a tutti i colleghi di mettersi nei panni del collega che dovrebbe finire in carcere senza che questo Senato ne abbia determinato i motivi. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e FI-PdL XVII)*.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, domando di sospendere i lavori per qualche ora. La mia richiesta è diversa da quella del senatore Malan e degli altri senatori intervenuti perché ritengo sia forse necessario essere leggermente più pragmatici, ma abbiamo bisogno almeno di qualche ora di tempo.

Perché chiedo qualche ora? Sanno tutti - e un po' me ne vanto - che sono in Parlamento da qualche anno; non mi è mai capitato di votare una domanda di autorizzazione su una esecuzione di custodia cautelare senza aver letto almeno qualcosa, né negli anni immediatamente precedenti, né quando sono arrivato in Parlamento nel 1994. Sono sicuro di condividere l'importanza di ciò con tanti presenti in quest'Assemblea, con il presidente Casini, con il presidente Marino, con la presidente Fedeli, i quali - ho capito - in questo momento sono obbligati a fare qualcosa di diverso. Non l'hanno potuta leggere e in questi casi cosa si fa? Ci si affida al collega... (Anche lei, presidente Marcucci, che mi obbliga, per parlare con il presidente Casini, a spostarmi di posto).

Questa relazione è un sunto di un'altra relazione, quella che il presidente Stefano ha fatto in Giunta, che era di 107 pagine. Non so se il presidente Stefano, quando invita (egli stesso) a leggere la relazione, si riferisca a questa o alla relazione di 107 pagine. Ma è lo stesso relatore che dice che è importante per l'Assemblea sapere di cosa parliamo.

È importante, perché stiamo parlando di custodia cautelare per un reato di mafia ed è questo il motivo per cui stiamo discutendo questa mattina. Noi dobbiamo decidere se autorizzare la custodia cautelare per un collega; dobbiamo decidere se votare a difesa delle prerogative del Parlamento, e quindi a difesa del *plenum*, o se votare bilanciando il dovere del nostro mandato con l'interesse del Paese, quindi per rendere giustizia. Dobbiamo decidere se la giustizia è la difesa del *plenum* o se la giustizia è dare corso alla domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare.

Colleghi, vi prego di ascoltarmi. Il documento cui fa riferimento il senatore Stefano è molto importante, perché la richiesta del giudice per le indagini preliminari (non è la richiesta del pubblico ministero, ma la richiesta del gip) ha riformato la richiesta del giudice. Non stiamo parlando di associazione mafiosa, ma di concorso esterno, stiamo parlando di quel reato paludoso, delle sabbie mobili, fumoso - ed ecco perché poi sarà meglio parlare di *fumus persecutionis* - a detta dello stesso gip. Questo voi non lo sapete e vi invito a meditarci sopra.

Ieri sera la pagina 125 di Televideo (per dire, l'informazione più immediata di cui si serve chiunque di noi, visto che ci teniamo ad essere informati) diceva che il senatore Caridi è imputato di associazione mafiosa: non è imputato di associazione mafiosa, ma di concorso esterno. *(Commenti del senatore Giarrusso)*. E questo lo potete sapere soltanto se leggete le carte.

Vi invito a leggerle e chiedo una sospensiva per poterlo fare. Il gip, nel riformare la decisione del giudice, sapendo che le dichiarazioni dei collaboratori non erano importanti a tal punto da poter suffragare la sua convalida di custodia cautelare, è dovuto ricorrere ad altri due requisiti, cioè

un'attività, presunta, da parte del senatore Caridi di bonifica della propria auto e la presenza in casa di un noto 'ndranghetista. Ora, le seconde due in Giunta sono di fatto cadute. Le seconde due sono cadute perché di bonifica non si parla negli atti e perché dal video la presenza in casa risulta essere stata per un minuto e venti secondi, cioè nell'impossibilità di realizzare un incontro, ma soltanto nella possibilità che il senatore Caridi entrasse nella casa e uscisse dopo aver visto che in quella casa c'era il noto 'ndranghetista.

È rimasta l'altra, cioè il corpo delle dichiarazioni dei collaboranti, le quali tutti voi che vi occupate di giustizia sapete che devono essere concordi e realizzate sul nucleo, quindi sull'associazione. Invece, oltre ad essere discordanti, abbiamo soltanto ieri saputo essere false. Ripeto: essere false. Quindi l'invito e la richiesta che avanzo è di darvi la possibilità di leggere tutto questo.

Ieri il senatore Augello aveva avanzato una richiesta. Ed il motivo per cui non abbiamo deciso ieri in mattinata non è stato per fare ostruzionismo: non abbiamo deciso perché il dovere in Giunta è quello di convincersi. La Giunta è un collegio, è un dibattito continuo, è la ricerca di una dialettica, è il tentativo, da parte nostra, di trovare quella che è davvero la verità. Difficile ricerca, ma presunzione assoluta da parte nostra del dovere che ci chiama ad essere presenti in quella Giunta.

Nel momento in cui questo ci è stato concesso dal relatore e dalla maggioranza, che ci hanno consentito di riunirci, è rilevato. Poi, giuridicamente, un dotto intervento del senatore Casson e un altro ancora più dotto del senatore Cucca hanno affermato la loro convinzione, cioè che quello è il merito. Per me non è il merito, invece; per noi che abbiamo votato contro non era il merito, ma era la fumosità affermata del reato presunto, era il *fumus persecutionis*, non doloso ma colpevole. Come può un magistrato fare riferimento ad un falsa dichiarazione dei collaboratori? È questo che dovete leggere, prima di decidere, ed è questo che io chiedo all'Assemblea: qualche ora di differimento, perché i senatori colleghi possano rendersi conto di quanto sia falsa, fumosa e persecutoria la richiesta.

(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e FI-PdL XVII).

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, a differenza dei colleghi della Giunta - come ho detto poc'anzi - nessun senatore del mio Gruppo ha ancora potuto leggere la relazione che il presidente relatore Stefano ci ha sommariamente letto prima, rimandandoci alla relazione che il collega Mario Ferrara ha citato essere di 107 pagine. Infatti ho mandato il senatore Falanga a prenderle e a farle stampare, queste 107 pagine, per poterle leggere, visto che non le abbiamo ancora lette.

D'altronde, come si potrà vedere da questo atto ufficiale che rimarrà nella memoria e nella storia di quest'Aula parlamentare, c'è scritto che è stata comunicata alla Presidenza il 3 agosto 2016. Io preciso che è stata comunicata a mezzanotte, che è stata stampata nelle ore notturne e che è stata consegnata questa mattina per la prima volta ai colleghi senatori alle ore 9,45. Noi ne siamo venuti in possesso alle 9,45. È poco più di un'ora che abbiamo questa relazione e siamo in attesa, come Gruppo, di quella più corposa di 107 pagine che il senatore Falanga è andato a chiedere agli Uffici della Giunta, perché il relatore Stefano chiaramente ha rimandato a quella relazione, che nessuno qui conosce, a parte i membri della Giunta, che ovviamente hanno avuto modo di leggerla dal 15 luglio 2016, perché l'ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria l'ha trasmessa il 15 luglio 2016 alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Noi adesso abbiamo letto solamente queste 12 pagine e ovviamente ci siamo soffermati sulle conclusioni lette anche dal senatore Stefano che dicono chiaramente quale sia la diagnosi, ma si vuol dare un'altra terapia, forse per interesse, ma che non fa bene al paziente, anzi lo ammazza, ma fa bene magari alle ditte farmaceutiche che la producono.

Sul documento è scritto che il collega Caridi ha portato alla Giunta riunitasi ieri pomeriggio ulteriori documenti, oltre i termini prefissati, che l'organo collegiale ha comunque considerato, ai fini delle proprie decisioni. La documentazione prodotta era volta a dimostrare che, come il collega Malan ha già detto, il tale Caponera Paolo - cosiddetto Paolone per la corpulenza - si trovava ristretto in carcere nel periodo 2006-2007 quando avrebbe avuto luogo un incontro presso il ristorante Royal Garden tra il

precitato Caponera, Andrea Giunco e lo stesso senatore Caridi. Questa è la prova del nove che la terapia che stiamo dando è errata, non fa bene al paziente, non fa bene alla giustizia. È la chiara dimostrazione del *fumus*. Chi dà questa terapia e chi la condivide non fa sicuramente il bene della giustizia, anzi personifica l'antigiustizia perché mille indizi non fanno una prova, ma una prova come questa cancella mille indizi.

E ancora si va avanti dicendo che dalla lettura di tali atti risulta in effetti confermato. Quindi la Giunta si rende conto che c'è proprio *fumus*, manca cioè qualsiasi presupposto per un'azione di questo genere che comunque è datata 2006-2007 e che quindi risale a dieci anni fa.

Io credo veramente, Presidente, che un momento di riflessione sia più che necessario. Gli stessi giudici, quando vanno in camera di consiglio, se lo fanno seriamente, riflettono anche per ore se non per giorni prima di emettere una sentenza perché si devono guardare tutte le carte, devono discutere e devono dibattere. Lo vorremmo fare anche noi e lei ci deve permettere di farlo anche concedendoci la possibilità di una sospensione. Il senatore Malan diceva che il tribunale del riesame tra una settimana si esprimerà. Noi siamo pronti a ritornare il giorno immediatamente successivo alla pronuncia del tribunale del riesame, anche se è Ferragosto. Infatti non ci spaventa questo. Quando diamo una terapia, quando si gioca con la libertà personale dobbiamo ricordare che la nostra Costituzione - ripeto, la nostra Costituzione - limita la carcerazione a tre ben precise fattispecie nessuna delle quali è riconducibile a quella al nostro esame. I nostri Padri costituenti che assistono dall'aldilà a questa seduta si stanno rivoltando nella tomba, perché le garanzie personali vengono prima di tutto.

Quindi noi riteniamo, signor Presidente, che lei debba avere un ripensamento. D'altronde, crediamo a quel detto per cui la persona intelligente può ammettere degli errori e che, quando si fanno degli errori, non bisogna continuare a perseguirli.

Noi crediamo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari abbia commesso un errore nel decidere frettolosamente, anche durante la seduta dell'Assemblea in cui si stava discutendo. Lo stesso senatore Zanda ha detto che abbiamo lavorato bene: abbiamo lavorato bene per il Paese, ma non abbiamo lavorato bene con la Giunta. Nella mia terra di Lunigiana si dice che la gattina frettolosa fa i gattini ciechi. Noi non vorremmo uscire da qui facendo cose di cui poi potremmo pentirci.

Per questo riteniamo che le carte parlino chiaro; carta canta. La documentazione è stata consegnata ai colleghi senatori il 3 agosto. Il senatore Falanga non mi ha ancora portato le 107 pagine che è andato a stampare ed alle quali il presidente Stefano ci ha rimandato. Ci permetta almeno di leggerle. Nel mio Gruppo ci sono anche persone intelligenti e capaci, per cui in un paio d'ore - in due o tre ore - ce la facciamo anche a leggere tutto, ma ci deve permettere di leggere le carte e di conoscere l'anamnesi e l'esame obiettivo giudiziario di questo caso.

Come diceva il collega Ferrara, si tratta di un *fumus*, perché è un'associazione esterna e, per l'associazione esterna, bisogna aspettare che l'*iter* parlamentare si concluda.

Quando, dopo i tre gradi di giudizio si arriva ad una determinazione, quella ovviamente la rispettiamo, ma non si possono affrettare i tempi e non si può chiedere a quest'Aula, che nel dopoguerra è stata un'Aula di grande democrazia, di fare un atto che nulla ha a che vedere con la democrazia e, soprattutto, con il garantismo ed il riformismo. Grazie.

PRESIDENTE. Per mettere un po' di ordine nel dibattito, siccome sono state già presentate questioni pregiudiziali e sospensive, volevo capire se si interviene in relazione al dibattito su quelle già presentate o se ce ne sono delle nuove. Nel primo caso, infatti, come sapete, nel dibattito può intervenire un senatore per Gruppo. Volevo solo precisare questo. *(Il senatore Caliendo fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Caliendo, chiede di interviene nel dibattito? Il senatore Malan ha già presentato per il Gruppo di Forza Italia una questione pregiudiziale e una sospensiva.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non intendo presentare nuove questioni, ma faccio solo una dichiarazione.

PRESIDENTE. Era solo per precisare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sto vivendo male questi giorni.

Sono certo che lei ha letto quantomeno l'ordinanza di custodia cautelare e le intercettazione che la accompagnano.

Dopo che il presidente Stefano ha letto in Giunta la relazione giustizialista che, come quella presentata oggi, non dava alcuno spazio alla riflessione su alcuni aspetti, ho perso cinque ore di sonno. Lei infatti sa meglio di me che siamo stati impegnati tutti i giorni, anche fino a mezzanotte o all'una in Commissione giustizia ma, dopo cinque ore e mezzo, dopo aver letto l'ordinanza e le intercettazioni, rispetto alla consapevolezza e alla certezza che avevo di votare a favore della relazione Stefano, dopo averla ascoltata, mi è sorta una serie di dubbi.

Lei, signor Presidente, sa benissimo che successivamente è pervenuta una nuova ordinanza di 1.800 pagine, che nessuno di noi della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha potuto leggere perché non c'era il tempo.

Rispetto alla decisione che si sta assumendo, io ascolto tutti, ma mi rendo conto e registro che nessuno conosce gli atti, che nessuno ha letto nulla e che nemmeno noi della Giunta sappiamo che cosa c'è dentro. Correttamente il presidente Stefano con gli Uffici ha riassunto - lo ha fatto lui - su quattro pagine le 1.800 pagine del nuovo procedimento con cui il gip ha ritenuto di non dare una nuova misura cautelare. Se i dubbi mi sono venuti dopo aver letto quegli atti, che ne so se gli altri atti non mi rafforzeranno nella volontà di votare a favore oppure contro con ancora più convinzione?

Signor Presidente, stamattina non ho apprezzato quando lei non ha colto la richiesta del presidente Paolo Romani di convocare una riunione della Conferenza dei Capigruppo. Signor Presidente, conosco la sua attenzione e il modo in cui ha motivato le sentenze, leggeva e valutava i provvedimenti di custodia cautelare (ne parleremo quando entreremo nel merito), però bisognava mettere in condizione l'Assemblea di poter votare *cognita causa*. Chiedo se c'era la possibilità di fare un'altra seduta la settimana prossima, in modo da darci la possibilità di leggere. Dobbiamo scappare tutti? Ho prenotato l'aereo per stasera alle ore 20,15. Non pensavo di allontanarmi e non partecipare al voto. Avrei votato anche alle ore 16. Quindi, non c'era la necessità di un'anticipazione. In Giunta ieri ho detto una cosa che qui ribadisco: se per caso il presidente Paolo Romani avesse riunito il Gruppo per sapere come votare, avrei lasciato il Gruppo Forza Italia. Questo vale per la Giunta. Io ho assistito ieri a una cosa incredibile: il presidente Stefano ha invitato i Capigruppo a dare un'indicazione. È una cosa assurda. Ho preteso di votare per me, di fare la mia dichiarazione di voto.

Voi siete quelli che rispettate le sentenze dei giudici, però non tenete conto di quello che hanno detto la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione. Per la verifica dei poteri siamo un organo giurisdizionale pieno e puro. E se qui, invece, non siamo un organo giurisdizionale, quanto meno dobbiamo avvertire il dovere di ragionare con la propria coscienza e testa, purché siamo messi in condizione di poterlo fare. Rispetto alla richiesta di sospensiva del senatore Malan, il presidente Paolo Romani ha chiesto una riunione della Conferenza dei Capigruppo, probabilmente per avere la possibilità di ragionare affinché quanto meno i componenti della Giunta delle elezioni sappiano tutto quello che si deve valutare.

In merito al Regolamento, lei ha detto che valuterà la proposta del senatore Falanga di considerare la composizione della Giunta. Presidente, però bisogna valutare anche un altro aspetto: non è possibile che l'Aula non abbia cognizione quando esaminiamo questi atti. In qualche altra occasione, quando siamo stati interpellati, i giudici successivamente sono stati smentiti ma, per fortuna, il Senato aveva visto prima dei giudici. Il Senato aveva votato conformemente a quanto detto dalla Corte di cassazione, successivamente annullando l'ordinanza del giudice e poi del tribunale del riesame. Però almeno c'era la consapevolezza di aver valutato e deciso secondo gli atti.

Il Regolamento che impedisce a voi che non siete componenti della Giunta di leggere gli atti, di sapere su che cosa si vota, è una cosa assurda. A proposito di questa relazione, che è scritta benissimo (in un'ottica giustizialista), dobbiamo ragionare affinché non si dia spazio alla possibilità che il Parlamento non sia sullo stesso piano della magistratura e non sia soggiogato a una successione senza possibilità di valutare. Dobbiamo discutere, quando discuteremo nel merito, quali sono i limiti. Io sono per stabilire dei limiti di sindacato da parte di quest'Aula.

Lei, quando era ancora a Palermo, si ricorderà quando fu modificato l'articolo 68 della Costituzione. Molti di noi (compresi alcuni amici nostri, suoi e miei che non ci sono più) hanno fatto una battaglia: abbiamo criticato il Parlamento per aver modificato l'articolo 68, perché alterava un sistema costituzionale. Finché camperò, continuerò a lottare perché vi sia un equilibrio tra i poteri. Non ci può essere, colleghi del Movimento 5 Stelle, una soggezione, perché in tutti i Paesi del mondo l'equilibrio va valutato; e solo perché nel nostro sistema alcune legislature, alcuni componenti del Parlamento hanno male usato l'articolo 68, noi non possiamo dire che va eliminato. Dobbiamo fare e comportarci correttamente.

Per questa ragione, signor Presidente, io voterò a favore della sospensiva, non perché ho bisogno di rinviare il giudizio su Caridi, ma perché ho bisogno di leggere; e come me, gli altri. Ma non ne ho fatto una questione formale. Allora le dico che probabilmente la saggezza della riunione dei Capigruppo, quella saggezza che ha invocato il presidente Zanda, probabilmente poteva consentire una soluzione giusta. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, lei questa mattina all'inizio dei lavori dell'Assemblea, sorprendendo tutti e senz'altro chi le sta parlando in questo momento, ha previsto l'inversione dell'ordine dei lavori. Alcuni colleghi hanno richiesto, in conseguenza della sua decisione, un approfondimento di questa sua scelta con la convocazione della Conferenza dei Capogruppo, che ella ha negato in quanto è una sua facoltà discrezionale e monocratica l'inversione dell'ordine del giorno già previsto e incardinato, e di questo si tratta.

Ma lei, come Presidente di questa Assemblea, seconda carica dello Stato, ancorché già nella sua vita precedente magistrato della Repubblica, ha un compito importantissimo e che non può delegare ad altri se non alla sua retta coscienza, che è quello di proteggere il ramo del Parlamento che lei presiede, il Senato della Repubblica, salvaguardando le prerogative dei singoli senatori e dell'insieme dell'Assemblea.

Lei in questo momento, se già non era informato prima, apprende che la quasi totalità dei membri del Parlamento che presiede non è nella condizione di poter adottare una decisione che riguarda la libertà personale di una persona componente del Parlamento, perché non c'è la possibilità materiale di accedere agli atti che riguardano questo argomento e non c'è la possibilità, in tempi ragionevoli, di leggerli, di documentarsi, di prendere coscienza di quello che si deve decidere con la ragionevole consapevolezza.

Il relatore ha appena detto che lascia agli atti la sua relazione di 107 pagine, di cui ha qui illustrato una sintesi. Si viene a sapere che il nostro collega, che è soggetto a questo provvedimento dell'autorità giudiziaria e ha chiesto la tutela delle sue guarentigie, ha presentato un'istanza perché vengano vagliate le altre 1.800 pagine che ancora l'autorità giudiziaria ha portato per una valutazione.

Signor Presidente, noi non siamo nella condizione di decidere. Pertanto, le chiedo - la imploro - come membro di questo Parlamento e cittadino della Repubblica italiana, di proteggere il nostro ruolo e la nostra retta coscienza - mi rivolgo alla sua retta coscienza - e di consentire a noi tutti di poter valutare con coerenza, precisione e completezza se l'atto di cui stiamo discutendo, ossia privare una persona della libertà, è sufficientemente motivato oppure no.

Da ultimo, vorrei concludere citando, per chi l'avesse dimenticato, l'articolo 68 della Costituzione, di cui stiamo parlando: «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (...)».

L'articolo 68 della Costituzione non è una sciocchezza e non possiamo decidere senza conoscere gli argomenti di cui stiamo parlando, per effetto soltanto delle manine dei colleghi che si esprimono con

un pollice alzato o verso.

Presidente Grasso, mi richiamo alla sua coscienza, prima ancora di magistrato e oggi di Presidente di quest'Assemblea, per garantire i diritti dei senatori a conoscere gli argomenti su cui devono decidere in relazione alla massima legge del nostro ordinamento. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, non so, non sono in grado, non voglio e non è mio compito decidere in questa sede se il collega Caridi è innocente o colpevole.

Non sono un fine giurista e non ho fatto il magistrato, né l'avvocato. Mi occupo di giustizia perché nel 2001 gli altri colleghi del mio Gruppo decisero di occuparsi di tutte le altre Commissioni e a me non rimase che entrare a far parte della Commissione giustizia.

Tuttavia, nella mia ormai lunga vita, un giorno ho trovato un bel titolone di giornale con scritto: "Buemi accusato di estorsione". Si trattava delle pagine dell'edizione torinese del quotidiano «la Repubblica» del 1994, 1995 o 1996 (non ricordo). Chi è interessato, può andare a cercare nell'archivio del quotidiano. Mi telefonò un mio amico chiedendomi cosa avevo combinato. Risposi che non sapevo nulla. Egli mi disse che il mio nome era citato sul quotidiano «la Repubblica» con l'accusa di estorsione. Corro in edicola, compro il giornale e individuo il nome del pubblico ministero agente. Chiamo la procura e mi faccio passare il pubblico ministero, che gentilmente mi risponde e mi dice: signor Buemi, non si preoccupi, è un'indagine. Il mio nome, però, nel frattempo era comparso sulle pagine del quotidiano «la Repubblica» con l'accusa di estorsione. Io faccio l'imprenditore e l'accusa di estorsione per un imprenditore non è cosa lieve. Certo non è l'accusa di appartenere alla cupola della 'ndrangheta di Reggio Calabria, ma per uno come me era un accusa pesante, signor Presidente. Di cosa si trattava? Ricordo di aver detto al signor procuratore che sarebbe bastato andare nella sede della mia azienda, prendere la delibera del consiglio d'amministrazione e leggerla per verificare che colui che mi accusava di estorsione aveva votato con me quella delibera. «Ah sì? Me la porti». Così ha risposto il procuratore. Due ore dopo quella delibera era sul tavolo del sostituito procuratore della Repubblica di Torino.

Quanti anni sono passati?

SOLLO *(PD)*. Ventuno!

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Son passati ventun anni e non ho più saputo niente. Immagino che quel sostituto abbia assunto qualche conclusione.

Dunque, sono stato messo alla berlina perché un agente, un operatore della giustizia - un magistrato o un appartenente all'autorità di polizia giudiziaria - non aveva pensato che forse avrebbe dovuto fare qualche approfondimento prima di parlare con i giornalisti. Aggiungo infatti che non ho mai ricevuto alcuna comunicazione, né giudiziaria né di garanzia. Forse dovrei definirla comunicazione di "incolpazione", perché penso che per l'opinione pubblica si tratto di una comunicazione di "incolpazione", più che di garanzia.

Pur non essendo un fine giurista, signor Presidente, pur non essendo un magistrato, un professore di scienze giuridiche o un avvocato, la vita mi ha insegnato che sotto Dio non c'è nessuno meglio di me: siamo tutti uguali, tutti deboli e tutti con le nostre miserie umane, anche se facciamo i procuratori della Repubblica, anche se facciamo il Presidente del Senato. Me lo consenta, signor Presidente: anche se facciamo il Presidente del Senato. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC))*. Cosa rimane, dunque, signor Presidente? La faccio breve: rimane la mia coscienza. Quando nella prima riunione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ho visto che c'era una sentenza scritta della Giunta e un calendario definito, ho detto: qui gatta ci cova! *(Applausi dei senatori Formigoni, Fucksia e Rizzotti)*. Dunque, pur senza avere la competenza del collega Caliendo, sono andato a leggermi qualche atto e le intercettazioni che erano a disposizione.

L'intervento nel merito lo farò dopo, signor Presidente, ma mi sono convinto che quello che stavamo

facendo - e mi riallaccio alla valutazione precedente sul colpevole e l'innocente - era una compressione del diritto alla difesa del collega Caridi. Questo, signor Presidente, per un Paese che si vuole annoverare tra coloro che hanno una grandissima civiltà giuridica, è inaccettabile. Il diritto alla difesa nelle sedi deputate è un diritto garantito costituzionalmente e deve essere garantito prima di tutto ai colpevoli. Lo ripeto: prima di tutto ai colpevoli!

Solo così si arriva ad un processo giusto e io voglio un processo per il collega Caridi. Se la magistratura ha ritenuto di aprire un' inchiesta, è giusto che la sede in cui si definisce se è innocente o colpevole deve essere quella a ciò deputata dalla nostra Costituzione, ovvero il tribunale, la corte d'appello, l'eventuale Cassazione e non questa Assemblea. Quindi non decidiamo, colleghi, sull'innocenza e la colpevolezza del collega Caridi, ma prima di tutto decidiamo se gli abbiamo garantito, almeno in questa prima fase della discussione di oggi, il diritto alla difesa. Signor Presidente, ho abbandonato due volte le riunioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, perché il diritto alla difesa non veniva garantito. Non mi sono messo in pista oggi: nella prima riunione della Giunta ho detto che comprimere i tempi in questa maniera è un errore. Alcuni volevano decidere già lunedì, altri volevano decidere martedì. È come se in un processo - e noi in qualche misura facciamo un processo preliminare - avessimo già deciso tutto.

Colleghi, se avessimo già deciso tutto noi della Giunta, anzi, se avessero deciso tutto il Presidente della Giunta e qualcun'altro, allora noi potremmo essere definiti, con un termine forte e anche volgare, con degli attributi "pendenti". Avete presente?

Invece noi non siamo pendenti! Io non sono pendente! Io decido con la mia coscienza. Per me non decidono né il mio segretario di partito, né il mio Capogruppo, né il Capogruppo di altre forze politiche di maggioranza o di minoranza, né il Presidente del Senato, né il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria (persona che stimo) e neanche il gip di Reggio Calabria: in questa sede decido io.

Pertanto, signor Presidente, rinnovo l'invito a garantire i diritti alla difesa e alla conoscenza di tutti noi, che sono collegati al diritto alla difesa del collega Caridi, affinché noi possiamo leggere gli atti e affinché voi possiate leggere gli atti. Io mi sono già convinto della tragedia e della ingiustizia in corso, che prescindono dall'innocenza o colpevolezza del collega Caridi. *(Vivi applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), AL-A (MpA), GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e CoR).*

AUGELLO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO *(CoR)*. Signor Presidente, nella seduta della Giunta di ieri ho espresso un voto di astensione, perché avevo posto un problema. Mi spiego.

Sono pervenute delle carte che, nel momento in cui ha redatto la sua memoria difensiva, il collega Caridi - a suo dire - non aveva nelle sue disponibilità. Ed essendo delle carte rilevanti ai fini della valutazione del *fumus* per ragioni che lei, signor Presidente, comprenderà meglio di ogni altro in quest'Aula, quando le avrò spiegate (se non altro per la sua esperienza professionale), avevo la logica aspettativa che di questi arricchimenti della nostra documentazione ci fosse traccia nella relazione del collega Stefano e soprattutto nei lavori della Giunta.

Ha già accennato a questo problema il collega Malan, ma io lo vorrei dettagliare. Francamente, il modo in cui è stata recuperata dal relatore la questione qui in Aula - devo dare atto al relatore che, comunque ha aggiunto nella relazione, dieci righe su questa integrazione - non pare trovare conforto obiettivo nelle carte. E io la prego, signor Presidente, di seguirmi molto attentamente, perché dobbiamo porci dei problemi rispetto a questa integrazione.

Succede quello che ha già ricordato il collega Malan. Al centro della vicenda vi sono alcune famiglie criminali della 'ndrangheta reggina e, in particolare, alcuni personaggi che avrebbero interagito, secondo l'impianto accusatorio, con il collega Caridi in una serie di attività criminali.

Uno dei principali esponenti di questi *clan* è tal Caponera, detto Paolone, che - come ricordava il collega Malan - a un certo punto, secondo l'impianto accusatorio, in un incontro preciso, in un

ristorante chiamato Royal Garden, avrebbe incontrato il senatore Caridi e altri. E quello è un incontro importante ai fini dell'impianto accusatorio, perché nel suo corso matura una serie di intese e accordi. Quindi, si tratta di un incontro assolutamente decisivo dal punto di vista dell'impianto accusatorio e della seguente opzione in favore della richiesta di arresto che ci viene inoltrata.

Ora, l'obiezione sollevata da Caridi è che in realtà, carte alla mano, il signor Caponera fosse in carcere quando si è svolta quella riunione. E, quindi, lei converrà con me che, per quanto vi sia una certa liberalità nel trattamento del regime carcerario a favore della riabilitazione, non credo che nelle carceri italiane si facciano uscire i detenuti per andare a cena e fare accordi con i politici e poi farli rientrare in carcere.

Quindi, risulta evidente a tutta quest'Aula che, se la questione che pone il collega Caridi avesse un fondamento, ne dovremmo tener conto, colleghi, ai fini della valutazione del *fumus*.

È evidente, infatti, che in una procura come quella di Reggio Calabria, che non ha esattamente le dimensioni di New York, è difficile credere che il magistrato - e lei ha fatto il magistrato - che sta indagando non si renda conto se un capo 'ndrangheta, che è al centro dell'inchiesta ed è un uomo-chiave nella definizione dei rapporti della cupola di cui parliamo, è in stato di detenzione per anni. Non si tratta di una persona in stato di detenzione per due mesi e poi scappata per un attimo. Quel signore è stato detenuto per anni e in maniera continuativa.

Dice il relatore però che in effetti, dalle dichiarazioni del teste, non si capisce tanto bene quando viene temporalmente collocato l'evento. Ma ciò non è vero: a pagina 1.497 dell'ordinanza di custodia cautelare il signor Aiello circoscrive esattamente tra il 2006 e il 2007 - quindi, è sì indeciso, ma in quell'arco temporale -l'evento di cui stiamo parlando. Nel 2006-2007 Caponera era in carcere.

A questo punto vorrei fare una seconda considerazione, che non riferisco all'attività del relatore, ma al dibattito della Giunta. Taluni colleghi ci hanno fatto notare che, in una intercettazione che va incrociata con una dichiarazione resa dal signor Aiello in un interrogatorio, si dice che a quella cena ci fossero i Caponera e non il Caponera. Questo, signor Presidente, ci risolverebbe il problema: basta contare quanti sono i Caponera e, se uno era in carcere, poteva trattarsi di un altro elemento della famiglia. Purtroppo, però, i Caponera sono due in tutto, e quindi l'espressione "i Caponera" sta a indicare che era presente anche quello in carcere. Soprattutto, però - mi rivolgo ai colleghi della Giunta che ci hanno posto la questione - ieri guardando le carte ho fatto un approfondimento e nell'interrogatorio del 30 ottobre del 2014 il pm si pone il nostro stesso problema chiedendo di quale Caponera si stesse parlando e viene spiegato che al Royal Garden c'era proprio "Paolone" Caponera, quello che era in carcere.

Per quale motivo, signor Presidente, la questione ha un rilievo rispetto ai nostri lavori e perché ho chiesto al relatore di approfondirla maggiormente? Nella decisione che oggi l'Assemblea deve assumere, non dobbiamo stabilire se il collega sia colpevole o innocente, né dobbiamo in alcun modo mettere in discussione gli atti e le convinzioni a cui i giudici sono giunti mediante gli atti: c'è un'inchiesta e vedremo come andrà a finire in sede di giudizio; poi, eventualmente, il collega farà valere la sua innocenza con gli strumenti che il diritto gli mette a disposizione. Noi, però, dobbiamo stabilire altro, e cioè se il Senato, nello svolgimento del ruolo che la Costituzione gli assegna, sia stato o no in grado di assumere una decisione senza essere condizionato, senza essere messo di fronte a una rappresentazione surreale delle cose.

Io ritengo infatti, signor Presidente (e spero che lei - non nella sua veste di Presidente - ma di persona avente una storia professionale davvero importante nella materia di cui parliamo, e cioè lotta alla mafia - lo capisca), che nel mandare le carte al Senato omettere una osservazione di tal genere è segno di un'enorme trascuratezza o di malafede. Non ci sono grandi difficoltà. D'altro canto, non ci dobbiamo dimenticare che molta parte di questi e anche degli altri atti è datata a un'epoca in cui quella procura aveva una guida sicuramente solida e sicura. Siamo tutti consapevoli del fatto, soprattutto noi eletti a Roma, che una procura retta da Pignatone certamente non brilla per sciatteria o per omissioni. Sappiamo tutti qual è il valore di quel magistrato. Sappiamo tutti anche che non guarda in faccia a nessuno, e qui a Roma lo ha dimostrato e ha portato un vero e proprio terremoto giudiziario, avendo

delle carte che glielo consentivano e ripeto, colleghi: avendo delle carte che glielo consentivano.
Cosa mi sarei aspettato, onestamente? Le carte sono queste, e chiunque può andare a leggerle. Gli elementi che ho fornito all'Assemblea sono a disposizione negli uffici della Giunta; ovviamente non possono uscire da quella sede, ma possono essere verificati. Mi sarei aspettato un approfondimento, un dibattito all'altezza di un *vulnus* del genere all'interno della Giunta. Poi posso avere torto o ragione. Si può dire tutto, per carità. Si può persino dire che a Reggio Calabria uno dei principali capi della 'ndrangheta è in carcere e il giudice che indaga per spiegarci chi sono i capi di tutta la 'ndrangheta a Reggio Calabria non lo sa. Può darsi, e chi sono io per metterlo in discussione? Può darsi. Ma bisognava parlarne, signor Presidente, e approfondire. Infatti, come si evince anche dallo spazio dedicato dal relatore alla tale questione, l'approfondimento non c'è stato perché non ce ne è stato il tempo.
Addirittura ieri, signor Presidente, è scoppiato uno psicodramma sulle agenzie di stampa e nella Giunta perché il sottoscritto si è permesso di dire che, se il nostro collega ci esorta a guardare le carte perché un elemento di un certo genere mette in discussione una testimonianza del pentito, ma soprattutto le modalità con cui la procura ci ha trasmesso le carte, avevamo bisogno di due ore e mezza di rinvio. È successo - come si dice in Brasile - il "maracanà", è successa qualunque cosa. Siamo stati, a vario titolo, accusati di cercare una dilazione, di fare melina, ostruzionismo: chiedere due ore e mezza per fare le fotocopie e leggere... *(Richiami del Presidente)*.
Signor Presidente, abbia un attimo di pazienza, perché non sto parlando esattamente di questioni cronometrabili. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC), e del senatore Crosio)*.
Di fronte a una situazione di tal genere, due ore e mezza sono state considerate, nella comunicazione di quest'Aula, un'attività di fatto collaterale a un progetto che tendeva a non assicurare alla giustizia dei responsabili di reati per mafia.
Questo è successo e non va bene, signor Presidente, perché le circostanze che le sto riferendo sono oggettive e obiettive, interpretabili (come ho già detto, è possibile tutto, anche il paradosso che ho immaginato); ma ripeto che sono obiettive e oggettive. Per questo erano necessari un approfondimento della Giunta e un dibattito sul punto. Il relatore sarebbe venuto in Assemblea certamente meglio attrezzato e noi avremmo svolto un dibattito di tipo diverso.
Ora, tutte queste questioni varranno poco, ne discuterà il tribunale per il riesame - per carità - ma questo non è un modo per affrontare scadenze di una tale importanza e di siffatto genere e decisioni così rilevanti per il destino di un parlamentare. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC) e della senatrice Fucksia)*.
ALICATA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Le ricordo che sono già intervenuti i senatori Caliendo e Malan per Forza Italia. Quindi, per rispettare la regola che vale anche per tutti gli altri Gruppi, nel dibattito può intervenire un senatore per Gruppo.
ALICATA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in realtà vorrei porre una questione pregiudiziale, ma lo faccio a titolo personale, così come ha fatto il senatore Malan, e non a nome del Gruppo. La ringrazio ulteriormente.
PRESIDENTE. Credevo che intervenisse sul dibattito.
ALICATA *(FI-PdL XVII)*. No, voglio porre una nuova questione pregiudiziale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALICATA *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, signor Presidente. Credo che non sia una bella pagina quella che oggi si sta consumando grazie alla sua - legittima - iniziativa di disporre l'inversione dell'ordine del giorno.
Per la verità, signor Presidente, vorrei denunciare anche che già da qualche giorno la democrazia viene calpestata a proposito della vicenda in esame. È già accaduto, infatti, nei lavori della Giunta - e, quindi, non per merito o colpa o responsabilità sua - ove è stato impedito, a causa dei tempi oltremodo ristretti financo ai commissari di avere contezza piena dei voluminosi atti pervenuti dagli uffici giudiziari calabresi. Bisogna fare in fretta, anche a costo di compromettere - per iniziativa del

Presidente della Giunta, e mi dispiace dirlo, poco sereno in questa circostanza, come non lo è stato in altre - e comprimere il diritto alla difesa non solo del nostro collega, senatore Caridi, ma anche dei commissari, signor Presidente. Questi ultimi che hanno avuto pochissimo tempo a disposizione per la lettura degli atti e delle accuse formulate che, in ogni caso (da un sommario esame), sono apparse già deficitarie e inconcludenti, contraddittorie e superficiali, in relazione alla posizione del senatore Caridi, come già hanno comunque chiarito i colleghi che mi hanno preceduto, per cui non voglio addentrarmi nel merito, anche se non mancherebbero argomenti.

Abbiamo avuto a disposizione un quadro indiziario assolutamente deficitario, incerto, frutto di pregiudizio politico, che salta subito agli occhi, dopo una prima sommaria lettura. Signor Presidente, delle 2.000 pagine di teoremi e congetture - mi rivolgo anche al magistrato Pietro Grasso - e delle 1.800 pagine e più arrivate quarantott'ore fa, onestamente io, componente della Giunta, non ho letto neanche un rigo. Questo è il *vulnus* della democrazia, dal mio punto di vista. Sono 2.000 pagine quelle su cui oggi saranno chiamati a decidere i colleghi, i quali assumeranno una decisione con una votazione puramente emotiva, senza alcuna conoscenza dei fatti e degli atti pervenuti alla Giunta.

Vado a ultimare l'illustrazione della questione pregiudiziale. Io chiedo che la vicenda torni in Giunta, signor Presidente, in attesa dell'esito della pronuncia, fra una settimana, del tribunale della libertà. Signor Presidente, parliamo di atti che risalgono a oltre dieci anni fa; le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono datate nel tempo, risalgono al 2004 o al 2005 e vi sono intercettazioni del 2002. E, a più di dieci anni di distanza, quelle dichiarazioni, che non erano state ritenute valide da altri magistrati, vengono compendiate e ritenute valide oggi per incarcerare un nostro collega. Signor Presidente, è una forzatura che non ha limiti, per non dire una vergogna, per usare un eufemismo.

Quindi, la questione pregiudiziale che pongo è la seguente: chiedo che si torni in Giunta per approfondire meglio le carte e riferire poi le conclusioni in Aula, perché il Regolamento non consente agli altri senatori di conoscere gli atti. Signor Presidente, la ringrazio molto per i pochi minuti che mi ha concesso.

PRESIDENTE. Tecnicamente, se la sua richiesta è condizionata al riesame da parte della Giunta, è più una sospensiva che una pregiudiziale. In ogni caso cambia poco rispetto alla proposizione.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, quando mi è stato riferito che il presidente Stefano aveva redatto una relazione di 107 pagine, ho chiesto - come le ha anticipato il senatore Barani - agli Uffici copia della relazione per poterla leggere. Ebbene, signor Presidente, in un primo momento gli Uffici mi hanno detto telefonicamente che era stata pubblicata sul sito e mi sono sentito in un certo senso responsabile, perché generalmente sono attento e certe cose, di solito, non mi sfuggono. Sono, quindi, andato sul sito a vedere il documento IV, n. 14, e non ho trovato affatto la relazione del presidente Stefano. Sono, quindi, ritornato presso gli Uffici, dove mi hanno confermato che non vi era stata alcuna pubblicazione della relazione e, visto che avevo chiesto una sua copia per leggerla, hanno aggiunto che si stavano predisponendo le copie fotostatiche per distribuirle a quest'Aula.

Signor Presidente, lei avrebbe mai assunto una decisione, come magistrato, se non le fossero stati dati i documenti e gli atti? Io non posso, signor Presidente, collaborare con quella cultura oscurantista che vede parte dell'opinione pubblica godere nel momento in cui viene arrestato un potente (si fa per dire, "un potente").

Io non intendo collaborare. Io intendo esprimere un giudizio sereno e - come ha detto il senatore Caliendo - anche autorizzare l'esecuzione dell'ordinanza - perché no - ma solo dopo aver letto non dico le 1.000-2.000 pagine a cui faceva riferimento il senatore Giovanardi, ma almeno le 107 pagine della relazione del presidente Stefano. Ho diritto o no di leggerle? E, se gli Uffici del Senato, che lei con i suoi collaboratori governa, non sono stati in grado sino ad ora, a mezzogiorno meno dieci, di mettere a mia disposizione quella relazione, perché mi dicono che si stanno facendo le copie per metterle a disposizione dell'Assemblea, mi pongo la seguente domanda: signor Presidente, come potrà mai ella chiedere a me di votare su un'autorizzazione all'esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere, oggi,

il 4 agosto, senza aver letto gli atti?

Presidente, lei non può fare questo torto. Non può limitare il mio mandato parlamentare. E io non credo, Presidente, che ella lo farà. Sono certo, Presidente, che ella mi darà la possibilità di leggere quantomeno la relazione del presidente Stefano che non credo sarà stata scritta in un quarto d'ora. Il presidente Stefano avrà impegnato parte del suo prezioso tempo a scrivere la relazione. Ebbene, posso chiederle di impegnare parte del mio tempo a leggere quanto egli ha scritto? Per la verità, mi pare anche che sia un atteggiamento di estrema scortesia istituzionale nei confronti del presidente Stefano che ha studiato, ha approfondito ed ha elaborato una relazione, ma l'ha fatto per chi, per se stesso? Lo ha fatto per alcuno? No, a me pare corretto e rispettoso nei confronti del presidente Stefano leggere ciò che ha scritto, leggere il frutto dei suoi approfondimenti e dei suoi convincimenti.

Io credo che impedire a me di leggere quella relazione costituisca una violazione del mio mandato, del mio diritto di esercitare compiutamente il mandato di parlamentare e anche un atteggiamento di grande scortesia nei confronti di chi ha impegnato, il proprio tempo nel redigere una relazione che, per una disfunzione, non viene poi offerta in visione ai membri del Senato.

Per questa ragione, Presidente, le chiedo di consentire non a me ma agli uffici di fare delle copie. Non avanzo questa richiesta per me. Lei dovrebbe consentire agli uffici di svolgere il proprio lavoro e non è facile farlo in pochi minuti. Diamo il tempo ai nostri funzionari, ai nostri impiegati di lavorare adeguatamente. Non possiamo pretendere da loro che, con la bacchetta magica, come Mandrake, possano risolvere i problemi.

Per questa ragione, Presidente, se lei non mi concede la possibilità di leggere gli atti, probabilmente mi allontanerò dall'Aula perché non mi sento di poter assumere il peso della responsabilità di votare in un modo o nell'altro. *(Applausi dai Gruppi AL-A e FI-Pdl XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, lei parte da un presupposto di fatto non esatto. Le 107 pagine di cui parla costituiscono il documento IV, n. 14 che è alla base. La relazione del senatore Stefano è di 12 pagine. Io invito il senatore Stefano a chiarire questo punto. E non solo. Gli atti - come lei sa - sono a disposizione dei soli componenti della Giunta e non di tutti i senatori. Peraltro, devo aggiungere che, trattandosi di un'ordinanza di custodia cautelare del gip, l'atto è talmente pubblico che si trova anche su Internet. Degli atti della Giunta, però, ufficialmente possono prendere visione solo i componenti della Giunta. Questo mi pare sia chiaro. *(Commenti del senatore Falanga)*.

Ripeto che la relazione del senatore Stefano è di 12 pagine ed è stata stampata e distribuita questa mattina. Senatore Falanga, questa è la precisazione. Il documento di 107 pagine cui lei si riferiva fa parte degli atti della Giunta ed è il documento IV, n. 14.

FALANGA *(AL-A)*. E allora che cosa stanno fotocopiando?

PRESIDENTE. Non so con chi abbia contatti lei e chi le dia queste informazioni. Stanno fotocopiando forse per esigenze dell'Ufficio, e non certo per l'Assemblea e per i senatori. Se fanno questo, noi provvederemo. Mi fa piacere che lei abbia segnalato una situazione del genere che, però, a noi non risulta.

Senatore Stefano, le chiedo se intende intervenire per chiarire il punto.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, pensavo che il mio chiarimento sarebbe avvenuto in replica.

La mia relazione - come lei ha giustamente detto - è di circa dieci pagine, al netto della copertina. Le 107 pagine alle quali si fa riferimento sono un estratto dell'ordinanza che, come prassi, la Giunta pubblica sul sito del Senato dal giorno in cui incardina la discussione. Quindi, il sussidio del Senato è a disposizione di tutti dal 20 luglio.

I documenti che la magistratura ci ha inviato dalla procura di Reggio Calabria sono segretati e, quindi, leggibili soltanto dai componenti di Giunta, secondo quanto dispone l'articolo 109 del Regolamento, senza la possibilità di produrre copia.

La mia relazione - ripeto - è di circa dieci pagine.

PRESIDENTE. C'è la consuetudine di preannunziare gli interventi. Non possiamo organizzare l'andamento dei lavori se c'è una continua richiesta di intervenire. *(Il senatore Tarquinio fa cenno di voler intervenire)*. Faccio presente che il Gruppo del senatore Tarquinio è già intervenuto.

TARQUINIO *(CoR)*. È per una cosa diversa.
PRESIDENTE. In questo momento vorrei sapere chi deve intervenire per poter regolare il dibattito. Il senatore Russo chiede di intervenire e ne prendiamo atto.
Se non ci sono altri senatori che intendono intervenire dopo il senatore Tarquinio, mettiamo un punto.
ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare sul dibattito.
PRESIDENTE. Sul dibattito è già intervenuto un senatore del suo Gruppo. Quindi, lei non può farlo.
Senatore Tarquinio, lei interviene per una nuova questione pregiudiziale o sospensiva? Siamo in fase d'esame delle questioni pregiudiziali e sospensive. Quando sorgeranno altre questioni, verranno poste. Siamo ora nella fase di proposizione di questioni pregiudiziali e sospensive.
Diamo la parola al senatore Tarquinio per comprendere su cosa interviene.
TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, intervengo per una pregiudiziale.
PRESIDENTE Propone una nuova pregiudiziale? Altrimenti non può intervenire.
TARQUINIO *(CoR)*. Comprimere un dibattito di questo tipo e delicatezza...
PRESIDENTE. Senatore Tarquinio, abbiamo ancora tante fasi in cui lei potrà intervenire: in discussione, in dichiarazione di voto. Siamo ancora nella fase della questione pregiudiziale. Non è una fase di merito. Se lei ha da presentare una nuova questione pregiudiziale o sospensiva, le do parola.
TARQUINIO *(CoR)*. Signor Presidente, le pongo un problema.
Sono state fatte dichiarazioni gravi. È stato dichiarato da alcuni colleghi che nelle carte il pm indica presente un camorrista che era in carcere. È un fatto incredibile e grave che mi porta a chiedere come si faccia ad andare avanti, se è vero. Mi aspettavo che qualcuno nella replica mi dicesse che è sbagliato. E, invece, passa nel silenzio che nelle carte un pm ha dichiarato il falso.
Ci rendiamo conto di questo? Mi auguro che qualcuno si alzi e mi dica che non è così. Che questo passi nel silenzio tombale è incredibile. Stiamo rinunciando a tutto? Questa classe politica intera (vecchia, nuova o antica) rinuncia al proprio ruolo? Veramente volete smettere di essere il centro del Paese o il centro del Paese sono altri? Voglio una risposta. Se la dichiarazione resta tale e il pm ha scritto il falso, perché quel delinquente era in carcere in quel momento, il fatto è grave e gli atti vanno trasmessi a chi di dovere da parte di questa Aula e dell'intero Parlamento. Altrimenti non ci siamo e si sorvola su tutto, passa tutto. Agli altri non passa neanche una mosca. Io non voglio che passi niente, non avrei pronunciato una parola e non ne dirò di più, perché l'argomento è delicato. Ma, con sincerità, non mi sono appropinquato a nulla, per l'antica cultura politica a cui appartengo, con faziosità.
Lo dico a tutti: non si decide di mandare in galera qualcuno, chiunque egli sia, per mere ragioni di parte. Non mi rivolgo a lei, Presidente, ma all'Assemblea, perché all'Aula ad essa spetta. Lei ha fatto il suo dovere, per quello che ha fatto, e glielo riconosco al di là di tutto. Quest'Aula è sorda e non vuol capire. Se per motivi politici dobbiamo andare avanti così, sinceramente c'è da domandarsi cosa ci stiamo a fare.
Lo dico in piena libertà e non è la prima volta che parlo fuori dal coro: sono stato sempre così. Innanzitutto devo rispondere a me stesso. Ascoltare accuse di quel tipo mi fa rabbrividire. Ma ci rendiamo conto cosa voglia dire che su chiunque di noi si costruisca quel che si vuole da parte di alcuni che oscurano il lavoro vero dei tanti magistrati che perdono anche la vita? Questo è il dato reale; e su questo l'Assemblea non ha nulla da dire? Nessuno mi ha risposto, neanche il Presidente della Giunta. Voglio sentirmi dire: "Non è così; è vero che era presente quel delinquente". Invece il delinquente è in carcere e diventa il perno centrale di un'accusa.
Signor Presidente, la pregiudiziale è questa. Mi si dica cosa c'è, altrimenti trasmettiamo questi atti a chi di dovere. Cercherò successivamente di intervenire ulteriormente. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e CoR, e della senatrice Fucksia)*.
PRESIDENTE. Senatore Tarquinio, probabilmente nel corso della discussione o delle dichiarazioni di voto lei potrà avere contezza dell'elemento che pone come fondamentale per la coscienza di chi vota. Quindi, ne prendiamo atto.
RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il Gruppo del Partito Democratico ha preso atto - come ricordato dal presidente Zanda - della legittima decisione della Presidenza di invertire l'ordine dei lavori e, in coerenza con tale presa d'atto, esprimerà voto contrario sulle questioni pregiudiziali e sospensive.

VOCE DAL GRUPPO FI-PdL XVII. Bravi!

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Come da tradizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Malan, Giovanardi, Augello e Tarquinio.

Non è approvata.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Prego tutti di raggiungere i propri posti e prego i senatori Segretari di controllare che alle tessere presenti corrisponda la presenza dei senatori. Chiedo anche la collaborazione dei senatori affinché, qualora vi sia una tessera dimenticata nelle loro vicinanze, provvedano a rimuoverla. Spero che ci sia questa collaborazione.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Malan, Giovanardi e Alicata.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Caridi. Ne ha facoltà.

CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola in questa sede per difendere non solo la mia libertà, la storia della mia vita, la mia dignità e quella della mia famiglia, ma anche il mio ruolo di parlamentare, di rappresentante del popolo nel momento in cui un'accusa, tanto sconvolgente quanto per me profondamente ingiusta, ha sconquassato la mia vita e quella dei miei cari.

So, come ripetono in tanti, che questa non è la sede per fare il processo, analizzando nel dettaglio gli elementi di accusa o lo sviluppo delle indagini. Per quello che potrò cercherò di non essere troppo analitico, rinviando alla memoria che, nonostante la brevità del tempo a disposizione, ho predisposto insieme ai miei avvocati.

Non posso evitare di iniziare questo mio intervento dicendo che sono innocente, che non ho mai avuto rapporti o stipulato patti con il crimine organizzato, non ho mai partecipato a organismi segreti, né a logge massoniche e non ho mai svenduto il mio ruolo. Mi si accusa di aver fatto parte di una componente apicale e segreta della 'ndrangheta, pur senza indicare un fatto - uno - che dimostrerebbe quell'infamante accusa.

Nei vent'anni di indagini i fatti dimostrativi del ruolo così fondamentale che mi viene addebitato sarebbero, infatti, l'assunzione di sei persone in una società controllata del Comune, ovvero la circostanza, narrata ma non dimostrata in alcun modo, secondo la quale avrei assicurato le cure di un medico - non io, ma una persona diversa da me - a un latitante. Non si indica, però a me, che dovrei difendermi, e a voi, che dovrete decidere, se è giusto privarmi della libertà in vista del processo e, allo stesso tempo, vulnerare l'integrità del Parlamento, quando, come e dove questo pseudofatto sarebbe avvenuto: non una circostanza specifica, una descrizione, un nulla. Mi si accusa di aver avuto da sempre l'appoggio elettorale delle cosche. Eppure, si dimenticano quelle tornate elettorale del 2000 e del 2005 in cui non sono riuscito a essere eletto, ovvero ho raccolto un numero di voti inferiore a quello di altri candidati proprio nei paesi in cui, storicamente, le famiglie della 'ndrangheta hanno un ruolo determinante. Che logica c'è in questo? Come è possibile comandare le cosche, influire sulle elezioni e, poi, perderle? Come è possibile rinviare - come si prevede nella memoria - la circostanza

che i miei consensi nel 2005 calano se fossi stato parte del vertice politico della 'ndrangheta? Come è possibile, dopo aver radiografato la mia attività politica al fine di dimostrare che la stessa era influenzata dall'appoggio delle cosche, dimenticare che provengo da una famiglia in cui sia mio padre che mio zio hanno fatto attività politica con risultati lusinghieri e senza mai un'ombra nel loro passato?
Mi si accusa di aver fatto parte, addirittura stabilmente, della cosca De Stefano Tegano, per il tramite di una persona, il Chirico, incensurato, con cui i rapporti sono interrotti da oltre dodici anni, come le carte dimostrano inequivocabilmente. Allo stesso modo, le carte dimostrano che tali rapporti si sono interrotti perché mi aveva chiesto favori personali che non gli ho fatto, e di questo si lamenta in un'intercettazione in modo chiaro.
Mi si accusa, specificamente, di aver concordato con la cosca Pelle l'appoggio elettorale...
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma qualcuno sta effettuando riprese non autorizzate. *(Commenti dal Gruppo PD all'indirizzo del Gruppo M5S).*
CALEO *(PD)*. Vergogna!
ESPOSITO Stefano *(PD)*. Vergognatevi!
PRESIDENTE. Senatore Caridi, mi scusi per l'interruzione, ma era doverosa.
AIROLA *(M5S)*. Sta parlando di mafia e vi preoccupate di una ripresa!
CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Si può vedere tutto sul canale di Sky! *(Commenti dal Gruppo PD. La senatrice Fattori mima all'indirizzo del Gruppo PD una persona ammanettata).*
PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a fare silenzio, sono intervenuto io.
Prego, senatore Caridi, la invito a proseguire.
CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Mi si accusa di aver concordato con la cosca Pelle l'appoggio elettorale per un incontro che, secondo gli inquirenti, sarebbe durato centoventi secondi, ma si cancellano gli esiti di altri processi che hanno verificato che a San Luca, il paese di quella famiglia, ho preso meno voti di tutti gli altri candidati.
Si dimentica che in casa di uno di questi esponenti di vertice di quella famiglia una microspia ha registrato per un periodo di tempo lunghissimo tutte le conversazioni, con persone che per questo sono state processate e condannate, ma mai la mia presenza, mai la mia voce.
Si dimentica che su tutte le tornate elettorali che si sono svolte in Calabria negli ultimi anni sono state effettuate indagini e celebrati processi, scandagliando tutte le pieghe più recondite dei rapporti tra il potere politico e gli ambienti criminali, senza mai trovare alcunché di serio da contestarmi.
BISINELLA *(Misto-Fare!)*. Sta riprendendo! *(Commenti dai Gruppi PD, M5S e LN-Aut).*
SANTANGELO *(M5S)*. Non è vero!
PRESIDENTE. Siccome sapete tutti che... *(Il senatore Arrigoni si avvicina ai banchi del Gruppo M5S).* Senatore Arrigoni, la prego di raggiungere il suo posto. *(Commenti della senatrice Fattori).*
ARRIGONI *(LN-Aut)*. Io un "vaffa" da lei non lo prendo!
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, la prego! *(Commenti dal Gruppo M5S).* Senatore Arrigoni! La seduta è pubblica, è trasmessa in *streaming* e tutti la possono vedere.
CIAMPOLILLO *(M5S)*. Lo ha capito. *(Proteste della senatrice Fattori. Commenti del senatore Manconi).*
PRESIDENTE. Richiamo i colleghi all'ordine. Appena colgo un'altra persona che fa riprese, non c'è neanche bisogno che intervenga: si può accomodare direttamente fuori dall'Aula, viene espulsa. *(Applausi delle senatrici Puppato e Repetti).*
Non si possono fare trasmissioni private: questa è una seduta pubblica. Non si fanno segni di manette o di altro tipo. Mi raccomando: per favore!
CASINI *(AP (NCD-UDC))*. È vergognoso trattare certi argomenti in questo modo! *(Commenti della senatrice Fattori).*
PRESIDENTE. Senatrice Fattori, la richiamo all'ordine. Vi prego di evitare atteggiamenti che non fanno procedere secondo i canoni previsti questo dibattito così delicato. Rendiamoci conto della delicatezza della situazione e prendiamo coscienza tutti della situazione. *(Commenti del senatore Divina).*

Prego, senatore Caridi.

CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Mi si accusa di essere organico a famiglie mafiose per aver mantenuto rapporti con persone, come Chirico, Romeo, Sarra, che le carte, le carte che mi dovrebbero accusare, svelano essere persone che in qualche caso non frequento da anni, ovvero che, prima di interrompere i miei rapporti, mi dimostravano avversione.

Giudicate voi quanto sia coerente e logico scrivere che sarei appartenente ad un organo di vertice della 'ndrangheta, cioè della «componente apicale», «segreta e riservata» «chiamata a svolgere funzione di direzione strategica, in simbiotico scambio con gli organismi operativi», e poi scoprire nelle pagine del processo non solo che neppure uno dei cosiddetti pentiti che hanno parlato di me ha riferito nulla su questa mia così fondamentale presenza ma, anzi, verificare che chi (tali Virgilio e Lo Giudice) ha parlato dei cosiddetti membri "riservati" della 'ndrangheta non ha mai fatto, neppure lontanamente, il mio nome.

Del resto, sarei parte di un vertice che sovraintende alle attività strategiche delle cosche e però sarei costretto a mendicare voti, senza neppure ottenerli.

Sarei nel cuore dell'organizzazione mafiosa, ma il gip - riflettete su questo fatto - ha escluso che nei miei confronti possa essere applicata l'aggravante di cui all'articolo 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, cioè proprio quella che sanziona l'attività di promozione, direzione e organizzazione della consorteria. Che logica c'è in questo?

Giudicate voi come sia possibile che in due diversi processi l'accusa cambi: in uno sarei componente di questo vertice assoluto, in un altro membro stabile di una cosca, tanto che il secondo gip investito da una richiesta di custodia cautelare è stato costretto a ritenerla illogica ed incongrua rispetto a quella che avete di fronte, tanto da non essere accolta.

Tenterò di difendermi con tutte le mie forze, nel corso del processo, da un teorema che appare una sequela di accuse senza fatti, senza circostanze specifiche, oppure per "sentito dire".

Sì, per "sentito dire", e non è una mia difesa interessata, è testualmente quello che riferisce il pentito Moio. Guardate la pagina 773 dell'ordinanza di custodia cautelare, quando afferma «Io so, lo so da sempre», «se ne parlava», senza però indicare da chi, come e quando. Leggete quando lo stesso pentito, interpellato dal pubblico ministero, ammette di non sapere alcunché rispetto al fatto che io possa aver fatto "favori" a beneficio della sua famiglia!

"Si sapeva", e questo basta a distruggere la mia onorabilità, la mia vita e la mia famiglia.

Leggete quale sarebbe la prova dichiarativa che voi dovreste utilizzare per mandarmi in prigione rispetto alla strumentalizzazione dei miei poteri di assessore, cioè le assunzioni a tempo determinato in favore alla mafia. Quando il pubblico ministero chiede: «Cioè queste assunzioni alla Leonia, come avvenivano? Visto che lei parla sempre di voci dell'ambiente?», e Moio risponde: «Io penso... io penso... io penso, soltanto ...cioè, è un pensiero mio». Ed il pubblico ministero, invece di chiedergli conto di fatti e non di pensieri lo blandisce dicendo: «Eh, vediamo questo pensiero».

E Moio sarebbe il pentito che sul mio conto, secondo la richiesta del pubblico ministero e l'ordinanza del gip, avrebbe dato il contributo più rilevante.

Non uno di quelli che vengono valorizzati come pentiti in questo processo mi conosce personalmente, mi ha mai frequentato, ha mai avuto rapporti, sia chiaro.

L'unico con il quale ho avuto rapporti è tal Aiello, direttore di una società mista, quindi non un delinquente, che inizia a fare dichiarazioni, da testimone, nel 2005, e non mi accusa di mafia, anche se parla di assunzioni di favore in società controllate dagli enti locali; assunzioni di favore che riferisce ad una pluralità di uomini politici a quel momento. Poi diventa un collaboratore e confessa rapporti con alcune cosche, salvo distinguere i favori che avrebbe fatto a costoro e quelli che avrebbe fatto a me proprio in tema di assunzioni. Ma quelli che indica come assunti su mia indicazione non hanno alcun rapporto con la 'ndrangheta, nessun precedente.

Il pentito Aiello, tanto poco credibile che indica in un tal Caponera colui che avrebbe gestito per conto dei mafiosi De Stefano i rapporti in relazione alla società Fata Morgana, e addirittura avrebbe partecipato ad un mio supposto incontro con costoro, solo che nel periodo in cui questo sarebbe

avvenuto il Caponera era detenuto, essendo stato arrestato nel 2005 e rimasto in stato di privazione della libertà fino al 2009, come inequivocabilmente testimoniato dalle sentenze che lo riguardano, che solo nelle ultime ore la mia difesa è riuscita a reperire.

Quindi, Aiello è smentito clamorosamente sull'unica circostanza specifica che un collaboratore riferisce sul mio conto. Non solo non ho incontrato Caponera, ma non lo potevo incontrare perché proprio negli anni indicati dal collaboratore il Caponera era detenuto.

Giudicate voi se sia logico e coerente con lo sviluppo abnorme di questa vicenda, dopo avermi trattato alla stregua di una selvaggina cui si concede il passo lungo, ipotizzare l'esistenza di esigenze cautelari che dovrebbero automaticamente portarmi in carcere, dopo che gli ultimi fatti che hanno un minimo di determinatezza, riferiti dall'inattendibile Aiello, cioè le famigerate sei, dico sei, assunzioni a tempo determinato di persone incensurate, risalgono al più tardi al 2008.

Giudicate voi, perché il vostro sarà un giudizio in difesa delle guarentigie di un parlamentare, se è possibile che una conversazione in cui si parla di politica, come quella intercorsa a suo tempo tra me e il senatore Valentino, mai neppure sfiorato da accuse di mafiosità (perché è quella la sede dove, per le accuse, è nato il vertice, cioè in una conversazione tra me e un Sottosegretario alla giustizia), possa divenire il "manifesto programmatico" della loggia supersegreta, dell'anello di congiunzione tra mafia e politica, solo perché si è parlato di una «cambiale da onorare», frase che neppure sono stato io a pronunciare ed accompagnata da evidenti risate, proprio a dimostrazione che di una battuta si trattava.

Giudicate voi, perché il vostro sarà un giudizio in difesa della separazione dei poteri, se è possibile escludere la strumentalizzazione o anche solo il cattivo utilizzo degli strumenti giudiziari, il cui effetto indiretto sarebbe quello di negare l'integrità del Parlamento, se una persona, un esponente politico, un parlamentare può essere di fatto inquisito ininterrottamente per più di tre lustri, interrogando sul suo conto i collaboratori di giustizia con domande spesso suggestive, disponendo intercettazioni telefoniche, senza mai portarlo a giudizio, senza mai informarlo delle accuse, generiche ma risalenti anche ai primi anni 2000.

Giudicate voi il grado di civiltà di un sistema che permette, per tutto questo tempo, prima di valutare gli elementi raccolti non idonei neppure a contestare un singolo reato e, poi, di "rileggere" le carte, le stesse carte, e scoprire di trovarsi di fronte ad un membro di un organo di vertice delle cosche.

Con il risultato, paradossale, che per anni ed anni nessuna esigenza cautelare è stata ipotizzata e poi, rilette le carte ed enucleato un teorema, sarei divenuto talmente pericoloso da non poter affrontare il mio processo in libertà?

Da due settimane vivo l'incubo di chi riguarda la sua vita nelle carte sterminate di indagini che durano da anni e anni, di spezzoni di conversazioni isolate dal contesto, di fatti riletti alla luce del principio *post hoc propter hoc*.

Da due settimane vivo l'incubo di non riconoscere la mia vita di professionista stimato nella lente deformata di chi indica una visita effettuata presso il mio studio come elemento a conforto della mia intraneità con ambienti mafiosi.

Nella mia terra, soprattutto quando per fare politica si sta tra le gente, è sempre in agguato l'allusione, la millanteria interessata dei discorsi altrui che diventa prova di illecite cointeressenze, di cattive frequentazioni, anche quando ti coinvolge senza alcuna tua responsabilità, senza alcuna tua consapevolezza.

So che il dibattito in questi casi si incentra sui limiti che al Parlamento sarebbero imposti dal doveroso rispetto dell'attività giurisdizionale, per cui le decisioni dei giudici sarebbero intangibili e l'unica materia in discussione sarebbe la verifica di un possibile sviamento del potere giudiziario talmente evidente da divenire persecuzione politica. Non è così. Una concezione moderna, più volte confermata dalla Corte costituzionale, di quello che è il bilanciamento costituzionale dei valori in gioco, porta alla necessità di valorizzare, analizzandoli precisamente, tutta una serie di elementi che mai come in questa occasione impongono di difendere l'integrità del Parlamento. Elementi che in questa vicenda si ritrovano tutti: l'abnormità dei tempi di indagine, la contraddittorietà e l'illogicità del costrutto accusatorio, la mancanza di verifiche individualizzanti alle datate dichiarazioni dei pentiti, l'incoerenza

rispetto ad altre e contestuali inchieste, la mancanza per più di tre lustri di una qualsiasi accusa mossa sulle medesime basi probatorie, il malgoverno degli insegnamenti delle sezioni unite della Corte di cassazione, sia con riguardo alla materia sostanziale, in tema di partecipazione o concorso esterno in associazione mafiosa, sia in tema processuale sulla valutazione dei collaboranti anche in sede cautelare.

È vero, non è possibile e non sarebbe nemmeno giusto cercare un accertamento *latu sensu* giudiziario in questa sede, ma di fronte ad indagini così risalenti, di fronte a valutazioni così diverse rispetto al medesimo materiale probatorio, tanto che sugli stessi elementi, per anni, non solo nessuno ha ritenuto di esercitare l'azione penale, ma men che meno ha ritenuto che fossi talmente pericoloso da dover essere privato della mia liberta in attesa del processo, voi dovrete stabilire se questa soluzione è inderogabile.

È vero, non è questa la sede dove fare il processo, però è il luogo dove si può perpetuare una ingiustizia ad un uomo, ad un cittadino, ad un parlamentare, in nome della ragion politica ed in spregio al diritto ed alla Costituzione.

Io sono e mi dichiaro innocente e sono sicuro che questo mi verrà riconosciuto in sede giudiziaria e affido alla vostra coscienza di parlamentari l'integrità del Senato, prima ancora che la mia libertà.

(Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), FI-PdL XVII, AP(NCD-UDC), AL-A, CoR e Misto).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, dopo l'intervento del senatore Caridi dovrebbe essere perfino superfluo svolgere un ulteriore intervento, anche perché quanto egli ha detto è quanto contenuto nelle carte. Non sono sue posizioni personali o opinabili affermazioni, ripeto: è quello che è scritto nelle carte. Abbiamo cioè una clamorosa contraddizione nei documenti stessi, in cui i titoli dicono delle cose, ma i fatti ne dicono ben altre. Ad esempio, il senatore Caridi, nella sua carriera politica, avrebbe sempre goduto dell'appoggio della 'ndrangheta alle elezioni; tuttavia, intanto le prime due volte che si è candidato al consiglio regionale, partendo da una posizione di una certa forza (quella di consigliere comunale del Comune capoluogo della Provincia), non è stato eletto e l'analisi territoriale dice che proprio nei Comuni dove c'è la 'ndrangheta, che secondo gli inquirenti e secondo le analisi di coloro che studiano il fenomeno, doveva essere più forte.

Ma non soltanto questo, perché se anche avesse avuto solo due voti e li avesse avuti per rapporti, per un voto di scambio politico-mafioso, sarebbe comunque un reato e sarebbe perseguibile. Il problema è che si dice che ha costantemente esercitato la sua azione politica sostenuto dalla 'ndrangheta con i voti della 'ndrangheta (anche quando, a quanto pare, la 'ndrangheta non ce l'ha fatta e, in compenso, ce l'ha fatta a far eleggere altri), ma non lo si incrimina per voto di scambio politico-mafioso. Avrebbe fruito costantemente dell'appoggio e dei voti della 'ndrangheta e, in cambio, avrebbe fatto dei favori, però non lo si incrimina per quel reato, si dice che faceva parte della 'ndrangheta.

Allo stesso modo, la sua colpa sarebbe - altra prova, che prova non è - di aver fatto assumere un certo numero di persone, peraltro limitatissimo nel giro di vent'anni, sempre nell'ambito di questa sua collaborazione con la 'ndrangheta, e queste persone vengono indicate nell'ordinanza come affiliati di rilievo di una certa cosca, ma sono tutte persone incensurate. Vale a dire che la giustizia non aveva idea che queste persone potessero essere, in qualche modo, legate al crimine, mentre al senatore Caridi, che all'epoca peraltro non era senatore, viene addebitato il fatto che avrebbe, non da solo, ma insieme ad altri (qui è scritto in maniera chiara), contribuito a far sì che fossero assunte, senza che gli sia addebitato di aver compiuto alcuna irregolarità o di aver violato alcuna norma affinché queste persone fossero assunte. Addirittura, queste persone sono incensurate.

Come avviene a volte per certi prodotti (ora non si può più fare, perché sono state introdotte norme severe contro coloro che li vendono), che hanno un nome o che sull'etichetta danno l'idea di contenere una certa cosa e poi ne contengono un'altra, il contenuto non corrisponde: nei titoli delle accuse si promette chissà cosa, ma non solo non ci sono le prove, ma non c'è neppure il reato corrispondente. Si usa un reato gravissimo ma in sé generico e, se non dimostrato, la gravità del reato ricade su chi

formula l'accusa. Infatti un'accusa infondata, specialmente di un reato grave, ricade su chi la formula, non certo su chi la subisce.

Anche nella relazione del presidente Stefano, quella vera, quella delle dieci pagine di cui ci ha parlato, si è stabilito che occorre valutare in questa sede non solo la gravità delle accuse, ma anche la loro fondatezza. Non si pretende qui di avere la prova inoppugnabile della colpevolezza, perché è un provvedimento cautelare, non c'è ancora il processo e soltanto nel processo si può formare la prova inoppugnabile, ma almeno si chiede di avere qualche forte indizio. Qui non c'è nulla: nulla.

Uno dei principali elementi è una telefonata con la frase sulla cambiale da onorare, ma, ascoltato l'insieme della telefonata, si capisce che non vi era neanche scherzosamente l'intenzione di alludere a una qualche forma di impegno verso la criminalità. Si trattava di un impegno politico preso tra i diversi soggetti che partecipavano alla designazione di un candidato, che viene scherzosamente paragonato a una cambiale; ma lo scherzo sta nel fatto di paragonare l'impegno politico a una cambiale, entrambe cose che non sono reato, e non certo nel suggerire un aspetto criminale in questo impegno. Eppure questo è uno dei punti principali dell'accusa: questa è la cosa inquietante.

Poi ci sono anche altri elementi che dovrebbero portare ad una riflessione i colleghi che adesso stanno andando a mangiare e che poi, con la pancia piena, voteranno secondo le indicazioni del Capogruppo e dunque senza aver ascoltato i fatti e senza aver ascoltato le riflessioni di coloro che hanno potuto vedere le carte. Ma tanto, se si vota come decide il Capogruppo, non c'è bisogno di leggere le carte e non c'è bisogno di sapere. Forse qualcuno pensa che tanto la responsabilità non è di chi esegue l'ordine, ma solo di chi lo dà. Do allora una brutta notizia ai colleghi che pensano di agire così: la responsabilità penale e soprattutto la responsabilità umana è di chi compie l'atto. Chi dà l'ordine ha le sue responsabilità, ma anche chi lo compie ha le sue.

Dopo quello che ha detto il senatore Caridi e dopo che i pochi che ascolteranno gli interventi che seguono avranno assunto anche altri elementi, credo che coloro che avranno ascoltato, riscontreranno l'assenza di reazioni o di repliche convincenti o conferenti da parte di chi sostiene la posizione dell'arresto. Qui abbiamo ascoltato una sola voce: abbiamo ascoltato il senatore Caridi. Se ci fossero nelle repliche controdeduzioni convincenti, scoprendo falle nelle parole del senatore Caridi e di chi, come me, parlerà contro la decisione dell'arresto, sarebbe diverso, è chiaro. Credo che a chiunque le abbia ascoltate le parole del senatore Caridi siano apparse estremamente convincenti, ma se altre parole saranno più convincenti, se si riscontreranno, in quanto ha detto il senatore Caridi, prospettazioni non vere, allora le cose cambiano, ma vi preannuncio che non le sentiremo.

Sulle questioni pregiudiziali non abbiamo sentito alcun tipo di replica, sul fatto che non c'è informazione e sul fatto che non ci sono prove non c'è stato alcun tipo di replica: c'è la richiesta e si vota. Punto e basta.

E perché molti pensano e comunque annunciano di votare per l'arresto, se in coscienza hanno capito che l'arresto è ingiusto, se ogni evidenza mostra che, quanto meno, non c'è la minima prova concreta nei confronti dei senatore Caridi?

Ma c'è di più; noi abbiamo qualcosa di più. Se per chiunque di noi, che è in quest'Aula o che ci ascolta, si ponesse il problema se è un affiliato a qualche organizzazione criminale, sarebbe ovviamente difficile stabilire il sì, ma sarebbe anche difficile escluderlo, perché come facciamo? Incontro una persona per la prima volta e mi chiedo: chissà se questo è un criminale o no? Ma il senatore Caridi ha i suoi incontri monitorati e le sue conversazioni intercettate da quattordici, forse sedici, forse vent'anni (di sicuro da quattordici). Se in questi quattordici anni non è stato trovato nulla, non è solo che ci mancano le prove o almeno degli indizi che ci dicano che il senatore Caridi è probabilmente (anche soltanto probabilmente) persona affiliata a cosche ed è pericoloso nei suoi atti e così via, ma abbiamo davvero quasi la prova impossibile. Cioè, se in quattordici o quindici anni, che in realtà sono ancora di più, di indagini su una persona non riesci a trovare neanche l'ombra di un reato, tanto che ti devi attaccare al fatto che quattordici anni fa un'altra persona (non lui) parla di cambiale da onorare (come se pronunciare l'espressione "cambiale da onorare" indichi l'appartenenza alla mafia), abbiamo la chiara prova che qui c'è il nulla assoluto. E anche chi si pone nel modo più neutrale o addirittura

prevenuto nei confronti del senatore Caridi deve constatare che, se in quattordici anni di controllo assoluto sui suoi atti, guardando anche le sfumature e le battute fatte da altri su altre cose, non si trova nient'altro che questo nulla, beh, allora qui la prova ce l'abbiamo.

Torno alla domanda che ho posto: perché qualcuno pensa di votare a favore? Perché qualcuno lo pensa e lo dice, lo annuncia. La ragione è molto semplice: si teme di passare per quelli che difendono i criminali, essendo il senatore Caridi accusato di essere parte della 'ndrangheta. Dunque: non sporchiamoci le mani ad esercitare la giustizia, altrimenti sembra che lo aiutiamo!

In altre parole, rifiutiamo la giustizia perché abbiamo paura di un titolo di giornale. E se anche i magistrati facessero così e facessero così a proposito di ciascuno di voi che siete qui e di ciascuno di coloro che ci ascoltano? Cosa accadrebbe se vi accusassero ingiustamente, magari di gravi reati, e i magistrati avessero paura di dire che non c'è un accidente di prova e di conseguenza non assolvessero? Se i magistrati si comportassero così, ognuno di noi qui presenti in Aula e ognuno di coloro che ci ascoltano (e anche di coloro che non ci ascoltano) potrebbe benissimo finire condannato alle più pesanti delle pene per il nulla assoluto!

Si dice spesso che la politica deve dare il buon esempio. Una delle funzioni principali per cui sorgono storicamente gli Stati o poteri in qualche modo politici è l'amministrazione della giustizia, e se un organo che rappresenta il popolo italiano preferisce evitare di sporcarsi le mani - e di questo c'è un esempio abbastanza celebre - a fare giustizia, vuol dire che le sue mani si lordano di sangue e dunque tale organo fa esattamente l'opposto di ciò che dovrebbe fare.

Se coloro ai quali i cittadini affidano - con molto scetticismo, lo sappiamo bene, a causa dell'attuale onda di antiparlamentarismo e antipolitica - le chiavi del loro Paese hanno un livello di vigliaccheria tale che per timore di qualche titolo mandano in carcere una persona contro la quale non solo non c'è una prova, ma c'è la prova che nei quindici anni in cui è stata sotto osservazione non è stata trovata alcuna prova, siamo veramente di fronte ad una malattia grave, una malattia grave delle istituzioni e della società.

Ciascuno di coloro che voteranno deve sapere che sta votando lui, sta votando lei, non sta votando il capogruppo e non sta votando il direttore del giornale che già prepara il titolino («salvato il mafioso») perché un politico che querela un giornale, specialmente se non è di sinistra, e spesso anche un politico di sinistra ha già perso in partenza qualunque titolo gli sia stato dedicato (anche questo dovrebbe essere patrimonio comune).

Se si rinuncia ad esercitare la giustizia per evitare un titolino di giornale, direi che siamo arrivati ad un grave livello di miseria e non sarà colpa della cattiva società, della stampa, del capogruppo o del *leader* del partito, sarà colpa anzi - lo dico in positivo - responsabilità, di ciascuno di noi.

Un famoso pensatore dice che la cosa indispensabile perché i malvagi prevalgano è che le persone per bene non facciano nulla. Io confido che in quest'Aula ci siano in gran parte persone per bene, che però hanno intenzione di non fare nulla. Oggi non è il momento di non fare nulla. Oggi si prende una decisione di coscienza che non riguarda la persona del senatore Caridi, ma riguarda le garanzie dell'organo eletto dai cittadini di poter lavorare senza la possibilità che si venga in qualche modo perseguiti penalmente per il ruolo rivestito.

Ricordo ancora una cosa, molto sommessamente. Ribadisco che non credo, perché non ce ne sono le prove, al quadro accusatorio che viene prospettato, ma nelle carte è scritto che il senatore Caridi opera, cito testualmente: «in modo stabile, continuativo e consapevole a favore del predetto sistema criminale di tipo mafioso», che sarebbe la 'ndrangheta, sistema che egli agevola mediante l'uso deviato del proprio ruolo pubblico, nei vari ruoli pubblici che ha avuto in consiglio comunale, consiglio regionale e anche in Senato.

Secondo queste carte, cioè, il senatore Caridi agisce in Senato, come ha agito in consiglio regionale e comunale, sulla base delle indicazioni e delle convenienze dell'organizzazione criminale di cui farebbe parte e può anche succedere che su votazioni di dettaglio questo non sia vero. Ricordo però che il 14 ottobre del 2014 il voto del senatore Caridi fu determinante, perché in quella occasione fosse approvato un documento importantissimo e indispensabile all'azione politica del Governo Renzi.

Indispensabile: era scritto nel dispositivo stesso, che venne approvato con 161 voti, quando il minimo era 161, con 160 voti sarebbe stato bocciato. Si trattava di un provvedimento presentato dal presidente del Gruppo del Partito Democratico Zanda e da altri, che consentiva al Governo di discostarsi dagli obiettivi di pareggio di bilancio imposti sia dai vincoli europei che dall'articolo 81 della Costituzione. Il documento diceva chiaramente che, in mancanza dell'approvazione di tale scostamento, sarebbe stata necessaria una manovra tra i 14 e i 35 miliardi di euro, che voleva dire aumento delle tasse e tagli pesanti a tutte le spese in aggiunta a quelli fatti. Era indispensabile; tutti concordavano che, se non fosse passato quel documento, il Governo Renzi avrebbe dovuto dimettersi.

Ebbene, se è vero che il senatore Caridi vota e agisce politicamente in base agli ordini della 'ndrangheta, vuol dire che questa aveva deciso che il Governo Renzi rimanesse, perché se avesse deciso diversamente, avrebbe potuto far cadere il Governo Renzi.

Ripeto che non credo a questa prospettazione e a questa accusa, ma ci credono i giudici e chi vota a favore di questa richiesta di arresto dice che il Governo Renzi regge per decisione della 'ndrangheta. Io non ci credo, perché credo che regga per ragioni politiche che non condivido e avverso profondamente, e non credo assolutamente che il voto del senatore Caridi e quello dei tanti altri stimati colleghi che hanno contribuito, ciascuno, a raggiungere la soglia dei 161 voti sia stato dato in quella direzione, ma questo è quello che dice l'accusa e questo è quello che dirà il Senato se voterà a favore dell'arresto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, ho conosciuto il senatore Caridi nel 1997, quando aveva circa 28 anni ed era stato appena eletto consigliere comunale, perché ero andato a Reggio Calabria a presentare il mio libro «Storie di straordinaria ingiustizia». Avevo scelto Reggio Calabria perché l'ex sindaco Pierino Battaglia e l'ex deputato Quattrone si erano fatti mesi o anni di carcere, accusati di essere i mandanti dell'assassino del presidente delle ferrovie Ligato, e poi erano stati assolti con formula piena. Era uno dei tanti casi di storia di straordinaria ingiustizia e mi ritrovai in una sala affollatissima perché Quattrone e Battaglia, specialmente quest'ultimo, erano considerati dall'opinione pubblica come persone integerrime. Avevano subito questo calvario giudiziario incredibile e l'onta del carcere per mesi o anni e poi erano stati assolti con formula piena. Ho il ricordo di questa vicenda e di questo giovane consigliere comunale.

Poi, Presidente, ho anche il ricordo di Aule parlamentari e di vicende parlamentari, come per esempio quella in cui i girondini furono consegnati dalla Convenzione nazionale ai carnefici e venne tagliata a tutti loro la testa perché, com'è noto, quell'Assemblea decise a maggioranza di consegnarli al patibolo in quanto avevano divergenze politiche con la maggioranza giacobina. Posso ricordare, sempre nell'utilizzo dei Regolamenti parlamentari, che i fascisti fecero decadere gli aventiniani da deputati utilizzando uno strumento regolamentare: non partecipavano all'Assemblea e quindi vennero dichiarati decaduti. Questo per dire che nella storia parlamentare ci sono episodi vergognosi che poi la storia ha riconosciuto come tali e che rischiamo di reiterare oggi in questa Aula.

Non ho ancora sentito nessuno, salvo il Presidente della Giunta, spiegarmi quale sia l'episodio singolo e specifico nel quale il senatore Caridi avrebbe favorito, come esecutore, la mafia. Vedo nelle tribune la giornalista Milella, di «la Repubblica», ma non solo lei, tutti i giornali, questa mattina, hanno continuato a scrivere la vecchia versione, cioè che il senatore Caridi è il capo della cupola dei mammasantissima: è sfuggito loro che quest'accusa è totalmente caduta. Oggi non viene chiesto l'arresto di Caridi perché è il capo di qualcosa, ma perché sarebbe un semplice esecutore; non dico un manovale della 'ndrangheta, ma avrebbe un ruolo, utilizzato quando era consigliere comunale o provinciale o senatore, per curare questi interessi.

Dice il relatore, con una frase che ripeterò e su cui scriverò un libro, che non è «implausibile» che questo sia avvenuto. Ora, l'espressione «non è implausibile» vuol dire che non è da escludersi, ma ci hanno spiegato che lui deve andare in carcere senza che valga il problema del pericolo di fuga, dell'inquinamento delle prove o della reiterazione del reato, ma perché, essendo un reato mafioso, il carcere scatta automaticamente se ci sono prove o gravi indizi. Io di prove non ne ho viste.

Qual è l'atto specifico che lui avrebbe commesso per favorire la 'ndrangheta o la mafia? Sì, agli atti c'è l'assunzione di cinque operatori ecologici - spazzini, parliamoci chiaro - a tempo determinato. Quindi, nei suoi quindici anni di assessorato e quant'altro, sarebbe colpevole di avere assunto cinque persone, immagino in concorso con tutti i politici calabresi, siciliani, pugliesi o campani, perché quando hanno fatto gli assessori, sarà capitato anche a loro di assumere nelle aziende delle persone incensurate, che nulla hanno a che fare con la mafia. Questa sarebbe l'indicazione. E poi vi sono due o tre intercettazioni che - ahimè - sono state totalmente smentite dai fatti.

Ma si dice - e, colleghi, richiamo tutti a questo principio - che lui era amico di Francesco Chirico. Francesco Chirico militava nel suo partito, era una persona incensurata, ma lo ha aiutato, quando venne eletto consigliere comunale, a raccogliere i voti. Dov'è il problema, se una persona incensurata, un dipendente comunale, lo ha aiutato a raccogliere i voti? Con questa persona poi si sono rotti i rapporti, come dimostrato dalle carte, perché, pensando il Chirico di poter poi essere favorito dal Caridi, quando quest'ultimo non l'ha promosso, è diventato un suo acerrimo nemico.

Poi si sostiene: è vero che Francesco Chirico è incensurato, ma ha delle parentele con una famiglia mafiosa. È un problema di cui ho parlato mille volte in quest'Aula e che vale per il Sud, per Modena, come per la Lombardia: che deve fare una persona onesta se nelle Regioni ad alta densità mafiosa ha affinità o parentele con persone disoneste? Non deve più andare a lavorare? Non deve più svolgere un'attività professionale? Dev'essere colpito da interdittive antimafia perché un suo fratello ha sposato una donna che è figlia di qualcuno "che fa parte di"? Quello della responsabilità civile, amministrativa e penale personale che è cosa diversa dal sentito dire o dalle parentele è un problema che ho posto mille volte. Ma qui viene addebitato al Caridi di aver avuto l'appoggio elettorale di una persona onesta e incensurata perché questa ha delle parentele.

Vogliamo parlare dell'altra prova regina del senatore e sottosegretario Valentino e di un tale Romeo che era, al tempo, incensurato e che due anni fa è stato ricevuto qui in Senato, dopo la condanna, in Commissione affari costituzionali (non Caridi, Romeo è stato accolto qui al Senato ed ha partecipato)? Se qualcuno avesse la pazienza di leggere le dieci pagine in cui il senatore Valentino e Romeo e Caridi parlano della sua candidatura, troverebbe una delle più belle pagine di trasparenza e di onestà che ho mai visto. Perché questi parlano soltanto dello sviluppo della Calabria e di idee innovative. Valentino ricorda che lui viene dalla destra quindi non ha cultura di Governo, mentre... *(Il Presidente interloquisce con il senatore Segretario Scoma)*.

Io vorrei parlare al Presidente, scusate. Ribadisco che vorrei parlare al Presidente. Visto che mi devo rivolgere al Presidente, vorrei che il Presidente mi ascoltasse.

PRESIDENTE. Anche all'Assemblea.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Sì, all'Assemblea, ma devo rivolgermi al Presidente e poi all'Aula, ma mi hanno richiamato tante volte per il fatto che devo rivolgermi al Presidente.

Dicevo, è una delle più belle pagine di trasparenza, perché Valentino ricorda che viene dalla destra, che non ha cultura di Governo, e il Caridi invece viene da una famiglia democristiana, che il papà era *recordman* di preferenze, come lo zio, Bruno Porcino, medico stimato e quant'altro.

Alla fine di tutta questa conversazione, il sottosegretario alla giustizia Valentino, che attualmente è uno dei più stimati avvocati italiani, mai raggiunto da alcun sospetto, dice: Caridi, una volta eletto - lui voleva fare il sindaco o il vicesindaco - ricordati che a noi devi pagare una cambiale! E giù risate da parte di tutti. Bene, la cambiale è la prova regina della sua affiliazione e partecipazione al vertice della cupola. Quando si legge una cosa così viene da pensare che chiunque dei colleghi può essere trascinato in una vicenda giudiziaria infame da qualcuno che veramente prende lucciole per lanterne. O forse non ha mai partecipato e non sa che, quando il Capo dello Stato si occupa della formazione del nuovo Governo e della nomina dei Ministri, compie una disamina delle caratteristiche di ogni persona, dicendo «questo sì», «quello no». Oppure penso alla formazione di una Giunta comunale: se il sindaco è di un partito, il vice sindaco sarà di un altro partito, perché - si chiama democrazia - bisogna tener conto dei rapporti di forza, soprattutto tra partiti. Se questa è malavita. C'è poi la cambiale di cui ha

parlato Valentino, che sarebbe la prova. Quella è la prova principale e l'incontro con la persona che stava in galera è l'altra prova che viene portata. Per le circostanze che gli vengono addebitate, non c'è altra prova che questa, cioè il fatto che egli sarebbe chiacchierato a Reggio Calabria, non certo a Cuneo, per avere frequentazioni o conoscenze in una realtà dove le cosche, purtroppo, esistono. Vorrei sapere chi si può difendere da accuse generiche di questo tipo.

Giustamente è stato detto che c'è un processo e, in quell'ambito, egli farà valere le sue ragioni e l'accusa tenterà di dimostrare le proprie. Ricordo - l'ho scritto nel libro - che, al tempo, il 90 per cento dei miei 90 colleghi incriminati è stato assolto. Il reato non si è prescritto, ma si è trattato di assoluzione o archiviazione perché il reato addebitato non esisteva. Parlo di parlamentari e degli anni 1992?1994. Ripeto: ciò è avvenuto 90 volte su 100.

Qui c'è una richiesta di mandare il senatore Caridi in galera, farlo incarcerare, fargli perdere la libertà personale, distruggergli la tranquillità familiare e dare un'immagine dei colleghi che ritengono credibile che egli sia un criminale. In questi tre anni - è noto a tutti, no? - egli ha condizionato i lavori del Parlamento. È evidente: sappiamo tutti che il senatore Caridi era l'uomo nero che ha determinato l'indirizzo del Senato in questi anni, o no? Come senatore sicuramente non l'ha fatto.

Inoltre, è stato detto e dimostrato in Giunta che stiamo parlando di cose avvenute negli ultimi diciotto anni: le prime intercettazioni risalgono agli anni 1997?1998 e, poi, ci sono quelle del 2002. Ci sono atti che sono stati vagliati in tantissimi processi, nell'ambito dei quali sono state giustamente condannate altre persone, compresi i suoi concorrenti. Caridi non è stato eletto alle elezioni regionali e i voti delle famiglie sono stati insufficienti per lui, ma non per altri candidati che nei processi sono emersi come beneficiari. Se la cosca di San Luca (mi pare il *clan* Pelle) lo ha appoggiato, come spiegare che in quel paese egli ha ottenuto 22 voti, mentre il primo ne ha presi 120 e, a seguire, gli altri? Ripeto: come si fa a dire che Caridi ha ottenuto l'appoggio della 'ndrangheta di San Luca se in quel paese ha ottenuto 22 voti e gli altri 120? È quanto ho chiesto in Giunta.

In Giunta, nella difesa che ha dovuto raffazzonare in pochi giorni e che ha illustrato ieri mattina, Caridi ha fornito tutte le tabelline elettorali e spiegato per filo e per segno le cose. Se ha detto cose false è giusto che vada in carcere, ma se ha detto cose vere perché la Giunta non ha verificato - poteva farlo - la veridicità delle sue affermazioni? Perché dobbiamo votare se mandarlo in carcere oppure no se, in un'istruttoria che è durata poche ore e con tre interruzioni (dovevamo infatti essere presenti in Aula per le votazioni), nessuno è stato in grado di leggere le ultime 1.500 pagine, né di valutare con attenzione quello che egli ha detto? Se quello che ha detto è vero, perché deve andare in carcere? Ma perché deve perdere la libertà personale, tra le altre cose visto che il 13 agosto il tribunale per il riesame deve decidere?

Colleghi, con il voto segreto ci si deve guardare dentro e pensare che questa è una cosa che può capitare a tutti. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Sì, accuse di questo genere possono capitare a tutti, perché quando sono costruite sul nulla può succedere a tutti di trovarsi in questa situazione. Ci si assume la responsabilità di mandare in carcerare sulla base non di un qualche elemento concreto, ma di supposizioni.

Signor Presidente - lo diremo anche in dichiarazione di voto - mancano proprio gli elementi minimi per togliere la libertà personale a un parlamentare e per modificare degli assetti. Lo ha detto il collega Malan, seppure, chiaramente, in maniera paradossale: se non ci fosse stato il senatore Caridi con il suo voto, sarebbe cambiata la storia del Parlamento italiano e del Governo, sarebbe mancato quel voto determinante e ci sarebbero stati altri indirizzi politici. Certo, lo ha detto come paradosso, ma abbiamo visto che anche la mancanza o la presenza di un parlamentare può essere determinante: si veda la caduta di Berlusconi, a suo tempo, quando non fu approvato un documento di bilancio, dal momento che la relativa votazione finì in pareggio. In quel caso ci fu la mancanza di un deputato, per il quale la Camera dei deputati aveva concesso l'arresto, che dunque stava in carcere, e che poi è stato assolto. Quindi, la sua mancanza fisica ha determinato un indirizzo e un orientamento diverso della vita politica italiana. Mandare in carcere un parlamentare, al di là dei suoi problemi personali, è una lesione gravissima della composizione del Senato e se viene deciso sulla base delle non indicazioni che

abbiamo avuto in questi giorni, credo che sarebbe davvero una giornata tristissima per il Parlamento e le istituzioni. *(Applausi dal Gruppo GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL) e dei senatori Formigoni e Liuzzi. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, devo confessare a lei e all'Assemblea che non avevo intenzione di prendere la parola e dunque non ho preparato un intervento strutturato, ma devo intervenire per esprimere il disagio per la situazione che mi vede coinvolto, in un momento completamente estraneo alla mia storia e alla mia professione. Come sanno tutti, vengo dal mondo sanitario e forse questa situazione mi rende più fragile e vulnerabile: quando ci si occupa della gente e della salute, si è portati a prendersi carico del problema di chi esprime preoccupazione per la salute sua o di un suo caro. Questa mattina, sentendo tutte queste cose, non ho potuto fare a meno di prendermi carico di quello che sentivo dai colleghi, a proposito della posizione del senatore Caridi. Credo che questo sia un fatto connaturato alla mia professione: un'esigenza come questa la si trascina sulla pelle, la si porta anche a casa e non si può andare a dormire serenamente sapendo che un proprio paziente a cui si è somministrata una cura sta morendo e quindi sta vivendo un momento difficilissimo con la propria famiglia.

Oggi ho avuto proprio la sensazione di essere impossibilitato a non esprimere il peso che sento in questa situazione, davanti ad una decisione davvero complicata, difficile, che ha dei tratti non chiari, anche perché non mi aspettavo davvero questa mattina di essere qua a sentire queste cose. Credo dunque sia impossibile chiederci oggi di decidere, in queste condizioni, con questo sentimento dell'Assemblea, sulla libertà personale di un senatore, chiunque esso sia: oggi è il senatore Caridi, ma avrei avuto la stessa sensazione per qualsiasi altro. Ho messo insieme, nella mia testa, i pezzi di questa mattina così strana, con grande attenzione, e ho visto che, da quello che hanno detto molti colleghi, l'Assemblea non conosce molto i fatti, non sa come siano andate esattamente le cose e non ha capito bene quali sono state le dinamiche della Giunta, che hanno portato a formulare questa richiesta così grave sulla libertà di una persona, un fatto assolutamente importante. La Giunta lo ha fatto in una forma sintetica: il relatore ha detto che ha condensato in dieci pagine atti che ho sentito dire essere composti da 1.800 o 2.000 pagine. Devo dire che sono stati davvero bravi a racchiudere in 10 pagine 2.000 pagine di atti: non li ho visti, ma vado solamente a sensazione e a impressione.

Abbiamo addirittura dei colleghi che questa mattina hanno detto di non essere presenti in Giunta e di essere qui in Aula, come me, a decidere sulla base di un sentito dire, per una cosa che non può far tremare le vene ai polsi. Nel momento in cui il Presidente deciderà, bisognerà infatti schiacciare un bottone e, in tale gesto, sintetizzare la vita di una persona e della sua famiglia Non capisco davvero, pur nella legittimità ovvia della decisione del signor Presidente, questa volontà di accelerare l'esame. Sono d'accordo con il senatore Zanda: l'Assemblea stava svolgendo con diligenza il suo compito, come del resto fa nella stragrande maggioranza dei casi, dal momento che i parlamentari vengono qui per fare qualcosa in cui sostanzialmente credono. La politica è anche un momento personale di partecipazione alla vita pubblica che è molto importante.

C'era questo calendario, deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, approvato da tutti noi. Noi tutti, dunque, ci eravamo presi carico di un percorso scritto nella carta.

Da come avevano indirizzato l'andamento della seduta, pur con una contrapposizione basata, come sempre sui provvedimenti, sul merito e non su una volontà ostruzionistica, stava maturando eventi che avrebbero portato, eventualmente, a valutare la posizione del senatore Caridi. Questo, secondo me, avrebbe dato la possibilità a tutti, nel percorso dei lavori d'Aula, anche di prendere queste carte. Non stiamo, infatti, decidendo di una cosa leggera, o della quale si può sorridere, ma è una cosa che deve farci riflettere. Nell'*iter* del lavoro, quindi, si poteva anche sperare davvero di avere un minuto in più, anche per confrontarsi con colleghi più esperti, che fanno della giustizia il loro campo, e meritano tutto il mio rispetto e che sono le persone cui normalmente si chiede qualcosa, per confrontarsi quando si parla di cose così delicate.

In più mi ha stupito, questa mattina, che qualcuno abbia riferito di fatti nuovi che sono intervenuti, fatti

nuovi che sono rilevanti; tante pagine, tante intercettazioni, tante situazioni che vanno analizzate. Forse per questo sento ancora di più questo peso, da confessare candidamente all'Aula, su una decisione così difficile e così grave per me.

Mi ha colpito molto quanto ha detto il collega Augello, con grande sintesi e con grande pacatezza. Egli ha sottolineato questi nuovi fatti intervenuti e questo impianto accusatorio rivolto al senatore Caridi, che avrebbe avuto un incontro durante una cena in un posto di cui non ricordo il nome (non ho focalizzato bene quanto il senatore Augello diceva, infatti, ma ne ho captato la sostanza). In questo posto vi sarebbe stata una persona che, in realtà, come la magistratura credo sapesse, era in carcere. Stiamo quindi affidandoci a una persona che forse non poteva neanche essere presente, perché trattenuta nelle patrie galere. Questo mi ha un po' stupito e ha fatto ulteriormente aumentare il mio senso di angoscia per una decisione che, più passa il tempo, più si avvicina e che poi porterà l'Assemblea a terminare i propri lavori per la giusta pausa estiva, ma che per qualcuno potrebbe avere un peso diverso.

Ho poi sentito che il 13 agosto, come ricorda la collega Bernini, il tribunale per il riesame si riunirà per fare chiarezza, in un momento che diventerà quello più giusto, perché le carte saranno considerate in maniera più convinta e più totale e con più abitudine, perché questo è il loro lavoro, diversamente da quello che avviene per noi oggi.

Io spero davvero che oggi tra noi non prevalgano spinte giustizialiste. È troppo facile fare i primi della classe e lavarsi le mani con qualche gesto scomposto, come ho visto fare da qualcuno in Aula questa mattina. Ma quello è un segno di debolezza e non di forza, di superficialità, e non della volontà di far pervenire quest'Assemblea al compimento di atto giusto.

Io so benissimo che tutti noi assumeremo una decisione per il senatore Caridi con grande consapevolezza, ma non possiamo lavarci la coscienza con un atto superficiale e veloce, che tende più a guardare a quanto succederà per noi tra mezz'ora che a quanto succederà per lui tra qualche ora.

Io ho sentito che ci sono stati quattordici anni di intercettazioni. Ma, secondo me, se qualcuno è colpevole di qualcosa, in tutti questi anni qualcosa deve saltare fuori. Con qualche indizio, forse, ma - e lo dico anche se non è il mio mestiere - senza una prova per la quale la mia coscienza possa portarmi a dire: «avevo capito». C'è infatti tanta incertezza, che deriva dagli interventi dei colleghi e che mi carica di quel peso morale di coscienza che mi ha spinto a condividere con voi il mio disagio di questa mattina.

Io non so cosa succederà tra mezz'ora, ma spero davvero che ognuno di noi non guardi a quel pollice ma a se stesso, come ho fatto io all'inizio del mio intervento e come ho dichiarato. Io cerco sempre di mettermi nei panni degli altri e credo che se ognuno di noi si mettesse nei panni di chi può solamente dire che ha tante prove ma poche accuse, potrebbe capire che la nostra decisione va presa davvero con coscienza, con molta ponderazione e lasciando fuori da tutti i nostri pensieri ogni altra cosa se non i fatti che abbiamo sentito. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(AL-A)*. Signor Presidente, anche io faccio mia l'angoscia espressa pochi minuti fa dal senatore Mandelli. Negli ultimi mesi dei miei studi di giurisprudenza mi ero posto il problema se fare o no il magistrato e ho tutt'ora una profonda ammirazione per chi ha scelto questa strada, perché mi sono sempre chiesto come fa ad andare e a letto e a dormire tranquillo chi manda in carcere una persona che è un presunto innocente, atteso che per la nostra Costituzione chiunque è un presunto innocente. Io non ho fatto né il magistrato né l'avvocato, ma un altro mestiere e mi dispiace trovarmi oggi nelle vesti di chi deve decidere della vita di un senatore, di un cittadino, e della sua famiglia.

Signor Presidente, già stando a quanto hanno raccontato alcuni colleghi della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, c'è stata la percezione che si fosse di fronte a tempi e contenuti serrati e scontati in un percorso privo della serenità necessaria per valutare una posta in gioco così elevata, che investe la libertà personale di un parlamentare e che intacca l'integrità stessa di un'istituzione come il Senato. Non mi è piaciuto neanche quanto è successo in questi giorni in Aula. C'è stata la sensazione che ci fosse un *input*, una cavalleria in arrivo: Gruppi parlamentari solitamente solerti nel non garantire

il numero legale che invece lo garantivano, non per la funzionalità dei lavori del Parlamento, ma per arrivare il prima possibile all'ultimo punto dell'ordine del giorno stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, cioè togliere la libertà a un collega.

Io credo che il compito della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e poi dell'Assemblea non sia quello di decidere sull'innocenza o sulla colpevolezza del senatore Caridi, ma prima di tutto garantire il principio della separazione dei poteri. Da una parte non bisogna intervenire nei processi, rispettando dunque il lavoro della magistratura, e dall'altra bisogna però difendere l'autonomia del Parlamento. Se ci si limitasse a essere meri passacarte delle procure, perderemmo del tutto la nostra credibilità, abdicando al compito cui siamo costituzionalmente tenuti, quello cioè di valutare, e, se del caso sindacare, il materiale messo a disposizione dall'autorità giudiziaria.

Rispetto alla vicenda che sta coinvolgendo il senatore Caridi, mi sembra che le accuse gravissime a lui contestate non siano suffragate da alcun riscontro; anzi emerge, da parte della magistratura competente, un quadro di valutazioni e congetture del tutto superficiali, che non possono giustificare il sacrificio della libertà personale attraverso la misura cautelare, che peraltro tra pochi giorni sarà sottoposta al vaglio del tribunale delle libertà.

Vede, anch'io mi sono chiesto come sia possibile che intercettazioni che risalgono a quattordici anni fa vengano riprese improvvisamente ora e acquistino, tutto d'un tratto, una valenza probatoria tale da mettere in carcere una persona.

Attenzione. Ricordo che nella passata legislatura arrivò alla Camera una richiesta di arresto per un allora deputato e oggi senatore del Partito Democratico, che noi respingemmo evitandogli una ingiusta carcerazione, perché poi è stato assolto e di questo dobbiamo andare fieri.

Il problema - ed è un problema istituzionalmente grave - è che anche in quest'Assemblea del Parlamento, come succede in troppi tribunali, arriva ancora l'onda lunga del giustizialismo e quindi si arriva a sentenze costruite sull'indignazione popolare e mediatica. La giustizia deve essere rapida e senza appello per castigare in modo esemplare gli imputati, anche se nelle vicende giudiziarie rivestivano ruoli marginali.

Credo, signor Presidente, che la giustizia sommaria non sia mai una giustizia vera, anche perché, superata l'emergenza emotiva che chiede la condanna immediata ed esemplare di qualcuno in primo grado, troppo spesso si va in appello, l'emozione diventa rarefatta, le cose appaiono un po' diverse e il giudizio cambia. Si scopre, come succede purtroppo spesso nel nostro Paese, che le indagini sono state incomplete, che le prove non erano poi così certe, che si afferma, ancora una volta, la verità alla Pasolini: so chi è il colpevole ma non ho le prove. Questa non è giustizia.

Le strutture della giustizia in Italia sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Ci sono tanti magistrati, la grande maggioranza, che fanno il proprio dovere in maniera encomiabile, ai quali tutti noi dobbiamo gratitudine e rispetto, ma ci sono stati anche, purtroppo, magistrati che hanno usato la politica e politici che hanno usato la magistratura, in un passaggio privo di interruzioni tra Parlamento e aule di giustizia. Credo che in un Paese civile la politica e la magistratura debbano essere due cose distinte e camminare ciascuna autonomamente dall'altra; al contrario, nel nostro Paese vanno spesso a braccetto, si spalleggiano o si danneggiano l'una con l'altra, vicendevolmente, rendendo così un pessimo servizio al Paese, ai cittadini e soprattutto alla giustizia.

C'è un altro punto che credo sia giusto sottolineare: l'articolo 68 della Costituzione non tutela solo i singoli parlamentari, ma l'istituzione stessa del Senato, nel suo complesso, da interferenze provenienti dal potere giudiziario o da effetti sproporzionati nella richiesta della magistratura. Dunque è la stessa norma costituzionale a riconoscere all'organo politico la valutazione degli atti della magistratura, atti che non possono essere accettati acriticamente e in modo automatico, perché tale atteggiamento finisce per relegare la Giunta e l'Assemblea del Senato a una funzione esclusivamente notarile. In questo caso si va contro lo stesso dettato costituzionale.

Noi non abbiamo potuto leggere gli atti che riguardano il senatore Caridi; li abbiamo letti frettolosamente questa mattina, li abbiamo letti dai resoconti delle agenzie.

Il *fumus persecutionis* trapela da un impianto accusatorio così fragile, rispetto ad un'imputazione così

grave, così improbabile, così assurda, così allucinante per colui al quale piomba addosso. È palese che ci sia *fumus persecutionis* e che si sia trattato di un'indagine lunga, trasposta nel tempo e poi all'ultimo momento così implacabile. Siamo di fronte ad una procura che agisce così, che trascina per quattordici anni o più una vicenda così grave, perché si parla di un presunto capo della 'ndrangheta; cioè si lascia in libertà per quattordici anni un presunto capo della 'ndrangheta e poi, all'ultimo momento, ci si accorge all'improvviso che va messo in carcere.

Io credo che di fronte ad una giustizia del genere si debba aver paura, signor Presidente, quando le accuse non sono sostenute da riscontri concreti. Potrei fare degli esempi, ma credo che il mio sia stato un intervento già abbastanza chiaro. Quando la richiesta di custodia cautelare in carcere viene prospettata dopo più di un decennio, in un arco temporale in cui non è emerso nulla di veramente concreto a carico del collega Caridi, io credo che ci sia da fare una grande riflessione e che si debba fare quello che la politica non ha saputo fare in questi anni: riformare la giustizia. *(Applausi dai Gruppi AL-A, FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuffada. Ne ha facoltà.

ZUFFADA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero anzitutto esprimere una mia contrarietà e perplessità sulla sua decisione di disporre un'inversione dell'ordine del giorno, pur avendo lei utilizzato uno strumento che era nelle sue prerogative. Poi i fatti hanno dimostrato che purtroppo la discussione in quest'Aula ha assunto delle pieghe più di derivazione populista e giustizialista che non nel merito delle vicende.

Pur non essendo io un giurista né un avvocato, mi sono permesso, in alcune occasioni, di guardare qual è stato il risultato dei numerosi arresti e delle numerose carcerazioni preventive disposti dalla magistratura; si è poi riscontrato nei processi, al contrario, che oltre il 60 per cento delle persone coinvolte sono risultate innocenti, pur avendo scontato, in alcuni casi, mesi di carcerazione preventiva. Questo vale non soltanto per i cosiddetti potenti, ma vale anche e soprattutto per i tanti cittadini non potenti, che sono stati purtroppo incarcerati ingiustamente da parte di certa magistratura.

Quello che poi mi ha sorpreso in modo particolare, avendo semplicemente letto le dodici pagine della relazione del relatore, è il fatto che si tratta di un'inchiesta che si protrae da oltre sedici o diciassette anni. Un componente di questo Parlamento viene accusato di essere uno dei capi della cupola della 'ndrangheta. Mi chiedo allora: ma questa grande necessità di lotta alla mafia perché non ha trovato nei magistrati la necessaria celerità per impedire ad una persona così potente di poter esercitare le sue funzioni, non sicuramente caratterizzate dalla legalità? E perché dopo sedici o diciassette anni si arriva a chiedere la carcerazione preventiva? Visto che sono passati tanti e tali anni, non era più logico chiedere l'autorizzazione a procedere, lasciando spazio a un legittimo processo e dando all'accusa e alla difesa la possibilità di accusare e di difendersi, per arrivare sostanzialmente ad un giudizio meditato?

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 13,21)**

(*Segue* ZUFFADA). Per queste motivazioni, io, pur non avendo letto le oltre 1.800 pagine che sono state depositate nei giorni scorsi, in linea di principio sono contrario alla carcerazione preventiva, soprattutto se riguarda un parlamentare eletto democraticamente in questo Paese che viene privato della libertà.

Certo, sono consapevole del fatto che purtroppo viviamo in un periodo in cui molti vogliono diventare delle icone della lotta alla mafia e alcuni, in questa ipotetica lotta alla mafia, sono diventati famosi e hanno accresciuto il loro peso politico e non. Ritengo che questo sia un fatto negativo.

Stamattina, poi, ho visto una parlamentare che stava facendo il gesto delle manette, cose peraltro già viste anni fa, negli anni 1993-1994, da parte di altre forze politiche che si presentavano con il cappio. Posso assicurare a costoro che non ha portato bene aver gioito delle eventuali disgrazie altrui, e se si pensa di avere del facile consenso in un momento come questo, ci si sbaglia di grosso perché poi i comportamenti dei singoli devono essere valutati e meditati. Mi preoccupa che partiti che hanno una storia di rispetto per la giustizia e non di giustizialismo si accodino a queste prese di posizione di carattere politico. Infatti io penso che innanzi tutto il nostro dovere sia quello di garantire la possibilità

di difesa da parte del singolo cittadino, anche di un parlamentare. Io non ho visto questo e sono rimasto sorpreso dalla notevole celerità imposta ai lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della decisione del Presidente di invertire l'ordine giorno, perché non vorrei che il tentativo di oggi fosse finalizzato alla possibilità di esporre, come risultato del Parlamento prima delle ferie estive, quel famoso cappio o magari le manette che sono state presentate stamattina. È una forma ingenerosa, soprattutto nei confronti della persona che è indagata e che in tutti questi anni non ha avuto la possibilità di difendersi.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 13,25)**

(*Segue* ZUFFADA). Io non faccio parte della Giunta delle immunità parlamentari ma quando sento i componenti di tale Giunta dire che non sono in grado di avere un giudizio obiettivo nel merito, ciò mi sorprende e mi preoccupa. Infatti, se la volontà di questo Parlamento è quella di mettere alla gogna questa o quella persona per problemi squisitamente politici, ciò è davvero preoccupante.

Per queste motivazioni e per la mia contrarietà alla carcerazione preventiva a seguito dei dati che sono sotto gli occhi di tutti, qualunque sarà la decisione del mio Gruppo, io non voterò a favore dell'autorizzazione del mandato d'arresto perché è espressione di un Paese incivile e soprattutto perché, così come è stato detto dal collega Giovanardi, chi si riempie la bocca giornalmente del rispetto della Costituzione, non ha tenuto conto dell'articolo 68 quando dice che "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni", né possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale, o mantenuti in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Bene, il caso del collega Caridi non rientra in alcuna delle fattispecie previste: infatti non è in flagranza di reato ma è indagato da sedici anni e non è soggetto ad una sentenza irrevocabile perché non è stato ancora sottoposto a processo. Io mi auguro, e ne sono convinto, che lui dimostri la propria innocenza, ma lo deve fare in un processo regolare e non in un processo sommario, come viene oggi richiesto da parte del relatore della Commissione. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), e del senatore Albertini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi, non posso nascondere la fatica che provo, ogniqualvolta affrontiamo questioni come questa, nel cercare di realizzare percorsi di serenità e di equilibrio in attività, verso le quali il Senato viene chiamato, che hanno una grandissima rilevanza per le decisioni che devono essere prese, per l'immagine che diamo al Paese e per gli effetti che producono all'esterno sui soggetti che vengono da noi presi in esame, ma anche per la credibilità di organi esterni verso i quali riservo un altissimo rispetto; mi riferisco alla magistratura. Però, nell'azione di ricerca di questo equilibrio, spesso vedo rifiutare il dovere e il diritto di esercitare fino in fondo il nostro mandato e, in particolare, questo mandato con tutta la responsabilità e la capacità di analisi che si richiede. Noi non stiamo decidendo di un qualsiasi emendamento che, per la verità, ha anche una sua importanza perché è rivolto al Paese e agli interessi dei cittadini che rappresentiamo. Noi esercitiamo una funzione giurisdizionale o paragiurisdizionale - definitelo come volete - e diamo un avallo oppure lo neghiamo in base a un principio costituzionale che ci chiama ad esercitare una funzione altissima che, seppur ridimensionata dalle modifiche costituzionali varate negli anni Novanta, è di grandissima responsabilità. Noi non possiamo essere soggetti a tempistiche, a pressioni mediatiche, a obiettivi di parte e a protagonismi di vario tipo. Noi dobbiamo esercitare questa funzione con il massimo dell'onestà intellettuale possibile, cosa che dovremmo avere sempre, se nelle altre questioni che riguardano il dibattito politico questa sensibilità potrebbe anche essere attenuata.

Ho detto nel mio precedente intervento che ho vissuto questi giorni con grandissimo disagio, perché era tutto scritto prima che conoscessimo le carte e, addirittura, prima che le carte arrivassero al Senato, quando sui giornali sono comparsi i contenuti di questa vicenda giudiziaria. C'era già chi premeva per arrivare a decisioni scontate; c'era già chi si preparava a chiedere al Presidente del Senato l'accelerazione di questi tempi. In qualsiasi iniziativa e ruolo che deve prendere in esame questioni

delicate, anche quando vengono stese consulenze e pareri, la riflessione è d'obbligo. Qui noi prendiamo una decisione definitiva rispetto alla privazione della libertà di un collega e la affrontiamo con il massimo della superficialità, con tempi definiti, non leggendo i documenti e avendo già un pregiudizio di partenza. Colleghi, io non ci sto, non ci posso stare, né che la cosa riguardi un membro della maggioranza, né che riguardi un membro dell'opposizione. Non ci posso stare, né per un simpatico, né per un antipatico; non ci posso stare né per Caridi, né per Giarrusso. Non vorrei che dimenticassimo questo aspetto, perché l'articolo 68 vale per tutti; vale per entrambi quando si parla d'insindacabilità e vale anche quando noi siamo chiamati a decidere se autorizzare la privazione della libertà del collega Caridi.

E veniamo al merito, colleghi.

Come dicevo prima, non sono un giurista; ho una lunga esperienza di vita, ma qualcosa in questi anni ho dovuto impararla. La prima è che nel nostro ordinamento non abbiamo un sistema bilanciato. Noi abbiamo, sì, un giudice terzo, abbiamo, sì, un avvocato della difesa, ma abbiamo un pubblico ministero dell'accusa che è un appartenente all'ordine giudiziario. E tra gli obblighi di questo magistrato dell'accusa, del pubblico ministero, c'è non soltanto quello di ricercare gli elementi a sostegno della sua accusa, ma anche quello di cercare gli elementi a discarico dell'imputato.

Dico questo perché alcuni mi diranno: ma in questa vicenda non c'è *fumus*. Beh, colleghi, io vedo anche l'"arrostus", non solo il *fumus*. E l'"arrostus" è che il pubblico ministero, pur essendo obbligato a ricercare le prove a discarico, negli atti che ci ha prodotto ha omesso le prove a discarico; ha omesso di criticare le testimonianze del collaborante o del dichiarante; ha omesso di svolgere fino in fondo il suo ruolo di magistrato: non di avvocato dell'accusa, ma di magistrato dell'accusa, che nel nostro ordinamento è cosa completamente diversa.

Se ci trovassimo nell'ordinamento americano o britannico, l'avvocato dell'accusa tira fuori gli elementi a sostegno dell'accusa, l'avvocato della difesa tira fuori gli elementi a sostegno della difesa, e il giudice, che non è collega del pubblico ministero o dell'avvocato dell'accusa, giudica.

In Italia non è così, e non è così per nostra, anzi per vostra responsabilità, colleghi, perché io ho sostenuto la separazione delle carriere tra accusa e magistratura giudicante.

Ma questo magistrato aveva l'obbligo di evidenziare, come aveva l'obbligo di fare il presidente Stefano (l'ha fatto solo con particolare esiguità di argomenti e sotto la pressione di molti colleghi della Giunta), di citare gli elementi contraddittori che erano presenti nella documentazione a favore dell'ordinanza cautelare. E ha dovuto mettere a disposizione questi elementi la difesa del collega Caridi, con fatica, con ritardo, perché i tempi consentiti alla difesa del collega sono stati fin dall'inizio esigui, inaccettabili in un procedimento di questa rilevanza.

Gli indizi su cui si regge tutta questa vicenda: il sostegno dell'organizzazione mafiosa a livello elettorale del collega. Le documentazioni che ci sono state messe a disposizione dal collega, non smentite dal relatore, non smentite se non attraverso frasi contraddittorie e spesso false del pubblico ministero, che afferma questioni che poi a livello di dati elettorali sono smentite (i dati elettorali sono depositati presso gli uffici elettorali dei Comuni e della Regione), dimostrano che questo sostegno al collega da parte della 'ndrangheta o delle cosche mafiose non c'è stato.

Guardate, colleghi, io non voglio neanche mettere in discussione questo elemento; questi elementi devono essere nel processo. Quello che contesto è la misura cautelare di privazione della libertà del collega. Si dice che al Caridi venivano chiesti emendamenti e che lui era il tramite. Ma, colleghi, fuori dalle omertà e dalle amicizie, il collega Caridi era l'unico a cui si ipotizzava di chiedere interventi in Aula ed emendamenti? Io, che sono un garantista, non faccio i nomi degli altri perché, rispetto a semplici affermazioni di mafiosi, che si potevano chiedere a questo o quell'altro, mi fido di più di quello che leggo e vedo. Basta questo per chiedere l'arresto del collega? Basta questo per chiedere l'arresto del collega quando egli ammette di aver promosso e sostenuto l'assunzione di quattro o cinque lavoratori a tempo determinato?

Colleghi, sono stato eletto in Piemonte, ma per ragioni di responsabilità di partito frequento molto il Sud oltre ad avere origini in quei territori. Sto parlando della Sicilia e non della Calabria. Vi dico la

verità: ogni volta che vado in Sicilia - poche volte, per la verità - ho difficoltà a distinguere il nero dal bianco. Spesso tutto è grigio. Anche quando vado in Calabria vi garantisco che - pur non appartenendo ad alcuna organizzazione mafiosa o di altro tipo, ma a un semplice partito e piuttosto esiguo, per la verità - torno in Senato con le tasche piene di richieste di assunzioni, di interventi presso il Ministero dell'economia e delle finanze o altro, e di trasferimenti che regolarmente metto nel cassetto. Il mio ufficio è aperto e, chi vuole, può verificare che nei miei cassetti ci sono plichi di queste raccomandazioni, che ovviamente non eseguo. Esse sono però la testimonianza di come, in certi territori, purtroppo, la politica è sottoposta a una pressione continua di tipo clientelare. Allora, solo per questi fatti, dobbiamo far passare l'idea che chiunque fa una raccomandazione è un appartenente a un'organizzazione criminale di mafia, 'ndrangheta o altro tipo? Questi elementi, richiamati all'interno dei documenti della richiesta di arresto, devono essere provati. Si tratta, semplicemente, di una serie di ipotesi accusatorie che non fanno però diventare un parlamentare un criminale verso cui deve essere giustificata una misura di questo tipo.

Colleghi, noi abbiamo un obbligo: il nostro obbligo è quello di stabilire, ancora una volta, l'autonomia piena delle istituzioni politico-parlamentari da quelle altre istituzioni, che esercitano tutte un ruolo legittimo e fondamentale. Mi riferisco alla magistratura.

Esistono l'articolo 68 della Costituzione, la Giunta delle elezioni e delle immunità, la decisione che deve prendere quest'Aula in materia di privazione della libertà di un collega. Noi dobbiamo esercitare fino in fondo il nostro potere di critica e di valutazione rispetto agli atti che la magistratura ci sottopone. La magistratura avrebbe potuto procedere all'arresto del collega, non lo può fare perché deve passare attraverso la nostra critica e valutazione. Il primo dovere che abbiamo è quello di esprimerci con serenità, senza pregiudizi e schemi di maggioranza e opposizione e senza la preoccupazione di pressioni esterne o passate per favoreggiatori di questo o quell'altro, rispetto a una questione di grande gravità che vuol dire menomare il *plenum* di quest'Assemblea. Qualche collega ha citato altre vicende politico-parlamentari che hanno messo in discussione la linea del Paese, le maggioranze e le prospettive politiche. Non ci sono solo quelle, colleghi; ce ne sono state tante altre nella storia di questo nostro Paese, ma anche di altri Paesi, che ci devono far riflettere sul fatto che il nostro primo compito è esprimere, con serenità, convincimento e penetrazione di conoscenza, una decisione che spetta solo a noi e a nessun'altro. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

RIZZOTTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei sottolineare una cosa che abbiamo avvertito tutti in quest'Assemblea e che è rivolta al presidente Grasso. Dal dibattito di oggi è emerso chiaramente il totale scollamento tra il presidente Grasso e l'Assemblea del Senato, di cui egli dovrebbe essere garante. Questo è emerso proprio dalle parole del presidente Zanda.

Sono veramente attonita per quello che sta accadendo in questa situazione paradossale. Non so se il senatore Caridi possa essere colpevole o innocente e non sta a noi decidere questo. Noi ci dobbiamo solo esprimere sulla privazione della sua libertà personale, mentre sappiamo che sarà una sentenza politica. Pensiamo ai mille casi di innocenti arrestati per le dichiarazioni di collaboratori di giustizia poi giudicate false. Pensiamo, ad esempio, al caso Tortora, innocente, portato alla morte da giudici superficiali. Mi sembra che, in questo caso, di superficialità ce ne sia tanta nella richiesta di arresto: indagato dal 2002, senza riscontri in 15 anni, senza prove, ma per sentito dire. L'unico testimone risultato più o meno "attendibile" riferisce di incontri in un lasso di tempo già abbastanza ampio - gli anni 2006 e 2007 - mentre l'interlocutore del senatore Caridi era in carcere dal 2005.

Mi chiedo, dopo il voto di oggi, come tanti di noi avranno il coraggio di guardarsi in faccia allo specchio e di guardare in faccia i propri figli perché privare un uomo della sua libertà personale, per motivi politici, per fare i piccoli Robespierre è veramente vergognoso ed è altrettanto vergognosa la fretta della Presidenza di arrivare oggi a sentenza, una settimana prima della decisione del Tribunale per il riesame, che magari potrebbe anche essere influenzato da una sentenza politica del Senato. Se oggi il voto non sarà secondo la coscienza di ogni senatore, come invece mi auguro con tutto il cuore,

una sentenza del Tribunale per il riesame che non privi il senatore Caridi della sua libertà sarà sicuramente un'ulteriore offesa a questa Assemblea e uno schiaffo a chi è voluto arrivare così in fretta a tutto questo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signor Presidente, questa mattina abbiamo ascoltato molte argomentazioni e mentre sono entrate nel merito quelle che esprimevano dubbi e perplessità circa la conclusione, sia della relazione di Giunta che di tutto l'*iter* di questa vicenda, sono mancate invece (quasi per una sorta di vergogna o di cautela) le argomentazioni contrarie. Molte persone hanno disquisito in merito all'incongruenza tra i fatti raccontati, i pensieri, gli esiti, le conclusioni, la decisione di una custodia cautelare a cui - lo dico subito - non sono assolutamente favorevole, perché penso che questa procedura non abbia nessun motivo di essere. Non ha motivo di essere perché i fatti sono risalenti a più di 15 anni fa. Non ha motivo di essere perché non vedo il pericolo di fuga. Non ha motivo di essere, perché se doveva inquinare le prove, aveva tutto il tempo di farlo in 15 anni. Non ha motivo di essere perché vedo difficile che possa essere reiterato il reato. Quale reato poi? Ancora non si è capito, perché non c'è un'oggettività su alcunché. L'unico riferimento è in base al favoreggiamento di assunzione per alcuni posti - cinque o sei - da stradino o simile, a tempo determinato, in una terra che manca di lavoro e mette a rischio, a volte, anche la possibilità di sostenere la propria famiglia; ragion per cui, se così fosse, quasi non sarebbe un'opera di male, ma un'opera di bene quasi doveroso.

Non vedo alcun motivo per procedere in questo modo e con questa fretta, tanto più prima dell'estate e della chiusura del Senato, quando almeno fino all'11 settembre non abbiamo alcuna possibilità di fare emendamenti o intervenire in qualità di senatori o di intervenire in questi termini. Quindi, se vengo accusato o accuso qualcuno, con un' accusa anche pesante, e non porto argomentazioni, perché dico che si tratta di un mio sentore, di una mia argomentazione e di un mio parere, è legittimo che mi si quereli anche e che quindi mi prenda la responsabilità di quello che dico e che faccio.

In questo caso noi abbiamo una persona che esprime non se stessa, perché l'antimafia non è un percorso personale. Uno rappresenta le istituzioni che combattono la mafia ed è legittimo tutelarle e far sì che lavorino con terzietà e obiettività. Ma è altrettanto legittimo combattere quella retorica dell'antimafia, quei professionisti dell'antimafia, quel sentire il canto delle sirene e dell'applauso della folla, che ha bisogno ogni tanto di arena, per soddisfare una certa vanagloria personale, magari per far carriera, o anche per debolezza e non per cattiveria, o magari per rendere la lotta alla mafia un'ideologia che possa fuorviare l'obiettività dei fatti e delle cose.

Nel 1987, Leonardo Sciascia scrisse sul Corriere della Sera un articolo che fu molto polemizzato, e che lo è anche oggi, dal titolo "I professionisti dell'antimafia". Così scriveva Sciascia: «È curioso che nell'attuale consapevolezza, preferibile senz'altro, anche se alluvionata di retorica, all'effettuale indifferenza di prima, confluiscano elementi di un confuso risentimento razziale nei confronti della Sicilia e dei siciliani».

Egli parla dei siciliani, ma anche nei confronti della Calabria c'è sempre quel pregiudizio: in Sicilia tutti mafiosi, in Calabria pure. Vado in Calabria, diceva lo stesso senatore Buemi, e faccio fatica a distinguere il bianco dal nero e vedo tutto grigio. Secondo me, dovremmo anche decantarci di questo, che è un pregiudizio ideologico.

In un'altra intervista, sempre Sciascia diceva che bisogna tener presente l'antimafia come strumento di potere, che potrebbe benissimo accadere, anche in un sistema democratico, retorica aiutando e spirito critico mancando.

In nome dell'antimafia si esercita una specie di terrorismo, perché chi dissente da certi modi è subito accusato di essere un mafioso o un simpatizzante. Un po' come accade a volte per i fatti di razzismo, quando vengono strumentalizzati certi fatti perché, allo stesso modo, anche lì sembra molto brutto toccare certi temi e porsi in situazioni scomode anche se, oggettivamente, l'evoluzione dei fatti ha seguito tutt'altra logica.

Questa mattina, quando ho visto la mia collega, senatrice Fattori, che, in un momento di alta drammaticità dell'Aula si divertiva, sorridendo, a riprendere con il telefonino l'intervento del collega

senatore Caridi, io ho avvertito una insensibilità, un non rispetto, un essere tanto poco istituzionali, un essere tanto retorici da provarne vergogna e da condannare dal punto di vista etico.

Parliamo di aver aiutato qualcuno a trovare un lavoro a tempo determinato. E allora io penso che, se questo è essere mafia, qui dentro in questo Senato di mafia ce n'è molto di più. Se consideriamo mafioso l'atteggiamento di aiutare conoscenti, lo troviamo anche qua dentro, perché, ad esempio, nel Gruppo dal quale provenivo quante sono state le assunzioni di amici, fidanzati, parenti, amici degli amici, fedeli e fedelissimi? Addirittura mi hanno detto che sono arrivati dei *curriculum*, anche prestigiosi, anche a Roma recentemente, che sono stati rifiutati perché, ad esempio, un addetto stampa aveva lavorato nel Partito Democratico e questo non andava bene. Questo per parlare di affiliazione di cosca.

Chiedo scusa per il termine, e non voglio offendere nessuno. Quando noi affrontiamo questi temi, con questi pregiudizi e questi schemi così rigidi, che ci obbligano a seguire la direttiva del partito o del Gruppo e a non affrontare ciò che la propria coscienza e la propria logica dice, la vedo come una cosa preoccupante, come un attentato alla democrazia, alle istituzioni e al diritto di questo Paese. Se ogni volta dovessimo rispondere all'indicazione del Gruppo, altro che l'eliminazione di quei 200 senatori prevista dalla riforma costituzionale! Basterebbe un Capogruppo per ogni Gruppo: basterebbero cioè il Presidente del Senato e una sorta di Capigruppo per ogni Gruppo. Costerebbe molto meno, sarebbe tutto molto più veloce con il Capogruppo che sintetizza le istanze di chi ha ascoltato prima.

Noi parliamo di Calabria, una Regione difficile, con tanti problemi, dove la 'ndrangheta esiste, ma dove ci sono anche più cosche in conflitto tra di loro, perché non tutte le cosche mafiose vanno d'accordo e fanno fronte comune contro l'antimafia e contro chi le combatte.

Io pertanto ho un dubbio legittimo. Recentemente ho sentito da alcune mie amicizie che qualcuno della Procura di Reggio Calabria ha chiesto il trasferimento, perché c'è comunque una pressione a volere ogni volta il linciaggio, perché non farlo fa passare da mafiosi. È come quando questa mattina la senatrice Fattori, una volta ripresa, si è rivolta al Gruppo del Partito Democratico accusandoli di essere mafiosi. Questo perché si tutela un diritto di un senatore della Repubblica: infatti, che sia un senatore della Repubblica è certo, ma che sia colpevole si vedrà al processo.

Concludo, signor Presidente, ma vorrei invitare a riflettere sul fatto che qui non siamo in un *blog*, le sentenze non sono *slogan*, la libertà di una persona non vale la quantità di *click* o di *like* su Facebook o su *web*. In questo momento noi stiamo parlando della libertà e dei diritti di una persona che può essere innocente e di una famiglia che ci può essere dietro. Pertanto la mia coscienza di dice che nel dubbio io preferirò sempre un innocente fuori piuttosto che in carcere. *(Applausi del senatore Floris)*.

Intendo dire è che in questa sede nessuno nega il processo, nessuno nega di accertare i fatti. Si daranno tanti più strumenti, anche dei correttivi per gli errori. Anche il Gip ha cambiato le premesse del pubblico ministero; quindi nel corso del processo le cose potranno cambiare ancora ed evolvere in questo senso. La libertà di una persona non ha prezzo e il nostro dovere, secondo la nostra coscienza, è quello di tutelare soprattutto questo aspetto; quindi io rifletto in questo senso e invito tutti gli altri a farlo.

Al senatore Caridi auguro di uscire a testa alta e di diventare esempio del fatto che a volte un po' più di riflessione e meno superficialità può essere d'aiuto a certe sentenze che non devono essere a base di ANSA. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Sacconi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche se siamo pochi (mi auguro che altri senatori ci seguano dalla televisione), credo che ognuno di noi dovrebbe avere un po' di attenzione perché noi non stiamo decidendo qualcosa che è al di fuori dei nostri compiti. Noi siamo chiamati a valutare se ricorrono i presupposti per dare un assenso alla richiesta e all'ordinanza di applicazione della custodia cautelare. Mi dispiace che qualcuno possa dire che è il giudice che ha svolto l'esame. Vorrei tanto che qualcuno di voi leggesse l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare perché quello che dirò sono solo fatti emersi dall'ordinanza di custodia cautelare e dalle intercettazioni. Non c'è un rigo (e devo dire che anche il senatore Casson in Commissione l'ha condiviso), non c'è nemmeno un richiamo

ai criteri fissati fin dal 1992 dalla Corte di cassazione per la valutazione delle dichiarazioni dei pentiti.
Badate, i pentiti non sono testimoni, sono tutti condannati ad anni di detenzione come appartenenti all'organizzazione 'ndrangheta, per cui tutti possono godere dei benefici connessi al pentimento.
Qual è il compito di questa Assemblea? Valutiamo alcuni aspetti; il primo aspetto: poteva il giudice dare gli arresti domiciliari? No. Se per ipotesi ricorrono i presupposti indiziari, l'unica misura cautelare consentita è il carcere, in base alla riforma del 2005, perché vi è una pericolosità sociale presunta.
Può invece il Gip non applicare una misura cautelare, se mancano gli elementi? Certamente sì e, se non mancassero gli elementi, noi abbiamo questo potere.
Andiamo per ordine: possiamo noi valutare l'attendibilità dei testi? Possiamo valutarla solo sotto il profilo della sussistenza dell'indizio dichiarato, in quanto quella procedura di valutazione del teste doveva farla il giudice. È mancata: pazienza. Valuterà il tribunale del riesame della Cassazione. Dobbiamo, allora, valutare se i fatti che sono stati dati per pacifici ci sono.
Guardiamo alla prima questione. Caridi sarebbe stato eletto, fin dalla prima elezione, grazie all'appoggio della 'ndrangheta. Vi prego di leggere: non è così, è falso. Nel 1997 si candida per la prima volta al Consiglio comunale, viene eletto con il massimo dei voti e diventa il primo degli eletti (il padre precedentemente era il primo degli eletti della Democrazia cristiana, mentre il secondo era Porcino, lo zio, tutti medici). Ma non lo dico io: c'è l'intercettazione tra operatori di 'ndrangheta. Uno domanda, nel 2002: «Ma chi è Caridi?». E l'altro risponde: «È quello che da solo è stato eletto come primo eletto a Reggio Calabria».
Nella relazione voi leggete, a pagina 10, che non vale come argomento difensivo il fatto che non sia stato eletto nel 2002 e nel 2005 perché può darsi che i voti della mafia non siano stati sufficienti. È falso perché esiste la prova, all'interno della misura cautelare, che in quelle due elezioni la 'ndrangheta non portava Caridi; portava, invece, Crea, che viene eletto come primo. Questa è la realtà e voi non potete negarla.
Quindi, la prima elezione non c'entra e nelle due elezioni in cui non è stato eletto abbiamo la certezza matematica che la 'ndrangheta portava un altro. Andiamo a vedere, poi, altri aspetti: Pelle è un personaggio della 'ndrangheta, cui un altro soggetto dice: Caridi è uno dei vostri. E Pelle risponde: no, non è dei nostri; anzi non dovete contattarlo, nessuno di noi ci deve parlare; vediamo che cosa fa se ci va a parlare un imprenditore. E il Gip dà la valutazione del "no" come un "no" di ironia; leggetelo.
Passiamo a Moio: alla collega Finocchiaro voglio leggere questo passaggio. Il pubblico ministero dice: "Ho riletto i verbali; però vorrei capire come ricaviamo il fatto che Nino Caridi è molto legato ai De Stefano? Cioè gli è stato riferito da lui, dai De Stefano? Si diceva all'interno della vostra famiglia? Vi hanno chiesto mai un appoggio?" E Moio risponde: "sì, sì; no, si parlava nella nostra famiglia". "Lei" - domanda il pubblico ministero - "lo dice perché sa di favori fatti da Caridi ai De Stefano?" "Favori non lo so; però che c'era, ci stava." Dopodiché si dice: "Ha avuto l'appoggio di Chirico?" Chirico è un dirigente comunale di Reggio Calabria ed è solo cognato dei De Stefano e all'epoca lo appoggiava. Quando Moio viene interrogato nel 2010 non sa nemmeno che ha rotto qualsiasi rapporto dal 2004 con Caridi. E perché ha rotto con Caridi nel 2004? Chirico, che l'aveva appoggiato come amico personale (non lo dice Caliendo, lo dice il Gip). Cosa dice? Quando nel 2004 pretende da Caridi di essere nominato e di avere una promozione, Caridi non si impegna. Allora si rompe l'amicizia.
Leggendo queste carte ho allora cominciato a domandarmi: non so se Caridi sia innocente o colpevole (non è questo il discorso che dobbiamo fare), ma qual è l'interesse di Caridi? Avere i voti? Abbiamo visto che questo interesse non c'è. E qual è l'interesse della mafia? La promozione di Chirico? Non l'ha avuta. Ma com'è che, dal 1997 ad oggi, non c'è un reato-fine dell'associazione che venga preso in considerazione ai fini di una imputazione, di un'iscrizione nel registro degli indagati? Voi tutti sapete meglio di me che, dal 1960, la violazione del rapporto a fini elettorali è già reato. E perché non è mai stato iscritto? Probabilmente quell'indizio non era una prova.
Vi trovate di fronte ad una situazione kafkiana: lo stesso relatore non solo mi dice cose inesatte ma anche, nell'ultima questione di ieri, quando ci arriva la notizia che Aiello ha detto il falso e che c'era un rapporto per il quale nel 2007 avevano avuto un incontro, il relatore scrive: che "emerge una certa

difficoltà del dichiarando a ricordare con precisione le date degli episodi riscontrati", per cercare di spostare l'attenzione dal 2006 al 2007.

Ma andate rileggere gli atti!

Senatore Cucca, legga o riferisca ai suoi colleghi, visto che non riescono a leggere gli atti, che nell'ordinanza di custodia cautelare c'è scritto chiaramente che si trattava delle elezioni del 2007. Non avrebbe avuto altro senso, in un altro periodo storico, l'incontro elettorale. E l'incontro del 2007 avviene quando il Caponera è in galera; quindi non è vero. Non c'è una valutazione dei pentiti. A proposito del pubblico Ministero, conosco benissimo la bravura di Cafiero de Raho come Procuratore della Repubblica come conosco benissimo la bravura di Pignatone. Tutti gli atti si riferiscono al periodo in cui Pignatone era Procuratore della Repubblica e altrettanto Cafiero de Raho, che è bravo.

Mi domando però se avete dato una lettura, una rilettura del sistema che ha individuato una cupola. Io lo trovo corretto, ma andatevi a leggere le pagine: riguardano tutti gli altri componenti, su Caridi ci sono due righe. Qual è l'incongruenza? L'incongruenza è che Caridi, secondo l'accusa, è un responsabile 416-*bis*, 1, 2, 3 e quant'altro. Significa che è promotore e organizzatore ma non decide nulla e non organizza nulla e cosa dà, in contraccambio, in 20 anni circa? L'assunzione di sei persone come netturbini o operatori ecologici, come si chiamano oggi. E la mafia metterebbe a disposizione il suo potere di condizionamento elettorale per ottenere, in 20 anni, l'assunzione di sei operatori ecologici?

Voi potete fare quello che volete. A me resta il dubbio e nel dubbio, nella mia vita, mi sono sempre preoccupato, che si trattasse di un giorno di carcere o dell'ergastolo. Non potete non porvi il problema. Altrimenti significa che qualsiasi atto della magistratura ha una sua valenza e che non è possibile discutere. Quindi diventiamo dei meri passacarte che si limitano a mettere il timbro. Avere un'incongruenza così forte da organizzatore che non organizza nulla a mero esecutore materiale, come ha detto il Gip, rende la situazione non credibile. *(Applausi del senatore Caridi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei intanto rassicurare il senatore Caliendo. Quando si assumono decisioni di questo genere non si assumono a cuor leggero. Sono decisioni che, ovviamente, ci toccano tutti interiormente e ci pongono dei problemi di valutazione dei fatti e del contenuto degli atti.

Dobbiamo, in ogni caso, avere consapevolezza del ruolo e delle funzioni che siamo chiamati a svolgere nel ricoprire quel ruolo. Quindi, seppure con molto travaglio, dobbiamo avere anche il coraggio di affrontare questi che sono momenti che possono rientrare nella vita di un parlamentare in quanto dal ruolo discende anche la necessità di affrontare momenti così difficili.

Dobbiamo quindi rispettare il ruolo che siamo chiamati a svolgere. Tale ruolo, in queste situazioni, deve tener conto di ciò che siamo: noi non siamo giudici, non siamo il tribunale del riesame, non siamo chiamati a dare alcuna valutazione nel merito delle vicende che sono portate alla nostra attenzione e questo è stato detto anche dal senatore Caliendo poco fa. Noi ci dobbiamo limitare unicamente a valutare se nel comportamento del giudice sussista il cosiddetto *fumus persecutionis*. Noi siamo chiamati a valutare se nel portare avanti la sua opera il giudice si sia comportato con rispetto delle regole e con rispetto della legge. Infatti anche dalla valutazione del comportamento del giudice potrebbe emergere la sussistenza del *fumus persecutionis*.

È ciò che noi abbiamo fatto nella valutazione di questa vicenda in Giunta. Siamo chiamati a farlo anche oggi con la valutazione in Assemblea, che è l'organo cui spetta l'ultima parola in questa vicenda. Ebbene nella valutazione oggettivamente e personalmente non ho riscontrato alcun *fumus persecutionis* e, d'altro canto, ci sono una serie di argomenti che ci confortano in questa opinione, non ultimo il fatto che ci sono una serie di coindagati che oggi si trovano - ancora non c'è stata alcuna pronuncia da parte del tribunale del riesame - in carcere perché raggiunti dallo stesso ordine di custodia cautelare per il quale poi è stata chiesta l'autorizzazione. C'è una moltitudine di persone - mi pare 19 - che sono ristrette in custodia cautelare in quanto accusate dei medesimi fatti per i quali si sta procedendo anche nei confronti del senatore Caridi. Si è detto che il *fumus persecutionis* lo si può desumere dalla lettura degli atti portati all'attenzione della Giunta. Sono stato uno di quelli che ieri ha

aderito alla richiesta. Di fronte a un fatto nuovo di questo genere, credo sia umanamente comprensibile e corretto che si approfondiscano questi temi, però, a ben vedere, da questi non si evince ciò che è stato detto, anche in maniera molto suggestiva, in questa Aula. Non è così. In quegli atti non si indica con precisione la data in cui quell'incontro si sarebbe verificato e si dà, anzi, una forbice temporale anche abbastanza larga. Ma, soprattutto, quello che dovrebbe fugare qualsiasi dubbio sono le parole concrete e precise che vengono dette. Si dice che in quella vicenda erano presenti i Caponera e non Paolo, Franco, Giuseppe o Peppino. Si parla semplicemente dei Caponera, senza indicazione della persona che sarebbe dovuta essere in carcere; non c'è un'indicazione precisa e non viene neanche identificata.

Prescindendo da questo aspetto, non ci si può dimenticare che l'ordinanza di custodia cautelare è fondata su una molteplicità di argomenti posti a carico dei coindagati. Sono tanti i fatti che vengono enunciati nell'ordinanza di custodia cautelare. Bene hanno fatto i colleghi che hanno parlato prima di me a rilevare che l'ordinanza sia particolarmente corposa e che la vicenda sia particolarmente complessa. Di questo abbiamo la consapevolezza tutti, ma non abbiamo la facoltà di giudicare nel merito. È un compito che spetta ad altri. Noi ci limitiamo a verificare che l'attività del magistrato sia stata corretta, potendo quindi escludere che ci sia stato il cosiddetto *fumus persecutionis*. E oggettivamente non mi pare che questo si possa riscontare nel comportamento del giudice.

Altro argomento portato oggi è la violazione dell'integrità dell'Assemblea. È un argomento suggestivo, ma si ha il dovere di fare una comparazione degli interessi in gioco: da una parte c'è il diritto all'integrità dell'Assemblea e dei rappresentanti del popolo e, dall'altra, c'è quello della corretta amministrazione della giustizia. Proprio per la separazione dei poteri non abbiamo la possibilità di interferire nell'attività di uno dei tre poteri dello Stato. Noi abbiamo il dovere soltanto - lo ribadisco perché è il cardine di questa vicenda - di verificare che l'attività dell'autorità giudiziaria si svolga in maniera legittima, priva di interferenze esterne. Non abbiamo, invece, il diritto di interferire in quell'attività. Accertata l'inesistenza del *fumus persecutionis*, non abbiamo la possibilità di discutere del merito e di dare valutazioni. Quello spetta ad altri soggetti, al magistrato, al tribunale del riesame e alla Cassazione, se sarà necessaria. Poi toccherà agli organi giudicanti valutare questa vicenda. Noi qui parliamo soltanto della fondatezza della richiesta per inesistenza del *fumus persecutionis*, e questo è l'unico compito che a noi spetta. Tutto il resto sono oggettivamente parole in libertà che non sono però confacenti e consone al contenuto degli atti che noi abbiamo potuto esaminare. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bencini e Molinari)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di intervenire il relatore.

STEFANO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo soltanto per alcuni chiarimenti che sono stati richiesti negli interventi. Ho il dovere di riportare all'Assemblea innanzitutto un chiarimento circa i lavori della Giunta, che è stata investita il 27 luglio 2016 di questo argomento ed ha esaminato la domanda nelle sedute del 27 luglio, del 2 agosto nelle sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna, e del 3 agosto, e ha ascoltato il senatore Caridi, ai sensi dell'articolo 135, nella seduta antimeridiana del 2 agosto.

Vorrei inoltre rendere partecipe l'Assemblea che il calendario della Giunta su questo tema non è stato deciso discrezionalmente dal sottoscritto, ma è stato votato dalla Giunta, su proposta di alcuni componenti che non sono parte della maggioranza, come io stesso non ne sono parte.

Allo stesso modo, propongo all'Assemblea un elemento di approfondimento successivo sul tema che il senatore Caliendo riporta anche oggi qui rispetto alle dichiarazioni di voto in Giunta. Le dichiarazioni di voto in Giunta sono disciplinate dal Regolamento del Senato: l'articolo 109, comma 2, prescrive che anche per la Giunta nelle dichiarazioni di voto si possa esprimere un senatore per ogni Gruppo, e d'altronde anche la Giunta è conformata alla consistenza dei singoli Gruppi.

Vorrei altresì sottolineare che nella mia relazione all'Aula che, ripeto, così come detto prima, è di circa 10 pagine e non di 107 pagine, in accordo agli impegni che avevo assunto in Giunta, ho dato conto della documentazione presentata il 3 agosto mattina dal senatore Caridi, della giustezza della

conclusione circa la detenzione di una persona che avrebbe incontrato. Però ho riletto tutto il verbale delle dichiarazioni - e ne indico anche i contenuti nella mia relazione - di Aiello che spesso era in difficoltà nel ricordare le date. Nell'intero verbale emerge chiaramente questa difficoltà, come ho scritto nella relazione, ma anche il riferimento che ha fatto il collega Cucca qualche attimo fa rispetto all'indicazione di quello specifico incontro.

Infine, chiudo dicendo che, nonostante la documentazione di ieri mattina, la mia relazione è rimasta composta della stessa indicazione che poi è stata votata alla Giunta, perché Aiello era uno dei sei testimoni di giustizia su cui si sviluppa l'indagine e quindi, pur volendo accedere alla tesi difensiva, io immagino che non cessino gli elementi su cui si fondano i gravi indizi per i quali, ai sensi dell'articolo 275 del codice di procedura penale, ci viene richiesta la custodia cautelare in carcere.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 14,18)**

(*Segue* STEFANO, *relatore*). Era doveroso che quanto meno replicassi a queste notizie che credo siano state date in una maniera non esattamente rispondente a quanto è scritto negli atti. *(Commenti del senatore Caliendo).*

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta una richiesta di voto a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento corredata dalle firme del prescritto numero di senatori.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Dopo quanto detto dal presidente Stefano, secondo cui è stata fatta una dichiarazione di voto per ogni Gruppo in Giunta, vorrei sapere per il Gruppo AL-A chi ha parlato. Lei ha detto che tutti i Gruppi hanno avuto la possibilità di esprimersi nella Giunta per le autorizzazioni a procedere e, quindi, vorrei conoscere chi del mio Gruppo ha fatto la dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Barani, è evidente che ci si riferiva a tutti Gruppi che fanno parte della Giunta e siccome voi non ne fate parte...

BARANI *(AL-A)*. Complimenti, Presidente. Questa è la sua democrazia!

PRESIDENTE. È un dato di fatto e lei lo sa benissimo.

BARANI *(AL-A)*. Se questa è la sua democrazia...

PRESIDENTE. Non è un problema di democrazia, ma un dato di fatto. Senatore Barani, si tratta dell'applicazione del Regolamento.

BARANI *(AL-A)*. Nella scorsa legislatura...

PRESIDENTE. La scorsa legislatura è la scorsa legislatura.

BARANI *(AL-A)*. Nella scorsa legislatura c'è il precedente di una sostituzione di un membro della Giunta per permettere a tutti i Gruppi di farne parte. Vada a vedere e si renderà conto che nella scorsa legislatura la democrazia c'era, in questa no.

PRESIDENTE. Va bene. Ne prendiamo atto. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Senatore Cucca, le nostre non erano parole in libertà, ma parole per la libertà.

Stamattina ne parlavo con il senatore Corradino Mineo, che in altro tempo ha maturato la stessa avversione che voi ritenete giusto interpretare nel Paese per questa giurisdizione domestica a cui siamo chiamati. Siamo l'unico Paese occidentale che decide in sede domestica sulla libertà degli appartenenti al consesso parlamentare. Pensate che alla Romania, allorquando ha chiesto di entrare a far parte dell'Unione europea, è stato richiesto di cancellare l'istituto della giurisdizione domestica. Nessun Paese civile fa quello che facciamo noi ma, purtroppo, lo facciamo. Siamo chiamati a farlo e dobbiamo farlo in coscienza e libertà.

Questo lo dico e lo affermo perché il ragionamento che facciamo sul *fumus persecutionis*, che dovrebbe essere tale o - meglio - sussistere quando ci sono il grave errore, la falsità eccetera, è un falso

problema. Infatti, nei grandi errori che la politica italiana ha fatto in Parlamento, il *fumus persecutionis* per la giurisdizione domestica è una nostra invenzione. Sino al 1992 le Giunte decidevano sulla gravità, ma come potevano affermare che rifiutavano la custodia cautelare di un parlamentare, non ritenendo grave la corruzione? Non lo potevano fare e, allora, ci si è inventati di scrivere nella relazione che rifiutavano il parere favorevole alla custodia cautelare, perché c'era il *fumus persecutionis*. Così facendo, in modo ripetuto, abbiamo costruito la giurisprudenza del *fumus persecutionis*, che non esiste e non ha significato di esistere, perché il primo degli obiettivi della giurisdizione domestica, che siamo gli unici ad avere, è quello di una difesa interna al *plenum*.

Ma perché continuiamo a fare questo?

Continuiamo a fare ciò perché in questo sistema sbilanciato della politica e della giustizia italiana, la verità è che, contemporaneamente alla grande opera della magistratura, che è riuscita a risolvere nel tempo il problema del terrorismo e quello della mafia e della criminalità organizzata, abbiamo anche altri casi. Siccome qui è permesso parlare in libertà, perché siamo in Parlamento, possiamo dire che abbiamo i casi di De Magistris e di Woodcock. Gli indagati da costoro sono stati tutti assolti, eppure è caduto un Governo. Allora, chi non ci dice e chi non vi dice - visto che questa azione giudiziaria è in netto contrasto con il giudizio che la stessa magistratura, nello stesso luogo, aveva dato soltanto qualche mese prima - che non vi sia un'azione che abbia una connessione politica forte?

Chi vi parla era tra coloro che nel 1992 plaudiva a Mani pulite e quindi capisco il motivo per cui addivenite a questa decisione, ma contemporaneamente vi prego di continuare a meditarci sopra. Dobbiamo ammettere le nostre colpe. Io faccio parte del ristrettissimo gruppo degli imprenditori d'Italia che, nel 1992?1993, chiamò Di Pietro a Santa Margherita per farci delle lezioni di diritto e ne andammo orgogliosi. Sono tra quelli, nel 1993, che comprarono le pagine dei giornali, per chiedere la sostituzione di Giammanco: sono tra i 40 imprenditori che fecero ciò. Il 6 agosto 1992 ottenni di essere ricevuto dal Presidente del Consiglio, insieme ad un altro imprenditore, per chiedere la presenza del Governo in Sicilia, dopo l'omicidio Grassi. Sono stato quell'imprenditore che sull'omicidio Grassi tenne il proprio intervento nell'assemblea plenaria di Confindustria, che diede luogo alla famosa assemblea degli imprenditori in Sicilia.

Conosco la mafia e odio la mafia! Dal 1974 al 1983 ho dovuto camminare armato, perché ero stato oggetto di un'indicazione di sequestro, o meglio lo fu mio padre, e mi fu consentito di avere il porto d'armi prima ancora della maggiore età.

So cosa significa l'azione della mafia, che è un'azione cattiva, persecutoria e sanguinante. Ho visto chi è stato ucciso dalla mafia. Ho visto non Grassi, ma l'ingegnere Patti - signor Presidente, lo ricorderà - ucciso all'ingresso dell'Istituto Ancelle, davanti alle sue figlie, perché aveva rifiutato di pagare il pizzo. Odio la mafia, ma capisco che questo ha poco a che fare con la mafia e che nella mafia c'è un altro obbiettivo e un'altra realtà che è quella della "sedicenza". Vi parlo della "sedicenza" perché abbiamo scoperto, dopo tanto tempo, che il grande vecchio della mafia italiana sarebbe stato Ciancimino. Egli non fu mai deputato. Condizionava la vita politica? Faceva eleggere le persone? Penso che se un mafioso condiziona la politica, la prima cosa che fa è pensare di appagare la propria ambizione di condizionarla dall'interno. Ciancimino non fu mai eletto, perché la mafia, se ha i voti, ne a pochi, e se li ha, non li dà nel modo che viene narrato nelle 3.800 pagine che ci sono state fornite e funziona con tanta, tantissima sedicenza.

C'è poi una grande differenza tra mafia e 'ndrangheta. La mafia può anche non farti avere i voti nel posto dove c'è il boss e farti avere i voti altrove, ma così non è in Calabria. Se Pelle era il boss di Bovalino e a Bovalino Caridi non prende voti, ciò significa che Caridi con Pelle non aveva alcun rapporto. Chi fa magistratura in Calabria conosce bene questo concetto e quindi non c'è errore, non c'è falsità, ma c'è preconcetto, c'è utilizzo delle prerogative giudiziarie per raggiungere altri fini e altri scopi e c'è malversazione del potere giudiziario.

La utilizzazione di sistemi complessi per non rendere giustizia e per squilibrare ancora di più il sistema, ove alle nostre colpe si aggiungono e si contrappongono le colpe dei magistrati. Perché noi le nostre colpe le abbiamo. Siamo in politica da qualche lustro e non abbiamo cambiato il rapporto tra

politica e magistratura. Abbiamo reso questo Paese più garantista di quanto lo debba essere e lo possa essere un Paese civile, in contrapposizione a un potere esorbitante della magistratura e della politica, non facendo né un bene alla giustizia né un bene al Paese né un bene alla democrazia.

Cosa c'entra questo con Caridi? Noi, purtroppo, siamo chiamati a decidere, non in funzione di quanto speriamo e di quanto vorremmo, ma di quello che è. Noi siamo chiamati a decidere su un'azione a nostro avviso forzata nei confronti della politica e a difendere, con Caridi, le nostre prerogative, la nostra libertà e, attraverso questa, purtroppo, la libertà del Paese (dico, purtroppo per il Paese del quale non siamo probabilmente degni).

Per questo, signor Presidente, io voterò contro la relazione del senatore Stefano. *(Applausi dei senatori Bernini, Compagna, Formigoni e Giovanardi)*.

AUGELLO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO *(CoR)*. Signor Presidente, purtroppo in questa dichiarazione di voto dovrò ripetere quello che ho detto nella dichiarazione di voto resa in Giunta. La questione fondamentale che abbiamo sollevato, sia in Giunta che in Assemblea, non soltanto è stata elusa, ma è stata anche confutata negando l'evidenza delle carte.

Lo ripeto per l'ultima volta, e spero che colleghi mi prestino attenzione. Non è una mia opinione, senatore Cucca e relatore Stefano, che il signor Paolone Caponera, e non il signor Rosario Caponera, si trovasse a quell'incontro. È scritto a pagina 11 dell'interrogatorio del 30 ottobre 2014 del signor Aiello. È scritto, e non possiamo dire: i Caponera, mezzo Caponera, due Caponera e mezzo. Era presente lì il signor Paolone Caponera, dice il testimone Aiello a pagina 11 dell'interrogatorio.

Questo interrogatorio è agli atti della Giunta ma, purtroppo, non posso distribuirlo, signor Presidente, perché sapete che gli atti sono secretati. Ma è in Giunta, e noi non possiamo negare l'evidenza di ciò che ci viene trasmesso da una procura, in questo caso a dir poco temeraria.

Il fatto che, relatore Stefano, ci sia una imprecisione nel definire la data di quell'incontro, da parte sempre di questo signor Aiello, è comunque conchiuso in una indicazione temporale che è anche logica. Aiello dice che l'incontro è avvenuto, comunque, o nel 2006 o nel 2007. E per quale ragione? Perché stanno prendendo un accordo, anche di natura elettorale.

Ora, colleghi del Senato, ciascuno di noi ha preso, ovviamente non con dei criminali, ma con dei colleghi di partito, degli accordi elettorali. C'è qualcuno in quest'Aula che prende accordi elettorali quattro anni prima delle elezioni? Seriamente ci vogliamo raccontare di avere questo dubbio, davanti alle carte a nostra disposizione in Giunta e che tutti possiamo leggere?

In questo caso è evidente che il *fumus* c'è. Avremmo potuto approfondirlo ma, signor Presidente, lei purtroppo non ce ne ha dato il tempo, come non ce ne ha dato il tempo il presidente Stefano. È implausibile, completamente, che la procura che ci ha mandato queste carte potesse essere inconsapevole del periodo in cui si trovava in detenzione uno dei principali soggetti criminali al centro di questa inchiesta.

Signor Presidente, dall'alto della sua esperienza, le faccio questo esempio. Secondo lei il dottor Pignatone a Roma avrebbe potuto costruire l'impianto accusatorio di Mafia capitale se gli incontri rimproverati ai politici, alle cooperative di Buzzi e con Carminati si fossero tutti storicamente svolti nel periodo in cui Carminati era in carcere?

Se lei fosse stato il procuratore della Repubblica di Roma e un suo sostituto le avesse portato informazioni del genere, lei, nonostante l'aria normalmente mite e compassata che sempre ha, avrebbe ceduto a un momento di impazienza. O così suppongo.

Da questo punto di vista, la questione che noi dobbiamo esaminare non è quella di cedere al pregiudizio della malafede della procura o al pregiudizio dell'inesattezza o della mancanza di capacità di connettere gli atti della procura tra di loro. Noi dobbiamo riconoscere che c'è un *fumus*, perché noi stiamo parlando di un teste totalmente inattendibile e di una notizia che ci è stata non comunicata dalla procura. La procura ci ha comunicato tutta una serie di intercettazioni, verbali, eccetera e non ci ha comunicato una notizia essenziale: che quando si è svolto quel fatto, dove si è suggellato il patto

elettorale (il patto criminale elettorale), purtroppo il criminale principale non c'era. Da questo punto di vista, sostenere seriamente che questa è una questione che noi mettiamo in un angolo e procediamo perché tanto ce ne sono altre (certo che ce ne solo altre), ma alla luce di questa, anche le altre secondo me dovrebbero essere oggetto di una più attenta verifica, ma non è nostro compito. Viceversa è nostro compito dire che c'è il *fumus*, perché la procura non ci ha trasmesso atti sufficientemente documentati per consentirci di giudicare la richiesta che ci veniva sottoposta.

Questo è il lavoro che avrebbe dovuto fare la Giunta. Tuttavia, poiché non ci è stato consentito di fare questo approfondimento, poiché siamo stati costretti ad arrabattarci in quest'Aula a citare le pagine degli atti che ci sono stati trasmessi, perché in Giunta, con gli atti in mano, non abbiamo avuto la possibilità di fare questa discussione, noi non siamo nella condizione di avallare questa procedura. Io personalmente mi rifiuto di avallare procedure di questo genere per mandare in carcere una persona. Non è un atteggiamento possibile. Quindi io personalmente ripeterò quello che ho già fatto in Giunta, cioè mi asterrò per protesta, voterò l'astensione per protesta, perché non sono stato messo in condizione di fare il mio lavoro nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Per quanto riguarda più complessivamente il Gruppo, io credo con grande equilibrio (perché su queste cose credo che tutti i Gruppi dovrebbero comportarsi così), il nostro Capogruppo ci ha dato il mandato e la possibilità di votare ciascuno secondo coscienza. Mi piacerebbe che ciò accadesse in tutta l'Assemblea del Senato, in tutti i Gruppi, possibilmente utilizzando quelle nervature della coscienza che non si fermano all'avambraccio, ma arrivano fino al polpastrello quando si deve premere il pulsante per decidere cosa fare e a che destino affidare un parlamentare della Repubblica *(Applausi dal Gruppi CoR, FI-PdL XVII e GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, signori senatori, colleghe e colleghi, senatore Cucca, io condivido quanto ella diceva poc'anzi e anche quanto privatamente mi diceva il senatore Casson circa il fatto che il nostro ruolo, la nostra funzione in quest'Aula stamane, ha dei limiti, dei limiti di verificare semplicemente se sussiste un *fumus persecutionis*. Tuttavia, senatore Cucca, senatore Casson, io ritengo anche che per compiere adeguatamente questa valutazione sia indispensabile una verifica del merito della richiesta e dei fatti che vengono indicati dal pubblico ministero e quindi dal gip a conforto della richiesta di misura cautelare.

In proposito vi ricordo che nel 2015, con la legge n. 47, all'articolo 3 abbiamo modificato il terzo comma dell'articolo n. 275 del codice di procedura penale, che con la modifica mantiene la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare, fatta salva ovviamente l'accertata insussistenza di esigenze cautelari, soltanto con riferimento al delitto di associazione di tipo mafioso (articolo 416-*bis*), associazione sovversiva (articolo 270 del codice penale) ed associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Anche in questo caso però, ancorché l'obbligo di dimostrare la insussistenza della misura faccia capo all'indagato, i nuovi principi hanno una ricaduta importante. Nel caso specifico, infatti, considerando che gli incontri desunti sono avvenuti molto lontano nel tempo e che la Cassazione, con alcune ultime pronunce, ha ritenuto non attuali le esigenze per condotte ascrivibili a cinque anni prima della richiesta della misura, possiamo ritenere assolutamente insussistente quel pericolo di attualità e concretezza della misura che potrebbe giustificare la privazione della libertà.

Questo doppio binario interpretativo, d'altronde, rappresenta, a mio avviso, un *vulnus* legislativo a cui dovremmo porre rimedio al più presto, perché presenta anche caratteri di incostituzionalità. Sono decenni che in Italia si tende a modificare norme per restringere il campo di applicazione della misura carceraria, ma ogni tentativo finora è risultato fallito. Motivazioni costruite a stampino negli uffici giudiziari finiscono per deflagrare qualsiasi tentativo di considerare la privazione della libertà in fase di indagini (dunque quando l'indagato è presunto innocente) un'*extrema ratio*.

Il problema è, quindi, innanzitutto culturale e se non facciamo un salto di qualità nel dare anche risposte ferme per collaborare all'instaurarsi di una nuova mentalità difficilmente riusciremo a superare

quella fase oscurantista che vede ancora oggi innocenti rinchiusi in un carcere per soddisfare la voglia di protagonismo di qualche magistrato o quel godimento malato di quella parte di pubblica opinione che gioisce, come dicevo poc'anzi, nell'immaginare presunti potenti finire in una buia cella.

Il futuro si sceglie e lo si costruisce nel presente e noi oggi, con la nostra decisione, possiamo contribuire, senza alcun tentennamento, a un futuro improntato a quei grandi principi di libertà, che assicurano innanzitutto la dignità alla persona e, soprattutto, che scongiurano definitivamente l'espiazione anticipata della pena.

Consentitemi, colleghi, di leggervi due righe di uno scritto del quale poi vi dirò (forse lo capirete anche da voi) chi è l'autore: «Sto accarezzando l'idea di chiedere il cambio di cittadinanza. Questo Paese non è più il mio». (…) «Battermi perché queste inciviltà procedurali, questi processi che onorano, per paradosso, il fascismo, vengano a cessare. Perché un uomo sia rispettato, sentito, prima di essere ammanettato come un animale (…) su delegazione di pazzi criminali». «Chissà perché si dice "al fresco". Io muoio di caldo, in cella». (…) Balza fuori da ogni cella d'Italia un criminale, che pur di guadagnarsi uno sconto, mi accusa di ogni pazzia». (…) «Mi sono rapato e sono atterrito nel vedere come questa mia esperienza mi abbia trasformato». (…) «Guarda per me il mare, baciami un fiore». Era Enzo Tortora, un mio caro amico, che scriveva alla moglie. *(Applausi dai Gruppi AL-A, FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC))*.

Tenete a mente queste battaglie. Quegli uomini, che determinarono quella ingiusta detenzione, a differenza di magistrati come il nostro Presidente, che ha sempre svolto con correttezza ineccepibile la sua funzione, quegli uomini, lungi dall'essere penalizzati per i loro errori, sono assurti a componenti del Consiglio superiore della magistratura e divenuti procuratori capo. *(Applausi dai Gruppi AL-A, FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC))*.

Signori, badate a ciò che farete di qui a qualche momento. Tenete a mente quelle parole che venivano dal cuore di un uomo che era in una cella e che poi si accertò essere innocente. Perché domani, se il senatore nostro collega Caridi dovesse risultare innocente voi vi dovrete sentire corresponsabili del danno immenso che arrecate e arrecherete a lui, alla sua famiglia, ai suoi figli, ai suoi genitori, vivi o morti, ai suoi nonni e a tutta una generazione. *(Applausi dai Gruppi AL-A e del senatori Davico)*.

Queste sofferenze le dovrete sentire sulla vostra pelle e se non le sentirete - ahimè - siete paragonabili a degli animali insensibili, perché molti animali anch'essi sono sensibili. *(Applausi dai Gruppi AL-A e dei senatori Compagna, Giovanardi e Rizzotti*. *Congratulazioni)*.

MOLINARI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(Misto-Idv)*. Signore e signori senatori, oggi siamo chiamati a vivere una pagina importante e difficile della storia del Senato che facilmente possiamo superare se non dimentichiamo che il Parlamento non è solo il luogo in cui si esercita la sovranità del popolo italiano attraverso il procedimento legislativo, ma è soprattutto il luogo in cui si manifesta la sua volontà su temi decisivi per la stessa natura della democrazia.

Sgombriamo subito il campo ribadendo un principio fondante dello stato di diritto moderno - quello che Montesquieu chiamava la divisione dei poteri e che è stato ribadito per ultimo, nel corso della discussione, dal senatore Cucca.

Noi, come Senato, con la nostra decisione odierna non dobbiamo invadere il campo della magistratura ma, nel contempo, dobbiamo sottrarci sia alla foga giustizialista da "colonna infame" sia da quella che, per difendere i privilegi, tradisce il nobile intento del garantismo che è l'altro principio fondante dello stato di diritto moderno, e limitarci a rispondere a quanto richiesto dall'articolo 68 comma 2 della Costituzione.

Siamo chiamati, cioè - e bene lo ha ricordato il senatore Stefano - una volta escluso che dietro la richiesta dell'organo giurisdizionale si nasconda la strumentalizzazione del suo potere per comprimere la liberta del parlamentare, a valutare se l'intervento richiesto non si traduca in una arbitraria compressione del diritto-dovere di un componente di questa assise di svolgere liberamente la propria funzione di rappresentante della sovranità popolare.

Innanzitutto, però, le gravissime e numerose contestazioni, che in questa fase non possono che essere indiziarie, mosse al senatore Caridi, obbligano tutti noi a porci delle domande sul senso e sul concetto stesso di onore con cui si adempie il mandato parlamentare. Pochi concetti sono evanescenti come quello di onore, anche perché si presta a deformazioni. Il suo etimo ci richiama al *cursus honorum* romano, ovvero il percorso tutto basato sulla capacità personale e sulla stima che il candidato era in grado di riscuotere e servire lo Stato, di carica in carica, e che rappresentava l'insieme di sacrificio, rispettabilità e dedizione alla Repubblica; quindi, qualcosa di meritato, di guadagnato da un percorso di responsabilità a un tempo intimo e pubblico. Ma esiste anche un'altra declinazione del concetto di onore che è strettamente legato ad una ligia appartenenza ad una regola di oppressione, come avviene per il cosiddetto onore mafioso, che viene usato quale legame ad una losca affidabilità per legare i partecipi all'associazione, per fortificarla e renderla impermeabile alla legge.

A leggere le 107 pagine su cui è basata la richiesta di autorizzazione, che io ho letto, certamente non si trova alcun *fumus persecutionis* ma, al contrario, una elencazione di delitti già passati al vaglio di un giudice, quello delle indagini preliminari che, per l'appunto, richiamano direttamente all'attività politica; e le contestazioni sono numerose, puntuali e gravissime.

Siamo di fronte a dei macigni, che raccontano non solo di una vicinanza ma di una condivisione di progetti con soggetti che hanno a loro carico condanne definitive, a cominciare da quell'avvocato Paolo Romeo, già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, che viene rappresentato quale stratega dell'organizzazione segreta, mente raffinatissima che utilizzava varie associazioni per mascherare i suoi interventi in favore della 'ndrangheta per accrescerne il potere e l'influenza.

Fra i fatti a sostegno è inquietante e grave - non posso non riportarlo, perché ci chiama in causa come Senato, anche per rispondere a chi va dicendo ai giornali che nella richiesta non vi è nulla - l'episodio riportato nelle pagine 85 e 92, in cui - ahimè - sono chiamati in causa altri senatori, oltre al collega Caridi, a riprova della capacità di infiltrazione della 'ndrangheta.

Sono fatti inquietanti - ripeto - soprattutto se riletti alla luce della sentenza definitiva emessa a seguito del cosiddetto processo Meta, a Reggio Calabria, e/o dopo la lettura delle risultanze che emergono dalla cosiddetta operazione Mammasantissima, in cui si riporta della straordinaria capacità strategica e criminale del summenzionato avvocato Paolo Romeo di piegare alle esigenze della 'ndrangheta, nella sua massima espressione, varie associazioni, di cui capofila è l'associazione «Posidonia», attraverso cui tesse strategie, utilizzando anche giornalisti o testate *on line*.

L'episodio è quello relativo all'audizione informale del 16 gennaio 2014 sul disegno di legge n. 1212, la cosiddetta legge Delrio, dinanzi all'ufficio di Presidenza della 1a Commissione affari costituzionali del Senato, in cui è presente anche il condannato per mafia Romeo e al cui termine viene acquisito un documento intestato all'associazione «Cittadinanza Attiva» che porta, tra le altre, la firma dello stesso e a cui seguiranno - fra gli altri su Zoomsud - articoli di ringraziamento anche ai probabili interlocutori a cui si riferisce il Romeo nelle varie intercettazioni riportate nelle pagine delle autorizzazioni, che dovrebbero perorare la causa e gli emendamenti che dice di aver preparato lui stesso. Capite: questo è un fatto gravissimo.

Non è quindi solo e soltanto un problema della libertà personale di un cittadino - vorrei ricordare, tra l'altro, al collega Ferrara che Ciancimino è stato anche sindaco di Palermo - il tema posto oggi alla nostra attenzione.

La gravità dei fatti oggetto di contestazione va a minare la stessa attività che nelle istituzioni, compresa la nostra, si dovrebbe svolgere per il popolo sovrano e non per favorire organizzazioni criminali e ci obbliga tutti quindi - proprio perché siamo chiamati all'onore della nostra carica - a rispondere in modo chiaro e forte ai nostri concittadini: a noi ridare dignità e onorabilità al Senato, alla magistratura quale organo terzo a ridare dignità ed onorabilità, se innocente, al senatore Caridi, come io spero. Fare altro rischia di mettere in pericolo la stessa riconoscibilità da parte dei cittadini nelle istituzioni repubblicane. Cercare uno scudo, richiamando l'articolo 68 della Costituzione (mi scuso con il collega Buemi, ma non condivido le sue tesi) in casi come questo sarebbe tradire la volontà dei Padri costituenti che, quando hanno previsto l'autorizzazione del Parlamento, anche se nella precedente

versione, non immaginavano certamente di dare copertura a reati di tale gravità o che un parlamentare potesse addirittura essere incolpato perché parte di una struttura associativa criminale, per cui spende la sua carica, così da accrescerne l'influenza e favorirne le criminali capacità, secondo quanto leggo dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. Pensavano piuttosto a uno scudo contro le dittature e quindi a cose diverse, come ai reati di opinione e alla libertà di espressione.

La moglie di Cesare deve non solo essere, ma anche apparire onesta e questa è parte integrante dell'onere del ruolo che i cittadini ci hanno conferito in questa assise e non può e non deve minimamente essere toccata da alcuna goccia di fango.

Per tutti questi motivi e anche con estrema sofferenza, perché è in gioco comunque la libertà di un cittadino, il voto non può che essere favorevole alla richiesta autorizzazione. *(Applausi dal Gruppo Misto e della senatrice Puppato)*.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(AP (NCD-UDC))*. «Noi non siamo dei passacarte della procura di Trani. Il Parlamento della Repubblica non è un passacarte della procura di Trani. Faccio parte di un partito politico che, avendo grande rispetto della Costituzione, crede nei valori che essa rappresenta, a partire dal rispetto della magistratura e rispettare la magistratura significa rispettare le competenze che hanno i giudici e le competenze che hanno gli altri». Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri, 31 luglio 2015. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII)*.

Oggi, colleghi, vi accingete a fare da passacarte del giudice istruttore del tribunale di Reggio Calabria. Tuttavia, voi, prima di compiere questo gesto, di cui non so cosa resterà nella vostra coscienza ove lo farete, avete la possibilità di liberarla dalla morsa trilobata in cui si trova: voglia di forca per tutte le autorità e le *élite*, gogna mediatica, infallibilità per legge della magistratura. Oggi voi potete uscire da questo incubo. Potete liberare la vostra coscienza e fare una scelta di giustizia. Voi oggi non scrivete la legge, non la redigete; non emanate provvedimenti. Voi oggi siete la legge. Se dobbiamo credere nella giustizia, ci basta credere in noi stessi e agire con giustizia, e credo che in molti di noi ci sia questa volontà.

Per potervi convincere, dichiarando il fatto che il nostro Gruppo e chi vi parla voterà contro l'arresto del senatore Caridi, mi rifaccio a un ricordo di liceo. La scena ha luogo dopo la condanna a morte di Socrate per empietà e corruzione di giovani. L'esecuzione non può avvenire subito perché deve aspettare il ritorno della nave sacra da Delo con la cicuta. Critone si reca in carcere per cercare di dissuaderlo ad accettare la sentenza e convincerlo a fuggire da Atene. Il deterrente è la derisione popolare, la condanna popolare da parte della folla. Critone paventa ingiurie nei confronti degli amici di Socrate, accusati di non averlo aiutato a fuggire, ma Socrate riporta Critone alla ragione. L'opinione da far valere è quella di chi sa, di chi è saggio. Fa persino un esempio del maestro di ginnastica cui si rivolge l'atleta per preparare i suoi allenamenti per la gara o la competizione che deve affrontare e non allo stadio. È la coscienza, non il vociare della folla che deve guidare le scelte. Poi Socrate finisce il suo dialogo con Critone ricordando che le leggi vanno rispettate e queste, quasi diventate persone, lo accuserebbero se cercasse di sfuggire la sua pena. Le leggi sono state - dice Socrate - come i miei genitori. Per lui hanno garantito la sua vita civile, la sua libertà, il rispetto dei suoi doveri e anche la tutela dei suoi diritti. Trasgredirle significherebbe ricusare l'ordine che la sua vita ha avuto.

Ho già citato l'articolo 68 della Costituzione che ci impone oggi di fare una scelta diversa da quella che vi preparate a fare. Trascuro di entrare in certi dettagli già affrontati da alcuni colleghi, ma mi limito a osservare qualche argomento di riflessione.

L'articolo 68 non tutela solo i singoli deputati, ma il Parlamento nel suo complesso dalle interferenze provenienti da altri poteri, in particolare quello giudiziario. La Costituzione riconosce a noi, un organo politico, la valutazione degli atti della magistratura a tutela della divisione dei poteri. L'alterazione del *plenum* del nostro consesso è un insulto grave alle nostre istituzioni, se non è motivato, e la richiesta di custodia cautelare avviene dopo quattordici anni ed è sorretta da indizi evanescenti e contraddittori.

Il compito della Giunta non può limitarsi alla verifica degli indizi sufficienti a sostegno della richiesta

e prendere atto delle conclusioni e argomentazioni del giudice delle indagini preliminari, ma valutare se esiste il *fumus persecutionis*, e non solo nell'accezione del fatto che qualche magistrato può avere qualcosa contro qualcuno, che è un aspetto limitativo (una grave inimicizia o qualcosa del genere), ma deve basarsi sulla congruità delle prove su cui viene motivata la richiesta, a cominciare dall'attendibilità dei dichiaranti.

Altri colleghi si sono soffermati sulla inattendibilità, sulla confusione mentale, sugli errori materiali, in una parola sulla inconsistenza assoluta delle ragioni per motivare la privazione della libertà non di un nostro collega, ma di qualsiasi cittadino italiano che abbia contro di lui prove inconsistenti.

Il senatore Caridi non ha ricevuto il sostegno elettorale per essere eletto in varie tornate elettorali. Vogliamo domandarci che cosa è stato il sinallagma della ragione per cui avrebbe dovuto essere un comprimario, come di fatto è accusato di essere, del crimine organizzato? Credo che tutto questo non ci sia, e allora dobbiamo domandarci perché proprio lui, se non per qualche ragione inspiegabile, certo non negli atti, debba essere privato della libertà.

Non voglio sprecare altro tempo perché, se i fatti sono importanti, i ragionamenti sono inutili. È il contrario: tanti ragionamenti e pochi fatti allontanano dalla verità. Ho solo questo da dirvi: se c'è una coscienza e c'è nelle vostre menti, nel segreto dell'urna, voi dovete votare per la libertà del senatore Caridi. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII, CoR e AL-A. Congratulazioni)*.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, ho ascoltato (come tutti noi, d'altra parte) con attenzione e rispetto l'intervento con il quale il senatore Caridi ha voluto in quest'Aula esporre le ragioni della sua innocenza da un'accusa infamante. Caro Caridi, io le auguro di poter provare la sua innocenza e spero che, se innocente, già il tribunale della libertà lunedì gliene darà atto.

Ma il problema che dobbiamo affrontare in quest'Aula non è quello della colpevolezza o della innocenza di un cittadino italiano. Il problema è un altro, ed è quello dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Se un giudice che sta conducendo delle indagini molto importanti per l'interesse generale e comune, o un giornalista, o un farmacista che hanno un ruolo in una città della Calabria o della Sicilia fossero accusati, come Caridi, di far parte della 'ndrangheta, il provvedimento di custodia cautelare sarebbe applicato «senza se e senza ma».

Chiedo allora a tutti, anche a Caridi, che senso abbia dire che per una persona che è stata eletta per svolgere un servizio alla Nazione questa stessa regola non debba valere. Mi dispiace per chiunque, per un solo giorno, per una sola ora, sia ingiustamente custodito nelle nostre prigioni. Ma francamente, colleghi, non capisco perché ci debba essere un diverso destino per delle persone che svolgono un ruolo pure importante, ma fuori dal Parlamento, e per i parlamentari.

Avete parlato in diritto dell'immunità. Ricorderò con parole semplici a tutti voi quale fosse il senso dell'immunità parlamentare, come anche del vitalizio, altro argomento che di qui non si può parlare, perché altrimenti si rischia di essere infangati dal populismo dilagante. Vi ricordo che l'immunità parlamentare serviva in un momento in cui si ricostruiva il Paese, e c'erano poteri forti, molto forti e ancora in azione, e non necessariamente connessi alla struttura della nostra democrazia; l'immunità serviva per garantire, soprattutto ai parlamentari dell'opposizione, di non poter svolgere il loro mandato perché accusati ingiustamente, e accusati soprattutto per reati ideologici previsti dal codice Rocco, per reati contro lo Stato e, quindi, contro il Governo. Questo era il senso che aveva.

Allo stesso modo, colleghi del Movimento 5 Stelle, il vitalizio è stato proposto ed è nato in un tempo in cui, se un operaio fosse stato eletto nelle liste del Partito Comunista, oppure un piccolo borghese, un professore di ginnastica, nelle liste del Movimento Sociale, il rischio che non trovasse più lavoro, e che non ci fosse più un imprenditore o un ufficio pubblico che gli desse un lavoro, era molto forte. Ecco la ragione di questo ignobile privilegio pensato dai Costituenti.

Oggi la situazione è completamente diversa. Ogni parlamentare, senatore o deputato, anche se solo per una legislatura, quasi sicuramente inserirebbe questa esperienza nel *curriculum* da presentare per trovare un altro lavoro e, dunque, non ha alcun senso il vitalizio, così come non ha alcun senso che si

decidano la non perseguibilità e il non arresto di un senatore mentre si arresta tranquillamente un'altra persona.

Concludo, ricordandovi che, se nel nostro Paese la giustizia non funziona (è stato detto con passione da molti senatori della destra, che rispetto) tocca a noi fare una riforma adeguata, ma non si può risolvere il problema creando un'eccezione per chi è parlamentare, senatore o deputato.

Infine, come vedete non sono voluto entrare nel merito delle carte che riguardano il senatore Caridi, pur avendole guardate con attenzione. Come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, vi posso però dire che c'è qualcosa di molto interessante e allarmante nell'inchiesta della procura. Molti magistrati di Reggio Calabria ci hanno detto che in quella Regione è la 'ndrangheta a chiedere ai galantuomini di non entrare nell'organizzazione e nel crimine, perché le leggi prevedono delle pene severe per chi fa parte dell'organizzazione e non per chi ne sta fuori. Quindi, c'è la possibilità (da dimostrare ma credibile) che ci siano altri livelli costituiti in associazioni e circoli di galantuomini che spalleggiano, ispirano e orientano l'organizzazione mafiosa che si chiama 'ndrangheta. Dunque, questa inchiesta non è ridicola come la state presentando. C'è un errore nell'inchiesta? Caridi è innocente? Io spero che Caridi dimostri la sua innocenza. Ma non permettiamoci, *a priori*, di derubricare a teorema un'azione del potere giudiziario, che è molto importante per il futuro del Paese e che noi stessi dovremmo riconoscere per il suo valore.

Per questo il mio Gruppo voterà a favore alla richiesta che ci è stata proposta. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, signori colleghi, la vicenda che stiamo trattando non ha precedenti, per gravità, nella storia della Repubblica. Si tratta dell'imputazione più grave che sia mai stata mossa a un parlamentare della Repubblica, eccezion fatta per dei fatti passati, che però riguardavano questioni di turbolenze politiche.

Si tratta di un'accusa ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale, contrariamente a quello che è stato detto questa mattina da alcuni, che hanno parlato di accuse fumose o di concorso esterno. No, non c'è alcun concorso esterno e - come ha detto il senatore Malan - non c'è nemmeno il voto di scambio politico mafioso, perché i magistrati ritengono intraneo all'associazione il senatore Caridi. Quindi, non c'è uno scambio, perché egli è "là dentro", secondo la magistratura.

Quindi, si verrebbe a verificare un fatto inaudito: secondo la magistratura un membro del Senato farebbe parte della 'ndrangheta. Ora, non tocca a noi entrare nel merito delle accuse. Ci sono avvocati bravissimi, magistrati competenti, tribunali ed è quella la sede in cui le gravi accuse dovranno essere vagliate e giudicate. Noi del Movimento 5 Stelle dobbiamo però dire qualcosa, dopo questo dibattito.

La prima cosa è che le accuse non sono "poca roba" e non si parla dell'assunzione di quattro disoccupati incensurati. Vedete, si parla di un sistema intero, in cui la 'ndrangheta aveva messo le mani sulle società a partecipazione pubblica la Multiservizi, la Leonia, la Fata Morgana, la Recasi, la Reges. Il capo d'accusa dice infatti che «sfruttando il proprio incarico di assessore all'ambiente nel Comune di Reggio Calabria», egli contribuisce alla concordata individuazione di figure dirigenziali operative appartenenti al medesimo sistema criminale. Altro che poveri disoccupati! Eppure, in questa sede vi hanno detto che si trattava di poveri incensurati disoccupati. Tra costoro, sempre secondo l'ordinanza, ci sono Rechichi Giuseppe, direttore operativo di Multiservizi spa, affiliato di rilievo alla cosca Tegano; De Caria Bruno, direttore operativo di Leonia spa, affiliato di rilievo alla cosca Fontana di Archi; Logoteta Demetrio, presidente del consiglio di amministrazione della predetta Fata Morgana spa, espressione politica di Giuseppe Scopelliti (così dice l'ordinanza), Aiello Salvatore, direttore operativo di Fata Morgana, membro delle cosche e oggi collaboratore.

Ci sono pagine intere di questi nomi: si tratta non di pochi elementi, ma di pagine intere! E poi è stata detta un'altra cosa non vera, ovvero che si tratterebbe di fatti risalenti nel tempo, ma non è così. I fatti sono gravi, sono attuali e costanti.

Vi è però un'altra questione che è stata posta, in maniera incredibile. Si dice che le norme che

presiedono a questo procedimento sono fatte a tutela dell'integrità di questo organo parlamentare. Ebbene, leggendo l'ordinanza del gip, si capisce chiaramente che è la magistratura che sta intervenendo per tutelare l'operato di questo organo, che è oggetto dell'interesse primario di un pericoloso capomafia condannato in via definitiva, l'avvocato Romeo, che si inserisce nelle dinamiche di questa Assemblea, preparando emendamenti e avendo l'ardire di richiedere di essere audito qui, in Senato, nel 2014, per la riforma che gli premeva, ovvero quella delle Province e della Città metropolitana di Reggio. Certo, ne avevano il controllo. E si sono presentati qui perché volevano addirittura l'anticipazione della Città metropolitana. Di tutto questo il Movimento 5 Stelle ovviamente chiederà che se ne occupi di gran carriera la Commissione antimafia.

Colleghi, è la magistratura che sta tutelando il nostro operato per impedire interferenze esterne, che non sono quelle dei magistrati, come ha detto qualche collega oggi, imprudentemente, in questa vicenda. Le influenze sono di quei signori che fanno la conta, per vedere su chi possono contare e, se uno è troppo scarso, faranno presentare gli emendamenti a uno più credibile.

È una vicenda che ha dell'incredibile e sulla quale noi dobbiamo interrogarci, sul punto cui siamo arrivati in quest'Assemblea e nel Parlamento.

Cari colleghi, il gip dice cose ben pesanti, molto pesanti, che noi dobbiamo leggere. Il gip, e non il pubblico ministero, dice che è questa strumentalizzazione della sua funzione a favore del sistema, di cui, al pari della permanenza dell'apporto fornito dal Caridi ai sodali, si coglie tutta in una delle ultime integrazioni, laddove si comprende come l'attuale senatore sia sempre a disposizione delle esigenze di chi aveva determinato il suo ruolo di uomo Governo, cioè Paolo Romeo.

Ora qui dobbiamo intenderci, perché anche in questo si è fatta confusione. Si è trattata la 'ndrangheta come se fosse la mafia e come se quella di cui parlassimo fosse una specie di cupola. Non è così: la cupola era nota agli aderenti alla mafia, che sapevano che in essa sedevano i capi mandamento, che erano sopra ai capifamiglia ed erano espressione dei capifamiglia.

Invece, questa struttura, che ha a capo uno dei più feroci *boss* della storia delle più feroci famiglie di Reggio Calabria, i De Stefano - l'altra, l'avvocato Romeo - è diversa, segreta. La chiamano Santa e i suoi affiliati si definiscono santisti, i quali hanno un obbligo particolare, che non esiste con la mafia, e cioè quello di non rivelare neanche alle proprie famiglie mafiose di farne parte.

In sentenze già passate in giudicato si legge che chi fa parte della supercosca la Santa non lo deve rivelare a nessuno, neanche ai membri della sua famiglia mafiosa di appartenenza, perché - come si legge negli atti di un processo - se la Santa va contro quella famiglia, il santista farà da infiltrato contro la sua famiglia. Ci sono atti, sono stati espletati omicidi ed emanate condanne a tal riguardo.

Noi di questo, allora, dobbiamo tener conto. Quando si parla di quadro confuso, di famiglie, stiamo parlando di un livello altro, elevatissimo, a cui poi fanno riferimento sul territorio tante famiglie della 'ndrangheta, diverse, che operano a un altro livello.

L'avvocato Paolo Romeo si interessava della Città metropolitana, dei suoi affari e delle società pubbliche che li avevano in mano: di questo si occupava.

Riportiamoci allora al nostro dovere. Colleghi, il nostro dovere è valutare se l'attività compiuta dai magistrati abbia nei confronti del collega un significato persecutorio. Ma ci dobbiamo mettere d'accordo. Se qualcuno, infatti, lamenta di essere stato lasciato in pace per quindici anni, non può più venire a dire di essere un perseguitato. Non può venirlo a dire. Né può venire a dire che sono atti di quindici anni fa. I processi che sono in corso a Caltanissetta per le stragi del 1992 quanti anni hanno? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Oppure dobbiamo ricordare nostri eroi siciliani, i cui omicidi furono depistati, con le indagini archiviate, riaperte, riarchiviate e poi a distanza di vent'anni e in più vengono trovati i responsabili e condannati? Sembriamo scordarci di tutte queste cose quando si arriva in queste Aule e siamo a dire che sono fatti di quindici anni fa. No, sono fatti che riguardano un'intera carriera politica, la storia di una Regione. In questo caso c'è la storia di una Regione sventurata come la mia amata Sicilia, e cioè la Calabria, sventurata perché ci sono uomini di quel tipo e ci sono gli 'ndranghetisti.

Sgomberato il campo dall'inesistente persecuzione, a noi non resta allora altro da fare che prendere atto

del doveroso lavoro della magistratura e consentirle di lavorare.

Noi voteremo a favore della relazione del Presidente della Giunta, e quindi a favore all'arresto, e non solo perché - come abbiamo sempre detto - siamo contrari all'utilizzo di questi strumenti, che non sono più attuali in quanto si riferiscono ad altri contesti - come è stato ben ricordato - e cioè a contesti in cui la magistratura era sotto il controllo politico, come qualcuno in questo Paese vorrebbe farla tornare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Fortunatamente noi siamo ancora in un contesto di indipendenza della magistratura, e speriamo che rimanga tale anche dopo il *referendum*. Ma in questo contesto non ha senso porsi al di sopra della legge e degli altri cittadini. Il nostro collega avrà tutti i mezzi e tutte le modalità per difendersi nel processo e non qua dentro dal processo e dai magistrati di questo Paese, che vogliono tutelare le istituzioni libere e democratiche della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi a sostegno del voto a favore della richiesta della Giunta per l'arresto del senatore Caridi, rispetto ai quali ho trovato essenzialmente due argomentazioni.

La prima, particolarmente nell'intervento che mi ha preceduto, tende a enfatizzare o a raccontare in modo un po' pepato alcuni aspetti della vicenda, ma devo dire non con buoni fondamenti, perché l'ordinanza di custodia cautelare effettivamente riporta certe cose, ma non ne specifica alcune altre. Mi riferisco alla famosa nomina di alcune persone alla quale - badate bene - il Caridi ha contribuito: nelle vesti che ha ricoperto, infatti, non aveva la possibilità di individuare da solo certi nomi per determinate dirigenze di enti che dipendevano da enti pubblici. Egli avrebbe quindi contribuito insieme ad altre persone alla nomina di alcuni dirigenti che però, all'epoca e per molto tempo dopo, erano incensurati. Cosa succede se un giorno - e io spero che questo non avvenga - anche un Ministro dell'attuale maggioranza - parlo di quella attuale solo perché ci viene facile parlarne - dovesse essere oggetto di un'accusa di questo genere? Significherebbe che tutti coloro che hanno sostenuto il Governo sono dei criminali, dato che quel Ministro nel momento in cui è stato nominato, o era in carica, era del tutto incensurato? Questo è un aspetto.

L'altro aspetto temo abbia più peso, perché il quadro che ci viene presentato dal tribunale è talmente debole che sono stati costretti a enfatizzare cose impalpabili, come una parola fuori contesto pronunciata quattordici anni fa neppure da Caridi, ma da un'altra persona in un contesto chiaramente politico e per di più scherzoso, oppure, appunto, queste assunzioni (di pochissime persone, tra l'altro), oppure la nomina di persone incensurate.

Se, dopo quasi vent'anni in cui il senatore Caridi è stato sotto sorveglianza, intercettato, in cui ogni atto che ha compiuto nella sua veste pubblica è stato passato molto più che ai raggi x, siete riusciti a trovare solo questo, allora davvero siamo di fronte a un quadro estremamente evanescente. Credo che se le conversazioni di chiunque fossero ascoltate abbastanza a lungo, selezionate, prese e usate con tutt'altro significato, come la famosa frase sulla cambiale da onorare, chiunque dei presenti e dei non presenti potrebbe essere tranquillamente oggetto di un simile atto. Infatti, una frase detta in un altro contesto viene intesa come se lui, quando parla di onorare la cambiale (e non è il senatore Caridi a parlare, ma un altro, peraltro non toccato da alcuna inchiesta), si riferisse a una pratica mafiosa o criminale.

Ho sentito molti interventi che dicono che praticamente non è responsabilità nostra: ci penserà il tribunale per il riesame e auguri al senatore Caridi di difendersi in tribunale. Altri dicono che non è neppure giusto che vi sia questa procedura e sono per l'abolizione di questa piccola tutela che c'è per il parlamentare oggetto di richiesta di arresto, che non è una tutela del parlamentare ma del Parlamento, per evitare che le sue decisioni vengano stravolte da decisioni della magistratura, anche se motivate da cose assai più serie e pesanti di quella che noi andiamo a leggere.

L'unica cosa seria di questa accusa è che il reato è molto grave; purtroppo gli elementi che comprovano questo reato sono evanescenti o addirittura provano il contrario.

Sento l'argomento: «non tocca a voi». Non tocca a voi, colleghi senatori, non tocca a me, non tocca a nessuno; tocca ai giudici, a noi non riguarda. C'è, però, un fatto: la Costituzione attuale è stata approvata nel 1947 non penso per aiutare alcun complice della 'ndrangheta. Non credo che i Padri della nostra Costituzione, di tutti i partiti, usciti dalla Resistenza, abbiano pensato di scrivere l'articolo 68 per aiutare la 'ndrangheta. Non lo credo e non so se qualcuno qui lo creda.

Si dice: «non tocca a voi, è una responsabilità di altri, qui ci arriva solo la carta». Ma, cari colleghi (uso la parola "cari", davvero), anche se pensate che sia sbagliato, in questo caso dipende dal voto di ciascuno di noi se, di fronte a questo quadro accusatorio, impalpabile o addirittura che comprova il contrario, il senatore Caridi sarà preso e messo in un carcere, in attesa che, durante il mese di agosto, forse, vi sia qualche attività utile alle indagini per fatti il più recente dei quali sarebbe stato compiuto (e uso il condizionale, perché in realtà anche quel fatto è impalpabile) otto anni fa. Ma c'è urgenza assoluta di metterlo in carcere, altrimenti rovina le indagini. Ma come? È sotto controllo, le sue conversazioni sono sotto controllo da diciannove anni e adesso, improvvisamente, è indispensabile, nonostante il nostro codice sia molto chiaro al riguardo, metterlo in carcere senza che sia stato condannato in alcun modo?

Ricordo a ciascuno di voi, cari colleghi, che dipende dal voto di ciascuno di voi. Potrete dire che non sarebbe giusto, che sarebbe più giusto che queste cose le gestissero i tribunali da soli, senza importunarci; potete pensare qualunque cosa, ma è dal voto di ciascuno di voi che dipende la sorte di un membro del Senato, la sorte dell'andamento del Senato, che oggi si configura nella persona di Antonio Stefano Caridi.

Un'ultima cosa. In questo caso si tratta davvero di pensare, di agire e di mettere in gioco la propria coscienza. La responsabilità non è di altri, non è dei giudici, del Capogruppo, del Presidente del Senato: è di ciascuno e ciascuno di questo deve rispondere. Ricordiamo che l'atto che facciamo oggi va ben al di là di quella persona, ma coinvolge altre persone e coinvolge il principio di giustizia, che vuole che ciascuno giudichi secondo coscienza. Non c'è mai un atto dovuto.

Se c'è un atto dovuto, questo atto dovuto dovrebbe essere abolito, perché l'atto dovuto cosa vuol dire? C'è una decisione, una scelta di coscienza e non di altro tipo. Questo è quello che andiamo a votare.

Disse un grande saggio che andare contro la propria coscienza e il proprio convincimento non è né saggio, né prudente; e quel grande lo faceva a prezzo della propria vita. Qui il prezzo è assai inferiore, ma non per la persona interessata, che invece vede in gioco la propria libertà, i propri affetti familiari e le proprie relazioni pubbliche, che sarebbero per sempre marchiate, perché sappiamo bene che, una volta che uno entra in carcere, dopo può avere le più luminose e splendenti assoluzioni, ma poi resta sempre quello che è andato in carcere. Se andrà in carcere, sarà per il voto di ciascuno di quelli che si esprimeranno oggi. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC))*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, ho già detto questa mattina in quest'Aula che vi sono momenti del lavoro del Senato - e questo è uno di quelli - particolarmente gravi, che impegnano sotto molti profili le nostre responsabilità, politiche, morali e anche di uomini dello Stato. Tra pochi minuti ad ogni Gruppo politico e ad ogni senatore sarà richiesto un voto, che tenga conto delle regole fondamentali del nostro Stato di diritto e della separazione dei poteri, cui tanto spesso proprio noi parlamentari ci richiamiamo per chiedere che le nostre prerogative vengano rispettate.

Questa mattina ho voluto anche dare atto al Senato del buon lavoro collettivo che è stato fatto da tutti, dalla maggioranza e dall'opposizione, in questa fase finale della nostra sessione estiva. Lo confermo. E lo confermo - lo dico per inciso - anche se alcuni collaboratori mi hanno segnalato - ed io non voglio crederci - che senatori dell'opposizione mi avrebbero filmato dentro l'Aula e immediatamente fuori dall'Aula mentre conversavo con colleghi senatori di opposizione e di maggioranza. Non voglio credere che tutto questo sia vero e non voglio credere che questi metodi siano metodi in uso tra di noi. Tutti i miei comportamenti politici e parlamentari sono pubblici e non ho assolutamente nulla da nascondere. Non saranno certamente questi mezzucci ad impedirmi contatti con tutti - dico tutti - i

senatori, siano essi dell'opposizione o di maggioranza. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S, FI-PdL XVII, LN-Aut e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

Sento dire che alcuni senatori intendono uscire dall'Aula al momento del voto ed io rispetto questa decisione. Ma i senatori del Partito Democratico saranno tutti in Aula e voteranno in conformità alle decisioni della Giunta. E non lo faremo solo per riguardo, peraltro dovuto, alla posizione che i componenti democratici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari hanno assunto in quella sede, dopo aver attentamente esaminato gli atti. Lo faremo perché nulla, ma proprio nulla è emerso, nel dibattito e nelle carte di cui abbiamo avuto legittima conoscenza che faccia ritenere che nella vicenda che riguarda il senatore Antonio Stefano Caridi sia ravvisabile quel pregiudizio e quel cattivo uso della giustizia che siamo stati abituati a chiamare *fumus persecutionis* e che, ove sussistesse, sarebbe l'unica ragione per la quale il Parlamento può negare l'autorizzazione all'esecuzione di una misura legittima dell'autorità giudiziaria.

Nel lungo dibattito che si è svolto oggi in Aula ho ascoltato numerosi e dettagliati riferimenti alle indagini, alle testimonianze, alla validità delle prove, alla consistenza degli indizi, al contenuto e allo svolgimento del procedimento giudiziario nei confronti del senatore Caridi. Ne ho tratto l'impressione che, anche dimenticando che nello stesso procedimento molti imputati sono ora in carcere, diversi senatori ritengano che quando il Parlamento deve decidere su una richiesta di arresto di un parlamentare il nostro compito sia quello di ricelebrare il processo per valutare anche noi, senza averne il titolo e soprattutto senza averne i mezzi e senza avere la conoscenza completa degli atti del procedimento, se il parlamentare per il quale la magistratura ha chiesto la misura di arresto sia colpevole o no. Ma non è questo il compito del Parlamento. In democrazia, il Parlamento fa le leggi e la magistratura giudica.

Oggi il nostro dovere è quello di esaminare la richiesta della magistratura sotto l'unico profilo cui siamo abilitati: valutare se sussista o no un intento persecutorio nei confronti di un parlamentare e se la richiesta della misura cautelare sia stata determinata proprio da questo intento. Ed è l'assenza di questo intento persecutorio che orienta i senatori del PD a votare in conformità alle decisioni della Giunta. Io voglio ricordare all'Aula una considerazione politica che a mio parere, però, è molto connessa alla questione di cui stiamo parlando: agli inizi degli anni Novanta (il senatore Ferrara ha fatto un cenno nel suo intervento a quegli anni) il Parlamento fece un'abbondante uso politico dell'immunità parlamentare sottraendo alla giustizia molti parlamentari per ragioni politiche, e fu così che l'immunità parlamentare divenne insopportabile per l'intera opinione pubblica italiana, sia di destra che di sinistra. E quel cattivo uso, quell'uso politico dell'immunità, decretò l'abolizione dell'immunità parlamentare voluta dai nostri Padri costituenti a presidio della democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini)*.

Io credevo e credo tuttora all'immunità parlamentare come presidio della democrazia ed è per questo che credo che dobbiamo essere rigorosi nell'applicazione di un istituto che presenta caratteristiche realmente eccezionali. Facciamo molta attenzione, quindi, ed evitiamo di ripetere anche noi, ora, l'esperienza e gli errori di quegli anni.

Faccio un'ultima considerazione: tutti i Gruppi presenti nell'Aula del Senato, ed anche molti senatori a titolo personale, hanno espresso pubblicamente e hanno anche ampiamente motivato, nel corso del dibattito, quale sarà il loro voto. Ciò considerato, sarebbe molto serio se noi ora decidessimo tutti insieme di esprimerci con voto palese. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S, e della senatrice Mussini)*.

Dobbiamo tenere conto dell'esperienza e ricordarci che troppo spesso, negli ultimi anni, il voto segreto è stato usato non per legittima difesa di casi di coscienza ma per mettere in atto manovre politiche nel segreto dell'urna. Sono pratiche sbagliate, qualsiasi sia l'obiettivo, personale o politico, che si prefiggono e tra le tante ragioni che stanno umiliando la politica del nostro Paese c'è anche questa: dire pubblicamente qualcosa e poi nel segreto dell'urna farne un'altra. Ed è per questo che i senatori del Partito Democratico vogliono potersi esprimere a viso aperto, con voto palese e chiedono all'Aula di poterlo fare. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S. Commenti dei senatori Malan e Pelino)*.

PRESIDENTE. Presidente Zanda, ho già avvertito che è pervenuta una richiesta di voto a scrutinio

segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, corredata dalle firme del prescritto numero di senatori. Quindi, se non viene ritirata questa istanza, procederemo come da richiesta.

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, direi piuttosto che il suo sarà un intervento in dichiarazione di voto, visto che il senatore Augello, del suo stesso Gruppo, ha detto che non c'è stata indicazione di voto da parte del Capogruppo. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. La ringrazio, Presidente. In effetti avrei scontato così la sua eventuale obiezione.

Credo che questo vada fatto soprattutto in un momento come questo, proprio per esprimere i dubbi che la coscienza di ognuno di noi ha in un momento così delicato che, purtroppo, ha visto anche passaggi, a mio avviso, poco carini. Applaudire nel momento in cui si decide della libertà personale di un soggetto è indice, secondo me, di poca sensibilità.

Intendo intervenire perché non sono mai stato il fautore della giustizia giusta: ho sempre ritenuto che il sostantivo giustizia sia pieno in se stesso, per cui o la giustizia c'è oppure è ingiustizia.

Fatta questa premessa, credo che il dibattito che ha animato quest'Aula sia spesso sconfinato, più che nella ricerca della verità, nel senso politico di appartenenza e trovo che questo sia drammaticamente ingiusto in una situazione quale quella attuale ed io vorrei sottrarmi a questo tipo di giudizio.

Vede, signor Presidente, mi capita ogni tanto di passare del tempo cercando nuove letture e nelle librerie spesso mi faccio catturare da titoli abbastanza strani. Un po' di tempo fa mi capitò di trovare un titolo che catturò la mia attenzione: «Le vostre zone erronee». Guardai la quarta di copertina e scoprii questo autore americano, Wayne Dyer, leggendo il quale ho trovato un passaggio che credo sia estremamente importante ricordare qui oggi. Dice questo autore statunitense che, quando si giudicano gli altri, non si dà la definizione degli altri, ma di se stessi.

Io oggi non intendo partecipare né alla levatura di scalpi di chi vuole agitare un giustizialismo di maniera, né al tentativo continuo di cercare di sottrarre il parlamentare al giudizio dei magistrati.

Ho ascoltato quello che ha detto il componente della Giunta del mio Gruppo. Credo che, per quello che mi riguarda, noi non siamo in grado di esprimere un giudizio compiuto e proprio per questo, siccome non mi ritengo persona infallibile - oggi a me piacerebbe sbagliare ed avere la possibilità di esprimere un voto - e si tratta di un'indagine di 19 anni, alla quale noi abbiamo riservato soltanto 48 ore, non sono in grado di esprimere il mio voto. Per questo dunque mi asterrò. Grazie.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto è supportata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

(Il senatore Santangelo fa cenno di voler intervenire).

Senatore Santangelo? Per il controllo delle tessere? Non siamo ancora arrivati al momento della votazione.

Indìco quindi, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, con riferimento al documento IV, n. 14.

Ricordo che i senatori favorevoli alla proposta della Giunta voteranno sì premendo il tasto verde, i senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no premendo il tasto rosso e coloro che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza, premendo il tasto bianco.

In ogni caso, la luce che si accenderà sui terminali e sul tabellone luminoso sarà per tutti di colore neutro.

(Segue la votazione).

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, avevo sentito questa voce e non l'ho menzionata nella mia dichiarazione di voto. Vedo diversi senatori che stanno fotografando il voto. Ricordo che questo atto,

se fatto da un elettore nella cabina elettorale, è un fatto penalmente sanzionato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. È così che si difende la legalità?

PRESIDENTE. Sapete tutti che l'uso di qualsiasi strumento atto a fotografare o riprendere è proibito. Prima di procedere al voto, pregherei i senatori Segretari di verificare che non ci siano tessere abbandonate.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Neanche le palline che adesso hanno fotografato!

PRESIDENTE. C'è una tessera abbandonata. Prego i senatori che hanno vicino una tessera incustodita di collaborare.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, hanno messo la pallina e l'hanno fotografata per avere la prova del voto.

PRESIDENTE. Intanto vediamo le tessere.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. L'hanno visto tutti!

PRESIDENTE. Non ci sono tessere abbandonate senza che ci sia un corrispondente senatore al posto. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Senatori presenti	277
Senatori votanti	276
Maggioranza	139
Favorevoli	154
Contrari	110
Astenuti	12

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'ordine dei lavori

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, so che in questo momento dovremmo iniziare l'esame dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2271 con l'illustrazione degli emendamenti. A seguire abbiamo l'esame di sei articoli. È impensabile concludere il provvedimento e pure semplicemente l'esame dell'articolo 2. Nell'articolo 1 abbiamo definito la costituzione di quel fondo e nell'articolo 2 andiamo a stabilire i destinatari e quali sono le qualifiche e la qualità di questi beneficiari. Francamente, visto l'orario e la necessità di doverci interrompere dopo aver appena iniziato l'articolo 2, sono a chiederle, se sia il caso - chiedo la condivisione dei colleghi - di procedere all'esame dell'articolo 2 nella seduta che si terrà alla ripresa dei nostri lavori.

Se dovesse essere accolta questa mia richiesta da parte dell'Assemblea, sono anche a chiederle, visto che nella settimana che prevede la ripresa dei lavori dell'Aula non è inserito come primo punto all'ordine del giorno il seguito degli argomenti non conclusi, che questo seguito venga messo come primo punto alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, come lei ben sa, questa richiesta si può fare alla fine della seduta. Quindi, dobbiamo presupporre che nessuno contraddica questa sua richiesta di terminare qui i nostri lavori. Dopo si valuterà l'inversione dell'ordine del giorno della prima seduta alla ripresa dopo la pausa estiva.

Quindi prima è pregiudiziale che i nostri lavori terminino per concorde deliberazione di tutti i componenti dei Gruppi e di tutti i senatori. Ci sono osservazioni?

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, intervengo solo per condividere la richiesta avanzata dal senatore Calderoli.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, avendo svolto il nostro compito prioritario di consegnare il collega alle patrie galere, credo che il Paese attenda anche il nostro lavoro di legislatori, quindi io sono per continuare.

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Il Gruppo Partito Democratico concorda con la proposta del senatore Calderoli, aggiungendo un'ulteriore proposta: tenendo conto dell'importanza del provvedimento previsto all'inizio delle attività, ossia quello relativo al processo penale, chiediamo che si possa tenere aperta la seduta del 13 settembre, in maniera tale che sia possibile esaurire quanto prima il provvedimento sull'editoria e poi procedere senza ulteriori ritardi ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Russo, come avevo detto, è pregiudiziale e preliminare dichiarare conclusa la seduta per poter poi fare le istanze conseguenti. Ad ogni modo, il senatore Buemi si è opposto alla proposta di dichiarare conclusa la seduta, che inizialmente non prevedeva un orario di chiusura, quindi prima deliberiamo su questo punto.

RUSSO *(PD)*. Confidiamo in un ripensamento del senatore Buemi.

PRESIDENTE. Visto che non c'è l'unanimità, dobbiamo votare su questa richiesta.

RUSSO *(PD)*. Chiederemo al senatore Buemi di ripensarci.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, a questo punto il mio intervento è forse superfluo. Ritengo pure io che tra un po' ci sia il rischio di non poter continuare l'esame di un provvedimento per noi assolutamente fondamentale; quindi anche io chiedo che alla ripresa dei lavori sia posto come primo punto all'ordine del giorno. Ma se c'è l'opposizione del collega Buemi, dobbiamo comunque votare.

PRESIDENTE. No, senatrice De Petris, l'opposizione del senatore Buemi è al fatto che si dichiari conclusa la seduta.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Esatto, quindi forse è meglio procedere prima alla votazione e poi decidiamo.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Vuole precisare la sua istanza? Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, non voglio coercizzare la volontà dei colleghi, però fino a ieri noi siamo stati qui impegnati, senza orario di chiusura, per portare avanti un provvedimento legislativo che, a dire vostro, non mio, era importante. Ma questa mattina abbiamo dovuto prendere atto che c'era un provvedimento più urgente e la volontà dell'Aula si è espressa con il voto in conformità al suo punto di vista, signor Presidente.

Tuttavia, il Paese attende non soltanto provvedimenti giudiziari; il Paese attende provvedimenti di merito e questa dovrebbe essere la nostra attività principale. Chiedo dunque ai colleghi: ma quello che era urgente ieri sera, oggi non è più urgente, dopo che abbiamo risolto il problema Caridi? *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Ditemelo, perché se vogliamo andare in vacanza, sappiate che ne ho bisogno anche io. Ditemelo: se quello che era urgente ieri, oggi non lo è più e per quale ragione?

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle è qui in Aula, disponibile a proseguire i lavori. È giovedì pomeriggio, non sono ancora le 16, quindi crediamo che ci siano i presupposti per poter continuare i lavori della nostra Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della richiesta di rinviare i restanti punti all'ordine del giorno ad altra seduta.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la votazione mediante procedimento elettronico non è ammessa.

Metto ai voti la richiesta di rinviare i restanti punti all'ordine del giorno ad altra seduta.

Essendo incerto l'esito della votazione, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Sui lavori del Senato

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, avevo chiesto l'inserimento del provvedimento al primo punto dell'ordine del giorno, non l'inversione.

Colgo l'occasione per sottolineare, ancora una volta, dopo essere stato in prima persona a chiedere che dopo le due relazioni si procedesse all'esame del provvedimento, l'importanza dell'editoria e l'ipocrisia di chi dice di essere interessato a una cosa e non aver fatto niente per portarla avanti.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, non per gusto di polemica, però continuo a insistere che si tratta di un'inversione, perché era prevista la modificazione al codice penale e, poi, c'era il seguito degli argomenti non conclusi. Siccome questo sarebbe uno degli argomenti non conclusi, si tratterebbe di un'inversione, ma poco importa. Ad ogni modo, non cambia la sostanza (in separata sede possiamo discutere della questione).

RUSSO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per rinnovare la richiesta di prevedere che la seduta del prossimo 13 settembre sia senza orario di chiusura. *(Il senatore Calderoli chiede di intervenire).*

PRESIDENTE. Cosa c'è, senatore Calderoli?

CALDEROLI *(LN-Aut)*. La mia richiesta non è l'inserimento degli argomenti non conclusi. La mia richiesta concerne il disegno di legge sull'editoria. Per questo motivo mi permettevo di dire che non si tratta di un'inversione, ma di un inserimento di argomento.

PRESIDENTE. Sì, ma siccome è il primo degli argomenti non conclusi che noi ci trasciniamo evidentemente...

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ma la mia richiesta è per il provvedimento sull'editoria.

PRESIDENTE. Guardi che il provvedimento sull'editoria è il primo degli argomenti non conclusi.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. È il primo, non tutti.

PRESIDENTE. Ho capito, adesso vuole filosofeggiare.

Mi pare che sulla richiesta del senatore Calderoli ci sia l'unanimità.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Sono d'accordo con la proposta del senatore Russo, a condizione che non si arrivi a settembre e il Presidente inserisca un altro punto all'ordine del giorno, come è successo oggi. Chiedo al Partito Democratico di garantire che si rispettino i lavori concordati almeno per il mese di settembre.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta, avanzata dal senatore Russo, di prevedere che

la seduta del prossimo 13 settembre sia senza orario di chiusura.

Verifica del numero legale

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendiamo la seduta per venti minuti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Visto che non c'è il numero legale, secondo il Regolamento si sospende la seduta per venti minuti.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 16,21.

(La seduta, sospesa alle ore 16,01, è ripresa alle ore 16,21).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione ad alcune richieste pervenute alla Presidenza, vorrei far presente che, fermo restando il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge sul processo penale fissato per le ore 13 di giovedì 8 settembre, i termini per gli emendamenti riferiti agli altri disegni di legge sulla concorrenza e il mercato e sul lavoro sono fissati per le ore 13 di lunedì 12 settembre.

Ciò detto, c'era una istanza di poter prolungare la prima seduta alla ripresa dei lavori, del 13 settembre, già fissata con inizio alle ore 16,30 e conclusione alle ore 20, eliminando l'orario di chiusura, per poter terminare l'esame del disegno di legge sull'editoria, che all'unanimità è stato inserito come primo punto all'ordine del giorno della seduta alla ripresa dei lavori. Questo è il punto.

Passiamo quindi alla votazione di tale proposta.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, è evidente che, richiedendo la verifica del numero legale e facendolo venir meno, la seduta terminerà alle ore 20 e si esplicita la volontà di non voler lavorare dopo le ore 20. Che sia chiaro.

PRESIDENTE. È chiaro, quindi rimane fermo il termine della seduta già fissato per le ore 20. La ringrazio comunque per la precisazione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, passiamo agli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Per fatto personale

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per fatto personale, perché, essendo stata nominata varie volte, credo di dovere delle spiegazioni e delle scuse per quanto è accaduto oggi.

PRESIDENTE. Senatrice Fattori, mi scusi se la interrompo, siccome molti senatori si allontanano, vorrei approfittare per augurare buone vacanze, invitando a rilassarsi e a ricaricare le batterie perché appena torneremo avremo molte cose da valutare, da discutere e da approvare.

Prego, senatrice Fattori, può proseguire.

FATTORI *(M5S)*. Come ho detto, siccome in varie discussioni sono stata nominata, sia nei gesti che nelle parole, vorrei dare delle spiegazioni e porgere delle scuse ai miei colleghi.

La prima spiegazione è che, effettivamente, mi sono fatta provocare dall'accusa di fare una ripresa diretta che non stavo facendo; mi ha colpito l'insurrezione di tutti i senatori e pertanto ho reagito con il gesto delle manette fatto in direzione di alcuni senatori del Partito Democratico. Gesto che non era assolutamente in relazione alla discussione di oggi, che era delicata e nell'ambito della quale non era opportuno fare un gesto del genere. Anche se lo faccio spesso in quella direzione, oggi non era assolutamente il caso di farlo e quindi vorrei chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite ferite da questo gesto e anche ai colleghi che stimo, che non sono quelli a cui era diretto questo particolare gesto, che giustamente è stato stigmatizzato. Chiedo anche scusa ai miei colleghi che rispetto a questo mio comportamento si sono sentiti colpiti come Gruppo e mi hanno anche detto che non era opportuno.

Desidero esprimere la mia solidarietà alle persone che si sono sentite offese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Grazie per la sua precisazione.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei chiarire che ho scritto un *tweet*, in un momento concitato, che ha creato equivoci. Non mi volevo assolutamente riferire alla persona del senatore Zanda con il termine «corruzione» e «corrotto». Non intendevo assolutamente questo. Intendevo, in generale, che ci possono essere altre persone non ancora individuate dalla magistratura all'interno, ma non mi riferivo assolutamente... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Non volevo in alcun modo e mi scuso con il senatore Zanda per aver dato l'impressione che il termine «corruzione» fosse rivolto alla sua persona. Questo assolutamente no.

PRESIDENTE. Può rimediare ancora meglio con un altro *tweet* in cui precisa quello che ha detto: che è stato un errore. Certamente con un altro *tweet* potrà rimediare ancora meglio. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, prendo atto, a nome del mio Gruppo e non solo del senatore Zanda, delle scuse della senatrice. Mi permetto di invitarla a curare meglio l'espressione, poiché il suo *tweet* era, purtroppo, assolutamente inequivocabile. Accogliamo le sue scuse e le parole chiarificatrici del suo intervento perché non c'è ragione di non farlo, però, quando si parla dell'onorabilità di colleghi e si lanciano accuse che, sia pure non pienamente intenzionali, hanno questa gravità, francamente credo ci sia da meditare grandemente, anche su quello che è lo spirito di appartenenza a una istituzione come quella parlamentare. *(Applausi della senatrice Puppato)*.

Signor Presidente, intervengo come Presidente della 1a Commissione e non come singola senatrice

perché più volte, nel corso della discussione odierna e anche sui giornali, circa una settimana addietro, si è dato rilievo, spesso con parole capziose, ambigue e insinuanti, al fatto che Paolo Romeo, implicato e indagato nel corso dell'indagine di cui abbiamo parlato anche oggi, in occasione dell'autorizzazione a procedere che abbiamo votato, sia stato audito dalla Commissione affari costituzionali, nell'ambito di una serie di audizioni che l'ufficio di Presidenza della Commissione ha tenuto esaminando i disegni di legge in materia di Province e Città metropolitane.

Voglio subito chiarire, in particolare con riferimento agli interventi del senatore Molinari e del senatore Giovanardi, che non è stato Paolo Romeo a chiedere di essere audito. Come è ovvio, quando un singolo avanza una richiesta, si avvia una verifica di chi sia la persona che chiede di avere ingresso nelle Aule del Senato e di essere audita da una Commissione. La richiesta di audire l'associazione Cittadinanza attiva, presente dal 1978 (prima con il nome di Movimento federativo democratico) e attiva in tutte le Regioni d'Italia, o meglio il complesso delle associazioni che a Reggio Calabria si riferiscono e sono federate a tale associazione, peraltro in attuazione di quel principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, è venuta da un Gruppo parlamentare rappresentato in Commissione. La richiesta, peraltro, ha riguardato il rappresentante di Cittadinanzattiva, che, come spesso accade nel corso delle audizioni, è venuto in Ufficio di Presidenza insieme ad altri rappresentanti dell'associazione. In questi casi, come è d'uso, il Presidente chiede chi prende la parola in rappresentanza dell'associazione invitata e ha preso la parola il signor Paolo Romeo, ovviamente sconosciuto alla Commissione.

I ringraziamenti di cui più volte si è parlato non hanno avuto in alcun modo, né potevano avere, riferimento al fatto che le istanze rappresentate dal signor Paolo Romeo siano state accolte, giacché tutti gli emendamenti presentati in aderenza a queste richieste sono stati puntualmente respinti dalla Commissione, bensì al fatto che la Commissione sentiva in audizione un'espressione della società civile e mostrava quindi una sensibilità per istanze che provenivano dal basso, come dice testualmente anche il documento che è stato consegnato.

Dico questo perché, nel mentre credo che debba essere tenuta altissima l'attenzione - e altissima sarà l'attenzione mia, degli uffici e dei colleghi della Commissione - per evitare che possa accadere che si riproduca un avvenimento del genere, ritengo che la Commissione si sia comportata in maniera assolutamente coerente con quella che è non soltanto l'ortodossia regolamentare, ma anche la migliore prassi durante la fase istruttoria di un provvedimento così complesso, com'era allora quello sull'istituzione delle Città metropolitane. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sarò breve. Qualche giorno fa ho presentato l'interrogazione 3-03072 per sapere dal Ministero dell'ambiente come mai esso figuri tra i finanziatori della fondazione denominata Bill, Hillary & Chelsea Clinton Foundation, finanziamento che, secondo il sito della fondazione stessa, sarebbe arrivato l'anno scorso, nel 2015. Trovo estremamente anomalo che un Ministero della Repubblica italiana finanzi una fondazione finalizzata a sostenere un personaggio che, come ben sappiamo, è protagonista di un confronto politico negli Stati Uniti. Sarebbe normale che il Ministero, senza bisogno di sollecitarlo, lo facesse sapere, visto che la cosa è all'attenzione della stampa, però questo Governo, per sistema, non risponde neanche alle interrogazioni. Sollecito allora una risposta alla mia interrogazione, perché se poi arriva il 9 novembre c'è il sospetto che sia falsata o comunque influenzata dal risultato delle elezioni americane.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 13 settembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 13 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

Auguro ancora una volta buone vacanze.

La seduta è tolta *(ore 16,35)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (**2271**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».

2. Nel Fondo confluiscono:

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;

2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta

pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;

3) altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete *internet*.

3. Le somme di cui al comma 2, lettera *d)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

4. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabiliti i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in luogo delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Sullo schema di regolamento di cui al primo periodo è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui al primo periodo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di adozione delle medesime disposizioni regolamentari. Con il medesimo regolamento sono altresì stabilite procedure amministrative semplificate ai fini della riduzione dei tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni previste dal citato articolo 28, primo, secondo e terzo comma, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma è concesso nel limite delle risorse allo scopo destinate dal decreto di cui al primo periodo del comma 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.

_____

N.B. Per l'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 si rinvia all'Elenco cronologico dei Resoconti, sed. 674.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1. - *(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69). - 1.* La legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 2. - *(Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista). - 1.* É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e dì critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dai carattere fiduciario di esse, e da promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale dì lavoro giornalistico».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Le parole da: «*Sostituir*e» a: «di garantire» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nei settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema dì contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese; ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di *start up*

innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo".

2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di *start-up* innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del comma 6; a *start up*, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:

a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente *on line* e che la stessa attività sia l'unica svolta;

b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;

c) non abbiano finalità lucrative;

d) siano proprietarie e gestrici della *start up* innovativa a carattere editoriale;

e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;

f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento dell'Unione europera di esenzione n. 651/2014;

g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;

h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito *web*;

i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n, 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da non più di 6 mesi.

3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una *start-up* innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere dimostrato all'atto di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari ai 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.

5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei progetti editoriali presentati dalle *start up* di cui al precedente comma 2.

7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria *online*;

b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;

c) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di *marketing*;

d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla

pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi.

9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal progetto sui tre anni.

10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che durano in carica tre anni, non rinnovabili.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e ne è data tempestiva comunicazione sul sito *internet* della medesima Autorità.

12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio *curriculum vitae*, unitamente ad un elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati sul proprio sito *internet*.

13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;

b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione.

15. Non possono essere candidati alla carica di membro della Commissione i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive di qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle .situazioni indicate nell'articolo 23112 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI dei libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, sul proprio sito *internet*, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *a)* nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera *b)* del comma 14 del presente

articolo.

17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera *a)*, la propria visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti di cui al medesimo comma14, lettera *b)*, la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia e forme di pubblicità delle audizioni.

18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione.

19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, anche se non auditi.

20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza.

21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che partecipano alle selezioni di cui al precedente comma.

22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

23. AI termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente comma 10 verifica che siano rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al comma 2, i seguenti criteri:

a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero dì visitatori unici, identificati dalla somma di tutti i *cookie* persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento;

b) la *start up* risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

24. All'articolo 26 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.4

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Al fine di garantire il rispetto del pluralismo nel settore della stampa quotidiana, all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* la parola: "20" è sostituita dalla seguente: "10";

b) alla lettera *c)* la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "25".

2. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige

previsti dal comma 2-*ter* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n, 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278";

b) il terzo periodo è soppresso.

3. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria" è abrogato.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-*bis* è abrogato.

5. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Le parole da: «*Sostituire*» a: «disposizioni:» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui ai decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma i-*bis*, dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le politiche

sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai fini della promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell'informazione nonché ai fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 3, 3-*bis*, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 egli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito; con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;

l) l'articolo 138 dei codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-*ter* dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n, 223;

r) il Gomma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

t) il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

u) il comma 1-*bis*, dell'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.

1.300

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

1.301

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di assicurare» con le seguenti: «Per garantire».

1.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché di incentivare» fino a: «posizioni di mercato sostenibili nel tempo,».

1.8

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «informazione digitale», inserire le seguenti: «nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale».

1.302

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

1.303

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.10

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e periodica,», inserire le seguenti: «inclusa quella locale,».

1.304

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Al comma*» a: «*lettera*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.305

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.306

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c)* le somme, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, versate a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;».

1.15

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «una quota,», inserire le seguenti: «per un importo minimo di almeno 30 milioni di euro e».

1.16

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «una quota», inserire le seguenti: «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d)*, premettere le parole:* «a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale,».

1.17

GALIMBERTI

Ritirato

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, capoverso «b»*, sostituire le parole:* «100 milioni»*, con le seguenti:* «50 milioni».

1.18

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Improcedibile

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «100», con la seguente: «150».

1.19

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Improcedibile

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «100», con la seguente: «120».

1.20

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.20

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «subordinatamente alla piena attuazione della finalità alla lettera a) di cui al medesimo comma 160».

G1.20 (già em. 1.20)

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2271-A, recante Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo» in cui confuisce, tra le altre, una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione;

il citato comma 160 prevede, fra l'altro, che, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista

dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni,

impegna il Governo a valutare l'adozione delle necessarie misure, anche di carattere normativo, volte ad estendere la platea dei soggetti, appartenenti a fasce di popolazione svantaggiate, che possano beneficiare della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo, con particolare riferimento ad un ulteriore ampliamento della soglia reddituale prevista, ad un abbassamento dei requisiti di età anagrafica e all'estensione di tali misure alle famiglie numerose o con soggetti non autosufficienti nonché ai pensionati

1.21

MAZZONI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*lettera* d).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 4, le parole: «Le risorse di cui alle lettere *e)* e *d)*» *sono sostituite dalle seguenti:* «Le risorse di cui alla lettera c)».

1.22

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.307

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.23

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione di anno».

1.27

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* le somme versate a titolo di sanzioni. amministrative pecuniarie irrogate in applicazione dell'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni».

1.24

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera d), premettere le parole: «a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.28

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo», fino alla fine del numero 3) alle parole: «compresa la rete internet», con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato,

superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.30

MAZZONI

Sost. id. em. 1.28

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo» a: «compresa la rete internet» con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del valore della produzione dei soggetti che hanno un fatturato complessivo, anche consolidato, superiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «pari allo 0,1 per cento» fino a: «917» con le seguenti: «pari allo 0,01 per cento del fatturato annuale relativo alla raccolta stessa».

1.309

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).

1.33

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1) sopprimere le parole:* «e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali»;

b) *al numero 2) dopo le parole:* «raccolta pubblicitaria diretta» *aggiungere le seguenti:* «sulla stampa quotidiana e periodica»;

c) sopprimere il numero 3).

1.34

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Le parole da: «*Al comma*» a: «digitali" *aggiungere le seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1) dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» *aggiungere le seguenti:* «ivi inclusi i siti *web*, i motori di ricerca e le applicazioni»;

b) *al numero 3), dopo le parole:* «compresa la rete internet» *aggiungere le seguenti:* «con sede anche all'estero».

1.35

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Precluso

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), dopo le parole:* «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali», *aggiungere le seguenti:* «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali»;

b) *al numero 3) dopo le parole:* «compresa la rete *internet*» *aggiungere le seguenti:* «, con sede anche all'estero».

1.36

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 1), dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radio televisivi e

digitali» aggiungere le seguenti: «, lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica della trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali».

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 3), dopo le parole: «compresa la rete *internet*» *aggiungere le parole:* «, con sede anche all'estero».

1.37

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Precluso

Al comma 2, lettera d), al numero 1) dopo le parole: «radiotelevisivi e digitali» aggiungere le parole: «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n. 177/05».

1.38

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 1) dopo le parole: «radiotelevisivi e digitali» aggiungere le parole: «e comunque tutti i soggetti che raccolgono la pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito all'articolo 43 decreto legislativo, n.177/05».

1.39

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 2, lettera d), numero 1) dopo le parole: «sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali» aggiungere il seguente periodo: «ivi inclusi siti web, i motori di ricerca e le applicazioni».

Conseguentemente, al numero 3), dopo le parole: «compresa la rete *internet*» *aggiungere le seguenti:* «con sede anche all'estero».

1.310

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

1.311

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 3).

1.40

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Respinto (*)

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-*bis*) soggetti che esercitano l'attività di motori di ricerca In base all'ammontare della raccolta pubblicitaria in Italia».

_____

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Malan e Galimberti

1.67

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis)* una quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio

1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale».

1.41

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS (*)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Delle risorse del Fondo, verranno annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale almeno 50 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone-di abbonamento alla televisione, nonché tutte le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori D'Ambrosio Lettieri, Bencini e i restanti componenti del Gruppo Misto-Idv

1.312

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.45

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di competenza dell'emittenza radiofonica televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno».

1.313

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

1.47

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «sulla base dei criteri stabiliti» inserire le seguenti: «entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,» e all'ultimo capoverso dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» aggiungere le seguenti: «da emanare entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge...».

1.49

GASPARRI, BERNINI, GALIMBERTI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «tra le due amministrazioni» inserire le seguenti: «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articola 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.314

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Sost. id. em. 1.49

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «tra le due amministrazioni», inserire le seguenti: «garantendo prioritariamente la copertura del fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.51

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO,

DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI (*)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «a livello locale» inserire le seguenti: «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dalla legge n. 208 28 dicembre 2015 articolo 1 comma 160 lettera b) e comma 162 per le emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Falanga e i restanti componenti del Gruppo AL-A

1.52

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI (*)

Sost. id. em. 1.51

Al comma 4, alla fine del terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e comunque nel rispetto della riserva pari a un massimo di 50 milioni di euro costituita dall'articolo 1, comma 160, lettera b), e comma 162 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per te emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta il senatore Falanga e i restanti componenti del Gruppo AL-A

1.53

MAZZONI

Respinto

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

1.56

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La destinazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)».

1.57

BRUNI, LIUZZI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Sono riconosciuti soggetti attivi della Comunicazione le associazioni professionali e i centri di ricerca ed analisi per lo sviluppo e la crescita sociale dell'economia che abbiamo realizzato eventi e prodotto comunicazione ed informazione digitale di interesse pubblico e generale da almeno 5 anni».

1.315

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

1.58

MUCCHETTI

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è annualmente stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel

termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, entro i successivi quindici giorni, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, con date dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati».

1.59

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,».

1.61

GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «, garantendo che almeno l'80 per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni».

1.63

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Sost. id. em. 1.61

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a i sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

1.65

MAZZONI, BARANI (*)

Sost. id. em. 1.61

Al comma 5, dopo le parole: «di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri» aggiungere le seguenti: «garantendo che almeno l'ottanta per cento delle stesse venga destinato alle misure a sostegno dell'editoria previste dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come successivamente modificata».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.316

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 6.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Misure a favore delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale)

1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie; su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.

2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento

dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma5, lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "35 per cento" e le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

1.0.2

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.";

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-*ter*. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo"».

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Catalfo, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Minniti, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Romano, Rubbia, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carraro, per partecipare ad un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Azzollini ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) e di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

Il Presidente del Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha accettato tale

adesione.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 3 agosto 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati la deputata Chiara Braga, in sostituzione della deputata Michela Rostan, dimissionaria.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

E' stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori:
Falanga, Barani; D'Anna, Milo, Mazzoni, Longo Eva, Compagnone, Amoruso, Auricchio, Conti, Gambaro, Iurlaro, Langella, Pagnoncelli, Piccinelli, Ruvolo, Scavone e Verdini.- "Introduzione di una disposizione transitoria per l'integrazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi dell'articolo 167 del Regolamento" (*Doc*. II, n. 30).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Stucchi Giacomo, Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Divina Sergio, Stefani Erika, Tosato Paolo, Volpi Raffaele
Modifica all'articolo 12 della Legge 7 luglio 2016, n. 122, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 (2508)
(presentato in data 03/8/2016);
senatori Amoruso Francesco Maria, Fattorini Emma, Compagna Luigi, Auricchio Domenico, Barani Lucio, Compagnone Giuseppe, Conti Riccardo, D'Anna Vincenzo, Falanga Ciro, Gambaro Adele, Iurlaro Pietro, Langella Pietro, Longo Eva, Mazzoni Riccardo, Milo Antonio, Pagnoncelli Lionello Marco, Piccinelli Enrico, Ruvolo Giuseppe, Scavone Antonio, Verdini Denis, Matteoli Altero, Bruni Francesco, Zizza Vittorio, Di Giacomo Ulisse, Perrone Luigi, Albertini Gabriele, Serafini Giancarlo, Mandelli Andrea, Bocca Bernabo', Razzi Antonio, Pegorer Carlo, Corsini Paolo, Dalla Zuanna Gianpiero, Viceconte Guido, Santini Giorgio, Messina Alfredo, Caliendo Giacomo
Istituzione della Giornata del Mediterraneo (2509)
(presentato in data 03/8/2016);
senatore Centinaio Gian Marco
Attribuzione di funzioni in materia di pubblica sicurezza e sicurezza urbana alle autonomie locali e disposizioni per il riordino delle Forze di polizia provinciali e municipali (2510)
(presentato in data 03/8/2016);
senatore Sollo Pasquale
Delega al Governo per il riconoscimento della qualità di forza di polizia speciale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'inserimento del medesimo nel Comparto Sicurezza e per l'allineamento del trattamento retributivo e pensionistico con quello percepito dal personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (2511)
(presentato in data 03/8/2016);
senatori Fucksia Serenella, Serafini Giancarlo
Istituzione dell'Agenzia nazionale per la tutela degli animali (2512)
(presentato in data 04/8/2016);
Senatrice Fucksia Serenella
Revisione della disciplina in materia di propaganda elettorale e silenzio elettorale (2513)
(presentato in data 04/8/2016);
senatrice Fucksia Serenella
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (2514)
(presentato in data 04/8/2016);

senatore Endrizzi Giovanni
Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, per il contrasto del GAP, per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili, per la trasparenza e la legalità del mercato e delega al Governo al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo in forma irregolare o illegale (2515)
(presentato in data 04/8/2016).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 04/08/2016 la 1ª Commissione permanente Aff. costituzionali ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
- "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti" (2271)
C.3317 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.3345);
- sen. Marinello Giuseppe Francesco Maria ed altri
"Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica" (282);
- sen. Crimi Vito Claudio ed altri
" Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria" (453);
- sen. Crimi Vito Claudio ed altri
" Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista" (454);
- sen. Buemi Enrico ed altri
" Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali" (1236).

Indagini conoscitive, annunzio

La 8a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, congiuntamente alla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati - ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento - un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della nuova disciplina sui contratti pubblici.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferita alle Commissioni riunite 3ª, 4ª e 14ª e, per il parere, alla 1ª Commissione il documento "Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea" (n. 10715/16), trasmesso dal Governo il 30 giugno 2016 e annunciato all'Assemblea nella seduta n. 673 del 2 agosto 2016 (Atto comunitario n. 205).

Affari assegnati

E' stato deferito alla 7a e alla 12a Commissioni permanenti riunite, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare relativo alla realizzazione del progetto per il nuovo polo di ricerca dopo Expo Milano 2015, denominato "Italia 2040 *Human Technopole*" (Atto n. 827).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Emilia-Romagna:
risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, un'agenda europea per l'economia collaborativa - (COM (2016) 356 final) del 2 giugno 2016. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 3a, alla 10a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (n. 95).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mastrangeli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03069 del senatore Giuseppe Esposito ed altri.
I senatori Scoma, Dalla Tor, Conte, Liuzzi, Spilabotte, Gualdani, Bianconi e Mastrangeli hanno

aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03079 del senatore Mancuso.

Il senatore Mineo e la senatrice Fucksia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03096 del senatore Bocchino ed altri.

Il senatore Di Biagio ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05749 della senatrice Ricchiuti.

I senatori Valentini, Morgoni, Cucca, Pagliari, Scalia, Padua e Orrù hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06184 del senatore Moscardelli.

La senatrice De Pin ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06230 dei senatori Pepe e Vacciano.

Il senatore Mastrangeli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06252 del senatore Di Biagio ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-06254, 4-06255 e 4-06256 della senatrice Montevecchi ed altri.

La senatrice Mangili ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 4-06254 e 4-06256 della senatrice Montevecchi ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 28 luglio al 3 agosto 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 137

AUGELLO ed altri: sul fenomeno delle discariche abusive e dei roghi tossici a Roma (4-03435) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

BATTISTA: sul nuovo complesso siderurgico nell'area della ex ferriera di Servola a Trieste (4-04628) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

COTTI ed altri: sull'inquinamento prodotto dalla raffineria Saras in provincia di Cagliari (4-00188) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CRIMI ed altri: sul commissario per la bonifica del SIN Brescia-Caffaro (4-003219) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

D'ADDA ed altri sulla sottoscrizione di convenzioni con enti locali per l'alienazione di beni da parte degli istituti scolastici (4-05699) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

DE POLI: sul corridoio infrastrutturale di interconnessione tra Veneto e Trentino-Alto Adige (4-05340) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DE POLI, DALLA TOR: sul completamento dell'autostrada A31 Valdastico nord in Veneto (4-04010) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DI BIAGIO ed altri: sulla normativa in materia di franchigia dei dazi doganali nel settore dell'autotrasporto (4-05822) (risp. DE MICHELI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

DONNO ed altri: sulla morte di un extracomunitario impiegato in un'azienda agricola a Sessa Aurunca (Caserta) (4-04732) (risp. CASSANO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)

sul progetto "Ponte" approvato dalla Commissione europea sulla Xylella fastidiosa (4-05285) (risp. MARTINA, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*)

MARAN: sulla sentenza emessa dal tribunale di Gorizia in merito alle morti per amianto (4-03141) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

MORRA ed altri: sul cumulo di stipendi in capo al presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (4-05492) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

PAGLINI ed altri: sulla corretta identificazione e descrizione dell'ipogeo di Marciana, sull'isola d'Elba (4-05461) (risp. CESARO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

RICCHIUTI, ESPOSITO Stefano: sul processo a Roma contro il *clan* degli Spada operante ad Ostia (4-05029) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

SIMEONI ed altri: su iniziative contro la diffusione della prostituzione minorile (4-06001) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

SONEGO: sulla stabilizzazione dei tirocinanti che operano nell'amministrazione della giustizia in Friuli-Venezia Giulia (4-04109) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

TOCCI: sul riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale per professore di prima e seconda fascia (4-05979) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)

Mozioni

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, BENCINI, Maurizio ROMANI, BERTACCO, AMIDEI, MARIN, VACCIANO, MOLINARI, PICCOLI, CONTE, DALLA TOR, DE POLI - Il Senato,

premesso che:

l'Ufficio scolastico regionale del Veneto ha richiesto la disponibilità di organico di 48.530 posti per sopperire al reale fabbisogno per l'anno scolastico 2016/2017 di insegnanti, in considerazione delle criticità già evidenziatesi in sede di determinazione dell'organico di fatto per l'anno scolastico 2015/2016;

si tratta dell'assegnazione in organico di fatto per l'anno scolastico 2016/2017 di almeno 468 posti aggiuntivi all'organico di diritto, ferma restando la copertura obbligatoria delle ore residue rapportate a cattedra e delle cattedre di strumento nei licei musicali. I posti e le ore richieste sono da ritenersi indispensabili al funzionamento del servizio come ad esempio lo sdoppiamento delle classi sovradimensionate, ivi comprese le pluriclassi, l'attivazione della scuola dell'infanzia con tempo scuola pomeridiano, il mantenimento del tempo pieno nella scuola primaria, l'attivazione dei corsi serali, l'attivazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale per evitare la dispersione scolastica, le disarticolazioni delle classi nella scuola secondaria di secondo grado, l'attivazione dell'offerta formativa unica sul territorio;

a tali ponderate e certificate richieste sulla base di esigenze incomprimibili, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha risposto con l'autorizzazione di 48.057 posti per soddisfare il funzionamento delle scuole statali nel Veneto per l'anno scolastico 2016/2017;

si tratta quindi di ben 473 posti mancanti nella Regione Veneto necessari a soddisfare le esigenze messe in luce sia dall'assessore regionale per l'istruzione che dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto;

considerato che:

già si fanno sentire gli effetti della carenza di organico tra gli insegnanti soprattutto nelle zone montane, le più penalizzate da una tale situazione. Nel prossimo anno scolastico, l'organico degli insegnanti vedrà, ad esempio, la mancanza di 47 docenti in tutta la provincia di Belluno. Per far fronte a tale emergenza si è dovuto procedere ad una serie di tagli, come nella scuola media di Sovramonte, comune montano, dove si è stati costretti all'accorpamento di due classi: una seconda e una terza media. Nell'organico di diritto è infatti stata prevista una pluriclasse di 21 alunni: 10 in classe seconda e 11 in terza;

per le scuole di montagna è previsto un numero minimo di 10 alunni per la formazione di una classe, quindi a Sovramonte i numeri per avere due classi distinte ci sarebbero, senza considerare che in seconda classe c'è un alunno con il sostegno e gli alunni della terza hanno tutto il diritto, proprio in nome di un giusto ed equo "diritto allo studio", di essere preparati al meglio per gli esami finali, una delle prime "grandi prove" che attendono i futuri cittadini italiani;

lo Stato italiano deve assicurare su tutto il territorio nazionale uguali livelli di offerta formativa, senza sacrificare nessuna parte del proprio territorio, in particolar modo le zone oggettivamente più disagiate e quindi bisognose di maggior cura e protezione, come le zone montane, e che, proprio per carenze nella qualità dei servizi, in particolare quelli scolastici, sono soggette a un pericoloso e costante fenomeno di spopolamento,

impegna il Governo a provvedere a coprire completamente il fabbisogno dei posti in organico della Regione Veneto, secondo le richieste avanzate di 473 posti in organico di fatto.

(1-00615)

BERTOROTTA, TAVERNA, GAETTI, LUCIDI, FATTORI, MANGILI, LEZZI, MORRA, CIAMPOLILLO, CAPPELLETTI, DONNO, PUGLIA, SERRA, MONTEVECCHI, MORONESE, SANTANGELO - Il Senato,

premesso che:

per traffico di organi si intende il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'occultamento o la ricezione di persone viventi o decedute o dei loro organi attraverso la minaccia, l'uso della forza o di altre forme di coercizione, oppure mediante il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o lo sfruttamento di una posizione di vulnerabilità. Si intende, altresì, l'offerta, o la ricezione di pagamenti o benefici da parte di terzi, per ottenere il trasferimento del controllo sul potenziale donatore, al fine di sfruttamento, mediante prelievo di organi per il trapianto;

il traffico di organi umani è diventato un problema di portata globale, spesso legato alla criminalità transnazionale organizzata, che sfrutta la situazione vulnerabile dei donatori e si sviluppa a causa dell'incapacità dei Paesi di rispondere adeguatamente alle esigenze di trapianto dei pazienti;

il traffico di organi, da anni, costituisce un commercio illegale clandestino di tessuti e organi umani, altamente lucrativo per le organizzazioni criminali internazionali che spesso sfruttano la complicità di persone spregiudicate, come chirurghi e infermieri e di altri soggetti intermediari, a cui interessa solo un ritorno economico;

gli organi che vengono più frequentemente prelevati nel mercato di questo traffico illecito sono rene, pancreas, fegato e cornea;

quando si parla di traffico d'organi clandestini, analisti del settore ritengono opportuno fare riferimento a 2 ipotesi di casistiche: in una si trovano intermediari, che spingono persone povere, anche bambini, a vendere un loro organo, per permettere alla propria famiglia di sopravvivere; la seconda casistica è quella che riguarda persone, che vengono uccise durante l'intervento per prelevarne organi e tessuti, cui inevitabilmente segue la scomparsa improvvisa di minori e clandestini, tale da sospettarsi il rapimento e l'uccisione per utilizzarne poi gli organi;

in un'ottica di contrasto alla criminalità internazionale specializzata in espianti illegali risulterebbe fondamentale, pertanto, tracciare una linea di confine tra le 2 casistiche di illeciti;

considerato che:

i proventi dal traffico illecito di organi sono ingenti, ma molto variegati, tanto da far considerare lo stesso traffico una delle prime 10 attività al mondo per lucrare in modo illegale, che dovrebbe valere 1,4 miliardi di dollari l'anno;

ed invero, come riportato da un articolo apparso su "la Repubblica" del 1° agosto 2016, la citata "stima - finora inedita - è contenuta in un rapporto che sarà presto reso pubblico realizzato dalla Global Financial Integrity, la fondazione con base a Washington considerata uno dei massimi centri mondiali di analisi sui flussi finanziari illeciti. Secondo i calcoli della GFI, il 10% dei 118.000 trapianti che ogni anno si praticano globalmente è illegale";

secondo la notizia di stampa citata: "Migranti diretti dall'Africa all'Europa uccisi per ottenere i loro reni, fegati e cuori. (…) decine di profughi partiti da Etiopia ed Eritrea vengono rapiti ogni anno in Sudan, destinati a rifornire il mercato dei trapianti che ha la sua base in Egitto";

ed ancora dal menzionato articolo di giornale si apprende: "L'attenzione internazionale sul fenomeno si è riaccesa il 4 luglio scorso quando gli uomini della Mobile di Palermo e di Agrigento, coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, eseguono un mandato di fermo per 38 persone ritenute appartenenti ad un'organizzazione internazionale dedita al traffico di esseri umani. All'interno del decreto della Procura di Palermo sono contenuti i verbali dell'interrogatorio rilasciato l'11 maggio del 2015 dallo "scafista pentito" Atta Wehabrebi";

da un articolo apparso in data 1° agosto 2016 sul sito "greenMe", si legge che "Atta era una sorta di operatore turistico del traffico di esseri umani internazionale: offriva la via di fuga ai migranti dopo l'arrivo in Italia e assieme alla complicità di diversi autisti italiani organizzava il trasbordo verso il nord e poi l'estero";

sempre la notizia di stampa citata dichiara: "Tra i racconti del pentito, primo straniero ammesso a un programma di protezione e fonte ritenuta attendibile, emerge anche l'accenno al traffico di organi. L'ex scafista, condannato a 5 anni, avrebbe deciso di collaborare "perché ci sono stati troppi morti in mare". (…) Accanto a questo dramma c'è anche quello di tantissimi minori non accompagnati, che ogni giorno scompaiono, su di loro si cela l'ennesimo dubbio, ovvero che siano vittime innocenti e indifese

di un possibile e quanto mai atroce sistema di traffico di organi internazionale";
la notizia sul "traffico di organi dietro ai migranti" era già stata data nel mese di luglio, quando sul sito *internet* de "Il Tempo" (5 luglio 2016) si leggeva: "Gli organi dei migranti in fuga venivano espiantati in Egitto. I soldi, così come la droga, erano amministrati dalle cellule romane e palermitane";
rilevato che:
la questione del traffico di organi umani è nota anche al Parlamento, atteso che, in data 4 febbraio 2016, in occasione dell'audizione dell'ammiraglio di divisione Enrico Credendino, *operation commander* della missione "EUNAVFOR MED - Operazione SOPHIA", dichiarava: "Vi è poi il problema dei minori non accompagnati, che l'anno scorso hanno rappresentato l'8 per cento dei migranti, in partenza prevalentemente dall'Egitto e dall'Eritrea. Di metà di questi bambini arrivati in Europa si perdono le tracce: alcuni vengono avviati alla prostituzione minorile, altri vengono venduti a chi procede alle adozioni in maniera illegale, qualcuno sembra che possa anche essere venduto alle reti che espiantano gli organi";
l'Organizzazione mondiale della Sanità ha da tempo messo in guardia sul commercio di organi, tessuti e cellule di origine umana, nonostante debba ammettersi che, nella maggior parte dei Paesi del mondo, esistono leggi che ne vietano la vendita; in particolare, già nel maggio 2012, un articolo pubblicato sul sito "globalist" dichiarava che "il trapianto illegale di reni e anche di altri organi, è un fenomeno in costante crescita. Stime ufficiali indicano in 10mila l'anno le operazioni chirurgiche clandestine";
il 9 luglio 2014 il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato il testo definitivo della Convenzione contro il traffico di organi umani, che è stata aperta alla firma il 25 marzo 2015, a Santiago de Compostela;
i lavori preparatori della Convezione ed il rapporto esplicativo hanno confermato l'esistenza di un mercato globale in organi umani per fini di trapianto, che deve essere considerato, di per sé, un fenomeno criminoso grave contro la salute privata e pubblica, nonché contro la libertà personale e la dignità umana;
l'obiettivo della Convenzione è quindi duplice: da un lato, essa intende prevenire e combattere il traffico di organi, attraverso la definizione di nuove fattispecie criminose, e, dall'altro lato, mira ad incoraggiare la cooperazione internazionale, sia per rendere effettiva l'azione repressiva, sia per incentivare la prevenzione del prelievo e dell'impianto di organi ottenuti in modo illecito;
la Convenzione, in particolare, rende il traffico di organi umani, a scopo di trapianto, un reato penale internazionale ed è quindi uno strumento giuridico fondamentale, che per la prima volta raggiunge le pratiche di trapianto illecite, collocandole all'interno di un quadro di diritto completo;
essa tutela il bene "salute" nella sua connotazione "pubblica" afferente alla collettività, in particolare nell'ottica di prevenire o eventualmente limitare possibili danni dovuti alla diffusione delle malattie infettive nella popolazione o di altri fattori di rischio, che potrebbero contagiare gli ambienti di vita;
il diritto italiano, invece, giusta disposizione di cui all'articolo 32 della Carta costituzionale, ampiamente avvalorata da autorevole dottrina, considera il bene della salute come diritto fondamentale dell'individuo, che può essere leso direttamente dall'asportazione di un organo, effettuata in violazione delle regole interne in materia di trapianti, nonché dall'uso di organi illecitamente rimossi, sia quando la rimozione è effettuata senza la presenza di un libero, informato e specifico consenso del donatore, sia in caso di persona deceduta, senza che la rimozione sia autorizzata sulla base del diritto interno;
l'interesse ad evitare che il corpo umano sia oggetto di commercializzazione trova tutela non solo nell'incriminazione della rimozione abusiva, quando, come corrispettivo per il prelievo di organi, è stato offerto al donatore vivente, o a terze parti, o loro hanno ricevuto un vantaggio patrimoniale o un vantaggio analogo, ma anche nelle disposizioni che incriminano l'illecita istigazione, il reclutamento, l'offerta e la richiesta di indebiti vantaggi, che coinvolge le attività di intermediari e quelle di esercenti le professioni mediche;
rilevato infine che la Convenzione di Santiago de Compostela costituisce, oggi, una pietra miliare nella lotta contro il traffico di organi umani ed il loro utilizzo nelle attività di trapianto illegali e clandestine, rivestendo cruciale importanza per plurime ragioni: ha vocazione globale e può quindi contribuire

all'attuazione di una strategia di risposta efficace ad un fenomeno, che è ormai dilagato a livello globale; colma le lacune esistenti nel diritto internazionale, prevedendo una serie di fattispecie di reato diverse dalla tratta di esseri umani, finalizzata alla rimozione di organi; contribuisce ad elevare il livello di armonizzazione tra gli ordinamenti nazionali dell'Europa "allargata"; favorisce una maggiore cooperazione internazionale in materia penale, soprattutto con Stati non membri dell'Unione europea,

impegna il Governo:

1) a concentrare l'attenzione sul contrasto del traffico di organi, legato, in particolare, al fenomeno della migrazione irregolare e clandestina, stimolando il collegamento delle indagini, lo scambio di informazioni e la cooperazione giudiziaria internazionale ed incentivando le procedure informative tra l'Italia e i Paesi membri del Consiglio d'Europa, tra l'Italia e i Paesi membri dell'UE e tra l'Italia e tutti i Paesi terzi di origine e di transito dei migranti attraverso appositi accordi bilaterali;

2) a rafforzare il *framework* istituzionale relativo alla lotta contro il traffico di organi umani, al fine di implementare il coordinamento e assicurare un coinvolgimento più efficace e concreto di tutti gli organismi e le autorità pubbliche, che rivestono un ruolo nella lotta e prevenzione di siffatta catena criminale, responsabile di tutte le condotte illecite collegate ai trapianti clandestini;

3) a valutare l'opportunità di investire adeguate risorse volte a potenziare gli organismi deputati a livello nazionale, in particolare Servizio centrale operativo della Polizia e Reparto operativo speciale dei Carabinieri, che hanno il preminente compito di contrastare il fenomeno criminale del traffico illecito di organi umani, e ad assicurare, da un lato, la tutela della salute pubblica e individuale, compresa l'integrità fisica e, dall'altro lato, la libertà personale e la dignità umana;

4) a potenziare le strutture esistenti presso i Ministeri competenti, al fine di dare piena attuazione alle vigenti disposizioni di natura preventiva, volte ad imporre alle strutture coinvolte nel trapianto di organi o che svolgono attività connesse, preparatorie o di conservazione, l'adozione di modelli organizzativi e di controllo sulla provenienza degli organi, al fine di evitare complicanze infettive e immunitarie anche fatali;

5) a sviluppare linee guida nazionali per individuare la provenienza degli organi o dei tessuti destinati a trapianto, al fine di mantenere gli *standard* di qualità e sicurezza, come previsto dagli articoli 6 e seguenti del decreto 19 novembre 2015 del Ministro della salute, Lorenzin, e recante "Attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti";

6) a realizzare un efficiente e sistematico meccanismo di raccolta dei dati, relativi al fenomeno della commercializzazione del corpo umano o di sue parti, imperniato sulla creazione di una banca dati centralizzata, gestita dal Ministero della salute, in grado di effettuare elaborazioni in tempo reale, che consentano un'efficace analisi, nonché mirati interventi di risposta, in particolare in termini di prevenzione di eventuali rischi per la salute dei soggetti che intendono sottoporsi ad interventi di trapianto;

7) a sviluppare, altresì, tramite il supporto degli uffici del Ministero della salute, un sistema di monitoraggio per l'acquisizione di dati sui trapianti avvenuti all'estero, da parte di cittadini italiani, in particolare in quei Paesi del mondo in cui è lecita la vendita di organi umani, ciò al fine precipuo di consentire lo scambio reciproco di informazioni tra omologhi sistemi sanitari pubblici o privati e quindi di scardinare il sistema del "traffico-commercio" di organi, oggi retto da forti interessi economici perseguiti, non solo da enti che gestiscono o organizzano attività sanitarie, ma anche da società o studi professionali, che ruotano attorno ad attività o prodotti sanitari, nonché da agenzie di viaggio o associazioni dedite all'organizzazione di viaggi per il cosiddetto turismo sanitario;

8) ad individuare strumenti, anche di carattere normativo, volti ad evitare un diverso trattamento fra gli enti pubblici economici e di natura privata rispetto a quelli pubblici, considerando l'opportunità di disciplinare in modo specifico i contenuti e le linee guida da seguire per obbligare l'adozione di

specifici modelli preventivi, di strumenti di controllo e di procedure interne, che tengano soprattutto conto, nel caso italiano, delle linee guida del Centro nazionale trapianti.
(1-00616)
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CAMPANELLA - Il Senato,
premesso che:
lo scenario geopolitico attuale è in costante mutamento e l'instabilità regna sovrana. Secondo il Global peace index, nel 2016, il relativo indice ha subito un deterioramento dello 0,53 per cento rispetto all'anno precedente;
guerre e conflitti hanno registrato una recrudescenza. Il numero totale dei conflitti è salito drasticamente, dai 31 del 2010 si è passati ai 40 del 2015. Anche il costo economico globale dei conflitti è rilevante: nel 2015 è stato di 13,6 miliardi di dollari e rappresenta il 13,3 per cento dell'attività economica mondiale (prodotto mondiale lordo), ovvero 11 volte la dimensione degli investimenti diretti esteri a livello globale;
secondo il rapporto annuale Global trends dell'Unhcr, nel 2015 sono state 65,3 milioni le persone costrette ad abbandonare la propria casa, ossia il più alto numero dall'indomani della seconda guerra mondiale. Di queste, 21,3 milioni sono rifugiati, 40,8 milioni sfollati interni e 3,2 milioni richiedenti asilo. I bambini rappresentano il 51 per cento circa del totale;
sempre secondo il citato rapporto, nel 2015 sono state 12,4 milioni le persone costrette ad abbandonare per la prima volta la propria abitazione a causa di un conflitto o di persecuzioni e per la maggioranza sono sfollati interni (8,6 milioni);
nello stesso anno, le vittime degli attacchi terroristici sono aumentati dell'80 per cento e soltanto 69 Paesi al mondo non hanno registrato eventi di terrorismo all'interno del proprio territorio;
il terrorismo è quindi un fenomeno globale e i terribili attacchi che hanno sconvolto l'Europa negli ultimi mesi sono la prova che la guerra è arrivata fin dentro le nostre società;
oggi si può dire di avere un fronte interno ed uno esterno ed è quest'ultimo che ha scatenato il corso degli eventi che hanno portato ai tragici eventi dei nostri giorni, anche in Europa;
una guerra, oramai globale, iniziata dall'amministrazione nord americana Bush con l'attacco all'Afghanistan nell'ambito della "guerra al terrorismo", risposta sbagliata agli attentati dell'11 settembre 2001, continuata con la sciagurata invasione dell'Iraq nel 2003 e protratta con l'intervento militare in Libia;
l'esperienza delle campagne militari in Afghanistan, Iraq e Libia mostra che aver intrapreso guerre senza avere un progetto politico sul futuro condiviso con le forze e le popolazioni locali è stata una prassi che ha peggiorato, e non migliorato, la sicurezza globale, e soprattutto ha condannato i popoli afghano, iracheno e libico alla follia distruttiva della violenza e del terrore che oggi si estende dal Medio oriente all'Africa e attraversa il Mediterraneo e arriva fino al cuore dell'Europa;
lo scenario attuale mostra che, in Afghanistan, i talebani oggi sono in grado di operare in circa l'80 per cento del Paese e controllando larghe porzioni di territorio si sono imposti con un proprio ruolo di primo piano nel sud e nell'est del Paese, mentre l'ascesa di Daesh è sempre più evidente ed è diventata una valida alternativa, seducente e determinata nella forte e preoccupante instabilità politica dello Stato;
a distanza di 13 anni dall'invasione Usa, oggi l'Iraq è occupato per un considerevole pezzo del suo territorio da Daesh, seppur con importanti perdite degli ultimi mesi, e ora quel Paese rappresenta la calamita di tutte le destabilizzazioni regionali, Siria *in primis* fra tutte, mentre la Libia è "un pantano" con la presenza di centinaia di milizie, con un Governo d'unità nazionale capeggiato da Fayez al Sarraj in rotta con Tobruk e osteggiato dal potente generale Khalifa Haftar, prossimo al fallimento e con una preoccupante presenza di Daesh;
in Libia in queste ore sono ripresi i bombardamenti statunitensi su richiesta del Governo di al Sarraj, mettendo in imbarazzo la Francia che formalmente appoggia il Governo di unità nazionale ma che di fatto con il sua presenza in territorio libico è al fianco del generale Haftar, con l'obiettivo di

consolidare i suoi interessi energetici e di estendere la sua presenza sotto il Sahel;
la lotta a Daesh in Libia, così come avvenuto in Siria, oltre a registrare il conflitto tra le varie milizie regionali, segue la logica fin qui seguita delle guerre per procura, lanciate in questo caso in base alle promesse di accordi economici e petroliferi;
la guerra ha travolto Stati e frontiere e ha inasprito la storica rivalità tra il mondo sunnita e sciita all'interno dell'islam all'ombra delle ambizioni commerciali, finanziarie e geopolitiche delle grandi potenze mondiali che credevano di creare nuove democrazie e che, in realtà, hanno prodotto solo maggiore instabilità che oggi mette a repentaglio tutta l'umanità;
in questo quadro di devastazione e macerie in cui sono stati ridotti Paesi come la Siria, l'Iraq, lo Yemen, la Libia e l'Afghanistan, appare chiaro come il "Califfato" abbia deciso, con gli attacchi a Parigi e Bruxelles e poi con la rivendicazione degli atti emulativi di Nizza e Monaco, di radicalizzare lo scontro, ipotizzando una reazione occidentale e con il probabile obiettivo di infiammare una sollevazione antiislamica dettata dall'emotività e quindi moltiplicare i proseliti anche in Europa;
oggi non ci si può permettere di dare forza a questo scontro e ogni ipotesi, anche guardando all'esperienza di 15 anni di guerra al terrore, va fermata sul nascere e sostituita con una diversa idea di società e di convivenza universale, fondata sugli stessi valori che sono stati brutalmente attaccati in Francia: libertà, uguaglianza, fratellanza;
questa idea deve partire dalla messa in discussione del modello di sviluppo che si arricchisce con la produzione e vendita di armi che alimentano la spirale di violenza e terrore che imperversa alle porte, nel Mediterraneo e nel vicino Oriente, e che poi si reprime con nuove armi e nuove guerre;
negli ultimi 5 anni, mentre il Medio oriente bruciava, contemporaneamente cresceva del 30 per cento l'*export* di armi verso i Paesi dell'area medio orientale e del nord Africa. Dalle relazioni inviate dal Governo alle Camere si evince che nel quinquennio 2010-2014 la meta principale delle armi italiane è stato il Medio oriente. Secondo l'ultima relazione trasmessa nel 2015 le autorizzazioni all'esportazione degli armamenti italiani è aumentata del 200 per cento rispetto all'anno precedente, passando da 2,6 a 7,9 miliardi di euro, registrando un vero e proprio *boom*. Ad esempio le transazioni autorizzate con l'Arabia saudita sono passate dai 163 milioni di euro del 2014 ai 257 del 2015;
queste armi sono state vendute in Medio oriente e attraverso la "triangolazione" con Paesi "nostri alleati", ma anche "alleati e finanziatori del Daesh", sono arrivati nelle mani dei terroristi e quindi si è al paradosso che si combatte contro le stesse armi vendute in Medio oriente;
secondo l'Unodc, l'agenzia dell'Onu che si occupa di criminalità e droga, il 90 per cento dei traffici illegali di armi proviene dal commercio legale. Frutto della triangolazione o dell'aver armato gruppi che poi cambiano alleanze, come avvenuto in Iraq e Siria. La legge italiana lo vieterebbe, ma nei fatti, una volta che sono vendute ad acquirenti ufficiali, ad esempio le monarchie del Golfo, possono facilmente finire nelle mani sbagliate, ovvero i gruppi terroristici;
secondo l'Istituto universitario di alti studi internazionali e dello sviluppo che ha condotto la ricerca "Small arms survey", Daesh ha avuto disponibilità di armi provenienti dall'Arabia saudita e la stessa accusa grava sul Qatar. A quest'ultimo emirato è bene ricordare che dal 2012 al 2014 l'Italia ha esportato armi per 146 milioni di euro e 35 milioni soltanto nel 2015. Il committente era quindi il Paese che per David Cohen, vicesegretario Usa al Tesoro con delega per il terrorismo e l'*intelligence* finanziaria, ha "un habitat permissivo che consente ai terroristi di alimentarsi". Queste dichiarazioni venivano rese nel marzo 2014, mentre a luglio dello stesso anno il Qatar, che ospita l'avveniristico quartier generale Usa in Medio oriente di Al Udeid, inviava una commessa da 11 miliardi agli Usa in armamenti, inclusi elicotteri Apache, batterie di Patriot e missili anticarro Javelin;
oltre a rifornire di armi i vari gruppi ribelli o apertamente terroristici, i Paesi sunniti del Golfo, come Qatar, Arabia saudita e Kuwait (quest'ultimo, sempre, secondo David Cohen, definito "l'epicentro del finanziamento dei gruppi terroristi in Siria") formalmente nostri alleati nella coalizione anti Daesh, in maniera più o meno indiretta, hanno finanziato attraverso donazioni i gruppi islamici dell'opposizione siriana, inclusi quelli estremistici come Al Nusra e Daesh;
oggi Daesh, così come altre milizie e organizzazioni dell'arcipelago jihadista, ha in mano pozzi di

petrolio, opere d'arte e anche *caveau* di banche conquistate nel conflitto, ma per arrivare fino a questo punto ha sfruttato le capacità di riciclaggio della finanza del Golfo e quindi ha beneficiato di donazioni "private" provenienti soprattutto dai Paesi del Golfo e transitate dal Kuwait;

il sistema bancario del Kuwait, ossia il Paese che ha firmato un *memorandum* d'intesa sulla difesa con il nostro Paese l'11 settembre 2015, e che ha siglato un accordo per l'acquisizione di 28 caccia Eurofighter da un consorzio europeo in cui Finmeccanica, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze è il principale azionista, avrà una commessa da 4 miliardi di euro, la più grande commessa mai ottenuta dall'azienda italiana, ha norme antiriciclaggio poco trasparenti e permette anche l'*hawala*, il trasferimento di denaro, anche all'estero, da individuo a individuo senza alcuna tracciabilità;

in questi mesi è stata da più parti documentata la responsabilità del Governo turco e delle forze di *intelligence* turche nell'aver permesso che membri di Daesh e di altri gruppi jihadisti entrassero in Turchia e potessero muoversi liberamente nel Paese, così come sono note le responsabilità della Turchia nell'aver aperto i valichi di frontiera ai terroristi e nell'aver permesso il rifornimento di armi, munizioni e supporto logistico;

la Turchia quindi, alleato e membro della Nato, ha favorito in questi anni il passaggio di migliaia di *foreign fighter* europei, aprendo quella che è stata denominata "autostrada della jihad" mentre al tempo stesso conduceva una "guerra sporca" contro le organizzazioni curde in Siria e in Iraq, che sono tra le poche forze che hanno causato una serie di sconfitte a Daesh e che hanno dato vita ad un'esperienza di convivenza pacifica tra curdi, arabi, assiri, caldei, aramaici, turcomanni, armeni e ceceni e altre minoranze;

la stessa Turchia ha vissuto ore drammatiche durante il tentativo di *golpe*, poi fallito, e il successivo contro*golpe* voluto dal presidente Erdogan che ha prodotto decine di migliaia di arresti e purghe a tutti i livelli dello Stato;

i numeri dell'ondata repressiva scatenata in Turchia dalle autorità di governo hanno allarmato l'Europa e gli Stati Uniti, che dalla solidarietà espressa al presidente turco e al Governo sono rapidamente passati alla preoccupazione per il rispetto dei diritti umani, a partire dalla possibilità che venga reintrodotta la pena di morte;

immediatamente alla fine del *golpe* si è assistito a disumane scene di vendetta di piazza ed episodi di giustizia arbitraria, mentre da più parti è stata espressa profonda preoccupazione per la deriva autoritaria imposta al Paese dalle massime autorità turche al governo del Paese man mano che venivano mostrate all'opinione pubblica mondiale le foto dei militari arrestati seminudi, legati mani e piedi, ammassati per terra;

da mesi, come documentato dagli atti più volte portati all'attenzione della Camera dei deputati, il Governo turco ha iniziato una guerra contro le opposizioni democratiche e le minoranze presenti nel Paese; ha imposto il coprifuoco in numerose città dell'Anatolia del sudest (Kurdistan Bakur), colpendo i suoi stessi civili, provocando migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati; ha fatto arrestare e incriminare giornalisti, giudici ed oppositori di ogni tipo;

le misure repressive *post golpe*, gestite direttamente dal presidente Recep Tayyip Erdo?an, stanno facendo scivolare il Paese velocemente verso un regime oppressivo e mettono a rischio la stabilità della Turchia stessa;

la Turchia oggi non è un Paese sicuro e l'accordo UE-Turchia sui rifugiati (o pseudo tale, in quanto dal profilo giuridico deve considerarsi alla stregua di una decisione dei Capi di Stato e Governo e non un vero e proprio accordo dell'Unione europea) viola gravemente il diritto europeo e tradisce i fondamenti democratici e ispirati alla tradizionale tutela dei diritti umani in Unione europea e in Italia;

quanto emerge dall'applicazione concreta di questo pseudo accordo è che in cambio di denaro si esternalizzano le frontiere dell'Unione europea chiudendo gli occhi sul rispetto dei diritti umani, sulla repressione delle libertà fondamentali, nonché sulla forte repressione anticurda che il Governo turco sta mettendo in atto negli ultimi mesi, addirittura dimenticando le gravi responsabilità di quest'ultimo nel supporto a Daesh;

oggi l'Unione europea viene addirittura ricattata dal Governo turco che minaccia di far saltare l'accordo

se non verranno soddisfatte le sue richieste e quindi non approvato il suo regime. È preoccupante che lo stesso modello di "accordo" con la Turchia si stia poi nei fatti applicando con le peggiori dittature del mondo: l'Egitto, l'Eritrea, il Sudan, la Somalia, il Gambia, solo per citarne alcuni;

oggi occorrerebbe istituire corridoi umanitari per agevolare l'arrivo in sicurezza di chi decide di scappare dalla sua terra e stabilire la possibilità di ottenere visti umanitari, che consentano anche il passaggio nei Paesi di transito, in luoghi attrezzati vicini alle zone di fuga; invece sorgono muri in tutta Europa. Come un tempo esisteva la "cortina di ferro", in Ungheria e Croazia oggi i muri assumono la forma fisica di rete metallica e filo spinato, mentre in Francia, Austria, Svezia e Germania vengono chiamati "momentanea sospensione di Schengen", che di fatto ripristinano le frontiere;

anche l'Europa non è immune al mutato scenario geopolitico che mette a repentaglio la conquistata pace, l'affermazione della democrazia e la tutela dei diritti umani; in Europa oramai il dibattito politico è dominato da connotati fortemente nazionalistici e a tratti esplicitamente xenofobi, da veleni ideologici, da paure indotte, dagli stessi rigurgiti nazionalisti che hanno alimentato il consenso degli antieuropeisti britannici durante la campagna sulla "Brexit";

le decisioni della Nato prese all'ultimo vertice tenuto a Varsavia sono da ritenersi le più importanti dalla fine della guerra fredda soprattutto per una serie di misure politiche e militari preventive nei confronti della Russia; una delle principali questioni trattate al vertice di Varsavia riguarda il parziale superamento di un accordo stipulato con la Russia nel 1997, in cui si stabiliva che l'alleanza atlantica non può mantenere le proprie truppe da combattimento in modo permanente nei Paesi a est della Germania, a meno che le condizioni di sicurezza degli Stati alleati non siano in pericolo. Evidentemente, i rappresentanti dei Paesi dell'Alleanza atlantica considerano cambiate queste condizioni, e nei fatti programmano delle azioni militari lungo quello che viene già chiamato "fronte orientale";

il vertice di Varsavia ha anche segnato un'importante novità nelle relazioni Nato-UE con la pubblicazione del primo comunicato congiunto tra la Nato, attraverso il segretario generale, Jens Stoltenberg, e l'Unione europea, nelle persone del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, con l'intento di annunciare il nuovo piano strategico di *partnership*;

in questi anni poco o nulla è stato fatto per tagliare i canali tra Daesh, la galassia jihadista e i suoi Stati finanziatori. Nulla è stato fatto per svuotare il Medio oriente di un po' di armi né per supportare le richieste di democrazia che nascevano dalle "primavere arabe" e dalle esperienze positive di convivenza tra i popoli che emergevano nel vicino oriente che, al contrario, sono state brutalmente attaccate dalla follia distruttiva della violenza e del terrore. Di contro, si è prestato colpevolmente, per interesse, il fianco a piccoli conflitti che sono cresciuti fino a diventare nel tempo incontrollabili;

Daesh è un cancro e va estirpato, vuole incutere terrore, suscitare una risposta repressiva e dimostrare così la non praticabilità della democrazia e l'inadeguatezza dei principi democratici, liberali e laici su cui si fonda l'Europa;

è bene non dimenticare che i terroristi delle recenti stragi di Parigi e Bruxelles sono nati e cresciuti nelle città occidentali, in Europa, e che oltre alla repressione occorre una nuova grande opera di prevenzione. Sarebbe necessario lavorare sulle periferie trascurate, e sempre più dimenticate dalle istituzioni, che sono il luogo dove attecchiscono le parole dei predicatori dell'odio in assenza dello Stato;

occorre per questo avere cura delle comunità e promuovere il dialogo interculturale e interreligioso, fermando i predicatori d'odio da qualunque parte vengano, compresa la cultura del razzismo e il rischio di una crescente islamofobia. Si hanno a disposizione le "armi" del diritto e della democrazia per impedire che le società alzino muri invalicabili che producano discriminazioni e divisioni, e conducano a quanto sta drammaticamente accadendo al di là del mar Mediterraneo e nel vicino Oriente;

non è più rimandabile l'avvio nel nostro Paese di una strategia di "controradicalizzazione" mediante la formazione di operatori qualificati e una campagna di prevenzione che coinvolga la società civile e le

istituzioni a tutti i livelli, partendo dalle scuole, vero primo livello dell'integrazione nella società, per l'individuazione del disagio e la prevenzione del rischio di radicalizzazione dei ragazzi e con l'obiettivo di creare una vera e propria rete sociale che, partendo proprio dalla scuola, coinvolga famiglie, associazionismo e istituzioni e accompagni i bambini, sin dai primi anni di vita, nel loro percorso di sviluppo del pensiero critico;

bisogna intervenire nelle aree di crisi per trovare soluzioni di pace, senza alimentare ulteriori guerre, o sostenere nuovi e vecchi dittatori e senza sostenere le posizioni di organizzazioni terroristiche, promuovendo concretamente i processi di composizione dei conflitti e le transizioni democratiche con la società civile, il dialogo tra le diverse comunità,

impegna il Governo:

1) a sostenere la composizione della storica questione mediorientale e del conflitto israelo-palestinese, dando attuazione alle mozioni votate alla Camera dei deputati il 27 febbraio 2015 a partire dal riconoscimento dello Stato di Palestina come impulso alla ripresa dei negoziati di pace;

2) con specifico riferimento alla Siria, a promuovere con gli altri *partner* internazionali la ricostruzione delle aree liberate dalla presenza dello Stato islamico nel Rojava e nel resto del nord della Siria, facendo sì che la Turchia apra le frontiere per permettere il passaggio dei convogli umanitari, al contempo favorendo il dialogo tra le forze democratiche del Paese e gli attori regionali, lavorando per la ripresa dei negoziati di pace e quindi la *road map* tracciata dal vertice di Vienna a cui devono essere invitate anche le altre parti in conflitto, le istituzioni autonome della Siria del nord e le Forze siriane democratiche (SDF);

3) con riferimento all'Iraq, a favorire la composizione di un Governo inclusivo che non discrimini le minoranze non-sciite del Paese;

4) ad intraprendere urgenti iniziative per impedire la vendita di armi ai Paesi responsabili di aver supportato direttamente o indirettamente Daesh e a proporre in sede europea e nei consessi internazionali una moratoria sulla vendita di armi e un *embargo* ai Paesi coinvolti direttamente o indirettamente nei conflitti o che sono sospettati di aver armato o finanziato gruppi terroristici;

5) ad assumere iniziative, anche in collaborazione con gli altri *partner* internazionali, per interrompere i flussi di finanziamento a Daesh, prevedendo rigide sanzioni per gli Stati che finanziano direttamente o indirettamente il terrorismo o che facilitano, con legislazioni "opache", la raccolta di donazioni "private" destinate alle organizzazioni terroristiche;

6) ad adoperarsi per impedire, insieme alla comunità internazionale, il commercio illegale che finanzia i gruppi terroristici, a cominciare da Daesh, prevedendo sanzioni per gli Stati che permettono il contrabbando del petrolio;

7) ad arginare il flusso dei *foreign fighter*, soprattutto assumendo ogni utile iniziativa nei confronti della Turchia, e a chiedere che al confine tra Turchia e Siria venga dislocato un controllo internazionale della frontiera sotto mandato Onu e che la Turchia cessi immediatamente ogni forma di ostilità nei confronti delle milizie curde dello YPG-YPJ e dello HPG che stanno combattendo contro Daesh in Siria e Iraq;

8) a riconoscere formalmente le istituzioni autonome della Siria del nord;

9) ad adoperarsi con tutti i mezzi a propria disposizione, affinché riprenda il processo di pace tra Turchia e Pkk e affinché quest'ultimo sia cancellato dalla lista delle organizzazioni terroriste internazionali;

10) ad avviare un'azione diplomatica nei confronti della Turchia, finalizzata al rispetto dei diritti umani, delle minoranze e dello Stato di diritto;

11) a promuovere attività di spionaggio mirato anche con forme di *intelligence* tradizionali a discapito di una sorveglianza di massa, scarsamente efficace e costosa, non solo in termini di diritti civili, promuovendo attività coordinate tra le agenzie di *intelligence* degli Stati europei e aumentando i fondi ad esse destinati, anche riducendo le ingenti spese per le campagne militari all'estero, costose e controproducenti;

12) a promuovere misure per il dialogo interculturale e interreligioso contro l'emarginazione, e quindi

per l'integrazione e contro l'odio, avviando una vera strategia di controradicalizzazione, affinché si debellino le motivazioni e le radici che conducono alla radicalizzazione e al terrorismo;
13) a sostenere la revoca dell'accordo UE Turchia per contrarietà al diritto europeo, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'articolo 10, terzo comma, della Costituzione italiana e più in generale ai principi fondamentali della nostra civiltà giuridica e della nostra tradizione democratica e a promuovere l'apertura immediata di corridoi umanitari di accesso in Europa per garantire "canali di accesso legali e controllati" attraverso i Paesi di transito ai rifugiati che scappano da persecuzioni, guerra e conflitti, per mettere fine alle stragi in mare e in terra, e quindi debellare il traffico di esseri umani;
14) a sostenere in sede europea tutte le iniziative tese alla cancellazione o, in subordine, all'alleggerimento significativo delle sanzioni dell'Unione europea nei confronti della Federazione russa;
15) a chiedere in sede europea un approfondimento sulla *partnership* strategica tra UE-Nato come definita dall'ultimo vertice di Varsavia, chiedendo che non ci debba essere mai una sovrapposizione della Nato e della UE nella risoluzione dei conflitti, a partire dall'Ucraina e nel rapporto con la Russia;
16) a lavorare per la stabilizzazione della Libia, coinvolgendo gli altri *partner* europei e membri della Nato, scongiurando ulteriori azioni militari e soprattutto con l'obiettivo di limitare gli interessi strategici stranieri in terra libica che sono alla base della destabilizzazione del Paese;
17) ad adoperarsi per la ricomposizione della crisi in Tunisia, coinvolgendo i Paesi dell'Unione europea per la predisposizione di un programma di aiuti economici finalizzati alla stabilizzazione del Paese;
18) a mettere in atto tutte le iniziative diplomatiche a diposizione per favorire la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cuba, a partire dalla rimozione totale del *bloqueo,* anche in considerazione degli accordi bilaterali sottoscritti dal nostro Paese il 13 luglio 2016 sul trattamento del debito di Cuba, attuativi dell'intesa multilaterale firmata a Parigi il 12 dicembre 2015 da Cuba e da 14 Paesi creditori;
19) a valutare iniziative diplomatiche finalizzate alla restituzione a Cuba della base navale statunitense di Guantanamo.
(1-00617)
Interpellanze
BELLOT - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
il comma 947 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 attribuisce alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni siano state già attribuite alle Province, alle Città metropolitane o ai Comuni;
la modifica è collegata al processo di riordino delle Province, di cui alla legge n. 56 del 2014, alle quali l'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998 aveva attribuito le funzioni suddette in relazione all'istruzione secondaria superiore;
a tal fine, è stata autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2016, da ripartire fra gli enti territoriali interessati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 21 luglio 2016 (repertorio atti n. 91/eu), è stato presentato per la prevista intesa, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che reca, inspiegabilmente, la ripartizione dei 70 milioni di euro stanziati solo tra le Regioni ordinarie, escludendo esplicitamente quelle a statuto speciale;
le Regioni ordinarie non hanno potuto esprimere avviso favorevole a causa della posizione contraria della Regione Campania;

il comma 947 citato attribuisce a tutte le Regioni, e non solamente a quelle ordinarie, le funzioni relative ai servizi a favore degli alunni disabili,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno spinto a presentare uno schema di decreto di ripartizione che esclude le Regioni a statuto speciale;

se non si ritenga opportuno emanare un nuovo decreto che ripartisca i 70 milioni di euro stanziati per il 2016 per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio tra tutte le Regioni d'Italia, incluse quelle a statuto speciale.

(2-00408)

PICCOLI, BERTACCO, MARIN, AMIDEI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

la superstrada a pedaggio denominata Pedemontana veneta è un'infrastruttura in corso di realizzazione, che collegherà il comune di Montecchio maggiore (Vicenza) a quello di Spresiano (Treviso), intersecando, nel suo percorso, i distretti industriali di Thiene-Schio, Bassano del Grappa e Treviso, e 3 autostrade (A4, A31 e A27); l'arteria stradale avrà una lunghezza complessiva di circa 95 chilometri;

la necessità di realizzare un'infrastruttura che congiungesse le città sorte ai piedi delle Prealpi venete è sorta fin dagli anni '70, quando lo sviluppo socio-economico-industriale dell'area pedemontana ha manifestato una crescente richiesta di mobilità. Negli anni '90 la situazione è diventata critica a causa della progressiva urbanizzazione della campagna veneta e dell'aumento del traffico sull'autostrada A4. Con l'allargamento dell'Unione europea e l'apertura delle frontiere ad est del Paese, a metà degli anni 2000, la situazione è peggiorata drasticamente: basti considerare che dal 2004 al 2008 il traffico pesante sulla Serenissima è aumentato del 105 per cento e che con l'attuale congiuntura economica negativa (2009-2015), si è registrata una diminuzione del 10 per cento;

il progetto si è sviluppato nel contesto del corridoio europeo n. 5, ove la rete autostradale nazionale ha manifestato maggiori criticità a causa della forte saturazione delle arterie viarie esistenti, con lo scopo di procedere alla chiusura di un teorico "anello" che contenga l'intera area centrale veneta, congiungendo l'area vicentina a quella trevigiana, conglobando, in particolare, l'ambito territoriale della valle dell'Agno (tra Montecchio maggiore e Castelgomberto) con quello della zona pedemontana veneta (tra Malo e Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza e tra S. Zenone degli Ezzelini, Montebelluna e Spresiano, in provincia di Treviso);

inoltre, il progetto ha l'obiettivo di riordinare e riorganizzazione l'intero sistema viario del territorio di riferimento per migliorare i livelli complessivi di qualità e di sicurezza in funzione delle esigenze della mobilità e dello sviluppo a livello locale, consentendo modifiche sostanziali all'assetto della mobilità stessa sull'intero Nordest, ponendosi i seguenti obiettivi: garantire un'adeguata risposta alla domanda di mobilità generata dal territorio pedemontano, che risulta essere il più urbanizzato e industrializzato del Veneto; completare la rete viaria di primo livello, mettendo a sistema le grandi infrastrutture autostradali e sostenendo lo sviluppo policentrico veneto tramite riordino della maglia infrastrutturale esistente; integrare la rete della grande viabilità nei corridoi europei;

le attività di redazione della progettazione definitiva sono state avviate dal commissario delegato in data 4 settembre 2009, e sono terminate con la consegna del progetto agli uffici preposti in data 5 gennaio 2010;

successivamente, il responsabile del procedimento, in data 8 gennaio 2010, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, fissando il termine per la presentazione delle osservazioni all'8 febbraio 2010;

con decreto del commissario delegato n. 10 del 20 settembre 2010, si è provveduto all'approvazione, con prescrizioni, del progetto definitivo della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3802 del 15 agosto 2009, dichiarando, tra l'altro, l'opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile, e sottolineando che l'approvazione del progetto stesso costituisce variante agli strumenti urbanistici

comunali vigenti;
infine, per la realizzazione della superstrada Pedemontana veneta è stata prevista la formazione di 6 cantieri principali distribuiti lungo tutto il tracciato e di 10 cantieri secondari (cosiddetti operativi). Tali cantieri sono caratterizzati dalla presenza di strutture ricettive (dormitori e mense) a servizio del personale operaio ed impiegato, e dalla presenza di uffici in cui opera la struttura direttiva principale necessaria per la realizzazione dei singoli lotti di cui si compone l'infrastruttura;
da notizie in possesso degli interpellanti, la cantierizzazione dell'opera è avvenuta il 10 novembre 2011 a Romano d'Ezzelino (Vicenza) e nel 2012 sono iniziati i lavori al principio della nuova strada, mentre nel bassanese i cantieri sono stati aperti il 4 febbraio 2013, sicché la fine dei lavori è stata prevista per il 2017, con entrata in servizio prorogata al 2019;
considerato che:
l'infrastruttura, realizzata in finanza di progetto dall'associazione temporanea di imprese tra SIS SCpA e Itinere SA che gestirà l'opera e ne riscuoterà il pedaggio per 39 anni, avrà un costo di 2.391 milioni di euro, di cui 173 provenienti da fondi pubblici;
nel 2009 il progetto prevedeva una spesa complessiva di 1,8 miliardi di euro, con un contributo pubblico di 245 milioni, mentre il costo aggiornato al 2013 è pari a 2,25 miliardi di euro, a fronte di un contributo pubblico di 615 milioni, a cui si dovranno aggiungere gli eventuali contributi regionali in ragione dei flussi di traffico per il bilancio economico del *project financing*;
tuttavia, in un momento di grave crisi economica, che comporta anche una diminuzione dei volumi di traffico (e conseguentemente di pedaggi), ed in considerazione dell'aumento dei costi che ha comportato l'accoglimento di osservazioni dei Comuni interessati per opere "compensative" del disagio arrecato e "bretelle" di collegamento, tali contributi saranno alquanto limitati;
da notizie di stampa, pubblicate sul quotidiano "il Gazzettino" (Vicenza-Bassano) in data 29 luglio 2016, è emerso che l'aumento smisurato dei costi della Pedemontana veneta abbia fatto emergere numerose criticità: da Bassano del Grappa, che è sempre stato lo snodo fondamentale nonché il centro dell'area relativa alla superstrada a pedaggio, sono partiti molteplici richiami da parte degli industriali che hanno chiesto di concludere, senza se e senza ma, i lavori, nonché hanno sottolineato gli sprechi e i pericoli che incombono sui cittadini a causa di contratti che prevedrebbero rimborsi di risorse pubbliche ai concessionari dell'opera in caso di dati di traffico inferiori ai *trend* previsti;
inoltre, nel medesimo articolo, il presidente di Confimi Industria Veneto e dell'Apindustria locale, dottor William Beozzo, ha affermato: "Il Governo provveda a sbloccare subito i finanziamenti pubblici previsti per completare i lavori della Pedemontana per scongiurare il rischio di trovarsi con le ferite lasciate nel territorio di una grande opera incompiuta" e "Anche se alcune preoccupazioni sembrano scongiurate siamo convinti che ancora oggi la situazione debba essere monitorata, perché non è possibile in alcun modo interrompere un'opera strategica come la Pedemontana, sabotando un asse viario importante per l'intero sistema Veneto. Il territorio e gli imprenditori non accetteranno nuovi maltrattamenti dallo Stato centrale, dopo che da anni ci prendiamo carico dei disagi dei cantieri aperti e di pesanti modifiche alla viabilità, con danni al suolo, terreni espropriati e non ancora pagati, perdita dei raccolti e aziende pagate con ritardi che superano i 180 giorni. Tutti questi sacrifici devono portare un ritorno certo entro il 2018, con l'apertura di una grande infrastruttura, occasione di sviluppo per attirare nuovi investitori, creare nuove aziende e nuovi occupati";
da ulteriori notizie in possesso degli interpellanti, 12 importanti imprenditori veneti avrebbero posto all'attenzione del Ministro in indirizzo una missiva all'interno della quale si richiedeva il completamento della superstrada pedemontana;
costoro, e le relative aziende, sono: Giovanni Rana, "*patron*" dell'omonimo pastificio; Dario Brendolan, titolare della catena dei supermercati Famila; Enrico Zoppas, industriale dell'acqua San Benedetto; Harald Antley, di Aspiag Service (catena ipermercati Despar); Diego Carron, dell'omonima impresa di costruzioni; Marcello Cestaro, proprietario dell'Unicomm (Emisfero e A&O); Augusto Guerriero della Lattebusche; Alessandro Mezzalira, a capo di Fitt group (*leader* mondiale nella produzione di tubi per l'irrigazione); Sergio Pedon, padrone dell'omonima azienda di lavorazione e

distribuzione di cereali; Federico Pengo, industriale dei casalinghi; Giuseppe Ramonda, proprietario della omonima azienda di abbigliamento e Bruno Veronesi, azionista di maggioranza della *holding* Veronesi group (comprendente i pollami Aia e i salumi Negroni);
gli imprenditori, all'interno della lettera, si sarebbero dichiarati preoccupati, attoniti e sbalorditi dalle notizie emerse sulla stampa locale e nazionale, affermando che: "È impensabile abbandonare al loro destino i cantieri disseminati lungo tutto il percorso della superstrada, con pezzi più o meno completati, trincee già scavate e opere connesse oramai avviate. Non siamo dei tecnici né dei politici, ma siamo consapevoli di una cosa, avendola vissuta ogni giorno sulla nostra pelle: quando un'opera viene iniziata deve essere portata a termine a qualsiasi costo. Non esiste un uomo d'impresa che inizia una nuova fabbrica e la lascia a metà";
hanno inoltre aggiunto: "La pedemontana è fondamentale per il nostro territorio. Il nostro auspicio, da cittadini prima che da imprenditori, è che il summit tra Veneto strade, Regione Veneto, Consorzio Sis, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Cassa dei Depositi e Prestiti, sia il primo passo per trovare velocemente una soluzione. È evidente che la costruzione dell'opera non possa certo ricadere tramite penali pesantissime sui cittadini veneti, che già contribuiscono largamente con le loro tasse al bilancio dello Stato. Bisogna che ognuno faccia la sua parte: il Governo, la Regione e le imprese costruttrici";
a giudizio degli interpellanti, la realizzazione della superstrada a pedaggio è improcrastinabile, dalla quale deriva una miriade di conseguenze, tra cui una maggiore occupazione lavorativa, lo smaltimento del traffico dalle principali arterie viarie oramai sature, la diminuzione dell'inquinamento dell'aria con la riduzione del relativo monossido di carbonio, la velocizzazione dei collegamenti tra i vari capoluoghi di provincia con la conseguente diminuzione della percorrenza chilometrica e un miglioramento della qualità di vita per i pendolari, che ogni giorno si vedono costretti ad utilizzare l'automobile negli spostamenti a causa della mancanza di infrastrutture ferroviarie moderne e versatili nelle connessioni,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per procedere al completamento della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta;
se corrisponda al vero che 12 fra i maggiori imprenditori veneti avrebbero scritto al Governo, nel tentativo di dissuaderlo dall'idea di lasciare incompiuta l'opera e per quali ragioni le loro istanze siano rimaste inascoltate;
se non ritenga che la realizzazione dell'opera viabilistica porterebbe numerosi benefici in favore delle imprese, dei lavoratori, dei cittadini, dei pendolari e dei turisti;
se non ritenga doveroso procedere allo stanziamento dei fondi in favore dei cittadini e delle imprese che sono state interessate dalle espropriazioni di terreni entro 180 giorni dalla data in cui tali beni sono stati sottratti;
se, nel caso in cui non si voglia portare a compimento l'opera, intendano stanziare degli appositi fondi volti a riportate la situazione come era precedentemente all'avvio dei lavori, nel rispetto dei cittadini e delle imprese che in quei territori hanno subito per anni i disagi dei cantieri aperti, di pesanti modifiche alla viabilità e dei numerosi danni al suolo e al sottosuolo.
(2-00409)
Interrogazioni
ANGIONI, MATTESINI, BIANCO, PADUA, PIGNEDOLI, SILVESTRO, CAPACCHIONE, ORRU' , Stefano ESPOSITO, SANGALLI, VALDINOSI, DALLA ZUANNA, FAVERO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
in diverse parti del nostro Paese si sono succeduti moltissimi casi di violenza sui bambini, a volte poco più che neonati, avvenuti in particolare in scuole materne ed in asili nido sia pubblici che privati;
negli ultimi 7 anni le cronache parlano di circa 65 casi di violenza accertati, ma sembra ormai certo che ne esistano molti altri che non sono mai stati denunciati. Nel solo Tribunale di Milano, nell'anno

giudiziario 2012-2013, sono stati aperti 71 fascicoli, e l'anno seguente 74;
considerato che:
alcune registrazioni di videosorveglianza mostrano trattamenti punitivi fisici, costrizioni ad eseguire ordini di mangiare o dormire. In altri casi i bambini sono costretti a subire la derisione dei coetanei. Questi episodi danno la rappresentazione di alcune strutture per l'infanzia, presenti nel nostro Paese, come dei veri e proprio *lager* che verosimilmente rischiano di incidere in maniera molto negativa sullo sviluppo psicofisico dei bambini con delle ripercussioni indelebili;
ciò che rende ancor più inquietanti gli episodi è il fatto che gli aguzzini sono quasi sempre insegnanti, maestri e maestre, ai quali i genitori affidano serenamente i loro figli confidando sulla selezione degli educatori avvenuta secondo normative severe, che, oltre a verificarne la preparazione scientifica, ne abbiano ancor prima accertato l'equilibrio psichico e la capacità di rappresentare figure rassicuranti per i bambini stessi;
nelle ultime settimane si è sviluppato nel Paese un dibattito sull'opportunità di installare, in ogni struttura per l'infanzia, telecamere a circuito chiuso con l'obiettivo di vagliare il comportamento del personale insegnante nell'arco della giornata. Il Governo per primo sta dimostrando di considerare i fatti come un'emergenza che richiede interventi anche di tipo normativo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga di promuovere un'iniziativa presso la Conferenza Stato-Regioni, al fine di una seria rivalutazione delle normative concernenti i requisiti di accreditamento, di verifica e di controllo delle strutture per l'infanzia, pubbliche e private. Se ritenga, inoltre, utile, nella stessa sede, porre il tema di una complessiva rivalutazione anche delle normative di idoneità individuale, di verifica e di aggiornamento del personale e delle corrette condizioni di lavoro, al fine di garantire prestazioni ottimali di servizi;
quali iniziative intenda adottare per cercare di scongiurare la possibilità che nelle strutture private o pubbliche per l'infanzia possano ripetersi nuovi episodi di violenza sui bambini.
(3-03097)
GIACOBBE, PARENTE, MICHELONI, TURANO, GATTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
con determinazione n. 110 del 28 luglio 2016 il presidente dell'Inps in un'ottica di razionalizzazione dei centri decisionali e con l'esigenza di realizzare un nuovo assetto organizzativo dell'istituto ha deciso di non costituire la Direzione centrale convenzioni internazionali e comunitarie;
il primo firmatario della presente interrogazione, eletto nella circoscrizione Estero, ha avuto modo di collaborare con la Direzione centrale convenzioni internazionali e comunitarie dell'Inps;
la stessa esercita funzioni di direzione e controllo nell'erogazione di pensioni in regime di convenzioni internazionali e comunitarie e gestione del conto individuale;
coordina e interpreta disposizioni normative e regolamentari in materia, monitorando i flussi migratori;
concorre a determinare la previsione delle uscite inerenti a prestazioni pensionistiche in regime di convenzioni internazionali e comunitarie, nonché attua azioni di monitoraggio e verifica della relativa spesa, segnalando scostamenti;
collabora con l'Organizzazione internazionale della migrazione (OIM) nelle analisi comparate, nell'ambito dei Paesi del Mediterraneo e dell'Unione europea, sui sistemi di tutela per i lavoratori migranti;
propone l'adesione dell'Inps a programmi ed iniziative europee ed internazionali in tema di sicurezza sociale, collaborando, anche con i Ministeri competenti, allo studio ed elaborazione di accordi, normative e regolamenti;
svolge un fondamentale servizio di assistenza e collegamento tra le comunità dei nostri connazionali all'estero e gli enti di patronato che operano nel mondo;
considerato che:
i nuovi fenomeni migratori, caratterizzati dal movimento di intere generazioni da nazione a nazione e la necessità di garanzie e protezioni previdenziali, richiedono interventi e coordinamento innovativi e

specializzati;
molte nuove convenzioni internazionali sono state approvate ed altre sono in fase di approvazione, non ultima, l'apertura di tavoli tecnici di studi preliminari per la fattibilità di convenzioni bilaterali con Paesi di recente immigrazione;
non è possibile affrontare le nuove problematiche legate ai nuovi fenomeni emigratori ed altro senza il bagaglio di esperienza e professionalità che la Direzione centrale convenzioni internazionali e comunitarie ha maturato negli anni all'interno dell'Inps,
si chiede di sapere in quale modo il Ministro in indirizzo intenda agire per il ripristino del servizio, al fine di garantire le funzioni fin qui efficacemente erogate dalla Direzione centrale convenzioni internazionali e comunitarie.
(3-03098)
TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, DONNO, GAETTI, GIARRUSSO, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia. È un ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della salute e la vigilanza dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze;
con decreto del Ministro della salute del 6 novembre 2011 è stato nominato direttore generale dell'AIFA il dottor Luca Pani;
la scadenza dell'incarico è prevista per il 15 novembre 2016;
da un articolo del quotidiano "Il Messaggero" del 2 agosto 2016, si apprende che all'AIFA è scoppiato il caso dei maxi compensi assegnati al direttore generale. Si fa riferimento ai 767.000 euro che Pani ha ricevuto dall'AIFA dall'agosto 2014 al giugno 2015 grazie al lavoro svolto come consulente presso l'Ema (l'Agenzia europea del farmaco), peraltro su nomina del Ministero della salute;
sul sito dell'Aifa viene menzionato l'ulteriore incarico conferito a Luca Pani, dal 22 aprile 2013 al 21 aprile 2016, quale membro effettivo del Comitato per i medicinali per uso umano, istituito presso l'Ema, specificando che il compenso rientra nei limiti del tetto retributivo previsto dall'art.23-*ter,* comma 1, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
secondo quanto sostiene l'articolo di stampa «I 767 mila euro vanno ad aggiungersi ai 240 mila euro che il manager già percepisce come direttore generale dell'Aifa e che non soltanto vengono riportati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Agenzia, ma coincidono con il tetto massimo fissato per gli stipendi dei manager pubblici (appunto 240 mila euro)"»;
inoltre, il collegio dei revisori dell'Aifa ha denunciato, con due esposti alla Procura della Corte dei conti tra novembre e dicembre 2015, il superamento della soglia di stipendio imposta dalla legge;
sempre stando al suddetto articolo di stampa, nel dicembre 2015 il consiglio di amministrazione dell'Aifa ha deliberato la sospensione dei compensi al direttore generale e, in un secondo momento, nell'aprile 2016 lo stesso ha valutato di porre le somme percepite da Pani oltre la soglia dei 240.000 euro all'interno della voce "debiti verso l'erario";
inoltre l'articolo riporta che «la Procura della Corte dei Conti non rileva alcun danno erariale e, in particolare, con una lettera datata 17 giugno 2016, fa sapere di non ravvedere «profili gravemente colposi rispetto alle decisioni assunte in ordine alla erogazione dei compensi prima della decisione di sospensione assunta dal consiglio di amministrazione che dovrebbe, auspicabilmente, preludere a una definizione puntuale dell'intera fattispecie"»;
aggiunge che la Ragioneria generale dello Stato, con due pareri datati luglio 2015 e marzo 2016, ribadisce la validità del tetto di 240.000 euro per il direttore generale e invita, anche in vista della scadenza del mandato del *manager* a novembre 2016, a rideterminare il suo compenso in modo che « risulti in linea con i più recenti parametri per la quantificazione del trattamento economico al medesimo organi di enti analoghi». Successivamente il presidente del consiglio d'amministrazione di

Aifa Mario Melazzini ha rimesso alla valutazione del Ministero della salute la questione sulla legittimità del cumulo di retribuzioni del direttore generale Pani;
considerato che:
ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 245 del 2004 ("Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326"), " Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e comporta il divieto di svolgere altre attività professionali pubbliche e private, anche occasionali";
ai sensi dell'art. 4, comma 1: "L'Agenzia è sottoposta alle attività di indirizzo del Ministro della salute." Il comma 2 sancisce che: "Il Ministro della salute, in particolare: a) nomina con proprio decreto gli organi dell'Agenzia secondo quanto previsto dal comma 4, lettere a), b), c) dell'articolo 48 della legge di riferimento e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i relativi compensi";
il citato art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, al comma 1, stabilisce che: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno";
in attuazione dell'art. 23-*ter* è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 che stabilisce il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti spettanti a ciascuna fascia o categoria di personale che riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, comprese le indennità e le voci accessorie nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, stabilendo che non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al primo presidente della Corte di cassazione, pari nell'anno 2011 a 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;
quali iniziative di competenza intenda assumere, al fine di porre rimedio all'eventuale violazione del regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA, in particolare nella parte in cui esige l'esclusività dell'incarico del direttore generale, nonché all'eventuale superamento del limite massimo retributivo relativamente al compenso erogatogli.
(3-03099)
MATTESINI, CANTINI, CARDINALI, GINETTI, BERTUZZI, FABBRI, Gianluca ROSSI, VERDUCCI, AMATI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia* - Premesso che,
il decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, contiene, ad avviso degli interroganti, importanti, positive e risolutive novità per il rimborso degli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche SpA, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara SpA e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti SpA;
tra le misure si evidenziano: la possibilità per gli investitori delle banche in liquidazione di richiedere al Fondo di solidarietà istituito con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1,

commi 855 e seguenti), l'erogazione di un indennizzo forfetario solo nel caso in cui abbiano un patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro o un ammontare del reddito lordo ai fini Irpef, nell'anno 2015, inferiore a 35.000 euro. In tal caso, il rimborso automatico permette, in tempi più rapidi, di avere l'80 per cento di quanto perso; in alternativa all'indennizzo forfetario veniva confermata la possibilità per gli investitori di accedere alla procedura arbitrale;
il decreto attuativo per la procedura arbitrale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 857, della legge di stabilità per il 2016, doveva essere adottato entro il 30 giugno, ma allo stato attuale non risulta ancora emanato;
rilevato che:
la contemporaneità della definizione delle regole per l'accesso all'indennizzo forfetario o alla procedura arbitrale è un requisito indispensabile al fine di garantire agli investitori di poter scegliere quale strada intraprendere in piena e libera consapevolezza;
il ritardo accumulato per l'emanazione del decreto attuativo per la procedura arbitrale sta generando non poche difficoltà agli investitori, che non sono in condizioni di scegliere fra l'indennizzo forfetario e la procedura arbitrale, con la conseguente creazione di un clima di irritazione individuale e sociale;
la valutazione delle sofferenze delle 4 banche sembrerebbe inferiore a quella prevista per Monte dei Paschi di Siena. Il decreto legislativo n. 180 del 2015, tuttavia, prevede, all'articolo 25, una prima valutazione provvisoria delle sofferenze, con la possibilità di una seconda valutazione definitiva,
si chiede di sapere:
quali siano i motivi della mancata emanazione del decreto attuativo per il risarcimento degli investitori con la procedura arbitrale, secondo i tempi previsti dall'articolo 1, comma 857, della legge di stabilità per il 2016 e se i Ministri in indirizzo intendano rendere noti i tempi per la sua approvazione;
se non ritengano di dover prevedere il prolungamento dei tempi per la presentazione della documentazione per l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario da parte degli investitori, tenuto conto che un mese dei 6 previsti nel decreto-legge n. 59 del 2016 è già trascorso;
se non valutino la possibilità di verificare se ci siano le condizioni per un ulteriore chiarimento sui criteri di valutazione delle sofferenze delle 4 banche citate.
(3-03100)
PEPE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante, secondo quanto riporta l'articolo del quotidiano "Roma", del 2 luglio 2016, intitolato "Al liceo è rivolta contro la preside: il nostro lavoro è un inferno", la preside dell'istituto superiore "Gentileschi" di Agnano (Napoli) attuerebbe veri e propri maltrattamenti al personale ATA, nonché a quello docente, rendendo l'ambiente di lavoro insostenibile e soprattutto imponendo la chiusura delle vie di fuga, per "contenere" gli spostamenti dello stesso personale; regole che pregiudicherebbero la sicurezza del luogo di lavoro,
si chiede di sapere:
se il fatto riportato risponda a verità;
se il Ministro in indirizzo abbia in animo di predisporre ispezioni, al fine di assicurare la dignità ed il rispetto dei diritti dei lavoratori e garantire il rispetto delle regole di sicurezza previste.
(3-03101)
GRANAIOLA, MATTESINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta alle interroganti:
Mauro Moretti è stato rinviato a giudizio dalla Procura di Lucca nel processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009, causata dal deragliamento del treno merci 50325 Trecate-Gricignano e dalla fuoriuscita di gas da una cisterna contenente GPL, perforatasi nell'urto, che innescò un incendio di vastissime proporzioni, che interessò la stazione di Viareggio e le vie adiacenti, radendo al suolo una parte della città;
un disastro ferroviario senza precedenti, il più grave mai accaduto in Italia, una vera e propria strage tra ignari civili: 32 persone sono morte arse vive e 25 feriti sono stati sottoposti a lunghi e importanti trattamenti medici;

l'inchiesta e l'atto di accusa della Procura di Lucca hanno messo a nudo una realtà fatta di carri che trasportano merci pericolose, il cui noleggio costa 25 euro al giorno, di controlli su assili marci eseguiti in 12 minuti, di specifiche tecniche decise più per finalità commerciali che per obiettivi di sicurezza del trasporto merci;
sul banco degli imputati l'amministratore delegato *pro tempore* del gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, e gli amministratori delegati di Rete ferroviaria italiana, Michele Mario Elia, e di Trenitalia, Vincenzo Soprano;
dopo più di 90 udienze, la sentenza del processo di primo grado è attesa per la fine del 2016, ma proprio alla fine dell'anno in corso scatta la prescrizione per i reati di incendio e lesioni colpose;
nonostante la possibile responsabilità di Mauro Moretti nel disastro ferroviario di Viareggio, il 31 maggio 2010, a distanza di meno di un anno dalla strage, l'attuale amministratore delegato di Finmeccanica SpA è stato insignito dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, del titolo di cavaliere del lavoro ai sensi della legge 15 maggio 1986, n. 194;
l'articolo 1, comma 1 della legge 15 maggio 1986, n. 194 prevede che il titolo di cavaliere del lavoro sia concesso ai cittadini benemeriti nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nel turismo e nei servizi, nell'artigianato e nell'attività creditizia e assicurativa, per aver creato o ampliato tali attività;
l'articolo 3 indica i requisiti per ottenere la decorazione: aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale; aver operato nel settore per il quale la decorazione è proposta in via continuativa e per almeno vent'anni con autonoma responsabilità; aver adempiuto agli obblighi tributari ed aver soddisfatto ogni obbligo previdenziale e assistenziale a favore dei lavoratori; non aver svolto né in Italia, né all'estero attività economiche e commerciali lesive della economia nazionale;
ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della citata legge, le candidature per il conferimento delle onorificenze, proposte da ciascun Ministro competente e inoltrate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono valutate sulla base di un'istruttoria svolta dai prefetti, al fine di territorialmente competenti, che deve accertare il possesso dei requisiti da parte dei candidati e a documentare che i candidati si siano effettivamente resi benemeriti, promuovendo un incremento notevole dell'economia nazionale e contribuendo alla elevazione economica e sociale dei lavoratori;
a giudizio delle interroganti è particolarmente rilevante il contenuto dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 194, che contempla il caso di perdita dell'onorificenza dell'insignito che se ne renda indegno, attraverso una revoca disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
il Consiglio regionale della Toscana, il 6 luglio 2016, ha approvato all'unanimità un mozione, che impegna la Giunta regionale a "segnalare al Governo nazionale l'opportunità di attivare quanto prima le procedure di revoca del titolo di cavaliere del lavoro a Moretti";
se vale per Mauro Moretti, come per ogni altro imputato, il principio giuridico di presunzione d'innocenza, appare a giudizio delle interroganti del tutto ingiustificato insignirlo del titolo di cavaliere del lavoro, prima ancora che la magistratura si sia espressa sulle responsabilità dirette e indirette di Moretti nella strage di Viareggio,
si chiede di sapere se il Governo intenda provvedere con urgenza ad attivare le procedure di revoca del titolo di cavaliere del lavoro a Mauro Moretti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 maggio 1986, n. 194, sulla base di quanto richiesto dalla comunità viareggina e dal Consiglio regionale della Toscana.
(3-03102)
SERRA, BLUNDO, PAGLINI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, GIARRUSSO, PUGLIA, SCIBONA, CAPPELLETTI, MORONESE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*
- Premesso che:
in data 4 luglio 2016 venivano pubblicati gli esiti della prima fase (denominata "fase A") relativa la mobilità dei docenti della scuola secondaria. Dai dati pubblicati, si riscontrerebbero numerose irregolarità, individuate in tutto il Paese, in relazione all'assegnazione dei docenti alle scuole;
la legge n. 107 del 2015, cosiddetta "Buona Scuola", prevede il venir meno dei cosiddetti docenti della dotazione organica provinciale (DOP), insegnanti in esubero provinciale senza cattedra. Tale categoria

è stata superata, a seguito dei nuovi incarichi scaturenti dal piano straordinario di assunzioni della legge;
i risultati dei movimenti della scuola primaria nelle fasi B) C) e D), pubblicati in data 29 luglio 2016, hanno presentato, fin da subito, una serie di numerosi possibili errori ed incongruenze, che stanno generando reclami, richiesta di interventi, presentazione di ricorsi e diffide;
le numerose situazioni critiche, che si stanno evidenziando, spaziano dalla scomparsa di insegnanti dagli elenchi alla mancata attribuzione delle tutele previste dalla legge n. 104 del 1992, dalla dubbia applicazione del principio di vicinanza al luogo di origine, il tutto, in assenza della pubblicazione, da parte degli uffici scolastici territoriali, dei movimenti distinti per fasi;
considerato infine che, a parere degli interroganti, alle criticità descritte si aggiunge il disagio generato agli insegnanti per le successive procedure di passaggio dagli ambiti alle singole scuole, per la partecipazione alle assegnazioni, la cui responsabilità diretta è individuabile in capo al Ministero ed impone un intervento in sede politica,
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo, al fine di procedere al controllo e alla verifica dei movimenti della scuola primaria e dei relativi algoritmi, anche in previsione della pubblicazione imminente dei movimenti del personale di scuola secondaria di primo e secondo grado;
se non consideri che sia doverosa l'applicazione puntuale del contratto collettivo nazionale di lavoro, siglato l'8 aprile 2016, per la mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;
se non consideri di dover rinviare le scadenze fissate nella nota n. 2609 del 22 luglio 2016 sulle indicazioni operative per l'assegnazione dei docenti dall'ambito alla scuola.
(3-03103)
PETRAGLIA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
molte migliaia di italiani quotidianamente utilizzano le linee ferroviarie ad alta velocità per recarsi sui luoghi di lavoro;
l'utilizzo del trasporto ferroviario rappresenta ancora oggi la modalità di spostamento delle persone più opportuna a livello ambientale ed economicamente più sostenibile;
l'11 maggio 2016 l'Autorità di regolazione dei trasporti ha emanato la delibera n.54 relativa al contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di abbonamenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad alta velocità;
considerato che:
in conseguenza della suddetta delibera a partire dal mese di gennaio 2017 Trenitalia (Frecciarossa) e NTV (Italo), i due operatori dell'alta velocità in Italia, saranno di fatto liberi di operare potendo definire unilateralmente le regole in merito a: prezzo degli abbonamenti; quantità di abbonamenti da mettere in vendita; decisione se emettere o meno gli abbonamenti; condizioni di abbonamento; termini di utilizzo degli abbonamenti; condizioni di prenotazione, a partire dalla gratuità o meno, e a quelle di cambio prenotazione e quantità di posti assegnabili agli abbonati;
seppur l'alta velocità è un servizio a mercato che rientra però tra quelli che l'Europa definisce "servizi di interesse economico generale", per il quali l'*authority* dovrebbe fissare un limite tra concorrenza e interesse generale, i due operatori si muovono in regime di libero mercato;
visto che:
nella tratta Milano-Torino, NTV avrebbe già sospeso l'emissione di abbonamenti;
nel corso dell'XI congresso WCRR (trasporto mondiale su rotaia), tenutosi a Milano tra il 29 maggio e il 2 giugno 2016, l'amministratore delegato di Trenitalia SpA, Barbara Morgante, ha espresso la volontà della società, a partire da gennaio 2017, di sospendere la distribuzione degli abbonamenti sui treni Freccia rossa per motivi di carattere economico;
rilevato inoltre che:
nel corso degli ultimi anni c'è stata una riduzione sensibile dei treni a percorrenza lenta, regionali, interregionali e InterCity, e spesso i pendolari sono di fatto obbligati a dover scegliere l'alta velocità;
inchieste giornalistiche hanno dimostrato che già il prezzo dell'abbonamento sull'alta velocità pesa

moltissimo, fino al 30 per cento, sui redditi dei pendolari e l'eventuale soppressione dell'abbonamento e il ricorso al biglietto normale rappresenterebbe per tantissimi lavoratori una spesa totalmente insostenibile;
i pendolari dell'alta velocità di tutta Italia si sono mobilitati e costituiti in un comitato nazionale che ha promosso insieme a Federconsumatori azioni legali al fine di garantire i propri diritti di lavoratori pendolari,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e che cosa intenda fare per evitare la sospensione degli abbonamenti sui treni ad alta velocità che avrebbe come conseguenza un impatto devastante sulla vita dei pendolari italiani.
(3-03104)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IURLARO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
sono numerosi gli incidenti, anche mortali, avvenuti in questi anni lungo le strade provinciali che collegano Latiano con Mesagne, Oria, Torre Santa Susanna, San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e, più in generale, in tutta la provincia di Brindisi a causa degli alberi che insistono in maniera troppo ravvivicinata alla carreggiata;
l'associazione culturale "L'Isola che non c'è" più volte ha chiesto alle autorità competenti (i Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno, dei trasporti, la Provincia di Brindisi, il Comune di Mesagne, la Procura della Repubblica di Brindisi, il prefetto di Brindisi, il comando generale dei Carabinieri di Brindisi, il questore di Brindisi, i sindaci di Latiano, di Oria, di San Michele Salentino, di San Vito dei Normanni e Torre Santa Susanna) di verificare se le strade extraurbane rispondano a tutti i requisiti previsti dal codice della strada, anche alla luce della sentenza della Cassazione n. 17601 del 15 aprile 2010 che ha ribadito quanto previsto dalle leggi vigenti e cioè che la distanza degli alberi dal limite della carreggiata deve essere non inferiore ai 6 metri;
l'associazione ha inoltre sollecitato più volte le autorità a verificare se lungo queste strade i pali dell'illuminazione si trovano ad una distanza regolamentare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle indagini in corso e se non si renda necessario, qualora dovesse emergere che le distanze di alberi e pali della luce non risultano conformi alle leggi, di avviare con urgenza la messa in sicurezza delle strade e porre in essere tutte le più idonee cautele attraverso la predisposizione dei *guard-rail* nel tratti ove sono presenti alberi a meno di 6 metri dalla carreggiata, in ossequio anche a quanto prevede la sentenza della Corte di cassazione;
se non ritenga opportuno dare disposizioni agli organi competenti di predisporre apposite ispezioni dei tratti di strada di pertinenza, proprio al fine di segnalare eventuali anomalie relative alle distanze degli alberi dalle carreggiate.
(4-06257)

QUAGLIARIELLO, Paolo ROMANI - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:
gli organi di informazione, anche a seguito di una conferenza stampa da parte dell'autorità giudiziaria procedente, hanno dato ampio risalto in questi giorni alle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria nei confronti della 'ndrangheta;
sulla base di ciò che è apparso sui giornali, i fatti all'esame degli inquirenti riguarderebbero un arco temporale che va dall'anno 2002 ad oggi;
in tale contesto si ipotizzerebbero connivenze, collusioni e sintonie fra la criminalità organizzata e aree della società civile e della politica;
le risultanze di indagine, come si evince anche dai resoconti giornalistici relativi all'ordinanza di custodia cautelare a carico di alcuni soggetti, sono state rappresentate in maniera tale da indurre a ritenere che Gianni Alemanno e Maurizio Gasparri, Ministri *pro tempore* del Governo Berlusconi II e contemporaneamente candidati alle elezioni europee nel 2004, essendo stati supportati dai referenti regionali calabresi della propria forza politica (Alleanza nazionale), alcuni dei quali sospettati di essere interessati dai fatti oggetto di indagine, possano essere indirettamente coinvolti, avendo beneficiato di

un voto asseritamente inquinato;
considerato che:
l'impegno di Gianni Alemanno e Maurizio Gasparri in occasione delle elezioni europee del 2004 era con ogni evidenza quello di una "candidatura di bandiera" e "di servizio", finalizzata a convogliare consensi verso il proprio partito in tutto il vasto collegio dell'Italia meridionale e destinata fin dall'inizio a concludersi con la rinuncia al seggio, al fine di proseguire l'attività ministeriale, laddove invece tale rinuncia viene presentata come funzionale al conseguimento della carica di parlamentare europeo da parte di altri soggetti;
le elezioni per la designazione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, stante l'estrema vastità dei collegi elettorali, sono sempre state caratterizzate dalla mobilitazione degli esponenti territoriali delle varie forze politiche a sostegno dei candidati della propria lista di riferimento;
nulla, alla luce degli atti e dei fatti, può indurre anche solo ad ipotizzare che la loro candidatura alle elezioni europee, oggetto di insistente attenzione negativa da parte degli organi di stampa alla luce del contesto in cui viene presentata, sia stata determinata da ragioni differenti dalla normale competizione politica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che i fatti esposti configurino un ennesimo episodio di lesione dell'immagine e della onorabilità di persone non soggette a indagini e sottoposte a un'ingiustificata gogna mediatico-giudiziaria;
quali iniziative di propria competenza intendano intraprendere per garantire l'effettività dei principi cardine del nostro ordinamento penale (quali la tassatività e la responsabilità personale) e impedire che la propalazione di ricostruzioni aleatorie nell'ambito del quadro investigativo possa arrecare pregiudizio alla reputazione di cittadini più o meno noti, rischiando peraltro di svilire il tema importantissimo della lotta alla criminalità e gli sforzi di cui quotidianamente magistratura e forze dell'ordine si fanno carico.
(4-06258)
AMORUSO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
presso lo stabilimento dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, con sede a Foggia, vengono attualmente prodotte targhe per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
secondo quanto risulta all'interrogante, la Giunta regionale della Valle d'Aosta ha stipulato un accordo di collaborazione con l'Istituto ed ha dato mandato a Finaosta SpA di individuare ogni soluzione utile all'insediamento nel sito industriale di Verres di una nuova linea di produzione di targhe per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori;
antecedentemente alla decisione di trasferire il *core business* dello stabilimento di Foggia in Valle d'Aosta, come da relativo piano industriale, la nuova linea di produzione era destinata al complesso pugliese, tanto che è già stato costruito un capannone *ad hoc*;
l'investimento per il trasferimento della produzione delle targhe da Foggia a Verres è stimato in circa 12 milioni di euro;
la produzione delle targhe, con i suoi 60 addetti, rappresenta quasi il 50 per cento (pari a circa 49,5 milioni di euro) del fatturato complessivo dell'Istituto poligrafico di Foggia;
con il trasferimento della produzione si manifesta il concreto rischio di una riduzione delle unità lavorative, ma soprattutto della messa in discussione dell'equilibrio economico dello stabilimento foggiano,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come valuti l'eventualità di privare la Puglia di una delle sue produzioni di eccellenza, specialmente in relazione alle ricadute in termini economici ed occupazionali ed in funzione delle infrastrutture già realizzate presso l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato con sede a Foggia per far fronte alle esigenze della nuova linea di produzione.
(4-06259)
GAETTI, MORONESE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso

che:

nel 2014, secondo i dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico, l'Italia ha registrato un consumo interno di gas naturale pari a 61,9 miliardi di metri cubi, con una contrazione di circa 8,1 miliardi di metri cubi rispetto ai 70,1 miliardi dell'anno precedente, riportando i consumi nazionali ad un valore simile a quello registrato nel 1998;

nel 2006 la società Stogit SpA ha ottenuto la concessione ventennale per lo sfruttamento del giacimento esaurito di Bordolano, nella provincia di Cremona, e ha avviato la sua conversione in un sito per lo stoccaggio di gas, che dovrebbe avere a regime una capacità di circa 1,2 miliardi di metri cubi di metano. Lo stoccaggio di metano è un'attività estremamente complessa e pericolosa essendo questo gas una risorsa energetica fossile non rinnovabile, letale, ad effetto serra e climalterante;

il pozzo metanifero n. 2 del giacimento di Bordolano fu teatro, nella primavera 1951, di un incendio che venne domato solo dopo 3 settimane e fu talmente spaventoso e impressionante da essere definito nelle telecronache di allora "peggio di un vulcano in eruzione", cui seguì una forte depressurizzazione del giacimento stesso;

il territorio del basso lombardo presenta diverse faglie e sorgenti sismiche ed è stato investito nell'ultimo periodo da diversi eventi sismici, l'ultimo dei quali ha colpito l'Emilia-Romagna nel 2012 con due scosse di terremoto talmente violente da interessare anche la provincia di Mantova. La Regione Lombardia, con la delibera di Giunta dell'11 luglio 2014, n. X/2129, ha aggiornato la classificazione sismica dei comuni elevando da 4 a 3 il rischio sismico di tutti i comuni ricadenti all'interno del territorio cremasco. Nel comune di Bordolano sono localizzate sorgenti e faglie sismiche (ITCS002 dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), capaci di generare sismi naturali di intensità M6.1 e ancora viene tramandato tra la popolazione il racconto dei danni provocati dal terremoto del 5 maggio 1802, noto come il terremoto di Soncino, al santuario Madonna della neve;

con provvedimento direttoriale dell'8 agosto 2013, prot DVA-2013-0018804, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare pone diverse indicazioni al progetto della rete di monitoraggio microsismico del sito di Bordolano, ribadendo che «qualora la sismicità registrata, in un raggio di 10 km ai "fondo pozzo" dello stoccaggio, durante le operazioni di gestione dello stoccaggio stesso, anche successivamente al fermo dell'impianto, uguagli o superi la Magnitudo Locale di 3.0, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti opportuni atti a riportare la Magnitudo Locale massima dei sismi a valori inferiori a 2.0» e che «dovrà essere realizzato un monitoraggio sismico della durata di almeno 1 anno consecutivo prima di entrata in esercizio dell'impianto al fine di determinare la condizione di micro sismicità locale *ante-operam*»;

il 14 aprile 2016 il Ministero dello sviluppo economico tramite l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna) ha informato il sindaco di Bordolano di aver autorizzato «ai soli fini minerari, l'intervento di *Work Over* del pozzo Bordolano 1 da realizzarsi con l'impianto HH220 della Hydrodrilling» solo dopo la realizzazione della variante della strada a uso pubblico carrozzabile che corre lungo la recinzione, strada vicinale della Moia, oltre i 50 metri dal centro del pozzo e la sconnessione dell'elettrodotto dal *cluster* B;

tra le opere accessorie programmate nella relazione tecnica, fornita al Comune di Bordolano dalla Stogit SpA, utili alla realizzazione dell'area sonda necessaria alle attività di manutenzione del pozzo, vengono previsti un solettone d'appoggio della sottostruttura dell'impianto di perforazione, una rete di canalette per il convogliamento delle acque e del fango di perforazione, un'area per gli esplosivi con argini in terra debitamente recintata con rete metallica e dotata di cancello carraio, un'area di sicurezza per fiaccola e, poiché la strada "vicinale delle campagne" verrà interdetta al passaggio durante le attività di *work over*, una variante temporanea alla pubblica viabilità locale posta a nordovest mediante la realizzazione di un nuovo tronco di strada. Ultimate le attività di manutenzione del pozzo si procederà con la rimozione e demolizione di tutte le opere eseguite, al livellamento finale dell'area e al ricollegamento degli impianti di esercizio dei pozzi precedentemente scollegati;

il 31 maggio 2016 l'UNMIG di Bologna ha informato il sindaco di Bordolano di aver autorizzato la variazione richiesta con istanza del 24 maggio 2016, prot. Uff. n. 2327 del 25 maggio 2016, che

prevede l'impegno da parte della concessionaria Stogit SpA a realizzare un percorso alternativo per gli utenti della strada vicinale della Moia anziché intervenire con deviazione della strada a distanza maggiore di 50 metri dal centro del pozzo. La società Stogit propone di realizzare una strada provvisoria di collegamento fra la strada "vicinale delle campagne" e la strada provinciale 25 Bordolano-Castelvisconti con una banchina larga 10 metri. La strada provinciale 25 ha un'unica banchina di 3,50 metri che rende già difficoltoso il transito di due autoveicoli in direzione opposta, è frequentata da mezzi agricoli pesanti di grandi dimensioni; nel periodo estivo la visibilità per i veicoli in prossimità delle curve è ridotta dalla presenza sui lati dalle piante di mais alte circa 2 metri, mentre nel periodo invernale è il fenomeno della nebbia a rendere la strada impervia;

gli stoccaggi di gas naturale a servizio della rete nazionale dei metanodotti realizzati in giacimenti esauriti sono considerati dal 2009 una tipologia di "attività a rischio di incidente rilevante" e quindi soggetti alla "direttiva Seveso" e al decreto legislativo n. 334 del 1999. Per eliminare la possibilità di incidente o ridurre al minimo le conseguenze di un incidente rilevante, i gestori degli stabilimenti individuati come siti con possibilità di "effetti domino", dovuti al luogo, alla vicinanza di più stabilimenti o alle sostanze presenti, devono fornire tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del piano di emergenza esterna (PEE) da parte delle autorità competenti;

prima del giugno 2013 la centrale di stoccaggio di Bordolano è stata interessata dall'iniezione di metano con una pressione dinamica di testa pozzo, pari a 148 barg circa e di 168 barg circa a fondo pozzo, e successivamente il gas immesso in giacimento veniva prelevato da un metanodotto SNAM a bassa pressione e dalla perforazione di 4 nuovi pozzi, "22 dir", "23 dir", "24 dir", "25 dir", senza che sia stato predisposto un PEE in quanto adottato solo successivamente su proposta della Prefettura di Cremona e solo per il *cluster* B del sito di stoccaggio. La funzione del PEE è infine cessata dal 2015 con lo smantellamento dei due turbocompressori e per i lavori di connessione con la rete a servizio della centrale;

alcune associazioni hanno presentato diverse osservazioni alla conferenza dei servizi con atti depositati presso la Provincia di Cremona in data 3 marzo 2015. Secondo l'associazione "Salviamo il Paesaggio, Difendiamo il territorio", coordinamento cremonese, cremasco e casalasco, trattandosi di attività a rischio di incidente rilevante, dovrebbero essere necessari per avviare l'attività alcuni documenti che a quella data non risultavano essere presentati al Comune di Bordolano, come l'elaborato di rischio di incidenti rilevanti, i piani di emergenza per il *cluster* A e la centrale di stoccaggio, o non erano pubblicati come il piano di emergenza del *cluster* B. Altri aspetti che non sembrano essere stati presi in considerazione sono il rischio di liquefazione del suolo e le significative emissioni in atmosfera;

secondo le dichiarazioni rilasciate a "cremonaoggi" il 30 luglio 2016 da Ezio Corradi del Coordinamento comitati lombardi ambientalisti e No Triv, «il consigliere comunale Luisa Pea è stata l'unica a portare all'attenzione dell'opinione pubblica questo fatto, con una interrogazione in consiglio, ma si è presa addirittura la reprimenda da parte del Sindaco, perché a suo dire certe informazioni non dovevano uscire»; inoltre i documenti relativi al progetto, depositati da aprile 2016 in Comune, vengono rilasciati su sopporto elettronico con alcuni *file* con stampa bloccata provocando ulteriori difficoltà nello studio degli atti;

il 26 novembre 2014 presso la X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, in risposta all'interrogazione 5-03119 presentata dall'on. Zolezzi e altri, si specifica che il Ministero dell'ambiente, con riferimento al sito di stoccaggio gas "Bordolano", ha effettuato la valutazione di impatto ambientale del progetto nel novembre 2009, che il progetto era in fase di realizzazione e che il sito non era ancora in esercizio e che nel dicembre 2013 era iniziato il monitoraggio sismico preventivo da realizzare prima dell'entrata in esercizio dell'impianto al fine di monitorare la micro-sismicità di fondo. Inoltre si sottolinea «che in Italia ed in particolare nella Regione Lombardia, non sono previsti piani di stoccaggio relativi alle necessità di altre nazioni»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se i 4 nuovi pozzi perforati negli anni 2012-2013 siano già stati utilizzati, e in quale periodo;

se il Ministero, la Regione Lombardia, la Provincia di Cremona e gli altri enti interessati siano stati informati dell'attività di manutenzione del sito e a chi sia stata consegnata la documentazione dei lavori di *work over*;
se l'attività di stoccaggio sia effettivamente cominciata, quali risultati abbia prodotto il monitoraggio sismico preventivo e se ne sia stata debitamente informata la popolazione;
se risulti che, a garanzia della sicurezza dei cittadini di Bordolano, il Comune interessato si sia dotato dell'elaborato di rischio incidenti rilevanti, se sia stato redatto un piano di emergenza esterno completo nonché se siano stati presi in considerazione il rischio di liquefazione del suolo e le significative emissioni in atmosfera;
se risulti che il *cluster* B verrà svuotato completamente prima di procedere con le operazioni di manutenzione, se verranno utilizzate sostanze chimiche per la perforazione del pozzo "Bordolano 1dir-A" e di quali sostanze si tratti e in quali quantità verranno impiegate;
quali iniziative di competenza intenda assumere affinché siano verificati i motivi per cui si sia deciso di realizzare un'area per esplosivi per i lavori di *work over* al *cluster* B, le tipologie di esplosivi utilizzati nonché quale uso se ne intenda fare, tenuto conto che è stata approntata un'immissione di metano nel recente passato;
quale analisi di rischio per il *work over*, per la perforazione del pozzo "Bordolano1dir-A" e per l'uso di esplosivi sia stata prodotta;
se risulti quale sia la pressione massima di esercizio e la quantità di metano prevista in immissione nel sottosuolo anche in relazione al continuo calo della domanda interna nazionale e in considerazione del fatto che non sono previsti piani di stoccaggio relativi alle necessità di altre nazioni;
se non ritenga che il convogliamento del traffico lungo la strada provinciale 25 durante le fasi di *work over* sia da ritenersi pericoloso per le caratteristiche del tracciato e se non sia opportuno che venga realizzato un collegamento ad un percorso alternativo più sicuro.
(4-06260)

LAI, ANGIONI, CUCCA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
dagli organi di informazione si è appreso di un'operazione effettuata nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza di Cagliari che ha portato al sequestro in tutta Italia di 2.500 confezioni di tonno rosso in scatola, pari a circa 8 quintali di prodotto;
il sequestro si è reso necessario poiché nelle etichette sarebbero state riportate informazioni sull'origine non corrispondenti a quelle reali: si sarebbe dovuto trattare di tonno rosso pescato e lavorato nelle tonnare della Sardegna, i militari hanno però accertato che il tonno era stato pescato in altre aree del Mediterraneo;
il prezzo di vendita risultava dunque condizionato sulla base dall'origine e dalle caratteristiche del prodotto che era stato acquistato, anche inconsapevolmente, da un migliaio di esercizi commerciali di tutto il Paese;
le indagini avevano portato già nei mesi scorsi ad un analogo sequestro di circa 14 tonnellate di tonno rosso con indicazioni sulla provenienza irregolari;
rilevato che, nonostante il prodotto non risulti pericoloso per la salute dei consumatori, è evidente però il danno arrecato non solo ai consumatori stessi, convinti di acquistare un prodotto di nicchia proveniente dalla Sardegna, ed ai pescatori sardi e alle aziende che commercializzano regolarmente il tonno rosso pescato in Sardegna,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati e riguardanti il sequestro di circa 2.500 scatolette di tonno rosso contraffatto nelle quali veniva riportata una falsa provenienza dalla Sardegna;
da quali aree del Paese risulti pescato il pesce inscatolato;
quali siano le azioni poste in atto per contrastare questi fenomeni e quali siano gli interventi previsti a tutela della pesca del tonno rosso in Sardegna;
se non sia il caso di prevedere ulteriori e più approfondite verifiche al fine di impedire che venga

commercializzato tonno contraffatto negli esercizi commerciali del Paese.
(4-06261)
CASALETTO, DE PIN - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
i casi di violenze negli asili, nella maggior parte privati, sono in aumento;
negli anni si è registrata la tendenza a favorire l'elargizione di fondi per gli istituti non statali a discapito delle strutture pubbliche che invece andrebbero incentivate;
a causa degli ingenti tagli ai fondi alle strutture pubbliche e delle interminabili liste d'attesa, si riscontra l'aumentano delle strutture private che spesso assumono degli educatori poco formati e con scarse attitudini;
pochi giorni fa i Carabinieri del comando provinciale di Milano hanno tratto in arresto in flagranza un 35enne e una 34enne, italiani ed incensurati, rispettivamente il titolare e la coordinatrice di un asilo nido del quartiere Bicocca;
sono ritenuti responsabili di maltrattamenti a danno di minori di 10 anni, percosse e lesioni personali;
nel corso delle indagini i militari hanno accertato che la struttura ospitava lattanti dai 2 ai 12 mesi e bimbi da uno a 3 anni, che sarebbero stati vittime di insulti, urla, percosse, minacce e imboccamenti forzati e sarebbero stati rinchiusi varie volte in uno stanzino buio nonostante urla e pianti disperati. Nella struttura ci sarebbe stato anche un clima di assoluta omertà e gli arrestati avrebbero più volte mentito ai genitori per giustificare la presenza di lesioni e lividi sui piccoli;
a parere degli interroganti la formazione e la cura dei bambini da 0 a 3 anni è un compito troppo delicato e deve essere assunto solo da esperti del settore e con un costante controllo pubblico, quando non esistono particolari controlli per le aperture di asili privati;
considerato che:
le regole per l'assunzione degli educatori variano a seconda delle latitudini, i maltrattamenti sono diffusi ovunque in Italia. La materia è lasciata agli ordinamenti regionali. Toscana ed Emilia-Romagna hanno emanato leggi che prevedono un coordinamento pedagogico e regole severe per la supervisione dei bambini. In Campania, Sicilia e Calabria non esistono delibere sui nidi;
sono quasi 100.000 i bambini in Italia vittime di maltrattamenti e abusi, e più della metà sono femmine. Da più di 10 anni il comitato ONU per la Convenzione dei diritti dell'infanzia chiede al nostro Paese di dotarsi di un efficace sistema di raccolta dei dati per conoscere e contrastare il maltrattamento a danno di bambini;
secondo una ricerca sui minori maltrattati in Italia, si evince che il 52,51 per cento sarebbero femmine. La trascuratezza materiale o affettiva è la tipologia preponderante di maltrattamento (52,7 per cento), seguita da violenza assistita (16,6 per cento), maltrattamento psicologico (12,8 per cento), abuso sessuale (6,7 per cento), patologia delle cure (6,1 per cento) e maltrattamento fisico (4,8 per cento);
rilevato che:
a parere degli interroganti lo Stato dovrebbe facilitare e far crescere il numero degli asili pubblici e assicurare a quelli già esistenti le necessarie risorse, limitando inoltre il proliferare di strutture private con *standard* qualitativi e formativi spesso pessimi, e attuare opportune iniziative per vigilare in maniera efficace negli asili e scuole dell'infanzia;
sarebbe necessario rendere obbligatorio, per gli insegnanti che lavorano con alunni in età evolutiva, un *test* periodico con visita psicologica, evitando così disagi che spesso si vivono all'interno di queste realtà;
sarebbe inoltre opportuno istituire una rete di prevenzione e protezione per tentare di curare al meglio i bambini già purtroppo danneggiati dai maltrattamenti e porre in essere tutte le azioni per diminuirne drasticamente il numero,
si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intendano adottare per garantire un'adeguata serenità e formazione agli alunni in età evolutiva;
se intendano vigilare maggiormente sugli asili privati e sul loro personale;

se intendano incentivare al meglio le strutture pubbliche.
(4-06262)
CENTINAIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
Poste italiane, oltre ad essere una delle aziende più grandi del nostro Paese, sia per dimensioni sia per *asset* strategici, sta portando avanti un piano di razionalizzazione che sembra orientato a seguire più una logica del guadagno puntando su assicurazioni, carte di credito, telefonia mobile e servizi finanziari in genere piuttosto che alle esigenze della collettività, sacrificando uffici che ritiene non redditizi, senza considerare la loro importanza dal punto di vista sociale e rinnegando la *ratio* propria del servizio universale, che, a tutela delle esigenze essenziali degli utenti, impone la fornitura del servizio anche in situazioni caratterizzate da bassi volumi di domanda ed alti costi di esercizio, tali da rendere l'erogazione delle prestazioni strutturalmente non redditiva ed antieconomica;
il piano di ristrutturazione che la società sta attuando in Liguria comporta un taglio di 120 posti di lavoro tra le sole province di Genova e Savona, un numero pari, se non superiore, di tagli ai lavoratori è previsto nei prossimi mesi, quando verranno interessate anche le province di Imperia e La Spezia, oltre che al centro di meccanizzazione postale di Genova aeroporto, già recentemente ridimensionato;
le decisioni unilaterali portate avanti da Poste italiane stanno creando numerosi disagi ai cittadini e ai lavoratori riducendo i livelli di servizio e senza produrre risultati apprezzabili in termini di recupero di qualità e di sviluppo;
all'interno dell'ampio programma di privatizzazioni previsto dal Governo con l'obiettivo di ridurre il debito pubblico nel periodo 2014-2017 di 0,5 punti percentuali di Pil all'anno attraverso gli introiti delle privatizzazioni e delle dismissioni immobiliari, si inserisce anche la cessione sul mercato del pacchetto azionario di Poste italiane SpA in capo al Ministero dell'economia e delle finanze e la preoccupazione è che la già disastrosa situazione possa ulteriormente peggiorare;
se i piani del Governo fossero compiuti, si perderebbe il controllo pubblico su di una delle più importanti aziende del Paese, strutturalmente fondamentale e dotata di un'autentica funzione sociale, oltre che di indubbi primati produttivi;
esiste il forte rischio che il mutato assetto proprietario porti a favorire lo sviluppo delle attività finanziarie del gruppo con un'inevitabile contrazione delle attività preposte al servizio universale, fino al loro completo azzeramento e questo avrebbe ricadute disastrose sul territorio, dal punto di vista sia occupazionale che sociale ed economico,
si chiede di sapere:
quali azioni si stiano mettendo in atto per scongiurare l'eventualità che la privatizzazione di un'azienda così importante e strategica per il nostro Paese, sia del punto di vista economico che da quello sociale, come Poste italiane, possa ledere il diritto dei cittadini di accedere ad un servizio essenziale di qualità, anche prevedendo di mantenere in mano pubblica la maggioranza del capitale azionario;
quali siano le iniziative previste per la salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori di Poste italiane in considerazione del processo di razionalizzazione che la società sta attualmente portando avanti e alla luce della privatizzazione della società.
(4-06263)
GAMBARO, BARANI, Eva LONGO, SCAVONE, AMORUSO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
nelle ultime settimane, secondo quanto riportano gli organi di stampa nazionali, la Corte di giustizia europea ha bocciato la proroga automatica decisa dall'Italia per le concessioni demaniali marittime e lacuali fino al 31 dicembre 2020, dunque le concessioni sulle spiagge italiane vanno messe a gara in ossequio alla direttiva Bolkestein 2006/123/CE;
la pronuncia della Corte sottolinea che "Il diritto dell'Unione osta a che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati" e che "tale proroga

prevista dalla legge italiana impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati";
con tale sentenza, la Corte rileva che in punto di diritto spetta ai giudici italiani verificare se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, che è la fattispecie in cui si applica l'articolo 12 della direttiva servizi; in questo caso, la Corte ha precisato che il rilascio delle autorizzazioni per lo sfruttamento economico delle spiagge "deve essere oggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità";
i giudici di Lussemburgo hanno quindi rilevato che "la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione";
la Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero, certo "la proroga automatica della sua assegnazione a un'impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento";
il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza,
si chiede di sapere:
come il Governo intenda condurre il regime transitorio che porterà l'intero comparto degli esercenti gli stabilimenti balneari italiani verso una disciplina che si conformi alla volontà di Bruxelles, garantendo i livelli occupazionali esistenti;
come sia possibile tutelare gli enormi investimenti economici prodotti in questi anni dagli operatori del settore, in considerazione di una consistente proroga temporale, ora negata dalla Corte, prevedendo altresì i criteri per stabilire il reale valore delle imprese, tenendo conto degli investimenti realizzati, del valore commerciale e dell'avviamento, la professionalità e l'esperienza acquisita dagli attuali concessionari.
(4-06264)

CAPPELLETTI, ENDRIZZI, GIROTTO, TAVERNA, GAETTI, MARTELLI, GIARRUSSO, SERRA, DONNO, MANGILI, MONTEVECCHI, PAGLINI - *Al Ministro della salute* - Premesso che l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha effettuato uno studio su 600 persone fra gli abitanti delle zone della regione veneto contaminate dalle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas);
considerato che:
con atto di sindacato ispettivo presentato al Senato ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tuela del territorio e del mare (3-02619) veniva chiesto di sapere le risultanze dello studio;
nella seduta n. 360 del 6 luglio 2016 della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), il Sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo, rispondeva (anche mediante nota scritta, depositata presso la segreteria della Commissione, prot. 21 giugno 2016 - 0017655 a firma del presidente dell'ISS), precisando che "I risultati dello studio sono stati illustrati dal Responsabile scientifico dello studio per l'Istituto Superiore di Sanità in due presentazioni pubbliche organizzate dalla Regione Veneto tenutesi a Venezia il 20 e 21 aprile 2016";
il primo firmatario della presente interrogazione e di quella citata chiedeva che i dati messi a disposizione da parte del Ministero fossero resi noti anche in forma disaggregata;
nella stessa data della risposta, il primo firmatario inviava al presidente dell'ISS richiesta di accesso e di estrazione di copia degli atti relativi ai risultati dello studio di biomonitoraggio sulla popolazione veneta relativamente alla concentrazione di Pfas, con particolare riferimento ai risultati disaggregati divisi comune per comune e per fasce d'età illustrati a Venezia nelle giornate del 20 e 21 aprile 2016;
con missiva del 29 luglio 2006, prot. 19439/AMPP.06, il direttore del Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria dell'ISS, dottoressa Loredana Musmeci, rispondeva che "quanto

richiesto risulta essere stato emesso su espressa e specifica richiesta della Regione Veneto che ad ogni buon conto risulta detentore stabile dello stesso: in considerazione di questo di ritiene che sia la Regione Veneto stessa a dover rendere disponibile, con esito positivo la documentazione richiesta",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che ISS e Regione Veneto hanno mantenuto riservati i dati disaggregati dello studio di biomonitoraggio, divisi comune per comune e per fasce d'età;
quali siano i motivi della mancata diffusione dei dati, in particolare quelli relativi alla popolazione coinvolta;
se, e con quali modalità, intenda intervenire affinché siano resi di pubblico dominio i risultati disaggregati dello studio.
(4-06265)

BAROZZINO, MUSSINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il 19 luglio 2016, a due delegati Filt-Cgil che lavorano presso la WorK Service e Ilia D.A., cooperative in appalto presso la Castelfrigo di Castelnuovo Rangone (Modena), è stato impedito di entrare in azienda, rendendo esecutivo un provvedimento disciplinare di sospensione, subito impugnato dal sindacato, in quanto le motivazioni erano infondate, strumentali e finalizzate all'allontanamento dei delegati sindacali che hanno svolto le loro funzioni a tutela dei lavoratori;
le richieste della Filt-CGIL di un incontro con l'azienda non hanno mai ricevuto risposta;
la Filt si è attivata per richiedere, presso la Direzione territoriale del lavoro, la costituzione della commissione di conciliazione e arbitrato, il 21 luglio 2016;
il 27 luglio, il prefetto di Modena ha invitato le parti, convocate al tavolo di consultazione, a comportamenti leali e responsabili;
ciò nonostante, le società cooperative hanno comunicato il licenziamento, oltre tutto attraverso una procedura anomala, ovvero comunicando per posta certificata al sindacato, senza avviso diretto ai due lavoratori;
la vicenda Castelfrigo è emblematica del distretto delle carni modenese: non si applicano i contratti nazionali negli appalti, si dividono i lavoratori mettendo in contrapposizione i diretti e gli indiretti; le imprese ricorrono alla costituzione di false cooperative con l'unico obiettivo di contenere i costi e strumentalizzando il ruolo del socio-lavoratore;
"il Patto per il lavoro sottoscritto in Emilia-Romagna è carta straccia" avrebbe dichiarato un legale della Castelfrigo, dimostrando un comportamento totalmente irresponsabile: ciò a dimostrazione che sino a quando le aziende non risponderanno della loro responsabilità sociale, della mancata applicazione degli accordi sottoscritti, del rispetto delle norme vigenti, il problema della dequalificazione del distretto delle carni modenese, compresa la scelta di competere nel mercato comprimendo costi e diritti del lavoro, non troverà soluzioni e sarà sempre più presente il rischio dell'infiltrazione della malavita organizzata e di imprese fatiscenti nate per "guadagnare" a scapito della qualità dei prodotti e del lavoro",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare le cause e le modalità del licenziamento dei due delegati sindacali;
se non ritenga la procedura di licenziamento del tutto irrituale;
se non ritenga, nei limiti delle proprie competenze, di dovere indagare in merito alle condizioni dei lavoratori del distretto delle carni di Modena e di dover richiamare le associazioni datoriali all'applicazione integrale dei contratti.
(4-06266)

DI BIAGIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
sussistono forti criticità in capo al personale docente precario con un'anzianità pari o superiore a 36 mesi di servizio presso le istituzioni scolastiche italiane;
la Corte europea, nella sentenza "Mascolo" del 26 novembre 2014, ha sancito il contrasto della normativa italiana con quella europea, in merito all'assunzione di personale di ruolo delle scuole

statali, in quanto il nostro attuale sistema non prevede misure dissuasive e preventive dell'abuso di contratti a termine;

in particolare nella citata sentenza si rilevava quale elemento critico il fatto che la normativa italiana autorizzasse " in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo";

la Corte europea peraltro evidenziava come la nostra normativa nazionale "da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato";

gli accordi europei che regolano la materia impongono agli Stati di indicare ragioni oggettive che giustifichino la reiterazione dei contratti a termine, ponendo anche un limite temporale ed eventuali sanzioni per gli inadempienti (direttiva 1999/70/CE);

nella sentenza n. 187 del 2016 sul precariato scolastico la Corte costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino";

al fine di porre rimedio a tali criticità superando le evidenze della Corte europea, la legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona scuola) ha previsto all'art. 1, comma 131, che "A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi";

tale disposizione si porrebbe a completamento di un quadro assunzionale che prevedrebbe concorsi ogni 3 anni al fine di sopperire alle esigenze di organico. E tuttavia, trattandosi di dinamiche legate ma al tempo stesso autonome, che scontano farraginosità di sistema, le tempistiche di approvazione e definizione dei canali concorsuali rischiano di non collimare con le effettive esigenze del sistema scuola, né tantomeno con le esigenze lavorative degli insegnanti precari;

il dispositivo normativo, lungi dall'aver risolto il problema, sta definendo una situazione di forte criticità in capo al personale docente, giacché configura una situazione in cui di fatto coloro che abbiano già maturato nell'insegnamento un'anzianità di servizio, come supplenti, pari a 36 mesi, ma non siano rientrati ancora in un piano di stabilizzazione assunzionale, non possano proseguire nell'insegnamento e si vedano scavalcati da personale con una minore esperienza professionale;

di fatto l'imposizione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, alla durata complessiva del contratto a tempo determinato, non essendo vincolata ad un'assunzione definitiva al termine dei 36 mesi stessi, si risolve di fatto in un annullamento dell'esperienza e della professionalità maturata da docenti che da anni sostengono il sistema scolastico italiano con grande sacrificio;

tale situazione rischia di generare il moltiplicarsi di ricorsi in sede amministrativa, con conseguente aggravio di spese per il sistema statale. Peraltro, nonostante la legge n. 107 del 2015 abbia istituito al comma 132 anche "un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016", la norma non sembra aver ancora

trovato una chiara attuazione;
la situazione, che è resa ancor più complessa dal sovrapporsi delle dinamiche legate al piano straordinario di assunzioni definito dalla legge n. 107 del 2015 nonché dalle dinamiche legate al concorso docenti 2016 attualmente ancora in corso, rischia di esplodere in prossimità del mese di settembre allorché è presumibile che ci si trovi nella necessità di stipulare nuovamente contratti di supplenza, stante la sussistenza di classi di insegnamento prive di un numero sufficiente di docenti abilitati e in possesso dei requisiti;
è opportuno ricordare che in sede di approvazione del "decreto Milleproroghe" il Governo ha assunto un preciso impegno finalizzato a rinviare la data di conteggio dei 36 mesi: una circostanza che consentirebbe ai precari della scuola di proseguire nel loro servizio, rispondendo anche alle esigenze di organico del sistema scolastico,
si chiede sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare le opportune iniziative di monitoraggio, anche di concerto con le associazioni di categoria, della situazione del precariato scolastico finalizzate a definire un quadro realistico delle criticità attualmente vigenti e offrire soluzioni di rettifica quanto più rispondenti agli obiettivi di tutela e rispetto della professionalità e dell'esperienza maturata;
quali iniziative intenda attivare al fine di rettificare la situazione evidenziata, dando seguito agli impegni presi in sede di legge di stabilità, per consentire ai precari della scuola di proseguire nel loro lavoro nel rispetto dell'esperienza e professionalità maturata, soddisfacendo allo stesso tempo le esigenze di organico delle istituzioni scolastiche.
(4-06267)

ARRIGONI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con la legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta legge Delrio) sono state riorganizzate e riviste le funzioni fondamentali delle Province, trasformate a loro volta in enti territoriali di area vasta di secondo grado, e istituite 10 città metropolitane;
entro il 31 dicembre 2014 sarebbero dovute essere approvate da tutte le Regioni le leggi di riordino delle funzioni delegate o trasferite alla Province, ma già nel settembre 2014, un accordo siglato in sede di Conferenza unificata, ha trasformato la suddetta data in termine per la presentazione di idonei dispositivi normativi e non più di approvazione delle leggi regionali;
la riforma quindi, ad oggi, dopo 2 anni, non è stata ancora completata ed anzi l'Esecutivo continua a prorogare termini, scadenze e funzioni, trasformando in permanente questa situazione di incertezza e *caos*. Le Province continuano di fatto ad esistere e continuano a svolgere alcune attività, ma in condizioni di estremo disagio, a causa di mancanza di risorse e di continui tagli da parte dello Stato centrale, che, negli ultimi 5 anni, hanno raggiunto un importo complessivo di 3,74 miliardi di euro a cui si aggiunge un taglio di 900 milioni di euro nel 2016;
la disastrosa situazione finanziaria di questi enti ha perciò obbligato il Governo a dover inserire, in sede di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", convertito recentemente in legge, una norma per riassegnare, alle Province delle regioni a statuto ordinario, 48 milioni di euro, a valere sul Fondo per il federalismo amministrativo, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste proprio dalla legge Delrio;
con lo stesso intervento, si sono riassegnati alla Province, altresì, per il 2016, i fondi (100 milioni di euro) previsti dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 656) per gli accordi ANAS, destinati ad attività di manutenzione straordinaria della rete viaria;
nonostante la cogenza degli obiettivi finanziari da dover raggiungere e la necessità, nonché l'opportunità, di dover ripartire gli oneri tra tutti livelli di governo, l'Esecutivo non sembra però aver tenuto in dovuto conto la situazione delle Province e, tra queste, di quelle che potrebbero rischiare di dichiarare il dissesto finanziario, se non lo hanno già fatto;
la Provincia di Lecco, ad esempio, a causa dell'impossibilità di approvare il bilancio preventivo entro il 31 luglio 2016, per un disequilibrio per le sole funzioni fondamentali pari a circa 5,2 milioni di euro, dal 1° agosto è entrata in gestione provvisoria;

in questa preoccupante situazione finanziaria, ulteriori difficoltà si aggiungono a quelle già esistenti, provocate dallo stato transitorio e di incertezza in cui la legge Delrio ha messo le Province: come ha spiegato, in sede di Consiglio provinciale, il vicepresidente Giuseppe Scaccabarozzi, con l'avvio della gestione provvisoria si arriverà all'interruzione di una serie di servizi, tra i quali quelli per i disabili e il trasporto pubblico locale;
la Provincia di Lecco, quindi, potrebbe rischiare il commissariamento, e con essa tutte le altre Province in bilico, sommandosi a tutte quelle che hanno già dichiarato il dissesto o il pre-dissesto, e resterà in gestione provvisoria, a causa della mancata approvazione del bilancio, fino a fine settembre 2016, quando, le attribuzioni dei 48 milioni di euro stanziati per le funzioni fondamentali e dei 100 milioni di euro provenienti dall'ex fondo ANAS, saranno formalizzati e suddivisi;
in realtà, già oggi è evidente come questi fondi non saranno assolutamente sufficienti: non a caso l'Unione delle Province d'Italia, in sede di conversione del citato decreto-legge n. 113 del 2016, aveva richiesto che fossero 124, e non soltanto 48, i milioni attribuiti alle Province per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, proprio sulla base dell'analisi tecnica compiuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, tanto più che si contano 50 Province sulla soglia del dissesto, su un totale di 75 Province delle regioni a statuto ordinario;
inoltre, non si comprende bene la *ratio* della destinazione a spese in conto capitale (ossia per la manutenzione straordinaria delle strade) dei 100 milioni di euro provenienti dal fondo ex ANAS; le Province, infatti, hanno già importanti difficoltà nell'erogazione delle spese correnti, e per di più, visto che presto, almeno nelle intenzioni del Governo, dovranno scomparire, non hanno un bilancio di previsione triennale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, al fine di prevenire l'aggravarsi della situazione delle Province che porterebbe inevitabilmente ad un'ulteriore riduzione dei servizi, se non persino ad una mancata erogazione, non ritenga opportuno prevedere nella prossima manovra finanziaria o anche attraverso provvedimenti d'urgenza: un incremento delle risorse stanziate a favore di questi enti; di consentire l'utilizzo dei 100 milioni di euro, riattribuiti ora alle Province per la manutenzione straordinaria della rete viaria, anche per la copertura delle spese correnti; di consentire lo svincolo e l'utilizzo, anche parziale, delle alienazioni, comprese quelle da INVIMIT, società del Ministero dell'economia e delle finanze.
(4-06268)

DIVINA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) ha modificato, all'articolo 1, comma 35, l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;
secondo tale normativa, nella forma ora vigente, è attribuito un credito di imposta "a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019";
il credito di imposta opera nella misura del 25 per cento delle spese, e fino al 50 per cento per alcune, sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti, realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;
in base alla corrente normativa europea sulla disciplina degli aiuti di Stato, sembrerebbe essere dubbia l'affermazione che il credito di imposta su ricerca e sviluppo non rientri in questa fattispecie;
ad oggi, non sembra che la Commissione europea sia intervenuta con un caso EU Pilot o di infrazione, sulla tematica in oggetto e l'unico strumento per dirimere la questione sembra essere la circolare dell'Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 n. 5/E;
nella circolare, l'amministrazione finanziaria elenca alcune delle agevolazioni nazionali cumulabili: il credito d'imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati di ricerca, la Sabatini-*ter* (decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), il decreto-

legge n. 91 del 2014, il Patent Box, l'ACE e i super-ammortamenti; la circolare è però incentrata sul tema della cumulabilità e vi si accenna soltanto al fatto, che il credito d'imposta non sia un aiuto di Stato, ma una misura di carattere generale, che non rileva ai fini del calcolo degli aiuti *de minimis*;
la stesse specifica poi che la condizione del cumulo è da verificare nel fatto che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente e che sarà quindi cura dell'impresa analizzare il cumulo con le diverse agevolazioni regionali o comunitarie, per capire se concedono anche esse la possibilità di cumulo;
si ricorda, a questo proposito, che i vigenti criteri applicativi della legge della Provincia autonoma di Trento del 13 dicembre 1999, n. 6, recante interventi per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile, stabilisce, in via generale, il divieto di cumulo con altri interventi similari, prevedono, al contempo, una espressa deroga per le misure fiscali previste a favore delle imprese, qualora siano riconosciute come non costituenti aiuti di Stato;
sembrerebbe, dunque, opportuno un intervento del Ministero dell'economia e delle finanze, che escluda, con maggiore precisione, l'appartenenza alla fattispecie degli aiuti di Stato per la disciplina del credito di imposta su ricerca e sviluppo, al fine di creare maggiore certezza di diritto per le imprese su tutto il territorio nazionale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno chiarire, anche con propria circolare ministeriale, che la disciplina sul credito di imposta su ricerca e sviluppo prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato dal comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rientri, in base alla normativa europea, nella fattispecie degli aiuti di Stato.
(4-06269)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
si sono concluse da poco le valutazioni delle prove scritte relative al concorso per assegnare 63.712 posti a cattedra nel corso del triennio 2016-2018, così come stabilito dalla legge n. 107 del 2015, meglio nota come "la Buona Scuola";
a tal proposito numerose sono già state le segnalazioni di inefficienze e di pressapochismo che hanno caratterizzato la gestione di tutto il concorso dalle sue fasi iniziali fino ad oggi;
la più recente vicenda, ma sicuramente non l'ultima, riguarda un'insegnante del Lazio, che si è vista recapitare dall'Ufficio scolastico regionale una *e-mail* di ammissione agli orali, pur non avendo partecipato nemmeno alla prova scritta e che perciò ha denunciato il fatto assurdo sui *social network*;
questa paradossale situazione "la dice lunga" sulla gestione del concorso, con cui si dovrebbe definire la stabilizzazione dei docenti precari: anomalie nelle procedure concorsuali e nella formazione delle commissioni esaminatrici, compensi risibili per i commissari, griglie di valutazione pubblicate dopo la prova scritta, così che i concorrenti non hanno potuto conoscere i criteri in base al quale sarebbero stati valutati, addirittura una docente bocciata agli scritti, ma richiamata dall'Ufficio scolastico regionale a far parte di una commissione giudicatrice, e addirittura il caso di Palermo, dove i candidati sono stati chiamati a riconoscere i propri elaborati dopo la valutazione, perché erano stati persi i codici che permettevano di abbinare lo scritto al candidato;
con una tale quantità di imprecisioni e irregolarità anche molto gravi, sorgono molti dubbi sulla qualità delle valutazioni degli elaborati dei candidati, vista anche la quantità di bocciature seguite alla prova scritta,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro in indirizzo, al fine di assicurare il regolare svolgimento del concorso;
se non ritenga necessario ripetere il concorso, vista, ad avviso dell'interrogante, la quantità di errori e comportamenti illegittimi che lo hanno caratterizzato durante tutte le sue fasi.
(4-06270)

MAZZONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 gli appartenenti alle forze dell'ordine con la qualifica

di agenti di pubblica sicurezza "portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti", precisando altresì che "La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale";
allo stato attuale, dunque, agli agenti di pubblica sicurezza, come ad altri cittadini, può essere riconosciuta la facoltà di portare armi per difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in presenza dei requisiti previsti dalla medesima disposizione, ovvero "in caso di dimostrato bisogno";
il Consiglio di Stato, Sez. I, con i pareri n. 121/99 del 16 giugno 1999 e n. 1705/02 del 12 giugno 2002, nonché, con il parere n. 162/13, del 18 gennaio 2013, ha ritenuto, in assenza di particolari situazioni di pericolo, legittimi i dinieghi alle istanze di rilascio della licenza, *ex* art. 42 del TULPS, poiché, "pur in presenza di eventuali situazioni di pericolo, l'interessato può far fronte alle stesse con la pistola d'ordinanza, la quale, oltre ad essere a sua disposizione permanentemente, è anche pienamente adeguata, per caratteristiche tecnico balistiche, alle esigenze di difesa personale";
considerato che:
alla luce di quanto esposto, i prefetti sono stati sensibilizzati a non concedere il porto d'armi agli appartenenti delle forze di Polizia in servizio, pur facilitandone la concessione a determinate categorie, ritenute a rischio, quali, ad esempio, gioiellieri e benzinai;
le forze di Polizia hanno in dotazione una pistola di ordinanza, con 2 caricatori contenenti quindici colpi totali. Il secondo caricatore viene fornito di fatto vuoto e viene, dunque, dato in dotazione, soltanto al fine di alleggerire la molla interna della pistola, attraverso un passaggio periodico dei proiettili da un caricatore all'altro;
le pistole di ordinanza, viste le dimensioni, sono eccessivamente visibili in caso di trasporto delle stesse da parte degli agenti fuori servizio, allorché questi non indossano, quindi, le divise di ordinanza. Tale circostanza induce, spesso, gli appartenenti alle forze dell'ordine fuori servizio ad essere disarmati per evitare allarme di carattere sociale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce del particolare momento storico che vede un sempre più elevato allarme terrorismo, non ritenga opportuno agevolare la concessione del porto d'armi agli appartenenti alle forze dell'ordine liberi dal servizio, facilitando, in tal modo, la possibilità che questi siano, eventualmente, sempre armati asservendo, all'occorrenza, alle loro funzioni, anche al di fuori dell'orario di lavoro.
(4-06271)

DIVINA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo l'interrogante:
quanto riportato da "Il Giornale", nell'edizione del 29 aprile 2016, conferma che le ripetute denunce della Lega Nord contro le politiche dell'immigrazione attuate dal Governo Renzi sono tutt'altro che demagogiche;
da mesi si ribadisce che le scelte del Governo sono fuori da ogni logica e fanno gridare vendetta, in nome di chi è rimasto senza lavoro, di chi vive la crisi e di tutti quei cittadini che, per un motivo o per l'altro, hanno bisogno di un concreto supporto delle istituzioni;
l'ultimo episodio, a dir poco vergognoso, sarebbe accaduto nel quartiere Salinella di Taranto, dove sarebbero stati sfrattati, senza alcun preavviso, dal centro di accoglienza gestito dall'associazione ABFO, presso una scuola comunale in disuso, 47 italiani bisognosi, per poter ospitare gli immigrati che continuano a sbarcare senza sosta sulle coste italiane;
a ritenere la situazione "disumana" e "inaccettabile" addirittura il parroco del Sacro Cuore, don Luigi Larizza, che si è fatto avanti, per ospitare nella propria parrocchia gli italiani sfrattati «"io gli sto offrendo un tetto ma solo non posso fare molto. Nessuno li aiuta. Sono stati costretti a vivere per strada. A dormire in stazione, al pronto soccorso, nei giardini pubblici"» (…) un 74enne con problemi di salute «"mi ha fatto pena. Dormiva in un giardino, ed era stato perfino aggredito dai cani randagi"»; una signora invece «"si è distesa per la prima volta su una stuoia della parrocchia, dopo dieci giorni passati nella sala d'attesa del pronto soccorso, seduta su una sedia"»;
per fotografare questa situazione vergognosa, il parroco usa la parabola del buon samaritano «"Oggi il

buon samaritano è il popolo italiano, che paga le tasse, ma resta fuori dall'albergo. Gli albergatori, che ospitano solo clandestini, invece, incassano e basta. Se i 47 italiani fossero stati immigrati e clandestini, allora si sarebbe trovato posto confortevole e garantito anche per loro"»,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se non ritenga di dover urgentemente cambiare rotta nella politica d'accoglienza, che suona sempre più a parere dell'interrogante come un insulto ai cittadini ed alle famiglie italiane.
(4-06272)

ANITORI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità delle persone disabili, c'è il contrassegno per le autovetture che, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di *handicap* o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni;
il contrassegno disabili è un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli;
si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art. 188 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e art. 381 del suo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992);
considerato che:
la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea n. 98/376/CE del 4 giugno 1998 ha introdotto il nuovo contrassegno di tipo europeo: tale atto prevede che i contrassegni auto per i disabili abbiano caratteristiche uniformi e vengano riconosciuti da tutti gli Stati membri per facilitare gli spostamenti dei loro titolari. Resta comunque agli Stati membri il compito di rilasciare il contrassegno in base alla propria definizione di disabilità e secondo le modalità e procedure da loro scelte;
il contrassegno europeo consente a un disabile, che ha diritto a particolari agevolazioni nel Paese in cui risiede, di godere dei benefici offerti ai disabili negli altri Paesi UE in cui si sposta. Quindi, il contrassegno, con il riconoscimento in tutta Europa, facilita notevolmente la libera circolazione e l'autonomia dei disabili nell'Unione;
dal 15 settembre 2012, con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2012 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2012, che recepisce la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea e modifica gli articoli di riferimento del regolamento di esecuzione del codice della strada, il contrassegno unificato disabili europeo è stato riconosciuto anche in Italia;
tenuto conto che:
dalla data del 15 settembre 2012 i Comuni hanno avuto 3 anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo, quindi, i Comuni hanno provveduto a rilasciare il contrassegno europeo per le nuove richieste ed a sostituire gradualmente i vecchi tagliandi arancioni in occasione del loro rinnovo. Dal 15 settembre 2015, quindi, i vecchi contrassegni per gli invalidi civili di colore arancione non sono più validi;
il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare di un contrassegno è riconosciuto in tutte le aree carrabili dove è ammessa anche una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità; tuttavia, è da tener presente che le modalità attraverso le quali questo accesso nelle zone a traffico limitato, nelle zone a traffico controllato, nelle aree pedonali urbane e nelle vie e corsie preferenziali viene regolamentato possono variare da Comune a Comune;
in alcuni casi, infatti, è sufficiente l'esposizione del contrassegno, mentre in altri, soprattutto se sono presenti varchi elettronici, bisogna preventivamente comunicare il numero della targa del veicolo;
quindi, secondo quanto consiglia l'Automobile club d'Italia (ACI), "per evitare di ricevere un'impropria sanzione, per cui si dovrebbe successivamente fare ricorso al Prefetto o Giudice di Pace del cmune in questione, è sempre opportuno informarsi preventivamente presso i competenti uffici del comune di destinazione";
quindi, i vantaggi dell'uso del contrassegno unificato disabili europeo, e a ben vedere la *ratio* stessa

della sua introduzione, che consiste nella semplificazione e nella facilitazione della circolazione dei disabili anche al di fuori del proprio comune di residenza, vengono annullati o comunque fortemente ridimensionati a causa della disciplina non uniforme e diversificata dettata da ciascun Comune del territorio nazionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare, nei modi e nelle sedi ritenute più efficaci, tutte le azioni necessarie per garantire il necessario coordinamento e armonizzazione delle norme degli enti locali in materia di circolazione dei disabili muniti di contrassegno europeo, affinché tali soggetti possano godere in modo pieno ed effettivo dei diritti loro riconosciuti a livello normativo, senza limitazioni burocratiche da superare volta per volta.

(4-06273)

ORELLANA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'art. 1, comma 265, lettera *d)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), dava la possibilità di fare richiesta all'Inps per il pensionamento anticipato a 2.000 soggetti lavoratori che, nel 2011, si trovavano in congedo per assistere figli con disabilità grave, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (settima salvaguardia);

tale domanda doveva pervenire all'inps entro il 1° marzo 2016;

rispetto alle 2.000 domande stimate dal Governo Renzi, nel *report* Inps di giugno 2016, relativo della 7° salvaguardia, figurano 103 domande accolte e 164 giacenti;

a parere dell'interrogante, le risorse stanziate nell'ultima legge di stabilità, per consentire il pensionamento anticipato dei genitori che, assistono figli disabili, sarebbero potute essere impiegate per estendere tale beneficio anche ai genitori che, nel 2011, fruivano dei permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, anziché dei congedi, per assistere i figli disabili, come proposto dall'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo 4-05651, presentato in Senato il 13 aprile 2016;

i genitori di familiari disabili che, fino ad oggi, hanno usufruito dei premessi previsti dalla legge n. 104 del 1992, anziché del congedo biennale, si sentono penalizzati dalle norme previdenziali in vigore, tanto più che le risorse già stanziate nella legge di stabilità per il 2016, sarebbero sufficienti a sanare questa discriminazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, con un apposito provvedimento normativo, per consentire il pensionamento anticipato anche ai genitori che nel 2011 fruivano dei permessi della legge n. 104 per assistere i figli gravemente disabili;

se non ritenga opportuno prevedere che le risorse stanziate nella legge di stabilità per il 2016 a favore dei genitori che, assistono figli disabili, non siano utilizzate per altre finalità.

(4-06274)

CROSIO, ARRIGONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

a partire dal 2 agosto 2016 è entrata in vigore un'ordinanza dell'Anas che, senza un opportuno confronto coi territori, ha imposto un limite di velocità di 90 chilometri orari sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga, considerandola alla stregua di una strada provinciale, decretando, nei fatti, un allontanamento della Valtellina, da Lecco e Milano;

sebbene l'ordinanza sia entrata in vigore, la segnaletica dei limiti di velocità sulla strada non è ancora stata modificata; pertanto gli automobilisti ricevono informazioni contrastanti e questa confusione rallenta il flusso di traffico e può creare problemi, soprattutto in prossimità dei rilevatori di velocità;

il limite, che sembra a parere degli interroganti assolutamente inadeguato per una strada a doppia corsia, che non presenta grandi insidie, come intersezioni laterali, semafori o incroci, è preoccupante, sotto un duplice aspetto: da una parte, sta creando una compressione inaccettabile dell'attività economica causando danni alle imprese del territorio e numerosi disagi per la cittadinanza, dall'altra, sta segnando un ulteriore allontanamento della Valtellina dalle principali arterie di comunicazione;

le condizioni della superstrada 36 sono oggettivamente precarie, a causa dei mancati interventi di manutenzione e messa in sicurezza, e le incertezze sui finanziamenti per le infrastrutture nei territori, uniti alla mancata ripartenza di Anas, a seguito del rinnovo dei vertici, rendono la situazione

assolutamente preoccupante, confermando l'allontanamento della politica governativa dalle reali esigenze del territorio;
un'ulteriore preoccupazione è legata alla mancanza della legge obiettivo e alla disponibilità, quindi, dei finanziamenti per le infrastrutture, comprese quelle per la tangenziale di Tirano, visto che i fondi non hanno più una destinazione certa e tutte le decisioni sono lasciate alla discrezionalità del Governo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intercedere con l'Anas, affinché venga ripristinato, in tempi rapidi, il limite di velocità in vigore prima dell'ordinanza sulla strada statale 36, visto che questa decisione unilaterale da parte della società, senza l'opportuno coinvolgimento dei territori, sta provocando rilevanti disagi per la cittadinanza e l'economia locale.
(4-06275)
ANITORI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
con un'estensione di 4,2 chilometri quadrati la zona a traffico limitato (ZTL) di Roma capitale è tra le più vaste d'Europa e ha l'obiettivo di tutelare l'immenso patrimonio storico e archeologico della Capitale d'Italia, salvaguardare la qualità della vita e incentivare l'uso del trasporto pubblico per favorire la diminuzione dell'inquinamento ambientale;
si rilevano le seguenti zone: fascia verde e anello ferroviario; ZTL Tridente; ZTL Centro Storico (diurna e notturna); ZTL Trastevere (diurna e notturna); ZTL notturna San Lorenzo; ZTL notturna Testaccio;
in particolare, l'attivazione della ZTL Tridente (A1) ha consentito il riassetto della viabilità interna e perimetrale, la ridistribuzione delle aree di sosta, l'ampliamento del perimetro e l'estensione oraria. Il Tridente è la prima isola ambientale di Roma capitale: spazi più vivibili e aree di sosta ai residenti, nuovi percorsi per pedoni e biciclette, tutela e promozione per la vocazione storico-culturale dell'intera zona;
considerato che:
secondo quanto esposto dall'Agenzia della mobilità del Comune di Roma, il transito nel Tridente è consentito ai mezzi del trasporto pubblico;
tra le categorie di soggetti a cui non si applica il divieto di accesso e transito della ZTL Tridente sono ricomprese persone con disabilità, munite di apposito contrassegno speciale di circolazione;
tuttavia, a quanto risulta all'interrogante, sono frequenti i casi in cui sono state loro inflitte sanzioni per aver attraversato la ZTL, nonostante avessero regolarmente esposto, come richiesto dalla normativa, il relativo contrassegno,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritenga opportuno adottare tutte le misure necessarie, per quanto di competenza, affinché i diritti dei disabili siano garantiti in modo efficiente;
se non sia il caso di coordinare a livello nazionale le regole per l'accesso alle zone a traffico limitato dei Comuni italiani, in modo da garantire in ogni situazione il libero accesso dei portatori del contrassegno disabili senza alcuna comunicazione preventiva agli uffici comunali preposti, come invece attualmente richiesto.
(4-06276)
PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, DONNO, GIARRUSSO, TAVERNA, MORONESE, SANTANGELO, MORRA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nel Comune di Pietrasanta (Lucca) l'amministrazione comunale sta decidendo di alienare i circa 71.600 metri quadri di parcheggi, situati in prossimità degli stabilimenti balneari;
nella determinazione dirigenziale della Direzione gestioni patrimoniali del Comune di Pietrasanta (Id. Doc. 1121896 del 2016) si legge che l'amministrazione comunale sta agendo "nell'ottica di una futura ed eventuale alienazione". Tale decisione ha destato non poche preoccupazioni sulla stampa locale dove si legge che "si passerà ad una incertezza normativa" ("Il Tirreno", del 28 luglio 2016);
il capogruppo del Movimento 5 Stelle locale, Michele Lari, ha affermato che interverrà in ogni sede, per fermare questa vendita, che viene ritenuta illogica, sotto ogni punto di vista ("Il Tirreno", del 28

luglio 2016);
la fascia di terreno è urbanisticamente individuata nella cartografia del piano di utilizzazione degli arenili, senza indice edificatorio;
il Comune di Pietrasanta ha calcolato che prevede di incassare, da questa operazione di vendita, tra i 7 e gli 8 milioni di euro;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
alienare un bene che appartiene a tutta la comunità, per un presunto ed immediato ritorno economico, appare in contrasto con la funzione stessa di una amministrazione, che dovrebbe saper amministrare e gestire le infrastrutture e gli spazi presenti sul proprio territorio, valorizzandoli in vista della fruizione pubblica e nell'interesse generale della collettività;
è auspicabile che questo ennesimo tentativo di privatizzare le coste e le aree limitrofe ai lidi, consenta di far riemergere una nuova concezione sull'utilizzazione economica dei beni pubblici, che tenga conto della legittima necessità dei cittadini di godere del mare e del paesaggio, interessi garantiti dalla Costituzione della Repubblica,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto in premessa e quali iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, intendano assumere al fine di verificare e porre rimedio alle criticità paventate.
(4-06277)
CROSIO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
i servizi di gestione dei parcheggi e di riscossione dei tributi del Comune di Sondrio sono affidati alla Mazal Global solution;
nel capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi comunali, è previsto, per il concessionario, l'obbligo di assunzione di 6 persone svantaggiate, già dipendenti di AIPA SpA;
nel stesso, inoltre, si obbliga il concessionario al rispetto degli obblighi inerenti al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. La non osservanza di tali obblighi autorizza l'amministrazione a procedere alla risoluzione del contratto;
il Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera n. 3 del 13 maggio 2016, ha cancellato la Mazal Global solution dall'albo dei soggetti abilitati alla gestione di attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e da quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni. Tale provvedimento è rimasto sospeso dopo la richiesta della società di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge Marzano (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004), all'articolo 3 del decreto-legge n. 40 del 2010;
in Commissione bilancio, il 13 giugno 2016, sono già state udite le comunicazioni tra i legali di Mazal Global solution e Comune di Sondrio;
già il 14 giugno 2016 il Consiglio comunale di Sondrio aveva approvato un ordine del giorno per impegnare il sindaco e la Giunta comunale "ad attivarsi per istituire un tavolo di crisi coinvolgendo la Prefettura, come organo di Governo Statale, i Comuni della Provincia di Sondrio coinvolti dalla crisi Mazal Global Solution e le Organizzazioni Sindacali, per affrontare la situazione dei pagamenti degli stipendi dei lavoratori della società sopra indicata" e al fine di "di coinvolgere i Parlamentari del territorio per sollecitare il Ministero delle finanze alla nomina del Commissario previsto dalla legge Marzano sottolineando come priorità di intervento da parte del commissario il pagamento di tutte le mensilità";
a seguito della richiesta della società, di poter avvalersi alla legge Marzano, il Ministero dell'economia e delle finanze ha nominato un commissario straordinario;
ad oggi, però, risulta ancora il mancato pagamento di diverse mensilità e quota della tredicesima 2015 ai dipendenti di Mazal Global solution, per i servizi svolti nel Comune di Sondrio;
il 22 luglio, nel Tavolo svoltosi presso la Prefettura di Sondrio tra il prefetto, le autorità locali, le forze

di pubblica sicurezza e i rappresentanti sindacali, è emersa ancora la situazione di grave difficoltà in cui versano i dipendenti a cui non sono state corrisposte per intero tutte le mensilità,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione in cui versano ancora i dipendenti assunti attraverso processi di inserimento tramite cooperative e non intendano assumere iniziative affinché si acceleri, in via prioritaria, la questione del pagamento delle mensilità dei dipendenti in stato di necessità ormai da diversi mesi, tenuto anche conto della presenza di persone svantaggiate tra questi ultimi, anche al fine di non interrompere il sevizio di gestione dei parcheggi, importante per l'intera comunità.
(4-06278)
LO GIUDICE, RICCHIUTI, CIRINNA', AMATI, D'ADDA, GATTI, GUERRA, LAI, LO MORO, MASTRANGELI, MATTESINI, MIGLIAVACCA, ORELLANA, PALERMO, PEGORER, PETRAGLIA, PUPPATO, Maurizio ROMANI, SPILABOTTE - *Ai Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la Regione Lombardia, attraverso la sua Giunta, ha più volte esplicitato l'intenzione di adoperarsi per il contrasto della non meglio specificata "teoria *gender*" e la promozione della "famiglia naturale";
questi interventi risultano in contrasto con il tentativo di incardinare la Strategia LGBTI nazionale e di rimuovere le disparità di trattamento attraverso nuovi istituti, come le unioni civili tra persone dello stesso sesso;
il 31 marzo 2010, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha varato la raccomandazione CM/Rec(2010)5 agli Stati membri sulle misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;
la raccomandazione contiene una parte relativa all'istruzione, che recita, al punto 31: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o di altro tipo appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di garantire l'effettivo godimento del diritto all'istruzione, senza discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere; ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei giovani all'educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere», e, al punto 32: «Tenendo nel debito conto l'interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere la comunicazione di informazioni oggettive sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, per esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d'azione per promuovere l'uguaglianza e la sicurezza e garantire l'accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati per combattere la discriminazione»;
a seguito di tale raccomandazione, il Consiglio d'Europa ha varato il programma "Combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere";
la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le pari opportunità, firmata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità il 16 aprile 2013, prevede l'assegnazione dell'obiettivo operativo "Programma di prevenzione e contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e promozione dell'inclusione sociale delle persone LGBT" all'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ai sensi dell'art. 29 della legge comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
di tale programma fa parte la "Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere", detta anche strategia

LGBT, approvata formalmente con decreto del Ministero del lavoro del 16 aprile 2013;
fra gli ambiti della strategia, accanto a lavoro, sicurezza e carceri, comunicazione e *media*, è previsto un asse "educazione e istruzione" che prevede i seguenti obiettivi operativi: ampliare le conoscenze e le competenze di tutti gli attori della comunità scolastica sulle tematiche LGBT; prevenire e contrastare il fenomeno dell'intolleranza e della violenza legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere; garantire un ambiente scolastico sicuro e *friendly*, al riparo dalla violenza, dalle angherie, dall'esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere; conoscere le dimensioni e le ricadute del bullismo nelle scuole, a livello nazionale e territoriale, con particolare riferimento al carattere omofobico e transfobico, mediante una rilevazione e raccolta sistematica dei dati; favorire l'*empowerment* delle persone LGBT nelle scuole, sia tra gli insegnanti che tra gli alunni; contrastare e prevenire l'isolamento, il disagio sociale, l'insuccesso e la dispersione scolastica dei giovani LGBT; contribuire alla conoscenza delle nuove realtà familiari e superare il pregiudizio legato all'orientamento affettivo dei genitori per evitare discriminazioni nei confronti dei figli di genitori omosessuali;
premesso altresì che la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", reca, al comma 16 dell'articolo 1, disposizioni per l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;
considerato che:
la deliberazione di Giunta regionale della Lombardia n. 5251 del 31 maggio 2016 ha attivato in via sperimentale uno "sportello della famiglia" che promuova azioni di "informazione sui diritti della famiglia con riferimento all'educazione culturale e scolastica dei figli, con particolare attenzione al diritto di accesso e condivisione dei Piani scolastici dell'offerta formativa (POF), nonché dei progetti culturali delle Amministrazioni Locali e della loro offerta culturale sul territorio", e che fornisca un "servizio di raccolta e analisi di segnalazioni e richieste di supporto e sostegno presentate a Regione Lombardia attraverso il *Call Center* regionale e la casella mail istituzionale dedicata";
la finalità dell'iniziativa, volta alla denuncia delle "aberranti lezioni ispirate alla teoria *gender*", è stata resa nota a mezzo stampa dall'assessore per le culture, identità e autonomie della Regione Lombardia Cristina Cappellini;
per l'erogazione del servizio sono stati stanziati 30.000 euro;
il bando regionale per l'erogazione dei servizi dello "sportello della famiglia" è stato vinto dall'Age, Associazione genitori;
considerato altresì che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha manifestato l'intenzione di promuovere nelle scuole nuove attività per il contrasto a tutte le forme di discriminazione,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dell'iniziativa e se abbia valutato l'opportunità di segnalarne l'inutilità, se non la pericolosità, in assenza di insegnamenti o attività extracurriculari ispirate alla fantomatica teoria *gender*;
se intenda rendere noti i tempi e le modalità di attuazione dei programmi volti a rimuovere le discriminazioni basate su orientamento sessuale e identità di genere nelle scuole.
(4-06279)
PAGLINI, BOTTICI, TAVERNA, PUGLIA, CAPPELLETTI, DONNO, SANTANGELO, MORRA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
Jeppesen è un'azienda con sede a Massa che opera nel settore della *high technology*;
la società è ciò che resta della casa madre C-Map, costituita negli anni '80 a Marina di Carrara (Massa e Carrara) da due ingegneri che ebbero l'intuizione di sviluppare la cartografia nautica vettoriale e produrre *plotter* per la navigazione. Negli anni '80 e '90 l'azienda è cresciuta rapidamente, affermandosi sia nel ramo della navigazione da diporto (*light marine*), sia in quello della navigazione

professionale (*commercial navigation*);
nel 2007 la C-Map è stata venduta al gruppo Boeing. C-Map fu posta sotto l'azienda controllata Jeppesen Sanderson, che, essendo *leader* nel settore della cartografia aeronautica, presentava affinità e prospettive di crescita per la neo acquisita C-Map;
tuttavia la C-Map, diventata Jeppesen Marine, aveva già cominciato un lento declino dovuto alla mancanza di interesse e impegno della casa madre Boeing a valorizzarne le risorse e le potenzialità nonché all'inadeguatezza del *management* locale, che non ha saputo affrontare efficacemente le sfide del mercato;
a giudizio degli interroganti, è evidente che per Boeing la C-Map era solamente una delle tante aziende acquisite nell'ottica della politica delle acquisizioni che molte multinazionali attuano come strumento di crescita per acquisire brevetti e pacchetti clienti. Non sempre però a queste scelte fa seguito l'interesse concreto, reale, di guidare le aziende acquisite verso la sviluppo;
risulta agli interroganti che Boeing non ha mai attuato cambi del *management* né una reale azione di *governance* dell'azienda che, persa la guida del fondatore storico, è rimasta totalmente priva di un *top management* capace di gestire nel modo migliore il futuro dell'azienda e dei propri dipendenti;
Jeppesen Marine ha cominciato subito dopo l'acquisizione a cumulare perdite, causate soprattutto dalla mancanza di fatturato, cioè dall'incapacità di essere presente sul mercato in modo competitivo a differenza di altri soggetti, come la società Navionics, che ha infatti sorpassato Jeppesen Marine ed oggi detiene una fetta di mercato tripla rispetto a quella della C-Map;
a partire dal 2014, la Boeing ha deciso di disfarsi della Jeppesen Marine. Le prime conseguenze negative di questa decisione si sono manifestate nel 2014 con il licenziamento di 3 dipendenti dovuto ad un taglio di costi in Jeppesen Italia. Nel 2015 è stata aperta una procedura di mobilità per 11 dipendenti, risoltasi poi con 9 licenziamenti, in parte volontari;
a giudizio degli interroganti, è evidente, per quanto riguarda gli avvenuti licenziamenti, la volontà da parte della Boeing di rendere l'azienda più appetibile alla vendita piuttosto che attuare un vero risanamento. I *manager* responsabili del *business*, ovvero chi avrebbe dovuto sapere come raggiungere il mercato con prodotti competitivi e in grado di generare utili, sono saldamente rimasti al proprio posto nonostante le perdite di fatturato, causa primaria delle difficoltà dell'azienda;
recentemente si sono svolti incontri con le istituzioni locali e le parti sociali che non hanno portato a soluzioni adeguate;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
è necessario attuare misure concrete per mantenere salda la presenza sul territorio di aziende ad alto potenziale tecnologico, come l'azienda Jeppesen di Massa, al fine di non disperdere le competenze e le risorse umane consolidatesi nel corso degli anni;
il ridimensionamento o la chiusura di un'azienda in un periodo di profonda crisi come quello attuale rischia di rendere estremamente difficile il reinserimento dei lavoratori licenziati, causando risvolti negativi in termini economico-sociali per un territorio già duramente colpito dagli effetti della crisi economica;
il panorama economico-finanziario nazionale ed internazionale viene costantemente e sempre più velocemente ed imprevedibilmente mutato dalla globalizzazione e dalla conseguente competitività e instabilità dei mercati, unita alla speculazione di gruppi stranieri; questo fattore, insieme ad una politica nazionale poco lungimirante e unito alla mancanza di investimenti, fa sì che anche nei territori periferici la chiusura di molte aziende diventi una triste realtà sempre più presente;
come già rilevato anche in altri casi di crisi aziendali verificatisi nel Paese, intere aree industriali diventano così musei di archeologia industriale;
le conseguenti ripercussioni sull'impiego sono tangibili e le ricadute economiche negative si riverberano su tutti i settori;
l'economia di un territorio dovrebbe essere diversificata e contribuire a conservare le diverse tipologie produttive che negli anni si sono sviluppate, in quanto si tratta di un patrimonio unico ed irripetibile di competenze e professionalità che è importante conservare affinché le nostre città possano avere un

futuro;
le istituzioni, a livello nazionale e regionale, stanno affrontando in modo inadeguato questa nuova emergenza,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare, affinché non vengano compromessi gli attuali livelli occupazionali in relazione alla situazione dell'azienda Jeppesen e all'economia di tutto il territorio apuano.
(4-06280)
PUGLIA, CAPPELLETTI, NUGNES, MORONESE, PAGLINI, DONNO, SANTANGELO, CASTALDI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
nel Comune di Giugliano, in provincia di Napoli, a circa 8 chilometri a nord del monte di Cuma, nell'area lungo la sponda sinistra dell'emissario del lago Patria, delimitata dalla via lago Patria a est, la via Domiziana a sud e la strada statale n. 7 Quater a ovest, è situato il parco archeologico di Liternum, il cui sito rimanda all'antica città di Liternum, che insieme a Volturnum, Puteoli, Salernum e Buxentum, fu una delle cinque *coloniae civium romanorum* fondate nel 194 a.C.. Il sito, con una superficie di 85.000 metri quadrati, numerosi e ampi resti (teatro, tempio, basilica, botteghe, criptoportico, terme, ambienti voltati), a cui si aggiungono diverse pertinenze (resti di isolati urbani, aree di necropoli, strutture pertinenti all'anfiteatro) sparse, al di fuori dell'area parco, nell'area immediatamente a sud, per la sua storia, l'estensione della sua area, e l'abbondanza dei suoi resti, può essere annoverato tra i siti archeologici più complessi e interessanti dell'epoca, e la sua valorizzazione, per ammissione di eminenti studiosi (tra cui Johannes Bergemann, Stefano De Angeli, Thomas Schäfer e Raimondo Zucca), assicurerebbe alla città di Giugliano e al patrimonio archeologico collettivo un'importante risorsa sia culturale che economica;
a testimonianza dell'importanza del sito, il progetto di indagine scientifica (che include scavo, analisi ed elaborazione dei dati raccolti, nonché la loro pubblicazione e divulgazione) della Freie Universität Berlin prima, ed ora dell'Università degli Studi della Tuscia, in collaborazione con la Soprintendenza archeologica della Campania. Risulta agli interroganti che il progetto procede, al momento, tra pesanti complicazioni per la difficoltà a reperire fondi per la sua continuazione e il suo corretto svolgimento, potendo solo contare su un finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, insufficiente al completamento dello scavo e alla valorizzazione del sito;
considerato che per quanto risulta agli interroganti all'interno del parco archeologico è in atto da anni, nella totale indifferenza delle istituzioni, un processo di insediamento urbano abusivo, che sta procurando danno ai resti e sottraendo superficie all'area archeologica, a favore delle molteplici strutture correlate all'inurbamento illegale: sono ormai presenti nell'area immobili adibiti ad abitazione privata, con servizi per raccolta differenziata e consegna della posta, ulteriori costruzioni spontanee e rudimentali (vera e propria baraccopoli) fungono da deposito ed ospitano materiali di ogni genere, da rifiuti vari a vecchie barche. Altre barche, riconducibili a soggetti privati e in evidente stato di attività, occupano parte dell'area in riva al fiume, e testimoniano un'attività peschiva nell'area, pur essendosi in area di "riserva naturale", quindi sottoposta a vincoli. Sono, inoltre, riscontrabili nel sito presenza di animali, di locali e depositi fatiscenti e rudimentali, contenenti mezzi agricoli e materiali vari, auto apparentemente abbandonate, di cui alcune senza targa. All'interno del parco sono, altresì, riscontrabili scarti di vegetazione ammucchiati in grande quantità e in parte incendiati, che sono estranei alla vegetazione del sito, per testimonianza documentata di abitanti della zona, ma introdotti dall'esterno, provenienti da attività di pulizia di abitazioni adiacenti, portati lì per la combustione;
considerato altresì che la situazione illustrata è pienamente documentata ed è stata già denunciata, in parte in una nota della Soprintendenza archeologica della Campania, al sindaco del Comune di Giugliano e al segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania; e, con piena dovizia di particolari, in data 9 maggio 2016, con una relazione su un sopralluogo effettuato, dalla III Commissione consiliare del Comune di Giugliano, al sindaco e ai referenti responsabili per l'assetto del territorio e i lavori pubblici dello stesso Comune, alla

Soprintendenza archeologica della Campania e per conoscenza nuovamente al segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania e al prefetto di Napoli,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano che il parco archeologico di Liternum meriti ogni sforzo politico e lungimiranza finanziaria, per assicurare al nostro patrimonio culturale ed economico un sito che, per superficie e quantità di resti, opportunamente recuperato, piuttosto che abbandonato ai processi erosivi del tempo e dell'uomo, potrebbe costituire un importante centro di attrazione di flussi turistico-culturali, con positiva ricaduta occupazionale ed economica;
se non ritengano di intervenire, nei limiti delle proprie attribuzioni, per sollecitare un'azione di bonifica del sito da occupazioni illegittime e da materiali e rifiuti, che mettono a rischio la fragilità del luogo e ne impediscono la fruibilità e il recupero.
(4-06281)
FASIOLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(4-06282)
(*Già* 3-02963)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03097, del senatore Angioni ed altri, su iniziative contro gli episodi di violenza sui bambini nelle scuole, specie dell'infanzia;
3-03103, della senatrice Serra ed altri, sulla mobilità dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado;
8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-03104, della senatrice Petraglia ed altri, sulla soppressione del servizio in abbonamento ai treni ad alta velocità per i pendolari;
11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
3-03098, del senatore Giacobbe ed altri, su iniziative per la ricostituzione della Direzione centrale convenzioni internazionali e comunitarie dell'Inps;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-03099, della senatrice Taverna ed altri, sul direttore generale dell'Aifa.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06125 del senatore Barani ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 672a seduta pubblica del 1° agosto 2016, a pagina 231, sotto il titolo "Commissioni permanenti, trasmissione di documenti" l'annuncio relativo al *Doc*. XVIII, n. 142 è sostituito dal seguente: «In data 29 luglio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), approvata nella seduta del 26 luglio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM (2016) 400 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 143).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.»
Nel Resoconto stenografico della 674a seduta pubblica del 3 agosto 2016, a pagina 79, alla fine del titolo del disegno di legge n. 2271, aggiungere le seguenti parole: "*(Approvato dalla Camera dei deputati)*" e, alla seconda riga dell'intervento del Presidente, dopo le parole: "legge nn. 2271" aggiungere le seguenti : ", già approvato dalla Camera dei deputati,".
Nello stesso Resoconto, a pagina 278, sotto il titolo "Interrogazioni, già assegnate a Commissioni

permanenti, da svolgere in Assemblea", alla seconda riga, eliminare le parole: «3-02810,».

1.5.2.3. Seduta n. 676 (pom.) del 13/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

676a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2016

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI

_____

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 677 e 679 del 14 e del 15 settembre 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 1° agosto.*

Sul processo verbale

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,40)*.

Commemorazione delle vittime del terremoto del 24 agosto 2016

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, un violento terremoto nella notte tra il 23 e il 24 agosto scorso ha devastato alcune zone dell'Italia centrale colpendo, in particolare, le località di Amatrice, Accumoli, Arquata e Pescara del Tronto.

L'Italia intera si è unita nel dolore, nel piangere l'impressionante numero di vittime e nell'ansia per la sorte dei feriti e delle persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Il triste bilancio di questa tragica calamità fa registrare ad oggi quasi 300 morti, tra cui numerosi bambini, circa 400 feriti ricoverati negli ospedali, più di 4.500 sfollati: numeri che compongono un quadro drammatico di esistenze precocemente interrotte, di infanzie spezzate, famiglie lacerate, progetti e sogni di vita assurdamente svaniti, paesi e borghi travolti dalla forza devastante della natura.

Oltre al pesante tributo di vite umane concorrono ad accrescere il nostro dolore i danni a un patrimonio storico, artistico, urbanistico di grande valore, parte importante della nostra identità e delle tradizioni culturali del Paese.

Nel momento della tragedia e del dolore ha brillato lo straordinario e meritorio impegno degli operatori della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, della Croce Rossa, del Soccorso alpino, della Forze armate, delle Forze dell'ordine, delle strutture medico-ospedaliere e di tanti, tanti volontari.

A tutti coloro che si stanno ancora oggi faticosamente prodigando nelle opere di soccorso e di assistenza vanno il plauso e la gratitudine profonda e sincera delle istituzioni e dell'intero popolo italiano. Essi rappresentano indubbiamente un esempio di quell'Italia migliore, capace di mobilitarsi di fronte alle emergenze, di accorrere in soccorso ai sofferenti, fornendo modelli ineguagliabili di abnegazione e spirito di fratellanza.

È stata una vera e propria gara di solidarietà quella a cui si è assistito nelle ore e nei giorni immediatamente successivi al sisma, con numerose persone in fila negli ospedali per donare il sangue

o impegnate ad offrire spontaneamente sostegno e beni di prima necessità. Il più bel simbolo della rinascita dei territori colpiti si è avuto quando, questa mattina, è suonata la campanella per l'inizio del nuovo anno scolastico ad Amatrice. *(Applausi)*.

Tuttavia non può trascurarsi il parere degli esperti, secondo il quale un evento calamitoso di tale entità non avrebbe avuto effetti così drammatici in termini di vite umane e di devastazione se negli anni si fosse provveduto ad una più accorta programmazione nell'utilizzo del suolo e a una progettazione degli edifici pubblici e privati coscienziosa e rispettosa delle leggi esistenti.

Certamente spetterà alle autorità competenti l'accertamento delle responsabilità connesse al mancato rispetto delle normative di appalto, di progettazione, di costruzione, di adeguamenti, con particolare riguardo agli edifici pubblici. Allo stesso tempo, tutte le istituzioni sono chiamate a concertare la propria azione per garantire che l'opera di ricostruzione si svolga nello scrupoloso rispetto delle vigenti norme antisismiche.

Occorre, inoltre, dare risposta alle legittime e giustificate istanze sollevate dagli amministratori e dai cittadini coinvolti, affinché la ricostruzione tenda il più possibile al ripristino, graduale e sicuro, dell'originario tessuto urbanistico e delle comunità di appartenenza. Dobbiamo far rinascere i paesi colpiti perché costituiscono il punto di riferimento per la vita di tante persone, punto di riferimento che non deve essere cancellato, ma recuperato e trasmesso alle generazioni future, con la sua eredità di memorie e di tradizioni.

Il Parlamento, in costante dialogo con il Governo e con le istituzioni territoriali interessate, sarà quindi chiamato, non solo ad adottare ogni misura di carattere legislativo funzionale alla ricostruzione, ma anche a monitorarne costantemente l'efficacia e la relativa tempistica di attuazione, a cominciare dalla predisposizione degli alloggi provvisori per le popolazioni sfollate e di tutte le infrastrutture necessarie per la ripresa delle attività economiche e sociali.

Nel rinnovare quindi il cordoglio profondo del Senato della Repubblica per le vittime e nel formulare un sentimento di sincera vicinanza verso i feriti, le popolazioni sfollate e tutte le famiglie colpite, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

TARQUINIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARQUINIO *(CoR)*. Componenti del Governo, ci troviamo purtroppo all'ennesima manifestazione di cordoglio nazionale. Non si vuole assolutamente strumentalizzare nulla: la tragedia è l'ultima di una lunga serie, ma ciò che è accaduto in passato, oltre a errori clamorosi, ci ha lasciato qualcosa di importante. Ci ha lasciato una Protezione civile efficientissima, un mondo del volontariato eccezionale, l'abnegazione e la professionalità dei Vigili del fuoco italiani, della Polizia, dei Carabinieri e dell'Esercito. Eppure, tutto ciò non servirà a niente se non impariamo definitivamente la lezione da quello che è stato il passato; senza demagogia, senza dietrologie, senza invocare inchieste e super inchieste (quelle le faccia la magistratura; è un suo compito). Tutte le nostre energie e quelle del Governo devono essere destinate semplicemente a risolvere i problemi immediati di questa gente, che chiede di rimanere a casa propria, di continuare a vivere là dove sono vissute le generazioni precedenti. Bisogna fare di tutto per questo accelerando quindi i tempi.

Approfitto della presenza del ministro Delrio per chiedergli di ripristinare innanzi tutto la viabilità. Il genio militare ha già dimostrato quello che sa fare.

In altre Nazioni, come in Giappone, si fanno strade anche di 5-6 chilometri - si pensi al disastro della centrale nucleare causato dal terremoto - nel giro di quindici-venti giorni. La viabilità è il primo problema per questa gente, per raggiungere le varie frazioni occorre risolverlo non in tempi biblici e con costi biblici, ma come deve essere fatto, in termini di serietà. Da parte di tutti quanti noi, e innanzi tutto dell'informazione, ci si dedichi a una sensibilizzazione continua e non a immaginare come arrestare oggi un sindaco o un altro sindaco: quello è compito della magistratura. Se ci sono colpe e responsabilità, le accerterà la magistratura. Indirizziamo tutto il nostro impegno, l'impegno del

Governo e di quest'Assemblea a far sì che questa gente seriamente abbia le risposte e che le abbia nei tempi più brevi possibili. Si può fare: lo ha fatto il Giappone, è stato fatto in altri Paesi. L'Italia non ha nulla da imparare da nessuno in termini di tecnici, di operatori e di attrezzature. Questa è la prima esigenza.

Quella gente chiede di stare a casa propria e nel più breve tempo possibile e bisogna creare le condizioni perché questo avvenga. Se questo non lo si farà diventerà la solita, vecchia storia: ci rivedremo, purtroppo - mi auguro di no; ma non dipende certo da me o da noi - al prossimo terremoto, a ripetere sempre le stesse cose. Dobbiamo agire senza demagogia. Non si può dire semplicemente che è caduto tutto, Presidente: dimentichiamo che la stragrande maggioranza degli edifici pubblici e delle scuole in questo Paese risale a sessanta, settanta, ottant'anni fa. Quindi, la valutazione da fare è se abbatterli o, se è possibile, ripristinarli in termini di serietà ed efficientismo antisismico. Non sono chiacchiere; è un'opera ciclopica che va fatta evitando ogni sorta di demagogia, perché se qualcuno vuole «infilarsi» per fare demagogia o fare *spot* elettorali di Governo o di minoranza, sbaglia. Sui problemi della gente, sui problemi dell'Italia non si gioca.

Noi come Conservatori e Riformisti metteremo tutto il nostro impegno e la nostra disponibilità; incalzeremo l'Assemblea e il Governo perché si parli di questa situazione, Presidente, ogni quindici giorni. Vogliamo sapere cosa si sta facendo.

Vi rivolgo un invito vero: non escludete i sindaci; sono i primi attori, insieme alla popolazione, rispetto a quello che deve accadere. È necessario che vengano coinvolti; devono poter dire la loro, non possono essere esclusi; devono essere i primi responsabili di quello che si fa e di quello che non si fa. Non accentriamo perché sbagliamo; accentriamo delegando, controlliamo, siamo «sul pezzo» attraverso tutte le nostre istituzioni, i nostri Ministeri, la Protezione civile. Controlliamo, ma non siamo ossessionanti, e liberiamoci da lacci e lacciuoli burocratici che bloccano spesso le opere e creano problematiche. Questa è la realtà. Diamo la libertà al cittadino di Amatrice che ha i mezzi finanziari di poter rinforzare e mettere a posto la casa senza aspettare che qualcuno gli dia l'autorizzazione; diamo le indicazioni su tutto il da fare.

Questo ci aspettiamo: la fattività, la realtà. Le chiacchiere e le utopie se le porta il tempo. È il tempo delle risposte vere e immediate, abbiamo tutti i mezzi e le possibilità di farlo.

Quanto alla generosità del popolo italiano, fino a questo punto tutti noi ignoriamo la dimensione dell'aiuto volontario; auspico pertanto che esso venga almeno dato ai sindaci, che siano responsabili della gestione; poi vi è l'encomio. I Vigili del fuoco, che non possono essere ancora così pochi, così malpagati e così male inquadrati (è il dato reale), hanno dato l'ennesima prova, come tutte le forze della Polizia e dei Carabinieri, di quanto siano affidabili per il Paese. Questo è il dato reale.

Diamo risposte vere. Su questo aspettiamo il Governo, su questo aspettiamo l'intera Assemblea, perché è un problema che riguarda l'intera Assemblea. Non ci chiamiamo fuori: siamo i primi responsabili se non sappiamo controllare. Noi proporremo che ogni quindici giorni si discuta della situazione del cratere del terremoto e che il Governo venga a rispondere e ad aggiornarci. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, anche il Gruppo della Lega Nord si associa e partecipa a questa commemorazione in ricordo delle vittime del terremoto che nella notte del 24 agosto ha colpito pesantemente il Centro Italia in quattro Regioni, in particolare nel Lazio e nelle Marche.

Il bilancio del sisma è drammatico ed è di quasi 300 morti, tutti registrati in tre paesi: Amatrice (il più colpito), Accumoli e Arquata del Tronto. È un bilancio pesante, simile a quello del sisma dell'Aquila del 6 aprile del 2009, accaduto quasi alla stessa ora, quando persero la vita 309 persone. Il forte sisma ha anche inevitabilmente prodotto centinaia di feriti, la distruzione dei centri storici e di molte frazioni di questi tre paesi (fra tutti Pescara del Tronto, completamente rasa al suolo), la distruzione del patrimonio storico-culturale, oltre ad aver creato danni in altri centri dell'Umbria e dell'Abruzzo e

conseguenze anche sul comparto economico, agricolo e del turismo in particolare.

Alla data odierna sono quasi 4.000 le persone assistite soprattutto nei campi tenda e nelle strutture allestite allo scopo o presso gli alberghi: quasi 1.000 nel Lazio, oltre 1.700 nelle Marche, 800 in Umbria e quasi 300 in Abruzzo. Con il collega Candiani alla fine di agosto ci siamo recati sui luoghi del sisma per capire la situazione e soprattutto le necessità di queste comunità. Abbiamo parlato con i cittadini, con i soccorritori e soprattutto con i tre sindaci che devono essere il perno della ricostruzione. Sui visi delle persone abbiamo trovato molta sofferenza, ma anche tanta dignità, voglia di ricominciare e di ricostruire la propria casa e il proprio ambiente.

Per il *post* terremoto mi preme sottolineare come, a differenza del sisma dell'Aquila, in particolare sono due gli aspetti che destano preoccupazione: il primo è rappresentato dalle basse temperature che già si sono registrate, soprattutto di notte, nonostante l'inverno sia ancora distante, vista l'altitudine dei territori colpiti, e che metteranno a dura prova le genti assistite nei campi tenda; il secondo è dato dalla distribuzione estesa delle zone terremotate, che presuppone una più impegnativa logistica per l'assistenza e la ricostruzione. Solo tra Amatrice, Accumoli e Arquata stiamo parlando di 100 frazioni su una superficie estesa di oltre 350 chilometri quadrati, ognuna con delle abitazioni dove i residenti colpiti vogliono - diciamo noi giustamente - permanere anche in tenda. Non ci dimentichiamo, inoltre, di Norcia e della Valnerina.

Il Gruppo parlamentare della Lega Nord rinnova i ringraziamenti a tutti coloro che dal primo istante si sono prodigati per assistere le popolazioni colpite: gli uomini della Protezione civile e dei Vigili del fuoco, le donne e gli uomini del soccorso della Croce Rossa italiana e dell'ANPAS, quelli delle Forze dell'ordine, gli alpini, i tanti volontari che si sono resi disponibili per aiutare ad alleviare i problemi; le centinaia di tecnici, geometri e ingegneri che stanno correndo per verificare le condizioni statiche e di sicurezza delle case e degli edifici pubblici per l'agibilità. Il ringraziamento va anche alla generosità di milioni di italiani che si sono mobilitati per la raccolta fondi e generi di prima necessità, rischiando persino di mandare in *tilt* la logistica.

Ovviamente il Gruppo della Lega Nord esprime sentimenti di cordoglio a tutti i famigliari delle vittime e si stringe alle popolazioni colpite che hanno perso la propria casa, il proprio opificio, gli affetti.

Il Gruppo della Lega Nord si augura che il Governo e il Parlamento varino senza indugio provvedimenti che possano rendere trasparenti, rapide ed efficaci le fasi del post-emergenza e della ricostruzione, con misure di fiscalità adeguate e con certezze economiche nei risarcimenti alle persone, alle famiglie e alle imprese che hanno perso tutto. Ovviamente seguirà anche il ragionamento sulla prevenzione.

La Lega su questi punti sarà vigile, presenterà proposte serie e "marcherà stretto" il Governo. Non vogliamo speculazioni politiche e inutili passerelle di Ministri, che rischiano di essere una presa in giro, a danno di persone che hanno sofferto già troppo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

IURLARO *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IURLARO *(AL-A)*. Signor Presidente, ricordare oggi il tremendo sisma che lo scorso 24 agosto ha colpito il Centro Italia assume un significato particolarmente pregnante, alla luce degli sforzi fatti affinché si realizzassero per tempo le opere necessarie a fare in modo che la scuola potesse riprendere anche per i ragazzi di quei Comuni, letteralmente devastati dal terremoto. Si tratta di un avvenimento molto importante, che ripaga anche degli sforzi fatti da tutti coloro che si sono adoperati per garantire che, anche ad Amatrice, le lezioni potessero oggi ripartire. Questo impegno e questa dedizione sono la rappresentazione di quello spirito che rende grande il nostro Paese e pronto a stringersi in maniera incondizionata attorno a chi ne ha bisogno. Lo si è visto, anche in questa circostanza, fin dal primo momento. Ne è stata una dimostrazione il lavoro svolto dai volontari, dalle Forze dell'ordine, dai Vigili del fuoco, dalla Protezione civile e da tutti coloro che, anche in forma privata, hanno sentito di apportare il proprio contributo in favore delle popolazioni colpite da questo evento catastrofico. Apprendere che i volontari intervenuti nelle aree colpite dal terremoto erano molti di più di quanti

effettivamente occorressero è stato per me motivo di orgoglio e lo è stato per tutti gli italiani. Si tratta di un esempio di concreta solidarietà nazionale, che ha trovato la giusta dimensione anche nelle nostre istituzioni, che si sono univocamente mobilitate per dare quelle risposte certe e immediate, che era giusto fornire fin dal primo momento a quanti si sono ritrovati, nel giro di una notte, senza più nulla di quello che si erano costruiti negli anni. Tale coesione non ha lasciato spazi a strumentalizzazioni o a polemiche e ha certamente facilitato la messa in campo di misure concrete, per porre un freno alla situazione di emergenza più immediata.

Adesso bisogna però archiviare definitivamente questa prima fase, per passare ad una successiva, che abbia i suoi effetti nel lungo periodo. È necessario accelerare i tempi il più possibile nel reperimento di quelle risorse necessarie non più esclusivamente ad affrontare la fase post-terremoto, bensì a superarla in maniera più o meno definitiva. Insistere sulla richiesta rivolta all'Europa di una maggiore flessibilità per far fronte all'emergenza in maniera adeguata è certamente un primo importante passo. Quello stesso spirito, che ha animato gli italiani, dovrebbe spingere alla solidarietà e alla coesione anche gli altri Paesi dell'Unione. Sarebbe un grande e concreto esempio di quello "spirito europeista", di cui tanto si parla, ma che troppo spesso stenta a palesarsi nella quotidianità.

C'è poi un altro aspetto che deve essere posto in primo piano, sempre in un'ottica squisitamente costruttiva e non polemica: quello della prevenzione. Molti centri storici dei Comuni italiani sono a rischio sismico. Si tratta di aree che appartengono al nostro patrimonio culturale, che va sicuramente salvaguardato, il che rende, ad esempio, ingeneroso un paragone con il Giappone e con le infrastrutture antisismiche lì realizzate. Bisogna però, al contempo, mettere in sicurezza questi centri a rischio, pur salvaguardandone la valenza storica. Si pensi ad esempio alla Turchia, dove per far fronte alle pessime condizioni di un patrimonio abitativo mal ridotto, si sono temporaneamente collocati presso abitazioni prese in affitto gli abitanti delle case che necessitano di interventi di messa a norma.

È necessario cominciare subito con un piano di messa in sicurezza degli edifici a rischio anche in Italia. Non si tratta di un'operazione facile, ma va comunque certamente organizzata in tempi rapidi, perché sul tavolo c'è l'incolumità degli italiani. E questo è tanto più vero se pensiamo agli edifici pubblici e alle scuole o alle strutture ricettive di un pubblico molto giovane in particolar modo. La sicurezza è per i cittadini un diritto, cui lo Stato ha il dovere di ottemperare. L'auspicio del Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie è dunque quello che, già nel corso dei lavori sulla legge di stabilità, così come si era da più parti convenuto, si individuino effettivamente gli interventi più urgenti da effettuare e le risorse necessarie alla loro attuazione.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, a nome del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE, esprimo la nostra solidarietà per la tragedia che ha riguardato le comunità del centro Italia, una tragedia che ha generato un dolore per le persone che non ci sono più, per quelle che oggi piangono i loro cari e che devono trovare la forza per rialzarsi e per ritornare a vivere. È in situazioni del genere che le istituzioni e tutto il Paese devono dare il meglio di sé. Troppe volte nella storia repubblicana, attorno a tragedie tanto gravi, si è unita la vergogna: vergogna per chi ha speculato o ritardato i lavori, per gli sprechi, per gli appalti gonfiati, per la scia di malcostume e corruzione che hanno generato.

Per fortuna non è sempre stato così. Ci sono state anche pagine importanti, in cui le istituzioni e la politica in generale hanno dato prova di grande responsabilità, di abnegazione e di spirito di servizio.

Oggi i cittadini di Amatrice e degli altri Comuni colpiti dal terremoto, tutte le italiane e gli italiani guardano con attenzione al modo con cui le istituzioni sapranno operare per la ricostruzione, per dare nell'immediato condizioni di vita accettabili, per riallacciare i nodi del tessuto sociale e di quello economico. E lo fanno con gli occhi di chi, in queste settimane, ha scritto pagine commoventi di profonda solidarietà e vicinanza, attraverso le raccolte fondi, l'invio di generi di prima necessità, il lavoro sul territorio delle reti di volontariato e delle squadre della Protezione civile di tutta Italia, che, poche ore dopo la tragedia, sono accorse per prestare i primi soccorsi.

Oggi, e lo dico con una punta di orgoglio, dopo solo quattordici giorni di lavoro, i bambini di Amatrice possono iniziare l'anno scolastico grazie ai prefabbricati costruiti dalla Provincia autonoma di Trento, che questa mattina sono stati inaugurati dal ministro Giannini e dal presidente della Provincia Ugo Rossi, che per l'occasione ha portato ai bambini di Amatrice i disegni e i regali dei bambini del Trentino. La nostra Protezione civile è stata tra le prime ad accorrere per prestare soccorso ai sopravvissuti e contribuire alle operazioni di recupero dei corpi delle vittime.

Voglio ringraziare tutti gli operatori e i volontari, qui in quest'Aula, così come ringrazio, a nome di tutti i trentini, tutti quelli che in queste settimane hanno raccontato di un Paese che, nei momenti difficili, sa compattarsi in un solo secondo intorno ai valori della solidarietà, dell'amicizia e della fratellanza. La velocità con cui è stato possibile l'intervento del Trentino, sia nella ricostruzione della scuola, sia nell'attivazione della Protezione civile, per giungere all'immediata attivazione del fondo di solidarietà per raccogliere nuove risorse per specifici progetti di ricostruzione, gestiti direttamente dalla Provincia, permette anche di capire cos'è la nostra autonomia: una terra solidale come tantissime altre, certamente, ma soprattutto un modello di governo che permette alla comunità di poter esprimere al meglio questa sua vocazione, che continuerà a fare la sua parte, così come è chiamato a farla anche il Governo nazionale.

Siamo d'accordo con il presidente Renzi sulla necessità di un piano straordinario attorno al quale si ritrovino tutte le forze politiche e sociali, senza distinzione alcuna. Accanto a queste risorse, decisivi appaiono gli incentivi ai soggetti e agli investimenti privati. In questa prospettiva, hanno un ruolo fondamentale sia le misure di semplificazione che il rafforzamento e l'allargamento degli incentivi fiscali, che siano aggiuntivi ad esempio agli *ecobonus*, adeguati agli obiettivi di ristrutturazione antisismica. I dati relativi all'azione e alle misure di prevenzione antisismica sono un punto strutturale e dirimente, se pensiamo che i benefici sono stimati in una media pari ad un risparmio di quattro euro di costi per la ricostruzione per ogni euro investito nella prevenzione; incentivi che siano flessibili e dunque differenziati in relazione a diverse tipologie e che impongono in primo luogo un serio censimento delle situazioni a rischio e con la priorità attribuita alla messa in sicurezza di scuole e ospedali.

Ruolo centrale dovrà essere dato ai sindaci delle comunità interessate, nella definizione di un piano organico di intervento, con l'idea che non si debbano costruire *new town* (modello applicato all'Aquila e rivelatosi del tutto errato), ma attraverso cantieri leggeri, entro un quadro di coordinamento, un sistema di cooperazione pubblico-privato fondato su crediti fiscali, con un ruolo fondamentale della Cassa depositi e prestiti e una valutazione dei costi affidata agli enti locali, già sperimentata in Emilia Romagna, e con un ruolo centrale dell'Autorità di vigilanza anticorruzione.

Condividiamo quanto espresso dal senatore a vita e collega del nostro Gruppo, Renzo Piano, in merito al senso complessivo degli interventi. Occorre essere consapevoli di dover adottare politiche che interesseranno le prossime generazioni e nelle quali l'attuale fase di emergenza sia concepita come un problema... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, partecipiamo oggi commossi, come senatori di Sinistra italiana e del Gruppo Misto, alla commemorazione di 296 persone, donne, uomini e bambini, che venti giorni fa hanno perso la vita sotto le macerie delle loro case, abbattute dal terremoto che nella notte tra il 23 e il 24 agosto ha colpito Amatrice, Accumoli, Arquata, Pescara del Tronto e molte aree limitrofe nell'Italia centrale.

Il nostro dolore e il nostro cordoglio sono profondi. Centinaia di altre persone sono rimaste ferite. Migliaia aspettano oggi l'inverno senza più una casa. Siamo loro vicini e vogliamo esprimere, anche concretamente, la nostra solidarietà, come abbiamo cercato di fare nelle prime ore dopo il terremoto, affidando la nostra solidarietà, non solo a parole e a messaggi, pur sinceri, ma anche a gesti concreti. Così come è stato concreto e impareggiabile il lavoro dei volontari della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, dell'Esercito, delle Forze dell'ordine e di decine e decine di volontari, che vogliamo qui

ringraziare. Così come è stata enorme la solidarietà espressa da milioni di italiani, subito, nelle prime ore dopo la tragedia.

Si dice che i terremoti non possono essere previsti, ma dobbiamo dire che questo è vero solo in parte. Non si possono prevedere il giorno, l'ora e il luogo preciso, ma sono note a tutti noi le zone a maggior rischio, quelle dove sarebbe stato necessario e urgente intervenire preventivamente. L'area colpita il 24 agosto era una di quelle ad altissimo rischio sismico, sulla quale si sarebbe dovuto intervenire per porle al riparo senza attendere che si verificasse la tragedia. Ma non è stato così, come per moltissime altre parti dell'Italia.

Si dice che dalle catastrofi naturali non ci si può difendere, ma anche questo è vero solo in parte: anzi, in minima parte. In altre zone del mondo ad alto rischio sismico sappiamo che gli edifici hanno resistito e che sono in grado di resistere. Certo, il nostro territorio e i nostri borghi sono diversi per complessità urbanistica e per storia. Ma era possibile, anzi sarebbe stato doveroso (e vedremo ora come si ricostruirà) intervenire in modo diverso.

Non dobbiamo ignorare, perché altrimenti non diciamo le cose come stanno, quanto accaduto nei nostri borghi, soprattutto nell'Appennino. È stato un vero e proprio tsunami, spesso frutto dell'incultura degli anni Sessanta e Settanta, di ristrutturazioni fatte senza considerare e tener conto delle norme antisismiche, con case di pietra ricoperte di tetti di cemento armato. Tutto questo è accaduto e tutto questo è quanto noi dovremo tener presente per affrontare l'opera della ricostruzione.

Oggi l'urgenza prioritaria e assoluta è dare il prima possibile un tetto agli sfollati. I sette mesi previsti - lo abbiamo detto e lo ripetiamo - ci sembrano un tempo troppo lungo; forse si può abbreviare, soprattutto alle soglie dell'inverno. Occorre fare presto e avviare immediatamente il piano per la ricostruzione.

Con altrettanta chiarezza abbiamo avanzato le nostre proposte: deve continuare il confronto su come avviare l'opera di ricostruzione. Abbiamo avanzato una proposta precisa: l'allocazione, ad esempio, di metà del fondo per le esigenze indifferibili in capo alla Presidenza del Consiglio per affrontare l'emergenza nelle aree terremotate e avviare immediatamente un'opera seria di ricostruzione. Non possiamo più accontentarci di interventi *ex post*. Troppe volte ci siamo trovati a dover commemorare le vittime di qualche sciagura e di qualche tragedia. Troppe volte ci siamo ripetuti che si sarebbe potuto, se non evitarle, almeno minimizzarne le conseguenze. È ora di farlo davvero, è ora di attuare una vera e propria rivoluzione copernicana: cambiare profondamente l'impianto culturale e progettuale e avviare - vedo qui il ministro Delrio - un grande piano per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, un piano certamente decennale, basato su interventi pubblici, detrazioni fiscali, nuove tecnologie, formazione degli operatori, che preveda non solo la ristrutturazione delle case e degli edifici, ma anche la messa in sicurezza del nostro territorio.

Ricordo che in Italia il 60 per cento degli edifici risale a prima dell'entrata in vigore delle norme sulla sicurezza del 1974 e anche quelle costruite dopo hanno spesso ignorato queste norme, come purtroppo molti casi di edifici colpiti dal terremoto confermano tragicamente.

Oggi è il giorno della tristezza, del cordoglio per i morti e della solidarietà ai feriti e agli sfollati ma deve essere - Presidente, lo dico a tutti noi e al Governo - anche il giorno della serietà e degli impegni precisi se non vogliamo trovarci, in un prossimo futuro, di nuovo qui a piangere altri morti e davanti ad altre tragedie. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'ennesima tragedia e i momenti di dolore che hanno colpito il popolo italiano, i numerosi appelli alla comune responsabilità necessitano di risposte concrete ed immediate.

Tutto il Paese si è stretto in un grande abbraccio di solidarietà attorno alle popolazioni colpite. La società tutta e la macchina dei soccorsi, come sempre, hanno risposto in modo egregio mobilitando risorse umane, strumentali ed economiche che solo popoli generosi come quello italiano riescono a

garantire. Ne approfitto pertanto per ringraziare le autorità locali, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, le Forze di polizia e il Corpo di polizia di Roma Capitale, le Forze armate e i volontari, per l'impegno e la dedizione manifestata nell'opera di soccorso, ciascuno con ruoli e compiti differenti ma tutti animati da un sincero spirito solidale e comunitario.

Ora tocca alle istituzioni dare la risposta più importante. La risposta sarà davvero efficace se si porrà al centro di qualsiasi progetto o campagna la parola «prevenzione». Ma che non sia più una parola usata per *spot* estemporanei e poi richiusa in un cassetto. Prevenzione vuol dire investire soldi, molti purtroppo per il ritardo accumulato dal nostro Paese, per garantire un reale adeguamento antisismico delle opere edilizie, *in primis* di quelle che si trovano nelle fasce territoriali a più elevato rischio sismico.

La prevenzione necessita di una mappatura certosina degli edifici esistenti in modo tale da costruire un fascicolo del fabbricato, una sorta di carta d'identità dell'edificio. Sono oltre 900.000 i fabbricati abitativi che si trovano nelle aree di massimo rischio e circa 93 miliardi è il costo stimato.

Fino ad oggi si è puntato sull'adeguamento sismico volontario attraverso la detrazione del 65 per cento per i lavori di antisismica, per il momento in vigore fino al 31 dicembre 2016, per le prime case e gli edifici produttivi ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. Questa misura, signor Ministro, certamente utile, dovrà essere rafforzata ed estesa, ma non potrà rimanere l'unica azione messa in campo come risposta ad anni di ritardo. Dobbiamo fornire una risposta seria ed adeguata e non lo dobbiamo solo alle vittime di Amatrice e del Centro Italia, ma a tutte le vittime dei passati eventi calamitosi, dal Belice all'Irpinia, dall'Umbria all'Aquila e all'Emilia, a tutti coloro che dopo eventi del genere non solo hanno perso dei cari ma hanno visto le loro abitazioni e i loro paesi cadere in pezzi; territori e popolazioni che oggi, anche a 48 anni di distanza, signor Ministro, aspettano una risposta e la chiusura di questa drammatica parentesi del loro vissuto.

Fondamentale, tanto quanto la prevenzione, è ora la fase di ricostruzione: le istituzioni coinvolte in questo lungo e complicato processo si devono adoperare affinché sia seria e tutti i centri colpiti tornino a vedere la luce lì dove sono sprofondati. Solo così la forza di queste comunità silenziose non verrà dispersa, solo così un giorno le campane potranno ritornare a suonare a festa.

Simbolo della ricostruzione può essere la scuola elementare di Amatrice: la Protezione civile di Trento ha costruito in tempo *record* un edificio modulare che ha consentito a più di duecento bambini di iniziare puntualmente l'anno scolastico. Ora dovranno ricevere simile attenzione anche tutti quegli scolari che negli altri paesi saranno costretti a tornare alle lezioni in prefabbricati, tende e strutture attrezzate.

L'attenzione e la vicinanza alle popolazioni nel lungo periodo sarà uno dei fattori decisivi per la rinascita. I riflettori non dovranno accendersi solo in occasione delle visite istituzionali, ma dovranno garantire l'informazione puntuale e la stretta vigilanza sullo svolgimento delle fasi della ricostruzione.

A livello centrale, il Parlamento, in accordo con il Governo, deve immaginare misure e strumenti affinché tali tragedie non si ripetano più: serve lo stanziamento di risorse importanti, da utilizzare secondo criteri efficaci e con la supervisione coordinata di strutture locali e centrali.

La magistratura procederà anche con tutti gli accertamenti opportuni per verificare che nel passato siano stati rispettati i parametri nella costruzione degli edifici pubblici. Già oggi sul territorio opera il commissario per la ricostruzione, cui è stato assegnato un compito gravoso e di grandi responsabilità. Proprio il commissario deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare con mezzi rapidi, in accordo con i rappresentanti delle istituzioni locali e senza essere ostacolato dai cavilli della burocrazia.

Solo se ciascuno dedicherà ogni energia al compito ricevuto, il lavoro di squadra potrà riconsegnare alle popolazioni colpite una nuova normalità e potremo dire di aver onorato la memoria di tutti i caduti in questa terribile calamità e in quelle che l'hanno preceduta. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

GAETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signor Presidente, negli ultimi quarant'anni i cittadini italiani hanno subito diversi terremoti: nel 1976 in Friuli, con 990 vittime; nel 1980 in Irpinia, con 2.914 vittime; nel 2002 a San Giuliano di Puglia (lo ricordiamo tutti, con una classe sepolta); nel 2009 a L'Aquila, con 309 vittime, e 20 e 29 maggio 2012 in Emilia con 27 vittime.

Questo triste, ma triste, elenco avrebbe dovuto insegnare qualcosa, non solo nella gestione dell'emergenza, ma anche nella prevenzione e riduzione degli effetti dei terremoti. Invece è arrivato il 24 agosto, il Centro Italia ha tremato, con 296 vittime e migliaia di sfollati.

Le nostre istituzioni hanno puntato sull'emergenza e per la prima volta in Italia si è vista una buona organizzazione: gli arrivi di mezzi ed uomini sono stati immediati e a questi spetta la nostra infinita riconoscenza. La loro efficienza e competenza è testimoniata dal numero delle persone estratte vive da quei cumuli di macerie, davvero impressionanti.

Ma il terremoto ha fatto emergere anche situazioni imbarazzanti; molti edifici pubblici, come la scuola e l'ospedale di Amatrice, appena ristrutturati, non hanno resistito alle scosse, evidenziando come l'ingordigia e l'interesse personale abbiano prevaricato sull'interesse per il bene pubblico.

Spero che la ricostruzione non racconti mai più fatti come quello del Comune di Fossalto. Per chi non lo sapesse, questo piccolo Comune di 1.400 anime del Molise è stato colpito dal terremoto di San Giuliano di Puglia. La scuola aveva superato brillantemente il terremoto, con qualche piccola crepa sull'intonaco, ma si è deciso di aumentarne la resistenza, spendendo 473.000 euro. Dopo due anni di uso, con tanto di feste, le insegnanti chiedono le certificazioni antisismiche, che non sono mai arrivate. Vengono chiamati i consulenti e si scopre che la scuola non è più agibile e ora, per portarla allo stato di agibilità, ci vuole più di un milione di euro.

Concludo ribadendo che molte delle vittime del terremoto del 24 agosto scorso potevano essere evitate, se solo si fosse costruito in modo diverso, se fossero state date le giuste informazioni, privilegiando il principio del bene comune. Invece siamo qui a ricordare tante vittime e farci carico dei superstiti, che hanno perso non solo la casa e i loro effetti personali, ma molto spesso anche i loro cari e anche il senso di comunità. Mi auguro che la vicinanza che annunciamo con tanta enfasi in questa Aula sia testimoniata da provvedimenti legislativi che consentano loro un ritorno ad una vita normale in tempi brevi.

E mi sento, infine, in dovere di ricordare che il Movimento 5 Stelle auspica da sempre provvedimenti per la messa in sicurezza dell'Italia intera, onde evitare simili tragedie. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è apprezzabile la partecipazione del Senato e delle altre cariche dello Stato al dolore che ha colpito le Marche per l'immane tragedia. Ho partecipato ai funerali ad Ascoli Piceno, dove era presente anche lei, Presidente. È stato davvero straziante vedere 37 bare schierate in quella palestra con i familiari accanto provati dal dolore.

Un ringraziamento particolare credo lo dobbiamo alla Protezione civile, ai volontari che si sono spesi in tutti i modi e alle Forze dell'ordine, che hanno salvato più di 60 persone dalle macerie. È indubbio che questa calamità abbia fatto emergere un'organizzazione migliore e diversa rispetto al passato, che possiamo apprezzare. Tre vigili del fuoco del mio paese mi hanno raccontato dal vivo il salvataggio della bambina di quattro anni, Giorgia Rinaldo. Ci hanno fatto vedere anche il filmato molto emozionante che mostra quanto sia importante un tempestivo intervento sul luogo. In questo caso delle persone, incuranti del pericolo, mentre la terra continuava a tremare, si sono messe a scavare tra le macerie.

Presidente, a me preme far comprendere al Senato quanto questo terremoto abbia dimensioni più gravi rispetto a quanto si possa immaginare. I Comuni colpiti non sono solo Amatrice, Accumoli e Arquata, che hanno pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane.

Questa volta il Parlamento deve dare una risposta adeguata. Servono procedure semplici; non ci complichiamo la vita. Ho partecipato ad alcune riunioni e sono rimasto basito nel sentire che i sindaci

dovrebbero chiedere alla Protezione civile il legname per fare una balaustra per mettere in sicurezza una struttura. Siamo al ridicolo. Ogni sindaco, in base alle necessità del proprio Paese, provvede a mettere in sicurezza gli edifici che sono in pericolo. Non facciamo ridere. Servono risorse adeguate. Per la ricostruzione serviranno miliardi di euro in quanto bisogna riparare le abitazioni private, gli immobili pubblici e rimettere in moto le attività produttive. Francamente non ho molto condiviso la nomina di un commissario. I Presidenti delle tre Regioni potevano benissimo essere nominati per fare fronte alle necessità, ognuno per la parte di propria competenza.

Questa calamità ci obbliga a una riflessione, che qui è stata già fatta. Essendo parlamentare da qualche anno, ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, emanato dal Governo subito dopo il terremoto dell'Abruzzo, prevedeva che la Protezione civile procedesse al censimento urgente di tutte le zone sismiche in Italia, dando priorità assoluta all'Appennino centrale, dove i sismi si ripetono con continuità. Durante il dibattito parlamentare le opposizioni pretesero che la funzione non venisse assegnata alla Protezione civile, ma alle Regioni. A distanza di otto anni, nulla è stato fatto in questo senso, nonostante sia intervenuto anche il parere della Conferenza Stato-Regioni. Le Regioni però non hanno ottemperato a questo obbligo. Mi pare che molto sia da fare in questo senso. Errani era il presidente di quella Conferenza Stato-Regioni, quindi forse si poteva agire diversamente.

In alcune zone del nostro Paese c'è un patrimonio edilizio assolutamente precario, inadeguato a resistere a qualunque calamità: anche il vento può buttare giù queste case, fatte di pietra e murate con la terra; veramente sono pericolose.

Le lacrime e le attestazioni di cordoglio non servono più; è necessario agire perché il terremoto si farà sentire purtroppo anche nei prossimi anni. Il Giappone è continuamente colpito e anche l'Italia ha questa caratteristica. Ci sono costruzioni che devono essere demolite e ricostruite; altre devono essere adeguate o migliorate. Non possiamo perdere questa occasione per proporre un intervento che, pur non potendo essere definitivamente risolutivo, possa attenuare la dimensione di catastrofi come quella che abbiamo vissuto. Mi auguro che questa vicenda non sia un'altra occasione perduta. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, le senatrici e i senatori del Partito Democratico, nel ricordare il dolore della notte del 24 agosto, abbracciano chi ha perso i suoi cari, sono vicini ai feriti e solidali con chi è stato colpito nei beni personali o ha visto distrutti i beni comuni della sua comunità.

Il terremoto ha lasciato centinaia di morti e tantissimi feriti, ha raso al suolo interi Comuni, ha colpito duramente l'economia di un vasto territorio dell'Appennino centrale, ha abbattuto migliaia di case del Lazio, dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Umbria.

Hanno ragione i cittadini a non voler abbandonare i luoghi dove hanno sempre vissuto e a volerci tornare dopo la ricostruzione. Il Parlamento deve comprendere i sentimenti profondi che legano quelle popolazioni alle proprie terre e difendere abitudini e stili di vita fondati su culture antiche e tradizioni di grande valore.

Molta gratitudine va a chi ha onorato l'Italia in operazioni di soccorso, difficili e rischiose, arrivando immediatamente sui luoghi del sisma e rimanendovi sino a quando c'è stato bisogno: donne e uomini della Croce Rossa, dei Vigili del fuoco, delle Forze di polizia e delle Forze armate, del soccorso alpino e speleologico, tanto personale civile dello Stato, delle Regioni e dei Comuni e moltissimi volontari sempre presenti, anche loro, nei momenti del bisogno. Egualmente è stata straordinaria, e dobbiamo darne atto, la generosità di decine di migliaia di italiane ed italiani che stanno aiutando con donazioni in denaro i paesi colpiti dal terremoto.

Abbiamo visto in televisione le facce di soccorritori di tutte le età, segnati dalla stanchezza ma mai rassegnati, pallidi per la fatica; facce sporche di sudore e di polvere, con gli occhi febbrili per l'ansia e la tensione. Abbiamo visto visi di persone generose, che hanno mostrato competenza e professionalità sapendo che da ogni loro passo, da ogni loro movimento, da ogni loro decisione anche minima

dipendeva la vita o la morte di donne, uomini e bambini.

Abbiamo visto le qualità migliori degli italiani migliori. Guardando quelle facce, abbiamo sentito l'orgoglio di essere italiani. È stato detto che la responsabilità di tante morti dev'essere attribuita non al terremoto, ma alle azioni scorrette dell'uomo.

Non so e non credo che oggi qualcuno possa distinguere con sicurezza tra gli effetti del terremoto e le responsabilità per i comportamenti e per le omissioni umane.

Ma sappiamo che le famiglie, i sopravvissuti e l'Italia intera hanno diritto alla verità e che nel nostro ordinamento la magistratura ha il compito di farcela conoscere. Lasciamo che sia la magistratura a lavorare con equilibrio e giustizia ed impariamo ad aspettare le sue conclusioni, senza cercare di anticiparle con le nostre supposizioni o, peggio, con le nostre aspirazioni politiche.

Ancora poche parole sul futuro. La ricostruzione sarà un'impresa difficile e molto lunga, ma andrà bene.

Il Governo è stato presente nei territori colpiti fin dal primo istante con il ministro Delrio; il commissario Errani è un galantuomo ed è persona molto esperta; i Presidenti delle quattro Regioni colpite dal sisma sono anch'essi personalità di ottimo livello e grande sensibilità. Errani sa bene quanto sia importante nella ricostruzione coinvolgere le popolazioni colpite e le istituzioni che le rappresentano.

Dobbiamo guardare avanti, al futuro dei territori colpiti e delle città devastate, ma dobbiamo anche ricordarci che dal passato c'è sempre molto da imparare, non solo nel bene - e penso da ultimo al Friuli, all'Umbria e all'Emilia-Romagna - ma anche per non ripetere errori già fatti, specie nella scarsa vigilanza e nello spreco di risorse. Oggi l'Italia è chiamata ad andare oltre le sfide del soccorso immediato e di una responsabile ricostruzione.

Il Governo italiano si è posto l'obiettivo ambizioso e di lungo termine della messa in sicurezza del nostro patrimonio storico, monumentale, abitativo e paesaggistico. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia le nostre responsabilità e riconoscere la profondità del ritardo nella prevenzione del rischio sismico. Non tutti i pericoli derivanti da fenomeni naturali possono essere previsti e neutralizzati, ma le nuove conoscenze scientifiche, l'esperienza e una buona prevenzione possono ridurne al minimo gli effetti negativi.

Molte volte, dopo i terremoti abbiamo affrontato la costosa e difficile attività di ricostruzione di città e territori distrutti. L'Italia è considerata un'eccellenza per la capacità ampiamente dimostrata nella gestione delle emergenze, ma siamo davvero molto indietro nella prevenzione e nella manutenzione.

In passato Governi di ogni colore hanno saputo affrontare le calamità naturali, ma nessun Governo, né di destra né di sinistra, ha mai avuto la lungimiranza di avviare un programma serio e di lungo periodo per mettere in sicurezza le parti più deboli del nostro Paese. Nessuna forza parlamentare, pur avendone gli strumenti, ha incalzato i Governi con l'insistenza necessaria perché si muovessero, né mai c'è stata quella pressione continua e ripetuta dei *media* e dell'opinione pubblica che su altre questioni ha spesso mostrato di saper produrre risultati positivi.

Oggi sappiamo che è possibile fare prevenzione con norme e regolamenti adeguati, con buoni progetti antisismici, con la qualità dei materiali e con la precisione delle tecniche esecutive, con controlli puntuali e seri. Sappiamo che la prevenzione è possibile persino per gli edifici storici, per i quali la sicurezza statica è indispensabile quanto la tutela dei loro valori artistici.

Di grande importanza per il futuro del nostro Paese che il programma di messa in sicurezza dell'Italia sia stato assunto come prioritario dal Governo, così come è indispensabile che, con altrettanta priorità, venga sollecitato un coinvolgimento dell'Europa, il cui contributo non dovrà mancare.

Questo è oggi il dovere della politica e del Senato della Repubblica: stare al fianco delle popolazioni colpite, vigilare sulla trasparenza e sulla qualità delle operazioni di soccorso e di ricostruzione, aiutare il nostro Paese a mettere il suo territorio al riparo, per quanto possibile, dai pericoli dei terremoti e dalle conseguenze delle nostre fragilità idrogeologiche.

Per non cadere nella retorica, per non fare soltanto vuoti discorsi parlamentari, questo dovere deve

essere da oggi l'impegno solenne del Senato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dottor Delrio. Ne ha facoltà.

DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Signor Presidente, signori senatori, vi ringrazio innanzitutto perché credo che l'abbraccio che il Parlamento, insieme al Governo, ha voluto dare oggi, ricordando le 295 vittime del terremoto del 24 agosto, alle ore 3,38, permette in qualche modo ai centri colpiti, alle popolazioni, alle famiglie, di sentire vicina la nostra Repubblica, tutta insieme, nelle sue articolazioni.

Il primo pensiero doveroso va a queste vite interrotte, tra cui ben 22 minori: un dolore e una perdita che niente potrà colmare, ma che impegna tutti, come è stato e come continuerà a essere, a essere presenti, a essere tenacemente vicini ogni giorno, per restituire il più possibile una vita normale a chi ha subito un così grande dolore.

Noi siamo lì, siamo stati lì fin dal primo momento, a nome del Governo ma credo anche a nome vostro, con la compassione e con la voglia di reagire e di andare avanti con determinazione, mettendo a disposizione tutte le nostre energie migliori. Mi riferisco in primo luogo al Sistema nazionale di protezione civile, che ha dimostrato di essere all'altezza di un grande Paese e lo ha fatto in tutte le sue componenti, cioè con i Vigili del fuoco, la Croce Rossa italiana, le Forze armate (questo è il Sistema della protezione civile) e le protezioni civili regionali. Al primo mattino, quando arrivai, erano già tutti pronti a montare i campi e avevano già disponibilità maggiori rispetto alle esigenze. Si tratta, quindi, di un sistema che ha agito fin dall'inizio, non solo nello straordinario sacrificio di quei Vigili del fuoco che abbiamo visto sedersi alle ore 5 del pomeriggio e chiedere scusa perché volevano mangiare qualcosa. Ci hanno chiesto scusa: scusateci, mangiamo qualcosa, sono 10-12 ore che lavoriamo. Questa è un'Italia indimenticabile. *(Applausi)*. Credo che il plauso al Sistema di protezione civile vada, appunto, anche alle Protezioni civili regionali che hanno dimostrato prontezza: è stato già citato il fatto che la Protezione civile del Trentino ha allestito da oggi la scuola e quindi l'anno scolastico è cominciato anche per i bambini di Amatrice.

Avevamo detto fin dall'inizio che la ripresa delle attività scolastiche era un segno importantissimo, perché la scuola è il centro della nostra comunità, perché l'educazione è la base da cui far partire la ricostruzione, perché è lì che c'è il confronto generazionale, è lì che si può costituire quella rete di relazioni comunitarie, indispensabile ancor prima e ancora più dei muri. Quella di oggi è stata quindi una giornata felice e un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo.

Sappiamo che la normalità non è solo il primo giorno di scuola, ma il fatto di restituire anche la possibilità del lavoro. Per questo la Protezione civile, non solo sta compiendo tutte le indagini necessarie per dare i certificati di agibilità agli edifici, ma sta anche lavorando con gli imprenditori, perché il lavoro e la possibilità che continui l'attività imprenditoriale rappresentano un'altra importante base per la ricostruzione della comunità e io, da ex sindaco di un Comune terremotato, ricordo la determinazione degli imprenditori della mia terra che dicevano di voler subito ricominciare a lavorare. Il lavoro, la scuola, la ricostruzione del Comune, del municipio, inteso come la casa di tutti: questi sono gli obiettivi che ci siamo dati da subito.

Inoltre abbiamo detto una parola chiara: vogliamo essere presenti, ma vogliamo anche ricostruire lì, non vogliamo fare nuove città. Siamo convinti che i nostri fragilissimi ma bellissimi centri della dorsale appenninica vadano ricostruiti, perché l'Italia è quella. In questo senso credo che il Governo abbia già fatto dei passi importanti prima di questa tragedia, come il piano per l'edilizia scolastica e il piano per la prevenzione del dissesto idrogeologico; inoltre ha già messo a disposizione le risorse per la ricostruzione per la prima volta grazie alla vostra azione e tra poco si avrà di nuovo l'approvazione della nuova legge sulla Protezione civile. Per questo il Governo ha affermato di essere pronto a dare tutto il sostegno necessario perché la ricostruzione avvenga e avvenga lì; tuttavia, mentre esprimevamo questa fortissima determinazione, abbiamo anche detto a tutto il Paese di aiutarci: è un'opera troppo difficile, abbiamo bisogno delle migliori intelligenze, dei nostri straordinari ingegneri, degli architetti.

La disponibilità del professor Azzone e di Renzo Piano per citare i due più famosi, non deve però nascondere la grandissima disponibilità che abbiamo trovato da tutti i professionisti, le persone più comuni, per dare una mano a fare in modo che la ricostruzione sia vera, sia armonica, sia rispettosa delle tradizioni, della cultura del nostro Paese. Questo è il progetto Casa Italia: si tratta, cioè, del tentativo di mettere finalmente al primo posto la prevenzione, come molti di voi hanno sottolineato.

La vera sfida è certamente quella di predisporre un inverno non troppo difficile per le popolazioni colpite, ma abbiamo già pronti tutti gli alloggi e le disponibilità per togliere le tende prima possibile. La vera sfida è quella di allestire le casette temporanee nel più breve tempo possibile e certamente cercheremo di fare ancora prima di sette mesi: abbiamo già individuato le aree e stiamo già ragionando su come accelerare le opere di urbanizzazione. Certamente c'è tutto questo, ma prima di tutto ci sono la sfida della ricostruzione, da fare lì, in quei luoghi, la sfida di riprendere la vita quotidiana e, soprattutto, quella di impedire che in queste Aule e in questi luoghi si debbano ancora commemorare delle vittime.

Dunque, occorre lavorare sulla prevenzione e il progetto Casa Italia significa esattamente questo: cura, manutenzione, prevenzione per il territorio e per i nostri luoghi pubblici. Le nostre scuole, le nostre piazze, le nostre chiese, i nostri ospedali sono il patrimonio della nostra identità: dobbiamo impedire che le nostre scuole o i nostri ospedali crollino, come purtroppo è successo ad Amatrice e nei luoghi colpiti dal sisma. Questo è il nostro obiettivo: realizzare un piano serio e credibile di prevenzione, che abbia delle priorità trasparenti e che sia a disposizione, così come saranno a disposizione di tutti i cittadini e, ovviamente, dell'attività di controllo del Parlamento, le spese che sosterremo, di giorno in giorno, per ricostruire questi territori.

La strada è molto lunga, ma credo che dobbiamo dire ai nostri cittadini la verità, ovvero che l'opera di ricostruzione non richiederà pochi mesi o pochi anni, ma probabilmente richiederà molto tempo. Ciò che i nostri cittadini ci chiedono e chiedono a voi, oggi - e vi ringrazio per averlo manifestato così apertamente - è di essere con loro giorno dopo giorno, passo dopo passo, continuando a mostrare determinazione, forza e sostegno nei confronti dei loro sforzi, per rendere possibile questa ricostruzione e la rigenerazione di una comunità più forte, che potrà abbandonare i riflettori, ma non certo per essere dimenticata. Si spegneranno le luci e i riflettori, ma dobbiamo continuare a ricordare e a mantenere viva la memoria dei nostri morti, per aiutare quella comunità a riprendere la propria vita. *(Applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC),Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Misto-Idv).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2271) ***Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

(Relazione orale) **(ore 17,43)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2271, già approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.

Ricordo che nella seduta del 3 agosto il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la

discussione generale e l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2271, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ruberò pochissimo tempo rispetto ad un provvedimento il cui esame credo abbia ottenuto discreti risultati e che credo possa anche ricevere un consenso piuttosto distribuito all'interno dell'Assemblea. Voglio segnalare al relatore e al Governo l'emendamento 2.23 (testo 2). Abbiamo fatto un buon lavoro in Commissione e c'è stato un netto miglioramento della disciplina: ora passiamo ad esaminare l'articolo 2, in cui si ridefinisce la disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria. Nell'articolo 2 si definiscono i soggetti che potranno beneficiare di questi contributi e, giustamente, al punto 2) della lettera *c)* del comma 2 si escludono «tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati», proprio perché si vogliono destinare i fondi a soggetti che svolgono veramente l'attività di informazione.

Mi sono reso conto che, durante l'esame in Commissione, ci siamo dimenticati di uno dei requisiti che credo debbano essere basilari rispetto al fatto di poter beneficiare di questi contributi: coloro che beneficiano di questi contributi non possono avere dipendenti, amministratori e dirigenti la cui indennità superi quella fissata per legge dal decreto-legge, emanato quando io ero Ministro e poi anticipato dal Governo Renzi, ovvero quella del primo presidente della Corte di cassazione, che corrisponde a 240.000 euro. Credo sia una norma non solo di buonsenso, ma anche di giustizia, perché sarebbe inverosimile concedere dei contributi che verrebbero nel caso usati per pagare degli stipendi, all'interno di questi giornali, che superano il tetto dei 240.000 euro. Quindi con il mio emendamento si fissa questo tetto, non per imporre un determinato stipendio, ma come requisito per potersi avvantaggiare dei contributi pubblici.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, alcuni emendamenti per noi assolutamente fondamentali sono già stati accolti in Commissione; quindi su questo non torno. Vorrei soltanto porre all'attenzione del relatore e dell'Assemblea una questione, che forse potrà essere oggetto di riflessione. L'emendamento 2.9 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Signor Presidente, noi siamo contenti del fondo per il pluralismo, ma credo che aiuterebbe molto rendere sempre più pubblici e trasparenti la partecipazione societaria dei giornali e delle imprese editoriali, il loro stato patrimoniale, le trasformazioni e gli aggiornamenti. Credo che questo aiuterebbe moltissimo il pluralismo e a rendere sempre più trasparente il settore.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,49)**

(*Segue* DE PETRIS). In tal modo, infatti, i cittadini elettori potrebbero avere cognizione di causa di quanto accade e delle grandi trasformazioni, come abbiamo visto anche ultimamente.

Ci sono anche altre questioni, che abbiamo sottolineato con la presentazione di alcuni emendamenti. In particolare, richiamo l'attenzione del relatore e dell'Assemblea stessa sul fatto che ci troviamo di fronte, soprattutto nei confronti della professione dei giornalisti, ad una piaga, sempre più presente negli ultimi anni e che ha invaso la professione stessa. Mi riferisco alla piaga del precariato e dello sfruttamento di moltissimi giornalisti, soprattutto giovani. Quindi, credo che dovrebbe essere sempre più cogente il fatto che chi accede a questo fondo debba dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi e con i pagamenti, di attenersi alle regole di equo compenso e soprattutto di rispettare tutti i contratti collettivi di lavoro, sia aziendali che nazionali.

COLLINA *(PD)*. Signor Presidente, desidero segnalare al relatore l'emendamento che riguarda il tema dell'attività editoriale per quegli enti che oggi sono senza fini di lucro, mantengono al loro interno questa attività e, insieme ad essa, ne posseggono anche altre, raggruppate.

Occorre capire come questo aspetto possa essere sciolto all'interno del testo e, quindi, chiedo, eventualmente, di valutare una possibile riformulazione.

MAZZONI *(AL-A)*. Signor Presidente, illustro due emendamenti; il primo dei quali riguarda le riviste scientifiche escluse dai contributi per l'editoria.

Nell'attuale momento storico, la realtà delle riviste scientifiche è che le ristrettezze economiche che affliggono gli atenei di tutta Italia non consentono più ai dipartimenti neanche di sottoscrivere gli abbonamenti. Le riviste scientifiche, di conseguenza, vanno avanti sulla base di contributi volontaristici e molte di esse sono state già costrette a cessare le pubblicazioni.

Si tratta di una perdita secca per la dimensione culturale del nostro Paese, alla quale con questa legge si potrebbe ovviare, peraltro con risorse molto limitate. Pertanto, invito il relatore a valutare l'opportunità di reinserire anche le riviste scientifiche fra i soggetti che percepiscono i contributi.

L'altro emendamento che mi preme sottolineare riguarda il punto in cui la legge prevede che l'erogazione dei contributi avvenga con una tempistica efficace. L'espressione è palesemente vaga, e anche un po' ambigua, e non corrisponde all'esigenza, di cui molte aziende e cooperative editoriali hanno reso conto durante le audizioni in 1a Commissione, che l'editore imprenditore possa fare affidamento su tempi certi per l'erogazione. Molte imprese, infatti, non sapendo quale sarà il contributo statale, non sono neanche in grado di stilare i bilanci preventivi. Anche su questo punto, dunque, richiedo l'attenzione del relatore e del Governo.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei porre all'attenzione dell'Aula due emendamenti.

Il primo, il 2.53, è molto semplice. La libertà e la qualità dell'informazione - o meglio la cattiva informazione e la sua cattiva qualità - sono spesso dovute, in questo Paese, non solo al controllo diretto che partiti e *lobby*, con enormi conflitti di interessi, esercitano direttamente sugli organi di informazione, ma anche al ricatto del precariato, come già è stato fatto notare. *(Brusio)*.

Signor Presidente, le chiedo di richiamare l'Aula a voler prestare attenzione.

PRESIDENTE. Invito i colleghi ad abbassare il tono della voce e ad ascoltare il senatore Airola.

AIROLA *(M5S)*. La ringrazio, signor Presidente.

Siccome la qualità dell'informazione è dovuta anche alla qualità del trattamento dei lavoratori all'interno delle redazioni, e sapendo che oggi, spesso, molti di loro sono ricattati e presi per fame, hanno le partite IVA e devono pagare in anticipo tutte le spese, comprese le tasse, con questo emendamento 2.53 chiediamo semplicemente che tutte le imprese che non ottemperano alle disposizioni di legge sull'equo compenso, nonché tutte le imprese che abbiano delle condanne o delle cause in corso per motivi di lavoro, *mobbing* o comportamenti antisindacali - insomma, lesivi dei diritti dei lavoratori - non percepiscano i fondi.

Mi sembra una misura semplice e banale, ma al tempo stesso un segnale importante perché la qualità dell'informazione passa attraverso il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei giornalisti.

Il secondo emendamento, il 2.74, relaziona semplicemente il contributo da ottenere al numero effettivo delle copie vendute. Sappiamo che spesso questo è stato un modo per rubare soldi statali e far uscire quattro foglietti imbrattati da qualcuno in malo modo.

Quindi, premesso che il Movimento 5 Stelle è assolutamente contrario al finanziamento pubblico ai giornali, almeno, votando questi due semplici emendamenti, potremmo limitare i danni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, illustro gli emendamenti 2.369 e 2.370.

Con l'emendamento 2.369 cerchiamo di dare un indirizzo al tema del praticantato. Come voi sapete, in questo momento è facoltà di ogni editore accogliere chiunque il quale, seguendo il percorso di preparazione, diventa un futuro giornalista. Con questo emendamento vorremmo cercare di modificare le norme d'accesso al praticantato. La nostra idea è introdurre una idonea formazione universitaria per sottrarre agli editori la possibilità di avviare al praticantato chiunque abbia una qualsiasi formazione.

Con l'emendamento 2.370, inoltre, cerchiamo di andare incontro a uno dei grandi temi del mondo dell'editoria degli ultimi anni, e cioè al fenomeno del ricorso alle querele e alle richieste risarcitorie. Proponiamo quindi, di formare un giurì che abbia la facoltà di comporre eventuali controversie per

evitare che arrivi in tribunale una serie di casi che contribuirebbe a intasare il percorso della giustizia. L'idea, quindi, è cercare, se possibile, di ricomporre la controversia prima che gli atti passino al tribunale.

RUTA *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.368 è molto semplice e riguarda la modalità di elezione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Nel testo licenziato dalla Commissione è scritto: «garantendo la massima rappresentatività territoriale». È evidente che si tratta di un'indicazione opportuna. Con l'emendamento in esame propongo di aggiungere le parole: «prevedendo che i consiglieri siano eletti su base regionale in proporzione al numero degli iscritti e in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni Regione». Non è niente di straordinario, ma serve a raggiungere due obiettivi: il primo è garantire che ogni Regione d'Italia abbia almeno un rappresentante nel Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Capisco anche che possa esserci l'esigenza di avere personalità che raccolgono voti in tutta Italia per essere massimamente rappresentativi non solo dei territori ma anche delle opinioni, delle sensibilità e delle culture ovviamente presenti all'interno del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Dico, quindi, al relatore e al Sottosegretario a futura memoria che sono disponibile a presentare un testo 2 che preveda - ad esempio - che quota parte dei consiglieri sia eletta su base regionale - ad esempio il 33 per cento - per garantire un rappresentante per ogni Regione, lasciando oltre 44 consiglieri eletti su base nazionale. Ciò assicurerebbe la territorialità, da un lato, e, dall'altro, la possibilità di premiare le personalità che hanno maggiore visibilità e vogliono raccogliere consenso in tutta Italia. Questo renderebbe il Consiglio dell'Ordine massimamente rappresentativo e ci garantirebbe un elemento di democraticità importante.

PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza, valutati gli emendamenti presentati al disegno di legge in esame, dichiara inammissibili l'emendamento 2.4, conformemente a quanto già stabilito in sede referente, nonché le proposte 2.128 e 2.175.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, mi limiterò a esprimere il parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione di quelli che ora elencherò.

Rispetto all'emendamento 2.9, invito la senatrice De Petris a trasformarlo in ordine del giorno.

Sull'emendamento 2.13 del senatore Collina esprimerei parere favorevole con una diversa formulazione: anziché sopprimere la parola «unicamente», introdurre, dopo le parole «imprese editrici che,», le parole «in ambito commerciale», in modo da specificare che l'attività che deve essere esercitata esclusivamente è quella in ambito commerciale.

Sull'emendamento 2.601 del relatore esprimo naturalmente parere favorevole, come sugli emendamenti 2.23 (testo 2), contenuto nel fascicolo annesso, presentato dal senatore Calderoli, e 2.327.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

Vorrei, però, proporre al senatore Calderoli, presentatore dell'emendamento 2.23 (testo 2), di trasformarlo in un ordine del giorno che consenta di affrontare una materia oggetto di vari punti di vista, in questo e in altri testi, in modo più organico. Se questa proposta non verrà accolta, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, se siamo al 77° posto per libertà di stampa nel mondo, dietro al Botswana, è grazie anche alle sovvenzioni dirette e indirette e all'occupazione militare dell'informazione, che vede poco pluralismo e molto clientelismo e sudditanza. Nel settore dell'informazione praticamente non esistono editori puri, non sono stati risolti i conflitti di interesse, non si fa niente contro le querele temerarie e vige il problema dell'intimidazione della mafia e della 'ndrangheta. Sono, infatti, tra i 30 e i 50 i giornalisti sotto protezione perché minacciati. Qui si sta parlando delle ricche elemosine di Stato che hanno trasformato questa editoria in un'editoria di Stato (1,5 miliardi in dodici anni).

Bisogna capire che noi non ce l'abbiamo con i giornalisti. È vero che qualche giornalista scrive per partito preso - ho usato quest'espressione intenzionalmente e mi riferisco a un partito in particolare - ma è altresì vero che molti scrivono articoli assolutamente ineccepibili, che poi però vengono pubblicati con titoli scandalosi. Quando infatti arrivano in redazione, i titolisti modificano con una manina il contenuto, sapendo benissimo che il titolo incide più di quanto scritto in seguito, e ciò avviene anche perché la stampa risponde a dei padroni che non sono i clienti. Invece di reggersi sulla qualità dell'informazione si regge sui sussidi. Noi abbiamo combattuto una battaglia su questo, fin dal cosiddetto V-day del 2008, quando abbiamo raccolto 1.350.000 firme in un solo giorno per la libertà di stampa. E sulla libertà di stampa e sull'abolizione del contributo all'editoria abbiamo presentato un disegno di legge che è stato il primo esperimento di democrazia diretta *online*: migliaia di cittadini sono intervenuti per dire che andavano abrogate tutte le disposizioni che prevedevano finanziamenti all'editoria, tranne quelle che avevano una natura prevalentemente sociale, e che gli 80 milioni di euro andavano dirottati per finanziare le *startup* con nuovi progetti editoriali nel campo dei *media* e per gli *under* 35.

Ciò che, però, mi fa più specie è che era stato già stabilito che questi finanziamenti dovessero finire: introdotti con il fascismo, dovevano finire nel 2014, e invece non è avvenuto e questo, signor Presidente, era uno dei vanti di Renzi, quando ancora non era Presidente del Consiglio e doveva lanciare la sua OPA ostile all'interno del partito per conquistare la segreteria. Diceva che avrebbe tolto quei soldi ai giornali per darli agli asili nido. E adesso cos'è cambiato? Perché Matteo Renzi è passato dall'abolizione dei finanziamenti al desiderio di gestirli? Probabilmente serve una cassa di risonanza in piena campagna referendaria; serve a dare al Governo un potere di condizionamento sull'editoria attraverso una legge delega che permetterà di stabilire con quali criteri questo e quello dovranno prendere finanziamenti pubblici, e cioè soldi degli italiani, per falsare l'informazione durante la campagna referendaria. Noi non possiamo accettare questo. È una battaglia di libertà e coerenza che dovrebbe investire il Governo per il diritto dei cittadini a essere liberi e informati nel momento in cui devono votare. Abbiamo visto vergogne nel precedente *referendum* sulle trivellazioni e adesso siamo ancora di fronte a un'opinione pubblica che si vorrebbe bendare. Non lo possiamo accettare. Qui è ora di dimostrare chi è dalla parte dei cittadini e chi è dalla parte delle *lobby*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, con questo emendamento si intende abolire l'Ordine dei giornalisti, e non siamo i primi a proporre una tale abolizione. Già Einaudi disse che l'albo, istituito ancora una volta da Benito Mussolini, è immorale perché l'obbligo di appartenervi pone un limite a ciò

che un limite non deve avere, e cioè la libertà di espressione, che peraltro nella nostra Costituzione è tutelata dall'articolo 21. Aggiunse Berlinguer che era contrario a qualsiasi requisito di titolo di studio per la professione di giornalista, trattandosi di una discriminazione assurda contraria alla libertà di stampa.

Dopo questi illustri nostri predecessori, ne abbiamo avuto un altro. Prima dell'odierno dibattito in Aula, il 29 dicembre 2015 Matteo Renzi diceva *(Applausi dal Gruppo M5S)*, proprio davanti al presidente dell'Ordine dei giornalisti che, se fosse per lui, lo avrebbe abolito la mattina seguente. Oggi, se vuole, è quella mattina seguente che attendeva: può dare, con il nostro voto favorevole, finalmente compimento alle sue intenzioni.

Signor Presidente, un ordine a cosa serve? Serve - ad esempio - a garantire ai cittadini la qualità di una prestazione e di un servizio. Ma qual è la qualità della prestazione nel giornalismo? È l'obiettività, la rispondenza dei fatti. E chi è il giudice di questo? Non certo colui che ti fa un esame a monte e poi se ne lava le mani a valle, quando andrai a scrivere quello che ti diranno di scrivere, come succede a volte a noi, e succede, che ci crediate o meno - che hanno il mandato di farci dire qualcosa che possa poi giustificare affermazioni in una determinata direzione. Accade, e ce lo vengono a dire. Allora, la qualità dell'informazione la stabilisce il cittadino il quale, solo se ha un servizio degno, acquista quel giornale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il giornale non deve sostenersi sui finanziamenti e l'Ordine dei giornalisti non deve fare filtro su quello che i giornalisti scrivono. Non esiste in Francia, in Germania o in Gran Bretagna un esame di Stato, perché il controllo si fa dopo su quanto viene scritto veramente: è lì che bisogna essere inflessibili, e invece noi perdoniamo tutto, e l'Ordine non interviene adeguatamente.

Rispetto a questa norma, ancora una volta Matteo Renzi deve dire di fronte agli italiani - e in questo caso il Governo dovrebbe rivedere il parere negativo che ha espresso sull'emendamento - se i suoi discorsi sono cavalli di battaglia o sono cavalli di Troia *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E a voi spetta una responsabilità nel voto.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.317, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.318 è ritirato.

L'emendamento 2.4 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.6.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, vi rivolgo una domanda. I quotidiani italiani sono influenzati dalle banche? Sarò ancora più preciso. «Il Messaggero» e «Il Mattino», del gruppo Caltagirone, a sua volta azionista di Unicredit, quando parlano delle banche, lo fanno in maniera obiettiva o sono influenzati?

Il Gruppo editoriale «L'Espresso» della famiglia De Benedetti, che tratta con le banche il grosso debito di un'altra società di famiglia, Sorgenia, quando di esse parla, lo fa in maniera libera o influenzata?

Quale sia la risposta non lo diciamo noi, ma lo dice uno studio pubblicato dal centro studi Stigler, dell'Università di Chicago (autore Luigi Zingales), che ha fatto un'analisi su come i giornali trattano le banche e sulle normative e le misure del Governo in questa materia. Stiamo parlando di un tema che comprende - per esempio - il decreto Bankitalia.

Lo studio si è concentrato, in particolare, sull'istituzione del fondo Atlante, il cosiddetto salva banche dopo lo scandalo di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza che hanno truffato migliaia di risparmiatori, spesso anziani, povere persone, costrette - è di ieri la denuncia dell'Antitrust - ad acquistare azioni in cambio di un mutuo. Ebbene, emerge una curiosa coincidenza: i giornali che hanno sovrapposizione di azionariato con le banche o con esse grossi debiti parlano dell'argomento in modo diverso.

Lo studio non si è limitato a questo, perché si potrebbe pensare a una coincidenza. È stato fatto il confronto, come termine di paragone, con la stampa straniera - sul fondo Atlante hanno scritto «Bloomberg», il «Financial Times» e l'«Economist» - e quando le testate che non hanno all'estero conflitti di interessi come quelli che vi ho riportato confermano che chi è libero da questi condizionamenti scrive in maniera significativamente diversa, penso allora che vadano tolti i condizionamenti economici. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Va tolto ogni finanziamento pubblico. Non possiamo permetterci un sistema dell'informazione asservito al Governo, perché il Governo è non di tutti, ma di una parte. Rappresenta una parte, e abbiamo visto anche quale parte rappresenta: lo abbiamo visto con gli emendamenti passati dalle *lobby* del petrolio sull'impianto in Basilicata e in una quantità di situazioni che ci hanno portato a chiedere le dimissioni e, in subordine, la revoca del mandato ministeriale.

Nello studio che vi ho riportato il professor Zingales conclude che ce n'è abbastanza perché l'Antitrust italiana apra un'indagine. Questa è la situazione nella quale ci troviamo.

Se l'Antitrust deve fare la sua parte, noi dobbiamo fare la nostra e, visto che Matteo Renzi voleva togliere il contributo all'editoria, adesso ci deve dire perché preferisce gestirlo, perché noi non ci stiamo. I cittadini non ci stanno. Se andiamo a chiedere ai cittadini se vogliono che i soldi siano dati a questo tipo di sovvenzione o agli asili nido - come Matteo Renzi si vantava di voler fare - credo non ci sarebbero dubbi. Mi chiedo, allora, perché la vostra coscienza invece ha dei dubbi. Che cosa c'è sotto? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Morra e da altri senatori, fino alle parole «la ridefinizione».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.7.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.319, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.320, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.9 è improcedibile.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, poiché il relatore ha detto di essere favorevole

all'accoglimento di un ordine del giorno, ritiro l'emendamento 2.9 e lo trasformo, quindi, in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'ordine del giorno G2.9.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, insiste per la votazione?

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Sì.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.9, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.321, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Chiedo ai presentatori degli identici emendamenti 2.13 e 2.14, senatori Collina e Malan, se accettano la riformulazione proposta dal relatore.

COLLINA *(PD)*. Sì, signor Persidente.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Anch'io, signor Presidente, la accetto.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo al Presidente della Commissione bilancio, senatore Tonini, di pronunziarsi sul testo riformulato in esame.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, a un rapido esame la riformulazione tende ad allargare la platea di coloro che hanno la possibilità di accedere al fondo. Tuttavia, siccome il tetto di spesa del citato fondo resta invariato, dal punto di vista della Commissione bilancio non ci sono ostacoli e, quindi, esprimo un nullaosta.

PRESIDENTE. Per lo Stato non cambia nulla. Si lamenteranno tutti gli altri che riceveranno una fetta più piccola della torta.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13 (testo 2), presentato dal senatore Collina e da altri senatori, identico all'emendamento 2.14 (testo 2), presentato dal senatore Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.16, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, fino alle parole «carattere generale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.17 e 2.20.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23 (testo 2).

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, vorrei insistere nuovamente nel chiedere al presentatore, di cui conosco l'onestà intellettuale, di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno che consenta di affrontare un tema che merita attenzione - il Governo lo riconosce - in modo equilibrato, convincente e organico. Non vi è quindi un'assoluta contrarietà nel merito della questione posta. A mio avviso, tuttavia - e mi permetta di farlo nuovamente notare con rispetto anche al relatore - c'è tutta l'opportunità di trattare l'argomento in un ordine del giorno che consente di farlo con la dovuta opportunità.

PRESIDENTE. Con tutto il rispetto nei confronti della richiesta del Governo, il senatore Calderoli mantiene l'emendamento 2.23 (testo 2). *(Commenti del senatore Candiani)*. Io non posso modificare i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, siamo convinti che faccia bene il senatore Calderoli a mantenere l'emendamento 2.23 (testo 2) e a chiederne la votazione. In questa circostanza il Governo dimostra di avere poco coraggio o, se preferiamo, poca coerenza rispetto alla situazione che sta vivendo il Paese.

Questo è un emendamento che andrebbe definito di giustizia sociale, in quanto finalmente consentirebbe ai nostri concittadini di sapere che i vergognosi stipendi *(Applausi del senatore Volpi)* pagati per prezzolare i presentatori - non voglio neanche chiamarla stampa - e le *soubrette* - non voglio neanche chiamarli giornalisti - che da troppo tempo come parassiti soffocano la nostra libertà d'informazione, finalmente vengono spazzati via.

Il nostro è un Paese in cui il ceto medio è scomparso e i poveri hanno superato la soglia propria di un Paese sviluppato. Signor Presidente, mi chiedo dunque con quale faccia il Governo chieda di ritirare l'emendamento e di declassarlo a un ordine del giorno. Avete forse da difendere quelli che guadagnano più di 200.000 euro l'anno, perché siete convinti che voteranno sì al *referendum*? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ditelo agli italiani, anche a quelli che non arrivano a guadagnare 200 euro al mese. Ditelo anche a coloro che, dopo il terremoto, riceveranno 200 euro per cavarsela ogni mese, per conto loro, anziché avere lo stipendio di 200.000 euro l'anno che date a questa gente!

Qui dovete dimostrare coerenza, e non altrove, non sui giornali, e non come ha fatto il ministro Giannini questa mattina, quando è andata a inaugurare una scuola ad Amatrice, dimenticando che a Norcia ci sono ancora i bambini sotto le tende. Qui si vede la coerenza del Governo, signor Sottosegretario: non chiedendo la trasformazione in ordine del giorno, ma appoggiando l'emendamento in esame e dicendo all'Assemblea che il Governo esprime parere favorevole! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti)*.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, nella relazione al testo del disegno di legge n. 1236, a mia prima firma, riguardante il medesimo argomento e connesso al disegno di legge n. 2271, ponevo il problema che ha posto il senatore Calderoli. Nel nostro Paese ci sono - e ho citato un esempio preciso - aziende di informazione che vanno in *deficit*, e quindi in crisi di bilancio, perché non c'è un rapporto equilibrato tra la contribuzione, il riconoscimento dei costi del servizio e, dall'altra parte, il riconoscimento delle prestazioni. Nel caso specifico citavo l'amministratore delegato di una nota agenzia giornalistica nazionale, che guadagnava 600.000 euro all'anno e metteva i dipendenti in cassa integrazione, chiedendo per essi l'intervento pubblico.

Partendo da quella esperienza, credo che questo emendamento sia condivisibile, ringrazio il relatore per aver espresso parere favorevole e invito pertanto il Governo a riflettere. Magari si sarebbe potuto formulare un testo più puntuale, ma la questione non può essere elusa, perché abbiamo posto limitazioni a varie situazioni. E qui non si tratta di fissare per legge gli stipendi dei direttori dei giornali o degli amministratori delegati. Si tratta di dire agli imprenditori dell'informazione - lo dico non solo da parlamentare, ma anche da imprenditore - che, quando si sceglie di stare sul libero mercato, non si possono chiedere i contributi pubblici. Se si chiedono i contributi pubblici, occorre stare alle regole di un'etica politica e morale, che deve prevedere un equilibrio tra le prestazioni e il riconoscimento economico delle stesse.

Pertanto, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento.

COCIANCICH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, a me pare che la discussione stia prendendo una piega diversa da quella che avevo inizialmente inteso e le si stia caricando anche di significati politici, che vanno fino alla messa in discussione delle posizioni sul tema referendario.

Sinceramente credo sia da accogliere l'invito rivolto a una maggiore riflessione, per capire quale sia effettivamente la portata dell'emendamento in esame. Vorrei a questo punto modificare il mio parere e aderire semplicemente a quanto ha proposto il Governo, per una trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno. In caso contrario, anche io mi rimetto all'Assemblea.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signor Presidente, pur senza motivare come hanno fatto Buemi e altri senatori, ritengo che la questione sia così semplice. Pertanto, personalmente le chiedo di autorizzarmi ad apporre la mia firma a questo emendamento e mi pare di essere adeguato interprete di tutto il mio Gruppo, che le chiede anch'esso, ciascun senatore, di apporre la propria firma all'emendamento, su cui quindi esprimeremo un voto convintamente favorevole.

Mi spiace che il relatore abbia modificato il proprio parere. Dopo le dichiarazioni e gli interventi dei due senatori che mi hanno preceduto, forse il suo parere favorevole avrebbe dovuto essere ancor più convinto. È veramente strano che ciò che convince, guarda caso, ha creato dei dubbi nel relatore. Questa cosa non mi piace molto e non dà autorevolezza a chi in quest'Aula si esprime in tal modo.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, anch'io chiedo di apporre la mia firma e quella dei senatori di Sinistra Italiana a questo suo testo, se lei permette. Poi vorrei con pacatezza cercare di far ragionare tutti quanti. La questione è molto semplice: ognuno nella propria azienda e nel proprio giornale può fare quello che vuole, anche se ci sarebbe sempre un limite in generale. Ma qui noi stiamo parlando di giornali, di testate e di società editrici che possono accedere a questo fondo, quindi stiamo parlando di denaro pubblico. C'è pertanto a mio avviso la necessità di attenersi a delle norme, che sono quelle cui deve attenersi tutta quanta l'amministrazione pubblica; mi riferisco al limite massimo retributivo.

Invito quindi il Governo ad una riflessione più attenta su questo punto. Non stiamo dicendo, io o il senatore Calderoli, che il direttore di un giornale, anche il più potente o il più importante, non debba prendere un milione di euro o 600.000 euro (come in qualche caso accade). Stiamo parlando di denaro pubblico, cioè del Fondo per il pluralismo, e di coloro che possono accedere a questo fondo. Così come abbiamo chiesto che chi accede al fondo debba rigorosamente rispettare le norme che riguardano il personale, i contratti collettivi e l'equo compenso, in modo altrettanto chiaro penso che sarebbe assolutamente opportuno e doveroso mettere un tetto alle retribuzioni.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 18,33)**

(*Segue* DE PETRIS). Poi non si è obbligati ad attingere al fondo e alle risorse pubbliche; lei sa che purtroppo questo fondo è anche abbastanza esiguo, signor Presidente. Se magari qualcuno si tira indietro, nessuno obbliga a chiedere il finanziamento; ma, se si chiedono delle risorse pubbliche, allora bisogna attenersi anche ad un minimo di regole. Vorrei ricordare che stiamo parlando di un settore in cui i giornalisti precari magari prendono anche due o tre euro a pezzo. Non dimentichiamoci mai qual è la situazione in cui versano e lavorano moltissimi giornalisti, giovani e non solo.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signora Presidente, vorrei sottoporre al senatore Calderoli e all'Aula alcune osservazioni - che ovviamente sono, più che osservazioni, riflessioni a caldo - perché non conoscevo l'emendamento e ne ho sentito parlare per la prima volta in quest'Aula quando il senatore Calderoli lo ha illustrato. Capisco che l'emendamento ha una grande efficacia comunicativa e che molte delle considerazioni che sono state svolte qui dai colleghi certamente di primo acchito possono, immediatamente e senza pensarci, portare ad un voto positivo.

Mi permetto però di sottoporre all'Aula il mio invito ad un attimo di riflessione. Cerco di spiegare perché ed ovviamente adopero gli strumenti che ho, che non sono strumenti squisitamente politici, ma sono anche strumenti tecnici. Il finanziamento pubblico delle imprese giornalistiche, nelle forme con le quali questa riforma oggi finalmente lo atteggia, ha a che fare con due principi costituzionali. Il primo principio costituzionale è quello del diritto al pluralismo nell'informazione, che però in questo caso, con questo emendamento, ovviamente deve entrare in bilanciamento con un altro principio, quello della libertà d'impresa.

Ora, ciascuno di noi sa quanto pregio abbiano le osservazioni fatte dalla collega De Petris, tant'è vero che tutte le forze politiche hanno voluto inserire nel testo la condizione che le imprese che richiedono di essere ammesse alla ripartizione del fondo abbiano però nei confronti dei propri dipendenti rispettati tutti gli obblighi contrattuali e previdenziali.

Ma c'è un'altra questione. Il nostro è un sistema nel quale, di volta in volta, spesso a regime e talvolta con legislazioni particolari, interi settori economici vengono ammessi al finanziamento pubblico. Nessuno ha mai chiesto che questo finanziamento pubblico fosse messo in relazione alla retribuzione corrisposta ai dirigenti di queste imprese (talvolta anche molto esuberanti, ovviamente, rispetto a quelle riconosciute ai direttori di giornali). Quindi, la nostra decisione ha a che fare con almeno tre principi: il diritto al pluralismo dell'informazione, la libertà d'impresa e, infine, la condizione di pari trattamento nei confronti di aziende che tutte investono nel libero mercato.

Dico ciò perché una norma di questo genere porterebbe con sé un effetto a catena, in quanto una norma di questo genere potrebbe ovviamente portare a tutta una serie di questioni e di vertenze aventi ad oggetto il fatto che vi siano imprese operanti nel libero mercato ammesse a un finanziamento pubblico, purtroppo spesso più cospicuo di quello che verrà assicurato dalla ripartizione del fondo, e che non sono tenute ad osservare nessun limite nella retribuzione della propria dirigenza.

Detto questo, mi permetto di chiedere all'Aula una pausa di riflessione sulla decisione, che potrà avere due forme. La prima è quella che opportunamente il Governo ha rappresentato: quella di presentare un ordine del giorno impegnandoci a ragionare su questo tema. Nel caso questa forma non venga accolta dall'Aula, in quanto non ritenuta soddisfacente, l'altra forma è quella di fermarci nella riflessione su questo emendamento, che possiamo anche affrontare, dal momento che non sussistono problemi di preclusione, successivamente.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, io ho ascoltato gli interventi precedenti e mi è spiaciuto non poter intervenire prima, visto il ruolo che stavo rivestendo.

Io posso concordare sui principi enunciati dalla presidente Finocchiaro rispetto alla libertà di informazione. Ma noi abbiamo già previsto casi di esclusione rispetto alla possibilità di percepire i

contributi. Abbiamo escluso gli organi di informazione dei partiti - che comunque godono della libertà di informazione - e dei movimenti sindacali, i periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Siamo andati quindi ad escludere una parte che, comunque, rientra nella libertà dell'informazione. Abbiamo escluso tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati in mercati regolamentati e anche questi rientrano della libertà dell'informazione. Quindi, prevedere un ulteriore requisito rispetto al fatto che si possa accedere o meno a questi contributi non introduce un nuovo principio, ma introduce un altro criterio.

Adesso, non parlando in termini giuridici, ma molto fuori dai denti, ricordo che tutti i settori dell'editoria, soprattutto a livello dell'emittenza locale, vivranno o decederanno sulla base dei contributi che riceveranno. Credo sia sacrosanto un sostegno alla libertà dell'informazione. Forse, però, qui si è persa la dimensione del tetto retributivo: 240.000 euro è la retribuzione che riceve il Presidente della Repubblica. *(Applausi del senatore Buemi)*. Potrò allora prevedere che, al fine di ricevere dei contributi pubblici, non si possa guadagnare più del Presidente della Repubblica? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. A me sembra una cifra sufficientemente alta!

Infatti se qualcuno, invece, dice no perché bisogna disciplinarlo meglio, non ci sono santi, noi non andiamo a toccare i tetti retributivi degli amministratori e direttori di giornali. Diciamo solo che se tu vuoi vivere con i soldi che ti dà anche lo Stato tu al tuo direttore più di 240.000 euro non gli puoi dare. A me sembra una cosa sacrosanta ed anche equa e credo che l'Aula la approverà, visto che alla fine mi sembra che sia il Governo che il relatore si rimettano all'Aula. Mi dispiace che il relatore abbia modificato la propria posizione anche per il carico politico. Qui non c'è un carico politico, qui c'è solo il buonsenso: vi diamo dei soldi, non buttateli via. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e M5S)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 2.23 (testo 2) - e penso che anche altri colleghi del mio Gruppo vorranno unirsi a me - e preannuncio il mio voto favorevole.

Francamente non ho capito il ragionamento della senatrice Finocchiaro che dice che se variamo questo principio si rischia di tracciare una strada che può riguardare anche altri settori sussidiati. Ora, è vero che esistono varie forme di sussidi e provvidenze pubbliche di varia natura e quindi la senatrice ha detto di approfondire il tema e di presentare un ordine del giorno, insomma ha espresso perplessità su questo emendamento perché poi questo principio - avrò capito male io - si potrebbe estendere ad altri settori.

Si è discusso a lungo in Italia di tante aziende importanti, anche private, che hanno ricevuto sostegni pubblici sotto varie forme, ammortizzatori sociali e quant'altro. Poi alcune portano la sede fiscale altrove: hanno preso sussidi in Italia e poi portano la sede legale in Olanda o in Gran Bretagna, cosa che tra l'altro, almeno per l'Olanda che è rimasta nell'Unione europea, ci dovrebbe far pensare a come funziona male l'Unione europea, perché dovremmo avere un regime fiscale analogo e invece non è così. Lo vediamo anche dalle recenti vicende irlandesi relative alle grandi multinazionali della rete, vicende fiscali che poi riguardano anche l'Italia e che vedono l'impunità fiscale di cui tanti gruppi come Amazon e Google possono godere. Si potrebbe anche parlare di Ryanair. Il Governo recentemente si è vantato di un accordo con Ryanair che fa volare a poco prezzo però poi bisognerebbe conoscere i contratti di lavoro dei dipendenti, i soldi che prendono dagli aeroporti, cioè dalle ex Province e dalle città. Tutti parlano di mercato salvo andare a vedere che alcuni, poi, fanno buoni prezzi perché ottengono sussidi pubblici. Quindi il principio di concorrenza e libertà di mercato dovrebbe essere più approfondito. Di tali questioni, però, parleremo in un altro momento.

Per quanto riguarda l'emendamento al nostro esame, mi aspetto che l'Aula lo approvi perché tali imprese editoriali ricevono sussidi a tutela del pluralismo e della libertà. Io ho diretto piccole testate che hanno fruito, in ragione della loro storia politica, di finanziamenti pubblici, quindi trovo assolutamente legittimo che ci sia un corrispettivo rappresentato da un tetto, che forse è anche teorico perché credo che se al senatore Calderoli noi chiedessimo di fare un esempio, probabilmente

scopriremmo che in questo momento nessuna di queste imprese editoriali sussidiate hanno *manager* o direttori che guadagnano più di 240.000 euro. Quindi è un principio, non è una norma *ad personam*, o *ad personas*, o una norma fotografia.

Poi i grandi direttori stiano tranquilli, i loro giornali sono quotati in borsa, fanno capo a società private; dicono di non avere provvidenze pubbliche ma dovremmo verificare, senatore Calderoli, posta, telefono ed eventuali tariffe agevolate perché qualcosina, secondo me, ancora c'è anche nel settore non direttamente sussidiato anche se quelle sono condizioni di vantaggio rispetto al alcune tariffe.

Ciò detto, io spero che l'Aula approvi questo emendamento perché, a fronte di un sostegno, si permette di mantenere un limite che è ampiamente generoso. Lo dico anche a noi stessi. Qui si parla tanto delle caste, della casta, dei trattamenti dei parlamentari e quant'altro che giustamente vanno rivisti, in parte sono già stati rivisti e forse non sarà abbastanza, ma qui parliamo di cifre che sono letteralmente al di sopra del trattamento massimo della presunta casta. Quindi perché non si deve approvare questa norma? La trovo assolutamente logica, di buonsenso: non nega il diritto a fruire di sussidi pubblici, ma prevede che queste aziende (non saprei nemmeno io fare un esempio in questo momento, quindi la cosa è assolutamente non rancorosa, non vendicativa, non diretta ad alcuno) mantengano le retribuzioni sotto un tetto di 240.000 euro, che non è male. Non ho capito la riserva, non capisco le ragioni contrarie.

Se, poi, si volesse estendere il principio ad altri settori, magari (dico io); ma in questo caso stiamo discutendo una legge sull'editoria, quindi non stiamo parlando di altri settori, che operando sul mercato, hanno dei sussidi; ne parleremo quando ci arriveremo. Lo Stato ha anche un dovere, a volte; gli ammortizzatori sociali sono una cosa utile: quante crisi risolvono e affrontano? Poi, se chi ne fruisce ha una condotta un po' più austera, tutto sommato si fa anche un lavoro corretto nei confronti della comunità che soccorre chi è in crisi, ma che ottiene in cambio un comportamento più virtuoso. Lo ricordo a noi stessi, che siamo giustamente al centro dell'attenzione e non si capisce perché dobbiamo avere una immotivata generosità a beneficio di terzi, che francamente possono vivere lo stesso, anche con quel tetto.

La mia, quindi, è un'adesione non polemica ma di buonsenso, che mi auguro sia ampiamente condivisa dall'Assemblea del Senato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signora Presidente, vorrei che il confronto che si è sviluppato sull'emendamento del collega Calderoli rispondesse alla finalità suprema e superiore che ci vede impegnati molto spesso a commentare e illustrare i testi degli emendamenti che proponiamo, ossia migliorare la qualità della produzione legislativa.

La collega Finocchiaro, con la sua consueta prudenza e con la riconosciuta competenza, ha riconosciuto che l'emendamento non era stato approfondito in modo adeguato e quindi, sostanzialmente, ha esposto il suo pensiero, offrendo anche delle valutazioni in ordine alle ipotesi di rischio, tutte - mi pare - connesse all'eventualità che l'approvazione di questo emendamento possa avere delle ricadute negative, determinate dall'ipotetica estensione del provvedimento stesso a una fattispecie che superi quella che si intende normare.

Prima il collega Candiani, poi lo stesso proponente, senatore Calderoli, in modo puntuale e preciso, con l'aggiunta delle osservazioni fatte dal collega Gasparri, credo però abbiano aggiunto elementi valutativi ed esplicativi sufficientemente chiari che, anche a me che avevo approfondito in modo assolutamente insufficiente il testo dell'emendamento, hanno portato a formare un solido convincimento che si tratti di una proposta emendativa da sostenere.

Ho troppa stima del collega Cociancich per ritenere che la modifica del suo parere positivo per rimettersi alla volontà dell'Assemblea, sia determinata dall'effetto condizionante del Governo, dallo sguardo del Governo che si allunga sull'attività dell'Assemblea, fino a limitarne e a ridurne i poteri legislativi. Vorrei che, anche attraverso gli interventi che abbiamo ascoltato, che sono di pregio e

convincenti nel merito, si possa superare il sospetto che il Governo induca la maggioranza dell'Assemblea ad esprimersi in un modo funzionale alla volontà del potere costituito.

Il potere costituito è quello che si forma attraverso la maggioranza che esprimerà il voto, di dissenso o consenso, a questo giusto emendamento. In tal senso, il voto del Gruppo Conservatori e Riformisti sarà, in questa condizione, veramente convinto in termini positivi. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, prima avevo chiesto di essere autorizzato a sottoscrivere l'emendamento; adesso invece faccio una dichiarazione di voto per il mio Gruppo.

Nel ribadire il voto favorevole, faccio un'osservazione circa l'intervento della senatrice Finocchiaro, che ha autorevolmente enunciato e ricordato a questa Assemblea quei principi costituzionali che, secondo lei, potrebbero essere posti in discussione dall'approvazione dell'emendamento. La senatrice conclude il suo intervento offrendo una doppia opzione: l'approvazione di un ordine del giorno con cui il Governo si impegna ad affrontare il tema ovvero l'accantonamento. Mi sorge allora spontanea la domanda: se la norma, così come è stata immaginata dal senatore Calderoli, presenta dei vizi di incostituzionalità - che la senatrice Finocchiaro ha anticipato e paventato - come può la stessa poi chiedere un impegno del Governo ad approvare e ad affrontare il tema sempre sulla base di un principio incostituzionale? Se vi sono dei vizi di incostituzionalità nella previsione normativa del senatore Calderoli, vi sono sia nell'emendamento che andiamo ad approvare sia nell'eventuale ordine del giorno. Non si comprende come si possano ritenere non superabili questi rilievi di incostituzionalità quando si parla dell'emendamento e considerarli superabili quando si parla di un ordine del giorno. Avevo l'esigenza di evidenziare questa incoerenza per un confronto anche tecnico visto che talvolta le questioni vengono opportunamente poste sul piano tecnico. Se ci dobbiamo confrontare anche sul piano tecnico, non vi sono problemi e possiamo farlo. Sul piano tecnico ribadisco che non ritengo vi sia alcun profilo di incostituzionalità della previsione normativa e mi piace ribadire che chi ha sostenuto che ve ne sono non può pensare di non sostenere la medesima cosa quando, invece che di un emendamento, si parla di un ordine del giorno. *(Applausi del senatore Scavone)*.

COCIANCICH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore*. Signora Presidente, vorrei ringraziare tutti i colleghi che, a mio modo di vedere, hanno espresso con grande competenza osservazioni che mi sembrano assai interessanti e che hanno evidenziato la problematicità complessiva di questo tema, però, tenuto conto del fatto che l'emendamento è stato presentato soltanto oggi in Aula e io non ho neanche avuto il tempo di esaminarlo... *(Commenti del senatore Calderoli)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, la prego. Vada avanti, senatore Cociancich.

COCIANCICH, *relatore*. Non c'è stato il tempo di esaminarlo con la dovuta attenzione e mi pare che in Assemblea ci sia l'esigenza di approfondire il tema. Presidente, propongo quindi di accantonare provvisoriamente l'emendamento per consentire una riflessione più meditata prima di arrivare a un voto.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, sono sconcertato da come sono andate le cose: occupavo il suo posto quando ho sentito il relatore esprimere un parere favorevole. Il Governo ha detto di preferire un ordine del giorno; altrimenti si sarebbe rimesso all'Assemblea. Dopodiché la cosa è andata avanti e anche il relatore si è rimesso all'Aula, conformandosi al parere del Governo. Successivamente, nonostante la portata della decisione del Governo fosse veramente ampia, è entrata in campo anche la Presidente della Commissione suggerendo l'accantonamento. Ora questa posizione viene anche assunta dal relatore.

Questo emendamento è datato agosto 2016: non è arrivato oggi in Assemblea, ma risale al periodo della chiusura dei nostri lavori, quando ci siamo dedicati ad altri provvedimenti dopo quello in discussione. So benissimo come funziona il "giro del fumo": prima si chiede che vada in Assemblea, poi lo accantoniamo, e domani, quando lo riprenderemo in mano, si dirà che quel giorno lì pioveva o nevicava - o qualunque altro motivo - per cui si cambierà il parere. Volete fare in modo che le risorse pubbliche vengano utilizzate nella più libera discrezionalità da parte di questi soggetti, e io credo che questo sia ingiusto.

Sull'accantonamento decide il Presidente, ai sensi del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, quindi sarà una sua spettanza. Io chiedo veramente una riflessione ulteriore al relatore, perché se noi ammettiamo di essere disponibili a pagare quelle cifre a coloro che prendono i soldi non nostri, ma dei contribuenti, allora, ragazzi miei, la mia posizione cambia rispetto a tutto il resto del provvedimento sia nel senso del voto finale sia nel comportamento in Aula, perché a tutto c'è un limite, anche al buon senso e alla decenza. Non facciamo più dei provvedimenti che risultino a tutti gli effetti come delle marchette. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Poiché accantonare significa soltanto soprassedere su questo emendamento per poi tornarci, se non ci sono obiezioni, io sono per accantonarlo. *(Commenti del senatore Calderoli)*.

L'emendamento 2.23 (testo 2) è pertanto accantonato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.322, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.24.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, con l'emendamento 2.24 noi vogliamo riservare i finanziamenti alla vera finalità di questo provvedimento che, ricordo, dovrebbe istituire un fondo. Noi siamo contrari, ma se questo fondo deve essere istituito, almeno che sia fatto veramente per il pluralismo e per l'innovazione nell'informazione. Riserviamo queste risorse alle società composte prevalentemente da giornalisti e che utilizzano prevalentemente l'assunzione in forma stabile. Sappiamo qual è la pratica di sfruttamento capillare e pesantissima del lavoro dei giornalisti che vengono pagati a cottimo (c'è ancora il cottimo nel giornalismo), e con retribuzioni incompatibili con la qualità della scrittura e l'analisi attenta dei fatti. I giornalisti, a volte, possono anche essere indotti in errore dal modo in cui vengono retribuiti e sono costretti a lavorare. Questo dimostra una cosa su tutte, ossia che il Movimento 5 Stelle non è contro il giornalismo o contro i giornalisti; semmai è contrario a un sistema dell'editoria che è profondamente malato ed è malato dall'alto nel momento in cui la politica lo occupa malamente. Noi chiediamo semplicemente questo: che ci sia una rispondenza effettiva tra la finalità dichiarata nella legge e come vengono utilizzati i finanziamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.24, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.25, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.323, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.601, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28, presentato dal senatore Quagliariello, identico all'emendamento 2.324, presentato dal senatore Di Biagio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.27 e 2.325 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.326, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.31, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.32, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori, 2.35, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, e 2.36, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.327.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento perché, per quanto riguarda il requisito di cui al comma 2, lettera *a)*, punto 3) dell'articolo 2, meglio cinque anni che non tre.

Noi avevamo proposto la soppressione di questo periodo di soli tre anni, che non è previsto per nessun'altra categoria, che invece è previsto per questo tipo di finanziamento. Non sembra una cosa congrua - in un ambito dove si cerca di incoraggiare alla programmazione, all'innovazione e così via - garantire questi finanziamenti, sia pure in modo limitato, per un periodo a sua volta limitato. Meglio, quindi, cinque anni che tre, ma resta in sé una limitazione difficile da giustificare e che rischia di andare in direzione opposta a quella che tutti sperano, almeno come effetto collaterale, questo disegno di legge abbia e cioè di dare un po' di prospettiva e di programmazione a queste testate.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.327, presentato dai senatori Mazzoni e Bisinella.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.38.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, con questo emendamento vogliamo escludere dal finanziamento le imprese editrici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da fondazioni.

Qui sono comprese le fondazioni riferibili a soggetti politici, singoli esponenti, partiti, correnti, e se la norma esplicitamente, cioè dalla porta, esclude i partiti e i sindacati, non vogliamo che questi soggetti vengano riportati dentro dalla finestra, magari in maniera indiretta o poco evidente, visto che anche la trasparenza del settore è una delle finalità del disegno di legge. Se allora vogliamo raggiungere questo risultato, facciamolo in maniera chiara e coerente: anche le fondazioni, soprattutto le fondazioni politiche, vanno escluse. *(Applausi della senatrice Donno).*

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.38, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.40, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.328, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.41 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.42, presentato dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.43 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.329, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.330, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.46, presentato dal senatore Galimberti, identico all'emendamento 2.331, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.332, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.48.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, abbiamo diversi esempi di testate giornalistiche riferite direttamente o indirettamente a partiti o ad esponenti politici: un caso che abbiamo ricordato in passato è quello della rivista «Italianieuropei», ma non è l'unico. Se allora non ci deve essere collegamento

diretto, non ci deve essere nemmeno collegamento indiretto. La politica deve stare fuori dall'editoria, se non altro deve star fuori dai contributi all'editoria e in questa sede dobbiamo dire in maniera chiara e trasparente se vogliamo continuare a elargire sotto banco finanziamenti a questi organi, oppure se devono essere esclusi. Tra l'altro, quando questi fanno riferimento al partito del presidente Renzi (sempre che si tratti ancora dello stesso partito, visto che a volte viene il dubbio), dovremmo ricordarci che lui si era dichiarato contrario a questi finanziamenti mentre ora si sta cambiando rotta.

Noi siamo coerenti su questo; abbiamo proposto emendamenti soppressivi *tout court* del finanziamento e vorremmo che, almeno negli aspetti di dettaglio, fosse riconosciuto che ci stiamo sforzando in tutti i modi di introdurre misure, anche le più parziali, per poter contrastare la deriva. In questo momento l'informazione italiana è davvero a rischio e nel momento in cui ci giochiamo la democrazia degli anni futuri con il cambiamento della Carta costituzionale, dovremmo togliere le mani dei partiti e della politica dal mondo dell'informazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.48, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.49 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.50, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.51, presentato dal senatore Galimberti, sostanzialmente identico all'emendamento 2.333, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.52.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, conosciamo tutti quella citazione per cui il giornalismo, l'informazione, è dire qualcosa che qualcuno vuole che non si sappia; tutto il resto è propaganda.

Con l'emendamento 2.52 noi cerchiamo di porre un limite alla raccolta pubblicitaria da parte delle testate, perché se un giornale viene finanziato per più del 30 per cento dei suoi costi complessivi dalla pubblicità, è lecito dubitare se faccia informazione o *réclame*. Ciò detto, la raccolta pubblicitaria doveva essere il vero cuore del pluralismo, perché ad esempio noi sappiamo quanto sia ingessato il sistema dell'emittenza per il fatto che pochissime agenzie di pubblicità raccolgono la gran parte delle inserzioni e in questo modo hanno la possibilità di influenzare non solo i palinsesti e le redazioni delle testate private, ma persino della RAI. Sappiamo infatti che se alcuni vogliono che qualcosa non si sappia, al TG1, al TG2 e al TG3 quella cosa non compare; inoltre, quello che abbiamo visto anche recentemente con la rimozione di alcuni giornalisti e direttori dalle reti pubbliche ci sta a dire che andiamo sempre più verso un sistema dell'informazione regolato dalle *lobby* economico-finanziarie *(Applausi del senatore Buccarella)*. Dunque, dobbiamo mettere il tetto alla pubblicità dovunque ciò è possibile. Quella in esame è, peraltro, una misura estremamente "mirata", perché va a colpire il problema e propone una soluzione che realizza immediatamente una redistribuzione delle risorse tra tutte le testate, mettendole tutte su un piano di parità. Proprio questa parità era tra i principi invocati dal provvedimento: dobbiamo quindi dargli coerenza ed essere coerenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.52, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.53.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, con l'emendamento in esame si propone davvero una norma di civiltà e non solo il rispetto delle tutele sindacali e del lavoro sancito dalla Costituzione. Quando diciamo di escludere dai finanziamenti le imprese «che non ottemperano alle disposizioni di legge sull'equo compenso» nonché «tutte le imprese che abbiano delle condanne o delle cause in corso per motivi di lavoro, *mobbing* o comportamenti antisindacali», affermiamo una cosa che dovrebbe essere scontata, ma se si rifiuta un principio scontato mi preoccupo ancora di più. Stiamo parlando di azioni che molto spesso sono rivolte verso i giornalisti scomodi, che danno fastidio, in un sistema in cui dare fastidio dovrebbe essere invece una qualità. Non chiedo più perché il Governo ha espresso parere contrario, ma chiedo ai colleghi di sovvertire almeno una volta l'indicazione del Governo e fare un gesto di responsabilità in questa Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.53, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.334, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.54, presentato dal senatore Mazzoni, sostanzialmente identico all'emendamento 2.335, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.336, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.56, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.57, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.58, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.59, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.60, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.337, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.338, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.61, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, identico all'emendamento 2.339, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 2.62 e 2.63 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.64, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.67, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.68, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.340, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.73, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.341, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.74.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, tra le cause dell'emergenza spazzatura ci sono i giornali; non i giornali intesi come testate, ma quelli che vengono stampati perché il sistema dei contributi e delle sovvenzioni è drogato ed è tarato sulle copie distribuite anziché sulle copie vendute. Così avviene che si stampano copie su copie di quotidiani con l'unico scopo di incassare una maggior quota di questi contributi. Una resa del 50 per cento di copie non si era mai vista prima dell'avvento delle provvidenze per l'editoria. Abbiamo intere foreste buttate ed abbiamo la crisi del sistema di raccolta dei rifiuti, perché usiamo risorse pubbliche per sprecare risorse materiali.

A tutto questo si può porre rimedio votando questo emendamento, che prevede che il contributo debba essere elargito in base alle copie effettivamente vendute e comprate. Penso che sia un emendamento di buon senso, che non disturba nessuno. Vediamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, il senatore che è intervenuto per ultimo mi ha fatto venire alla mente quando - lo ricorderà il senatore Casini - fui liquidatore della testata "La Discussione", che quindi ho amministrato per un certo periodo. Ebbene, si verificava esattamente proprio quello che ha adesso denunciato il senatore del Movimento 5 Stelle: i contributi, che erano rapportati alle copie stampate, facevano sì che si stampassero più copie rispetto a quelle che poi venivano vendute. È un fatto antico, che si verifica da tempo; è sempre stato così. Se l'emendamento del senatore del Movimento 5 Stelle mira ad evitare questo sconcio che dura da anni e che io ho potuto verificare personalmente sotto il profilo professionale, ebbene non posso che chiedere al senatore del Movimento 5 Stelle di autorizzarmi a sottoscriverlo. Mi auguro peraltro che i colleghi del mio Gruppo vogliano seguire il mio suggerimento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.74, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.342, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.79, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.80, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.81, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.343, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.82, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.344, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.84, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico all'emendamento 2.85, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.87, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.345, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori, fino alla parola «complessivi»**.**

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.91, 2.92 e 2.94.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.96, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.98.

Passiamo all'emendamento 2.99, identico agli emendamenti 2.100 e 2.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.99, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.100, presentato dal senatore Mazzoni, e 2.104, presentato dalla senatrice Bisinella e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.105 , su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.346, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.347, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.107.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, questa norma è abbastanza semplice, evidente e scontata. Essa prevede che, quando un soggetto, per ottenere il contributo, rilascia dichiarazioni mendaci, egli sia punito con la revoca della sovvenzione stessa e una sanzione aggiuntiva pari al 50 per cento del finanziamento abusivamente ottenuto.

Se noi non prevediamo questo tipo di misure non svolgiamo una azione educativa e, in qualche maniera, legittimiamo l'idea che i furbi possano farla franca. Si tratta - ripeto - di una sanzione consistente nel togliere quanto ottenuto in maniera truffaldina con l'aggiunta di una multa pari al 50 per cento del finanziamento ottenuto.

Ricordo che gli imprenditori che sbagliano una dichiarazione dei redditi o un documento fiscale subiscono sanzioni di gran lunga maggiori. Quindi, noi non possiamo fare sconti in questo caso. *(Applausi della senatrice Donno)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.348, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.349, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.350, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico all'emendamento 2.108, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.109, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.110, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.351, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.352, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.353, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.354, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.120, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, fino alla parola «, TV».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.121.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.123 (testo 2), presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.124 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.125, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione, l'emendamento 2.126 è improcedibile.

Passiamo all'emendamento 2.127, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRUNI *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.127, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 2.355, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.355, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.128 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.129, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.356, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Onorevoli colleghi, per consentire ai senatori del Nuovo Centrodestra di partecipare alla propria riunione di Gruppo, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

AMATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, quest'oggi abbiamo ricordato, giustamente e con grande commozione, gli eventi del terremoto del 24 agosto che ha colpito le nostre regioni e la nostra terra, per i quali sono morte tante persone e per i quali tante persone soffrono e grandi difficoltà si sono avute, sebbene si sia reagito con grande prontezza.

Io mi permetto di ricordare qui un lavoro che è stato, secondo me, prezioso, perché a causa del terremoto hanno sofferto anche altre creature: penso a tanti animali e al lavoro dell'ENPA. L'Ente nazionale protezione animali è stato attivo con la Protezione civile già dalla mattina del 24 agosto. Ha svolto una prima fase di lavoro e poi una seconda fase. Ci sono stati interventi su più di 950 animali. È stato fatto un lavoro prezioso sia nei confronti di animali da affezione (più di 300 cani e più di 200 gatti), sia degli animali da reddito (quasi 400); esseri senzienti essenziali alla vita e all'affetto delle persone con le quali avevano fino a quel momento vissuto.

Tutti abbiamo potuto apprezzare i momenti di grande emozione che hanno visto il ricongiungimento di animali con l'unico rappresentante umano ancora presente della loro famiglia e penso che quel valore

di affinità sia un altro grande regalo che il nostro mondo ha saputo esprimere.

Deve essere riconosciuto all'ENPA questo impegno, con 41 persone e con i tanti mezzi messi a disposizione, dall'ambulanza veterinaria alla motocicletta. È stata fornita anche una grande quantità di materiale alimentare (oltre 15 tonnellate di alimenti). Certo, i ricongiungimenti non sono stati tutti quelli possibili: su 300 cani solo 4 erano dotati di *chip*. Vuol dire che l'impegno del nostro Ministero della salute deve essere molto più forte nella lotta al randagismo. Un impegno più forte significa dare risorse alle ASL e alle Regioni per poter fare progetti mirati in tal senso. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 14 settembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 14 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,33)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (**2271**)

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:

1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine

societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
2) come enti senza fini di lucro;
3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;
b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:
1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;
2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o *braille*, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
c) esclusione dai contributi:
1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;
2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;
3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
4) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;

g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione *on line/off line* in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia

anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b),* della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;
b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:
1) competenze in materia di formazione;
2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;
3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *1.* Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati».

2.317
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO
Respinto
Sopprimere il comma 1.
2.318
MUCCHETTI
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti presentati da imprese di nuova costituzione, per il sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite».
2.4
BRUNI, LIUZZI, PERRONE
Inammissibile
Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «uno o più disegni di legge».
2.5
BRUNI, LIUZZI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto» inserire le seguenti: «la definizione di nuovi soggetti professionali responsabili dei contenuti digitali dell'informazione e della comunicazione, identificati come persone e soggetti giuridici, nazionali ed internazionali,».
2.6
MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CIOFFI
Le parole da: «*Al comma*» a: «ridefinizione» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, sopprimere le parole da: «la ridefinizione» fino a: «distributivo,».
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h) e i).
2.7
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI
Precluso
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici dì quotidiani e periodici,».
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e g).
2.319
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale,».
Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere h) *e* l).
2.320
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO
Respinto
Sopprimere il comma 2.
2.9
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO,

PETRAGLIA, URAS

Ritirato e trasformato nell'odg G2.9

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«*0a)* istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso».

G2.9 (già em. 2.9)

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2271,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.9.

2.321

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: «al finanziamento» aggiungere le seguenti: «le emittenti radiofoniche e televisive locali,».

2.13

COLLINA, RUSSO, SANTINI, DALLA ZUANNA, FASIOLO

V. testo 2

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «unicamente».

2.13 (testo 2)

COLLINA, RUSSO, SANTINI, DALLA ZUANNA, FASIOLO

Approvato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprese editrici che» inserire le seguenti: «, in ambito commerciale,».

2.14

MALAN

V. testo 2

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «unicamente».

2.14 (testo 2)

MALAN

Id. em. 2.13 (testo 2)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprese editrici che» inserire le seguenti: «, in ambito commerciale,».

2.15

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: «informativa autonoma» inserire le seguenti: «corretta, imparziale, obiettiva».

2.16

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Le parole da: «*Al comma*» a: «carattere generale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale», e alla lettera c), numero 1),

sopprimere le parole: «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.17

GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), *sopprimere le parole:* «di carattere generale»;

alla lettera c), *numero 1), sopprimere le parole:* «dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.20

MAZZONI

Precluso

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale» e alla lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico»,

2.23

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di carattere generale».

Conseguentemente, alla lettera c) *del medesimo comma 1, al numero 1) sopprimere le parole:* «periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale e scientifico».

2.23 (testo 2)

CALDEROLI (*)

Accantonato

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di carattere generale,» aggiungere le seguenti: «che applicano al proprio personale e ai propri consulenti il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

_____

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Buemi, Falanga e i restanti componenti del Gruppo AL-A, Gasparri, De Pietro, De Petris e i restanti componenti del Gruppo Misto-SEL

2.322

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).

2.24

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «cooperative giornalistiche» inserire le seguenti: «composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e che abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto dì lavoro a tempo indeterminato».

2.25

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, comunque non superiori al 10 per cento».

2.26

MAZZONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo il punto 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) società editrici, anche se costituite in cooperative, con capitale sociale pari al massimo ad euro 30.000, che reinvestano nella propria attività almeno il 15 per cento degli utili annui e che rispettino, quale corrispettivo per i beni immessi sul mercato, il valore normale nelle prestazioni acquisite da terzi».

2.323

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.601

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero da imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da esse interamente detenuto».

2.28

QUAGLIARIELLO

Respinto

Al comma 2), lettera a), punto 2), dopo la parola: «lucro», aggiungere le seguenti: «, direttamente o per il tramite di società editrici interamente possedute».

2.324

DI BIAGIO

Id. em. 2.28

Al comma 2), lettera a), punto 2), dopo la parola: «lucro», aggiungere le seguenti: «, direttamente o per il tramite di società editrici interamente possedute».

2.27

BERGER, PALERMO, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, lettera a), punto 2), dopo le parole: «come enti senza fini di lucro» inserire le seguenti: «o cooperative».

2.325

DEL BARBA

Ritirato

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis)* come società *benefit*, costituite ai sensi dell'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

- *al numero 3), sostituire le parole:* «o enti senza fini di lucro» *con le seguenti:* «, enti senza fini di lucro o società *benefit*».

2.326

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.31

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.32

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Id. em. 2.31

Al comma 2, lettera a), al numero 3, sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.35

GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI, Giovanni MAURO

Id. em. 2.31

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

2.36

MAZZONI

Id. em. 2.31

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

2.327

MAZZONI, BISINELLA

Approvato

Al comma 2, lettera a), punto 3), sostituire le parole: «di tre anni» con le seguenti: «di cinque anni».

2.38

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere la seguente parola: «, fondazioni».

2.40

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero.

«3-*bis*) come associazioni imprenditoriali, sindacati ed altri enti, qualora la maggioranza delle queste sia detenuta da associazioni di imprenditori odi categoria e gli utili non vengano distribuiti».

2.328

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.41

BERGER, PALERMO, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, lettera b), punto 1), dopo le parole: «per le imprese editrici di quotidiani e periodi» inserire le seguenti: «, esercitate anche da cooperative, fondazioni o enti morali,».

2.42

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) per le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali innovativi, utilizzando prioritariamente re nuove tecnologie».

2.43

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Ritirato

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

2.329

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

2.330

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4).

2.46

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.331

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Id. em. 2.46

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.332

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

2.48

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: «dei partiti, dei movimenti politici e sindacali» inserire le seguenti: «, ovvero che abbiano con questi collegamenti diretti o indiretti, con gruppi finanziari ovvero con partiti, movimenti politici e sindacali».

2.49

BERGER, PALERMO, LANIECE, ZIN, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

Ritirato

Al comma 2, lettera c), punto 1), dopo la parola: «sindacali,» aggiungere le seguenti: «ad eccezione degli organi di informazione dei movimenti sindacali che editano periodici all'indirizzo delle minoranze linguistiche,».

2.50

MAZZONI

Respinto

Al comma 2, lettera c), punto 1) sopprimere le seguenti parole: «o scientifico».

2.51

GALIMBERTI

Respinto

Al comma 2, alla lettera c), sopprimere il punto 2).

2.333

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Sost. id. em. 2.51

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).

2.52

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) degli organi di informazione che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo».

2.53

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-*bis*) di tutte le imprese che non ottemperano alle disposizioni di legge sull'equo compenso, nonché di tutte le imprese che abbiano delle condanne o delle cause in corso per motivi di lavoro, *mobbing* o comportamenti antisindacali;».

2.334

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.54

MAZZONI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il punto 1).

2.335

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Sost. id. em. 2.54

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1).

2.336

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 2).

2.56

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Respinto

Al comma 2), lettera d), numero 2), sostituire le parole: «del contratto collettivo» con le seguenti: «dei contratti collettivi».

2.57

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;».

2.58

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le imprese editrici, comunque strutturate, prima di accedere ai finanziamenti, devono documentare che gli adempimenti siano materialmente avvenuti».

2.59

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) previsione che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche informa di collaborazione coordinata e

continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti pensionati di vecchiaia, di anzianità o che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata ai sensi della legge 416/81, comporta la revoca di qualsiasi contributo, diretto e indiretto, e del finanziamento concesso nel caso di vecchiaia anticipata, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale nonché previsione di revoca di qualsiasi contributo anche nel caso di contratti commercia1iper la fornitura di contenuti editoriali sottoscritti con società. facenti capo, anche indirettamente, ai medesimi giornalisti pensionati».

2.60

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-*bis*) specifica previsione statutaria del divieto di distribuzione degli utili».

2.337

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 3).

2.338

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 4).

2.61

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Respinto

Al comma 2 lettera d), sopprimere il numero 5).

2.62

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 5).

2.339

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Id. em. 2.61

Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 5).

2.63

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, lettera d), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della persona».

2.64

MAZZONI

Respinto

Al comma 2, lettera d), punto 5), sostituire le parole: «dell'immagine e del corpo della donna» con le seguenti: «della persona, con particolare riguardo ai minori».

2.67

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2 lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «nonché obbligo della remunerazione, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi».

2.68

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-*bis*) con riferimento alle imprese del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale destinatarie dei contributi, regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali deli lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative nonché obbligo del pagamento, entro 60 giorni, dei lavoratori autonomi. Nel caso di cessione di frequenze da parte di concessionari che cessano l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi, la erogazione del contributo al fornitore subentrante è subordinata alla salvaguardia e alla continuità della totalità dei rapporti di lavoro preesistenti alle medesime condizioni».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale».

Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» *e dopo le parole:* «e periodici» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.340

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, sopprimere lettera e).

2.73

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «al fine di favorire l'accesso al finanziamento delle testate locali».

2.341

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 2).

2.74

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) il contributo deve essere elargito in funzione del numero di copie annue realmente vendute e comprate».

2.342

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 3).

2.79

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera e), numero 3), sopprimere le parole: «, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso».

2.80

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera e), numero 3), dopo le parole: «testate telematiche» inserire le seguenti: «regolarmente registrate presso la cancelleria di un Tribunale,».

2.81

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera e), numero 3), sostituire le parole da: «contenuti informativi originali» fino a: «dei contenuti e» con le seguenti: «almeno cinque articoli originali al giorno, di cui almeno il 70 per cento d'informazione, garantiscano un aggiornamento quotidiano, pubblichino i propri contenuti esclusivamente online, abbiano una redazione composta da almeno tre elementi e tenendo altresì conto,».

2.343

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 4).

2.82

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-*bis*) previsione di criteri premiali per le imprese radiotelevisive locali, in relazione all'impegno profuso nell'informazione locale;».

2.344

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 5).

2.84

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno l'80 per cento dei ricavi dell'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.85

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Id. em. 2.84

Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno 1'80 per cento dei ricavi dell'impresa».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «che non può comunque superare il 50 per cento» *con le seguenti:* «il cui ammontare è pari almeno all'80 per cento».

2.87

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera e), al numero 5, sostituire le parole: «ricavi dell'impresa» con le seguenti: «ricavi complessivi dell'impresa relativi all'attività editoriale purché non siano superiori a 10 milioni di euro annui».

2.345

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Le parole da: «*Al comma*» a: «complessivi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera e), al numero 5), dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi», inserire le seguenti: «complessivi attinenti all'attività editoriale».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, sopprimere le parole:* «al netto del contributo medesimo».

2.91

MAZZONI

Precluso

Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la seguente: «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a)*, abrogare le parole:* «al netto del contributo medesimo».

2.92

GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 2, lettera e), al numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi» inserire la seguente: «complessivi».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

2.94

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Precluso

Al comma 2, lettera e), numero 5, dopo le parole: «contributo sul totale dei ricavi», inserire la seguente: «complessivi».

2.96

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguenti:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

2.98

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Precluso

Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

2.99

GASPARRI, BERNINI, MALAN, GALIMBERTI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia;».

2.100

MAZZONI

Id. em. 2.99

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-*bis*) Previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo e quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.104

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Id. em. 2.99

Al comma 2, alla lettera e), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

«5-*bis*) previsione che a partire dai contributi relativi al 2015 nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 e le imprese abbiano avuto accesso allo stesso ridotto in misura proporzionale, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte, delle tasse e dei contributi previdenziali. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia».

2.105

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis)* prevedere sia per l'editoria quotidiana e periodica che per l'editoria radiotelevisiva, l'equiparazione degli ammortizzatori sociali e delle risorse destinate alla formazione continua dei lavoratori».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «dell'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e per il settore dell'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale, ivi comprese le cessioni di frequenze».

Conseguentemente al comma 1 dopo le parole: «all'editoria» *aggiungere le seguenti:* «e all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» *e dopo le parole:* «e periodici» *aggiungere le seguenti:* «e alle imprese radiofoniche e televisive a livello locale».

2.346

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

2.347

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

2.106

MAZZONI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «più efficace per le imprese» con le seguenti: «che non vada oltre la chiusura dell'esercizio successivo a quello per il quale si è fatta richiesta».

2.107

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo che, qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri proceda all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate e nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni-una sanzione pari al 50 per cento del finanziamento originariamente concesso».

2.348

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

2.349

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

2.350

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.108

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Id. em. 2.350

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

2.109

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera l), sopprimere i numeri 1) e 2).

2.110

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera l) numero 1) dopo le parole: «liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali» inserire le seguenti: «mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività,».

2.351

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2 lettera l), numero 2), dopo le parole: «piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita», inserire le seguenti: «compatibilmente con le esigenze dei titolari dei punti vendita, tenendo conto del diritto a godere di turni di chiusura periodica e di chiusura per ferie».

2.352

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

2.353

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle» con la seguente: «delle».

2.354

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali riconoscendo un particolare beneficio agli» con le seguenti: «tutti quei quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, per gli».

2.120

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI

Le parole da: «*Al comma*» a: «, TV» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «, TV e radio locali».

2.121

MAZZONI, AMORUSO

Precluso

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «quotidiani e periodici», inserire le seguenti: «, tv e radio».

2.123 (testo 2)

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «su quotidiani e periodici» inserire le seguenti: «nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali,».

2.124

MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*o)* iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani e dei periodici, anche a carattere digitale, mediante la previsione di agevolazioni fiscali, con particolare attenzione verso specifiche fasce della popolazione».

2.125

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti."'».

2.126

BENCINI, Maurizio ROMANI

Improcedibile

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.127

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«*n-bis)* con iniziative volte alla promozione della lettura dei quotidiani e dei periodici mediante

agevolazioni fiscali, con particolare attenzione a specifiche fasce della popolazione, quali i giovani e i pensionati».

2.355

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.128

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Inammissibile

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli schemi dei medesimi decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro quarantacinque giorni dalla data di loro trasmissione, i pareri vincolanti, delle Commissioni competenti per materia».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 4»*, con le seguenti:* «di cui al comma 4».

2.129

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «previo parere del Consiglio di Stato. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento perché sia espresso il parere delle competenti commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione».

2.356

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.130

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso al prepensionamenti per i giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali locali, analogiche o digitali».

2.133

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», inserire le seguenti: «, inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali e locali, analogiche o digitali, ».

2.131

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.132

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.357

BERTACCO

Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti» inserire le seguenti: «e per i grafici editorialisti».

2.134

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti progressivamente», inserire le seguenti: «, entro il termine di un anno,».

2.135

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, Giovanni MAURO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti,»;

b) *al comma 5, sopprimere la lettera* b);

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «nonché per l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, sopprimere le parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.136

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti»*, con le seguenti:* «nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti».

2.137

BRUNI, LIUZZI

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.138

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 4, sostituire le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze dei Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» *con le seguenti:* «e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.139

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».

2.140

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 4, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».

2.141

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».

2.142

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un più ampio quadro di riforma di sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni».

2.358

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Sopprimere il comma 5.

2.359

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

2.143

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Ritirato

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, facendo comunque salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; in ogni caso, previsione del divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico».

2.144

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «e revisione» inserire le seguenti: «in senso molto restrittivo».

2.145

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 233 è sostituito dal seguente:

"4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3"».

2.146

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.147

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.360

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.148

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«*b)* all'articolo 16, comma 3, della legge numero 69/1963 la parola: "500" è sostituita con la seguente: "1.000";

b-bis) all'articolo 16, comma 4 della legge 69/1963, la parola: "1.000" è sostituita con la seguente: "2.000"».

2.361

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 1).

2.362

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 2).

2.150

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 5, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «prevedendo, in particolare,» fino alla fine del periodo.

2.154 (testo 2)

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, lettera b), sostituire il punto n. 3) con il seguente:

«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 60 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».

2.155

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «da stabilire nel numero massimo di 60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l'organo».

2.363

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al Comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: « 62 consiglieri, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano».

2.364

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «60», con la seguente: «30».

2.365

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, lettera b), numero 3) dopo le parole: «due terzi giornalisti professionisti» inserire le seguenti: «e un terzo pubblicisti» e sostituire le parole: «di cui due terzi», con le seguenti: «di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti».

2.162

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, lettera b) numero 3) sopprimere le parole da: «purché» fino alla fine del numero.

2.366

BENCINI, Maurizio ROMANI

Al comma 5, lettera b), numero 3) sopprimere le seguenti parole: «purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.165

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.367

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 4).

2.368

RUTA

Al comma 5, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «garantendo la massima rappresentatività territoriale» con le seguenti: «prevedendo che i consiglieri siano eletti su base regionale in proporzione al numero degli iscritti ed in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni Regione».

2.166

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, lettera b), dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti:

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.

4-*ter*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dai presidente della Corte d'Appello».

2.167

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».

2.169

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».

2.369

MANDELLI, BERNINI, GASPARRI

Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-*bis)* accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».

2.170

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.172

BRUNI, LIUZZI

Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.370

MANDELLI, BERNINI, GASPARRI

Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-*bis)* istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali

del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.371

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Sopprimere il comma 6.

2.174

BRUNI, LIUZZI

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi dì cui alla lettera b) del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.372

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Sopprimere il comma 7.

2.373

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Sopprimere il comma 8.

2.175

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Inammissibile

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» inserire la seguente: «vincolanti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

2.176

BRUNI, LIUZZI

Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti».

G2.300

STEFANI, BERTACCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti»,

premesso che:

a partire dal 1º gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove regole relative alla quiescenza dei professionisti del mondo dello spettacolo (ballerini, attori e cantanti), dei lavoratori marittimi, per gli sportivi iscritti al fondo professionale e per i grafici editorialisti;

l'aggiornamento dei requisiti per il pensionamento, basati sull'aspettativa di vita, completa l'adeguamento alla riforma c.d. Fornero per i lavoratori, finora esclusi, iscritti alla gestione dell'Inps - ex Indap ed ex Enplas - e riguarda anche gli spedizionieri doganali (il cui fondo viene soppresso), il personale viaggiante del trasporto pubblico e i lavoratori poligrafici di aziende editoriali in crisi;

per i lavoratori marittimi il diritto alla pensione di vecchiaia viene attribuito con 5 anni d'anticipo rispetto ai requisiti anagrafici generali, mentre per l'anzianità speciale (riconosciuta a chi abbia almeno 10 anni di «effettiva navigazione» o «servizio di macchina», o di «stazione radiotelegrafica») si è passati dai 56 anni (con 20 anni di contributi) ai 57 anni (dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) per giungere - dal 2018 - ai 58 anni affinché venga riconosciuto il trattamento speciale;

per i ballerini l'età di pensionamento di vecchiaia è aumentata di un anno (da 45 a 46), mentre per gli attori è stato previsto un aumento dai 63 ai 64 anni;

per quanto concerne gli atleti, terminerà al 2022 l'allineamento graduale degli iscritti al fondo

sportivi professionisti, per poter andare in pensione all'età di 53 anni;

mentre per i poligrafici, il requisito contributivo per il ritiro anticipato dal lavoro per chi opera in aziende in crisi è passato da 32 a 35 anni, eliminando il precedente «abbuono» di 3 anni. Nel 2016 il contributo è salito a 36 anni di contributi e, a partire dal 2018, si prevede un ulteriore aumento a 37 anni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di ridefinire i criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)* della legge 5 agosto 1981, n. 416 per quanto concerne i grafici editorialisti .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Sul processo verbale:
sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, la senatrice Pelino non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.
Disegno di legge n. 2271:
sull'emendamento 2.334, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i Senatori: Anitori, Bianco, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Formigoni, Fravezzi, Gentile, Giovanardi, Manassero, Maturani, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Sonego, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE).

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Schifani, con lettera in data 5 agosto 2016, ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC) e di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.
In pari data, il Presidente del Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha accettato tale adesione.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che risulta così composto:
Presidente: senatore Luigi Gaetti
Vice Presidente Vicario: senatrice Ornella Bertorotta
Vice Presidente: senatore Stefano Lucidi
Segretario: senatore Sergio Puglia
Tesoriere: senatore Vito Rosario Petrocelli
Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, con lettera in data 12 settembre 2016, ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Schifani;
13a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Schifani.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 4a Commissione permanente (Difesa), nella seduta del 3 agosto 2016, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare (*Doc*. XXIV, n. 64).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro della difesa.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 5 agosto 2016, sono state trasmesse alla Presidenza due risoluzioni della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 3 agosto 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento:

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (COM (2016) 378 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 145);

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM (2016) 271 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 146).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 5 agosto 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 4 agosto 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali del'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM (2016) 316 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 147).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, nuova assegnazione

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
in sede deliberante

Dep. Tullo Mario ed altri

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (2460)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

C.2721 approvato da 9° Trasporti

Già assegnato, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente(Lavori pubblici)
(assegnato in data13/09/2016).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione in data 05/08/2016 la senatrice Di Giorgi Rosa Maria ha presentato la relazione 1892-A sul disegno di legge:

Dep. Mariani Raffaella ed altri

"Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche" (1892)

C.1533 approvato da 7° Cultura.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

in data 05/08/2016 la 10ª Commissione permanente Industria ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (2085)

C.3012 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.2437, C.2469, C.2684, C.2708, C.2733, C.3025, C.3060).

Affari assegnati

E' stato deferito alle Commissioni riunite 3a e 4a, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sugli sviluppi della situazione in Libia (Atto n. 843).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 1° agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla X Commissione (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 19 luglio 2016, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa (COM (2016) 155 final) (Atto n. 832).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n.114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. 324).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito - in data 12 agosto 2016 - alla 9a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 settembre 2016. Le Commissioni 1a, 2a, 5a, 12a, 13a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 14 settembre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 luglio 2015, n.114 - lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (n. 325).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 12 agosto 2016 - alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 settembre 2016. Le Commissioni 1a, 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 14 settembre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 9 luglio 2015, n.114 - lo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (n. 326).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 12 agosto 2016 - alla 6a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 settembre 2016. Le Commissioni 1a, 2a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 14 settembre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (n. 327).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 26 agosto 2016 - alla 10a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 25 ottobre 2016. La 1a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 5 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (n. 328).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 26 agosto 2016 - alla 1a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 25 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (n. 329).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 26 agosto 2016 - alla 7a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 25 ottobre 2016. La 1a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 5 ottobre 2016. L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 25 ottobre 2016.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 10 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 330).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine del 3 ottobre 2016.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 25 agosto 2016, integrata da successiva documentazione pervenuta in data 7 settembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 381, undicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - lo schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 331).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9a Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine del 13 ottobre 2016. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 3 ottobre 2016.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 25 agosto 2016, integrata da successiva documentazione pervenuta in data 7 settembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 381, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - lo schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA (n. 332).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 9a Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine del 3 ottobre 2016. La 5a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 27 settembre 2016.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 31 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1°

dicembre 1997, n. 420 - l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016 (n. 333).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine del 13 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 settembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 - lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti (n. 334).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 12a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 23 ottobre 2016. Le Commissioni 1a, 2a, 5a, 9a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 13 ottobre 2016.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Massimo De Felice a Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 74).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 189 - la proposta di nomina del professor Bruno Franchi a Presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) (n. 75).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) (n. 76).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 - la proposta di nomina dell'avvocato Maurizio Pernice a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (n. 77).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alle Commissioni riunite 10a e 13a, che esprimeranno il parere entro il termine del 13 ottobre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 11 agosto 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 - le proposte di nomina a componenti della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) del dottor Stefano Laporta, con funzioni di coordinamento organizzativo interno (n. 78), nonché della dottoressa Laura Porzio (n. 79) e del dottor Vittorio d'Oriano (n. 80).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alle Commissioni riunite 10a e 13a, che esprimeranno il parere, su ciascuna di esse, entro

il termine del 13 ottobre 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 10, 12 e 18 agosto 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

all'architetto Francesco Coppola, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

all'ingegner Massimo Sessa, la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

al dottor Raffaele Tangorra, il conferimento di incarico *ad interim* di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

al dottor Renato Romano, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;

al dottor Renato Grimaldi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 agosto 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - copia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2016, munito degli estremi di registrazione della Corte dei Conti, concernente il conferimento di incarico di Capo del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri al consigliere Annalisa Cipollone.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta per l'anno 2015 dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 831).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 luglio 2016, ha inviato - ai fini della comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2016 sull'operazione di trasferimento del ramo d'azienda StarMille di Thales Italia alla società Sapura Thales Electronics (Atto n. 834).

L'atto è trasmesso, ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento , alle Commissioni permanenti 1ª, 4ª e 10ª.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 13 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Lavori imprevisti e imprevedibili da eseguirsi presso il Padiglione della musica nel parco storico di Villa Tatti Talacchini in Comerio (Varese)".

Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 842).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Italo Cerise a Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso (n. 78).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Tommaso Navarra a Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (n. 79).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Agostino Casillo a Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio (n. 80).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la prima relazione sulle erogazioni effettuate in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali e dell'Ospedale pediatrico Bambin Gesù, aggiornata al primo trimestre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CCXLI, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 41).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 6 settembre 2016, ha trasmesso copia del rapporto "Italia - Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali", predisposto dal Fondo monetario internazionale, e del rapporto "Amministrazione fiscale italiana", predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 841).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 1° agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, la relazione sullo stato dell'industria aeronautica, riferita all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CCXXVI, n. 2).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del professor Massimo De Felice in qualità di Commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) (n. 81).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11a Commissione permanente.

Il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 agosto 2016, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, la relazione sullo stato di attuazione delle iniziative per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, aggiornata al 30 giugno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CCXVII, n. 5).

Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2015, sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e sulla consistenza organica dei seguenti enti, con allegati il bilancio di previsione 2016 ed il conto consuntivo 2015:

Lega navale italiana (LNI) (Atto n.835);

Unione italiana tiro a segno (UITS) (Atto n. 836);

Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (Atto n. 837).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 5 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, i bilanci di previsione per l'anno 2015, di consuntivazione per l'anno 2014 e di consistenza degli organici, relativamente ai sottoelencati Enti Parco:

Alta Murgia
Circeo
Sila
Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Arcipelago della Maddalena
Gran Sasso e Monti della Laga
Majella
Monti Sibillini
Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
Val Grande
Pollino
Abruzzo, Lazio e Molise
Gran Paradiso
Aspromonte
Asinara
Appennino Lucano - Val D'Agri - Lagonegrese
Appennino Tosco-Emiliano
Dolomiti bellunesi
Vesuvio
Arcipelago toscano
Cinque Terre;

i bilanci di previsione per l'anno 2014, di consuntivazione per l'anno 2013 e di consistenza degli organici, relativamente ai sottoelencati Enti Parco:

Alta Murgia
Circeo.

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (Atto n. 833).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 11 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis)*, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono-programma del Grande Progetto Pompei, aggiornata al 30 giugno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc*. CCXX, n. 5).

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 5 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'anno 2015, comprensiva dei bilanci di previsione, della pianta organica e del conto consuntivo.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 830).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 17 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la relazione - per la parte di sua competenza - sullo stato di attuazione della legge concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, relativa all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XXXVII-*bis*, n. 3).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 17 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 42).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2014 dalla Cassa nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari (Atto n. 839).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 29 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2015, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 43).

Il Ministro dell'interno, con lettera del 30 agosto 2016, ha trasmesso, in relazione all'ordine del giorno n. 9/3513-A/17 accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati il 10 febbraio 2016, una relazione in ordine all'utilizzo delle risorse e sullo stato dei pagamenti degli interventi realizzati con i fondi accreditati sulle contabilità speciali istituite nelle nuove province di Andria-Trani, di Fermo e di Monza e della Brianza.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 840).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 29 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al primo semestre 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. LXXI, n. 6).

I Commissari straordinari di ILVA SpA, con lettera in data 25 luglio 2016, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 10-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, la relazione sull'attività posta in essere con riguardo al materiale radioattivo o contenente amianto presente presso lo stabilimento ILVA di Taranto.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a, alla 11a, alla 12a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. XXVII, n. 26).

Con lettere in data 16 e 30 agosto 2016 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Mercato San Severino (Salerno), Rovello Porro (Como), Castellina Marittima (Pisa), Bozzolo (Mantova), Cortina d'Ampezzo (Belluno), Borghetto Santo Spirito (Savona), Abano Terme (Padova), Portici (Napoli), Resana (Treviso), Campo nell'Elba (Livorno), Frascati (Roma).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 4 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, la relazione sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse, aggiornata al mese di giugno

2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc.* CLIII, n. 7).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 e 29 luglio, 2 e 4 agosto 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di CONSIP SpA, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 434);

di Investimenti immobiliari italiani Società di Gestione del Risparmio Società per azioni - Invimit SGR SpA, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 435);

dell'Autorità portuale di Brindisi, per gli esercizi dal 2009 al 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 436);

della Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti dell'ex ministero dei trasporti e della navigazione, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 437);

dell'Istituto nazionale di Studi romani, per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 438);

della RAI - Radio Televisione Italiana SpA (RAI SpA), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 439).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente facente funzioni della Corte dei conti, con lettera in data 29 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 25/SEZ/AUT/2016/FRG - adottata nell'adunanza del 18 luglio 2016 - su "La spesa per il personale degli Enti territoriali".

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 828).

Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2016, ha inviato la deliberazione n. 14/2016 con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione speciale concernente "Gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali realizzati con i Fondi strutturali, valutazione degli effetti in termini di sviluppo turistico e di incremento dell'occupazione".

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 829).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 4 agosto 2016, ha inviato la deliberazione n. 8/2016/G - Relazione concernente le iniziative di partenariato pubblico-privato nei processi di valorizzazione dei beni culturali.

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 838).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di referendum

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte suprema di Cassazione, con lettera in data 8 agosto 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare dell'ordinanza con la quale dichiara legittima la richiesta di *referendum* sul testo di legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvato dal Parlamento e

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016.

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

La Regione Piemonte, con lettera in data 19 agosto 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la relazione, riferita all'anno 2015, concernente l'attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc.* CLXVII, n. 4).

La Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2015.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CXXVIII, n. 41).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Puglia:

risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM (2015) 614 final); sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM (2015) 594 final); sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM (2015) 595 final); sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM (2015) 596 final), del 21 luglio 2016. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (n. 96).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 23 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM (2016) 270 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.

Le Commissioni 2a, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 1° ottobre 2016.

La Commissione europea, in data 22 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide , per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM (2016) 272 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e

proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.
Le Commissioni 2a, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 1° ottobre 2016.
La Commissione europea, in data 16 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (COM (2016) 447 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alle Commissioni permanenti 3ª e 4a riunite che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.
La Commissione 14ª potrà formulare osservazioni e proposte alle Commissioni 3ª e 4a riunite entro il 1° ottobre 2016.
La Commissione europea, in data 5 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (COM (2016) 450 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.
Le Commissioni 2a, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 1° ottobre 2016.
La Commissione europea, in data 2 settembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (COM (2016) 466 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 9 ottobre 2016.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 2 ottobre 2016.
La Commissione europea, in data 5 settembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento e del Consiglio (COM (2016) 468 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 12 ottobre 2016.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 5 ottobre 2016.

La Commissione europea, in data 19 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM (2016) 479 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.
Le Commissioni 3a, 9ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 13ª Commissione entro il 1° ottobre 2016.
La Commissione europea, in data 17 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM (2016) 482 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.
Le Commissioni 3a, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 13ª Commissione entro il 1° ottobre 2016.
La Commissione europea, in data 24 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (COM (2016) 528 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro il 1° ottobre 2016.
La Commissione europea, in data 24 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (COM (2016) 531 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro il 1° ottobre 2016.

La Commissione europea, in data 24 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 (COM (2016) 532 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.

Le Commissioni 3a, 7ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro il 1° ottobre 2016.

La Commissione europea, in data 31 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (COM (2016) 543 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 7ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 7ª Commissione entro il 1° ottobre 2016.

La Commissione europea, in data 31 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive (COM (2016) 547 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 12ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.

Le Commissioni 2a, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 12ª Commissione entro il 1° ottobre 2016.

La Commissione europea, in data 31 agosto 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni (COM (2016) 551 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito, in data 7 settembre 2016, alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine dell'8 ottobre 2016.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 1° ottobre 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Maurizio Rossi e la senatrice De Pietro hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00608 del senatore Scibona ed altri.

I senatori Dalla Zuanna, De Pin e Santini hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00615 della senatrice Bellot ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Piccoli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05859 del senatore Panizza ed altri.

Interpellanze

GIOVANARDI, AUGELLO, COMPAGNA, QUAGLIARIELLO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interpellanti:

il cittadino italiano Amedeo Mancini risulta in custodia cautelare in carcere dall'11 luglio 2016, sulla base di accuse che nel frattempo sono risultate pacificamente prive di fondamento;

il Tribunale del riesame di primo grado il 5 di agosto e quello di appello il 30 agosto hanno stabilito la trasformazione della detenzione in carcere in arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico;

a tutt'oggi, 12 settembre 2016, Mancini è ancora in carcere, perché i Ministeri competenti non sarebbero stati in grado di fornire il braccialetto elettronico richiesto dai magistrati,

si chiede di sapere quali siano i motivi di questa incuria burocratica, a giudizio degli interpellanti incredibile, e quanti siano i detenuti in Italia che non possono fruire degli arresti domiciliari per mancanza di braccialetti elettronici.

(2-00410)

Interrogazioni

CARDIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in materia di elezioni comunali, ciascun candidato deve dichiarare l'accettazione della candidatura, affermando di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ostacolo alla stessa previste dagli articoli 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità) del decreto legislativo n. 235 del 2012, recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", pena la cancellazione, a seguito di accertamento da parte degli uffici preposti, dalle liste stesse (art. 12, commi 2 e 4). L'accertamento delle condizioni di eleggibilità delle liste dei candidati è esperito dagli uffici preposti entro il termine previsto per la loro ammissione o successivamente dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti;

a seguito delle elezioni amministrative del 5 giugno 2016, risultava eletto sindaco di Rutino, in provincia di Salerno, Gerardo Immerso;

la Prefettura di Salerno ha accertato, con nota del 6 luglio 2016, che, in forza di una condanna definitiva a 2 anni (ricettazione, per fatti occorsi nel 2002), con pena sospesa, Gerardo Immerso non poteva candidarsi alle elezioni amministrative. Uno scambio di corrispondenza tra il signor Immerso e la Prefettura ha confermato l'incandidabilità. Di qui la necessità di revocare la convalida e procedere a nuove elezioni in quanto l'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo stabilisce che "L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 [che recita: "Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale"] è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse";

il gruppo consiliare di maggioranza ha portato avanti questa anomalia istituzionale sino al 25 agosto 2016, quando chiese che all'ordine del giorno del Consiglio comunale fosse aggiunto un punto nel quale il sindaco comunicava la sua intenzione di "sospendersi" dall'incarico, una procedura inconsueta dato che, di fatto, il prefetto ha determinato la decadenza di Immerso dal ruolo di sindaco;

l'anomalia è proseguita sino al 2 settembre quando il Consiglio comunale di Rutino ha votato all'unanimità la revoca della convalida dell'elezione a sindaco;

la candidatura di una persona non candidabile alla carica di sindaco da parte della lista civica "Libertà e progresso" ha determinato non solamente problemi in termini amministrativi, rendendo anche necessario accertare quali atti prodotti siano da considerarsi nulli, ma anche un considerevole danno economico alle finanze pubbliche per la necessità di indire nuove elezioni;

spetta al prefetto competente per territorio avviare la procedura volta a determinare, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno (art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000), lo scioglimento di un Consiglio comunale. Quello di Rutino è al momento retto dal vicesindaco, Michele Ferraro, espressione del gruppo di maggioranza (lista civica "Libertà e progresso"),
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa del Comune, prevedere la nomina di un commissario prefettizio, sino allo svolgimento delle nuove elezioni comunali.
(3-03107)
STEFANO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
con la legge n. 107 del 2015 si è stabilito di procedere ad un piano di assunzioni straordinarie dei docenti nella scuola;
tale piano contemplava anche una procedura facoltativa, attraverso un'applicazione su istanze *on line* per la presentazione della domanda di partecipazione alle fasi B e C delle assunzioni; hanno potuto presentare domanda tutti i soggetti inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie dei concorsi ordinari del 2012 e nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), che non fossero già assunti in ruolo nella scuola statale;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante, molti docenti delle graduatorie ad esaurimento hanno deciso di non presentare la domanda di assunzione straordinaria, in ragione della variabile relativa alla mobilità e al trasferimento, anche a centinaia di chilometri di distanza, dalla provincia di residenza, consapevoli che chi non la presentava resta nelle GAE della sua provincia e continua a partecipare, al 50 per cento con il concorso, in base al testo unico, alle operazioni di assunzione dei prossimi anni;
ritenuto che l'approvazione dell'emendamento Puglisi, all'interno del decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2016), ha di fatto modificato *ex post* il disposto della norma stessa, andando a prevedere una sorta di garanzia sulla destinazione di assegnazione del ruolo ai docenti neoassunti delle fasi B e C, che, all'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, nonché alla presentazione della domanda stessa di assunzione, non era prevista,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative volte a non mortificare le legittime aspettative che i docenti presenti nelle GAE nutrono e che sono, in molti casi, alla base della scelta di non partecipare al piano assunzionale straordinario, disponendo, quindi, garanzie nello scorrimento della graduatoria provinciale, previsto sia per il *turnover* che per gli incarichi a tempo determinato.
(3-03108)
DE PETRIS - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
(3-03109)
(*Già* 4-04318)
DE PETRIS - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
(3-03110)
(*Già* 4-03449)
DI MAGGIO - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e della salute* -
(3-03111)
(*Già* 4-06182)
BRUNI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
(3-03112)
(*Già* 4-05565)
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -
(3-03113)

(*Già* 4-06028)
ENDRIZZI, SCIBONA, CAPPELLETTI, CRIMI, MORRA, DONNO, SANTANGELO, BERTOROTTA, SERRA, MANGILI, MORONESE, GAETTI, TAVERNA, GIARRUSSO, LEZZI, FUCKSIA, CASTALDI, MONTEVECCHI, PUGLIA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(3-03114)
(*Già* 4-04476)
MANCUSO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(3-03115)
(*Già* 4-02000)
MANCUSO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -
(3-03116)
(*Già* 4-05159)
BARANI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che:
l'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatrice dei farmaci in Italia ed è un ente di diritto pubblico che opera, in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia, sotto la direzione del Ministero della salute ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
il trattamento economico del direttore generale è disciplinato con un contratto di lavoro di diritto privato, stipulato con il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto ministeriale n. 245 del 2004, che prevede un rapporto di lavoro esclusivo che comporta il divieto di svolgere altre attività professionali, pubbliche o private, anche occasionali;
per quanto risulta all'interrogante, in data 29 aprile 2016, il consiglio di amministrazione dell'Aifa, a seguito di una segnalazione del collegio dei revisori dei conti e di 2 pareri emessi dalla Ragioneria generale dello Stato, risalenti, rispettivamente, al 10 luglio 2015 ed al 23 marzo 2016, avrebbe rilevato il superamento del tetto dei 240.000 euro da corrispondere al direttore generale, di cui all'art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per il triennio 2012-2015, ponendo nel bilancio 2015 la somma di 647.000 euro a debito verso l'erario, con contestuali note di debito al direttore generale, dottor Luca Pani;
considerato, altresì, che, a quanto risulta all'interrogante:
con determina n. 1023 del 26 luglio 2016, il direttore generale, su richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, dottor Mario Melazzini, avrebbe disposto un contributo di 50.000 euro a favore del XXXVII *meeting* di Rimini di Comunione e Liberazione, movimento al quale Melazzini aderisce;
lo stesso Melazzini avrebbe ostacolato di fatto per mesi la restituzione dei 647.000 euro da parte del dottor Pani, coinvolgendo surrettiziamente nella decisione prima l'ufficio legale dell'Agenzia, poi, con nota del 2 agosto 2016, il capo di gabinetto del Ministero della salute, dottor Giuseppe Chinè, al solo fine di bloccare la delibera di restituzione dell'ingente somma, già assunta all'unanimità, seduta stante, dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 aprile 2016;
a seguito della lunga inerzia determinata dall'inazione del dottor Melazzini e degli uffici dell'Agenzia, in data 29 agosto 2016, il direttore dell'area amministrativa, dottor Giovanni Torre, avrebbe provveduto a notificare al dottor Pani la nota di debito di 647.000 euro, intimandogli la restituzione della somma entro il termine tassativo di 15 giorni, pena la riscossione forzata dell'importo;
con nota del 31 agosto 2016, il presidente Melazzini avrebbe provveduto a contestare l'operato del dottor Torre, giudicando "intempestiva" la notifica della nota di debito al dottor Pani, nonostante questa fosse stata trasmessa 4 mesi dopo la delibera votata all'unanimità dal consiglio di amministrazione, invocando nuovamente l'intervento del capo di gabinetto del Ministero della salute, dottor Giuseppe Chinè;
in data 1° settembre 2016, il dottor Torre sarebbe stato allontanato dall'Agenzia, mediante revoca unilaterale da parte dell'Aifa del comando triennale disposto dall'istituto di provenienza (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia),

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti, se non ravvedano dei profili di illegittimità relativamente all'operato del direttore generale dell'Aifa e del presidente del consiglio di amministrazione dell'ente e se non ravvedano nei loro comportamenti profili inerenti a propri interessi privati in atti d'ufficio, tali da indurre a richiederne le immediate dimissioni;
se, nella loro qualità di organi deputati alla vigilanza sull'Aifa, siano al corrente del finanziamento, pari a 50.000 euro, al *meeting* di Comunione e Liberazione e come considerino tale elargizione;
se e quali misure ritengano di dover assumere relativamente all'allontanamento del dottor Torre dall'Aifa;
se siano a conoscenza di quali rapporti intercorrano, relativamente ai fatti esposti, tra il capo di gabinetto del Ministero della salute, il direttore dell'Aifa ed il presidente del consiglio di amministrazione del medesimo ente;
se il Ministro della salute non ritenga opportuno dimettersi dall'incarico ricoperto, considerata, secondo l'interrogante, l'inadempienza nell'esercitare l'attività istituzionale di vigilanza e controllo sull'operato dell'Aifa.
(3-03117)
ZIZZA - *Al Ministro dell'interno* -
(3-03118)
(*Già* 4-03131)
DI BIAGIO, PUPPATO, FASIOLO, PANIZZA, LANIECE, DALLA TOR, MASTRANGELI, GAMBARO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la notte tra il 23 e il 24 agosto 2016 l'Italia centrale è stata colpita da ripetute scosse di terremoto di elevata *magnitudo*, con epicentro nel reatino, che hanno provocato ingenti danni e un numero elevato di vittime, in particolare nei centri di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, Pescara del Tronto e Norcia;
subito si è attivata la "macchina emergenziale", attraverso l'intervento pronto e qualificato dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, del Genio militare, delle forze dell'ordine, della Croce rossa italiana e di tutto il pubblico soccorso, e la "macchina solidaristica" con il volontariato attivo e la spontanea partecipazione dell'intera cittadinanza, attraverso raccolte di generi di varia necessità e collette;
a sostegno delle popolazioni colpite sono state anche avviate campagne di raccolta fondi ed è stato quasi immediatamente attivato dal Dipartimento della protezione civile un numero di telefono (45500) per raccogliere le donazioni, attraverso un protocollo d'intesa tra il Dipartimento stesso e i gestori di telefonia;
proprio riguardo alla gestione di tali fondi, in un comunicato pubblicato sul sito del Dipartimento, si è inteso specificare che, alla chiusura della raccolta di denaro, "si procederà all'istituzione di un Comitato dei Garanti, composto da persone di riconosciuta e indiscussa moralità e indipendenza, nominati con un decreto del Capo Dipartimento d'intesa con i Presidente delle Regioni coinvolte, con il compito di valutare le proposte delle Regioni per l'utilizzo dei fondi e di garantire la trasparenza nella gestione delle risorse stesse autorizzando il trasferimento delle risorse alle Regioni sulla base della realizzazione dei progetti";
peraltro, il medesimo comunicato chiarisce che le somme raccolte dagli operatori telefonici "saranno versate, senza alcun ricarico, su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dopo l'approvazione dei progetti da parte del Comitato dei Garanti, trasferirà alle Regioni";
è opportuno ricordare che simili iniziative di "sms solidali" furono attivate già in passato in situazioni analoghe di calamità, non ultimi il sisma del 2012 in Emilia-Romagna e il sisma del 2009 a L'Aquila, e tuttavia, alla grande solidarietà dimostrata fin dalle prime ore dalla società civile, non ha fatto da contraltare una gestione pienamente trasparente ed efficace, tanto che, in alcuni casi, i fondi raccolti sono arrivati solo in minima parte o per nulla alle popolazioni, in una gestione che sembrerebbe essersi

arenata nelle maglie della burocrazia;
uno dei casi paradigmatici, in questo senso, è stato il sisma aquilano, dove, peraltro, la mancata trasparenza è stato il terreno propizio per il proliferare di scandali e illeciti, con l'unico esito di esacerbare una popolazione già profondamente ferita e abbatterne le progettualità;
il drammatico paradosso al quale l'opinione pubblica ha dovuto assistere è stato quello per cui, alla facilità con cui le iniziative illecite hanno potuto farsi strada in un territorio martoriato e ormai privo di garanzie, ha fatto da contraltare la difficoltà della popolazione ad accedere, ad esempio, agli stessi fondi di garanzia, per i quali non sarebbe stata sufficiente la condizione di "terremotato". Peraltro, anche i prestiti erogati non avrebbero fruito di alcuna particolare agevolazione, essendo stati assoggettati ad interesse al pari di ogni finanziamento richiesto in condizioni di normalità;
questi precedenti poco edificanti, che si sono ripetuti anche in altre occasioni analoghe, rischiano di avvilire gravemente lo spirito di solidarietà, che caratterizza la società civile ed impongono che le istituzioni mettano in campo un impegno tanto maggiore per la trasparenza e l'efficacia nella gestione dei fondi raccolti, attraverso le diverse campagne attive sul territorio nazionale, affinché essi siano effettivamente destinati al sostegno delle popolazioni colpite e alla ricostruzione e non finiscano semplicemente per allargare il patrimonio di qualche istituto di credito;
un simile impegno potrebbe essere declinato a parere degli interroganti a partire da una ricognizione e definizione puntuale dei conti correnti attivati per la raccolta fondi in favore dei terremotati, da registrare in un elenco nazionale digitalizzato, consultando il quale sia possibile visualizzare la relativa rendicontazione dei fondi e monitorarne l'impiego, garantendo l'adeguata tracciabilità e trasparenza,
si chiede di sapere:
quale sia attualmente lo stato dei fondi pervenuti e il numero di telefono solidale attivato dal Dipartimento della protezione civile per il sisma del reatino e quali siano le tempistiche previste per la definizione del comitato dei garanti;
se sia stato attivato un monitoraggio di tutte le iniziative di raccolta fondi, avviate sul territorio nazionale, che garantisca la trasparenza e tracciabilità dei fondi, tutelando anche la solidarietà dei cittadini da eventuali tentativi di raggiro;
quali iniziative si intenda avviare, al fine di garantire che i fondi raccolti, anche attraverso gli "sms" solidali, siano effettivamente e fattivamente destinati alle popolazioni colpite dal sisma e non finiscano semplicemente incamerati negli istituti di credito;
se il Governo non ritenga di avviare una ricognizione e definizione puntuale dei conti correnti attivati per la raccolta fondi in favore dei terremotati, da registrare in un elenco nazionale digitalizzato, consultando il quale sia possibile visualizzare la relativa rendicontazione dei fondi e monitorarne l'impiego, garantendone l'adeguata tracciabilità e trasparenza.
(3-03119)
SANTANGELO, MARTON, CRIMI, DONNO, PUGLIA, MORONESE - *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in data 4 luglio 2016, il comando militare autonomo Sicilia, vista la necessità prospettata dal comando brigata "Aosta" ad effettuare delle esercitazioni "a fuoco", con armi individuali, di reparto e lancio bombe a mano nella zona denominata "poligono di San Matteo", sita ad Erice, ex provincia di Trapani, emetteva l'ordinanza n. 11 del 2016;
nell'ordinanza si legge che, per la fine dell'anno 2016, i periodi interessati sono: 7 settembre, 5 e 12 ottobre, dal 24 ottobre al 28 ottobre, 8 novembre, dal 21 novembre al 25 novembre e 6 dicembre;
in tali periodi si alterneranno, come da calendario, il reggimento logistico e 4° reggimento Guastatori di Palermo e il 6° reggimento Bersaglieri di Trapani, con munizionamenti calibro 7,62 e calibro 5,56 Nato KB (corta gittata) e bombe a mano SRCM Mod. 35;
considerato che:
il "poligono militare di San Matteo" in Erice ricade all'interno del sito di importanza comunitaria (SIC) "Monte San Giuliano" (codice ITA010010), dalla superficie di 987 ettari, appartenente alla "rete Natura 2000", uno strumento della politica dell'Unione europea, istituito ai sensi delle direttive

92/43/CEE e 2009/147/CE, finalizzato alla conservazione della biodiversità, al mantenimento a lungo termine degli *habitat* naturali, delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. L'inserimento in questa rete ecologica consente l'uso delle zone ricadenti ma solo garantendone una gestione sostenibile, dal punto di vista sia ecologico, che economico;

nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di servitù militari, condotta presso la IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati, Legambiente, in data 29 maggio 2014, ha depositato una memoria, in cui viene evidenziata l'urgenza di rideterminare certe servitù militari, anche per garantire i livelli di protezione di certe zone SIC, richiesti dall'Europa. In particolare, si legge nel documento: "In conclusione e alla luce degli elementi brevemente riportati nel documento, per Legambiente è prioritario rivedere con urgenza la presenza delle servitù militari, a partire dalle aree protette e in quelle a maggior pregio ambientale, avviare approfondite indagini per la tutela dell'ambiente e della salute e attuare gli interventi di bonifica necessari a mettere la parola fine ad una pesante eredità del passato che costituisce ancora oggi un grave rischio per l'ambiente e le popolazioni che vivono in queste zone";

dalla memoria di Legambiente viene rilevato che tali esercitazioni nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000, individuati nelle varie regioni italiane (in Sicilia addirittura nel numero di 26, tra cui proprio il poligono militare di San Matteo), violano la legge n. 394 del 1991, nonché la normativa europea citata, in quanto sono svolte senza specifica autorizzazione da parte dei soggetti gestori delle stesse aree, e circostanza gravissima, in assenza di studio o valutazione di impatto ambientale (VIA) da parte dell'autorità competente;

le attività addestrative militari (ed i poligoni non fanno certamente eccezione), come qualsiasi attività che possa arrecare danno ai siti protetti, possono essere autorizzate solo con esito positivo della procedura di valutazione d'impatto ambientale, obbligatoria ai sensi del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni), al fine di minimizzare gli impatti ambientali ed introdurre eventualmente misure di compensazione;

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 6 settembre 2016, il giornale *on line* "Meridionenews" ha riportato l'inizio delle attività di esercitazioni nel territorio di Erice, precisamente nel "poligono di San Matteo", ponendo l'attenzione sulla pericolosità dei munizionamenti non esplosi;

nell'impiego del poligono, il reparto utilizzatore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni in materia di tutela ambientale contenute nel "Disciplinare per la Tutela Ambientale del poligono San Matteo", edizione 2013, del comando brigata meccanizzata Aosta;

la stessa ordinanza n. 11 del 2016 del comando militare autonomo Sicilia, per motivi di pubblica incolumità, ha disposto, tra l'altro, lo sgombero di persone e di animali dalla zona interessata, che durante l'esercitazione verrà interdetta da "vedette", nonché delimitata con bandieroni di colore rosso, come riportati nei punti sulla carta topografica allegata alla stessa ordinanza;

ancora l'ordinanza n. 11 del 2016, vieta: "Chiunque, durante il corso delle esercitazioni/tiri ed anche a distanza di tempo da questi, rinvenisse sul terreno proiettili inesplosi, dovrà astenersi dal rimuoverli (senza alcuna eccezione) perché un proiettile inesploso può scoppiare anche se leggermente mosso",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se il "Disciplinare per la Tutela Ambientale del poligono San Matteo" del comando brigata meccanizzata Aosta tenga conto della legge n. 394 del 1991 sulle aree protette e la direttiva europea "Habitat" e quindi se dette esercitazioni "a fuoco" verranno svolte in presenza di autorizzazione da parte dei soggetti gestori delle stesse e nel rispetto della preliminare valutazione di impatto ambientale (VIA);

di quali eventuali e ulteriori notizie disponga, per quanto di propria competenza, relativamente ai fatti descritti;

quali iniziative siano state adottate per garantire l'incolumità delle popolazioni e la protezione dell'ambiente in caso di incidenti o contaminazione degli stessi nelle aree in questione;

se, in via precauzionale, intendano inibire le attività militari e addestrative nelle more della conclusione della VIA, considerato, peraltro, che il mancato espletamento della procedura di impatto ambientale comporterebbe l'apertura di una procedura di infrazione per violazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, essendo il poligono San Matteo all'interno del sito di importanza comunitaria "Monte San Giuliano" (codice ITA010010).
(3-03120)
CAMPANELLA, BOCCHINO - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* -
Premesso che:
con decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, si è proceduto all'individuazione e definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
secondo quanto disposto all'art. 3, comma 1, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell'ambito della loro autonomia organizzativa; applicano il presente decreto compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione;
da notizie di stampa, si apprende che in Sicilia, secondo quanto indicato nella nuova bozza di piano della rete ospedaliera illustrata dall'assessore per la salute Baldo Gucciardi nel corso di un recente incontro con i sindacati di categoria, sono previsti numerosi tagli che potrebbero portare, oltre al rischio di licenziamenti, alla perdita di numerosi posti letto ed all'azzeramento di interi reparti e punti di primo soccorso;
a quanto risulta agli interroganti, l'ospedale "Giglio" di Cefalù (Palermo) verrebbe declassato ad "ospedale di base" perdendo 5 reparti: Neurologia, Urologia, Oncologia e Emodinamica con unità di terapia intensiva coronarica. Un taglio che, secondo sindacati e sindaci delle Madonie, porterà alla cancellazione di 60 posti letto e al licenziamento di 150 dipendenti;
la nuova bozza di rete ospedaliera prevede: 1) che negli ospedali di base come "Ingrassia" di Palermo, Partinico, Termini Imerese e Cefalù rimangano solo pochi reparti (Medicina, Chirurgia, Ortopedia e Cardiologia); 2) la chiusura dei punti di pronto soccorso con meno di 20.000 accessi come Niscemi, Ribera e Mazzarino, mentre il presidio di Salemi viene accorpato con quello di Trapani con la formula di ospedali riuniti e diventa così di primo livello; 3) la chiusura dei punti di primo intervento (Ppi) che registrano meno di 6.000 pazienti all'anno; 4) l'azzeramento di molti reparti di terapia intensiva negli ospedali declassati a strutture di base;
sono previsti, infine, tagli drastici anche ai reparti di Rianimazione: posti letto dimezzati al Policlinico di Palermo, niente Terapia intensiva in ospedali come "Ingrassia" di Palermo, Acireale, Milazzo, Sant'Agata di Militello, Patti, Taormina, Piemonte di Messina, "Civico" di Partinico, Termini Imerese, Castelvetrano e Marsala;
considerato che:
la salute è diritto primario, a livello sia individuale che collettivo, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione;
a parere degli interroganti, la rimodulazione della rete ospedaliera così come pensata dall'assessore Gucciardi, seguendo le linee guida del Ministero, è assolutamente inappropriata, visto che l'unico effetto sarà ancora una volta l'isolamento delle comunità periferiche, nel tempo sempre più depauperate del loro diritto primario alla salute,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del livello di assistenza sanitaria attuale in Sicilia e quali siano i risultati previsti secondo il piano di rimodulazione della rete ospedaliera predisposto dall'assessorato regionale per la salute;
se non ritengano di dover sollecitare la Regione Siciliana, affinché riveda il piano della rete ospedaliera predisposto, al fine di dare piena e concreta attuazione al principio previsto all'art. 32 della Costituzione.
(3-03121)

SERRA, CAPPELLETTI, MORRA, MANGILI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

da recenti notizie di stampa (*ex multis* "La Nuova Sardegna" del 24 agosto 2016 e "il Fatto Quotidiano" del 26) si è appreso che la società Flumini Mannu Ltd, con sede legale nel Regno Unito e sede fiscale nel centro di Macomer (Nuoro), ha redatto e proposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto straordinario per la costruzione in Sardegna, in un'area vasta circa 270 ettari tra Villasor e Decimoputzu, a pochi chilometri da Cagliari, di un impianto solare termodinamico a concentrazione;

a partire da un primo incontro tra un incaricato della società e il proprietario (Giovanni Cualbu) di una grossa porzione di territorio sul quale si intende edificare gli impianti (circa 100 ettari dedicati all'agricoltura e all'allevamento di bestiame da parte della sua famiglia già dal XIX secolo) è scaturita una vicenda che ha interessato non poco l'opinione pubblica isolana, a cagione del fatto che l'eventuale realizzazione del progetto impatterebbe in modo rilevante sul sistema produttivo agropastorale e ambientale di una parte considerevole del Campidano, zona geografica sita al centro della Sardegna, già granaio dei romani e teatro di battaglie tra l'esercito cartaginese e quello romano durante la seconda guerra punica per il controllo dell'isola;

a parere degli interroganti, si tratta, ragionevolmente, di un'operazione economica di esclusivo interesse privatistico, non costituendo, evidentemente, un investimento funzionale ai bisogni della regione e dei suoi abitanti, nonché dell'ambiente e del suo territorio. Ne deriva che sia sul piano produttivo, inteso in termini di PIL che di benefici generali, non pare derivare dalla realizzazione dell'opera un sicuro vantaggio per la Sardegna, anche in considerazione del fatto notorio che buona parte dell'energia rinnovabile prodotta nell'isola, da società di frequente non italiane, viene trasferita altrove attraverso dei cavi: il vecchio SACOI e il più recente SAIPE;

la valutazione basata sul rapporto tra costi e benefici non è, dunque, favorevole. Occorre rilevare, inoltre, che in ordine al progetto richiamato, che trova il suo abbrivio già nel 2013, è stata presentata dalla prima firmataria del presente atto l'interrogazione 3-01101, pubblicata il 10 luglio 2014, al quale si fa pieno ed integrale rimando, salvo ulteriori e nuove circostanze in fatto e in diritto, sul piano sia sostanziale che formale;

l'ufficio studi di Confartigianato, mediante una rielaborazione dei dati di Terna e Movimprese, certifica che la Sardegna si pone ai primi posti, dopo il Molise, la Basilicata e la Puglia, tra le regioni italiane per la produzione di energia da fonti rinnovabili: al terzo posto per la produzione mediante impianti eolici, al settimo posto per la produzione mediante impianti fotovoltaici;

inoltre, risulta agli interroganti che la scelta di siti ad uso agricolo o pastorale preferiti per l'installazione della tipologia di impianti in questione è determinata da un minor costo degli investimenti, in quanto le ex aree industriali risultano più costose, anche in considerazione delle necessarie bonifiche da effettuare. Purtuttavia, in Sardegna esistono numerose aree più funzionali per l'esercizio di queste attività, come Portoscuso, Porto Torres, Ottana, Tossilo;

considerato che:

sul piano esegetico, il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche e integrazioni, nel richiamare l'esproprio per pubblica utilità su proposta dei privati, non definisce nello specifico che cosa debba intendersi per pubblica utilità, la cui determinazione viene rimessa, caso per caso, alla discrezionalità della pubblica amministrazione, in assenza di una classificazione tassativa delle opere di pubblica utilità. Tale ultima circostanza risulta particolarmente pregnante nelle iniziative ablatorie avviate a favore dei privati, come nel caso di specie;

la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'operare le valutazioni in ordine alla sussistenza della pubblica utilità appare molto ampia e lo stesso giudice ha un potere di cognizione limitato esercitando, infatti, un "sindacato debole". Tuttavia, tale discrezionalità incontra il limite del *neminem laedere* di cui all'articolo 2043 del codice civile;

ne deriva che quando la pubblica amministrazione, nell'ambito dell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, nel valutare la pubblica utilità di un'opera, preliminarmente all'adozione del decreto di

esproprio, propenda per soluzioni tecniche viziate da irragionevolezza, scartando, al contempo, soluzioni tecniche alternative, parimenti soddisfacenti per l'interesse pubblico senza sacrificare inutilmente la proprietà privata, può vedere sottoposte le sue scelte al vaglio del sindacato in sede giudiziale. A parere degli interroganti, tale rischio parrebbe emergere nel caso in questione;
considerato inoltre che nell'economia generale dell'esame del progetto, occorre valutare che il comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n.387 del 2003, adottato in attuazione della direttiva 2001/77/CE, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, statuisce che il proponente di un progetto per la realizzazione di impianti a biomassa, biogas, fotovoltaico a cui sono assimilabili, in via interpretativa, gli impianti termodinamici, deve dimostrare, nel corso del procedimento di valutazione, di avere la disponibilità del suolo su cui edificare gli impianti. Tale requisito non parrebbe essere soddisfatto, quanto meno in parte, nel caso di specie,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di competenza intendano assumere, affinché vengano considerate e valutate nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) le criticità sia in fatto che in diritto;
se intendano adottare opportune misure, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché, con il provvedimento conclusivo del procedimento di VIA, venga espresso il diniego in ordine all'accoglimento dell'istanza, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive integrazioni, nonché in ragione delle ulteriori carenze del progetto sul piano giuridico.
(3-03123)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MARIN, Niccolo' GHEDINI, AMIDEI, BERTACCO, PICCOLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il 12 settembre 2016 l'anno scolastico si aprirà con centinaia di docenti in meno rispetto al fabbisogno rappresentato dalla popolazione scolastica e dall'articolazione dell'offerta formativa dei diversi istituti e indirizzi della scuola del Veneto;
con numerose note, si è fatto presente al Ministro in indirizzo di rivedere il piano di assegnazioni, chiedendo di riconoscere, per la Regione Veneto, un numero di 3.131 posti in più rispetto ai 48.099 in organico effettivo nell'anno scolastico 2015/2016, per non correre il rischio di avere classi in sovrannumero, non penalizzare la scuola di montagna o non dover negare il tempo pieno richiesto dalle famiglie;
anche l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, con lettera prot. 3974 del 3 marzo 2016, aveva chiesto al Ministero un incremento dei posti dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2016/2017, al fine di evitare il ripetersi delle numerose criticità emerse negli anni precedenti, che hanno penalizzato gravemente il servizio scolastico di questo territorio, generando un'anomala disparità di trattamento rispetto alle altre regioni;
in quest'ultimo periodo, anche gli uffici regionali stanno ricevendo numerose richieste, da parte sia di dirigenti scolastici che dei cittadini, per vedere riconosciuto il diritto di frequentare una "buona scuola", diritto che, allo stato attuale, viene di fatto negato agli studenti di questo territorio;
il 4 agosto 2016, l'assessore regionale Elena Donazzan, il presidente dell'Unione delle Province d'Italia, Achille Variati, il presidente di ANCI Veneto e i segretari generali regionali del Veneto della FLC-Cgil, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals-Confsal e FGU-Gilda-Unanms avevano chiesto congiuntamente di incontrare il Ministro per cercare insieme una soluzione relativamente sia al personale docente che al personale ATA, considerate, tra le altre, problematiche quali: quasi 200 classi sovraffollate, 1.500 ore eccedenti rispetto all'orario prescritto, 20 sezioni di scuola dell'infanzia non autorizzabili e turni pomeridiani saltati nelle scuole d'infanzia;
considerato che non si è dato seguito all'incontro richiesto, né si è dato riscontro alle istanze inoltrate,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per dare finalmente risposte adeguate alle legittime richieste formulate dalla Regione Veneto e se intenda verificare l'eventuale esistenza di azioni intraprese finalizzate all'accoglimento delle esigenze della scuola nella

medesima regione.
(3-03105)
AMIDEI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
l'articolo 1, comma 947, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) prevede, ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle Province, che le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio, siano attribuite alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali, che, alla predetta data, già prevedono l'attribuzione delle funzioni alle Province, alle Città metropolitane o ai Comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio di tali funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016;
l'ordine del giorno della Conferenza unificata del 21 luglio 2016 prevedeva l'intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio". I lavori si sono conclusi con una mancata intesa;
da notizie giunte all'interrogante, sembrerebbe che tra le 7 Province del Veneto, quella di Rovigo sia l'unica a non avere fondi propri da anticipare, affinché l'inizio dell'anno scolastico per gli alunni con disabilità, in virtù di un sacrosanto diritto allo studio, sia, così come per tutti gli studenti della regione Veneto, il 12 settembre 2016,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare nell'immediato, affinché venga concesso alla Provincia di Rovigo il contributo statale previsto per garantire il servizio integrato socio-didatttico-formativo-educativo a favore degli alunni con disabilità, che dovrebbe essere non solo di 442.000 euro, garantendo la copertura del servizio solo fino a marzo 2017, bensì di 600.000 euro, somma necessaria per l'intero anno scolastico.
(3-03106)
PICCOLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la Regione Veneto, a pochi giorni dall'avvio del nuovo anno scolastico, si trova sprovvista di circa 150 dirigenti scolastici, necessari alla guida degli istituti, affinché si possa intraprendere senza alcuna complessità il ciclo di studi 2016/2017;
l'ufficio scolastico regionale, nella sua programmazione annuale, contava di affidare 25 scuole, come da quote previste dalla legge n. 107 del 2015 (cosiddetta la Buona scuola), a dirigenti provenienti da altre parti d'Italia attraverso la mobilità interregionale;
difatti, in Veneto sarebbero dovuti arrivare 25 degli 83 capi d'istituto, iscritti nelle graduatorie specifiche dell'Abruzzo e della Campania, ove vi sono più abilitati che posti liberi, ma nessuno di quelli presenti in lista d'attesa ha scelto di recarvisi. Invece, hanno preferito le scuole del Lazio, Toscana e dell'Emilia-Romagna e non solo per vicinanza geografica;
tutto ciò viene accolto da parte dell'Esecutivo con un silenzio a giudizio dell'interrogante sorprendente. Nel precedente anno scolastico, dalle suddette Regioni era arrivata una ventina di dirigenti, poi distribuiti nelle scuole delle varie province. Quest'anno, invece, uno solo di questi ha optato per il Friuli-Venezia Giulia quale Regione del nord;
il *vulnus* è rappresentato dal fatto che in Veneto non ci sono più presidi: la graduatoria del concorso regionale bandito nel 2013 è esaurita. Al netto di sempre più improbabili "ripescaggi", agli ex provveditorati provinciali non resterà che riempire tutte le caselle delle presidenze vacanti ricorrendo alle reggenze, cioè affidando a un preside che gestisce già un proprio istituto l'incarico di guidare contemporaneamente anche un'altra scuola tra quelle rimaste senza responsabile, con tutte le difficoltà che ne conseguono;
inoltre, l'ufficio scolastico regionale guidato da Daniela Beltrame, in attesa di una presa di posizione

netta da parte del Governo, non ha ancora nominato i presidi reggenti in tutte le scuole della Regione: un'operazione burocratica importantissima perché senza i dirigenti in carica non è possibile nominare in ruolo i nuovi docenti e neppure i supplenti, sia annuali sia con incarico temporaneo;

dal canto proprio, il segretario della Flc-Cgil Manolo Baio ha dichiarato che: "Il 12 settembre in Veneto l'anno scolastico non potrà avere un avvio regolare. Tantissime cattedre resteranno scoperte. In tante scuole non saranno presenti né i docenti nominati in ruolo né i supplenti. Se tutto va bene, la situazione si regolarizzerà a fine settembre. Anche perché gli orali del concorsone, come noi prevedevamo, sono in pesante ritardo";

ha affermato altresì "Anche nel Veneto, alle prove scritte, è stato bocciato un docente su due e la mappa dei nuovi docenti di ruolo sarà pronta solo entro la fine dell'anno. Secondo me, tutto questo sta succedendo non per responsabilità diretta dell'Ufficio scolastico regionale, né di quelli provinciali. Ha sbagliato il Governo che non ha saputo o voluto impartire al Miur linee politiche efficienti per applicare la Legge 157, detta anche la Buona Scuola";

dunque, lunedì 12 settembre 2016 la scuola ricomincia con una grave emergenza: la carenza di docenti e di presidi, e quei pochi che vi rimangono sono chiamati a governare non più una scuola ma un territorio vasto, da superburocrati della pubblica istruzione e senza più i rapporti diretti con gli insegnanti e gli studenti. Insomma, i cosiddetti superpresidi sono dei veri e propri *manager*, imposti dall'Esecutivo in seguito ai tagli decisi per rispettare il tetto della spesa;

per il momento, sono 135 i presidi reggenti già nominati dall'ufficio scolastico regionale. Se si considera che, in tutto, i presidi delle scuole di ogni ordine e grado ammontano a 579, si nota subito che i reggenti sono il 23 per cento dei dirigenti titolari;

la situazione viene definita "catastrofica" da quasi tutti i sindacati di categoria e, in passato, in Veneto non si era mai verificata;

a tal proposito, il segretario regionale della Cgil-Scuola Totò Mazza ha affermato che: "In questo modo, visto che per ogni preside reggente lo Stato risparmia 25.000 euro lordi all'anno perché costa solo un terzo rispetto ad uno che ha la titolarità giuridica, nel solo Veneto il ministero del Tesoro risparmia ben 3 milioni e 375 mila euro";

ha aggiunto altresì: "Una bella somma che ad esempio potrebbe essere utilizzata per immettere in ruolo bidelli, impiegati e tecnici anche nelle scuole venete che hanno grosse carenze nell'organico di fatto";

da notizie in possesso dell'interrogante, la responsabilità di questa "storia di ordinaria burocrazia all'italiana" non va attribuita ai vertici regionali della scuola veneta, bensì al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'avallo del dicastero dell'economia e della finanze, visto che non sono stati indetti i concorsi per nuovi presidi di ruolo, ostinandosi a rendere esecutivi anche i punti negativi contenuti nelle graduatorie ricomprese nella legge n. 107 del 2015;

a giudizio dell'interrogante, la situazione che si presenta agli occhi della pubblica opinione è decisamente grave e necessita di una celere risoluzione, con l'assunzione delle responsabilità da parte del Ministro in indirizzo, al fine di sanare quanto occorso nelle 7 province del Veneto ove la qualità dell'offerta formativa rischia di abbassarsi notevolmente poiché un solo preside non può seguire decine di scuole, governando un esercito di 15-20.000 studenti e 400-500 docenti,

si chiede di sapere:

quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione che vede coinvolta la Regione Veneto;

se ritenga che la legge n. 107 del 2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" possa veramente definirsi "la Buona Scuola" e se, alla luce di quanto emerso dopo un anno dalla sua promulgazione, non intenda emanare dei provvedimenti correttivi, al fine di sanare le questioni relative all'utilizzo delle graduatorie di scorrimento in essa ricomprese;

se non ritenga che i disposti della legge peggiorino la qualità dell'insegnamento e dell'organizzazione

scolastica, riversando i danni sugli studenti e sulle famiglie, in particolar modo per quelle che detengono situazioni particolari ed hanno la necessità di esser seguite in maniera specifica.
(3-03122)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
sulla pagina "Facebook" di Raffaello Villani, in data 29 luglio 2016, appariva un *post* dal contenuto esplicitamente antisemita, condito peraltro di minacce al Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi. Nel *post* era scritto: "ecco i vostri paladini e le vostre radici. matteorenzi, magari ti togliessero l'acqua.... giusto per farti seccare quelle radici (...) che ti ritrovi. sionisti feccia... la pagherete... cara. Dio ha già pronta per voi la soluzione finale";
in data 4 agosto 2016, la pagina "Facebook" Progetto Dreyfuss denunciava la presenza di un *post*, sempre sulla pagina "Facebook" di Raffaello Villani, dal contenuto esplicitamente antisemita;
nel *post* del 4 agosto, in seguito cancellato dallo stesso autore, Raffaello Villani scriveva "un'altra soluzione finale... ma questa volta fatta bene.... ci vorrebbe. ma per i sionisti... solo per loro. sterminio completo. gli ebrei reali sono vittime";
poche ore dopo la pubblicazione di questo secondo scritto, l'intera pagina "Facebook" pare essere stata cancellata, in quanto nulla è più visibile, ma il *post* del 29 luglio è stato prontamente fotografato;
se la pagina "Facebook" di Raffaello Villani, con tanto di fotografia, è originale, questa presumibilmente è riconducibile a Raffaello Yazan AbdAllah Villani, attuale segretario della fondazione Università islamica d'Italia, con sede a Lecce, che, peraltro, è tra coloro che hanno sottoscritto l'atto notarile di fondazione il 27 febbraio 2015, come risulta dalla pagina *internet* ;
lo stesso sito *internet* della fondazione riporta le seguenti notizie: l'Università islamica d'Italia è stata fondata su promozione di CONFIME, Confederazione imprese mediterranee, come una libera e *no profit* università secondo la legge italiana;
l'Università islamica è una comunità accademica che contribuisce allo sviluppo degli studi, alla ricerca scientifica e alla formazione di giovani professionisti;
persegue questi obiettivi attraverso l'alta formazione ispirata ai principi islamici, in conformità con la natura e la libertà delle esigenze universali dell'islam;
l'Università islamica sarà, attraverso l'ambiente accademico e il comitato scientifico, impegnata a risolvere questioni sociali e culturali alla luce del messaggio del santo Corano;
l'Università islamica persegue i suoi obiettivi a seconda dei casi, sfruttando l'autonomia concessa dalle norme vigenti della Costituzione italiana e dalle relative leggi e regolamenti;
considerato che sul sito *internet* della fondazione si legge che "La Fondazione Università Islamica d'Italia attualmente conta quattro *Organismi* provvisori, in attesa del Riconoscimento MIUR",
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti e se intendano avvalersi dei propri poteri ispettivi al fine di accertare se il profilo della pagina "Facebook", intestato a Raffaello Villani, autore dei *post* citati in premessa, sia riconducibile a Raffaello Yazan AbdAllah Villani, attuale segretario della fondazione Università islamica d'Italia, e, in caso affermativo, quali misure urgenti, ognuno per le proprie competenze, intendano adottare nei confronti dell'autore dei messaggi riportati.
(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato).
(4-06283)
MARAN - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
la città di Cormons (Gorizia), per la sua storia e, nel secolo scorso, per l'ubicazione confinaria con la Repubblica di Yugoslavia, prima, e con la Repubblica di Slovenia, dopo, è stata da sempre sede di presidi militari di una certa rilevanza. Su una popolazione di 7.500 abitanti cormonesi, il contingente militare ha toccato persino le 3.000 unità, portando la presenza stabile di abitanti, sino alla dismissione

delle 2 caserme presenti sul territorio, avvenuta negli anni '90, ad oltre 10.000 residenti. Questa importante presenza di militari ha indotto lo Stato italiano, nel secondo dopoguerra, a realizzare palazzine residenziali per le famiglie degli ufficiali e sottufficiali fuori dall'area di stretta pertinenza militare, nella periferia della città, in via Bancaria;
dopo la loro dismissione, le 2 caserme e le relative pertinenze (campi di addestramento, palazzine residenziali, eccetera) sono state oggetto di 2 richieste distinte di cessione gratuita all'amministrazione comunale, dopo il trasferimento avvenuto per gli immobili militari (tranne le palazzine residenziali) dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso gli accordi bilaterali conclusi dalla commissione paritetica Stato-Regione preposta;
le caserme e le pertinenze sono state trasferite, in tempi diversi, al Comune di Cormons, mentre gli edifici residenziali per gli ufficiali ed i sottufficiali sono rimaste in capo al demanio militare dello Stato. La motivazione addotta, allora, dallo Stato italiano per il diniego al trasferimento di quegli immobili è stata che le palazzine sarebbero servite ad ospitare le famiglie degli ufficiali delle caserme ancora attive nei territori limitrofi, all'interno del processo di razionalizzazione e dismissione delle strutture militari in atto in quegli anni;
questa circostanza non si sarebbe verificata, dal momento che il canone di locazione agevolato per i lavoratori appartenenti alle forze armate è stato equiparato a quello di mercato. Ciò ha comportato l'abbandono degli stabili demaniali, carenti di manutenzione, con impianti elettrici e termici obsoleti e centralizzati, a favore di altri edifici, migliori a parità di canone di affitto e costi di gestione;
da qui è iniziato il progressivo degrado degli edifici demaniali, 4 stabili per un totale di una ventina di appartamenti, di questi solamente 2 abitati da famiglie, che si occupano di tenere in ordine le aree verdi di loro pertinenza; il resto è abbandonato all'incuria e alle avversità;
ciò che sta causando i problemi maggiori è la totale assenza di manutenzione delle aree verdi da parte del demanio: l'erba e la vegetazione raggiungono anche i 2 metri di altezza e questa situazione ha favorito il proliferare di insetti, zecche e piccoli serpenti; in questi ultimi periodi, la comparsa anche di ratti sta esasperando i residenti della via interessata, confinanti con l'area degli edifici demaniali,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere il problema legato al progressivo degrado degli edifici e delle aree verdi di pertinenza nella città di Cormons e se non ritenga utile intraprendere un nuovo percorso di cessione degli immobili demaniali, essendo stata disattesa ogni previsione di loro riutilizzo.
(4-06284)

FASIOLO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
come segnalato in più circostanze, la presenza di un consistente numero di caserme dismesse nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, in particolare nella provincia di Gorizia, ha comportato il complessivo degrado delle medesime, aggravatosi nel corso degli anni. Nello specifico, la cittadina di Cormons, cuore del Collio orientale, ubicata al confine con la Repubblica di Slovenia, storica sede di presidi militari, che ha visto su una popolazione complessiva di circa 10.000 abitanti residenti, ben 3.000 unità di forze armate, è stata sede di 2 caserme, dismesse da oltre un ventennio. La presenza consistente di militari determinò la realizzazione di condomini per dare ospitalità alle famiglie di ufficiali e sottufficiali. Le 2 caserme e le relative pertinenze furono cedute gratuitamente all'amministrazione comunale, dopo il trasferimento degli immobili militari dallo Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso accordi bilaterali, con l'eccezione di 4 stabili residenziali, comprensivi di circa 20 appartamenti, rimasti in capo al demanio militare dello Stato;
la motivazione allora addotta al diniego al trasferimento degli immobili alla Regione fu che le palazzine sarebbero servite ad ospitare le famiglie degli ufficiali delle caserme dei dintorni ancora attive, ma in fase di razionalizzazione e dismissione, il che non avvenne, poiché il canone di locazione per gli appartenenti alle forze armate, prima agevolato, era stato nel frattempo equiparato al canone di mercato. La mancata agevolazione, unita all'obsolescenza di impianti termici ed elettrici, comportò negli anni l'abbandono e il degrado degli stabili demaniali;
da qui il progressivo decadimento dei 4 stabili, rappresentato in questi giorni negli articoli di cronaca

dei maggiori quotidiani regionali, che evidenziano l'irritazione della popolazione residente per la totale incuria delle aree abbandonate, ritenute pericolose, in particolare per la presenza tra l'erba, alta anche due metri, di topi, zecche, bisce. Attualmente solo due appartamenti sono abitati,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga di assumere per dare soluzione al problema di degrado degli edifici e delle relative aree di pertinenza nella città di Cormons (Gorizia);
se ritenga opportuno intraprendere un percorso di cessione delle palazzine demaniali, essendo stata disattesa ogni previsione circa il loro riutilizzo.
(4-06285)

FASIOLO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
Antonio Lasciac (nato a Gorizia nel 1856 e deceduto 70 anni or sono nel 1946 a Il Cairo, dove è sepolto in una trascurata tomba nel cimitero Latino) fu un architetto mitteleuropeo tra i più originali del nordest d'Italia, per molti anni figura di rilievo nella progettazione e costruzione di opere architettoniche tra Il Cairo e Alessandria d'Egitto, tanto da divenire nel 1907 architetto capo del Khedivè e responsabile della realizzazione di numerosi edifici pubblici, oltre ad importanti commissioni per i componenti della famiglia reale (oltre 20 palazzi). Suoi, tra l'altro, il palazzo reale di Abdine a Il Cairo e la stazione ferroviaria di Alessandria d'Egitto, sua la villa d'estate della regina madre sul Bosforo, oggi ambasciata d'Egitto, suoi la sede centrale della banca centrale d'Egitto Misr, la chiesa copta per la famiglia di Butros Gali e il palazzo del Ministero degli esteri sulla piazza Tahrir, nel centro della capitale egiziana;
numerose opere di grande rilievo a Istanbul, ad Alessandria d'Egitto e soprattutto a Il Cairo, nelle quali ha lasciato una originalissima impronta mitteleuropea, che trova la sua unicità grazie a un linguaggio architettonico, che risente degli elementi della tradizione mamelucca e neo islamica, coordinati in modo originale con le più moderne tecniche costruttive del momento;
tutti questi elementi, frutto della prestigiosa esperienza trascorsa in Egitto tra XIX e XX secolo, furono portati da Lasciac (Bey) nella sua città natale, Gorizia, e trasfusi nella casa costruita per sé sulla collina del Rafut, chiamata villa Lasciac, nella parte della città che, dopo gli esiti della seconda guerra mondiale, si trova attualmente in Slovenia;
si tratta di una costruzione emblematica nella sua sintassi architettonica, contraddistinta dall'alta torre minareto, tratta dall'arte islamica storicamente praticata a Il Cairo e denominata pertanto anche "villa moresca". L'edificio è stato ricostruito dopo i danni subiti con il primo e il secondo conflitto mondiale e, alla fine di questo, espropriato dal Governo jugoslavo per essere adibito a laboratorio d'analisi, fino al 2004, quando tale attività venne trasferita in altro luogo. Da allora la villa è stata abbandonata e si trova oggi in stato di assoluto degrado, che ne rende urgente il restauro e il consolidamento, specialmente per quanto riguarda il minareto esposto alle intemperie e in grave pericolo di crollo, mentre un bando emanato nel 2015 dalla Repubblica di Slovenia, alla ricerca di un partenariato pubblico-privato per il suo recupero, non ha avuto esito alcuno;
data l'importanza storico-artistica dell'immobile, nell'intrinseca rappresentazione della particolarissima etica architettonica dell'architetto italiano,
si chiede di sapere come intendano i Ministri in indirizzo attivarsi presso il Governo sloveno per la conservazione del bene, e come intendano intervenire per la valorizzazione di quello che può definirsi l'autoritratto edilizio di questo grande architetto cosmopolita e mitteleuropeo, del quale ricorre nel 2016 il doppio anniversario di nascita e di morte (1856-1946), considerata anche la presenza sul territorio italiano di una forte attenzione, prioritariamente da parte dell'ordine degli architetti della provincia di Gorizia.
(4-06286)

FASIOLO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, con riferimento all'atto Senato 1-00214 (Testo 2) pubblicato il 3 aprile 2014, nella seduta n. 223, esame concluso nella seduta n. 225 dell'Assemblea (8 aprile 2014), a firma Bitonci, Candiani, Arrigoni, Bellot, Bisinella, Calderoli,

Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio, Divina, Munerato, Stefani, Stucchi, Volpi, Bignami, D'Adda, Formigoni, Barani, Micheloni, Pegorer, Carraro, Mirabelli, De Monte, che evidenziava la difficoltà delle aree delle province di Varese, Como, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola di confine con la Svizzera che rappresentano, ad un tempo, situazioni di difficoltà competitiva rispetto ai confinanti territori svizzeri e realtà estremamente importanti quanto a capacità di traino dell'intero sistema economico del Paese;
considerata la situazione di profonda criticità del Friuli-Venezia Giulia, rappresentata più volte ed anche attraverso il disegno di legge AS 1197, prima firmataria Isabella De Monte;
considerato che:
la crisi economica italiana porta un crescente numero di attività economiche, non solo frontaliere, a varcare la frontiera in cerca di lavoro e a trasferire la propria attività oltre confine, beneficiando di sistemi fiscali a minor carico, con costo del lavoro più basso;
il trasferimento delle attività economiche dai confinanti territori italiani, comporta l'ulteriore impoverimento della capacità economica e fiscale degli stessi, stante il minor carico burocratico e la bassa pressione fiscale che incide sul costo del lavoro, molto più basso (di oltre il 25 per cento in Svizzera, del 40 per cento in Slovenia);
per un sempre maggiore numero di attività economiche la bassa pressione fiscale ed efficienza del sistema Paese sono una calamita sempre più potente;
l'analisi dei dati oggettivi dell'attuale difficile situazione economica e sociale fa ritenere quindi quanto mai necessaria l'individuazione di specifici provvedimenti di legge atti a contenere il costante impoverimento economico delle zone confinanti, per lo spostamento delle attività economiche oltre confine nazionale, nel territorio contermine;
considerato l'impegno del Governo ad attivarsi in sede comunitaria, al fine di verificare l'attuabilità di un sistema fiscale di compensazione e competitività, per i territori di confine con la Svizzera, così come per altri territori transfrontalieri, mediante introduzione di norme atte a stabilire uno speciale regime fiscale e amministrativo mitigato e semplificato per le attività economiche, al fine di compensare il divario competitivo esistente,
si chiede di sapere quali azioni il Governo abbia intrapreso e intenda intraprendere, a seguito dell'impegno assunto, considerato il perdurare e il crescente aggravarsi dello stato di cose, più volte dall'interrogante rappresentato, a maggior ragione per quanto riguarda le aree contigue (e quindi non solo confinanti), del Friuli-Venezia Giulia.
(4-06287)

FASANO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la qualità della viabilità in provincia di Salerno è significativamente peggiorata negli ultimi anni a causa del dissesto idrogeologico, della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, di lungaggini burocratiche che hanno impedito l'inizio di opere finanziate;
l'economia di una parte significativa della provincia di Salerno è legata allo sviluppo turistico, per la presenza di risorse paesaggistiche, naturalistiche e storico-artistiche di pregio assoluto, all'inserimento nel parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, al riconoscimento di patrimonio Unesco e riserva della biosfera;
la scarsa densità abitativa dell'area compresa nel parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano impone alle comunità locali frequenti trasferimenti, anche per l'accesso ai servizi essenziali quali sanità ed istruzione;
la medesima provincia di Salerno si sviluppa maggiormente nell'area a sud del capoluogo, collegata a mezzo della strada provinciale 430 cosiddetta Cilentana, variante della strada statale 18, interessata da alcuni anni da un'interruzione, per alcuni chilometri, per il cedimento di un viadotto e da numerose riduzioni di carreggiata in tutto il tratto compreso tra Agropoli e Policastro;
l'ex strada statale 447 cosiddetta Pisciottana collega una delle parti più prestigiose della costa cilentana, interrotta tra Ascea e Pisciotta in località Rizzico, interessata da un movimento franoso dagli anni '80 e, sebbene destinataria di un finanziamento, non è stata mai ripristinata a causa di mancanza di

pareri ambientali;
i lavori nella Fondovalle-Calore sono interrotti a causa di un contenzioso tra la Provincia di Salerno e la Soprintendenza per i beni artistici archeologici e storici;
l'ex strada statale 447 è interrotta nel comune di San Mauro la Bruca, impedendo da anni il collegamento del servizio pubblico di trasporto con lo scalo ferroviario e la costa;
la strada provinciale 12 Castelcivita-Aquara è interrotta da anni per la presenza di un masso sulla carreggiata;
le seguenti strade provinciali sono tutte in cattivo stato di manutenzione: 16 Casaletto Spartano-Tortorella-Torraca-Vibonati, 210 a Morigerati, 93 a Rofrano, 82 nel tratto Policastro-Santa Marina e 342 tra Roscigno e Corleto Monforte;
il danno alle attività economiche unito al disagio crescente da parte delle comunità locali è destinato ad aumentare in modo esponenziale anche per la mancata esecuzione del piano di interventi necessari,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche esposte;
quali interventi intenda attuare per accelerare il piano di interventi necessari e sostenere le economie locali.
(4-06288)
CAMPANELLA, BOCCHINO - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
con delibera del 30 giugno 2014, registrata presso la Corte dei conti con n. 2891 in data 18 settembre 2014, il CIPE ha finanziato l'importo di 4.330.000 euro per l'intervento di recupero e risanamento conservativo dei plessi scolastici del Comune di Ustica (Palermo);
in relazione alle offerte pervenute, così come si evince dal verbale di gara redatto in data 31 dicembre 2014, è risultata affidataria la ditta Spallina Lucio Srl, avente sede a Ganci (Palermo), con un ribasso del 36,6974 per cento per l'importo di 2.676.949,39 euro, oltre IVA;
al momento dell'approvazione del verbale di procedura negoziata ed affidamento dei lavori (C.U.P. E21E13000220001 e C.I.G. 6049928E82) le procedure di verifica dei requisiti del primo e del secondo classificato sul sito dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) risultavano ancora in corso;
considerato che:
a quanto risulta agli interroganti, a fronte dei 17 mesi previsti (luglio 2016), ad oggi i lavori risultano fermi;
i ritardi, oltre che per i tempi di erogazione delle somme da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sarebbero da imputare ad una serie di criticità relative alla realizzazione delle opere indicate in una relazione del 3 agosto 2016, a firma del direttore dei lavori, per la quale viene richiesta una perizia di variante dell'importo di 650.000 euro;
in data 2 settembre 2016, durante il Consiglio comunale di Ustica, il geometra Caserta, nella qualità di RUP (responsabile unico del procedimento) dell'opera e di capo dell'Ufficio tecnico facente funzioni, avrebbe relazionato che in corso d'opera, una volta portate a nudo le parti della struttura, si erano trovate delle carenze, dovute, a suo dire, ad una poco attenta vigilanza dell'Ufficio tecnico, che circa 40 anni fa aveva gestito la realizzazione dell'opera oggetto di recupero;
a parere degli interroganti, per l'entità dei lavori e per le criticità riscontrate, appare anomalo che il CIPE abbia finanziato un'opera di ristrutturazione più costosa di un'integrale ricostruzione;
ulteriore criticità appare essere, in violazione delle indicazioni ANAC, la mancata previsione nel progetto di stralci funzionali, al fine di favorire la partecipazione delle imprese locali, che sono state così estromesse di fatto dalla possibilità di partecipare,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;
se non ritenga, per quanto di propria competenza, di dover intraprendere le opportune iniziative presso le amministrazioni competenti, al fine di accertare la congruità e la rispondenza dell'*iter* autorizzativo

alle norme di legge e l'eventuale sussistenza dei presupposti di revoca delle somme erogate;
quali iniziative intenda assumere, per quanto di propria competenza ed in raccordo con le amministrazioni interessate, per verificare eventuali irregolarità ed incongruenze relative ai lavori di recupero e risanamento conservativo dei plessi scolastici del Comune di Ustica.
(4-06289)

CALDEROLI - *Al Ministro della giustizia* - Premessa che, a quanto risulta all'interrogante:
in data 16 agosto 2016, sulla spiaggia di Scoglitti, in provincia di Ragusa, un cittadino extracomunitario di nazionalità indiana, stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, che lo hanno successivamente fermato, avrebbe tentato di rapire una bambina di 5 anni, sfuggita per qualche istante al controllo dei genitori, che hanno dato immediatamente l'allarme ed inseguito l'uomo, che ha abbandonato la piccola e tentato la fuga, salvo poi essere fermato, circa un'ora dopo, dai Carabinieri, con l'accusa di sequestro di persona aggravato;
per il soggetto fermato, Ram Lubhaya, cittadino indiano di 43 anni, che risulterebbe essere un immigrato senza permesso di soggiorno e già sottoposto ad un decreto di espulsione, non ottemperato, con precedenti penali per furto di rame e traffico di stupefacenti, sarebbe stato deciso il fermo di polizia giudiziaria, per il reato di sequestro di persona aggravato, e, d'intesa con il pubblico ministero della procura della Repubblica di Ragusa, il trasferimento in carcere. Il giorno successivo, però, per decisione dello stesso pubblico ministero, il fermato sarebbe stato rilasciato dopo il rinvio dell'udienza di convalida del fermo, in quanto per il reato di tentato sequestro e sottrazione di minore non sarebbe possibile confermare il fermo eseguito dai militari e pertanto non verrebbe richiesta l'udienza di convalida al giudice per le indagini preliminari;
nella successiva giornata di venerdì 19, lo stesso pubblico ministero avrebbe chiesto ai Carabinieri di rintracciare l'immigrato indiano per interrogarlo, ma l'uomo sarebbe risultato irreperibile. Sarebbe poi stato trovato sabato 20 agosto in un casolare, a Scoglitti, ospite di altri cittadini stranieri, portato in caserma per essere nuovamente interrogato per poi essere rimesso in libertà per la seconda volta;
qualche giorno dopo, la questura di Ragusa avrebbe notificato un secondo decreto di espulsione a Ram Lubhaya, che sarebbe stato trasferito, a seguito di un decreto di trattenimento emesso dalla stessa questura, all'interno del centro di identificazione ed espulsione di Pian del Lago, a Caltanissetta;
il 6 settembre, il Ministro dell'interno ha annunciato l'espulsione dell'indiano dal territorio italiano, nonostante la magistratura lo stia indagando per sottrazione di minore e tentato sequestro di persona, rendendo di fatto impossibile, per gli inquirenti, procedere nei suoi confronti, nel caso in cui si appurasse una sua responsabilità per i fatti contestatigli;
diversi organi di stampa hanno riportato le dure critiche dei genitori della bambina, nonché dagli abitanti della zona di Scoglitti e di molti rappresentati della politica, tanto che il Ministro della giustizia avrebbe disposto l'invio di alcuni ispettori ministeriali per verificare la gestione della vicenda da parte della procura di Ragusa;
non è infatti trascurabile l'impatto sociale che tali vicende producono sulla popolazione, alimentando un senso diffuso di ingiustizia e di insicurezza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno informare il Parlamento sugli esiti prodotti dall'ispezione ministeriale presso la procura di Ragusa;
se, qualora dall'ispezione emergesse che la decisione assunta dal magistrato è dovuta anche ad un vuoto normativo, non ritenga necessario intervenire con una novella normativa, anche sensibilizzando il Governo ad adottarla con lo strumento della decretazione d'urgenza, al fine di evitare che possano nuovamente verificarsi casi analoghi.
(4-06290)

CALDEROLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
dalle ricostruzioni fornite dagli organi di stampa, emergono alcuni particolari;
emerge che il campanile della chiesa di Accumoli (Rieti), il cui crollo, provocato dal sisma del 24 agosto 2016, ha causato la morte di un'intera famiglia di 4 persone, era stato lesionato dal sisma che

nel 1997 ha colpito l'Umbria, rendendo così necessari interventi di messa in sicurezza poi ridimensionati a semplici opere di miglioria, nonostante le verifiche effettuate dai tecnici avessero reso evidente la necessità di provvedere in maniera strutturale e non marginale sullo stesso campanile;
emerge inoltre che la gestione degli interventi di adeguamento, trattandosi di lavori collegati al sisma del 1997, venne affidata a commissari (i presidenti della Regione Lazio) e ai subcommissari della Provincia di Rieti, ovvero Luigi Ciaramelletti e Fabio Melilli, mentre l'esecuzione dei lavori fu affidata ai costruttori Cricchi, cui venne successivamente anche affidato il rifacimento della scuola "Romolo Capranica" di Amatrice, anch'essa crollata nel sisma del 24 agosto;
ancora emerge che, per stessa ammissione del subcommissario Fabio Melilli, a disposizione per questi interventi "C'erano 125 mila euro in tutto per la progettazione e la realizzazione, ma per i lavori veri e propri rimasero 75 mila euro", da cui si deduce che circa 50.000 euro abbiano riguardato soli i costi di progettazione dell'opera, e, sempre per ammissione di Melilli, quel finanziamento, decisamente esiguo, alla fine fu fatto convergere sulla chiesa e non sul campanile,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;
se quanto riportato dagli organi di informazione e dallo stesso subcommissario Melilli corrisponda a verità;
se davvero i necessari interventi sul campanile lesionato della chiesa di Accumoli non siano stati effettuati;
se davvero solo 75.000 dei 125.000 euro stanziati siano stati utilizzati per interventi non sul campanile ma sulla chiesa di Accumoli.
(4-06291)

MARINELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
negli ultimi anni sono in costante aumento i disagi che i passeggeri devono patire lungo la tratta aerea che va da Palermo a Roma;
già nel settembre 2015, l'Enac ha aperto un'inchiesta su un volo Alitalia Roma-Palermo; il volo in quel caso specifico è stato effettuato con 3 ore di ritardo, con i passeggeri rimasti a bordo in attesa della partenza. Sembra, per quanto di conoscenza dell'interrogante, che nel corso delle verifiche qualcosa non abbia funzionato: il numero dei passeggeri non coincideva con quello previsto. La compagnia avrebbe impiegato circa 2 ore per portare a termine le verifiche e un'altra ora sarebbe stata persa per attendere un'*hostess* arrivata con un volo giunto in ritardo;
frequenti sono anche i casi in cui i voli Alitalia registrino dei ritardi, in particolar modo nelle fasce orarie mattutine, con conseguenti notevoli disagi per tutti coloro che devono recarsi nella capitale, soprattutto per esigenze di carattere lavorativo;
considerato che:
anche nel giugno 2016, il presidente dell'Enac Vito Riggio ha chiesto alla direzione aeroportuale Enac di Palermo un'indagine urgente sulle cause che hanno determinato ulteriori disagi nei trasporti, allorché un volo Alitalia Palermo-Milano a seguito dell'urto con una navetta passeggeri è stato dapprima ritardato e successivamente cancellato. Il presidente chiese, contestualmente, una verifica dettagliata sul rispetto dei diritti degli utenti, in termini di informazione puntuale e tempestiva sul ritardo e sulla successiva cancellazione, nonché in termini di assistenza fornita ai passeggeri e ripartizione su altri voli;
negli ultimi 6 mesi sono state promosse decine di cause contro le compagnie aeree, presso l'ufficio del giudice di pace di Palermo, con le prime sentenze di condanna per Alitalia e Ryanair per 2 voli cancellati. Il risarcimento previsto per i viaggiatori, nonostante le cifre di piccola entità, hanno un valore simbolico importante nell'ottica di una maggiore tutela del fruitore del servizio;
nel caso di Alitalia, un giudice ha condannato la compagnia nonostante la stessa avesse provveduto a ospitare il viaggiatore in albergo; nel caso specifico, un professionista palermitano aveva viaggiato da Milano Linate per Palermo non con il volo serale delle ore 22,30, ma con quello delle ore 9,20 del giorno seguente. Alitalia aveva giustificato il ritardo a causa del maltempo sul capoluogo lombardo la

sera del volo prenotato. Per il giudice tale giustificazione era insufficiente in quanto la società non aveva fornito alcuna prova al riguardo;
una sentenza della Corte di giustizia europea dichiara che la compagnia aerea deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile prima di cancellare un volo. Di conseguenza, Alitalia non ha dimostrato che quella sera non erano disponibili altri velivoli per far fronte all'emergenza maltempo. Ed è stata condannata a pagare quasi 500 euro, fra risarcimento e spese legali;
da questi precedenti sembra che le tutele dei viaggiatori stiano per essere rafforzate e per trovare una soluzione concreta;
l'informazione fornita dalle compagnie deve essere sempre chiara, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza europea. Ad esempio, nel caso di un guasto che blocca a terra l'aereo, il passeggero ha il diritto di conoscere esattamente come stanno le cose, deve poter sapere quanto tempo è previsto per la riparazione o la sostituzione del pezzo in avaria;
considerato, inoltre, che l'ultimo disagio sulla tratta Alitalia Palermo-Roma si è verificato venerdì 2 settembre 2016 quando il volo è giunto a destinazione con oltre 90 minuti di ritardo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle sue prerogative di indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica sull'Ente nazionale dell'aviazione civile (Enac), non ritenga opportuno chiedere all'ente stesso un'indagine approfondita sui continui ritardi verificatisi sui voli Alitalia tra Palermo e Roma, per comprenderne le cause e apportare le giuste azioni risolutive;
se non sia il caso di promuovere una campagna di informazione in favore dei viaggiatori, che li renda più consapevoli dei loro diritti, in caso di ritardo dei voli.
(4-06292)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che in data 8 settembre 2016 si è svolto il *test* di ingresso per gli studenti preiscritti ai corsi di laurea in Lingue e culture straniere (L-11) e Lingue e mediazione linguistico-culturale (L-12) dell'università degli studi "Roma Tre";
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
una studentessa, che vorrebbe effettuare il *test* d'ingresso, avrebbe fatto esplicita richiesta agli organi preposti di effettuare il *test* in altra data, in quanto contemporaneamente impegnata nei campionati mondiali di nuoto per salvamento, dato che la stessa ha ricevuto ufficiale convocazione nella squadra nazionale, richiesta allegata nell'istanza;
in data 2 settembre le sarebbe stata negata la possibilità di effettuare il *test* in altra data;
dopo ulteriori solleciti, non sarebbe pervenuta alcuna risposta da parte degli organi preposti, ciò nonostante la valenza indiscutibile dell'impegno sportivo che la vede coinvolta e che porta sicuramente lustro al nostro Paese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti, che si configurano come una possibile negazione del diritto allo studio della studentessa;
se non intenda valutare la possibilità di indire una data suppletiva dei *test* d'ingresso alle facoltà a numero programmato, per coloro che avessero riscontrato inderogabili impegni;
se non ritenga di avviare una rivisitazione delle norme relative all'accesso alle facoltà a numero programmato, valutando altre possibilità di accesso.
(4-06293)

MARINELLO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
l'isola di Lampedusa è fornita da oltre 60 anni da un deposito costiero di prodotti petroliferi, altamente pericolosi, quali gasolio, benzina e lubrificanti anche agevolati fiscalmente, di proprietà dell'azienda "Silvia e Figli Srl", per la ricezione, stoccaggio e relativo rifornimento alle utenze locali quali: marineria, distributori stradali, forze dell'ordine e della sicurezza in mare ed a terra, natanti di proprietà privata e centrale elettrica;

l'azienda, in tal senso, supportata da un'efficiente ed altamente funzionale azienda nazionale quale Eni, ha sempre svolto un servizio sociale fondamentale per l'economia dell'isola. Il deposito costiero è stato sempre rifornito in passato dalla nave cisterna "Lipari", all'uopo noleggiata ed organizzata dall'Eni per i rifornimenti alle isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria, che da decenni ha sempre assicurato la puntualità e l'efficienza del servizio;

la società è stata sempre in grado di soddisfare le necessità di rifornimenti per l'intero anno in porti particolarmente problematici, per condizioni di sicurezza e limitata recettività, quali quelli di Lampedusa e Pantelleria, anche in presenza di condizioni meteo avverse. Tale servizio ha richiesto ad Eni un contratto di noleggio che occupasse la nave di rifornimento a tempo pieno a disposizione delle isole, con costi che essa ha riversato ovviamente sulla "Silvia e Figli Srl", che lo ha applicato parimenti al consumo, sommando ad esso il costo di gestione di un deposito, che ha dovuto sempre più adeguarsi alla stringente normativa italiana ed europea in materia di sicurezza;

varie volte la "Silvia e Figli Srl" è stata sottoposta a controlli sulla sicurezza del deposito, sulla liceità dei prezzi di vendita da commissioni composte da tutti gli enti dello Stato, ed anche dalla Direzione generale della concorrenza della Commissione europea, unitamente ad Eni, senza che nessuna inadempienza fosse stata rilevata;

considerato che:

da giugno 2012 i rifornimenti energetici vengono integrati, per mezzo di autobotti imbarcate su traghetti di linea, da una ditta concorrente "Nautilus" che, avvalendosi di un deposito entro l'aeroporto, nato originariamente per l'esclusivo rifornimento degli aeromobili, e poi trasformato in deposito di prodotti agevolati, ha di fatto rifornito tutte le utenze dell'isola, acquisendo grossi spazi del mercato;

dopo un paio di anni, Eni, che sosteneva un notevole onere per tenere in essere la nave, malgrado parte dei costi di trasporto, attracco e servizio fossero a carico della "Silvia e Figli Srl", ha deciso di dismettere il servizio di rifornimento, a mezzo nave, nelle isole di Pantelleria e Lampedusa e di cedere il deposito di Pantelleria entro il 2015;

nel 2015, il Comune di Lampedusa, allo scopo di ridurre ulteriormente i prezzi di vendita del carburante nell'isola, ha organizzato ed approntato ben 7 viaggi straordinari di una nave da trasporto merci, appositamente noleggiata per Lampedusa con finanziamenti della Regione Siciliana, che integrava i rifornimenti mediante i traghetti di linea operati dalla ditta "Nautilus";

in tal modo, attraverso una decisione di un'autorità pubblica, è stata trasferita una fetta di mercato ad un nuovo terzo concorrente, il quale, rifornendo anch'esso direttamente l'isola, senza i costi di gestione di alcun deposito, riesce ad offrire, in tal modo, prezzi ancora più concorrenziali;

si è creata, di fatto, una giungla di offerenti agguerriti in una situazione insostenibile dal punto di vista economico da parte dell'azienda "Silvia e Figli Srl", che, a fronte di un'organizzazione che contempla lo stoccaggio di circa 900 tonnellate di petrolio, con notevoli costi di esercizio, non trova più alcun vantaggio economico nel gestire la propria azienda;

la notizia da parte dell'Eni della vendita del ramo d'azienda del deposito di Pantelleria, con la conseguente decisione di dismissione della nave Lipari, comporterà, certamente, gravi carenze nell'assiduità, regolarità e tempestività dei rifornimenti dell'isola di Lampedusa, che rischierà, in determinati periodi invernali, con avverse condizioni meteo, ed estivi di maggiore affluenza turistica (luglio e agosto), di restare priva di prodotti, anche a causa dei guasti delle navi di linea, che trasportano le autobotti per il rifornimento carburanti nell'isola;

con il servizio garantito da parte dell'Eni, sono stati effettuati pochissimi viaggi straordinari ed occasionali per esigenze suppletive di carburante a Lampedusa: ad esempio da febbraio a giugno 2015 sono stati effettuati solamente 7 viaggi, e complessivamente sono state imbarcate 15 autobotti grandi da 35.000 litri, di cui 9,5 per il trasporto di benzina e 5,5 per il trasporto di gasolio, malgrado la disponibilità dei medesimi prodotti nel deposito *in loco*, ovviamente a costi un po' più alti;

l'azienda "Silvia e Figli Srl", nel medesimo periodo, ha dovuto integrare nell'isola di Lampedusa più volte i rifornimenti alla centrale elettrica, ai 2 distributori dell'isola, ad alcuni pescherecci e soprattutto ai vari mezzi navali impegnati in operazioni di salvataggio e controllo marino. Si è trovata, cioè, nella

condizione di dover effettuare interventi di vera e propria "supplenza" rispetto alla disinvolta politica commerciale di altri operatori, gestita spesso anche a scapito del rispetto di norme minime di sicurezza, e comunque, foriera di rischi, sia per il trasporto delle autobotti all'interno di navi traghetto, che per il transito di autobotti, cariche di gasolio, all'interno del perimetro aeroportuale;

considerato, inoltre, che, per quanto risulta all'interrogante:

secondo stime attendibili, nel periodo tra luglio e dicembre 2016, per soddisfare il fabbisogno di approvvigionamenti dell'isola, senza l'utilizzo della attuale nave cisterna "Lipari" dell'Eni, si dovrebbero imbarcare 24 autobotti per la benzina e 180 per il gasolio; appare evidente che il trasporto di linea a mezzo delle navi ex Siremar (oggi Compagnia dei Traghetti), anche se affiancato da quello speciale proveniente da Trapani (Compagnia dei Traghetti), non potrà garantire i consumi nel periodo di maggiore affluenza turistica nei mesi di luglio e agosto e rischia di diventare poco appetibile commercialmente nel periodo invernale; inoltre, gli approvvigionamenti sarebbero soggetti ai guasti e agli inconvenienti dei traghetti di linea;

il Dipartimento regionale siciliano delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per supportare i rifornimenti di benzina a Lampedusa, mediante trasporti speciali e non su navi di linea, su richiesta del Comune di Lampedusa, ha fatto organizzare settimanalmente dei viaggi aggiuntivi speciali della nave "Cossyra" da Trapani, sempre con il sostegno di finanziamenti regionali; ogni viaggio consente il trasporto di 2 o 3 autobotti solamente per Lampedusa, con costi notevoli per la Regione e la collettività; questi costi, precedentemente, erano coperti dalla nave dell'Eni Lipari;

un tale *modus operandi*, a parere dell'interrogante, si configura come un intervento pubblico, volto a minare la concorrenza nel libero mercato tra imprese private, con gravi danni per le altre aziende operanti nel settore;

oltre tutto, la politica del Comune di Lampedusa, per evitare il caro gasolio, non avrebbe portato alcun frutto: infatti, da quando la Regione Siciliana ha istituito la seconda nave merci, i prezzi internazionali del gasolio sono crollati; nonostante il Comune stia ostacolando il rifornimento del vecchio deposito ed il costo del trasporto del gasolio sia estremamente più basso, perché in parte finanziato dai fondi regionali, i prezzi finali applicati dai distributori sono rimasti costanti su tutta l'isola, con l'unico risultato che i distributori locali hanno quasi raddoppiato i loro margini di guadagno,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno predisporre un tavolo tecnico con le società operanti nel settore, il sindaco di Lampedusa, la Regione Siciliana, i rappresentanti di Eni e la Capitaneria di porto, al fine di predisporre le soluzioni più adeguate per garantire, senza soluzione di continuità, e nel rispetto delle norme di sicurezza, l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi necessari all'isola di Lampedusa, in particolar modo per permettere il funzionamento della centrale elettrica Selis, che più di altri servizi necessita di costante approvvigionamento energetico;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivarsi presso l'Autorità nazionale anticorruzione, affinché verifichi l'operato della Regione Siciliana, i cui finanziamenti pubblici hanno, a parere dell'interrogante, determinato una distorsione delle regole del mercato e della libera concorrenza fra operatori privati;

se non sia il caso di predisporre uno studio economico in merito alla sostenibilità dei costi relativi ai continui viaggi straordinari finanziati per Lampedusa, anche per il trasposto di poche autobotti, e se non sia più opportuno, meno oneroso e più aderente all'interesse pubblico perseguito prevedere in qualche modo l'utilizzo di una nave cisterna di piccole dimensioni e limitato pescaggio, appositamente armata ed attrezzata per il trasporto in assoluta sicurezza di gasolio e benzina, anche in condizioni meteo avverse, che certamente ha ragion d'essere per il rifornimento delle isole Pelagie e per Pantelleria, isole territorialmente più distanti degli altri arcipelaghi siciliani;

se non sia opportuno quantificare l'impatto ambientale, anche in termini di sicurezza delle acque marine, dei continui viaggi di autobotti su traghetti di linea o speciali;

se non ritengano che il continuo trasporto di autobotti sui traghetti di linea non danneggi ulteriormente la mobilità delle persone fisiche da e verso le isole, considerate già le oggettive carenze di

collegamenti per Lampedusa e Pantelleria, ed in considerazione delle particolari restrizioni sul numero dei passeggeri vigenti in caso di trasporto di materiali pericolosi a bordo dei traghetti di linea.
(4-06294)

RICCHIUTI - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
in base a notizie di stampa, riportate il 6 settembre 2016 dal "Corriere della Sera" e da "il Fatto Quotidiano", il professor Marco Cicardi, illustre angiologo e direttore del dipartimento di Medicina all'ospedale "Sacco" di Milano, sarebbe stato sollevato dall'incarico, con un decreto del direttore generale dell'ospedale "Visconti", per un'intervista al medesimo "Corriere della Sera" del 18 agosto 2016;
il professor Cicardi, che comunque resterà primario nella sua specializzazione, aveva espresso perplessità e riserve sull'attuazione di una legge regionale in materia di sanità, fortemente voluta dal presidente della Giunta regionale, Maroni, la quale non solo non avrebbe portato alcun miglioramento nel servizio sanitario, ma continuerebbe a vedere protagonisti persone di dubbia fama, come la cosiddetta Lady Dentiera, Fabio Rizzi e l'ex senatore Mantovani. Del resto, la Corte dei conti ha espresso rilievi sulla gestione finanziaria regionale, anche con riferimento alla sanità. Il procuratore generale presso la Corte dei conti, Antonio Caruso, nel mese di luglio 2016, aveva evidenziato criticità legate al settore sanitario, con le seguenti frasi: "La serie prolungata di episodi corruttivi nella sanità lombarda rende ora più che mai prioritaria l'esigenza di una più penetrante azione di controllo, principalmente rivolta, oltre che all'efficienza delle strutture e degli interventi, anche alla trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa";
la cosiddetta riforma sanitaria regionale lombarda ha creato, ad avviso dell'interrogante, molti dissensi e un diffuso malcontento tra i medici più competenti e impegnati sul lavoro. L'intervista del professor Cicardi era volta a dare voce a tale malcontento e ad esprimere legittime critiche, nel quadro dell'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di esprimere la propria opinione;
la rimozione dall'incarico del professor Cicardi appare, quindi, a giudizio dell'interrogante, un atto gravemente illegittimo e minatorio, rivolto in modo punitivo verso un medico di chiara fama, ma soprattutto come un avvertimento per chiunque voglia rivolgere ulteriori critiche alla riforma sanitaria lombarda,
si chiede di sapere:
quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo sulla vicenda descritta;
quale sia la ricaduta in termini di efficienza gestionale, sui conti della sanità lombarda, della legge regionale approvata;
quali provvedimenti di propria competenza intendano assumere per garantire che nella dirigenza sanitaria lombarda siano tutelati i diritti fondamentali delle persone, con particolare riguardo al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
(4-06295)

MANCONI, ALBANO - *Al Ministro dell'interno* - Considerato che:
a quanto si è appreso da fonti di stampa, il 24 agosto 2016 sarebbe partito da Torino un volo *charter* Egyptair, diretto a Khartoum, con cui venivano rimpatriati 48 cittadini sudanesi, alcuni dei quali fermati nei giorni precedenti a Ventimiglia (Imperia);
dalle notizie trapelate dalla stampa, pare che i migranti, una volta fermati dalle forze dell'ordine, siano stati trasferiti presso la Questura di Imperia dove, presumibilmente, sono stati identificati per poi ricevere un decreto di espulsione;
le operazioni di rimpatrio si sarebbero, dunque, svolte in tempi rapidissimi, probabilmente in virtù degli accordi in merito alla riammissione dei migranti irregolari, contenuto nel memorandum of understanding tra il nostro Paese e il Sudan, sottoscritto il 4 agosto 2016, a Roma, tra il capo della Polizia, Franco Gabrielli, e il suo omologo sudanese, generale Hashim Osman Al Hussein, alla presenza di funzionari del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
considerato inoltre che:

le condizioni politiche del Sudan continuano a essere caratterizzate da forte instabilità e numerose sono le segnalazioni, da parte delle principali organizzazioni internazionali, in merito alla fragilità dell'intero sistema di tutela dei diritti umani nel Paese;
il numero di cittadini sudanesi sbarcati in Italia, negli ultimi mesi, ha subito un aumento consistente e, tra quanti hanno fatto domanda di protezione, circa il 60 per cento ha ottenuto un esito positivo,
si chiede di sapere:
quali passaggi procedurali siano stati compiuti nelle operazioni di rimpatrio dei 48 cittadini sudanesi e quali siano le modalità previste nell'accordo di riammissione recentemente siglato con il Sudan;
se, prima di procedere al rimpatrio, il Ministero dell'interno abbia avuto modo di approfondire la situazione giuridica di ciascuna delle persone coinvolte per escludere la possibilità che il ritorno nel Paese di origine non mettesse a rischio l'incolumità di nessuno di loro;
se ai 48 cittadini sudanesi rimpatriati sia stata effettivamente assicurata la possibilità di chiedere protezione internazionale in Italia.
(4-06296)
BONFRISCO, COMPAGNA, TARQUINIO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
Mehdi Khosravi, attivista e *blogger* iraniano dissidente, è stato arrestato a Lecco il 6 agosto 2016 su richiesta (attuata tramite Interpol) del regime iraniano;
a Mehdi Khosravi era stato concesso asilo politico in Gran Bretagna nel 2009 dove si era rifugiato in seguito alla vittoria dell'allora presidente uscente Mahmoud Ahmadinejad;
contro Mehdi Khosravi, il Governo di Teheran ha mosso l'accusa di corruzione che appare una mera scusa per riportarlo nella Repubblica islamica dove certamente sarà incarcerato e, visto il *report* di Iran human rights che denuncia le violazioni dei diritti umani in Iran, appare probabile il rischio che violazioni possano ripetersi anche verso il *blogger* dissidente;
infatti secondo il *report* annuale redatto da Iran human rights, nel 2015 969 persone sono state giustiziate. Stando ai dati raccolti l'anno scorso, nel Paese si è verificato un aumento di condanne a morte del 29 per cento rispetto al 2014. Non solo, proprio il 2015, l'anno in cui l'accordo sul nucleare sembrava aver inaugurato una nuova fase della storia iraniana, improntata alla distensione, è stato quello in cui si è verificato il maggior numero di esecuzioni dal 1990;
dopo l'arresto di Khosravi, anche il figlio dell'ultimo Shah iraniano, Reza Pahlavi, ha indirizzato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, denunciando che il ritorno del *blogger* iraniano a Teheran significherebbe per lui finire in carcere ed essere torturato dal regime;
il caso Mehdi Khosravi non deve preoccupare solo per la questione e per il destino di un dissidente democratico iraniano, ma anche e soprattutto per il suo significato. In questo senso la decisione italiana di fermare Khosravi desta preoccupazione ove questa sia stata dettata dalla volontà di assecondare il Governo di Teheran per interessi economici. Ove, invece, si sia proceduto all'arresto in applicazione di una richiesta burocratica proveniente dall'Interpol, a giudizio degl'interroganti si è sottovalutata la natura di rifugiato di Mehdi Khosravi;
considerato che:
il diritto internazionale obbliga gli Stati a proteggere chi ha diritto all'asilo;
numerosi sono i protocolli a tutela del "rifugiato" politico quale definito dall'articolo 1 della Convenzione internazionale sullo *status* dei rifugiati (Ginevra, 1951) al quale si aggiungono altri strumenti giuridici internazionali: la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia del 1954, il protocollo relativo allo *status* dei rifugiati del 1966, la Dichiarazione sui diritti umani degli individui che non hanno la cittadinanza del Paese in cui vivono del 1985;
l'articolo 10, commi terzo e quarto, della Costituzione italiana stabilisce inoltre che "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici";
ritenuto che è palese la situazione di pericolo che la persona del dissidente Mehdi Khosravi correrebbe

ove ricondotto in Iran,
si chiede di sapere:
in quale modo, nel rispetto fondamentale delle convenzioni e del diritto internazionale in materia di asilo politico ed in particolare modo dell'articolo 10 della Costituzione della Repubblica italiana, i Ministri in indirizzo intendano tutelare lo stato di rifugiato politico di Mehdi Khosravi, permettendogli di restare in Italia o di rientrare da uomo libero nel Regno Unito, dove vive dal 2009, ed in caso contrario quali siano le ragioni per le quali la Repubblica Italiana debba consegnare Khosravi nelle mani del Governo iraniano;
come il Ministro dell'interno intenda accertare le ragioni per le quali il Medi Khosravi sia stato tratto in arresto e se tale azione abbia violato lo *status* di rifugiato politico concessogli dal Regno Unito che, è bene ricordarlo, è ancora uno Stato sovrano membro dell'Unione europea.
(4-06297)
ARRIGONI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la recente riforma delle Province, che ne ha ridotto drasticamente le risorse a disposizione lasciando loro i precedenti principali ambiti di competenza, si ripercuote in maniera pesantissima sull'erogazione dei servizi, ed in particolare sul funzionamento delle scuole superiori;
infatti, la progressiva riduzione delle risorse finanziarie a disposizione della Provincia di Lecco, che allo stato registra uno squilibrio di 5,2 milioni di euro, che rende persino impossibile l'approvazione del bilancio di previsione, ha creato gravi disagi alla messa in sicurezza e, quindi, al funzionamento dell'istituto superiore "G. Parini" di Lecco, bisognoso di interventi di massima urgenza per far fronte al distacco del circa 80 per cento dei soffitti;
un'indagine commissionata dalla Provincia di Lecco ad una ditta specializzata, nell'ambito dell'iniziativa attuativa della legge "Buona scuola" legata alla sicurezza degli edifici, ha fatto emergere la precarietà, più o meno estesa, degli intradossi dei solai dell'istituto superiore, che rischiano di cedere e che necessitano di interventi strutturali specifici da svolgere in tempi brevi, tanto da considerare l'inagibilità del plesso;
nei mesi scorsi si è svolta una serie di incontri tra il dirigente scolastico e il comitato dei genitori, per trovare soluzioni immediate sul problema strutturale dell'edificio;
la Provincia di Lecco, nonostante i solleciti ricevuti a partire dalla fine di luglio 2016, non si è attivata immediatamente, chiedendo anche un sopralluogo ai Vigili del fuoco che, sostanzialmente, ha confermato quanto evidenziato dalla precedente indagine;
a seguito di approfondimenti di tipo tecnico, contabile, normativo e procedurale, la Provincia ha attivato la procedura d'urgenza che, nonostante abbia consentito di espletare i passaggi necessari (progettazione, gare, affidamento) e permettere l'inizio dei lavori dal 1° settembre, comporta lo slittamento di una settimana dell'avvio dell'anno scolastico in quanto consente l'utilizzo delle aule solo dal 19 settembre;
tuttavia, i lavori, per una spesa complessiva di 155.000 euro, interessano solo 22 delle 44 aule complessive, connettivi e uffici di segreteria tra piano terra e primo piano, con il risultato di non permettere la frequenza alle lezioni da parte di tutti gli studenti;
scartata per ovvie criticità, in particolare per i pendolari, la soluzione del doppio turno, fortemente osteggiata da tutti, genitori, studenti, docenti, personale Ata e dirigenza scolastica, sono state individuate altre aule disponibili in altri istituti nella città per compensare le aule inagibili del Parini;
tuttavia, anche tale soluzione crea enormi disagi e problemi in ordine alla dispersione degli spazi e dunque della logistica, obbligando professori e studenti a lunghi spostamenti giornalieri;
la situazione si presenta gravissima soprattutto per gli studenti che devono assolutamente essere messi nella condizione di esercitare il diritto allo studio e, soprattutto, di essere tutelati e non sottoposti ad alcun tipo di rischio, sia all'interno dell'istituto, sia rispetto alla soluzione individuata,
si chiede di sapere se e quali interventi urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare, per individuare nell'immediato le risorse necessarie alla Provincia di Lecco, per appaltare il secondo lotto

dei lavori di messa in sicurezza delle restanti 22 aule dell'istituto superiore G. Parini e ricondurre le lezioni all'interno dello stesso istituto.
(4-06298)

DIVINA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* -

Premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno interessato le regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, provocando lo "sbriciolamento" delle case in muratura di Amatrice e Accumoli, hanno portato alla ribalta il problema della normativa antisismica del nostro Paese;

fino al 2003, la mappa sismica in Italia non era altro che la mappa dei territori colpiti dai forti terremoti avvenuti dopo il 1908, restando classificati come zone non sismiche i restanti territori, ivi compresi i territori colpiti da sisma prima di tale data; conseguentemente, su tali aree, che rappresentavano la maggior parte delle zone sismiche del Paese, non vi era alcun obbligo di costruire nel rispetto della normativa antisismica;

dopo il terremoto del 31 ottobre 2002, che ha colpito i territori al confine fra il Molise e la Puglia, il Dipartimento della protezione civile ha adottato l'ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, con lo scopo di fornire una risposta immediata alla necessità dell'aggiornamento della classificazione sismica e delle norme antisismiche;

tale ordinanza, che rappresenta una prima e transitoria disciplina della materia, in attesa dell'emanazione di specifiche norme tecniche (previste, dapprima, dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e, successivamente, anche dall'art. 5 del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004), a differenza di quanto previsto dalla normativa precedente, classifica tutto il territorio nazionale come sismico, suddividendolo in 4 zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente; per ciascuna zona sono previsti interventi antisismici differenti in grado di rispondere alla potenza sprigionata dal probabile sisma;

con la citata ordinanza n. 3274, lo Stato ha provveduto a fissare i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, dando mandato alle Regioni, in armonia con il dettato dell'art. 112 del decreto legislativo n. 112 del 1998, per l'individuazione delle zone sismiche;

la successiva nota del 29 marzo 2004 del Dipartimento della protezione civile, recante elementi informativi sull'ordinanza n. 3274, specifica che "L'ordinanza è nata dalla necessità di dare una risposta rapida ed integrata alle esigenze poste dal rischio sismico, una risposta che non poteva ulteriormente attendere visto il ripetersi di eventi sismici calamitosi che hanno interessato anche zone non classificate sismiche";

successivamente, in attuazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 136 del 2004, è stato emanato il decreto ministeriale 14 settembre 2005, con il quale sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni, allo scopo di riunire in un unico testo la disciplina tecnica, relativa alla progettazione ed all'esecuzione delle costruzioni e di realizzarne, nel contempo, l'omogeneizzazione e la razionalizzazione;

l'entrata in vigore di tale nuova disciplina per le costruzioni è stata prorogata con l'art. 14-*undevicies* del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni dalla legge n. 168 del 2005, che ha previsto un periodo transitorio di 18 mesi, fino al 23 aprile 2007, allo scopo di consentire l'avvio di una fase sperimentale nell'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, durante il quale era possibile applicare, in alternativa alle stesse, la normativa precedente, di cui alla legge n. 1086 del 1971 ed alla legge n. 64 del 1974 e fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, recante "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione";

nelle premesse del decreto ministeriale 14 settembre 2005 viene espressamente previsto che le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3 dell'ordinanza n. 3274 del 2003 possono continuare a trovare vigenza "quali documenti applicativi di dettaglio delle norme tecniche" con lo stesso approvate;

l'entrata in vigore del decreto ministeriale 14 settembre 2005 ha determinato la piena operatività della nuova classificazione sismica, comportando la necessità dell'applicazione dell'art. 104 del testo unico

in materia edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, relativo alle "Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione";
tuttavia, tale normativa si applica alle nuove costruzioni o a quelle che si sottopongono ad interventi di rilevante ristrutturazione, non essendo obbligatorio l'adeguamento sismico degli edifici esistenti;
sarebbero obbligatorie, invece, le verifiche di edifici e infrastrutture definiti strategici, ossia di quelli che, in caso di calamità naturale, devono restare in piedi per consentire di gestire le emergenze e assicurare il ricovero delle persone, come stadi, prefetture, ospedali, scuole, verifiche che, in realtà, non sono mai state effettuate sulla base di una precisa pianificazione;
un'altra questione riguarda i beni storici, ove le norme consentono un intervento di "miglioramento" antisismico, più leggero rispetto all'"adeguamento", per evitare di snaturare gli immobili storici; ma anche questa possibilità è obbligatoria solo in caso di manutenzione straordinaria;
gli esperti stimano in 40.000 euro l'adeguamento antisismico per ogni 100 metri quadrati di edificio, attraverso tiranti, catene e fasciature, interventi che non si presentano proibitivi economicamente, ma che non si presentano nemmeno risolutivi, ma solo destinati ad evitare il crollo; peraltro, tali interventi devono fare comunque i conti con i vincoli delle soprintendenze sulle facciate degli edifici per tutti i casi dei centri storici e dei borghi del Paese, come il caso di Amatrice, che dal 2015 è entrata a far parte del *club* "I borghi più belli d'Italia";
chiaramente, la situazione non è semplice, specialmente per un Paese come il nostro, pieno di centri storici e di borghi; nonostante le detrazioni fiscali del 65 per cento (almeno fino al 31 dicembre 2016, salvo proroghe), il problema dell'adeguamento antisismico degli edifici si presenta grave e complesso;
tuttavia, il mancato aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni è inaccettabile; il testo tecnico in vigore è ancora quello del 2009, aggiornato a luglio di quell'anno, proprio dietro la spinta del terribile terremoto dell'Abruzzo, nonostante sia prevista una revisione biennale; ma sul testo, faticosamente definito nel 2012, il Consiglio dei lavori pubblici si è spaccato, proprio sulle norme per l'adeguamento antisismico degli edifici esistenti, e la revisione si è arenata;
risale al 2006 anche la mappa del rischio sismico, che classifica il territorio italiano in base alla potenza sprigionata dal probabile sisma; ad esempio, risulta che i comuni di Amatrice e di Accumoli sono classificati a livello 1, mentre il comune di Arquata del Tronto, anch'esso gravemente danneggiato, risulta classificato a livello 2,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per procedere all'immediato aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento all'adeguamento antisismico degli edifici;
come intenda procedere in ordine all'adeguamento antisismico degli edifici esistenti ed in particolare se si preveda la proroga e, addirittura, l'incremento della percentuale delle detrazioni fiscali, anche dopo il 31 dicembre 2016;
come intenda affrontare i problemi legati all'adeguamento antisismico degli edifici esistenti, in presenza di vincoli e come intenda procedere per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici;
se intenda promuovere l'individuazione di una quota di finanziamenti da destinare costantemente, con la legge di stabilità di ciascun anno, a detrazioni fiscali, che coprano il 100 per cento del costo dell'adeguamento antisismico dell'edificio, ai fini della prevenzione.
(4-06299)
ANITORI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
la Regione Lazio intende realizzare dei "pennelli" frangiflutti sul litorale di levante di Ostia lido (Roma). Si tratta di scogliere frangiflutti longitudinali, ciascuna della lunghezza di circa 200 metri, a forma di "T", che per circa la metà del loro volume emergono dalla superficie dell'acqua. L'opera interessa circa 4 chilometri di lido tra il canale dei Pescatori e la spiaggia di Castel Fusano, tratto di cui ad oggi solo il primo chilometro, da nord, è interessato dall'erosione delle coste, mentre i restanti 3 chilometri non presentano ancora tale fenomeno;

la zona dove verranno effettuati i lavori si trova in prossimità della "tenuta presidenziale di Castelporziano - ZPS IT6030084" e giunge a ridosso del sito d'importanza comunitaria (SIC) individuato con codice Natura 2000 IT6030027 "Castel Porziano - Roma (fascia costiera)", contraddistinto principalmente dai seguenti *habitat*: 2120, dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche); 2210, dune fisse del litorale (*Crucianellion maritimae*); 2230, dune con prati di *Malcolmietalia*, e 2240, dune con prati di *Brachypodietalia* e vegetazione annua;

l'impatto erosivo di tali scogliere sugli arenili e sulle dune, posti anche a considerevole distanza, è ben conosciuto, così come è notorio quali siano gli effetti sugli ambienti di spiaggia determinati dalla realizzazione di sistemi di difesa rigidi: alterazione o scomparsa di *habitat* con conseguenti ripercussioni sulla composizione (diversità, abbondanza e biomassa) e sulla struttura trofica dei popolamenti associati (ad esempio insediamento di specie invasive e di predatori, che possono alterare i meccanismi di interazione fra le specie ittiche presenti);

l'opera progettata inciderebbe fortemente in una zona di alto pregio paesaggistico come quella delle spiagge di Castel Fusano e di Castel Porziano, storicamente apprezzate per il loro valore naturalistico e simbolo di uno scenario mediterraneo unico nel Lazio, che verrebbe pesantemente danneggiato; d'altra parte, le barriere non sarebbero neppure una soluzione definitiva contro i fenomeni erosivi, in quanto rappresentano una tecnologia superata ed inefficace per arginare i flutti verso l'arenile;

proprio in virtù della continuità ecologica dell'area, tutti gli interventi devono essere preceduti almeno da un'unica valutazione di incidenza, strumento in grado di fornire le dovute garanzie per un sito di importanza comunitaria;

considerato che:

la questione è già stata posta all'attenzione del Governo nel novembre 2014 attraverso lo strumento del sindacato ispettivo (interrogazione 4-02939, rimasta ad oggi senza risposta), e diverse sollecitazioni ai dicasteri in indirizzo, affinché interagissero con la Regione Lazio, per la modifica o riformulazione del progetto, che nell'attuale configurazione potrebbe arrecare un danno paesaggistico ed ambientale;

non è mai emersa alcuna notizia ufficiale circa uno scambio di comunicazioni tra i dicasteri e la Regione in merito a quest'opera di cui si continua a parlare e che sembra di prossima attivazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano attuato azioni concrete per evitare definitivamente l'avvio di opere che potrebbero procurare un grave danno paesaggistico ed ambientale in una zona di alto pregio ed a ridosso di aree protette;

se abbiano posto in essere delle azioni volte a sollecitare la Regione Lazio a modificare o riformulare il progetto;

se il Ministro dell'ambiente abbia verificato che sia stata effettuata un'adeguata valutazione di incidenza dell'opera e, se nella formulazione del progetto, sia stato richiesto e preso in considerazione il parere dell'ente gestore della tenuta presidenziale di Castel Porziano (riserva naturale dello Stato), ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

(4-06300)

BARANI - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

con decreto del commissario *ad acta* n. 214/2016, è stata modificata la recente riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Lazio di cui al decreto commissariale n. 412/2014, provvedendo, di fatto, alla creazione del sesto policlinico universitario della Regione;

la riorganizzazione è avvenuta prevedendo una rimodulazione dell'offerta assistenziale dell'istituto chirurgico ortopedico (ICOT) di Latina;

in particolare, 52 posti letto del reparto di Ortopedia dell'ICOT sono stati riconvertiti per i differenti reparti come segue: 8 posti destinati a Chirurgia generale, 8 destinati a Urologia, 4 posti destinati al *day surgery* multispecializzato, 9 destinati a Cardiologia, 12 posti destinati a Medicina generale, 2 posti destinati a Nefrologia, 2 al *day hospital* multispecialistico di area medica, 4 ulteriori posti destinati a Terapia intensiva e 3 posti destinati all'unità coronarica;

come riportato dal citato decreto commissariale n. 214/2016, la riconversione si è resa necessaria per le asserite esigenze dell'università degli studi di Roma "La Sapienza", le cui necessità legate al corso di laurea in Medicina e chirurgia non risulterebbero soddisfatte dalle attività assistenziali presenti sul territorio della ASL di Latina;
considerato che:
quanto esposto risulta in totale contrasto con la vigente normativa di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, atteso che l'ICOT non ha messo a disposizione i propri posti letto già accreditati, avendone necessariamente dovuto ottenere una trasformazione, non già in funzione delle definite esigenze assistenziali del territorio (già fissate con la riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al decreto del commissario *ad acta* n. 412/2014) ma in funzione di particolari e specifiche esigenze dell'università e dell'ICOT stesso;
i fatti sembrerebbero altresì in contrasto con la necessaria politica di contenimento della spesa pubblica, dal momento che verrebbe concesso un privilegio ad un operatore privato, senza alcuna evidenza pubblica e per di più in contrasto con la normativa europea, oltre che in palese difformità rispetto alle indicazioni fornite dal tavolo tecnico ministeriale che ha sempre suggerito misure di razionalizzazione rispetto alla sovrabbondanza dei policlinici universitari che insistono nel Lazio,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se intendano fornire gli opportuni chiarimenti circa le ragioni che hanno portato alla creazione di quello che è possibile definire come il sesto policlinico universitario della Regione Lazio.
(4-06301)
CENTINAIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che :
nell'ambito dei progetti di accoglienza dei rifugiati del Ministero dell'interno gestiti tramite appalto, il prefetto di Monza ha assegnato alla "Trattoria Mercato srl" per i servizi di vitto e alloggio, e, per la parte sociale, alla "Madre Santina di Lecce" *onlus* la presa in carico di 126 richiedenti asilo;
costoro sono ospitati in 14 appartamenti, tutti di metrature inferiori ai 90 metri quadrati, in una palazzina sita in via Asiago 8 a Monza, in cui risiedono anche 30 cittadini italiani;
l'individuazione del sito si è rivelata fin da subito assolutamente inopportuna per il grave impatto sociale che ha provocato e, stando alle informazioni dirette assunte dall'interrogante, priva dei requisiti minimi in materia di agibilità e abitabilità e rispetto delle norme igienico sanitarie. Si ritiene, quindi, che sarebbe opportuno un sopralluogo da parte dell'Unità regionale che ha competenza per valutare se sussistano i presupposti per l'abitabilità e se sussistano le condizioni igieniche adeguate per evitare il rischio della diffusione di malattie infettive;
i cittadini italiani residenti nello stabile denunciano i gravi disagi di ordine pubblico e sicurezza dovuti alla presenza di un numero così rilevante di cittadini extracomunitari, oltre alla situazione di degrado degli immobili e alla loro conseguente svalutazione economica;
è inaccettabile constatare come, anche in questa occasione, dopo quanto già emerso dall'indagine "Mafia capitale", la fallimentare politica di gestione e controllo dei flussi migratori debba essere associata ad azioni mirate ad un profitto semplice ed immediato da parte di società, cooperative ed associazioni che, di fatto, si arricchiscono con il nuovo "*business* dell'immigrazione";
diverse inchieste, a partire da quella relativa al Cara di Mineo (Catania), mostrano una fotografia dai contorni ben definiti, dalla quale emergono i rapporti tra politici corrotti, cooperative e associazioni criminali per la spartizione del nuovo *business* dell'immigrazione;
le cooperative sociali, pur se nate con l' obiettivo nobile di assorbire il *gap* di intervento statale sulle questioni di impatto sociale, sono state utilizzate impropriamente, anche per la loro specifica natura giuridica, come strumento di congiunzione tra politica corrotta e criminalità organizzata;
visto e considerato quanto emerge dalle recenti inchieste giudiziarie, è opportuno chiarire le dimensioni del fenomeno di commistione tra il malaffare e le cooperative, le associazioni e le società che gestiscono i progetti ministeriali di accoglienza. Anche in questo caso, infatti, sono stati sollevati molti dubbi in merito al rispetto della qualità di erogazione del servizio previsti dal bando;
pur se la questione dei flussi migratori verso il nostro Paese è oramai da anni una realtà acquisita, la

gestione delle connesse problematiche viene affrontata come situazione emergenziale, senza quindi una politica governativa di medio o lungo periodo;
è manifesta l'incapacità del Governo di mettere in atto azioni dirette a contrastare il continuo flusso di immigrati che sbarcano sulle coste italiane;
a giudizio dell'interrogante non è più accettabile l'atteggiamento ipocrita del Governo, il quale continua a non voler attuare una corretta gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese e si limita a scaricare le proprie responsabilità sugli enti locali che, già fortemente penalizzati dai tagli di risorse provocate dalla perdurante crisi economica e dalla mancata attuazione del federalismo fiscale, devono, in aggiunta, accollarsi spese enormi per l'erogazione di tali servizi socio assistenziali, a scapito dei cittadini residenti;
secondo i dati resi noti dal Ministero, la Lombardia è la terza regione italiana come percentuale di presenze degli immigrati nelle strutture di accoglienza. In Lombardia, inoltre, vive già oltre un quinto degli immigrati regolari presenti in Italia,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di prevedere il trasferimento immediato degli extracomunitari alloggiati nella palazzina di via Asiago a Monza presso una struttura idonea all'accoglienza, considerato il grave impatto sociale che questa decisione ha comportato;
a livello nazionale, quante siano le cooperative impegnate nella gestione dell'impatto sociale connesso ai flussi migratori e a quanto ammonti complessivamente l'entità economica degli appalti o delle assegnazioni dirette gestite dalle cooperative;
se, alla luce delle numerose criticità emerse nell'ambito del progetto di accoglienza, ritenga opportuno fornire dettagliate informazioni circa l'idoneità del sito scelto e i requisiti in possesso delle società aggiudicatarie del bando, al fine di valutare la loro reale capacità di fornire un servizio efficiente.
(4-06302)
DONNO, BERTOROTTA, SANTANGELO, PUGLIA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MORONESE, MARTON - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
la strada statale 275 risulta essere interessata da un controverso progetto di ampliamento, che unisce le città pugliesi di Maglie e Santa Maria di Leuca (Lecce), avente un costo stimato pari a 288 milioni di euro;
all'uopo, nel documento recante ad oggetto "Ammodernamento ed adeguamento al tipo B del d.m. 5.11.2001 della S.S. n. 275 lungo l'itinerario Maglie - S. Maria di Leuca (S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal km 0+000 al km 37+000) - Visita ispettiva del 12 e 20 febbraio ed 11 marzo 2015 - Comunicazione risultanze istruttorie n. 1/3 relativa alla programmazione, progettazione preliminare e definitiva" del 14 dicembre 2015, l'Autorità nazionale anticorruzione rilevava che "dagli accertamenti condotti sulla documentazione acquisita nel corso dell'attività ispettiva espletata dall'Autorità presso la sede legale dell'ANAS S.p.A. in Roma, sono emersi elementi di forti criticità riguardo le fasi delle procedure di programmazione, progettazione ed affidamento delle opere in oggetto nonché ulteriori elementi che potrebbero esprimere profili di carattere penale e di danno erariale". Sul punto veniva specificato che "l'affidamento diretto alla società PRO.SAL. s.r.l. dell'incarico di predisporre il progetto di massima e quello esecutivo, deliberato dal consorzio per lo sviluppo industriale e dei Servizi Reali alle imprese di Lecce - delibera n. 239 del 27.12.1994 - si ritiene sia stato effettuato in violazione dell'art. 17, co. 12 della legge n. 109/1994 all'epoca vigente". Parimenti, "anche il successivo affidamento diretto della progettazione dei medesimi lavori alla medesima società PRO.SAL. s.r.l. (adeguando l'incarico già conferito nel 1994), deliberato dal Commissario Straordinario del Consorzio SISRI - delibera n. 77 del 26.2.2002 - a valle della convenzione sottoscritta in data 30.1.2002 tra l'ANAS ed il Consorzio stesso si ritiene sia stato effettuato in violazione dell'art. 17, co. 10 della legge n. 109/1994 all'epoca vigente";
secondo quanto riportato in data 2 agosto 2016 dalla testata *online* "lecceprima", "Le sezioni unite della Cassazione hanno respinto il ricorso della società CCC per l'appalto dei lavori della 275,

riconoscendo l'ammissibilità di un eventuale autoannullamento dell'aggiudicazione, con conseguente risoluzione del contratto, nell'esercizio del generale potere di autotutela riconoscibile all'Anas". La Suprema Corte, dunque, condannava "la società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sia in favore dell'Ati Matarrese-Coedisal, sia in favore dell'Anas";
in data 3 agosto 2016, il sito "norbaonline" divulgava la notizia riguardante l'inserimento, da parte di Anas, del progetto di ammodernamento della strada statale 275 nell'ambito del proprio programma di investimenti pluriennale 2016-2020. Al riguardo veniva specificato che "entro la fine dell'estate Anas presenterà al Ministero dei Trasporti e alla Regione Puglia la soluzione operativa che intende perseguire, tenendo conto dei preminenti interessi pubblici da salvaguardare, delle specificità ambientali del territorio, dei costi per la realizzazione dell'intervento e della necessità di procedere celermente con l'avvio dei lavori, finora fermati dall'enorme contenzioso che ha caratterizzato il procedimento di gara";
considerato che:
nel corso del tempo, venivano trovate lungo il percorso del progetto della strada statale alcune discariche contenenti rifiuti tossici. Al riguardo, l'Autorità nazionale anticorruzione, con documento recante data 14 dicembre 2015, precisava che "in esito agli accertamenti condotti dalla Procura della Repubblica di Lecce nel corso dei quali sono emerse, lungo il futuro tracciato della S.S. 275 individuato con il progetto, numerose discariche abusive interrate, opportunamente poste sotto sequestro, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera non potranno non tener conto del predetto ritrovamento. La presenza di discariche abusive di materiale tossico e di terreni inquinati lungo il tracciato di progetto impone la scelta di provvedere alla preventiva bonifica dei terreni ovvero ad una rivalutazione del tracciato progettato con le necessarie caratterizzazioni di legge. Conseguentemente si dovrà adottare una variante sia tecnica (ad es. variazione di tracciato) che economica al progetto appaltato di entità allo stato non preventivabile";
come riportato su "trnews" in data 11 gennaio 2014, il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Lecce, d'accordo con la Regione, al fine di facilitare l'individuazione e mappatura di rifiuti interrati, inviava una missiva avente quali destinatari "68 comuni delle tre province salentine" in quanto "enti risultati inadempienti rispetto alla richiesta del Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche della Regione Puglia",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano necessario sollecitare, nei limiti delle proprie attribuzioni, la proficua individuazione delle discariche interrate, nonché l'opportuna valutazione, nelle delineate sedi, di eventuali comportamenti omissivi delle amministrazioni coinvolte;
se non intendano attivarsi con iniziative di competenza presso la Regione Puglia, i Comuni, le autorità e gli enti interessati, affinché si chiariscano le linee programmatiche, gli eventuali danni registrati e le misure adottate o in via di adozione a vantaggio dei territori implicati in un'ottica di salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini, del patrimonio ambientale e paesaggistico, nonché di limitazione di qualsivoglia ripercussione negativa, anche di carattere economico, a scapito della collettività.
(4-06303)
MUNERATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
vi è il rischio di contaminazione da amianto per i vigili del fuoco intervenuti sui territori colpiti dal recente terremoto del 24 agosto 2016;
a lanciare l'allarme è il segretario generale del Conapo, sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, che chiede più protezioni e controlli sanitari;
secondo il Conapo, nonostante l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione, esiste un concreto ed elevato rischio per i soccorritori di contaminazione da polveri sottili di varia natura, tra cui l'amianto, per via della presenza in molte costruzioni di parti in cemento-amianto che vengono liberate, e talvolta polverizzate, dal crollo delle abitazioni;
essendo i vigili del fuoco i primi attori dell'emergenza, sono di conseguenza i principali esposti a tale

rischio di contaminazione, per questo il Conapo ha inviato una lettera al Ministro in indirizzo per chiedere di "attivare uno specifico screening sanitario per i vigili del fuoco intervenuti e dotare il personale delle dovute protezioni delle vie respiratorie";
è vero, infatti, che manca il riconoscimento previdenziale correlato all'esposizione all'amianto da parte dello Stato nonostante la frequenza di decessi per mesotelioma tra gli appartenenti al Corpo, come ugualmente manca il riconoscimento ai fini pensionistici del lungo servizio operativo, come invece avviene in tutti gli altri Corpi civili e militari dello Stato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda dare riscontro positivo alla richiesta del Conapo in merito allo *screening* sanitario *ad hoc*;
se intenda intervenire, all'interno del disegno di legge di bilancio per il 2017, o con altro provvedimento che ritenga più opportuno, per equiparare il Corpo dei Vigili del fuoco agli altri Corpi dello Stato riconoscendo loro quelle tutele minime, come il lungo servizio operativo ai fini pensionistici, e sanando un'evidente ingiustizia e disparità di trattamento.
(4-06304)

MUNERATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'attuazione della tanto decantata legge "buona scuola" sta determinando, secondo l'interrogante, un piano di immissioni "cattivo", al punto da creare malessere, malumori e da creare la necessità di porre in essere un'azione legale contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
gli insegnanti veneti, e rodigini in particolare, appartenenti alle GAE (graduatorie ad esaurimento) sono sul piede di guerra, perché si son visti scavalcare nelle nuove assegnazioni dai diplomati magistrali della seconda fascia;
con decreto cautelare del presidente del Consiglio di Stato emesso nel mese di giugno 2016, infatti, è stato previsto l'inserimento di docenti in possesso di diploma magistrale nelle graduatorie ad esaurimento, specificando, diversamente dalle altre volte, che l'inserimento con riserva degli appellanti deve avvenire ai fini di eventuale stipula di contratti;
ciò significa che se il prossimo 16 novembre (data della pronuncia nel merito dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato) i diplomati di seconda fascia non fossero confermati, dovrebbero essere sostituiti ad anno scolastico inoltrato, a scapito non solo dei docenti di seconda fascia nel frattempo esclusi, o dell'organizzazione scolastica dell'istituto coinvolto, ma anche e soprattutto degli alunni e dell'insegnamento;
si sta attuando una vera e propria "guerra tra poveri", considerato che si tratta sempre di personale precario, ma con un'evidente differenza di titoli (diplomati magistrali abilitati ad insegnare a colpi di ricorsi e diplomati e laureati che hanno superato un concorso pubblico),
si chiede di sapere se e quali provvedimenti di propria competenza, a carattere urgente stante l'imminente avvio dell'anno scolastico, il Ministro in indirizzo intenda adottare, per risolvere la complessa vicenda, tutelando i diritti acquisiti e le legittime aspettative delle fasce coinvolte in un contesto di equità e giustizia per tutti.
(4-06305)

CERONI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
ad oggi, la produzione di frumento è diventata un'attività insostenibile per gli addetti del settore italiani, dal momento che i costi da sostenere, anche nelle ipotesi migliori, quali assenza di sinistri e ottima qualità del raccolto in relazione al "contenuto di proteine" e al "peso specifico", sono di gran lunga superiori ai ricavi, con prezzi di mercato che si aggirano sui 180 euro a tonnellata per il "grano duro", 165 euro a tonnellata per il "grano tenero" e, addirittura, 140 euro a tonnellata per l'orzo;
il crollo delle quotazioni dei cereali tradizionalmente prodotti in Italia, di primo acchito, viene attribuito al calo dei consumi di pane e pasta contenenti glutine, a favore dei prodotti *gluten free*, fabbricati principalmente con farine di farro e *kamut*;
di fatto, risulterebbe invece che il motivo scaturente del forte ribasso (circa il 40 per cento rispetto alle

quotazioni degli ultimi 2 anni) sia legato ad un preciso programma speculativo, attuato da operatori senza scrupoli, attraverso massicce importazioni selvagge, da Paesi terzi, di cereali ottenuti nelle 2 ultime annate agrarie, la cui qualità non uguaglia certamente quella italiana, anzi lascia a desiderare circa l'elevato contenuto di "cariche batteriche" e di "contaminanti", che potrebbero risultare fortemente nocivi per la salute dei cittadini acquirenti dei prodotti trasformati;

da notizie in possesso dell'interrogante, la situazione risulterebbe insostenibile: sono intervenute a difesa dei produttori le associazioni di categoria (Coldiretti e CIA), senza ottenere però l'effetto desiderato;

non è concepibile che si costringa chi ha prodotto un bene necessario per l'economia alimentare italiana con enormi sacrifici e tanti rischi connessi ai mutevoli eventi atmosferici (spesso inclementi all'inizio della stagione estiva) ad indebitarsi pesantemente fino a giungere al rischio di chiudere la propria azienda per insolvenza;

è altresì paradossale il disinteresse mostrato da parte del Governo Renzi per un settore che, in questo stato di profonda crisi, metterebbe a rischio circa 300.000 posti di lavoro, la desertificazione di oltre 2 milioni di ettari di terreno seminativo, non considerando che gli agricoltori fungono da "sentinelle del territorio", sotto ogni profilo, preservandolo da frane e smottamenti, evitando il più possibile l'impegno di spese per il risanamento e scongiurando la chiusura al traffico di strade e ponti, che tanti disagi causa, quando ciò si verifica;

considerato che:

in base alla legge vigente, agli agricoltori italiani per la vendita dei propri prodotti non si applica il "prezzo minimo garantito". In tal modo, si potrebbe portare a compimento una seria programmazione sulle produzioni da effettuare;

in questo periodo di grave e perdurante congiuntura economica negativa, non è più sostenibile che, dopo aver effettuato rilevanti investimenti per acquistare l'attrezzatura agricola e realizzare le infrastrutture necessarie alla produzione, non si possa rispettare il "piano di ammortamento", stabilito per il rientro del debito, anzi si debba incorrere in forti penalizzazioni fino all'*extrema ratio* di dover chiudere le aziende e dichiarare lo "stato di insolvenza";

applicando il "prezzo minimo garantito", in vigore in altri Paesi comunitari, da stabilire prima dell'inizio dell'annata agraria, ogni agricoltore, in funzione delle specificità del proprio terreno e di altre "condizioni al contorno", potrebbe correttamente impostare le proprie produzioni, affrancato dalle crisi del mercato;

tenuto conto che, a giudizio dell'interrogante:

occorre tutelare le specificità dei cereali italiani, sicuramente di qualità migliore, con il marchio "DOC", controllandone severamente le varie fasi della filiera produttiva, in modo che la loro quotazione di mercato venga svincolata da quelli d'importazione;

non è più ammissibile, infatti, che i cereali contaminati importati, per la rilevanza dei quantitativi fatti affluire, contemporaneamente, sul mercato italiano, fissino al ribasso la quotazione di quelli nazionali, specialmente se dichiarati "sani, leali e mercantili";

è necessario, pertanto, che vengano attuati, al più presto, dagli organi deputati (dogane e uffici di sanità), specifici controlli alle frontiere sui cereali importati, per sincerarsi della loro qualità e salubrità. A tal proposito, è da tener presente che nei climi non temperati, i cereali vengano portati a maturazione con irrorazione, sulle piante germinate, di prodotti fitosanitari (liquidi essiccatori), la cui vendita in Italia è vietata;

in ultima istanza, a creare disparità di trattamento, concorre anche il fatto che i cereali, prodotti con tali tecniche, godono dell'esenzione daziaria all'importazione;

a giudizio dell'interrogante, risulta improcrastinabile un intervento del Governo in favore della salvaguardia degli agricoltori e dei consumatori italiani che, in un periodo di grave crisi economica, si trovano di fronte a storture del mercato, che sovente conducono ad ingenti perdite finanziarie, se non, nella peggiore delle ipotesi, alla chiusura dell'attività,

si chiede di sapere:

quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione che vede coinvolti i consumatori e gli agricoltori italiani;
se non intendano adottare, ciascuno in base alle proprie competenze, misure volte a colmare l'attuale vuoto normativo, relativo alla questione del "prezzo minimo garantito";
se non ritengano di dover vigilare maggiormente sull'importazione di materie prime agroalimentari, provenienti dai Paesi esteri, al fine di non danneggiare il settore primario italiano;
quali provvedimenti vogliano adottare per scongiurare la perdita di circa 300.000 posti di lavoro e la desertificazione di oltre 2 milioni di ettari di terreno seminativo.
(4-06306)
MONTEVECCHI, SERRA, GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO, DONNO, CASTALDI, CAPPELLETTI, BOTTICI, MORRA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che:
con il decreto ministeriale n. 496 del 2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha avviato la procedura di assunzione dei docenti della scuola dell'infanzia inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario del 2012;
il provvedimento è stato emanato in attuazione e con le modalità previste dalle diposizione dell'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 45 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2016;
le assunzioni sono rivolte ai docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 della scuola dell'infanzia e che non siano già stati assunti a tempo indeterminato per altro tipo di posto, grado di istruzione o classe di concorso. Viene destinato alle nomine il 50 per cento dei posti di tipo comune e di sostegno della scuola dell'infanzia vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2016/2017. Il restante 50 per cento dei posti è assegnato alle assunzioni dei docenti inseriti nelle Gae (Graduatorie ad esaurimento);
l'art. 3 del decreto ministeriale n. 496 prevede che nelle regioni in cui le graduatorie di merito della scuola dell'infanzia sono esaurite, oppure con un numero di vincitori inferiore al 50 per cento dei posti vacanti, venga accantonato un numero di posti pari al 15 per cento del totale dei posti vacanti e disponibili da destinare alla fase nazionale di assunzioni;
si apprende da un comunicato del 31 agosto 2016 dell'organizzazione sindacale FLC (Federazione lavoratori della conoscenza) della CGIL che "nel corso di un incontro al MIUR del 31 agosto scorso, (...) è stato comunicato che il Ministro Stefania Giannini ha firmato il decreto 661/16 con il quale, attraverso un complesso artificio normativo, eleva la quota destinata alla fase nazionale del concorso 2012, dal 15 per cento (previsto dalla legge 89/16 di conversione del decreto-legge 42/16) a circa il 30 per cento". In tal modo verranno assunti tutti i docenti delle graduatorie 2012 che hanno fatto la domanda per la fase nazionale ma verranno tolti almeno 400 posti ai docenti delle graduatorie ad esaurimento;
considerato che:
questa operazione e il relativo provvedimento deludono le aspettative dei docenti dalle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia vicini all'assunzione a tempo indeterminato, con il rischio, a parere degli interroganti, di generare un'inutile "guerra tra poveri";
inoltre, si tratterebbe di un'operazione di dubbia legittimità, non solo per la mancanza di trasparenza nella metodologia adottata nel calcolo dei posti da assegnare, ma anche perché attraverso semplici note e un decreto ministeriale, viene di fatto modificata la legge n. 89 del 2016 in assenza di legittimazione e senza l'adozione di provvedimenti adeguati;
la legge, che garantiva l'assorbimento delle "code" del concorso 2012 nelle regioni, ove ancora presente, aveva appunto fissato un tetto massimo (15 per cento) per garantire almeno in parte le graduatorie ad esaurimento già fortemente penalizzate dal mancato inserimento dell'organico potenziato per quell'ordine di scuola;
considerato inoltre che:
non è la prima volta che i docenti delle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia subiscono

questa disparità di trattamento; infatti già il piano di assunzioni previsto dalla legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona scuola) ha escluso i docenti delle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia statale (almeno 18.000 persone);
il "Comitato tutela docenti precari GaE infanzia legge 296/2006", con protocollo n. chap (2016)02587, ha depositato ed avviato a Bruxelles, presso la Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea, la procedura di infrazione per discriminazione contro lo Stato italiano per il mancato piano assunzionale per i docenti precari provvedimenti da tali graduatorie ad esaurimento;
considerato infine che:
gli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento delle scuole dell'infanzia hanno per la legge gli stessi requisiti dei colleghi degli altri gradi di insegnamento;
a parere degli interroganti, quest'ultima manovra, indubbiamente adottata per stabilizzare le graduatorie di merito 2012, evidenzia le falle della gestione del sistema scolastico applicata in questi anni dal Ministero, che appare non avere coscienza, o di avere una coscienza parziale, della situazione e soprattutto del disagio degli insegnanti precari,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno portato ad adottare il provvedimento e quale sia il relativo *iter* seguito, inclusi gli eventuali controlli eseguiti e le responsabilità riscontrate;
se il Ministro in indirizzo intenda effettuare le opportune verifiche, al fine di accertare se, nel corso del procedimento, sia stato compiuto un abuso di ufficio.
(4-06307)

DE PIN - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico* - Premesso che:
il Tribunale unificato dei brevetti è una nuova corte sovranazionale specializzata nelle cause di diritto brevettuale. Esso è stato istituito in base all'accordo sul Tribunale unificato dei brevetti sottoscritto da 25 Stati membri dell'Unione europea;
tale Tribunale unificato avrà totale ed esclusiva competenza ad effetto unitario nei casi di violazione in materia e di validità dei brevetti europei;
in base all'accordo firmato, il tribunale, che sarà operativo dal 2017, sarà composto da una corte di prima istanza, da una corte di appello e da un registro;
la corte di prima istanza comprenderà una divisione centrale con sede a Parigi e sezioni a Londra e Monaco di Baviera;
considerato che:
a causa della "Brexit", il Regno Unito non dovrebbe più far parte degli Stati aderenti al brevetto unitario e, di conseguenza, la sezione della corte di prima istanza che avrebbe dovuto essere stabilita a Londra dovrà essere spostata in altra sede;
l'Italia ha un notevole peso nell'attuale regime del brevetto europeo, essendo da molti anni il quarto Paese membro (su 38) per numero di brevetti rilasciati dall'ufficio europeo;
nonostante ciò, l'Italia non è mai riuscita, finora, né ad ottenere alcuna sede facente capo al Tribunale unificato né a conseguire che la lingua italiana fosse adottata come una delle lingue ufficiali di procedura;
la città de L'Aja nei Paesi bassi, che sembra essere la probabile candidata per la sede della sezione della corte di prima istanza che avrebbe dovuto essere stabilita a Londra, ospita già la seconda sede per importanza dell'ufficio europeo brevetti con quasi 3.000 dipendenti,
si chiede di sapere:
quali iniziative, a livello europeo, i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, al fine di favorire l'assegnazione della sezione del Tribunale unificato dei brevetti ad una città del nostro Stato;
quali iniziative intendano intraprendere per ridiscutere il regime linguistico del Tribunale al fine di inserire la lingua italiana quale lingua ufficiale di procedura.
(4-06308)

CROSIO, ARRIGONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
con precedente interrogazione, 4-06275, gli interroganti avevano messo in evidenza i rilevanti disagi per i cittadini e per l'economia locale che ha creato l'ordinanza dell'ANAS che, a partire dal 2 agosto 2016, ha imposto un limite di velocità di 90 chilometri orari sulla strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga;
purtroppo, ad un mese di distanza dalla precedente interrogazione e nonostante i personali colloqui intercorsi con il viceministro Nencini, il limite dei 90 chilometri orari persiste ancora e sembra diventare durevole;
la strada statale 36 è la principale arteria che collega la Valtellina con Milano e con il restante territorio lombardo e tale limite di velocità sta creando ingenti danni alle imprese, in quanto allontana la Valtellina dalle principali arterie di comunicazione;
l'imposizione del limite di 90 chilometri orari, avvenuto senza un preventivo confronto con il territorio e contro le previsioni progettuali che prevedevano il limite di 100 chilometri orari, ha lo scopo di porre un presunto rimedio alla mancata manutenzione della strada da parte dell'ANAS, come se fosse possibile risolvere le carenze di sicurezza stradale con l'abbassamento della velocità di 10 chilometri orari;
occorre che l'ANAS revochi tali misure provvisorie e provveda nell'immediato al finanziamento di un programma serio di manutenzione della strada statale 36, poiché le condizioni del manto stradale e delle misure di sicurezza sono oggettivamente precarie; non possono essere ritenute accettabili misure di abbassamento del limite di velocità dirette a surrogare le carenze infrastrutturali di manutenzione e messa in sicurezza della strada;
le incertezze sul finanziamento della manutenzione della strada statale 36 si inquadrano nel preoccupante contesto infrastrutturale del Paese in seguito alle scelte del Governo di bloccare la legge obiettivo e restringere le disponibilità finanziarie per le opere viarie,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza per individuare nell'immediato le risorse finanziarie occorrenti per la manutenzione della strada statale 36, affinché siano garantite l'affidabilità e la sicurezza dell'arteria stradale e sia ripristinato da parte dell'ANAS il limite dei 100 chilometri orari previsto dal progetto originario della strada statale, che assicura la continuità territoriale della Valtellina con le principali arterie di comunicazione nazionali e comunitarie, e mettere fine agli attuali disagi provocati ai cittadini e alle imprese.
(4-06309)

CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dato istruzioni agli uffici scolastici in merito alla problematica legata all'inserimento in graduatorie ad esaurimento, con riserva, dei docenti che hanno ottenuto istanza cautelare; esso dovrà avvenire, a pieno titolo, dando accesso, quindi, a tutte le utilità ad esso legate, compresa la destinazione di proposte di assunzione a tempo indeterminato (ruolo);
questo, secondo il Ministero, per evitare che i ricorrenti avanzino la richiesta di ottemperanza per ottenere il ruolo, che poi la pronuncia definitiva confermerà o smentirà, con le conseguenze del caso;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
secondo alcune organizzazioni sindacali, l'inserimento "con riserva", ottenuto dai tanti ricorrenti, in attesa di definizione nel merito della controversia, non dovrebbe far scattare il diritto al ruolo, ma dovrebbe "congelare" le posizioni, in attesa della decisione definitiva;
molti uffici scolastici provinciali, tra cui quello di Pavia, stanno procedendo alle nomine in ruolo, anche di docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva, disattendendo, in tal modo, quanto stabilito con ordinanza del Consiglio di Stato, che, con chiarezza, considera passibili di nomina in ruolo «unicamente i docenti che abbiano una sentenza definitiva passata in giudicato e non anche i docenti che abbiano avuto solo una misura cautelativa, in totale assenza di decisione nel merito»;
inoltre l'ufficio scolastico regionale della Lombardia avrebbe adottato il metodo delle "istruzioni

verbali", che darebbe luogo ad un'eccessiva discrezionalità interpretativa, senza garanzie di rispetto effettivo delle normative vigenti e del legittimo diritto alla nomina in ruolo di ciascun aspirante, regolarmente inserito nelle graduatorie ad esaurimento,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito alla questione evidenziata in premessa, per scongiurare che le organizzazioni sindacali pongano in essere iniziative di protesta che rischierebbero di compromettere il regolare avvio dell'anno scolastico, a ridosso della pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide per l'anno scolastico 2016/2017 e dell'attribuzione di ruoli e supplenze.
(4-06310)
DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il giorno 12 settembre 2016, nel corso della visita del Presidente del Consiglio dei ministri in Campania, le forze di polizia hanno aggredito a freddo i manifestanti, attivisti dei collettivi studenteschi, dei centri sociali, degli insegnanti, dei comitati ambientalisti che erano scesi in piazza per contestare le politiche e le scelte del Governo nei confronti della regione Campania e, in particolare, della gestione del sito di Bagnoli;
in una città blindata e militarizzata, con molte zone chiuse al traffico, i manifestanti sono stati preventivamente aggrediti e respinti a manganellate dapprima in galleria Umberto e, in seguito, in via Chiaia, dove risulta ancor più evidente dai video scaricati su *internet*, che l'aggressione da parte delle forze dell'ordine è stata del tutto arbitraria, con una carica contro piccoli gruppi di manifestanti che stavano tranquillamente conversando, che si trasforma in un pestaggio individuale;
la consigliera comunale napoletana Eleonora De Majo ha denunciato pubblicamente di avere "subito una carica feroce e insensata da parte dei reparti antisommossa schierati a difesa del Presidente del Consiglio. Sono stata aggredita in maniera violenta, a freddo";
si segnala che tra le forze dell'ordine che hanno caricato i manifestanti era presente il vice questore Maurizio Fiorillo, in servizio presso la questura di Napoli, un noto funzionario dello Stato, che, secondo quanto risulta all'interrogante, era tra i vicecommissari in servizio durante i drammatici fatti del G8 di Genova nel 2001 (in particolare era presente in piazza Alimonda e via Tolemaide),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover accertare i fatti descritti e, eventualmente, censurare, ad avviso dell'interrogante, il comportamento delle forze di polizia, che avrebbero messo in atto comportamenti repressivi del tutto ingiustificati e oltremodo violenti.
(4-06311)
DE PETRIS, CERVELLINI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
Tirreno Power è una delle maggiori società di produzione di energia elettrica presenti in Italia, proprietaria di vari impianti di produzione di diversa tipologia presenti nelle regioni Liguria, Lazio e Campania, così suddivisi: in Liguria, con la centrale di Vado ligure a carbone e un impianto turbogas a CCGT (ciclo combinato); nel Lazio, con la centrale turbogas di Torrevaldaliga sita a Civitavecchia (CCGT); in Campania, con la centrale turbogas di Napoli levante (CCGT);
tutti gli impianti termoelettrici (CCGT) sono alimentati a gas naturale (metano) con una potenza installata di 2.400 MW, mentre i 2 gruppi a carbone con una potenza installata di 660 MW sono stati dichiarati chiusi da Tirreno Power nel giugno 2016;
vi è inoltre un polo di energie alternative composto di piccoli impianti idroelettrici di poco più di 70 MW, ubicati in Liguria, Piemonte e Emilia-Romagna;
Tirreno Power, inizialmente configurata come Generation company 3 e denominata Interpower, nasce nell'anno 1999 a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico italiano, mediante il conferimento di una parte degli impianti di produzione di ENEL, all'epoca monopolista del mercato elettrico;
la Generation company 3 è rimasta produttrice esclusivamente di energia elettrica a differenza delle Generation company 1 e 2, acquisite da altri gruppi *multiutility* del panorama del mercato energetico nazionale;
dopo varie vicissitudini azionarie, Tirreno Power ha oggi come azionisti di riferimento le due società

Engie ex Gas de France e Sorgenia;
nel corso del 2013, Tirreno Power ha informato i principali sindacati di categoria nazionali della difficoltà nel continuare a onorare il proprio debito, nonché della richiesta proveniente dalle banche creditrici di rientrarvi: il livello di indebitamento della Tirreno Power era, infatti, cresciuto notevolmente, sino a raggiungere 830 milioni di euro;
sono dunque sopraggiunte, da parte aziendale, voci su un'apertura di mobilità per 199 unità di personale;
in tale clima di grave difficoltà di assetto sia azionario che di bilancio, per decisione della magistratura savonese nel marzo 2014 sono stati chiusi mediante sequestro i 2 gruppi a carbone della centrale di Vado ligure. Il personale addetto a questi impianti si è ritrovato, dunque, in cassa integrazione e la Tirreno Power ha deciso conseguentemente di presentare ricorso contro la decisione di chiusura dei 2 gruppi a carbone;
nel giugno 2014 Tirreno Power ha altresì presentato un piano di licenziamenti definibile come "lacrime e sangue": 315 unità su un totale di 520 dipendenti;
grazie all'intervento del Ministero dello sviluppo economico, delle forze politiche locali e nazionali e delle organizzazioni sindacali, è stata annullata la procedura di licenziamenti obbligatori attraverso l'accordo del 7 luglio 2014, sottoscritto dai sindacati Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec e Tirreno Power;
l'accordo conteneva un piano di licenziamenti volontari e incentivati per 111 dipendenti, poi divenuti 133, e la gestione di ulteriori esuberi mediante contratti di solidarietà tra tutti i lavoratori, per almeno 2 anni (da ottobre 2014 al 2016, eventualmente rinnovabili);
tali accordi hanno contribuito a far concedere nel 2015 dal Tribunale di Roma l'approvazione del piano di ristrutturazione del debito contratto con le banche finanziatrici;
nel giugno 2016, Tirreno Power ha annunciato la rinuncia alla produzione di energia elettrica con il carbone, disponendo la chiusura dei 2 impianti a carbone di Vado ligure;
a seguito di tale decisione, l'azienda ha dichiarato di avere 186 esuberi su una forza ad oggi di soli 384 dipendenti, indicando di tendere ad un numero di dipendenti di sole 196 unità su tutto il territorio nazionale;
il 7 settembre 2016 Tirreno Power ha dunque aperto la procedura di licenziamento collettivo per 186 dipendenti, ipotizzando questa distribuzione sul territorio nazionale: Vado ligure 118 esuberi; Civitavecchia 42 esuberi; Napoli levante 23 esuberi; direzione di Roma 3 esuberi;
tale procedura concerne lavoratori con età media di 45 anni, alcuni anche sessantenni: non ancora, dunque, in possesso dei requisiti contributivi per la pensione. La situazione configurata lascia prevedere nell'immediato gravi problematiche per i lavoratori, per le famiglie e per i territori di appartenenza, già gravemente colpiti dalla crisi occupazionale;
considerato che:
nei mesi di luglio e agosto 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha convocato Tirreno Power, le Regioni nei cui territori ricadono i siti produttivi principali e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria per avere un quadro più dettagliato circa le iniziative messe realmente in campo dall'azienda, al fine di ricollocare gli esuberi dichiarati;
in questi 2 incontri l'azienda ha presentato un piano industriale palesemente insufficiente a raggiungere tale obiettivo;
in particolare, Tirreno Power non risulta avere mai definito un piano industriale per gli impianti di Civitavecchia, Napoli levante e Vado ligure;
considerato altresì che:
le organizzazioni sindacali nazionali hanno promosso 3 scioperi nazionali, con il conseguente blocco della produzione di energia in tutti gli impianti Tirreno Power, dichiarandosi contrarie a ulteriori tagli di personale per le implicazioni sociali e industriali che ne scaturirebbero;
il processo di riduzione del personale è già in atto da anni, e ha comportato un taglio dei 1.105 lavoratori iniziali agli attuali 384. Un'ulteriore riduzione rischia dunque di pregiudicare il normale esercizio degli impianti;

le organizzazioni sindacali hanno inoltre incontrato gli azionisti di riferimento Engie e Sorgenia, chiedendo loro atti di responsabilità per risolvere le problematiche occupazionali dell'azienda controllata. Di contro, sono state prodotte soltanto rassicurazioni, senza alcun atto formale;
in tale vertenza, il debito elevatissimo contratto in passato da Tirreno Power è risultato come fattore determinante per il problema occupazionale;
negli ultimi 18 mesi, tuttavia, la produzione di energia elettrica con i cicli combinati ha comportato significativi introiti nelle casse della società rispetto al periodo precedente;
l'obiettivo della manovra appare quello di ridurre il costo degli attuali occupati affinché Tirreno Power risulti appetibile per l'acquisizione da parte degli attuali azionisti di riferimento, o di altri soggetti presenti sul mercato elettrico nazionale o internazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno convocare Tirreno Power e gli azionisti di riferimento per avere risposte concrete circa il mantenimento dei livelli occupazionali nei siti produttivi sul territorio nazionale, ricercando soluzioni meno traumatiche rispetto alla procedura di licenziamento collettivo;
se non ritengano necessario chiarire la situazione di Tirreno Power in quanto produttore unicamente di energia elettrica, a differenza dei relativi azionisti di riferimento e dei *competitor*, che si configurano quali aziende *multiutility*, avendo maggiori spazi di manovra per gestire eventuali esuberi nelle proprie aziende controllate;
se non ritengano necessaria un'analisi profonda sulla genesi del debito di Tirreno Power, a fronte degli eccezionali guadagni ricevuti in oltre un decennio come primario produttore di energia elettrica;
se non ritengano opportuno interrogare Tirreno Power circa il proprio futuro industriale quale esclusivo produttore di energia elettrica privo del settore di vendita sul mercato libero, affrontando una riorganizzazione del lavoro ridotta al minimo in conseguenza degli esuberi, che rischia di mettere in pericolo la sicurezza degli impianti e quella dei lavoratori impiegati;
se non ritengano di riflettere sul fallimento totale della privatizzazione e liberalizzazione del mercato elettrico e in particolare della citata Generation company 3, configurata dagli azionisti di riferimento quale produttore di sola energia elettrica, con un improprio utilizzo di risorse pubbliche;
se non ritengano necessario indagare sulla volontà, annunciata nel piano presentato da Tirreno Power il 7 settembre 2016, di aprire la procedura di licenziamento collettivo prevista dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, attraverso cui l'azienda procederà ad espellere lavoratori elettrici con precise specializzazioni ed esperienza impiantistica consolidata nel tempo, sostituendoli probabilmente con personale esterno di ditte terze, con il solo intento di abbassare il costo del lavoro negli impianti, al fine di rendere appetibile l'azienda per l'acquisizione da parte degli attuali azionisti di riferimento o di altri soggetti presenti sul mercato elettrico nazionale o internazionale.
(4-06312)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
dal 16 settembre al 6 novembre 2015, presso la sede del Comune di Bari si è tenuta un'ispezione da parte dei funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze, svolta nell'ambito dell'attività ordinaria del Ministero;
tale ispezione, finalizzata all'analisi degli atti relativi agli ultimi 5 anni, con rimandi fino al 2000, comprendeva, quindi, parte dell'attività posta in essere dall'amministrazione guidata dal sindaco Michele Emiliano e parte dell'attività posta in essere dall'amministrazione guidata dal sindaco Antonio Decaro e avrebbe riguardato, in particolare, l'attività gestionale dell'amministrazione;
secondo indiscrezioni di stampa, la relazione finale predisposta dagli ispettori del Ministero conterrebbe numerosi rilievi mossi nei confronti dell'amministrazione comunale;
la relazione, che farebbe riferimento, tra gli altri, al conferimento degli incarichi per la formazione dello *staff* del sindaco, ai concorsi di mobilità interna, all'incompatibilità del cumulo degli impieghi e agli appalti, conterrebbe anche significative contestazioni, rivolte all'amministrazione, riguardo alla

costituzione e all'utilizzo dei fondi di trattamento del salario accessorio dato ai dipendenti comunali, per un ammontare complessivo di circa 50 milioni di euro;
premesso, inoltre, che:
secondo l'opinione del sindaco, illustrata in una conferenza stampa e ampiamente riportata dagli organi di informazione, gli ispettori ministeriali avrebbero avuto un atteggiamento repressivo e punitivo, non collaborativo, come invece avrebbe dovuto essere;
il sindaco, in particolare, avrebbe anche affermato che una parte della macchina amministrativa sarebbe stata sotto attacco senza motivo e che gli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze non sarebbero competenti per sindacare le voci di spesa;
il sindaco avrebbe affermato anche che " l'attività ispettiva da parte dello Stato nei confronti del Comune è una sorta di violazione dell'autonomia degli enti locali e che anche Renzi da sindaco di Firenze (oggi Presidente del Consiglio dei ministri) ha subìto la stessa ispezione e ha avuto una reazione analoga e il Comune ha fatto ricorso" ("La Gazzetta del Mezzogiorno", del 31 agosto 2016);
premesso, infine, che per quanto risulta all'interrogante:
l'amministrazione comunale non avrebbe fornito tempestivamente copia della relazione ai consiglieri, né a quelli di maggioranza, né a quelli di opposizione, come invece previsto dal Testo unico sugli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
lo stesso presidente del Consiglio comunale barese avrebbe chiesto al sindaco, al segretario generale e al collegio dei revisori dei conti di avere copia di detta relazione;
il sindaco, che avrebbe presumibilmente ricevuto la relazione, costituita da un totale di 496 pagine il 9 agosto 2016, avrebbe divulgato solo una minima parte della stessa (186 pagine) quando la vicenda è divenuta di dominio pubblico, ma avrebbe omesso, comunque, secondo quanto risulta all'interrogante, di rendere noto l'intero documento, adducendo motivi di *privacy* riguardanti i dipendenti comunali;
al momento, secondo quanto riferito dal sindaco Decaro, i funzionari del Comune starebbero lavorando per definire le controdeduzioni da opporre alle osservazioni contenute nella relazione ministeriale;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
il Comune di Bari è stato oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti e da parte del segretario generale sul controllo interno degli atti amministrativi;
l'attività di tutti gli amministratori pubblici dovrebbe essere ispirata ai principi della trasparenza, della legalità, della buona gestione e dell'imparzialità;
preso atto che:
non è chiaro, allo stato, se, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, i trattamenti accessori citati potrebbero o dovrebbero essere restituiti dai dipendenti, ovvero se e quale iniziativa il Comune voglia intraprendere per risolvere i problemi legati al costo di gestione del personale;
altri comuni, oggetto della medesima ispezione ordinaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, hanno rapidamente reso pubblica la relazione conclusiva;
sarebbe opportuno che i rilievi negativi e gli eventuali rilievi positivi risultanti dall'accertamento ministeriale fossero resi disponibili a tutti i consiglieri, particolarmente a quelli di opposizione, e messi a disposizione della cittadinanza,
si chiede di sapere:
se risulti confermata o meno l'esistenza di tale relazione inviata dagli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze al Comune di Bari e, in caso affermativo, a chi sia indirizzata, in quale data sia stata trasmessa e in quale data risulti essere stata protocollata, ovvero i motivi per i quali, eventualmente, non sarebbe stata protocollata;
quali siano i contenuti della relazione, ovvero se risultino violate le norme previste per la mobilità del personale e/o le norme che regolano gli appalti e le gare per l'acquisizione di beni e servizi e altre norme vigenti;
se risultino irregolarità amministrative o gestionali e, in caso affermativo, per responsabilità di chi;
se risulti che l'operato dell'amministrazione comunale barese possa aver comportato danno all'erario;

se e quali iniziative il Governo intenda promuovere nei confronti del Comune di Bari, pur nel rispetto della sua autonomia di ente locale, al fine di sanzionarne la carenza di trasparenza, caposaldo della pubblica amministrazione, che invece dovrebbe essere al centro di ogni attività pubblica;
quali siano le valutazioni del Governo riguardo alle affermazioni del sindaco Decaro, riportate dalla stampa, sull'attività ispettiva posta in essere dallo Stato nei confronti dei comuni.
(4-06313)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01944, del senatore Aracri ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-02655, delle senatrici De Petris e Petraglia, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

L'interrogazione 3-02948, della senatrice Bertorotta ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03107, del senatore Cardiello, sull'incandidabilità del sindaco di Rutino (Salerno);

4a Commissione permanente (Difesa):

3-03120, del senatore Santangelo ed altri, sulle esercitazioni militari presso il poligono militare San Matteo nel comune di Erice;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02645, del senatore Stefano, sulla chiusura della Cantina sperimentale di Barletta;

3-02853, della senatrice Bisinella, su azioni per istituire la denominazione d'origine controllata per il Pinot grigio;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-03121, dei senatori Campanella e Bocchino, sulla riorganizzazione della rete ospedaliera in provincia di Palermo;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03123, della senatrice Serra ed altri, sul progetto di centrale solare termodinamica "Flumini Mannu" a Cagliari.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 675a seduta pubblica del 4 agosto 2016, a pagina 144, sotto il titolo "Affari assegnati", alla prima riga, sostituire le parole: "alla 7a e alla 13a" con le seguenti: " alla 7a e alla 12a".

1.5.2.4. Seduta n. 677 (ant.) del 14/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

677a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,36)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario*, *dà lettura del processo verbale della seduta del 4 agosto.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2271) ***Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

(Relazione orale) **(ore 9,40)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2271, già approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2271, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto inizio l'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e ordine del giorno ad esso presentati.

Passiamo all'emendamento 2.130, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, di tutti gli emendamenti su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario.

Chiediamo inoltre che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

In attesa che decorrano i venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 9,59).

La seduta è ripresa. Prego i colleghi di prendere posto perché riprendiamo i lavori dalle votazioni.

A tale proposito, la Presidenza avverte l'Assemblea e gli onorevoli colleghi che il sostegno alla richiesta di voto elettronico sugli emendamenti riferiti ad un determinato articolo si intenderà estesa anche agli emendamenti improcedibili, ove ne venga richiesta la votazione: è un modo per semplificare nel caso di emendamenti improcedibili, salvo che il proponente non ritenga di ritirare l'emendamento.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.130, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alla parola «operanti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.133 a 2.132.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.357, presentato dal

senatore Bertacco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.134, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.135, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, fino alle parole «attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.136 e 2.137.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.138, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.139, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.140, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio, e 2.141, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.142, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento venga preso in seria considerazione da chi ritiene di dover far qualcosa per i giovani che si offrono all'importante professione del giornalista e poi vengono mortificati da condizioni di lavoro umilianti pressoché in tutta Italia, ma in particolare in alcuni contesti. Sappiamo tutti cosa sia il precariato, ma nell'ambito dell'editoria e, in particolare, in quella stampata vi sono forme straordinarie di precariato. Sentire di ragazzi laureati, che frequentano anche corsi particolarmente costosi per le famiglie e superano *test* di accesso a scuole più o meno prestigiose, che poi vengono costretti dalle cosiddette condizioni di mercato a vendersi - di questo si tratta - per pochissimi centesimi di euro perché si contano le battute è francamente inaccettabile. Pertanto è necessario un intervento che possa favorire il cosiddetto *turnover* - adesso bisogno parlare soltanto in inglese - di personale anziano, che ha vissuto un altro giornalismo, con giovani che hanno tanto da imparare, ma anche tanto entusiasmo da mettere a disposizione di questa importante funzione, prima ancora che professione. A noi questo sembra il minimo sindacale per i giovani, perché questo è un Paese che sta condannando alla morte professionale - per non dire all'emigrazione - migliaia di giovani che, altrimenti, non hanno alcuna speranza. Chiedo all'Assemblea di prestare quantomeno attenzione a questo emendamento.

Insisto pertanto per la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.142, presentato dal senatore Morra e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.358, su cui la 5a Commissione ha espresso parere

contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.358, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.359, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.359, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.143 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.144, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.145, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.146, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio, identico agli emendamenti 2.147, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi, e 2.360, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.148, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.361, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.362, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo solo perché vorrei fosse registrata la mia intenzione di votare favorevolmente all'emendamento 2.362. Mi scusi, ma sono arrivato in ritardo.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.150, presentato dal

senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.154 (testo 2), presentato dai senatori Bruni e Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.155, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.363, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.364.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.364 è molto semplice e tende a diminuire il numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti: visto che abolirlo proprio non si può, che almeno si diminuisca il numero dei componenti, anche alla luce del fatto che quest'Assemblea sta cercando di diminuire il numero di senatori.

Teoricamente il Governo (penso che il sottosegretario Giacomelli sia d'accordo con me) esprime l'intenzione o comunque l'indirizzo politico di ridurre i poltronifici e questo è un organo che rappresenta un altro poltronificio, perché tutte queste persone prendono i gettoni di presenza e sono veramente troppe.

Pensiamo anche agli organi provinciali, agli istituti locali: sono tutti poltronifici. Visto e considerato che l'emendamento prevede una semplicissima riduzione da 60 a 30 membri, penso che se voi non dimostrate la solita cialtroneria con cui dichiarate... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, svolga la sua dichiarazione di voto senza insultare i colleghi, perché questo non è proprio previsto.

AIROLA *(M5S)*. Non è un insulto, è una modalità di comportamento, soprattutto del PD, abituale.

PRESIDENTE. Questo non è consentito.

AIROLA *(M5S)*. Sono giudizi politici, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non sono giudizi, sono insulti.

Concluda il suo intervento.

AIROLA *(M5S)*. Cialtroni, ipocriti, falsi, bugiardi! *(Commenti dal Gruppo PD)*. Potreste votarlo.

PRESIDENTE. Senatore Airola, concluda il suo intervento.

AIROLA *(M5S)*. Potreste votarlo, cari signori, ma non lo voterete perché siete niente, siete solo aria, chiacchiere: questa è la verità e... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.364, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.365, presentato dai senatori

Bencini e Romani Maurizio.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.162, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.366, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio. *(Commenti del senatore Airola).*

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.165, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.367, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.368 è stato ritirato dal senatore Ruta e trasformato nell'ordine del giorno G2.368, recante l'impegno per il Governo a prevedere, nell'esercizio della delega per il riordino e la razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che almeno il 33 per cento dei componenti del Consiglio stesso siano eletti su base regionale, per garantire una più ampia rappresentatività. Avendo il relatore espresso parere favorevole ed essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.368 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.166, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRUNI *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.166, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi, fino alle parole «all'Albo».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.167 a 2.369.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.170, sostanzialmente identico agli emendamenti 2.172 e 2.370, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.170, di cui abbiamo discusso anche in Commissione, ha per noi un significato particolare, perché prevede una valutazione, una disanima preliminare rispetto ai ricorsi giurisdizionali delle querele e richieste risarcitorie temerarie. Ne abbiamo parlato con il Sottosegretario, che ha dimostrato una sensibilità sul punto, ma purtroppo l'emendamento non è stato accolto.

In una fase in cui, a seguito dell'afflusso della domanda di giustizia a una magistratura ordinaria purtroppo non in grado di risolvere in maniera sufficientemente efficiente e veloce il contenzioso, per

noi è importante interporre degli organi a valenza extragiudiziale (comunque con una natura persuasiva, etica, non vincolante, ma fortemente significativa per la categoria che la rappresenta) che siano in grado di rappresentare una deflazione del contenzioso stesso. Ciò ha una doppia valenza: da un lato quella di dimostrare alla categoria che esiste un organo di autodisciplina in grado di garantire all'utenza (non solo ai giornalisti, ma a tutti coloro che si interfacciano con il mondo dell'informazione) l'esistenza di una barra che va tenuta dritta, per usare in maniera non pretestuosa uno strumento importante qual è quello dell'informazione; dall'altro, naturalmente (e il dato non è irrilevante) di evitare che il giudice, già sufficientemente oberato e sommerso da pratiche, si trovi sul suo tavolo fortemente appesantito dalle questioni di diritto relative a liti temerarie. Oltretutto - e questo lo abbiamo fatto presente al Sottosegretario e ci dispiace che non sia stato sensibile sul punto - questa è una tradizione che non abbiamo inventato noi, anzi è una tradizione a cui ci siamo avvicinati troppo tardi.

I modelli extragiudiziali non vincolanti di composizione delle controversie, in un'ottica anche etica e deontologica di autodisciplina della categoria, in altri ordinamenti (certamente nell'ordinamento anglosassone e in quello americano, ma anche in altri ordinamenti europei molto contigui al nostro), esistono dagli anni '70. Esistono ed hanno un forte successo, non solamente rispetto alla categoria stessa, ma anche agli occhi di tutti coloro che alla categoria si avvicinano, ingenerando un rapporto mutuamente fiduciario: la categoria si autodisciplina e coloro i quali accedono allo strumento dell'informazione si sentono tutelati.

Ancora una volta - signor Presidente, mi appello all'Assemblea e non solamente al Sottosegretario - noi forniamo dei suggerimenti utili, che oltretutto vanno nella direzione di quanto il Governo dice di voler fare, cioè potenziare e valorizzare - l'ho sentito dire tante volte dal ministro Orlando - modelli extragiudiziali di composizione delle controversie, in sede di autodisciplina e di autocontrollo deontologico della categoria; però poi, all'atto pratico e allo stato dei fatti, quando ci si trova al momento di applicarli concretamente non lo si fa. E questo francamente ci dispiace.

Chiediamo quindi la votazione dell'emendamento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.170, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.172, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi, e 2.370, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.371, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.371, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, le segnalo che era mia intenzione intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.370, a mia prima firma, ma ho capito che non c'era spazio per farlo.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Mandelli. D'altra parte, l'emendamento 2.370 è identico all'emendamento 2.170, su cui per il suo Gruppo è intervenuta la senatrice Bernini, quindi un intervento da parte del suo Gruppo c'è stato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.174, presentato dai senatori

Bruni e Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.372, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.372, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.373, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.373, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 2.175 è inammissibile.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.176, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.300.

COCIANCICH, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.300.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.300 non verrà posto ai voti.

Passiamo ora all'emendamento 2.23 (testo 2), precedentemente accantonato, ora divenuto un testo 3 di cui do lettura: «All'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, dopo il numero 3) aggiungere il seguente: "3-*bis)* previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;"».

Si tratta della questione di cui abbiamo discusso ieri, riguardante i tetti di compenso per coloro che fruiscono di pubbliche erogazioni.

Vi era stata una richiesta di accantonamento dell'emendamento 2.23 (testo 2), del quale è stata ora presentata una nuova stesura, corrispondente appunto all'emendamento 2.23 (testo 3), sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.23 (testo 3), chiedo cortesemente agli Uffici di procedere alla distribuzione del testo.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.23 (testo 3).

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, a parte il fatto che non mi sembra che questo testo 3 abbia

una connessione logica con il testo 1 dell'emendamento in questione (ma forse esiste un testo 2 dell'emendamento, intermedio, che lo avvicina al testo 3), la riduzione non è quantificata, neanche in un arco discrezionale.

È una riduzione indiscriminata, che potrebbe andare dall'1 al 100 per cento degli importi. A me sembra essere una indicazione troppo generica e questo argomento dovrebbe essere ulteriormente approfondito perché, anche nei confronti del proprio personale e dei propri collaboratori e amministratori, esiste un limite massimo retributivo.

Mi pare che ci sia ancora da chiarire la portata di questo emendamento, perché l'eccessiva discrezionalità lasciata a chi poi deve attuare la norma potrebbe vanificare l'intento di queste proposte emendative.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Palma, anche se per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore D'Alì, le do brevemente la parola, visto che la nuova stesura di questo emendamento è giunta all'improvviso.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, leggendo adesso il testo dell'emendamento e ascoltando l'intervento del senatore D'Alì ritengo che un approfondimento sul punto specifico debba essere fatto, richiamando anche in parte l'intervento svolto nella seduta di ieri dalla senatrice Finocchiaro.

Se è vero, come è vero (o in parte), che il settore interessa la libertà di informazione, credo - come giustamente ha detto prima il senatore D'Alì - che la previsione di una riduzione debba essere accompagnata, fin dalla delega, dall'individuazione dei criteri oggettivi in virtù dei quali la riduzione stessa deve essere fatta. In caso contrario, daremmo al legislatore delegato una sorta di delega in bianco, per la totale assenza di criteri, in una materia garantita sotto il profilo costituzionale.

Pur non essendovi - come diceva prima sempre il senatore D'Alì - alcuna contrarietà in ordine a questo emendamento, credo che un ulteriore approfondimento dello stesso, con l'individuazione di una maggiore specificazione dei criteri in virtù dei quali operare la riduzione, possa essere senz'altro utile.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei ricordare le dinamiche e l'*iter* che l'emendamento in esame ha avuto tra ieri e oggi.

La questione è se sia legittimo dare contributi pubblici a chi applica ai propri dipendenti, consulenti e amministratori retribuzioni esorbitanti, che si scaricano, poi, sui cittadini, dal momento che esse vanno ad incidere sui costi. Dobbiamo accollarci noi quei costi? Poiché il Governo ha sbandierato di voler mettere un tetto alle retribuzioni nella pubblica amministrazione, quando abbiamo a che fare con imprese che ricevono contributi statali dobbiamo assoggettarle ai medesimi criteri.

Il testo era chiaro: se dai retribuzioni d'oro, non hai diritto a contributi. E questo era condivisibile e chiaro anche ai cittadini che ci ascoltano da casa. Su quel testo Governo e relatore si erano rimessi all'Assemblea, nel caso non fosse stata accettata la proposta di conversione in ordine del giorno. Un ordine del giorno in una legge delega a me fa veramente ribrezzo e per fortuna la proposta non è stata accettata.

Ma non è possibile accettare che vi sia ipocrisia nell'Assemblea, alla quale relatore e Governo si rimettono, e che il Senato si rifiuti di decidere volendo l'avallo del Governo, che prima si rimette all'Assemblea e poi cerca una soluzione di compromesso impalpabile.

Senza una determinazione della riduzione del finanziamento, noi abbiamo aperto la strada a una beffa, a una farsa. Si dica dimezzamento, si dica riduzione dell'80 per cento, si dica riduzione pari all'eccesso nelle retribuzioni: se dai 100.000 euro in più rispetto al tetto, ti do 100.000 euro in meno. Questo è chiaro ed è un criterio prescrittivo. In caso contrario, siamo alle chiacchiere.

Poiché in questo caso c'è un buon intento ma, fatta la legge, è già studiato l'inganno, noi allora ci asterremo e vorremmo veramente che ci pensaste prima di passare a votare un fatto del genere.

(Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. L'emendamento è già stato accantonato nella seduta di ieri ed è stato riformulato. Poiché è l'ultimo emendamento presentato all'articolo 2, fatti salvi gli interventi svolti, procediamo con la votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23 (testo 3), presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRUNI *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi, fino al numero «3.000».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.0.5 e 2.0.6.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.3, identico agli emendamenti 2.0.4 e 2.0.300 su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per svolgere una breve dichiarazione di voto al fine di spiegare il senso del nostro emendamento.

L'idea di creare, slatentizzare e identificare, attraverso un registro delle imprese, i soggetti operanti nel settore dell'editoria non è peregrina. Come abbiamo detto a più riprese e in diverse occasioni, noi vogliamo incardinare nel provvedimento in esame un principio di trasparenza che, per quanto ci riguarda, troppe volte è stato esaltato, decantato e promesso, ma mai incardinato nel testo, nelle parole e nel senso del provvedimento stesso.

Si tratta di una finalità importante ed *erga omnes*, non legata solamente alle imprese editoriali o al senso stretto del provvedimento in esame. Il senso è lato ed è quello di garantire ai cittadini la possibilità di conoscere quali sono gli interessi. Ancora una volta, come già accaduto troppe volte, abbiamo parlato senza dire fino in fondo gli interessi di chi controlla, in tutto o in parte, i mezzi di comunicazione. È giusto valorizzare e rendere il più possibile ampio, diffuso e diffondibile il diritto all'informazione, a informare, informarsi ed essere informato, ma è altrettanto giusto che si sappia chi informa, sulla base di quali presupposti e con quali obiettivi, pensieri e, eventualmente, retropensieri.

È questo il motivo per cui un provvedimento come quello in esame ha per noi un significato. Si parla molto - lo stiamo facendo anche adesso in Commissione - di conflitto e rappresentanza di interessi e di identificazione - è il nostro compito - di una netta linea di demarcazione - ripeto che deve essere netta e non evanescente - tra il conflitto e la rappresentanza di interessi. Ed è questo il motivo per cui riteniamo che un registro delle imprese operanti nel settore della comunicazione rappresenti un segnale chiaro rispetto a un utilizzo deteriore, in chiave più lobbistica che informativa, delle testate a livello anche locale.

Per disincentivare ed evitare tutto questo, riteniamo che la disposizione in esame debba essere inserita nel testo. Lo abbiamo affermato, lo ripetiamo e lo mettiamo agli atti, dicendolo al relatore e al

Sottosegretario a futura memoria: il criterio di trasparenza, di cui tanto si parla, dovrebbe avere - secondo noi - un'identificazione e una rappresentazione il più possibile nette e chiare, anche attraverso questo disposto.

Chiediamo quindi la votazione dell'emendamento.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per segnalare, anche al relatore e alla collega Bernini, che all'articolo 2 era stato presentato l'emendamento 2.9, identico e a mia prima firma, che è stato trasformato in un ordine del giorno che abbiamo già approvato.

Si tratta di una pura notazione, che serve però a ricordare che, anche se adesso è stato espresso parere contrario, abbiamo già approvato un ordine del giorno sul tema dell'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.0.4, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi, e 2.0.300, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.9, identico all'emendamento 2.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.9, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.10, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, spesso nel Consiglio nazionale sono state poste all'ordine del giorno tematiche riguardanti i praticanti pubblicisti e professionisti che, pur prestando la loro opera presso imprese editrici che fruivano di significativi contributi statali, non avevano poi percepito i compensi dichiarati dalla proprietà per accedere al finanziamento stesso.

L'emendamento 3.303 consentirebbe di accertare non solo quanti sono i giornalisti che collaborano con la testata, ma anche la congruità dei loro compensi. È il tema sul quale questa mattina in tanti si sono esercitati. A tal riguardo credo che sia davvero doveroso per quest'Assemblea fare chiarezza e questo emendamento potrebbe essere valutato favorevolmente dal relatore e dal Governo perché fare chiarezza - lo ripeto - è una necessità, nel momento in cui mettiamo mano ad una materia così delicata. I mezzi di comunicazione sono tantissimi. La gente è in una posizione asimmetrica rispetto alla grande messe di informazioni esistente. Quindi, fare chiarezza su questo argomento significa anche aiutare la gente a capire bene cosa scegliere, nel momento in cui si vuole informare.

Lascio quindi alla valutazione del relatore l'emendamento 3.303.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.309 è volto a regolamentare la definizione di quotidiano *online*.

Invito il relatore a valutare positivamente questo emendamento, perché lo scopo che si prefigge è di definire con chiarezza cosa è quotidiano *online* e cosa non lo è. La finalità è consentire che eventuali obblighi legati alla professione e all'esercizio dell'attività giornalistica siano esclusivamente addebitabili a chi esercita quel tipo di attività come quotidiano *online* e non ai *blogger*, e cioè a coloro che liberamente esprimono il proprio pensiero su Internet. Ancora oggi, infatti, la linea di separazione

tra le due fattispecie è abbastanza blanda, per cui spesso il libero esercizio del proprio pensiero e l'espressione delle proprie idee, riflessioni o critiche, magari anche con una certa periodicità - un *blog* a volte è come un diario - vengono confusi ed equiparati a tutti gli effetti all'attività giornalistica che invece ha caratteristiche diverse.

Per questo è importante distinguere con chiarezza a chi vanno applicate le norme relative al giornalismo e a chi va lasciata libertà di pensiero e di espressione delle proprie opinioni su Internet.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.309, previa richiesta di riformulazione: chiedo ai presentatori di espungere dal testo i punti *d*) e *g*).

Esprimo altresì parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 3.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori. Il sostegno alla richiesta di votazione si estende ad eventuali casi analoghi, ai sensi della precedente deliberazione.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.300, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori. *(Il senatore Casini fa cenno di voler intervenire)*.

Che succede, senatore Casini?

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. Non funziona il mio rilevatore di voto.

PRESIDENTE. Proseguiamo con la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.301, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Dobbiamo sostituire la tessera, senatore Casini?

CASINI *(AP (NCD-UDC))*. No, adesso funziona.

PRESIDENTE. **Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.2.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.2 si chiede di ridurre dal 50 al 25 per cento la percentuale di finanziamento massimo alle imprese editrici.

La *ratio* della nostra proposta emendativa è volta a rendere tutti quanti consapevoli che non si può continuare in questo modo. Nello stesso momento in cui mancano soldi per finanziare lo Stato sociale, non si possono (per quanto si debba sempre portare rispetto per chi vi lavora) mantenere in vita esperienze imprenditoriali che hanno come unico obiettivo gestire e manipolare l'informazione:

attraverso il controllo dell'informazione, infatti, il potere condiziona la cosiddetta opinione pubblica.

Vorrei ricordare a tutti quanti che il nostro è l'unico Paese in cui sono risuscitate esperienze editoriali defunte. È arrivato qualcuno, cioè lo Stato italiano, che ha detto: «Lazzaro, alzati e cammina», e un giornale a caso, «l'Unità», ha ripreso a editare, ma è uno tra i tanti. A nostro avviso, tutto il rispetto nei confronti di forme di attività economica rispettabili in altri casi non va portato, perché altrimenti dovremmo egualmente finanziarie, con la stessa attenzione - anzi, aggiungo, con la stessa sudditanza - altre esperienze produttive che generano lavoro, ma che non sono così sussidiate dal potere.

Per cui, ribadendo come il *web* sia la dimensione all'interno della quale con assoluta libertà tutti possono fare informazione, chiedo all'Assemblea di poter quantomeno ridurre l'entità dei finanziamenti, a meno che non ci si voglia ritenere all'altezza di Gesù Cristo e far risuscitare anche i morti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Morra e da altri senatori fino alle parole: «*la seguente*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Bisinella e da altre senatrici.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.302, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.302, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 3.13, presentato dai senatori Bencini e Romani Maurizio, e 3.14, presentato dal senatore Calderoli e altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16, identico agli emendamenti 3.303 e 3.17.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sono rimasto molto sorpreso dal parere contrario espresso dal Governo e dal relatore, per conto della maggioranza, sull'emendamento in votazione.

Mi chiedo se esista effettivamente una parificazione tra imprese nel nostro Paese e mi pare che le imprese editoriali siano imprese. A qualsiasi altra impresa di altra natura che debba partecipare a una gara con il settore pubblico - non si parla di ricevere contributi - viene chiesto il famoso documento unico di regolarità contributiva (DURC). Nel nostro caso parliamo non di partecipare a una gara, ma addirittura di ricevere un contributo pubblico e non vogliamo prevedere che sia esibita eguale certificazione? Il DURC è stato per molti anni uno dei cavalli di battaglia della sinistra e, quando la sua previsione è stata approvata, è stata salutata come il raggiungimento di un grande strumento di civiltà. Adesso invece creiamo una zona franca per imprese che, evidentemente, non sono tali o sono qualcos'altro. Se l'impresa editoriale è un'impresa, deve essere parificata a tutte le altre imprese edili, commerciali, industriali e di fornitura che operano nel nostro Paese con il settore pubblico.

Ribadisco che si tratta non di partecipare ad una gara, ma addirittura di percepire un contributo statale e non si vuole prescrivere che queste imprese esibiscano un documento che certifichi la regolarità stipendiale e contributiva? Sono veramente molto preoccupato per questo: vuol dire che tra maggioranza, Governo e imprese editoriali c'è un accordo tale per cui si arriva addirittura a sovvertire un principio che da anni è patrimonio assoluto della gestione dei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese private nel nostro Paese.

Vorrei allora pregare - se non lo vogliono fare il Governo e il relatore - i colleghi della maggioranza di sinistra, che sui temi della regolarità contributiva sono sempre stati molto attenti, di riflettere sull'opportunità di respingere l'emendamento, a meno che non sia ritenuto ultroneo, in quanto per il Governo e il relatore è già nei principi generali della legge. Ma un'ulteriore specificazione sarebbe opportuna. Credo occorra fare una piccola riflessione su questi principi.

COCIANCICH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, in relazione all'osservazione appena svolta dal senatore D'Alì, vorrei attrarre la sua attenzione sulla formulazione del comma 7-*bis*, dove viene precisato che: «All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

A me pare che il punto che viene sollevato sia già previsto nella norma che andiamo ad approvare.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche alla luce di quanto testé detto dal senatore D'Alì e dal relatore, sicuramente non fa male prevedere una trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno che impegni il Governo a proseguire sulla via volta ad accertare che tutte le cose funzionino. Può essere previsto almeno un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare una tale possibilità.

PRESIDENTE. Il senatore Mandelli, quindi, vorrebbe una trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 3.303, mentre il relatore ha sostenuto che il principio è sostanzialmente già affermato nella lettera *c)* del comma 1 del medesimo articolo, al capoverso che inizia con «7-*bis*».

Chiedo al relatore se ha qualcosa da aggiungere rispetto alla richiesta di trasformazione in ordine del giorno.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, si indebolirebbe la previsione contenuta nel capoverso 7-*bis* se si aggiungesse un ordine del giorno, perché sembrerebbe non sufficientemente cogente e che ci sia la necessità di aggiungere qualcos'altro.

Per cercare di interpretare al meglio l'esigenza formulata, sarei dell'avviso di esprimere parere contrario alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Quindi il relatore, sostenendo che il principio viene ripreso più avanti, invita a non procedere alla votazione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi permetto di reiterare la richiesta, perché sarebbe come dire che la previsione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è generica e non di carattere contabile (è semplicemente una verifica), applicata in termini generali renderebbe inutile un documento di regolarità contributiva, che è ciò che noi chiediamo in questo caso. E non lo chiediamo in maniera peregrina. Lo chiediamo perché al Consiglio dell'ordine sono pervenute numerose segnalazioni da parte di giornalisti, praticanti pubblicisti e professionisti, che, pur avendo prestato la loro opera presso imprese editrici che usufruivano di contributi statali, non hanno percepito i compensi

dichiarati dalla proprietà per accedere al finanziamento.

Pertanto, collega relatore, noi chiediamo qualcosa in più. Non si tratta della verifica *standard*, quella classica attestata nella legge, che prevede il controllo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Prevediamo un provvedimento, su cui insistiamo con il relatore e con il sottosegretario Giacomelli, che abbia la stessa valenza e la stessa capacità di controllo pervasivo che ha il documento di regolarità contributiva (DURC). *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. A questo punto non rimane altro che procedere alla votazione. Il relatore è intervenuto due volte e permane il parere contrario, alla luce delle spiegazioni date.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.303, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori, e 3.17, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.304, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.305, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.306, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.307, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.308, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Crimi, il relatore ha formulato la richiesta di sopprimere le lettere *d)* e *g)* dell'emendamento 3.309. Accoglie tale richiesta?

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, ringrazio il relatore per la possibilità offerta e per aver valutato positivamente l'intento dell'emendamento.

Purtroppo, devo dire che avrei preferito eliminare gli altri punti dell'emendamento piuttosto che le due lettere *d)* e *g)*. L'intento dell'emendamento è, infatti, di definire cosa sia un quotidiano *online*, al fine di tutelare il libero pensiero e il libero esercizio del pensiero su Internet, e non quello, eventuale e potenziale, di allargare la platea dei fruitori di finanziamento pubblico. Sopprimendo le lettere *d)* e *g)* si corre il rischio che la platea dei fruitori del finanziamento pubblico, esteso anche ai quotidiani *online*, si estenda anche alle due voci che verrebbero escluse da questo emendamento, che sarebbero supplementi o versione telematica di una testata cartacea. Sopprimendo queste lettere si correrebbe il rischio che un supplemento, una versione telematica di una testata cartacea, potrebbe acquisire la definizione di quotidiano *online* e, quindi, una indipendente possibilità di accedere ad ulteriori finanziamenti pubblici. Per questo l'obiettivo era di escludere una tale possibilità: un supplemento o

una versione telematica di una testata cartacea non possono essere considerati un quotidiano *online,* perché si tratta solo della trasposizione *online* di un quotidiano cartaceo. Il quotidiano *online* è una testata esclusivamente *online*.

Lo stesso ragionamento vale per l'aggregatore di notizie. Oggi esistono strumenti informatici molto semplici, con i quali basta un attimo per aggregare notizie. Ad esempio, nel momento in cui si effettua una ricerca su Google notizie, non escludendo una tale possibilità, lo stesso Google potrebbe identificarsi come quotidiano *online* - questa possibilità non viene infatti esclusa - e, quindi, chiedere di accedere ai contributi pubblici in quanto quotidiano *online*. Ciò potrebbe aprire uno spiraglio che non era nel nostro intento.

Per questo motivo non accetto la riformulazione proposta dal relatore, ringraziandolo comunque per aver almeno provato a comprendere l'intento dell'emendamento 3.309, ma evidentemente andiamo su strade diverse.

PRESIDENTE. Non essendo state accolte le proposte di riformulazione avanzate, il parere diventa contrario.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, poiché l'esigenza di regolamentare la contribuzione pubblica sui siti *online* mi sembra assolutamente condivisibile, vorrei chiedere al senatore Crimi se non ha nulla in contrario a che, anche sentito il parere del relatore e del Governo, l'emendamento 3.309 venga votato per parti separate. In tal modo, infatti, se non dovessero essere approvati i punti che lui ha sostenuto, almeno cominceremmo ad avere un minimo di regolamentazione su una situazione che ha le caratteristiche di una giungla - come lui stesso ha indicato - e che può diventare anche abbastanza negativa per la gestione dei contributi pubblici. È una proposta che rimetto alla sua volontà e intelligenza.

PRESIDENTE. Il senatore D'Alì ha quindi proposto di votare l'emendamento 3.309 per parti separate, omettendo le lettere *d*) e *g*) dal rimanente testo.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, non posso accettare questa proposta e cerco di spiegare nuovamente la ragione.

PRESIDENTE. La proposta è rivolta all'Assemblea. Lei può spiegare le sue ragioni.

CRIMI *(M5S)*. Sto dando le motivazioni per cui penso che l'emendamento non vada votato per parti separate. Si corre infatti il rischio di aprire un nuovo filone, e cioè l'idea per cui potenzialmente possano accedere ai finanziamenti pubblici per i quotidiani *online* anche tutte quelle strutture che di fatto non lo sono.

PRESIDENTE. In ogni caso la richiesta di votazione dell'emendamento 3.309 per parti separate, avanzata dal senatore D'Alì e conforme al parere espresso dal relatore, è rivolta all'Assemblea.

Metto quindi ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 3.309, avanzata dal senatore D'Alì.

È approvata.

Passiamo quindi alla votazione per parti separate dell'emendamento 3.309.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Vorrei chiedere se posso ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Verrebbe fatto proprio. *(Commenti del Gruppo M5S)*

CRIMI *(M5S)*. Allora lo trasformiamo in ordine del giorno, chiedendo al Governo di impegnarsi ad andare verso questa direzione *(Applausi dal Gruppo M5S)*. E, cioè, chiedo che il Governo valuti

l'opportunità di definire i quotidiani *online* con tutte le caratteristiche che ho appena indicato.

PRESIDENTE. Se si trasforma l'emendamento in un ordine del giorno, credo che il parere del relatore sarà analogo, nel senso che chiederà che l'ordine del giorno non contenga determinati punti.

Prego, senatore Cociancich.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, credo si possa accogliere la proposta di trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, che chiederei di formulare in termini tali da poter svolgere un approfondimento.

La questione che solleva il senatore Crimi è reale e gliene do volentieri atto. È chiaro tuttavia che, se già si individuano dei criteri così stringenti come quelli indicati dal senatore Crimi nell'emendamento, non sarà possibile svolgere un adeguato approfondimento. Quindi, chiederei al senatore Crimi di formulare un ordine del giorno che consenta un approfondimento del tema, che è reale, ma su cui si deve svolgere un dibattito più ampio: inserire la questione ora in questo testo, è come se la si volesse in qualche modo "appiccicare".

Chiederei pertanto di poter leggere il testo dell'ordine del giorno che il senatore Crimi formulerà. Se lo dovesse riproporre tale e quale, con i due punti dell'emendamento 3.309, *d)* e *g)*, che avevo prima chiesto di espungere, non potrei esprimere un parere favorevole, perché mi contraddirei rispetto a quanto ho detto poc'anzi. Se invece si andasse verso un approfondimento più ampio, il mio parere sarebbe favorevole.

PRESIDENTE. Poiché abbiamo quasi finito l'esame l'articolo 3, se il senatore Crimi ha una proposta di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno che possa tener conto delle osservazioni svolte dal relatore, la faccia pervenire alla Presidenza.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, mi rivolgo a lei, che conosce molto bene il Regolamento. Dopo che l'Assemblea si è espressa per il voto per parti separate, lei non può tornare indietro, altrimenti qui stiamo giocando; l'Aula, infatti, si è espressa per votare per parti separate una proposta: ora lei non può dirci che non la si vota più.

PRESIDENTE. Poi c'è stata la dichiarazione di ritiro e il senatore D'Alì ha fatto cenno alla Presidenza che non avrebbe inteso farlo proprio.

BARANI *(AL-A)*. Da un punto di vista regolamentare, l'Aula si è pronunciata. Poi faccia lei, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio del consiglio, senatore Barani, ma abbiamo anche tenuto conto delle varie prese di posizione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per confermare la bontà della sua scelta, perché il Regolamento dice che, prima della votazione, ciascun senatore può ritirare l'emendamento e trasformarlo in un ordine del giorno. Non avevamo ancora votato e, quindi, è lecito il ritiro.

PRESIDENTE. La ringrazio per questa riunione della Giunta per il Regolamento *en plen air*. Io avevo addirittura chiesto se qualcuno intendesse farlo proprio e il senatore D'Alì, non intervenendo, ma con un cenno, aveva espresso un diniego.

MAZZONI *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(AL-A)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 3.309.

PRESIDENTE. Non è più un emendamento, perché è stato ritirato e siamo in attesa di un ordine del giorno che il senatore Crimi sta formulando.

MAZZONI *(AL-A)*. Intervengo allora sull'ordine del giorno.

Io credo si sia persa un'occasione importante, perché quanto sostenuto dall'emendamento Crimi va nella direzione giusta, perché si sente assolutamente la mancanza di una regolamentazione di tutto quello che va *online*.

Chiunque, però, abbia lavorato in un giornale (anche cartaceo) sa bene che non è mai possibile fare una pubblicazione integrale di contenuti originali, perché si prendono le agenzie di stampa e si mettono *online* i comunicati. Non è mai possibile rielaborare e non lo era neanche ai tempi d'oro del giornalismo, quando le redazioni erano piene di giornalisti. Ora, con l'attuale crisi occupazionale, si è costretti a mettere in rete le agenzie direttamente come arrivano, a volte senza nemmeno verificarle.

Quindi, per quanto riguarda il purismo del punto *g)*, che verrà poi trasposto nell'ordine del giorno, invito a valutare pragmaticamente l'opportunità di toglierlo, perché è una condizione irrealizzabile e chi lavora o ha lavorato nella redazione di un giornale lo sa bene. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, riprendendo la linea che il relatore ha già esposto e che io condivido, vorrei provare a interloquire con il senatore Crimi.

Anche io trovo, come ha appena detto il senatore Mazzoni, che questa sia una occasione importante. Tuttavia, nel merito dei due punti specifici di cui il relatore ha chiesto la soppressione, non so se sia possibile immaginare una versione di un quotidiano *online* interamente autonoma da un punto di vista editoriale e se questo, in natura, si dia come attività sostenibile. Se così non fosse (e per l'esperienza che io ho non esiste una attività editoriale *online* interamente autonoma e economicamente sostenibile), ciò finirebbe per escludere totalmente ogni possibilità. Se, invece, ci fosse la possibilità di dire che il quotidiano *online* non può essere l'integrale, automatica e esclusiva trasposizione in rete di un quotidiano cartaceo, questo è già un concetto sul quale io mi troverei d'accordo e potrei condividere.

È evidente, infatti, che possa esserci un utilizzo di una parte di notizie (come, ad esempio, una inchiesta esclusiva che il gruppo conduce), ma deve esserci anche una elaborazione autonoma e specifica *online* che renda quella testata tale, cioè autonoma rispetto all'altra.

Quindi, su questo punto in particolare, se l'intenzione del senatore Crimi è quella di dire che il quotidiano *online* non può essere semplicemente, a mo' di specchio tecnologico, una automatica ed esclusiva trasposizione, io sono d'accordo. Impedire però totalmente l'utilizzo e la contaminazione a me pare, in realtà, porre un vincolo eccessivo.

Quanto all'aggregatore di notizie, nella mia esperienza (e io vengo politicamente dal "Vecchio Testamento"), ricordo una specie di quotidiano, di attività, che raccoglieva esattamente articoli e notizie relative a un certo filone culturale. Anche in questo caso, capisco la *ratio*, e sono d'accordo: un aggregatore automatico che, sulla base di algoritmi neutri, metta insieme notizie, non ha la dignità editoriale e giornalistica per essere considerato una testata. Ma non tutto quello che è attività di raccolta di articoli, di agenzie e di notizie ha questa natura indeterminata, casuale o meramente tecnologica; può esservi benissimo una iniziativa editoriale in grado di raccogliere, su un argomento, su un tema, su un filone o su un personaggio tutta una serie di notizie.

Da giornalista, - il mio amico, senatore Mazzoni, sarà d'accordo e anche lei, senatore Crimi comprenderà - mi si lasci dire che oggi, per la verità, più che preoccuparci dell'assemblaggio dei lanci di agenzia, bisogna preoccuparci dell'influenza che i *post* su Facebook o su altri *social* hanno sui giornali. Ormai, infatti, chi lavora nelle agenzie e nelle redazioni dei giornali sta più attento a quello che ciascuno di noi scrive sui *social*, che ai comunicati stampa.

È vero, quindi, quanto si sostiene su una automatica trasposizione di un comunicato o di un'agenzia, ma è vero pure che vi è un divenire che rende quegli stessi strumenti a rischio, e paradossalmente questo provvedimento si occupa esattamente anche dei rischi che questa evoluzione determina.

Trovo pertanto, senatore Crimi, che la sua proposta di emendamento, da lei ora annunciata nella forma dell'ordine del giorno, sia un'occasione importante e complessivamente, come intuizione,

condivisibile.

Mi piacerebbe sapere se lei ritenga vi sia la possibilità di una determinazione nel merito di quei punti, non per venir meno rispetto alla linea della sua proposta, ma per cogliere di più quella che io ritengo una maggiore capacità di comprensione della realtà attuale e che ho ritrovato nella posizione del relatore.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, comprendo le indicazioni arrivate dal relatore e dal Governo. Imposterei l'ordine del giorno invitando il Governo a valutare l'opportunità di definire il concetto di quotidiano *online* rispetto ai punti *a), b), c)*, e agli altri sui quali il relatore ha espresso parere favorevole. Sul punto *d)* proverei ad accogliere le indicazioni in questo senso: che non sia una mera trasposizione telematica di una testata cartacea. Questo è il senso, perché la trasposizione telematica di una testata cartacea può essere anche un semplice PDF, la copia del giornale cartaceo messa *online*; bisogna escludere la possibilità che sia una mera trasposizione telematica dalla versione cartacea. Definirei poi il punto *g)* in maniera molto sintetica: che non sia esclusivamente un aggregatore di notizie, ossia che abbia anche dei contenuti, senza specificare la pubblicazione quotidiana e senza andare nello specifico. Questa formulazione potrebbe anche tornare ad essere un emendamento, qualora il relatore e il Governo fossero favorevoli a tale formulazione, e credo che risolverebbe il problema. Se in questi termini si potesse esprimere il parere favorevole, sarei pertanto disponibile a ripresentare tale proposta come emendamento, in un nuovo testo che vada in questa direzione. Questa è la mia proposta. Non so se sia il caso di accantonarla e di approfondire la questione.

PRESIDENTE. Intanto, senatore, lei faccia pervenire il testo alla Presidenza; stiamo facendo un discorso importante, ma in questa sede dobbiamo approvare norme o ordini del giorno. Da quanto ho capito, lei intende addirittura tornare, eventualmente, a una riformulazione dell'emendamento, qualora ricevesse il parere favorevole, ma bisogna parlare sulla base di testi scritti. Accantoniamo pertanto l'emendamento 3.309.

L'emendamento 3.20 è stato ritirato.

Essendo stata accantonata la questione relativa all'emendamento 3.309, non possiamo votare l'articolo 3. Passiamo pertanto alla votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 3.0.4, sostanzialmente identico all'emendamento 3.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 3.0.5, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stiamo ancora attendendo il testo della riformulazione dell'emendamento o dell'ordine del giorno del senatore Crimi, quindi non possiamo procedere alla votazione dell'articolo 3, pendente tale questione.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che la seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 19 su richiesta del Presidente del Gruppo Forza Italia, per esigenze di riunione del Gruppo medesimo. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2271 , 282 , 453 , 454 e 1236 (ore 11,17)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA **(ore 11,17)**

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea l'emendamento 4.3, con il quale vorremmo che si definisse un'azione periodica per la commissione che definisce l'equo compenso. Ricordiamo da dove nasce questa misura. Essa è contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 233, che stabilisce che i compensi dei giornalisti non titolari di un contratto di lavoro subordinato devono essere parametrati a quelli dei colleghi titolari di un contratto subordinato. Inoltre, la legge prevedeva che venisse istituito un registro delle società editrici che pagano correttamente questo compenso, stabilendo la perdita del diritto ai benefici pubblici come sanzione per chi ne fosse rimasto al di fuori per sei mesi.

Confermando la nostra contrarietà a questa forma di finanziamenti, rimane il fatto che questa - semmai - deve essere esercitata in maniera corretta ed equa. Quali sono i rischi di una commissione che questo provvedimento proroga fino alla nuova definizione? Il rischio è che, una volta definito l'elenco e l'equo compenso, questi rimangono fissati, senza nemmeno adeguamenti ISTAT, per un tempo indeterminato. Ci troveremmo così a dover intervenire in un secondo momento e avere quella situazione di precarietà, che tanto piace al Governo delle mille proroghe, ma che non è compatibile con la trasparenza e l'affidamento alla legge da parte del cittadino.

Abbiamo così due conseguenze pratiche. Da un lato, l'impossibilità di adeguare questo giusto compenso dei giornalisti e il perpetrarsi di quelle situazioni di sfruttamento che erano avversate dalla richiamata legge del 2012; dall'altro, il fatto che se l'elenco degli editori virtuosi rimane fissato una volta per tutte, quelli che nel frattempo potrebbero realizzare la convenienza ad adeguarsi a questi principi, a vantaggio della categoria dei giornalisti, non avrebbero più questo incentivo (cosa fatta, capo ha), mentre chi risulta iscritto potrebbe tranquillamente poi modificare la propria *policy* perché nessuno avrebbe più titolo per aggiornare questo elenco.

Noi chiediamo semplicemente che, ogni due anni, la commissione continui a tenere aggiornati l'elenco degli editori virtuosi e l'equo compenso per i giornalisti. La legge è senza termine e senza termine dovrebbe essere anche l'operatività della commissione.

Colleghi, sottopongo questo emendamento al vostro buon senso, confidando in un recepimento positivo anche da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

COCIANCICH, *relatore*. Esprimo parere è contrario.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dai senatori Endrizzi e Cioffi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, forse sarebbe più opportuna una breve interruzione, altrimenti il collega Crimi non potrà partecipare ai lavori né votare. Trattandosi di qualche minuto probabilmente non sarebbe neanche impattante sui lavori dell'Aula.

PRESIDENTE. Credo che il collega Crimi abbia risolto il problema. Senatore Crimi, intende illustrare il suo emendamento all'articolo 5?

CRIMI *(M5S)*. Interverrò in fase di dichiarazione di voto, signora Presidente.

MAZZONI *(AL-A)*. Signora Presidente, vorrei soffermare l'attenzione sull'emendamento 5.6 e chiedo l'attenzione del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Russo, la prego di non disturbare il relatore perché dovrebbe ascoltare l'intervento del collega Mazzoni.

MAZZONI *(AL-A)*. La disposizione contenuta nell'articolo 5, prevede che chi esercita abusivamente l'attività di giornalista venga incriminato ai sensi dell'articolo 348 del codice penale. Ora, prima di tutto va sottolineata l'incongruenza di un processo legislativo che, nato sotto la spinta che abbiamo avvertito anche nel dibattito in quest'Aula di una richiesta di abolizione *tout court* dell'Ordine dei giornalisti, si conclude poi con un arroccamento corporativo qual è la previsione di sanzioni penali per l'esercizio abusivo della professione. Nel merito credo sia utile ricordare che tentativi di addebitare il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, esercizio abusivo di una professione, ai giornalisti non iscritti all'albo ci sono stati solo negli anni Sessanta ma si sono conclusi con una sentenza della Corte di cassazione del 1971 che ha sottolineato la difficoltà di applicare l'incriminazione rispetto ad una attività che è comunque segnata dal principio di libertà di manifestazione del pensiero. Da allora nella giurisprudenza non si trovano più tracce, nei repertori, di procedimenti penali a carico di giornalisti cosiddetti abusivi.

Un'ultima considerazione, Presidente: per la professione giornalistica, come sa bene il sottosegretario Giacomelli, la legge ordinamentale del 1963 prevede la possibilità di conseguire l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti per coloro che possono dimostrare di avere svolto un'attività non occasionale e retribuita da almeno un biennio per testate regolarmente registrate. Ora, questa è una modalità di accesso della quale il legislatore, e quindi noi, dovremmo tenere conto, perché chiunque non sia ancora iscritto all'albo dei pubblicisti e scriva per un giornale per ottenere la tessera di pubblicista rischia di essere incriminato. Io credo che questa sia una norma illiberale che dovrebbe essere espunta da questo provvedimento.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, anche se sono intervenuto poco fa sull'ordine dei lavori, chiedo di poter illustrare ora l'emendamento 5.3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI *(M5S)*. L'emendamento 5.3 prevede l'impossibilità di essere iscritti all'albo per i politici o gli appartenenti alle organizzazioni sindacali che hanno rivestito tali incarichi nei tre anni precedenti. Questa è una misura di trasparenza. È difficile immaginare che un politico che prima rappresentava ragioni di parte poi, improvvisamente, possa essere credibile nel rappresentare i fatti in maniera oggettiva. A parte questo, dobbiamo anche evitare come senatori di incorrere in un conflitto di interessi. È stata infatti votata da quest'Assemblea una riforma che riduce il numero dei senatori, e per quanto ci riguarda lo riduce totalmente, perché noi non siamo e non saremo nell'immediato consiglieri regionali per cui ci troveremo ad essere serenamente disoccupati.

Non vorrei che ci trovassimo di fronte una serie di provvedimenti che consentano o addirittura istituiscano le carriere successive alle persone che hanno votato questa riforma. Faccio un esempio: nella legge sulla normativa del lobbismo, cioè dell'attività di rappresentanza di interessi, si prevede l'istituzione di una sorta di patentino per chi svolge questa attività. Ebbene, in quella legge è previsto un periodo di "raffreddamento": se si è fatto il parlamentare fino a ieri, si deve aspettare un po' prima di andare a fare il lobbista che preme sui parlamentari. E così dovrebbe essere nel campo del giornalismo: dovrebbe esserci un periodo di raffreddamento, di pausa e di *vacatio*. Noi lo individuiamo nei tre anni. Rappresentiamo pertanto all'Assemblea l'opportunità di evitare di essere considerati in conflitto di interessi votando contro questo emendamento e chiedo al Governo e al relatore di avere una particolare attenzione nell'esprimere un parere.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

COCIANCICH, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, identico all'emendamento 5.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori, identico all'emendamento 5.300, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore

Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, come dichiarato spesso anche dal *Premier*, occorre togliere il più possibile il controllo degli organi di informazione e soprattutto anche degli organi di controllo e di gestione dell'informazione come, per esempio, con il Sottosegretario proponemmo per quanto riguarda la legge sulla RAI rispetto al suo consiglio di amministrazione. Con l'emendamento 5.3 si chiede almeno di lasciare del tempo o comunque limitare il passaggio rapido dalla politica all'ordine dei giornalisti, alle organizzazioni sindacali o alle segreterie. Questo semplicemente per evitare che i partiti gestiscano direttamente l'informazione.

Mi rendo conto che non avendolo votato nella legge sulla *governance* della RAI, non lo farete neanche in questa, ribadisco però la discrasia, la lontananza, la mancanza di coerenza rispetto a certe dichiarazioni del Presidente del Consiglio quando auspica una stampa libera e lo stato davvero penoso della libertà d'informazione in Italia e l'assoluto silenzio di quest'Aula ogni volta che ci si pone tali questioni.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Mazzoni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G5.300.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, mentre lei interviene, prego i senatori Segretari di disporre l'estrazione delle schede perché vedo molte schede in posti non occupati per evitare equivoci e polemiche successive.

Ha facoltà di parlare la senatrice Comaroli.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, saremmo disponibili a ritirare l'ordine del giorno in presenza di un parere favorevole del relatore sull'emendamento aggiuntivo 5.0.300 perché l'argomento è simile. L'ordine del giorno non sarebbe più necessario e, quindi, lo ritireremmo.

PRESIDENTE. Quindi insiste per la votazione?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, dipende dal parere del relatore sull'emendamento aggiuntivo 5.0.300.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto momentaneamente l'ordine del giorno G5.300.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

ASTORRE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE *(PD)*. Signora Presidente, ho sbagliato a votare sull'articolo: ho votato contro, ma intendevo votare a favore.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CUOMO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUOMO *(PD)*. Signora Presidente, non ho sbagliato a votare, ma non sono riuscito proprio a farlo. Volevo segnalare il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.0.1 e sul 5.0.300 cui faceva riferimento la senatrice Comaroli. Voglio però ricordare che la 5a Commissione aveva espresso parere non ostativo ma condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla fine, delle parole: «nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati». Quindi, il mio parere favorevole naturalmente è subordinato al recepimento di tale aggiunta.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Comaroli, ritira l'ordine del giorno G5.300 e accoglie la riformulazione dell'emendamento proposta dalla Commissione bilancio?

COMAROLI *(LN-Aut)*. Sì.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Zeller e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, non ho compreso cosa è accaduto all'ordine del giorno G5.300.

PRESIDENTE. È stato ritirato dalla senatrice Comaroli, poiché è stato espresso parere favorevole al suo emendamento aggiuntivo che ci accingiamo a votare.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.300 (testo 2), presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Siccome abbiamo risolto il problema dell'emendamento 3.309 con la presentazione di un testo 2, evidentemente concordato, riprendiamo l'esame dell'articolo 3 precedentemente accantonato. Chiedo al senatore Crimi di illustrare la modifica apportata al testo dell'emendamento.

CRIMI *(M5S)*. Signora Presidente, sulla base dei suggerimenti e delle interlocuzioni con il Governo e con il relatore, si è arrivati a definire un nuovo testo delle lettere *d)* e *g)* dell'emendamento 3.309, che a

questo punto non viene più trasformato in ordine del giorno. La lettera *d)* è stata modificata con la seguente formulazione: «che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea»; la nuova formulazione della lettera *g)* è invece la seguente: «che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie».

Chiedo inoltre in questo momento se sia possibile modificare la lettera *f)* aggiungendo la parola «almeno» dopo la parola «aggiornamento». La formulazione della lettera *f)* sarebbe quindi la seguente: «che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tali modifiche.

COCIANCICH, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.309 (testo 2 corretto), presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

COCIANCICH, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6-*bis*.300 se viene recepita l'introduzione nel dispositivo, dopo le parole «impegna il Governo», delle parole « a valutare l'opportunità di».

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non ha visto che avrei voluto intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6?

PRESIDENTE. Senatore Crosio, non siamo ancora arrivati agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6; il relatore però ha anticipato il parere sull'ordine del giorno G6-*bis*.300.

CROSIO *(LN-Aut)*. Ha ragione, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo comunque all'esame anche degli emendamenti volti a introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, noi abbiamo presentato due emendamenti sul tema molto delicato e serio della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo. È evidente a tutti che noi stiamo facendo riferimento all'emendamento presentato dal Governo in Commissione e relativo alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico alla RAI. Pertanto, da questo punto di vista, il nostro emendamento 6-*bis*.300 rende chiaro il passaggio, è molto preciso e stabilisce che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 31 dicembre 2026 (quindi per dieci anni), alla RAI-Radiotelevisione italiana SpA.

Invito inoltre il Governo e il relatore a valutare bene l'emendamento 6-*bis*.310, che intende diminuire il periodo di transizione, nel senso che vorrebbe ridurre da novanta a sessanta giorni il periodo che intercorre tra il vecchio contratto, quindi la vecchia convenzione, e quello nuovo disposto attraverso il nuovo affidamento.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord all'articolo 6-*bis,* con cui prevalentemente vogliamo aiutare il Governo in relazione al servizio pubblico, alla RAI, alla cosiddetta mamma RAI.

Il momento che stiamo vivendo è davanti agli occhi di tutti. La confusione presente nel servizio pubblico per diversi motivi è figlia della riforma, da noi non condivisa, che innanzitutto avrebbe dovuto garantire un pluralismo rafforzato all'interno del servizio pubblico nazionale e che invece ci ha consegnato un qualcosa che è esattamente l'opposto del pluralismo tanto sbandierato dall'Esecutivo e che invece di fatto si è tradotto in un monismo, come concetto filosofico, ma anche nella sua essenza, perché secondo noi è proprio una *monata*.

Ad aver creato molta confusione nei mesi scorsi è anche la questione del canone, che, come tutti ben sappiamo, è stato inserito, in maniera dal nostro punto di vista inopportuna, nella bolletta elettrica e ha generato una serie di confusioni che, a nostro modesto parere, non crediamo possano essere terminate.

Pertanto, in sostanza con questi emendamenti noi vogliamo parlare di privatizzazione della RAI, di abolizione del canone con proposte alternative di finanziamento (consapevoli che l'articolo 81 della Costituzione non può essere saltato a piè pari nel nostro ordinamento), o altrimenti proponendo all'Esecutivo delle regole per un'alternativa alla riscossione e alla gestione del canone RAI. Più specificamente, con l'emendamento 6-*bis*.302 chiediamo semplicemente l'abolizione del canone RAI, come abbiamo sempre proposto, prevedendo un finanziamento alla concessionaria attraverso il pagamento di un compenso di chi fabbrica o importa nel nostro territorio per fini commerciali apparecchi e supporti per la ricezione e la decodificazione del segnale pubblico.

Con l'emendamento 6-*bis*.303 avanziamo un'altra proposta volta alla privatizzazione della RAI, imponendo a tutte le televisioni private di trasmettere una parte di programmazione di servizio pubblico, cosa che peraltro già fanno, senza essere di fatto adeguatamente ricompensate. Noi abbiamo infatti diverse televisioni locali che svolgono servizio pubblico e che, spesso e volentieri, lo fanno meglio della RAI, in primo luogo perché almeno si ricevono, mentre nelle zone ai confini dell'impero il segnale della RAI tante volte non lo riceviamo, e in secondo luogo perché garantiscono un servizio molto più plurale di quello che offre la RAI. Per cui passare in maniera strutturale un po' di servizio pubblico alle emittenti locali sarebbe opportuno. Come? Eliminando nel contempo il canone e disponendo che questi programmi pubblici siano finanziati attraverso i ricavi pubblicitari che l'emittente ottiene dalla vendita degli *spot* e dei programmi stessi. Capisco che forse questa è una proposta un tantino provocatoria, signor Sottosegretario; però credo che possa esserci la volontà da parte dell'Esecutivo, ma anche da parte del relatore, di svolgere una riflessione sulla questione.

Un'alternativa potrebbe essere, come spesso abbiamo constatato parlando con i nostri cittadini negli ultimi mesi sulla questione del canone, quella di stabilire una regola più chiara, partendo dal presupposto che noi dobbiamo offrire un'informazione pubblica. Il Ministro che si occupa delle telecomunicazioni faccia allora un bel provvedimento in cui si indicano i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere in modalità criptata; di conseguenza, andiamo a criptare tutti gli altri programmi che non sono definiti tali. A questo punto, paga il canone chi mette il *decoder*, anche nel servizio pubblico, e noi invece andiamo a garantire il servizio pubblico per tutti, in maniera aperta e senza il pagamento e la riscossione di quello che non è un canone, ma una tassa. Infatti, se voglio comprare l'abbonamento per andare a vedere la domenica la mia squadra del cuore, che è l'Inter, lo pagherò; ma se qualcuno mi impone di pagare l'abbonamento, allora è una tassa. Per cui l'abbonamento non esiste: è la tassa della RAI, perché l'abbonamento è un'altra cosa a casa mia.

Ci sono poi altri emendamenti, che spaziano sempre in direzione dell'abolizione del canone RAI. Tra questi ce n'è uno che ci sta particolarmente a cuore, signor Sottosegretario, sempre per quanto riguarda l'abolizione del canone RAI. Si tratta del 6-*bis*.313 con cui noi chiediamo di abolire il canone *tout court*. E come andiamo a finanziarlo? Qui sta la chiave di volta, perché prendiamo due piccioni con una fava: aboliamo il canone RAI e andiamo a finanziarlo con la legalizzazione della prostituzione. Con questa legalizzazione andiamo finalmente a sanare un aspetto importante. Non è questa la sede per specificare quali vantaggi sicuramente deriverebbero da una simile misura: il nostro Gruppo ha presentato numerose proposte di legge in tal senso. A questo punto, con la legalizzazione della prostituzione, aboliremmo questa odiosa tassa del canone RAI e siamo certi che ne avrebbe beneficio

l'intero Paese, non solo sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, ma anche dell'informazione.

Ci sono anche altri emendamenti sul finanziamento dell'emittenza televisiva locale, in cui chiediamo che il 90 per cento del canone vada alle Regioni, in conformità alla normativa sul federalismo fiscale per le televisioni locali. È chiaro che questa sembri una utopia, ma con lo scenario che si presenta ai nostri occhi anche molti colleghi del PD stanno rimpiangendo quella riforma costituzionale proposta dall'allora ministro Calderoli, con la quale si prevedeva anche di andare a rivedere tutte le questioni riguardanti l'informazione, immaginando di demandare alla periferia, cioè all'ente locale, le risorse e la gestione pure del servizio pubblico locale.

Non ho ascoltato i pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo, ma su questi emendamenti dovrebbe sostanzialmente esserci una convergenza, a mio modesto parere come espressione della volontà di portare un giusto contributo in questo momento in cui la RAI, come anche tutto il servizio pubblico del nostro Paese, è in grave difficoltà.

Sarà il collega Calderoli, in qualità di primo firmatario di questi emendamenti, a valutare quali possano essere i termini di trattativa del nostro Gruppo sulla questione, ma io ritengo vi siano sicuramente le condizioni per portare un beneficio e per dare, a un servizio pubblico che in questo momento versa in una situazione di grande sofferenza nel nostro Paese, un giusto contributo al pluralismo che, di fatto, poco era presente prima e che, sicuramente, ora lo è ancor meno.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Il senatore Crosio ha illustrato alcuni degli emendamenti del nostro Gruppo, ma ci sono anche i miei. Sarò forse ripetitivo, ma una certa moralità all'interno di questo provvedimento credo sia necessaria introdurla.

Prima il senatore Crosio ha parlato dell'introduzione del canone RAI nella bolletta elettrica. Il canone RAI ha avuto un maggiore gettito di 500 milioni di euro. Di questi, 165 sono quelli finalizzati in parte al fondo e in parte alle agevolazioni fiscali. È evidente, però, che ne restano 335 che vanno al concessionario radiotelevisivo.

Nell'articolo 6-*bis* è previsto il rinnovo della concessione radiotelevisiva pubblica che, tra l'altro, avviene senza una gara. Lo stato delle cose, quindi, obbliga a rivolgersi a questo unico soggetto. Io non posso però dimenticare tutte le polemiche nate nei mesi scorsi, e adesso un po' attenuatesi, rispetto agli stipendi di coloro che svolgono funzioni di amministrazione o di giornalismo all'interno del sistema della RAI.

Ricordo qui il decreto-legge n. 201 del 2011, a firma mia e dell'allora ministro Tremonti in cui per la prima volta si stabilì che «il limite dei compensi massimi al quale» le «società devono fare riferimento (...) per la determinazione del trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti (...) non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000».

Vi era la previsione che questo limite interessasse le società direttamente o indirettamente controllate sia da amministrazioni dello Stato sia da altre amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati. Era evidente che questa esclusione fosse rivolta alle società quotate, come l'ENI e le Poste, cui forse sarebbe stato da irresponsabile porre un tetto. Cosa accadde?

Giustamente in questo caso, il Governo Renzi anticipò l'entrata in vigore, anziché a maggio 2016, a maggio 2014 e, a un anno di distanza (finalmente, si può dire), nel giugno 2015, il consiglio di amministrazione della RAI aveva deliberato che a tutta l'azienda si applicasse il tetto fissato dalla legge per la pubblica amministrazione, cosa assolutamente sacrosanta perché è una legge dello Stato. Ma era il consiglio uscente. Dopo pochi giorni il nuovo consiglio ha avviato il collocamento di 350 milioni di *bond*. È chiaro che le quotazioni azionarie e i *bond* non c'entrano assolutamente nulla: è stato il trucco con cui aggirare l'ostacolo; conseguentemente a questo trucco, il giorno dopo gli stipendi hanno ripreso a salire.

Ricordo a me stesso e all'Assemblea il direttore generale Campo Dall'Orto, che si vede garantiti 650.000 euro annui, e la presidente Maggioni, che ne riceve 336.000. Il problema è che c'è anche un

certo numero di giornalisti che percepiscono stipendi superiori al tetto fissato da quel decreto-legge e che non stanno neanche lavorando. Per quanto mi riguarda, è una vera vergogna che vi siano soggetti che da anni percepiscono 300.000 euro per non fare assolutamente niente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Non è che tutte le volte vale il detto «fatta la legge, trovato l'inganno», non pretendo di intervenire su vecchi decreti-legge; dico solo - come si dice nel nostro emendamento - e pregherei il Sottosegretario di prestare la massima attenzione...

È il senatore Russo che disturba.

PRESIDENTE. Sottosegretario Giacomelli, è pregato di ascoltare il senatore Calderoli.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ed è anche recidivo!

PRESIDENTE. Senatore Russo, la prego.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Nel nostro emendamento vi è la previsione del rinnovo della convenzione; ci sarà uno schema di convenzione che deve prevedere che la questa possa essere stipulata con un soggetto che applichi i limiti stipendiali che si applicano a tutta la pubblica amministrazione *(Applausi del senatore Candiani)*, indipendentemente dal fatto che lo stesso soggetto abbia quotato dei *bond*, perché si è trattato di un trucco per aggirare il tetto stipendiale. È una questione di giustizia e di equità; l'abbiamo parzialmente introdotta rispetto a tutti i soggetti che riceveranno dei soldi pubblici per editare, mi sembra ancor più obbligatorio rispetto a un concessionario che assumerà la concessione per affidamento diretto, perché non c'è alcuna gara. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, il nostro Gruppo convintamente sostiene, tra gli altri emendamenti, un emendamento aggiuntivo. Intervengo in sede di illustrazione dopodiché interverremo nel merito, perché la questione dei tetti alle retribuzioni è stata posta da diversi Gruppi, ma la scansione degli emendamenti fa sì che, poi, questi intervengano in discussione in fasi diverse.

L'emendamento 6-*bis*.0.301, da me presentato, sottoscritto dalla senatrice Bernini e che il Gruppo sostiene nella sua interezza, è collocato, se non sbaglio, tra gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6-*bis*, quindi probabilmente noi sosterremo altri emendamenti.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Gasparri, vi sono degli equivoci sulla numerazione e vale la pena di precisare. Ora stiamo discutendo l'articolo 6-*bis*, perché tale era la numerazione originaria, ma si tratta dell'articolo 7. Lo ricordo per chiarezza nei confronti dei colleghi che consultano il fascicolo.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Seguiremo quello che dirà la Presidenza, ma la sostanza è che il Gruppo Forza Italia condivide la questione del tetto retributivo. Il senatore Calderoli ha già detto molte cose; aggiungo, anche per la mia esperienza di membro della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, una serie di circostanze e smentisco le cose non vere dette in Parlamento.

L'attuale direttore generale della RAI, Campo Dall'Orto, è stato ascoltato in occasione di una recente audizione in Commissione, in cui si è parlato di questo. Ricordo che lo stipendio di Campo Dall'Orto sfora abbondantemente il tetto dei 240.000 euro (penso che siamo intorno ai 600.000 euro, dimensioni gigantesche). Noi qui siamo la casta vilipesa (giustamente, perché la gente ce l'ha con la politica) e Campo Dall'Orto vale tre o quattro senatori (o forse vale tutto il Senato come intelligenza, ma ha tutta una vita per dimostrarlo e al momento ancora non si sa). *(Applausi della senatrice Rizzotti)*. Quello della stipendio, però, è un dato.

In occasione dell'ultimo incontro in Commissione di vigilanza RAI Campo Dall'Orto ha detto una cosa che riporto, perché tra poco in questa sede discuteremo di questo tema e voteremo (mi rivolgo anche al senatore Zanda, che è esperto di vicende RAI per via della sua partecipazione, in passato, anche a consigli di amministrazione). Campo Dall'Orto ha detto: non ho chiesto niente, mi hanno dato uno stipendio pari a quello del mio predecessore. A molti è sembrata un'affermazione corretta. Quando si viene chiamati ad assumere un incarico è giusto sapere quanto si verrà pagati. Tra l'altro, quello del direttore generale della RAI non è un incarico banale (manco fare il parlamentare, in realtà, però sapete bene quanto oggi il tema delle retribuzioni sia sensibile).

Abbiamo poi verificato che il precedente direttore generale, Luigi Gubitosi, prendeva molto, però alla

fine del mandato si è ridotto il proprio trattamento economico al di sotto del tetto (forse perché sapeva che non gli sarebbe stato rinnovato il mandato o perché, con un comportamento virtuoso, sperava di avere altri incarichi che però non mi pare abbia avuto). Ci saranno stati dei colloqui, in quanto mi pare assolutamente normale che in occasione della nomina del direttore generale si parli con l'interessato anche del trattamento economico (non è che venga estratto a sorte o preso un incapace a cui affidare il ruolo di direttore generale). È giusto perché bisogna riconoscere un merito. Campo Dall'Orto non ci ha detto però la verità, perché il suo predecessore si è tagliato lo stipendio.

Sottosegretario Giacomelli, il nostro emendamento, al pari di altri, aggira anche l'inganno. Infatti, si disse: se una società emette dei *bond*, è fuori dal tetto nell'ambito del perimetro pubblico. Tuttavia, l'emissione di *bond* RAI è apparsa a tutti strumentale per poter uscire dal recinto del tetto retributivo. Il nostro emendamento prevede che se una società, anche pubblica, ha natura prevalentemente finanziaria, allora emette dei *bond* ed è giusto che non abbia il tetto. Ma qual è il compito prioritario della RAI? Di certo non quello di operare sui mercati finanziari, ma di produrre informazione, intrattenimento e cultura. Quindi, la RAI non è una società finanziaria, pur essendo chiaro che ha anche delle attività finanziarie (parlo di debiti, introiti e investimenti). La radio, la televisione e l'attività sulla rete non si fanno mica *gratis*.

Questo problema è stato discusso in Commissione parlamentare di vigilanza RAI e abbiamo votato all'unanimità. Colleghi del Partito Democratico, voi avete ovviamente una larga maggioranza nella Commissione parlamentare di vigilanza RAI, che è formata in proporzione alla consistenza dei Gruppi parlamentari. Essendo una Commissione bicamerale, la vostra numerosa presenza alla Camera dei deputati rende la composizione della Commissione largamente orientata dal peso politico e parlamentare del Partito Democratico. Ebbene, abbiamo votato all'unanimità e, quindi, non sono stati il senatore Gasparri o il senatore Crosio, che pure fanno parte dalla Commissione, ad aver fatto un colpo di mano. Senatore Crosio, molti mesi fa c'è stata una deliberazione (non ricordo la data, ma è agli atti parlamentari) che prevede che bisogna rispettare il tetto. Siccome qualcuno dice che occorre un atto di indirizzo della Commissione parlamentare di vigilanza RAI, ricordo - mi rivolgo al rappresentante del Governo - che c'è stato. Però, *nulla quaestio*.

Poi certo, mi si obietterà che esiste il problema di come ingaggiare *star* e cantanti. A parte che alla RAI hanno assunto Pippo Baudo, che credo ormai si porti a casa con pochi soldi, noi stiamo però parlando dei dirigenti. Mi rivolgo ai colleghi dell'Assemblea (senatore Calderoli, lei non fa parte della Commissione parlamentare di vigilanza RAI): ad agosto abbiamo chiesto al direttore generale perché il direttore di Rai 1 guadagna 200.000 euro (potrei sbagliare, ma mi pare di ricordare che sia questa la cifra) e il direttore di Rai 3 - Daria Bignardi - 300.000 euro. Si dovrebbe immaginare infatti, che il direttore di Rai 1 guadagni più di quello di Rai 3 perché - è normale - si tratta della rete principale e, quindi, ha più ascoltatori, fa più fatturato e, come si usa dire nel mondo radiotelevisivo, paga gli stipendi all'intera azienda. Però, stranamente il direttore di Rai 1 guadagna meno di quello di Rai 3. Il direttore generale ci ha risposto che il direttore di Rai 1 è un giovane in carriera e quindi non gli si può dare uno stipendio troppo alto all'inizio. Il direttore ha trentanove-quarant'anni e il ragionamento potrebbe essere anche sensato, ma la direttrice di Rai 3 non ha mica ottant'anni! Inoltre, il direttore di Rai 1 era un interno RAI, e quindi aveva già una carriera, per quanto agli inizi o non proprio agli inizi perché se lo fai direttore di Rai 1 a trentanove anni lo si reputa capace. Certo non è necessario avere trecento anni per fare il direttore di Rai 1. Pippo Baudo tornerà a «Domenica in» a ottant'anni, e gli faccio gli auguri, ma il direttore di Rai 1 ne ha trentanove.

Perché allora la Bignardi prende 300.000 euro e il direttore di Rai 1 150.000? Ci è stato risposto sostanzialmente perché è più giovane, lo ricordate, senatore Crosio, senatore Verducci e altri colleghi della Commissione di vigilanza? Quindi qual è questa regola? Perché i due direttori del telegiornale X prendono uno 150.000 euro e l'altro 300.000? Perché il secondo è più bravo? Ma fanno la stessa cosa. Poi capisco se si strappa sul mercato per chissà chi.

Comunque questo tetto ci vuole per i dirigenti. Non è un tetto disprezzabile, 240.000 euro. Poi se qualcuno prenderà in esclusiva Messi a condurre «La domenica sportiva» o non so quale *star* canora,

in quel caso subentrano altre logiche, ma questo lo sappiamo. Noi parliamo di dirigenti incardinati. Su questa vicenda c'è una giungla che si è formata nel tempo, non è che adesso è arrivato il direttore generale nuovo o il Governo e ha fatto disordine, siamo chiari. Sperequazioni, stipendi diversi: ci sono delle stratificazioni.

Dopo di che, siccome viviamo in un'epoca di trasparenza (un po' sospesa al Comune di Roma negli ultimi tempi, ma tendenzialmente viviamo in un'era di trasparenza), di *streaming*, di stipendi e retribuzioni *online*, di scontrini, se qualcuno prende l'aranciata e non fa la fattura viene lapidato. L'altro giorno hanno scagionato 55 consiglieri regionali delle Marche, di tutti i partiti, perché hanno dimostrato che avevano pagato regolarmente. *(Commenti del senatore Giovanardi)*.

E lasciamo perdere altre vicende di cui discuteremo in altre occasioni relative a colleghi che fanno parte di quest'Aula.

Noi riteniamo in sostanza che questo emendamento sia coerente con le norme che abbiamo approvato per la pubblica amministrazione, con la deliberazione che la Commissione parlamentare di vigilanza ha votato all'unanimità diversi mesi fa, forse un anno fa. Il senatore Margiotta qui presente lo ricorderà. C'è questa confusione per cui un direttore è giovane e prende 200.000 euro, l'altra è giovane pure lei, però ne prende 300.000, forse perché è più *chic*, è più *snob*, non so quale sia la ragione, non lo capisco nemmeno io che pure seguo queste materie - ahimè - è noto a tutti, da qualche tempo.

Quindi diamo un segnale, dopodiché non si guasta niente: con 240.000 si campa lo stesso. Noi siamo la casta, ne prendiamo di meno e siamo dei privilegiati, io me ne rendo conto, rispetto alla massa dei cittadini. Lo dico ben consapevole di questo e dobbiamo sicuramente fare di più per ridurli. Poi chi guadagnava zero e ora guadagna 5.000 e fa la parte dell'eroe è passato da zero a 5.000, ma lasciamo perdere anche se anche in questo caso ci sarebbe da fare una discussione spinosa.

Approviamo dunque questi emendamenti in coerenza con quello che abbiamo deliberato in Commissione vigilanza. Poi verrà prima quello di Calderoli, dopo quello aggiuntivo, il 7 o il 6, come diceva il film di Ficarra e Picone («Il sette e l'otto»), alla fine l'importante è il tetto. Con 240.000 euro si campa lo stesso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 6-*bis*.314. Noi abbiamo in Italia 1.582.000 famiglie in povertà assoluta. Sono 4.598.000 persone secondo il rapporto ISTAT e nel Mezzogiorno quattro famiglie su dieci sono in condizioni di povertà relativa. Dieci milioni di persone hanno difficoltà ad accedere alle cure, però anche i poveri pagano le imposte, per esempio il canone RAI per cui è prevista, è bene dirlo, un'esenzione per i redditi annui fino a circa 6.700 euro (poco al di sopra). In altri termini, al di sotto della soglia di povertà relativa si è obbligati (perché si tratta di un'imposizione) a pagare il canone RAI. E questo non vale ovviamente se il cittadino ha meno di settantacinque anni. Mi chiedo: ci arriveranno i poveri a settantacinque anni, quando hanno difficoltà ad acquistare cibi proteici e a sottoporsi agli esami clinici preventivi per la salute? Bene, questo è come il Governo ricompensa i cittadini che - poveri - si tolgono il sangue obbligatoriamente per pagare il canone RAI, garantendo ai dirigenti stipendi da 600.000 euro l'anno, come al direttore generale Campo Dall'Orto. Come mai così tanto? Come mai così tanto, se è stata fissata una norma per i dirigenti pubblici con un tetto a 240.000 euro?

Ad inizio 2014 veniva fissato questo tetto, però con una postilla; il tetto non vale per le società che emettono titoli negoziati su mercati regolamentati. Un cittadino si chiede cosa vuol dire. Io a questo cittadino voglio dire che quando un partito ti propone una norma che non capisci, tu non sai il perché, ma lui sì. *(Applausi del senatore Cappelletti)*. Ciò vale anche per le riforme costituzionali: prendiamo ad esempio l'articolo 70. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Siamo arrivati allo scandalo degli stipendi d'oro perché poi, a maggio 2015, è arrivato il via libera del consiglio di amministrazione RAI all'emissione di quelle obbligazioni. Prima il tetto vigeva, poi non più. Questo lo denunciava un esponente del Partito Democratico, Michele Anzaldi, che strepitava dicendo che è scandaloso e di cattivo gusto, in questo momento molto difficile per il Paese, che la RAI non abbia trovato un minuto per rassicurare gli italiani che il tetto agli stipendi dei dirigenti non sarà aggirato.

Si arriva ad ottobre 2015 e, puntualmente, si vota la legge di riforma della *governance* RAI e quando il

Movimento 5 Stelle dice di togliere quella postilla dal sapore vagamente truffaldino, tutto il Partito Democratico vota contro, salvo poi battersi il petto quando lo scandalo esplode. Nel luglio 2016 infatti, poco tempo fa, emergono le indiscrezioni sui mega stipendi.

Siamo allora al momento di chiudere questa saga, questa farsa che suscita sdegno nei cittadini e porta vergogna alle istituzioni. Dobbiamo semplicemente ripristinare questo tetto anche per la RAI e per tutte le società. Dobbiamo togliere questo distinguo.

Nell'emendamento 6-*bis*.315 proponiamo anche una soluzione di secondo livello. Sappiamo bene infatti che le ragioni c'erano, perché se Antonio Campo Dall'Orto è stato scelto e assunto da Renzi, forse questo è il motivo che spiega come mai gli vengono garantiti 600.000 euro. Forse il motivo lo vediamo anche nei palinsesti, nel minutaggio che viene dato alle istanze, per esempio, per il no al *referendum* costituzionale invece che al sì. Lo abbiamo visto già in precedenza su come è stato trattato il tema del *referendum* contro le trivellazioni in mare. Bene, allora quando si è votata la legge di riforma della *governance* RAI, 257 parlamentari, cioè la stragrande maggioranza del PD, si sono presi la responsabilità di mantenere quel cavillo, affossando l'emendamento del Movimento 5 Stelle che ne prevedeva l'eliminazione. Abbiamo fatto i conti e quei parlamentari hanno sulla coscienza due milioni di euro degli italiani; dividendo per 257, viene fuori una mensilità dello stipendio. O noi togliamo oggi quel cavillo ed eliminiamo la norma secondo cui emettendo obbligazioni si può aggirare il tetto oppure chiediamo ai parlamentari del Partito Democratico di decurtarsi lo stipendio. Non si vive male, come ha detto poco fa il collega Gasparri, con 240.000 euro. Si vive benino. Ebbene, si vive benino anche con i nostri stipendi, anche se per un motivo di coscienza, intendiamo restituire ai cittadini almeno le conseguenze delle nostre azioni.

Mi si dirà che è poca cosa perché, se andiamo a vedere quanto costa un politico per le scelte scellerate che porta avanti, allora non abbiamo solo il caso del canone RAI o dei mega stipendi, ma molti altri. Però ci accontenteremmo di un piccolo gesto che dimostri la credibilità: chi sta dalla parte dei cittadini e chi non ci sta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREMONTI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, signori senatori, la sequenza oggetto di questa discussione in questo momento è la seguente: tempo 1) si applica con anticipo il tetto agli stipendi; tempo 2) viene formulata un'emissione di *bond*; tempo 3) si delimita il campo di esclusione, perché si perfeziona la fattispecie delle società emittenti strumenti finanziari quotati.

Credo che per qualificare ciò che è successo sia fondamentale avere evidente - se non in questa sede, almeno in altre - quanto segue: la RAI SpA ha mai fatto emissione di *bond* o è la prima volta che fa un'emissione di *bond* quotati? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Ho memoria di posizioni attive della RAI e poi di progressivamente indebitamento, ma fatto per linee bancarie e non per emissione di titoli. In secondo luogo, se non ho cattiva informazione, l'importo dell'emissione è assolutamente elevato. Credo siano 400 milioni, che sono un'emissione di enorme rilievo per un soggetto che non ne ha mai fatte. Inoltre, dovrebbe essere noto in questa sede il costo di quella emissione in termini di interessi, il costo delle commissioni per piazzare quei titoli e, infine, la gestione successiva di quella posizione finanziaria. Ho l'impressione che ci sia un enorme squilibrio tra la dimensione di costo dell'operazione (evidentemente strumentale), i particolari vantaggi tratti da quella emissione e fondamentalmente - forse non per questa sede, ma per altre, importanti - il danno erariale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo solo per un chiarimento.

Abbiamo illustrato gli emendamenti all'articolo *6-bis*, ma andremo a fare dichiarazione di voto sull'articolo 7?

PRESIDENTE. In sede di *drafting* gli emendamenti denominati 6-*bis* saranno inclusi in quello che nello stampato è l'articolo 7. Manteniamo la numerazione presente nel fascicolo, altrimenti non

capiamo più niente. Quindi, adesso voteremo gli emendamenti presentati all'articolo 6, poi passeremo agli emendamenti aggiuntivi denominati «6-*bis*», che si incorporano nel testo dell'Atto successivamente all'articolo 6 che nell'atto è l'articolo 7. Votati gli emendamenti presentati all'articolo 6, passeremo quindi ai pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 6-*bis*, in modo da dare maggiore ordine alla nostra discussione.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 6.1, identico all'emendamento 6.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori, identico all'emendamento 6.300, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6.3 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 6.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRUNI *(CoR)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dai senatori Bruni e Liuzzi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 6.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti, che devono intendersi riferiti all'articolo 7 della formulazione corretta del testo proposto dalla Commissione, che invito i presentatori ad illustrare.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non intendo illustrare nulla, ma vorrei sottoporre una riflessione all'Assemblea rispetto agli interventi che abbiamo ascoltato. Visto il rilievo dell'articolo 6-*bis* e dei relativi emendamenti, considerata la discussione che credo non sarà breve con riguardo alla questione della RAI, visto il numero degli emendamenti e anche il numero dei Gruppi che li ha presentati, chiedo al relatore e al Governo se non ritengano opportuno che l'espressione dei pareri, visto anche l'orario, avvenga nel corso della seduta pomeridiana, anche alla luce di una riflessione che si potrebbe fare nell'intervallo tra le due sedute.

PRESIDENTE. Mi sembra che sulla sua proposta ci sia un generale consenso.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signora Presidente, intervengo sulla tragica vicenda della fine dell'esistenza di Tiziana, morta suicida a trentun anni, che dovrebbe portare a un'attenta riflessione su un fenomeno... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Bencini.

Colleghi, se volete abbandonare l'Aula, defluite con rapidità oppure garantite il silenzio necessario a consentirci di ascoltare l'intervento della senatrice Bencini.

Continui pure il suo intervento.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Come dicevo, intervengo sulla tragica vicenda di Tiziana, una ragazza di trentun anni morta suicida, che dovrebbe portare a un'attenta riflessione su un fenomeno non solo dilagante ma oramai costante, che anche in questo caso specifico dev'essere chiamato femminicidio.

Tiziana, la cui rovinosa vicenda, ossia la circolazione dei filmati *hard* diventati virali sul *web*, non necessita in questa sede di essere ripercorsa, è stata di fatto però impossibilitata a condurre un'esistenza dignitosa. L'interruzione di tutti i rapporti sociali, la vergogna, lo stato di depressione, il primo tentativo di suicidio, un peso insostenibile, una morte annunciata e quindi anche prevedibile: Tiziana ha subito una violazione della *privacy*, una violazione a tutti gli effetti che l'ha costretta a cambiare dapprima identità e poi a rivolgersi alle competenti autorità al fine di ottenere ristoro e giustizia nei confronti di chi ha reso pubbliche le immagini, quanto dei *social* responsabili anch'essi di aver diffuso il video in questione. Mi riferisco ai vari *social* come Facebook, Yahoo, Google e YouTube.

Il giudice incaricato del caso in esame ha riconosciuto la lesione del diritto alla *privacy* della donna, contestando nello specifico ai *social* la non immediata rimozione dei contenuti lesivi della reputazione. Ma questo non può bastare, ovviamente.

Ebbene, i contenitori *web* non posso racchiudere e veicolare ogni tipo di dato, senza apporre quei filtri che tutelano la dimensione umana.

Occorre tenere ben presente che la libertà di ognuno termina laddove comincia quella altrui. Bisogna trasmettere l'importanza delle relazioni umane. È necessario a tal fine far comprendere come il sostrato delle relazioni sia necessariamente il rispetto della vita altrui.

Vi deve essere una cabina di regia che coinvolga, nei casi analoghi, simili o similari a quello di cui si sta discutendo, anche i contenitori e diffusori presenti sul *web*. La cabina di regia sul territorio deve ricomprendere servizi come la sanità e l'area della giustizia, ma *in primis* anche le misure necessarie per promuovere i cambiamenti e quei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini.

I dati sul fenomeno del femminicidio sono sconcertanti, come sappiamo: le donne morte negli anni sono più di 2.000, eppure la livellazione di statistiche ufficiali non registra il fenomeno del femminicidio che passa anche attraverso il *web*. Occorre comprendere nel dettaglio come la società affronta e vive il fenomeno della violenza di genere contro le donne e quali misure e investimenti adottare in termini di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e ancora quanto e come, a fronte dei sopracitati investimenti, gli italiani percepiscono il fenomeno della violenza di genere e sono liberi da stereotipi e pregiudizi che costituiscono fattori di rischio della violenza stessa.

Gli uomini e i ragazzi devono essere resi consapevoli dell'importanza del ruolo e conseguentemente devono essere posti in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne come attori principali del necessario cambiamento culturale. Ribadisco anche in questa sede la necessità di avviare un intervento strategico che renda responsabili i politici più consapevoli dell'importanza e dell'efficacia della prevenzione e che renda maggiormente evidente la portata di un fenomeno nella sua dimensione

sociale. Per la sua matrice culturale, la violenza sulle donne non può essere contrastata prescindendo da un'analisi di ciò che muove la nostra società. La violenza contro le donne è percepita come un fenomeno diffuso e in aumento, ma che resta ancora una questione relativa alla sfera privata, non emerge nella sua dimensione pubblica e totale. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio per la morte drammatica di questa ragazza.

*PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signora Presidente, con questo intervento di fine seduta continuo oggi in Senato una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. Nell'intervento di oggi dobbiamo ricordare quattro donne uccise, che si aggiungono alle dieci che abbiamo ricordato dal 30 giugno, quando questa staffetta ha avuto inizio. A Parma, il 10 settembre, Elisa Pavarani, di trentanove anni, è stata uccisa a coltellate; per l'omicidio è stato arrestato ed è indagato l'ex fidanzato. Mi si lasci poi aggiungere a questo episodio il ricordo Michelle Campos Verde, 20 anni, assassinata tre anni fa, purtroppo sempre a Parma, dall'ex fidanzato: la madre era oggi in Senato per la legge sulla cittadinanza. Il 29 agosto a Seregno, in provincia di Monza, Carmela Aparo di 64 anni è stata uccisa a colpi di pistola dal suo compagno. Sempre il 29 agosto a Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, è stata uccisa a coltellate Pashke Babaj. Il marito è stato fermato per omicidio.

L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna; il 46,3 per cento delle donne muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata. Sono in crescita anche i casi di violenza assistita. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data e vorrei aggiungere che si inserisce in un contesto sociale che troppo spesso è troppo violento, troppo caratterizzato da un confronto che si basa sull'odio e sulla contrapposizione anziché sulla capacità di confronto e sul rispetto delle persone.

Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data. Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere; ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne.

Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano. Per questo è stato proposto ed approvato un piano contro la violenza sulle donne e, nel frattempo, sono stati rafforzati strumenti di protezione per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato. Per questo abbiamo accolto con favore la notizia che l'8 settembre si è riunita la cabina di regia interistituzionale prevista dal Piano contro la violenza.

Riproponiamo infine con convinzione il nostro appello, un appello alla Ministra per le Pari Opportunità e al Governo tutto: la cabina di regia monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e soprattutto dia piena ed accurata attuazione al Piano contro la violenza. Un appello rivolgiamo ai *media*: si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello a tutto il Paese, agli uomini e alle donne: sono 160 le donne uccise ogni anno, non possiamo più accettare questa mattanza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Pagliari. Sono numeri e vicende impressionanti: io credo si debba continuare nel senso che lei diceva e suggerirei anche delle iniziative molto forti nella scuola, perché è da lì che io credo si debba cominciare per cambiare la cultura degli uomini e delle donne. *(Applausi)*.

SCAVONE *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE *(AL-A)*. Signora Presidente, prendo la parola per parlare ancora una volta dei problemi

gravi che vengono a determinarsi nella mia Regione, la Regione Siciliana.

Ciò che accade in Sicilia nel settore della sanità è veramente paradossale. Purtroppo, torniamo a immagini pirandelliane, nell'accezione più deteriore, che alcune volte comprimono la possibilità di sviluppo, di ordine e di prospettiva serena cui avrebbe diritto il popolo della Sicilia.

Siamo alla vigilia del riassetto della rete ospedaliera in Sicilia, per la verità con qualche ritardo. La Sicilia non ha accolto interamente la cosiddetta legge Balduzzi, rispetto alla quale siamo in ritardo di tre anni, e neanche il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70.

Nel frattempo quest'estate sono avvenuti alcuni fatti. Ad esempio, l'assessore regionale si è presentato al Ministero il 4 agosto con un piano, salutato dai funzionari del Ministero come aderente al decreto ministeriale n. 70. Lo stesso assessore dichiara, con soddisfazione, che la Sicilia ha superato l'esame del Ministero. Non si ha però ancora alcuna conseguenza, nel percorso amministrativo, in termini di atti concreti.

Addirittura, quando esplode la tensione perché le prime carte di questa sorta di atto carbonaro iniziano a girare, con una mortificazione incredibili di territori e anche di grandi realtà ospedaliere, il Presidente della Regione, nei suoi originali e malcelati tentativi di coprire alcuni aspetti che potevano causare ostilità da un punto di vista del consenso elettorale, si affretta a dichiarare che la Sicilia non ha presentato alcun atto di rimodulazione della rete ospedaliera e che, piuttosto, è il Governo centrale ad aver imposto, con il decreto ministeriale n. 70 (affermazione evidentemente falsa), una condizione in virtù della quale la Sicilia è costretta ad accettare questo piano.

La verità è che, purtroppo, se non fosse drammatico, sarebbe esilarante osservare che, dopo mezz'ora, il Presidente dell'Assemblea della nostra Regione si affretta a dichiarare che nessun atto è stato presentato in Assemblea mentre l'assessore afferma che più di altro, si tratta di una bozza.

Nel frattempo, l'8 settembre scorso questo assessore incontra formalmente i direttori generali, ricordando probabilmente loro la prossima scadenza del mandato e dando loro una parte di documentazione relativa ai territori da ciascuno gestiti, tra l'altro richiamandoli a un rigoroso silenzio rispetto alle carte ricevute.

La misura è colma. In Sicilia la sanità è bloccata dal 2009. Il mancato recepimento della legge Balduzzi fa tornare indietro di due anni la Sicilia rispetto al resto del Paese, anche nella possibilità delle stabilizzazioni. Mi viene da pensare, signora Presidente, e sono qui a dichiararlo, che questo piano sia stato trascinato nel corso di questi anni, arrivando alla vigilia delle prossime elezioni regionali del 2017, per essere utilizzato come occasione per sbloccare i concorsi in una terra dove il posto di lavoro è il bene di cui la popolazione ha più fame, dopo otto anni, e in una condizione nella quale l'assenza di un allineamento delle assunzioni nel mondo del lavoro e della sanità ha portato a un detrimento complessivo delle erogazioni.

C'è stata una attività ispettiva da parte mia nei confronti del Ministero, che spero faccia chiarezza una volta per tutte su quanto sta avvenendo in Sicilia con l'augurio, tra l'altro, che l'invito da me esteso ai parlamentari di tutti i Gruppi di occuparsi della Sicilia e della sanità possa essere accolto, al di là delle posizioni politiche di ciascuno.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ho già sollecitato prima della pausa di agosto la risposta ad un'interrogazione, da me presentata a luglio, sul fatto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta tra i donatori della Clinton Foundation.

Ora, l'invasione di campo di sua eccellenza l'ambasciatore americano in Italia, che pensa di spiegare agli italiani come devono votare, unita a questo fatto, rende particolarmente opportuno che il Governo risponda. Ricordo che tutti i governi del mondo e tutti i governi degli enti territoriali italiani

rispondono alle interrogazioni. Solo il Governo italiano risponde solo ad alcune interrogazioni e solo questo Governo ha ulteriormente ridotto il numero di interrogazioni alle quali risponde, per di più scegliendole in modo spudorato solo tra quelle che gli fanno comodo. Pertanto, non solo sono poche quelle cui risponde, ma oltretutto il Governo non fa più come in passato quando, dopo un po' di sollecitazioni, rispondeva alle interrogazioni.

Ho presentato interrogazioni su argomenti anche molto pesanti: regali fatti ai concessionari autostradali che poi finanziano il Partito Democratico italiano (non quello americano), regali di miliardi fatti andando contro le procedure. Anche su questo non ho avuto risposte e, quando ci sono state, sono state totalmente evasive, non rispondendo specificamente alle domande fatte.

Chiedo pertanto che su tale punto, in questo momento di rapporti particolarmente intensi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (che mi auguro siano sempre più intensi, ma rispettosi della rispettiva indipendenza), il Ministero dell'ambiente spieghi perché ha dato più di 100.000 euro alla Fondazione che si chiama Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation, che guarda caso ha una certa influenza sul Governo degli Stati Uniti, per cui mi sembra che questo *do ut des* non vada molto bene.

Ci vuole trasparenza. Il Ministero dell'ambiente non può usare i soldi suoi. Se il Ministro dell'ambiente vuole dare soldi alla signora Clinton è libero di farlo; non alla sua campagna elettorale, perché è vietato dalla legge degli Stati Uniti, ma alla sua fondazione lo può fare. Tuttavia, se lo fa come Ministero, deve per lo meno renderlo noto. Questa omertà è inaccettabile ed è una totale mancanza di rispetto per il Parlamento e per gli italiani. Non vuole rispondere in Parlamento? Vada a «Porta a Porta» a spiegarlo, visto che il signor Presidente del Consiglio umilia il Parlamento e fa le comunicazioni che dovrebbe fare in Parlamento nelle trasmissioni televisive.

PRESIDENTE. Credo che sia più opportuno rispondere in Parlamento. La sua sollecitazione sarà rappresentata, senatore Malan. Comunque - come lei sa - già domani, come ci si era ripromessi, ci sarà una lunga seduta dedicata alle interrogazioni e poi probabilmente i Gruppi potranno raccomandare alla Presidenza un rispetto rigoroso del Regolamento per quanto riguarda l'iscrizione all'ordine del giorno delle interrogazioni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,41)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (**2271**)

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato (*)

(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei

giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:

1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;

2) come enti senza fini di lucro;

3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;

b) mantenimento dei contributi, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi stessi:

1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;

2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o *braille*, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;

3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;

c) esclusione dai contributi:

1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;

2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:

1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;

2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;

3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;

4) obbligo per l'impresa di dare evidenza, nell'edizione, del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;

5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna;

e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:

1) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, comunque non inferiore

al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate nazionali, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
2) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso, e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate telematiche che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
3) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
4) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento alla rete di vendita:
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti anche mediante l'introduzione, tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare a tali punti di vendita l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale;
3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;
m) con riferimento ai canali di vendita telematici, previsione che escluda la discriminazione *on line/off line* in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali e modalità di pagamento;
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, riconoscendo un particolare

beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b),* della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;
b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:
1) competenze in materia di formazione;
2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'Ordine dinanzi al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa dinanzi al Consiglio nazionale dell'Ordine;
3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le

Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

_____

(*) Cfr. anche sed. 676

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.130

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Le parole da: «*Al comma*» a: «operanti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso al prepensionamenti per i giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali locali, analogiche o digitali».

2.133

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», inserire le seguenti: «, inclusi quelli operanti presso le emittenti televisive locali, radiofoniche nazionali e locali, analogiche o digitali, ».

2.131

BERNINI, MALAN, FAZZONE, GASPARRI, GALIMBERTI

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.132

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti», inserire le seguenti: «inclusi quelli operanti nel settore radiotelevisivo».

2.357

BERTACCO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti» inserire le seguenti: «e per i grafici editorialisti».

2.134

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «per i giornalisti progressivamente», inserire le seguenti: «, entro il termine di un anno,».

2.135

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, Giovanni MAURO

Le parole da: «*Apportare*» a: «attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti,";» respinte; seconda parte preclusa

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole:* «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti,»;

b) *al comma 5, sopprimere la lettera* b);

c) *al comma 6, sopprimere le seguenti parole:* «nonché per l'ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 2, sopprimere le parole: «e della composizione e

delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.136

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti»*, con le seguenti:* «nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti».

2.137

BRUNI, LIUZZI

Precluso

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

2.138

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» con le seguenti: «e al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «e la revisione della composizione e delle competenze dei Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti» *con le seguenti:* «e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.139

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».

2.140

BENCINI, Maurizio ROMANI

Id. em. 2.139

Al comma 4, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».

2.141

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Id. em. 2.139

Al comma 4 sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 12 mesi».

2.142

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CIOFFI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in un più ampio quadro di riforma di sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni».

2.358

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.359

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

2.143

MUCCHETTI, GOTOR, MIGLIAVACCA

Ritirato

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1981, n. 416, facendo comunque salve le istanze già presentate, alla data di entrata in vigore della presente legge; al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti; in ogni caso, previsione del divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico».

2.144

AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «e revisione» inserire le seguenti: «in senso molto restrittivo».

2.145

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis)* il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 233 è sostituito dal seguente:

"4. La commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3"».

2.146

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.147

BRUNI, LIUZZI

Id. em. 2.146

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.360

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Id. em. 2.146

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.148

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«*b)* all'articolo 16, comma 3, della legge numero 69/1963 la parola: "500" è sostituita con la seguente: "1.000";

b-bis) all'articolo 16, comma 4 della legge 69/1963, la parola: "1.000" è sostituita con la seguente: "2.000"».

2.361
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO
Respinto
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 1).
2.362
GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO
Respinto
Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 2).
2.150
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI
Respinto
Al comma 5, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «prevedendo, in particolare,» fino alla fine del periodo.
2.154 (testo 2)
BRUNI, LIUZZI
Respinto
Al comma 5, lettera b), sostituire il punto n. 3) con il seguente:
«3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 60 consiglieri, secondo un rapporto di tre a due tra gli iscritti nell'Elenco Professionisti e gli iscritti nell'Elenco Pubblicisti;».
2.155
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Respinto
Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «da stabilire nel numero massimo di 60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: «stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l'organo».
2.363
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Respinto
Al Comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: «60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti» con le seguenti: « 62 consiglieri, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano».
2.364
AIROLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI
Respinto
Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «60», con la seguente: «30».
2.365
BENCINI, Maurizio ROMANI
Respinto
Al comma 5, lettera b), numero 3) dopo le parole: «due terzi giornalisti professionisti» inserire le seguenti: «e un terzo pubblicisti» e sostituire le parole: «di cui due terzi», con le seguenti: «di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti».
2.162
CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI
Respinto
Al comma 5, lettera b) numero 3) sopprimere le parole da: «purché» fino alla fine del numero.
2.366

BENCINI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma 5, lettera b), numero 3) sopprimere le seguenti parole: «purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.165

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: «presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani».

2.367

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 5, lettera b), sopprimere il numero 4).

2.368

RUTA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.368

Al comma 5, lettera b), numero 4) sostituire le parole: «garantendo la massima rappresentatività territoriale» con le seguenti: «prevedendo che i consiglieri siano eletti su base regionale in proporzione al numero degli iscritti ed in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni Regione».

G2.368 (già em. 2.368)

RUTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico al settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale» (Atto Senato 2271-A);

premesso che l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede la delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,

impegna il Governo a prevedere, nell'esercizio della delega per il riordino e la razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che almeno il 33 per cento dei componenti del Consiglio nazionale siano eletti su base regionale in ossequio alla "garanzia di massima rappresentatività territoriale", così come prevista dalla normativa contenuta nell'articolo 2, assicurando in tal modo la rappresentanza di tutte le Regioni italiane.

_____

(*) Accolto dal Governo

2.166

BRUNI, LIUZZI

Le parole da: «*Al comma*» a: «all'Albo.» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, lettera b), dopo il punto n. 4) aggiungere i seguenti:

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.

4-*ter*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed

esperti in diritto dell'informazione nominati dai presidente della Corte d'Appello».

2.167

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Precluso

Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo.».

2.169

BRUNI, LIUZZI

Precluso

Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-*bis*) accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo *iter* di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».

2.369

MANDELLI, BERNINI, GASPARRI

Precluso

Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-*bis)* accesso alla professione giornalistica con laurea magistrale e superamento di un esame di Stato previo iter di tirocinio in parte in sede universitaria e in parte con esperienza professionale, stabilendo un regime transitorio triennale per le iscrizioni all'Albo».

2.170

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.172

BRUNI, LIUZZI

Id. em. 2.170

Al comma 5, alla lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-*bis*) istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.370

MANDELLI, BERNINI, GASPARRI

Sost. id. em. 2.170

Al comma 5, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«4-*bis)* istituzione in ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali del Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.371

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2.174

BRUNI, LIUZZI

Respinto

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «nonché per l'ipotesi dì cui alla lettera b) del comma 5 di concerto con il Ministro della Giustizia e sentito il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della Legge 23 agosto 1988, n. 400».

2.372

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 7.

2.373

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 8.

2.175

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Inammissibile

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «i pareri» inserire la seguente: «vincolanti».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

2.176

BRUNI, LIUZZI

Respinto

Alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti».

2.23 (testo 2)

CALDEROLI, BUEMI, FALANGA, GASPARRI, DE PIETRO, DE PETRIS, CAMPANELLA, CERVELLINI, BAROZZINO, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, AMORUSO, AURICCHIO, BARANI, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

V. testo 3

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di carattere generale,» aggiungere le seguenti: «che applicano al proprio personale e ai propri consulenti il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

2.23 (testo 3)

CALDEROLI

Approvato

All'articolo 2, comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

G2.300

BERTACCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti»,

premesso che:

a partire dal 1º gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove regole relative alla quiescenza dei professionisti del mondo dello spettacolo (ballerini, attori e cantanti), dei lavoratori marittimi, per gli sportivi iscritti al fondo professionale e per i grafici editorialisti;

l'aggiornamento dei requisiti per il pensionamento, basati sull'aspettativa di vita, completa l'adeguamento alla riforma c.d. Fornero per i lavoratori, finora esclusi, iscritti alla gestione dell'Inps - ex Indap ed ex Enplas - e riguarda anche gli spedizionieri doganali (il cui fondo viene soppresso), il personale viaggiante del trasporto pubblico e i lavoratori poligrafici di aziende editoriali in crisi;

per i lavoratori marittimi il diritto alla pensione di vecchiaia viene attribuito con 5 anni d'anticipo rispetto ai requisiti anagrafici generali, mentre per l'anzianità speciale (riconosciuta a chi abbia almeno 10 anni di «effettiva navigazione» o «servizio di macchina», o di «stazione radiotelegrafica») si è passati dai 56 anni (con 20 anni di contributi) ai 57 anni (dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2017) per giungere - dal 2018 - ai 58 anni affinché venga riconosciuto il trattamento speciale;

per i ballerini l'età di pensionamento di vecchiaia è aumentata di un anno (da 45 a 46), mentre per gli attori è stato previsto un aumento dai 63 ai 64 anni;

per quanto concerne gli atleti, terminerà al 2022 l'allineamento graduale degli iscritti al fondo sportivi professionisti, per poter andare in pensione all'età di 53 anni;

mentre per i poligrafici, il requisito contributivo per il ritiro anticipato dal lavoro per chi opera in aziende in crisi è passato da 32 a 35 anni, eliminando il precedente «abbuono» di 3 anni. Nel 2016 il contributo è salito a 36 anni di contributi e, a partire dal 2018, si prevede un ulteriore aumento a 37 anni,

impegna il Governo a valutare la possibilità di ridefinire i criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *b)* della legge 5 agosto 1981, n. 416 per quanto concerne i grafici editorialisti.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

BRUNI, LIUZZI

Le parole da: «*Dopo*» a: «"3.000"».» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 2-*bis.*

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)

1. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 69 del 1963, la parola: "5OO" è modificata con la seguente: "1.000".

2. All'articolo 16,comma 4, della legge n. 69 del 1963, la parola: "1.000" è modificata con la seguente: "3.000"».

Art. 2-*ter.*

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2-*quater.*

(Istituzione del Giurì d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sedei Consigli regionali è istituito il Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appelro».

2.0.3

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, GALIMBERTI, Giovanni MAURO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione dei Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.4

BRUNI, LIUZZI

Id. em. 2.0.3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.300

MANDELLI, BERNINI, GASPARRI

Id. em. 2.0.3

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque operi, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il Registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

2.0.5

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, Giovanni MAURO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)

1. All'articolo 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, la cifra: "500" è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente: "1.000";

b) *al quarto comma, la cifra:* "1.000" *è sostituita, ovunque ricorre, con la seguente:* "3.000"».

2.0.6

BRUNI, LIUZZI

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.0.1

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Composizione del Consiglio nazionale dell'Odg)

1. Articolo 16, comma 3, della legge n. 69/1963, la parola «500» è modificata con la parola "1.000".

2. All'articolo 16, comma 4, della legge n. 69/1963, la parola «1.000» è modificata con la parola "3.000"».

2.0.9

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, Giovanni MAURO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Giuri d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito il Giurì d'onore per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

2.0.10

BRUNI, LIUZZI

Sost. id. em. 2.0.9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Giurì d'onore)

1. Presso ciascun distretto di Corte d'Appello in cui hanno sede i Consigli regionali è istituito Giurì per la correttezza dell'informazione composto da giornalisti designati dal Consiglio Nazionale ed esperti in diritto dell'informazione nominati dal presidente della Corte d'Appello».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui è chiesto il contributo, al netto del contributo medesimo,»;

b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7-bis*. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 50 per cento del contributo calcolato come previsto dal presente decreto. La seconda rata, a saldo, è versata entro il termine di conclusione del procedimento. All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti dei contributi previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2016, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editrice, sono presentate, per via telematica, dal 1º al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di

edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-*ter*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editrici devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editrici richiedenti devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, e i prospetti dei costi e delle vendite; tale documentazione deve essere certificata da soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. A decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il comma 7-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;

b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.».

EMENDAMENTI

3.300

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.301

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.2

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CIOFFI

Le parole da: «*Al comma*» a: «*seguente:*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «50 per cento» con la seguente: «25 per cento».

3.3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituzione le parole: « 50 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

3.6

BISINELLA, MUNERATO, BELLOT

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «al netto del contributo medesimo».

3.302

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», quarto periodo, dopo le parole: «contributi previdenziali»,

inserire le seguenti: «dei quali deve documentare l'avvenuto pagamento delle relative competenze,».

3.13

BENCINI, Maurizio ROMANI

Sost. id. em. 3.12

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», quarto periodo, dopo le parole: «e con il versamento dei contributi previdenziali», inserire le seguenti: «, deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».

3.14

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sost. id. em. 3.12

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le parole: «, inoltre deve documentare l'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti».

3.16

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, GALIMBERTI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente:

«7-*ter*. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.303

MANDELLI, BERNINI, GASPARRI

Id. em. 3.16

Al comma 1, lettera c), dopo il comma «7-bis.», aggiungere il seguente:

«7-*ter*. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.17

BRUNI, LIUZZI

Id. em. 3.16

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «7-bis», aggiungere il seguente:

«7-*ter*. Il contributo è erogato in ogni caso previa acquisizione della documentazione prodotta dalle imprese editrici, comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali».

3.304

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.305

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

3.306

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

3.307

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

3.308

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.309

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

V. testo 2

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per quotidiano on line si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;

b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblica i propri contenuti giornalistici prevalentemente *on line*;

d) che non sia un supplemento o versione telematica di una testata cartacea;

e) che produca principalmente informazione;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano;

g) che produca materiale informativo originale e non si configuri quindi come aggregatore di notizie ovvero ripubblicando totalmente o in prevalenza, in maniera automatica o manuale, i contenuti di altri siti, siano essi a loro volta quotidiani o meno. Lo stesso dicasi per comunicati stampa o lanci di agenzie che devono essere rielaborati al fine di essere considerati esclusivi».

3.309 (testo 2)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

V. testo 2 coretto

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per quotidiano on line si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;

b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblica i propri contenuti giornalistici prevalentemente *on line*;

d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;

e) che produca principalmente informazione;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano;

g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.».

3.309 (testo 2 corretto)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Approvato

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per quotidiano on line si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;

b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei Giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblica i propri contenuti giornalistici prevalentemente *on line*;

d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;

e) che produca principalmente informazione;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiano;

g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.».

3.20

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis*. All'articolo l, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, al comma 3, primo periodo, le parole: "tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo", sono soppresse».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Equiparazione delle tutele per giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti)

1. All'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto in fine il seguente comma:

"4. Nella valutazione giudizi aria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti"».

3.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Parificazione delle tutele tra professionisti e pubblicisti)

1. Nella valutazione giudiziaria del trattamento giuridico ed economico delle prestazioni di lavoro giornalistico degli iscritti non si tiene conto dell'appartenenza all'elenco professionisti o pubblicisti».

3.0.3

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Proroga dei termini per l'equo compenso)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione dura incarica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3"».

3.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Istituzione del registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel mondo dell'informazione, è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il registro e i suoi aggiornamenti sono pubblicati ne sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3.0.5

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO,

DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sost. id. em. 3.0.4

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Istituzione del registro degli editori)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituto il registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria.

2. Chiunque agisca, personalmente o tramite società, nel settore dell'informazione è obbligato a segnalare tutte le partecipazioni societarie, dirette o indirette, delle quali è titolare.

3. Il registro e gli aggiornamenti del medesimo sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Proroga dei termini per l'equo compenso)

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

«*4*. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal comma 3».

EMENDAMENTI

4.1

AIROLA, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

4.3

ENDRIZZI, CIOFFI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *1*. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:

"La Commissione almeno ogni due anni aggiorna la delibera che definisse l'equo compenso e l'elenco previsto commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 233"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Esercizio della professione di giornalista)

1. L'articolo 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - *(Esercizio della professione). -- 1*. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.300

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 5. - *(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69)*. - *1*. La legge 3 febbraio 1963, n. 69; sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

Art. 5-*bis*. - *(Ulteriori disposizioni in materia di autonomia del giornalista)*. - *1*. É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire le direttive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarie per garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirne gli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico».

5.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIOFFI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Causa ostativa all'iscrizione all'albo dei giornalisti)* - *1*. All'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, aggiungere in fine il seguente comma:

"Non possono altresì essere iscritti all'albo coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o esecutivi, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione"».

5.5

GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 33, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea.";

b) i commi quinto, sesto e settimo sono abrogati.».

5.6

MAZZONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 45.», sostituire le parole: «degli articoli 348 e 498» con le seguenti: «dell'articolo 498».

5.7

BRUNI, LIUZZI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 33, della legge n. 69 del 1963 sostituire il comma 4 con il seguente:

"Per l'iscrizione nel Registro dei praticanti è richiesta la laurea"».

Conseguentemente i commi 5, 6 e 7 dei suddetto articolo sono abrogati.

G5.300

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

sul sito della Presidenza del Consiglio si legge che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, stipula contratti con le agenzie di stampa, per l'acquisto di servizi giornalistici ed informativi, con un duplice obiettivo: da un lato, quello di garantire *in primis* alle amministrazioni dello Stato una completa informazione, assicurando la massima diffusione di notizie sugli aspetti più rilevanti della realtà politica, economica, sociale e culturale italiana ed internazionale, dall'altro, quello di assicurare una adeguata informazione sull'attività delle istituzioni ai cittadini e agli addetti ai lavori; tutto ciò nel rispetto del fondamentale principio del pluralismo delle fonti di informazione;

gli obiettivi esplicitati al punto precedente sono alla base dell'utilizzo delle agenzie stampa da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, sia da parte dello Stato che da regioni, province, Città metropolitane e comuni;

eppure, mentre l'acquisto di tali servizi avviene da parte della Presidenza del Consiglio, come previsto dal comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, inspiegabilmente per gli altri enti locali l'acquisto deve avvenire tramite gara pubblica, in assenza di una specifica normativa;

l'aggiudicazione tramite gara pubblica sembra innanzi tutto ledere il rispetto del pluralismo informativo visto che ci sarebbe un solo soggetto che fornisce le informazioni e un solo soggetto che veicola le comunicazioni istituzionali;

inoltre l'opportunità di sottoporre a gara un prodotto dell'ingegno appare assolutamente contestabile visto che opere che si basano sulla qualità non possono essere paragonate sulla base di un capitolato. Questa evidente incongruenza potrebbe portare a ricorsi amministrativi provocando ritardi ed inefficienze con grave danno sia per le imprese giornalistiche, sia per gli enti pubblici,

impegna il Governo ad intervenire con le opportune iniziative normative per estendere la disciplina dell'acquisto di servizi giornalistici ed informativi tramite procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, come avviene attualmente per la Presidenza del Consiglio, anche agli enti locali che si avvalgono dei medesimi servizi nel rispetto del pluralismo dell'informazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

ZELLER, PALERMO, LANIECE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, al quinto comma, dopo le parole: "ciascuna regione", inserire le seguenti: "e provincia autonoma,"».

5.0.300

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, le parole: "La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata" sono sostituite con le seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le Città metropolitane e i comuni sono autorizzati"».

Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata» *con le seguenti:* «la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni sono autorizzati».

5.0.300 (testo 2)

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

All'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, le parole: "La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata" sono sostituite con le seguenti: "La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le Città metropolitane e i comuni sono autorizzati"».

Conseguentemente, al comma 24 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata» *con le seguenti:* «la Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

2. Le imprese di distribuzione, nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo.

EMENDAMENTI

6.1

BRUNI, LIUZZI, PERRONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.300

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.3

BERGER, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per attività lavorative della distribuzione porta a porta e la vendita ambulante di giornali, agli editori ed edicolanti è consentita la facoltà di avvalersi di persone con prestazioni di lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nel limite complessivo annuale di 15.000 euro per prestatore"».

6.4

BRUNI, LIUZZI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. Le imprese di Informazione e Comunicazione digitale a maggioranza azionaria italiana da almeno 10 anni, presenti con proprie sedi ed attività in almeno 3 continenti da almeno 5 anni, sono considerate strategiche per l'interesse pubblico e generale detto Stato;

2-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la valorizzazione delle imprese di Comunicazione individuale nel comma 3-*bis*;

2-*quater*. il Governo è delegato ad adottare, per l'interesse istituzionale internazionale, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti per la misurazione dell'indice di attenzione in Rete *internet* dello Stato Italia, del sistema istituzionale italiano, degli interessi strategici del sistema sociale e produttivo italiano, dell'efficacia di ogni accordo internazionale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

MUCCHETTI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Detassazione degli investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici)

1. Alle imprese e ai lavoratori autonomi che nel 2017 e nel 2018 effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa di importo superiore a quello dell'anno precedente si applica l'esclusione dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo del 20 per cento del valore degli investimenti sulla stampa dell'anno precedente e del 50 per cento del valore degli investimenti sulla stampa in eccedenza rispetto a quelli realizzati nell'anno precedente.

2. Le campagne pubblicitarie di cui al comma precedente devono essere effettuate su giornali quotidiani e periodici, anche ordine, di imprese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. L'attestazione di effettività delle spese sostenute per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa di cui al comma 24 è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, dal sindaco unico o da una società di certificazione di bilanci iscritta alla Consob, o da un revisore dei conti attivo o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti attivi, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

4. L'incentivo fiscale di cui al comma 24 si applica nella misura del 10 per cento anche agli investimenti in campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici dì imprese e lavoratori autonomi che iniziano l'attività nel corso del 2017.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle eventuali risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della presente legge, per un importo pari a 32 milioni di curo per gli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera n).

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori Anitori, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Del Barba, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puppato, Rubbia, Stucchi, Tarquinio e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 settembre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Gino Famiglietti, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 20 luglio 2016, ha inviato il testo di una risoluzione approvata dal Parlamento stesso nel corso della tornata del 28 giugno 2016 sulla decisione di recedere dall'UE a seguito del *referendum* nel Regno Unito (*Doc*. XII, n. 1001).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente.

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 19 luglio 2016, ha inviato il testo di nove risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 22 al 23 giugno 2016:

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (*Doc*. XII, n. 1002). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1003). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per temer conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (*Doc*. XII, n. 1004). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato di Monaco che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio (*Doc*. XII, n. 1005). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 (*Doc*. XII, n. 1006). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (*Doc*. XII, n. 1007). Il predetto documento è stato

trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (*Doc*. XII, n. 1008). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (*Doc*. XII, n. 1009). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sul seguito del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione (ET 2020) (*Doc*. XII, n. 1010). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Marinello ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03115 del senatore Mancuso.
Il senatore Marinello ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03116 del senatore Mancuso.
La senatrice Spilabotte e il senatore Dalla Zuanna hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03119 del senatore Di Biagio ed altri.
I senatori Moronese, Giarrusso e Santangelo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03123 della senatrice Serra ed altri.

Mozioni

MARIN, Paolo ROMANI, GIRO, FLORIS, FAZZONE, ALICATA, ARACRI, SCILIPOTI ISGRO', CALIENDO, CERONI, SERAFINI, PICCOLI, BERTACCO, ZUFFADA, CARRARO, SCIASCIA, BOCCA, DE SIANO, GIBIINO, Niccolo' GHEDINI, MANDELLI, BERNINI, GALIMBERTI, PELINO, BOCCARDI, SIBILIA, FASANO, CARDIELLO, PALMA, MALAN, GASPARRI, RIZZOTTI - Il Senato,

premesso che:
la selezione della città organizzatrice dei giochi della XXXIII Olimpiade, che si svolgeranno nel 2024, ha avuto inizio nel 2015. La decisione definitiva sarà adottata il 13 settembre 2017, in occasione della 130ª sessione del Comitato olimpico internazionale (CIO), che si terrà a Lima;
con riferimento all'Italia, la candidatura di Roma per ospitare i gochi del 2024 è stata annunciata il 15 dicembre 2014 dal Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi e dal presidente del CONI, Giovanni Malagò;
l'11 settembre 2015 l'Assemblea Capitolina di Roma Capitale aveva approvato il documento finalizzato a candidare Roma per i giochi olimpici del 2024;
evidenziato che a giudizio dei proponenti:
è irrinunciabile salvaguardare l'unicità dei giochi olimpici e rafforzare la presenza delle attività sportive e dello sport nella società, cioè dei valori che trasmette all'umanità, dell'integrità degli atleti e delle organizzazioni sportive;
le olimpiadi possono diventare il mezzo che un'amministrazione ha per ottenere risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche;
un aspetto importante derivante dell'evento "Olimpiadi" è quindi la trasparenza e la tempistica dell'azione amministrativa nella realizzazione delle opere necessarie, opere che devono essere portate a termine nelle modalità e nei tempi previsti, senza alcun aggravio in termini di costi per le risorse finanziarie pubbliche, rispetto a quanto già preventivato. I miglioramenti infrastrutturali agli impianti sportivi, ovvero la realizzazione di nuovi, devono comportare, infatti, solo effetti positivi di immediato e lungo termine per la città e i cittadini;
il comitato promotore della candidatura di Roma ha fatto presente sugli organi di stampa che le olimpiadi di Roma del 1960 hanno determinato "l'ammodernamento dello Stadio Olimpico, l'aeroporto di Fiumicino, il velodromo, il poligono di tiro, lo stadio del nuoto, il centro Tre Fontane, il centro

dell'Acquacetosa, i palazzetti dello sport di Nervi, il Flaminio, la viabilità sui Lungotevere, la via Olimpica, l'apertura al traffico del Muro Torto, il villaggio Olimpico destinato poi a zona residenziale, la prima linea metropolitana tra l'Eur e la stazione Termini e tanto altro ancora", opere "che hanno trasformato e modernizzato la nostra capitale, ne hanno fatto il trampolino di lancio per la rinascita economica del Paese e hanno reso Roma modello innovativo nello sport Olimpico e Paralimpico";

nell'appoggiare o nel proporre la candidatura di Roma, il Governo, il CONI e il Comitato promotore hanno predisposto un'analisi finanziaria, un "Dossier di Roma", dei costi, e quindi dei benefici economici, che deriverebbero per Roma e per tutto il sistema Italia, delle modalità con cui si potranno garantire la trasparenza amministrativa e il rispetto delle leggi nella costruzione delle opere (tenuto conto dei fatti di corruzione che hanno interessato Roma, dei quali è stata data ampia diffusione dai mezzi di informazione di tutto il mondo), nonché delle risorse finanziarie necessarie e della loro copertura, tenuto conto delle limitate risorse disponibili, sia nel bilancio dello Stato, che in quello comunale;

evidenziato che come ha affermato il 13 settembre 2016 il presidente del Comitato promotore per la candidatura per Roma 2024, Luca Cordero di Montezemolo, durante la presentazione del censimento degli impianti sportivi romani, "dei costi di investimenti pubblici, 2,1 miliardi previsti dal *budget* e che riguardano il villaggio olimpico, centri media, impianti permanenti per l'allenamento degli atleti, saranno tutti a carico dello Stato e non delle amministrazioni comunali";

ricordato che il Comitato Olimpico Internazionale ha approvato, nel 2014, un documento strategico di "buon governo" relativo all'organizzazione delle olimpiadi, la cosiddetta "Agenda 20+20", che propone ai Paesi organizzatori un modello virtuoso e senza sprechi di risorse, prevedendo l'utilizzo di strutture temporanee, un progetto trasparente e a basso impatto economico, utile per assicurare una migliore qualità della vita dei cittadini della città ospitante, che sostiene un modello organizzativo aperto al coinvolgimento di tutto il Paese designato;

ribadito che attraverso l'impegno degli atleti e l'unità del movimento olimpico, le olimpiadi hanno sempre trasmesso al mondo sentimenti di speranza in tempi non sempre felici e di gioia, rappresentando il momento in cui i valori della tolleranza, della solidarietà, dell'amicizia tra le genti e della pace vengono affidati alla comunità internazionale. I Giochi sono l'emblema di un mondo migliore e più pacifico;

tenuto conto che le olimpiadi sono sicuramente un evento mediatico di enorme rilevanza per la città e per il Paese che le ospita e permettono la costruzione e il rinnovamento di strutture di accoglienza e sportive, nonché l'opportunità, specialmente per i giovani, di contratti di lavoro temporaneo per fare fronte alle necessità organizzative. Possono essere, inoltre un motore di sviluppo e di crescita per la Città e il Paese ospitante,

impegna il Governo:

1) a trasmettere al Parlamento lo studio di fattibilità per lo svolgimento delle olimpiadi a Roma, cioè l'analisi finanziaria dei costi, e quindi dei benefici economici che ne deriverebbero per Roma e per tutto il sistema Italia, nonché delle modalità con cui si intende garantire un controllo tecnico sulle spese di investimento per le opere pubbliche, nonché le modalità per garantire la copertura finanziaria necessaria e la trasparenza negli appalti;

2) ad assumere ogni utile iniziativa, affinché la candidatura dell'Italia ad ospitare i prossimi giochi olimpici e paralimpici non venga ritirata.

(1-00618)

FILIPPI, Stefano ESPOSITO, ZELLER, BUEMI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI, SONEGO, BROGLIA, CAPACCHIONE, FABBRI, BERGER, PALERMO, ZIN, ANITORI - Il Senato,

premesso che:

il servizio di trasporto pubblico locale di Roma, ad avviso dei proponenti, versa in uno stato di profonda crisi gestionale, con evidenti ed immediate ricadute negative sulla vita quotidiana dei cittadini romani e dei pendolari, sui turisti e sull'immagine della capitale, e i più recenti accadimenti

prefigurano un deciso peggioramento dello scenario, nel breve e medio periodo;
i disservizi nel trasporto pubblico a Roma, nonostante a giudizio dei proponenti il notevole impegno del personale operativo addetto ai mezzi di superficie e alla metropolitana, si registrano ormai con cadenza quotidiana. Sulle linee *bus*, nella metro e sulle tratte ferroviarie urbane, gestite da Atac SpA, aumentano le soppressioni di corse, i ritardi, l'allungamento dei tempi di attesa alle fermate e le interruzioni improvvise del servizio, con conseguenti gravi ripercussioni sugli utenti e in particolare su coloro che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi ai luoghi di lavoro o di studio;
le cause di tali disservizi sono il risultato di una gestione incontrollata della concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale di Roma, di mancati investimenti, di scandali legati al *management*, di scarse *performance* aziendali, di ricavi nettamente inferiori alle spese sostenute e, non ultimo, di ingerenze politiche, come quelle verificatesi all'inizio del mese di settembre 2016;
il parco veicoli *bus*, della metropolitana e dei treni offre in questi giorni un servizio del tutto inadeguato alle esigenze di mobilità di una metropoli come Roma e sempre più di frequente si verificano situazioni di sovraffollamento incontrollato e pericoloso, con conseguente riduzione dei livelli di sicurezza nel trasporto delle persone;
considerato che:
dalle analisi dei bilanci di Atac SpA degli ultimi anni, emergerebbe che gran parte delle problematiche gestionali della società si sono manifestate ed aggravate negli anni 2010 e 2011, periodo in cui si sarebbe verificato un rapido incremento dell'indebitamento e del debito societario, combinato ad un incremento ingiustificato di personale e ad un crollo della redditività e degli investimenti, con pesanti effetti a ricaduta sugli anni successivi;
per ripianare parte delle perdite di Atac SpA accumulate in quegli anni e consentire la continuità del servizio di trasporto pubblico su tutta la rete in gestione e sulle ferrovie concesse, i Governi Monti, Letta e Renzi e lo stesso comune di Roma, sono intervenuti, a più riprese e con ingenti risorse;
numerose situazioni di scarsa trasparenza gestionale, relativa a quegli anni, sarebbero state rilevate ed evidenziate da più parti, e molte sono giunte e sono tuttora al vaglio delle autorità giudiziarie;
irregolarità sarebbero emerse in relazione al mancato rispetto dei limiti di spesa imposti dalla legge (per consulenze e beneficiari non meglio individuati, affidamento di consulenze legali senza procedure di gara, sponsorizzazioni, acquisto di beni di cui non vi è traccia negli inventari, eccetera) per scritture contabili non corrette (iscrizione a bilancio di crediti inesistenti, per improprie compensazioni di crediti e debiti, per rinunce a crediti non giustificate, perdite di esercizio ripianate con riserve), per depauperamento del patrimonio aziendale, per lauti premi aziendali, erogati senza aggancio a specifici obiettivi aziendali, per l'incremento di personale con omessa conservazione o assenza di atti inerenti alle procedure di assunzione, per le assunzioni di tipo clientelare e per l'assunzione diretta di dirigenti, in violazione del principio di imparzialità, trasparenza e pubblicità, ed infine per le opache procedure di appalto e affidamento di servizi;
la stessa Autorità nazionale anticorruzione (Anac), dapprima nella relazione inviata al Comune di Roma lo scorso 26 ottobre 2015 e successivamente nel rapporto finale inviato a marzo 2016, ha evidenziato le irregolarità di Atac SpA nella gestione di taluni servizi di mobilità per persone disabili;
il danno erariale prodotto dal complesso delle irregolarità compiute da Atac SpA ha assunto proporzioni gigantesche nel breve volgere di qualche anno. La Corte dei conti ha sottolineato, a più riprese, gli sprechi di Atac SpA e lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di un'apposita ispezione condotta nell'azienda, ha evidenziato nel dettaglio le irregolarità commesse e la dimensione delle perdite procurate a danno del bilancio aziendale, del Comune di Roma e delle finanze pubbliche;
rilevato che a quanto risulta ai proponenti:
durante la gestione commissariale del Comune di Roma, nel tentativo di imprimere una svolta alla gestione di Atac SpA, è stato rivisto l'assetto della *governance* societaria, con la nomina ad amministratore unico di Armando Brandolese e successivamente con la nomina a direttore generale di Marco Rettighieri, a cui è stata assegnata la responsabilità della gestione di tutte le aree funzionali e di

business dell'azienda;
nel breve volgere di alcuni mesi dalla loro nomina, sono stati adottati diversi interventi per contrastare alcuni comportamenti irregolari a danno dell'azienda. Sono stati effettuati alcuni licenziamenti per comportamento infedele di dipendenti in relazione a commesse ed acquisti; sono state portate all'attenzione della magistratura, con apposito esposto del direttore generale Marco Rettighieri, le presunte irregolarità riscontrate negli appalti, affidati in precedenza, senza passare per i bandi di gara europei e per il rilascio di permessi sindacali; sono state avviate inchieste interne, per verificare nell'immediatezza le disfunzioni legate a distacchi sindacali anomali, sulla gestione delle mense, sulla fornitura di gomme per i *bus*, sui cali di tensione, che impedivano il funzionamento del servizio metro e sull'affidamento di servizi di mobilità in subappalto;
a luglio 2016, la procura di Roma, facendo seguito all'esposto presentato dal direttore generale di Atac SpA, ha effettuato ispezioni in 20 sedi dell'Atac, per acquisire materiale relativo alla gestione senza regole delle mense aziendali, in relazione ai permessi sindacali e ad appalti per la manutenzione dei *bus*;
sul fronte gestionale, sono stati avviati interventi decisi per rivedere l'organigramma dirigenziale dell'azienda, per contrastare l'evasione dei titoli di viaggio, per ridurre i numerosi disservizi quotidiani, per rendere maggiormente sicure e controllate le aree di transito dei passeggeri e i mezzi di trasporto e per rendere maggiormente efficiente il servizio di superficie e metropolitano;
preso atto che:
l'avviato processo di revisione della *governance* e di rilancio di Atac SpA è stato interrotto, senza adeguata motivazione, per la mancata fiducia espressa, a più riprese, dalla nuova Giunta capitolina sull'operato degli ormai ex amministratore unico di Atac SpA, Armando Brandolese, ed ex direttore generale di Atac SpA Marco Rettighieri. All'inizio del mese di settembre 2016, sia l'amministratore unico di Atac SpA sia il direttore generale, hanno formalizzato le dimissioni dai propri incarichi;
Atac SpA è attualmente, ad avviso dei proponenti, in uno stato di totale incertezza e già si intravedono i primi effetti sul futuro prossimo del trasporto pubblico locale di Roma Capitale: sono state cancellate 3.800 corse e cancellate intere linee in prossimità dell'avvio dell'anno scolastico 2016/2017 e vi è profonda incertezza sulle risorse da destinare al funzionamento e alla manutenzione di metro e *bus* e per il rinnovo programmato del parco dei veicoli;
alla luce di tali decisioni, nei prossimi mesi i cittadini romani e i pendolari subiranno nuove ed ulteriori difficoltà negli spostamenti, allontanando ancora di più la qualità e l'efficienza del servizio loro offerto dagli *standard* europei e delle altre maggiori città italiane. Si prospettano, nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, situazioni di forte disagio, sovraffollamento e di ridotta sicurezza nelle corse, in particolare nelle ore di maggiore utilizzo della rete dei trasporti di superficie e della metropolitana,
impegna il Governo a verificare, per quanto di competenza, che siano garantite dal concessionario del servizio di trasporto pubblico di Roma Capitale tutte le condizioni di sicurezza nel trasporto dei passeggeri sull'intera rete in gestione e sulle ferrovie concesse, e che le tempistiche e le modalità di trasporto, sia sui veicoli di superficie sia nella metropolitana, non siano fonte di preoccupazione per i cittadini romani, i pendolari e i turisti.
(1-00619)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
ROMANO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
la salute dei cittadini e la salubrità dell'ambiente sono diritti fondamentali costituzionalmente tutelati di primaria importanza e richiedono immediata risposta da parte delle autorità competenti;
l'azienda Eco Transider Srl, con sede in Gricignano di Aversa (Caserta), si occupa del trattamento e dello stoccaggio di rifiuti in territorio, a nord di Napoli;
da tempo l'azienda, al centro di polemiche e vicende giudiziarie, è ritenuta causa di forti miasmi, che rendono invivibile l'area, compresa tra i comuni di Gricignano, Carinaro e Teverola, fino al territorio di pertinenza del Comune di Aversa, che potrebbero essere anche nocivi per la salute;

sono stati costituiti diversi comitati civici che, raccogliendo il malcontento di migliaia di cittadini, hanno manifestato numerose volte preoccupazione e insofferenza, con manifestazioni pubbliche, cortei, azioni di protesta, a cui hanno preso parte anche rappresentanti delle istituzioni civili e religiose;
nei primi giorni di settembre 2016, l'Arpac (Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) ha effettuato un sopralluogo all'interno dell'impianto Eco Transider e, secondo notizie riportate sugli organi di stampa, avrebbe rilevato criticità e irregolarità (registri di carico e scarico rifiuti, stato di giacenza dei rifiuti, saturazione dell'impianto, aree di stoccaggio utilizzate difformemente da quanto previsto, funzionamento dei filtri);
persistendo la diffusione di miasmi nel territorio, migliaia di cittadini sono costretti a vivere in situazioni del tutto precarie senza poter, in alcun modo, sfuggire alle nauseanti esalazioni;
considerato che a quanto risulta all'interrogante:
la vicenda è complessa e non ancora definitivamente chiarita, nonostante gli interventi di sindaci, università, TAR, commissioni regionali e rilievi fatti dall'ARPAC;
la situazione, che si protrae da tempo, è insostenibile ed impone chiarezza e provvedimenti adeguati, per ristabilire urgentemente lo stato di salubrità dell'aria;
il territorio è stato, per anni, delittuosamente violato dall'inquinamento nelle sue varie forme, con gravi conseguenze, anche per la significativa deprivazione materiale e sociale;
secondo il registro tumori della ASL di Caserta, i cui dati si riferiscono agli anni 2008-2010, per i 104 comuni della provincia di Caserta, i tassi di incidenza standardizzati risultano significativamente superiori rispetto al Sud, così per quanto riguarda i tassi di mortalità, sebbene per le femmine risultano inferiori rispetto al Nord,
si chiede di sapere quali iniziative e provvedimenti i Ministri in indirizzo ritengano opportuno assumere, con carattere di urgenza, per risolvere le gravi criticità riportate in premessa e per assicurare riconoscimento e pieno adempimento di diritti costituzionalmente tutelati, quali la salubrità dell'ambiente e la salute dei cittadini.
(3-03124)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il destino della Pedemontana veneta, alle prese con un *closing* finanziario quanto mai difficile, è rimandato all'appuntamento, fissato per il 15 settembre 2016 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
l'arresto dell'opera sarebbe da imputare a Cassa depositi e prestiti, che avrebbe sollevato dubbi sull'attendibilità dei flussi di traffico, da cui dipendono gli incassi e dunque il rimborso del *bond* da 1,6 miliardi, che JP Morgan dovrebbe emettere al più presto per garantire il finanziamento dell'infrastruttura;
per adeguare il piano economico finanziario (Pef) e convincere Cassa depositi e prestiti a sostenere l'opera, potrebbe essere necessario aumentare il flusso dei veicoli, che utilizzeranno la superstrada, abbassando le tariffe (si parla di una percentuale tra il 10 e il 20 per cento di taglio) far crescere l'*equity*, assicurato dal concessionario Sis, che dovrebbe passare da 500 a 550 milioni, e rimodulare, se non addirittura tagliare, gli sconti ai residenti dei 73 comuni attraversati lungo i 94,5 chilometri del tracciato;
la convenzione in atto oggi prevede un'esenzione totale, per un tratto di 21 chilometri, per gli studenti fino a 23 anni e per gli ultra sessantacinquenni dal 1° al 14° anno di esercizio, sconto che scende al 50 per cento, sempre dal 1° al 14° anno per gli altri residenti. La percentuale cala al 25 per cento dal 15° al 20 ° anno, per azzerarsi del tutto dal 21° anno in poi. È evidente che intervenire su tali agevolazioni non sarebbe molto popolare,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno intervenire, affinché venga superato l'attuale stallo di un'opera, considerata fondamentale per il Veneto e per il Paese, e vengano inserite nel nuovo progetto le opere complementari, senza le quali mancherebbero i collegamenti necessari tra la

Pedemontana e le arterie esistenti nel territorio, per arrivare al suo completamento in tempi brevi e certi ed evitare che diventi una delle tante opere incompiute nel nostro Paese.
(4-06314)

SANTANGELO, MARTON, LEZZI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA, DONNO, MANGILI, GIARRUSSO, FATTORI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
il 22 agosto 2016 si è tenuto il vertice tra il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi ed i *leader* europei Hollande e Merkel nell'isola di Ventotene. Tale incontro ha richiesto il coinvolgimento di alcune centinaia di uomini e donne delle forze di Polizia, della Marina militare, dell'Aeronautica, dell'Esercito, della Capitaneria di porto e dei Vigili del fuoco, impegnati, per settimane, a mettere a punto un minuzioso piano di sicurezza per il controllo dello spazio aereo e del territorio;
risulta agli interroganti che tale organizzazione, solo di costi di personale inviato in trasferta a Napoli e poi a Ventotene tra ore di lavoro straordinario, indennità di missione e di ordine pubblico, pasti, pernotti e quanto altro spetta a chi ha svolto il servizio fuori dall'ordinaria sede, carburanti, mezzi e sistemazioni logistiche, avrebbe comportato per i cittadini italiani una spesa complessiva di poco inferiore al mezzo milione di euro;
ai costi indicati, si aggiungerebbe quello, particolarmente importante, legato all'uso della nave Garibaldi, sulla quale si è svolto il vertice. Si apprende da notizie di stampa che l'uso della nave Garibaldi, la seconda unità navale della Marina militare, avrebbe inciso sulla finanza pubblica per una spesa giornaliera di poco superiore ai 496.000 euro. Peraltro, la nave, impegnata alla guida della missione "EunavforMed" per il controllo dell'immigrazione clandestina e la lotta agli scafisti, per essere disponibile al vertice, sembra abbia dovuto cambiare il proprio programma e fare rotta verso Napoli e poi stazionare al largo dell'isola di Ventotene, in attesa dell'arrivo a bordo dei 3 *leader* europei. Un impegno di 3 giorni, che è costato poco meno di 1,5 milioni di euro ed è comprensivo della "quota utilizzo", costi per la "manutenzione, ricambi e materiali", "personale", "indiretti (logistici e infrastrutture)", "carbolubrificanti" e "assicurazione" ("IlGiornaleNews" del 22 agosto 2016);
nel calcolo dei costi di questo vertice deve essere inoltre considerato quello legato al trasporto dei 3 *leader*, Renzi, Merkel e Hollande, a bordo della Garibaldi, effettuato con 2 elicotteri EH101 partiti dalla base della Marina militare (Maristaeli) Luni - Sarzana (La Spezia). La spesa per ogni elicottero, stando sempre a notizie di stampa, ammonterebbe a 7.000 euro per ogni ora di volo, per un totale, dunque, per il solo trasporto dei *leader* di circa 60.000 euro;
pertanto, il suddetto vertice avrebbe comportato una spesa all'incirca 2 milioni euro per le casse dello Stato, qualora fossero confermate le cifre evidenziate dalla stampa;
considerato che:
il nostro Paese fatica ad uscire da una crisi importante, che ormai dura da quasi 15 anni, in cui vi è una lentissima crescita economica, oggi peraltro in fase di arresto, come testimoniano i dati ISTAT di quest'ultimo mese;
questa crisi ha portato molte famiglie italiane alla soglia di povertà, tanto che il Movimento Cinque Stelle da anni chiede l'introduzione del reddito di cittadinanza, una misura non solo necessaria per il sostentamento delle persone, ma utile per far ripartire i consumi e dunque agevolare la ripresa economica. Tale proposta viene però respinta dal Governo Renzi che adduce, tra le motivazioni, la mancanza di risorse economiche, puntualmente però sperperate, a parere degli interroganti, in iniziative come quella descritta, la cui organizzazione poteva prevedere costi più contenuti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda confermare i costi indicati in premessa e resi noti dagli organi di stampa;
quali conseguenze siano scaturite dalla distrazione della nave Garibaldi dalla missione EUNAVFORMED, visto che il Governo la ritiene fondamentale per il contrasto al traffico di esseri umani e all'immigrazione clandestina, nonostante non si possa ancora contare sulla collaborazione del Governo libico legittimato.
(4-06315)

STUCCHI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
Alberto e Daniela Rocchi, figli del defunto imprenditore Pietro Rocchi deceduto nel 2005, hanno ereditato al suo decesso, insieme alla madre Maria Teresa Cuturri, un cospicuo patrimonio stimato in diversi milioni di euro;
per svariate vicende economiche e giudiziarie, nel merito delle quali l'interrogante non vuole entrare, che hanno coinvolto gli eredi, tale patrimonio è oggi soggetto a procedura di asta pubblica;
la signora Daniela Rocchi ha 43 anni ed è affetta dalla sindrome di Down;
il giorno 7 ottobre 2016 inizierà la procedura di vendita all'incanto di una parte della casa di famiglia dove tuttora vivono i due fratelli, Alberto e Daniela, dopo la scomparsa della madre,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda attuare per tutelare, nelle more dei pronunciamenti giudiziari, il diritto naturale della signora Daniela Rocchi affetta da sindrome di Down e vittima inconsapevole delle vicissitudini delle aziende di famiglia.
(4-06316)

FABBRI, BORIOLI, Stefano ESPOSITO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
sul settimanale "l'Espresso", pubblicato il giorno 11 settembre 2016, è apparso un articolo a firma di Fabrizio Gatti sulle condizioni in cui versa il CARA di Borgo Mezzanone (Foggia), struttura dove sono ospitati cittadini stranieri richiedenti asilo;
dalle notizie riportate e dalle immagini video presenti sul sito *internet* del periodico, emerge un quadro davvero drammatico sulle condizioni abitative e igieniche in cui sono costretti a vivere gli ospiti, nonché sulle gravi carenze organizzative e gestionali del centro;
considerato che:
dall'inchiesta emerge, inoltre, come il centro sia diventato un luogo di riferimento per varie attività criminali, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, nonché lavoro irregolare e caporalato a favore delle aziende agricole del foggiano, con l'organizzazione sistematica del prelievo, trasporto, collocamento e sfruttamento del lavoro degli stranieri richiedenti asilo;
il centro risulta occupato da un numero di ospiti di gran lunga superiore a quello previsto, molti dei quali abusivi, che facilmente riescono ad introdursi all'interno della struttura, a causa della mancanza di controlli dei diversi accessi da parte delle forze dell'ordine; infatti, allo stato, risulta presidiato solo l'ingresso principale;
la gestione risulta affidata al consorzio "Sisifo" di Palermo e quindi alla cooperativa "Senis Hospes" che percepisce un corrispettivo *pro capite* non giustificato dalle pessime condizioni di vita che offre agli ospiti del centro;
il centro risulta in sostanza governato da soggetti criminali che operano al suo interno, determinando una vera e propria zona franca di criminalità e di sfruttamento degli ospiti;
la situazione è assolutamente inaccettabile sotto il profilo umano e gravemente rischiosa per la sicurezza pubblica,
si chiede di sapere:
se i fatti riportati corrispondano al vero;
quali siano i provvedimenti adottati o che il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire con la massima urgenza all'interno del centro di Borgo Mezzanone condizioni effettive di igiene, di legalità e di sicurezza;
se ritenga che la gestione del centro da parte del consorzio Sisifo di Palermo e quindi della cooperativa Senis Hospes si sia svolto e si stia svolgendo nel rispetto degli accordi contrattuali e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di tali soggetti;
quali siano le modalità di monitoraggio della struttura da parte della Prefettura di Foggia e se risulti che in passato siano state presentate denunce sullo stato di abbandono del centro e, in caso affermativo, quali provvedimenti siano stati adottati;
quali provvedimenti intenda adottare circa il rapporto contrattuale intercorrente con i gestori del CARA.
(4-06317)

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 676a seduta pubblica del 13 settembre 2016, nel prospetto delle "Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta", alle pagine 111, 117, 124, 131 e 137, all'altezza delle righe riferite al senatore Felice Casson, inserire nelle caselle relative a tutte le votazioni effettuate nel corso della seduta un asterisco che richiami la seguente nota da pubblicare in calce alle corrispondenti pagine:

"(*) Il senatore Felice CASSON è in missione per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e non dunque assente come figura dal prospetto della votazione.".

Conseguentemente, a pagina 144, sotto al titolo "Congedi e missioni", alla prima riga del secondo capoverso, dopo le parole "i senatori:" aggiungere la seguente: "Casson, ".

1.5.2.5. Seduta n. 678 (pom.) del 14/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

678a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 679 del 15 settembre 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,37)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2271) ***Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

(Relazione orale) **(ore 16,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2271, già approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2271, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono stati approvati gli articoli da 2 a 6 e ha avuto inizio l'esame dell'articolo 6-*bis* e degli emendamenti e ordine del giorno ad esso presentati.

COCIANCICH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, nella discussione di questa mattina è emersa - come lei ben sa, perché lei stesso l'ha sollevata - la questione del limite degli emolumenti e delle retribuzioni per i dirigenti e per il personale della RAI. Credo che tale questione abbia trovato grande attenzione e molti altri colleghi sono intervenuti sul punto. Credo si sia venuta a creare una sensibilità comune, all'interno dell'Assemblea rispetto all'opportunità che il contenuto dell'emendamento volto a porre un limite alle retribuzioni dei vertici della RAI trovi spazio all'interno di questo provvedimento.

Per la verità, la questione era già stata sollevata un po' di tempo fa in Commissione di vigilanza e, su iniziativa del Partito Democratico, la Commissione di vigilanza aveva approvato all'unanimità una risoluzione che impegnava ad adottare i 240.000 euro come limite massimo per la remunerazione dei vertici della RAI. Mi risulta che, sulla base di questa iniziativa della Commissione di vigilanza, anche il consiglio di amministrazione della RAI stesse lavorando e che il Governo, a sua, ossia previsto di inserire nella legge di stabilità un limite analogo. Ciò non toglie che ritengo opportuno che tale limite sia stabilito sin da ora all'interno della legge di cui stiamo parlando.

Per questo motivo ho presentato, prima dell'inizio della seduta un emendamento, a firma appunto del relatore, che se lei me lo consente, signor Presidente, vorrei leggere, in modo tale che possa essere ascoltato da tutti i colleghi. *(Commenti del senatore Airola).*Ha ragione, senatore Airola: signor Presidente, le chiedo gentilmente di fare in modo che il testo venga distribuito ai colleghi.

PRESIDENTE. Colleghi, credo che sia determinante quello che andrà a leggere il relatore Cociancich, quindi vi prego di fare attenzione.

AIROLA *(M5S)*. Lo vorremmo anche leggere, signor Presidente.

PRESIDENTE. A breve verrà distribuito il testo, senatore Airola.

COCIANCICH, *relatore*. Mi limito soltanto a precisare che rispetto ad altri emendamenti presentati questa mattina, il mio emendamento estende il limite della retribuzione, fissato a 240.000 euro, anche agli amministratori per i quali, invece, non era previsto, quindi ha una portata, se vogliamo, ancora più ampia ed estensiva rispetto alle formulazioni proposte oggi.

Leggo ora il testo dell'emendamento 6-*bis*.500: «Art. 6-*bis*. Al comma 1, dopo il capoverso "1-*bis*" inserire il seguente: "1-*bis*.1.Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

1.*bis*.2. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-*bis*.1 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Mi auguro, Presidente, che questo emendamento possa rappresentare un punto di convergenza unitario, rispetto a tutte le sensibilità e opinioni che sono state espresse questa mattina, e che permetta, quindi, di proseguire con lo spirito che ha caratterizzato tutta la discussione del provvedimento facendo sì che, alla fine, il risultato valorizzi complessivamente i contributi di tutti. Anche per questo motivo ringrazio coloro che sono intervenuti per sollevare la questione.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, alla luce delle parole del relatore, che presenta questo nuovo emendamento, anche se sappiamo che la materia non è nuova perché ci sono altri emendamenti che la riguardano, vorremmo chiedere di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Ovviamente chiediamo un tempo congruo sia per analizzare il testo dell'emendamento, sia per poter redigere eventuali subemendamenti.

PRESIDENTE. Credo che la richiesta sia legittima e che sia necessario avere il tempo per la distribuzione del testo dell'emendamento e per la presentazione dei subemendamenti.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 17,44).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame, che si intendono illustrati.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 6-*bis*.500 e 6-*bis*.306 (testo 2), che sono identici, e 6-*bis*.500/100.

Sugli altri emendamenti il parere è contrario. In particolare, sull'emendamento 6-*bis*.500/1, in quanto le cariche di presidente e di direttore generale rientrano già nella definizione di amministratore e di dipendente, quindi sono già ricompresi nella dicitura; sull'emendamento 6-*bis*.500/2, che riguarda l'attività del collegio sindacale, in quanto la remunerazione di tale organo è stabilita da tariffe di legge; sull'emendamento 6-*bis*.500/3, in quanto ritengo che la categoria dei consulenti sia più ampia di quella dei soggetti con contratto di lavoro autonomo, quindi la previsione dell'emendamento 6-*bis*.500 copre una sfera più ampia.

Invito a ritirare l'ordine del giorno G6-*bis*.300, che mi sembra ampiamente superato.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6-*bis,* esprimo parere contrario.

GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore; tuttavia, per rispetto alle posizioni che altre volte l'Esecutivo ha espresso in quest'Aula e alla Camera, vorrei motivare le ragioni di un parere favorevole sugli emendamenti 6-*bis*.500 e 6-*bis*.306 (testo 2) in relazione a questo percorso che reintroduce un limite alle retribuzioni. Dico questo anche perché stamani, prima della pausa, ho sentito alcuni interventi, tra cui quelli del presidente Tremonti e del presidente Gasparri, che, immagino per un difetto di memoria,

hanno fatto una ricostruzione un po' selettiva di quanto accaduto. Tengo quindi a motivare con chiarezza la posizione del Governo.

Sono molto lieto che oggi concordino sulle scelte che abbiamo fatto o le diano per acquisite anche personalità di forze che queste scelte hanno contrastate o non hanno mai assunte.

Non è vero che l'emissione di *bond* o di obbligazioni RAI sia la prima operazione in questo senso che fa l'azienda: la prima operazione è stata la quotazione in Borsa di RAI Way. Al riguardo, mi piacerebbe riprendere parole che ho sentito anche in quest'Aula, con previsioni nefaste di esiti infausti e di crolli, perché in realtà la privatizzazione di RAI Way ha reso dinamico un soggetto pubblico in un mercato che fino a quel momento era lasciato unicamente all'attività di un noto soggetto privato ed è questa la prima operazione finanziaria che ha contribuito ad intervenire sul debito e a ristrutturarlo. Mi spiace che una persona che giudico competente come il presidente Tremonti non riconosca il merito di una dirigenza come quella di Luigi Gubitosi, che ha fatto un'operazione meritoria sulle finanze e sull'aspetto gestionale della RAI.

Poi ci sono le altre scelte. Noi discutiamo - e il presidente Calderoli si spingeva addirittura a ipotizzare le cifre del maggior introito - del canone, perché questo Governo ha deciso di non tollerare più l'evasione fiscale del canone e lo ha posto in bolletta. Colleghi, è passato così poco tempo che sono certo che ognuno di voi ricordi quanto si è detto e scritto, con pronostici drammatici, su questa operazione, che è di semplice pulizia ed equità. Se oggi discutiamo dell'utilizzo possibile e del rapporto tra questa risorsa e le altre è perché questo Governo ha introdotto questa misura.

Se discutiamo delle retribuzioni è perché noi - il Governo e la maggioranza - abbiamo voluto il piano per la trasparenza. Ricordo quanto detto da autorevoli esponenti, tra cui il presidente Brunetta che, inascoltato, ha chiesto questa misura anche al suo Governo. Discutiamo perché noi abbiamo voluto questa misura, immaginando che potesse portare anche a una più corretta e razionale impostazione delle retribuzioni in RAI. Infatti, la Commissione parlamentare di vigilanza RAI, che rappresenta il Parlamento e tutti i Gruppi, aveva già assunto all'unanimità un'indicazione in tal senso, in un confronto con il consiglio di amministrazione della RAI, che solo strumentalmente qualcuno diceva non avere alcun potere, mentre ha un potere reale di indirizzo. Il consiglio di amministrazione della RAI, raccogliendo le indicazioni della Commissione parlamentare di vigilanza, stava lavorando in quella direzione.

Personalmente, ho sempre ritenuto che il percorso corretto fosse quello di valorizzare il lavoro di ciascuno di noi, per il ruolo che ha, negli organismi di cui fa parte e se la Commissione parlamentare di vigilanza ha un senso, lo ha esattamente in questa direzione: nel dare indicazioni e valutare i risultati.

Penso sia negativo che diamo continuamente la sensazione di un eterno nuovo inizio, come se ogni volta, su una spinta emotiva, cancellassimo noi stessi le cose che facciamo anche all'unanimità. Pur tuttavia, pienamente consapevole del segnale che si vuol dare e anche consapevole del fatto che, come il presidente Renzi ha già fatto trapelare, su questa materia, se non vi fosse stata una risposta convincente degli organi dirigenti della RAI, il Governo era pronto a intervenire in sede di legge di stabilità, non ho alcuna difficoltà ad aderire all'emendamento del relatore, che apprezzabilmente cerca di ricostruire su questo quell'unità che si era determinata nella Commissione bicamerale di vigilanza.

Confermo il parere favorevole, ma difendo il lavoro fin qui svolto, ciascuno per la propria competenza, dal Governo, dal Parlamento, dalla maggioranza e dalle diverse gestioni della RAI (mi riferisco, in particolare, a quella della presidente Tarantola e del direttore Gubitosi), i risultati raggiunti e le scelte che hanno portato la RAI a questo punto. Tuttavia, gli emendamenti non vanno in una direzione opposta, per cui, se i Gruppi (a cominciare, evidentemente, dal Partito Democratico e dagli altri Gruppi di maggioranza) ritengono utile un ulteriore forte segnale in questa direzione, il Governo non ha alcuna difficoltà ad aderire a questo invito. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Vorrei richiamare la sua attenzione sull'intervento del rappresentante del Governo, che è andato ben oltre l'espressione del parere e, a mio giudizio, riapre, come prevede il nostro Regolamento, la possibilità per i Gruppi di intervenire su quanto il Sottosegretario ha riferito.

Qualora ella ritenesse che il Regolamento debba essere, per come ho prospettato, applicato in questa direzione, naturalmente il nostro Gruppo si riserva un intervento sulle dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Direi che l'intervento del sottosegretario Giacomelli è interpretabile come un parere molto motivato.

Passiamo all'emendamento 6-*bis*.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Senatrice De Petris, insiste per la votazione?

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, per la verità, mi risulta assolutamente incredibile che su questo emendamento sia stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma diciamo che ci siamo abituati.

Ne chiediamo la votazione.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, scusi se intervengo nuovamente sull'ordine dei lavori.

Ritengo che la novità degli emendamenti, nel testo, e dei subemendamenti richieda un passaggio, ancorché formale, attraverso il parere della 5a Commissione, anche direttamente in Aula, come si suole fare.

Se invece la Presidenza ritiene che il parere debba essere reso in Commissione, siamo pronti a esprimerlo.

PRESIDENTE. Chiederei al presidente Tonini, visto che i subemendamenti, a prima lettura, mi appaiono tutti "risparmiosi" e non onerosi, se può esprimere il parere in Aula, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, io non ho avuto modo di esaminare i subemendamenti perché non sono stati presentati in Commissione. Le chiederei pertanto dieci minuti di tempo.

PRESIDENTE. I testi degli emendamenti sono in distribuzione. Prego gli Uffici di farli pervenire al senatore Tonini.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, mi sembra strano che stiamo interpellando la 5a Commissione per risparmiare dei soldi.

PRESIDENTE. Senatore Airola, quando ho detto che i subemendamenti mi sembrano "risparmiosi" era per dare una lettura analoga a quella che lei adesso ha dato.

Formalmente, devo chiedere almeno il nullaosta al Presidente della 5a Commissione. Al riguardo, però, la penso esattamente alla sua maniera.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, volevo esprimere esattamente questa perplessità e la ringrazio di avermelo permesso.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori facendo un breve riassunto. Si è aperta, ieri e oggi, una discussione sulla necessità di introdurre un tetto ai trattamenti economici della RAI. Vi erano emendamenti presentati dal sottoscritto, dal senatore D'Ambrosio Lettieri, dal senatore Calderoli e dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ma non ve ne erano del relatore.

Il relatore ha presentato un emendamento che sostanzialmente recepisce questo orientamento; i subemendamenti lo precisano ancora meglio, e qualcuno è stato anche valutato positivamente.

Stiamo quindi per votare - mi rivolgo ai colleghi, perché il dettaglio lo segue chi si occupa del provvedimento, un tetto di spesa in ambito RAI. Secondo me è un passaggio importante. La Commissione bilancio deve prendere atto che si spenderà di meno, quindi immagino che la lettura degli emendamenti possa essere facile. Non vorrei che si perdesse l'occasione per introdurre questa misura, avendo oggi letto su un giornale che la RAI intende procedere da sola al riguardo: meglio intervenire per legge che leggerne su «Il Messaggero». La guerra, la comprendiamo da «la Repubblica», della RAI sappiamo da «Il Messaggero»: approviamo una legge noi, invece che leggere i giornali!

Sarei perché si procedesse, ma questa è l'opinione di chi ha letto e scritto gli emendamenti e i subemendamenti.

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei ricordare che adesso dobbiamo procedere a votazioni che nulla hanno a che fare con il tetto per le retribuzioni RAI. Dopodiché, avremo la votazione dei subemendamenti all'emendamento 6-*bis*.500 e quindi il voto degli emendamenti del relatore e del senatore Calderoli che introducono il tetto di spesa. In quel momento, lo spazio per fare dichiarazioni di voto e assumere le proprie posizioni ci sarà per tutti.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, sarò telegrafico e recupero le osservazioni del presidente Gasparri.

Anche al fine di agevolare il lavoro del Presidente della 5ª Commissione, voglio esprimermi in senso favorevole in merito all'accelerata valutazione degli emendamenti per quanto riguarda le competenze della Commissione bilancio. E dico ciò sapendo che non vi sarà un atteggiamento ostruzionistico da parte delle forze di opposizione - ha parlato Gasparri e ora parlo io - sul tenore e il contenuto degli emendamenti che si è inteso giustamente porre all'attenzione della Commissione bilancio, i quali - come ha detto lei, signor Presidente - sono orientati a un risparmio e a una riduzione della spesa e non al contrario.

TONINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi per l'attesa, d'altra parte è difficile dare un parere. Quando le situazioni presentano una minima complessità, sarebbe bene riunire la Commissione. Trattandosi, tuttavia, di una questione che ha una sua evidenza ed essendoci una convergenza da parte di tutta l'Assemblea, credo non sia necessario un approfondimento. A uno sguardo d'insieme, certamente l'emendamento è di risparmio e anche i subemendamenti mi sembra vadano tutti nella stessa direzione e, quindi, nulla osta.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.300, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli

emendamenti 6-*bis*.301, 6-*bis*.302, 6-*bis*.303 e 6-*bis*.304 sono improcedibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.305, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.500/1, presentato dal senatore Airola e da altri senatori.

(Segue la votazione). *(Il senatore Airola fa cenno di voler intervenire)*.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, vi è stato un equivoco sulla precedente votazione: è rimasta aperta, ma il collega Airola aveva chiesto di intervenire in dichiarazione di voto. La prego eventualmente di correggere il voto del Gruppo, che è positivo e non negativo.

PRESIDENTE. Certamente la Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-*bis*.500/2.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione sui subemendamenti a mia prima firma, specificando che sono stati presentati proprio per avere a verbale la precisazione che nel limite sono inclusi il Presidente e il direttore generale, oltre qualsiasi tipo di interpretazione o di legge *in fieri*, come quella sulla *governance* della RAI che abbiamo votato.

Inoltre, ritiro l'emendamento 6-*bis*.500/2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-*bis*.500/100.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non voglio riaprire il dibattito, ma - come giustamente rilevava prima il senatore D'Alì - il sottosegretario Giacomelli ha espresso un parere rafforzato, quasi riavviando la discussione, e io non lo voglio fare.

Sottosegretario Giacomelli, lei ha vantato giustamente la quotazione di Rai Way, che ha consentito alla RAI di controllare la maggioranza di Rai Way e di incassare i soldi. Lei ha di fronte colui che impedì la svendita di Rai Way quindici anni fa. Ero Ministro, avevo diritto a esprimere il parere e non consentii una svendita di Rai Way, conservando un patrimonio che la RAI oggi controlla, avendo la maggioranza, e ha incassato anche dei soldi. All'epoca molti della sinistra ci criticarono: se non avessimo conservato il patrimonio, non si sarebbe fatta cassa; qualcuno ricorderà la polemica che ci fu all'epoca. Mi consenta quindi, dopo qualche anno, di prendermi una soddisfazione.

Per quanto riguarda il subemendamento 6-*bis*.500/100, ringrazio il sottosegretario Giacomelli per aver espresso un parere positivo. E voglio specificare di cosa si tratta. Noi qui stiamo decidendo il limite di 240.000 euro per i dirigenti, i dipendenti e i consiglieri di amministrazione della RAI, che per la verità non lo superano, tranne il presidente. Dopodiché c'è il tema dei consulenti e dei collaboratori, che è delicato, perché il consulente può essere anche un avvocato. Poniamo il caso che la RAI faccia una causa contro Murdoch per i diritti televisivi delle Olimpiadi, che valgono cifre enormi; un avvocato che assiste la RAI avrà pertanto una tariffa adeguata. Il subemendamento dice che il tetto vale anche per i consulenti e i collaboratori, salvo i casi in cui le tariffe determinano cose diverse (come è appunto il caso di una grande causa legale, che può succedere in una grande azienda televisiva). In questo caso quel consulente - faccio il caso dell'avvocato - può avere un pagamento che le tariffe professionali fissano.

Ma noi vogliamo evitare che un consulente della «Domenica Sportiva» eluda il tetto; non vorremmo che, fatta la norma, si trovi l'inganno. Può accadere, infatti, anche il caso di un consulente che dà il suo parere in una trasmissione di sanità, di sport o di altro. Per quello vale comunque il tetto stabilito per i collaboratori e i consulenti, salvo che le tariffe della professione - questo dice il subemendamento - stabiliscano i casi che ovviamente l'evidenza dei fatti regolamenterà. Ho fatto l'esempio dell'avvocato che fa vincere alla RAI una causa internazionale costosissima nel campo dei diritti televisivi, e può accadere, perché parliamo di fatti di un certo valore.

Quindi abbiamo voluto fare una precisazione e ringrazio il sottosegretario Giacomelli e il relatore per aver espresso un parere favorevole.

Concludo dicendo che sono lieto del fatto che il relatore abbia presentato un emendamento. Prima il relatore ha rivendicato il merito al PD in Commissione di vigilanza. Noi in Commissione di vigilanza ci esprimemmo l'11 novembre 2015, all'unanimità, e ho con me il parere. È chiaro - come ho detto stamattina - che, se non ci fosse stato il voto dei numerosi colleghi del Partito Democratico, che sono la maggioranza (essendo una Commissione bicamerale, ci sono anche i colleghi della Camera), il parere non sarebbe passato. Ma la cosa nacque da un'iniziativa di tutti e fu approvata all'unanimità. Ho criticato spesso il presidente della Commissione di vigilanza Fico, ma fu egli stesso a depositare, come Presidente, quel parere. E dico questo per la verità dei fatti. Poi, se non fosse stato votato dalla maggioranza, non sarebbe passato, ed è evidente.

Senatore Cociancich, l'ho detto io questa mattina, per onestà. E anche l'emendamento del senatore Cociancich nasce dal fatto che alcuni hanno presentato degli emendamenti. Si moralizza, dobbiamo moralizzare noi stessi, ma dobbiamo anche dare alla RAI un segnale, che in ogni caso non le impedisca di agire sul mercato per le grandi *star* o altre cose. Ma è necessaria un po' di correttezza. L'emendamento prende atto di quanto abbiamo detto noi: non usare l'emissione dei *bond* per pretesto, come si fece in passato, perché chi emette i *bond* poteva superare i tetti. L'emendamento del relatore, che credo sia stato scritto dopo aver letto gli emendamenti di tutti noi, tiene conto del fatto che non si può aggirare. Anche nel caso di chi ha la concessione del servizio pubblico viene stabilito questo tetto, anche se emette dei *bond*.

La norma è molto chiara e l'ho voluto dire, perché resti agli atti. Non vorrei che domani esca la notizia che il consulente di una trasmissione o il collaboratore di un'altra prendono 300.000 euro. La volontà del legislatore è chiara nel testo dell'emendamento e dei subemendamenti e, vedo il senatore Cociancich confermarlo, con i suoi cenni di assenso.

Sulla RAI poco fa è stato bocciato un mio emendamento che stabiliva una durata quindicennale alla concessione, invece di dieci anni. Qui non c'è chi è per la RAI e chi è contro: vogliamo semplicemente difendere la RAI. Io avrei voluto una concessione ancora più lunga, ma l'emendamento è stato bocciato. Vogliamo anche un po' moralizzare i trattamenti economici e credo che abbiamo fatto un lavoro responsabile su una legge scritta dall'Aula e non dai giornali, una volta tanto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, farò ancora una volta un intervento telegrafico, perché mi sembra giusto fermare un po' le idee su quanto sta accadendo.

Ho la sensazione - e in tal senso mi piace sottolineare il termine positivo della circostanza - che ci sia una riconciliazione, per così dire, fra quello che accade in Commissione di vigilanza RAI e quello che accade in quest'Aula, nel senso che quest'Assemblea sta recuperando con dignità il senso della propria funzione.

Ho apprezzato lo sforzo del collega relatore e interverrò esaustivamente in dichiarazione di voto. Ritengo però giusto evidenziare come la volontà delle forze di opposizione sia stata riprendere un concetto che in precedenti legislature lo stesso Partito Democratico aveva individuato ed esposto. Poi, di recente, quella tenace volontà di rimettere ordine nei conti della RAI si era un po' diluita fino ad

arrivare a una dimensione omeopatica, oserei dire. Peraltro, si sono visti atteggiamenti tendenzialmente ostativi opposti anche dalle competenti autorità in Commissione vigilanza quando sono state evidenziate le attese eccessive e la mancata osservanza delle disposizioni in ordine al rispetto dei tetti che pure erano già presenti, anche se evidentemente non era sufficientemente chiaro, nelle vigenti disposizioni di legge.

Ora, l'emendamento del relatore e il subemendamento concorrono a fare chiarezza e io credo che questa convergenza, che trova anche l'Assemblea concorde nella tendenza a restituire sobrietà ai conti pubblici e a rimettere un po' in equilibrio la disparità di trattamento esistente tra i vari *civil servant* che si adoperano nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e del sistema radiotelevisivo, sia un fatto assolutamente positivo. Mi fa piacere apprezzarlo anche come segno di uno sforzo che talvolta va a buon fine.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.500/100, presentato dai senatori D'Ambrosio Lettieri e Gasparri.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.500/3, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6-*bis*.500 (testo emendato), identico all'emendamento 6-*bis*.306 (testo 2 emendato).

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto sull'emendamento del relatore perché in contemporanea stiamo per votare anche l'emendamento 6-*bis*.306 di identico contenuto. Vorrei chiarire che l'emendamento 6-*bis*.306, a firma del senatore Calderoli, era stato già presentato.

Il senatore Calderoli, insieme a tutto il Gruppo della Lega Nord, aveva già evidenziato il tema del tetto alle retribuzioni in diverse occasioni. Alla stessa Commissione di vigilanza RAI era stato sottoposto diverse volte, ma il PD, probabilmente perché occupato su altre tematiche e questioni, ha continuato a rinviarlo.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 18,14)**

(*Segue* COMAROLI). Quindi, ben venga che oggi finalmente il relatore Cociancich, che ringraziamo, abbia preso spunto dalle nostre osservazioni e dai documenti che avevamo presentato. Pertanto, il nostro sarà un voto favorevole.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'emendamento del relatore, il quale non soltanto è stato modificato da un nostro emendamento che ha avuto parere favorevole, ma addirittura origina da emendamenti presentati dal senatore Gasparri e dalla senatrice Bernini e da un emendamento presentato dal senatore Calderoli e da altri colleghi della Lega.

Noi riteniamo che quello che vale per tutti i rami della pubblica amministrazione debba valere anche per quello più visibile che è la RAI, e debba valere per tutti quanti.

Rivendichiamo la nostra matrice, frutto di una battaglia lunga, non certo iniziata con il provvedimento in esame, per uniformare e rendere trasparenti i redditi della RAI, che a lungo non lo sono stati.

Pertanto, voteremo convintamente a favore dell'emendamento in esame, frutto del nostro lavoro e della nostra pressione, e ringraziamo naturalmente il relatore per aver recepito la forte esigenza che è stata

manifestata.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, anche io devo dire che questa è una battaglia che il Movimento 5 Stelle porta avanti da tempo. Quando era ora di fare la riforma della *governance* della RAI, abbiamo avanzato una proposta, che è stata bocciata dall'attuale maggioranza. Quando l'anno scorso, in occasione dell'esame della legge di stabilità, abbiamo proposto il tetto, per superare l'*escamotage* grazie al quale i dirigenti della RAI si aumentavano lo stipendio, la nostra proposta è stata bocciata dalla maggioranza.

Oggi arriviamo in Assemblea, presentiamo gli emendamenti, facciamo una discussione e il relatore si alza per presentare un emendamento uguale, o simile. Ciò ci fa molto piacere, ma il fatto che il PD si intesti questa vittoria è quantomeno inaudito. Io avrei detto piuttosto all'Assemblea che oggi, finalmente, il frutto del lavoro che abbiamo fatto trasversalmente con i colleghi, come Verducci - mi sta guardando - e Gasparri, è stato condiviso in modo trasversale. Non mi sarei intestato esclusivamente questo risultato, anche perché il relatore del parere che vi intestate è stato proprio il presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Fico. Questa cosa è vergognosa: se avessimo votato due anni fa il tetto, avremmo risparmiato tantissimi soldi e forse ciò avrebbe fatto piacere a chi oggi, indigente, è costretto a pagare il canone in bolletta.

Al sottosegretario Giacomelli, che parla del lavoro da valorizzare, per non ricominciare tutto da capo, dico che siete voi che cominciate tutto da capo. Se da questo Governo e da quello precedente fosse stato veramente valorizzato il lavoro della Commissione parlamentare di vigilanza, avremmo firmato un testo del contratto di servizio condiviso in modo traversale. E i colleghi membri di tale Commissione lo ricordano, perché si tratta di concetti e principi su cui ci troviamo tutti d'accordo. Oggi, in questa sede, diventa invece una bandiera di Renzi.

Voglio mettere alla berlina non i colleghi e il rappresentante del Governo qui presente, ma un signore che si intesta tutto! Si intestasse le sue porcherie, perché le cose importanti nel Paese si fanno perché ci sono le opposizioni che ci provano! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Oggi avete talmente paura del giudizio dei cittadini che avete tirato fuori gli emendamenti dal cassetto e avete deciso che questa è roba del PD! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dei senatori Cardinali e Mirabelli)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola...

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, voteremo favorevolmente.

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, voteremo con convinzione l'emendamento presentato dal relatore. Non si tratta qui di fare la corsa a chi si intesta l'emendamento *(Applausi delle senatrici Bencini e Fucksia)*, ma mi sembra che abbiamo fatto questa battaglia nelle sedi opportune *(Commenti del senatore Santangelo)*, sin dal confronto nella Commissione di vigilanza, in cui era emerso il fatto che da parte dell'azienda vi fosse una lettura volta a utilizzare una serie di limiti legislativi e di codicilli: così si disse, non più tardi di un paio di mesi fa.

Credo che noi in questa occasione abbiamo svolto il ruolo che le opposizioni devono svolgere in casi come quello odierno, al fine di superare degli equivoci che altrimenti avrebbero permesso di proseguire sull'incerto terreno delle interpretazioni legislative, che hanno portato non in un lontano passato, ma anche nell'ultima occasione, a creare una giungla, per quanto riguarda i riconoscimenti e i compensi, oggi non più sostenibile dinanzi alla crisi profonda che attraversa il nostro Paese.

Svolgiamo questa funzione e, quindi, accogliamo il profilo dell'emendamento del relatore, affinché possa rappresentare, anche per il lavoro futuro, un modo di intendersi sulla sostanza delle cose e sulla bontà delle correzioni, che anche in Assemblea possono avvenire, quando ciò si rende necessario. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

VERDUCCI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo a nome del Partito Democratico sull'emendamento del relatore, senatore Cociancich, di particolare importanza.

Voglio dire a quest'Assemblea e ai colleghi che poco fa si sono scaldati che in politica contano i fatti. E questa maggioranza parlamentare sta dimostrando con i fatti la possibilità di incidere e di cambiare le cose.

L'emendamento di oggi segnerà uno spartiacque. Mi rivolgo ai colleghi Calderoli e Gasparri: è un emendamento che arriva oggi dopo che, per troppi anni, ha regnato in RAI una stratificazione di stipendi cresciuti a dismisura senza giustificazione e, molto spesso, assegnati a persone che non hanno più quelle mansioni per cui erano stati loro attribuiti. Oggi, su iniziativa parlamentare, si interviene e si vota l'emendamento in esame. Allo stesso modo - Presidente, sono fatti anche questi - l'attuale Governo ha introdotto la norma da cui scaturisce anche l'odierna discussione, l'emendamento in esame e l'iniziativa. Mi riferisco alla disposizione che, nel giugno 2014, ha voluto che per tutti coloro che lavorano nelle società partecipate vigesse il tetto dei 240.000 euro. Questi sono i fatti. Le altre sono polemiche che lasciano il tempo che trovano.

Presidente, con riferimento al merito dell'emendamento, vorrei dire che lo stesso è importante non solo per la RAI, ma per l'intero sistema delle comunicazioni del nostro Paese. La RAI è di gran lunga l'attore più importante, e le sue scelte saranno in grado di condizionare tutto il mercato delle comunicazioni e di avviare un procedimento virtuoso per cancellare anche le pagine nere che prima ho citato. Per tornare a dare all'azienda del servizio pubblico credibilità, autorevolezza, reputazione, legittimazione sociale e per recuperare fiducia, abbiamo bisogno di trasparenza. Il termine «trasparenza» oggi è un obbligo per la RAI, perché è stato introdotto da una riforma della *governance* che questa maggioranza parlamentare e il Partito Democratico hanno voluto con forza. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Voglio ricordare al collega Airola che, ancora prima del suo emendamento, c'erano sulla trasparenza gli emendamenti firmati dai senatori del Partito Democratico. Presidente, per il tema della trasparenza, è stato fatto evincere che oggi in RAI gli stipendi sopra i 200.000 euro sono circa 90.

È stato citato il lavoro della Commissione di vigilanza. In quella sede mi sono sentito di chiedere quanti siano in RAI gli stipendi inferiori ai 2.000 euro, perché bisogna dire basta anche a una RAI che è debole con i forti e forte con i deboli, come i tanti precari che la mandano avanti.

Concludo dicendo che apprezzo particolarmente l'emendamento del relatore Cociancich perché un punto politico lo sostiene: recepisce per intero il dispositivo della Commissione di vigilanza, che il Partito Democratico ha voluto con forza, ma che è stato votato da tutte le forze parlamentari. In questo c'è un tratto distintivo di un lavoro parlamentare che vuole essere unitario, di una iniziativa politica che vuole essere forte, ma al tempo stesso fortemente unitaria.

Oggi l'emendamento in esame solleciterà la RAI a un salto di qualità ulteriore, a un codice di autoregolamentazione su cui già si sta lavorando, per avere trasparenza e tracciabilità su tutto, su tutti gli stupendi (anche quelli degli artisti), su tutte le collaborazioni (anche quelle dei produttori), per rompere vincoli monopolistici che molto spesso condizionano troppo la RAI e non permettono l'accesso a tanti che, invece, vogliono lavorare con la principale azienda di produzione culturale del Paese.

Per tale motivo, questo passaggio è oggi decisivo e penso che tutti dovremmo essere fieri del lavoro che stiamo facendo. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei ringraziarla per avermi consentito di poter votare il mio emendamento oltre che quello del relatore.

Sull'ordine dei lavori ho commesso un errore quando stavo presiedendo: ho detto che l'ordine prevedeva prima l'emendamento 6-*bis*.500 (testo emendato) rispetto al 6-*bis* 306 (testo 2 emendato).

Essendo stato invece presentato prima il mio emendamento, l'ordine cronologico prevede quello a firma del senatore Calderoli e poi quello del relatore, visto che adesso ciascuno cerca di metterci il cappello.

Ne approfitto, signor Presidente, per ricordare al Governo, che ringrazio per la disponibilità dimostrata su questo e su altri emendamenti, che già in Commissione era nato il problema, e lo stesso Governo mi aveva suggerito un ordine del giorno; poi sono riuscito ad avere la garanzia della realizzazione di questo impegno e, quindi ne sono grato. Ma devo, però, correggerlo rispetto all'atto normativo di riferimento riguardante il tetto dei 240.000 euro annui, perché tale cifra nasce dal decreto-legge n. 201 del 2011, a mia prima firma. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, credo che il Movimento 5 Stelle vinca anche quando obbliga il sistema dei partiti a cambiare. E apprezzo questo dietrofront, lo apprezzo davvero molto, perché noi quel che dovevamo fare lo abbiamo fatto a suo tempo chiedendo alla Camera l'emendamento che evitava la postilla-raggiro, ossia quella che consentiva alla RAI di distribuire prebende enormi. Allora il PD votò contro, ma oggi ripara quel danno, e io ne sono contento.

Pertanto mi asterrò, perché voglio lasciare al Partito Democratico tutto il merito di passare la paletta dove il Movimento 5 Stelle ha indicato di pulire. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.500 (testo emendato), presentato dal relatore, identico all'emendamento 6-*bis*.306 (testo 2 emendato), presentato dal senatore Calderoli.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6-*bis*.307 e 6-*bis*.309.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.308, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.-*bis*.310, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6-*bis*.311, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.311, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6-*bis*.312, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6-*bis*.312, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori, fino alle parole «sono abrogati».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6-*bis*.313.

Gli emendamenti 6-*bis*.314 e 6-*bis*.315 risultano preclusi dall'approvazione degli identici emendamenti 6-*bis*.500 (testo emendato) e 6-*bis*.306 (testo 2 emendato).

Passiamo all'emendamento 6-*bis*.316, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.316, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6-*bis*.317, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6-*bis*.317, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'ordine del giorno G6-*bis*.300 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6-*bis*, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6-*bis*.0.300 è improcedibile.

L'emendamento 6-*bis*.0.301 risulta precluso dall'approvazione degli identici emendamenti 6-*bis*.500 (testo emendato) e 6-*bis*.306 (testo 2 emendato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui è stato presentato l'emendamento 7.1 (testo 2) che, stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'informazione rappresenta - lo abbiamo visto proprio nell'ultima parte della discussione che si è tenuta in quest'Assemblea - un segmento fondamentale della vita sociale ed economica di ogni comunità. Può sembrare inutile sottolinearlo, ma voglio ricordarlo ugualmente anche a me stesso perché stiamo vivendo un momento molto delicato.

Pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità sono principi cardine che hanno formato e formano

ancora oggi un dibattito che, purtroppo, nell'ambito della Commissione di vigilanza RAI si è vivacizzato oltre quel perimetro di civiltà che pure dovrebbe appartenere a Commissioni che svolgono ruoli e compiti che - per la natura stessa dei principi che in quella sede si difendono - rappresentano le fondamenta di uno Stato democratico, soprattutto con riferimento proprio al principio dell'informazione.

Quel che succede in questo periodo intorno alle vicende che interessano il servizio pubblico televisivo è emblematico di una situazione che sembra andare deteriorandosi a discapito di un'informazione plurale e corretta. Lo squilibrio, la disparità nell'ambito dei tempi e dei contenuti, per esempio, destinati al quesito referendario che forma oggetto di una modifica costituzionale di particolare rilievo per gli assetti democratici del Paese, sembra non interessare le forze di maggioranza e il Governo. Eppure si tratta proprio di incidere su quei poteri dello Stato che sono disciplinati dalla nostra Costituzione, ma che trovano un dibattito assolutamente asfittico e insufficiente a far emergere la complessità e la delicatezza dei temi in discussione. Abbiamo di conseguenza un'informazione edulcorata, non veritiera e insufficiente.

È evidente che la libertà di stampa è una delle garanzie primarie di ogni Stato di diritto, poiché essa garantisce ai cittadini e a tutti i loro organi rappresentativi l'esercizio della libertà di espressione, la salvaguardia della pluralità delle idee ed è l'asse portante del controllo del potere dello Stato. Vorrei appena ricordare che purtroppo il nostro Paese per la libertà di stampa negli ultimi due anni, secondo la classifica di «Reporters sans frontières», è sceso dal settantatreesimo al settantasettesimo posto in Europa, scivolando dopo Paesi come il Nicaragua, l'Armenia e la Moldavia.

Al di là di questa sconsolante constatazione riguardo al livello di tutela di un diritto così importante in un Paese come il nostro, tutti noi ci rendiamo conto che il settore dell'editoria attraversa una crisi che si protrae da almeno otto anni e che ha profondamente segnato anche le dinamiche del mercato. Il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare interviene quindi su uno dei temi di maggiore attualità, ma nel quale si registrano ancora numerosi punti di criticità. Per questo motivo ci saremmo dovuti trovare qui oggi a esaminare un testo in grado di dare risposte più adeguate ai numerosi interrogativi e ai punti di criticità che abbiamo cercato di evidenziare nella discussione generale e di affrontare attraverso proposte emendative che non sono state tenute in considerazione. Abbandoniamo la dimensione anacronistica del sistema dell'informazione, che a noi sembra l'approccio con cui questo disegno di legge viene affrontato.

Certo, io desidero esprimere una nota di apprezzamento nei confronti del relatore, che soprattutto su alcuni argomenti ha mostrato una particolare sensibilità, e anche allo stesso Governo che, attraverso il sottosegretario Giacomelli, ha recuperato un atteggiamento permeabile, per lo meno all'ascolto; poi per la verità ci saremmo attesi un riscontro nel concreto più incisivo, più disponibile, perché all'ascolto non ha fatto seguito l'accoglimento di almeno una parte di quegli emendamenti che probabilmente fra qualche anno, fra qualche mese addirittura, ci troveremo a dover riproporre per superare i punti rimasti irrisolti. Abbiamo cercato di intervenire con un'attività emendativa come al solito non ostruzionistica e puntuale, con tutte le difficoltà che anche il dibattito ha segnato.

A questo punto mi fa piacere evidenziare quello che avviene sul *web*, uno spazio costellato da una continua ricerca di notizie da parte di utenti che spesso si affidano a fonti non sufficientemente accreditate (fonti discutibili e non verificate) e da un mare di abusi dello stesso strumento, sia da parte degli utenti che delle stesse fonti. In questo panorama si continua a ragionare in termini riduttivi e cristallizzati e, al tempo stesso, non si recupera il senso di quella responsabilità che pure avrebbe giovato a superare qualche nodo ideologico, così come è emerso anche in alcuni interventi dei colleghi di maggioranza.

Così, il grande classico è la distinzione tra la RAI e le TV locali, tra la piccola e la grande editoria. Dovremmo riuscire a considerare questo panorama in maniera univoca, organica ed armonica. Dovremmo farlo assumendoci la responsabilità del cambiamento attraverso una strategia normativa e culturale che possa costituire una svolta veramente decisiva per il settore. Invece cosa si fa? Si continua ad utilizzare lo strumento della delega al Governo, che, ancora una volta, impedisce al

Parlamento di intervenire e modificare, migliorandolo, un testo che lascia molto a desiderare.

Ribadiamo pertanto, da una parte - ancora una volta - la nostra ferma contrarietà all'utilizzo dello strumento della delega in modo smodato ed eccedente le effettive necessità, non solo come opposizione, ma prima di tutto come componenti di un Parlamento che deve recuperare la sua funzione primaria e il suo ruolo al servizio della nostra comunità. Dall'altra parte, riteniamo che il provvedimento in esame non sembra raggiungere l'obiettivo della razionalizzazione del sistema, al fine di tutelare il principio della trasparenza e del pluralismo dell'informazione, così come il diritto a informare ed essere informati.

Sulla riforma dell'Ordine dei giornalisti - si tratta di un aspetto che mi piace evidenziare - nella parte riguardante il numero dei componenti del Consiglio, che si riduce a 60 rispetto a quello attuale di 144, e il giusto riequilibrio della rappresentanza a favore dei professionisti, siamo soddisfatti di poter dire di essere stati tra i proponenti e di aver dato, in modo motivato e puntuale, un contributo all'accordo raggiunto. Ma credo che ciò non basti. Ci sono molti buchi neri. Avremmo voluto molto di più e purtroppo non possiamo accontentarci di meno.

Torno ad apprezzare il lavoro che si è fatto soprattutto in conclusione, con l'approvazione dell'emendamento sui tetti, ma credo che questo sia assolutamente insufficiente a consentirci quello che avremmo pure voluto fare e cioè esprimere un parere favorevole al lavoro che è stato fatto. Non potendo esprimere una valutazione positiva su questo lavoro, voglio dire che attribuiamo al Governo e alle forze di maggioranza un segno di fiducia perché si recuperi di più e meglio nel dibattito dell'Assemblea quell'elemento che fonda la funzione stessa dell'Assemblea, che attraverso la discussione e il dibattito tenta di individuare il prodotto legislativo migliore.

Non diremo no, ma ci affidiamo all'astensione per esprimere il nostro pensiero di delusione e di auspicio che si possa fare di più e meglio per il futuro. Questo è il pensiero che esprimo a nome del Gruppo Conservatori e Riformisti. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

MAZZONI *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(AL-A)*. Signor Presidente, credo che il provvedimento in esame dimostri come sia utile la collaborazione tra Governo e Parlamento per migliorare un testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Per questo motivo, ringrazio il sottosegretario Giacomelli e il relatore Cociancich per la collaborazione proficua e continua che hanno assicurato.

Il settore dell'editoria attende da tempo una riforma organica, considerata indispensabile per il rilancio e la ripresa del mercato editoriale e per invertire la tendenza negativa sul fronte dell'occupazione giornalistica. In questo senso, i dati forniti dal presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) sono drammatici.

Questa riforma rappresenta un indubbio passo avanti per ridefinire le modalità del sostegno pubblico all'editoria in un'ottica di maggiore trasparenza. A questo proposito, appare centrale la previsione della delega al Governo a identificare criteri e principi direttivi che colleghino l'entità del contributo alle politiche occupazionali e all'applicazione puntuale dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nella fase di accesso ai contributi, la legge vuol accertare l'operatività e la permanenza sul mercato degli operatori del settore, con particolare riferimento alla capacità di investimento delle imprese editoriali e all'acquisizione di posizioni di mercato sostenibili nel tempo. Si tratta di obiettivi tutti condivisibili, ma che necessitano di particolare accortezza nella loro traduzione in pratica da parte del Governo in sede di adozione dei decreti legislativi, tenendo conto delle nuove dinamiche socio-economiche che incidono sul settore dell'informazione e delle concrete esigenze della tutela di diritti fondamentali di professionisti che svolgono - non dimentichiamocelo mai - una funzione essenziale per la democrazia.

Quindi, siamo di fronte a una buona riforma, anche se alcune aspettative degli editori delle testate locali resteranno deluse. L'editore è un imprenditore e, come tale, deve necessariamente operare sulla base di attendibili piani di previsione, e il contributo all'editoria è parte essenziale di questo piano. Se

così è, la concessione del contributo non può essere un evento discrezionale e incerto. Dovrebbe essere consentito all'editore di sapere sin dall'inizio qual è l'ammontare del contributo che può ottenere e, perciò, rispettare le condizioni previste dalla legge.

Un tempo era riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo. Poi, il fondo per l'editoria è stato progressivamente svuotato, e la mancanza di certezze ha messo in gravissime difficoltà le società editrici, impossibilitate perfino a stilare i propri bilanci preventivi.

La riforma su questo punto resta purtroppo vaga, prevedendo che l'erogazione dei contributi avvenga con una tempistica «efficace». Espressione palesemente ambigua, che non corrisponde all'esigenza, che l'editore imprenditore ha, di fare affidamento su tempi certi per l'erogazione del contributo pubblico.

La seconda considerazione è che il giornale cartaceo, che ha già attraversato una complessa evoluzione tecnologica,vede restringere ogni giorno le vendite e gli spazi di mercato. Anche se la sinergia con il *web* è ritenuta un valore aggiunto, forse sarebbe stato opportuno un sostegno un po' meno vincolato allo sviluppo del *web*.

Dove sia la causa di questa crisi è sotto gli occhi di tutti: la congiuntura economica negativa ha infatti abbattuto il mercato pubblicitario, riducendo gli investimenti e dirottandoli, per la gran parte, verso la televisione, con ciò infliggendo un duro colpo alla carta stampata, peraltro già indebolita da un verticale crollo delle vendite anche in conseguenza dell'avvento di Internet.

Ci sono poi alcune criticità che abbiamo segnalato in Commissione, come la previsione che il fondo di sostegno sia alimentato, tra l'altro, con una percentuale sugli utili degli operatori nel settore della pubblicità. Si tratta, a tutti gli effetti, di un incremento dell'imposizione diretta, e si introduce così una disparità di trattamento ai danni degli operatori nel settore della pubblicità che rischia di essere lesiva dello stesso principio di uguaglianza.

Il testo uscito dalla Camera prevedeva che, dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge, le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, fossero escluse dai finanziamenti pubblici. Relatore e Governo - e di ciò li ringrazio - hanno accettato di prorogare di altri due anni l'accesso ai contributi per queste imprese, e questo almeno darà loro più tempo per ristrutturarsi. Purtroppo, restano escluse dai contributi le riviste scientifiche, e questo resterà un *vulnus* per la dimensione culturale del nostro Paese.

Comunque, questa riforma era necessaria e sposa, come si dice, le dinamiche della modernità. I cambiamenti intervenuti nel sistema dell'informazione hanno reso indispensabile un intervento organico che, per prima cosa, rimettesse ordine in un corpo normativo frammentato. Vanno in questa direzione i criteri premiali che incrementano le quote di rimborso per chi investe nella trasformazione digitale.

Concludo dicendo che, più in generale, giudichiamo con favore la destinazione di risorse più consistenti per il settore dell'informazione e la parallela attualizzazione dei criteri di assegnazione dei contributi alle imprese editoriali, in direzione di una maggiore trasparenza. Anche se l'auspicio è che il Governo, attuando la delega legislativa, dia qualche certezza in più alle imprese editrici, che hanno il sacrosanto diritto di poter sapere tempestivamente su quando e su quanti contributi poter contare.

Il testo che ci apprestiamo a votare dunque è un passo in avanti per garantire il pluralismo dell'informazione. Per questa ragione, il nostro Gruppo voterà favorevolmente. *(Applausi dal Gruppo AL-A)*.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, questa del settore editoriale sarà una riforma molto profonda e articolata, che investirà non solo la disciplina dei contributi statali ma anche temi delicati come la pensione dei giornalisti, le funzioni dell' ordine professionale e quella delle edicole. Una riforma che non terminerà con l'approvazione definitiva della legge, perché molte delle nuove norme

saranno affidate a decreti attuativi emanati in seguito dal Governo.

La parte più importante della riforma è, senza dubbio, l'istituzione presso il MEF del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Una volta approvata la riforma, sarà esclusivamente il Presidente del Consiglio, con un decreto, a stabilire una volta l'anno le testate che beneficeranno del contributo statale e in quale misura. Il Fondo sarà alimentato da più risorse: quelle destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, quelle per l'emittenza radiofonica e televisiva locale e da una parte (con un tetto di 100 milioni di euro) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI per il triennio 2016-2018.

Si è deciso poi di aggiungere anche un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria, compresi quelli che operano sul *web*. Si è invece abbandonata invece l'idea di portare al Fondo il ricavato delle multe irrogate dall'AGCOM per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi. A stabilire in modo più preciso la platea dei beneficiari delle risorse saranno comunque i decreti attuativi del Governo.

Condizione necessaria per il finanziamento delle imprese editrici sarà l'esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, e la costituzione come cooperative giornalistiche, come enti senza fini di lucro, e, limitatamente a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici la maggioranza del cui capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

Nella delega, però, si prescrive che ai contributi statali non potranno più accedere gli organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali, i periodici specialistici, le imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa. Restano i finanziamenti, invece, per i quotidiani e i periodici espressione delle minoranze linguistiche, per quelli destinati a non vedenti, delle associazioni dei consumatori e per i periodici italiani editi all'estero. Il contributo erogabile, in ogni caso, non potrà superare il 50 per cento dei ricavi della testata.

La delega riduce a due anni il requisito di anzianità di costituzione dell'impresa editoriale e di edizione della testata per accedere al Fondo, oltre al rispetto del contratto collettivo di lavoro. Verranno premiate le testate edite in formato digitale dinamico e multimediale, anche in parallelo all'edizione cartacea.

Sempre attraverso una delega, il Governo procederà a razionalizzare il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. I consiglieri saranno ridotti fino ad un massimo di 60 (due terzi professionisti e un terzo pubblicisti); un'inversione rispetto alla situazione precedente. Inoltre, sarà modificato il sistema elettorale e quello pensionistico: per i prepensionamenti ci saranno infatti nuovi requisiti e criteri.

La legge annuncia una ridefinizione - nella direzione di un progressivo allineamento con la normativa generale - dei requisiti di anzianità per il ricorso ad ammortizzatori sociali e a prepensionamenti per i giornalisti. Per il ricorso al prepensionamento dei giornalisti sarà previsto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri.

Quanto all'esercizio della professione, la legge ribadisce il divieto assoluto per chi non è iscritto nell'elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti, ma parifica le tutele per le due differenti qualifiche. Viene inoltre prorogata la durata della commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico.

Con la riforma dell'editoria si procede ad una sostanziale liberalizzazione del sistema distributivo, con il divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne e con norme che garantiscono il pluralismo delle testate nei punti vendita, che avranno orari più flessibili e un'offerta di beni più diversificata. Dal 2017, inoltre, la parità di trattamento per le edicole, e cioè l'obbligo per i giornalai di mettere in vendita tutte le pubblicazioni che vengono mandate in edicola da grandi e piccoli editori, sarà attenuata: sarà valida infatti solo in occasione del primo lancio sul mercato delle testate.

Nell'ambito della delega si prevede inoltre l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari su

quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione o alle *startup* innovative.

Infine vorrei ricordare come, positivamente, si prevede la riduzione a dieci anni della concessione per l'affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. La concessione ora in vigore con la RAI è di dodici anni (come previsto dalla legge Gasparri), mentre precedentemente era di vent'anni. Lo schema di convenzione, che sarà annesso alla concessione, sarà il risultato di una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo. La convenzione con la società concessionaria sarà poi stipulata dal Ministero dello sviluppo economico.

In conclusione, si tratta di una riforma assolutamente innovativa, che dà equilibrio al sistema editoriale. Noi di Area Popolare siamo assolutamente favorevoli al provvedimento, perché l'abbiamo seguito in Commissione. Ringraziamo il relatore e tutta la Commissione per lo sforzo fatto ed annunciamo il nostro voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC) e PD)*.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALBANO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrete certamente appreso in questi giorni della situazione in cui, secondo il *reportage* del giornalista Fabrizio Gatti pubblicato su «l'Espresso» di domenica scorsa, versa il Centro di accoglienza richiedenti asilo di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia.

Dal racconto del giornalista, entrato anche lui, come molti altri migranti e come i loro sfruttatori, attraverso uno dei quattro varchi aperti nel perimetro del CARA, varchi che oltretutto risulterebbero visibili dalle telecamere di videosorveglianza installate, si apprende come, oltre al sovraffollamento della struttura stessa, in essa operino indisturbati gruppi criminali che addirittura sono arrivati a spartirsi gli spazi, le abitazioni e le strutture, organizzando una sorta di cittadella in cui i migranti, in attesa di conoscere l'esito delle loro domande di asilo e di protezione internazionale, vengono indirizzati verso il lavoro nero nelle campagne del foggiano e verso la prostituzione, con metodi coercitivi violenti.

Sappiamo che, dopo l'uscita del *reportage* e dopo l'appello di Eugenio Scalfari dalle colonne del quotidiano «la Repubblica», il ministro Alfano ha deciso di andare a fondo nella vicenda, predisponendo un'ispezione.

Io mi chiedo, gentili colleghi, come sia stato possibile che sotto gli occhi delle Forze dell'ordine che dovrebbero sorvegliare la struttura a tutela degli stessi ospiti, degli operatori delle cooperative che lavorano presso il CARA e della prefettura di Foggia, si sia andata a creare, nel giro di poco tempo, una situazione del genere, in cui si è ben lontani dal rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

Mi chiedo come sia possibile che, mentre nelle sedi istituzionali, con il coinvolgimento di sindacati e associazioni di categoria, si firmavano protocolli d'intesa contro la piaga del caporalato, imprenditori agricoli senza scrupoli attingessero a piene mani dal mercato degli schiavi, perché - scusate - non ho altro termine per definire come queste persone sarebbero state trattate dal CARA di Foggia, che ricordo è un luogo predisposto e seguito dallo Stato.

Il giornalista usa nel suo servizio il paragone frequente con le *bidonville* e le *favelas*, dove regna il degrado materiale e spirituale, ma, mentre quelli sono aggregati spontanei di persone purtroppo disperate, il Centro di accoglienza per i richiedenti asilo è un luogo creato dallo Stato per accogliere e dare assistenza sanitaria, umanitaria e materiale a chi cerca un futuro migliore sul suolo italiano ed

europeo. Questo è, a mio avviso, l'aspetto più terribile.

Oggi ho depositato un'interrogazione in merito, sottoscritta da molti colleghi, perché non è tollerabile che in Italia non siano rispettati i diritti dell'uomo, come sancito dai trattati internazionali; non è tollerabile che in un luogo dello Stato ci siano persone in situazioni di schiavitù e sfruttamento; non è tollerabile che chi ha visto sia stato silente ed abbia lasciato che gruppi criminali agissero indisturbati; non è tollerabile che chi ha omesso di vigilare su cosa stava diventando il CARA non ne debba rispondere; non è tollerabile che situazioni come quelle del CARA di Foggia buttino cattiva luce sull'intero sistema di accoglienza del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, ci sono stati in questi giorni dei casi di cronaca molto tristi, tragici, relativi in qualche modo ad attività di divulgazione attraverso mezzi informatici. Sto pensando al caso della giovane donna di Napoli che si è tolta la vita a seguito di un video che girava in rete o a quello della giovane ragazzina violentata in discoteca e ripresa dalle cosiddette amiche (il video poi è circolato in rete).

Questi episodi spingono a riflettere rispetto alla mancata approvazione a tutt'oggi della legge sul cyberbullismo e spinge a svolgere anche qualche precisazione perché il primo caso, quello della giovane donna di Napoli, non è certamente rapportabile al cyberbullismo nella sua reale essenza. Vi è un problema tragico e gravissimo ma si tratta di persone maggiorenni. Siccome alla Camera si sta discutendo di modificare il testo che il Senato aveva approvato sul cyberbullismo, cercando di mettere insieme un po' troppe cose che insieme non stanno, tengo a ricordare che per tutti gli studi il cyberbullismo è un fenomeno che riguarda l'età evolutiva, che riguarda i minori e per il quale è fondamentale la dimensione educativa. Di conseguenza è poco opportuno, perché poco efficace, mettere insieme cose che insieme non stanno.

L'auspicio è che la Camera termini quanto prima l'esame del disegno di legge, che non ne stravolga l'impostazione iniziale che questa Assemblea gli aveva dato e che si riferisce, per l'appunto, a fenomeni limitati ai minori. Purtroppo è iniziato un nuovo anno scolastico senza che questa legge abbia ancora visto la luce. Speriamo proprio che il prossimo anno scolastico possa iniziare con una legge che aiuti i giovani a conoscere prima e combattere poi un fenomeno che sta diventando - ahimè - sempre più grave e tragico. *(Applausi della senatrice Fucksia)*.

DI MAGGIO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(CoR)*. Signor Presidente, vorrei stigmatizzare una situazione che credo non debba passare sotto silenzio. Volevo sapere se la Presidenza può chiedere al Ministro degli affari esteri di venire a riferire in Aula su quali iniziative il Ministero intenda prendere relativamente alla vicenda che ieri ha praticamente violato la sovranità nazionale. Mi riferisco alle dichiarazioni rese dall'ambasciatore americano. Io non immagino che siamo ritornati al periodo del colonialismo. Io credo che la nostra sia una Repubblica con una propria autonomia e che quindi vada stigmatizzato quanto accaduto proprio per instaurare dei corretti rapporti diplomatici ed evitare che nel prossimo futuro ci possano essere uscite di questo tipo che non fanno assolutamente bene alla nostra sovranità nazionale. Credo soprattutto che un'Aula come questa non possa far passare sotto silenzio quanto è accaduto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 15 settembre 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,05)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (**2271**)

ARTICOLO 6-*BIS* NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6-*bis*.

Approvato nel testo emendato

(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)

1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-*bis*, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

1-quater. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1-quinquies. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-*ter*, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6-bis.300

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Proroga affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale). - 1*. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è

sostituito dal seguente:

"1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 31 dicembre 2026, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa"».

6-bis.301

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Improcedibile

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005. n. 177, sostituire la lettera t) con la seguente:

"*t)* 'servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale', il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo da un soggetto privato, a seguito di aggiudicazione tramite gara pubblica, mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento"».

6-bis.302

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quinquies con i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati. Fino al 1º gennaio 2017 continuano a trovare applicazione la concessione e la relativa convenzione in essere.

1-*ter*. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, *personal computer* e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori *usb pen* e decodificatori anche collegati a *internet* tramite un *modem/router* o a un *access point*, anche in modalità senza fili *(wireless)*.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi, è stabilito il compenso di cui al comma precedente, derivante determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

1-*quinquies*. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:

a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;

b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di

provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;

c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;

d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

1-*sexies*. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.

1-*septies*. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».

6-bis.303

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire i capoversi da 1-bis a 1-quinquies con i seguenti:

«1-*bis*. Entro il 16 ottobre 2016, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. I Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

1-*ter*. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

1-*quater*. A decorrere dal 1º gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938. n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

1-*quinquies*. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

6-bis.304

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,

DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Improcedibile

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

«1-*bis*. Il servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale è affidato per concessione ad una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni».

6-bis.305

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «durata decennale» con le seguenti: «durata quindicennale».

6-bis.500/1

AIROLA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA

Respinto

All'emendamento 6-bis.500, comma 1-bis.l, dopo la parola «rispettivamente», inserire le seguenti: «al Presidente, al direttore generale, nonché».

6-bis.500/2

AIROLA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA, PUGLIA

Ritirato

All'emendamento 6-bis.500, comma 1-bis.l, sostituire le parole «agli amministratori», con le seguenti: «ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché».

6-bis.500/100

D'AMBROSIO LETTIERI, GASPARRI

Approvato

All'emendamento 6-bis.500, al comma 1-bis.l, sostituire le parole da «al personale dipendente e ai consulenti» fino alla fine del comma, con le seguenti:

«al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate».

6-bis.500/3

PUGLIA, AIROLA, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Respinto

All'emendamento 6-bis.500, comma 1-bis.l, sostituire le parole «ai consulenti», con le seguenti: «ai soggetti con contratto di lavoro autonomo».

6-bis.500

Il Relatore

Approvato nel testo emendato

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:

"1-*bis*.1. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

l.*bis*.2. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-*bis*.1 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

6-bis.306

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

V. testo 2

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», inserire il seguente:

«1-*ter*.a) Al personale e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Nel caso in cui il soggetto affidatario sia una società non quotata, l'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite».

6-bis.306 (testo 2)

CALDEROLI

Id. em. 6-*bis*.500

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis» inserire il seguente:

"1-*bis*.1. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

1-*bis*.2. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 1-*bis*.1 non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

6-bis.307

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso dall'approvazione dell'em. 6-*bis*.500

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», inserire il seguente:

«1-*ter*.a) Al personale e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter.*

(Applicazione limite massimo retributivo)

Al fine di evitare che l'immissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati da parte di società non quotate possa costituire causa di esclusione dall'applicazione dei limiti retributivi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, all'articolo 23-*bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "emittenti strumenti finanziari quotati" sono sostituite con la seguente: "quotate"».

6-bis.308

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», inserire il seguente:

«1-*ter*.a) In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico radiotelevisivo, è affidato all'Agcom il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo e multimediale venga effettivamente prestato nel rispetto delle disposizioni del contratto di servizio, tenendo anche conto dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti con contratto medesimo».

6-bis.309

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO,

DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso dall'approvazione dell'em. 6-*bis*.500

Al comma 1, dopo il capoverso «1-ter», inserire il seguente:

«1-*ter*.a) All'articolo 23 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "emittenti strumenti finanziari quotati" sono sostituite con la seguente: "quotate"».

6-bis.310

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Respinto

Al comma 1, capoverso «1-quater», sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

6-bis.311

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«1-*sexies*. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di Un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.

1-*septies*. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

1-*octies*. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n.190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.

6-bis.312

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Le parole da: «Al comma» a: «abrogati».» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«1-*sexies*. A decorrere dal 1º gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radio audizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni sono aboliti.

Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle i risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale *29 dicembre 2014, n. 300.*

6-bis.313

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:

«1-*sexies*. A decorrere dal l o gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

1-*septies*. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177, sono abrogati».

Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, il ministro della Salute, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministro della Giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

6-bis.314

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Precluso dall'approvazione dell'em. 6-*bis*.500

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i commi 12 e 12-*bis* sono sostituiti dal seguente:

"12. All'amministratore delegato e ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI - Radiotelevisione italiana Spa, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-*bis*, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di limite al trattamento economico».

6-bis.315

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Precluso dall'approvazione dell'em. 6-*bis*.500

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 12-*bis* è sostituito dal seguente:

"12-*bis*. Al personale, a qualsiasi titolo, e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di limite al trattamento economico del personale della RAI-Radiotelevisione Spa».

6-bis.316

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Chiunque detenga uno o più

apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto";

b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;

c) all'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti".

1-*ter.* All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: "apparecchi atti." sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: "alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale *29 dicembre 2014, n. 300.*

6-bis.317

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* A partire dal 1º gennaio 2017, i proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, ai maggiori oneri, a decorrere dall'anno 2017 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale *29 dicembre 2014, n. 300.*

G6-bis.300

CALDEROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Ritirato

Premesso che:

l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 fissa, a partire dal 1º maggio 2014, un tetto ai compensi degli amministratori delle società non quotate controllate dal ministero dell'Economia che non può superare i 240 mila euro annui;

a giugno 2015, il Cda della Rai in scadenza aveva deliberato che a tutta l'azienda si applicasse il tetto fissato dalla legge per la pubblica amministrazione, ma dopo soli due giorni la Rai ha avviato il collocamento di un bond da 350 milioni;

con questa azione è stata di fatto annullata la delibera aziendale considerato che un'azienda che emette un bond sui mercati quotati viene trattata come le aziende a controllo pubblico le cui azioni sono negoziate in borsa, con molti azionisti privati nel capitale, alla stregua di Enel, Finmeccanica o Eni. Se l'assenza di tetto agli emolumenti ha senso per aziende che cercano top manager performanti sul mercato, non ha alcun senso per cariche che vengono assegnate politicamente;

allo stato dei fatti quindi, il nuovo direttore generale Campo Dall'Orto si vede garantiti 650.000 euro annui per tre anni (la stessa cifra che riceveva Gubitosi nel 2011) e la presidente Maggioni guadagna circa 366.000 mila euro, di cui 300.000 del precedente stipendio da direttore di Rai News24 più il gettone da consigliere di amministrazione di 66.000 euro;

l'attuale assetto della Rai, così modificato solo un anno fa mentre era aperto il dibattito su una *governance* dell'azienda meno politicizzata e con retribuzioni più eque, è stato voluto e avallato

dall'attuale maggioranza politica e, visti questi presupposti, sembra ben lontano dall'inseguire obiettivi di ridimensionamento dei costi;

il testo in esame dispone che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva contemporaneamente l'annesso schema di convenzione;

impegna il Governo:

in sede di predisposizione dello schema di convenzione di cui sopra, a prevedere l'obbligo per il soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di attenersi alle disposizioni di legge di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6-*BIS*

6-bis.0.300

CALDEROLI, CROSIO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo)

1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

6-bis.0.301

GASPARRI, BERNINI, Giovanni MAURO

Precluso dall'approvazione dell'em. 6-*bis*.500

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*ter*.

1. Ai dipendenti e ai consulenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A si applica il limite massimo retributivo di 240.000 annui di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. L'emissione da parte delle società direttamente o indirettamente controllate dalla pubblica amministrazione, di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, non esclude l'applicazione del limite retributivo richiamato nel comma 1, ad eccezione delle società a partecipazione pubblica che, in via prevalente, operano sul mercato finanziario».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*.

3. In sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b),* sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'esecuzione degli interventi già programmati a valere su di esse.

4. Le risorse di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1 nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 5, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

EMENDAMENTO

7.1 (testo 2)

CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 160, primo periodo, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"»;

b) al comma 164, la lettera *d)* è soppressa».

Conseguentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: «all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» *con le seguenti:* «alla lettera *b)* del comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2271:

sull'emendamento 6-*bis*.317, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Del Barba, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Puppato, Quagliariello, Rubbia, Stucchi e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Sacconi Maurizio, Fucksia Serenella, Berger Hans

Delega al Governo per la definizione di un Testo Unico denominato Statuto dei Lavori (2516) (presentato in data 06/9/2016);

senatori Amati Silvana, Fedeli Valeria, Finocchiaro Anna, Chiti Vannino, D'Adda Erica, Di Giorgi Rosa Maria, Fabbri Camilla, Fasiolo Laura, Ferrara Elena, Granaiola Manuela, Guerra Maria Cecilia,

Idem Josefa, Lo Giudice Sergio, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Pagliari Giorgio, Pezzopane Stefania, Puppato Laura, Sollo Pasquale, Tocci Walter, Valdinosi Mara, Valentini Daniela
Delega al Governo in materia di modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani che, per motivi di studio, si trovano in un Comune diverso da quello di residenza (2517)
(presentato in data 12/9/2016);
senatori Ferrara Elena, Amati Silvana, Angioni Ignazio, Borioli Daniele Gaetano, Capacchione Rosaria, Cardinali Valeria, Esposito Stefano, Fabbri Camilla, Fasiolo Laura, Favero Nicoletta, Fissore Elena, Gotor Miguel, Lai Bachisio Silvio, Marino Mauro Maria, Maturani Giuseppina, Micheloni Claudio, Orru' Pamela Giacoma Giovanna, Pagliari Giorgio, Pezzopane Stefania, Puppato Laura, Rossi Gianluca, Sangalli Gian Carlo, Scalia Francesco, Silvestro Annalisa, Tomaselli Salvatore, Valdinosi Mara, Zanoni Magda Angela
Riconoscimento dell'Inno di Mameli come inno nazionale (2518)
(presentato in data 12/9/2016);
senatrice Padua Venera
Disposizioni in materia di procedibilità d'ufficio nei delitti contro i minori (2519)
(presentato in data 13/9/2016);
senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Disposizioni in materia di eliminazione delle disparità di trattamento in regime di Difesa d'ufficio e di Patrocinio a spese dello Stato e di valorizzazione della difesa a favore dei non abbienti (2520)
(presentato in data 14/9/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Consiglio Nunziante
Istituzione in Bergamo di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Lombardia (2411)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)
(assegnato in data 14/09/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Consiglio Nunziante
Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati (2412)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 14/09/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Bencini Alessandra, sen. Romani Maurizio
Disposizioni per il contrasto della violenza domestica e la tutela delle vittime di reati particolarmente violenti (2464)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 14/09/2016);
5ª Commissione permanente Bilancio
sen. Saggese Angelica ed altri
Disposizioni a sostegno dei comuni per lo sblocco dei pagamenti a favore delle imprese in deroga al patto di stabilità interno (251)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 14/09/2016);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Minzolini Augusto ed altri
Nuove norme per la procedura di riscossione coattiva delle imposte, delle entrate patrimoniali dello Stato, delle regioni, dei comuni, degli enti pubblici, degli incaricati di pubblico servizio e degli istituti

di previdenza pubblici e privati (2429)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/09/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
sen. Padua Venera
Norme per favorire la formazione in materia di responsabilità genitoriale (2330)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/09/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
sen. Consiglio Nunziante
Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati (2413)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/09/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
sen. Consiglio Nunziante
Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, turistica e sociale delle Mura castellane di Cittadella (2414)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 14/09/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
sen. Lucidi Stefano ed altri
Istituzione di nuovi conservatori di musica (2455)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 14/09/2016);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
sen. Bonfrisco Anna Cinzia ed altri
Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (2452)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 14/09/2016);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
dep. Quintarelli Giuseppe Stefano ed altri
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (2484)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.2520 approvato da 9° Trasporti
(assegnato in data 14/09/2016);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
sen. Orru' Pamela Giacoma Giovanna
Disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nel settore agricolo e forestale (2442)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 14/09/2016);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
sen. Lo Moro Doris ed altri
Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di procedimento relativo agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori (2496)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 14/09/2016);
Commissioni 3° e 8° riunite
sen. Fasiolo Laura
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, approvata dall'Assemblea plenaria dell'Organizzazione marittima internazionale a Londra il 13 febbraio 2004, e delega al Governo per la sua attuazione (2408)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 14/09/2016).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 settembre 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 35 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (n. 335).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 14 ottobre 2016. Le Commissioni 5a, 11a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 4 ottobre 2016.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 28 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, la relazione sullo stato dell'organizzazione del sistema trasfusionale nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CXXII, n. 2).
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera in data 7 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, riferita all'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente (*Doc*. CLXXVI, n. 2).
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera in data 7 settembre 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18, commi 7 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione riguardante le iniziative assunte a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, riferita all'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 9a Commissione permanente (*Doc*. CCXXVII, n. 2).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 11 agosto e 1° settembre 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di FORMEZ P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 440);
dell'Autorità portuale di Genova, per gli esercizi dal 2012 al 2014. Ilpredetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 441).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 9 settembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM (2016) 467 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 20 ottobre 2016.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 13 ottobre 2016.
La Commissione europea, in data 8 settembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione (COM (2016) 491 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 20 ottobre 2016.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il 13 ottobre 2016.
La Commissione europea, in data 8 settembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (COM (2016) 557 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 20 ottobre 2016.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro il 13 ottobre 2016.

Interrogazioni

MORRA, BLUNDO, SERRA, ENDRIZZI, CRIMI, MONTEVECCHI, DONNO, PAGLINI, CAPPELLETTI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
in data 7 settembre 2016, fonti di stampa tra cui "Il Quotidiano del Sud" riportavano la notizia secondo cui il Tribunale del riesame di Crotone ha disposto il dissequestro dell'area di località Scifo, nel promontorio di capo Colonna, dove è in fase di realizzazione il "Marine park village", un villaggio turistico il cui progetto prevede la realizzazione di 79 *bungalow* su basi di cemento armato con accesso al mare, su un'area di circa 75.000 metri quadrati da torre Scifo lungo la linea di costa verso località Alfieri, proprio nelle immediate adiacenze del parco archeologico di capo Colonna, e ricadente

nell'area naturale marina protetta di capo Rizzuto;
con tale provvedimento è stata di fatto annullata l'ordinanza di sospensione dei lavori che all'inizio di luglio 2016, a seguito di un sopralluogo condotto in cantiere dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, aveva sancito il blocco delle attività. Risaliva a maggio 2016, infatti, il pronunciamento a favore della proprietà da parte del TAR della Calabria avverso l'analogo provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori emesso a gennaio 2016 dal soprintendente *ad interim* dottor Salvatore Patamia, pronunciamento poi impugnato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro;
l'intera vicenda del "Marine park village" consta, a giudizio degli interroganti, di un *iter* burocratico inficiato da anomalie gravi, a cominciare dalla pretesa di ritenere il villaggio turistico (impiantato *ex novo* e forte, da progetto, di 79 *bungalow*, una mega-struttura per servizi e una mega-piscina) come un semplice agriturismo, artifizio volto a consentire l'applicazione dell'articolo 73 del capo 2 del piano regolatore generale (PRG) del Comune di Crotone, il quale stabilisce che, come si legge su "crotone24news" del 7 dicembre 2013, "nelle zone agrituristiche individuate nella Tavola P4, è agevolato l'esercizio dell'agriturismo, quale attività collaterale ed ausiliaria a quella agricola e come forma di offerta turistica". Lo stesso PRG stabilisce tuttavia che "Qualora venga richiesta concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture ambientali comprendenti l'attività agrituristica (...) sono ammessi tre posti letto per ettaro destinato ad agriturismo";
in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-03792 presentato in Senato, il Ministro in indirizzo riportava il parere del direttore generale per l'archeologia, il quale "ha potuto constatare, su segnalazione degli stessi archeologi della Soprintendenza, la presenza nell'area di estese superfici di frammenti fittili e di materiali di crollo, che individuano la presenza, altamente diffusa, di insediamenti (fattorie), sia ellenistici che romani, per cui ha deciso di fornire alla Soprintendenza per l'Archeologia della Calabria le necessarie risorse finanziarie per avviare una campagna di indagini archeologiche finalizzate alla tutela archeologica dell'area, nelle forme e con le modalità che risulteranno più coerenti con gli eventuali rinvenimenti, dei detti siti", lasciando intendere che egli volesse porre rimedio alle anomalie descritte, assecondando le giuste aspirazioni della comunità locale a vedere tutelato in modo efficace uno dei luoghi più suggestivi e intatti, fino a poco tempo fa, dell'intera costa ionica calabrese, attraverso un provvedimento volto a imporre il vincolo archeologico dell'area. Pareva andare nella medesima direzione, a gennaio 2016, l'avvio del procedimento di riperimetrazione dell'area archeologica di capo Colonna da parte del Ministero ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, logico preludio all'apposizione del vincolo archeologico nel sito. L'attesa del provvedimento di vincolo è stata però vana, poiché negli ultimi mesi gli uffici calabresi del Ministero hanno invece virato bruscamente in direzione opposta, senza peraltro che a ciò sia seguita l'assunzione di responsabilità da parte del segretario regionale prima e poi del nuovo soprintendente delle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, dottor Mario Pagano;
tale dirigente risulta peraltro già noto alle cronache giornalistiche in quanto avrebbe avallato la costruzione di 16 gigantesche pale eoliche a ridosso del parco archeologico di Saepinum, in provincia di Campobasso, come riportato dal giornalista Gian Antonio Stella sul "Corriere della Sera" del 12 settembre 2012. Inoltre, risulterebbe, secondo quanto risulta agli interroganti, condannato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale del Molise, per l'utilizzo di fondi pubblici con fini diversi da quelli per i quali erano stati attribuiti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se reputi congruo che l'area, situata a ridosso del parco archeologico di capo Colonna, venga occupata da un villaggio turistico il cui progetto prevede la costruzione di 79 *bungalow* con base in cemento e accesso alla spiaggia;
se non ritenga doveroso porre in essere le opportune iniziative, anche ispettive, di competenza volte a vigilare, verificare ed eventualmente impedire ogni evidenza di deterioramento che possa essere determinato dal progetto al promontorio di capo Colonna e all'area marina e naturale protetta di capo

Rizzuto, valutando nei limiti delle proprie attribuzioni eventuali profili di responsabilità in capo alla Soprintendenza interessata;
se non reputi opportuno provvedere affinché si pervenga ad un'interruzione del progetto ed al ripristino della situazione *ex ante*, al fine di tutelare e di valorizzare l'integrità del promontorio e dell'adiacente area archeologica, che esprime un valore culturale unico, perché intrinsecamente connesso al territorio di riferimento e perciò meritevole di tutela e valorizzazione;
se non ritenga di intervenire, affinché l'area venga sottoposta a vincolo archeologico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.
(3-03126)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

FAVERO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto riportato dall'"Eco di Biella", il 6 settembre 2016 sarebbe avvenuto un grave fatto di cronaca nelle stazione di Santhià, in provincia di Biella;
a causa della cancellazione di un treno regionale per Milano centrale, la signora D.C. avrebbe deciso di bloccare la circolazione ferroviaria, occupando i binari della stazione. In seguito all'intervento delle forze dell'ordine, la signora sarebbe stata fatta allontanare, senza rischi per la sua incolumità e quella degli altri passeggeri presenti nella stazione;
tale eclatante gesto sarebbe stato motivato dai continui ritardi e disservizi della circolazione ferroviaria, che colpisce in particolare studenti e lavoratori pendolari, che si recano a Milano per motivi di studio e di lavoro o per prendere ulteriori coincidenze per raggiungere la loro destinazione;
solo in seguito a tale episodio, il treno Freccia Bianca ha effettuato il servizio viaggiatori presso la stazione di Santhià, ove non è prevista la fermata, permettendo ai passeggeri di raggiungere le loro località;
tale fatto di cronaca si aggiunge alla notizia dell'avvio del piano di soppressione dei Freccia Bianca della linea storica Torino-Milano, che ha portato all'eliminazione delle fermate di Novara e Vercelli. I treni soppressi verrebbero sostituiti da treni regionali veloci;
considerato che:
i frequenti ritardi dei regionali veloci per le stazioni di Novara e Santhià, dovuti anche alla presenza di numerosi passaggi a livello poco distanziati tra loro e al malfunzionamento delle cabine motrici, comportano gravi e continui disagi, che stanno creando un forte malcontento e disaffezione tra i passeggeri;
le evidenti e numerose criticità che interessano queste linee ferroviarie, in particolare l'inaffidabilità del servizio e gli irragionevoli tempi di percorrenza, rendono assolutamente improcrastinabile un intervento risolutivo, formalmente qualificate come complementari, ma di primaria importanza per la ripresa economica del territorio biellese,
si chiede di sapere:
quale sia stata l'esatta dinamica dei fatti descritti in premessa;
quale sia il piano di compensazione previsto per gli utenti della rete ferroviaria, in seguito alla soppressione delle fermate di Novara e Vercelli del treno Freccia Bianca, che rischia di provocare forti disagi tra i passeggeri, in particolare per i pendolari che quotidianamente intendono raggiungere la stazione di Milano per motivi di studio e di lavoro, profondamente preoccupati da tale decisione;
se sia stato redatto, o sia in fase di preparazione, un piano di intervento generale, che chiarisca in modo dettagliato, definitivo ed inequivocabile i lavori da eseguire sulle infrastrutture ferroviarie piemontesi, in particolare biellesi, i tempi di intervento ed il loro costo.
(3-03125)

LAI, VACCARI, CALEO, ANGIONI, CUCCA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
la società Flumini Mannu LTD, con sede a Londra, ha presentato un progetto per la realizzazione di un

impianto solare termodinamico, in un'area posta tra Decimoputzu e Villasor della potenza di 55 MWe, installato in una superficie lorda complessiva di circa 269 ettari;

il progetto è stato sottoposto all'attenzione della Regione Sardegna per la procedura di VIA. In data 15 giugno 2016 la Direzione regionale della difesa dell'ambiente ha ribadito le "notevoli criticità legate alla realizzazione dell'intervento messe in evidenza nelle precedenti comunicazioni del 23 Febbraio 2015 e del 16 Settembre 2015. Alla luce di quanto emerso (…) la Regione Sardegna ribadisce il proprio parere negativo alla realizzazione dell'intervento in oggetto";

successivamente, i proponenti hanno apportato alcune modifiche al progetto originario, che hanno portato ad inserire l'intervento nella tipologia delle installazioni relative a centrali termiche e altri impianti di combustione, con potenza termica di almeno 300 MWe. A seguito di tali modifiche la procedura di valutazione di impatto ambientale è passata di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

da notizie emerse negli ultimi giorni si apprende che il Ministero dell'ambiente avrebbe espresso parere positivo al progetto e che si sarebbe in attesa della predisposizione del provvedimento autorizzativo;

rilevato che:

il testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327) prevede l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

tra queste, sono inserite anche quelle relative alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e dunque gli impianti solari termodinamici;

l'articolo 5, comma 2 del testo unico prevede che: "le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite";

rilevato, inoltre, che:

il decreto legislativo n. 387 del 2003, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato dell'elettricità", al comma 4-*bis*, dell'articolo 12, prevede che "per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto";

il decreto legislativo non prevede un'analoga prescrizione, anche per la realizzazione degli impianti solari termodinamici, per i quali, dunque, ad oggi, non è necessario dimostrare di avere la disponibilità del suolo, su cui realizzare l'impianto prima dell'autorizzazione. Tutto ciò appare in evidente contrasto con la *ratio* della legge, che prevede la necessaria disponibilità del suolo, a causa del grosso impatto che la realizzazione di un impianto fotovoltaico ha nell'occupazione del suolo e sui diritti di proprietà. È infatti giusto ricordare che gli impianti solari termodinamici presentano le stesse specificità degli impianti fotovoltaici, in quanto occupano grandi superfici di suolo;

il progetto presentato dalla società Flumini Mannu LTD insiste in una zona, in cui sono presenti aziende agricole e zootecniche. In particolare, l'impianto solare termodinamico dovrebbe essere realizzato in terreni, di cui la società proponente non detiene la proprietà. È il caso delle aree di proprietà della famiglia Cualbu, che, in più di un'occasione, ha rigettato le offerte di vendita o affitto dei terreni in oggetto alla Flumini Mannu LTD, manifestando la chiara intenzione di proseguire l'attività agricolo-zootecnica e opponendosi al progetto di realizzazione dell'impianto;

forte contrarietà al progetto è stata espressa da amministratori comunali, associazioni ambientaliste e associazioni di categoria, che hanno manifestato piena e totale solidarietà nei confronti dei proprietari dei terreni;

considerato che:

appare agli interroganti oltremodo penalizzante per i proprietari di un'azienda agricolo-zootecnica, operante da oltre 150 anni in un'area a forte vocazione agricola, l'esproprio dei terreni di proprietà, ancorché questo avvenga per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità;
a tal proposito la normativa vigente non sembra aver definito, con chiarezza, la situazione di contrasto che si può determinare tra la realizzazione di un bene di pubblica utilità e la legittima tutela di un interesse di un privato che, nella fattispecie, presenta caratteristiche di pubblico interesse, per aspetti storici, dimensioni e per la naturale vocazione del territorio che la ospita,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano conoscenza dei fatti riportati in premessa, relativamente alla realizzazione di un impianto solare termodinamico da parte della società Flumini Mannu ltd;
se non ritengano necessario un ulteriore approfondimento sull'*iter* procedurale di realizzazione di tale impianto, per il quale è prevista l'espropriazione di un'area di proprietà di un privato nella quale opera un'azienda agricolo-zootecnica da oltre 150 anni;
se non risulti necessario predisporre ogni tipo di atto e/o intervento, volto ad impedire che possano essere sottratti all'agricoltura e all'allevamento terreni, che, per dimensioni e storia, risultano avere caratteristiche meritevoli di tutela;
se non ritengano indispensabile definire la situazione di contrasto che si può determinare tra la realizzazione di un bene di pubblica utilità, come quello in oggetto, riguardante la costruzione di un impianto solare termodinamico, e la legittima tutela di un soggetto privato che, nella fattispecie, presenta caratteristiche di pubblico interesse;
se non sia necessario intervenire sulla normativa vigente, ed in particolare sul decreto legislativo n. 387 del 2003, prevedendo che anche per gli impianti termodinamici solari sia necessario dimostrare di avere la disponibilità del suolo su cui realizzare gli impianti stessi, prima dell'autorizzazione.
(3-03127)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STEFANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il sindacato Unione generale lavoratori di Polizia, rilevando come il commissariato di pubblica sicurezza di Ventimiglia (Imperia) sia impegnato da oltre un anno nella gestione dell'emergenza migranti, ha richiamato l'attenzione su varie questioni attinenti alla gestione dei servizi relativi a tale situazione;
in particolare, il personale del commissariato di Ventimiglia, insieme a quello aggregato proveniente da altri uffici della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza in altre province d'Italia, sarebbe chiamato ogni sera della settimana a controllare ed identificare i migranti che raggiungono il comune, prima di unirli la mattina successiva a quelli respinti dalle autorità francesi, al fine di istradarli collettivamente verso Taranto a bordo di *pullman*;
i migranti sono caricati sui *pullman* per essere trasferiti, circostanza che comporta dei rischi evidenti per la salute del personale delle forze dell'ordine che deve oltre tutto scortarli a bordo degli stessi *pullman*;
inoltre, il personale del reparto mobile di Genova, già addetto a numerose mansioni di tutela dell'ordine pubblico, risulterebbe costretto ad effettuare il servizio di volante e controllo del territorio per sopperire alle esigenze legate al flusso migratorio;
le strutture a disposizione del commissariato di pubblica sicurezza di Ventimiglia, che risulterebbe di proprietà demaniale, verserebbero intanto in un grave stato di degrado sia dal punto di vista strutturale sia per la carenza della pulizia dei locali, con effetti particolarmente evidenti in relazione alle precarie condizioni dei servizi igienici. Risulta inesistente anche la climatizzazione degli uffici che si troverebbero in stato di totale incuria, evidenziabile anche dagli infissi esterni che stanno letteralmente perdendo pezzi;
i funzionari aggregati al commissariato di Ventimiglia in ragione dell'emergenza migranti, e gli autisti al loro seguito, verrebbero inoltre alloggiati in *hotel* situati ad Imperia, a circa 50 chilometri da Ventimiglia, circostanza che implica spreco di tempo e denaro, anche per via dei costi di trasporto

giornalieri da sostenere per condurli dalla zona d'impiego agli alberghi;
in situazioni analoghe si troverebbero anche molti altri presidi di Polizia operanti in prossimità delle frontiere dello Stato interessati dal fenomeno migratorio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
quali misure inoltre ritenga possibile adottare per individuare un'altra struttura per il commissariato di pubblica sicurezza di Ventimiglia o per prevedere un radicale restauro di quella attualmente in uso, ovvero e più in generale, per dotare tutti i commissariati situati a ridosso delle frontiere di strutture moderne, adeguate, climatizzate e soprattutto igienicamente all'altezza degli *standard* europei per affrontare le problematiche legate al controllo e all'accoglienza dei profughi.
(4-06318)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4a Serie speciale, Concorsi ed esami, n. 16 del 26 febbraio 2016, è stato indetto il "Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente";
veniva esplicitato all'interno del bando che le prove scritte sarebbero state corrette in modo completamente anonimo e l'associazione codice-candidato sarebbe avvenuta solo al termine di tutte le operazioni di correzione;
considerato che:
la correzione sarebbe stata, così come per prassi nei concorsi, di tipo collegiale essendo necessario inserire le credenziali di tutti i componenti della commissione per poter accedere alle stesse;
sono state fornite alcune indicazioni generali ai fini della valutazione delle prove ("pertinenza", "correttezza linguistica", "completezza" e "originalità"). Ogni commissione poteva integrare o modificare tali criteri e introdurre criteri specifici e definire le griglie di valutazione, che sarebbero state inviate all'ufficio scolastico regionale, che le doveva pubblicare sull'albo istituzionale;
ritenuto che a parere degli interroganti, le griglie di valutazione, sono state decise da alcune Commissioni a posteriori, ovvero dopo lo svolgimento della prova scritta del concorso citato e questo rappresenta uno dei tanti punti di debolezza della procedura. Risulta, altresì, che le griglie siano state notevolmente difformi a livello regionale, alcune approssimative rispetto alla richiesta della prova, stabilite in gran segreto dalle commissioni, senza coinvolgimento di una rappresentanza dei candidati,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti;
se non intenda valutare la possibilità di intervenire sugli uffici scolastici regionali e quindi sulle commissioni, che sono risultate tardive e approssimative sulla procedura descritta;
se non voglia considerare di avviare una procedura di stabilizzazione straordinaria per i docenti, che abbiano già conseguito un'abilitazione, considerando che la tabella di valutazione titoli del concorso, appena bandito, presentava gli stessi titoli già ampiamente e adeguatamente considerati e valutati dallo Stato nella formulazione delle graduatorie degli abilitati (graduatorie d'istituto di seconda fascia).
(4-06319)

PETRAGLIA, DE PETRIS - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
da organi di stampa, risulterebbe che, presso l'istituto comprensivo "Masci" di Francavilla al Mare (Chieti) e l'istituto "Di Marzio" di Pescara, due ragazzi autistici non hanno potuto iniziare l'anno scolastico, perché nelle loro istituzioni scolastiche non hanno trovato gli operatori specializzati per alunni disabili, nonostante le famiglie degli studenti si siano mosse per tempo nella richiesta di assistenza;
la madre di uno dei due studenti avrebbero denunciato l'accaduto, tra un misto di frustrazione dell'ingiustizia e il senso di impotenza che un genitore vive quando non può garantire a suo figlio i diritti fondamentali che gli permettano una vita complessa, ma dignitosa;
considerato che, a parere delle interroganti:
se le notizie riportate risultassero vere, significherebbe tradire le "buone pratiche" sperimentate in

questi anni dalla scuola italiana, sempre fondate sulla condivisione, tra docenti curriculari e di sostegno, oltre che con gli operatori specializzati per alunni disabili, dell'offerta formativa su tutta la classe e sull'idea di una profonda collaborazione di tutto il *team* degli insegnanti e non solo nei processi educativi dell'alunno diversamente abile;
le notizie pubblicate sono a parere degli interroganti indecorose e indegne, e lo sarebbe ancor di più se non si adottassero iniziative per porre fine a questo atteggiamento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti;
se non ritenga di dover effettuare un'indagine nei 2 istituti, e non solo, per verificare i regolamenti e le pratiche in uso;
se non ritenga che il mancato rispetto delle disposizioni sull'insegnamento di sostegno e l'assistenza specialistica ai disabili da parte della scuola e degli enti locali non costituisca una disparità di trattamento tra gli studenti.
(4-06320)
ALBANO, FORNARO, RICCHIUTI, CIRINNA', PEZZOPANE, CANTINI, FILIPPIN, MANASSERO, VALENTINI, DIRINDIN, MANCONI, GIACOBBE, ANGIONI, FASIOLO, BIANCO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
sul settimanale "L'Espresso" n. 37 del 12 settembre 2016 è stato pubblicato un *reportage* del giornalista Fabrizio Gatti sulle drammatiche condizioni in cui versa il CARA di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia;
dal suddetto *reportage* si apprende che in tale struttura vivono, in condizioni disumane, più di 1.000 persone (636 ospiti registrati e il resto abusivi) in attesa di una risposta alla loro domanda di asilo e protezione internazionale, alla mercé di bande criminali, che li sfruttano portandoli a lavorare illegalmente nei campi circostanti e facendoli prostituire;
in particolare, l'articolo parla di "decine di persone, ammassate come stracci su tranci di gommapiuma. Niente lenzuola, a volte solo un asciugamano fradicio di sudore sotto le coperte di lana. Nemmeno un armadietto hanno messo a disposizione: ciabatte e scarpe sono sparse sul pavimento, i vestiti di ricambio dentro sacchetti di carta. Rischio di calpestare una serpentina incandescente, collegata alla presa elettrica da due fili volanti. Qualcuno sta preparando la colazione per poi andare a lavorare nei campi. Cucinano per terra. Se scoppia un incendio, è una strage.". E poi: "La quinta notte rinchiuso qui dentro ho già visto i gangster nigeriani entrare nel Cara a prelevare le ragazzine da far prostituire. I cani randagi urinare sulle scarpe degli ospiti messe all'aria ad asciugare. E perfino i trafficanti afghani offrire viaggi nei camion per l'Inghilterra. Mi hanno anche interrogato. Un picciotto dei nigeriani, non la polizia. Agenti e soldati di guardia non si muovono dal piazzale asettico del cancello di ingresso. In una settimana, mai incontrati. Nessuno protegge i 636 ospiti dichiarati nel contratto d'appalto. Ma siamo sicuramente più di mille. Contando gli abusivi, forse millecinquecento. Perché da quattro buchi nella recinzione, chiunque può passare." Sempre nel servizio si apprende che questi 4 varchi sarebbero ripresi dalle telecamere di controllo del Cara;
"Da qualche mese però la bidonville si sta allargando. Da Napoli è arrivata la mafia nigeriana e si è presa metà pista: nelle baracche hanno aperto bar, due ristoranti, una discoteca che con la musica assorda ogni notte il riposo dei braccianti. Da Bari sono venuti alcuni afghani piuttosto integralisti e ora controllano l'altra metà: hanno allestito un negozio che vende di tutto e una misteriosa moschea." e ancora:"Centinaia di richiedenti asilo escono che è ancora buio. E ritornano che è già buio. I caporali nigeriani li aspettano su furgoni e auto sgangherate all'inizio della Pista: per il trasporto ai campi di ortaggi e pomodori, incassano cinque euro al giorno a passeggero e li trattengono dalla paga. I capibianchi, gli sgherri italiani, li prendono invece a bordo lungo la strada che porta a Foggia";
sempre secondo informazioni raccolte dal giornalista Gatti, le cooperative che hanno in appalto i servizi presso il Cara di Borgo Mezzanone, il consorzio Sisifo e la consorziata Senis Hospes, incassano circa 22 euro al giorno per ospite, per un totale di 15 milioni di euro in 3 anni di contratto;
inoltre, dal sito della Prefettura di Foggia si apprende che, a partire dal 2015, sono impiegate per i

servizi di accoglienza la fondazione Siniscalco Ceci - Emmaus - ONLUS - di Foggia, Aranea - Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. coop. soc. di Foggia, il Consorzio ARETE' - Soc. Coop. soc. ONLUS di Trapani (ex Connecting People), il Consorzio Matrix - Soc. coop. soc. - Consorzio stabile di coop. soc. di Gragnano (Napoli), la Fondazione Fasano-Potenza ONLUS, la A.S.C.S. ONLUS di Milano con un costo di poco inferiore ai 35 euro al giorno per persona assistita;

il 27 maggio 2016 viene aggiudicato dalla Prefettura a 69.833 euro più IVA alla ditta Eredi Tommasulo Nicola di Lavista Teresa e figli s.n.c., il servizio di trasporto, a mezzo autobus con conducente, di cittadini extracomunitari soggiornanti presso il CARA di Borgo Mezzanone dallo stesso centro a Foggia città e viceversa, per il periodo 12 maggio 2016 - 11 maggio 2017;

considerato che:

tra le funzioni del prefetto rientra: "l'attuazione delle direttive ministeriali ed al coordinamento delle forze di polizia, ed è anche responsabile provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica.", secondo l'art. 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal decreto legislativo n. 29 del 2004, e l'art. 13 della legge n. 121 del 1981, e che il prefetto presiede i consigli territoriali per l'immigrazione (Cti), previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 1999, organismi preposti al monitoraggio della presenza dei cittadini stranieri immigrati nel territorio, e della capacità di quest'ultimo di assorbire i flussi migratori,

il giorno 30 luglio 2016 la Prefettura di Foggia dava notizia dei risultati della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocata dal prefetto, Maria Tirone, su richiesta del Presidente della Regione, Michele Emiliano, con la partecipazione del questore, Piernicola Silvis, del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Antonio Basilicata e dei rappresentanti dei comandanti provinciali della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, del sindaco di San Severo, Francesco Miglio, del direttore generale della A.S.L., Vito Piazzolla, per un esame congiunto della situazione nell'insediamento spontaneo di immigrati, *in agro* di San Severo, denominato "ghetto di Rignano"; in particolare, dove in seguito a una lite tra migranti, si verificò il decesso di una persona. Si decise di attuare iniziative per allontanare i migranti, "nelle more della predisposizione e attuazione di progetti di sistema finalizzati alla accoglienza, integrazione e inclusione dei cittadini stranieri, in relazione ai flussi legati al ciclo delle attività agricole, da finanziare con le risorse del PON Legalità, come previsto dal Protocollo sottoscritto in data 27.05.2016 dai Ministri dell'Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Agricoltura, oltre che dai Presidenti delle Regioni interessate, tra cui la Puglia, contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura e l'uscita dai ghetti". Sempre la Prefettura dichiarava: "stati pianificati specifici, cadenzati servizi straordinari da parte delle Forze di Polizia presso il predetto insediamento, nonché in generale, il rafforzamento delle attività di vigilanza volte a prevenire e contrastare i fenomeni del caporalato, dell'impiego irregolare di manodopera in agricoltura, diffusi sul territorio con controlli *in situ*, nelle aziende e su strada. Nel primo semestre 2016 sono state controllate n. 416 aziende agricole, individuati n. 357 lavoratori irregolari ed irrogate sanzioni amministrative per complessivi 435.300,00 euro. Nell'anno 2015 sono state controllate n. 1016 aziende agricole, individuati n. 968 lavoratori irregolari ed irrogate sanzioni amministrative per complessivi 986.240,00 euro",

la firma dell'accordo provinciale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, finalizzato al monitoraggio degli immigrati presenti sul territorio della provincia di Foggia e all'avvio di un percorso di legalità porta la data del 7 settembre 2016, mentre l'accordo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura, Convenzione per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo per prevenire forme illegali di intermediazione di manodopera, viene firmato l'11 agosto 2016 sempre presso la Prefettura di Foggia, in seguito all'emanazione del protocollo nazionale contro il caporalato del 27 maggio 2016,

si chiede di sapere:

se i fatti riportati in premessa corrispondano al vero e, se ciò fosse, come sia stato possibile raggiungere un livello così alto e preoccupante di disumanità e illegalità all'interno del CARA di

Borgo Mezzanone;
se il Governo sia a conoscenza di quanto avvenga all'interno di tale struttura;
come sia stato possibile che ad oggi, nonostante il presidio da parte delle forze dell'ordine, non sia stato denunciato il contesto di illegalità diffusa in tale struttura;
se non si ritenga necessario, opportuno e doveroso procedere, con la massima urgenza, ad avviare un'ispezione per verificare il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo all'interno di tale struttura e, in caso di violazione, avviare tutti i provvedimenti necessari nei confronti di coloro che si siano resi responsabili della grave situazione che si è venuta a determinare;
se si ritenga congruo lo stanziamento economico assegnato a diversi enti e società e l'effettiva erogazione dei servizi;
quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per restituire alle persone ospiti del Cara di Borgo Mezzanone condizioni di vita accettabili, come prescritto dal diritto umanitario internazionale.
(4-06321)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
i commi 131 e 132 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplinano il termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo, in particolare il termine a partire dal quale gli stessi contratti non potranno superare 36 mesi, anche non continuativi, fissandolo al 1°settembre 2016. Inoltre, viene istituito il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
la sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato la violazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 (che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999) da parte della normativa nazionale che disciplina il settore scolastico e sottolinea l'uso spregiudicato di lavoro precario nella pubblica amministrazione;
considerato che:
alcuni dirigenti scolastici non stanno provvedendo a nominare i docenti, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul divieto di nomine di supplenti che abbiano raggiunto i 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili, anche non continuativi;
a rigore la norma non può essere retroattiva, ossia contemplando il servizio precedente al 1° settembre 2016;
alcuni tribunali italiani stanno condannando le amministrazioni statali al risarcimento economico nei confronti di quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi anni hanno portato avanti l'attività di insegnamento, rilasciando a tutti gli effetti legali titoli di studio che hanno permesso a centinaia di studenti di accedere al mondo universitario e del lavoro;
ritenuto che:
a parere degli interroganti, non tutti i dirigenti scolastici sono concordi nell'interpretazione del comma 131 citato;
le graduatorie ad esaurimento sono graduatorie per titoli ed esami dove si compete anche e soprattutto in base al servizio effettuato, chi ha più servizio risulta essere più "meritevole" di incarico, anche di ruolo, nel momento in cui l'interpretazione del sopraccitato comma introducesse la retroattività della norma, si farebbe l'esatto opposto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda chiarire esattamente il vincolo previsto dalla legge n. 107 del 2015 di non poter stipulare altri contratti a termine per chi ha superato i 36 mesi, evitando il rischio di licenziamento in tronco di 2 docenti precari su 3 che si sta mettendo in atto;
se non voglia procedere con urgenza all'assunzione a tempo indeterminato dei docenti rimasti nelle

graduatorie ad esaurimento, di cui tra l'altro la scuola necessita, viste le migliaia di cattedre vacanti e disponibili che risultano indebitamente annoverate nell'organico di fatto;
se non voglia autorizzare l'immissione in ruolo dalla seconda fascia, nella quale sono presenti i docenti che vantano, oltre ai titoli, ben più dei 36 mesi di servizio, così come suggerito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
(4-06322)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
durante l'ultimo incontro presso il Ministero dello sviluppo economico, svoltosi il 12 settembre 2016, la multinazionale Ericsson ha confermato il nuovo piano industriale che prevede, a livello nazionale, 385 esuberi su circa 4.000 dipendenti;
già durante l'incontro del 6 settembre, sempre presso il Ministero, l'atteggiamento della multinazionale svedese è stato di totale chiusura rispetto a qualunque richiesta di trattativa con il sindacato e anche alle proposte degli enti locali (Regioni e Comuni);
le città maggiormente toccate sono Genova (188 esuberi) dove, già nel recente passato, la multinazionale aveva dimezzato i propri dipendenti, e Pisa, dove, su un totale di 49 dipendenti a tempo indeterminato, sono previsti 9 esuberi e, a partire dal 1° gennaio 2017, 26 trasferimenti obbligatori, riguardanti anche alcuni assunti nel 2014 secondo le clausole occupazionali di "Arno3";
nei giorni scorsi i sindaci di Genova, Napoli e Pisa avevano prodotto un appello comune al Governo, ritenendo che la vertenza, per il suo carattere nazionale, lo doveva vedere pienamente coinvolto, affinché la procedura di licenziamento venisse ritirata e fosse avviato un confronto sulle prospettive dell'azienda in Italia;
oltre all'atteggiamento della Ericsson, il risultato negativo di questa trattativa è, come sottolineato dalle organizzazioni sindacali, attribuibile in larga parte al comportamento del Governo che in questi mesi è stato a giudizio degli interroganti totalmente assente e superficiale;
nel corso degli anni la Ericsson ha ricevuto in Italia svariate decine di milioni di euro di finanziamenti pubblici proveniente dall'Unione europea, dal Governo italiano e dalle Regioni italiane per sostenere progetti di ricerca, testare nuove tecnologie, sviluppare prototipi;
secondo le organizzazioni sindacali l'intervento su Pisa (polo in località San Cataldo) non sarebbe un semplice piano di tagli, ma l'inizio di un progetto di dismissione dell'intero sito che farà perdere nel tempo tutti i 53 posti di lavoro;
la società ha ricevuto, per la sede di San Cataldo, notevoli finanziamenti pubblici finalizzati all'investimento su Pisa quale luogo di eccellenza nella produzione scientifica e tecnologica avanzata, con il coinvolgimento di istituti pubblici di ricerca quali il CNR e la scuola superiore "Sant'Anna", come ad esempio i circa 6 milioni di euro arrivati nel 2014 dalla Regione Toscana per lo sviluppo di progetti di ricerca, come il cosiddetto Arno3;
nel 2015 è stato presentato, per il settore, un ulteriore progetto (il Fi-Pi-Li 3), ammesso con riserva ad un finanziamento pubblico di circa 7 milioni di euro, di cui circa 3,5 destinati alla Ericsson;
secondo le rappresentanze sindacali quest'ultimo finanziamento sarebbe il motivo per cui la società non smantella integralmente il sito pisano, dove manterrà, per ancora poco tempo, un gruppo di dipendenti in modo da non perdere le risorse pubbliche stanziate;
considerato che:
prima dell'apertura della procedura di mobilità sono stati richiesti, da parte della multinazionale svedese in accordo con la rappresentanza sindacale unitaria di Pisa, corsi finanziati da Fondimpresa per riqualificare 30 persone del sito Ericsson di Pisa per le tecnologie 5G e radio;
tra i progetti ideati in collaborazione con la scuola superiore Sant'Anna di Pisa e con il CNIT, che secondo le originali intenzioni di Ericsson nel prossimo futuro sarebbero stati sviluppati proprio dai lavoratori di Pisa al momento considerati esuberi o da trasferire, vi è proprio la rete di trasferimenti dati ultraveloce 5G e delle tecnologie fotoniche, nell'ambito delle reti di trasporto ottiche di prossima generazione, che risultano essere tuttora tra gli obiettivi principali della multinazionale;

tenuto conto che è notevole l'importanza strategica della multinazionale nel settore delle telecomunicazioni e forte l'impatto che avrà il piano esuberi appena confermato, che certamente potrebbe essere il prodromo di un possibile totale disimpegno a livello sia nazionale che locale rischiando di determinare *de facto* la chiusura del sito produttivo pisano di San Cataldo, con un forte impatto anche sul laboratorio di ricerca pisano attivo all'interno del CNR;
considerato che:
gli esuberi e la potenziale dismissione del polo pisano non sono giustificati da motivazioni di ordine economico, come sottolineato dalle organizzazioni dei lavoratori, visto che il centro pisano è sostanzialmente in grado di autofinanziarsi grazie alle *partnership* con il mondo accademico e istituzionale;
in data 14 settembre i lavoratori della Ericsson di tutta Italia torneranno di nuovo a manifestare contro il piano Ericsson ed i licenziamenti previsti;
visto che:
il Governo dovrebbe profondere notevole impegno nel vigilare su come vengono investiti i fondi da esso erogati, così come quelli europei e regionali;
in più occasioni i lavoratori, da tempo in stato di agitazione, e le rappresentanze sindacali hanno richiesto, invano, un intervento del Governo al fine di evitare il piano di ridimensionamento occupazionale in Italia da parte della Ericsson;
addirittura il 6 luglio 2016, mentre quasi 400 lavoratori rischiano di perdere il proprio posto di lavoro, il Governo ha festeggiato il 17° evento annuale della multinazionale, firmando, per giunta, un protocollo sull'occupazione giovanile, senza interessarsi degli effetti devastanti che il piano industriale comporterebbe per l'occupazione e per l'economia dei territori in cui la Ericsson opera,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno chiarire quali contributi di competenza del Ministero dello sviluppo economico, così come quelli regionali, siano stati erogati nel corso di questi anni e se gli investimenti collegati abbiano rispettato gli impegni siglati;
come, alla luce del fallimento della trattativa, intendano procedere per far ritirare gli esuberi nelle sedi di Pisa e Genova come nel resto del Paese;
quale sarà l'atteggiamento del Governo nei confronti della Ericsson, alla luce dell'atteggiamento tenuto dalla multinazionale in questa vicenda e se intendano continuare a distribuire risorse pubbliche (contributi e finanziamenti) a chi licenzia senza alcuna giustificazione di profilo economico.
(4-06323)
SIMEONI, VACCIANO, MUSSINI, BIGNAMI, DE PIETRO, CERVELLINI, Maurizio ROMANI, PEPE - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
come si ha modo di apprendere da diversi quotidiani, in particolar modo locali, è di alcuni giorni addietro la notizia di un infermiere colto da infarto, mentre era intento a coprire il proprio turno al servizio di prevenzione diagnosi e cura che, come previsto dalla direzione sanitaria, prestava supporto al pronto soccorso dell'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina;
l'ospedale si contraddistingue per la frequenza con cui evenienze, quali quella citata, si manifestano: invero, sarebbe il quinto episodio, negli ultimi anni, in cui il personale alle dipendenze del nosocomio viene colpito da seri attacchi cardiaci;
l'ultimo caso, del febbraio 2014, vedeva nuovamente protagonista un infermiere, raggiunto da un malore al petto, a seguito di un'aggressione avvenuta in piena notte e commessa da un paziente in attesa di essere visitato;
considerato che:
appare ormai fin troppo notorio che le condizioni del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina sono tra le più disastrate dell'intera Regione;
gli episodi di violenza registrati sono stati numerosi negli anni, tanto da sollevare il malcontento di pressoché tutte le sigle sindacali, che hanno, reiteratamente, denunciato le gravi carenze del pronto soccorso, a causa dei rischi costanti cui sono sottoposti i lavoratori. L'assenza di personale delle forze

dell'ordine, o comunque di una qualche sorveglianza, in una struttura di emergenza, che annovera un numero medio di accessi notturni, ben al di sopra dei restanti nosocomi del Basso Lazio, non agevola, ma anzi, compromette ulteriormente un quadro già prossimo al collasso;

il reiterarsi delle violenze, altresì, mina fortemente la tranquillità di tutti gli operatori della struttura, che operano in condizioni impietose, con risorse estremamente ristrette ed in assenza di spazi idonei.

A fronte della chiusura e trasferimento della centrale operativa del servizio di emergenza della provincia di Latina, a lungo rimasta in stato di abbandono, e oggetto di un altro atto di sindacato ispettivo, il Ministro in indirizzo ha tenuto a precisare nelle sue risposte, del giugno 2016, "che i locali dell'ospedale "Santa Maria Goretti" (…), ex sede operativa dell'ARES 118, che attualmente non ospitano alcuna attività, è stato comunicato che essi sono stati fatti oggetto, nel mese di dicembre 2015, di interventi atti a garantire la pulizia e la sicurezza dei luoghi e dell'area circostante. La Prefettura ha aggiunto che, per tali locali, è previsto l'utilizzo nell'ambito delle attività sanitarie ricomprese nel piano di riconversione dell'ospedale in sede di dipartimento d'emergenza e accettazione (DEA) di secondo livello";

alla chiusura dei reparti consegue il fisiologico sovraffollamento della struttura: il personale è fortemente insufficiente, affinché sia garantito il corretto funzionamento dell'ospedale, a fronte di turni di lavoro letteralmente massacranti. Un tale contesto lavorativo espone maggiormente il personale dell'ospedale al verificarsi di situazioni stressanti e pregiudizievoli per la loro salute, minando, al contempo, il corretto svolgimento dei propri doveri professionali, dacché, in assenza delle condizioni psicofisiche necessarie, non solo si arreca un danno alla propria salute, ma si compromette fortemente anche quella dei pazienti;

la stessa Asl di Latina, ha ritenuto, al fine di risolvere o quantomeno di arginare la situazione di insostenibilità del reparto di emergenza pontino, di istituire un'unità di crisi *ad hoc*. Tuttavia, oltre alla chiusura dei nosocomi minori, la politica dei tagli perpetrata dall'attuale governo regionale, ha determinato una drastica riduzione del personale, con conseguente aumento delle ore lavorate e di turni estremamente faticosi per gli operatori in servizio, che, essendo sotto pressione, iniziano a mostrare segni di cedimento, anche fisico;

si rende, pertanto, necessario a parere degli interroganti intraprendere una serie di misure atte a risolvere, in maniera definitiva, i problemi strutturali dell'ospedale, evitando il sistematico ricorso a tagli di spesa e del personale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa;

quali iniziative intenda intraprendere nei confronti delle strutture regionali interessate, al fine di migliorare il livello di sicurezza all'interno degli ospedali e delle strutture di pronto soccorso, nonché a tutela degli operatori del servizio di emergenza territoriale, garantendo al personale medico e paramedico di poter svolgere il proprio lavoro in piena sicurezza.

(4-06324)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03126, del senatore Morra ed altri, sulla realizzazione di un mega villaggio turistico a ridosso dell'area archeologica di capo Colonna (Crotone).

1.5.2.6. Seduta n. 679 (ant.) del 15/09/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

679a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 692 del 5 ottobre 2016
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2271) ***Deputati COSCIA ed altri. - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(282) ***MARINELLO ed altri. - Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica***

(453) ***CRIMI ed altri. - Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria***

(454) ***CRIMI ed altri. - Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista***

(1236) ***BUEMI ed altri. - Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali***

(Relazione orale) **(ore 9,37)**

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2271, con il seguente titolo: ***Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2271, già approvato dalla Camera dei deputati, 282, 453, 454 e 1236.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli articoli e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un intervento legislativo nel settore dell'editoria era importante, anche perché, se andiamo a vedere i dati, purtroppo constatiamo che in Europa l'investimento *pro capite* a sostegno del pluralismo dell'informazione è agli ultimi posti.

La garanzia costituzionale alla libertà di espressione del pensiero prevista dall'articolo 21 della Costituzione sancisce, inoltre, che il diritto del cittadino all'informazione deve essere garantito attraverso il massimo pluralismo esterno e interno. Abbiamo notato frequentemente, e purtroppo con grande rammarico, che questo non avviene; anzi verifichiamo spesso che il potere dell'informazione è in mano a pochi e non, invece, alla maggior parte dei cittadini: è in mano ai cosiddetti poteri forti.

Avere delle regole certe era quindi necessario. Soprattutto oggi più che mai è fondamentale avere regole certe nell'ambito dell'informazione sia per quanto riguarda la carta stampata che il settore radiotelevisivo. Infatti, consideriamo il rischio che sta correndo il nostro Paese. Qualora dovesse entrare in vigore, la scellerata riforma costituzionale, in combinato disposto con la legge elettorale, trascinerebbe il Paese verso una deriva autoritaria. Già si avverte qualche sentore su alcuni canali di informazione. Si nota magari una maggiore attenzione verso alcune idee di talune parti politiche rispetto a quella riservata ad altre, ma tutto questo non è pluralismo dell'informazione e non va a tutela

del cittadino. È qua che dobbiamo proseguire lungo una strada di regole veramente certe e soprattutto corrette. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Molte volte, anche in passato, la Lega Nord ha condotto con forza delle battaglie, una delle quali (per esempio) è stata quella di contrastare proprio i contributi che venivano erogati a giornali che non distribuivano le proprie copie (è agli atti e potete andare a verificarlo). Abbiamo insistito e, con diversi emendamenti e proposte, abbiamo cercato di togliere quei contributi ai giornali fittizi.

Un'altra battaglia fatta dalla Lega Nord è stata quella di eliminare i benefici, i contributi e le agevolazioni postali per le imprese quotate in borsa, perché non si capiva la *ratio* di dare contributi pubblici e soldi dei cittadini a tutte quelle aziende che editavano. Però, guarda caso, erano quotate in borsa e facevano utili da distribuire ai loro soci. Siamo poi riusciti a vincere questa battaglia nella scorsa legislatura. Ed è anche da questo punto di vista che, durante l'*iter* del disegno di legge in esame, abbiamo insistito per il tetto dei 240.000 euro. Faccio notare che la Lega Nord ha avanzato questa proposta non solo in questa occasione. Abbiamo sempre presentato diversi emendamenti e tutte le volte il PD ha detto di no. Anche in questa occasione, abbiamo ribadito e sancito un principio per noi fondamentale. È giusto il pluralismo dell'informazione, è giusto garantire ogni libertà di pensiero ed è giusto che i cittadini possano avere diverse modalità di analisi di uno stesso problema, in quanto saranno poi loro a decidere. Si garantisce questo principio aiutando i piccoli editori e quelle piccole imprese che fanno informazione vera utilizzando fondi pubblici. È sbagliato, invece, che tali contributi pubblici vengano utilizzati per garantire gli stipendi dei grandi *manager*. Questo è il principio che abbiamo difeso strenuamente e, grazie al relatore Cociancich e al Governo (che all'inizio era un po' titubante), si è poi capito quanto l'inserimento del tetto risultasse fondamentale.

Ci è però dispiaciuto il fatto che al senatore Calderoli che ha condotto una battaglia in Commissione (a partire dalla Commissione affari costituzionali) sul tema del tetto dei 240.000 euro ai dipendenti e agli amministratori della RAI, sia stato risposto di no, che non era il momento, che non si poteva fare, accogliendo un suo ordine del giorno. Dopo di che si è "battagliato" in Aula e finalmente il relatore Cociancich ha compreso l'importanza della questione.

Ciò che dispiace è che - perdonatemi, colleghi del PD - adesso sembra che sia stata una vittoria del PD, il che non è vero: è stato solo usato un in base al quale il relatore ha anticipato il suo emendamento, nonostante fosse presente l'identico emendamento presentato del senatore Calderoli. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Non si è voluto far approvare per primo l'emendamento del senatore Calderoli: bisognava far approvare prima quello del relatore.

Un altro aspetto che è necessario specificare è che il tetto dei 240.000 euro nella RAI entra in vigore all'atto della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Questo perché nessuno possa pensare che esso verrà introdotto nel prossimo consiglio d'amministrazione, quando qualcun altro deciderà o magari quando verranno emanati i decreti legislativi. No, il tetto entra in vigore al momento della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, perché non è nella parte della delega, ma è nella parte dispositiva.

Questa provvedimento, in conclusione, presenta alcuni aspetti positivi, ma anche tanti altri purtroppo in cui permangono delle lacune, e - mi consenta di dirlo, Sottosegretario - questo fa sì che si crei una guerra tra i poveri editori: questo va al piccolo giornale, questo alla radio, questo alla televisione. E che cosa risulta penalizzato? Risulta penalizzato, ripeto, il diritto fondamentale del cittadino ad essere informato in modo corretto e assolutamente non di parte. Questo noi chiedevamo e su questo abbiamo insistito: su una questione di equità di informazione di distribuzione dei contributi pubblici.

Per tutte queste ragioni, il nostro sarà un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, la riforma del sistema di incentivi nel settore dell'editoria da tempo ha assunto un carattere prioritario, in primo luogo con la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico e, in via generale, con il riordino dei contributi alle imprese editrici, sulla base di nuovi requisiti di calcolo e di accesso legati ad obiettivi di sana gestione

e di redditività delle imprese giornalistiche.

Gli obiettivi indicati nel provvedimento di delega al Governo, presentato nella precedente legislatura, erano l'innovazione tecnologica, il sostegno al processo di ristrutturazione delle aziende sulla base di obiettivi di efficienza e di modernizzazione, la cessazione del regime indifferenziato di contribuzione diretta, l'editoria digitale e la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici.

La non approvazione, nella XVI legislatura, della predetta delega ha riproposto i medesimi indirizzi e problemi all'esame delle Camere nell'attuale legislatura. La previsione, con la legge di stabilità del 2014, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, e le relative risorse stanziate dal 2014 al 2016, ha ulteriormente reso indispensabile un provvedimento di riforma chiamato a porre termine ad una lunga fase transitoria.

Sulla base dei nuovi parametri e criteri di erogazione il quadro di insieme appare più omogeneo e rigoroso e più attento all'efficienza di gestione delle imprese giornalistiche.

Oggi il Senato è chiamato al voto e, nel merito, a sostenere (come noi siamo convinti debba essere) misure di riforma che possono essere definite di sistema, dunque nient'affatto marginali e parziali. Nel testo approvato alla Camera era stato opportunamente inserito, come criterio per l'esercizio della delega, il mantenimento dei contributi per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche. Nel corso dell'esame al Senato, come Gruppo per le Autonomie, abbiamo sostenuto l'introduzione di altre misure a salvaguardia della tutela delle minoranze linguistiche in ordine al ruolo e agli organismi direttivi e di controllo dell'Ordine dei giornalisti. Con l'accoglimento delle nostre proposte si modifica il ruolo dell'Ordine, stabilendo che le funzioni relative alla tenuta dell'albo e quelle relative alla disciplina degli iscritti sono esercitate, oltre che a livello regionale e sovraregionale, anche a livello delle Province autonome e, dunque, si prevede la facoltà di istituire un apposito Consiglio dell'Ordine anche a Bolzano. Nel contempo è stata recepita la nostra proposta che prevede la presenza di almeno due membri delle minoranze linguistiche riconosciute (rispettivamente uno per i giornalisti e uno per i pubblicisti) nel Consiglio nazionale dell'ordine che ora si compone di 60 membri. Sono scelte profondamente motivate e che, per quel che riguarda l'Ordine dei giornalisti, rispondono non soltanto a principi deontologici e professionali, pure importanti ed essenziali, ma si inquadrano in modo conforme con gli obiettivi di tutela delle minoranze linguistiche.

Colgo l'occasione per ringraziare il relatore Cociancich e il sottosegretario Giacomelli per la sensibilità dimostrata nei confronti delle minoranze linguistiche e dichiaro il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ragionamento e la riflessione sul pluralismo li abbiamo fatti durante l'intero *iter* del provvedimento sull'informazione a livello territoriale e nazionale. Siamo tutti convinti che per una democrazia evoluta sia fondamentale basarsi sulla pluralità delle voci e non su una concentrazione prodotta dal mercato di pochi soggetti che detengono il potere dell'informazione e che possono orientare la formazione dei convincimenti e l'opinione pubblica sulla base di interessi specifici e in base alla concentrazione e al possesso dei mezzi di informazione. Detto qualcosa di cui tutti a parole siamo convinti, è evidente che non può essere solo il mercato a regolare l'esistenza di testate che hanno la caratteristica di essere autonome. Ora, proprio sulla base di questo convincimento, noi come Sinistra Italiana abbiamo salutato con favore, già nell'*iter* alla Camera, l'avvio di un provvedimento che - possiamo chiamarla una mini riforma dell'editoria - istituisse il Fondo per il pluralismo e per l'innovazione. Questo in un momento e in un contesto - è bene ricordarlo - in cui la crisi economica, da una parte, e la rapidissima e quasi caotica trasformazione dei *media* e della comunicazione, dall'altra, hanno portato nel settore dell'informazione e dell'editoria italiana una crisi profonda che rischia di determinare la fine di numerose testate giornalistiche, soprattutto di quelle che tentano - non sono moltissime - a livello locale e nazionale di fare un'informazione autonoma e indipendente per garantire ai cittadini il diritto

ad essere informati.

Tra l'altro, dal 2009 a oggi, queste testate sono ridotte a un terzo. Per questo motivo abbiamo offerto il nostro contributo fattivo alla Camera, anche con un lavoro emendativo al disegno di legge che ha prodotto risultati positivi, nonché attraverso un lavoro in Commissione qui al Senato. A tal proposito spero che quanto fatto in occasione di questo provvedimento possa servirci come lezione di stile quando, tra qualche giorno, affronteremo nodi che potranno sembrare più complessi: si possono fare dell'Assemblea e delle Commissioni luoghi importanti dove predisporre testi che recepiscono le proposte dell'opposizione, come in parte è avvenuto su questo provvedimento.

Questo risolve tutto? Non siamo così ingenui da pensare che l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione possa da solo garantire l'applicazione dell'articolo 21, che pure è stato inserito giustamente nei riferimenti all'articolo 1. Non siamo certamente così ingenui da crederlo: è un piccolo passo in avanti che potrà magari permettere a quelle testate autonome di cui parlavo prima a continuare a svolgere il proprio lavoro; è un provvedimento utile che si avvicina a quell'obiettivo.

Affronta i nodi di questi mesi dei grandi movimenti che ci sono nel mondo dell'informazione e dell'editoria? No. Non li tocca neanche lontanamente o forse in via secondaria. Si pensi al caso RCS, alla fusione tra «La Stampa» e «la Repubblica» con annessa messa in vendita de «il Centro» di Pescara e de «la Città di Salerno» per rientrare nel limite dell'*Antitrust*. Certo non li tocca ma - torno a ripetere - il lavoro che è stato fatto con questa mini riforma dell'editoria garantisce, a mio avviso, di fare un passo in avanti, soprattutto per accompagnare il mondo dei *media* in questa fase di transizione - chiamiamola così - da una situazione di crisi al tentativo di una sostenibilità anche sul mercato, per andare avanti e garantire il pluralismo dell'informazione.

Nel testo della Camera erano stati introdotti, anche con il nostro lavoro, elementi importanti. Ricordo a tal proposito anche l'emendamento che ha suscitato una serie di polemiche, il famoso contributo di solidarietà richiesto alle concessionarie di pubblicità per alimentare il Fondo stesso, anche se il testo giunto dalla Camera presentava comunque elementi di criticità. In questo senso ritengo che il lavoro svolto qui al Senato, in Commissione prima e in Aula dopo, sia stato assolutamente migliorativo nell'affrontare alcuni di quei nodi critici di cui parlavo attraverso un'opera di sistemazione del provvedimento.

Infatti esso rafforza l'attenzione sulle emittenze locali e sui problemi di diffusione delle testate d'opinione, ripristina la differenza (che era stata inopinatamente eliminata) tra locali e nazionali, modifica il rapporto tra copie vendute e distribuite, interviene sull'incremento delle anticipazioni portate dal 30 al 50 per cento. Si tratta, cioè, di una serie di disposizioni che possono sembrare secondarie, ma che invece sono importanti per molte di quelle testate autonome e indipendenti che avrebbero una serie di difficoltà e di problemi.

Il lavoro fatto ieri con l'approvazione dell'emendamento sui tetti alle retribuzioni è stato assolutamente fondamentale. Ieri il Sottosegretario ci ha spiegato - e anche la RAI oggi lo ha dichiarato - che l'azienda stava procedendo in questo senso e io credo sia stato importante, nel momento in cui è stato introdotto, dall'emendamento del Governo, l'articolo 6-*bis* recante l'avvio del processo per il rinnovo della concessione alla RAI, aver fatto tutti (quasi all'unanimità) questo passo in avanti. È un segnale assolutamente fondamentale.

Rimangono però alcuni punti critici che io non posso nascondere: penso all'esiguità del fondo. Noi abbiamo detto che salutiamo con favore l'istituzione del fondo per il pluralismo, ma rimane ancora poco chiaro quanto del canone sarà destinato a tale scopo; le risorse, a mio avviso, continuano a essere modeste, ci sono troppe deleghe. Pertanto, i punti critici non ci sfuggono assolutamente, ma noi riteniamo che questa mini riforma dell'editoria e il provvedimento per l'istituzione del Fondo per il pluralismo siano indubbiamente un passo in avanti. Per questo dichiaro il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL e del senatore Cociancich)*.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, il testo che ci avviamo a licenziare ha un'importanza straordinaria per un Paese che voglia effettivamente proporsi come ospitante di un'editoria sana e democraticamente orientata, ma esso ha troppi difetti per poter ottenere il voto favorevole da parte di un Movimento che è nato anche e soprattutto perché in Italia manca una vera libertà di informazione.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 10)**

(*Segue* MORRA). Pertanto in questo modo non solo anticipo il voto contrario del Movimento, ma ricordo a tutti che in Italia c'è un'emergenza informazione collegata appunto alla gestione del mondo editoriale che è sotto gli occhi di tutti. Questo non lo sostiene soltanto il Movimento 5 Stelle, ma è un dato evidente allorquando si studiano le classifiche internazionali, con cui purtroppo apprendiamo che il nostro Paese per libertà d'informazione è sempre più in posizioni che vorremmo abbandonare il più presto possibile. Ciò avviene perché, con un intreccio straordinariamente perverso il potere politico, ma anche quello economico, riescono a intervenire nel mondo dell'informazione giocando sullo straordinario e anche difficile a sciogliersi nodo di ambiguità per cui non si riesce a definire con nettezza cosa sia servizio pubblico o prodotto privato. Alla fine si sostanzia e si giustifica un intervento di sostegno che purtroppo, soprattutto allorquando viene garantita discrezionalità nell'intervento (magari anche allo stesso Esecutivo), finisce con l'alterare situazioni che dovrebbero essere i fruitori, cioè i cittadini, a determinare.

Che cosa significa questo? Significa che, quando con il secondo V-Day abbiamo lanciato provocatoriamente delle iniziative referendarie, abbiamo segnalato alla società politica italiana che c'era un'emergenza su cui si doveva intervenire e non si poteva procrastinare. Pur tuttavia, a distanza di anni, non possiamo che registrare una permanenza di nodi irrisolti assolutamente inaccettabile.

L'Italia è l'unico Paese al mondo in cui i giornali muoiono, ma poi resuscitano grazie ad un ritorno, sul cosiddetto mercato, di finanziamenti, per cui editori privati - o forse pubblici - riescono a scaricare come al solito sul contribuente un costo che è assolutamente inaccettabile quando si sostiene che il prodotto che viene finanziato eroghi un servizio. Se però è servizio, è servizio pubblico e deve garantire tutti e non può essere servizio di parte, perché altrimenti confondiamo il particolare con l'universale e questo è quanto abbiamo fatto in Italia.

Il 25 aprile del 2008 - e non casualmente nel giorno in cui ricorre l'anniversario della Liberazione - sono state raccolte centinaia di migliaia di firme affinché venissero proposti tre *referendum* abrogativi. Si voleva che i cittadini potessero intervenire sul finanziamento pubblico all'editoria, sulla soppressione dell'ordine dei giornalisti e sulla soppressione della legge Gasparri e qui entriamo un pochino nel tema.

Se i giornali e le realtà editoriali - *online* e cartacei, naturalmente - sono capaci di conquistare credibilità presso il pubblico di cittadini liberi e consapevoli, perché informati correttamente, dovrebbero avere la capacità di autosostenersi esattamente come avviene in pressoché la quasi totalità del mondo.

Vedo con piacere che scuote la testa, signor Sottosegretario, ma io ho le scatole piene di dover ricordare agli italiani, nei miei interventi, quanto ci siano costati giornali che non ci sono più o che ci sono tuttora, attraverso operazioni che sono state volute dalla sola partitocrazia. Credo che lo stesso Antonio Gramsci, che ha fondato «l'Unità», qualche magone lo soffrirebbe tuttora nel pensare come sia stato editorialmente ed imprenditorialmente gestito un giornale che doveva essere veicolo di verità e non strumento di propaganda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Perché bisogna dire questo? Perché quando lo Stato è veramente garanzia dei diritti dei cittadini deve fissare le norme generali e far rispettare le regole affinché il mercato non cannibalizzi il cittadino, diventando giungla.

Pochi hanno ricordato in quest'Aula che noi abbiamo un mercato della raccolta pubblicitaria drogato a causa di una legislazione che ha favorito il cristallizzarsi di un duopolio, in cui un privato di fatto detta legge e riesce ad assorbire risorse che in altri Paesi europei sono garantite all'editoria cartacea e quindi a giornali che, fra abbonamenti, vendite giornaliere e anche di spazi pubblicitari, riescono ad essere

indipendenti. Non c'è infatti cosa più bella dell'indipendenza per cui si decide che, per esempio, si debba procedere in una certa direzione a livello editoriale e, costi quel che costi, a meno che non ci si renda conto che sia un errore, si va avanti, senza dover scoprire che magari chi ha comprato un pacchetto pubblicitario consistente ti può mandare via SMS qualcosa che non so come definire: un piccolo invito? Un monito? Un'esortazione? O forse un "pizzino"?

In un'audizione alla Camera, Marco Travaglio ha ricordato un episodio su cui tutti noi italiani dovremmo ragionare, un episodio relativo ad una vicenda che coinvolge Enel, che è stata privatizzata, ma resta un gigante cui tutti quanti noi italiani siamo in qualche modo legati. Benissimo: la produzione di strumenti finanziari che vengono immessi sul mercato è stata oggetto di analisi e di giudizio da parte di un giornalista de «Il Fatto Quotidiano», Giorgio Meletti. Non l'avesse mai fatto, perché Enel si è sentita toccata nel vivo: non ti puoi permettere, tu Giorgio Meletti e tu «Il Fatto Quotidiano», di poter pensare qualcosa. Devi piuttosto tacere, perché la cultura dell'omertà è quella che vuole il potere quando democratico non è.

E allora, colleghi, noi qui abbiamo un mercato dell'informazione cosiddetto che, piuttosto che normato, viene sussidiato concedendo al Governo, anche in questo provvedimento, attraverso il fondo (il «fondo», perché voi con le definizioni siete particolarmente bravi, considerato un pochino che abilità avete avuto nel costruire il quesito referendario); con il fondo per il pluralismo e l'innovazione nell'editoria voi, attingendo alla RAI (che dovrebbe essere servizio pubblico ed uso volutamente il condizionale), andate a finanziare chi decidete voi, purché evidentemente scriva quanto volete voi. E questo è assolutamente inaccettabile! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Altro sarebbe stato demandare ad un'*authority*, ad un soggetto terzo, la responsabilità di effettuare queste scelte.

Per non parlare della questione dell'Ordine, perché l'Ordine è importante - purtroppo il tempo sta scadendo, ma questo me lo dovete far dire - non soltanto per controllare l'accesso alla professione, ma soprattutto per garantire la libertà a chi l'esercita. Due giorni fa a Cosenza un editore è stato condannato, seppure a soli quattro mesi, per violenza privata causa il suicidio di un giornalista che è stato soggetto a vessazioni di ogni genere e poi, alla fine, ha deciso di togliersi la vita. Perché questo accade, attualmente, a causa del precariato che si ripercuote su tutti questi giovani ragazzi, che sono innamorati di una certa professione e che molto spesso vengono lasciati da soli di fronte a giganti che possono fare di tutto e di più.

Siamo sempre in quella Calabria in cui (poiché si voleva pubblicare la notizia di un probabile avviso di garanzia al figlio di un collega che è Sottosegretario di Stato) un giornale non è andato in edicola, perché casualmente quella notte le tipografie si sono bloccate. E questo è il modo con cui voi garantite la libertà di informazione! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Morra.

MORRA *(M5S)*. Poi non ci si deve stupire se, combattendo contro la conoscenza e contro l'informazione, noi in Italia continuiamo ad avere tassi crescenti di disinnamoramento nei confronti della gestione della cosa pubblica, perché - scusatemi, e voi questo lo sapete - cosa c'è di più bello che servire la propria comunità? Purché si attinga all'informazione, purché si sia corretti nella gestione dell'informazione. Ma se voi, memori delle lezioni che ci hanno lasciato i sistemi totalitari, appaltate e controllate televisioni, giornali*, blog online* e così via, alla fine riuscite anche a rendere il popolo italiano un popolo che vuole male a se stesso, in quanto non partecipare significa votarsi contro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il Gruppo di Forza Italia si asterrà su questo provvedimento perché, partendo dalle perplessità iniziali che aveva, ha potuto in qualche modo contribuire in alcuni punti, che richiamerò rapidamente, alla riformulazione del testo: questo ci porta ad una valutazione di tipo intermedio.

Tra le varie questioni, però, è emerso quello che non è il punto centrale del provvedimento ma del dibattito, vale a dire la questione della RAI, degli stipendi e dei trattamenti economici, che è stata inserita in questo provvedimento che, ricordo, è rivolto sostanzialmente al sostegno dell'editoria. Voglio dunque dedicare parte di questo intervento ad un chiarimento.

Partiamo da quanto previsto adesso nel provvedimento con gli emendamenti presentati dal relatore. Come abbiamo detto ieri (ma lo ricordo affinché resti agli atti), vi erano emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia, da me e dalla senatrice Bernini d'intesa col Capogruppo, senatore Paolo Romani, emendamenti del senatore Calderoli, che ieri li ha rinnovati fino all'ultimo momento possibile, e del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Quando il relatore ha preso atto che nell'Assemblea l'orientamento era largamente favorevole ad approvare emendamenti, ha presentato un emendamento egli stesso ed ha accolto dei subemendamenti che abbiamo presentato. Diciamo che si è svolto un lavoro parlamentare: si è discusso, ci si è confrontati e si è individuata una sintesi.

Intanto, il provvedimento dovrà essere esaminato alla Camera e, quindi, i tetti di spesa non entreranno in vigore: questo è ovvio, perché c'è ancora il bicameralismo. Qualcuno si chiede poi se i tetti varranno retroattivamente. Varranno *ex tunc* o *ex nunc*? È altrettanto ovvio che i tetti di spesa sono da applicare con immediatezza, lo dico fin d'ora e non c'è bisogno di interpretazioni, perché è nella logica delle cose. Non vorrei qui immaginare che il direttore generale della RAI, che già ha dato informazioni non precise sul suo trattamento economico alla Commissione vigilanza RAI, affermasse che avendo lui sottoscritto il contratto in precedenza non si adeguerà. Nemmeno metto in dubbio la questione, né sotto il profilo politico, né giuridico. Lo dico perché leggo oggi su «la Repubblica» - non so se sia vero o no - che il direttore generale della RAI si sarebbe irritato perché, mentre la RAI stava autoregolamentando (come ho ricordato ieri, «Il Messaggero» proprio ieri mattina aveva annunciato tale autoregolamentazione), il Parlamento è intervenuto. Noi stiamo discutendo da molto tempo di questa materia, non siamo intervenuti perché Campo Dall'Orto stava autoregolamentando, quindi non si comprende la sua irritazione.

Leggo su «la Repubblica»: «Come avevo già detto in Vigilanza - spiega Campo Dall'Orto - siamo sempre stati disponibili ad accettare la regolamentazione». E ci mancherebbe! «(…) quando abbiamo presentato il piano trasparenza avevamo già cominciato ad affrontare i casi anomali» e così via. Pare che sia irritato. Ebbene, si calmi. Capisco che sia irritato, perché passare da 650.000 a 240.000 euro di retribuzione, oggettivamente, non è bello, ma imparerà che si vive anche con 240.000 euro. Poi già immagino che ci saranno la diaria e il rimborso di pranzi e cappuccini, ma lì saremo implacabili: si è fatta la lotta agli scontrini dei consiglieri regionali, faremo la lotta agli scontrini della RAI. E poi, anche di questo temo che parleremo, qui, tra qualche tempo, perché ci sarebbe molto da dire su come la giustizia su queste questioni abbia funzionato in maniera anomala in taluni casi. Non ho dubbi quindi che questi tetti varranno nell'immediatezza.

In dichiarazione di voto voglio ricordare che il direttore generale ha fatto l'errore di dirci, in Commissione vigilanza RAI, una bugia, affermando di aver ricevuto un "pagamento" simile a quello dell'ultimo direttore generale: non è vero, perché l'ultimo direttore generale si era ridotto lo stipendio, adeguandolo al tetto di 240.000 euro, dopo aver fruito di un trattamento più elevato perché aveva emesso dei *bond* e noi abbiamo chiarito, con un emendamento, che anche l'attività finanziaria non può, nel caso del concessionario del servizio pubblico, valere come esimente dal rispettare il tetto. L'emendamento mi sembra abbastanza chiaro.

Quindi, non ho dubbi sull'interpretazione; poi l'irritazione mi dispiace. Non ce l'ho neanche con i singoli che vedranno ridotto lo stipendio: alcuni li conosco e li stimo e forse valgono e meriterebbero di più. La vita è lunga e sul mercato si trova di tutto: cambino.

La RAI ha assunto anche Semprini, che ieri ha raggiunto il 3 per cento di *share*. Sottosegretario Giacomelli, non è che io sia un nostalgico del «Ballarò» della prima edizione e di Giannini, ma tutta questa innovazione non va molto bene. Oggi «Panorama» ha pubblicato un titolo sulla nuova direttrice di Rai 3 definendola «un po' *snob* un po' *flop*»; o forse più *flop* che *snob*, alludendo al suo stile e anche ai risultati modestissimi che ebbe, con il 2 per cento di *share*. Ma forse a lei, che faceva il 2 per cento

su La7, che il nuovo programma faccia il 3 per cento sembra un successone.

Sempre leggendo i giornali di oggi leggo su «Il Fatto Quotidiano»: «"11 dirigenti illegittimi". L'ANAC decapita la RAI». Ora, i titoli de «Il Fatto Quotidiano» li conosciamo, sono sempre esagerati, quindi nessuno sarà ghigliottinato. Tuttavia l'Usigrai, sindacato che spesso mi ha visto in disaccordo ma le cui posizioni seguo e con cui mi confronto, ha presentato degli esposti all'Autorità nazionale anticorruzione contestando l'eccesso di assunzioni di esterni. Che la RAI possa assumere un esterno è sempre successo: si può cercare un direttore, un genio, non è mica vietato. La RAI è un'azienda pubblica che deve però stare sul mercato. Non è facile gestire la RAI perché deve fare la concorrenza a Murdoch e deve sottostare alle regole, che noi stiamo applicando, della pubblica amministrazione (tant'è che volevo che la convenzione fosse quindicennale, ma l'emendamento è stato respinto, quindi noi stiamo difendendo la RAI). Gli esposti sono stati presentati perché alcune assunzioni esterne non sono state fatte secondo alcuni criteri. Lo dico ai colleghi che non seguono le questioni della RAI: si è fatto ricorso al *job post*, una selezione pubblica, per la direzione di Rai Ragazzi, che pure è importantissima, ma per Rai 1, Rai 3 e altro ancora sono stati assunti esterni senza fare la selezione. Immagino, che per questo sia intervenuto Cantone. Così si occuperà di questo e non di droga, a proposito della quale ha detto un sacco di sciocchezze. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. È meglio che Cantone si occupi della RAI e del rischio di corruzione. L'avete nominato all'Autorità nazionale anticorruzione non ad altre funzioni, che si occupi di anticorruzione. Non so se alla RAI c'è corruzione, spero di no, però irregolarità ci sono. Non so se «Il Fatto» abbia scritto la verità, però che ci sia stato un eccesso di esterni superpagati è un dato, perché ne sono stati assunti una trentina. Due, tre, quattro vanno anche bene. Penso a un conduttore, a un giornalista o a un genio della finanza: la RAI è un'azienda, perché non deve attingere al mondo? Tuttavia, li trova tutti fuori questi geni. I giornali di oggi ci dicono che facciamo bene a legiferare.

L'astensione deriva anche dal fatto che abbiamo contributo a cambiare le norme sull'Ordine dei giornalisti. Sottosegretario Giacomelli, abbiamo trovato improprio usare questo provvedimento per fare una riforma dell'Ordine dei giornalisti, che era attesa da tempo. Abbiamo fatto sì - lo dico ai colleghi che hanno sostenuto che l'organo è troppo pletorico - che il consiglio nazionale rimanesse di 60 membri, i quali peraltro non vengono pagati dallo Stato. Credo fosse composto da 130 membri e si dimezza e non c'è uno stipendio pubblico. Non so se hanno rimborsi anche loro, ma li versiamo noi con le quote. Io, come lei, sono iscritto all'Ordine del giornalisti e come iscritti versiamo una quota. Speriamo che gli amministratori lo gestiscano meglio di quanto avviene all'INPGI, ma questa è un'altra storia.

Ritengo che quella riforma si potesse fare diversamente. Abbiamo trovato un modo di confrontarci e alcuni dei nostri emendamenti sono stati accolti parzialmente. È così che si fanno le leggi: discutendo.

Passo all'ultima questione e concludo. Questo provvedimento è prevalentemente rivolto a finanziare l'editoria. Ci sono casi meritevoli, a tutela del pluralismo, e ci sono sprechi, non c'è dubbio. Nel passato questi finanziamenti erano un'aggiunta al finanziamento pubblico ai partiti. Vengo dall'editoria di partito, non me ne vergogno, e c'erano i contributi che erano rivolti anche ai grandi giornali (allora erano grandi e più importanti) dei vari partiti e si trattava anche di un'integrazione del finanziamento pubblico. Oggi siamo in altra epoca e questi finanziamenti si riducono, poi ci sono cooperative e iniziative (alcune meritevoli, alcune pretestuose) - perché fatta la legge, trovato l'inganno - e un po' di trasparenza serve.

Attenti, però (mi rivolgo al sottosegretario Giacomelli): se non affronteremo il tema della cosiddetta *web tax,* ossia di una regolamentazione dell'editoria *online,* di cui anche ieri si è parlato, avremo pannicelli caldi. Tempo fa, sul quotidiano «Corriere della sera» Celentano scrisse difendendo il diritto d'autore, in quel caso della musica, sostenendo che «Se non si pagasse più il pane non ci sarebbero più i fornai», perché nessuno farebbe il pane se fosse *gratis*. Celentano lo diceva per la musica: se la musica viene rubata - presa *gratis* - sul *web*, gli autori (anche loro sono artisti e la creatività ha un valore) non hanno remunerazione. Oggi vengono saccheggiati sulla rete tutti i contenuti giornalistici. Io sono ancora uno di quelli (come molti di noi qua dentro) che comprano otto o dieci giornali al

giorno, ma noi siamo degli addetti ai lavori e non facciamo testo. Se consentiamo il saccheggio, attraverso la rete, di qualsiasi contenuto, senza difendere la creatività, è inutile che diamo i contributi perché anche i grandissimi giornali, che non sono più grandissimi, moriranno. Sarà l'evoluzione dei tempi: anche i treni sostituirono le carrozze a cavalli e la rete sta sostituendo la carta. Però bisogna fare attenzione, perché se tutto è *gratis,* poi chi controlla l'informazione? Chi riconosce la professionalità? Qual è la qualità? Il *web* è pieno di cose vere e false, lo vediamo ogni giorno quella "del Venezuela" era vera, anche se falsa (ma quello è analfabetismo, non è l'errore del *web*), e credo che ci dobbiamo riproporre sia con la legge di stabilità che a livello internazionale (i casi recenti dell'Irlanda e della Apple, e quant'altro lo rendono urgente) di fissare una regolamentazione, altrimenti alcuni devono dissanguarsi per fare informazione e altri rubano i contenuti altrui e ce li regalano *gratis*, il che sarà pure divertente ma non è giusto. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

COLLINA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINA *(PD)*. Signor Presidente, affrontiamo oggi un provvedimento di rilievo in quanto attiene al sensibile tema del pluralismo e della libertà di informazione, i cui principi - lo ricordo - sono scolpiti nella nostra Costituzione all'articolo 21.

Certamente la storia dei confronti politici e parlamentari dei decenni trascorsi, in un campo come quello dei *media*, ha visto tante evoluzioni sia di mercato che di tecnologie, di usi e di abitudini, con i quali non solo si somministra l'informazione ma, soprattutto, se ne fruisce.

Il provvedimento interviene in una fase storica di conclamata trasformazione dei mezzi di informazione con sostanziali modificazioni delle scelte degli utenti, con un evidente aumento del consumo di informazioni, ed interviene con l'intento di aprirsi al futuro e non di nascere già vecchio.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 10,25)**

(*Segue* COLLINA). D'altronde, l'evoluzione tecnologica ha impatti verificabili con il tempo e difficili da prevedere.

Nel breve tempo che ho a disposizione voglio sottolineare solo alcuni aspetti che, peraltro, trattandosi di una delega, dovranno attendere l'emanazione dei decreti attuativi nei tempi stretti di sei mesi. Come spesso accade, i provvedimenti che sono oggetto di lunga discussione all'interno di un ramo del Parlamento vengono approvati con una sostanziale convergenza sui temi principali. Ciò significa che, quando giungono all'altro ramo del Parlamento, è normale che non vi siano sostanziali motivi per modificare i punti di equilibrio raggiunti. Quindi, dobbiamo dare atto alla Camera di avere proposto al Senato un provvedimento ben fatto e sostanzialmente rispondente alle attese del settore anche nella definizione di criteri chiari, che superano varie sovrapposizioni e opacità del passato. Questo non toglie che in 1a Commissione e poi anche nel lavoro d'Assemblea abbiamo sviscerato il provvedimento in profondità, tanto da avanzare ulteriormente rispetto ad alcuni obiettivi e dando completezza riguardo a settori rimasti originariamente esclusi dal provvedimento.

La delega fissa criteri precisi su chi può e chi non può accedere ai contributi, puntando sul *non profit* e sulle cooperative di giornalisti, quindi su editori che sono giornalisti essi stessi. Si escludono seccamente sia i giornali di partito, sia le società quotate in borsa. Sottolineo alcuni elementi fondamentali collegati all'ottenimento dei contributi, come la necessità di adempiere regolarmente agli obblighi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, la presenza di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani giornalisti di età inferiore ai trentacinque anni, per le azioni di formazione e di aggiornamento del personale, la previsione di incentivi per investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate comuni a più imprese editrici autonome e indipendenti. Emerge, quindi, chiaramente l'intento di accompagnare i principali processi di cambiamento e di innovazione per diversificare i canali di informazione, farli coesistere e integrarli.

Un'altra riflessione breve va fatta sul Fondo, che viene costituito con questa legge delega. La previsione sul recupero di gettito relativo al canone RAI appare confortante, però credo sia da

sottolineare l'operazione canone in bolletta: posto che l'apparecchio televisivo alimentato attraverso la spina elettrica per cui il nesso è evidente, ci apprestiamo a vedere realizzato il più grande recupero di evasione. Al di là di questo, con il Fondo così alimentato diamo un quadro positivo di prospettiva al settore non solo editoriale, ma anche televisivo locale, che garantirà al processo di riordino la possibilità di stabilizzarsi nei prossimi anni.

Voglio poi sottolineare una problematica alla quale abbiamo dato una risposta che spero sia sufficiente (sicuramente è migliorativa rispetto al testo Camera). Mi riferisco all'aver spostato, giustamente, il perimetro dei contributi a cooperative e *non profit*. Da una parte è un fatto importante, perché significa sostenere i soggetti che fanno informazione anche e soprattutto nei territori, ma dall'altra significa che questi contributi, la loro certezza nella dimensione e, soprattutto, la loro puntualità nell'erogazione diventano fondamentali per strutture che hanno nel fattore lavoro e non nel fattore capitale il loro punto sostanziale. L'emendamento accolto, che riequilibra e ricalcola l'anticipo, speriamo possa consentire la giusta forza contrattuale nel rapporto con gli istituti bancari, che sono la seconda gamba, il soggetto mai citato, che però garantirà sostanzialmente, con anticipazioni, affidamenti e altri strumenti finanziari, la liquidità per pagare stipendi e costi vivi.

Concludo con un'ultima sottolineatura, non volendo aggiungere niente al lavoro che è stato fatto in Aula su temi che non erano centrali rispetto al provvedimento (penso a quello molto citato sulla RAI, che rappresenta comunque un punto assolutamente importante di convergenza recuperata all'interno del Parlamento). Voglio sottolineare in conclusione l'importanza dell'editoria di territorio, che è per noi una irrinunciabile infrastruttura democratica, un vero presidio culturale, uno strumento basilare di promozione di comunità aperte e partecipate, capace di affermare le identità e le peculiarità territoriali, specie riguardo all'accoglienza e alla solidarietà. Non è un caso se abbiamo in mente i quotidiani locali, i settimanali e i quindicinali anche diocesani che non operano solo sulla cronaca, ma anche su una informazione più approfondita e articolata.

Capisco che chi concepisce l'informazione, anche quella istituzionale, solo all'interno del *blog* di Beppe Grillo, all'infuori di esso non trovi nulla che sia degno di considerazione e affidabilità, ma questa nostra editoria di territorio va assolutamente sostenuta e d'ora in avanti verrà traguardata nelle forme moderne che questa delega promuove.

Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io credo nell'articolo 21 della Costituzione e sono assolutamente dell'idea che, pur di garantire la libertà di informazione, ci sia e ci possa essere la necessità di un contributo da parte dello Stato, al punto che, dopo i lavori che abbiamo svolto in Commissione e in Assemblea, ho suggerito al mio Gruppo un voto di astensione. Io oggi invece voterò contro questo provvedimento, perché se l'atteggiamento del mondo dell'informazione, che sarebbe il beneficiario di queste risorse, è quello che ha tenuto in questi giorni di esame del provvedimento in Assemblea o quello che emerge da quanto è stato pubblicato quest'oggi, non darei neanche un euro a chi prezzolatamente è sempre al servizio del comandante di turno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Dico questo perché avevo presentato un emendamento che avrebbe escluso dai contributi coloro che avessero dipendenti, dirigenti o amministratori che superassero il tetto stipendiale stabilito per la pubblica amministrazione, ovvero i noti 240.000 euro annui. Il parere era favorevole, il Governo ha invitato a trasformarlo in ordine del giorno oppure si sarebbe rimesso all'Assemblea. Dopodiché si è scatenata una serie di telefonate ai membri di questo ramo del Parlamento da parte di tutti i soggetti che avrebbero visto tagliati i finanziamenti, perché evidentemente superavano il tetto dei 240.000 euro annui. È stata talmente forte quella grandinata di telefonate che si è rinviato l'esame di un emendamento che sarebbe invece stato approvato e si è ricorsi alla più riduttiva diminuzione del finanziamento. Meglio quello che niente.

Quando ho presentato l'emendamento sul tetto degli stipendi RAI, i soggetti che hanno iniziato a fare

queste telefonate già durante il periodo dell'esame in Commissione sono stati tanti perché, come è stato ricordato, qualcuno prende il triplo o quasi del tetto stipendiale. In Commissione mi è stato detto: non si può, non è la sede, presenta un ordine del giorno. Si è arrivati così in Aula. Per onestà intellettuale devo riconoscere che il senatore Cociancich già da allora aveva manifestato una condivisione sull'introduzione di quel tetto.

In Assemblea ho presentato otto emendamenti, nelle più svariate forme, per poter essere sicuro che quella norma fosse approvata. È emersa chiaramente la volontà di tutta l'Assemblea di questo ramo del Parlamento di introdurre questi tetti, quando evidentemente qualcuno in maggioranza questa volontà non ce l'aveva. *(Applausi del senatore Candiani).* Sennonché, piuttosto che metterci il cappello e dover subire la decisione dell'opposizione, si è usato un trucchetto: si è preso un mio emendamento e lo si è posizionato in modo che come ordine di votazione venisse votato prima. Siccome non sono scemo e ho una certa dimestichezza con quest'Assemblea, casualmente, prima che venisse presentato l'emendamento del relatore, ho riformulato il mio emendamento in modo che venisse votato prima di quello del relatore e fosse esattamente identico. Quell'emendamento è stato approvato con una sola astensione - e quindi per la prima volta c'è stata una volontà molto forte - ed è emerso chiaramente di chi fosse la volontà di mettere quel tetto e chi invece tentennava.

Ebbene, ieri sera ho guardato i telegiornali e oggi ho scorso i giornali e si parlava solo dell'emendamento del relatore Cociancich (che ringrazio, per amor del Cielo, per aver perlomeno recepito le indicazioni che provenivano dall'Assemblea), ma non vi era alcuna indicazione del fatto che l'emendamento identico, presentato e votato prima, era quello a firma Calderoli. Forse perché i giornali che dovevano scrivere sono quelli che avrebbero perso il contributo e i telegiornali che ne hanno parlato sono quelli che avranno il tetto di spesa? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ragazzi miei, io il contributo pubblico ai cialtroni non lo voglio dare! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Infatti, siete dei cialtroni e se ci fosse nel mondo dell'informazione una punizione, una sanzione per chi è di parte, per chi omette di dare alcune notizie o, peggio ancora, cerca di influenzare i membri del Parlamento (che devono rispondere, perché altrimenti nessuno gli pubblica niente), a costoro infliggerei la pena dell'ergastolo.

Per concludere, signor Presidente, ribadisco un concetto che lei ha già ripreso: l'articolo 73 della Costituzione prevede che l'entrata in vigore di una legge avvenga il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione. Quindi sia chiaro a tutti, "a buon intenditor poche parole": non facciamo come quando nel decreto-legge del 2014 si fissò il tetto alle retribuzioni, dopodiché lo si iniziò a discutere esattamente un anno dopo, nel maggio 2015. Questa volta non vi mandiamo più in Commissione di vigilanza RAI, ma vi mandiamo i Carabinieri a casa! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MAURO Mario *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, intervengo per annunciare un voto contrario e motivarlo, chiedendo anche ai colleghi di fare una piccola riflessione su questo tipo di provvedimenti legislativi.

Noi interveniamo da lungo tempo a favore di settori d'impresa che versano in particolari condizioni di disagio e questo lo comprendo. Abbiamo fatto spesso anche motivati interventi a favore della piccola e media impresa. In tutti quei provvedimenti, gli interventi e l'utilizzo di denaro pubblico hanno paletti ben precisi per definire il rapporto tra l'utilizzo di questi soldi e l'aspetto degli stipendi; si interviene, cioè, favorendo, per esempio, ammortizzatori sociali o consentendo che nei primi due o tre anni un'impresa possa essere sostenuta anche per la parte degli stipendi. Tuttavia, mai nelle nostre leggi - penso, per esempio, a interventi come la legge n. 44 del 1986, che è di un passato ormai lontano e può essere storicizzata - si interviene autorizzando il fatto che la mano pubblica paghi *tout court* gli stipendi, e questo per la semplice ragione che se una legge è a sostegno di un'impresa, è il reddito di impresa che poi paga gli stipendi.

Perché noi paghiamo gli stipendi al settore dell'editoria? Perché in questo modo noi non sosteniamo l'impresa, ci compriamo i giornalisti e nominativamente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Questo è il vero problema. Chiedo quindi sommessamente che nel tempo ci sia una riflessione in merito, anche perché ricordo a tutti che questi interventi sono figli non di leggi a sostegno dell'impresa, ma di leggi a sostegno del finanziamento pubblico ai partiti, come ha giustamente ricordato il presidente Gasparri nel suo intervento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Una riflessione sul contenuto liberale di questi interventi dovremmo forse farla, tutti quanti insieme e con più tranquillità.

COCIANCICH, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per rivolgere un ringraziamento a tutta l'Assemblea, ai vari colleghi intervenuti e in particolare a tutti coloro che hanno lavorato in Commissione sul provvedimento in esame.

In particolare vorrei ringraziare la presidente Finocchiaro, che ha dato un contributo assolutamente decisivo per l'avanzamento del disegno di legge e, sperando di non dimenticare nessuno, tutti i colleghi che hanno ripetutamente preso la parola in Commissione, e cioè i senatori De Petris, Mazzoni, Bisinella, Bernini, Mancuso, Russo e Crimi. Vorrei altresì rivolgere un ringraziamento particolarmente sentito al senatore Calderoli, che ritengo abbia dato un contributo veramente straordinario al disegno di legge che ci accingiamo ad approvare e mi rammarico che oggi, per motivi di amarezza personale, abbia deciso di votare in modo contrario. Esprimo, infine, un ringraziamento al sottosegretario Giacomelli, che ha fornito sempre un grande appoggio ed è stato un interlocutore sempre attento.

Concludo facendo una precisazione, visto che, nel corso delle ultime dichiarazioni di voto, è stata sollevata una questione relativa all'efficacia della norma, che ieri abbiamo approvato con un voto unanime (salvo l'astensione di un solo senatore del Movimento 5 Stelle), riguardante il tetto alla remunerazione del consiglio d'amministrazione e dei vertici della RAI. Ho potuto fare una verifica e la norma ha un'efficacia immediatamente prescrittiva e pertanto, se sarà confermata dalla Camera, si applicherà immediatamente a partire dal consiglio d'amministrazione attualmente in carica. Penso che ciò debba essere apprezzato da tutti coloro che hanno votato ieri ed è un chiarimento opportuno per comprendere la portata di quel voto.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2271, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

(Segue la votazione).

Prendiamo atto del voto favorevole del senatore Tomaselli e registriamo altresì il voto favorevole del senatore Albertini.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 282, 453, 454 e 1236.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2067) ***Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(2032) ***Deputato MOLTENI ed altri. - Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1844) ***Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(176) ***SCILIPOTI ISGRO'. - Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione***

(209) ***TORRISI. - Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena***

(286) ***MANCONI ed altri. - Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena***

(299) ***COMPAGNA. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario***

(381) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(382) ***BARANI. - Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate***

(384) ***BARANI. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena***

(385) ***BARANI. - Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive***

(386) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti***

(387) ***BARANI. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata "patto per il reinserimento e la sicurezza sociale"***

(389) ***BARANI. - Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica***

(468) ***MARINELLO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario***

(581) ***COMPAGNA. - Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo***

(597) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni***

(609) ***CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione***

(614) ***CARDIELLO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo***

(700) ***BARANI. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette***

(708) ***CASSON ed altri. - Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale***

(709) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione***

(1008) ***LO GIUDICE ed altri. - Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata***

(1113) ***CASSON ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale***

(1456) ***LUMIA ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso***

(1587) ***LO GIUDICE ed altri. - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti***

(1681) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso***

(1682) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso***

(1683) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso***

(1684) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata***

(1693) ***GINETTI ed altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale***

(1713) ***CAMPANELLA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati***

(1824) ***RICCHIUTI ed altri. - Modifica della disciplina della prescrizione***

(1905) ***BARANI. - Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale***

(1921) ***MUSSINI ed altri. - Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati***

(1922) ***D'ASCOLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di furto in abitazione***

(2103) ***CAPPELLETTI. - Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione***

(2295) ***GINETTI. - Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà***

(2457) ***BISINELLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario in materia di furto in abitazione e negli esercizi commerciali e rapina***

(Relazione orale) **(ore 10,43)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2067, 2032 e 1844, già approvati dalla Camera dei deputati, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295 e 2457.

Ricordo che nella seduta del 3 agosto il relatore Cucca ha svolto la relazione orale.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come lei mi insegna, avrei potuto chiedere un'inversione dei punti all'ordine del giorno, ma non lo farò e restiamo sull'argomento.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 10,44)**

(*Segue* CANDIANI). Signora Presidente, vorrei sollecitare una risposta da parte del Governo perché oggi pomeriggio, alle ore 15, è calendarizzata una seduta per la risposta ad interpellanze e interrogazioni, presentate in buona quantità più o meno da tutti i Gruppi.

Come risulta agli atti, nella seduta del 3 agosto è stata depositata un'interpellanza urgente, presentata dal Gruppo Lega Nord, che però non compare tra gli atti di sindacato ispettivo che verranno trattati nella seduta pomeridiana odierna, per cui non è considerata e non avrà risposta. Non penso sia necessario richiamare l'articolo 156 del Regolamento, perché dovrebbe essere automatica la calendarizzazione di un'interpellanza urgente, così da avere entro quindici giorni una risposta da parte del Governo. C'è stata la sospensione dei lavori per la pausa estiva, ma quell'interpellanza doveva trovare spazio nella seduta odierna.

Dunque, signora Presidente, chiedo che tramite la sua persona il Governo sia sollecitato a dare una risposta urgente.

PRESIDENTE. La Presidenza lo farà certamente. Intanto procederemo alle verifiche e agli accertamenti per andare avanti nel senso da lei indicato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-2032-1844-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457 (ore 10,44)

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, desidero intervenire sul disegno di legge che riguarda la riforma del codice penale e del codice di procedura penale.

Nell'ultima seduta prima dell'interruzione dei lavori per il periodo feriale, si è svolta soltanto la relazione del correlatore, senatore Cucca, con riserva di illustrare la seconda relazione, che dovrei fare io oggi, alla ripresa dei lavori. Questo era l'accordo preso anche con il presidente Grasso, per cui credo che in tal senso si debba procedere, per poi passare alle fasi successive, come risulta peraltro dal Resoconto stenografico. Questa è la situazione.

PRESIDENTE. In verità gli Uffici mi dicono - io non l'ho verificato - che questo non risulta dal Resoconto.

CASSON *(PD)*. Basta riprendere la registrazione audio di quella seduta.

PRESIDENTE. In ogni caso, ove anche non risulti dal Resoconto, credo non ci siano difficoltà al fatto che si svolga in questa seduta la seconda relazione.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, *relatore*. La ringrazio, signora Presidente.

Dal momento che si trattava dell'ultima seduta prima della chiusura dei lavori per la pausa estiva era stata presentata una prima parte di relazione necessariamente sintetica dal collega Cucca. Avevamo poi presentato una relazione tecnica scritta e dettagliata proprio perché la riforma è molto ampia e coinvolge non solo il processo penale, ma anche tutta una serie di norme sostanziali del codice penale, oltre che una parte consistente dell'ordinamento penitenziario.

Alla ripresa dei nostri lavori - direi necessariamente anche per tornare sull'oggetto e sulla materia - vorrei dare contezza, seppur brevemente, di alcuni dei nodi fondamentali evidenziati sia durante i lavori della Commissione, sia nella fase successiva e forse - almeno in parte - anche adesso.

In Commissione come relatori avevamo presentato sostanzialmente tre emendamenti su temi molto delicati che rapidamente vado a descrivere in materia di notifiche, di prescrizione e di intercettazioni.

Ricordo, partendo innanzitutto dal tema delle notifiche, che si trattava di fare una proposta per uscire sostanzialmente da quello che avevamo definito il Medioevo delle notifiche, quasi ancora a cavallo. Si sta cercando, anche attraverso un'opera certamente positiva dell'attuale Ministro della giustizia e del Ministero, di uscire dall'attuale situazione delle notifiche, utilizzando le strumentazioni tecnologiche moderne, tant'è vero che sempre di più si parla di processo telematico, soprattutto in ambito amministrativo, di informatizzazione del processo civile e degli atti. Rimanere alle notifiche con il vecchio sistema significa restare ancorati a un vecchio passato.

In questa fase dibattimentale sono stati presentati alcuni emendamenti che sottopongono all'esame dei senatori la questione, come da accordi espressi peraltro durante il lavoro della Commissione quando, proprio in virtù di tali accordi, erano stati ritirati gli emendamenti presentati dai due relatori, al fine di ripresentarli in qualche modo e forma in Aula. Si tratta di emendamenti nei quali, in sintesi, si propone sostanzialmente di utilizzare il concetto della posta elettronica certificata per eliminare gran parte dei rinvii e delle nullità che si verificano all'interno del processo penale. Ricordo come sia davvero elevato il numero degli annullamenti e dei rinvii delle sedute delle udienze del processo penale, sicuramente superiore al 50 per cento, proprio a causa della nullità delle notifiche o di notifiche comunque andate a vuoto. E questo aiuterebbe a superare tale problema.

Ci sono due emendamenti, uno riferito all'articolo 17 e l'altro riferito all'articolo 34, che, o in forma diretta o con delega al Governo, propongono di arrivare al nuovo sistema di notifiche. Potranno essere discussi e integrati e, soprattutto, potrà essere previsto un intervento diretto, se eventualmente si dovesse scegliere il sistema della delega dei consigli forensi e del consiglio dell'Ordine, proprio per far partecipare alla formazione normativa uno dei soggetti fondamentali del processo penale come i rappresentanti degli avvocati.

Il secondo tema è la prescrizione, dal quale si è usciti con un compromesso votato in Commissione giustizia del Senato, che praticamente ripropone la soluzione della Camera, con una modifica sostanziale e procedurale relativa alla fissazione dei tempi (diciotto mesi più diciotto mesi fra la fase di appello e la fase della Cassazione) per arrivare a sentenza. Questa è la soluzione che viene proposta all'Assemblea dalla Commissione. Da questa soluzione - com'è noto - mi sono distaccato in Commissione e mi distaccherò anche in questa sede. Ma ovviamente questa è una parte limitata del processo penale, sulla quale peraltro riproporrò un punto specifico, che credo possa essere riconsiderato e che riguarda la prescrizione dei processi, in particolare di quelli legati all'amianto e alla morte di operai a causa della violazione di norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro. Ne parlo ora rapidamente ma, quando verrà presentato l'emendamento, scenderò nel dettaglio.

Ricordiamo tutti come e quando si sono verificati le assoluzioni e i proscioglimenti nei grandi processi per le morti da amianto (lo stabilimento Eternit a Casale Monferrato e un po' in tutta Italia), a causa del decorso del tempo. Tutti abbiamo gridato allo scandalo, anche i vertici istituzionali, proprio perché, in una democrazia come la nostra fondata sul lavoro, non è accettabile che si verifichino fatti di ingiustizia di tal genere. Si propone quindi un percorso, per quanto riguarda l'omicidio colposo determinato dalla violazione di norme sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro, che consenta, solo per quanto riguarda la fase iniziale, un diverso binario, come già modulato per quanto riguarda - ad esempio - i delitti commessi ai danni dei minori, e cioè che il tempo inizi a decorrere dall'acquisizione

della notizia di reato. Si avrà occasione certamente di riparlarne e di illustrare l'emendamento più nel dettaglio.

Voglio invece soffermarmi su un altro tema delicato, quello delle intercettazioni, sia perché la Commissione giustizia propone all'Assemblea di votare su una materia della quale in precedenza il Parlamento non ha assolutamente mai discusso (quella dei cosiddetti captatori informatici), sia perché si interviene in parte in materia di intercettazioni, e cioè su quella relativa al deposito delle stesse e alla pubblicità degli atti coperti o non coperti da livelli di segretezza diversificati.

Parto dal tema, assolutamente nuovo, che riguarda le tecnologie informatiche. Negli ultimi lustri, direi addirittura negli ultimi decenni, le tecnologie informatiche hanno assunto un peso sempre maggiore anche all'interno delle indagini, delle inchieste e delle investigazioni penali. Il nuovo codice di procedura penale, che peraltro risale ormai al 1988, non prevedeva delle norme specifiche, anche perché quelle tecnologie erano ancora in fase di formazione. Tuttavia, già nel corso del 1993, a fronte di una rapida diffusione delle tecnologie digitali, fu introdotto, all'articolo 266-*bis* del codice di procedura penale, un nuovo mezzo di ricerca della prova, e cioè quello dell'intercettazione di comunicazioni informatiche e telematiche.

Successivamente, nel 2008, con la legge n. 48, il Parlamento modificava l'articolo 244 del codice di rito sui casi e forme delle estensioni e aggiungeva il comma 1-*bis* all'articolo 247 sui casi e forme delle perquisizioni. In quella situazione, nel 2008, si prevedeva espressamente la possibilità di esperire questi mezzi di ricerca della prova anche in relazione a sistemi informatici o telematici.

Su questo tema, soprattutto a seguito della sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione di qualche tempo fa, sono state presentate delle proposte normative già all'esame della Camera e stanno per essere presentate anche qui al Senato. Ma già nel 2008, quanto alla perquisizione (opportunamente, devo dire), il legislatore aveva previsto che, in occasione della stessa, fossero adottate misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e a impedirne l'alterazione.

Peraltro, l'evoluzione tecnologica, portata dallo sviluppo dell'elettronica, è divenuta la causa scatenante di questa evoluzione con cui anche il sistema della giustizia deve confrontarsi. In primo luogo, va ricordato che il passaggio dalle telecomunicazioni a comunicazioni di circuito, alle comunicazioni a commutazione di pacchetto (piccole sequenze di dati che contengono, digitalizzate, le comunicazioni tra soggetti) fa venire meno l'esistenza di un punto centrale della comunicazione ove può essere disposta l'intercettazione, in quanto abilita la comunicazione tra dispositivi di comunicazione personale in modo diretto o con la sola segnalazione realizzata da sistemi al di fuori della giurisdizione nazionale.

In secondo luogo, lo sviluppo di dispositivi di comunicazione personali con microprocessori sempre più potenti consente agli utenti di utilizzare applicazioni di cifratura del traffico dati e vocale che implementano impenetrabili funzioni matematiche di crittografia, ampiamente documentate nella letteratura scientifica, rendendo in qualche caso dette comunicazioni inaccessibili o quasi.

Pertanto, da alcuni anni si manifesta l'esigenza di disporre, anche per quanto riguarda le forze di polizia e le indagini della magistratura, captazioni da remoto di dati o - secondo una terminologia più imprecisa ma diffusa - una sorta di perquisizioni informatiche a distanza. Con questo termine si intendono l'installazione e l'uso su dispositivi dell'utente (possono essere cellulari, *tablet o computer*), ovviamente all'insaputa dell'utente, di *software* occulti, i cosiddetti *trojan horse*, ossia dei cavalli di Troia informatici per la raccolta di prove nelle indagini.

Questo nuovo strumento investigativo risulta imprescindibile alla data di oggi proprio per il contrasto ad alcune forme principali di grande criminalità organizzata, anche transnazionale, che fanno un uso sistematico ed elaborato di questi strumenti informatici e telematici, altrimenti in grado di vanificare le indagini delle Forze dell'ordine e della magistratura. Quindi, si fa riferimento ad associazioni a delinquere di stampo mafioso, alle associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti e di persone e ai casi - purtroppo sempre più frequenti in epoca attuale - di terrorismo internazionale.

È evidente, quindi, che da una parte risulta urgente poter disporre di questa strumentazione a distanza,

che tra l'altro viene usata di fatto da anni e anni anche dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura, ma dall'altra questo deve assolutamente avvenire nel rispetto delle garanzie costituzionali, con una regolamentazione che ne definisca puntualmente i criteri di ammissibilità e i modi. Una delega viene data, quindi, in questa materia al Governo, proprio per regolamentare la situazione. Si tratta della disciplina dell'effettuazione di operazioni intercettative cosiddette mediante captatore informatico.

Su questo tema - ricordo che era già stato presentato un emendamento dal Governo al decreto-legge n. 7 del 2015 sull'antiterrorismo, che, però, si era bloccato perché non si era ancora arrivati a una definizione sufficiente delle idonee garanzie costituzionali - si sono recentemente pronunciate le sezioni unite penali della Corte di cassazione, che hanno composto un conflitto giurisprudenziale ai massimi livelli della suprema Corte che aveva messo in luce l'urgenza di una disciplina capace di adeguare il diritto alla realtà, ancora ignota al codice sostanziale e al codice di diritto penale, dell'intercettazione, soprattutto ambientale, mediante *trojan horse*.

Si tratta di tecnologie suscettibili, se non fossero regolamentate, di non lasciare alcuna traccia delle operazioni effettuate, alterando così la genuinità probatoria dei relativi risultati e rischiando di violare i limiti della autorizzazione del gip. Inoltre, una volta inoculati i *trojan horse* nel dispositivo ospite, questi *software* possono realizzare una pluralità di operazioni, rette ciascuna da una specifica disciplina.

Ripeto che è necessario intervenire normativamente, perché, di fatto, ciò può essere fatto. Proprio per questo c'è bisogno che il legislatore se ne occupi e anche in maniera urgente. Il fatto che sia già intervenuta una sentenza delle sezioni unite della suprema Corte dimostra come le indagini e i processi penali fossero arrivati dopo tanti anni a livello di valutazione della suprema giurisdizione della suprema giurisdizione della Corte di cassazione e, non essendo stati risolti dal legislatore i problemi alla base, che ciò avesse condotto a conflitti insanabili rendendo necessario l'intervento delle sezioni unite.

Esiste tutta una serie di operazioni toccate da questa disciplina, perché si può parlare di perquisizioni informatiche, di geolocalizzazione, di intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, di acquisizione di dati di traffico. Il carattere ubiquitario di tali operazioni, veicolate da un *software* applicato a uno *smartphone*, rischia di eludere la disciplina specifica sancita dal codice a tutela della sfera domiciliare, imponendo requisiti più restrittivi per le intercettazioni svolte in luoghi di privata dimora.

Questo impone una disciplina che, pur non vietandone l'utilizzo, che comunque viene effettuato da tempo, fissi condizioni, termini e garanzie a tutela tanto delle esigenze investigative quanto del diritto di difesa e del contraddittorio sulla prova e, quindi, come tutela anche del diritto dell'imputato e della difesa, di cui all'articolo 24 della Costituzione.

Nel rispetto dunque di quell'essenziale principio di proporzionalità fra libertà ed esigenza di giustizia, richiamato anche dalla Corte di giustizia europea nella sentenza Digital rights del 2014 e più recentemente da altre Corti costituzionali europee, come quella portoghese, e in particolare, nella materia specifica, dalla Corte costituzionale tedesca, con sentenza del 21 aprile del 2016.

Al fine di non delegare la materiale esecuzione di tali operazioni a società private produttrici dei *software* spia, la disciplina proposta ne ammette l'utilizzo unicamente sotto la diretta responsabilità dell'autorità giudiziaria e con la vigilanza della polizia giudiziaria, nello stringente rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice.

Si prevede poi che nei luoghi di privata dimora l'attivazione sia consentita soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, salvo che si proceda per delitti distrettuali o associativi, che sono quelli di più grande rilievo - come accennavo - in materia di criminalità organizzata o di terrorismo, anche sovranazionale.

L'ultimo aspetto sul quale voglio soffermarmi, seppure brevemente, è relativo al tema della trascrizione delle intercettazioni. All'interno della Commissione giustizia abbiamo proceduto alle audizioni e all'acquisizione dei documenti prodotti da varie procure della Repubblica nazionale,

documenti poi ripresi anche dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento del 29 luglio 2016. Ricordo ciò perché si dà contezza dell'esistenza di una serie di norme nel codice di diritto processuale penale vigente, le quali hanno consentito già alla magistratura e al Consiglio superiore della magistratura di intervenire in materia cercando di regolamentare il tema della trascrizione delle intercettazioni. Peraltro, l'intervento, che non può essere definito in senso primario normativo e quindi cogente per tutti gli uffici giudiziari di tutta la penisola, impone che il legislatore intervenga a specificazione delle norme esistenti già all'interno del codice di procedura penale, norme che già la Camera dei deputati ha previsto, seppure in maniera - a nostro giudizio - troppo generica, e che noi abbiamo voluto precisare. E ciò lo si ribadisce a tutela della riservatezza dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento, salve, ovviamente, le esigenze informative sostenute dall'interesse pubblico della notizia.

Tra i principali criteri di delega si ricorda l'esigenza di un'adeguata selezione da parte del pubblico ministero degli atti da inviare al gip a sostegno della richiesta di misura cautelare, espungendo le intercettazioni *in itinere* inutilizzabili, irrilevanti o comunque inerenti a terzi estranei alle indagini e contenenti dati sensibili, purché non emergano elementi favorevoli all'indagato. Ne dovrebbe derivare peraltro, ove non vi ostino ragioni investigative, l'attivazione della procedura di stralcio di tali intercettazioni già prima dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari, anticipando così il momento di selezione del materiale probatorio, per garantire maggiore riservatezza alle parti e soprattutto ai terzi. Importante è anche l'indicazione rivolta alla polizia giudiziaria di non trascrivere nei brogliacci intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili e contenenti dati sensibili, riportandone solo data e ora, per consentire alla parte che vi abbia interesse di richiederne eventualmente l'accesso e non la copia, nel pieno rispetto del diritto di difesa.

PRESIDENTE. Senatore Casson, la invito a concludere.

CASSON. *relatore*. Mi avvio a concludere.

Tali indicazioni consentono di limitare in misura considerevole l'ingresso nel fascicolo procedimentale di dati personali non strettamente pertinenti al reato contestato, relativi a terzi o comunque dei quali si possa fare a meno, senza per questo nuocere alle indagini. Si trova inoltre una selezione che, pur coprendo tutte le fasi procedimentali in cui assumono rilevo le intercettazioni, dal brogliaccio all'acquisizione, rimette doverosamente la decisione definitiva al giudice nel contraddittorio delle parti. Tali previsioni sono poi correlate al criterio direttivo volto a disciplinare il regime della pubblicità di tali atti di indagine, nel pieno rispetto della giurisprudenza della Corte europea, che ha avuto modo di declinare il diritto di informazione e il diritto all'informazione quale presupposto costitutivo dei regimi democratici, da contemperare con il segreto investigativo, la riservatezza delle parti e dei terzi e la presunzione di innocenza, senza tuttavia poterne scalfire il nucleo essenziale.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, presento una questione pregiudiziale.

Avevamo deciso di non presentarla, perché - come il Ministro già sa - abbiamo collaborato durante l'esame del disegno di legge, ritenendo necessario un intervento di riforma del processo penale (sul sistema penale, in generale). E il nostro contributo si è tradotto in 28 emendamenti approvati in Commissione, e abbiamo presentato pochi emendamenti anche in Assemblea.

Va tuttavia denunciata l'irrazionalità del sistema sanzionatorio e, quindi, mi auguro che il Ministro e la maggioranza vogliano fare una riflessione sul sistema in tema di reati contro il patrimonio. In particolare, il Ministro ricorderà che abbiamo evidenziato che il calcolo delle attenuanti e circostanze aggravanti previsto nel disegno di legge di riforma ha conseguenze negative anche nel caso del furto semplice, per non parlare della rapina aggravata, con due aggravanti che determinano una pena al di sotto di quella attuale.

Non abbiamo presentato emendamenti, e ci rivolgiamo alla maggioranza, che si assumerà la responsabilità di votare il provvedimento e queste parti. Mi auguro che, su di esse, ci siano una

riflessione e, sulla base di un'iniziativa - auspico - dei relatori o di correzioni che il Ministro voglia presentare, vi sia la possibilità di condividere la posizione della maggioranza.

Signor Ministro, mi auguro ancora che vi sia un accordo tra maggioranza e Governo dal momento che, per la prima volta, assistiamo a una duplicità di relatori che hanno posizioni diversificate al punto che uno dei due ripresenta emendamenti respinti in Commissione con il parere contrario del Governo. Dovremo, quindi, tener conto di qual è la posizione della maggioranza o del Governo. Ma di questo faccio solo un accenno, perché voglio richiamare la responsabilità della maggioranza su quanto sto dicendo.

Prescindendo dal problema dell'irrazionalità del sistema sanzionatorio, vi è l'altro aspetto che denuncia una serie di incostituzionalità. Mi riferisco all'aumento dei termini di prescrizione. Signor Ministro, ho sempre molto apprezzato la sua correttezza nel comunicare alla Commissione e ai cittadini i veri dati. Nel nostro Paese, dopo la legge Cirielli del 2005, il numero dei reati prescritti è stato dimezzato (sono meno della metà di quanti erano). Basta consultare sul sito del Ministero della giustizia la tabella relativa a tutti gli anni che dimostra che, di anno in anno, vi è una diminuzione della prescrizione. Il sistema che viene proposto da questa riforma contrasta con l'articolo 111 della Costituzione, con il principio della ragionevole durata del processo. Non è possibile pensare che trascorrano anni prima di arrivare a una decisione definitiva. Oltre all'incostituzionalità per il contrasto con l'articolo 111, vi è l'irragionevolezza per quanto concerne i reati contro la pubblica amministrazione.

Ministro, lei sa meglio di me che un anno fa abbiamo votato - anche noi abbiamo contribuito - l'aumento delle pene in maniera esponenziale per i reati contro la pubblica amministrazione, che ha determinato un aumento del termine di prescrizione. Allo stesso tempo, in questa riforma vengono introdotte due sospensioni, dopo la sentenza di primo e secondo grado e, quindi, aumentiamo di ulteriori tre anni. Inoltre, per i reati contro la pubblica amministrazione, invece di aumentare di un terzo il tempo necessario per la prescrizione, si aumenta della metà, e ciò significa avere un ulteriore aumento dai tre ai sette anni. Da ultimo, abbiamo tutti votato l'emendamento che fissa una corsia privilegiata per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione. E qui emerge l'irragionevolezza di aver determinato un aumento di pena dopo aver garantito una corsia preferenziale.

Probabilmente il giustizialismo anche del relatore Casson porta a pensare che sia giusto che un cittadino possa restare trenta o quaranta anni esposto alla possibilità dell'utilizzo anche strumentale di notizie di reato. Il senatore Casson ricorderà che l'azione disciplinare per i magistrati non era sottoposta a un termine di decadenza o prescrizione e io mi battei all'epoca perché fosse inserito un termine di decadenza. Si verificò che, dopo trent'anni, si poteva utilizzare un comportamento di trent'anni prima per poter incidere sugli eventuali concorsi all'interno della magistratura. E ora vorremmo trasportare nel Paese la possibilità che i pubblici ministeri acquisiscano la notizia venti anni dopo.

Signor Ministro, so già che lei ha espresso parere contrario in Commissione, e mi auguro che farà altrettanto in Assemblea per quanto concerne i nuovi emendamenti, ma vi è un problema. Non è questione di giustizialismo o di garantismo, ma si tratta di identificarsi nei valori del nostro Paese, nei valori della Costituzione. Se la Costituzione ci dice che un soggetto non può essere esposto a lungo a processo penale, se vi è la garanzia della ragionevole durata del processo, non si può, per fare uno *spot* pubblicitario, trasformare i diritti in una non considerazione della persona, anche in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione.

I valori a cui ci ispiriamo sono quelli dei nostri Padri costituenti. E non solo: badate che la prescrizione non risale alla Costituzione, ma alla notte dei tempi, perché vi è una ragione per la quale lo Stato non deve più intervenire quando passa un determinato periodo di tempo e non può esservi quindi un allungamento irragionevole. Eventuali emendamenti presentati dal relatore addirittura sarebbero in contrasto con il sistema generale del nostro Paese.

Per queste ragioni, signora Presidente, chiedo di presentare una pregiudiziale di costituzionalità, sia sotto il profilo della irrazionalità del sistema sanzionatorio, sia sotto il profilo del contrasto con

l'articolo 111 della Costituzione, delle norme sulla prescrizione e l'irragionevolezza di quelle che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti.

FALANGA *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(AL-A)*. Signora Presidente, signor Ministro, il senatore Caliendo ha posto una questione di pregiudizialità e ha segnalato dei profili di incostituzionalità della riforma in esame. Io mi permetterei di aggiungerne qualche altro che, per la verità, a me sembra molto più grave.

Innanzitutto, noi abbiamo una violazione chiara, già dall'articolo 1 della riforma, allorquando è previsto che il risarcimento del danno, seppur per i reati perseguibili a querela, comporta l'estinzione del reato. Tale previsione - a mio avviso - viola il principio dell'articolo 3 della Costituzione, e ciò mi ricorda un po' una norma della legge delle XII tavole - non so, signor Ministro, se lei le ricorda - di epoca romana: quando un soggetto amputava un arto di un altro soggetto, se non raggiungeva con costui un accordo, si procedeva con la regola del taglione. Mi permetto di citarle la norma in oggetto: «*Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto*». Ossia, se tu hai i soldi e ristori il danno, il processo si estingue; se tu non hai i soldi e non puoi risarcire il danno, devi essere processato. A me pare che già l'articolo 1 sia incostituzionale, perché in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Ma il punto più cogente che - a mio avviso - rende l'incostituzionalità del provvedimento in forma ancor più eclatante è il sistema delle deleghe. Il Governo è delegato ad adottare modifiche in tema di intercettazioni. Ebbene, questa è una norma sicuramente in bianco, e non si indica alcun principio al quale il Governo si deve attenere nella riformulazione delle disposizioni in tema di intercettazioni.

In tema di esecuzione occorre poi considerare anche gli articoli 29 e 30 del provvedimento. Il primo interviene sulla modifica dell'ordinamento penitenziario: questo Parlamento dice al Governo di provvedere a riformare l'ordinamento penitenziario. Come? Con quali limiti? Con quali linee direttive? Nessuna. Sono tutte norme in bianco.

Veda, Ministro, a me dispiace legiferare in questo modo perché nel momento in cui queste norme verranno dichiarate incostituzionali dalla Corte, mi sentirò in qualche modo responsabile. Ecco perché ho inteso intervenire subito, per dare un mio contributo, per dirle di fare attenzione: cerchiamo di evitare errori di questo genere perché poi la responsabilità non ricade soltanto sulla sua persona.

Lei sa bene, Ministro, quanto io la stimi; mi ascolti perlomeno nel momento in cui le dico che la stimo - e non poco - Ministro, almeno quando le faccio questa confessione di mie sensazioni ed emozioni. Io la stimo molto, Ministro, e - mi creda - lo faccio per lei. Proprio perché la stimo, le chiedo: perché una sua riforma, da lei voluta, dovrà essere poi stracciata dalla Corte per evidenti profili di incostituzionalità?

Il relatore Casson nella sua relazione ci ha parlato di tutte le modifiche in tema di processo telematico. Per la verità, sui punti che ho citato mi sarei aspettato una relazione dell'autorevole relatore Casson, piuttosto che sui nuovi sistemi di tecnologia che vengono introdotti nel processo, con la speranza - vana - di accelerarne i tempi. Lei sa meglio di me, Ministro, che poi queste tecnologie per poter essere attuate hanno bisogno di risorse, e noi sappiamo che non le abbiamo. Già nel processo civile, se lei gira per i tribunali - e lei lo fa - vedrà che quando un avvocato presenta un'istanza, prima di finire sul portale del giudice ce ne vuole: le cancellerie dicono di non aver avuto il tempo di lavorarle perché non c'è personale che possa lavorare per rendere realmente efficaci questi sistemi e mancano i mezzi economici per munire gli uffici giudiziari di queste strumentazioni.

Il senatore Casson ha fatto un bel discorso; mi sembrava che recitasse una favoletta bellissima: un processo che per effetto di queste nuove tecniche si sarebbe svolto in tempi brevi.

Per concludere, mi aggancio alla eccezione e ai rilievi mossi dal senatore Caliendo, perché quando voi ritenete che vi sia la necessità di prorogare e prolungare ulteriormente il termine della prescrizione di

taluni reati, ancorché odiosi come possono essere quelli contro la pubblica amministrazione, di fatto certificate che il nostro Paese non è in grado di dare una risposta di giustizia in un ventennio, Ministro. Nel momento in cui voi chiedete l'allungamento del termine prescrizionale significa che state dicendo che non siete in grado di dare al cittadino una risposta di giustizia dei tre gradi di giudizio. State certificando la chiara violazione dell'articolo 111 della Costituzione. Io posso capire che un principio costituzionale venga consumato da un privato, da una società, da un'impresa, ma non da un Governo che viola quel principio costituzionale che egli stesso ha voluto (e per Governo, signor Ministro, intendo anche quelli che hanno preceduto il suo).

A questo punto, se mette insieme gli elementi e le osservazioni che mi sono permesso di segnalarle, signor Ministro, dovrà rendersi conto che l'incostituzionalità c'è, che piaccia o no.

La nostra posizione, che lei conosce bene, è di collaborazione; io mi ero permesso di segnalare qualche strumento per evitare almeno questo ultimo profilo, però, ancorché accolto, non è servito ad evitare questa tecnica di allungamento dei termini della prescrizione.

Signor Ministro, per queste ragioni condividiamo le osservazioni del senatore Caliendo e ribadiamo la nostra adesione alla questione pregiudiziale di costituzionalità da lui promossa. Di qui a qualche momento entrerò nel merito del provvedimento (perché già sappiamo che le questioni pregiudiziali saranno rigettate: la maggioranza è sorda, non ragiona, non interpreta adeguatamente il nostro contributo, lo vede come qualcosa che voglia ostacolare l'*iter* legislativo del provvedimento in esame) e mi permetterò di segnalare qualche ulteriore anomalia, qualche ulteriore errore tecnico che la maggioranza ed ella stessa, signor Ministro, avete posto in essere con il disegno di legge in esame.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, anche io vorrei richiamare un aspetto fondamentale della riforma in esame, anche perché attiene a una delle questioni di cui si parla di più nel Paese e sui giornali, cioè il fenomeno della corruzione, della concussione, dei reati contro la pubblica amministrazione e naturalmente dei rimedi da approntare per farvi fronte.

Già al tempo del Governo Monti vi fu una discussione in Commissione giustizia quando vennero introdotti nel nostro ordinamento determinati provvedimenti, alcuni dei quali recentemente "fatti a pezzi" dal dottor Cantone. Allora sottolineai che l'idea di fare 8.000 piani anticorruzione, cioè uno per ogni Comune italiano, e di nominare in ognuno un funzionario contro la corruzione che risponderebbe personalmente se ci fosse un caso di corruzione con la sospensione del suo incarico eccetera, mi sembrava il solito ludo cartaceo che non serviva a nulla. Quattro anni dopo il dottor Cantone ci ha detto che non tutti i Comuni hanno fatto i piani e che quelli che li hanno realizzati li hanno fatti in maniera burocratica: hanno scritto norme che rimangono nel cassetto, che non servono assolutamente a nulla se non a determinare un aggravio di spesa.

Inoltre, sempre con quel Governo abbiamo provveduto ad aumentare le pene per i reati contro la pubblica amministrazione e lo abbiamo fatto perché - ahimè - è circolata questa bufala totale, enorme, gigantesca, secondo la quale in Italia ogni anno si spendono 60 miliardi di euro in corruzione. Chiunque abbia diviso tale ammontare per le cento Province italiane scopre che secondo questa pubblicistica (che ci ha distrutto in tutto il mondo) in ogni Provincia italiana, compresa Isernia, ogni anno girerebbero 600 milioni di euro di mazzette; forse hanno confuso i 60 miliardi della spesa pubblica con le mazzette. Tuttavia, sulla base di questa insistita propaganda è evidente che il problema sarebbe senza soluzione, perché se fosse così 60 milioni di italiani sarebbero corrotti, compreso chi dovrebbe combattere la corruzione, compresi i carabinieri, i finanzieri e i magistrati. Questo è il messaggio che è passato. Voi poi sapete che è stato accertato che queste cifre e queste statistiche per cui il 20-30 per cento degli italiani sarebbe stato avvicinato per essere concusso o corrotto sono sondaggi di opinione, indicano la corruzione percepita quando si va a chiedere ai cittadini bombardati da questo tipo di messaggio cosa loro ritengono sia il fenomeno della corruzione in Italia. Quindi, ci sono sicuramente dei Paesi europei molto più corrotti del nostro e quando si fanno le classifiche secondo cui l'Italia risulta al sessantesimo o settantesimo posto - cioè un disastro - nell'indice di

percezione della corruzione; tutto avviene sulla base di sondaggi di tipo virtuale: sono tutti messaggi virtuali costruiti sulla base di sondaggi di opinione. Tuttavia, allora, i provvedimenti del Governo Monti che avrebbero dovuto essere risolutivi (e così sono stati pubblicizzati) hanno introdotto queste norme di carattere burocratico che, tradotte in pratica, vogliono dire che ai vincoli, alle procedure, ai passaggi già in corso che rendono farraginosa la nostra pubblica amministrazione se ne aggiungeva un altro.

Naturalmente Ostellino e tanti altri osservatori hanno detto e ripetuto - e io sono di questa scuola - insieme al magistrato Nordio che, come nell'Unione Sovietica, più si aumentano a dismisura i controlli e le persone attraverso le quali bisogna passare per ottenere un diritto, più si annidano i problemi di corruzione o di "oliatura" delle procedure. Noi allora con Monti abbiamo seguito questa strada, aumentando ancora di più i controlli ed aggiungendo anche il funzionario anticorruzione in ogni Comune. Abbiamo anche aumentato le pene dopodiché, un anno e mezzo fa (visto che il codice penale dovrebbe essere uno strumento che ha una sua continuità ed una sua logica), dopo aver fatto le gride manzoniane con Monti, abbiamo deciso di aumentare di nuovo le pene. Dinanzi al fenomeno della corruzione, così com'è stato descritto, come Parlamento abbiamo nuovamente aumentato le pene per determinati reati contro la pubblica amministrazione.

Oggi arriviamo in Aula e, non solo aumentiamo ancora le pene, ma, attraverso il combinato disposto dell'aumento delle pene e della prescrizione, si viene a proporre - e vi dirò che cosa succede praticamente in Italia - che, sulla base delle pene aumentate, scatta subito la custodia cautelare: intanto l'indagato viene messo in carcere. Stiamo poi autorizzando lo Stato, dopo che l'indagato è finito in carcere ed è stato sottoposto a custodia cautelare, a prendersi anche trent'anni di tempo - udite, colleghi senatori e cittadini - per stabilire se quella persona è colpevole o innocente.

In Commissione è stato sottolineato naturalmente - e purtroppo è la realtà dell'Italia di oggi - che si sono aumentate le pene per i reati di corruzione, per atti contrari o commessi nell'esercizio delle funzioni da parte di un funzionario (corruzione in atti giudiziari, induzione indebita, corruzione di persone incaricate di pubblico servizio, truffa aggravata, concussione, peculato, induzione e così via), cioè per tutta una serie di reati. Tuttavia - ed ahimè è cronica quotidiana - quando l'inchiesta parte con il piede sbagliato e la custodia cautelare, come purtroppo spesso avviene, è ingiustificata perché da un approfondimento dell'indagine si rileva che non c'è responsabilità, il processo si perde nel nulla. Potrei fare decine di nomi di colleghi, sindaci e assessori di tutti i partiti che hanno avuto la triste sorpresa di essere incarcerati, di subire l'onta della custodia cautelare e di aver dovuto usare poi gli anni successivi per una lotta disperata per arrivare al processo, cioè per farsi processare e chiudere quel calvario giudiziario con una sentenza che li assolvesse. Ma più grande e macroscopico è l'errore iniziale, più la tendenza è a non fare i processi, perché il processo dimostrerebbe l'errore iniziale e le cantonate prese dai magistrati.

In un Paese civile, allora, che cosa succede? Abbiamo aumentato le pene? D'accordo. Abbiamo aumentato nuovamente le pene? Perfetto. Si tratta assolutamente di reati gravi, che vanno perseguiti per quello che sono, non con questa pubblicistica di 60 milioni di italiani corrotti, per cui sarebbero tutti corrotti, tutti delinquenti, tutti ladri e tutti farabutti. Vanno perseguiti i delinquenti, ma in uno Stato civile questo si fa istruendo un processo in tempi ragionevoli. Come ci ha spiegato il senatore Caliendo, il Ministero della giustizia ci ha fornito le statistiche per cui in Italia, per effetto della normativa Cirielli, le prescrizioni sono crollate e non aumentate. Siamo arrivati ad un dimezzamento delle prescrizioni e per i reati contro la pubblica amministrazione di cui stiamo parlando raramente scatta la prescrizione, salvo molte volte per il fenomeno cui ho fatto riferimento prima, cioè per il fatto che sono gli stessi magistrati che non vogliono fare il processo per evidenti ragioni.

Sono stato protagonista di uno stanziamento di 12 milioni di euro per il terremoto dell'Aquila, messi a disposizione dal Dipartimento per le politiche della famiglia per realizzare asili, scuole e così via. Con mia grande sorpresa sono state arrestate due persone sei anni fa, perché avrebbero dovuto truffare il sottoscritto ed il Governo. Nessuno mi ha mai chiamato per domandarmi in che maniera potevo essere truffato, neanche come persona informata dei fatti. Sono passati quasi sei anni (cinque anni e mezzo):

uno dei due è morto per tumore e l'altro, arrestato, dopo sei anni è ancora lì che aspetta il processo di primo grado, perché la cosa era talmente priva di qualunque giustificazione che chiaramente tutto si perde nel nulla, salvo la rovina economica. Uno ci ha perso anche la vita, magari, con un tumore che è nato da questa preoccupazione. Ci sono professionisti che vengono rovinati perché non si riesce a fare i processi; quindi una parte delle prescrizioni è dovuta a questo fenomeno.

Colleghi senatori, noi allora vogliamo portare la prescrizione a venti, venticinque o trent'anni? Ma ha un senso che uno venga condannato o assolto dopo trent'anni...

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Giovanardi.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Concludo, signora Presidente.

Ha un senso che lo Stato ufficialmente, con una legge, si prenda metà di una vita? Se uno viene incriminato a trent'anni rischia che più di metà della sua vita gli venga presa, per il fatto di essere continuamente sotto processo, mentre lo Stato non è in grado di stabilire, in un termine ragionevole di dieci o dodici anni se è colpevole o innocente. A me questo sembra veramente un sistema barbaro e quindi appoggio con convinzione questo tipo di pregiudiziale. *(Vivaci commenti del senatore Airola all'indirizzo del senatore Giovanardi)*.

AIROLA *(M5S)*. Proprio tu che hai fatto una legge incostituzionale! Vergognati! Avete fatto una legge incostituzionale e lo sapevate! *(Commenti dai senatori Giovanardi e Malan)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la richiamo.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, abbiamo ascoltato le motivazioni che supportano la questione pregiudiziale presentata. Pur avendo noi - e questo sarà chiaro nel prosieguo dei lavori - molte perplessità e contrarietà totali al testo che ci apprestiamo ad esaminare, non possiamo aderire alle stesse motivazioni.

Peraltro mi ha colpito soprattutto l'intervento del collega Falanga, che lamentava che il raddoppio dei termini prescrizionali per i reati contro la pubblica amministrazione rappresenterebbe una sconfitta dello Stato. Evidentemente il collega ha dimenticato che disposizioni analoghe sono presenti già oggi - e da tempo - nel nostro codice penale: l'articolo 157, sesto comma, dispone il raddoppio dei termini prescrizionali per una serie di reati, per i quali evidentemente non vi è la stessa sensibilità. *(Commenti del senatore Giovanardi)*. Non vorrei essere interrotto dal senatore Giovanardi.

PRESIDENTE. Colleghi, chiederei anche ai colleghi in piedi nell'emiciclo la cortesia di non disturbare l'oratore: senatore Caliendo, senatore Naccarato.

BUCCARELLA *(M5S)*. Grazie, signora Presidente.

Dicevo che non vi è la stessa sensibilità che vi è per i reati dei cosiddetti colletti bianchi. Ricordiamo che, per l'incendio e il disastro colposo, così come per il disastro ferroviario, per l'omicidio colposo, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo e anche altri reati, già oggi è disposto che i termini prescrizionali siano raddoppiati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti dello stesso articolo 157.

Quindi, in virtù di queste motivazioni, il Gruppo del Movimento 5 Stelle, pur aderendo ad una contrarietà nei principi con riferimento a molte parti del testo di cui al disegno di legge n. 2067 e connessi, non potrà votare favorevolmente alla predetta questione pregiudiziale ed esprimerà un voto di astensione. *(Applausi della senatrice Mangili)*.

CASSON, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON, *relatore*. Signora Presidente, i temi toccati e presentati come pregiudiziali di legittimità costituzionale hanno a che fare sostanzialmente con il merito della vicenda delle norme che dobbiamo affrontare e assolutamente con nessun profilo di legittimità costituzionale.

Questo disegno di legge tende anzi proprio a creare un equilibrio maggiore nei rapporti delle pene

previste per un delitto piuttosto che per un altro e a trovare un equilibrio tra i minimi e i massimi all'interno delle varie fattispecie di reato. Se se ne contesta il contenuto, questo avrà a che fare con il merito ed avremo ampio tempo ed ampia possibilità di discuterne.

Lo stesso per quanto riguarda il riferimento alla ragionevole durata del processo e alla prescrizione: sono due temi completamente diversi, che non hanno assolutamente nulla a che fare l'uno con l'altro. Anche in questo caso ricordo come siano già pacificamente previste nel sistema processuale delle eccezioni ai termini di prescrizione di tutti i reati. Basti pensare ai reati gravi, per i quali è prevista l'imprescrittibilità, e al fatto che per i delitti ai danni dei minori è prevista una decorrenza diversa. Questo significa che bisogna rispettare i principi fondamentali della proporzionalità e della ragionevolezza della pena e del trattamento, non certo altri criteri che riguardano aspetti diversi del processo.

Con questo disegno di legge votato in Commissione abbiamo proposto un miglioramento del sistema sostanziale penale, del sistema processuale e dell'ordinamento penitenziario. Ovviamente le contestazioni possono esserci, le discussioni ci saranno, ma questo ha a che fare con il merito, non certo con profili di legittimità costituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale avanzata dal senatore Caliendo.

Verifica del numero legale

D'ALI' *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 12,01).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-2032-1844-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Metto ai voti la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Caliendo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, ma io non l'ho sentita dire che la seduta era ripresa.

PRESIDENTE. Senatore Palma, ora siamo in fase di votazione.

Comunque, io ho detto che la seduta era ripresa e che si procedeva alla votazione della questione pregiudiziale.

GIARRUSSO *(M5S)*. Non lo ha detto! *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

Lei questi soprusi non li può fare!

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, si sieda e taccia! E non inveisca contro la Presidenza finché non ha la parola. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

Prima di proseguire in questa discussione, faccio presente che non si ripete la verifica del numero legale al momento della ripresa dei lavori; io ho ripreso dal punto in cui ci eravamo interrotti, ossia la

votazione. Se poi i senatori non si rendono conto, il problema non è della Presidenza. *(Vivaci commenti del senatore Giarrusso)*.

Metto dunque ai voti la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Siamo in votazione, senatore Caliendo. Quando si è in votazione, anche il principio... *(Commenti del senatore Caliendo)*. Siamo in votazione, che si effettua per alzata di mano. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Chi è favorevole, alzi la mano.

GIARRUSSO *(M5S)*. Si vergogni!

AIROLA *(M5S)*. Non alzate la mano, complici! Lei questi soprusi non li può fare!

PRESIDENTE. Annullo la votazione.

AIROLA *(M5S)*. Abbiamo già visto la fiducia sull'Italicum e continuiamo!

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, non ho ben compreso. La votazione non c'è stata? Giusto?

PRESIDENTE. L'ho dovuta annullare per le proteste dell'Assemblea.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, qual è il motivo della nostra doglianza? Ella ha dichiarato ripresa la seduta e, immediatamente, ha dato corso alla votazione, non consentendo a noi, che avevamo intenzione di richiedere la verifica del numero legale, di poterlo fare.

Ora lei dice, ma probabilmente è cosa che contraddice il mio scarso sapere, che non si può richiedere la verifica del numero legale. Credo che questo, ai sensi del Regolamento, non sia corretto e se lei non fosse passata con grande velocità dalla ripresa della seduta all'apertura della votazione, avrebbe dato tempo a noi, molto discretamente (o, come dice il senatore Santangelo, «gentilmente»), di richiedere la verifica del numero legale. Si tratta di una cosa che avremmo fatto, perché non avrebbe avuto davvero senso, sotto il profilo politico, che il senatore D'Alì chiedesse il numero legale se poi non avesse potuto reiterare tale richiesta.

Pertanto, signora Presidente, le chiedo la verifica del numero legale e aggiungo, utilizzando gli *hashtag* cari al Partito Democratico: "#state sereni, perché adesso il numero legale c'è e quindi adesso ci sarà una verifica di tipo solo formale".

PRESIDENTE. Senatore Falanga, premesso che di razionale... *(Commenti ironici dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Mi scusi, senatore Palma, l'ho confusa con il senatore Falanga e me ne scuso molto, è una mia *defaillance*. *(Ilarità)*. Colleghi, capisco la reazione ironica. Senatore Nitto Palma, mi scusi, forse alcuni colleghi pensavano che se ne sarebbe avuto a male.

Vorrei dirle che tanto non è irrazionale, che non vedo più il senatore D'Alì in Aula.

AIROLA *(M5S)*. Che c'entra?

PRESIDENTE. Per dire che, avendolo lui richiesto, non era automatica la reiterazione della richiesta.

Ciò detto, voglio precisare questo. Dal punto di vista regolamentare, dopo la mancanza del numero legale si riprende la seduta dal momento in cui si è interrotta e, quindi, si rimette in votazione la questione pregiudiziale. Se poi i senatori hanno una velocità di reazione non adeguata, ne prenderò atto. *(Commenti dei senatori Caliendo, Malan e Palma)*. La prossima volta andremo più lentamente e ci adegueremo alla velocità di reazione.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,07, è ripresa alle ore 12,27).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2067-2032-1844-176-209-286-299-381-382-384-385-386-387-389-468-581-597-609-614-700-708-709-1008-1113-1456-1587-1681-1682-1683-1684-1693-1713-1824-1905-1921-1922-2103-2295-2457

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Prego i colleghi di prendere posto.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale avanzata dal senatore Caliendo.

Verifica del numero legale

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, il provvedimento in esame è rinviato ad una prossima seduta.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, intervengo per chiarezza, perché da come ha posto la questione, per «prossima seduta» si intende quella di oggi pomeriggio, con inizio alle ore 15. Ho compreso bene e lei me lo conferma?

PRESIDENTE. No, mi correggo. Intendevo fare riferimento alla prossima seduta secondo il calendario dei lavori: la seduta della settimana prossima in cui ne è prevista la trattazione. La ringrazio della precisazione.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MIRABELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Colleghi, se volete abbandonare l'Aula vi prego di farlo in silenzio.

MIRABELLI *(PD)*. Signora Presidente, intervengo perché questa mattina, dalle pagine di un quotidiano milanese, don Gino Rigoldi ha di nuovo - lo aveva già fatto e l'abbiamo fatto in diversi in

queste ultime settimane - rilanciato un preoccupato allarme per la situazione dell'Istituto Beccaria di Milano, di cui da oltre trent'anni don Gino è il cappellano. In questi anni il Beccaria è stato sempre considerato un modello positivo tra gli istituti di detenzione minorili per le tante attività educative, culturali, di formazione e lavorative che proponeva, e per l'apertura al territorio garantita da tanti progetti realizzati con alcune scuole.

Negli ultimi mesi, come don Gino ha denunciato, la situazione è rapidamente degradata. Sono state chiuse molte attività per mancanza di fondi; la mancata nomina di un direttore e del capo degli agenti di custodia ha alimentato incertezze e i mesi estivi, in cui sono mancate anche le attività scolastiche, sono stati difficili per operatori e ragazzi; i tempi di inattività hanno spesso alimentato tensioni. A ciò si aggiunge l'inadeguatezza degli spazi in cui vivono i minori, che doveva essere risolta dalla ristrutturazione di un'intera ala. La ristrutturazione è avvenuta e completata, ma l'ala non può essere utilizzata perché non ha avuto l'agibilità.

Di fronte a questa situazione che rischia di compromettere i livelli di qualità per degli operatori e dei ragazzi, e rischia di vanificare il lavoro eccellente fatto in questi anni, credo che il Ministero e il dipartimento competenti debbano intervenire al più presto per nominare i dirigenti apicali dell'istituto e degli agenti di custodia, e verificare quali siano gli impedimenti all'apertura dei nuovi spazi ristrutturati per rimuoverli tempestivamente.

Si tratta anche di dare nuovo impulso all'apertura al territorio per favorire il lavoro educativo e formativo, e in questo senso l'occasione che potrebbe costituire l'apertura all'esterno del teatro, appena ristrutturato grazie all'intervento di tanti enti culturali, va colta senza ulteriori ritardi.

Chiedo alla Presidenza di farsi interprete presso il Ministero di questa esigenza.

PRESIDENTE. Senz'altro la questione sarà segnalata al Ministero.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, da troppo tempo cerco con insistenza di porre all'attenzione di tutti voi e di questa Assemblea il disastro sociale in cui versa il mondo del lavoro. Purtroppo le politiche di questo Governo non solo fanno finta di nulla, ma vanno in un'altra direzione.

La notte scorsa, a Piacenza, un operaio, padre di cinque figli, ha perso la vita mentre stava manifestando. Penso che non si possa morire in questo modo: non si può perdere la vita per difendere i diritti e il lavoro che - lo ricordo a tutti - sono previsti dalla nostra Costituzione. Se succede questo - come purtroppo accade - tutti noi qui dentro dovremmo interrogarci, perché è evidente che c'è un fallimento della politica.

Credo che lasciare da soli i lavoratori, la nostra gente, di fronte a mostri economici sempre più grandi, dal potere immenso, non faccia bene alla politica, ai lavoratori e al nostro Paese. Ritengo che la storia di questo Paese ha detto di più: ha dimostrato che si possono fare cose importanti quando si sta vicino alla gente e ai lavoratori, e lo si deve fare con umiltà.

Penso che tutti noi dovremmo chiedere scusa al mondo del lavoro, a questo operaio che è morto come a tanti altri. Non so se tutti sono d'accordo con me: io, nel mio piccolo, lo faccio e chiedo scusa a nome mio personale e del mio Gruppo. *(Applausi dai Gruppi Misto, PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e M5S e della senatrice Pelino)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio e alla pena per la morte di questo lavoratore ed è vicino alla famiglia. Ognuno proseguirà poi il proprio impegno per evitare che fatti di questo genere si debbano ripetere.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 12,33)*.

Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica (**282**)

Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (453)

Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (454)

Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali (1236)

_____

NB. Per i testi dei disegni di legge dichiarati assorbiti a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2271 si rinvia all'Atto Senato 2271, 282, 453, 454 e 1236-A.

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:

Disegno di legge n. 2271:

sulla votazione finale, il senatore Tomaselli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i Senatori: Anitori, Bencini, Bubbico, Casaletto, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti *(dalle ore 10)*, Ciampi, D'Ascola, Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Fedeli *(dalle ore 12,30)*, Gentile, Manassero, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rubbia, Sangalli, Sibilia, Stucchi, Tarquinio, Turano e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Compagna e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Mirabelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03124 del senatore Romano.

I senatori Mattesini, Silvestro, Puppato e Capacchione hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06321 della senatrice Albano ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 4 agosto al 14 settembre 2016)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 138

AIELLO ed altri: sulla concessione di contributi ministeriali all'azienda di Crotone "L'Enologica Liotti" (4-05751) (risp. BELLANOVA, *vice ministro dello sviluppo economico*)

ALBERTINI: su presunte condotte illegittime presso la Procura della Repubblica di Parma (4-04907) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)

ARRIGONI: sulla sicurezza sul treno Milano-Lecco (4-06131) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

BLUNDO ed altri: sulla realizzazione della cosiddetta bretella Campogalliano-Sassuolo (4-06068) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

BULGARELLI ed altri: sulle gestione della cooperativa sociale Codess di Padova e delle Cooperative operaie di Trieste (4-03027) (risp. GENTILE, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)
CARIDI, FERRARA Mario: sul rinnovo delle cariche dell'ordine nazionale dei biologi (4-06036) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
CENTINAIO: sugli stanziamenti del Governo per la ricerca e i beni culturali (4-05747) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
CIOFFI ed altri: sull'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas (4-05814) (risp. BELLANOVA, *vice ministro dello sviluppo economico*)
DE PETRIS: sul principio di elettività dei senatori del nuovo Senato (4-05805) (risp. BOSCHI, *ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento*)
FASIOLO: sul diniego al lancio dei paracadutisti alpini allo stadio "Baiamonti" di Gorizia in occasione della celebrazione della presa di Gorizia durante la prima guerra mondiale (4-06282) (risp. DELRIO, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
GAETTI ed altri: sulle presunte pressioni mafiose contro la costituzione delle 3 maxi Camere di commercio siciliane (4-05434) (risp. GENTILE, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)
GIROTTO ed altri: sul calcolo delle *royalty* sull'estrazione e produzione di gas in Italia (4-06106) (risp. GENTILE, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)
LUMIA: sull'apertura di una succursale dell'università romena ad Enna (4-04483) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
MANCONI: sull'arresto a Roma di un cittadino spagnolo, presunto appartenente all'organizzazione terroristica ETA (4-04822) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
sull'oscuramento dei dati personali su alcune sentenze riguardanti i fatti del G8 di Genova (4-05550) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
MARCUCCI: sull'istituzione di un unico ambito territoriale tra Versilia e valle del Serchio nella provincia di Lucca (4-05383) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
MARCUCCI ed altri: su un presunto episodio di discriminazione ai danni di uno studente disabile di una scuola di Livorno (4-05657) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
PAGLINI ed altri: sulla tutela dei diritti e delle prerogative sindacali dei lavoratori delle società NCA SpA di Marina di Carrara (Massa Carrara) (4-03454) (risp. BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
sulla tutela dei diritti e delle prerogative sindacali dei lavoratori delle società NCA SpA di Marina di Carrara (Massa Carrara) (4-03687) (risp. BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*)
ROMANI Maurizio, BENCINI: sull'apertura di una succursale dell'università romena ad Enna (4-04817) (risp. GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*)
SANTANGELO ed altri: sulle discrepanze nelle indagini per la morte di Attilio Manca (4-03074) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
STEFANI: sulla carenza di organico del Tribunale di Vicenza (4-01729) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
STEFANI, TOSATO: sulla situazione del sistema giudiziario in Veneto (4-05231) (risp. ORLANDO, *ministro della giustizia*)
TOSATO: sul potenziamento dei presidi delle forze dell'ordine a Verona (4-06061) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
Mozioni
VACCARI, ZANDA, CALEO, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, MIRABELLI, PUPPATO, SOLLO, MORGONI, DALLA ZUANNA, CUOMO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI, SONEGO - Il Senato,
premesso che:

il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, un sisma di *magnitudo* 6.0 ha colpito una vasta porzione dell'Appennino centrale tra le province di Rieti, Ascoli Piceno e Perugia, e ha coinvolto alcune decine di comuni collocati nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, provocando i danni più ingenti nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto;
le vittime accertate sono state 295, i feriti 386, le persone estratte vive dalle macerie sono state 238;
secondo i dati ufficiali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono 4.454 le persone assistite ospitate nei campi e nelle strutture allestite allo scopo. Nel Lazio sono assistite in 14 campi 1.102 persone mentre altre 60 sono alloggiate in tende distribuite in modo diffuso tra i comuni colpiti; allo stesso modo, nelle Marche sono alloggiate 995 persone mentre 918 sono ospitate in 11 campi. In Umbria sono assistite 1.075 persone, 274 sono le persone che risultano ospitate in Abruzzo e 30 sono alloggiate presso un *hotel* di San Benedetto del Tronto;
considerato che:
il sistema nazionale di protezione civile si è messo in moto con efficienza ed efficacia già dai primissimi momenti successivi al sisma;
si sono, infatti, immediatamente riuniti l'Unità di crisi e il Comitato operativo nazionale ed è stato varato nelle prime ore del mattino il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto ad affidare ogni potere necessario a coordinare tutti i soccorsi al capo del Dipartimento della protezione civile;
i primi interventi, oltre a quelli volti al salvataggio di vite umane, sono stati incentrati sul ripristino della viabilità, per consentire l'arrivo di tutti mezzi di soccorso sui luoghi terremotati e sulla riattivazione dei sistemi di comunicazione e di fornitura di energia elettrica;
il 25 agosto 2016 il Consiglio dei ministri ha proclamato, con delibera, lo stato di emergenza per 180 giorni e ha stanziato i primi 50 milioni di euro per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
il Consiglio dei ministri ha altresì proceduto alla nomina di Vasco Errani a commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto, in accordo con i presidenti delle Regioni interessate e sulla base dell'esperienza e competenza acquisita nel ruolo di commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna;
considerato inoltre che la normativa riguardante il sistema nazionale di protezione civile, fiore all'occhiello del nostro Paese, ha bisogno per sua natura di essere continuamente riordinata: la richiesta pressante al Governo di molte istituzioni regionali e locali colpite, nonché di tutti i soggetti che a vario titolo sono stati coinvolti nella gestione del superamento di gravissime emergenze per calamità è stata quella di disporre di una normativa quadro omogenea in tutta Italia, che possa offrire risposte adeguate ai bisogni del sistema pubblico e privato e che non debba reiterare la disparità di misure che, purtroppo, si è creata tra Regioni differenti, soprattutto negli ultimi anni. Il disegno di legge a prima firma dell'on. Chiara Braga (AC 2607) si pone questo obiettivo di ricognizione, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di protezione civile;
considerato infine che:
la normativa antisismica costituisce, assieme alla classificazione sismica, lo strumento attraverso cui realizzare la prevenzione sismica;
nel 2009 è stato istituto il Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con una dotazione pluriennale fino all'anno 2016, affidando l'attuazione della disposizione al Dipartimento nazionale della protezione civile, che nel corso degli anni ha emanato ordinanze e decreti, svolgendo un ruolo fondamentale in fase di valutazione preventiva, ripartendo le risorse tra le Regioni sulla base dell'indice medio di rischio dei territori, destinandole, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico;
norme di carattere preventivo finalizzate al miglioramento sismico degli edifici sono altresì contenute in diversi provvedimenti emanati nel corso degli ultimi anni, come ad esempio le norme per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché quelle di carattere fiscale come l'*ecobonus*;

è ritenuto importante e decisivo il ruolo svolto dal Dipartimento nazionale della protezione civile nella valutazione e determinazione delle misure antisismiche, anche nella fase preventiva, che si ritiene di dover impiegare per le competenze e le capacità espresse anche nella struttura di coordinamento del progetto "Casa Italia" a supporto di un *project manager*;
pur nella difficoltà applicativa della normativa vigente, sono state avviate significative esperienze, come la riqualificazione di interi edifici, con risparmi energetici dell'ordine del 60-80 per cento, oggi possibile (e spesso conveniente) attraverso l'impiego di tecnologie e materiali ad elevate prestazioni;
l'elaborazione di un programma "Casa Italia" proposto dal Governo per la messa in sicurezza del Paese dai rischi a cui è sottoposto deve partire da una verifica seria delle esperienze passate, con l'obiettivo di definire quelle correzioni di metodo e contenuto che consentano di varare e realizzare un piano che dia risultati importanti e certi;
diviene fondamentale una regia unica ipotizzata dal Governo nel programma con un *project manager* di indubbia competenza e professionalità come il professor Giovanni Azzone, rettore del politecnico di Milano, che, con il contributo delle migliori professionalità, garantisca la qualità dei risultati attraverso uno stretto coordinamento e monitoraggio tra i diversi soggetti e istituzioni coinvolte, prevedendo la possibilità di avocazione in caso di ritardo, assicurando il massimo decentramento degli interventi in modo da assicurare procedure rapide e semplici e la responsabilizzazione delle istituzioni locali;
tra le ipotesi da approfondire vi è quella di estendere il meccanismo ipotizzato da Enea per gli interventi di efficientamento energetico dei condomini anche alla "messa in sicurezza" antisismica, in quanto potrebbe rivelarsi opportuna, perché tali interventi, se svolti congiuntamente, avrebbero il vantaggio di comportare una riduzione complessiva dei costi, a cui si aggiungerebbe la possibilità di utilizzare i flussi positivi di risorse che producono i risparmi derivanti dall'efficienza energetica per pagare in parte o *in toto* anche i lavori di messa in sicurezza;
preso atto del percorso di audizioni svolto sul progetto "Casa Italia" dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministeri coinvolti con tutti i portatori di interesse, che hanno formulato proposte ed idee importanti ed innovative di cui si ritiene necessario tenere conto,
impegna il Governo:
1) a sostenere una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare dell'AS 2068 recante "Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile", attualmente all'esame delle Commissioni 1a e 13a del Senato, al fine di migliorare un sistema che già rappresenta un'eccellenza italiana all'estero, attraverso semplificazioni e definizioni di ruoli e competenze;
2) ad orientare la procedura di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto attorno a 5 imperativi chiave: a) qualità massima ed efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità dei luoghi e degli edifici; b) democrazia, attraverso una responsabilizzazione delle comunità locali e di tutti i livelli istituzionali presenti, facendo affidamento sugli eletti; c) trasparenza, per mezzo di piattaforme informatiche per la gestione di tutte le risorse e la rendicontazione puntuale e continua degli interventi; d) legalità, attraverso la creazione di meccanismi dai selezione e controllo delle imprese incaricate dei lavori per una ricostruzione "mafia *free* "; e) equità, ovvero corresponsione del dovuto ai cittadini, alle imprese, agli enti delle comunità colpite, senza un euro in più, ma senza neanche un euro in meno;
3) a definire entro 3 mesi, e comunque non oltre il 30 novembre 2016, i contenuti e le misure da inserire nel progetto "Casa Italia", tenendo in debito conto le proposte e le idee raccolte nel confronto aperto con i principali portatori di interesse del Paese, a partire da un piano nazionale di prevenzione antisismica fondato su 3 fasi: monitoraggio, adozione del fascicolo di fabbricato e adozione della certificazione sismica obbligatoria;
4) a pianificare il fabbisogno pluriennale di risorse pubbliche e private, per dare seguito e continuità nel tempo alle proposte inserite nel progetto "Casa Italia", indicando da subito le misure stralcio da prevedere negli strumenti finanziari già in discussione per il 2017;
5) a considerare l'estensione del meccanismo ipotizzato da Enea per gli interventi di efficientamento

energetico dei condomini anche alla messa in sicurezza antisismica, in quanto, se svolti congiuntamente, avrebbero il vantaggio di una riduzione complessiva dei costi, a cui si aggiungerebbe la possibilità di utilizzare i flussi positivi di risorse che producono i risparmi derivanti dall'efficienza energetica, per pagare anche i lavori di messa in sicurezza;

6) a prevedere per gli interventi di adeguamento antisismico su immobili pubblici di pertinenza comunale (ad integrazione di un programma nazionale pluriennale di intervento) la possibilità di un ruolo di finanziamento o cofinanziamento autonomo dei comuni sugli immobili, che si accompagni ad analoga operazione da parte delle altre amministrazioni pubbliche;

7) a dare continuità per 3 anni al meccanismo di incentivazione dell'*ecobonus* per le ristrutturazioni e riqualificazione energetiche, anche per gli adeguamenti e consolidamenti sismici, cambiando e semplificando i criteri e i meccanismi vigenti, prevedendo norme specifiche per i soggetti incapienti.

(1-00620)

Interpellanze

GINETTI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a Manfredonia (Foggia), in località Borgo Mezzanone, è situata una struttura per l'accoglienza dei migranti giunti in Italia che avanzano richiesta di riconoscimento dell'asilo politico;

il centro di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) fa parte di una rete di 8 strutture attualmente operative nell'intero Paese, nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello *status* di rifugiato; si tratta di strutture previste e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

per il CARA di Borgo Mezzanone sono stati predisposti 856 posti per i richiedenti asilo ma il numero attuale è di oltre 1.414 persone, secondo dati aggiornati al 23 agosto 2016;

il sovraffollamento del centro, la mancanza di servizi e le condizioni di vita in cui i migranti e i richiedenti asilo sono costretti a vivere sono stati oggetto di numerose interrogazioni parlamentari sin dalla XVI Legislatura;

la cooperativa "Senis Hospes" che gestisce il CARA per conto del consorzio "Sisifo", allo stato, sembra non essere in grado di far fronte alle problematiche evidenziate, nonostante il numero dei suoi dipendenti sia stato incrementato del 400 per cento nell'ultimo anno ed il fatturato, secondo l'ultimo bilancio disponibile, sembrerebbe essere giunto ad oltre 15 milioni di euro annui;

attualmente le condizioni nelle quali si trovano i richiedenti asilo sono state efficacemente descritte dal giornalista Fabrizio Gatti nel servizio pubblicato dal settimanale "l'Espresso" l'11 settembre 2016, un quadro che nella sua assoluta gravità è stato ribadito e denunciato da Eugenio Scalfari nel suo articolo del 13 settembre sul quotidiano "la Repubblica";

le indagini giornalistiche hanno evidenziato una situazione di diffusa e straordinaria illegalità in cui i soggetti presenti all'interno dei centri di accoglienza sono vessati a livello fisico, morale e psicologico da organizzazioni criminali e malavitose che gestiscono peraltro tutte le attività all'interno ed all'esterno del centro di accoglienza, dalla vendita di cibo e bevande, alla prostituzione, allo sfruttamento dell'attività lavorativa, prevalentemente agricola, degli ospiti in una nuova forma di caporalato;

in tale contesto si rileva come le organizzazioni criminali sembra tentino di trasformare alcuni centri di accoglienza in un territorio franco in cui esercitare la propria spregevole attività approfittando dello stato di bisogno e di precarietà dei migranti;

i provvedimenti che sono stati presi nel tempo dallo Stato, quali, ad esempio, l'istituzione di presidi di sicurezza all'interno del centro o l'impiego di militari, non hanno risolto i problemi che, anzi, si sono aggravati, in quanto sono state prese iniziative temporanee, insufficienti, non coordinate all'interno di un efficace piano di azione,

si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per superare la gravissima situazione che si è creata nel centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Borgo Mezzanone;
se non ritenga indispensabile predisporre un programma di interventi coordinati all'interno di un efficace piano di azione per incrementare e migliorare l'efficienza dell'apparato di sicurezza, ma, soprattutto, migliorare le condizioni di vita dei richiedenti asilo;
se non sia auspicabile snellire le procedure di identificazione dei richiedenti asilo politico e strutturare in maniera migliore le commissioni esaminatrici per ridurre i tempi di permanenza nel centro di accoglienza.
(2-00411)
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:
come rilevato dalla stampa nazionale, Diego Piacentini, vicepresidente del colosso americano dell'*e-commerce* "Amazon", potrebbe essere nominato commissario straordinario per l'Agenda digitale a titolo rigorosamente gratuito, mettendosi in aspettativa da Amazon: il che significa, in buona sostanza, che, dopo essere stato al servizio del Governo italiano per un certo periodo di tempo, potrà tornare in azienda e per quel periodo non riceverà alcuno stipendio né dall'azienda, né dal Governo italiano;
stando al contratto con Amazon, Diego Piacentini percepisce 175.000 euro di stipendio base annuo, ma il vero guadagno deriverebbe dalle *stock option*, ovverosia il diritto ad acquistare azioni dalla società a un prezzo prestabilito. Il 17 agosto 2016, Diego Piacentini avrebbe lasciato l'incarico nella società, ma 2 giorni prima, stando ai dati del sito specializzato Scgems, avrebbe esercitato *stock option* su 5.477 azioni, acquistandole al prezzo di 10 centesimi di dollaro l'una e poi le avrebbe rivendute a 770 dollari ciascuna: 547 dollari spesi, 4,2 milioni incassati. Il volume di azioni in capo a Diego Piacentini, peraltro, non sarebbe mai cambiato: consiste in circa 80.000 titoli che corrispondono al valore di 62,4milioni di dollari. In pratica è il secondo più grande azionista individuale di Amazon dopo Bezos, presidente di Amazon;
Diego Piacentini, dunque, non ha troncato i rapporti con la propria azienda di riferimento e tale circostanza in qualsiasi altro Paese occidentale gli avrebbe precluso qualsiasi possibilità di ricevere un incarico governativo;
il nome di Amazon, come noto, è anche circolato insieme a quello di Apple e Google nei mesi scorsi, in relazione ad un'inchiesta della procura di Milano per elusione fiscale. Apple ha dovuto pagare 318 milioni di euro, Google 320 milioni di euro. E su Amazon era stato aperto un fascicolo a carico di ignoti, senza ipotesi di reato. Vi sarebbero poi talune questioni legate ai mercati in cui Amazon è un *player* fondamentale: dalle spedizioni (Bezos intende creare un servizio di corrieri interni all'azienda), ai servizi di sviluppo del *cloud* (in parole semplici, una nuvola virtuale in cui conservare i dati), proprio quelli che farebbero tanto comodo alla digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana;
si rileva, inoltre, che il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, elaborato da tavolo tecnico *cyber* (TTC), che opera presso il Dis (Dipartimento per le informazioni per la sicurezza), e al quale partecipano i rappresentanti *cyber* del Cisr (affari esteri, interno, difesa, giustizia, economia e finanze, sviluppo economico), ma anche dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Nucleo per la sicurezza cibernetica, delinea le linee strategiche nazionali nel medio-lungo periodo deputate a fornire una panoramica delle principali minacce (dalla criminalità informatica allo sfruttamento delle tecnologie ICT per fini terroristici, dall'"hacktivismo" allo spionaggio cibernetico, dal sabotaggio per via informatica ai conflitti nella 5a dimensione) e delle vulnerabilità sfruttate per la conduzione di attacchi nello spazio cibernetico. Il documento, oltre a definire i ruoli e i compiti dei soggetti pubblici, individua: 1) strumenti e procedure per potenziare le capacità cibernetiche del Paese; 2) gli indirizzi strategici che includono il miglioramento, secondo un approccio integrato, delle capacità tecnologiche, operative e di analisi degli attori istituzionali; 3) il potenziamento delle capacità di difesa delle infrastrutture critiche nazionali e degli attori di rilevanza strategica per il sistema Paese; 4)

l'incentivazione della cooperazione tra istituzioni e imprese nazionali; 5) la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza cibernetica; 6) il rafforzamento delle capacità di contrasto alla diffusione di attività e contenuti illegali *on line*; 7) il rafforzamento della cooperazione nazionale in materia di sicurezza cibernetica;

la nomina di Diego Piacentini a commissario straordinario per l'Agenda digitale appare particolarmente critica e foriera di potenziali conflitti di interessi anche per il fatto che dovrebbe conoscere: le scelte del Governo in materia di pubblica amministrazione digitale, dettagli del mercato e concorrenti di Amazon in Italia, per non parlare della politica fiscale e delle iniziative che ci si aspetta ormai da anni che l'Esecutivo adotti per introdurre la "*web tax*" che, a giudizio degli interpellanti, stranamente, non ha visto luce sino ad oggi, nonostante le promesse fatte anche dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato infine che:

la legge italiana sul conflitto di interessi (legge 20 luglio 2004, n. 215, cosiddetta legge Frattini), applicabile anche ai commissari straordinari di nomina governativa, prevede espressamente, all'articolo 2, comma 3, che "Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero". E inoltre, all'articolo 3, che "Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico",

si chiede di sapere:

se il Governo non abbia considerato la circostanza di un potenziale conflitto di interesse in capo a Diego Piacentini che, nel periodo a servizio del Governo italiano a titolo gratuito, potrebbe trovarsi, a parere degli interpellanti, nelle condizioni di favorire gli interessi dell'azienda dove dovrebbe rientrare dopo il termine del periodo di aspettativa, ovvero Amazon, in cui detiene peraltro un considerevole pacchetto di *stock option*;

se la nomina di Diego Piancentini a commissario straordinario per l'Agenda digitale non risulti incompatibile con le disposizioni previste dalla legge sul conflitto di interessi 20 luglio 2004, n. 215, ove si ponga a mente che l'incompatibilità del commissario straordinario ricorre se questi riceve ancora una "forma di vantaggio" dal suo precedente incarico, oppure se partecipa all'adozione di un atto, ovvero se una semplice omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul suo patrimonio;

se sia in grado di chiarire se Diego Piacentini, vicepresidente di Amazon, avrà o meno un ruolo di rilievo con riferimento alla *cybersecurity* italiana;

se non intenda adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad introdurre già con il prossimo disegno di legge di bilancio 2017 la cosiddetta *web tax*.

(2-00412*p. a.*)

Interrogazioni

GIROTTO, MORRA, MORONESE, BUCCARELLA, CASTALDI, GIARRUSSO, SANTANGELO, PAGLINI, SERRA, CAPPELLETTI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il Ministro in indirizzo in seguito al suo insediamento ha avviato un'attività di programmazione per rilancio del Ministero dello sviluppo economico;

a tal fine presso il Ministero è stato istituito un tavolo di lavoro guidato da Enrico Bondi, noto per le discutibili, ad avviso degli interroganti, relazioni personali e possibili conflitti di interessi, che ha come struttura di supporto la società privata "Arthur D. Little", vincitrice di un bando di gara del Ministero per il supporto delle attività relative al piano per la promozione straordinaria del *made in Italy* e

l'attrazione degli investimenti in Italia;
secondo l'articolo pubblicato il 30 luglio 2016 dal quotidiano "la Repubblica" dal titolo "Mise, consulenti americani per fare ordine nelle società pubbliche", si sono tenuti incontri informali con i vertici di Invitalia, del GSE e di ENEA e il Ministro per discutere della "razionalizzazione e ridefinizione di attività delle aziende pubbliche", ai quali hanno partecipato anche i componenti del tavolo di lavoro di Bondi con la Arthur D. Little;
l'antica società di consulenza americana Arthur D. Little avrebbe ricevuto dal Ministero un incarico che riguarda l'attività di supporto alla promozione del *made in Italy* e l'attrazione degli investimenti che non contempla il processo di razionalizzazione e ridefinizione delle attività delle aziende pubbliche, un argomento interessante e di dominio pubblico oggi al centro di un complesso dibattito politico che vede il coinvolgimento di diversi livelli istituzionali,
si chiede di sapere:
se risponda al vero che sono stati tenuti tali incontri e quali siano i motivi per cui la Arthur D. Little partecipa ai tavoli che riguardano il processo di riorganizzazione delle società pubbliche e a quale titolo, considerato che non risulta se vi sia stato un bando pubblico o un affidamento;
se sia stata effettuata un'indagine, al fine di valutare eventuali profili di conflitto di interessi della società rispetto alle funzioni che essa svolge per il Ministero dello sviluppo economico.
(3-03128)
GRANAIOLA, FILIPPI, ALBANO, FABBRI, CUOMO, VALENTINI, AMATI, PADUA, BIANCO, CALEO, CANTINI, TOMASELLI, GUERRA, GOTOR, MOSCARDELLI, MORGONI, MIRABELLI, ORRU', VATTUONE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
con il decreto ministeriale n. 51 del 1° marzo 2016, sono stati aggiornati i requisiti minimi dei certificati di competenza dei lavoratori marittimi sulla base delle risoluzioni 1 e 2 della conferenza delle parti alla Convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento e tenuta della guardia (convenzione STCW tenutasi dal 21 al 25 giugno 2010 a Manila);
con i primi tentativi di adeguamento dei certificati di competenza presso gli uffici delle Capitanerie di porto, e nell'ottica dei successivi rinnovi, sono venute alla luce alcune criticità che ne pregiudicano l'ottenimento, in modo particolare per i marittimi che lavorano su unità da diporto non commerciali: ai fini dell'adeguamento, la difficoltà a far riconoscere gli attestati di esercitazioni (*basic training* antincendio) effettuate a bordo di *yacht* privati, attualmente non accettati dagli uffici delle Capitanerie di porto e che stanno rendendo vani i corsi già effettuati o in corso di svolgimento presso i centri di addestramento specialmente per quanto riguarda il *refresh* anticendio avanzato; ai fini del rinnovo, il requisito dei 30 mesi continuativi di navigazione su unità da diporto in uso privato come "funzione equivalente", senza soluzione di continuità, oltre ad essere in molti casi e per molti marittimi difficilmente raggiungibile, non è rispettoso dei contratti nazionali di arruolamento e delle norme internazionali a tutela dei lavoratori marittimi;
infine non è chiaro con quali procedure e con quali requisiti saranno rinnovati i certificati del diporto;
le recenti disposizioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (decreto legislativo n. 71 del 2015 e decreto ministeriale 1° marzo 2016) hanno complicato la vita a moltissimi marittimi, a causa dell'applicazione restrittiva e penalizzante del dettato della convenzione STCW 78/95, come emendata a Manila nel 2010;
altri Paesi (Spagna e Regno Unito) hanno interpretato le stesse norme europee in modo da agevolare i loro lavoratori, in Italia, invece, esistono due tipi di certificazioni, una per gli ufficiali delle navi commerciali ed una per quelli delle unità da diporto;
le nuove disposizioni (art. 25 del decreto legislativo n. 71 del 2015) tendono a escludere il possibile passaggio da una certificazione all'altra (cosa possibile fino all'inizio del 2016, grazie all'art. 13 del decreto ministeriale n. 121 del 2005) così impedendo ai marittimi di un settore di sfruttare occasioni di lavoro nell'altro, pur trattandosi sostanzialmente dello stesso lavoro;
le maggiori difficoltà si riscontrano nel mantenere i certificati di competenza, ovvero le abilitazioni atte a consentire il lavoro a bordo, anche per il fatto che non sono al momento stati implementati

metodi alternativi di mantenimento dell'abilitazione: tale situazione obbliga i marittimi a ripetere l'esame di abilitazione;

ad esempio un ufficiale o comandante di nave mercantile non può imbarcare su un'unità da diporto, non avendo il previsto certificato né potendolo più ottenere senza iniziare dall'inizio la carriera nel settore del diporto;

inoltre i marittimi (comandanti, direttori di macchina, ufficiali) in possesso di una certificazione per il settore mercantile sono destinati a perderla se per un dato periodo navigano esclusivamente su unità da diporto, non importa di quali dimensioni e stazza;

comandanti, direttori di macchina e primi ufficiali sono destinati a perdere il certificato se per esigenze di compagnia navigano in posizioni inferiori (ad esempio secondo ufficiale);

da molto tempo a questa parte si assiste al fatto che molti marittimi italiani del diporto, vista la quasi impossibilità di conseguire il titolo italiano conseguono titoli inglesi, riconosciuti in Italia, che consentono a qualsiasi persona, anche priva di esperienza nautica, con pochi mesi e poche migliaia di euro, di comandare anche unità italiane;

è sufficiente conseguire il "yachtmaster ocean" e, successivamente, il "master 200 GT illimitato" per condurre, nei Paesi dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e quindi anche in Italia, unità fino a 200 GT, ovvero barche di 35 metri;

la normativa italiana dispone, invece, che per portare unità fino a 24 metri, dotate di ufficiale del diporto, un percorso decisamente più difficile, costoso ed impegnativo;

in Italia la normativa vigente anziché mutuare le migliori pratiche dai Paesi concorrenti, avvantaggia i marittimi di quei Paesi rendendo incomprensibilmente complicata e difficile la vita lavorativa dei marittimi italiani, tanto che è facile prevedere una drastica diminuzione del numero degli ufficiali italiani a vantaggio degli ufficiali di altre nazioni;

la Spagna prevede uno solo certificato e ne consente il rinnovo se il marittimo può dimostrare la navigazione su qualsiasi unità, nella funzione prevista dal certificato stesso;

la legislazione spagnola considera valida ai fini del rilascio e della riconvalida dei certificati di competenza a norma STCW la navigazione effettuata su unità navali con il requisito che il marittimo risulti regolarmente imbarcato e che lo sia nella posizione (*capacity*) e nelle mansioni (*function*) inerenti alla sua competenza, senza ulteriori requisiti quali la destinazione d'uso dell'unità navale su cui si effettua la navigazione, la dimensione, la stazza, la potenza propulsiva;

è dunque ritenuta valida ai fini del rilascio e della riconvalida dei certificati di competenza IMO a norma della convenzione STCW anche la navigazione effettuata su unità da diporto che non prestino attività commerciale;

considerato che la Spagna è uno stato membro dell'Unione europea, è evidente la disparità di trattamento tra marittimi italiani e marittimi spagnoli che determina un *deficit* nelle pari opportunità del lavoro del marittimo italiano, di fatto sottoposto ad una disciplina normativa più vincolante rispetto ai colleghi comunitari;

i marittimi italiani vivono un estremo stato di disagio e di agitazione, molti di loro perderanno, infatti, i propri certificati, ottenuti con anni di studio e navigazione, con enorme danno per la marineria italiana e per il futuro del lavoro italiano nel settore,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per ripristinare una parità di trattamento tra i marittimi italiani e gli altri marittimi europei, con particolare riguardo: alla necessità di modificare il requisito dei 30 mesi continuativi di navigazione su unità da diporto in uso privato come "funzione equivalente", prevedendo che tale periodo possa essere anche non continuativo; alla possibilità di consentire, ai soli fini del certificato di competenza, che siano valutate come equivalenti al servizio di navigazione richiesto forme di navigazione alternative, che dimostrino il mantenimento delle competenze indicate nel certificato da rinnovare; all'urgente e improcrastinabile attuazione della legge n. 167 del 2015 che ha delegato il Governo a riformare il codice della nautica da diporto, anche ai fini di aggiornare e modificare le norme riguardanti i certificati del diporto, prevedendo *iter* semplificati e più attenti alle esigenze di un mercato del lavoro che, nel caso dei marittimi, è

internazionale.
(3-03130)
TAVERNA, AIROLA, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
in data 1° maggio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha convocato un riunione straordinaria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), all'esito della quale è stato assegnato, tra le altre cose, un miliardo di euro per i beni culturali;
si tratta di un'assegnazione, a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali per il finanziamento del piano "Turismo e cultura" finalizzato ad un'azione di rafforzamento dell'offerta culturale del nostro Paese e di potenziamento della fruizione turistica, con interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e per la messa in rete delle risorse culturali materiali e immateriali, con particolare riguardo al sistema museale italiano;
il piano "Turismo e cultura" del Ministero prevede di investire su 33 progetti tra monumenti da restaurare e aree degradate da riconvertire in tutta Italia;
nell'elenco compare anche la riconversione dei capannoni del Cerimant, nel quartiere di Tor Sapienza a Roma, in vista della quale sono stati assegnati ben 40 milioni di euro;
la notizia è stata riportata in un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 6 maggio 2016, nella quale si sottolinea come il finanziamento non sarebbe esattamente limpido;
infatti, l'elenco contiene eccellenze del patrimonio culturale (scavi di Pompei alla reggia di Caserta, cammino di San Luca a Bologna, pinacoteca di Brera a Milano, Uffizi di Firenze, il palazzo Ducale a Mantova, eccetera) mentre il Cerimant di Tor Sapienza è un ex deposito militare oggi fatiscente;
l'articolo in particolare riporta che «Qui il Mibact pianifica un polo della creatività, destinato ad ospitare spazi culturali e residenze per artisti. Franceschini sostiene si tratti di "un'operazione inedita su sette capannoni, progettati dalla scuola dell'architetto Nervi". Sogna di creare "un fantastico esempio di archeologia industriale, come il 104 a Parigi", affinché diventi "un centro per la creatività e l'arte"»;
l'articolo evidenzia, inoltre, una connessione tra il finanziamento e la moglie del Ministro, attuale consigliere comunale al Campidoglio, Michela Di Biase: «la struttura lautamente sovvenzionata si trova a due passi dal popolare quartiere Alessandrino, storico "feudo elettorale" di Michela Di Biase»;
nello stesso periodo della delibera CIPE, infatti, l'attuale consigliere Michela Di Biase stava svolgendo la campagna elettorale per la propria candidatura all'Assemblea capitolina di Roma capitale;
non risulta agli interroganti che il Ministro in indirizzo o il consigliere, signora Di Biase, abbiano fatto smentita pubblica delle ricostruzioni giornalistiche;
considerato che:
lo stanziamento destinato ai capannoni Cerimant rappresenta buona parte dei fondi complessivi, un miliardo di euro, assegnati al piano "Turismo e cultura";
questi fondi sono stati tanto sbandierati dal Governo come intervento per rivitalizzare la cultura nel nostro Paese;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
i capannoni del Cerimant non hanno caratteristiche d'eccellenza analoghe agli altri siti inclusi nel progetto;
risulta quanto meno inopportuno che uno stanziamento operato da un Ministero sia destinato ad interventi che, probabilmente, siano correlati ad interessi anche indiretti di un congiunto del titolare del dicastero medesimo,
si chiede di sapere:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti descritti;
se ritenga la revisione dei capannoni Cerimant di Tor Sapienza un intervento di respiro culturale tanto importante per il Paese da essere inserito nel piano "Turismo e cultura" e da aggiudicarsi molti dei fondi complessivamente destinati al piano medesimo;

se sia a conoscenza dei legami supposti dalla stampa tra il sito ed il consigliere del Comune di Roma, Michela Di Biase, e, nel caso, quali provvedimenti di propria competenza intenda assumere per porre rimedio a tale, a parere degli interroganti, inopportuna, circostanza.
(3-03131)
TAVERNA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, DONNO, GIARRUSSO, LEZZI, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, CASTALDI, MARTON - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
le unità operative di malattie infettive, nel nostro Paese, sono riconosciute dalla normativa vigente, quali strutture a elevata complessità di cure paragonabili, pertanto, alle UTI (unità di terapia intensiva), alle UTIC (unità di terapia intensiva coronarica), alle UTIR (unità terapia intensiva respiratoria) e alle UTIN (unità terapia intensiva neonatale);
il sistema dei DRG (*diagnosis related group*) utilizzato negli ospedali italiani è mutuato dal sistema sanitario anglosassone, che non prevede nelle proprie strutture ospedaliere le unità operative di malattie infettive come specialità autonome e, pertanto, tantissime patologie di competenza infettivologica (per esempio meningiti, osteomieliti, disciti, endocarditi, polmoniti, compresa la tubercolosi) vengono assegnate dal sistema automatico di valutazione in MDC (*major diagnostic category*) di altre specialistiche e, quindi, valutate come diagnosi improprie o, nella migliore delle ipotesi, non valutate come carichi di lavoro propri per le unità operative di infettivologia;
il decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetta Legge Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, detta norme finalizzate al contenimento della spesa e alla razionalizzazione dell'attività sanitaria e assistenziale ed impone un drastico ridimensionamento della rete infettivologica, prevedendo un'unità operativa per un bacino di utenza di 600.000/1.200.000 abitanti;
in ragione di tale parametro numerico, la conseguenza sarebbe che la rete infettivologica siciliana dovrebbe essere composta da un numero di unità operative, compreso tra un minimo di 4 e un massimo di 8;
considerato che:
alcune Regioni italiane subiscono più di altre il notevole impatto dei flussi migratori dall'Africa (soprattutto la Sicilia) e dal vicino e lontano oriente (rispettivamente: Sicilia e Puglia; Veneto, Marche e Sicilia). In particolare, negli ultimi 2 anni, la Sicilia ha subito la spropositata pressione migratoria sulla provincia di Agrigento, meta preferenziale di sbarco per i flussi provenienti dal Mediterraneo (Porto Empedocle);
in Sicilia, in particolare, dove gli sbarchi di immigrati provenienti dal continente africano hanno assunto dimensioni emergenziali il numero di unità operative malattie infettive derivante dall'applicazione della Legge Balduzzi, risulta del tutto inadeguato, determinando effetti gravissimi sia per la cura e la salute dei siciliani, sia per quella dei migranti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa;
se non intenda attivarsi con urgenza, affinché siano implementate le unità operative di malattie infettive esistenti, al fine di garantire un'idonea copertura del territorio nazionale;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda intraprendere per adeguare le strutture ospedaliere suddette alle peculiari situazioni emergenziali che attanagliano la Regione Sicilia.
(3-03132)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in data 23 giugno 2016, gli interroganti presentavano l'interrogazione con carattere d'urgenza 3-02954 ove si evidenziava come alcuni articoli di stampa nazionale, in particolare sul settimanale "Panorama", avessero parlato nelle ultime settimane della costituzione di una struttura parallela, denominata dai *media* "la Bestia", apparentemente operante presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei

ministri, con il mero obiettivo di dirigere e orchestrare la propaganda politica elettorale in vista del *referendum* costituzionale, al di fuori, dunque, di ogni logica istituzionale, la cui guida sarebbe stata affidata a consulenti attivi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, come Jim Messina;

in particolare, si chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento di assicurare che tale struttura, ove effettivamente costituita, non fosse incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso qualunque altra struttura pubblica, né si avvalesse in qualunque modo di risorse pubbliche;

a questa interrogazione il Governo non ha mai né risposto né replicato pubblicamente, nonostante l'eccezionale gravità delle questioni sollevate, in quanto a parere degli interroganti potenzialmente lesive dei principi contenuti nell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", secondo il quale a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni";

sotto tale profilo, suscita, peraltro, perplessità la disponibilità delle somme allocate sul fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). Tale fondo risulta iscritto nel capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il citato comma 200 prevede espressamente che sia ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia;

sulla base del decreto di ripartizione delle unità di voto del bilancio dello Stato, nel fondo risultano attualmente disponibili per competenza 518,5 milioni di euro per il 2016, 985,53 milioni di euro per il 2017 e 519 milioni di euro per il 2018;

con il disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016» (AC 3974), presentato l'11 luglio 2016 e approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si prevede addirittura, all'articolo 4, comma 2, che, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del fondo citato sia incrementata di 955.069.060 euro per l'anno 2016, con la conseguenza che per il solo anno 2016 la disponibilità del fondo possa arrivare a quasi un miliardo e mezzo di euro, al netto delle disponibilità previste per il 2017 pari quasi a un miliardo di euro, come si è detto (985,53 milioni di euro), e oltre mezzo miliardo di euro per il 2018 (519 milioni di euro);

si evidenzia, inoltre, che la dotazione del fondo originariamente prevista dalla norma prevedeva uno stanziamento di soli 27 milioni di euro per l'anno 2015 e 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Purtuttavia, a seguito dell'entrata in vigore di numerose disposizioni (quali l'articolo 3, comma 1, della legge 2 ottobre 2015, n. 171, l'articolo 17, comma 1, lettera *i)*, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'articolo 1, commi 63, 175, 177, 595, 639 e 968, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, successivamente, l'articolo 11, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2016, n. 131, e successivamente, l'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, da poco convertito in legge), tale dotazione è stata rideterminata nel tempo in maniera oltremodo considerevole con stanziamenti per centinaia di milioni di euro, di cui non si conoscono ad oggi gli impieghi, nonostante la crisi economica che attanaglia il nostro Paese,

si chiede di sapere quali elementi il Governo intenda fornire sugli impieghi relativi al fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, escludendo in modo assoluto che tali risorse saranno utilizzate per promuovere la campagna del «sì» al *referendum* costituzionale, specificando se sia possibile destinare immediatamente almeno un terzo di tali risorse per far fronte al rischio di compromissione degli interessi primari causati dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, nonché i territori delle province di Fermo e di Macerata.

(3-03129)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AIROLA, BERTOROTTA, CIAMPOLILLO, DONNO, CASTALDI, GIARRUSSO, PAGLINI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il giorno 5 luglio 2016 la Commissione europea ha pubblicato una bozza di proposta per fornire 100 milioni di euro in aiuti alle forze armate di alcuni Paesi africani: nella bozza si legge che il denaro verrebbe usato per bloccare migranti e rifugiati diretti prima in Libia e poi in Europa;

in particolare, mentre la Germania metterebbe a disposizione il denaro necessario, all'Italia sarebbe stato affidato il supporto logistico;

tra i destinatari dei fondi comunitari vi sarebbe il presidente del Sudan Omar al-Bashir e la sua milizia governativa conosciuta come la Forza di supporto rapido (Rsf). La Rsf non avrebbe tuttavia solo il compito di pattugliare i valichi di frontiera, facendo parte dei servizi di sicurezza nazionale e di *intelligence* del Sudan;

si sottolinea infatti come alla Rsf apparterrebbero uomini che hanno combattuto in Darfur con i Janjaweed, una milizia di tribù arabe sudanesi. A guidarla sarebbe un ex *leader* delle milizie Janjaweed, il generale Mohamed Hamdan Hametti, che si sarebbe impegnato ad inviare circa 1.000 dei suoi uomini lungo il confine con la Libia con il fine di bloccare i migranti;

sia al-Bashir (sul cui capo pende un mandato di cattura del Tribunale penale internazionale) che Hametti sono considerati colpevoli di crimini contro l'umanità, in quanto artefici della violenza genocida durante la guerra civile del Darfur*;*

a tal proposito Yasser Arman, segretario del Sudan people's liberation movement-North (SPLM-N), il gruppo ribelle che opera in Sud Kordofan, regione meridionale del Sudan ma contesa dal Sud Sudan, sostiene che la messa in opera del piano sarebbe già cominciata 3 mesi fa con il conferimento ufficiale ai Janjaweed del compito di proteggere i confini del Sudan, saldando così gli interessi di queste forze accusate di genocidio a quelli dell'Europa,

si chiede di sapere:

se la bozza di proposta comunitaria sia stata firmata dall'Italia;

se essa abbia avuto corso e quale sia il ruolo effettivo del nostro Paese nel contesto sudanese;

se risponda a verità la circostanza secondo la quale sarebbe atteso in Italia un gruppo di soldati dell'Rsf per fare un addestramento militare;

se, infine, corrisponda al vero la notizia del forzato rimpatrio in Sudan di 40 rifugiati sudanesi presenti nelle scorse settimane a Ventimiglia (Imperia), alcuni dei quali oppositori del Darfur, che sarebbero finiti direttamente in prigione a Khartoum.

(4-06325)

LUMIA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

come si apprende da notizie di stampa pubblicate su "Quattroruote" del settembre 2016 in un articolo di Emilio Deleidi, ripreso da un intervento uscito *online* su "laspia" del presidente della fondazione "Caponnetto" Salvatore Calleri, si fa luce sul ruolo delle scatole nere (*black box*) installate nelle autovetture. Le compagnie assicurative prediligono questo strumento, tanto da volerlo rendere obbligatortio per tutti i veicoli. Le scatole nere sono dei dispositivi elettronici utilizzati per raccogliere, trasmettere e conservare diverse informazioni (posizione, orari, accelerazioni, eccetera). Sono strumenti utili a ricostruire le dinamiche degli incidenti stradali e così attribuire responsabilità, contrastare il dannoso, ma diffuso fenomeno delle frodi e dei falsi sinistri, "punire" gli indisciplinati o "premiare" gli automobilisti più virtuosi;

sono in circolazione in Italia circa 4,5 milioni di scatole nere, installate su altrettanti veicoli. Alcune compagnie assicurative le utilizzano maggiormente e spingono i clienti al loro utilizzo, pubblicizzando maggiormente prodotti assicurativi che ne prevedono l'adozione;

ogni dispositivo elettronico in commercio ha i suoi limiti. Come emerge dallo stesso articolo, ci sarebbero diversi casi di malfunzionamento, segnalati dagli stessi periti assicurativi, per di più

problemi di rilevamento dati. Tali apparecchiature, infatti, devono essere installate sui veicoli correttamente per ridurre il rischio di malfunzionamenti, ma spesso è cura del cliente procedere all'installazione stessa. Essa, inoltre, potrebbe mettere a rischio la garanzia del costruttore del veicolo, come qualsiasi altro intervento non autorizzato dalla casa costruttrice;
già la 10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge in materia di concorrenza che delega il Governo all'emanazione di decreti per disciplinare definitivamente le caratteristiche e l'utilizzo di tali dispositivi elettronici,
si chiede di sapere quali siano i tempi che il Ministro in indirizzo si è dato per arrivare finalmente all'adozione di norme e direttive capaci di regolare con rigore ed attendibilità l'uso utile delle *black box*.

(4-06326)

DE POLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nei giorni scorsi si è appreso, da fonti di stampa, del clima di preoccupazione che si è instaurato nel Corpo della Polizia di Stato nella provincia di Padova per i rischi che la comunità tutta potrebbe correre in seguito ai tagli sulla sicurezza;
secondo quanto denunciano le organizzazioni sindacali di rappresentanza delle forze dell'ordine, i tagli su tutto il comparto sicurezza si ripercuotono ovviamente a livello periferico e anche Padova ne ha pagato e potrebbe pagarne le dirette conseguenze;
tutti gli uffici di Polizia in provincia soffrono di carenze negli equipaggiamenti, divise, mezzi, servizi di pulizia degli uffici, senza parlare del parco auto obsoleto ed assolutamente inadeguato alle reali esigenze, con una percorrenza superiore ai 250.000 chilometri;
una situazione critica si vive anche negli uffici immigrazione, carenti di spazi lavorativi e in condizioni di servizio oltre il limite della buona funzionalità con innumerevoli pratiche da smaltire, vista l'enorme affluenza di extracomunitari e persone richiedenti asilo;
in considerazione dell'attuale organico sempre più esiguo, delle dotazioni di sicurezza sempre più scarse, che non riescono a rimpiazzare quelle scadute o usurate, la situazione degli uffici di Polizia rischia il collasso,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare l'importante, delicata e cruciale questione nelle opportune sedi per scongiurare la paventata chiusura di decine di presidi di Polizia, ivi comprese le sezioni di Polizia postale, nonostante l'importanza che queste ultime assumono nella lotta ai reati di carattere informatico e, non ultimo, nel contrasto al reale pericolo del terrorismo internazionale, affinché si limiti l'impatto sociale in seguito alle carenze suddette e si garantisca la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini.

(4-06327)

BUEMI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il salone internazionale del libro di Torino riveste un ruolo di rilevante un'importanza sia nel mercato librario che nella cultura italiana. La fiera, giunta alla XXIX edizione, ospita gran parte degli editori italiani ed è un momento cruciale sia per la diffusione della nostra cultura che come centro momentaneo di aggregazione intellettuale a carattere mondiale. Il salone è un momento importantissimo come vetrina, dove gli editori stranieri comprano i diritti d'autore per riprodurre opere italiane nelle loro lingue di appartenenza. È il luogo in cui annualmente si riunisce il meglio della letteratura europea e mondiale. È il momento in cui l'Italia si presenta all'esterno come comunità culturale esattamente come fa la Germania con la fiera del libro di Francoforte. Non è un caso se l'evento si onora dell'alto patronato del Presidente della Repubblica, a testimonianza dell'importanza e della crucialità dell'evento;
si è resa manifesta la volontà, da parte di alcuni editori, corroborata dall'appoggio di Milanofiere, che si è offerta per l'organizzazione e la cabina di regia, di svolgere in contrapposizione a quello di Torino un salone del libro parallelo a Milano, cosa che minerebbe alla radice l'efficacia di entrambi gli eventi;
a giudizio dell'interrogante i soggetti che vogliono svolgere l'evento a Milano, parlando di "regia comune" dei due eventi contrapposti, vogliono svolgere nella città piemontese solo alcune "letture",

intendendo verosimilmente alcune attività culturali marginali, svolgendo la parte espositiva e commerciale a Milano, facendo così della *location* torinese un vero e proprio ghetto e svuotando di senso il salone del libro di Torino;
dato che:
la mediazione proposta dal Ministro in indirizzo, consistente in un evento bilocato, sia a Torino che a Milano, da svolgersi in contemporanea, sul modello della manifestazione Milano-Torino della musica, puntando sulla diversificazione dei compiti, quindi da una parte il lato commerciale e dall'altra il lato culturale, che si basi su di un pendolarismo attraverso treni "Frecciarossa" da parte degli utenti, più che aiutare rischia di depotenziare, se non distruggere, ambedue gli eventi;
il tempo necessario per allestire in maniera ottimale un appuntamento così importante è poco e non può essere perso in ulteriori mediazioni, pena il decadimento del livello sia commerciale che culturale dell'evento;
preso atto del fatto che gli editori che spingono per la sede di Milano rappresentano un numero cospicuo e sono effettivamente rappresentativi dell'editoria e della cultura italiana, e anche del fatto che il salone del libro ha radici storiche profonde e crea un indotto di tutto rispetto a Torino,
si chiede di sapere:
se non sia possibile, sotto un'unica regia ed un'unica organizzazione, svolgere l'evento, nella sua completezza, quindi senza separare parte commerciale e parte intellettuale, in maniera itinerante, ad anni alterni, ora a Torino, ora a Milano, come già accade, in altre parti del mondo, per moltissimi eventi di carattere commerciale e culturale che, con successo di pubblico e senza dar luogo a divisioni intestine, adottano questa formula;
quali siano le iniziative del Ministro in indirizzo diverse da quella proposta, per risolvere la diatriba relativa al salone del libro.
(4-06328)

LUMIA - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:
Pachino, in provincia di Siracusa, è una cittadina di elevate tradizioni culturali e rappresenta un contesto produttivo di enorme valore, soprattutto nel comparto agricolo, con in testa il famoso "pomodoro di Pachino". Pachino è pertanto una comunità sana, onesta e laboriosa. Da tempo tuttavia vive un'emergenza per via della recrudescenza criminale e mafiosa che la riguarda e che è stata portata all'attenzione da diverse operazioni delle forze dell'ordine, della Procura distrettuale antimafia di Catania e di Siracusa. Un contributo importante in tal senso lo ha dato l'associazione "Antiracket ed antiusura". Di recente, è salita alla ribalta nazionale grazie alle inchieste del giornalista Paolo Borrometi, sul sito "LaSpia" e riprese da alcuni organi di informazione nazionali;
proprio nel territorio di Pachino opera Salvatore Giuliano, già condannato per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale e con precedenti importanti per traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni ed usura;
il 25 maggio 2014 (con turno di ballottaggio il 9 giugno) si sono svolte le elezioni amministrative e, come affermato con giusta nota (protocollo n. 3132, del 3 marzo 2015) alla Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, il prefetto di Siracusa, dottor Gradone (nota ripresa dalla stampa), "proprio nell'anno in corso si è avuto modo di verificare un tentativo di infiltrazione dei sodalizi mafiosi nell'apparato amministrativo nel Comune di Pachino. Si è in particolare accertato il tentativo, non riuscito, da parte di Salvatore Giuliano, personaggio di spicco della criminalità organizzata locale, recentemente scarcerato, di fare eleggere un Sindaco a lui gradito. Tale progetto era, evidentemente, finalizzato ad ottenere favori dall'amministrazione comunale, quali l'aggiudicazione d'appalti, commesse a trattativa privata, posti di lavoro ed altre attività";
il *boss* Salvatore Giuliano sarebbe ritornato a delinquere e, grazie alla sua caratura criminale, sarebbe stato investito direttamente dal capomafia del *clan* Trigila, operante nel versante meridionale della provincia di Siracusa. Antonino (detto Pinuccio) Trigila in un colloquio in carcere (come riportato testualmente in un articolo del 5 settembre 2016 su "LaSpia"): "Ora, quando esce Turi… Turi

Giuliano… gli dico: 'tutte le situazioni di là (del comprensorio di Pachino), prenditele nelle mani, prenditi tutto in mano";
a Pachino, negli ultimi due anni "si è ritornati a sparare" con diversi omicidi. Nel comprensorio insistono due importanti mercati: quello ittico (a Portopalo) e quello ortofrutticolo (con particolare riferimento al pomodoro ciliegino che prende il nome dal luogo di origine e alla gestione della "campagna delle angurie"). Proprio quello ortofrutticolo è stato interessato da un'importante operazione di polizia (del locale commissariato di pubblica sicurezza) definita "Ciliegino" e che ha portato all'arresto di due esponenti della locale criminalità (un terzo è morto poco tempo prima), Carlo Massa e Giuseppe Caruso. I tre, secondo quanto emerso dalle indagini, "in concorso tra loro, dal 2009 al 2011, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compivano atti di concorrenza illecita nell'esercizio dell'attività commerciale di autotrasporto ponendo in essere reiterate minacce nei confronti di produttori agricoli della zona sud della provincia di Siracusa, specie Pachino e Rosolini, nonché di titolari di imprese di autotrasporto concorrenti operanti sul territorio con l'intento di acquisire più numerose commesse di trasporto";
ancora oggi i produttori agricoli onesti che faticano quotidianamente per raggiungere livelli di produzione accettabili e qualificati sarebbero soffocati dall'imposizione di due tipi di estorsione: il 3 per cento sulla produzione (come si legge nell'articolo citato de "LaSpia") e l'obbligo di rivolgersi a ditte di autotrasporti "amiche" (in questo caso ci sarebbe direttamente l'interessamento del capo *clan* Trigila). Lo stesso mafioso Salvatore Giuliano sovrintenderebbe alle estorsioni nel comprensorio di Pachino, arrivando fino alla vicina città di Rosolini, con l'aiuto di diversi altri personaggi del luogo, quali i fratelli Giuseppe e Giovanni Aprile oltre a Giovanni Tuminello, Davide Russo e Benedetto Cannata (già coinvolti e condannati nel processo "Nemesi" che prese l'abbrivio dall'omonima operazione di pubblica sicurezza). Questa fiorente attività criminale è stata più volte segnalata dalla locale associazione "Antiracket ed antiusura";
come emerge da notizie di stampa, sempre a Pachino si è strutturato un vero e proprio sistema relativo alla gestione illegale dei *videopoker* che frutterebbero migliaia di euro al *clan* mafioso. Proprio per volere di Pinuccio Trigila, la gestione sarebbe passata di mano, da Gaetano Liuzzo Scorpo a (prima del suo arresto) Salvatore Collura. Sarebbe sempre il capomafia Pinuccio Trigila a far arrivare una parte degli ingenti guadagni (400 euro al mese), direttamente alla moglie Nunziatina Bianca e alla figlia Angela;
subito dopo la pubblicazione di alcuni articoli sempre del giornalista Borrometi, il *boss* Salvatore Giuliano lo ha minacciato e insultato pubblicamente, scrivendo: "Sono Salvatore Giuliano, a quel giornalista così Valente (...) dico solo non toccare la mia persona e la mia immagine" (questa è solo una delle miriadi di messaggi minacciosi rivolti al giornalista). Metodo aggravato dalla diffusione del *social network* che ha permesso a Giuliano non solo di intimidire con minacce gravi il giornalista (fatto di per sé rilevante), ma anche di provocare in chi leggeva l'articolo una sorta di paura sociale avvalorata dai fatti criminali di cui lo stesso *boss* si è macchiato. Nonostante ciò al *boss* Salvatore Giuliano, incredibilmente risulta che sia stata revocata la sorveglianza speciale dal magistrato competente,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, per sostenere lo sviluppo sano del territorio, promuovere incentivi verso le attività agricole, artigianali e commerciali, sostenendo anche la promozione dei diritti sociali e di una cultura della legalità, a sostegno dell'attività svolta dalle scuole e dal mondo dell'associazionismo e del volontariato;
quale iniziativa il Ministro dell'interno intenda intraprendere per rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, supportare il movimento *antiracket*, sostenere la verifica del legale andamento dei mercati ittico ed ortofrutticolo ed attuare l'applicazione meticolosa dei protocolli di legalità, al fine di promuovere un sano sviluppo e di sostenere un maggior numero di denunce contro chi soffoca la filiera;
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per sostenere la Direzione distrettuale antimafia di

Catania e la Procura di Siracusa nell'azione di repressione della mafia e dell'illegalità, volta a monitorare i *boss* scarcerati e l'attività criminale di corruzione e collusione che intraprendono nuovamente nel territorio;
quali iniziative il Governo intenda assumere per colpire il meccanismo di riciclaggio con una meticolosa prevenzione nei confronti delle attività finanziarie e bancarie e dei flussi mafiosi che dalle altre province siciliane confluiscono nel siracusano;
quali iniziative il Governo intenda intraprendere per verificare la regolarità delle elezioni amministrative del 2014 e del sistema delle collusioni amministrative;
quali iniziativa il Governo intenda intraprendere per supportare e tutelare dalle continue e gravissime minacce di morte il coraggioso giornalista Paolo Borrometi, già nominato con un "*motu proprio*" dal Presidente della Repubblica, cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana;
quale iniziativa di propria competenza il Ministro della giustizia intenda intraprendere, per verificare la regolarità del provvedimento giudiziario di revoca della sorveglianza speciale;
quali iniziative di competenza si intendano intraprendere, affinché il capomafia Antonino (detto Pinuccio) Trigila non possa, dal carcere, inviare i suoi messaggi all'esterno;
quali iniziative di propria competenza i Ministri intendano intraprendere, per favorire e sollecitare nuove indagini che possano liberare il territorio da queste presenze così pervasive.
(4-06329)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nella casa circondariale "Carmelo Magli" di Taranto è ristretta una detenuta (F.M.) destinataria di un'ordinanza di revoca della custodia in carcere e contestuale applicazione della misura provvisoria di sicurezza del ricovero presso una residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS) vicina al luogo di abituale dimora;
lo scorso 18 settembre 2015, il GIP di Taranto aveva emesso, nei confronti di F.M., un'ordinanza di revoca della custodia cautelare, stabilendo la misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario da eseguire presso la REMS prossima al luogo di abituale dimora;
in conseguenza, ella veniva condotta presso la REMS designata dall'amministrazione penitenziaria, ovvero quella di Spinazzola (Barletta-Andria-Trani), che però rifiutava l'accoglienza per carenza di posti;
anche la REMS di Carovigno (Brindisi), successivamente individuata per il trasferimento della detenuta, dichiarava di non avere disponibilità di posti;
pertanto, a distanza di un anno dalla vigenza degli effetti stabiliti dalla legge istitutiva delle REMS, la detenuta è ancora ristretta presso il carcere di Taranto con grave nocumento per la sua salute poiché detta struttura penitenziaria non è idonea a garantire le cure di cui necessita;
considerato che:
secondo l'ordinamento vigente (decreto-legge n. 211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012 e decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014) a seguito della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari, a far data dal 1° aprile 2015, le misure di sicurezza detentive dovrebbero essere eseguite presso le REMS, strutture ricettive a carattere sanitario ma che rispondono anche a criteri di custodia;
l'attivazione e l'organizzazione delle REMS, di competenza delle Regioni, avrebbe dovuto essere uno degli aspetti più importanti del processo di riforma della medicina penitenziaria avviato con il decreto legislativo n. 230 del 1995;
preso atto che:
tutti i cittadini sottoposti a detenzione hanno diritto di ricevere lo stesso tipo di assistenza sanitaria durante il periodo di detenzione, ivi inclusi coloro che sono affetti da disturbi psichiatrici;
in Puglia vi è una evidente cronica carenza di REMS,
si chiede di sapere:
se e in quale modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire, al fine di ovviare al problema della

carenza di REMS, con particolare riguardo alla Puglia, per garantire a tutti i detenuti internandi le giuste cure e dare esecuzione ad una legge dello Stato;
se risulti che la Regione Puglia abbia dato seguito a tutti gli adempimenti necessari per l'attivazione e l'organizzazione delle REMS sull'intero territorio regionale;
se non ritenga urgente verificare le inadempienze dirette, imputabili alla *governance* regionale pugliese, e indirette, anche riferite agli obblighi di vigilanza da parte delle competenti autorità;
se e quali iniziative, in particolare, intenda intraprendere, al fine di risolvere il caso della detenuta F.M. ad oggi ancora ristretta, senza titolo, nel carcere "Carmelo Magli" di Taranto.
(4-06330)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la celiachia è un'intolleranza permanente al glutine (sostanza proteica presente nell'avena, nel farro, nel frumento, nell'orzo, nella segale, nel kamut, nella spelta e nel triticale) che si cura tramite l'esclusione dalla dieta alimentare di tutti i prodotti che contengono glutine, per esempio pane, pasta, biscotti, pizza;
si stima che in Puglia vivano più di 10.000 cittadini affetti da celiachia;
la celiachia è una malattia sociale;
premesso, inoltre, che:
i cittadini pugliesi ai quali è stato certificato il morbo celiaco possono fruire, tramite le ASL, di buoni mensili cartacei frazionati in 4 rate di uguale importo per l'acquisto dei prodotti senza glutine (deliberazione della giunta regionale del 10 marzo 2011, n. 424);
i limiti di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine ai soggetti malati di celiachia è stato aumentato a 110 euro mensili per le donne (deliberazione della giunta regionale del 30 maggio 2012, n. 1063) mentre quello per gli uomini ammonta a 140 euro;
considerato che:
le modalità di riscossione delle erogazioni destinate ai celiaci previste dalle normative emanate dalla Regione Puglia non consentono il frazionamento dei buoni cartacei e obbligano, quindi, gli utenti a spendere l'intero importo del buono in un unico punto vendita e in un'unica soluzione;
alcune Regioni italiane, per assicurare libertà di gestione dei buoni e maggiore trasparenza nel loro utilizzo, nonché per garantire il controllo e il monitoraggio delle prestazioni erogate, hanno introdotto le tessere elettroniche;
considerato, inoltre, che:
l'introduzione delle tessere elettroniche anche in Puglia consentirebbe di risparmiare risorse e offrire ai cittadini che ne hanno necessità un servizio più efficiente e migliore;
la Regione Puglia è già dotata del sistema "Edotto" (sistema informativo sanitario della Regione) in esercizio dal 2012 e basato su strumenti innovativi della information and communications technology (ICT) che consentirebbe l'attivazione di un processo informatizzato in grado di offrire ai pazienti l'utilizzo delle erogazioni tramite carte magnetiche che garantirebbero la possibilità di acquistare i prodotti in maniera frazionata (a seconda della necessità) e di conoscere il credito ancora disponibile;
preso atto che:
i buoni erogati ai pazienti celiaci, in forma cartacea o elettronica, dovrebbero essere validi e spendibili su tutto il territorio nazionale;
la tutela del cittadino affetto da celiachia aiuta anche a prevenire eventuali successive complicazioni e, quindi, a contenere i costi del Servizio sanitario nazionale,
si chiede di sapere:
se risulti il numero dei cittadini italiani affetti da celiachia e, in particolare, il numero di quelli residenti in Puglia;
se risulti quante e quali Regioni abbiano attivato definitivamente procedure informatizzate per l'erogazione dei buoni ai pazienti affetti da celiachia;
se e quali iniziative intenda porre in essere al fine di promuovere, anche in Puglia, e nelle regioni che ancora ne sono sprovviste, un sistema informatizzato di distribuzione dei buoni riservati ai pazienti

celiaci;
se risulti quante e quali Regioni abbiano modificato i tetti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine stabiliti con il decreto ministeriale 4 maggio 2006;
se e quali iniziative intenda promuovere, al fine di verificare la congruità dell'ammontare dei buoni erogati ai cittadini pugliesi affetti da celiachia, valutando anche la differenziazione fra uomini e donne;
se e quali iniziative intenda porre in essere al fine di consentire a tutti i cittadini italiani affetti da celiachia di disporre liberamente delle erogazioni loro garantite sull'intero territorio nazionale valutando, per esempio, la possibilità di introdurre un codice personale sulla tessera sanitaria.
(4-06331)
GIBIINO, FAZZONE, MINZOLINI, ARACRI, FUCKSIA, BUEMI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno* - Premesso che:
il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti nel nostro Paese con gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco ma anche perché in grado di compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, fino all'indebitamento o all'assoggettamento alla criminalità organizzata a tassi usurari. La stessa Direzione nazionale antimafia ha sottolineato come in questo settore le mafie hanno effettuato ingenti investimenti, anche con riferimento ai giochi legali;
la diffusione delle cosiddette *slot machine*, che rientrano nell'elenco degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha avuto uno spaventoso impatto sulla collettività, con drammatiche conseguenze: a) scarsa controllabilità dei flussi delle giocate perché l'interconnessione delle apparecchiature con la centrale dell'AAMS (ora Agenzia delle dogane e dei monopoli) è del tutto teorico e facilmente manipolabile; b) la formazione di un circuito di installatori e manutentori delle postazioni occupato da società collegate alla criminalità organizzata; c) l'attivazione di un sistema di pressioni corruttive correlato alla necessità di monopolizzare i mercati locali delle postazioni di gioco; d) la moltiplicazione di luoghi di concentrazione di denaro contante che necessita di spostamento fisico, con conseguente esposizione al rischio di rapine; e) l'incentivazione ai piccoli mercati locali di prestito ad usura per il finanziamento, oltre che delle elementari esigenze di continuità di partecipazione al gioco, anche di attività di gestione delle postazioni e delle sale; f) il generarsi di percorsi di particolare esposizione dei giocatori, in particolare di quanti raccolgono vincite di un rilievo apprezzabile, alla criminalità di strada; g) la partecipazione al gioco d'azzardo quotidiano da parte di minori di 18 anni, con costante e pervasiva violazione della norma penale che vieta di offrire loro la possibilità di puntare soldi e di scommettere, in qualsiasi forma;
secondo l'ultimo rapporto dell'associazione "Libera", soltanto sul territorio romano, provincia inclusa, sono presenti quasi 300 sale e più di 50.000 *slot machine*, più del 12 per cento di quelle presenti sull'intero territorio nazionale;
la proliferazione di sale da gioco a Roma riguarda tutti i quartieri, in particolare la via Tiburtina, con la presenza di insegne luminose che esaltano le *slot machine* e le videolotterie con vistosi cartelloni pubblicitari e immagini accattivanti;
già nel 2013, a riprova della conoscenza dello stato di degrado nella zona, le autorità, Carabinieri e Polizia, potenziavano il presidio del territorio al fine di scongiurare infiltrazioni malavitose. La Guardia di finanza, inoltre, avviava delle verifiche patrimoniali. Tuttavia, ad oggi, la situazione appare peggiorata e non è dato conoscere l'esito dei controlli;
i dati pubblicati su "Open data" di Roma capitale, ed aggiornati al giugno 2013, evidenziano una proliferazione del numero di sale gioco (718) sul territorio della capitale, quasi triplicato rispetto all'anno 2012;
lo stesso Comune di Roma, infatti, riconosce (come si vede dal verbale del 20 marzo 2014 della seduta del Consiglio del municipio VII) che: a) le *slot machine* hanno trasformato i posti su cui sono situate (di solito pubblici esercizi) da luoghi di socialità a luoghi di isolamento; b) il problema coinvolge trasversalmente tutte le fasce di reddito e di età, con una prevalenza di casi in cui la scarsa cultura

gioca un ruolo preponderante: secondo una stima del Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri i giocatori sarebbero 32 milioni, dei quali oltre un milione e mezzo sarebbero i giocatori "problematici" ed oltre ottocentomila le persone cadute nella trappola del GAP (gioco d'azzardo patologico). Sempre secondo lo stesso studio, le persone affette da questa patologia sarebbero per oltre il 70 per cento maschi, nei quali il disturbo inizierebbe generalmente in età adolescenziale, mentre nelle donne inizierebbe nella fascia tra i 20 ed i 40 anni di età, e la zona geografica di maggior diffusione sarebbe il Centro Italia (41 per cento), seguito dal Nord (33 per cento) e dal Sud (26 per cento); c) il giro di affari ha raggiunto cifre impressionanti: in base ai dati messi a disposizione dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tra gennaio ed ottobre 2012 sarebbero stati giocati oltre 70 miliardi di euro; d) il fenomeno assume aspetti sociali e sanitari allarmanti tanto che il contrasto al GAP, sul versante medico riabilitativo, è stato inserito nei livelli essenziali di assistenza (LEA) del Servizio sanitario nazionale, vale a dire quell'insieme di attività, servizi e prestazioni che il SSN deve obbligatoriamente garantire a tutti i cittadini;

i presidenti di 15 municipi di Roma capitale, nel novembre 2013, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa denominato "Municipi senza mafie", con l'obiettivo di prevenire e contrastare il radicamento mafioso sul territorio, a partire da 5 temi strategici: la gestione degli appalti, le pratiche anti-corruzione, il contrasto del gioco d'azzardo, la valorizzazione dei beni confiscati e la promozione della formazione e dell'istruzione;

nel 2013 il consigliere Nanni, all'epoca presidente della Commissione capitolina dei lavori pubblici, presentava nel 2013 (protocollo n. 18749/2013) delle linee guida d'indirizzo per l'adozione del regolamento comunale per le sale gioco e l'installazione di apparecchi da gioco. Sinteticamente, la proposta prevedeva il censimento di tutti gli apparecchi da gioco autorizzati sul territorio comunale, fissava un orario di attività compreso tra le ore 13 e le ore 23 ed una distanza da luoghi sensibili ed indicava il numero massimo di apparecchi installati parametrato alla superficie disponibile nei locali. In tutte le sale da gioco dovevano essere esposti un cartello che vietasse l'utilizzo delle apparecchiature ai minori di 18 anni nonché locandine e manifesti che dissuadessero dal gioco. I municipi di Roma Capitale, riconoscendo la pericolosità del gioco d'azzardo e l'importanza di tutelare la salute pubblica, esprimevano parere favorevole alla proposta del consigliere, apprezzandone ad ogni modo lo spirito e l'obiettivo volti a limitare la diffusione del gioco d'azzardo nella città di Roma;

ad oggi nulla di quanto descritto è stato posto in essere;

considerato che:

con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) sono state introdotte alcune misure per disciplinare la pubblicità dell'offerta di gioco. In particolare: il comma 938 dell'art. 1 prevede una serie di divieti per la pubblicità del gioco. In particolare è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; che neghi i rischi del gioco; che presenti il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari; che induca a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento ai minori; che presenti l'astensione dal gioco come un valore negativo; che contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita e che faccia riferimento al credito al consumo ai fini del gioco; il successivo comma 943 demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione degli apparecchi *newslot*. Si prevede che: i nulla osta per gli apparecchi *newslot* non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019; a partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentano il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario;

tali disposizioni non sono sufficienti ad arginare il problema del gioco d'azzardo. Il proliferare delle innumerevoli sale da gioco garantisce, purtroppo, un'offerta eccessiva che genera dipendenza e, sostituendo i normali luoghi di socializzazione, finisce per facilitare l'avvicinamento dei giovani, e dei meno giovani, al gioco d'azzardo;

è dunque necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti, le quali, per contrastare tale degrado dovrebbero: *in primis*, realizzare una mappatura dettagliata delle sale gioco presenti nel territorio romano; sospendere il rilascio delle nuove richieste di concessione, fino a quando non venga adottato un regolamento comunale che specifichi i limiti e le condizioni per l'apertura; prevedere l'obbligo di sopralluoghi preventivi per la sale di nuova apertura; prevedere l'obbligo di costanti sopralluoghi, anche dopo l'apertura, da parte delle forze dell'ordine al fine di verificare: a) il rispetto del divieto dei minori e la presenza dei cartelli informativi da esporre all'interno e all'esterno della sala indicanti i pericoli del gioco d'azzardo; b) il numero delle macchine *slot* presenti all'interno del locale e la metratura del locale; c) le distanze dai luoghi sensibili (scuole, case di riposo, parrocchie, parchi, eccetera); d) i requisiti dei locali adibiti a sale gioco ovvero le caratteristiche architettoniche e le condizioni in cui è tenuta la sala, architettoniche, igieniche e sanitarie;

valutare agevolazioni e sgravi fiscali volti a favorire e privilegiare gli esercizi "*no slot*", nonché prevedere che vengano rilasciati adesivi identificativi per i locali aderenti all'iniziativa di rimozione delle *slot machine*, sensibilizzazione e formazione sui pericoli derivanti dall'uso delle *slot machine* e gioco d'azzardo su *internet* (rivolgendo tali iniziative in particolare a studenti ed anziani); monitorare costantemente le Asl competenti e Sert territoriali affinché si possa valutare l'effettivo sostegno da parte delle strutture, nonché determinare e stimare il numero delle persone che hanno richiesto interventi,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano adottare, vista e considerata la pericolosità sociale e sanitaria delle sale gioco che proliferano incontrollate nella capitale, volte a: a) contrastare il visibile degrado presente nella zona della via Tiburtina; b) indicare, visto e considerato il pericolo reale e concreto in fatto di danni alla salute conseguenti alla frequentazione di tali esercizi, i progetti da realizzare al fine di tutelare l'interesse collettivo; c) comunicare l'esito delle indagini avviate nel 2013 compiute dalla forze di polizia, nello specifico le verifiche patrimoniali eseguite dalla Guardia di finanza di Roma, per quelle sale presenti nel territorio all'epoca dell'istruttoria; d) specificare le ragioni che a tutt'oggi non permettono di formulare a Roma capitale un regolamento urbano completo, volto a disciplinare in maniera esaustiva la materia relativa all'apertura di sale gioco e all'installazione di apparecchiature da gioco sul territorio comunale (specificando limiti, distanze eccetera); e) dotare gli enti locali di strumenti legislativi ampi ed efficaci, ridefinendo i poteri delle autorità competenti, ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio del gioco lecito nonché attribuendo ai singoli Comuni la potestà di prevedere misure più restrittive per l'esercizio.

(4-06332)

MANCONI, ALBANO - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Considerato che:

a quanto si è appreso da fonti di stampa, il 24 agosto 2016 sarebbe partito da Torino un volo *charter* Egyptair diretto a Khartoum con cui venivano rimpatriati 48 cittadini sudanesi, alcuni dei quali fermati nei giorni precedenti a Ventimiglia (Imperia);

le operazioni di rimpatrio si sarebbero svolte in tempi rapidissimi, probabilmente in virtù degli accordi in merito alla riammissione dei migranti irregolari contenuto nel *memorandum of understanding* tra il nostro Paese e il Sudan, sottoscritto il 4 agosto 2016 a Roma tra il capo della Polizia, Franco Gabrielli, e il suo omologo sudanese, generale Hashim Osman Al Hussein, alla presenza di funzionari del Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

da alcune segnalazioni ricevute nei giorni scorsi dal presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nonché primo firmatario del presente atto, si è appreso, inoltre, che erano oltre 50 i cittadini sudanesi fermati a Ventimiglia il 19 agosto, identificati e fotosegnalati per poi essere trasferiti, il giorno seguente o il 21 agosto, con dei *pullman* presso l'*hotspot* di Taranto;

a Taranto, il 22 agosto, è stato loro notificato un decreto di espulsione adottato dal prefetto di Taranto, con accompagnamento alla frontiera convalidato dal giudice di pace della stessa città;

tutti i cittadini sudanesi risultano essere stati trasferiti, sempre a bordo di *pullman*, a Torino il 24 agosto, ma di questi 48 risultano essere stati rimpatriati mentre 7 sono stati trattenuti presso il centro di identificazione ed espulsione di corso Brunelleschi; il 26 agosto alle persone trattenute è stato convalidato il trattenimento al centro di identificazione ed espulsione di Torino;
considerato inoltre che:
le condizioni politiche del Sudan continuano ad essere caratterizzate da forte instabilità e numerose sono le segnalazioni, da parte delle principali organizzazioni internazionali, in merito alla fragilità dell'intero sistema di tutela dei diritti umani nel Paese;
il numero di cittadini sudanesi sbarcati in Italia negli ultimi mesi ha subito un aumento consistente e, tra quanti hanno fatto domanda di protezione, circa il 60 per cento ha ottenuto un esito positivo,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero il trasferimento del gruppo di cittadini sudanesi da Ventimiglia a Taranto e da lì a Torino e su quali basi giuridiche si sia proceduto al loro trattenimento all'interno dell'*hotspot* di Taranto;
quali passaggi procedurali siano stati compiuti nelle operazioni di rimpatrio dei 48 cittadini sudanesi e quali le modalità previste nell'accordo di riammissione recentemente siglato con il Sudan; in particolare, in quale sede si è proceduto all'accertamento della nazionalità dei migranti e sulla base di quale autorità;
se, prima di procedere al rimpatrio, il Ministero dell'interno abbia avuto modo di approfondire la situazione giuridica di ciascuna delle persone coinvolte, per escludere la possibilità che il ritorno nel Paese di origine non ne mettesse a rischio l'incolumità;
se ai 48 cittadini sudanesi rimpatriati sia stata effettivamente assicurata la possibilità di chiedere protezione internazionale in Italia e sia stata fornita un'adeguata informazione.
(4-06333)
SANTANGELO, MORONESE, CASTALDI, PUGLIA, MARTELLI, GIARRUSSO, DONNO, CAPPELLETTI, LEZZI, SERRA, MARTON, CRIMI, TAVERNA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
con una precedente interrogazione, 3-02720, del 31 marzo 2016, il primo firmatario del presente atto aveva posto l'attenzione sulla vicenda legata alla SEA SpA (società elettrica di Favignana) a cui ad oggi è affidata in concessione la produzione e distribuzione dell'energia elettrica e quindi la vendita dell'energia a circa 3.600 utenze dell'isola di Favignana (Trapani);
il citato atto di sindacato ispettivo riceveva risposta nella seduta n. 657 dell'Assemblea del Senato del 7 luglio 2016, durante la quale si apprendeva che, "entro pochi mesi dovrebbe essere completata la normativa di attuazione del citato decreto-legge n. 145/2013, che costituirà il quadro di riferimento per la promozione della copertura del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse con il continente attraverso fonti rinnovabilie" ed ancora che "Infine, stante la vicinanza dell'isola alla terraferma, si è ritenuto opportuno un approfondimento sulle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, dell'interconnessione della rete elettrica dell'isola al sistema elettrico nazionale. A tal riguardo, è stata già effettuata una valutazione preliminare sulla fattibilità tecnica del collegamento elettrico e sui relativi costi";
il giornale *on line* "Giornale di Sicilia", edizione Trapani, in data 6 settembre 2016 pubblicava la notizia di una iniziativa predisposta dalla SEA SpA per allestire il 17 e 18 settembre 2016 uno *stand* presso la piazza Madrice di Favignana, per presentare a cittadini e turisti "Favignana Emissioni Zero". Detto progetto di "cambiamento" promosso dalla società elettrica di Favignana come riporta l'articolo stesso "punta a guidare la transizione energetica dell'isola verso un modello a emissioni zero, grazie alle fonti rinnovabili e alla mobilità elettrica. Il cambiamento è tale che la società ha deciso di rivedere la sua immagine creando un nuovo logo e un nuovo sito web";
anche il quotidiano *on line* "ilSitodiSicilia", in data 12 settembre 2016, si occupava dell'evento "Favignana Emissioni Zero" e riportava: "La nuova strategia energetica di Sea Favignana si propone di creare un nuovo modello di sviluppo per l'isola che possa migliorare la qualità della vita degli isolani e

rilanciare il turismo, diventando nel contempo un modello ripetibile. Un processo che ha bisogno della collaborazione dei cittadini e dell'Amministrazione e, perché si realizzi, sono fondamentali: trasparenza, apertura e dialogo. È per questo che abbiamo scelto di scendere in piazza il 17 e 18 settembre e raccontare il progetto Favignana Emissioni Zero", ha commentato Filippo Accardi, amministratore delegato di Sea Favignana";

sempre lo stesso quotidiano "ilSitodiSicilia" riporta: "La Società elettrica di Favignana voleva costruire una nuova centrale a gasolio, ma dopo le proteste dei cittadini ha dovuto cambiare il progetto.Adesso la Sea ha deciso di "sposare" la linea dell'ambiente e ha presentato qualche mese fa un nuovo progetto che prevede la realizzazione di una nuova centrale ad alta efficienza energetica e a minor impatto ambientale in sostituzione di quella attuale. Il tetto dell'edificio della centrale sarà interamente ricoperto da pannelli fotovoltaici che consenti ranno di produrre circa 700 MWh/annodi energia elettricarisparmiando emissioni di CO2 in atmosfera per oltre 500 tonnellate alimentare le nuove colonnine previste per la ricarica dei veicoli elettrici. Nell'isola sono molto diffuse le biciclette elettriche, grazie anche a un incentivo del Comune";

considerato che:

la centrale elettrica di Favignana, è un impianto che risulta costruito e collaudato dal Comune di Favignana in data 26 agosto 1969, poi affidato dall'amministrazione comunale, con contratto n. 512 del 16 novembre 1972 ai fratelli Accardi, per la gestione e produzione di energia elettrica per i residenti dell'isola;

a quanto risulta al primo firmatario del presente atto: a) l'area delle centrale elettrica nel lontano 1980 è stata interessata dalla perdita del combustibile (gasolio) da un serbatoio interrato, poi rimosso, con intervento di bonifica; b) nel 2013 da una indagine finalizzata alla realizzazione di "pozzi di monitoraggio", ai fini dell'aggiornamento della caratterizzazione ambientale nel rispetto del decreto legislativo n. 152 del 2006, sarebbero stati rilevati 5 superamenti della CSC (concentrazione soglia di contaminazione) per i parametri relativi a idrocarburi totali, ferro, arsenico, boro e manganese;

sembrerebbe che per quanto rilevato dal superamento della CSC, alla Regione Sicilia e nello specifico all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità da Sicilia, a seguito di una conferenza di servizi del 27 giugno 2014, venne evidenziata la necessità di attivare la procedura di valutazione di incidenza ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 disciplinata dal decreto dell'Assessorato del territorio ambiente del 30 marzo 2007;

l'Isola di Favignana rientra con il codice SIC (ITA010004) nella rete ecologica Natura 2000 istituita dalla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE;

considerato inoltre che:

la Regione Sicilia e nello specifico l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità da Sicilia, a seguito del decreto del dirigente generale n. 1094 del 16 luglio 2015, ha autorizzato la SEA SpA di Favignana ad eseguire le attività di caratterizzazione, così come previste dal piano di caratterizzazione approvato nella conferenza di servizi del 29 maggio 2015, redatto dalla società "REM Srl" su incarico della stessa società elettrica di Favignana;

la SEA SpA nel febbraio del 2016 non aveva provveduto all'inizio delle attività di caratterizzazione e in risposta al sollecito n. 4116/96S6.UOB.4 del 28 gennaio 2016 dell'Assessorato regionale dell'energia della Sicilia, comunicava di essere in attesa dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Comune di Favignana e del nullaosta della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani;

inoltre che la stessa SEA SpA avrebbe avviato una procedura presso l'Assessorato territorio ambiente della Regione Siciliana per una variante urbanistica del terreno di contrada "Fossa Felle" a Cala Azzurra, visto anche che l'attuale amministrazione comunale avrebbe espresso l'intenzione di non accordare detta variante urbanistica;

il Consiglio comunale di Favignana, riunitosi in data 8 aprile 2016, ha votato favorevolmente la richiesta unilaterale del soggetto richiedente SEA per la sospensione dell'*iter* amministrativo della durata di 6 mesi, della variante urbanistica finalizzata alla realizzazione della nuova centrale elettrica

sita in contrada Fossafelle. Nel corpo della richiesta protocollata si evidenziava che il progetto della nuova centrale a gasolio non sarebbe stato modificato, altresì sarebbe stato affiancato ad esso un progetto pilota per l'utilizzo di fonti rinnovabili;
come riportato dal giornale *on line* "Tp24", in un articolo del 12 settembre 2016 dal titolo "Favignana, Sea cambia strategia e cerca di parlare di energia "green"", l'iniziativa del 17 e 18 settembre è parte di un percorso che prevede numerose attività di informazione e sensibilizzazione che Sea Favignana sta mettendo in atto, dopo le polemiche dell'estate 2015 sulla nuova mega centrale a gasolio, con la presentazione;
nei 2 giorni verranno mostrate le prime auto elettriche della flotta aziendale di Sea Favignana e i cittadini avranno la possibilità di provare l'auto, e gli operatori dovrebbero presentare inoltre l'iniziativa dello Sportello-energia dell'azienda SEA SpA, dove si potranno ricevere informazioni su interventi di risparmio ed efficienza energetica, sugli incentivi e le agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici, nonché sarà messo a disposizione dei visitatori la documentazione sul progetto "Favignana Emissioni Zero";
risulta inoltre al primo firmatario del presente atto che la SEA. SpA avrebbe chiesto all'amministrazione comunale di Favignana di esprimersi sulla fattibilità della nuova ipotesi di "Favignana Isola a Zero Emissioni" sui dati presentati alla conferenza italiana Greening The Islands 2016 " tenutasi a La Maddalena il 27 maggio 2016;
detta operazione di presentazione del 17 e 18 settembre a Favignana appare agli occhi degli stessi favignanesi un'operazione di comunicazione per mascherare il potenziamento della centrale esistente o la costruzione della nuova centrale a gasolio, dicendo di puntare alle fonti rinnovabili e alla mobilità elettrica;
considerato infine che, a parere degli interroganti sarebbe opportuno procedere alla convocazione di un tavolo tecnico di confronto con la regione Sicilia, il Comune di Favignana e la stessa società SEA SpA, associazione e rappresentati della comunità, per pervenire ad una soluzione condivisa, per l'utilizzo e la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle isole minori, come già previsto dal Ministero dello sviluppo economico con legge n. 9 del 2014,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda attivarsi presso le amministrazioni interessate, affinché sia verificato: se siano state svolte effettivamente le attività di caratterizzazione, a seguito del decreto del dirigente generale n. 1094 del 16 luglio 2015 della stessa Regione Sicilia, così come previste dal piano di caratterizzazione approvato nella conferenza di servizi del 29 maggio 2015, redatto dalla società "REM Srl." su incarico della stessa Società elettrica di Favignana; se, come risulta dallo stesso piano di caratterizzazione redatto dalla Società REM Srl, agli atti dell'Assessorato regionale dell'energia della Sicilia, gli acclarati superamenti della concentrazione della soglia di contaminazione per i parametri di cui alla tabella 1 e 2 dell'allegato 5 al titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, rientrino nell'ipotesi di "danno ambientale" considerato che l'isola di Favignana è identificata nella rete ecologica Natura 2000 sito SIC (ITA010004);
se, nel caso in cui sia stata completata la valutazione preliminare sulla fattibilità tecnica del collegamento elettrico e sui relativi costi di interconessione della rete elettrica dell'isola di Favignana al sistema elettrico nazionale, in particolare alla rete nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili, siano state rispettate le norme in materia ambientale.
(4-06334)
SCAVONE, RUVOLO, COMPAGNONE, D'ALI', GIBIINO, Giovanni MAURO, TORRISI - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:
in data 2 aprile 2015 veniva emanato dal Ministero della salute il decreto n. 70 contenente l'adozione del regolamento recante gli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
esso prevedeva che le Regioni dovessero provvedere, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore, ad

adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo entro il 2016 il progressivo adeguamento agli *standard*, in coerenza con le risorse programmate per il SSN e nell'ambito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle prestazioni incluse nei LEA;

giunta quasi alla fine del 2016, la Regione Siciliana si è trovata costretta, dopo almeno tre anni di sostanziale inerzia, durante i quali non c'è stato un vero riassetto organico che tenesse conto delle reali esigenze dei territori, (considerando quindi condizioni demografiche, stato della viabilità, indici statistici di morbilità, presenza di fattori ambientali concausali all'insorgenza di particolari patologie) ad abbozzare un piano di tagli di strutture e servizi che ha tenuto celato e su cui ha chiesto l'assenso del Ministero della salute nei primi giorni del mese di agosto;

il piano dei tagli e della soppressione delle strutture non ha scontato ancora il passaggio in Commissione di merito presso l'Assemblea regionale siciliana, tanto che si apprende dalla stampa per dichiarazione del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Ardizzone che nessun piano di nuovo riassetto della rete ospedaliera è stato ancora presentato in Assemblea;

tuttavia la bozza di piano sembra esistere, dal momento che l'assessore regionale competente lo ha presentato ai dirigenti generali delle ASP siciliane in data 8 settembre;

ovviamente le indiscrezioni sui contenuti del piano hanno subito suscitato polemiche e proteste nei territori e fra i cittadini che non si sentono più garantiti nel loro legittimo diritto alla salute, perché prevedono tagli lineari, non concertati, che sembrano rispondere ad esigenze diverse, per esempio elettorali, ma non alla razionalità, all'organicità, all'efficacia e all'equità tra i territori che ogni atto programmatorio deve possedere;

risulta sospetto, per esempio, che la previsione di tagli ulteriori nella rete delle emergenze continui a riguardare territori che già hanno subito rimodulazioni, rifunzionalizzazioni, chiusura di reparti ospedalieri (e oggi si prevede anche il taglio del pronto soccorso che residuava, nonché del servizio 118, non prevedendo nemmeno la presenza di una mera ambulanza medicale), ma che guarda caso sono anche quelli sforniti di rappresentanza politica negli organismi istituzionali regionali o nazionali. Emblematico è per esempio il caso di Niscemi (Caltanissetta), che pur avendo già subito il declassamento del proprio ospedale, si trova ora nella condizione di perdere anche la più piccola forma di presidio di sanità, e questo nonostante si tratti di un comune ricadente in un'area ad alto rischio di crisi ambientale, interessato dall'installazione del famigerato MUOS (Mobile user objective system), caratterizzato da un'*escalation* notevole di patologie tumorali e da una viabilità pessima soggetta a frequenti frane e a chiusure prolungate al traffico;

il 4 agosto 2016 l'assessore regionale per la salute Gucciardi ha dichiarato alla stampa di ritenersi soddisfatto perché "la proposta di piano elaborata dall'assessorato regionale per allineare la rete ospedaliera al decreto ministeriale n.70/2015 è stata apprezzata dal Ministero della salute", annunciando il passaggio successivo nella Commissione di merito dell'Assemblea regionale;

nello stesso tempo, la stampa ha riportato dichiarazioni del dirigente dell'ufficio reti ospedaliere del Ministero della salute che dà atto di un nuovo piano della Regione Siciliana che rispecchia le indicazioni del decreto ministeriale n. 70 a cui devono adeguarsi tutte le Regioni;

in data 13 settembre 2016, il presidente della Regione Crocetta è intervenuto in maniera, secondo gli interroganti, contraddittoria per dire che "l'assessore alla Sanità Gucciardi non ha presentato alcun piano a Roma e che quanto riferito dai media sono solo indiscrezioni su un piano di riordino che rappresentano proiezioni delle conseguenze di scelte del Ministero della Salute";

sempre in data 13 settembre 2016 il presidente dell'Assemblea regionale Ardizzone ha dichiarato che "fino ad oggi non risulta depositata agli atti dell'Assemblea regionale siciliana alcuna proposta di modifica della rete ospedaliera che, comunque necessita del parere della Commissione Sanità";

a quanto risulta agli interroganti, è drammatica la situazione che i siciliani stanno vivendo, stando alle dichiarazioni del presidente della Regione che, tentando di smentire il proprio assessore alla Salute, contraddice i fatti di un nuovo piano di riassetto della rete ospedaliera che in maniera "carbonara" sta

circolando tra le ASP e gli addetti ai lavori, con un alone di segretezza e di mistero tale da generare più di un sospetto. Sospetto che la Regione, inerte già da diversi anni, e supina rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 70 (che risale all'aprile 2015) in fase di concertazione, oggi, dopo aver preso in giro territori e cittadini con false promesse, si accorge che non può continuare nel *bluff* dell'assenza di una programmazione di riassetto adeguata, coerente, che non penalizzi i territori più complicati dal punto di vista della viabilità e delle infrastrutture, e che già da anni avrebbe dovuto mettere in campo. Sicché, fallito miseramente il tentativo di tirare a campare fino alla fine della Legislatura, cerca di deresponsabilizzarsi e di scaricare sul Ministero della salute le conseguenze della propria insipienza e della propria incapacità;
a giudizio degli interroganti questo modo di procedere è veramente scandaloso e ridicolo sotto il profilo del merito, ma anche sul piano del metodo. Paradossale infatti che lo stesso presidente dell'Assemblea regionale siciliana sia costretto a dichiarare che nessun nuovo piano è stato presentato in Commissione sanità;
è necessario quindi che si faccia chiarezza in maniera trasparente sul piano di riassetto della rete ospedaliera in Sicilia. È necessario che vengano alla luce i criteri ispiratori di questo nuovo piano, che ad oggi sembrano finalizzati ad una campagna elettorale che sta per ripartire,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente di quanto sta accadendo in questi giorni in Sicilia;
se non ritengano opportuno chiarire quale sia il livello di interlocuzione che è stato finora attuato con la Regione Siciliana, in ordine al piano di riassetto della rete ospedaliera;
se non ritengano necessario chiarire se la Regione Siciliana ha presentato o meno un piano ufficiale di riassetto della rete ospedaliera siciliana e se sia stato assentito dal Ministero della salute;
se non ritengano opportuno dare disposizioni agli organi competenti di predisporre apposite ispezioni per verificare se siano state rispettate tutte le procedure all'uopo previste dalla legge.
(4-06335)
PANIZZA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:
i rischi per la salute e per l'ambiente legati all'esposizione crescente a campi elettromagnetici, a radiofrequenza e microonde emessi da cellulari, *tablet*, *smartphone*, *computer* collegati in rete senza fili, antenne WiFi, WiMax, *radar*, ripetitori della radiofonia, della radiotelevisione e della telefonia mobile Dect, Gsm, Umts e Lte (4G) destano una crescente preoccupazione per gli effetti negativi che possono avere sulla salute, come riferiscono numerosi scienziati e associazioni impegnate nello studio delle cause dell'inquinamento elettromagnetico in Italia;
una lettera, sottoscritta da tali esperti e inviata al Governo e a tutte le istituzioni contiene le seguenti richieste: riportare la misurazione dei campi elettromagnetici su una media di 6 minuti anziché di 24 ore; approvare un decreto attuativo della legge n. 36 del 2001 per quanto riguarda i dispositivi mobili con l'adozione degli stessi limiti di esposizione delle antenne dei sistemi fissi; promuovere investimenti pubblici e la detassazione per la connettività in fibra ottica e via cavo che è la tecnologia più efficiente e completamente sicura per la salute; vietare l'installazione di reti "Wi-Fi" negli asili e nelle scuole frequentate da bambini e ragazzi al di sotto dei 16 anni; obbligare gli enti predisposti alla tutela della salute pubblica ad assumere le proprie valutazioni del rischio sulla radiofrequenza, selezionando gli studi scientifici indipendenti ed escludendo quelli finanziati dall'industria delle telecomunicazioni. Gli *standard* di sicurezza per i campi elettromagnetici supportati dai sottoscrittori della lettera-appello sono "basati sulle evidenze biologiche", e prevedono un limite di esposizione per le radiofrequenze di 0,6 Volt per metro;
è ormai noto, infatti, sottolineano gli scienziati, che gli *standard* promossi dall'Ieee (Institute of electrical and electronic engineers) nel 1992 sono obsoleti, perché si basano esclusivamente sugli effetti termici dei campi elettromagnetici, ovvero sul riscaldamento prodotto, mentre è stato ampiamente dimostrato che campi deboli, non in grado di produrre alcun riscaldamento, producono numerosi effetti biologici. Questo avviene perché la materia vivente funziona attraverso scambi

chimici e segnali elettromagnetici, che possono subire alterazioni in presenza di campi esterni anche debolissimi;
anche la IARC (Associazione internazionale per la ricerca sul cancro) ha dovuto riconoscere nel 2011 queste radiazioni non ionizzanti come "possibili cancerogeni per l'uomo", ammettendo l'esistenza di effetti biologici e non soltanto termici;
l'attuale limite italiano per le radiofrequenze è di 6 V/m nei luoghi dove si staziona per più di 4 ore (i limiti europei sono di 61 V/m). La misurazione, effettuata in precedenza ogni 6 minuti dalle Arpa (Agenzie regionali per la protezione ambientale), è stata ritoccata dal Governo Monti. Con un decreto del 2012, l'Esecutivo aveva stabilito che le misurazioni dell'emissione elettromagnetica non andavano più distribuite in intervalli di 6 minuti, ma bastava una media delle 24 ore. Per ottenere una media bastano due misurazioni, una all'inizio e una alla fine del delta temporale. Ciò permetteva alle emittenti, senza apparente modifica dei limiti, di aumentare la potenza per ore, sorpassando anche di molto i limiti di legge, per poi scendere sotto i livelli di guardia durante la notte, quando la domanda è minore;
considerato che i firmatari della lettera sostengono che "la diffusione pressoché ubiquitaria di questi strumenti per le telecomunicazioni nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, nelle università, nelle scuole, negli ospedali non solo è irrazionale, ma comporta seri danni alla salute compromettendo la capacità riproduttiva, quelle neuro-cognitive e la conservazione del genoma". Nella lettera inviata al Governo, le associazioni e gli scienziati elencano prove e studi sul rischio correlato all'esposizione all'inquinamento elettromagnetico. "Nell'ultimo decennio si sono profuse risoluzioni scientifiche e governative, *consensus conference* e documenti per invitare a limitare la diffusione dell'uso di tecnologie di comunicazione senza fili e per promuovere standard di sicurezza per i campi elettromagnetici basati sulle evidenze biologiche, con un limite di esposizione che per le radiofrequenze è stato individuato in 0,6 Volt per metro",
si chiede di sapere quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo per limitare la diffusione dell'uso di tecnologie di comunicazione senza fili e per promuovere *standard* di sicurezza per i campi elettromagnetici, al fine di ricondurre i livelli di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a quelli suggeriti dalle recenti ricerche.
(4-06336)
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* -
Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
un operaio egiziano, in presidio all'esterno dell'azienda GLS di Piacenza, è stato travolto e ucciso il 14 settembre 2016, alle 23.45, dall'autista di un *camion* dell'azienda, che è poi sfuggito per un soffio al linciaggio degli altri operai, prima di essere fermato dalla Polizia;
il fatto sarebbe avvenuto a seguito di un'assemblea sindacale, per discutere del mancato rispetto degli accordi sottoscritti sulle assunzioni dei precari a tempo determinato e alla proclamazione dello sciopero immediato, a fronte del comportamento ostile dell'azienda;
secondo le testimonianze degli operai presenti, il conducente del *camion* che ha travolto e lasciato senza vita il lavoratore, sarebbe stato incitato a forzare il picchetto da un addetto, vicino all'azienda, che gli avrebbe urlato 'parti, vai!' e il *camion* in corsa sarebbe partito per forzare il blocco, investendo il lavoratore;
il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi degli agenti della Polizia, presenti allo sciopero per motivi di ordine pubblico;
l'operaio ucciso aveva 53 anni, padre di 5 figli, impiegato nell'azienda dal 2003,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano accertare lo svolgimento dei fatti;
se intendano verificare, nella reale dinamica dei fatti, quale sia stato comportamento delle forze dell'ordine;
se a parere dei Ministri ai lavoratori non sia più neppure concesso di protestare con il legittimo mezzo

dello sciopero, contro i soprusi, i ricatti e la privazione dei diritti, cui sono sempre più costretti;
se ritengano che non è più un dovere dello Stato difendere la vita e dignità umana dei propri cittadini.
(4-06337)

GIROTTO, PUGLIA, MORONESE, CASTALDI, PAGLINI, SANTANGELO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
in data 18 maggio 2012 fu presentato a Roma il progetto per la rimozione del relitto di Costa Concordia. Alla presenza del commissario delegato per l'emergenza per il naufragio della Costa Concordia, Costa Crociere e Titan-Micoperi illustrarono alla stampa internazionale il progetto che prevedeva la rimozione intera del relitto. Nel progetto, la protezione dell'ambiente marino veniva indicata come massima priorità, con successiva implementazione delle misure atte al ripristino della normale attività biologica del mare;
il 23 luglio 2014, a seguito di una eccezionale operazione di recupero, il relitto della nave Costa Concordia è stato rimosso e trasportato nel porto Genova per effettuarne la demolizione e lo smaltimento;
a seguito degli estesi ed impegnativi lavori per la rimozione del relitto, il fondale interessato dai lavori della Concordia risultava fortemente danneggiato. Dalla relazione del Dipartimento di biologia ambientale dell'università "La Sapienza" di Roma, dell'agosto 2014, emergerebbe, nella figura 16 della carta della distribuzione dei detriti, che perforazioni, sedimenti deposti sul fondo del mare ed ombre avrebbero causato la morte di importanti *habitat* naturali;
per il risanamento della zona danneggiata si prospettavano 2 strategie: a) rimozione delle piattaforme, utilizzate per l'operazione di *parbuckling* (riposizionamento del relitto in posizione verticale), dei sacchi di cemento a sostegno del relitto raddrizzato e dei detriti fuoriusciti dal relitto e di quelli abbandonati durante le lavorazioni (posizione assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare); b) permanenza delle piattaforme e dei detriti sul fondale per creare zone di ripopolamento ittico e di nuovi nuclei di attività biologica;
evidenze relative a studi internazionali condotti anche in condizioni simili a quelle osservate per l'Isola del Giglio indicavano come la costruzione di *artificial reef* (manufatti e strutture meccaniche di riciclo) consentisse una ricostituzione rapida di fondali danneggiati. Piattaforme per l'estrazione di petrolio o navi in disuso sono state spesso abbandonate sui fondali per creare queste zone di ripopolamento, che avrebbero una finalità biologica, di sviluppo della pesca e di attività ricreative e subacquee;
il 31 agosto 2014 il gruppo consiliare "Progetto Giglio", a seguito di una estesa sottoscrizione popolare, presentava una mozione al Consiglio comunale di Isola del Giglio, che impegnava l'amministrazione a dotarsi di dati oggettivi, che permettessero l'identificazione della migliore strategia, basata su oggettiva evidenza scientifica, per il ripristino dell'ambiente marino. La mozione proposta fu approvata a vasta maggioranza. Ad oggi, non è dato sapere di nessun atto ufficiale del sindaco e della Giunta per ottemperare all'impegno assunto attraverso la mozione approvata;
l'11 novembre 2014, l'Avvocatura dello Stato di Firenze confermava la posizione assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, interpretando e assimilando l'area occupata dalle piattaforme e dai detriti di fondale come *dumping area*, cioè area di scarico rifiuti che, per normativa europee, va risanata attraverso l'asportazione dei rifiuti stessi;
in data 28 novembre 2014 la bonifica dei fondali è stata affidata alla società MICOPERI ed è tuttora in corso, dopo oltre 21 mesi;
nel dicembre 2014, nel proprio *report* tecnico-scientifico, l'Istituto superiore per la protezione civile e la ricerca ambientale (ISPRA) classificava il danno ambientale, causato dal naufragio della nave Costa Concordia come "Danno all'habitat delle praterie di *Posidonia Oceanica*", "Danno all'habitat Scogliere Rocciose", "Danno alla specie *Pinna Nobilis*", "Danno ambientale temporaneo agli habitat protetti", "Contaminazione delle acque e dei sedimenti" e "Impatto sulla fauna ittica". Alla classificazione del danno, ISPRA, faceva poi corrispondere analisi e valutazioni sulle strategie proposte per la loro

riparazione e per il ripristino ambientale. In questa valutazione ISPRA indicava come fosse importante la rimozione di detriti provenienti dalla nave e presenti sul fondale marino (sedie, tavolini, materassi, valige e pezzi della nave come tubazioni e scalette), ma nel contempo rilevava anche importanti "svantaggi" relativi alla implementazione delle misure di ripristino quali "(...) la rimozione dei sacchi di cemento da 20 tonnellate ciascuno… attraverso l'ausilio della gru della motonave Micoperi 30 (…) (potrebbe causare) la possibile dispersione di ingenti quantitativi di sedimenti (…). La rimozione delle Grout Bags (26.000 tonnellate di sacchi di materiale geotessile utilizzate per effettuare la rotazione della nave) molte delle quali gia' danneggiate (…) attraverso le gru (…) (poteva risultare) (...) in perdita delle frazioni più fini e più grossolane di cemento (…)";
tuttavia, a seguito dell'ultimo parere dell'Avvocatura dello Stato, Costa Crociere SpA ha proceduto ad appaltare i lavori per lo smantellamento delle piattaforme e i lavori di rimozione dei detriti. L'appalto fu vinto dalla società MICOPERI SpA, per un totale di 85 milioni di euro;
l'Isola del Giglio fa parte, con territorio già vincolato e con l'istituenda area marina protetta, del parco nazionale dell'arcipelago Toscano. La zona di mare interessata rientra anche nel perimetro dell'area del "Santuario dei Cetacei", l'ente ed il suo presidente non hanno espresso parere sulla permanenza delle strutture sottomarine, ai fini non solo di strategie di ripopolamento ittico, ma anche di possibile loro utilizzo per la realizzazione di campi boe. Questa scelta ha significato la perdita di una occasione irripetibile per dimostrare come protezione del mare e opportunità di lavoro possono essere perseguite ed essere compatibili con una seria politica di salvaguardia ambientale;
a distanza di 2 anni, nel rapporto quindicinale del periodo dal 16 al 30 giugno 2016, elaborato dal consorzio per il centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata relativo ai lavori di ripristino dei fondali e consegnato alla dottoressa Maria Sargentini, presidente dell'osservatorio di monitoraggio della concordia (oggi direttore generale ARPAT, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), veniva riportata una cartografia sovrapponibile a quella presente nella relazione dell'ISPRA da dove si evinceva un notevole ampliamento dell'area da bonificare (documento n. RMAO 36: 16-30 Giugno 2016),
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa ed in particolare dei dati di monitoraggio cartografici e biologici, che evidenziano una espansione della zona danneggiata dalle operazioni di recupero del relitto e da quelle relative alla "potenziale" ripulitura dei fondali;
se siano stati elaborati documenti in cui sono riportati dati quantitativi del danno ambientale, prima delle operazioni di ripulitura e nei 6 mesi successivi sull'equilibrio ambientale generale e sulle specifiche specie citate nel rapporto ISPRA del dicembre 2014;
se siano state effettuate delle stime dei tempi necessari al recupero dell'ambiente marino dopo le ultime operazioni di bonifica dei fondali e dei tempi certi per la conclusione della bonifica dei fondali;
se il Governo intenda intervenire, al fine di individuare eventuali responsabilità relative al danno ambientale causato dalle attuali operazioni di ripulitura e rimozione delle piattaforme.
(4-06338)
TOSATO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
la multinazionale del latte francese Lactalis è il principale gruppo lattiero europeo e in Italia è proprietaria di marchi come Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cademartori e controlla il 33 per cento del mercato italiano del latte a lunga conservazione (uht);
esiste a parere dell'interrogante un problema, quello della iniqua politica dei prezzi praticata dalla multinazionale Lactalis a danno sia degli allevatori che dei consumatori. A fronte di un prezzo riconosciuto agli allevatori di 29/30 centesimi di euro al litro (prezzo che non copre nemmeno i costi di produzione o alimentazione del bestiame) i prodotti, che poi si fregeranno del marchio "*Made in Italy*", verranno venduti sugli scaffali al doppio se non al triplo del prezzo corrisposto;
nel nostro Paese il latte fresco viene pagato dai consumatori oltre il 30 per cento in più rispetto alla Germania e il 20 per cento in più nel confronto con la Francia. Il prezzo del latte fresco moltiplica più di 4 volte dalla stalla allo scaffale, con un ricarico del 355 per cento, infatti il costo medio per il latte di

alta qualità è di 1,5 euro al litro;
mentre in Francia la Lactalis risulta sia stata costretta a rivedere i prezzi, nel nostro Paese la fa ancora da padrona. Non possiamo rimanere inermi davanti ad una politica di prezzi praticata da una sola parte che, in questo modo, decide sul futuro di migliaia di allevatori;
nella zona di Verona il settore lattiero-caseario conta circa 1.000 allevamenti, per un totale di circa 41.400 vacche da latte, circa il 25 per cento della produzione veneta. Con i suoi 2,8 milioni di quintali di latte la zona del veronese partecipa agli 11 milioni e mezzo di quintali del Veneto, che si colloca al terzo posto in Italia, dopo la Lombardia e l'Emilia Romagna e segna il 10,7 per cento della produzione nazionale;
dei quasi 8.000 quintali al giorno di latte prodotto nella provincia di Verona poco più del 30 per cento viene trasformato. Sono 4 le grandi stalle che conferiscono circa 300 quintali al giorno direttamente alla Lactalis la quale corrisponde a loro 29 centesimi di euro al litro, mentre la media, nel veronese, è più alta rispetto al prezzo praticato dalla Lactalis. Spesso pochi centesimi al litro fanno la differenza e sono fondamentali per la sopravvivenza delle stalle;
il latte prodotto dagli allevatori italiani viene lavorato e commercializzato in grande parte dalle aziende collegate a Lactalis che, nella filiera, captano tutto il valore aggiunto, mettendo in crisi gli allevatori e costringendoli alla chiusura. Le aziende, soprattutto dell'area veronese, oramai sono allo stremo delle forze. Sembra che la multinazionale abbia deciso di applicare un contratto risultante dalla media del latte tedesco, molto più basso, con l'aggiunta di uno *spread* che è pari al costo del trasporto;
per poter coprire i costi di produzione agli allevatori dovrebbe essere corrisposto un prezzo che va dai 40 ai 44 cent di euro al litro, molto distante da quello applicato oggi. I prezzi praticati oggi non sono in grado di garantire l'alimentazione degli animali e spingono le aziende alla chiusura mettendo a rischio il lavoro, gli animali, le stalle, i prati ed i pascoli custoditi da generazioni. La vita o la morte di molte stalle dipende da almeno 5/10 centesimi di euro per litro di latte,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto, affinché, anche nel nostro Paese, la Lactalis possa rivedere al rialzo il prezzo corrisposto agli allevatori cosicché questi non continuino a chiudere le proprie attività.
(4-06339)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03130, della senatrice Granaiola ed altri, su iniziative in favore dei lavoratori marittimi italiani;

10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-03128, del senatore Girotto ed altri, sul tavolo di lavoro presso il Ministero dello sviluppo economico sulla riorganizzazione delle aziende pubbliche.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 676a seduta pubblica del 13 settembre 2016, a pagina 158, alla quinta riga del sesto capoverso, dopo la parola: "2015" aggiungere le seguenti: ", corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Nel Resoconto stenografico della 678a seduta pubblica del 14 settembre 2016, a pagina 63, alla terza riga del terzo capoverso, sostituire la parola: "1999" con la seguente: "2009".

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.